
XVIII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
N. 25

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ
ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI
E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 100)

(composta dai deputati: *Vignaroli* (Presidente), *Benvenuto*, *Berardini*, *Braga*, *Casu*, *Del Monaco*, *Ferraioli*, *Licatini*, *Nobili*, *Patassini*, *Polverini*, *Potenti* (Segretario), *Timbro*, *Vianello*, *Zolezzi*; e dai senatori: *Berutti*, *Briziarelli* (Vicepresidente), *D'Arienzo*, *De Bonis*, *Doria*, *Ferrazzi* (Vicepresidente), *Florida*, *Gallone*, *Iannone*, *Laniece*, *Lomuti*, *Lorefice*, *Nugnes*, *Rufa*, *Trentacoste*).

Relazione finale sulla depurazione delle acque reflue urbane nella Regione Sicilia

(Relatori: on. *Vignaroli*, sen. *Briziarelli*)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 7 settembre 2022

comunicata alle Presidenze il 7 settembre 2022
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100

<i>Introduzione</i>	5
PRIMA Parte-Gestione e criticità della depurazione in Sicilia	7
1 La governance del sistema idrico	7
1.1 Gli attori della <i>governance</i> delle acque reflue	7
1.2 I Piani di Ambito in Sicilia.....	16
1.3 La gestione del servizio idrico integrato	18
2 Il Servizio idrico integrato e lo stato di attuazione	23
2.1 Il quadro normativo di riferimento	23
2.2 ATO ed Enti di governo: lo stato dell’arte in Italia.....	25
2.3 ATO ed Enti di governo: lo stato dell’arte in Sicilia.....	32
3 Acque e rifiuti: <i>mala gestio</i> a confronto	41
4 La governance del servizio idrico in Sicilia	45
4.1 Assetto istituzionale.....	45
4.2 Qualità tecnica delle infrastrutture	48
4.3 Il servizio di fognatura	50
4.4 Il servizio di depurazione	54
4.5 Programma degli interventi e predisposizioni tariffarie 2020-2023.....	60
4.6 Gli investimenti nel settore “acquedotti” e il Fondo di garanzia per le opere idriche	63
5. Le criticità nella <i>governance</i> del S.I.I.	66
5.1 L’illegittimità costituzionale della L.R. 19/2005.....	68
5.2 L’accesso agli investimenti	69
6 Lo stato dell’arte degli impianti di depurazione	70
6.1 Il contesto nazionale	70
6.2 La situazione nella Regione Sicilia	72
7 I fanghi di depurazione	85
7.2 La produzione di rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane	86
7.3 La gestione dei rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane.....	98
7.4 Il “destino” dei fanghi di depurazione in Sicilia	103
7.5 Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti speciali	122
7.6 I fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue agroalimentari	127
8 I costi della depurazione	129
8.1 Investimenti nel settore idrico	129
8.2 Le fonti di finanziamento	131
8.3 Criticità dei fattori economici connessi alla piena attuazione del SII	136
8.4 Prospettive future: politica di coesione 2021-2027 e PNRR.....	137

8.5 Danno erariale	139
9 La depurazione delle acque reflue nell'era del "Covid-19"	143
9.1 L'emergenza pandemica	143
9.2 L'emergenza Covid-19 e la gestione dei rifiuti.....	144
9.3 Trattamento delle acque reflue e COVID-19.	147
9.4 Emergenza COVID-19 e possibili fenomeni illeciti.	151
10 La Direttiva 91/271/CEE e procedure d'infrazione	153
10.1 Attività di reporting e origine delle procedure d'infrazione.....	153
10.2 Contenzioso comunitario.....	155
10.3 Procedure d'infrazione in materia di acque reflue in Italia e in Sicilia.....	159
10.4 Criticità emerse e proposte	170
Capitolo 1: ATO1 - Palermo	174
Attività svolte dalla Commissione	174
1.1 Gestore del SII dell'ATO 1: AMAP S.P.A. S.p.a.	175
1.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane.....	190
1.3 Città Metropolitana di Palermo	220
1.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque	224
Capitolo 2: ATO2 – Catania	247
Attività svolte dalla Commissione	247
2.1 Gestore del SII dell'ATO 2	248
2.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane.....	251
2.3 Città Metropolitana di Catania	269
2.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque	270
2.5 Riutilizzo delle acque reflue del sistema depurativo consortile di Catania.....	289
Capitolo 3: ATO3 – Messina	291
Attività svolte dalla Commissione	291
4.1 Gestore del SII dell'ATO 3	291
4.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane.....	297
4.3 Libero Consorzio Comunale di Messina	312
4.4 Attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte delle forze dell'ordine.....	317
Capitolo 4: ATO4 – Ragusa	335
Attività svolte dalla Commissione	335
4.1 Gestore del SII dell'ATO 4	335
4.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane.....	340
4.3 Libero Consorzio Comunale di Ragusa.....	361

4.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque	366
4.5 Fanghi provenienti dal recupero dei teli dismessi dagli impianti serricoli.....	371
Capitolo 5: ATO5 – Enna	374
Attività svolte dalla Commissione	374
5.1 Gestore del SII dell’ATO 5	375
5.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane	377
5.3 Libero Consorzio Comunale di Enna	391
5.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque	391
5.5 Stato dell’arte del progetto per la valorizzazione della risorsa idrica	396
Capitolo 6: ATO6 – Caltanissetta	400
Attività svolte dalla Commissione	400
6.1 Gestore del SII dell’ATO 6	400
6.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane	405
6.3 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.....	420
6.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque	420
Capitolo 7: ATO7 – Trapani	425
Attività svolte dalla Commissione	425
7.1 Gestore del SII dell’ATO 7	425
7.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane	433
7.3 Libero Consorzio Comunale di Trapani.....	454
7.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque	456
Capitolo 8: ATO8 – Siracusa	470
Attività svolte dalla Commissione	470
8.1 Contesto territoriale.....	471
8.2 Gestore del SII dell’ATO 8	476
8.3 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane	483
8.4 Libero Consorzio Comunale di Siracusa (ex Provincia).....	501
8.5 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque	502
Capitolo 9: ATO9 – Agrigento	519
Attività svolte dalla Commissione	519
9.1 Gestore del SII nell’ATO 9	520
9.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane	529
9.3 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque	546
TERZA Parte-Impianti di acque reflue industriali e discariche	555
1 Acque reflue industriali convogliate in acque reflue urbane	555

1.1 Considerazioni su alcuni impianti di trattamento	555
1.2 Regolamenti consortili	586
2 Sopralluoghi presso le discariche	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.1 Discarica di Bellolampo	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.2 Discarica Motta S. Anastasia – Oikos	Errore. Il segnalibro non è definito.
Conclusioni	596

Introduzione

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate, ha voluto affrontare per la prima volta dalla sua istituzione, il complesso tema della depurazione delle acque reflue urbane.

Preliminarmente, occorre evidenziare la pendenza in capo all'Italia, di diverse procedure di infrazione comunitarie sulle acque reflue, nonché rilevare che le aree più critiche sono senza dubbio costituite dalle Regioni Sicilia, Calabria e Campania.

La scelta di approfondire lo stato della depurazione delle acque reflue urbane nella Regione Sicilia nasce dalla considerazione che tale territorio, nell'intero panorama nazionale, è quello caratterizzato dal maggior numero di agglomerati in procedura di infrazione.

Le indagini condotte attraverso numerosi sopralluoghi ed audizioni hanno dimostrato, le immense carenze strutturali dei sistemi di collettamento fognario e degli impianti di depurazione e soprattutto hanno messo in evidenza la mancanza di un efficiente ed efficace sistema di gestione delle risorse idriche, in assenza del quale anche le poche opere ben fatte, rischiano di essere abbandonate all'oblio.

In questo delicatissimo contesto, la Commissione ha rilevato altresì numerose omissioni colpose o dolose nelle attività di controllo, e talune lacune nella definizione dei criteri per effettuarle, che irrimediabilmente hanno inciso negativamente sulla salute umana e sull'ambiente.

Le criticità accertate dalla Commissione nella Regione Sicilia, derivano sostanzialmente da impianti di depurazione rimasti incompleti, e quindi ad oggi non funzionanti, ovvero divenuti nel tempo sottodimensionati o tecnologicamente obsoleti e pertanto, non più in grado di trattare correttamente i reflui.

Oltre ciò, l'inadeguata gestione degli impianti da parte degli Enti gestori, nonché il continuo rimpallo di responsabilità tra questi ultimi ed i Comuni proprietari delle strutture, è da ritenersi una delle concause del malfunzionamento del sistema di depurazione delle acque reflue urbane della Regione.

Nell'impostazione del lavoro è stata operata una scelta precisa, ovvero quella, rispetto alla estrema complessità e varietà di situazioni, di privilegiare l'approfondimento delle criticità ad oggi irrisolte nel controverso sistema della depurazione delle acque reflue urbane siciliane.

La relazione si articola in tre parti.

Nella prima parte, si è ritenuto opportuno fornire un quadro dell'attività conoscitiva e istruttoria operata nel corso della legislatura, concentrando l'attenzione sull'andamento del ciclo della depurazione in Sicilia, descrivendo quindi il quadro normativo della *governance* multilivello del sistema idrico. Si è poi proceduto all'analisi dei ritardi nell'attuazione della normativa nazionale dovuti a norme regionali non coerenti con quelle nazionali, alla mancata effettiva operatività delle ATI, alla confusione nella redazione dei piani d'ambito e da ultimo soprattutto alla sciattezza della classe politica susseguitasi a tutti i livelli, nel corso degli anni.

Si può quindi affermare che l'analisi fin qui condotta, ha fatto ancora una volta emergere la costante *mala gestio* imperante nell'isola, sia nel trattamento delle acque che in quello dei rifiuti.

La depurazione delle acque reflue è infatti indissolubilmente legata alla gestione dei rifiuti prodotti, ovvero dei fanghi da depurazione. La gestione di essi - che siano smaltiti in discarica, piuttosto che conferiti in impianti di compostaggio o impiegati in agricoltura - costituisce la parte più delicata del processo depurativo, vista l'onerosità del trattamento.

Il grave *deficit* impiantistico che attanaglia la Regione è apparso in tutta la sua tragica evidenza, dalla lettura dei dati relativi ai controlli, talvolta minimi, effettuati da ARPA Sicilia.

Visti gli ingenti costi della depurazione, si è deciso di analizzare in un capitolo dedicato, gli investimenti e le fonti di finanziamento posti in essere, nonché il ruolo specifico assolto dalla Regione.

Un approfondimento particolare, è stato riservato al principale tema da cui è originata l'inchiesta, ovvero quello delle procedure d'infrazione comunitaria causate dalla violazione della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio hanno infatti determinato, a partire dall'anno 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione:

- 1) Procedura 2004/2034 art 3, 4 e 5 agglomerati superiori ai 15.000 a.e con scarico in acque normali.
 - o Sentenza della Corte 31 maggio 2018, causa C-251/17.
- 2) Procedura 2009/2034 art 3, 5 e 10 agglomerati superiori ai 10.000 a.e con scarico in acque sensibili.
 - o Sentenza della Corte 10 aprile 2014, causa C-85/13.
- 3) Procedura 2059/2014 art 3, 4 e 5 agglomerati superiori ai 2.000 a.e con scarico in acque normali e sensibili.
 - o Sentenza della Corte 6 ottobre 2021, causa C-668/19- Ricorso alla Corte di Giustizia.
- 4) Procedura 2017/2181 art 3, 4 e 5, 10 e 15 agglomerati superiori ai 2.000 a.e con scarico in acque normali e sensibili.
 - o Parere motivato 2017/2181.

Nella seconda parte della relazione, si sono affrontate le peculiarità territoriali delle nove province siciliane, descrivendone la complessità del ciclo di depurazione nei diversi ambiti territoriali ed affrontandone singolarmente la relativa gestione.

Ci si è poi soffermato sugli impianti di depurazione esistenti, nonché sulle sanzioni ambientali emesse dagli organi a ciò deputati. Un capitolo specifico è stato invece dedicato agli illeciti connessi al ciclo delle acque, scoperti grazie alle numerose attività d'indagine condotte dalle forze dell'ordine in coordinamento con le diverse procure dell'isola.

Infine, nella terza parte della relazione, vengono descritte alcune problematiche emerse durante i sopralluoghi effettuati nel corso delle missioni svolte, relative agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e discariche

La relazione si chiude con una rappresentazione d'insieme delle criticità della depurazione delle acque reflue urbane ed alcune riflessioni frutto di una valutazione complessiva dei numerosi dati raccolti ed analizzati.

Le fonti di conoscenza sono rappresentate essenzialmente dalla documentazione e dalle informazioni fornite dagli appartenenti delle forze dell'ordine e dagli uffici di procura, dati che hanno consentito di ricostruire un quadro esaustivo degli illeciti ambientali perpetrati nel territorio siciliano.

I documenti citati nel corso della relazione sono tutti acquisiti al patrimonio documentale della Commissione e custoditi presso l'archivio.

PRIMA Parte-Gestione e criticità della depurazione in Sicilia

1 La *governance* del sistema idrico

1.1 Gli attori della *governance* delle acque reflue

La *governance* multilivello del sistema idrico implica, una particolare stratificazione pianificatoria, della quale si propone una sintesi esemplificativa nella tabella seguente.

Tabella 1 - sintesi della stratificazione pianificatoria settoriale -

PIANO	PERTINENZA TERRITORIALE	SOGGETTO COMPETENTE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Piano nazionale di interventi nel settore idrico	Nazionale	MIT (sezione invasi); ARERA (sezione acquedotti)	L. 205/2017, art. 1, comma 516
Piano di bacino distrettuale (e relativi Piani di gestione)	Distretto idrografico	Autorità di bacino distrettuale	D.lgs 152/06, artt. 65 e 117
Piani di tutela delle acque	Regionale	Regione	D.lgs 152/06, art. 121
Piano d'Ambito	Ambito territoriale ottimale	Ente di governo dell'ATO	D.Lgs. 152/06, art. 149

Fonte MATTM

Di seguito, seppur sinteticamente si riassumono ruoli e competenze dei principali soggetti istituzionali coinvolti nel sistema idrico italiano, evidenziandone finalità e contenuti di massima dei pertinenti documenti di pianificazione settoriale.

In sintesi, il MATTM ora Ministero della Transizione ecologica (MITE) esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di servizio idrico integrato. In base ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione istituzionale, così come declinati dall'art. 3 *quinquies*¹ del Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo n. 152/06), lo Stato interviene in questioni riguardanti interessi ambientali laddove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di Governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Ministero esercita, quindi, una generale funzione di indirizzo e coordinamento strategico legata all'uso efficiente della risorsa idrica, alla prevenzione dell'inquinamento, all'individuazione di obiettivi generali e priorità di intervento e alla valutazione ambientale delle opere strategiche. Tra l'altro, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), svolgendo funzioni di indirizzo delle Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento tra le diverse Autorità di bacino distrettuali.

Il DPCM 20 luglio 2012, fatte salve le competenze di ARERA, stabilisce per il MATTM ora MITE all'art. 1(art. 1) le seguenti funzioni di orientamento strategico:

- adozione di indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti agli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorità di intervento;
- adozione di indirizzi e standard di qualità della risorsa;

¹ Art. 3 *quinquies* Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

1. I principi (*contenuti nel presente*) decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali.

3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori

di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. (*Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo*).

- definizione di criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;
- individuazione di criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»;
- definizione di criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonché dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- definizione degli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale;
- definizione di indirizzi per realizzare una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche.

Visto l'importante ruolo attribuito al Ministero nell'esercitare le funzioni spettanti allo stato in materia di SII, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate ha ritenuto di dovere audire il 24 giugno 2020 l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa e successivamente, il nuovo Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per approfondire il tema della depurazione delle acque, relativamente alla disapplicazione della Direttiva 91/271/CEE.

Nel corso dell'audizione tenutasi a Roma il 19 maggio 2021, il Ministro Cingolani ha preliminarmente rappresentato alla Commissione che gli impianti di trattamento presenti nel territorio nazionale, risultano insufficienti a soddisfare le necessità depurative complessive, sia relativamente alla capacità di trattamento, sia riguardo all'inadeguatezza delle reti di collettamento soprattutto in determinate aree geografiche. In un *report* trasmesso dall'ISPRA a fine 2020 alla Commissione europea, sono risultati presenti nel nostro paese 3.717 impianti di trattamento delle acque per il reflujo urbano, serventi 3030 agglomerati urbani con un carico organico biodegradabile maggiore o uguale a quello di 2 mila abitanti. Di questi, 170 sono ancora sprovvisti del trattamento secondario per l'abbattimento della sostanza organica che, come noto, rappresenta il requisito minimo per i depuratori che scaricano in aree definite «non sensibili».

Oltre ciò, circa 1.581 reti di collettamento non sono connesse al sistema di trattamento, ovvero vengono sversate *nell'ambiente acque reflue non depurate*.

Riferendosi all'obiettivo da conseguire ovvero il miglioramento della depurazione delle acque nel territorio nazionale, il Ministro ha dichiarato che: *Ci sono tecnologie innovative per automazione e monitoraggio, ed è possibile incrementare l'efficienza energetica degli impianti riducendo anche la loro impronta di carbonio, producendo materiali fertilizzanti, biomasse e biogas, nonché acque affinate che possono essere destinate all'utilizzo irriguo, ma anche a quello civile industriale. Questa è una risorsa che, se ben sfruttata, può diventare una risorsa importante.*

Relativamente al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, una delle tecnologie che il MITE sta valutando con grande attenzione è quella di utilizzare i gestori municipali per la valorizzazione energetica congiunta di fanghi e frazione organica dei rifiuti solidi urbani per il successivo recupero agronomico dei digestati.

In merito invece, alle azioni condotte dal Ministero per l'implementazione del riciclaggio dei fanghi di depurazioni delle acque reflue, viene evidenziato dal Ministro Cingolani: *«[...] noi segnaliamo il loro utilizzo per la preparazione dei fertilizzanti, degli ammendanti e dei correttivi per l'agricoltura. Il MITE partecipa alla Commissione fertilizzante attiva presso il Ministero delle politiche agricole, che ha il compito di valutare l'inserimento di questi elementi negli allegati al Decreto Legislativo n. 75/2010, partecipando alla revisione della normativa nazionale su questi prodotti che sono considerati indispensabili per l'agricoltura. Il Ministero ha anche promosso la nascita della Piattaforma nazionale del fosforo, che vuole raggiungere l'autosufficienza del ciclo*

del fosforo su base nazionale e il coordinamento con le politiche europee.” – anche l’Europa è interessata al ciclo del fosforo – avviando uno studio sulla mobilità per il recupero di fosforo proprio dai fanghi di depurazione. Sono allo studio alcuni decreti end of waste per la definizione delle specifiche tecniche di materiali innovativi prodotti a partire da questi fanghi. Nell’ambito del confronto partenariale, che è in fase di conclusione, è stata avanzata dal MITE una richiesta di 4 miliardi e mezzo di euro per concorrere al finanziamento di interventi relativi al Servizio idrico integrato, tra i quali anche la gestione dei fanghi di depurazione; questo nell’ambito dei grandi finanziamenti europei. Questa è un’area in cui, se posso riassumere forse un po’ semplificando, ci sono numerose criticità di natura tecnica, riconoscimento chimico, tecnologia di processo eccetera. Direi che l’Italia, in particolare il Ministero, su queste cose è attenta e consapevole del problema. Sta collaborando con le istituzioni europee in maniera efficace e c’è una buona collaborazione inter-ministeriale e con gli enti di ricerca e di controllo che ci accompagnano un po’ su tutti i fronti, dai metalli pesanti tossici al fosforo, alla tipologia dei fanghi, al loro riutilizzo. Nell’ambito della politica di Coesione, l’accordo di partenariato 2021-2027, negli obiettivi politici prevede un “Europa più verde” mediante la promozione della gestione sostenibile dell’acqua e la promozione della transizione verso un’economia circolare e riduzione l’inquinamento in termini di prevenzione di rischi. Prevede altresì il soddisfacimento delle Condizioni Abilitanti, requisiti da soddisfare per l’accesso ai finanziamenti al 1° gennaio 2021.”

Relativamente a quanto disposto dal Mite nei confronti delle Regioni che non sono riuscite a soddisfare tali condizioni abilitanti, il Ministro Cingolani ha dichiarato: *“Nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi europei, nella politica di coesione, è stato rafforzato il meccanismo delle condizioni abilitanti che ciascuno Stato deve soddisfare per potere utilmente usufruire della forma di finanziamento della coesione. Queste condizioni sono state oggetto di un lunghissimo negoziato tra Stati membri e Commissione europea, coinvolgendo la triade Commissione, Consiglio, Parlamento. Questo è andato avanti dalla fine del 2018 sino alla fine del 2020, quindi è stato un percorso lungo. C’è una serie di aspetti innovativi di interesse che penso siano utili per le valutazioni della Commissione. Primo: il soddisfacimento delle condizioni è garantito non soltanto al momento dell’avvio del ciclo di programmazione, ma durante l’intero ciclo. Quindi c’è una necessità di attivare meccanismi di monitoraggio sul mantenimento dei criteri di adempimento, altrimenti si può incorrere in meccanismi sanzionatori. Non basta dire: «Parto e sono in regola», ma devo mantenere la mia regolarità su tutto il periodo. La singola condizione sarà soddisfatta solo qualora l’adempimento sia garantito sull’intero territoriale nazionale. La normativa europea non ci consente di essere troppo diversi da un punto all’altro del Paese. Eventuali carenze, anche parziali, in ordine a criteri specifici, ambiti regionali eccetera non permettono di asseverare la condizione come soddisfatta, con conseguenze che sono penalizzanti per l’intero Stato, cosa su cui particolarmente dobbiamo riflettere. Pertanto, in caso di mancato adempimento di una condizione abilitante, le spese collegate all’obiettivo specifico a cui essa si riferisce, per quanto certificate, non potranno essere rimborsate dallo Stato membro fino a quando l’adempimento non sia certificato dalla Commissione. Questa è una cosa che ci deve fare riflettere perché per noi può diventare abbastanza critica.*

Il Ministero dell’ambiente, adesso MITE, ha sviluppato sin dalla fine del 2018 un’azione di supporto e monitoraggio affinché le regioni adeguino in tempi rapidi i rispettivi piani di gestione dei rifiuti. In particolare, per la verifica del rispetto della condizione abilitante è stata condotta una ricognizione dello stato dei piani regionali di gestione dei rifiuti e sul loro adeguamento sulla citata direttiva n. 851. La 2.6 è una condizione abilitante particolare, però è una delle principali perché riguarda in questo caso il piano di gestione dei rifiuti. Allo stato attuale non tutte le regioni hanno adeguato il piano alle nuove direttive. In alcune realtà del Mezzogiorno, purtroppo, permangono criticità nell’adozione e nell’aggiornamento dei piani d’ambito, che sono gli strumenti di pianificazione del settore. Mancano piani in materia di modello gestionale e organizzativo e di programmazione economico-finanziaria, c’è un mancato affidamento del Sistema idrico integrato.

Le regioni in cui il Sistema idrico integrato non è ancora a regime sono Calabria, Campania, Molise e alcune aree della Sicilia. Sono quelle che comunque hanno compiuto in tempi recenti importanti passi avanti. Se da un lato la situazione non era molto omogenea e metteva a rischio la rimborsabilità dei contributi, in realtà sono migliorate alcune situazioni di disuguaglianza. Permane però una disuniformità importante. Per questo motivo è stata avviata un'azione di supporto e affiancamento da parte del Ministero nell'ambito di un progetto che ha un nome abbastanza interessante, «Mettiamoci in RIGA», dove RIGA è «Rafforzamento Integrato Governance Ambientale». È evocativo come nome. L'obiettivo del progetto è quello di attivare dei percorsi di accompagnamento nelle attività necessarie per la redazione dei piani di ambito e supporto, l'espletamento degli adempimenti per l'affidamento del Servizio idrico, aiutare la struttura di governance a produrre dei piani e metterli in atto in maniera robusta. Aggiungo che sono stati sottoscritti dei protocolli di intesa tra il Ministero e alcune regioni in cui sono disciplinati obiettivi e finalità della collaborazione istituzionale. L'obiettivo è quello di dare una mano nella predisposizione dei piani di ambito e della documentazione per l'affidamento del Servizio idrico integrato. In sostanza c'è grande attenzione al problema. Come sempre, ci sono direttive e normative europee piuttosto stringenti. In particolare, qui ci sono delle condizioni che per noi possono essere molto critiche per avere successo non solo nel reperimento, ma anche nella fruizione dei fondi europei. Su questo il Ministero nel 2018 ha messo in atto una serie di attività che aiutano quanto meno la riduzione delle differenze per poter meglio accedere e utilizzare questi fondi. Comprendete che vi sto raccontando cose che sono state fatte da altri, però è una strategia ragionevole, sostenibile. È una risposta del Paese, non è una risposta in particolare del MITE. È una risposta delle nostre istituzioni e noi tenderemo, ove possibile, a potenziarla, ma sicuramente a portarla avanti, perché direi che è necessaria.»

Quanto al piano di investimenti nazionali sulla depurazione connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, Cingolani ha confermato che ad oggi esistono diversi piani di investimento nazionale: la delibera CIPE n. 60/2012², il Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica del 2014, il Piano operativo ambiente (POA) finanziato dal Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.

In dettaglio, la delibera CIPE n. 60/2012, ha assegnato alle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna oltre un miliardo e 700 milioni per la realizzazione di 183 interventi nel settore di collettamento e depurazione.

Il Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, approvato nel 2014 con Decreto ministeriale n. 271, ha invece finanziato 142 interventi per un ammontare complessivo di oltre 250 milioni di euro, e prevede che le risorse siano trasferite alle Regioni all'avvenuta aggiudicazione dei lavori degli interventi finanziati.

Da ultimo, il Piano operativo ambiente, si occupa del finanziamento degli interventi volti al superamento delle infrazioni in materia di acque reflue e alla riduzione delle perdite degli acquedotti, con risorse pari a circa 530 milioni di euro.

1.1.1 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Le competenze del MIT in tema di servizi idrici sono collegate alla generale funzione di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale e delle opere pubbliche di competenza dello Stato. Il Ministero è responsabile, inoltre,

² Comitato Interministeriale per la programmazione economica Delibera 6 agosto 2015 Delibera CIPE n. 60/2012 - Regione Siciliana - Variazioni intervenute. (Delibera n. 69/2015).

della predisposizione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico – Sezione invasi e del monitoraggio relativo alla realizzazione degli interventi ivi ricompresi.

1.1.2 L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo dei servizi idrici, nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Istituita con la Legge 14 novembre 1995, n.481, è un'autorità amministrativa indipendente, il cui compito è garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità nonché tutelare gli interessi di utenti e consumatori. ARERA quindi armonizza gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

In estrema sintesi, le principali competenze di ARERA in materia di servizi idrici possono riassumersi come segue³:

- garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;
- tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
- gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario
- attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga».

ARERA esercita inoltre, attività consultiva e di segnalazione al Governo e al Parlamento nelle materie di propria competenza, anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.


1.1.3 L'Autorità di bacino distrettuale

Come noto, l'intero territorio nazionale, comprese le isole minori, è suddiviso in 7 distretti idrografici, ognuno dei quali ricomprende più bacini idrografici

Per ciascun distretto idrografico, è stata istituita un'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile, a cui sono state trasferite le funzioni già in capo alle sopresse autorità di bacino regionali e interregionali di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

L'intero territorio siciliano costituisce un unico distretto idrografico. Nell'immagine riportata in basso è evidenziato, il perimetro dei bacini idrografici e la relativa sovrapposizione con gli ATO della Sicilia.

³ Art.2 del DPCM 20 luglio 2012



Limiti Amministrativi delle Autorità di Bacino Distrettuali in Italia e Bacini idrografici principali nella regione Sicilia (Fonte MATTM)

A seguire, una *overview* della stratificazione pianificatoria corrispondente ai vari livelli territoriali che riguardano la programmazione e la gestione delle risorse idriche.

Tabella 2 Pianificazione sovra-ambito -Fonte: MATTM⁴

Livello territoriale	Piano	Ente competente	Approvazione/aggiornamento
Distretto idrografico Sicilia	Piano di Gestione del Distretto Idrografico Sicilia 2015-2021	Giunta regionale	Approvato con DPCM del 27/10/2016.
	Piano gestione rischio alluvioni		n.d.
	Piano Assetto Idrogeologico		La prima stesura dei Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico è del 2004. Successivamente sono stati approvati con decreto del Presidente della Regione vari aggiornamenti: l'ultimo risale al 23/12/2019 ⁷
Piano di Tutela delle Acque		Struttura Commissariale Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque	Approvato con ordinanza n. 333/2008 dal Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque - Presidente della Regione Siciliana

È opportuno evidenziare che l'istituzione dell'autorità di bacino del distretto idrografico, nella Regione Sicilia è avvenuta con ben 28 anni di ritardo!

Quanto agli organi dell'Autorità di bacino distrettuale questi sono:

- la Conferenza istituzionale permanente, organo deliberante alla quale partecipano i Presidenti delle Regioni e Province il cui territorio ricada in tutto o in parte nel corrispondente distretto idrografico, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Capo Dipartimento della Protezione Civile e, se del caso, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministro dei Beni Culturali;

⁴<http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/aggiornamenti.htm>

- il Segretario Generale, nominato con DPCM su proposta del Ministro dell’Ambiente;
- la Conferenza operativa, composta dai rappresentanti degli enti componenti la conferenza istituzionale.

Le Autorità di bacino esercitano funzioni e compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche. In particolare, provvedono all’elaborazione del Piano di bacino distrettuale ed ai relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, e da ultimo esprimono pareri sulla coerenza degli atti di pianificazione nazionali, regionali e locali rispetto agli obiettivi del Piano di bacino distrettuale.

Appare di tutta evidenza, quindi, la centralità del Piano di bacino distrettuale quale strumento di orientamento della pianificazione dei sistemi e dei servizi idrici e non solo. Difatti, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Contiene, tra l’altro:

- il quadro conoscitivo del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali;
- l’indicazione delle opere necessarie, tra l’altro, a
 - o prevenire pericoli di siccità,
 - o perseguire gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale, con indicazione del tempo necessario per assicurare l’efficacia degli interventi;
- la programmazione e l’utilizzazione delle risorse idriche;
- l’individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche;
- la valutazione preventiva del rapporto costi-benefici, dell’impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse;
- il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi, anche idropotabili, e delle portate;
- il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi;
- l’indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente

Le prescrizioni previste dal Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per gli enti pubblici ed i soggetti privati interessati. In particolare, i piani ed i programmi di sviluppo socioeconomico e di assetto ed uso del territorio, devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato. A tal fine, la Delibera di adozione del Piano di bacino, stabilisce i termini per l’adozione da parte delle Regioni dei conseguenti provvedimenti, in riferimento ai quali, in caso di inerzia è previsto l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione che rappresenta un’articolazione interna - e quindi uno stralcio-del Piano di bacino.

L’Autorità di bacino definisce e aggiorna periodicamente il bilancio idrico, che assicura l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i

fabbisogni per i diversi usi. Per garantire l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

1.1.4 Le Regioni

In materia di gestione delle risorse idriche, le Regioni provvedono a regolamentare il governo del rispettivo territorio⁵ adottando, norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, perseguendo i seguenti obiettivi⁶:

- migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
- realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
- installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

Per quanto riguarda le attività di pianificazione, compete alle Regioni l'adozione del Piano di tutela delle acque, uno specifico piano di settore, redatto sulla base degli indirizzi forniti dalle competenti Autorità di bacino distrettuale, che contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico e, in particolare⁷:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; • l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati;
- l'analisi economica finalizzata a o effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione, nonché, se necessario, le stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici e dell'investimento corrispondente; o avere cognizione della combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure in base ad una stima dei potenziali costi;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Il piano di tutela delle acque viene sottoposto al parere vincolante delle Autorità di bacino distrettuale e deve essere aggiornato ogni sei anni.

⁵ Art. 142 Decreto legislativo. 152/2006.

⁶ Art. 146 Decreto legislativo 152/2006.

⁷ Art. 121 e Allegato 10 alla Parte III del Decreto legislativo 152/2006,

Dal punto di vista degli assetti organizzativi del servizio idrico integrato sul territorio di rispettiva competenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rivestono un ruolo determinante. Compete, infatti, a tali enti, l'obbligo di delimitare gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), individuandone, contestualmente, gli enti di governo⁸.

1.1.5 Gli Enti locali e gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali

Gli enti locali esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo nel contesto degli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (combinato disposto art. 3-bis D.L.138/2011, e art. 147 Decreto Legislativo 152/2006).

Per quanto riguarda la pianificazione degli investimenti e del servizio, gli enti di governo degli ATO devono predisporre e aggiornare il piano d'ambito, costituito dai seguenti atti:

- ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- programma degli interventi, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi deve essere commisurato all'intero periodo della gestione e deve essere aggiornato in aderenza alle norme regolatorie adottate periodicamente da ARERA in materia di Metodo Tariffario Idrico. 16 Specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- modello gestionale ed organizzativo, definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- piano economico – finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Include, inoltre, la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

1.2 I Piani di Ambito in Sicilia

I Piani di Ambito risultano al momento aggiornati, soltanto nelle ATI in cui ARERA ha approvato gli aggiornamenti tariffari ed esclusivamente in relazione al Piano degli interventi e al relativo Piano economico-finanziario e tariffario. In tali casi, l'ultima approvazione si riferisce agli aggiornamenti tariffari 2018 - 2019.

Relativamente ai piani d'ambito nella Regione Sicilia, è opportuno evidenziare che le inefficienze legate alla funzionalità degli enti d'ambito ricadono inevitabilmente sulla pianificazione, come si potrà notare nella tabella in basso.

⁸ Si rinvia, a tal proposito, alla sezione "Organizzazione dei servizi negli ATO".

ATO	Anno di adozione/aggiornamento
ATO 1 Palermo	2005
ATO 2 Catania	n.r.
ATO 3 Messina	n.r.
ATO 4 Ragusa	2002
ATO 5 Enna	2002
ATO 6 Caltanissetta	n.r.
ATO 7 Trapani	2003
ATO 8 Siracusa	n.r.
ATO 9 Agrigento	2002

Tabella 3 ATO e Piano di Ambito - Fonte MATTM

Quanto alla redazione e/o aggiornamento dei Piani d'Ambito, di seguito si riportano sinteticamente, i dati aggiornati forniti da ARERA nella relazione 295/2021/I/IDR del 6 luglio 2021, redatta ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del Decreto legislativo 152/06.

- ATO 1 Palermo: il Piano d'Ambito, è stato approvato in data 30 dicembre 2020 con deliberazione n. 11 dell'ATI Palermo
- ATO2 Catania: l'aggiornamento del piano d'ambito risulta approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 2 del 10.12.2020;
- ATO3 Messina: per quanto concerne la pianificazione d'ambito, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 6/2020, ha nominato un *commissario ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Messina, al fine di attuare ogni necessario ed utile adempimento e procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (tale misura commissariale è stata prorogata, da ultimo, con il D.P.Reg. n. 507 del 22 gennaio 2021 e il D.P.Reg. n. 565 del 18 giugno 2021).
- ATO 4 Ragusa: Per quanto concerne la pianificazione d'ambito, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 616/2019, ha nominato un *commissario ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa al fine di realizzare ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (tale misura commissariale è stata prorogata, da ultimo, con il D.P.Reg. n. 508 del 22 gennaio 2021). Risulta, infine, che "il Piano è stato adottato dall'Assemblea dell'Ente con Verbale n. 2 del 31/05/2021" e che siano state avviate le procedure per l'approvazione.
- ATO 5 Enna: L'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento degli obblighi fissati dalla regolazione, in collaborazione con il gestore d'ambito, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento del programma degli interventi e del piano economico-finanziario per il periodo regolatorio 2020-2023.
- ATO 6 Caltanissetta: L'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento degli obblighi fissati dalla regolazione, in collaborazione con il gestore d'ambito, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di

competenza recanti l'aggiornamento del programma degli interventi e del piano economico-finanziario per il periodo regolatorio 2020-2023.

- ATO 7 Trapani: Per quanto concerne la pianificazione, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 629/2018, ha nominato un *commissario ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (tale misura commissariale è stata prorogata, da ultimo, con il D.P.Reg. n. 509 del 22 gennaio 2021).
- ATO 8 Siracusa: Per quanto concerne la pianificazione d'ambito, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio decreto n. 6/2020, ha nominato un *commissario ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (tale misura commissariale è stata prorogata, da ultimo, con il D.P.Reg. n. 566 del 18 giugno 2020)
- ATO 9 Agrigento: Ad aprile 2020 è stata firmata una convenzione con il Ministero dell'Ambiente, che ha garantito il supporto tecnico specialistico funzionale per l'aggiornamento del piano d'ambito, approvato all'unanimità dai Sindaci presenti in Assemblea il 29 dicembre 2020.

1.3 La gestione del servizio idrico integrato

Da quanto rappresentato nei paragrafi precedenti, si evince che il quadro regionale delle gestioni risulta essere disomogeneo e poco corrispondente all'assetto organizzativo definito dalla disciplina vigente (nazionale e regionale). Il principio del gestore unico d'ambito del servizio idrico integrato sembra infatti essere rispettato esclusivamente negli ATO di Enna e Caltanissetta, nonché, in parte in quello di Agrigento. Ciò risulta chiaramente dalla undicesima relazione semestrale predisposta da ARERA ai sensi dell'art. 172, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 152/2006, di cui si riporta un estratto nella tabella che segue.

ATO	Gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a
ATO 5 Enna	Acqua Enna S.C.p.A.	19/11/2004
ATO 6 Caltanissetta	CALTAQUA SPA	27/07/2006
ATO 9 Agrigento	Girgenti Acque SPA ⁹	27/11/2007

Tabella 4 Gestore unico del SII Fonte MATT

Si fa presente, peraltro, che tali affidamenti sono stati disposti dalle previgenti autorità d'ambito e nei cui contratti non risultano al momento subentrate le attuali ATI (che sono annoverate tra quelle con problemi di funzionalità).

In aggiunta a quanto riportato da ARERA, gli approfondimenti svolti hanno dato modo di individuare altri operatori che curano l'intera filiera del servizio idrico integrato, sebbene non

⁹ Dicembre 2018: Risoluzione contratto Girgenti Acque SpA per "inadempimenti" Relazione 295/2021/I/IDRA seguito di ciò, la Regione Sicilia, con decreto del Presidente del 9 settembre 2020 n. 590/GAB, ha nominato un Commissario ad acta "con il compito di provvedere in via sostitutiva [...] all'affidamento del servizio idrico integrato e alla costituenda Azienda speciale consortile, assicurandone la consegna di reti e impianti comunali".

censiti dall’Autorità. Le rilevazioni, inoltre, hanno permesso di evidenziare che, anche laddove presenti, le gestioni c.d. “uniche” non coprono l’intero territorio del corrispondente ATO.

La tavola che segue, al fine di rappresentare il livello di integrazione del servizio, non include i gestori che operano su un singolo segmento (51 gestori sull’intero territorio regionale), rileva, invece, il complesso dei gestori che operano su tutta la filiera del servizio idrico, evidenziando, per ciascun ATO, la relativa copertura territoriale (in termini di comuni e popolazione servita).

ATO	N. gestori del SII	N. comuni ATO serviti	% popolazione ATO servita
ATO 1 Palermo	1	35	73%
ATO 2 Catania	2	8	11%
ATO 3 Messina	1	1	37%
ATO 4 Ragusa	1	1	3%
ATO 5 Enna	1	19	92%
ATO 6 Caltanissetta	1	22	100%
ATO 7 Trapani	--	--	--
ATO 8 Siracusa	2	2	36%
ATO 9 Agrigento	1	20	63%

Tabella 8 Fonte Monitor MATT

Laddove il gestore del servizio idrico integrato non copra l’intero ambito, la porzione residua di territorio è servita da operatori che erogano, per lo più, singoli segmenti di servizio e/o caratterizzata da gestioni comunali in economia.

Il quadro complessivo delle gestioni svolte direttamente in economia dagli enti locali, per almeno un segmento del servizio, è rappresentato nella tavola che segue.

ATO	N. comuni ATO	% popolazione ATO
ATO 1 Palermo	47	27%
ATO 2 Catania	31	34%
ATO 3 Messina	107	63%
ATO 4 Ragusa	11	97%
ATO 5 Enna	1	8%
ATO 6 Caltanissetta	--	--
ATO 7 Trapani	24	100%
ATO 8 Siracusa	19	64%
ATO 9 Agrigento	17	22%

Tabella 8 Fonte MATT

1.3.1 Le gestioni “conformi”

L’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento acqua e rifiuti della Regione Sicilia, su richiesta della Commissione, ha inviato un documento, con nota Protocollo n.

4891 del 04 febbraio 2021¹⁰, relativo allo stato dell'arte, dei gestori del SII nelle 9 Autorità d'Ambito Ottimale, che risulta il seguente:

1 Gestore del S.I.I. per l'ATI di Palermo

L'ATI di Palermo, con deliberazione 22 novembre 2017 n. 2, ha deciso di affidare la gestione del S.I.I. alla società in house AMAP S.p.A., ad eccezione di n. 3 gestioni salvaguardate ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis, lettera a), del Decreto Legislativo n. 152/06 (Gratteri, Scillato e Sclafani Bagni) e n. 20 ai sensi della lettera b) (Caltavuturo, Campofelice di Roccella Castelbuono, Castronovo di Sicilia, Collesano, Contessa Entellina, Cangi, Ceraci Siculo, Giardinello, Isnello, Misilmeri, Montelepre, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena e Villafrati). La convenzione di gestione è stata sottoscritta tra l'ATI di Palermo e l'AMAP in data 22 marzo 2018.

2 Gestore del S.I.I. per l'ATI di Catania

Con deliberazione n.13 del 17 dicembre 2020, l'Assemblea dei Sindaci ha deliberato la modalità dell'affidamento in *house* quale modello di gestione del S.I.I. per l'intero ambito ottimale. Non sono state riconosciute gestioni salvaguardate.

3 Gestore del S.I.I. per l'ATI di Caltanissetta

A seguito di stipula della convenzione del 17 luglio 2020 tra l'ATO di Caltanissetta in liquidazione e l'ATI di Caltanissetta perfezionata con deliberazione 20 ottobre 2020 n. 5, quest'ultima è subentrata dal 01 dicembre 2020 alla convenzione di gestione del S.I.I. già in essere tra ATO e Caltaqua S.p.A. Non sono state riconosciute gestioni salvaguardate.

4 Gestore del S.I.I. per l'ATI di Enna

A seguito di stipula della convenzione tra l'ATO di Enna in liquidazione e l'ATI di Enna del 14 luglio 2020 n. 4, quest'ultima è subentrata dal 01 settembre 2020 alla convenzione di gestione del S.I.I. già in essere tra ATO e AcquaEnna S.C.p.A.

Non risultano riconosciute gestioni salvaguardate.

5 Gestore del S.I.I. per l'ATI di Agrigento

L'ATI, a causa di gravi e costanti inadempienze contrattuali del gestore unico Girgenti Acque S.p.A., in data 15 maggio 2018 ha emesso nei confronti della stessa Società una diffida ad adempiere. Con deliberazione 23 novembre 2018 n. 14, in esito alla diffida ad adempiere ed alla sopravvenuta interdittiva antimafia del 16/11/2018 per la predetta Società, l'ATI ha approvato la risoluzione della convenzione di gestione in essere con GirgentiAcque S.p.A. Con deliberazione 27 settembre 2019 n. 9. l'ATI ha previsto l'affidamento della gestione del servizio in house ad azienda speciale consortile in fase di costituzione. Mentre con Deliberazione 28 febbraio 2020 n. 2, l'ATI ha preso atto dello schema di statuto dell'Azienda Speciale, inviato ai Comuni per l'approvazione. Ad oggi n. 7 Comuni non hanno ancora approvato lo scheda di statuto e sono in corso gli interventi sostitutivi.

6 Gestore del S.I.I. per ATI di Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani

Le ATI in questione provvederanno a individuare la forma di gestione a seguito del completamento delle procedure commissariali di redazione e/o aggiornamento dei Piani d'Ambito.

¹⁰ Doc. n. 775/2

Il Rapporto Monitor – Idrico 2020 Sicilia, ad esito del progetto ReOpen SPL¹¹, risulta quanto segue:

Nell’ATI 2 Catania - l’affidamento al gestore unico non è ancora avvenuto. Fino al 2020 sono stati salvaguardati tutti i gestori esistenti:

- 32 gestioni in economia;
- 4 società in house: Acoset SPA, AMA SPA, SIDRA SPA e SOGIP SRL uni personale;
- 1 società mista, SIE SPA che gestisce: il SSI nei comuni di Caltagirone, S. Cono, San Michele di Ganzaria e Grammichele e i servizi di acquedotto e fognatura nei comuni di Militello in Val di Catania, Licodia Eubea e Vizzini;
- 27 grossisti, di cui 1 grossista del servizio di depurazione, Consorzio per il servizio di depurazione dei liquami tra i comuni di Giarre - Riposto - Mascali - Fiumefreddo di Sicilia - S. Alfio;
- 6 società private: Acque Aurora SRL, Acque Carcaci del Fasano SPA, Acque di Casalotto SPA, Acquedotti UCC SRL, Acquedotti Ing. Sarino Pavone SPA e SOGEA SRL.

Nell’ATI Enna - Il gestore affidatario, fino al 2034, è la società privata AcquaEnna SCPA, in forza di una convenzione di gestione stipulata il 19 novembre 2004 con l’ex Consorzio ATO5 Enna in liquidazione.

Nell’ATI 3 Messina - l’affidamento al gestore unico non è ancora avvenuto. Ad oggi il servizio è gestito per il comune di Messina dalla società pubblica AMAM SPA e negli altri comuni in economia. Il Commissario ad acta per la gestione del SII di Messina, Mauro Scimonelli, nell’ambito dell’audizione svoltasi a Roma il 21 aprile 2021, ha infatti rappresentato che relativamente all’affidamento del servizio, l’assemblea territoriale idrica non si sia pronunciata definitivamente, manifestando di essere orientata alla scelta di un *operatore pubblico*.

Nell’ATI 4 Ragusa - l’affidamento al gestore unico non è ancora avvenuto. Il servizio al momento è gestito in economia dai comuni, ad eccezione di Santa Croce Camerina dove, fino al 2021, il SII è gestito in concessione dalla società Mediale SRL.

Nell’ATI8 Siracusa e nell’ATI7 Trapani - l’affidamento al gestore unico non è ancora avvenuto. Il servizio al momento è gestito in economia.

1.3.2 Le gestioni “di fatto”

Nella Regione Sicilia, i Comuni inadempienti per non aver ceduto opere e impianti al gestore affidatario del SII sono di seguito indicati:

- ATI5 Enna: Comune di Barrafranca;
- ATI9 Agrigento: Comuni di Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Camastra, Cammarata, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Menfi, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina

¹¹ ReOPEN SPL progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e attuato da Invitalia attraverso il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
<https://reopenspl.invitalia.it/reopenspl>

1.3.3 Le gestioni “all’ingrosso”

In merito alla presenza di soggetti coinvolti nella vendita/acquisto di acqua e alle relative condizioni di scambio la situazione è la seguente:

Siciliacque SPA, partecipata al 25 per cento delle azioni dalla Regione e al restante 75 per cento da privati (RTI Idrosicilia e Veolia in qualità di capogruppo), è affidataria del servizio di gestione di acqua all’ingrosso (sovrambito) e della gestione dei grandi schemi acquedottistici regionali a scala pluriprovinciale. L’assetto societario, prevede un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 componenti dei quali 3 (incluso il Presidente) espressione della parte pubblica ed i rimanenti 2 (tra cui l’Amministratore Delegato) espressione della parte privata. Il rapporto contrattuale è del tipo concessorio regolato da apposita convenzione Rep. 10994, stipulata il 20 aprile 2004, della durata quarantennale. La convenzione, include un Piano economico finanziario che racchiude tra l’altro il Piano degli investimenti da realizzare nel quarantennio di concessione con copertura finanziaria assicurata dai proventi tariffari.

La società Siciliacque S.p.A. copre gran parte del fabbisogno delle province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna e parte di quello di Palermo e Messina

È presente, inoltre, un gestore all’ingrosso per la depurazione dei reflui civili, l’IRSAP - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, subentrato alle ex ASI con L.R. 8 del 2012.

La Regione ha approvato il piano di trasferimento dei cespiti ai sensi dell’art. 172, c. 6 del Decreto Legislativo 152/2006. Alcuni impianti, prima gestiti da IRSAP, sono stati trasferiti in concessione d’uso ai gestori del SII nelle ATI di Palermo, Enna e Catania, dove sono stati trasferiti gli impianti dall’IRSAP di Caltagirone alla SIE SPA e sono in corso le attività per il trasferimento degli impianti dall’IRSAP di Catania alla Sidra SPA. Nell’ATO Ragusa l’ERSI ha iniziato le procedure per il trasferimento degli impianti.

In merito ai soggetti deputati alla vendita dell’acqua all’ingrosso, ovvero alla presenza di Siciliacque nel panorama della gestione delle acque in Sicilia, il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, durante l’audizione del 7 giugno 2021 ha rappresentato alla Commissione di forti contrasti insorti tra Amap e Sicilacque, che detiene il monopolio del mercato dell’acqua nella Regione. Contrasti questi, determinati dal prezzo dell’acqua fissato da Sicilacque. Tale disputa, ha comportato un ricorso al Tar da parte di Amap. In particolare il Sindaco Orlando, ha dichiarato che: *“ [...] Il TAR ha annullato per incompatibilità e per incompetenza, atteso che era incompatibile il fatto che il soggetto che fissava il prezzo fosse anche il proprietario al 40 per cento dell’ente che forniva l’acqua, anche per ragioni di competenze che non attribuiscono alla regione il compito di fissazione dei prezzi. Lo dico perché non c’è dubbio che l’AMAP si muova in una condizione di particolare ostilità. È una mosca bianca nel panorama della gestione dell’acqua, così come nei rifiuti. La città di Palermo è l’unica realtà in Sicilia dove non ci sono appalti privati, né per acqua né per i rifiuti.”*

Nella missione a Palermo del 16 settembre 2021 di questa Commissione di inchiesta, il Presidente e diversi componenti della commissione parlamentare di inchiesta, hanno riferito ai rappresentanti della Regione le criticità riportate nel corso dell’audizione del 7 giugno 2021, dal Sindaco Leoluca Orlando, in merito a Siciliacque. E, tuttavia, va rilevato che il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, le suddette criticità ha del tutto ignorate, poiché ha risposto testualmente nel seguente modo: *“ [...] posso dirle con molta franchezza che ho consultato il dirigente del mio Dipartimento e mi ha assolutamente detto che, per quanto di sua competenza e quindi per il suo punto di vista, il conflitto di interesse è presunto e non esisterebbe”*.

2 Il Servizio idrico integrato e lo stato di attuazione

2.1 Il quadro normativo di riferimento

In questo paragrafo, in sintesi viene esposta la disciplina generale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, dettata dal Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138¹² che all'art. 3 bis stabilisce in particolare i seguenti obblighi:

1. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno il compito di definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (ATO) all'interno dei quali deve essere organizzato lo svolgimento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete; contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo ente di governo (EGATO). Gli ATO devono avere dimensioni almeno provinciali. Estensioni inferiori devono essere giustificate in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza e a criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica;
2. Gli enti locali ricadenti in ciascun ATO hanno l'obbligo di aderire al corrispondente EGATO, che rappresenta l'unico soggetto all'interno del quale vengono esercitate le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza (per quanto di competenza), di affidamento e controllo della gestione.

L'inerzia dei soggetti interessati da tali adempimenti è sottoposta all'esercizio di poteri sostitutivi:

- da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e/o del Prefetto competente per territorio¹³, nei confronti delle Regioni eventualmente inadempienti;
- da parte del Presidente della Regione, nei confronti degli enti locali.

L'organizzazione della gestione all'interno di ambiti territoriali ottimali è disciplinata anche dalla normativa settoriale in materia di servizio idrico integrato¹⁴. Il Codice dell'Ambiente, tuttavia non fissa, limiti minimi dimensionali degli ATO, limitandosi a dettare una serie di criteri per la delimitazione che fanno riferimento alla:

- unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione in favore dei centri abitati interessati;
- unicità della gestione, principio in base al quale il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;
- adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

La normativa prevede poi una deroga al principio dell'unicità gestionale solo nel caso in cui l'ATO abbia dimensioni regionali e, l'affidamento a gestore unico del servizio idrico integrato sia riferito a territori di estensione quantomeno provinciali. Ulteriori deroghe sono previste in riferimento:

- alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato già esistenti sui territori dei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti al momento dell'entrata in vigore della predetta normativa;
- alle gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano particolari caratteristiche qualitative della risorsa e del servizio¹⁵.

¹² Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 3-bis.

¹³ L'eventuale intervento del Prefetto è previsto dal Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, art. 13.

¹⁴ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, con particolare riferimento all'art. 147.

¹⁵ Approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. L'esistenza di tali

Per quanto riguarda i soggetti che, in base alla normativa settoriale, sovrintendono all'organizzazione del servizio all'interno degli ATO, i riferimenti alle Autorità d'Ambito, pur presenti nel Codice dell'Ambiente, sono da intendersi riferiti agli enti ai quali le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), che corrispondono, di fatto, agli enti di governo d'ambito di cui sopra¹⁶.

La disciplina sopra citata non detta particolari norme relativamente a quali enti locali debbano essere coinvolti all'interno degli enti di governo d'ambito e alle corrispondenti modalità di aggregazione. Tuttavia, vale la pena citare la Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che riconosce tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane l'organizzazione dei servizi di interesse generale.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la gestione del servizio idrico deve essere affidata dall'ente di governo dell'ATO nel rispetto:

- del piano d'ambito;
- del principio di unicità della gestione;
- della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

In particolare, la normativa di cui al terzo punto del precedente elenco prevede che la gestione possa essere affidata secondo una delle seguenti modalità:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica sulla base delle disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;¹⁷
- affidamento diretto a società cosiddetta "in house" dell'ente affidante, purché vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti¹⁸ e sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, vale a dire:
 - totale partecipazione pubblica;
 - il controllo esercitato dall'ente aggiudicante sull'affidatario deve essere di contenuto analogo a quello esercitato dall'ente stesso nei confronti dei propri uffici (c.d. "controllo analogo");
 - svolgimento della quota prevalente dell'attività dell'affidatario in favore dell'ente aggiudicante, quantificata dal TUSP¹⁹ nell'80 per cento del fatturato (c.d. attività prevalente).

In caso di affidamento diretto, fermi restando i vincoli di cui sopra, la società *in house* deve essere comunque partecipata dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale²⁰.

- società mista pubblico-privata, in cui la quota di partecipazione del soggetto privato non sia inferiore al 30% e la selezione del medesimo si svolga con procedure ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista (c.d. "gara a doppio oggetto").

Quale che sia la forma di affidamento prescelta, in base a quanto stabilito dall'art. 34 comma 20 del D.L. 79/2012 e dall'art. 3-bis, comma 1 bis del D.L. 138/2011, l'ente che affida il servizio, deve pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, una relazione che dimostri la sussistenza dei requisiti dettati dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne fornisca

requisiti deve essere verificata dall'ente di governo d'ambito competente per territorio.

¹⁶ L'art. 148 del Decreto legislativo 152/2006, che disciplinava le autorità d'ambito del servizio idrico, è stato abrogato dalla L. 23 dicembre 2009, N. 191, come modificata D.L. 29 dicembre 2011, N. 216.

¹⁷ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

¹⁸ Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

¹⁹ Art. 16, comma 3, Decreto legislativo 175/2016.

²⁰ Decreto Legislativo n.152/2006, art. 149-bis, comma 1, ultimo periodo.

motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio. La relazione, inoltre, deve evidenziare gli obblighi di servizio pubblico e universale e, se previste, le compensazioni economiche. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali, la relazione deve, altresì, includere un piano economico-finanziario che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché, in caso di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Tale piano deve essere aggiornato ogni triennio e deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da un istituto di credito e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari. La stessa relazione deve essere inoltrata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso di affidamento in house, inoltre, gli enti proprietari devono procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile (e successivamente ogni triennio) una somma pari all'impiego finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio e redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house²¹.

2.2 ATO ed Enti di governo: lo stato dell'arte in Italia

Il SII a livello nazionale, è organizzato in 62 ATO, delimitati dalle Regioni ai sensi dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 152/06.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 147, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/06, come modificato dal D.L. 133/14, *“i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni [...]. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”*, ossia, *“il Presidente del Consiglio dei ministri, [...] assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, [...], adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”*.

In dettaglio, la maggior parte delle regioni ha previsto un ATO unico regionale, mentre Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto hanno optato per un'organizzazione con pluralità di ATO.

Tra le Regioni con ATO unico regionale, alcune di esse ovvero, Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta hanno inoltre previsto l'individuazione di sub ambiti per l'affidamento del servizio.

L'ente di governo dell'ambito EGATO, strutturato sotto forma di ente pubblico non economico caratterizza praticamente tutti gli ATO regionali (fa eccezione il caso già di per sé particolare della Val d'Aosta che individua, comunque, un consorzio). La convenzione tra Comuni invece, caratterizza principalmente, gli ATO di estensione provinciale.

In merito alla forma scelta dalle Regioni, occorre segnalare, inoltre, che in alcuni casi si riscontrano tipologie non perfettamente conformi alla normativa vigente.

In riferimento, ad esempio, alle aziende speciali, si sottolinea che, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo n. 267/2000, queste sono enti strumentali dell'ente locale dotato di personalità

²¹ Elaborazioni ReOpen SPL Monitor-Idrico Rapporto 2020.

giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto e possono essere, quindi, classificabili quali enti pubblici economici. Essendo gli enti di governo d'ambito chiamati all'esercizio di funzioni amministrative pubbliche finalizzate esclusivamente all'organizzazione del servizio, sarebbe utile verificare la coerenza normativa dei soggetti sopra rilevati nell'esercizio delle funzioni amministrative assegnate. Si riscontrano, inoltre, alcuni casi in cui l'ente di governo individuato dalla regione, ancorché formalmente costituito, non risulta pienamente operativo. Si evidenzia, al riguardo in particolare la Sicilia, ma analoga situazione vale per Calabria, Molise o Liguria:²²

- in Sicilia, le ATI risultano insediate in tutti gli ATO (ad eccezione di Enna, in fase di insediamento). Tuttavia, in 7 ATI su 9 si riscontrano problemi di operatività che, in molti casi, hanno comportato l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Siciliana.

Ne consegue che in 10 ATO, il processo di riordino organizzativo-istituzionale non risulta pienamente compiuto.

Stato di avanzamento del processo di riordino del servizio idrico in Italia		
Delimitazione ATO	Individuazione EGATO	Operatività EGATO
100%	100%	84%
<i>Tutte le regioni hanno delimitato gli ATO</i>	<i>Tutte le regioni hanno individuato gli EGATO</i>	<i>Solo 52 ATO su 62 hanno un EGATO operativo</i>

Tabella 5-Stato di avanzamento riordino SII in Italia - Elaborazioni ReOpen su dati ARERA

In alcuni casi l'assetto organizzativo-territoriale e amministrativo-istituzionale del servizio idrico integrato coincide con quello del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con conseguente individuazione di un unico ente di governo competente per entrambi i servizi. Ciò accade, in particolare in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Umbria. In queste Regioni, dunque, l'ATO ha dimensioni regionali.

Invece, in Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Val d'Aosta, sebbene le dimensioni degli ATO idrici, coincidano con quelle degli ATO rifiuti, le singole Regioni hanno optato per l'individuazione di due enti di governo differenziati²³.

In definitiva, si può affermare che la maggior parte delle regioni ha portato a compimento il processo di costituzione degli Enti di Governo d'ambito (EGATO).

Dei 62 ATO delimitati a livello nazionale, solo 7 EGATO non sono ancora pienamente operativi (Calabria, Molise e Sicilia, hanno 5 ATI non operativi sui 9 previsti).

Con riferimento alla partecipazione degli Enti Locali agli enti di governo dell'ambito, l'articolo 147, commi 1 e 1-bis, del Decreto Legislativo 152/06 sancisce che *“gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla deliberazione di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale*

²² 10^a Relazione ARERA del 19 dicembre 2019, predisposta ai sensi dell'art. 172, comma 3-bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, integrata con rilevazioni dirette di ReOpen SPL.

²³ Elaborazioni ReOpen SPL Monitor-Idrico Rapporto 2020

ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4".

Alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si conferma il consolidamento dei percorsi di piena e definitiva adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito²⁴.

Con riferimento alle forme di gestione del SII, la modalità prevalente sul territorio nazionale è quella riconducibile ai gestori unici affidatari, con una percentuale di popolazione servita del 77 per cento, seguita dalle altre forme di gestione (gestioni di fatto o in economia), con un 18 per cento della popolazione servita, e da ultimo dalle gestioni salvaguardate che rappresentano una quota modesta del servizio reso, pari al 5 per cento della popolazione.

Sebbene quindi a livello nazionale, l'82 per cento della popolazione è servita da un gestore del SII il cui affidamento è risultato conforme alla normativa pro tempore vigente, permangono ancora zone del territorio in cui le altre forme di gestione (gestioni di fatto o in economia), pari complessivamente al 18 per cento della popolazione, rappresentano una quota rilevante del servizio.

Nel Sud e nelle Isole il valore della percentuale della popolazione per cui il SII è erogato con altre forme di gestione si attesta rispettivamente intorno al 44 per cento e al 35 per cento circa della popolazione.

In definitiva, 4 regioni (Basilicata, Toscana, Umbria e Veneto) hanno concluso il processo di affidamento del SII al gestore unico, 8 regioni (Friuli-Venezia Giulia Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Lazio, Sardegna e Abruzzo), hanno quasi ultimato tale processo, con oltre il 90 % della popolazione servita da gestori conformi alla normativa pro tempore vigente, ed in 2 regioni (Liguria e Lombardia) il percorso è in fase di completamento. Le restanti quattro regioni (Sicilia, Campania, Molise e Calabria) presentano invece ancora elementi di criticità con intensità più o meno accentuata.

Il D.L. 133/2014, intervenendo sull'articolo 172 del Decreto Legislativo n. 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, al comma 1, che *"gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente"*.

La tabella successiva riporta la composizione delle gestioni conformi in termini di numero di gestori e di popolazione servita, articolata tra gestori affidatari del SII, società salvaguardate, che hanno diritto a continuare la gestione del servizio fino alla naturale scadenza delle concessioni, e Comuni salvaguardati, che hanno diritto a continuare la gestione ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e dell'ex art. 148, comma 5 del medesimo decreto.

²⁴ Fonte ARERA

Tabella 6- Gestione del SII conformi alla normativa pro tempore vigente. Fonte MATTM

Regione	ATO/Sub ATO con affidamento effettuato (n.)	Gestione dei SII conformi alla normativa pro tempore vigente							
		Numero di gestori				Popolazione servita			
		Totale (n.)	Gestori affidatari	Gestori salvaguardati	Comuni salvaguardati	Totale (%)	Gestori affidatari	Gestori salvaguardati	Comuni salvaguardati
Abruzzo	6	6	6	0	0	93,60%	93,60%	0,00%	0,00%
Basilicata	1	2	1	0	1	100,00%	99,40%	0,00%	0,60%
Calabria	0	2	0	2	0	4,10%	0,00%	4,10%	0,00%
Campania	2	5	5	0	0	34,00%	34,00%	0,00%	0,00%
Emilia-Romagna	9	18	15	1	2	99,60%	99,46%	0,10%	0,04%
Friuli Venezia Giulia	5	8	7	1	0	99,90%	95,60%	4,30%	0,00%
Lazio	5	18	5	3	10	95,10%	94,00%	1,00%	0,10%
Liguria	5	37	5	3	29	88,10%	87,00%	0,30%	0,80%
Lombardia	12	22	16	6	0	85,90%	78,20%	7,70%	0,00%
Marche	5	13	7	2	4	99,80%	76,30%	23,40%	0,10%
Molise	0	2	0	2	0	10,50%	0,00%	10,50%	0,00%
Piemonte	6	66	16	8	42	99,20%	88,50%	10,30%	0,40%
Puglia	1	8	1	0	7	98,90%	98,70%	0,00%	0,20%
Sardegna	1	4	1	3	0	95,00%	93,50%	1,50%	0,00%
Sicilia	4	17	4	13	0	55,50%	33,80%	21,70%	0,00%
Toscana	6	10	6	3	1	100,00%	96,40%	3,57%	0,03%
Umbria	4	3	3	0	0	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Veneto	8	14	13	0	1	100,00%	99,99%	0,00%	0,01%
Nord	45	165	72	19	74	93,81%	88,88%	4,81%	0,12%
Nord - ovest	23	125	37	17	71	89,80%	81,99%	7,63%	0,19%
Nord - est	22	40	35	2	3	99,81%	99,21%	0,58%	0,02%
Centro	20	44	21	8	15	97,65%	92,90%	4,68%	0,07%
Mezzogiorno	15	46	18	20	8	59,25%	53,25%	5,95%	0,05%
Sud	10	25	13	4	8	56,39%	55,50%	0,81%	0,07%
Isole	5	21	5	16	0	65,26%	48,51%	16,75%	0,00%
ITALIA	80	255	111	47	97	82,34%	77,07%	5,19%	0,08%

I casi di mancato affidamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella tabella di seguito, caratterizzati, tra l'altro, dalla presenza di molteplici entità deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in economia).

Da un recente aggiornamento ARERA, tredicesima relazione del 6 luglio 2021 il mancato affidamento del SII in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152/06 è il seguente:

Regione	ATO
Valle d'Aosta	ATO Unico Regionale
Campania	ATO Unico Regionale
Molise	ATO Unico Regionale
Calabria	ATO Unico Regionale
	ATO 1 Palermo
	ATO 2 Catania

Sicilia	ATO3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani
	ATO 8 Siracusa

Tabella 7 Casi di mancato affidamento del SII in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 152/06
Fonte ARERA Relazione 295/2021/IDR del 6 luglio 2021

Con riferimento alle gestioni conformi alla normativa pro tempore vigente (affidatari o salvaguardati) l'analisi condotta su scala nazionale, pur con differenziazioni territoriali, evidenzia un dato importante ovvero il mancato raggiungimento dell'unicità gestionale ambito dal legislatore nazionale. Il numero dei gestori del SII conformi alla normativa pro tempore vigente (255) supera di oltre tre volte il numero degli ATO/sub ambito che hanno effettuato l'affidamento del SII (80), con una presenza media di tre operatori per ciascun ATO/sub ambito.

Il richiamato articolo 172 del Decreto Legislativo n. 152/06 prevede poi che:

- *“al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data [del 13 settembre 2014, data di entrata in vigore del D.L. 133/14, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”* (comma 2);
- *“in sede di prima applicazione nei casi in cui si sia già provveduto all'affidamento del servizio], al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente [...], disponel'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale [...]"* (comma 3).

Oltre la metà dei gestori affidatari conformi alla normativa *pro tempore* vigente, opera in regime di salvaguardia (144 su 255). La maggior parte delle gestioni salvaguardate (97 su 144) risponde ai criteri di salvaguardia indicati all'art. 147, comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e all'ex art. 148, comma 5 del medesimo decreto, mentre le società salvaguardate ammontano solo a 47 su 144.

Ragionando in termini di popolazione servita, invece che per numero di operatori, le gestioni salvaguardate appaiono trascurabili a dimostrazione dell'eccessiva frammentarietà di tali gestioni; in particolare, le gestioni comunali salvaguardate rappresentano una parte marginale del servizio erogato, pari allo 0,08% della popolazione interessata a livello nazionale, mentre le società salvaguardate erogano il servizio al 5% circa della popolazione.

Dalla tredicesima relazione redatta da ARERA (Autorità di Regolamentazione per l'Energia Reti e Ambiente) del 6 luglio 2021 (Relazione 295/2021/IDR) emerge che i Comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, sono ubicati principalmente in Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Puglia.

L'Autorità ritiene utile proseguire il monitoraggio di tale fenomeno sulla base delle risultanze che perverranno nei prossimi mesi da parte degli enti di governo dell'ambito, anche in relazione alle circostanze che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia – per una o più fasi della filiera idrica – in capo ad enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio.

Accanto agli elementi emersi con riferimento all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, il permanere di talune criticità in ordine all'efficace ricomposizione della filiera dell'approvvigionamento idrico, laddove l'attività di distribuzione sia alimentata da un'attività di approvvigionamento svolta da un soggetto diverso.

Con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle Isole, l'Autorità ritiene utile precisare che il permanere di difficoltà negli affidamenti del servizio è collegato, in taluni casi, anche agli elementi critici che emergono nel configurare i necessari profili strutturali di sostenibilità economica e ambientale delle attività upstream (Molise, Campania, Calabria e Sicilia). Nell'ambito delle iniziative in corso in alcune delle aree citate, una soluzione duratura non può che fondarsi, per un verso, su una rinnovata attenzione alla gestione del rapporto con l'utenza finale, volta anche ad assicurare un presidio dell'attività di fatturazione per un efficace recupero delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi sostenuti per l'approvvigionamento della risorsa idrica, e, per un altro, su di una capacità di programmazione e di definizione dei pertinenti schemi regolatori che identifichino chiare condizioni di sostenibilità simultaneamente per tutti gli operatori attivi nella filiera. In altri contesti, un riordino del sistema degli approvvigionamenti può contribuire a significative razionalizzazioni (Basilicata, Puglia e Sardegna)".

In generale, si tratta di criticità che non appaiono risolvibili secondo approcci segmentati o parziali, ma richiedono alle amministrazioni competenti la capacità di considerare la sostenibilità della filiera nel suo complesso, evitando al contempo interventi di riordino che, pur interessando l'intera filiera, siano posti in essere secondo momenti di adozione non contestuali. Allo stesso tempo, le difficoltà sperimentate nel procedere stabilmente verso l'applicazione di soluzioni strutturali di razionalizzazione e di rafforzamento gestionale suggeriscono di valutare l'opportunità, per un verso, di rivisitare la disciplina degli affidamenti nella direzione di una necessaria semplificazione procedurale – il tempo necessario a maturare un orientamento, a tradurlo in una delibera e, poi, quello occorrente a tradurre la delibera in operatività di un soggetto gestionale possono rendere superati i dati originari su cui si sono formate le prime valutazioni, lasciando spazio eccessivamente ampio ad attività amministrative di carattere transitorio che, viceversa, dovrebbero rapidamente lasciare il posto a quelle richieste per impostare i necessari programmi di investimento – e, per un altro, di declinare soluzioni ulteriori rispetto a quelle generalmente ascrivibili all'istituto del commissariamento, per sua natura circoscritto e specifico a talune criticità e, pertanto, difficilmente impiegabile con riferimento alla definizione di soluzioni strutturali articolate e di ampio respiro. (Fonte ARERA Relazione 607/2020/I/IDR del 29 dicembre 2020 confermata/riportata anche nella Relazione 295/2021/I/IDR 6 luglio 2021)

Tra le modalità di affidamento del SII previste dalla normativa vigente, quella *in house* rappresenta la tipologia prevalente nell'intero territorio nazionale sia in termini di numero di gestori (79 su 111) che di popolazione servita (48,05%). Nel Centro, invece, la tipologia di affidamento più rappresentativa, è determinata dalla società mista pubblico-privato, con un livello della popolazione servita, piuttosto considerevole (74,85%). Quanto alla Regione Sicilia è importante evidenziare che risulta essere l'unica, ad aver utilizzato l'esternalizzazione a terzi come modalità di affidamento della gestione.

Il grafico successivo rappresenta a livello nazionale la composizione delle tipologie di affidamento in base al numero dei gestori affidatari e alla popolazione servita.




Figura 1 Modalità di affidamento dei gestori unici. Fonte MATTM

In riferimento alla durata degli affidamenti del SII in essere con i gestori unici, la maggior parte degli affidamenti (61 su 108) presenta una scadenza di lungo periodo, con un orizzonte di oltre 10 anni. La scadenza più ricorrente, sia per numero delle gestioni che di popolazione servita, è quella compresa tra il 2031 e il 2035.

Il panorama nazionale presenta inoltre elementi di disomogeneità anche relativamente agli obblighi di predisposizione e aggiornamento del Piano di ambito da parte degli EGATO, previsti dall'art. 149 del Decreto Legislativo n. 152/06. Nel periodo 2016-2019, infatti, solo 10 EGATO sui 55 operativi, hanno aggiornato il Piano di ambito.

Quanto all'aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI), documento questo previsto dallo schema regolatorio ARERA, il numero degli EGATO che hanno realizzato l'adempimento previsto, coincide con gli EGATO operativi, ad eccezione delle Regioni Abruzzo e Sicilia. In Calabria e in Molise, invece, i PdI non sono stati predisposti per la mancata operatività dell'EGATO (vedi tabella di seguito).

Ritardi e difformità, si riscontrano anche analizzando lo stato di attuazione dell'aggiornamento tariffario approvato da ARERA in attuazione della Deliberazione n. 918/2017/R/IDR (Applicazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio-aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018/2019").

Infatti complessivamente, i piani tariffari approvati da ARERA hanno purtroppo interessato un numero di gestori piuttosto limitato (96) rispetto a quelli presenti nel territorio nazionale (255), con una percentuale di piani non approvati di poco superiore al 60%. Rileva evidenziare che in Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna, nessun gestore affidatario o salvaguardato, il cui affidamento cioè sia risultato conforme alla normativa pro tempore vigente, ha avuto il piano tariffario approvato da ARERA.

Ulteriori ritardi, si rilevano, relativamente agli atti di approvazione del Testo Integrato dei corrispettivi per i Servizi Idrici (TICSI), anche nel processo di adeguamento alle disposizioni della Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti. Infatti il numero di gestori per i quali il processo si è concluso positivamente, è ancora piuttosto limitato (85) rispetto a quelli presenti sul territorio nazionale (255). Gli atti approvati, rappresentano poco più del 30% di quelli che avrebbero potuto essere approvati. Ed ancora in Calabria, Campania, Molise non si rilevano provvedimenti di approvazione del TICSI.

Regione	ATO previsti (n.)	ATO operativi (n.)	Sub ATO (n.)	ATO e Sub ATO con affidamento effettuato (n.)	PdA aggiornati nel 2016 - 2019 (n)	PdI aggiornati nel 2016 - 2019 (n)
Abruzzo	1	1	6	6	-	5
Basilicata	1	1	-	1	-	1
Calabria	1	-	-	-	-	-
Campania	1	1	5	2	-	2
Emilia-Romagna	1	1	9	9	-	9
Friuli Venezia Giulia	1	1	5	5	-	5
Lazio	5	5	-	5	-	5
Liguria	5	5	-	5	1	5
Lombardia	12	12	-	12	4	12
Marche	5	5	-	5	1	5
Molise	1	-	-	-	-	-
Piemonte	6	6	-	6	2	6
Puglia	1	1	-	1	-	1
Sardegna	1	1	-	1	-	1
Sicilia	9	4	-	4	-	5
Toscana	1	1	6	6	1	6
Umbria	1	1	4	4	-	4
Valle d'Aosta	1	1	7	-	-	-
Veneto	8	8	-	8	1	8
Nord	34	34	21	45	8	45
Nord - Ovest	24	24	7	23	7	23
Nord-Est	10	10	14	22	1	22
Centro	12	12	10	20	2	20
Mezzogiorno	16	9	11	15	-	15
Sud	6	4	11	10	-	9
Isole	10	5	-	5	-	6
ITALIA	62	55	42	80	10	80

Tabella 8 Aggiornamenti dei Piani di ambito e dei Programmi degli interventi. - Fonte MATTM

Da ultimo, rileva riportare che il criterio pro capite standard o effettivo tra i criteri adottati dai singoli EGATO in materia di definizione della tariffa agevolata, sia quello maggiormente ricorrente a livello nazionale (67% del campione esaminato). Nelle regioni del Centro e del Sud Italia, invece, il criterio utilizzato risulta essere il pro capite effettivo.

2.3 ATO ed Enti di governo: lo stato dell'arte in Sicilia

2.3.1 Quadro normativo regionale degli assetti locali

La Legge Regionale n.19 del 11.8.2015, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”, ha dettato nuove disposizioni in materia di Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)²⁵, provvedendo da un lato, al riordino delle competenze amministrative individuando 9 Ambiti Territoriali Ottimali e dall'altro disponendo l'affidamento della gestione del S.I.I. e dei modelli da applicare per le determinazioni tariffarie. La norma ha altresì istituito, nel territorio della Regione Siciliana le Assemblee Territoriali Idriche (ATI), prorogando la fase di liquidazione delle preesistenti Autorità d'ambito Territoriali Ottimali (AATO) già soppresse precedentemente dalla L.R. n. 2/2013, disponendo all'art. 3, comma 2, il trasferimento delle funzioni istituzionali delle AATO in liquidazione alle

²⁵ Doc. n. 775/2

rispettive ATI.

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Sicilia	ATO 1 – Palermo	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	1.276.525	1	82	5.009
	ATO 2 – Catania		1.115.704	1	58	3.574
	ATO 3 – Messina		626.876	1	108	3.266
	ATO 4 – Ragusa		307.492	1	12	1.614
	ATO 5 – Enna		173.451	1	20	2.575
	ATO 6 – Caltanissetta		273.099	1	22	2.138
	ATO 7 – Trapani		429.917	1	24	2.470
	ATO 8 – Siracusa		403.985	1	21	2.124
	ATO 9 – Agrigento		446.837	1	43	3.042

Tabella 9 Delimitazione ATO regionale Fonte ARERA Relazione 250/2020/1/IDR

Dalla tabella suesposta emerge ancora una volta, che sotto il profilo dimensionale, gli ATO definiti dalla normativa regionale vigente, sono caratterizzati da forti elementi di eterogeneità.

In estrema sintesi, si può affermare che con la L.R. 19/2015, il legislatore regionale aveva inteso disciplinare in maniera autonoma la gestione del servizio idrico integrato rispetto a quanto fissato dalle disposizioni nazionali. Considerato tale palese contrasto, la Presidenza del Consiglio dei ministri sollevava questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della norma, per contrasto con gli articoli 3, primo comma, 11, 42, terzo comma, 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, oltre che con gli articoli 9, 14 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, l'articolo 14, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana e con varie disposizioni di rango primario invocate in qualità di parametri interposti.

Ad esito del contenzioso, la Corte Costituzionale con sentenza n.93 del 04.5.2017, accogliendo pressoché integralmente il ricorso della Presidenza del Consiglio, ha stabilito l'applicazione anche in Sicilia del modello organizzativo di gestione operante nel resto d'Italia, dettato dal Decreto Legislativo n. 152/06, come modificato con D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia).

A seguito del pronunciamento della Corte, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con proprio Decreto del 29 gennaio 2016, n. 75, adottato per quanto previsto dall'art.3 della L.R. 19/2015, ha provveduto ad individuare i confini dei nove ambiti territoriali ottimali della Sicilia, confermando, in particolare, i limiti dei preesistenti ambiti territoriali (di pari numero), coincidenti con i limiti geografici delle ex province regionali.

Alle preesistenti Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, poste in liquidazione con LR. 3/2013, sono subentrate le A.T.I. (Assemblee Territoriali Idriche), ovvero organismi composti dai Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale, che in Sicilia esercitano le funzioni degli Enti di Governo d'Ambito.

Per quanto riguarda l'attuazione della Governance del S.I.I., le A.T.I., a norma dell'art. 172, comma 4, del Decreto Legislativo n. 152/06, previa costituzione degli organi di amministrazione, devono procedere a:

- redigere/aggiornare il Piano d'Ambito;
- scegliere la forma di gestione del S.I.I.;
- avviare le procedure di affidamento della gestione del S.I.I.

Devono inoltre provvedere a individuare, le gestioni salvaguardate in applicazione di quanto disposto dall'art. 147, comma 2 bis, del Decreto Legislativo n. 152/06.

2.3.2 L'organizzazione territoriale e l'assetto gestionale

L'organizzazione territoriale è dunque disposta dalla Legge Regionale n. 19/2015, all'articolo 3, comma 1, “*al fine della gestione del servizio idrico integrato [...], l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali*” successivamente vengono individuate 9 ATI, Assemblee territoriali idriche, una per ogni provincia con Decreto assessoriale 75/2016, così come raffigurato di seguito.




Figura 2 Estensione degli ATO idrici in Sicilia - Fonte MATTM

L'ente di governo è, per ciascun ambito, l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI), ente pubblico non economico dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, composta dai sindaci dei comuni ricadenti nel corrispondente ATO i quali eleggono il Presidente dell'Assemblea.

Le ATI si avvalgono, quale prioritaria soluzione organizzativa, del personale in servizio presso le sopresse Autorità d'Ambito e, in caso di ulteriori fabbisogni, anche dei dipendenti degli Enti locali associati, acquisendone la disponibilità a fronte di apposite convenzioni o mobilità. È opportuno sottolineare che l'avvio operativo di tale assetto organizzativo-istituzionale è stato caratterizzato da forti ritardi.

Il quadro che segue riassume la situazione²⁶.

ATO	Situazione	Note
ATO 1 Palermo	Operativa	“formalmente insediata in data 24 marzo 2016, è operativa dal 1/01/2018”
ATO 2 Catania	Insiediata ma non pienamente operativa	Diffidata dalla Regione a procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (PdA)
ATO 3 Messina	Sottoposta a commissariamento regionale ²⁷	Il Commissario ad acta ha il compito di provvedere alla redazione e/o aggiornamento del PdA

²⁶ Elaborazione ReOpen SPL su dati ARERA, undicesima relazione semestrale ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

²⁷ Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 30 gennaio 2020, Nomina del commissario ad acta presso l'ATI di Messina

ATO 4 Ragusa	Sottoposta a commissariamento regionale	Il Commissario ad acta ha il compito di provvedere alla redazione e/o aggiornamento del PdA
ATO 5 Enna	In fase di insediamento	
ATO 6 Caltanissetta	Insediate ma non pienamente operativa	Costituzione dell'ATI e nomina del Presidente in data 5 dicembre 2019
ATO 7 Trapani	Sottoposta a commissariamento regionale	Il Commissario ad acta ha il compito di provvedere alla redazione e/o aggiornamento del PdA
ATO 8 Siracusa	Sottoposta a commissariamento regionale ²⁸	Il Commissario ad acta ha il compito di provvedere alla redazione e/o aggiornamento del PdA
ATO 9 Agrigento	Sottoposta a commissariamento regionale ²⁹	Il Commissario ad acta ha il compito di provvedere alla redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito ed all'avvio della procedura di affidamento del SII ad un nuovo gestore unico d'ambito

Tabella 10- ATO: situazione nella regione Sicilia

In particolare, tutte le ATI risultano insediate, anche se solo alcune sono da considerarsi operative. Si evidenziano i problemi di operatività delle ATI 4 Ragusa, ATI 5 Enna, ATI 6 Caltanissetta, ATI 7 Trapani e ATI 8 Siracusa in seguito al loro subentro ai Consorzi (ex AATO) previsto dalla L.R. 19/2015.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 27/02/2019("*Servizio Idrico Integrato – Finanziamenti per l'adeguamento delle reti e per la depurazione – Modalità attuative – Apprezzamento*") viene stabilito che la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a garantire economicità, efficienza ed efficacia del SII, unitamente alla salvaguardia dei valori primari, costituzionalmente tutelati, quali la salute pubblica e l'ambiente, impongano all'Amministrazione regionale di porre in essere ogni sforzo idoneo per superare le criticità derivanti dai forti ritardi accumulati nel riordino della *governance* del settore. La norma oltre ciò prevede che, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, nel suo ruolo regolatorio, monitori l'attività imposta dall'art. 172 del Decreto Legislativo n. 152/06 alle Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.) e l'avvio degli interventi sostitutivi per la redazione dei Piani d'Ambito.

2.3.3 La riforma del SII e la transizione dalle ATO alle ATI

L'iter di riforma del SII viene di seguito sinteticamente richiamato³⁰.

Come noto, il processo di riforma del S.I.I. sconta nella Regione siciliana, gravi ritardi legati ad una serie di fattori concomitanti sia sul piano normativo (ritardi delle leggi regionali di settore) sia su quello amministrativo (mancato avvio degli organi di governo, mancata redazione dei Piani, mancato espletamento delle procedure per l'affidamento al gestore unico, mancata tariffazione regolare, etc..).

²⁸ Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 30 gennaio 2020, Nomina del commissario ad acta presso l'ATI di Siracusa.

²⁹ Con D.P. n. 510/GAB del 05.02.2020 il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità nomina il Dott. Galizzi Girolamo Commissario ad acta presso l'ATI di Agrigento che però si è subito dimesso dall'incarico.

³⁰ Doc. n. 783/3

Deliberazione n. 80 del 27/02/2019 "*Servizio Idrico Integrato – Finanziamenti per l'adeguamento delle reti e per la depurazione – Modalità attuative – Apprezzamento*" dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – prot. n. 6700 del 14 febbraio 2019 Allegato A.

A ciò bisogna aggiungere l'annoso problema dell'approvvigionamento idrico nella Regione che come noto, ha comportato in diverse occasioni l'intervento del Governo nazionale, a partire dalla metà degli anni 90.

Rileva evidenziare che con l'entrata in vigore dell'art. 49 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11, veniva disposta la cessazione delle autorità d'ambito territoriale istituite nella Regione in applicazione dell'art.148 del Decreto Legislativo n. 152/06.

L'intervento del legislatore regionale, si avrà solo nel 2013, con la Legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2013 con cui venivano poste in liquidazione le nove Autorità d'Ambito Ottimale, AATO. La legge, tuttavia, non dettava contestualmente la disciplina dei nuovi enti di governo rinviando ad una successiva riforma da adottarsi entro sei mesi. Riforma questa, che verrà disposta solo due anni e mezzo dopo, con la L.R. 11 agosto 2015, n.19, sottoposta, come noto al vaglio della Corte costituzionale.

Il 18 maggio 2017, la Regione emanò un atto di indirizzo per procedere alla riorganizzazione del SII a seguito della sentenza n.93/2017 della Corte Costituzionale.

In particolare, l'atto, pena l'avvio delle procedure sostitutive ex art. 172, c.4, Decreto Legislativo n.152/2006 assegnava il termine di sei mesi per procedere, previa costituzione degli organi di amministrazione alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito, nonché alla scelta della forma di gestione, e da ultimo all'affidamento del SII ad un gestore unico d'Ambito.

In definitiva, si può affermare che il quadro normativo di riferimento, in ambito regionale, si sia dunque consolidato a distanza di oltre quattro anni dalla LR n.2/2013 ed a ben 7 anni dalla LR n.11/2010 sulla cessazione delle AATO, comportando ciò, innegabili ripercussioni, in termini di efficacia e certezza del diritto.

Pertanto, da un lato, le incertezze relative all'assetto normativo regionale non hanno facilitato la corretta attuazione della riforma da parte dei soggetti competenti Comuni e ATI.

Dall'altro, le resistenze e le inerzie di numerose amministrazioni comunali facenti parte delle A.T.I. e le inadempienze delle stesse ATI, nell'azione degli enti di governo d'Ambito cui sono attribuite importanti funzioni relative all'intera filiera del SII, hanno impedito il processo di transizione dal vecchio al nuovo modello di gestione del sistema idrico integrato, che è invece regolarmente avvenuto, da anni, nel resto d'Italia.

Tale contesto, quindi, ha comportato pesanti ricadute sulla qualità (bassa) e sui costi (alti) dei servizi resi all'utenza, danneggiando la collettività ed i singoli cittadini ed impedendo che sul territorio si dispiegasse, tramite il funzionamento di una efficiente impiantistica, un'efficace azione di prevenzione ambientale e di contrasto ai fenomeni di inquinamento.

Così come avvenuto anche nel settore dei rifiuti, il caos normativo e le inadempienze/omissioni amministrative, hanno lasciato il settore idropotabile e della depurazione in disordine mantenendo nelle gestioni, equilibri economici del passato (centinaia di gestioni pubbliche private) e privando i siciliani di servizi efficienti di livello europeo.

A riprova della critica situazione in cui versa il servizio idrico integrato siciliano, si ritiene opportuno riportare quanto dichiarato dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, durante la missione che la Commissione parlamentare di inchiesta, ha effettuato a Palermo il 16 settembre 2021.

Le ATI in Sicilia, gli ambiti che si occupano dell'acqua, fino a qualche anno fa erano soltanto delle sigle, delle carte intestate. Ho dovuto procedere alla nomina di commissari poco più di un anno fa perché in alcuni casi gli ambiti territoriali idrici non avevano neanche il codice fiscale. Cioè, nonostante, la vigenza di una normativa che in maniera esplicita facesse carico a questi organismi di assumere responsabilità e compiere precisi adempimenti, gli atti erano inesistenti [...]

Rimangono all'appello su nove province soltanto tre ATI, per i quali già il lavoro di redazione è stato completato, mi dice l'ufficio. Si tratta soltanto di elaborare il testo e di consegnarlo al dipartimento competente. Ma con grande fatica, perché gli stessi commissari, benché sollecitati dal Governo e dal sottoscritto, hanno trovato serissime difficoltà a procedere alla definizione del piano d'ambito proprio perché non esisteva materialmente, e non solo formalmente, la struttura: né una PEC (posta elettronica certificata), né un codice fiscale; soltanto lo Statuto. Le ATI così come sono state concepite non siano assolutamente adeguate a rassicurare e ad assicurare un servizio di infrastruttura e di gestione assai vicino alla media o alla sufficienza dell'efficienza [...].

Relativamente agli alti costi della tariffa, è interessante riportare le parole del Presidente della Regione: [...] *Mi sembra assolutamente normale che un'attività di impianto di depurazione comporti un costo, che il costo venga a gravare sulla tariffa e che la tariffa sia a carico dei fruitori. In Sicilia – ho portato un esempio più significativo – può capitare che in alcune zone dell'entroterra l'acqua venga distribuita senza contatori; primo perché il contatore può anche essere danneggiato appositamente, può essere manomesso; in secondo luogo, perché chi ha il compito di assumere la responsabilità di pretendere che venga installato un contatore non se la sente di farlo a fronte di una realtà economica assolutamente disperata. Io ricordo a lei, senatore, che la Sicilia è la regione col più alto tasso di povertà in Italia, il 47 per cento. Credo che questo non legittimi un atto illecito, perché chi consuma un bene pubblico deve pagarlo. L'acqua è di tutti, ma tutti hanno il dovere di fruirne e di pagarne il costo. In Sicilia soltanto il 40 per cento paga le bollette o le tariffe dei servizi essenziali. Tutto il resto non può, o almeno così si giustificano, perché piuttosto che pagare 50, 80, 100 euro per la fruizione di un servizio si preferisce spendere quel denaro per comprare il pane e la pasta.*

Vorrei ricordare che il metodo di tariffazione dell'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) prevede che la realizzazione dell'impiantistica rientri addirittura nella tariffa. Ecco perché a volte non si può trovare sufficiente sensibilità nell'amministrazione locale nell'accelerare la realizzazione di un impianto, perché alla fine la tariffa cade sulla testa dei cittadini [...].

2.3.4 I ritardi nell'attuazione della normativa nazionale e la mancata operatività delle ATI

Dalla documentazione³¹ pervenuta alla Commissione emerge un dato raccapricciante ovvero la mancanza di effettiva 'governance' degli Ambiti Territoriali Ottimali, in quanto le A.T.I., tutte istituite ex lege nel 2015 e composte dai Sindaci dei comuni soci, malgrado i numerosi solleciti inviati nel tempo dalla Regione, continuano ad avere ridotta capacità operativa.

Le ATI adducono la responsabilità di tale ridotta capacità operativa, essenzialmente alla mancanza di risorse umane, economiche e strumentali. Pur tuttavia, si è potuto appurare in alcuni casi, lo scarso interesse e partecipazione alle attività dei Sindaci dei Comuni soci, giacché sovente le Assemblee risultano deserte.

31 Doc. n. 683 e Doc. n. 783/3

Le ATI non si sono efficacemente attivate per il reperimento del personale, anche con convenzioni con comuni ed ex Province, né per la riscossione delle quote necessarie per le attività di competenza. Per esempio, per il primo adempimento di legge ovvero la redazione del Piano d'Ambito, nel caso comune di inidonee risorse interne, sarebbero necessari circa 0,2-0,4 euro/ab. per il conferimento all'esterno del servizio di redazione di quest'ultimo. Poche ATI però, si sono poste il problema e pochissime hanno deliberato la spesa, ponendo a carico dei comuni il versamento delle corrispondenti somme. Di contro, molti Comuni hanno preferito lasciare il servizio idrico nello status quo (p.es., di gestione diretta, pur essendo questa non consentita dalla legge) per non sobbarcarsi maggiori costi da riversare sui cittadini.

Il Commissario *ad acta* per la gestione del SII di Messina, Mauro Scimonelli riferisce alla Commissione che negli anni ottanta e novanta la regione siciliana finanziò molti impianti di depurazione in attuazione del precedente piano regionale di risanamento delle acque. Abbiamo diversi casi, non casi sporadici, di impianti finiti che sostanzialmente non sono mai entrati in funzione o sono entrati in funzione per pochi giorni e poi sono stati lasciati deteriorarsi per incuria nel corso degli anni. Un problema essenziale della conduzione, soprattutto per gli aspetti depurativi, è l'attività della gestione. Si dovrebbero formalizzare dei meccanismi di controllo più attenti alla fase gestionale, equa lo dico anche come servizio, in maniera da verificare con periodicità non soltanto l'autorizzazione, ma l'effettiva conduzione dell'impianto che è l'unico elemento che garantisce l'efficacia del servizio e la tutela dell'ambiente.

Alla domanda posta dalla Commissione al Commissario *ad acta* sui rapporti che intercorrono tra l'ATI e alcuni dei comuni, rispetto al credito di un milione di euro risponde che "credito vantato riguarda anche uno degli elementi principali che blocca l'attività dell'ATI. Sostanzialmente i comuni non conferiscono le loro quote o le conferiscono con notevole ritardo, nel senso che pagano oggi la quota del 2019. Questo non consente all'Ente di assumere il personale e di stipulare quei contratti che gli garantirebbero una maggiore operatività. In questo momento sono partite le lettere a tutti i comuni per sollecitare il rientro di queste quote di compartecipazione. Si sta effettuando un'ultima ricognizione per richiedere la nomina di altri commissari *ad acta* alla regione per l'esercizio dei poteri sostitutivi per il trasferimento di queste somme al bilancio dell'ATI".

In definitiva si può affermare che a fronte di un quadro normativo ormai sostanzialmente chiaro dal 2017, in 6 Ambiti su 9, rappresentanti circa l'80% della popolazione siciliana (Palermo, Catania, Messina, Trapani, Siracusa, Ragusa) l'A.T.I. non ha ancora redatto la pianificazione di settore ovvero il Piano d'Ambito, né individuato il Gestore unico.

Nei tre Ambiti, dove quest'ultimo fu a suo tempo individuato e cioè ad Agrigento, Caltanissetta, ed Enna, permangono invece diverse anomalie. Solo un Gestore, la Girgenti Acque S.p.A. opera, infatti, in forza di un contratto sottoscritto con l'A.T.I. ad oggi, peraltro, da quest'ultima rescisso. Mentre i due rimanenti gestori e cioè Acque di Caltanissetta S.p.A., AcquaEnna s.c.p.a. operano ancora in forza di un contratto sottoscritto con la precedente Autorità d'ambito (AATO), oggi in liquidazione.

Non risulta che le ATI dei due citati Ambiti abbiano proceduto alle valutazioni di cui all'art.5 c.4. *sull'esistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti sulla base della normativa abrogata ...nonché ai sensi dell'art. 49 della LR n. 11/2010*. Per i due citati Ambiti di Caltanissetta ed Enna, solo recentemente il nuovo Assessorato ha provveduto alla istituzione, da parte del Presidente della Regione, delle Commissioni tecniche previste dall'art.12 della LR n.19/2015 per la verifica di eventuali inadempimenti contrattuali del gestore e in ottemperanza alle previsioni di cui all'art.49 citato. Tale verifica, oggi, apparirebbe opportuna anche ai fini delle previste procedure di cessione della convenzione dall' AATO in liquidazione (che non potrebbe più gestire) all'ATI.

Da sottolineare che solo le Tariffe degli Ambiti di Agrigento, Caltanissetta e Enna sono approvate da ARERA, sulla base del Metodo Tariffario Idrico adottato sul territorio nazionale, mentre negli altri Ambiti privi di Gestore Unico non sono applicate tariffe proposte dall'A.T I col metodo tariffario nazionale dell' ARERA e sussistono forti sperequazioni nei costi dell'acqua, bassa capacità di esazione delle bollette o mancata fatturazione da parte di alcuni gestori pubblici, evasione, confusione nelle gestioni (dirette comunali, con società pubbliche e private) e conseguente carenza di risorse per investimenti per la riduzione delle perdite idropotabili e per la depurazione.

Si rileva inoltre, che le liquidazioni degli AATO sono ancora aperte e affidate ai Commissari delle Città metropolitane ovvero Liberi Consorzi a meno di quella dell'Ambito di Trapani.

I ritardi che si registrano oggi nell'attuazione della riforma del S.I.I. si riverberano negativamente anche sull'azione dell'Amministrazione regionale, andando ad interferire con le procedure di finanziamento/realizzazione di interventi di captazione, adduzione e distribuzione idrica, nonché di collettamento e depurazione dei reflui. A questo si aggiunga che la riforma introdotta con la LR. 19/2015 si è innestata, a sua volta, su un quadro gravemente deficitario che scontava un sistema di pregresse e gravi inadempienze dei soggetti tenuti nel tempo a dare attuazione alla normativa di settore.

La conseguenza è stata la mancata o ritardata realizzazione di infrastrutture (reti, impianti) indispensabili per garantire un efficace sistema di raccolta/distribuzione della risorsa idrica e un efficiente sistema di collettamento/depurazione dei reflui, in un contesto di omissioni/inadempienze che si sono stratificate nel tempo ed hanno causato - e continuano ancora oggi a determinare - disservizi per la cittadinanza e, soprattutto, pregiudizi per l'ambiente.

Per quanto riguarda la distribuzione della risorsa idrica, l'attuale sistema risulta caratterizzato da ma/a gestito con sprechi per perdite varie (guasti, obsolescenza, cattiva manutenzione, cattiva gestione, furti ecc.) i cui costi vengono scaricati sulle imprese e sui singoli cittadini e sul pubblico erario.

Si consideri, solo come esempio, che negli ultimi dieci anni la dispersione delle reti idriche in Sicilia è passata dal 36 per cento a oltre il 45 per cento, con punte (localmente) anche superiori al 80 per cento, a fronte di costi della risorsa che in media sono tra i più alti d'Italia (circa €500_{/anno.} per utenza, contro una media nazionale di circa €370_{/anno.}) e fenomeni di sperequazione nei costi dell'acqua che, a parità di volumi utilizzati, possono variare anche di un ordine di grandezza in funzione della situazione territoriale.

Si comprende quindi perché, secondo rilevazioni Istat del 2016, quasi il 30 per cento delle famiglie nell'isola lamenti un'erogazione dell'acqua inadeguata, a fronte di una media nazionale di scontenti che è invece al 9,4 per cento.

Tale contesto, così consolidatosi negli anni passati, appare decisamente allarmante e impone una correzione di rotta.

Nel passato, nel descritto contesto di incertezza normativa (tuttavia, fino al 2017) e disordine gestionale, la prassi seguita è stata quella, per un verso, di attivare gli interventi anche con soluzioni tampone e temporanee evitando i passaggi delle ATI, finanziando comuni inadempienti e soggetti in liquidazione e, per l'altro, facendo un richiamo al rispetto della normativa da parte delle ATI inadempienti e dei Sindaci. Tale prassi ha però prodotto il risultato di deresponsabilizzare le ATI, sottraendole i compiti cui sono obbligate per legge, di mantenere l'inattività delle stesse ATI e dei comuni soci/Sindaci (ovvero le omissioni) e lo status quo di disordine gestionale e di mancato

rispetto delle norme rinviando, *sine die*, la normalizzazione del sistema.

2.3.5 Le criticità infrastrutturali e i danni all'ambiente

Per quanto riguarda il quadro ambientale la situazione appare, in certi casi, drammatica.

Una delle componenti essenziali del S.I.I è come noto il sistema di depurazione dei reflui (fognature e impianti), che ovviamente ha importanti risvolti ambientali. Per avere un'idea del contesto, e delle relative implicazioni, si può fare riferimento ai dati forniti da Arpa Sicilia relativi ai controlli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che mettono in evidenza le gravi criticità oggi rilevabili nel sistema di depurazione regionale e le correlate (negative) ricadute in termini di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

In generale, dai dati di Arpa Sicilia emergono diverse situazioni di inquinamento a causa dello sversamento nei corpi recettori di reflui non correttamente depurati -e in qualche caso addirittura privi di qualunque forma di trattamento - che comportano la violazione di specifiche norme ambientali e, a cascata, la mancata tutela della salute dei cittadini a causa dei rischi conseguenti all'inquinamento del terreno e dei corpi idrici.

Ciò spiega perché l'Autorità Giudiziaria in questi anni sia ripetutamente intervenuta, e continui peraltro ad intervenire ancora oggi, per arginare il fenomeno. Solo per fare un esempio, è il caso di ricordare che nel luglio 2017 la Procura della Repubblica di Agrigento ha posto sotto sequestro ben 12 impianti di depurazione gestiti da Girgenti Acque S.p.A., affidandone la gestione in amministrazione giudiziaria al già Dirigente Generale, dott. G. Valastro, di questo Dipartimento (Dipartimenti dell'acqua e dei Rifiuti) che ancora oggi (Direttore ARPA Catania) mantiene l'incarico.

Diverse altre Procure dell'isola stanno inoltre svolgendo indagini e i relativi provvedimenti giudiziari hanno interessato, e interessano tuttora, il territorio regionale, coinvolgendo talvolta anche funzionari e dirigenti dell'amministrazione regionale. È noto, peraltro, che alcuni provvedimenti giudiziari (avvisi di garanzia) hanno raggiunto di recente anche funzionari e dirigenti in servizio presso pubbliche amministrazioni, e con frequenza esponenti delle Forze dell'Ordine si presentano negli uffici del Dipartimento per acquisire atti per conto dell'Autorità Giudiziaria.

Tale contesto, caratterizzato da inadempienze e omissioni progressivamente stratificatesi nel tempo in un complesso groviglio, può integrare responsabilità di vario tipo (amministrativa, civile, penale, contabile).

La situazione sopra descritta ha determinato negli anni ripetuti interventi dell'Unione Europea per la sistematica violazione di norme comunitarie in materia ambientale. Nei confronti dell'Italia - anche, e soprattutto, a causa della Sicilia-sono state infatti avviate quattro procedure di infrazione per l'inosservanza della Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Per approfondimenti si veda il capito 10 che affronta l'argomento.

Le risorse pubbliche (programmate e in corso di programmazione) oggi disponibili per affrontare le criticità relative ai settori idropotabili e fognario/depurativo [...], (elencate nella tabella dell'Allegato A della Deliberazione n. 80 del 27/02/2019) non sono sufficienti per superare le

criticità esistenti. Per approfondimenti si veda il capitolo 8 “I costi della depurazione” che affronta l’argomento.

La Delibera n. 80/2019 in merito agli interventi dell’autorità giudiziaria cita, solo per fare un esempio, la situazione di Agrigento e del gestore del SII, Girgenti Acque S.p.A e al riguardo si ritiene utile riportare si seguito quanto già evidenziato nella relazione territoriale sulla Regione Siciliana relativa alla gestione dei rifiuti redatta nella precedente legislatura³² come ennesima riprova del perdurare di una situazione di assoluta inefficienza.

In data 26 gennaio 2015 è stata inviata alla Commissione una relazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, nella quale sono state indicate le principali criticità nel settore ambientale e le indagini più significative svolte dall’ufficio di procura.

Nella relazione si mette in evidenza come le organizzazioni criminali abbiano individuato come settore di interesse anche il ciclo dei rifiuti e gli illeciti ambientali ad essi collegati, trattandosi di settori di elevato interesse economico per la criminalità organizzata

Con riferimento alle indagini svolte dalla procura ordinaria (atteso che le indagini relative alla criminalità organizzata di stampo mafioso e ai traffici illeciti di rifiuti sono di competenza della procura distrettuale di Palermo) è stato segnalato che nel triennio 2012 - 2013 - 2014 sono stati iscritti 307 procedimenti in ordine ai reati di cui agli articoli 256, 269 e 279 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, con esercizio dell’azione penale per 152 procedimenti.

In particolare, sono in corso indagini relative alla gestione complessiva del servizio relativo al sistema fognario e depurativo di un’intera area assolutamente carente e caratterizzata da una generalizzata violazione della normativa penale (peraltro l’intera Regione è da tempo sotto infrazione comunitaria per tale violazione)

Continuano inoltre ad essere accertate situazioni di scarichi di reflui, civili ed industriali, non depurati nei corpi ricettori (fiumi e mari) senza il rilascio o il rinnovo regionale delle autorizzazioni agli scarichi, nonché una situazione di mancato funzionamento o cattivo funzionamento (o addirittura di mai avvenuta attuazione) dei depuratori comunali trasferiti al gestore privato che, pur percependo dagli utenti la quota tariffaria prevista per la depurazione, non ha mai garantito (salvo eccezioni) alcuna depurazione.

A fronte di ciò, segnala la procura, si è riscontrata una pressoché totale inerzia di tutte le autorità amministrative preposte ai controlli e alle comminazioni delle sanzioni amministrative.

3 Acque e rifiuti: *mala gestio* a confronto

In occasione della missione a Palermo del 16 settembre 2021, la Commissione parlamentare di inchiesta ha effettuato un’audizione del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, il quale presentando lo stato dell’arte del SII riferisce testualmente: “*la vicenda delle acque reflue in Sicilia rimane insoluta ormai da decenni. Fa il paio, se volete, con quella dei rifiuti.*”

³²http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201010/1006/pdf/39.pdf - Doc XXIII n. 20

A riprova delle analogie delle problematiche tra la *governance* delle acque e rifiuti si riporta di seguito un breve inciso della relazione territoriale sulla Regione Siciliana³³, redatta dalla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della precedente legislatura, nella parte che analizza la situazione degli ambiti territoriali ottimali, dalla quale si rinvergono molte somiglianze con il tema dell'inchiesta qui trattata.

Prima dell'approvazione del piano dei rifiuti del 2012 era vigente quello del 2002, al centro del quale si poneva l'ordinanza¹² del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia n. 1069 del 28 novembre 2002, con cui si costituivano le società d'ambito, ossia le aggregazioni dei comuni alle quali i comuni stessi dovevano trasferire le proprie competenze in materia.

Il compito degli ATO (ambiti territoriali ottimali), quindi, sarebbe stato quello di pianificare e programmare la gestione integrata sul proprio territorio, compresa la realizzazione degli impianti, il livello di raccolta differenziata e l'affidamento della gestione integrata, predisponendo a tal fine, ciascuno, un proprio piano d'ambito e perseguendo, in primo luogo, gli obiettivi minimi di riciclo.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della precedente legislatura aveva già evidenziato l'assoluta inefficienza dei ventisette ATO siciliani. Tant'è che, tra le altre cose, nella relazione territoriale sulla Sicilia¹³ si legge: *“Ciò che preme sottolineare in questa sede è che l'indebitamento degli ATO Siciliani, l'utilizzo clientelare delle assunzioni, le incapacità politiche ed amministrative che ne hanno caratterizzato la gestione vanno realisticamente ricondotti non solo ad inefficienze amministrative ma, più realisticamente, a una commistione tra queste ultime e vaste sacche di illegalità, che hanno favorito l'ingresso della criminalità organizzata in questo settore [...]. L'aumento sconsiderato di personale all'interno delle società d'ambito, la nomina di amministratori incapaci, privi di alcuna esperienza nel settore (con la conseguente necessità di affidare numerose e costose consulenze esterne), la creazione di strutture tanto articolate quanto inutili ha determinato evidentemente un aumento consistente dei costi del servizio, e quindi delle tariffe, a fronte di un peggioramento del servizio medesimo, sicché i cittadini si sono rifiutati di pagare quanto dovuto. Si è in tal modo innescato il circolo vizioso che ha portato al disastro finanziario che si registra all'interno delle società d'ambito. Ed allora appare estremamente riduttivo ricondurre il fallimento degli ATO a mere incapacità gestionali e amministrative, ma va più realisticamente ricondotto a quello che può essere definito un intreccio tra cattiva gestione, incapacità politica, sia a livello regionale che a livello degli enti territoriali, connivenze e, in qualche caso, complicità tra pubblica amministrazione e criminalità organizzata. Non si spiega diversamente la pervicacia con cui sono state effettuate assunzioni di personale (in molti casi si trattava di soggetti pregiudicati con collegamenti con la criminalità organizzata), sebbene fossero state già emanate dalla Regione prescrizioni, direttive, circolari di richiamo al rispetto della normativa vigente.”*

La costituzione degli ATO ebbe come ulteriore sciagurata conseguenza la deresponsabilizzazione dei comuni che, in molti casi, non versavano gli introiti relativi alle tariffe sulla spazzatura. Alcuni enti locali, addirittura, neanche inserivano la voce in bilancio. Nei territori siciliani, per di più, l'evasione degli utenti raggiungeva percentuali di circa il 40 per cento. I sindaci, con la costituzione delle società d'ambito, non rispondevano più della gestione dei rifiuti, ma erano semplicemente soci di un'assemblea di amministratori locali, con la diretta conseguenza che la responsabilità dei disservizi o degli aumenti delle tariffe era imputabile solo al consiglio d'amministrazione ed al presidente della società d'ambito.

³³<http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/bollet/201010/1006/pdf/39.pdf> - Doc XXIII n. 20

Ci furono dei casi, non poco frequenti, in cui i primi cittadini si ergevano a capipopolo contestando gli aumenti di tariffa, per poi recarsi all'assemblea dei soci ad approvare tali misure. Da una parte protestavano e dall'altra votavano a favore di bilanci che, il più delle volte, risultavano gonfiati ed illegali: si comportavano cioè, sul piano politico, come forza di governo e di opposizione e sul piano amministrativo in modo assolutamente contraddittorio.

Si rappresenta, che questa analogia tra gestione del ciclo delle acque e del ciclo dei rifiuti viene riportata anche in altre inchieste territoriali condotte dalla commissione parlamentare come, ad esempio, riportato nella relazione territoriale della regione Campania redatta dalla precedente legislatura³⁴ nella quale alle conclusioni si legge:

Rinviando ulteriori riflessioni al termine della relazione, alcune preliminari considerazioni in tema di acque possono senz'altro essere effettuate.

Una prima criticità attiene alla inadeguatezza del sistema depurativo presente in regione: oggi la popolazione residente servita da impianti di depurazione è pari a circa 4,5 milioni di abitanti, ossia circa il 78 per cento della popolazione residente totale. Il dato è autoevidente: è una circostanza allarmante che una quota significativa di residenti nel territorio campano non sia servita da impianti di depurazione. La seconda criticità, che è poi comune al ciclo integrato dei rifiuti, è rappresentata dal fatto che il ciclo integrato delle acque in Campania, a differenza dei cicli nelle altre regioni, non è gestito, come vuole la legge, dai comuni o dalle associazioni degli stessi (gli ATO). Lo stesso Commissario delegato dottor Nicola Dell'Acqua ha rappresentato all'epoca del commissariamento che a gestire il ciclo in regione Campania erano svariati enti di tutti i tipi: la regione, gestiva, indirettamente i cinque principali impianti comprensoriali di cui egli era commissario nonché altri impianti, ivi compresi impianti all'interno dell'ATO 3 [...].

Il discorso della esatta delimitazione delle competenze e della necessità che si fuoriesca definitivamente da regimi emergenziali è un tema che accomuna la gestione del ciclo dei rifiuti e del ciclo delle acque. La transitorietà che diventa regola [...].

In occasione dell'audizione che la Commissione parlamentare di inchiesta ha effettuato il 16 settembre 2021, il presidente e altri componenti della commissione parlamentare hanno avanzato una domanda in merito alle mancanze alla effettiva *governance* del servizio idrico integrato analogamente al sistema di gestione integrata dei rifiuti.

L'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità della Regione siciliana - Daniela Baglieri ha quindi specificato: *“Per gli ATO in liquidazione. Le ASSR (Agenzia sanitaria e sociale regionale) sono delle società consortili di natura privatistica. Dovevano già acquisire la proprietà degli impianti delle ATO in liquidazione un decennio fa. La liquidazione è di natura privatistica. Il commissario in liquidazione viene a essere individuato dalle SRR (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) e risponde alla normativa civilistica. Fino a stamattina ho avuto un'audizione perché è mia intenzione stimolare la liquidazione reale, e non sulla carta, delle ATO in liquidazione, che in realtà non stanno liquidando ma, anzi, alcuni gestiscono. Anzi, alcuni avrebbero anche delle ambizioni di poter sviluppare. Quindi non sono ATO in liquidazione. Quindi con la compresenza delle società dei rifiuti e le ATO in liquidazione. Non so se è chiaro [...].*

Noi non possiamo che promuovere e prendere atto che, ahimè, dall'istituzione della legge n. 19/2015 a oggi ci sono casi di ATO in liquidazione con commissari non nominati dalla regione ma nominati dalle SRR, le quali stanno ancora cercando di definire la massa passiva e quindi andare un po' a soddisfare le istanze dei creditori.

³⁴ Doc. XXIII n. 52 Legislatura XVI

Certo è – questo è il caso dell’ATO di Gela – che è un po’ strano avere dei soci, che sono gli enti, i comuni, che in quanto soci delle SRR in Assemblea dei soci chiedono il trasferimento degli impianti e poi quando si siedono all’Assemblea dei soci delle ATO in liquidazione resistono”.

Relativamente alla difficile transizione legata al trasferimento delle funzioni istituzionali dalle AATO alle ATI riferita dall’Assessore dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, Daniela Baglieri, alla commissione di inchiesta risulta ancora una volta inevitabile il parallelismo tra gli ATO e SRR ovvero tra *governance* delle acque e quella dei rifiuti.

A riprova delle analogie delle problematiche tra la *governance* delle acque e rifiuti si riporta di seguito quanto trascritto nella relazione territoriale sulla Regione Siciliana³⁵, redatta dalla commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti della precedente legislatura, in merito al passaggio dagli ATO alle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR): la difficile transizione. Si legge testualmente:

In Sicilia, il sistema dei RSU è stato riformato con la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, che prevede:

- la riorganizzazione degli ATO (che sono passati da 27 a 10) in circoscrizioni territoriali e non più in enti gestori;
- la costituzione delle SRR (società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti), organismi deputati a redigere i piani d’ambito ed il relativo piano economico finanziario di supporto, nonché ad organizzare all’interno di ogni ATO la gestione integrata dei rifiuti e controllare l’attività dei soggetti affidatari;
- il conferimento ai comuni della titolarità, nei rispettivi territori, a stipulare contratti di appalto per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti con i soggetti individuati dalle SRR;
- l’articolo 19 della stessa legge ha statuito che al 30 settembre 2013 venisse a cessare ogni attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte delle attuali società e consorzi d’ambito.

Successivamente all’entrata in vigore della riforma, la Regione è intervenuta per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Obiettivo principale era quello di governare la liquidazione delle società d’ambito e la costituzione delle nuove società consortili e, inoltre, di definire l’aspetto finanziario della riforma specie con riferimento al ripianamento dei debiti accumulati dagli enti locali soci delle società d’ambito da porre in liquidazione.

Per ultimo, è intervenuta la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3, che ha previsto l’istituzione degli ARO (ambiti di raccolta ottimali), destinati a sostituire gli ATO (concepiti come delimitazioni geografiche), e ha riassegnato ai comuni l’onere di provvedere alla raccolta dei rifiuti.

Purtroppo il passaggio dagli ATO alle SRR è ancora lontano dall’essere completato. Tanto è vero che, ancora oggi, esistono gli ambiti territoriali ottimali, ognuno dei quali ha un commissario gestore ed uno liquidatore [...].

Sull’istituzione delle SRR è intervenuto anche Marco Lupo ex-dirigente generale del dipartimento della Regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l’emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013 - che, il 3 marzo 2015, dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta, sul punto ha dichiarato: “Sono stato io a fare le SRR, su 382 comuni ho fatto 210 delibere di consiglio comunale (io con il mio dipartimento) mandando il funzionario presso quel consiglio comunale, diffidandolo a fare la delibera della SRR, loro non la facevano e io facevo la delibera, poi dovevamo andare dai notai [...] .Se in Sicilia c’è una norma di legge che non piace non la applico,

³⁵ Doc XXIII n. 20 Legislatura XVI

questo è un discorso fatto da consigli comunali e sindaci. C'è una norma regionale, approvata tra l'altro all'unanimità con 1 astenuto, perché così è stata approvata la legge n. 9 del 2010, che prevede la costituzione delle SRR e nessuno le vuole costituire. Da un notaio, siccome i comuni soci erano 30, non potevo mandare un solo funzionario, perché purtroppo, siccome si eleggono dal notaio anche gli organi di amministrazione, uno stesso commissario non può rappresentare più di un ente locale altrimenti ha un interesse confliggente, quindi dovevo mandare 20 funzionari che la mattina andavano tutti a Catania dal notaio, verificavano quale comune era assente, mi telefonavano, io inserivo nella delibera che avevo preparato il nome del comune e la mandavo posta certificata al notaio. Questo è il modo in cui ho lavorato, ma secondo voi è un Paese civile quello in cui, su 380 delibere di Consiglio comunale, 210 le deve fare il direttore del dipartimento delle acque e dei rifiuti? Penso di no.”

4 La governance del servizio idrico in Sicilia

4.1 Assetto istituzionale

Prima di entrare nel merito delle questioni relative alla regione Sicilia appare doveroso, per poter meglio comprendere le immani criticità del SII siciliano, riportare quanto evidenziato da Arera relativamente allo stato del servizio idrico integrato nazionale.

L'Autorità in particolare si sofferma sui seguenti aspetti³⁶:

- per il servizio di fognatura, si osserva un progressivo miglioramento - sulla base dei dati riferiti all'anno 2019 - delle performance complessivamente conseguite dai gestori (soprattutto in termini di riduzione degli allagamenti e sversamenti ogni 100 km di rete fognaria), pur in presenza di valori assoluti significativamente elevati in talune aree del Paese;
- per il servizio di depurazione, con specifico riferimento alla gestione e alla valorizzazione dei fanghi di depurazione, il livello medio nazionale di conferimento in discarica è pari al 15,6 per cento dei fanghi di depurazione complessivamente prodotti (in riduzione rispetto al dato complessivo del 19,7 per cento, rilevato nel 2016), pur con livelli molto differenziati tra le diverse aree geografiche;
- l'attività prevalente per il recupero dei fanghi risulta l'impiego per scopi agricoli (sia spandimento diretto sui terreni, sia utilizzo indiretto per la produzione di ammendanti di origine organica, compost), mentre risulta contenuta, per quanto in aumento, l'operazione di recupero energetico in impianti quali inceneritori o cementifici;
- per quanto riguarda la linea di trattamento delle acque reflue, si registrano significativi miglioramenti in relazione alla qualità dell'acqua depurata, con un tasso di superamento, nei campioni di acqua reflua scaricata, dei limiti fissati dall'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo n. 152/06, che si è ridotto dal 12,7 per cento (valore 2016) al 9,1 per cento (2019); i trattamenti più avanzati costituiscono ancora una quota residuale degli impianti di depurazione censiti (caratterizzati per più della metà da vasche Imhoff e per il 34 per cento da trattamenti sino ai secondari), mentre - in termini di riuso - a fronte di una potenzialità ad oggi pari al 23 per cento del volume complessivamente depurato (in m³), solo il 4 per cento è destinato a effettivo riutilizzo (principalmente per uso irriguo) e quasi esclusivamente nelle regioni settentrionali;

³⁶ Doc. n. 927/2

- permane la presenza di gestioni che svolgono il servizio in agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi³⁷, nonché di numerose gestioni attualmente sotto osservazione a causa delle ulteriori procedure di infrazione europea 2014/2059 e 2017/2181, sempre relative a violazioni della citata direttiva 91/271/CEE

Oltre quanto suesposto, viene illustrato:

- i) l'avanzamento dell'attività di monitoraggio degli interventi (finanziati con quota parte delle risorse stanziata dalla normativa vigente) selezionati nell'ambito del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione "acquedotti", adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2019;
- ii) le prime risultanze del procedimento avviato ai fini della definizione del secondo elenco di detto Piano nazionale;
- iii) i criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche, come declinati dall'Autorità medesima, in coerenza con la normativa di riferimento

In merito al territorio siciliano, sulla base degli elementi forniti dall'Autorità, si forniscono taluni profili di assetto istituzionale, nonché di approfondimento in relazione agli aspetti infrastrutturali, di qualità tecnica e di pianificazione, riferiti ad un campione di gestioni operanti nella Regione, con la specificazione per ciascuna dell'anno di più recente rilevazione disponibile.

Per quanto attiene al monitoraggio degli assetti locali del servizio idrico integrato, l'Autorità ha approvato la Relazione 8 luglio 2021, 295/2021/Uidr, recante "Tredicesima relazione ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" in cui sono stati descritti - con riferimento a ciascun Ambito Territoriale Ottimale - gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta nel primo semestre 2021 relativamente al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato.

In particolare, nell'ambito di singole schede analitiche elaborate per le diverse regioni italiane, come richiesto dal citato art. 172, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., è stata data evidenza dei profili in ordine al rispetto delle prescrizioni stabilite dal medesimo Decreto Legislativo: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

Nella citata Relazione, l'Autorità, con riferimento alla costituzione degli enti di governo dell'ambito e all'operatività effettiva degli stessi in contesti in precedenza classificati come potenzialmente critici, ha segnalato, in particolare, "miglioramenti nella riorganizzazione degli assetti relativi alla Regione Siciliana (dal cui riscontro si evince la piena operatività di talune delle Assemblee Territoriali Idriche istituite con legge regionale 11 agosto 2015, n. 19), anche a seguito dell'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione secondo la normativa vigente".

Per quanto riguarda il completamento dei percorsi di affidamento del servizio idrico integrato, l'Autorità ha poi evidenziato il "permanere di talune criticità in ordine all'efficace ricomposizione della filiera dell'approvvigionamento idrico, laddove l'attività di distribuzione sia alimentata da un'attività di approvvigionamento svolta da un soggetto diverso" (con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle Isole) e la difficoltà di configurare i necessari profili strutturali

³⁷ Si tratta del procedimento 2004/2034, con sentenza del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), e del procedimento 2009/2034, con sentenza del 10 aprile 2014 (causa C-85/13).

di sostenibilità economica e ambientale delle attività upstream, cui sono ricollegati rallentamenti nell'affidamento del servizio, prospettando la necessità di approcci che assicurino la capacità di “considerare la sostenibilità della filiera nel suo complesso”, che può essere ottenuta tramite una rivisitazione della “disciplina degli affidamenti nella direzione di una necessaria semplificazione procedurale”, volta a rafforzare la garanzia delle tempistiche e della qualità dei programmi, e una declinazione di “soluzioni ulteriori rispetto a quelle generalmente ascrivibili all’istituto del commissariamento, per sua natura circoscritto e specifico a talune criticità”, al fine di rafforzare la garanzia dell’adozione di una soluzione strutturale e complessiva.

L’autorità ha, inoltre, fornito un approfondimento dello stato della regolazione della Regione Sicilia in particolar modo ha illustrato gli esiti del monitoraggio condotto nel primo semestre del 2021 relativamente al riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato (, *Tredicesima Relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”* (Relazione 6 luglio 2021, nr. 295/2021/I/idr), approfondimento del quale se ne fornisce di seguito contezza³⁸.

Con riferimento, allo stato degli affidamenti della gestione del servizio idrico integrato sul territorio di pertinenza, l’Autorità ha rilevato le seguenti fattispecie:

- a) affidamento assentito in conformità alla normativa vigente ad un gestore unico d’ambito, che svolge tutte le attività di cui si compone il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);
- b) presenza – anche in talune delle realtà in cui l’ATO regionale sia stato ripartito in sub-ambiti ai fini dell’affidamento del servizio – di ulteriori soggetti che:
 - o gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, e che potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
 - o gestiscono il servizio in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e già istituiti ai sensi del comma 5 dell’articolo 148 del Decreto Legislativo n. 152/06, o nei comuni che presentano le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2- bis, lett. b), dell’articolo 147 del citato Decreto Legislativo n. 152/06;
- c) esistenza di soggetti che, anche negli ATO con affidamenti assentiti, risultano gestire il servizio (principalmente singole fasi del servizio idrico integrato) in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente;

Generalmente la casistica riconducibile alla lettera a) corrisponde a contesti in cui l’Ente di governo d’ambito ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell’adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d’ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all’Autorità i dati sottostanti alla ricognizione delle infrastrutture e dei livelli di servizio nonché le determinazioni tariffarie di competenza recanti l’aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio *pro tempore* vigente del gestore. Per le gestioni di cui alla lettera c) si rinvencono criticità nell’aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione, nonché nel reperimento di dati ed informazioni tecniche. Per le gestioni ricomprese nella casistica b) sono state osservate sia situazioni di strutturale criticità e carenza documentale, sia situazioni di ordinato recepimento della regolazione, anche grazie ad un maggiore livello di operatività e presidio da parte del competente Ente di governo d’ambito.

³⁸ Doc. n. 927/3

Si fa presente che nel territorio siciliano sono rinvenibili situazioni riconducibili a tutte le fattispecie sopra elencate, motivo per il quale anche il livello di approfondimento tecnico che sarà fornito nei paragrafi successivi sarà differente a seconda dell'area considerata.³⁹

4.2 Qualità tecnica delle infrastrutture

Con riferimento ai dati, trasmessi dagli Enti di governo dell'ambito, relativi ai macro-indicatori individuati dall'Autorità con la delibera 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr (RQTI), i gestori sono chiamati a garantire livelli minimi di qualità tecnica nelle diverse fasi di cui si compone il servizio idrico integrato⁴⁰. Le principali evidenze emerse sono di seguito riportate.

Per quanto rileva in questa sede, la disciplina in parola prevede l'applicazione di un meccanismo di premi-penalità che considera le *performance* conseguite da ciascuna gestione (standard generali), valutate, con specifico riferimento ai servizi di fognatura e di depurazione, osservando tre "macro-indicatori", ciascuno dei quali rappresenta distintamente aspetti riferiti alla qualità dei medesimi servizi, in particolare⁴¹:

- il macro-indicatore M4 – "Adeguatezza del sistema fognario", con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante da una inadeguata infrastruttura fognaria o da una carente gestione della medesima, in termini di riduzione dei fenomeni di allagamento e sversamento della rete e di adeguatezza ed efficienza degli scaricatori di piena;
- il macro-indicatore M5 – "Smaltimento fanghi in discarica", cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale collegato allo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue;
- il macro-indicatore M6 – "Qualità dell'acqua depurata", con la finalità di minimizzare l'impatto ambientale associato ai reflui depurati, in uscita dai trattamenti.

L'accesso al meccanismo incentivante è subordinato al raggiungimento di alcuni requisiti minimi, denominati "prerequisiti", in assenza dei quali è prevista, da parte degli Enti di governo dell'ambito (di seguito anche EGA), la presentazione all'Autorità di specifiche istanze di temporanea esclusione dal citato meccanismo, nelle quali siano puntualmente identificati gli impegni assunti e le tempistiche per il raggiungimento dei medesimi. Per quanto riguarda in particolare i macro-indicatori riferiti al servizio di fognatura e depurazione, l'accesso al meccanismo incentivante è subordinato al raggiungimento di due prerequisiti, il primo dei quali è rappresentato dalla presenza di profili di inadempienza nell'attuazione della normativa di riferimento in materia di collettamento delle acque reflue, ovvero in cui siano presenti agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi⁴². Il secondo prerequisito, invece, è relativo all'adeguatezza e all'affidabilità dei dati comunicati⁴³.

³⁹Per un approfondimento si rimanda alla Relazione 295/2021/idr ed Appendice.

⁴⁰Per approfondimenti sul modello di regolazione della qualità tecnica e sulle evidenze emerse dalla sua applicazione a livello nazionale si rimanda al Capitolo 5 del Volume 1 della Relazione annuale dell'Autorità sullo stato dei servizi e sull'attività svolta per l'anno 2021.

⁴¹Per valutare gli aspetti attinenti al servizio di acquedotto sono stati invece introdotti tre macro-indicatori: M1 – "Perdite idriche", M2- "Interruzioni del servizio" e M3 – "Qualità dell'acqua erogata".

⁴² Cfr. Articolo 22 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/idr. Per la valutazione del prerequisito si prendono in considerazione la procedura 2004/2034, in relazione alla quale vi è stato il deferimento dell'Italia alla Corte di

Di seguito sono stati approfonditi gli aspetti della RQTI direttamente ricollegati ai servizi di fognatura e depurazione, sulla base della rilevazione più recente a disposizione dell’Autorità per ciascuna gestione analizzata.

Tabella 11 Gestioni operanti nella Regione Sicilia per le quali si dispone di dati tecnici completi relativamente

ATO	Gestore	Popolazione residente servita		Anno dati
		Acquedotto	depurazione	
ATO 1 - PALERMO	AMAP Spa ⁶	902.305	700.716	2016
ATO 2 - CATANIA	SIDRA S.P.A.	355.216	65.869	2019
ATO 2 - CATANIA	Consorzio per la Depurazione dei Liquami Tra i Comuni di Giarre Riposto Mascali Fiumefreddo di Sicilia Sant'Alfio* ⁷	0	47.487	2019
ATO 2 - CATANIA	A.M.A. S.p.A.	48.006	46.363	2019
ATO 2 - CATANIA	ACOSET	207.597	15.329	2016
ATO 5 – ENNA	ACQUAENNA S.C.P.A.	151.988	105.029	2019
ATO 6 – CALTANISSETTA	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	247.771	173.280	2019
ATO 9 - AGRIGENTO	Gestione Commissariale del S.I.I. dell'ATI AG9	420.000	284.026	2016**
	Totale campione	2.332.883 (48,2% della popolazione siciliana)	1.438.099 (29,7% della popolazione siciliana)	

*il gestore non svolge il servizio di fognatura

**i dati forniti per l’anno 2019 (mediante apposita istanza del gestore) non sono completi, di conseguenza sono stati inseriti quelli dell’annualità più recente a disposizione (2016)

I dati più recenti utilizzati (2019) sono stati raccolti in esito ad una apposita rilevazione che si è conclusa in data 17 luglio 2020, nell’ambito dell’avvio del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato, di cui al titolo 7 dell’Allegato A alla richiamata deliberazione 917/2017/R/idr - prospettato dalla delibera 18 febbraio 2020, 46/2020/R/idr⁴⁴. Nella Tavola seguente sono indicate le gestioni prese in considerazione per l’analisi in oggetto (con l’anno di riferimento), dal quale emerge, in primo luogo, l’esiguità del corredo informativo per il territorio siciliano a disposizione dell’Autorità, legata soprattutto al protrarsi dei ritardi nell’elaborazione e nella trasmissione della documentazione, ed al mancato completamento – per alcuni ambiti – delle procedure di riordino di taluni Enti di governo dell’ambito, per i quali si sono rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all’aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione. In secondo luogo, si riscontra ancora una situazione diffusa di frammentarietà delle gestioni, con casi circoscritti di affidamento del servizio idrico integrato nel rispettivo ambito ad

Giustizia europea nel dicembre 2010 e la successiva condanna con sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10, e la procedura 2009/2034, con riferimento alla quale l’Italia è stata condannata con sentenza del 10 aprile 2014 (causa C-85/13).

⁴³ Cfr. Articolo 23 dell’Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/idr.

⁴⁴ Raccolta dati “Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio” (RQTI 2020), avviata con il comunicato del 16 giugno 2020.

un unico gestore, a fronte di contesti in cui una molteplicità di gestioni opera (per lo più in economia) nelle diverse fasi del servizio, nel medesimo territorio.

4.3 Il servizio di fognatura

Il servizio di fognatura è adibito all'attività di raccolta e collettamento delle acque reflue. Nell'ambito della regolazione della qualità tecnica ARERA, al fine di valutare e incentivare il continuo miglioramento delle *performance* conseguite dai gestori per questo servizio, ha introdotto nella RQTI il macro-indicatore "Adeguatezza del sistema fognario" (macro-indicatore M4), con lo scopo di minimizzare l'impatto ambientale derivante da una inadeguata infrastruttura fognaria o da una carente gestione della medesima. Tale macro-indicatore è costruito come combinazione di tre indicatori semplici volti a valutare, da un lato, la frequenza degli episodi di allagamento e/o sversamento da fognatura (indicatore M4a) e, dall'altro, l'adeguatezza degli scaricatori di piena sia dal punto di vista normativo (indicatore M4b) che dal punto di vista gestionale, ovvero relativamente al livello di controllo al quale i medesimi sono sottoposti nell'arco dell'anno (indicatore M4c). Il macro-indicatore prevede cinque classi, in ragione dei valori rilevati in un dato anno per ciascuno dei tre indicatori di cui si compone.

Con riferimento al territorio regionale della Sicilia, la situazione relativa alla distribuzione della popolazione servita, nelle cinque classi individuate per il macro-indicatore M4, mostra sostanzialmente la mancanza, per la quasi totalità delle gestioni del campione, del prerequisito legato al livello di adempienza alla direttiva 91/271/CEE, mentre le restanti gestioni si collocano nella classe peggiore individuata per M4, ovvero in classe E - caratterizzata da una frequenza di allagamenti e/o sversamenti superiore o uguale a un episodio ogni 100 km di rete gestita -, con un valore di allagamenti nel campione che oscilla tra 2,09/100 km e 28,88/100 km. Analizzando i valori conseguiti per gli altri indicatori semplici di cui si compone M4 si osserva, con riferimento all'adeguatezza degli scaricatori alla normativa vigente (M4b), una polarizzazione dei valori del campione, con la presenza di aree nelle quali tutti i manufatti risultano non ancora adeguati, e territori in cui vi è piena conformità; per quanto riguarda invece il tasso di controllo degli scaricatori (M4c), si riscontra per tre gestioni del campione un'incidenza di scaricatori di piena non ispezionati o non dotati di sistemi di rilevamento automatico delle attivazioni superiore al 50 per cento.

Tabella 12 Valori degli indicatori M4a - Frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura, M4b -

ATO	Gestore	Prerequisiti	M4a	M4b	M4c	Classe	Anno
ATO 1 - PALERMO	AMAP Spa	NO	3,14	0%	0%	Mancanza Prerequisito	2016
ATO 2 - CATANIA	SIDRA S.P.A.	NO	22,86	100%	63%	Mancanza Prerequisito	2019
ATO 2 - CATANIA	ACOSET	NO	0	100%	75%	Mancanza Prerequisito	2016
ATO 2 - CATANIA	A.M.A. S.p.A.	SI	28,89	0%	0%	E	2019
ATO 5 - ENNA	ACQUAENNA S.C.P.A.	SI	4,98	0%	0%	E	2019
ATO 6 - CALTANISSETTA	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	NO	0	100%	0%	Mancanza Prerequisito	2019
ATO 9 - AGRIGENTO	Azienda Consortile AT19 (ex GIRGENTI ACQUE S.P.A.)	NO	2,09	51%	51%	Mancanza Prerequisito	2016

Fonte: ARERA, elaborazione su raccolte dati di qualità tecnica (delibera 917/2017/R/idr).

Per quanto riguarda i casi di assenza dei prerequisiti di cui all'articolo 22 (conformità alla normativa sulle acque reflue urbane), e 23 (Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica) si rappresenta quanto segue:

- AMAP S.p.a. (ATO1 Palermo) - Nell'ambito della proposta tariffaria trasmessa ai fini

dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio per il periodo 2018-2019, l'Ente di governo d'ambito competente (Assemblea Territoriale Idrica Palermo) aveva specificato, per il gestore AMAP S.p.a. la presenza, nel territorio gestito, degli agglomerati di Carini e ASI Carini, Palermo, Partinico, Santa Flavia e Trappeto interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi, formulando *ex- ante* all'Autorità istanza, ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR, per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro- indicatori (M1 - "Perdite idriche" e M3 - "Qualità dell'acqua erogata") per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, evidenziando contestualmente che:

1. il Commissario straordinario unico, nominato con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, sta eseguendo (a fronte di risorse pubbliche stanziare dalla Delibera CIPE 60/2012 trasferite dai precedenti soggetti attuatori) interventi di estensione della rete fognaria e di potenziamento degli impianti di depurazione dei Comuni di Carini, Palermo e Santa Flavia (interessati dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012, in causa C-565/10);
2. che i Comuni di Carini, Santa Flavia e Trappeto (quest'ultimo interessato dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014, in causa C-85/13) stanno eseguendo ulteriori interventi di estensione della rete fognaria e di potenziamento degli impianti di depurazione dei rispettivi Comuni (a fronte di risorse pubbliche stanziare con la citata Delibera CIPE 60/2012).
3. che per il gestore AMAP S.p.a. è stato programmato "un intervento di carattere emergenziale finalizzato alla massimizzazione della resa depurativa dell'attuale impianto" del Comune di Partinico (interessato dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014, in causa C-85/13);
4. gli interventi di cui ai precedenti alinea consentiranno il superamento (previsto entro il primo semestre del 2022) delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (associato ai macro- indicatori M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata");

In sede di approvazione dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio del gestore per il periodo 2018-2019 (tramite la deliberazione 276/2019/R/idr), l'Autorità "*in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza ... [ha accolto] ... l'istanza presentata dall'Assemblea Territoriale Idrica Palermo ... atteso che sono stati individuati la tempistica e gli interventi (la cui realizzazione è stata affidata in parte al Commissario unico straordinario, all'uopo nominato, in parte a taluni Comuni interessati e, solo per un agglomerato, al gestore in parola) previsti per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto del prerequisito ...*". Nell'ambito dell'istruttoria con riferimento alla documentazione trasmessa ai fini dell'approvazione dello specifico schema regolatorio del gestore per il periodo 2020-2023, l'Autorità verificherà lo stato di avanzamento degli interventi segnalati dall'EGA al fine del rispetto delle tempistiche di superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito.

- SIDRA S.p.a. (ATO 2 – Catania) - Nell'ambito della proposta tariffaria trasmessa ai fini dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio per il periodo 2018-2019, l'Ente di governo d'ambito competente (Assemblea Territoriale Idrica di Catania) aveva specificato, per il gestore in parola, la presenza, nel territorio gestito, dell'agglomerato di "Catania e altri" interessato da pronuncia di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarato conforme, nonché con riferimento al solo servizio di fognatura, la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 23 della RQTI afferente alla disponibilità e affidabilità dei dati tecnici; per tali motivi l'EGA ha

formulato ex-ante all’Autorità istanza , ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR, per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - “Perdite idriche” e M3 - “Qualità dell’acqua erogata”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, evidenziando contestualmente che: il Commissario straordinario unico, nominato con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, sta eseguendo (a fronte di risorse trasferitegli dal precedente soggetto attuatore) interventi di completamento dell’impianto di depurazione consortile e di estensione della rete fognaria nell’intero agglomerato di Catania (interessato dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012, in causa C-565/10);

- gli interventi di cui al punto precedente consentiranno il superamento (previsto entro il 2023) delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (associato ai macro-indicatori M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”);
- per il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito della disponibilità e affidabilità dei dati tecnici afferenti al servizio di fognatura (associato al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”), sono stati pianificati interventi nel biennio 2018-2019 relativi allo svolgimento di rilievi sulla rete fognaria.

In sede di approvazione dell’aggiornamento dello specifico schema regolatorio del gestore per il periodo 2018-2019 (tramite la deliberazione 247/2019/R/idr), l’Autorità *“in un’ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza ... [ha accolto] ... l’istanza presentata dall’Assemblea Territoriale Idrica ATO 2 Catania ... atteso che sono stati individuati sia la tempistica e gli interventi (la cui realizzazione è stata affidata al Commissario Unico Straordinario, all’uopo nominato) previsti per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto del prerequisito “Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane” (associato ai macro-indicatori M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”), sia le misure e i tempi necessari a conseguire, con riferimento al servizio di fognatura, “la disponibilità e affidabilità dei dati”*“. Nell’ambito dell’istruttoria con riferimento alla documentazione trasmessa ai fini dell’approvazione dello specifico schema regolatorio del gestore per il periodo 2020-2023, l’Autorità verificherà lo stato di avanzamento degli interventi segnalati dall’EGA al fine del rispetto delle tempistiche di superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito.

- ACOSSET (ATO2 – Catania): nell’ambito della proposta tariffaria trasmessa ai fini dell’aggiornamento dello specifico schema regolatorio per il periodo 2018-2019, l’Ente di governo d’ambito competente (Assemblea Territoriale Idrica di Catania) aveva specificato, per il gestore in parola, la presenza, nel territorio gestito, dell’agglomerato del Comune di Adrano interessato da pronuncia di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarato conforme; per tale motivo l’EGA ha formulato ex-ante all’Autorità istanza, ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR, per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro- indicatori (M1 - “Perdite idriche” e M3 - “Qualità dell’acqua erogata”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, evidenziando contestualmente che:
 - il Commissario Straordinario Unico, nominato con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, sta eseguendo (a fronte di risorse trasferitegli dal precedente soggetto attuatore) interventi di estensione della rete fognaria e di potenziamento dell’impianto di depurazione del Comune di Adrano;

- gli interventi consentiranno il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del requisito della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (associato ai macro-indicatori M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”, M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”);

In sede di approvazione dell’aggiornamento dello specifico schema regolatorio del gestore per il periodo 2018-2019 (tramite la deliberazione 70/2019/R/idr), l’Autorità *“in un’ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza ... [ha accolto] ... l’istanza presentata dall’Assemblea Territoriale Idrica ATO 2 Catania ... atteso che sono stati individuati la tempistica e gli interventi (la cui realizzazione è stata affidata al Commissario Unico Straordinario, all’uopo nominato) previsti per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto del requisito ...”*. Nell’ambito dell’istruttoria con riferimento alla documentazione trasmessa ai fini dell’approvazione dello specifico schema regolatorio del gestore per il periodo 2020-2023, l’Autorità verificherà lo stato di avanzamento degli interventi segnalati dall’EGA al fine del rispetto delle tempistiche di superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del requisito.

- Acque di Caltanissetta S.p.a. (ATO 6 – Caltanissetta): nell’ambito della più recente proposta tariffaria trasmessa dal l’Ente di governo d’ambito competente (Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta), avente ad oggetto lo specifico schema regolatorio per il periodo 2020-2023 (attualmente in fase di istruttoria da parte dell’Autorità), l’EGA ha evidenziato la presenza nel territorio gestito di 2 agglomerati oggetto delle richiamate condanne della Corte di Giustizia Europea, e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre dell’anno 2019, riferita, per uno dei due agglomerati (Niscemi), anche all’assenza di rete fognaria; per tale motivo l’EGA ha formulato ex-ante all’Autorità istanza, ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR, per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori per i quali è stato attestato il rispetto dei requisiti ai medesimi riconducibili, evidenziando contestualmente che:
 - le lungaggini burocratiche inerenti all’approvazione dei progetti non hanno permesso al gestore la realizzazione degli interventi negli agglomerati oggetto di condanna;
 - gli interventi previsti nel Piano degli Investimenti (4 interventi per un importo complessivo di 13,3 milioni di euro, aventi ad oggetto la costruzione di due nuovi depuratori, l’adeguamento e potenziamento di un depuratore esistente e opere fognarie di adduzione ad un collettore) sono stati avvocati prima dal Commissario Straordinario Regionale e successivamente dal Commissario Straordinario Unico per la risoluzione delle infrazioni. Per quanto riguarda il cronoprogramma esso sarà definito dal Commissario Straordinario al termine dell’iter progettuale (che risulta in corso alla data di trasmissione della documentazione);
 - gli interventi di cui al precedente alinea sono interamente coperti da contributo pubblico (delibera CIPE 60/2012).
- Gestione Commissariale del S.I.I. dell’ATI AG9 (ATO 9 – Agrigento): nell’ambito della proposta tariffaria avente ad oggetto l’aggiornamento dello specifico schema regolatorio per il periodo 2018- 2019 (trattasi di istanza del gestore ai sensi del comma 13.4 della delibera 918/2017/R/idr, per la quale l’Autorità non ha ancora ricevuto gli atti di validazione a approvazione da parte del competente Ente di governo dell’ambito), il gestore ha indicato la presenza nel territorio gestito di 8 agglomerati interessati dalla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012, in causa C-565/10 e non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE, alla data del 31 dicembre dell’anno 2017, con specifico riferimento al servizio di fognatura (9 agglomerati erano invece interessati da condanna con

riferimento al servizio di depurazione); per tale motivo ha formulato ex-ante all’Autorità istanza, ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR, per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante al solo macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, per il quale è stato attestato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, evidenziando contestualmente che:

- rispetto agli agglomerati originariamente interessati da condanna (15 agglomerati per complessivi 173.259 A.E. per infrazioni riguardanti la fognatura e 16 agglomerati per complessivi 153.008 A.E. per infrazioni riguardanti la depurazione), le relative procedure di infrazione sono state risolte per 7 agglomerati (per complessivi 123.330 A.E.) per la fognatura e 7 agglomerati (per complessivi 64.304 A.E.) per la depurazione;
- i progetti degli interventi previsti per il superamento delle condanne nei restanti agglomerati non ancora conformi (aventi ad oggetto completamenti di reti fognarie e di collettamento in diversi comuni serviti dagli agglomerati, la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione al servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di Favara, la realizzazione del secondo modulo dell’impianto di depurazione del Comune di Sciacca) sono stati *“tempestivamente redatti, ... trasmessi all’Autorità di Ambito e, quindi, approvati dai soggetti competenti”*; o *“nell’aggiornamento del Pdl è stato previsto ... il trasferimento dei relativi contributi e importi da tariffa alla contabilità del Commissario unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016”*; detti interventi saranno pertanto *“eseguiti dal Commissario unico (di cui non è al momento stata resa nota la programmazione)”*.

In sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio del gestore per il periodo 2020-2023 (documentazione trasmessa anche in questo caso tramite specifica istanza del gestore, ai sensi del comma 5.5 della delibera 580/2019/R/idr, per la quale l’Autorità non ha ancora ricevuto gli atti di validazione a approvazione da parte del competente Ente di governo dell’ambito) il gestore ha rinnovato la richiamata istanza di cui al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR, per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante al solo macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”, confermando l’assenza del prerequisito sulla conformità alla normativa delle acque reflue urbane su 5 agglomerati per quanto riguarda il servizio di fognatura (di cui uno anche per il servizio di depurazione), non ancora dichiarati conformi al 31/12/2019 e confermando gli interventi finalizzati alla risoluzione della procedura.

4.4 Il servizio di depurazione

Il servizio di depurazione comprende l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, incluse le attività per il trattamento dei fanghi residui. In merito a questo servizio, come già richiamato nell’introduzione della presente sezione, sono due i macro-indicatori introdotti dall’Autorità al fine di valutare e incentivare il continuo miglioramento delle *performance* conseguite dai gestori:

- *“Smaltimento fanghi in discarica”* (macro-indicatore M5), cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato allo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue;
- *“Qualità dell’acqua depurata”* (macro-indicatore M6), con la finalità di minimizzare l’impatto ambientale associato ai reflui depurati, in uscita dai trattamenti.

4.4.1 Lo smaltimento dei fanghi di depurazione in discarica

Il primo macro-indicatore introdotto dalla RQTI per il servizio di depurazione è volto a valutare l'attività di gestione dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione in termini di "Smaltimento fanghi in discarica" (macro-indicatore M5). Detto macro-indicatore è definito come la quota di fanghi destinata allo smaltimento in discarica rispetto al quantitativo complessivamente prodotto, ed è declinato in quattro classi in base al valore del macro-indicatore e della massa di fango complessivamente prodotta (espressa in tonnellate di sostanza secca). Per attenuare l'effetto di eventuali fattori esogeni alla gestione, in termini per esempio di disponibilità di sbocchi alternativi al conferimento in discarica nelle diverse aree geografiche, l'obiettivo di miglioramento delineato dalla RQTI non opera direttamente sul macro-indicatore (percentuale di smaltimento in discarica in termini di sostanza secca), bensì agisce in termini di riduzione della grandezza "massa del fango tal quale complessivamente smaltita in discarica", consentendo al gestore il raggiungimento dell'obiettivo anche attraverso l'implementazione di una strategia di riduzione della quantità di fanghi complessivamente prodotti nel territorio gestito, spesso di più agevole o rapida implementazione, potendo, per esempio, agire sul potenziamento delle sezioni di disidratazione dei fanghi all'interno degli impianti di depurazione. In merito alle *performance* conseguite per questo indicatore nel contesto siciliano, dall'analisi del campione di riferimento emerge l'assenza del prerequisito per sei gestioni (per tre delle quali tuttavia si ha a disposizione solo il dato del 2016, per cui andrà verificata la sussistenza del medesimo prerequisito nel 2019); le restanti due gestioni (A.M.A. S.p.a. nell'ATO2 di Catania e ACQUAENNA S.C.P.A. nell'ATO5 di Enna) si collocano rispettivamente in classe D (la classe peggiore individuata per M5) ed in classe A (la classe migliore individuata per M5). La percentuale di smaltimento dei fanghi in discarica presenta valori fortemente polarizzati, dovuti per alcune gestioni del campione al basso tasso di copertura del servizio di depurazione (che implica la gestione di un numero esiguo di impianti e conseguentemente una bassa produzione di fanghi). Laddove siano presenti operazioni di recupero, nelle gestioni osservate queste ultime riguardano esclusivamente la destinazione a centri di compostaggio.

Per quanto riguarda i casi di assenza dei prerequisiti di cui all'articolo 22 (conformità alla normativa sulle acque reflue urbane), e 23 (Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica) si rimanda per le gestioni AMAP Spa, SIDRA S.P.A., ACOSSET, ACQUE DI CALTANISSETTA SPA, Azienda Consortile ATI9 (ex GIRGENTI ACQUE S.P.A.) a quanto già rappresentato nel paragrafo "Servizio di fognatura", trattandosi in tutti i casi di agglomerati interessati da pronuncia di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE, sia con riferimento al servizio di fognatura che a quello di depurazione. Per tali gestioni, nell'ambito delle istruttorie con riferimento alla documentazione trasmessa ai fini dell'approvazione dello specifico schema regolatorio del gestore per il periodo 2020-2023, l'Autorità verificherà lo stato di avanzamento degli interventi segnalati dall'EGA al fine del rispetto delle tempistiche di superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito.

Tabella 13 Valori dell'indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica per area geografica

ATO	Gestore	Prerequisito	M5	Classe	Anno
ATO 1 - PALERMO	AMAP Spa	NO	0,0%	Mancanza Prerequisito	2016
ATO 2 - CATANIA	SIDRA S.P.A.	NO	100,0%	Mancanza Prerequisito	2019
ATO 2 - CATANIA	ACOSET	NO	0,0%	Mancanza Prerequisito	2016
ATO 2 - CATANIA	Consorzio per la Depurazione dei Liquami Tra i Comuni di Giarre Riposto Mascali Fiumefreddo di Sicilia Sant'Alfio	NO	0,0%	Mancanza Prerequisito	2019
ATO 2 - CATANIA	A.M.A. S.p.A.	SI	100,0%	D	2019
ATO 5 - ENNA	ACQUAENNA S.C.P.A.	SI	0,0%	A	2019
ATO 6 - CALTANISSETTA	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	NO	0,0%	Mancanza Prerequisito	2019
ATO 9 - AGRIGENTO	Azienda Consortile AT19 (ex GIRGENTI ACQUE S.P.A.)	NO	30,4%	Mancanza Prerequisito	2016

Fonte: ARERA, elaborazione su raccolte dati di qualità tecnica (delibera 917/2017/R/idr).

Con riferimento al soggetto “Consorzio per la Depurazione dei Liquami Tra i Comuni di Giarre Riposto Mascali Fiumefreddo di Sicilia Sant'Alfio”, allo stato l'Autorità non dispone di sufficienti elementi, non avendo trasmesso l'Ente di Governo d'ambito competente né gli atti che compongono l'aggiornamento dello schema regolatorio del gestore per il periodo 2018-2019 né quelli che compongono lo specifico schema regolatorio 2020-2023 (nei quali si abbia evidenza della pianificazione degli interventi finalizzati al raggiungimento del prerequisito in parola).

4.4.2 La qualità dell'acqua depurata

Con riferimento al servizio di depurazione, il modello di regolazione della qualità tecnica introdotto dall'Autorità ha definito, in aggiunta al macro-indicatore M5 illustrato nel precedente sottoparagrafo, anche il macro-indicatore “M6 – Qualità dell'acqua depurata”, allo scopo di valutare le *performance* relative agli impianti di depurazione, con specifico riferimento alla “linea acque”, in considerazione dell'impatto collegato allo scarico delle acque reflue depurate nell'ambiente. Detto macro-indicatore è definito come tasso di superamento, nei campioni di acqua reflua scaricata, dei limiti fissati dall'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo 152/2006 per i parametri della tabella 1 e, con riferimento agli impianti di depurazione recapitanti in aree sensibili, per uno o entrambi i parametri di cui alla tabella 2 del medesimo decreto. Per il macro-indicatore in parola sono previste quattro classi in base al livello dei tassi di superamento dei limiti (dove la classe A costituisce il livello migliore di *performance*, mentre la classe D rappresenta il livello peggiore).

I dati relativi alla distribuzione della popolazione sottesa ai gestori del campione che appartengono alle differenti classi previste per il macro-indicatore M6, mostrano che per il 90% della popolazione si riscontra l'assenza del prerequisito di accesso al meccanismo incentivante, per la presenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi (da confermare nel 2019 per quelle gestioni di cui non si dispone del dato aggiornato al medesimo anno). Si registrano infine due gestioni in classe C (che servono il 7% della popolazione del campione) e due gestioni in classe A. I valori del macro-indicatore M6 a livello regionale mostrano un quadro eterogeneo, con tassi di superamento dei limiti di emissione che oscillano dal 62% circa fino a valori prossimi allo 0%. Anche in questo caso preme sottolineare che taluni valori potrebbero risentire, come per l'M5, delle caratteristiche peculiari delle gestioni, con la presenza di gestori che, esprimendo un basso livello di copertura del servizio, operano su

un numero limitato di impianti di depurazione (in alcuni casi di piccola taglia), e con un numero contenuto di campionamenti per la verifica della qualità dei reflui.

Tabella 14 Valori dell'indicatore M6 – Qualità dell'acqua depurata per area geografica

ATO	Gestore	Prerequisiti	M6	Classe	Anno
ATO 1 - PALERMO	AMAP Spa	NO	31,3%	Mancanza Prerequisito	2016
ATO 2 - CATANIA	SIDRA S.P.A.	NO	5,4%	Mancanza Prerequisito	2019
ATO 2 - CATANIA	ACOSET	NO	61,9%	Mancanza Prerequisito	2016
ATO 2 - CATANIA	Consorzio per la Depurazione dei Liquami Tra i Comuni di Giarre Riposto Mascali Fiumefreddo di Sicilia Sant'Alfio	NO	0,0%	Mancanza Prerequisito	2019
ATO 2 - CATANIA	A.M.A. S.p.A.	SI	0,0%	A	2019
ATO 5 - ENNA	ACQUAENNA S.C.P.A.	SI	20,1%	D	2019
ATO 6 - CALTANISSETTA	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	NO	5,2%	Mancanza Prerequisito	2019
ATO 9 - AGRIGENTO	Azienda Consortile ATI9 (ex GIRGENTI ACQUE S.P.A.)	NO	45,3%	Mancanza Prerequisito	2016


Fonte: ARERA, elaborazione su raccolte dati di qualità tecnica (delibera 917/2017/R/idr).

Per quanto riguarda i casi di assenza dei prerequisiti di cui all'articolo 22 (conformità alla normativa sulle acque reflue urbane), e 23 (Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica) vale quanto riportato con riferimento allo smaltimento dei fanghi di depurazione in discarica⁴⁵.

In merito ai parametri interessati dal superamento puntuale dei rispettivi limiti, a livello regionale si evidenziano criticità maggiori per i parametri inclusi nella tabella 1 del citato Decreto Legislativo 152/2006, che fissa i limiti di emissione per i parametri BOD5, COD e SST, con un tasso di superamento che eccede l'8% dei campioni analizzati (FIG. 4). Con riguardo ai parametri inclusi nella tabella 2, che fissa limiti annuali di emissione relativi ai parametri azoto (N) e fosforo (P), per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, la percentuale di non conformità scende sotto l'1%. Si segnala inoltre che una gestione presenta impianti autorizzati per lo scarico dei reflui depurati su suolo, con la presenza di superamenti puntuali anche dei limiti fissati nella tabella 4 del Decreto Legislativo 152/2006, per i parametri precedentemente citati.

⁴⁵ In particolare, si rimanda per le gestioni AMAP Spa, SIDRA S.P.A., ACOSET, ACQUE DI CALTANISSETTA SPA, Azienda Consortile ATI9 (ex GIRGENTI ACQUE S.P.A.) a quanto già rappresentato nel paragrafo "Servizio di fognatura", trattandosi in tutti i casi di agglomerati interessati da pronuncia di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE, sia con riferimento al servizio di fognatura che a quello di depurazione. Per tali gestioni, nell'ambito delle istruttorie con riferimento alla documentazione trasmessa ai fini dell'approvazione dello specifico schema regolatorio del gestore per il periodo 2020-2023, l'Autorità verificherà lo stato di avanzamento degli interventi segnalati dall'EGA al fine del rispetto delle tempistiche di superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito. Con riferimento al soggetto "Consorzio per la Depurazione dei Liquami Tra i Comuni di Giarre Riposto Mascali Fiumefreddo di Sicilia Sant'Alfio", allo stato l'Autorità non dispone di sufficienti elementi, non avendo trasmesso l'Ente di Governo d'ambito competente né gli atti che compongono l'aggiornamento dello schema regolatorio del gestore per il periodo 2018-2019 né quelli che compongono lo specifico schema regolatorio 2020-2023 (nei quali si abbia evidenza della pianificazione degli interventi finalizzati al raggiungimento del prerequisito in parola).

Tabella 15 Tasso di superamento puntuale dei limiti fissati dal Decreto Legislativo 152/2006 per i parametri delle tabelle 1,



Fonte: ARERA, elaborazione su raccolte dati di qualità tecnica (delibera 917/2017/R/idr).

Come accennato in tema di prerequisiti, una criticità ancora diffusa nella Regione con riguardo al sistema fognario-depurativo è costituita dal mancato adeguamento alla direttiva 271/91/CEE, che ha portato all'emissione di due sentenze di condanna per l'Italia da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Nel campione considerato, risultano:

- con riferimento al servizio di fognatura, 14 agglomerati interessati da pronunce di condanna legate alla depurazione, corrispondenti a oltre 212 mila abitanti equivalenti, 8 dei quali sono localizzati nell'ambito di Agrigento, seppure in termini di abitanti equivalenti incidano per il 2,35% del totale;
- con riferimento al servizio di depurazione, 17 agglomerati interessati da pronunce di condanna legate alla depurazione, corrispondenti a oltre 913 mila abitanti equivalenti, 9 dei quali sono localizzati nell'ambito di Agrigento (9,71% del totale).

In aggiunta alla descritta criticità, si segnala la presenza nel panel considerato di agglomerati che sono attualmente sotto osservazione a causa delle ulteriori procedure di infrazione europea 2014/2059 e 2017/2181, sempre relative alla citata direttiva 271/91/CEE. In particolare, si fa riferimento complessivamente a 50 agglomerati⁴⁶, corrispondenti ad oltre 1 milione di abitanti equivalenti, 43 dei quali sono ripartiti tra gli ambiti di Palermo, Enna e Caltanissetta (con incidenza del 40,5% sul totale).

⁴⁶ Che si aggiungono agli agglomerati già condannati ai sensi della medesima direttiva 271/91/CEE.


Tabella 16 Agglomerati in procedura di infrazione comunitaria – Valori di sintesi per la Regione Sicilia

ATO	Gestore	A.E. in procedure di infrazione (non ancora giunte a condanna)	Anno
ATO 1 - PALERMO	AMAP Spa	81.549	2016
ATO 2 - CATANIA	A.M.A. S.p.A.	0	2019
ATO 2 - CATANIA	ACOSET	7.641	2016
ATO 2 - CATANIA	Consorzio per la Depurazione dei Liquami Tra i Comuni di Giarre Riposto Mascali Fiumefreddo di Sicilia Sant'Alfio	n.a.	2019
ATO 2 - CATANIA	SIDRA S.P.A.	545.000	2019
ATO 5 - ENNA	ACQUAENNA S.C.P.A.	186.339	2019
ATO 6 - CALTANISSETTA	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	139.146	2019
ATO 9 - AGRIGENTO	Azienda Consortile ATI9 (ex GIRGENTI ACQUE S.P.A.)	44.479	2016
Totale campione		1.004.154	

Fonte: ARERA, elaborazione su raccolte dati di qualità tecnica (delibera 917/2017/R/idr).

Passando in rassegna alcuni aspetti di tipo impiantistico, si evidenzia che gli impianti di depurazione gestiti dagli operatori inclusi nel panel considerato risultano 103; di questi, 95 impianti svolgono trattamenti fino al secondario ed al terziario, mentre non risultano censiti impianti che svolgono trattamenti più avanzati. Sono tre gli impianti che svolgono trattamenti fino al primario e quattro le vasche Imhoff, pur valendo per questi dati le medesime considerazioni fatte in merito all'esiguità del campione di riferimento, che non include le gestioni di minori dimensioni, spesso gestite dai Comuni in economia. In termini di potenzialità di trattamento, il 25% degli impianti ha potenzialità inferiore a 2.000 AE e il 45% ha potenzialità compresa tra 2000 e 10.000 AE. La presenza di trattamenti avanzati non si è tradotta, nel contesto regionale, nell'adozione di pratiche di riutilizzo delle acque reflue (ad esempio a fini agricoli o industriali), non presentando i reflui in uscita dagli impianti caratteristiche tali per poter essere destinati al riuso. Con riferimento alla linea fanghi degli impianti di depurazione, si evidenzia che risultano attivi 16 impianti che effettuano anche essiccamento dei fanghi (concentrati nell'ATO di Caltanissetta), e 5 impianti che effettuano digestione anaerobica (ripartiti tra due gestioni dell'ATO2 di Catania ed il gestore unico operante nell'ATO5 di Enna), senza tuttavia una valorizzazione energetica del biogas prodotto.

Tabella 17 . Suddivisione del numero di impianti di depurazione in funzione dei trattamenti e della potenzialità-




4.5 Programma degli interventi e predisposizioni tariffarie 2020-2023

Nella presente sezione sono rappresentate le evidenze a disposizione di codesta Autorità con riferimento agli interventi previsti dai gestori nel periodo regolatorio 2020-2023 per il raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica, ai sensi della richiamata delibera 917/2017/R/idr (RQTI), sulla base dell'analisi dei Programmi degli Interventi che compongono lo specifico schema regolatorio validato e trasmesso dagli Enti di governo dell'ambito competenti per il periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi della deliberazione 580/2019/R/idr. L'analisi del fabbisogno di investimenti è stata condotta su un campione che include 10 gestioni, di cui 9 operanti in quattro ambiti territoriali ottimali della Regione (ATO2 – Catania, ATO5 – Enna, ATO6 – Caltanissetta, ATO 9 – Agrigento) ed un gestore grossista di acquedotto di dimensione sovrambito (Siciliacque S.p.a.), che servono complessivamente 1.165.250 abitanti. Si evidenzia quindi anche in questa sezione l'esiguità del campione a disposizione, legata ai richiamati ritardi nell'elaborazione e nella trasmissione delle predisposizioni tariffarie da parte dei competenti Enti di governo dell'ambito ai sensi del MTI-3 ed al mancato completamento – per alcuni ambiti – delle procedure di riordino degli assetti⁴⁷.

La distribuzione del fabbisogno di investimenti (al lordo dei contributi) a livello regionale, risultante per il periodo 2020-2023 dai piani di investimenti PdI analizzati, mostra una prevalenza nelle pianificazioni degli investimenti finalizzati al contenimento dei livelli di perdite idriche (macro-indicatore M1), ed alla riduzione delle interruzioni del servizio (macro-indicatore M2), che pesano complessivamente per oltre il 60% degli investimenti programmati. Al potenziamento del settore fognario depurativo (intercettato dagli obiettivi di adeguamento del sistema fognario – M4 –, riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica – M5– e miglioramento della qualità dell'acqua depurata – M6 –) è invece destinato circa il 13% degli investimenti. A questa percentuale vanno aggiunti gli interventi destinati al superamento delle situazioni di criticità negli agglomerati oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea per mancata conformità alla Direttiva 91/271/CEE, di cui alle richiamate sentenze del 31 maggio 2018, causa C-251/17, e del 10 aprile 2014, causa C-85/13 (e alla prevenzione dell'eventualità di ulteriori condanne in quegli agglomerati oggetto di infrazioni comunitarie tuttora aperte, relative alla medesima direttiva). Questi ultimi contribuiscono per il 15,6% alla voce “Prerequisiti” del grafico (con un'incidenza superiore al valore medio nazionale, pari al 7,7%). Con riferimento alla voce “Altro”, che racchiude sia interventi non riconducibili direttamente agli specifici obiettivi di qualità tecnica fissati dall'Autorità sia interventi al contrario trasversali alla risoluzione di due o più macro-indicatori, nel caso della Regione siciliana si tratta di interventi finalizzati per la quasi totalità alla risoluzione di problematiche legate alle infrastrutture di acquedotto.

⁴⁷ Si rimanda alla nota 6 della presente Relazione, nella quale si anticipa che l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo – in qualità di ente di governo dell'ambito – in data 16 luglio 2021 ha comunicato all'Autorità che “è stata [...] predisposta la pertinente proposta tariffaria [...] per il periodo regolatorio 2020/2023 e che l'Assemblea dei Sindaci di questo Ente di Governo d'Ambito in data 14/07/2021 ha adottato i relativi atti”.


Tabella 18 Distribuzione degli investimenti programmati 2020-2023 – Regione Sicilia



Fonte ARERA, elaborazione su raccolte dati relativi al terzo periodo regolatorio (delibera 580/2019/R/idr)

Tale configurazione delle priorità della pianificazione risente inevitabilmente sia della richiamata scarsa numerosità del campione a disposizione dell’Autorità con riferimento all’attuale periodo regolatorio, sia della sua composizione: cinque dei dieci operatori analizzati, infatti, gestiscono esclusivamente il servizio di acquedotto (o direttamente all’utenza o in qualità di grossista), mentre i restanti cinque (i due gestori unici affidatari per gli ATO5 di Enna e Caltanissetta, la gestione commissariale dell’ATO9 di Agrigento e due dei gestori che risultano salvaguardati per l’ATO2 di Catania), operano anche a valle, nei servizi di fognatura e depurazione (come risulta evidente dal dettaglio degli investimenti per ambito territoriale di cui alla figura sottostante), seppure in alcuni casi non per la totalità del territorio servito. Per tale motivo l’analisi dei fabbisogni nel settore fognario- depurativo illustrata nella presente nota, non può che costituire una rappresentazione parziale del quadro regionale, non tenendo in considerazione sia le pianificazioni di una serie di gestioni che forniscono il servizio di depurazione (anche in economia), che non rientrano ad oggi nel corredo informativo a disposizione di questa Autorità, sia le risorse destinate in quest’area al superamento delle situazioni di condanna per gli agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE, che sono state trasferite alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all’art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Tabella 19 Distribuzione annuale degli investimenti programmati nel terzo periodo regolatorio per macro indicatore per ATO (%) - Regione Sicilia



Fonte ARERA, elaborazione su raccolte dati relativi al terzo periodo regolatorio (delibera 580/2019/R/idr)

Si fornisce da ultimo un quadro di riepilogo delle pianificazioni dell'attuale periodo regolatorio 2020-2023, per le gestioni incluse nel campione. Il quadro restituisce un valore di investimenti pro-capite (al lordo dei contributi pubblici) per la Regione di 119,48 euro nel corrente periodo regolatorio, ben al di sotto del valore medio nazionale, pari a 261 euro/abitante seppure in presenza di valori in linea o superiori alla media (come, ad esempio il gestore di Enna, che ha una spesa per investimenti nel quadriennio di 381,72 euro/ab.).

Tabella 20 Pianificazioni 2020-2023 (valori di sintesi Regione Sicilia)

ATO	Gestore	Periodo regolatorio 2020-2023		
		Totali (mln)	Fognatura Depurazione (mln)	Totali pro-capite anno (euro)
ATO 2 – CATANIA	ACOSET	11,33	0	13,28
ATO 2 – CATANIA	Acque di Casalotto S.p.A.	0,68	0	5,77
ATO 2 – CATANIA	A.M.A. S.p.A.	1,69	0,46	8,83
ATO 2 – CATANIA	SO.GEA	0,6	0	6,82
ATO 2 – CATANIA	ACQUE AURORA S.R.L.	0,08	0	4,26
ATO 2 – CATANIA	acquedotti U.C.C.	0,62	0	6,08
ATO 5 – ENNA	ACQUAENNA S.C.P.A.	58,52	29,38	95,43
ATO 6 – CALTANISSETTA	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA	36,54	9,59	36,71
ATO 9 - AGRIGENTO	Gestione Commissariale del S.I.I. dell'ATI AG9*	120,58	41,20	71,77
SOVRAMBITO	Siciliacque S.p.A.*	52,41	0	10,89
	Totale	283,05	80,63	29,87

* Istanza trasmessa dal gestore ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 580/2019/R/idr
Fonte ARERA, elaborazione su raccolte dati relativi al terzo periodo regolatorio (delibera 580/2019/R/idr)

Con riferimento agli specifici interventi previsti per il raggiungimento degli obiettivi nei servizi di fognatura e depurazione, dall'analisi delle relazioni di accompagnamento alla proposta tariffaria delle gestioni del campione sono state individuate, tra le opere necessarie:

- la realizzazione di collettori e sollevamenti fognari - in particolare nelle aree in cui, pur in presenza della rete, i reflui non sono collettati in impianti di depurazione – e il ripristino dei collettori esistenti;
- programmi di manutenzione straordinaria sulle condotte fognarie e sugli impianti di sollevamento e pompaggio ad esse connessi (in ragione delle inadeguate condizioni fisiche di tali opere);
- l'adeguamento degli scolmatori di piena alla normativa di riferimento;
- l'installazione (per una gestione) di un sistema di trattamento finale dei fanghi da depurazione (centrifuga), per sostituire sistemi di trattamento meno efficienti;
- la realizzazione di impianti di depurazione ed il ripristino di depuratori esistenti ma non attivi, in agglomerati di dimensione superiore a 2.000 A.E.;
- l'adeguamento e il potenziamento di impianti di depurazione a servizio di agglomerati superiori a 2.000 A.E. che, seppur attivi, non consentono di rispettare con continuità i limiti di emissione in termini di concentrazione dei parametri inquinanti di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006.

4.6 Gli investimenti nel settore “acquedotti” e il Fondo di garanzia per le opere idriche

Relativamente agli investimenti nel settore acquedotti e al fondo di garanzia per le opere idriche, Arera il 29 luglio 2021, ha trasmesso alla Commissione d'inchiesta un documento⁴⁸ che si ritiene opportuno illustrare di seguito:

Con riferimento alle misure di sostegno previste nel servizio idrico integrato, si evidenzia che con il d.P.C.M. 1° agosto 2019 è stato adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – previsto ai sensi del comma 516 della legge 205/2017 –, che per il biennio 2019-2020 ha stanziato risorse a fondo perduto per 80 milioni di euro (40 milioni l'anno). L'elenco in parola è costituito da 26 interventi, trasmessi dall'Autorità ai Ministeri concertanti ai fini dell'adozione del richiamato d.P.C.M.⁴⁹, da ultimo con la relazione 252/2019/I/idr, dei quali 5 sono localizzati nella Regione Sicilia, con un finanziamento totale previsto di 13,1 milioni di euro. Per quanto rileva in questa sede, ad oggi per gli interventi citati risulta autorizzata all'erogazione la prima quota, in acconto (secondo le modalità previste dalla deliberazione 425/2019/R/idr, come da ultimo integrata dalla deliberazione 58/2021/R/idr), pari al 40% del finanziamento previsto nel capitolo di spesa del 2019, ed al 20% del finanziamento totale, come riportato nella di seguito.

Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 21 luglio 2020, 284/2020/R/idr, per la selezione degli interventi ritenuti ammissibili al secondo elenco del Piano nazionale (basato su una pianificazione pluriennale 2021-2028, cui è destinata la totalità delle risorse previste dalla legge 145/2018), l'Autorità – in data 6 agosto 2020 – ha trasmesso agli Enti di governo dell'ambito

⁴⁸ Doc. n. 927/3

⁴⁹ Il d.P.C.M. è stato adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

e alle Regioni una richiesta di informazioni finalizzata a confermare o aggiornare gli elementi dai medesimi già trasmessi per l'individuazione del Primo stralcio del Piano nazionale, predisponendo a tal scopo un'apposita modulistica con la quale illustrare le caratteristiche principali di ciascun progetto⁵⁰.

In esito alla ricognizione svolta, sono pervenuti all'Autorità nel complesso 1.208 progetti/interventi, trasmessi dai soggetti competenti con riferimento ai singoli territori di pertinenza (in cui, complessivamente, risiedono circa 50 milioni di abitanti), e per i quali è stata formulata richiesta di copertura a valere sulle risorse stanziare dalla normativa vigente per un totale di 10,07 miliardi di euro. Per quanto rileva in questa sede, con riferimento alla Regione Sicilia sono stati trasmessi all'Autorità 95 progetti, per un valore complessivo di circa 803 milioni di euro, riconducibili per lo più al gestore grossista sovrambito (40 progetti pari a complessivi 366,6 milioni di euro), al territorio di Palermo (11 interventi per complessivi 168,1 milioni) e a quello di Agrigento (15 interventi per complessivi 102,3 milioni).

*Tabella 21 Stato delle erogazioni relative al primo stralcio del Piano nazionale
(valori di sintesi progetti localizzati in Regione Sicilia)*

N.	Ente di riferimento	Soggetto Realizzatore	Progetto	Importo totale	Quota autorizzata	%
22	Regione Sicilia – Dipartimento Acqua e Rifiuti	Siciliacque S.p.a.	Centrale di sollevamento delle acque trattate dal polo di potabilizzazione di Gela (MS 591)	2.300.000	460.000	20%
23	Assemblea Territoriale Idrica Palermo	AMAP S.p.a.	Adduzioni: ripristino opere vetuste e/o in cattivo stato (progetto congiunto con Bagheria) (Santa Flavia)	1.600.000	320.000	20%
24	Assemblea Territoriale Idrica Palermo	AMAP S.p.a.	Sostituzione rete idrica vetusta e/o in cattivo stato (Camporeale)	2.200.000	440.000	20%
25	Assemblea Territoriale Idrica Ato 2 Catania	Acoset S.p.a.	lavori di posa condotta da pozzo Rossella a impianti Aziendali ACOSSET - stralcio funzionale	2.000.000	400.000	20%
26	Assemblea Territoriale Idrica Ato 2 Catania	SIDRA S.p.a.	Risanamento e completamento della rete di trasporto primaria e interventi sui serbatoi esistenti - stralcio funzionale per la realizzazione del collegamento fra il polo di via S. Sofia ed i serbatoi di Soprana	5.000.000	1.000.000	20%
Totale				13.100.000	2.620.000	20%

Con riferimento al Fondo di garanzia delle opere idriche, istituito dall'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel mese di luglio 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 30 maggio 2019, cui la medesima legge ha demandato la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità generali di utilizzo del Fondo in parola. Tali modalità sono state declinate dall'Autorità nella delibera 21 gennaio 2020, 8/2020/R/idr, nella quale sono stati specificati i requisiti e le condizioni di accesso alla garanzia e definiti adeguati obblighi di rendicontazione, comunicazione e monitoraggio. Con la richiamata delibera è stato altresì istituito, presso la Cassa per i servizi

⁵⁰ Obiettivo di qualità tecnica sotteso, costo dell'intervento (con l'indicazione della quota per la quale si richiede il finanziamento con le risorse del Piano e di eventuali quote già finanziate con tariffa o altri contributi), livello di progettazione e cronoprogramma tecnico-finanziario recante i tempi di realizzazione.

energetici e ambientali, un Comitato di valutazione del rischio, con compiti di valutazione e analisi dei rischi e delle modalità operative del Fondo.

La delibera 8/2020/R/idr ha disposto che gli interventi, per la cui realizzazione può essere concessa la garanzia, siano quelli di cui all'art. 5 del sopra citato D.P.C.M. e, in particolare:

- interventi previsti nel Piano nazionale, definito all'art. 1, comma 516, della legge 205/2017, per la quota parte non finanziata con le risorse pubbliche assegnate al medesimo Piano;
- interventi, non ancora finanziati e avviati, che si qualificano come necessari all'adeguamento delle infrastrutture idriche agli obiettivi di miglioramento dei parametri di qualità tecnica introdotti dall'Autorità con la delibera 917/2017/R/idr (riconducibili, per esempio, all'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative, al perseguimento di obiettivi di qualità della risorsa, al risanamento delle reti idriche anche ai fini del contenimento delle perdite), secondo criteri di priorità legati al livello di pianificazione e sostenibilità finanziaria;
- interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel Piano nazionale, già dotati di proprio finanziamento e che perseguono le medesime finalità degli interventi di cui al punto precedente.

Nello specifico, le operazioni di finanziamento ammissibili alla garanzia di rimborso del credito sono i contratti di finanziamento a medio/lungo termine sottoscritti con i soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti, Banca europea degli investimenti) e le obbligazioni o altri titoli di debito di cui siano titolari i soggetti investitori, come individuati dal richiamato D.P.C.M. 30 maggio 2019. È comunque prevista la possibilità di proporre all'Autorità l'ammissione a garanzia anche di altre operazioni di finanziamento, se necessarie ai fini del contenimento degli oneri ad esse connessi. Nel provvedimento sono stati poi individuati puntualmente i requisiti soggettivi dei richiedenti, prevedendo che possano richiedere le garanzie di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 30 maggio 2019: (i) i gestori affidatari che gestiscono il servizio idrico integrato in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e che hanno sottoscritto la convenzione di affidamento con l'ente di governo dell'ambito, (ii) i gestori salvaguardati ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di governo, (iii) i fornitori all'ingrosso di servizi idrici e i soggetti qualificati come *common carrier* assoggettabili ai medesimi obiettivi di qualità previsti per le attività all'ingrosso. Sono inoltre ammessi al rilascio della garanzia i gestori di dighe e opere di derivazione e adduzione nel caso in cui le medesime, pur non essendo inserite tra le infrastrutture del servizio idrico integrato, siano funzionali alla sua alimentazione⁵¹. L'entità della garanzia - prevista a copertura parziale dell'ammontare dell'operazione finanziaria ammissibile - è quantificata con procedure declinate in funzione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari (regolati e non regolati), dei tassi di realizzazione, della capacità operativa e del grado di patrimonializzazione⁵² del gestore, della durata del finanziamento, dell'assetto istituzionale⁵³ e della rilevanza strategica dell'intervento⁵⁴. Infine, con il provvedimento in parola sono state disciplinate: le modalità di richiesta e di rilascio della garanzia; le modalità di

⁵¹ L'ammissibilità dei soggetti al rilascio della garanzia è comunque subordinata alla verifica di una serie di condizionalità, in particolare l'assenza di situazioni che possano compromettere il proseguimento dell'attività del soggetto beneficiario (es. situazioni di scioglimento o liquidazione del soggetto stesso) e, per quelli assoggettati alla regolazione dell'Autorità, l'ottemperanza agli obblighi previsti per l'adozione e l'approvazione, ai sensi della normativa pro tempore vigente, dello specifico schema regolatorio (composto dal programma degli interventi, dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione).

⁵² Rapporto tra patrimonio netto e capitale investito netto, decurtato di quello relativo ai contributi a fondo perduto.

⁵³ Viene cioè valutato il grado di compimento dell'assetto istituzionale locale, inteso come il completamento delle attività necessarie ad assicurare la piena operatività dell'EGA e l'affidamento della gestione del servizio.

⁵⁴ Valutata in termini di magnitudo dell'intervento (popolazione impattata, ambiti territoriali coinvolti) e di output attesi (miglioramento dei parametri di qualità tecnica).

escussione e di surroga, nonché taluni obblighi informativi, in capo a Csea, nei casi di attivazione della garanzia di ultima istanza da parte dello Stato⁵⁵.

Allo stato attuale è in fase di definizione il Comitato di Valutazione del rischio⁵⁶ - la cui istituzione è prevista all'Articolo 2 della deliberazione 8/2020/R/idr - con il compito di esprimere il parere in ordine alle modalità operative del Fondo ed alle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito, verificando la conformità delle richieste alle norme recate nei citati provvedimenti. Pertanto, non si registrano ancora richieste di attivazione della garanzia sottostante al medesimo Fondo.

Si sottolinea infine che l'Autorità, con la segnalazione 23 aprile 2020 a Parlamento e Governo *in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* (136/2020/R/idr), ha evidenziato l'opportunità di un intervento normativo – anche al fine di prevenire ritardi o minori entrate nel versamento del gettito tariffario atteso⁵⁷ – volto ad integrare le risorse disponibili e ad assicurare la piena operatività della garanzia, proponendo, tra l'altro, di integrare le risorse del Fondo, rafforzando l'effetto leva della garanzia, mediante il ricorso a risorse a carico della finanza pubblica a sostegno del settore idrico, al fine di contribuire al rilancio degli investimenti nel settore, accrescendo la platea delle potenziali infrastrutture realizzabili e accelerandone il compimento⁵⁸.

5. Le criticità nella *governance* del S.I.I.

Le criticità dettagliatamente rappresentate nel documento acquisito dalla commissione il 18 febbraio 2021, nonché richiamate nella Deliberazione n. 80 del 27/02/2019 della Giunta regionale della Regione Sicilia, sono di seguito sinteticamente riportate⁵⁹.

Le procedure di progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi del S.I. I. siciliano presentano, come noto da anni, notevoli criticità di diverso ordine derivanti da un coacervo normativo (leggi regionali emanate in notevole ritardo e poi parzialmente dichiarate incostituzionali), amministrativo ed operativo stratificatosi negli anni e non risolto.

Tali criticità sono state rilevate, in parte dal Dipartimento regionale della Programmazione⁶⁰ e dai tre dirigenti pro-tempore, susseguitisi dall'aprile 2018, del competente Servizio 1 della

⁵⁵ Le cui condizioni e modalità sono state previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2019.

⁵⁶ Il Comitato di valutazione del rischio, di cui all'art. 9, commi 2 e 3, del DPCM 30 maggio 2019, è presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto da esperti in valutazione dei rischi finanziari, in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, nonché da un esperto indipendente. In considerazione dei plurimi soggetti istituzionali interessati, l'Autorità ha rimandato a un successivo provvedimento l'insediamento dei componenti del Comitato di valutazione.

⁵⁷ A legislazione vigente, il Fondo è finanziato tramite una specifica componente tariffaria perequativa UI4, operativa a partire dal 2020.

⁵⁸ Nello specifico è stato ipotizzato uno stanziamento a carico della finanza pubblica di 100 milioni di euro per un biennio.

⁵⁹ Doc. n. 783/3

⁶⁰ Doc n. 638 - Doc. n. 4220

Regione⁶¹, con le quali sostanzialmente ritiene finanziabili solo interventi alle ATI e solo per interventi compresi nei Piani d'Ambito e pone la questione del termine del mandato dei commissari liquidatori) e dott. Anzà⁶².

Preso atto di tali molteplici criticità l'Amministrazione regionale ha avviato una fase di approfondimento nell'ambito della quale sono state prodotte diverse note e relazioni da parte degli uffici e di richiesta parere; conseguentemente sono intervenuti due pareri dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione, il 26 giugno e il 13 agosto 2018, e diverse note dell'Assessore.

Tra l'altro, si fa presente che, le risorse del Servizio 1 sono state concentrate anche nelle urgenti procedure per l'imputazione al PO FESR Sicilia 2014/2020⁶³ Tali procedure sono state portate avanti secondo quanto convenuto nel tavolo tecnico del Comitato di Sorveglianza del 15/03/2018, convocato al fine di raggiungere il target intermedio di efficacia nell'attuazione del programma al 31/12/2018 ed evitare la sospensione dei pagamenti e il successivo disimpegno.

Le criticità possono essere ricondotte a tre ordini di temi e riassunte come di seguito esposto:

1) Mancata attuazione del sistema di governo degli ambiti previsto dalle norme europee

- Europee: Direttiva 2000/160/CE, quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e Direttiva 2007/160/CE, rischio alluvioni
- Nazionali: Decreto Legislativo n.521/2006 e delibere ARERA sulla tariffazione
- Regionali: LR n. 01/1999, D.P.Reg. 114/2000 e 71/2001, LR n. 21/2013 e Circolare Ass. n.2120/3, LR n. 91/2015 e Circolare n. 3691/2016).

1.a. Organo di governo dell'Ambito, A.T.I. dei comuni, non operativa o non efficace o comunque inadempiente agli obblighi di legge (redazione Piano D'Ambito e affidamento al Gestore Unico)

1.b. Pianificazione d'Ambito non redatta (ambiti CT, ME, PA, RG, SR, TP) ovvero non aggiornata (ambiti di AG, CL, EN) - mancato rispetto dell'art.149 del Decreto Legislativo n. 152/2006) - In merito con nota del 18.7.2018 e F. V. 3 L 7.20 18 il Dipartimento propone di diffidare le ATI di Agrigento, Enna e Caltanissetta per l'aggiornamento del Piano d'Ambito; con nota ass.le del 4.9.2018 venivano restituite non firmate.

L'Assessore con note del 16.6.2018 ha diffidato le ATI alla redazione dei Piani di Ambito preannunciando l'avvio, in caso di inadempimento, dell'intervento sostitutivo di cui all'art 172 del Decreto Legislativo n.152/2006.

La mancanza della pianificazione impedisce un organico piano di attività la verifica della coerenza degli interventi proposti con la pianificazione, gli elementi economici per la determinazione dei costi e delle tariffe.

⁶¹ Ing. Loria (n. 49291 del 27.11.2017 e n.4975 del 5.2.2018 in merito al campo di applicazione dei criteri del Reg. CEE sui progetti generatori di entrate) - Ing. Granata (nota n.22756 del 5.6.2018, n.24089 del 13.6.2018 e n.27593 del 4.7.2018.

⁶² Relazione n.49190 del 20 novembre 2018

⁶³ PO FESR Sicilia- Azione 6.3.1.- operazioni coerenti con gli obiettivi e le finalità del PO originariamente finanziate con risorse diverse dai fondi Strutturali e di Investimento Europei ("progetti retrospettivi"), in attuazione della Circolare del Dipartimento della Programmazione n. 13541 del 10/08/2018. Ciò in conformità con quanto concordato in sede di tavolo tecnico tenutosi in data 06/09/2018 presso questo Dipartimento, con la partecipazione di rappresentanti della AcAdG (Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione) e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit e dell'Ufficio Speciale Autorità di Certificazione.

- 1.c. Gestore unico d'Ambito del servizio non individuato (ambiti CT, ME, RG, SR, TP). Individuato nell'Ambito di Palermo Amap per 34 comuni su 89. Nei due Ambiti di CL e EN in esito della verifica delle convenzioni dei vecchi gestori con gli AATO in liquidazione e dell'eventuale subentro delle ATI potrà essere individuato il Gestore Unico.
- 1.d. Disordine gestionale e tariffario - Ambiti gestiti localmente e in modo frazionato da diversi operatori pubblici e privati, con diverse tariffe e privi di determinazione tariffaria unica e di idonei standard qualitativi. Reti non interamente trasferite dai Comuni al Gestore (Ambiti AG per 14 comuni e EN per 1 comune).

In merito a tali criticità le stesse non possono che essere risolte nel solco delle vigenti leggi intervenendo in modo ancora più deciso con l'azione gestionale e politica di impulso sui Sindaci, diffida ad adempiere verso le ATI e i comuni inadempienti e con l'eventuale l'intervento sostitutivo della Regione. Per la verifica di coerenza col Piano d'Ambito si osserva che, di massima, gli interventi finalizzati a sanare le infrazioni comunitarie sulla depurazione appaiono necessari e costituiscono "invarianti" se regolarmente progettati, approvati e realizzati così come, per esempio, molti interventi di rifacimento di reti idriche con forti perdite.

5.1 L'illegittimità costituzionale della L.R. 19/2005

2. Norme regionali non coerenti col quadro nazionale già dichiarate incostituzionali.

La legge regionale n.19/2005 dichiarata, nel 2017, in alcuni articoli incostituzionale, essenzialmente per le previsioni di gestione diretta del servizio da parte dei comuni e di possibilità di diversi gestori nel medesimo ambito, ha ritardato il processo di adeguamento alla norma nazionale e tutt'ora lascia alcune incertezze interpretative.

2.a. Difficoltà della Individuazione del beneficiario dei finanziamenti in modo coerente fra la legge e le norme europee e coerente con le previsioni del P.O. 2014-2020.

Il parere reso dall'ufficio legislativo e legale ULL, il 25 giugno 2018 non risponde chiaramente al quesito posto in merito all'applicabilità dell'art.9 della LR n.19/2015 sulla finanziabilità degli interventi di adeguamento degli impianti esistenti ai Comuni ma rimanda alla lettura coordinata delle norme, ribadisce gli obblighi normativi delle ATI, suggerisce di concordare modalità di finanziamento con le autorità preposte e rammenta l'esercizio dei poteri di vigilanza e sostitutivi da parte della Regione.

A ciò, si aggiunge che l'art. 9 citato ha in effetti "passato" il vaglio della Corte, mentre andrebbe chiarimento disapplicato la parte dello stesso che prevede il finanziamento dei comuni di cui all'art. 1 comma 6 della LR n. 2/2013 (gestione diretta dei comuni che non hanno consegnato le reti).

L'Assessore, con nota del 16.6.2018, ha diffidato le ATI alla redazione dei Piani di Ambito preannunciando l'avvio, in caso di inadempimento, dell'intervento sostitutivo di cui all'art.172 del Decreto Legislativo n. 152/06; inoltre ha preannunciato iniziativa per addivenire ad una intesa col MATTM per l'erogazione dei finanziamenti (nota n.2513 del 26.6.2018).

Il dirigente pro tempore del Servizio 1 con nota n.27593 del 4.7.2018 ha ribadito che i finanziamenti vanno indirizzati esclusivamente alle ATI e in presenza di Piano d'Ambito. Esclude applicabilità art.9 LR n. 19/20 15.

2.b. Presunta decadenza dei Commissari A.A.T.O. in liquidazione, posto dal Servizio 1 con la citata nota 27593 del 4.7.2018. È seguito parere dell'ULL n. 7974 del 13.8.2018 e nota Ass.le del 21.8.20 18 che non ritiene sussistere decadenza.

2.c. Presunta inefficacia dei Piani d'Ambito (e PEF - piani economici finanziari) dei vecchi AATO,

posto dal Servizio 1 con citata nota n.27593 del 4.7.2018, quale scadenza del P.d.A. determinato dall'art.5 della LR n.19/2005. La nota assessoriale n.4528 del 4.9.2018 ritiene che la norma non abbia disposto alcuna generalizzata cessazione dell'efficacia del P.d.A. e pertanto restituisce le proposte del Dipartimento di diffida delle ATI.

In merito ai superiori punti si rimanda per ulteriore dettaglio alla relazione prot. 49190, ove si ritiene che siano fugate le perplessità di cui ai punti 2.b. e 2.c. e, relativamente al 2.a., non mette in discussione l'applicabilità dell'art.9 che consente di erogare i finanziamenti per l'adeguamento degli impianti anche ai comuni privi del gestore. Ritiene altresì che, conseguentemente occorrerebbe modificare la Circolare n. 40436 del 27.9.2017 nella parte che preveda delega dell'ATI al Comune.

5.2 L'accesso agli investimenti

3 Pieno rispetto delle norme europee e nazionali per il finanziamento degli investimenti di settore. *Regolamento UE n. 1303/2013: "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale [...]", "fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE". Questioni sollevate dal Dipartimento della Programmazione con le note citate*

3.a. Verifica compatibilità contributo pubblico con le norme sull'aiuto di stato - progetti generatori di entrate nette (art.61, Reg.).

L'art.61 in particolare disciplina le *"Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento"* e cioè, come specificato al comma 1 dello stesso *"per entrate nette si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione. quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente"*. Va qui richiamato il comma 6 dell'art.61 (già applicato per i trascinamenti) che dispone che *"Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo [...], le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.*

3.b. Regimi tariffari, verifica del *"Full cost recovery"* (art 9 Direttiva n.60/2000) secondo il principio del recupero integrale dei costi sia per l'uso della risorsa sia per i costi ambientali e del *"chi inquina paga"*. In merito occorre aggiungere che il comma 609 della Legge 109/2014 ha previsto che *"i finanziamenti ... su risorse pubbliche statali sono attribuite agli Enti di Governo degli Ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo.*

3.c. Stabilità dell'operazione nel tempo (art.71, Reg.) *Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:*

a) *cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;*

b) *una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.*

3.d. Capacità amministrativa, finanziaria ed operativa del beneficiario, requisiti per soddisfare le condizioni di cui all'art. 125, 3.a e 3.d (art.125 Reg.). Tali requisiti vanno verificati tenendo conto che i beneficiari dei finanziamenti, per il SII, sono comunque enti pubblici non economici.

3.e. Rispetto regole della Pianificazione d'Ambito, dell'affidamento al Gestore Unico e dei regimi tariffari (Direttiva n. 2000/60/CE, Decreto Legislativo n. 152/06, Legge Regionale n.19/2015).

In merito ai punti 3.a. e 3.b. si rimanda all'osservanza della vigente normativa come sopra esposto, altresì osservando che il Piano d'Ambito dovrà dimostrare, nella sua parte finanziaria, il carattere sussidiario e di garanzia dei fondi pubblici. Tuttavia la Tariffa dovrà restare nei limiti previsti dal metodo tariffario e pertanto, ove del caso, la differenza sarà coperta dal finanziamento pubblico.

In merito ai punti 3.c., 3.d., 3.e. gli stessi saranno rispettati con la corretta individuazione del beneficiario del finanziamento e del gestore unico che prenda in carico l'opera al suo completamento.

Corre inoltre l'obbligo di rilevare che l'art. 1, comma 609, della L.190/2014 interviene sulle disposizioni in materia di servizi pubblici locali attraverso una modifica dell'articolo 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, con lo scopo di *“promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica”*. La disposizione in questione stabilisce che *“... i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali, ai sensi dell'art 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio, a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo [...]”*, e in generale sembrerebbe escludere, a regime e in condizioni ordinarie, la possibilità di concedere finanziamenti per reti idriche e sistemi fognari a soggetti diversi dall'Ente di Governo dell'ATO o dal Gestore unico del SII.

Inoltre, il *“Patto per lo sviluppo della Sicilia”*, sottoscritto dal governo regionale e da quello nazionale nel 2016, stabilisce e ribadisce, per quanto concerne gli interventi relativi al settore strategico Ambiente, che *“le parti si impegnano affinché negli ambiti o bacini territoriali ottimali in cui si debba ancora ottemperare agli adeguamenti di cui all'art. 172, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 7, comma 1, della Legge 164/2014, venga accelerato l'avvio delle procedure di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art.172, tenendo conto che risulta ormai scaduto il termine perentorio da ultimo fissato alla data del 30/09/2015 per l'adozione dei relativi provvedimenti. Tali affidamenti saranno disposti in conformità con la normativa vigente dall'Ente idrico in corso di costituzione ai sensi della nuova legge di riordino del servizio di cui si è dotata la Regione Siciliana”*.

6 Lo stato dell'arte degli impianti di depurazione

6.1 Il contesto nazionale

La definizione della consistenza e del grado di funzionalità degli impianti di depurazione a livello nazionale rappresenta il primo passo, per verificare l'esistenza di eventuali margini di miglioramento e quindi programmare azioni volte soprattutto al conseguimento di un adeguato standard funzionale degli impianti, massimizzando i recuperi di risorse (acqua, fanghi, energia).

Attualmente in Italia sono attivi circa 15.000 impianti di depurazione municipali (la maggior parte di potenzialità inferiore a 2.000 A.E.), con i quali vengono trattati circa 5,5 miliardi di m³/anno di acque di scarico. Dalla depurazione si originano, un effluente depurato e un flusso di fanghi, stimato in circa 4,2 milioni di t/anno. Entrambi questi *“prodotti della depurazione”* sono potenzialmente valorizzabili per un recupero di materia e/o energia⁶⁴.

La valorizzazione a fini energetici o materiali delle risorse acqua e fango, richiede garanzie in termini di qualità del prodotto, affinché lo sfruttamento rappresenti un vero beneficio per

⁶⁴ APAT, 2005

l'ambiente. Ciò impone che gli impianti di depurazione siano da considerarsi veri e propri “processi produttivi” con la necessità di garantire un funzionamento affidabile.

Lo scopo primario da raggiungere è dunque, il corretto e pieno funzionamento degli impianti per poter sfruttare al meglio le strutture esistenti. In seconda istanza, possono essere adottati interventi più costosi per il conseguimento di determinati obiettivi, come quello del riutilizzo che può fungere da stimolo per avviare un processo di progressiva ottimizzazione del funzionamento degli impianti, che investa dapprima le procedure gestionali e in secondo luogo, se necessario, porti all'upgrading strutturale. Ottenendo così un incremento delle prestazioni degli impianti con una riduzione dei costi di gestione⁶⁵.

Dal rapporto ISTAT SDGs 2019 (*Sustainable Development Goals SDGs*)⁶⁶, contenente informazioni statistiche per l'agenda 2030 in Italia,⁶⁷ è emerso che nel 2015, in Italia sono in esercizio 17.897 impianti di depurazione delle acque reflue urbane. In 342 comuni, in cui risiedono circa 1,4 milioni di abitanti (pari al 2,4% della popolazione totale), il servizio di depurazione è assente e ciò significa che i reflui urbani non sono collettati in impianti pubblici in esercizio.

La percentuale di carichi inquinanti di origine civile confluiti in impianti di tipo secondario o avanzato, che rappresentano il 44,2% del parco depuratori, è pari al 59,6% dei carichi inquinanti potenziali generati sul territorio (espresso in termini di abitanti equivalenti⁶⁸). L'indicatore mostra un leggero miglioramento rispetto agli anni precedenti, con un aumento di due punti percentuali rispetto al 2012 e di sei punti percentuali rispetto al 2005.

La massima capacità depurativa degli impianti, si registra nelle regioni Trentino-Alto Adige, Piemonte e Umbria, rispettivamente il 78,9%, il 69,7% e il 68,7%. Mentre il sistema depurativo meno adeguato si ha in Sicilia laddove viene garantito un trattamento secondario o avanzato, pari a poco meno del 44% del potenziale generato sul suo territorio⁶⁹.

⁶⁵ <http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/fanghi/rapporto-a-arpa-lombardia.pdf>

⁶⁶ <https://www.istat.it/it/archivio/229565>

⁶⁷ <https://www.istat.it/it/archivio/229565>

⁶⁸ *Abitanti equivalenti*: unità di misura con cui viene convenzionalmente espresso il carico inquinante organico biodegradabile in arrivo all'impianto di depurazione secondo l'equivalenza: 1 abitante equivalente = 60 grammi/giorno di BOD₅ (richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni). Gli abitanti equivalenti civili sono relativi al carico inquinante prodotto dagli abitanti residenti (abitanti che hanno la dimora abituale nel territorio servito dall'impianto di depurazione), dagli abitanti non residenti (abitanti che, pur non essendo residenti, sono presenti occasionalmente sul territorio servito dall'impianto di depurazione) e da attività produttive con meno di sei addetti. Gli abitanti equivalenti industriali sono relativi al carico inquinante prodotto da attività produttive con almeno sei addetti.




Figura 3: Quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in impianti secondari o avanzati rispetto ai carichi complessivi urbani generati. Anni 2012 e 2015 (%). Fonte ISTAT

Dal report ISTAT del 10 dicembre 2020 sul censimento delle acque per uso civile, si ricavano dei dati allarmanti, ovvero l'assenza totale del servizio pubblico di fognatura in ben 40 Comuni, soprattutto del Sud Italia. Sono addirittura ben 339 i Comuni senza servizio pubblico di depurazione interessando ciò, circa 1,6 milioni di residenti (le unità rispondenti al Censimento sono tutti gli enti gestori dei servizi idrici operativi nel 2018)⁷⁰.

La fognatura comunale, gestita da 2.263 enti, è il servizio idrico con il più alto numero di gestori e in cui si ha la maggiore quota in economia (2.065, pari al 91,3%). Rispetto al 2015, si riscontra una riduzione degli enti di 287 unità.

Al contrario, la depurazione delle acque reflue urbane è il servizio con il minor numero di enti gestori, 1.451 nel 2018, in diminuzione di 21 unità rispetto al 2015. Nell'83 per cento dei casi sono gestori in economia (1.204) e nel restante 17 per cento gestori specializzati.

6.2 La situazione nella Regione Sicilia

A livello nazionale, il Decreto Legislativo n. 152/2006 prevede che gli scarichi delle acque reflue urbane siano disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, pertanto, i reflui provenienti dalle reti fognarie urbane⁷¹ devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato (di natura chimica, fisica e biologica), a seconda del tipo di reflu da trattare e del corpo ricettore in cui verrà scaricato dopo il trattamento, affinché si assicuri l'abbattimento degli inquinanti prima dell'immissione nell'ambiente⁷². Gli impianti di depurazione delle acque reflue rappresentano, quindi, le infrastrutture fondamentali per ridurre l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per salvaguardare la salute della popolazione.

⁷⁰<https://www.istat.it/it/files//2020/12/StatReport-CensAcque2018.pdf>

Report censimento delle acque per uso civile, periodo di riferimento: anno 2018, data di pubblicazione: 10 dicembre 2020.

⁷¹ Decreto legislativo. n. 152/2006, Art. 100 "Reti fognarie"

⁷² Decreto legislativo. n. 152/2006: l'art. 101 prevede che gli scarichi devono rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto ma l'autorizzazione allo scarico può stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

Il controllo di questi impianti permette di valutare il carico inquinante delle acque trattate negli stessi come fonte puntuale di impatto sui corpi idrici. L'autorità competente ad effettuare il controllo degli scarichi, nonché alla verifica delle prescrizioni contenute nei dispositivi autorizzatori degli impianti stessi, provvede sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli⁷³.

I controlli sono peraltro utili anche per i Gestori degli impianti, giacché attraverso di essi, in aggiunta agli autocontrolli possono conoscere il livello di efficienza nel trattamento dei reflui, ed eventualmente individuare le criticità provvedendo agli opportuni aggiustamenti. I controlli ambientali, inoltre, contribuiscono al raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione in ambito ambientale (LEPTA) nel territorio di competenza⁷⁴.

Come previsto dall'articolo 90 della L.R. n. 6 del 3/5/2001 e dal Decreto Legislativo n. 152/06, in Sicilia i controlli sugli scarichi di reflui sono affidati, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Dai documenti trasmessi dall'ARPA Sicilia ed acquisiti dalla commissione il 26 novembre 2019 e il 12 febbraio 2020⁷⁵ relativamente al controllo sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per la valutazione della loro conformità ai sensi del Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i emergono dati allarmanti.

Dei circa 5 milioni di abitanti⁷⁶ residenti in Sicilia, distribuiti in 390 Comuni, solo il 61 per cento circa è servito da un impianto di depurazione. La popolazione servita nei Comuni capoluogo di provincia sale in percentuale ed infatti ad esempio a Palermo è pari al 68,3 per cento. La città metropolitana di Catania invece, detiene la percentuale più bassa di acque reflue sottoposte a trattamento di depurazione se paragonata alle città metropolitane dell'intero territorio nazionale, con solo il 39,6 per cento di reflui depurati (anche se il 41,2 per cento delle acque reflue prodotte vengono trattate in sistemi di depurazione individuali)⁷⁷.

In ambito regionale risultano censiti complessivamente n. 457 impianti di trattamento delle acque reflue urbane, esclusi quelli previsti e mai realizzati o quelli ormai in stato di totale abbandono o vandalizzati e quindi inattivi o fermi per calamità naturale.

Quasi il 50 per cento del totale degli impianti di depurazione siciliani sono ubicati nelle sole province di Messina (149 impianti) e Palermo (82 impianti).

Circa il 75 per cento degli impianti siciliani scarica in acque interne, il restante 25 per cento in mare. Sono ben 14 gli impianti che sversano nell'area sensibile del Golfo di Castellammare.

Per la maggior parte si tratta di impianti con un carico organico biodegradabile al di sotto di 10.000 A.E.⁷⁸. Il 16 per cento circa del totale degli impianti esistenti risulta non attivo, ovvero realizzato ma non connesso alla rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass.

⁷³ Decreto legislativo. n. 152/2006, art. 128 "Soggetti tenuti al controllo"

⁷⁴ Ai sensi della Legge n. 132 del 28/6/2016 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"

⁷⁵ Doc. n. 399/4 e Doc. n. 534/1

⁷⁶ Fonte: ISTAT - Censimento 2011

⁷⁷ Elaborazione ISPRA per 120 città italiane su dati Questionario UWWTD 2017

⁷⁸ Ai sensi del Decreto 152/2006, si intende per abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno (BOD) a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

PROV.	A.E. <1999		2.000 ≤ A.E. <9.999		10.000 ≤ A.E. < 49.999		A.E. >50.000	
	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*
AG	4	2	21	4	12	5	2	0
CL	7	0	10	3	5	0	2	0
CT	14	1	10	6	10	2	2	0
EN	5	3	11	6	4	0	0	0
ME	81	12	25	10	19	0	3	0
PA	14	0	43	4	13	4	4	0
RG	4	1	3	1	9	1	2	0
SR	1	0	3	1	7	2	3**	0
TP	8	3	15	1	4	1	4	0
Totale	138	22	141	36	83	15	22	0

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

** uno dei tre impianti è un depuratore industriale a servizio della Zona Industriale che tratta anche le acque reflue urbane di Priolo, Melilli e parte di Siracusa

Tabella 22: Impianti di trattamento acque reflue urbane della regione Sicilia Fonte ARPA Sicilia

Nel territorio siciliano sono rilevabili i seguenti casi:

- ✓ Agglomerati⁷⁹ costituiti da un unico centro urbano e da un unico sistema fognario e impianto di depurazione, che trova recapito in un corpo ricettore;
- ✓ agglomerati costituiti da più centri urbani, i cui reflui sono veicolati in uno stesso impianto di depurazione e da qui al corpo ricettore;
- ✓ agglomerati costituiti da parti di centri abitati, dotati di più sistemi fognari indipendenti, ciascuno dei quali allacciati a differenti impianti di depurazione e aventi quindi recapito separato in corpi idrici ricettori uguali o diversi.

6.2.1 L'abbattimento del carico organico

Dal documento acquisito⁸⁰ dalla Commissione il 4 settembre 2020 e trasmesso dal Direttore Tecnico dell'ARPA Sicilia, dott. Vincenzo Infantino contenente i dati degli impianti di depurazione aggiornati al 23 ottobre 2020⁸¹ si evince che nell'anno 2019, su 231 impianti siciliani attivi con potenzialità autorizzata ≥ 2.000 AE, ARPA Sicilia ha eseguito almeno una ispezione su appena 167 di essi.

È stato controllato almeno una volta durante il 2019, il 91 per cento degli impianti maggiori, (≥ 50.000 A.E.), il 78 per cento di quelli di medie dimensioni e il 66 per cento di quelli inferiori a 10.000 A.E.. I controlli eseguiti hanno evidenziato nel 56,9 per cento dei casi (95 impianti) una conformità su base annuale rispetto ai limiti di emissione per BOD₅, COD e SS, mentre il restante 43,1 per cento (72 impianti) non ha raggiunto la conformità.

⁷⁹ Ai sensi del Decreto 152/2006, si intende per agglomerato l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale

⁸⁰ Doc. n. 678

⁸¹ <https://www.arpa.sicilia.it/documentazione-ambientale/gli-annuari-regionali-dei-dati-ambientali/> Edizione 2020 - Doc. n. 678/2

Gli impianti maggiormente interessati dal mancato rispetto di uno o più limiti della tabella 1 del Decreto Legislativo n. 152/06, sono i presidi di maggiore importanza in termini di portata e refluò trattato, ovvero quelli con potenzialità media (10.000 < A.E. < 50.000) dei quali il 49 per cento risulta non conforme) e grande (≥ 50.000 A.E.) di cui il 45 per cento non è conforme, ciò è riconducibile a criticità strutturali o gestionali. Leggermente migliore risulta la situazione dei piccoli impianti (di cui però il 38 per cento risulta non conforme). Infine, si rileva che meno del 20 per cento degli impianti opera attualmente con autorizzazione allo scarico in corso di validità. Tutti gli altri operano in assenza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o in corso di rinnovo.

L'indicatore "Conformità degli impianti di depurazione rispetto alla capacità di abbattimento del carico organico" fornisce informazioni sul grado di conformità degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, relativi ad agglomerati di consistenza ≥ 2000 A.E. (Abitanti Equivalenti) rispetto al carico organico, parametri chimici BOD5 e COD, ed alla presenza dei solidi sospesi (SS).

Elevate concentrazioni di sostanza organica presenti nei reflui possono determinare la riduzione dell'ossigeno disciolto nelle acque del recettore con conseguente alterazione dell'ecosistema idrico. Gli impianti presi in considerazione sono quelli controllati direttamente da ARPA Sicilia. Gli impianti sono classificati, seconda la dimensione espressa in A.E, in tre gruppi: piccoli 2.000 e 9.999 AE; medi tra 10.000 e 49.999 A.E.; grandi superiori a 50.000 A.E.

	≥ 50000 A.E.		$10.000 \leq \text{A.E.} < 49.999$		$2.000 \leq \text{A.E.} < 9.999$		tutti ≥ 2.000 A.E.	
	attivi	controllati	attivi	controllati	attivi	controllati	totali	controllati
Agrigento	2	1	12	6	21	4	35	11
Caltanissetta	1	1	5	5	7	7	13	13
Catania	3	3	9	9	8	8	20	20
Enna	0	0	4	4	11	11	15	15
Messina	4	3	17	6	19	6	40	15
Palermo	4	4	9	9	44	36	57	49
Ragusa	2	2	9	9	5	5	16	16
Siracusa	2	2	8	8	3	3	13	13
Trapani	4	4	5	5	13	6	22	15
Totale	22	20	78	61	131	86	231	167

Tabella 23 impianti attivi, controllati e non, distribuzione provinciale, anno 2019 - Fonte ARPA Sicilia




Tabella 24: Impianti di depurazione totali e impianti controllati. - Fonte: ARPA Sicilia.

Nel 2019, su 231 impianti siciliani attivi con potenzialità autorizzata ≥ 2.000 AE, ARPA Sicilia ha eseguito almeno una ispezione su 167 di essi. È stato controllato almeno una volta durante il

2019 il 91% degli impianti maggiori, (≥ 50.000 A.E.), il 78 % di quelli di medie dimensioni e il 66 % di quelli inferiori a 10.000 A.E.).

I controlli eseguiti hanno evidenziato nel 56.9% dei casi (95 impianti) una conformità su base annuale rispetto ai limiti di emissione per BOD₅, COD e SST mentre il restante 43,1 % (72 impianti) non ha raggiunto la conformità.




Tabella 25: Percentuali impianti Controllati per categoria di potenzialità e per territorio provinciale, anno 2019-Fonte ARPA Sicilia




Figura 4: impianti controllati e conformità, distribuzione provinciale, anno 2019 - Fonte ARPA Sicilia




Figura 5: Percentuale di conformità per ogni capoluogo di provincia - Fonte ARPA Sicilia

	≥ 50000		10.000 ≤A.E. <50000		2.000≤ A.E. <10.000		Totali		Totali
	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	
Agrigento	1	0	3	3	2	2	6	5	11
Caltanissetta	1	0	5	0	6	1	12	1	13
Catania	3	0	6	3	5	3	14	6	20
Enna	0	0	0	4	7	4	7	8	15
Messina	1	2	4	2	2	4	7	8	15
Palermo	0	4	3	6	21	15	24	25	49
Ragusa	1	1	4	5	3	2	8	8	16
Siracusa	2	0	4	4	2	1	8	5	13
Trapani	2	2	2	3	5	1	9	6	15
Totale	11	9	31	30	53	33	95	72	167

Tabella 26: Impianti controllati e conformità, distribuzione provinciale, anno 2019 - Fonte ARPA Sicilia



Figura 6: Conformità di ogni capoluogo di provincia per le diverse potenzialità impiantistiche espresse in A.E. Fonte ARPA Sicilia

Gli impianti maggiormente interessati dal mancato rispetto di uno o più limiti della tabella 1 del Decreto Legislativo n. 152/06, sono i presidi di maggiore importanza in termini di portata e reflujo trattato, ovvero quelli con potenzialità media (10.000 <A.E.<50.000) dei quali il 49% risulta non conforme) e grande (≥ 50.000 A.E.) di cui il 45% non è conforme, ciò è riconducibile a criticità strutturali o gestionali.

Leggermente migliore risulta la situazione dei piccoli impianti (38% non conforme).

Infine, dal documento trasmesso da ARPA Sicilia si rileva che meno del 20% degli impianti opera attualmente con autorizzazione allo scarico in corso di validità. Tutti gli altri operano in assenza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o in corso di rinnovo⁸².

⁸² Doc. n. 678/2

potenzialità	conformi	non conformi		
2.000<A.E.<10.000	53	33	A.E. ≥ 50.000	11 / 9
10.000≤A.E.<50.000	31	30	10.000≤A.E.<50.000	31 / 30
A.E. ≥ 50.000	11	9	2.000<A.E.<10.000	53 / 33
Totale	95	72		

Tabella 27: Impianti controllati e conformità, distribuzione per categoria di potenzialità, anno 2019 - Fonte ARPA Sicilia

6.2.2 I controlli degli impianti di trattamento di acque reflue urbane

Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per i quali vige l'obbligo del controllo in base alla Direttiva europea 91/271 sono quelli di dimensione superiore a 2.000 A.E..

Il programma dei controlli di ARPA Sicilia viene definito a livello provinciale in riferimento agli standard minimi di controlli previsti dal Decreto Legislativo n. n. 152/2006 e secondo quanto stabilito nella Procedura Operativa "Esecuzione dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per la valutazione della loro conformità ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i."⁸³. I controlli effettuati nel 2018 sono ripartiti tra le 9 province come di seguito⁸⁴:

Prov.	2.000<A.E.<9.999 A.E.		10.000<A.E.<49.999 A.E.		A.E. >50.000		% impianti controllati
	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	
AG	25	3	17	2	2	0	11%
CL	13	6	5	5	2	1	60%
CT	16	9	12	10	2	2	70%
EN	17	12	4	4	0	0	76%
ME	35	5	19	12	3	3	35%
PA	47	44	17	14	4	4	91%
RG	4	4	11	10	2	2	94%
SR	4	2	9	7	3	2	69%
TP	17	7	6	2	4	4	48%
Totale	178	92	100	66	22	18	
% impianti controllati	56%		68%		90%		59%

* sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta
Fonte: dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Tabella 28: Impianti controllati dalle ST di ARPA Sicilia nel 2018 - Fonte ARPA Sicilia

L'ARPA ha effettuato il 20% circa dei controlli minimi previsti sugli impianti presenti sul territorio regionale⁸⁵, così ripartiti in base alla dimensione in A.E. tra le 9 province:

⁸³ Procedura approvata con DDG n. 336 del 4/8/2017 e modificata con DDG n. 683 del 24/12/2018.

⁸⁴ Report 2019 (dati del 2018) <https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/acque/controlli-sugli-impianti-di-depurazione-di-acque-reflue-urbane/#1550575315059-e19e541c-d8a8>

⁸⁵ Considerando tutti i controlli previsti per legge negli impianti attivi (in base al dimensionamento in A.E.) e un solo controllo annuo su quelli inattivi

Prov.	2.000<A.E.<9.999 A.E.		10.000<A.E.<49.999 A.E.		A.E. >50.000		% controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli effettuati	n. minimo controlli	n. controlli effettuati	n. minimo controlli	n. controlli effettuati	
AG	256	3	149	2	48	0	1%
CL	123	6	60	7	48	4	7%
CT	126	17	122	33	48	18	23%
EN	138	24	48	27	0	0	27%
ME	310	6	228	15	72	7	5%
PA**	520	46	160	28	96	25	13%
RG	37	17	109	56	48	21	48%
SR	37	12	86	36	72	43	47%
TP	181	6	49	2	96	8	5%
Tot.	1728	137	1011	206	528	126	20%
% tot.	8%		20%		24%		

NOTA: per gli impianti tra i 2.000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo di controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Tabella 29: Numero di controlli effettuati dalle ST di ARPA Sicilia nel 2018 Fonte ARPA Sicilia

Rispetto a quanto riportato nella tabella di cui sopra, l'ARPA ha effettuato anche dei controlli su impianti inferiori ai 1.999 A.E.⁸⁶, non obbligatori per legge.

6.2.3 Criticità emerse nei controlli

Campionatori automatici e misuratori di portata

Relativamente alle criticità riscontrate, è opportuno rilevare che non tutti gli impianti risultano dotati dei campionatori automatici collegati a misuratori di portata, previsti dalla Circolare dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità del 4 marzo 2015 recante "Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue (Decreto Legislativo n. 156/06 e ss.mm.ii.). Integrazione alla circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti"⁸⁷.

Dalle attività ispettive svolte da ARPA, è emerso per l'appunto che non tutti gli impianti sono provvisti di campionatori automatici che consentono l'effettuazione di campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore. In alcuni dei casi in cui l'Ente Gestore ha provveduto all'istallazione, essi risultano non sempre correttamente funzionanti. In questi casi, i controlli vengono effettuati con altre modalità analitiche, come previsto dalla norma.

Nell'audizione del 28 novembre 2019, il Dirigente della struttura controlli di ARPA Sicilia, Dott. Salvatore Caldara, riferendo in merito all'indicazione degli autocampionatori e dell'installazione degli autocampionatori, ha rappresentato alla Commissione d'inchiesta

⁸⁶ Controlli eseguiti da ARPA Sicilia nel 2018 su impianti inferiori ai 1.999 A.E.:

- n. 1 controlli nella provincia di Agrigento;
- n. 1 controlli nella provincia di Catania (impianto che scarica su suolo);
- n. 7 controlli nella provincia di Enna su n. 5 impianti;
- n. 16 controlli nella provincia di Messina su n. 13 impianti;
- n. 14 controlli nella provincia di Palermo su n. 14 impianti;
- n. 8 controlli nella provincia di Ragusa su n. 4 impianti;
- n. 1 controlli nella provincia di Trapani.

⁸⁷ <http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g15-11/g15-11.pdf>

“l’Agenzia ha dato un notevole impulso e un contributo – ricordo – tra gli anni 2010 e 2011, perché in quel periodo non c’era un impianto dotato di questi autocampionatori, quindi insieme all’Autorità competente abbiamo previsto una serie di circolari emanate dalla Regione proprio per intensificare e spingere i gestori all’installazione di questi impianti. Però, se i gestori non si mettono in riga per gestire correttamente gli impianti, e laddove mancano adeguarli dal punto di vista strutturale è chiaro che la capacità, l’efficienza depurativa non si potrà raggiungere [...]”.

Anche secondo la Dirigente responsabile Unità Operativa (U.O.) controlli di ARPA Sicilia dott.ssa Dora Maria Saladino, Dirigente responsabile U.O. controlli di ARPA Sicilia *“abbiamo riscontrato che questi misuratori di portata continuano ad essere un elemento critico, perché ancora ad oggi non sono funzionanti e presenti come dovrebbero essere. Quindi la mancanza di misuratori di portata non ci permette di poter dire che il controllo effettuato è veramente quello del refluo che dovrebbe essere convogliato all’impianto, depurato e poi scaricato, perché ci manca un’informazione fondamentale: questa dell’ingresso del refluo. Questa è una realtà che ancora oggi persiste. Quindi il controllo fatto ci dà delle informazioni, però non abbiamo l’informazione sulla quantità reale di refluo che viene convogliata all’impianto e su quella che viene scaricata [...]”.*

Autorizzazioni allo scarico

Un altro dato allarmante è rappresentato dal fatto che meno del 20% degli impianti opera attualmente con autorizzazione allo scarico in corso di validità. Tutti gli altri, operano in assenza di autorizzazione o con autorizzazione scaduta o sono stati già destinatari di decreti di diniego allo scarico. In alcuni casi gli Enti gestori o i Comuni hanno regolarmente richiesto il rinnovo dell’autorizzazione.

In alcuni casi ARPA ha effettuato anche controlli, su richiesta dell’autorità giudiziaria o necessari a seguito di segnalazioni di cittadini, associazioni o altri Enti.

Verifiche amministrative

Nell’ambito delle attività di controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, oltre al controllo analitico, le Strutture Territoriali di ARPA hanno anche svolto verifiche amministrative volte alla conoscenza delle attività di conduzione da parte del Gestore del Servizio. Durante queste attività di controllo sono state, pertanto, analizzate anche quelle criticità gestionali che potrebbero determinare o influenzare la non conformità dello scarico.

In seguito alle non conformità riscontrate, nei casi in cui il controllo non abbia evidenziato reati di natura penale, sono state proposte le sanzioni amministrative previste dalla normativa nel 58% dei casi valutati (considerando tutte le fattispecie di violazioni contestabili dall’Agenzia, ovvero i superamenti rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/06 e il mancato rispetto di prescrizioni autorizzative ovvero la mancanza stessa delle autorizzazioni):

Tabella 30 Numero controlli e relative contestazioni su impianti > 2000 A.E. - Anno 2018

PROV.	n. controlli complessivi	n. sanzioni proposte	% contestazioni/
AG	5	4	80%
CL	17	14	82%
CT	68	40	59%
EN	51	13	25%
ME	28	21	75%
PA	99	37	37%
RG	94	55	59%
SR	91	15	16%
TP	16	14	87%
TOT	469	213	58%

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

La Regione Sicilia, su richiesta della Commissione ha fornito un riepilogo dello stato delle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione, aggiornato al 23 novembre 2021⁸⁸

Tabella 31 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella Regione Sicilia al 23.11.2021

Autorizzazioni	Province									TOTALE
	Agrigento	Caltanissetta	Catania	Enna	Messina	Palermo	Ragusa	Siracusa	Trapani	
Vigenti	5	3	10	5	13	8	0	2	10	56
Scadute	15	11	16	2	15	52	5	5	15	136
In proroga	2	1	5	8	7	6	1	3	2	35
Senza autorizzazione	21	8	6	1	82	15	10	5	7	155
Diniegate	6	2	6	8	17	7	5	3	4	58
	49	25	43	24	134	88	21	18	38	440

Messina risulta essere la prima provincia per maggior numero di autorizzazioni, seguita da Palermo che tuttavia detiene il triste primato di essere la provincia con il maggior numero di autorizzazioni scadute, ben 52 su 88.

Confrontando la situazione autorizzatoria attuale, con quella precedente aggiornata alla data dell' 11 settembre 2020 osserviamo che gli atti vigenti passano da 16 su 88 ad 8 su 88 vi è dunque un peggioramento dello stato autorizzativo.

Al riguardo in sede di audizione svoltasi il 16 settembre 2021 a Palermo il Presidente della Commissione d'inchiesta, ha chiesto dei chiarimenti al riguardo al Direttore del dipartimento acqua e rifiuti della Regione siciliana, Calogero Foti. Quest'ultimo, ha rappresentato che la criticità risiede nel poco personale del settore che si occupa di questa specifica attività e nella mancata trasmissione da parte del richiedente del rinnovo dell'autorizzazione di atti richiesti per l'adeguamento istanza, quindi vi è una carenza documentale che ne impedisce il rinnovo.

⁸⁸ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 683/2

Tabella 32: Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella Regione Sicilia al 11.09.2020

Province	Vigenti	Scadute	in proroga	Senza autorizzazione	Denegati	N. Impianti
Palermo	16	46	4	17	5	88
Catania	9	16	7	7	4	43
Caltanissetta	4	10	1	8	2	25
Enna	5	3	5	5	6	24
Agrigento	1	18	2	20	8	49
Trapani	7	15	1	11	4	38
Ragusa	0	5	1	10	5	21
Siracusa	1	6	2	7	2	18
Messina	10	16	10	88	13	137
TOTALE	53	135	33	173	49	443

Tabella 33 Istanze pendenti e istanze in corso di istruttoria ⁸⁹

Provincia	Istanze pervenute	Istanze in istruttoria
Agrigento	33	20
Catania	25	10
Caltanissetta	15	9
Enna	13	5
Messina	74	40
Palermo	49	5
Ragusa	18	11
Siracusa	13	9
Trapani	23	13

Si ricorda che le autorizzazioni scadute vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora l'impianto sia stato autorizzato, ma l'autorizzazione sia in scadenza o già scaduta e la richiesta di rinnovo di autorizzazione non sia stata effettuata nei tempi indicati dalla legislazione, l'impianto viene considerato privo di autorizzazione.

Nell'audizione del 28 novembre 2019 e del 12 febbraio 2020 ARPA ha a più riprese ricordato che nel 2017, su circa cinquecento controlli effettuati il 50 per cento ha dato origine a proposte di sanzione amministrativa trasmesse alle rispettive ex province regionali, liberi consorzi comunali e città metropolitane per svariati tipi di violazioni. Di solito si tratta di superamenti tabellari dei limiti previsti dalla normativa o anche di violazioni di tipo gestionale, talvolta anche per la mancanza di autorizzazione.

La lungaggine dell'iter chiaramente non aiuta. Infatti viene chiarito da Arpa Sicilia alla Commissione che la legge 689/81 che regola l'irrogazione di sanzioni amministrative prevede entro 30 giorni la facoltà del contravvenzionato di ricorrere. Quanto poi alla procedura sulle ordinanze di ingiunzione, questa avviene nel seguente modo: se il ricorrente solleva obiezioni di carattere tecnico la provincia chiede ad ARPA, quale organo accertatore, di disporre delle controdeduzioni.

Una volta che quest'ultime sono state predisposte da Arpa, la provincia a sua volta valuta se archiviare il caso oppure procedere con l'ordinanza di ingiunzione. Accade sovente che messa a ruolo l'ingiunzione/ordinanza, i Comuni aspettino di ricevere la cartella esattoriale e dunque i cinque anni, diventano anche molti di più.).

⁸⁹ Doc. n. 683/2

Superamenti limiti

Arpa riferisce alla Commissione di valutare di volta in volta quei superamenti causati da eventi straordinari, quali ad esempio lavori di adeguamento o manutenzione, condizioni meteorologiche avverse, guasti o anomalie, comportanti una temporanea riduzione della funzionalità (eventualmente in seguito ripristinata/ripristinabile)⁹⁰. Sono stati anche valutati eventuali presenze di “acque parassite”, ovvero acque da infiltrazioni o comunque “estrane” al normale ciclo di adduzione fognaria, che possono aver determinato il persistere di elevate portate con il rischio di episodi di sovraccarico idraulico dell’impianto, indipendentemente da importanti eventi meteorici, comportando svantaggi e complicazioni nella gestione e nel rendimento delle fasi di depurazione. In presenza di sovraccarico idraulico, infatti, si verifica l’attivazione dello scolmatore di piena con conseguente immissione nel corso d’acqua superficiale di una parte dei carichi idraulici non trattati. In molti casi, è stata riscontrata anche la vetustà dell’impianto e/o presenza di apparecchiature “obsolete”, che incorrono con maggiore facilità in guasti e/o rotture, limitando l’efficienza depurativa e, nei casi più gravi, causando il fermo di intere sezioni dell’impianto.

Organico insufficiente

L’Agenzia non ha in organico un numero sufficiente di personale per coprire controlli obbligatori⁹¹.

Questo è quanto emerge nell’audizione del 28 novembre 2019 difatti il *Direttore tecnico di ARPA Sicilia*, Vincenzo Infantino, ha riferito che *l’Agenzia non riesce a soddisfare le frequenze previste dall’allegato 5 della parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 Il motivo è essenzialmente dovuto a una carenza strutturale di personale, di risorse umane.*

ARPA Sicilia dispone di infatti di “305 unità di personale di ruolo, a fronte della nostra pianta organica approvata nel 2005, la legge istitutiva dell’Agenzia è del 2001, di 957 unità di personale. È vero che oggi non ragioniamo più sulle piante organiche ma sul piano triennale dei fabbisogni, però rispetto alle Agenzie più strutturate d’Italia come l’Emilia-Romagna che conta più di 1.400 unità, Piemonte, Toscana sono più di mille unità di personale.”

Ed ancora “Per cercare comunque di garantire una copertura sul territorio, ancorché non con le frequenze previste dalla norma, riusciamo a coprire all’incirca il 75 per cento almeno degli impianti di depurazione, che viene controllato almeno una volta all’anno.

È opportuno rilevare che molti auditi ascoltati dalla Commissione durante il corso dell’inchiesta, hanno confermato quanto dichiarato dai dirigenti Arpa.

Basti pensare che in alcune strutture Territoriali non è presente in organico, alcuna unità di personale con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. A causa di ciò, qualora durante il controllo si rilevi un reato ambientale, il personale dovrà darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria, ma non potrà impartire al contempo al contravventore l’apposita eventuale prescrizione come prevede l’art. 318-ter “Prescrizioni” della Legge 68/2015.

V’è da dire che, tale questione è stata specificatamente affrontata dalla Commissione nell’ambito dell’approfondimento svolto sul tema dell’attuazione nella Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.

⁹⁰ Il Decreto Legislativo n.152/2006 Allegato 5 alla parte terza, prevede che eventuali valori difformi derivanti da eventi eccezionali (come ad esempio le piogge abbondanti) non devono essere presi in considerazione.

⁹¹ ARPA Sicilia conta su circa 1/3 delle unità di personale complessive previste dalla pianta organica.

Tale norma ha infatti creato diversi problemi applicativi di cui al riguardo, nell'audizione del 1° luglio 2021 il Presidente del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) Stefano Laporta, il Direttore Generale di ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) Alessandro Bratti, il Direttore del Dipartimento per la Valutazione di Controlli e Sostenibilità Ambientale ISPRA Alfredo Pini, il Direttore Generale Arpa Lazio (Autorità regionale per protezione ambientale) e Vicepresidente SNPA Marco Lupo e, infine, il Direttore Generale Arpa Emilia Romagna, Giuseppe Bortone, hanno ognuno rappresentato perplessità.

In particolare, il Direttore Generale Arpa Lazio e Vicepresidente SNPA, Marco Lupo, ha dichiarato:

“Non possiamo parlare dell’attuazione della Legge n. 68 senza parlare dell’attuazione della legge 132/2016, essendo due provvedimenti normativi estremamente collegati, così come di altre situazioni che sono ancora da completare, perché determinano fatti di incertezza nelle attività quotidiane che si riverberano nelle quantità quotidiane degli operatori del Sistema nazionale della protezione dell’ambiente e anche sulle attività di vigilanza e controllo [...].

Mi riferisco in particolare al regolamento degli ispettori, che poi è collegato ad altre difficoltà applicative e organizzative dei colleghi nelle agenzie regionali. [...]⁹².

[...] stiamo lavorando in una situazione veramente di grandissima difficoltà. Parlo non solo in qualità del direttore dell’Arpa Lazio, ma anche in qualità di vicepresidente del Sistema e quindi in rappresentanza degli altri 20 direttori e colleghi delle altre agenzie [...].

L’applicazione della legge n. 68 è fortemente connessa all’emanazione di alcuni provvedimenti da parte del Ministero dell’ambiente e, per quanto attiene la legge n. 68 e per quanto attiene le prescrizioni, al decreto del Presidente della Repubblica che definisce le caratteristiche degli ispettori ambientali. Dopo sei anni dall’emanazione della legge questo decreto non ha ancora visto luce.

Inoltre, la mancata definizione dei requisiti degli ispettori ambientali mette in seria difficoltà tutto il sistema dei controlli del nostro Paese, perché il fatto che non ci siano dei criteri definiti lascia spazio a vari soggetti tra i quali qualche ordine come quello dei tecnici della prevenzione, che ritengono che queste funzioni sarebbero di loro esclusiva competenza, mettendo in difficoltà i nostri operatori e le attività ispettive che effettuiamo, perché ricordiamo che dalla maggior parte delle attività ispettive poi derivano dei procedimenti a volte anche penali che non possono subire

⁹² Audizione del 1 luglio 2021 “*Procedura istintiva*», cioè quella procedura che è applicata ai reati di natura contravvenzionale previsti nel testo unico ambientale – la parte della legge n. 68 che ha emendato il testo unico ambientale – e che si riferisce a quei reati che nel linguaggio comune nell’applicazione della norma vengono chiamati «minori», dove per «minori» si intende che siano reati che, oltre ad avere una natura contravvenzionale, non hanno determinato danno o pericolo concreto e attuale di danni. La funzione fondamentale che è legata alle *procedure estintive* è il cosiddetto «meccanismo di prescrizione». [...] questa funzione è una funzione propria della polizia giudiziaria, ovvero di organi di vigilanza che possano esercitare la funzione di polizia giudiziaria. Nell’ambito del nostro Sistema un numero d’ispettori che svolge l’attività ordinaria di vigilanza tecnico-amministrativa in materia ambientale ha anche la qualifica di polizia giudiziaria, che consente loro anche di esercitare questa parte della legge n. 68, la cosiddetta «parte prescrittiva».

La procedura estintiva prevista dalla legge sugli ecoreati, [...] ha tre macro-assi di riferimento: uno riguarda il ruolo del pubblico ministero e la possibilità di sospendere una notizia di reato in itinere, lì dove possa essere adottato questo meccanismo prescrittivo; un’altra è l’ipotesi che il meccanismo prescrittivo non vada a buon fine, che riporta la competenza al dominus del procedimento, ovvero al pubblico ministero, determinando la prosecuzione dell’iter giudiziario; il terzo asse, che più direttamente coinvolge gli operatori, gli organi di vigilanza e anche i colleghi del Sistema nazionale della protezione dell’ambiente, è quello che prevede l’effettiva attuazione della prescrizione a cui consegue il pagamento di una sanzione amministrativa, la comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuto pagamento e questo automaticamente determina l’estinzione della contravvenzione e del reato. Questi sono i meccanismi principali del procedimento estintivo.”

l'alea della mancanza dei requisiti degli ispettori. È tutto il sistema dei controlli che va in difficoltà.”

7 I fanghi di depurazione

La depurazione biologica delle acque reflue ha ricadute significative anche nel campo della gestione dei rifiuti, per effetto della produzione di rilevanti quantità di fanghi da depurazione, cioè, dei residui solidi prodotti attraverso lo sviluppo del fango attivo nel corso dell'ossidazione biologica; tale fango, infatti, deve essere successivamente trattato e, infine, destinato prioritariamente ad operazioni di recupero o in via residuale allo smaltimento. La gestione dei fanghi di depurazione costituisce una problematica ambientale rilevante che va affrontata unitamente a quella del rispetto dei limiti previsti per l'accettabilità delle acque reflue nei corpi idrici.

I fanghi sono i residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue domestiche, urbane o industriali⁹³, sono considerati rifiuti, speciali, e come tali, sottoposti alla disciplina della Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006. Per rifiuti speciali, come noto, si intendono quei rifiuti provenienti dalla produzione primaria di beni e servizi, dalle attività dei comparti quali il commercio, nonché quelli derivanti dai processi di disinquinamento, come fanghi, percolati, materiali di bonifica, ecc., come definito dall'art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.⁹⁴

I fanghi biologici di depurazione, possono essere avviati sia a operazioni di recupero, sia a quelle di smaltimento. Sulla base delle operazioni di smaltimento e recupero, elencate dal Decreto

⁹³ Articolo 74 decreto legislativo n. 152/2006:

- “*acque reflue domestiche*”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (articolo 74, comma 1, lettera g);
- “*acque reflue industriali*”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (articolo 74, comma 1, lettera h);
- “*acque reflue urbane*”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (articolo 74, comma 1, lettera i).

⁹⁴ Art. 184(classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

((2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).))

((3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.))

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, Parte IV, si possono evidenziare le seguenti operazioni:

_Operazioni di recupero - allegato C alla parte IV, Titolo I e II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)⁹⁵;

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 ad R11;

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a

_Operazioni di smaltimento - allegato B alla Parte IV, Titolo I e II al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

D1 Deposito sul suolo o nel suolo;

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o miscugli, che vengono eliminati, secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D 12;

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D 12;

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D12;

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D 13;

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

7.2 La produzione di rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane

7.2.1 Il contesto nazionale

Nel 2020, la produzione nazionale di rifiuti speciali si attesta a 147 milioni di tonnellate mostrando, rispetto al 2019, un calo del 4,5%, corrispondente a quasi 7 milioni di tonnellate. Il calo, imputabile soprattutto al settore delle costruzioni, dipende chiaramente dall'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha segnato, nel 2020, il contesto socioeconomico nazionale. Nel periodo del *lockdown*, infatti, molte attività produttive (industriali, commerciali, artigianali e di servizi), hanno subito un arresto e, di conseguenza, la produzione dei rifiuti è diminuita. Tale calo, anche se in maniera meno importante ha caratterizzato anche i rifiuti urbani.

I rifiuti non pericolosi, che rappresentano il 93,3% del totale dei rifiuti prodotti, diminuiscono di quasi 6,7 milioni di tonnellate (-4,6%), quelli pericolosi di poco più di 300 mila tonnellate (-3%).

Giova ricordare che nel 2019 la produzione nazionale di rifiuti speciali era quasi 154 milioni di tonnellate, i rifiuti speciali non pericolosi ammontavano a circa 143,8 milioni di. Nel 2019, una quota pari al 27,4% del totale prodotto (28,9% nel 2018) era rappresentata dai rifiuti del capitolo 19⁹⁶, costituiti principalmente da rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue e da quelli di potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale.

⁹⁵ Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento

⁹⁶ Capitolo 19 - Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

Nel 2020, i rifiuti speciali complessivamente gestiti in Italia sono pari a 159,8 milioni di tonnellate, comprensivo degli stoccaggi, di cui 150,3 milioni di tonnellate (94,1% del totale gestito) sono non pericolosi e 9,4 milioni di tonnellate (5,9% del totale gestito) pericolosi.

I rifiuti sottoposti a forme di recupero risultano pari a 131,3 milioni di tonnellate (82,1% del totale gestito), mentre quelli avviati alle operazioni di smaltimento sono 28,5 milioni (1,9% del totale gestito); il recupero di materia rappresenta il 70,6, lo smaltimento discarica il 6,2%, residuali come forme di gestione sono l'incenerimento (0,8%) e il co-incenerimento (1,1%).

Passando ai fanghi di depurazione di acque reflue urbane (codice EER 190805), sempre nel 2020, presentano una produzione di (poco meno di 3,4 milioni di tonnellate, facendo rilevare rispetto al 2019 una leggera contrazione pari a 26.035 tonnellate in meno (-0,76%). In quell'anno la produzione nazionale era aumentata dell'8,9% rispetto al 2018 e del 7,3% rispetto al 2017, quando sono state prodotte rispettivamente 3,14 e 3,18 milioni di tonnellate.

Nel 2020 la gestione dei fanghi da trattamento acque reflue urbane (Codice EER 190805) ha riguardato un quantitativo di poco superiore a 3 milioni di tonnellate, con una diminuzione rispetto al 2019 del 2,6%. Questi dati non comprendono i fanghi esportati all'estero, che nel 2020, risultano pari a circa 60.000 tonnellate prevalentemente destinate all'incenerimento.

Tra le Regioni, La Lombardia e il Veneto, rispettivamente con quasi 469 mila e 410 mila tonnellate, risultano essere quelle che producono il maggiore quantitativo di fanghi in leggera crescita rispetto al 2019; a seguire l'Emilia Romagna con quasi 406 mila tonnellate.

Essendo la produzione di fanghi tanto più abbondante, quanto più efficace sia il processo di depurazione realizzato, la diminuzione riscontrata nell'ultimo anno si ritiene imputabile ad un peggioramento della depurazione, nonostante l'impegno messo in atto dai diversi attori.

Tabella 34: Quantità fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per regione Codice EER 190805 (tonnellate), anni 2018– 2020

Regione	Quantità prodotta codice EER 190805 (t)		
	2018	2019	2020
Piemonte	244.636	301.897	303.653
Valle d'Aosta	4.231	4.470	4.998
Lombardia	445.245	466.295	468.784
Trentino	136.454	140.393	135.646
Veneto	381.215	399.958	409.896
Friuli Venezia Giulia	79.810	82.618	83.293
Liguria	39.864	41.926	46.859
Emilia Romagna	387.538	439.492	406.294
Nord	1.718.993	1.877.049	1.859.423
Toscana	291.196	303.135	288.954
Umbria	38.181	43.380	44.788
Marche	80.551	79.357	80.908
Lazio	370.212	409.997	332.347
Centro	780.140	835.869	746.997
Abruzzo	68.005	60.862	73.502
Molise	2.553	3.004	2.437
Campania	145.747	180.099	228.321
Puglia	280.277	299.814	2.330
Basilicata	1.754	4.391	334.526
Calabria	25.030	34.072	31.695
Sicilia	31.255	30.575	29.809
Sardegna	83.618	90.668	81.327
Sud	638.239	703.485	783.947
TOTALE	3.137.372	3.416.403	3.390.368

Nota: i quantitativi sono riportati secondo lo stato fisico dichiarato sul MUD (liquido, palabile, fangoso, solido)

Fonte: ISPRA

Riguardo alla gestione, dei 3 milioni di tonnellate dei fanghi complessivamente gestiti il 53,5% è stato avviato ad operazioni di smaltimento e il 44,1% ad operazioni di recupero. Rispetto al 2019 si riscontra una diminuzione della quantità smaltita di oltre 117 mila tonnellate, con una contrazione del 6,7% ed un aumento della quantità recuperata di circa 55 mila tonnellate, pari al 4,3%.

Tabella 35: Gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, 190805

Operazione di smaltimento/recupero Ex All. B e C Dlgs. 152/2006	Quantità (t/a) 2018	Quantità (t/a) 2019	Quantità (t/a) 2020
Smaltimento in discarica (D1)	261.323	231.839	253.462
Trattamento biologico (D8)	950.666	1.028.890	1.014.869
Trattamento fisico-chimico (D9)	244.888	261.247	178.515
Incenerimento (D10)	137.159	135.147	119.184
Raggruppamento preliminare (D13)	41.493	90.824	62.638
Ricondizionamento preliminare(D14)	7.066	2.140	3.954
A) Totale smaltito (D1-D14)	1.642.595	1.750.087	1.632.622
Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia(R1)	24.440	26.895	25.593
Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3)	820.121	875.373	995.563
Riciclo/recupero delle sostanze inorganiche (R5)	1.348	215	3.056
Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (R10)	75.867	90.323	87.367
Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1- R11(R12)	245.449	296.163	232.593
B) Totale recuperato (R1-R12)	1.167.225	1.288.969	1.344.172
C) Totale in giacenza al 31/12 (R13/D15)	105.644	91.421	72.801
Totale gestito (A+B+C)	2.915.464	3.130.477	3.049.595

Fonte: ISPRA

La maggior quantità di fanghi viene destinata ad operazioni di riciclo/recupero di sostanze organiche (R3), con oltre 995 mila tonnellate (32,6% del totale gestito), seguita dall'operazione R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni da R1- R11" con oltre 232 mila tonnellate (7,6%), Segue poi il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (R10) con quantitativi che si attestano oltre a 87 mila tonnellate⁹⁷.

Riguardo alle operazioni di smaltimento i maggiori quantitativi sono avviati al trattamento biologico (D8) con circa 1 milione tonnellate (33,3%), seguito dallo smaltimento in discarica con più di 253 mila tonnellate (8,3%).

Analizzando il triennio 2018-2020, si osserva che nell'anno 2018 la gestione dei fanghi da trattamento acque reflue urbane (Codice EER 190805) ha riguardato un quantitativo pari a 2,9 milioni di tonnellate; un lieve aumento si è poi registrato nel 2019 con oltre 3,1 milioni di tonnellate gestite e da ultimo una lieve riduzione nel 2020, con meno di 3,1 milioni di tonnellate. Le tabelle e le figure che seguono mostrano per l'appunto, le diverse forme di gestione a cui sono stati sottoposti i suddetti fanghi, differenziando anche per quantitativo totale smaltito e recuperato.

Si può quindi affermare che, dal 2018 al 2020, le operazioni di smaltimento ancora costituiscono la forma prevalente di gestione. seppure in diminuzione nel corso degli anni a favore delle attività di recupero, che hanno invece registrato un incremento, con particolare attenzione, come già evidenziato, all'operazione di gestione R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), che nel 2020 rappresenta il 74,3% del totale posto a recupero ed il 32,6% del totale gestito.

⁹⁷ Rapporto ISPRA RS 2022


Nel triennio 2018-2020 tra le operazioni di smaltimento il “*Trattamento biologico*” (D8) è l’operazione di gestione più utilizzata con circa 1 milione di tonnellate, a seguire lo smaltimento in discarica (D1) ed il “*Trattamento fisico-chimico*” (D9).

L’incenerimento registra in tutte e tre gli anni quantitativi confrontabili, tuttavia nel 2020 si evidenzia una diminuzione del 11,8% rispetto al 2019.

Da ultimo si evidenzia nel corso degli anni, una diminuzione dei quantitativi in giacenza al 31 dicembre in operazioni di “*Messa in riserva*” (R13), “*Deposito preliminare*” (D15) e giacenza presso i produttori⁹⁸.

La figura seguente, riassume l’incidenza delle diverse forme di gestione utilizzate nell’anno 2020.

Figure 1: Distribuzione percentuale delle operazioni di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, rispetto al totale gestito (Codice EER 190805) Anno 2020



Fonte: ISPRA

Le informazioni sull’utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione sono attualmente trasmesse dalle regioni al MiTE, attraverso una relazione riassuntiva annuale redatta ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del Decreto Legislativo n. 99/92. La relazione contiene le informazioni sui quantitativi di fanghi prodotti con riferimento alle diverse tipologie, sulla composizione e caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli e sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati.

In linea teorica l’utilizzo dei fanghi in agricoltura dovrebbe essere desunto dalle dichiarazioni MUD, facendo riferimento all’operazione di gestione R10, ovvero “il trattamento in ambiente

⁹⁸ D1: Deposito sul o nel suolo (es. discarica), D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12; D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.); D10: Incenerimento a terra, D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D12; D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13, R1: Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia; R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); R10: Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia; R12: Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia".

La tabella seguente illustra i quantitativi di fanghi utilizzati in agricoltura a livello regionale e nazionale nel triennio 2018-2020 .

Tabella 36: Dati MUD sulle operazioni di gestione in R10 dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque

REGIONE	2018	2019	2020
VENETO	6.789	9.860	8.675
FRIULI V. GIULIA	6.638	6.355	5.438
EMILIA ROMAGNA	5.045	3.476	2.130
TOSCANA		1.847	8.917
SARDEGNA	57.395	68.785	62.207
Totale	75.867	90.323	87.367

Fonte: elaborazioni ISPRA su dati MUD

Nel 2020 l'analisi dei dati MUD mostra che i gessi di defecazione da fanghi, ovvero correttivi calcici e magnesiaci ottenuti dall'idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di fanghi di depurazione, così come definiti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono oltre 283 mila tonnellate prodotti, in particolare in Lombardia, Trentino, Veneto e Lazio. ISPRA segnala che in base alle informazioni desunte dalle banche dati ISTAT, i quantitativi di correttivi complessivamente utilizzati sul suolo agricolo nel 2020 sono pari a oltre 600 mila tonnellate, valore in crescita rispetto alle precedenti annualità. In base a tali dati, incrociando le informazioni MUD con quelle ISTAT relative all'utilizzo al suolo, risulterebbe che i gessi di defecazione da fanghi costituiscono, nel 2020, il 47,3% circa del totale dei correttivi.

I dati relativi all'esportazione dei "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane" (EER 190805), sono stati desunti dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni del "Modello Unico di dichiarazione ambientale" relative al triennio 2018-2020. Nel 2020, l'Italia ha esportato oltre 60 mila tonnellate di "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane" (EER 190805). Il 55,3% (33 mila tonnellate) del totale esportato è stato smaltito in Svizzera, in un impianto che effettua l'incenerimento dei fanghi di depurazione. Il 3,1% (oltre 20 mila tonnellate) è stato, invece, avviato a impianti di recupero di materia. In particolare oltre 16 mila tonnellate sono state recuperate in impianti di compostaggio localizzati in Spagna, 2 mila tonnellate in un impianto a biomasse localizzato in Ungheria e quasi 2 mila tonnellate in impianti che producono cemento e materiali da costruzione. Infine, il 10,6% (oltre 6 mila tonnellate) del totale esportato è stato recuperato sotto forma di energia.

I dati regionali mostrano che il Lazio è la regione che esporta più fanghi di depurazione di acque reflue urbane (41,8% del totale), seguita dalla Lombardia con il 34%, dalla Campania (12,1%), dal Veneto (5,2%) e dalla Toscana (4,9%). Decisamente contenute sono le quantità esportate dalla Calabria (1,4%) e dal Piemonte (0,6%). La regione Sicilia non esporta all'estero i fanghi di depurazione urbani.

L'analisi dei dati ISPRA regionali sulla gestione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane nel triennio 2018-2020, rileva che: i maggiori quantitativi gestiti, si riscontrano, nel 2018 e 2019 in Lombardia, in Emilia Romagna e nel Lazio. Nel 2020 è il Veneto la terza regione a registrare i maggiori quantitativi di fanghi gestiti, dopo Lombardia ed Emilia Romagna. In

Lombardia, prevalgono le operazioni di recupero, tra le quali le più utilizzate sono il “Riciclo/recupero delle sostanze organiche” (R3), mentre in Emilia Romagna e nel Lazio la forma di gestione più utilizzata è il “Trattamento biologico” (D8) seguita dal “Riciclo/recupero delle sostanze organiche” (R3).

Lo “smaltimento in discarica” (D1) invece, costituisce la forma di gestione prevalente in Puglia e nelle Marche nell’anno 2018, in Puglia ed in Sardegna nel 2019, mentre nel 2020 dopo la Puglia, è la Toscana a gestire in discarica i maggiori quantitativi⁹⁹.

I dati sui quantitativi di fanghi gestiti nelle diverse regioni (espressa in migliaia di tonnellate di tal quale/anno) mostra il gap esistente tra nord e sud del Paese, ad esempio confrontando la Lombardia con la Sicilia, si riscontra una differenza dei quantitativi di fanghi gestiti di oltre nove volte (914 Lombardia/100 Sicilia). Tale situazione è sicuramente imputabile alle forti differenze nel dato di produzione dei fanghi e, quindi, anche sulla differente dotazione impiantistica, ma forse anche sulla reale funzionalità degli impianti presenti nei due territori. In ogni caso appare evidente la necessità di un riequilibrio dei carichi su base regionale, sulla base del principio di prossimità, senza trascurare, ovviamente, i principi dell’economia circolare.

7.2.2 Il contesto regionale

Occupandoci del contesto regionale ed in particolare, considerando i dati della Regione Sicilia si osserva che, la percentuale di fanghi prodotta dal trattamento delle acque reflue urbane, rappresenta appena lo 0,9 % del totale prodotto nell’intero territorio nazionale¹⁰⁰.




Figura 7- Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per regione e per codice EER 190805 (tonnellate), anni 2016-2019. Dati ISPRA Rapporto RS 2021

Nella Regione Sicilia negli ultimi anni, dal 2017 al 2020, si è avuto un trend di diminuzione, che apparrebbe in controtendenza con le azioni sinergiche messe in campo per migliorare la depurazione delle acque reflue urbane. Ciò si può dedurre dai dati desunti dalle dichiarazioni MUD, nonché dall’andamento della produzione dei fanghi (Codice EER 190805).

La produzione dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane siciliane è dunque pari, nel triennio 2018-2019- 2020, a circa 30 mila tonnellate. Nella tabella seguente viene riportata la distribuzione della produzione su scala provinciale¹⁰¹, ed appare subito evidente come il

⁹⁹ Doc. n. 1055

¹⁰⁰ Rapporto ISPRA RS 2021

¹⁰¹ Doc n. 1055

quantitativo dei fanghi prodotti, vari notevolmente da una provincia all'altra. Pur tuttavia, tale dato se non raffrontato con il numero di abitanti equivalenti, fornisce un'informazione non esaustiva.

Tabella 37: Produzione dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane su scala provinciale

Province	Quantità prodotta codice EER 190805		
	tonnellate		
	2018	2019	2020
Agrigento	4.869,99	4.763,33	132,40
Caltanissetta	8.019,56	10.200,30	9.392,37
Catania	5.748,97	2.318,33	2.720,78
Enna	695,84	831,75	802,50
Messina	2.165,86	2.849,12	4.864,49
Palermo	822,46	558,08	1.542,78
Ragusa	1.316,92	1.637,19	1.373,50
Siracusa	7.577,56	7.349,25	8.195,50
Trapani	37,47	68,00	779,30
Sicilia	31.254,63	30.575,34	29.803,61

Fonte: ISPRA

Raffrontando i dati ISTAT dell'anno 2020¹⁰² sulla distribuzione della popolazione residente, e i dati ISPRA sulla produzione annua dei fanghi, si rileva che la provincia di Palermo pur essendo tra quelle siciliane con maggiore densità di popolazione (insieme alle province di Catania e Messina) ha la minore produzione di fanghi in rapporto alla popolazione, mentre la provincia di Caltanissetta detiene la maggiore produzione, sempre in rapporto alla popolazione ivi residente.




Figura 8: Grafico della produzione di fanghi per provincia in funzione della popolazione

Dall'osservazione della produzione dei fanghi su scala provinciale, emerge quindi una significativa variabilità che potrebbe essere dovuta a diversi fattori, tra i quali lo smaltimento illecito. Questi dati, indicano chiaramente che in Sicilia la depurazione, non solo non ottemperai ai

¹⁰² <https://www.istat.it/it/archivio/251687>

https://www.istat.it/it/files/2022/03/II-Censimento-della-popolazione-in-Sicilia_focus.pdf

Il 59,7% della popolazione siciliana vive nelle province di Palermo, Catania e Messina, che ricoprono il 45,9% del territorio e dove si registrano i più elevati valori di densità di popolazione. In particolare, nella provincia di Catania risiedono 300,6 abitanti ogni km² contro i 187,1 in media nella regione. All'opposto, Enna, la provincia che copre il 10% della superficie regionale presenta il più basso livello di densità, 61,2 abitanti per km²

requisiti minimi necessari per la chiusura delle procedure di infrazione, ma addirittura negli ultimi anni, si è evidenziato il peggioramento di una situazione già di per sé critica.

V'è da dire che i dati fin qui rappresentati, costituiscono solo la porzione nota e tracciata¹⁰³, è quindi interesse di questa Commissione d'inchiesta, attenzionare tale fenomeno che sembrerebbe sfuggire al sistema di monitoraggio e controllo condotto dagli enti preposti, confluendo in profili di illecità. Per potere approfondire questioni nelle quali si è rinvenuto un tratto distintivo illecito, e delle quali la Commissione d'inchiesta è venuta a conoscenza nel corso delle acquisizioni documentali ed audizioni, si è ritenuto opportuno audire il dott. Maurizio Ferla, Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA). Nel corso dell'audizione, svoltasi a Roma il 29 aprile 2021, il Comandante Ferla ha descritto alla Commissione alcune criticità ambientali, che costituiscono elemento di innesto di attività delittuose, rappresentando che i delitti in danno dell'ambiente, che si originano dall'illecito smaltimento di rifiuti e sostanze inquinanti sono, indiscutibilmente, reati che costituiscono il mezzo per il conseguimento di svariate finalità quali, solo per nominarne alcune:

- trarre mezzi di sussistenza;
- conseguire maggiori guadagni evitando onerosi trattamenti ed evadendo il fisco;
- mantenere concorrenziale il proprio prodotto sul mercato interno ed internazionale, specie se i competitori esteri operano in contesti talvolta sprovvisti di una legislazione a tutela dell'ambiente;
- riciclare denaro provento di altre attività delittuose.

La situazione nazionale risulta oltremodo aggravata da una serie di concomitanti fattori che agevolano le attività della criminalità ambientale in ogni possibile settore. Il dott. Ferla ha infatti sottolineato, quanto la lievitazione del sistema sanzionatorio previsto dal quadro normativo nazionale, al netto di talune fattispecie delittuose previste dal Titolo VI bis del Codice Penale, abbia uno scarso potere deterrente. In particolare, ha rappresentato alla Commissione anche l'inadeguatezza delle strutture di controllo che a livello Regionale non sono in condizione di eseguire sistematiche verifiche a carico di soggetti, siano essi persone fisiche e giuridiche in possesso di autorizzazioni al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti, di fanghi da depurazione, di immissione di fumi in atmosfera, di scarichi di acque reflue ecc. A ciò si aggiungono, ad aggravare un quadro di per sé difficile, le carenze di impiantistiche dal primo stoccaggio dei RU, al trattamento meccanico biologico, agli impianti di riciclaggio/recupero delle frazioni oggetto di raccolta differenziata, e anche agli impianti di smaltimento quali discariche ed inceneritori. A questo si aggiunge:

- l'assoluta mancanza di impianti in grado di gestire esclusivamente rifiuti industriali;
- l'assenza totale o parziale, in vaste zone del territorio nazionale, di impianti per lo smaltimento di "acque nere", dalle reti fognarie, ai collettori, ai depuratori, segno evidente di una grave e perdurante inerzia delle amministrazioni pubbliche volta per volta competenti;
- e da ultimo la preoccupante incidenza di attività produttive in nero [...] i cui rifiuti e scarti di lavorazione vengono smaltiti attraverso i reflui abusivamente veicolati nella pubblica rete fognaria, accumuli seguiti da incendi, interramenti e tombamenti in cave dismesse, ed i fumi immessi in atmosfera senza preventiva depurazione.

Le illegalità correlate al ciclo dei rifiuti quindi per i consistenti profitti illeciti che possono essere ricavati, costituiscono tuttora l'espressione più significativa della criminalità ambientale.

La prassi investigativa dunque, continua a mostrare come il traffico illecito dei rifiuti, rientri tra le deliberate scelte che alcune imprese adottano, per massimizzare i profitti e abbattere i costi dello smaltimento.

¹⁰³ Rapporto ISPRA 334-2021

Un ruolo fondamentale, viene svolto dalla figura del produttore del rifiuto, cioè l'imprenditore che, deve qualificare il rifiuto in ragione del processo da cui si origina e quindi stabilire il tipo di gestione, attribuendo il pertinente codice EER. Non di rado, tuttavia, la scelta d'impresa, tesa ad economizzare i costi e ad imporsi sul mercato, coincide con la volontà di liberarsi illegalmente dei rifiuti in modo da acquisire una posizione di vantaggio rispetto ad altre aziende che, con trasparenza ed onestà, affrontano invece tutti gli oneri previsti dalle disposizioni di legge.

Al centro dei traffici, pertanto, tendono a individuarsi aziende che, pur se non riconducibili a specifiche consorzierie, operano nel settore con condotte dolose finalizzate ad incrementare i profitti attraverso il fraudolento contenimento dei costi di smaltimento, spesso con la complicità di analisti chimici per la falsificazione dei documenti attestanti la natura del rifiuto ovvero, più soventemente, attraverso l'alterazione dei campioni di rifiuti da sottoporre a controllo.

Figure di assoluto rilievo, nelle dinamiche illecite sul traffico di rifiuti sono rappresentate anche dall'intermediario di rifiuti, dal mediatore e dal procacciatore di affari o faccendiere.

L'intermediario è colui che *“dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”*. Egli infatti:

- ha notevoli possibilità di incidere ed assumere una posizione di rilievo sul mercato, acquisendo preventivamente “spazi” presso discariche e/o termovalorizzatori a prezzi prestabiliti;
- emette fattura nei confronti del produttore dei rifiuti e riceve fattura dai destinatari, lucrando sulla differenza;
- in caso di condotte *contra legem*, ha un notevole vantaggio rispetto agli altri attori, in termini di rischio economico, giacché - non avendo beni aziendali sequestrabili/confiscabili - è di norma esposto alla sola aggressione delle quote sociali, spesso peraltro riguardanti capitali particolarmente esigui.

Il mediatore (secondo l'art.1754 C.c., è *“colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”*) e il procacciatore di affari (colui che *“anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente/imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele”*) sono figure di estremo interesse poiché attraverso loro, soprattutto in caso di rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, passano i meccanismi dell'illecito, attraverso la manipolazione - trasfigurazione della loro figura giuridica.

Dalle indagini emerge come queste figure, rappresentino una c.d. “area grigia”, perlopiù si tratta di persone che ottenendo un prestigio istituzionale o dovuto ad altra causa che gli ha consentito di acquisire conoscenze, amicizie, relazioni, impiegate a favore delle società di volta in volta individuate per far ottenere concessioni, autorizzazioni, appalti o altri tipi di benefici lavorativi, violando spesso la libertà degli incanti e la trasparenza del mercato e conseguendo un ingiusto profitto.

Ulteriori elementi di interesse che continuano ad emergere quali esiti finali dei traffici illeciti di rifiuti, sia in campo nazionale che estero, sono: lo spandimento sui terreni di sostanze spacciate per i fertilizzanti, specie se provenienti da attività di lavorazione di fanghi di depurazione o dalla frazione umida degli RSU; l'immissione nei cicli produttivi di rifiuti consistenti in fanghi industriali, e altre sostanze derivanti dalla lavorazione dell'industria pesante; l'impiego di rifiuti pericolosi, in riempimenti e ripristini ambientali o in opere infrastrutturali; l'interramento o abbandono sul suolo o nelle acque di superficie di rifiuti speciali pericolosi da destinarsi ad impianti di trattamento o smaltimento; l'invio di rifiuti pericolosi in impianti autorizzati a smaltire solo quelli non pericolosi o in siti non idonei a ricevere tali tipologie di rifiuti.”

Stante quanto emerso, la Commissione ha chiesto riscontro ad ARPA circa la possibilità di conoscere il flusso dei fanghi di depurazione che si è concretizzato con l'acquisizione di uno specifico documento¹⁰⁴ il 4 settembre 2020. Da un'estrazione dei dati relativi al codice EER 190805 dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane riconducibili agli impianti di depurazione con potenzialità superiore ai 50.000 A.E., per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 si osserva quanto di seguito indicato.

Pur permanendo alcune criticità, i dati forniti, aggregati e valutati nel loro trend, confermano una diminuzione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane dal 2017 al 2018 (non ci sono dati per il 2019). Si precisa che, la nota trasmessa da ARPA si riferisce ad una analisi preliminare che necessita di verifiche specifiche, attraverso un confronto con i registri di carico e scarico dei singoli impianti. Tuttavia, è possibile notare come in diversi casi ci sia una forte variabilità dei quantitativi dei fanghi smaltiti attraverso lo scarico delle acque depurate. Ciò potrebbe essere dovuto ad una cattiva gestione dei depositi temporanei, ad una non corretta gestione del processo depurativo, alla difficoltà a trovare impianti di trattamento rifiuti presso cui conferire gli stessi o smaltimento illecito.

Per l'autorità di controllo, stimare i fanghi prodotti nei depuratori della regione Sicilia rappresenta un problema che per lo più ha origine nella gestione, nonché nello stato in cui versano gli impianti di depurazione, così come riportato da diverse Procure sia mediante la trasmissione di documentazione, sia in sede di audizione presso la Commissione.

A riscontro di ciò, la Commissione d'inchiesta ha effettuato specifiche richieste documentali, al fine di far luce sul tema sopraesposto di cui si forniscono evidenze rinvenibili in diversi atti acquisiti, alcuni dei quali, contenenti segnalazioni che si ritengono significative nel rappresentare lo stato dell'arte e le relative problematiche nella gestione dei fanghi di depurazione.

Tra le richieste, appare importante citare il documento trasmesso dalla Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), Maurizio De Lucia, il 25 ottobre 2019¹⁰⁵ nel quale emerge che nell'ambito di un'informativa, la Capitaneria di Porto di Messina comunicava gli esiti di un accertamento eseguito. all'interno dell'impianto di *depurazione del comune di Malvagna* [...]. In particolare, la PG evidenziava il "pessimo stato di manutenzione dell'impianto, la mancanza di registro carico/scarico dei fanghi prodotti in sito con conseguente impossibilità di verificare la correttezza del trattamento e del successivo smaltimento dei rifiuti prodotti [...]. L'esito dell'accertamento permetteva di constatare che [...] i liquami defluivano direttamente al bypass dell'impianto finendo nel corpo recettore senza subire alcun trattamento depurativo e direttamente erano sversati nel torrente Fondachello, affluente dell'Alcantara. All'interno dell'impianto inoltre, i letti di essiccazione risultavano colmi di fanghi e in uno di questi vi erano depositati rifiuti assimilabili al vaglio di grigliatura [...].

Dalla documentazione esibita non si desumeva, tuttavia, se i fanghi prodotti dall'impianto dal 2005 sino all'ultimo smaltimento del 2014 fossero stati smaltiti, come nessuna traccia risultava del vaglio di grigliatura e delle sabbie prodotte dallo stabilimento [...]. All'interno dell'impianto inoltre, i letti di essiccazione risultavano colmi di fanghi e in uno di questi vi erano depositati rifiuti assimilabili al vaglio di grigliatura [...]."

Il Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, segnala altresì una situazione di analoga criticità presso depuratore consortile dei *Comuni di Nizza di Sicilia, Fiumedinisi ed Alì Terme*, sito alla C. da Piana in territorio di Nizza di Sicilia a seguito dell'attività

¹⁰⁴ Doc. n. 678/2

¹⁰⁵ Doc. n. 370/3

svolta dalla PG che dalla lettura dei registri di carico e scarico trasmessi rilevava la produzione di fanghi di depurazione ma non lo smaltimento.

Il documento trasmesso riporta testualmente che “anche l’Agenzia evidenziava numerose irregolarità nella gestione del depuratore ed in occasione del sopralluogo era stata notata la presenza di materiale in sospensione nelle vasche della parte finale del trattamento, elemento indicativo della non efficacia dello stesso.

Riguardo alla gestione dei fanghi l’ARPA segnalava che in base a quanto riportato nel registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti nell’impianto la quantità di fanghi da depurazione (codice CER 190805) tenuta in sito era, superiore al limite di 30 m² previsti dall’art. 181. comma 1 lettera bb) Decreto Legislativo 152/06, con conseguente sussistenza del reato di cui all’art. 256 Decreto Legislativo n. 152/06 [...]”.

Inoltre, ad aggravare tale circostanza vi è quanto evidenziato dalla PG, ovvero che, “il registro di carico e scarico rifiuti, custodito presso l’amministrazione comunale, era stato istituito solo in seguito al sequestro dei fanghi avvenuto nel settembre 2014 [...]”.

L’ARPA sottolineava che la produzione dei fanghi nel tempo era notevolmente diminuita e ciò era indicativo del cattivo funzionamento del l’impianto.

Nell’audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi, a proposito dei rifiuti riferisce che : “la questione rifiuti generale in Sicilia – [...] non riguarda solo Roma, ma riguarda anche la Sicilia e non solo Palermo, ma tutta la regione – è oggetto, purtroppo, da anni di un continuo rimpallo di responsabilità sia all’interno delle stesse articolazioni territoriali come enti pubblici, perché la responsabilità viene fatta rimpallare tra le società che gestiscono i diversi ambiti del trattamento in generale dei rifiuti in tutte le sue forme e le stesse società rimbalzano l’accusa verso il Comune, sostenendo di non essere dotate di fondi sufficienti per poter svolgere il loro compito di istituto. Queste responsabilità vengono poi trasmesse all’amministrazione regionale, accusata di non fare quanto necessario per intervenire in favore dei comuni. In tutta la Sicilia i comuni sono tanti, con tutto ciò che è necessario dal punto di vista eminentemente finanziario per poter sostenere le politiche necessarie al trattamento dei rifiuti. La Regione a sua volta respinge queste accuse, al di là delle amministrazioni, perché qui non contano nemmeno le amministrazioni e i colori delle amministrazioni e la collocazione politica o la partecipazione politica alle varie amministrazioni. È un fenomeno che si ripete da anni e anni nonostante i cambi delle amministrazioni comunali, regionali e così via.

La Regione abitualmente rimanda indietro e restituisce al mittente le accuse, dicendo che la responsabilità è dei Comuni, a cui spetta primariamente l’opera di protezione ambientale – la chiamo «protezione ambientale» nel senso di trattamento e smaltimento dei rifiuti – e si va avanti in questo modo. In tutto questo s’innestano – come vi è ben noto – tutta una serie di altre questioni.

Ne cito solo una, in cui noi non abbiamo né potere d’intervento, né potere di suggerimento, né potere d’intervento surrettizio, così come in qualche misura ha anche evidenziato il collega Demontis, quando ha detto che a volte con l’apertura di un’indagine o con l’invio di un avviso di conclusioni delle indagini, si riesce a ottenere l’avvio a soluzione di qualche problema.

Un’altra questione politica nella quale noi siamo del tutto esclusi, salvo l’esserne soggetti passivi come cittadini residenti in questa regione e in questa città, è quella dell’alternativa tra discariche e termovalorizzatori. Anche su questo tema, che è un tema eminentemente politico e su cui ci si scontra a livello nazionale – figuriamoci a livello regionale –, la questione della valorizzazione delle discariche rispetto agli inceneritori, ovvero la preferenza degli inceneritori rispetto alle discariche, che a loro volta poi possono essere fonte di ulteriori possibili illeciti o possono ricadere, a seconda delle aree in cui si opera e a seconda dei mezzi che vengono utilizzati anche sotto l’interesse di frange della criminalità organizzata, è un’altra delle grandissime questioni che si agitano sul tema e che rendono estremamente complessa la gestione processuale”.

Il Procuratore Lo Voi prosegue dichiarando che “la materia è estremamente complessa ed ecco perché mai come in questo tipo di indagine – ancora più che in tanti altri casi di criminalità organizzata pura, in cui noi riusciamo spesso a risolvere numerosi problemi nel giro di poche settimane o al massimo di pochi mesi – vi sia la necessità dell’accertamento e dell’acquisizione preventiva delle prove. Non possiamo andare al dibattimento sperando di acquisire le prove al dibattimento, bensì le dobbiamo acquisire prima, prima ancora di formulare una qualunque richiesta al giudice. Ecco perché tutto ciò richiede tempo, energie e risorse ed è quello che, come è stato illustrato, si cerca di fare con il tempo, le energie e le risorse che abbiamo a nostra disposizione”.

Infine, all’osservazione sollevata dal Presidente della Commissione relativamente al fatto che “è curioso che la Sicilia non riesce a smaltire i propri fanghi e riceve quelli della Calabria” il Procuratore Lo Voi risponde che “se c’è di mezzo la criminalità organizzata, non c’è da sorprendersi proprio di nulla [...]. I rapporti tra Sicilia e Calabria sono storici su vari aspetti della criminalità organizzata – parlo di Cosa Nostra e ‘ndrangheta – e quindi non ci sorprenderebbe affatto”.

7.3 La gestione dei rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane

7.3.1 Il contesto nazionale

A più di 25 anni dall’applicazione della Direttiva, l’Italia (unitamente all’Irlanda, la Spagna ed il Portogallo), non riesce a raggiungere la piena conformità alle prescrizioni individuate nella Direttiva 271/91. In particolare, in merito alla gestione dei fanghi, l’Italia è tra quei Paesi europei ad aver registrato quantità di produzione inferiori ai 10 kg per abitante, cifra indicativa di livelli insufficienti di raccolta e trattamento, quando invece il potenziale contributo di questo settore all’economia circolare è significativo come ad esempio nella produzione di energie rinnovabili e nel riutilizzo in agricoltura¹⁰⁶.

La produzione annua di fanghi risulta pari a 72.611 tonnellate di secco (ts/a), di cui 54.465 (ts/a) sono smaltiti in discarica, mentre 12.486 (tds/a) sono riutilizzati in agricoltura”, dati riferiti al 2016¹⁰⁷.





Figura 9: Produzione annua di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e destinazione – Fonte ISPRA

¹⁰⁶ Doc. n. 345/5

¹⁰⁷ Doc. n. 648/2

La produzione annua di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue e la successiva destinazione degli stessi sono illustrate nella figura che segue. Si rappresenta che i dati che seguono sono stati estratti dall'ISPRA a seguito di quanto trasmesso dalla Regione Sicilia in ottemperanza agli obblighi di reporting dell'Italia nei confronti della Commissione Europea, sono aggiornati al 31 dicembre 2016.



Fonte: ISPRA

Figura 10-Sintesi forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice EER 190805), anno 2019

7.3.2 Il contesto regionale

Nella Regione Sicilia nel triennio 2017-2019 si è rilevato un aumento complessivo del quantitativo complessivo di fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, avviato alle diverse forme di recupero/smaltimento. Si registra un aumento di circa 215 mila tonnellate rispetto all'anno 2018, passando da 2,92 milioni di tonnellate a 3,13 milioni di tonnellate. I dati sui quantitativi gestiti nel triennio 2017-2019 per la regione siciliana sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 38: Gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per la regione Sicilia e totale in Italia (Codice EER 190805), anni 2017-2019

REGIONE	Totale smaltito 2019	Totale recuperato 2019	Totale 2019*	Totale 2018*	Totale 2017*
	(t/a)	(t/a)	(t/a)	(t/a)	(t/a)
Sicilia	12.135	86.736	99.622	105.511	143.050
TOTALE	1.750.087	1.288.969	3.130.477	2.915.464	2.973.903

*includere le giacenze al 31/12

Fonte: ISPRA

In Sicilia, i fanghi gestiti sono circa 99 mila tonnellate; la forma di gestione più utilizzata è "Riciclo/recupero delle sostanze organiche" (R3) con 86. mila tonnellate, seguita dallo "smaltimento in discarica" (D1) con 10. mila tonnellate.

Tabella 39: Operazione di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per la regione Sicilia e totale in Italia (EER 190805; tonnellate), anno 2019

REGIONE	D1	D8	D9	D10*	D13	D14	R1	R3	R5	R10	R12	R13/D15 al 31/12/19	Totale
Sicilia	10.538	168	1.336	85	5	3	29	86.492	215	0	0	751	99.622
Totale	231.839	1.028.890	261.247	135.147	90.824	2.140	26.895	875.373	215	90.323	296.163	91.421	3.130.477

**Sono comprese le quantità di rifiuti speciali trattati in impianti di incenerimento con recupero energetico dedicati prevalentemente al trattamento di rifiuti urbani e classificati R1 ai sensi dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE*.

Fonte: ISPRA

I fanghi sono avviati ad “incenerimento” (D10) in sette regioni; le maggiori quantità si riscontrano in Lombardia (circa 91 mila tonnellate), e le minori quantità in Sicilia (85 tonnellate).

Nel 2020, i quantitativi dei rifiuti costituiti da fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue urbane gestiti in Sicilia, risultano pari ad oltre 160 mila tonnellate. L'operazione prevalente, nel triennio, è il riciclo/recupero delle sostanze organiche (R3), all'interno del quale rientrano i trattamenti biologici che saranno più in dettaglio analizzati nel successivo paragrafo, seguito dallo smaltimento in discarica (D1). Nel suo complesso l'operazione R3 rappresenta, nel 2020, quasi il 90% del totale gestito, la discarica il 6,6% e i trattamenti di tipo chimico-fisico (D9) il 3,3%.

Per il 2020, considerando anche i flussi extraregionali, si ottiene un bilancio, ottenuto dalla somma dei fanghi prodotti (29.800 tonnellate) e dei fanghi importati (circa 138 mila tonnellate) al netto dei quantitativi destinati fuori regione (circa 3.300 tonnellate) pari a 164.000 tonnellate, valore coerente con il dato di gestione regionale (162.000 tonnellate)¹⁰⁸.

Osservando tali dati, nel biennio 2019-2020, emerge un aumento importante (da 99.615 tn a 162.004 tn) della produzione dei fanghi nella regione Sicilia, in controtendenza con l'andamento nazionale che ha subito un lieve decremento. Inoltre, tale incremento non trova riscontro con l'aspettativa di una migliore depurazione.

Tabella 40: Operazioni di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (tonnellate), Sicilia – anni 2018-2020

OPERAZIONE	2018	2019	2020
D1	20.676	10.538	10.663
D8	194	168	194
D9	968	1.336	5.341
D10*	489	78	49
D13		5	
D14	7	3	
R1		29	
R3	78.020	86.492	144.964
R5		215	106
R10			
R12	55		
R13/D15 al 31/12	5.094	751	687
Totale	105.503	99.615	162.004

**Sono comprese le quantità di rifiuti speciali trattati in impianti di incenerimento con recupero energetico dedicati prevalentemente al trattamento di rifiuti urbani e classificati R1 ai sensi dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE*

Fonte: ISPRA

¹⁰⁸ Doc. n. 1055

Pur tuttavia, si ritiene che i dati a disposizione sulla quantità dei fanghi prodotti gestiti, non siano rappresentativi della reale situazione. Va detto che i dati desunti dalle dichiarazioni MUD sono espressi sul tal quale mentre i dati raccolti dalle regioni sull'utilizzo agricolo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 99/92, sono misurati sulla sostanza secca. Manca, quindi, omogeneità sulle modalità di misurazione e questo potrebbe generare anche errori nelle dichiarazioni effettuate dai diversi soggetti coinvolti.

Dalle attività di acquisizione documentale e di audizioni disposte dalla Commissione d'inchiesta, è emerso chiaramente che in Sicilia, lo smaltimento dei fanghi costituisca uno dei passaggi della filiera della depurazione tra i più delicati e, certamente quello di maggior rilevanza, specialmente dal punto di vista economico, atteso che il corretto smaltimento costituisce il capitolo di spesa che maggiormente grava sul bilancio della società che gestiscono gli impianti.

Di seguito si riportano le evidenze pertinenti alla problematica generale dei fanghi nella regione Sicilia.

In una nota¹⁰⁹ pervenuta alla Commissione, il 15 settembre 2020, il Comandante, Colonnello Giorgio Maria Borrelli del Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria, a proposito delle attività svolte dal Nipaaf sul tema delle acque reflue urbane ed industriali e gestione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue in Sicilia Occidentale rappresenta che: “le attività di maggior rilievo, nell'ambito delle quali sono stati rintracciati elementi di penale rilevanza, risultano tutt'ora coperte dal segreto istruttorio. Questa circostanza trova spiegazione, da una parte, nella recente istituzione del reparto e, dall'altra, nelle complessità delle indagini avviate che richiedono approfondimenti e accertamenti che ne dilatano la durata.

Nel documenti, vengono evidenziate talune difficoltà nella gestione e nello smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue, rilevate in occasione dei servizi effettuati ad esempio, in alcuni impianti erano presenti accumuli di fanghi palabili, pratica questa, consentita per il termine massimo di 18 mesi¹¹⁰ (precedentemente alla Legge n. 27/2020 erano 12 i mesi concessi per il deposito temporaneo e la quantità massima era pari a 30 m³, oggi aumentati a 60 m³), in altri, sono stati rinvenuti grandi quantitativi di fanghi allo stato liquido (quindi non ancora arrivati al termine della lavorazione, che come noto, prevede degli ulteriori tempi per la maturazione ed essiccamento necessari per consentire il successivo smaltimento o il riutilizzo) che lasciati in circolo all'interno del depuratore ne determinano una ridotta efficacia in termini di capacità depurante con la conseguenza che, a causa del c.d. effetto trascinamento, possono determinare l'improprio rilascio degli stessi all'interno del corpo idrico ricettore.

Naturalmente tale pratica determina da una parte un innalzamento dei corpi in sospensione all'interno delle acque e, dall'altra, un considerevole abbattimento dei quantitativi di fanghi prodotti con il conseguente abbattimento dei costi di smaltimento.

Analoghe problematiche a quelle suesposte, relativamente alla gestione dei fanghi di depurazione sono state illustrate anche dal Prefetto, Librizzi della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Catania¹¹¹. La Prefettura, per la parte di propria competenza, ha difatti riferito di essere stata informata da alcune ditte di espurgo pozzi neri, il diniego nel conferimento dei bottini presso il

¹⁰⁹ Doc. n. 687/2

¹¹⁰ La Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha introdotto un nuovo articolo nel decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto decreto “cura Italia”.

L'articolo 113-bis – proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale – ha disposto che:

«1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del Decreto Legislativo n. 152/06, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi».

¹¹¹ Doc. n. 925

depuratore di Catania, peraltro, unico impianto idoneo a riceverli, gestito dalla SIDRA s.p.a., società in house del comune di Catania.

Tale situazione era stata ingenerata, a monte, dalla difficoltà del predetto gestore di recapitare presso siti idonei i fanghi, provenienti dalla lavorazione dei reflui civili, a seguito del sequestro da parte delle competenti Procure della Repubblica, di tutti gli impianti di compostaggio attivi sul territorio regionale, per avere accettato fanghi di depurazione con caratteristiche organolettiche non conformi ad essere riutilizzati come compost. Di converso, a seguito di tali provvedimenti, gli impianti, a titolo precauzionale, avevano cessato di consentire il conferimento di tale tipologia di rifiuto.

Per consentire il superamento delle difficoltà nel regolare funzionamento dell'impianto ed arginare le conseguenti ripercussioni negative su tutto il sistema di depurazione delle acque reflue del territorio, la Regione, ricorse all'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 191 del Decreto Legislativo n. 152/06.

Successivamente, visto il perdurare della situazione di grave criticità, attinente al mancato espletamento del servizio di espurgo dei pozzi neri su tutto il territorio provinciale, la Prefettura ritenne opportuno convocare il 19 febbraio 2018 l'Assessorato regionale dell'energia, acque e rifiuti, la Città Metropolitana di Catania e la Direzione della locale Asp, per addivenire ad una soluzione condivisa.

Durante il corso della riunione i componenti del tavolo tecnico prefettizio avevano condiviso la necessità di un intervento legislativo da parte della Regione e l'adozione di linee guida del competente Assessorato Regionale.

Nelle more di ciò, si ritenne percorribile la soluzione temporanea dello smaltimento in discarica del quantitativo di fango, " per un periodo breve e con carattere di conferibilità per consentire una progressiva normalizzazione dell'accettazione dei reflui auto-trasportati con criteri di tracciabilità al fine di attenuare il rischio di non conformità del fango conferiti nell'impianto di compostaggio. "

Da notizie aggiornate ed acquisite dalla società SIDRA in atto i fanghi provenienti dalla depurazione con un indice respirometrico inferiore a mille vengono conferiti presso l'impianto FMG srl con sede in Augusta mentre quelli che superano il predetto indice, considerato che sul territorio regionale, non vengono accettati in discarica, vengono trasportati presso la discarica di Frosinone".

Dunque, le problematiche connesse allo smaltimento/recupero dei fanghi biologici da impianti di depurazione, sono riconducibili ai seguenti fenomeni che si possono così sintetizzare¹¹²:

- Scarsa qualità della depurazione per eccesso di stoccaggio di fanghi liquidi all'interno del ciclo depurativo dell'impianto.
- Trascinamento e smaltimento dei fanghi su acque dolci e salmastre.
- Dispersione di fanghi su corpi idrici superficiali.
- Non perfetta gestione dei fanghi per carenza nella gestione,
- Elevati costi di allontanamento, capitolati di gestione in molti casi non rispettati,
- Condizioni strutturali ed impiantistiche vetuste,
- Alta percentuale di Comuni che non attenzionano con il dovuto controllo,
- La gestione, il funzionamento e l'efficacia del trattamento del proprio depuratore, in rapporto allo scarico ed al corpo ricettore, ecc (cfr gestione fanghi)".

Nella Provincia di Enna, relativamente alla problematica dei fanghi il Comandante Generale di Divisione, Riccardo Rapanotti della Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia, ha riferito¹¹³ alla Commissione che il Comando Provinciale Enna, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

¹¹² Doc. n. 678/2

¹¹³ Doc. n. 338/2

Enna “ha in corso indagini, avviate nel 2018, nei confronti di una società operante in Assoro (EN) nel settore dello smaltimento di fanghi da depurazione.

L’esito dei preliminari approfondimenti ha indotto, tra l’altro, ad ipotizzare a carico del responsabile dell’impresa la violazione agli artt. 279 e 256 del Decreto Legislativo n. 152/2006, per le modalità di trattamento dei rifiuti speciali, provenienti anche da fuori regione, attuato dalla società per la loro successiva destinazione a “fertilizzante” in campo agricolo.

Quindi, il rappresentante legale dell’azienda è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria, la quale ha incaricato il medesimo Reparto di ulteriori approfondimenti investigativi, non consentendo la divulgazione di altri dati e notizie inerenti all’attività in essere.”

Il Comando Provinciale Ragusa, Compagnia Ragusa “nel febbraio 2016 ha eseguito un controllo nei confronti di una azienda operante nel settore del recupero della plastica proveniente dagli impianti serricoli, avvalendosi di uno stabilimento nel Comune di Vittoria.

In tale contesto, l’accesso all’interno dei piazzali aziendali, evidenziava che l’impresa - con la finalità di abbattere illecitamente gli ingenti costi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi per la salute pubblica - aveva adibito un’area estesa circa 50.000 mq allo stoccaggio abusivo di centinaia di metri cubi di fanghi palabili, risultati trattati con modalità incompatibili con le regolari procedure”.

7.4 Il “destino” dei fanghi di depurazione in Sicilia

7.4.1 Il trattamento biologico - conferimento dei fanghi in impianti di compostaggio

7.4.1.1 Breve premessa normativa

Il trattamento dei fanghi di depurazione presso gli impianti di compostaggio può essere autorizzato sia in procedura ordinaria ex artt. 208 e seguenti del Decreto Legislativo n. 152/2006 che in procedura semplificata per il recupero dei rifiuti.

Le attività di recupero e le caratteristiche dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate sono oggi regolamentate dal Decreto Legislativo n.152/2006, parte IV, titolo 1 -Rifiuti, Capo V - Procedure semplificate, art 214 e seguenti. Il comma 4, dell’art. 214 recita: “*Sino all’adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.*”.

Il decreto del Ministero dell’Ambiente del 05/02/1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*” è stato aggiornato, in ultimo, dal D.M. 5 aprile 2006 n.186.

Tale decreto regola le attività di recupero dei rifiuti che possono essere sottoposte ad una procedura autorizzativa semplificata individuando:

- a) le quantità massime impiegabili;
- b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi;
- c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all’ambiente.

Nell’Allegato 1, sub allegato 1, del suddetto decreto, per ogni attività ammessa in procedura semplificata, sono riportate le norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi prevista dall’art. 3 del decreto.

Al punto 16 dell'elenco delle attività è prevista la produzione di "compost di qualità" per mezzo di varie tipologie di rifiuti, individuati mediante una sommaria descrizione ed il corrispondente codice EER.

Si riporta un estratto delle parti più rilevanti ed attinenti del provvedimento:

16. RIFIUTI COMPOSTABILI

16.1 Tipologia: rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da:

- a) frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente [200108] [200302];
- m) fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari [190812] [190814] [190805] [020201] [020204] [020301] [020305] [020403] [020502] [020603] [020705] [030302] [040107] [190605] [190606]; [...]

16.1.2. Caratteristiche del rifiuto: i rifiuti di cui al punto 16.1 devono avere rispettivamente le seguenti caratteristiche:

- m) i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato I B del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.

Per la produzione del compost il decreto prevede quindi la possibilità di utilizzo di fanghi di depurazione sia di tipo urbano che industriale, dal momento che i rispettivi codici EER vengono espressamente riportati:

- 190805, fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- 190812, fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811;
- 190814, fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813.

Per la definizione delle caratteristiche tecniche dei fanghi e dei criteri di ammissibilità dei fanghi agli impianti di compostaggio il decreto opera, un rinvio alla normativa per lo spandimento dei fanghi in agricoltura, il Decreto Legislativo n.99/1992, con tutte le problematiche note al settore riportate nel paragrafo dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura¹¹⁴.

Sul compostaggio di seguito si riporta la normativa di riferimento regionale segnalata da ARPA Sicilia con il documento trasmesso in data 26 novembre 2020¹¹⁵:

- Decreto 18 dicembre 2013 dell'Assessore Regionale della Salute "Recepimento dell'Accordo Stato Regioni - Linee Guida per l'applicazione del regolamento CE n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002".
- Ordinanza Commissariale 29 maggio 2002 del Vicecommissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque della Sicilia "*Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio*".
- Piani Regionali dei Rifiuti.

Su questo tema, vi è uno studio preliminare svolto da ARPA Sicilia per la predisposizione delle Linee Guida sul compost di qualità¹¹⁶, nel quale si intende considerare il fine ultimo, l'utilizzo

¹¹⁴ Doc. n. 678/2

¹¹⁵ Doc. n. 399/3

¹¹⁶ Si richiamano le definizioni del Decreto Legislativo n. 152/06:

Compost di qualità: "prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni" (art. 183 lettera ee);

Rifiuto organico: "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei/domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato" (art. 183 lettera d).

agronomico. Il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con nota protocollo n. 52943 del 12 dicembre 2018, ha condiviso i contenuti e le caratteristiche del documento redatto dall'ARPA Sicilia ritenendolo completo ed esaustivo,

7.4.1.2 Il trattamento biologico

In Sicilia, i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane ed industriali, afferenti, rispettivamente, ai codici dell'Elenco europeo dei rifiuti 190805, 190812 e 190814, gestiti negli impianti di compostaggio, ammontano, nel 2020, ad oltre 132 mila tonnellate. Tale quantitativo, come nel biennio 2018-2019 è quasi interamente costituito dai fanghi afferenti al codice EER 190805, e appare in progressivo incremento mostrando, rispetto al 2019, una crescita di 46 mila tonnellate, pari al 53,4% (+69,9% rispetto al 2018).

Tabella 41: Compostaggio dei fanghi di prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane e industriali (tonnellate) - Sicilia, anno 2018

Provincia	Tipologia dei fanghi gestiti			Totale
	190805	190812	190814	
Anno 2018				
Agrigento	1.452	5	0	1.457
Catania	30.101	0	0	30.101
Enna	21.532	0	0	21.532
Siracusa	22.465	0	0	22.465
Trapani	2.266	38	90	2.394
Totale	77.816	43	90	77.949

Fonte: ISPRA

Tabella 42: Compostaggio dei fanghi di prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane e industriali (tonnellate) - Sicilia, anno 2019

Provincia	Tipologia dei fanghi gestiti			Totale
	190805	190812	190814	
Anno 2019				
Agrigento	76	6	0	82
Catania	45.213	0	0	45.213
Enna	20.189	0	0	20.189
Siracusa	20.754	0	0	20.754
Trapani	105	0	0	105
Totale	86.337	6	0	86.343

Fonte: ISPRA

Doc. n. 399/3 e Doc. n. 717/3.

Il parametro da utilizzare per la determinazione del grado di stabilità biologica del compost è l'indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP), per la cui determinazione il metodo di riferimento è oggi UNI 11184:2016.

Tabella 43: Compostaggio dei fanghi di prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane e industriali (tonnellate)
- Sicilia, anno 2020

Provincia	Tipologia dei fanghi gestiti			Totale
	190805	190812	190814	
Anno 2020				
Agrigento	15	0	0	15
Catania	79.865	0	0	79.865
Enna	11.914	0	0	11.914
Siracusa	19.682	0	0	19.682
Trapani	20.956	1	0	20.957
Totale	132.432	1	0	132.433

Fonte: ISPRA

A livello provinciale, solo la provincia di Siracusa, pur con una progressiva riduzione, non mostra variazioni significative nel triennio in esame, mentre incrementi notevoli si rilevano a Trapani, laddove il quantitativo gestito nell'unico impianto operativo, passa da poco più di 2 mila tonnellate nel 2018, a circa 21 mila tonnellate nel 2020. Analoga tendenza, si rileva nella provincia di Catania, con quantitativi che passano dalle 30 mila tonnellate (anno 2018) alle 45 mila tonnellate nel 2019 ed infine a circa 80 mila tonnellate nel 2020. Diverso l'andamento nella provincia di Agrigento, dove il quantitativo dei fanghi gestiti, è quasi azzerato rispetto al 2018 e nella provincia di Enna che mostra un decremento pari 41% rispetto al 2019 e del 44% rispetto all'anno 2018¹¹⁷.

Il confronto dei quantitativi di fanghi inviati al compostaggio per l'anno 2020, trasmessi alla Commissione d'inchiesta sia da ISPRA che dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia¹¹⁸ non appare possibile sia per l'utilizzo di un'unità di misura differente (tal quale o sostanza secca) sia per l'assenza di dati in alcune Province, come ad esempio Messina, Palermo e Ragusa. Queste incertezze non consentono di avere un dato sul flusso lecito dei fanghi.

Figura 11 Dati di conferimento per l'anno 2020 del codice EER 190805 e per Provincia

COMUNE	PROV	KG
Santa Margherita di Belice	AGRIGENTO	4.240
Sambuca di Sicilia	AGRIGENTO	10.840
Cianciana	AGRIGENTO	10.600
Capo d'Orlando	MESSINA	124.660
San Filippo del Mela	MESSINA	28.290
Santo Stefano di Camastra	MESSINA	12.320
Naso	MESSINA	21.310
Tusa	MESSINA	10.530
Limina	MESSINA	15.080
Campofelice di Roccella	PALERMO	64.360
Petralia Soprana	PALERMO	10.430
Petralia Sottana	PALERMO	5.120
Gratteri	PALERMO	3.300
Vittoria	RAGUSA	56.860
Lentini	SIRACUSA	413.320
Palazzolo Acreide	SIRACUSA	209.900
Trapani	TP	107.730
Mazara del Vallo	TRAPANI	126.860

1.235.750

¹¹⁷ Doc. n. 1055/2

¹¹⁸ Doc n. 683/2

COMUNE	Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Santa Margherita di Belice	SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO - soc. contr. 100% da SO.GE.I.R. SpA in Liq. (art. 2497 Cod. Civ.) - Compostaggio di Sciacca (AG)
Sambuca di Sicilia	SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO - soc. contr. 100% da SO.GE.I.R. SpA in Liq. (art. 2497 Cod. Civ.) - Compostaggio di Sciacca (AG)
Cianciana	A&G - Discarica di Camastra (AG)
Capo d'Orlando	OFELIA AMBIENTE - Compostaggio di Ramacca (CT) x 32.080 - RACO - Compostaggio di Belpasso (CT) x 92.580
San Filippo del Mela	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO - Selezione-cernita di Assoro (EN)
Santo Stefano di Camastra	TRAINA - Selezione-cernita di Cammarata (AG)
Naso	MYLECO DI PETRETTA JERRY ALESSANDRO E C. - Selezione-cernita di Pace del Mela (ME)
Tusa	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO - Selezione-cernita di Assoro (EN)
Limina	MYLECO DI PETRETTA JERRY ALESSANDRO E C. - Selezione-cernita di Pace del Mela (ME)
Campofelice di Roccella	MYLECO DI PETRETTA JERRY ALESSANDRO E C. - Selezione-cernita di Pace del Mela (ME)
Petralia Soprana	AMA - RIFIUTO E' RISORSA - già ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - Discarica di Castellana Sicula (PA)
Petralia Sottana	AMA - RIFIUTO E' RISORSA - già ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - Discarica di Castellana Sicula (PA)
Gratteri	AMA - RIFIUTO E' RISORSA - già ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - Discarica di Castellana Sicula (PA)
Vittoria	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO - Selezione-cernita di Assoro (EN)
Lentini	NON E' STATO INSERITO IMPIANTO
Palazzolo Acreide	IRECOM - Selezione-cernita di Augusta (SR)
Trapani	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO - Selezione-cernita di Assoro (EN)
Mazara del Vallo	MYLECO DI PETRETTA JERRY ALESSANDRO E C. - Selezione-cernita di Pace del Mela (ME) x 22.160 - AZIENDA AGRICOLA MULINELLO - Selezione-cernita di Assoro (EN) x 104.700

7.4.2 Incenerimento e coincenerimento

Il quantitativo di fanghi identificato con il codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805, trattato dagli impianti di incenerimento e coincenerimento della regione Sicilia è pari, nel 2020, a quasi 50 tonnellate, valore questo, in calo rispetto a quello misurato nel 2018 (489 tonnellate) e 2019 (107 tonnellate)¹¹⁹.

Tabella 44 Incenerimento e coincenerimento EER 190805 - Anni 2018-2020

Regione	Provincia	Co-mune	Ragione Sociale	Tonnellate EER 190805 trattate		
				2018	2019	2020
Sicilia	Siracusa	Augusta	GE.S.P.I GESTIONE SERVIZI PORTUALI E	489	107	49

7.4.3 Smaltimento in discarica

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che recepisce la Direttiva 1999/31, ha l'obiettivo di salvaguardare le acque superficiali e sotterranee, il suolo e l'atmosfera e di prevenire i rischi per la salute umana e per l'ambiente a seguito delle operazioni di smaltimento in discarica dei rifiuti¹²⁰. Nel decreto, come noto, è fissato l'importante principio che i rifiuti prima di essere collocati in discarica, devono essere trattati per ridurre le loro caratteristiche di pericolosità, relative essenzialmente alla produzione e/o cessione d'inquinanti nelle matrici ambientali di cui all'articolo 7¹²¹.

Con la Legge 221/2015 l'ISPRA è stata chiamata ad individuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il

¹¹⁹ Doc. n. 1055

¹²⁰ Discarica definita "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

¹²¹ Questa disposizione non si applica:

- ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente

trattamento non è necessario ai predetti fini. L'ISPRA, a luglio 2016, ha dunque redatto e pubblicato il documento "*Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221*",¹²².

Con Circolare 5672 del 21 aprile 2017, il Ministero dell'Ambiente ha comunque chiarito che i criteri tecnici dell'ISPRA, per essere efficaci nell'ordinamento, dovranno essere recepiti mediante il DM previsto all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36/2003. Ad oggi il decreto previsto non è stato ancora emanato pertanto i criteri tecnici dell'ISPRA non sono, ad oggi, vincolanti. Parte di queste linee guida sono confluite nel Decreto Legislativo n. 121/2020 di recepimento della direttiva 2018/850/UE e, pertanto, sono diventate vincolanti.

Il nuovo decreto ha apportato significative modifiche al Decreto Legislativo n. 36/1999/CE che rimane, comunque la norma di riferimento per lo smaltimento in discarica e che ha inglobato anche tutta la disciplina sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica, prima regolamentata dal DM 27 settembre 2010.

Una delle novità riguarda proprio i fanghi che per poter derogare dal parametro DOC (carbonio organico disciolto) dovranno essere pretrattati e presentare un Indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) <1000 mg_{O2}/kg_{SV} h (lettera h) di cui alla nota della tabella 5. Tale criterio, che impone sostanzialmente un trattamento e biologico dei fanghi entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

L'intero sistema impiantistico della regione Sicilia dedicato allo smaltimento dei rifiuti, e in particolare, dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (Codice EER 190805), dei fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali (Codice EER 190812) e dei fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali (Codice EER 190812), è composto, da 6 impianti operativi, ubicati rispettivamente 1 nella provincia di Trapani, 1 nella provincia di Palermo, 2 nella provincia di Agrigento e 2 nella provincia di Siracusa. Nelle restanti province (Messina, Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa) non vengono smaltiti tali rifiuti.

Nel 2020, i quantitativi afferenti ai codici EER 190805, 190812 e 190814 complessivamente smaltiti nella regione e gestiti in tali impianti, sono pari, a circa 34 mila tonnellate, di cui circa 11 mila tonnellate del codice EER 190805 (pari a 32% del totale dei fanghi), circa 23 mila tonnellate del codice EER 190814 (67%) e 356 tonnellate del codice EER 190812 (1%).

Il quantitativo maggiore di fanghi è smaltito nella provincia Agrigento con il 69% del totale smaltito nella regione Sicilia.

Le discariche che smaltiscono le citate tipologie di fanghi, nel 2020, hanno smaltito anche altre tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (circa 147 mila tonnellate), a cui si aggiungono, inoltre, circa 636 mila tonnellate di rifiuti urbani. Per l'anno 2020, tali impianti, non hanno smaltito rifiuti speciali pericolosi.

Rispetto al totale smaltito in tali impianti (816 mila tonnellate) i fanghi, codice EER 190805, 190812 e 190814, costituiscono una quota pari al 4%, mentre rispetto al totale dei rifiuti speciali non pericolosi (180 mila tonnellate) costituiscono una quota pari al 19%¹²³.

¹²² http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/n145_2016_ManualieLineeGuida_Discariche_legge221_2015.pdf

¹²³ Doc. n. 1055

Tabella 45: Smaltimento in discarica dei fanghi (Codici EER 190805, 190812 e 190814), per province regione Sicilia e numero di impianti (tonnellate), anni 2018 - 2020

Provincia	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	N. impianti	Totale Fanghi	N. impianti	Totale Fanghi	N. impianti	Totale Fanghi
Trapani	0	0	1	20	1	25
Palermo	1	16	1	29	1	105
Messina	0	0	0	0	0	0
Agrigento	3	24.766	2	26.915	2	23.331
Caltanissetta	0	0	0	0	0	0
Enna	0	0	0	0	0	0
Catania	0	0	0	0	0	0
Ragusa	0	0	0	0	0	0
Siracusa	3	16.482	2	9.356	2	10.323
SICILIA	7	41.264	6	36.320	6	33.784

Fonte: ISPRA

Tabella 46: Impianti di discarica che smaltiscono fanghi (Codici EER 190805, 190812 e 190814) e altri rifiuti speciali e urbani, per province regione Sicilia (tonnellate), anno 2018

Provincia	N. impianti	TOTALE SMAL-TITO (t/a)	RU smaltiti (t/a)	Anno 2018								
				Totale RS smaltiti (t/a)	Totale RS - NP	Totale Fanghi	RS smaltiti (t/a)			Altri RS - NP	RS - P	
							RS - NP	Fanghi smaltiti				
190805	190812	190814										
Trapani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palermo	1	302.609	302.073	536	536	16	0	0	16	519	0	0
Messina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agrigento	3	93.105	31.050	62.055	62.055	24.766	8.761	242	15.763	37.289	0	0
Caltanissetta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ragusa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siracusa	3	837.725	721.889	115.836	115.836	16.482	11.915	179	4.388	99.354	0	0
SICILIA	7	1.233.439	1.055.012	178.427	178.427	41.264	20.676	421	20.167	137.162	0	0

RS = rifiuti speciali; RU = rifiuti urbani; NP = non pericolosi; P = pericolosi.

Fonte: ISPRA

Tabella 47: Impianti di discarica che smaltiscono fanghi (Codici EER 190805, 190812 e 190814) e altri rifiuti speciali e urbani, per province regione Sicilia (tonnellate), anno 2019

Provincia	N. impianti	TOTALE SMAL-TITO (t/a)	RU smaltiti (t/a)	Anno 2019							
				Totale RS smaltiti (t/a)	Totale RS - NP	Totale Fanghi	RS smaltiti (t/a)			Altri RS - NP	RS - P
							RS - NP				
							Fanghi smaltiti				
190805	190812	190814									
Trapani	1	48.303	20.981	27.322	27.322	20	0	0	20	27.302	0
Palermo	1	183.327	181.881	1.446	1.446	29	0	0	29	1.416	0
Messina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agrigento	2	71.663	4.217	67.446	67.446	26.915	6.205	1.096	19.614	40.531	0
Caltanissetta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ragusa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siracusa	2	816.987	716.582	100.405	100.405	9.356	4.333	0	5.023	91.049	0
SICILIA	6	1.120.280	923.661	196.619	196.619	36.320	10.538	1.096	24.686	160.298	0

RS = rifiuti speciali; RU = rifiuti urbani; NP = non pericolosi; P = pericolosi.

Fonte: ISPRA

Tabella 48: Impianti di discarica che smaltiscono fanghi (Codici EER 190805, 190812 e 190814) e altri rifiuti speciali e urbani, per province regione Sicilia (tonnellate), anno 2020

Provincia	N. impianti	TOTALE SMAL-TITO (t/a)	RU smaltiti (t/a)	Anno 2020							
				Totale RS smaltiti (t/a)	Totale RS - NP	Totale Fanghi	RS smaltiti (t/a)			Altri RS - NP	RS - P
							RS - NP				
							Fanghi smaltiti				
190805	190812	190814									
Trapani	1	18.205	17.291	915	915	25	25	0	0	889	0
Palermo	1	11.681	11.561	120	120	105	105	0	0	15	0
Messina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agrigento	2	89.822	7.066	82.756	82.756	23.331	5.247	266	17.818	59.425	0
Caltanissetta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Catania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ragusa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siracusa	2	696.688	600.030	96.658	96.658	10.323	5.286	90	4.947	86.335	0
SICILIA	6	816.396	635.948	180.449	180.449	33.784	10.663	356	22.765	146.664	0

RS = rifiuti speciali; RU = rifiuti urbani; NP = non pericolosi; P = pericolosi.

Fonte: ISPRA

Le province di Messina, Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa nel triennio 2018-2020 non hanno smaltito alcun rifiuto in discarica, mentre la provincia di Agrigento è quella che ha conferito il maggior quantitativo di fanghi pari 23.331 tn per l'anno 2020 e a seguire Siracusa e Palermo e Trapani rispettivamente con 10323, 105, e 25 tn/anno.

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 197 de Decreto Legislativo n.152/2006, alle ex Province (oggi Città Metropolitane o LCC) competono le funzioni amministrative concernenti il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; ai fini

dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)¹²⁴.

In merito alle attività svolte dalle forze dell'ordine al fine di controllare il regolare flusso dei fanghi si ritiene importante evidenziare le principali attività espletate dai Carabinieri (CUFA, NIPAAF, NOE) e dalla Guardia di finanza nella Regione.

Il Comando Carabinieri CUFA nella relazione trasmessa alla Commissione il 12 novembre 2019¹²⁵ riferisce che “nel periodo intercorrente tra i mesi di gennaio - maggio 2019 veniva condotta specifica attività ispettiva e d'indagine consistita in reiterati sopralluoghi, accertamenti sulla qualità delle acque reflue in uscita, sulla modalità della gestione degli impianti e dello smaltimento dei fanghi di depurazione, acquisizioni documentali ed escussioni a s.i.t., da cui emergeva che tutti gli impianti in questione, nel corso anni successivi al loro sequestro, hanno continuato ad essere utilizzati in maniera emergenziale, non risolvendo in nessun caso in maniera soddisfacente problematiche tecniche e/o gestionali, continuando, di fatto (tranne che per il depuratore di Patti), ad operare in assenza di autorizzazione allo scarico (in quanto non rinnovata dai competenti uffici della Regione Siciliana). A conclusione dell'attività d'indagine venivano, pertanto, deferiti alla suddetta A.G. nr. 16 soggetti tra amministratori pubblici, responsabili uffici tecnici, custodi giudiziari e gestori degli impianti, a vario titolo ritenuti responsabili dei reati di illecita gestione di rifiuti, abuso d'atti d'ufficio per omissione, illecita gestione di fanghi di depurazione, esercizio di impianti in assenza di autorizzazione, getto pericoloso di cose, deturpamento di bellezze naturali e sversamento di acque reflue in assenza di autorizzazione [...].

Il problema dello smaltimento dei fanghi dei depuratori presenti in Sicilia è stato a quanto pare determinato dal rifiuto degli impianti di compostaggio di ricevere gli stessi, ove non vi sia certezza dei parametri qualitativi”.

Dall'attività svolta dal Nipaaf afferenti ai Carabinieri Forestale (Calabria) centro anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento)¹²⁶ nell'ambito dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue della Sicilia Occidentale, seppur per “la maggior parte coperte da segreto istruttorio, si ritiene utile segnalare con riferimento agli impianti di produzione del compost un controllo effettuato nell'unico impianto rilevato presso il quale vengono lavorati fanghi di depurazione, parte dei quali provenienti da Regioni del Sud-Italia. In merito è stata fatta comunicazione alla competente Procura della Repubblica richiedendo l'emissione di provvedimenti cautelari per la quale si è rimasti in attesa di provvedimenti [...].

Sono state rilevate talune difficoltà nella gestione e nello smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue. Rinvenute attraverso la constatazione della presenza presso gli impianti di depurazione accumuli di fanghi palabili all'interno degli impianti, presenza di grandi quantitativi di fanghi allo stato liquido, rilascio degli stessi nel corpo idrico ricettore.

I fanghi prodotti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane, in alternativa allo smaltimento, sono da tempo (ri)utilizzati in Italia come fertilizzanti in agricoltura [...]. Il riutilizzo agronomico dei fanghi [...] presenta alcune criticità, riconducibili alla possibile presenza in essi di composti organici nocivi, quali metalli pesanti e microrganismi patogeni che, a fronte degli interessanti e positivi effetti in termini di arricchimento dei suoli agricoli in sostanza organica ed elementi nutritivi, può tuttavia determinare possibili rischi in termini di contaminazione e degradazione delle risorse, in particolare del suolo.

¹²⁴ Anche se si tratta di una analisi preliminare è possibile notare come in diversi casi ci sia una forte variabilità dei quantitativi dei fanghi smaltiti attraverso lo scarico delle acque depurate. Ciò potrebbe essere dovuto ad una cattiva gestione dei depositi temporanei, ad una non corretta gestione del processo depurativo, alla difficoltà a trovare impianti di trattamento rifiuti presso cui conferire gli stessi o smaltimento illecito.

¹²⁵ Doc. n. 386/2

¹²⁶ Doc. n. 687/2

A garanzia della qualità dei fanghi le autorità competenti svolgono controlli e analisi affinché i valori limite di questi composti potenzialmente tossici vengano rispettati.

Al contempo, non può non valutarsi la circostanza che eventuali omissioni (colpose o dolose) nelle attività di controllo e talune lacune nella definizione dei criteri per effettuarli possano portare a conseguenze negative per l'ambiente.

A ciò si aggiunga come, da una parte, il mutato contesto economico/sociale ha portato a una diffusione delle attività produttive ed a una parcellizzazione delle stesse all'interno del tessuto abitativo e, dall'altra, il crescente impiego di prodotti di sintesi all'interno delle civili abitazioni, abbiano mutato la composizione delle acque reflue convogliate ai depuratori.

A tali fenomeni non è corrisposto un miglioramento delle capacità depurative degli impianti che per converso evidenziano una diminuita efficacia dovuta certamente, ma non solo, alla vetustà stessa degli impianti. Le analisi di routine evidenziano con crescente frequenza lo sfioramento dai valori tabellari di riferimento.

Le predette concause contribuiscono alla generazione di fanghi non in regola con le previsioni di settore per l'utilizzo in agricoltura o per la realizzazione di compost [...].

Infatti, tenuto conto della normativa¹²⁷, che prevede che i fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura soltanto se rispettano alcune condizioni¹²⁸ l'utilizzo in agricoltura, anche sulla scorta di alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate dai vertici dell'Amministrazione Regionale, non sembra una strada che, all'attualità possa essere percorsa dalla Regione Siciliana.

Anche la soluzione costituita dagli impianti di compostaggio non sembra percorribile a causa della scarsa qualità dei fanghi prodotti in Regione; gli impianti evitano di accettare questa categoria di rifiuto, prediligendo l'impiego della frazione organica proveniente dal servizio di raccolta differenziata per la realizzazione del compost.

A ciò si aggiungano le complesse vicende giudiziarie relative all'argomento che hanno creato ulteriori incertezze determinando un'ulteriore riduzione dei quantitativi di fanghi avviati al compostaggio. Il riferimento è alla c.d. operazione *Metauros*, coordinata dalla D.D.A di Reggio Calabria, in occasione della quale è stato documentato come gli amministratori e i gestori di un impianto di depurazione ubicato in Calabria, al fine di risparmiare sugli onerosi costi di smaltimento degli ingenti quantitativi di fanghi prodotti, si disfacevano degli stessi mediante il conferimento a compiacenti impianti per la produzione di compost per usi agronomici ubicati nella parte orientale della Sicilia che accettavano fanghi che non presentavano le caratteristiche previste per legge per la produzione di ammendanti per l'agricoltura".

Il Comandante, Colonnello Giorgio Maria Borrelli del Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria, nella relazione trasmessa pone all'attenzione della Commissione una riflessione, ovvero che, i dati reperiti attraverso fonti aperte, evidenziano come la soluzione di gran lunga adottata dagli impianti di depurazione siciliani, sia quella del conferimento in discarica - nonostante questa modalità dovrebbe costituire la regola per la gestione dei soli rifiuti a matrice inorganica non più recuperabili. Solo una minima parte dei fanghi, viene conferita presso i predetti impianti di compostaggio che, nel rispetto delle quote massime stabilite dai provvedimenti autorizzativi, producono ammendanti per l'agricoltura.

¹²⁷ Rappresentata dal Decreto Legislativo n. 27 gennaio 1992 n. 99 "Attuazione della direttiva 86/271/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura".

¹²⁸ Devono essere stati sottoposti a trattamento di stabilizzazione per contenere/eliminare i possibili rischi igienico sanitari; devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

Naturalmente, l'avviamento dei fanghi al riutilizzo, richiederebbe che il virtuoso gestore di un impianto di depurazione effettui anche appurati controlli sui reflui, civili e non, collettati verso l'impianto di depurazione affinché gli stessi possano ritenersi compatibili con il ciclo depurativo che tratta per non compromettere il riutilizzo dei fanghi.

Inoltre, l'azienda di compostaggio dovrebbe assicurarsi della effettiva provenienza dei fanghi e della loro compatibilità con la produzione di ammendanti.”

In linea generale, appare doveroso segnalare, nei limiti di competenza, che potrebbe certamente giovare al sistema una maggiore chiarezza della normativa di settore che, già nelle definizioni iniziali, pone alcuni dubbi interpretativi. Infatti, viene stabilito che i fanghi provenienti da insediamenti civili e produttivi devono avere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli provenienti esclusivamente dai soli insediamenti civili mentre quelli provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi devono essere assimilabili per qualità a quelli provenienti da insediamenti civili e produttivi.

In tal senso si pone la questione della definizione di acque reflue domestiche (*rectius*: provenienti da insediamenti esclusivamente civili) e acque reflue urbane (provenienti da insediamenti civili e produttivi)¹²⁹ scatenata dopo il sequestro relativamente al quale si diceva *infra* e che probabilmente richiede maggiore chiarezza interpretativa.

Tale indicazione delle caratteristiche di riferimento dovrebbe essere fornita dal legislatore anche se d'altro canto - è doveroso evidenziare - che la letteratura tecnico-scientifica non è ancora riuscita a rintracciare in maniera univoca le caratteristiche di riferimento di un fango tipico prodotto dalla depurazione di reflui urbani¹³⁰.

Secondo l'ARPA¹³¹ “in relazione alla procedura di spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura (attività R10 nell'elenco delle operazioni di recupero dell'allegato C alla parte IV del Decreto Legislativo n.152/06) ed all'attività di recupero mediante conferimento agli impianti di compostaggio (attività R3) sono venute a determinarsi alcune incertezze in merito alle procedure adottate per la gestione di tali fanghi, che si riflettono sulla legittimità, *ab origine*, dell'attività stessa.

La situazione è stata determinata dalla posizione assunta da alcuni consulenti tecnici delle Procure, i quali promuovono una interpretazione del dettato normativo che limita i fanghi ammissibili per l'impiego in agricoltura ed il compostaggio solo a “quelli derivanti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili o ad essi assimilabili”, con la esclusione *tout-court* dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione di tipo urbano, i quali rappresentano la quasi totalità degli impianti a servizio degli agglomerati urbani in Italia.

Tutto ciò ha avuto notevoli ripercussioni in ambito regionale, in quanto il clamore di alcuni eventi giudiziari in Calabria e in Sicilia ed il timore provocato ha indotto i titolari di impianti di compostaggio a non accettare più i fanghi di depurazione dei reflui “urbani”, determinando condizioni di crisi per il loro smaltimento in vari ambiti provinciali.

¹²⁹ L'art. 2 del Decreto legislativo. 99/92 fornisce la definizione, delle varie tipologie di fanghi distinguendo tra:

1. fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;
2. fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi.
3. fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi.

<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-riutilizzo-delle-acque-e-dei-fanghi-prodotti-da>
Rapporto APAT 80/2008

¹³⁰ Il DM Ambiente 5 febbraio 1998 elenca le tipologie di fanghi industriali conformi al Decreto legislativo. 99/92 utilizzabili per il compostaggio

¹³¹ Doc. n. 678/2

Alcuni tavoli tecnici sono stati già attivati presso la Prefettura di Catania per l'esame della problematica e l'individuazione delle possibili soluzioni per garantire l'operatività degli impianti di depurazione. Anche presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti si è tenuto un tavolo tecnico congiunto con la Direzione ARPA ed il Dipartimento Regionale dell'Ambiente per l'esame del contesto normativo e degli aspetti procedurali".

Dalla relazione sull'attività investigativa della Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia, il Comandante, Generale di Divisione, Riccardo Rapanotti, facendo riferimento in particolare alle province di Palermo, Agrigento e Trapani, sulla situazione complessiva del sistema della depurazione e rifiuti da questa prodotti, acquisita dalla Commissione il 17 settembre 2020¹³², emerge un aspetto relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed impianti di trattamento e smaltimento, che si ritiene utile, di seguito illustrare.

La gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla Regione Siciliana, sin dal 1999, è stata costantemente effettuata mediante strumenti emergenziali. L'ultimo di essi, risale al maggio 2016, allorché il Ministero dell'Ambiente vietava il conferimento nelle discariche di rifiuti non stabilizzati.

Per risolvere tale problematica, atteso che non tutte le discariche risultavano essere dotate di adeguati impianti di biostabilizzazione, furono avviate campagne di trattamento a mezzo di impianti mobili che, a valle degli accertamenti a vario titolo eseguiti dal N.O.E. di Palermo, risultavano non rispondenti alle predette esigenze di biostabilizzazione dei rifiuti.

L'emergenza nella provincia di Palermo diventò maggiormente preoccupante, per la mancata realizzazione della 7A vasca presso la discarica di Palermo Bellolampo, per la quale l'attuale Presidente della Regione. On. Sebastiano Musumeci, era stato nominato Commissario delegato.

Rileva, sottolineare che attualmente non risulta concluso l'iter procedurale per la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della prefata 7A vasca di Bellolampo.

Altro elemento da cui scaturisce l'emergenza rifiuti urbani in Sicilia, è quello relativo all'insufficiente capacità ricettiva delle discariche, gran parte di titolarità di soggetti privati. A ciò si aggiunge l'esigua capacità impiantistica del compostaggio oltre che la mancanza di impianti di termovalorizzazione. Dalla attività istituzionale del N.O.E. di Palermo è emerso dunque, che tutto il rifiuto urbano trattato (sopra vaglio e sotto vaglio) viene smaltito in discarica e non risulta alcuna produzione di compost di qualità, derivante dalla biostabilizzazione del sotto vaglio.

Riguardo infine la produzione di compost di qualità da parte degli impianti di compostaggio, da specifiche analisi dei flussi - in ingresso e uscita - effettuate dal N.O.E. di Palermo, è emersa una irrisoria percentuale media del 8,67 %. a fronte di quella prevista dalle B.A.T. "*Best Available Techniques*", ovvero migliori tecnologie disponibili, che si attesta tra il 20% e il 30% come prevede il D.M. 29-1-2007 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo n. 18 febbraio 2005, n.59*".

In relazione a quanto appena descritto, si ritiene che tali impianti di compostaggio costituiscano dei meri "stoccaggi intermedi" tra produttore (Comuni) e discarica, con notevoli danni all'erario ed all'ambiente.

7.4.4 L'impiego dei fanghi in agricoltura

7.4.4.1 Contesto e criticità normative

¹³² Doc. n. 691/2

Il riferimento normativo nazionale ad oggi vigente sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è il Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n. 99 di attuazione della Direttiva n. 86/278/CEE. Tale decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Per tale motivo i fanghi per essere utilizzati in agricoltura devono essere sottoposti a trattamento ed essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; non devono contenere sostanze tossiche e nocive/persistenti/bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 99/92 definisce:

a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:

- 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1 quater, legge 8 ottobre 1976, n. 690;*
- 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1;*
- 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1 sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1*

L'art. 3 del Decreto Legislativo n. n. 99/1992 ammette l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se concorrono le seguenti tre condizioni:

- 1) sono stati sottoposti a trattamento;*
- 2) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno; non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.*
- 3) L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B.*

Le Regioni ai sensi dell'art. 6 del citato decreto possono altresì:

- 1) rilasciare le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente;*
- 2) stabilire le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto della zona, delle caratteristiche fisiche del fango e della qualità del terreno sulla quale viene applicato;*
- 3) stabilire ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per diversi tipi di fanghi;*
- 4) redigere piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche qualitative quantitative degli stessi;*
- 5) redigere ogni anno una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulle caratteristiche analitiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli.*

I "reflui civili", richiamati nel Decreto Legislativo n. 99/92 non hanno più valenza applicativa, in quanto sono stati abrogati gli strumenti normativi da cui discendeva la relativa definizione e conseguentemente tali reflui non hanno trovato accoglienza né nei successivi e più aggiornati decreti sulle acque, né nella Parte III del Testo Unico Ambientale. Infatti, oggi è vigente la seguente definizione di "acque reflue domestiche" di cui all'art. 74 della Parte III del Decreto Legislativo n. 152/06: *acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.*

Nella definizione di acque reflue domestiche adottata dal Testo Unico Ambientale si è passati dal termine "esclusivamente" a "prevalentemente".

Inoltre, è necessario richiamare i criteri intervenuti per l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di altre acque reflue a quelle domestiche, così come riportati nell'art. 101 commi 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 152/06¹³³ e s.m.i. e nel successivo Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, recante Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese che all'art 2 definisce ulteriori criteri di assimilazione¹³⁴.

Tutti i fanghi prodotti nei depuratori gestiti nell'ambito del servizio idrico integrato sono fanghi urbani, cui è stato sempre attribuito il codice EER 190805, che identifica, ai sensi della Decisione 955/2014/UE, un rifiuto non pericoloso assoluto in quanto "non asteriscato e privo di codice a specchio" proprio in funzione dell'attività da cui ha avuto origine. Essi rientrano in pieno nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 99/92, sebbene a quell'epoca non fosse stato ancora emanato l'elenco europeo dei rifiuti¹³⁵, e possono essere utilizzati in agricoltura purché siano rispettate tutte le condizioni dettate dal decreto stesso.

Viste le difficoltà interpretative delle norme susseguitesi, la Giurisprudenza è intervenuta più volte sull'argomento.

Si ritiene quindi, di dovere qui richiamare alcune sentenze ritenute significative.

Tra queste, la recente sentenza del Consiglio di Stato 28 agosto 2019 n. 5920¹³⁶ del Consiglio di Stato- Sez. IV è intervenuta relativamente all'uso dei fanghi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane destinati all'utilizzo in agricoltura stabilendo che "le disposizioni del Decreto Legislativo n. 99/1992 non esauriscono la disciplina applicabile ai fanghi derivanti dagli impianti

¹³³ I criteri di assimilazione dell'art. 101 commi 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n.152/06 sono i seguenti:

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, del Decreto Legislativo n.152/06, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore

7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione (comma introdotto dall'art. 65 della legge n. 221 del 2015).

¹³⁴ Nel DPR 227/2011 sono previsti i seguenti tre diversi criteri di assimilazione:

- Caratteristiche quantitative ($\leq 15 \text{ m}^3/\text{d}$) e qualitative dello scarico (pH 5,5-9,5, temperatura $\leq 30^\circ\text{C}$, colore non percettibile con diluizione 1:40, materiali grossolani assenti, solidi sospesi totali $\leq 700 \text{ mg/L}$, $\text{BOD}_5 \leq 300 \text{ mg/L}$, $\text{COD} \leq 700 \text{ mg/L}$, rapporto $\text{COD}/\text{BOD}_5 \leq 2,2$, fosforo totale $\leq 30 \text{ mg/L}$, azoto ammoniacale $\leq 50 \text{ mg/L}$, azoto nitroso $\leq 0,6 \text{ mg/L}$, azoto nitrico $\leq 30 \text{ mg/L}$, grassi e oli animali/vegetali $\leq 40 \text{ mg/L}$, tensioattivi $\leq 20 \text{ mg/L}$);
- Produzione di scarichi terminali provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.
- Acque reflue provenienti da 35 categorie di attività specifiche elencate nella successiva Tabella 4.

¹³⁵ L'elenco europeo dei rifiuti è stato emanato per la prima volta con la Decisione della Commissione del 20 dicembre 1993 (94/3/CE) <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994D0003&from=IT>

¹³⁶ <https://www.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201808197&nomeFile=201905920_11.html&subDir=Provvedimenti](https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201808197&nomeFile=201905920_11.html&subDir=Provvedimenti)

di depurazione, sia di reflui civili che di reflui agro-alimentari o addirittura industriali. In altri termini, non può essere sufficiente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi, la sola verifica dell'assenza, nel suolo destinato alle operazioni di spandimento o nei fanghi, delle sole sostanze e nei limiti di concentrazione indicati, rispettivamente, nelle tabelle IA e IB allegate al suddetto testo normativo. Infatti, la espressa classificazione dei fanghi come rifiuti implica anche la consentanea applicazione della disciplina propria dei rifiuti, come originariamente contenuta nel d.P.R. n. 915/1982, quindi nel Decreto Legislativo n. 22/1997 e ora nel Decreto Legislativo n. 152/2006."

Tale sentenza è stata preceduta da altre, sempre sul tema fanghi, tra cui la Sentenza della Corte di Cassazione penale n. 27958 del 6 giugno 2017 in cui viene affermato che la normativa di cui al Decreto Legislativo n. 99/1992 non sia sufficiente e disciplinare i fanghi di depurazione, ma vada integrata – per le parti non espressamente disciplinate - in primis dal Decreto Legislativo n. 152/06.

In seguito alla pubblicazione della suddetta sentenza, alcune Regioni, per scongiurare il blocco del servizio di depurazione hanno adottato disposizioni transitorie, speciali e derogatorie alle regole sulla gestione dei fanghi da depurazione. Il Decreto Legislativo n. n. 152/2006, prevede, infatti, all'articolo 191 lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, che consente *"il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*. Il limite temporale di reiterazione dell'ordinanza fissato dal legislatore è quello dei 18 mesi, ma è concesso adottare ordinanze anche per oltre i predetti termini *"qualora ricorrano comprovate necessità"*.

Le Regioni che hanno utilizzato tale strumento hanno perlopiù inserito nelle ordinanze la deroga riguardante le quantità e i tempi per il deposito temporaneo dei fanghi presso gli impianti di depurazione¹³⁷.

Il provvedimento che ha introdotto alcune restrizioni all'utilizzo dei fanghi in agricoltura, è il D.L 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130 che all'articolo 41 *"Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione recita testualmente: 1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40)¹³⁸, [...]. Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008 (come specificato nel parere dell'Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni).*

¹³⁷ http://dirittoambiente.net/file/news_3794.pdf

"L'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura: la normativa, la giurisprudenza e le prossime revisioni della legislazione di settore" Dott.ssa Rosanna Laraia

¹³⁸ Art 41 Per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno.

Tenendo conto della recente attenzione destata dall'attuale pandemia da Covid-19, si ritiene interessante evidenziare che i fanghi utilizzati in agricoltura, non devono rispettare specifici valori riguardo al contenuto massimo di patogeni.

Si evidenzia che a livello comunitario, la Direttiva n. 86/278/CEE del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è attualmente in corso di revisione.

A livello regionale, la frammentazione nelle scelte di regolamentazione normativa è risultata più che evidente. Infatti, in alcune Regioni è stato introdotto il divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura, in altre sono state inserite ulteriori prescrizioni tecniche rispetto a quelle stabilite dal Decreto Legislativo n. 99/92. Alcune regioni, hanno altresì introdotto, nelle proprie normative emanate ai sensi dell'articolo 6 del suddetto Decreto Legislativo, gli elenchi dei codici ammessi allo spandimento in agricoltura.

Le informazioni sull'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione sono attualmente trasmesse dalle regioni al MITE, attraverso una relazione riassuntiva annuale redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Decreto Legislativo n. 99/92. La relazione, deve contenere le informazioni sui quantitativi di fanghi prodotti con riferimento alle diverse tipologie, sulla composizione e caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli e sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati.

In linea teorica l'utilizzo dei fanghi in agricoltura dovrebbe essere desunto dalle dichiarazioni MUD, facendo riferimento all'operazione di gestione R10, ovvero *“il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia”*¹³⁹.

Come sopra accennato, “diverse regioni sono intervenute per colmare tale carenza normativa, attraverso l'applicazione dell'art.6 del Decreto Legislativo n.99/92 che delegava loro la facoltà di integrare le condizioni o introdurre ulteriori limiti per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi provenienti da depurazione delle acque (*“le Regioni 2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi”*).

Dal documento n. 678, acquisito il 4 settembre 2020¹⁴⁰ si evince che “anche la Regione Siciliana ha ritenuto di regolamentare la materia attraverso il Decreto dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente n. 234/2011.

Nel decreto assessorile è prevista, la caratterizzazione analitica dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nell'ambito di competenza, al fine di escludere la pericolosità dei rifiuti, ai sensi del Decreto Legislativo n. n.152/2006 e delle Direttive comunitarie.

Per tale ragione, le analisi sono state estese a tutti i gruppi di sostanze in grado di conferire caratteristiche di pericolosità HP, anche se non direttamente riconducibili alle caratteristiche proprie di un refluo fognario di tipo urbano (metalli pesanti, tensioattivi, LAS, IPA, idrocarburi, COA, BTEXS, diclorobenzene, fenoli, NPE, nitrobenzoni, ammine, DEHP, PCB, PCT, AOX, PCDD-PCDF, pesticidi, altri POPs), seguendo la metodologia che, invero, deve usualmente applicarsi nei casi in cui non siano note o definite con certezza le caratteristiche e l'origine del rifiuto. Inoltre, per consentire l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura si è stabilito di adottare limiti più restrittivi per un numero elevato di sostanze, desunti dalle norme regionali e dai *draft* comunitari¹⁴¹.

¹³⁹ Doc. n. 1055

¹⁴⁰ Doc. n. 678/2

¹⁴¹ ARPA Sicilia Prot. n. 2942/2018

L'applicazione della disciplina nazionale sui fertilizzanti (Decreto Legislativo n. 75/2010 e s.m.i.) comporta la verifica dei rifiuti ammessi alla produzione di ammendante compostato con fanghi (nuova voce 13 introdotta nell'Allegato 2 con il D.M. 10 luglio 2013) e gesso di defecazione da fanghi (nuova voce 23 introdotta nell'Allegato 3 con il D.M. 28 giugno 2016).

In entrambi i casi la disciplina sui fertilizzanti prescrive che per fanghi si devono intendere quelli del Decreto Legislativo n. 99/92 e perciò valgono tutte le limitazioni di origine sopra descritte, con le difficoltà interpretative evidenziate.

7.4.4.2 Stato dell'arte dell'uso agricolo dei fanghi

A riscontro della richiesta della Commissione, il Presidente della Regione Sicilia ha trasmesso la nota Prot. n. 073875 il 28 ottobre 2021¹⁴². In tale documento vengono riportati i quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, la composizione e le caratteristiche degli stessi, la quota fornita per usi agricoli, nonché le caratteristiche dei terreni a tal fine destinati, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99¹⁴³ "*Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*". Per il triennio 2016-2018 è emerso che le ditte autorizzate allo spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura, risultano essere quattro. Come si evince dalla tabella di seguito, a fronte di una produzione totale di fanghi di depurazione recuperabili in agricoltura, pari a 80.739,01 tonnellate (sostanza secca) - afferenti ai codici EER: 190805; 020101; 02001; 02 0204; 020301; 020305; 020403; 020502; 020603; 020705; 030311 – soltanto l'esiguo quantitativo di 868,41 tonnellate (sostanza secca) è stato recuperato ai fini agronomici su terreni aventi estensione totale pari a ha 111 a 88 c 72¹⁴⁴.

Nello schema, sono riportati, altresì, i parametri statistici richiesti relativi alla composizione media dei fanghi utilizzati in agricoltura (deviazione standard e ottantesimo percentile), sebbene il numero di campioni presi in considerazione sia estremamente ridotto.

¹⁴² Doc. n. 977

¹⁴³ Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Art 6 Competenze delle regioni

5) redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati;

¹⁴⁴ Breve descrizione delle tecnologie utilizzate per il trattamento dei fanghi:

Fango sottoposto a disidratazione per mezzo di disidratatore meccanico/moduli a sacchi drenanti/centrifuga.

Breve descrizione delle caratteristiche dei terreni e delle colture interessate:

Terreni di tipo argilloso/argilloso-limoso con giusta dotazione di metalli pesanti ma bassa dotazione di elementi primari (C, N, P, Fe) e bassi valori di c.s.c., pH sub-alcalino (generalmente superiore a 7.5).

Coltivazioni in atto: vigneto/seminativo.

Figura 12 Fanghi prodotti nel 2916-2017-2018 (art 6 Decreto Legislativo 99/92)

Tipologie di fango	Ton/anno (sostanza secca)
Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane – codice 19 08 05	78.311,02
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia – codice 020101	0,00
Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia – codice 020201	0,43
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti – codice 02 02 04	970,51
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione – codice 02 03 01	134,34
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti – codice 02 03 05	1.005,51
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti – codice 02 04 03	0,00
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti – codice 02 05 02	
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti – codice 02 06 03	0,00
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti – codice 02 07 05	
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 030310 – codice 03 03 11	317,20
TOTALE	80.739,01
Commenti: fanghi utilizzati in agricoltura codici: 02 03 05; 02 07 05	

Figura 13 Composizione media dei fanghi utilizzabili in agricoltura

Parametro	Cadmio mg/kg	Rame mg/kg	Nichel mg/kg	Piombo mg/kg	Zinco mg/kg	Mercurio mg/kg	Cromo mg/kg	Azoto tot. %ss	Fosforo tot. %ss
Media	2,16	132,87	17,46	23,27	358,76	10,00	26,80	4,35	7,45
Deviazione standard	5,27	188,16	8,48	32,20	305,45	0,13	15,37	1,94	15,95
Ottantesimo percentile	0,65	116,40	25,20	19,20	600,20	0,05	33,40	4,40	1,52

Relativamente alle difficoltà nella gestione delle acque reflue urbane e industriali, nella provincia di Catania, si ritiene opportuno evidenziare quanto illustrato dal Procuratore presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro che oltre ad evidenziare non la cronica insufficienza complessiva degli impianti [...] ha rappresentato anche le ulteriori criticità del trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue, riutilizzati in agricoltura, nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 99/1992, modificato dall'art. 41 del Decreto Legge 109/2018, tal quali o previo compostaggio - soluzione normalmente preferita - oppure smaltiti, con costi di gran lunga maggiori, mediante incenerimento (da soli o insieme a rifiuti speciali) ovvero in discarica.

Il dott. Zuccaro, ha riferito che dal maggio/giugno 2017, si sono registrate difficoltà obiettive per il conferimento dei fanghi presso i siti di compostaggio in seguito alla chiusura di taluni siti nonché per il rifiuto di altri impianti di ricevere i fanghi, determinato dalle decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria - confermate dalla Corte di Cassazione - secondo la quale l'utilizzo dei fanghi in agricoltura sarebbe praticabile solo allorché i fanghi siano inequivocabilmente di natura civile o assimilabili.

Nell'ultimo anno, sono stati programmati controlli negli impianti in esercizio, tutt'ora in atto, che hanno portato, tra l'altro, alla denuncia del rappresentante legale e del direttore generale della SIDRA SpA - ente gestore dell'impianto di depurazione consortile di trattamento dei rifiuti civili del Comune di Catania (loc. Pantano d'Arci) - per avere depositato temporaneamente nelle aree di pertinenza considerevoli quantità di fanghi per la impossibilità di conferirli nei siti di compostaggio.

Agli indagati è stata contestata la violazione dell'art. 256 comma 2 Decreto Legislativo n.152/06 e sono state formulate delle prescrizioni da parte della Provincia Regionale di Catania che non risultano essere state adempiute per le difficoltà di ordine fattuale e giuridico in precedenza evidenziate e per i costi di gran lunga superiori necessari per lo smaltimento dei fanghi con modalità diverse (termovalorizzatore o conferimento in discariche) che determinerebbero, inevitabilmente, l'aumento delle tariffe gravanti sui contribuenti".

Dalla narrazione dai fatti¹⁴⁵ relativa al procedimento N. 118/19 R.G.N.R. iscritto nella Procura Distrettuale della Repubblica di Catania si legge di un'indagine presso l'impianto gestito dalla Sidra spa, depositavano in modo incontrollato rifiuti sul suolo, e, segnatamente:

- nella vasca di clorazione industriale dell'impianto, deposito di fanghi dal 13.08.2018, per una quantità pari a 1.528 tonnellate;
- nella parte della viabilità intera all'impianto, a ridosso della predetta» vasca fango da depurazione, contenuto in quattro cassoni scarrabili in metallo, già in epoca" anteriore al 10.10.2018;
- nel piazzale a ridosso della costruzione adibita alla disidratazione dei fanghi, fango da depurazione, contenuto in cinque cassoni scarrabili, già in epoca anteriore al 10.10.2018;"
- presso il piazzale sito a ridosso del cancello di uscita dell'impianto, fango da depurazione, contenuto in dodici cassoni scarrabili, già in epoca anteriore al 10.10.2018;
- all'interno dei cinque digestori presenti nell'impianto, 9.000 metri cubi di fango da depurazione prodotto dall'impianto;
- quattordici "letti di essiccazione" dei fanghi, pieni e riempiti in differenti epoche

In punto di diritto, peraltro, il cd Decreto Genova, non ha spostato in modo sensibile i termini della questione posto che la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rimarcare, anche di recente (Cass. Sez. III n. 4238 del 29 gennaio 2019), che in ogni caso i fanghi per essere destinati all'uso agricolo devono pur sempre provenire da reflui civili. Tale arresto giurisprudenziale di fatto rende irrilevante l'aumento per legge dei valori consentiti degli agenti inquinanti stante la sostanziale incompatibilità tra livelli elevati di questi ultimi e la provenienza dei reflui dagli scarichi civili

Nel contesto normativo e di fatto che si è delineato, in conclusione, gli ambiti di esigibilità della condotta doverosa rispetto ai singoli finiscono inevitabilmente per ridursi sensibilmente e così anche la funzione di prevenzione generale e speciale assegnata al diritto penale.

Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha rappresentato¹⁴⁶ nel contesto della "messa a regime degli impianti di depurazione è notoriamente connotata da diffuse ed annose criticità si è inserita la

¹⁴⁵ Doc. n. 387/3

situazione emergenziale che ha riguardato a metà dell'anno 2018 la pressoché totalità degli impianti di depurazione delle acque reflue presenti sul territorio nazionale, in ragione della sopravvenuta indisponibilità dei siti di smaltimento a ricevere i “fanghi di depurazione”.

È utile, allo scopo, precisare che la crisi di che trattasi fu scatenata dal blocco dello spandimento in agricoltura il quale, come noto, copriva una fetta elevata del mercato nazionale di smaltimento fanghi di depurazione (soprattutto al nord).

E ciò è avvenuto in un mercato già di per sé in uno stato di continua tensione e che di fronte ad un improvviso deficit di offerta (eliminazione di una soluzione per una quota elevata quale era lo spandimento in agricoltura), è entrato in crisi nel suo complesso travolgendo anche gli altri sistemi a causa del riversamento della domanda verso le altre possibilità residue come quella del compostaggio e del conferimento in discarica.

In particolare, gli impianti di compostaggio hanno assunto una posizione di estrema chiusura e, sulle altre soluzioni possibili rimaste, si sono “affacciati “agenti mediatori/speculatori” i quali, accaparrandosi diritti per le limitate possibilità residue, tendevano a lucrare determinando condizioni pericolosamente al limite della legittimità [...].

Tale criticità, particolarmente pesante per la gestione dei depuratori siciliani a causa dei pochi impianti operativi in Sicilia, ha determinato refluenze sulla efficienza dei processi di depurazione degli impianti reflui urbani.

La suesposta criticità ha, infatti, determinato l'accumulo dei fanghi stoccati negli impianti di depurazione nonché, nel tempo, l'accumulo di biomassa nei reattori biologici ed all'interno delle volumetrie delle sezioni impiantistiche linea fanghi degli stessi impianti di depurazione [...].

In tale contesto emergenziale A.M.A.P. S.p.A., il gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Palermo, nonostante avesse aggiudicato una gara per lo smaltimento dei fanghi, era costretta ad adoperarsi nella ricerca, purtroppo in massima parte infruttuosa, di altri impianti.

La società infatti con delibera del C.d.A. n. 99 del 13 ottobre 2017 aveva indetto gara per lo smaltimento, tra gli altri, dei fanghi di depurazione (CER 190805) con impegno di spesa di euro 625.693,00 e previsione di incremento come per legge.

Questa fornitura, aggiudicata in data 31 gennaio 2018, non ha avuto seguito per l'atteggiamento di chiusura assunto dai gestori dei centri di compostaggio.

Deve evidenziarsi che, a tutt'oggi, le discariche private siciliane, quali la Catanzaro e la Sicula pure in attenzione per problemi giudiziari - e la Oikos (peraltro mai abilitata a trattare il rifiuto di che trattasi) a formale invito della società hanno ribadito l'indisponibilità ad accogliere fanghi di depurazione (per dettagli vedi capitolo discariche).

La situazione sopra descritta non può definirsi oggi definitivamente superata per l'assenza di adeguati impianti di recupero e smaltimento rifiuti e, tuttavia, le attività di conferimento sono in avanzata fase di normalizzazione in quanto nel prosieguo i pochi centri di compostaggio dell'Isola hanno ricominciato ad accettare, sia pure lentamente, il conferimento dei fanghi”¹⁴⁷.

7.5 Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti speciali

Per l'anno 2020, dall'analisi di ISPRA, emerge che sono stati analizzati anche i dati MUD relativi ai flussi extraregionali dei fanghi di depurazione urbani, al netto delle quote di rifiuti dichiarati dai trasportatori, che comporterebbero una duplicazione dell'informazione. Da tali elaborazioni, i cui risultati sono riportati nelle sottostanti tabelle, si ottiene un input di rifiuti di provenienza extraregionale pari a circa 138 mila tonnellate ed un export di poco superiore a 3 mila

¹⁴⁶ Doc. n. 917/2

¹⁴⁷ Doc. n. 917/2

tonnellate. Come precedentemente rilevato, tali dati sono coerenti con quelli di produzione (29.800 tonnellate circa) e gestione (162.000 tonnellate)¹⁴⁸.

In merito alla gestione dei rifiuti, il Comandante dei CCTA, Maurizio Ferla, nel corso dell'audizione svolta a Roma il 29 aprile 2021, ha rappresentato che "il teatro operativo, da tempo non più restringibile al solo territorio nazionale, è caratterizzato dalla presenza di una criminalità "trasversale" che evidenzia l'agire di soggetti diversificati, in un arco che va dalla comune delinquenza, alla criminalità organizzata di stampo mafioso a gruppi imprenditoriali strutturati che si avvalgono della consulenza e delle prestazioni di figure di altissima capacità professionale sia in campo tecnico che in quello giuridico [...].

In linea di principio dall'attività di analisi effettuata, è emerso come le spedizioni transfrontaliere siano influenzate da sei fattori principali:

- 1) la carenza impiantistica nei paesi industrializzati;
- 2) l'ampio margine di impunità rispetto ad altri settori criminali, con possibilità di massimizzazione dei profitti (*High Profit – Low Risk*);
- 3) mancanza di controlli doganali tra i paesi UE: l'assenza di barriere doganali favorisce il libero scambio ma apre anche spazi per i traffici illeciti;
- 4) penetrazione delle aree in via di sviluppo attraverso la corruzione: facilità di penetrazione laddove i pur ridotti controlli sono agevolmente elusi mediante elargizione di denaro o altre utilità;
- 5) disomogeneità tra le legislazioni: assenza del principio di sussidiarietà e diverso regime sanzionatorio per le violazioni commesse offre spazi alla gestione non conforme di rifiuti in spregio dei principi di tutela e sostenibilità ambientale;
- 6) Rotte commerciali più convenienti: i ridotti costi di smaltimento in taluni paesi giustificano il ricorso alla spedizione di ingenti quantitativi anche verso destinazioni molto lontane, ammortizzando i pur considerevoli costi di trasporto.

I fattori sopra enunciati permettono di delineare così 4 macro regioni di interesse per l'Italia:

- Est Europa;
- Africa Ovest;
- Maghreb;
- Sud Est Asiatico.

Le regioni geografiche sopraindicate risultano particolarmente attrattive per i bassi costi di smaltimento di rifiuti di varia tipologia (in particolare RAEE, plastiche, parti meccaniche, tessili). Anche qui, a causa del contesto sociale è, altresì, molto diffuso il malcostume della corruzione che si unisce a una bassa o assente regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.

Scendendo nel dettaglio ed analizzando le rotte consolidate ed emergenti, si evidenzia che:

- (1). in Europa e Turchia, ai paesi tradizionalmente recettivi (di fatto il blocco dei paesi ex Patto di Varsavia) dei rifiuti italiani quali plastica e gomma, RAEE, 191212 e fanghi da depurazione si affiancano ultimamente nuove rotte, quali i paesi balcanici (Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Albania), l'Ucraina e la Siria;
- (2). in Africa, ove per i RAEE ed i rifiuti tessili stanno emergendo il Marocco, il Senegal, il Mali, la Mauritania, il Burkina Faso e la Nigeria con rotte che possono essere:
 - dirette, cioè Italia – Paesi Africani di destinazione;
 - indirette, cioè Italia – Paese intermedio europeo come Spagna, Francia, Germania, Slovenia – Paesi Africani di destinazione;
- (3). in Asia, ove alle tradizionali rotte cinesi e indiane (anche a causa delle restrizioni imposte) si stanno affiancando altri paesi, come l'Afghanistan, la Malesia, l'Indonesia per la ricezione di plastica e gomma, 191212, RAEE.

¹⁴⁸ Doc. n 1055 2

Tabella 49: Rifiuti costituiti da fanghi di depurazione delle acque reflue urbane di provenienza extraregionale.

Provincia	Comune	Ragione sociale	Regione provenienza	Quantità (t)
Agrigento	Camastra	A. & G. SRL	Campania	1.835,18
			Lazio	291,02
	Joppolo Giancaxio	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Marche	1.704,08
Catania	Belpasso	RACO S.R.L.	Calabria	8.061,33
			Campania	53,90
			Lazio	179,56
			Puglia	174,12
	Catania	S.C. RECYCLING SRL	Abruzzo	120,80
			Basilicata	538,84
			Calabria	8.249,66
			Campania	5.437,08
			Lazio	3.491,96
			Puglia	14.489,48
	Ramacca	OFELIA AMBIENTE SRL	Abruzzo	165,12
			Basilicata	20,80
			Calabria	3.455,79
			Campania	12.512,40
			Lazio	1.135,82
Puglia			30.251,37	
Enna	Assoro	AZIENDA AGRICOLA MULI-NELLO	Puglia	5.559,64
Messina	Pace del Mela	MYLECO SAS	Calabria	49,73
Siracusa	Augusta	IRECOM S.R.L.	Basilicata	972,06
			Calabria	2.408,12
			Campania	1.270,36
			Puglia	2.909,45
	Melilli	AGRIBLEA S.R.L.	Abruzzo	28,28
			Calabria	3.795,58
			Campania	1.096,96
			Marche	663,52
			Puglia	5.333,48
	Priolo Gargallo	F.M.G. S.R.L. A SOCIO UNICO	Calabria	216,44
Campania			179,94	
Lazio			1.201,98	
Trapani	Marsala	SICILFERT S.R.L.	Basilicata	43,62
			Calabria	993,06
			Campania	19,40
			Marche	1.040,56
			Molise	10,36
			Puglia	17.644,02
			Totale	

Tabella 50: Rifiuti costituiti da fanghi di depurazione delle acque reflue urbane destinati fuori regione

Provincia	Comune	Ragione Sociale	Regione di destinazione	Quantità (t)
Caltanissetta	Gela	ENI REWIND S.P.A.	Calabria	119,30
			Lazio	384,16
			Marche	2.770,68
			Toscana	15,26
Ragusa	Modica	ECODEP SRL	Piemonte	0,24
Siracusa	Melilli	CISMA AMBIENTE S.P.A.	Puglia	8,18
Totale				3.297,82

Tra i fattori che influenzano direttamente le rotte delle esportazioni dei rifiuti, un ruolo specifico è svolto dal cosiddetto *China's waste import ban*, la *policy* adottata a partire dalla fine del 2017 dal gigante asiatico, che ha provocato il progressivo restringimento degli ingenti volumi di importazioni. Fino a quell'anno la Cina aveva lavorato quasi la metà dei prodotti riciclati di tutto il mondo, circa 45 milioni di tonnellate all'anno tra metallo, plastica e carta. Successivamente, queste cifre sono iniziate a scendere vertiginosamente.

Al divieto totale cinese si aggiunge un altro provvedimento di portata molto ampia, ossia il divieto imposto dalla Commissione Europea all'esportazione dei rifiuti comunitari verso paesi in via di sviluppo fuori dall'area OCSE, entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Il predetto Regolamento Delegato della Commissione Europea del 19.10.2020, che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, introduce un importante aggiornamento normativo con nuove prescrizioni per le esportazioni delle materie plastiche. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove disposizioni che comporteranno la necessità di elevare i controlli dei rifiuti plastici destinati all'export, poiché, fino ad ora, la maggior parte di essi era riportata nella lista dei rifiuti non pericolosi, la cosiddetta "lista verde", che ne facilitava, di fatto, il commercio quale rifiuto. Con la riforma in parola, la "lista verde" conterrà solo i rifiuti riciclabili non contaminati, pretrattati, privi di qualsiasi componente non riciclabile e che sono stati oggetto di una preparazione in vista di un riciclaggio immediato e che rispetta l'ambiente.

Occorre premettere che l'attività di controllo esercitata dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale non costituisce il censimento nazionale delle movimentazioni eseguite.

Su un complessivo nell'ultimo biennio di 196 controlli eseguiti, quelli non conformi sono risultati pari al 34%. Le maggiori violazioni riguardano la gestione illecita dei rifiuti, l'errata tenuta del registro di carico/scarico ed il traffico illecito."

Il Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA) nel corso dell'audizione, ha inoltre rappresentato alla Commissione che dall'attività svolta dal suo comando emergono elementi di interesse per i traffici illeciti di rifiuti sia in campo nazionale che estero che si possono così sintetizzare:

- a. lo spandimento sui terreni di sostanze spacciate per fertilizzanti, specie se provenienti da attività di lavorazione di fanghi di depurazione o dalla frazione umida degli RSU;
- b. l'immissione nei cicli produttivi (cementifici e fornaci per la produzione di laterizi) di rifiuti consistenti in fanghi industriali, polveri di abbattimento fumi, ceneri e scorie derivanti dalla lavorazione dell'industria pesante;

- c. l'impiego di rifiuti pericolosi, anche provenienti da attività di bonifica o da demolizioni condotte per la realizzazione di grandi opere, in riempimenti e ripristini ambientali o nella realizzazione di opere infrastrutturali;
- d. l'interramento o abbandono sul suolo o nelle acque di superficie di rifiuti speciali pericolosi da destinarsi ad impianti di trattamento o smaltimento;
- e. l'invio di rifiuti pericolosi in impianti autorizzati a smaltire solo quelli non pericolosi o in siti (discariche o ripristini ambientali) non idonei a ricevere tali tipologie di rifiuti.

Dal rapporto sul tavolo tecnico interagenziale "Gestione sostenibile delle Risorse Idriche" relativo alle attività di recupero di materia ed energia dai fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane¹⁴⁹ si legge che "per quanto riguarda il fango 190805, l'unico dato stimato in Sicilia è stato quello relativo alla produzione totale di tale fango pari a 126.500 t/anno. Questo dato è relativo all'anno 2005 e copre soltanto circa il 50% dei comuni siciliani [...]. Va puntualizzato che i dati sono incompleti, ma danno un'idea della situazione generale, sarebbe auspicabile poter disporre di una quantità di dati più consistente e più omogenea. Sarebbe utile, inoltre, avere un quadro generale sui flussi di fanghi di depurazione importati ed esportati da ciascuna regione, in modo tale da conoscere la quantità di fanghi realmente prodotta all'interno di ciascuna regione e quella più generale "gestita" all'interno della stessa regione"¹⁵⁰.

La sopracitata carenza fa parte di una serie di criticità messe in evidenza dal tavolo tecnico interagenziale ARPA/APPA¹⁵¹ che alle conclusioni riporta:

- la mancanza in alcune regioni di un quadro generale sulla produzione/smaltimento dei fanghi [...];
- in alcune regioni risulta poco chiara la destinazione del fango prodotto, l'effettiva quantità di fango prodotto, la loro vera origine e provenienza;
- non è presente in tutte le regioni un approccio metodologico comune per la raccolta dei dati relativi alla produzione, smaltimento e recupero di fanghi di depurazione;
- in alcune regioni il dato di produzione è incoerente con i dati di smaltimento e di recupero (non si ha alcuna informazione o si hanno informazioni incomplete sulla destinazione del fango prodotto);
- si riscontrano dati mancanti o incompleti sullo smaltimento tramite incenerimento (D10). “

La criticità sui dati raccolti sopra rappresentata è stata ripresa, anche dal Ministro dell'Ambiente, e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa nella relazione illustrativa del decreto fanghi mai approvato.

In merito al problema della quantificazione dei fanghi,¹⁵² il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in sede di audizione, avvenuta il 7 giugno 2021, ha dichiarato che: "in ordine alla stima della produzione fanghi, va da subito evidenziato che l'accertamento della capacità di produzione di un depuratore, non può essere basata sul mero rapporto fra un dato teorico o da progetto, ossia dai fanghi secchi e palabili espresso in Kg producibili ed abitanti potenzialmente servibili.

Tale metodo, infatti, non è certamente plausibile tecnicamente perché non tiene conto delle differenze tra i contesti gestionali dei diversi impianti che incidono significativamente sulla produzione unitaria di sostanza secca prodotta per kg di BOD₅ rimosso e, quindi, di fango da depurazione (Codice EER 19.08.05).

L'applicazione acritica di detto metodo porterebbe a conclusioni fuorvianti ed erranee ove si volesse desumere dalla differenza tra il dato teorico di fanghi secchi producibili e quello

¹⁴⁹ <https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/fanghi/rapporto-d-arpa-veneto.pdf>

¹⁵⁰ <https://www.isprambiente.gov.it/files/progetti/tavolitecniciinteragenziali2006.pdf>

Rapporto tavolo tecnico interagenziale ARPA/APPA del 2006

¹⁵¹ <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-riutilizzo-delle-acque-e-dei-fanghi-prodotti-da>

¹⁵² Doc. n. 917

effettivamente prodotto nel periodo considerato, il valore differenziale di fanghi che asseritamente sarebbero stati smaltiti dolosamente ed illecitamente, ossia riversati in mare.

Ebbene, senza un'adeguata analisi dei fattori specifici condizionanti, quali principalmente la quantità e qualità del refluo in ingresso, ogni valutazione comparativa basata sul solo rapporto Ae serviti non può avere nessuna validità tecnica.¹⁵³

Dalla Deliberazione 22 gennaio 2019 20/2019/R/IDR, ARERA, relativa “avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue”.

Con riferimento al macro-indicatore M5, denominato smaltimento fanghi in discarica, è definito come il rapporto percentuale tra la quantità di fanghi di depurazione smaltita in discarica e la quantità di fanghi complessivamente prodotta, misurate in tonnellate di sostanza secca (SS) [%]¹⁵⁴.

Si ritiene che:

- al fine di cogliere le opportunità derivanti dall'applicazione dei principi di economia circolare al settore del trattamento dei reflui, nonché di favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative volte al recupero di materia dai fanghi di depurazione, sia necessario avviare un'indagine in merito alle modalità per il trattamento, il recupero o lo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione;
- nell'ambito dell'indagine di cui al precedente sia, in particolare, opportuno acquisire informazioni in ordine:
 - alle tecnologie attualmente disponibili ai fini del contenimento – e della relativa valorizzazione – del quantitativo totale di fanghi tal quali in uscita dagli impianti di depurazione;
 - ai costi di trasporto, recupero e smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento dei reflui;
 - ai soggetti terzi coinvolti nelle attività di gestione dei fanghi fino alla relativa destinazione finale, nonché agli eventuali flussi extra-regionali o transfrontalieri”.

7.6 I fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue agroalimentari

L'Agro-alimentare è uno dei settori più rappresentativi nel panorama produttivo con la presenza di piccole e medie imprese che trainano l'export siciliano cresciuto, solo nel 2018, del 24%. Nell'ultimo anno il comparto si è posizionato al 2° posto per export dopo i prodotti petroliferi. Il settore agro-alimentare costituisce uno dei comparti produttivi a cui sono attribuibili le più elevate produzioni di rifiuti speciali, in massima parte non pericolosi ed avviati ad operazioni di recupero. È uno dei settori nella provincia che si sta meglio adeguando all'evoluzione del sistema e ai principi dell'economia circolare di valorizzazione dello scarto¹⁵⁵.

I fanghi dell'industria agroalimentare, appartenenti al capitolo 02 dell'elenco europeo dei rifiuti¹⁵⁶, a differenza di quelli della depurazione delle acque reflue urbane e industriali

¹⁵³ Doc. n. 917/2

¹⁵⁴ Doc. n. 678/2

¹⁵⁵ Doc. n. 451.

¹⁵⁶ EER 020204: fanghi da trattamento in loco degli effluenti dei rifiuti di preparazione e trasformazione carne, pesce ed altri alimenti di origine animale;

EER 020305: fanghi da trattamento sul posto degli effluenti dei rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della preparazione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa;


EER 020502: fanghi da trattamento in loco degli effluenti dei rifiuti dell'industria lattiero-casearia;

EER 020705: fanghi da trattamento in loco degli effluenti dei rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao).

precedentemente analizzati, sono sottoposti in maggior misura a trattamenti di recupero piuttosto che di smaltimento.

I fanghi da trattamento in loco degli effluenti dei rifiuti di preparazione e trasformazione carne, pesce ed altri alimenti di origine animale (codice EER 020204) sono avviati ad operazioni di recupero per l'80,6% del totale gestito pari a circa 285 mila tonnellate. L'operazione di recupero prevalente è il riciclo/recupero delle sostanze organiche (R3) che, con circa 213 mila tonnellate, rappresenta il 74,7% del totale gestito, seguita dal trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (R10) con oltre 14 mila tonnellate. I rifiuti identificati con il codice EER 020305 sono avviati a recupero per il 79,7%, in prevalenza all'operazione R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche" con oltre 98 mila tonnellate. Tale operazione rappresenta il 43,5% della gestione totale, pari a oltre 227 mila tonnellate. Al trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (R10) sono avviate circa 80 mila tonnellate che rappresentano il 35,2% del totale gestito.

Nella figura seguente la ripartizione, nelle varie operazioni, della gestione delle due tipologie di rifiuti analizzati.



Fonte ISPRA

Figura 14- Gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue da industria agroalimentare EER 020204 e EER 020305 (tonnellate), anno 2019

Relativamente alla gestione dei fanghi da acque reflue della regione Sicilia, emerge solo un dato quello relativo all'industria agroalimentare dal quale risulta che "in Sicilia sono state recuperate delle informazioni dal Dipartimento Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana sui fanghi di depurazione prodotti dalle industrie alimentari e riutilizzati in agricoltura. Tali fanghi sono rappresentati con il codice EER 020305 e risultano, nell'anno 2005, pari a 172,072 t/anno; la totalità di questi fanghi è stata utilizzata in agricoltura¹⁵⁷.

Negli approfondimenti effettuati dalla Commissione nel corso di audizioni ed acquisizioni documentali si è appreso che il settore agronomico, per quanto di attinenza al tema dell'inchiesta in oggetto, ha problemi nella gestione conformemente alla normativa, sia nelle acque reflue

¹⁵⁷ <https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/fanghi/rapporto-d-arpa-veneto.pdf>
Rapporto tavolo tecnico interagenziale - 2006

provenienti dalla lavorazione, sovente mandate in pubblica fognatura senza l'adeguato trattamento, sia nella gestione degli scarti di lavorazione conforme

A riscontro di ciò, sul tema delle acque reflue, nell'audizione del 9 settembre 2020 il Comandante regionale della Guardia di finanza della Sicilia Riccardo, Rapanotti, “segnala su Agrigento un'attività specifica che riguarda un frantoio vicino a Porto Empedocle che faceva uno sversamento di acque non depurate nel terreno. Quella questione fu segnalata all'autorità giudiziaria. La parte fisica si è chiusa attraverso l'adeguamento degli impianti di depurazione; la parte giudiziaria invece sta facendo il suo corso. “

Mentre sugli scarti di lavorazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti, nell'audizione del 7 giugno 2021, parlando dei tempi della giustizia in funzione dei reati contravvenzionali e dei delitti ambientali cita un processo al riguardo. Il così detto “«processo Pastazzo», in cui il reato consisteva nella verifica dello scarto dei procedimenti che riguardano l'industria agrumicola, la lavorazione degli agrumi, quindi gli aspetti che riguardavano la trasformazione agrumicola, gli scarti e il lavaggio di questi scarti.

Provammo a contestare e a chiedere il sequestro sulla base del reato del disastro ambientale, ma che non ci venne concesso. Ci venne concesso soltanto per i reati contravvenzionali con la conclusione che il processo, che si è trascinato in dibattimento per una serie di problematiche relative agli aspetti probatori e in ultimo anche alle difficoltà che incontra la giustizia nel campo del dibattimento, è finito con la prescrizione.”

Nell'audizione del 13 gennaio 2021 Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento parlando in generale delle illegalità diffuse cita anche il settore sei caseifici dichiarando che “i caseifici vengono controllati attentamente e si trovano anche in questo caso delle grosse irregolarità. I Carabinieri del gruppo anticrimine natura svolgono una buona attività insieme all'Arma territoriale”.

Infine anche il Presidente dell'Associazione San Cataldo Baia della Legalità di Terrasini, nell'audizione del 27 ottobre 2020, Francesco Loria, parlando delle attività svolte dell'associazione segnala le su esposte problematiche.

8 I costi della depurazione

8.1 Investimenti nel settore idrico

L'elevato grado di complessità organizzativo-gestionale che caratterizza il settore ha ricadute importanti anche sulla dinamica degli investimenti che, come noto, è risultata negli anni molto carente ed ha determinato l'attuale stato di arretratezza delle infrastrutture idriche.

In tale contesto, ARERA, ha puntato su un'azione di incentivazione indiretta all'innalzamento del livello degli investimenti, agendo sulla regolazione della qualità tecnica e sul sistema tariffario. In particolare, la realizzazione degli investimenti nel settore viene stimolata attraverso target qualitativi da raggiungere, fissati dagli EGATO attraverso la predisposizione del Piano degli Interventi (PdI) che ha una durata quadriennale e che definisce i parametri di riferimento, in termini di costi operativi, costi di investimento e fonti di copertura finanziaria, per la definizione del relativo schema tariffario¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Rapporto Monitor Idrico 2020

Negli ultimi anni, gli investimenti nel settore hanno subito un incremento, in particolare, per il biennio 2018-2019 si è stimato un incremento della programmazione degli investimenti di circa il 24%, che potrebbe portare, al termine del periodo regolatorio, ad un incremento del valore pro-capite degli investimenti a circa 45 €/abitante, da un valore pro-capite di 38,7 €/abitante al 2017. Da sottolineare come nell'area Sud e Isole, si riscontri un gap infrastrutturale ed una generale propensione agli investimenti più bassa (26 €/abitante) rispetto alla media italiana (35 €/abitante).

Nel periodo 2012-2017 il Centro Italia si è distinto per la propensione agli investimenti più elevata, con un livello di investimento pro-capite medio pari a 46,2 euro/abitante, seguito dal Nord (33 €/abitante) e dal Sud e Isole (26,5 €/abitante).

In merito alle fonti di finanziamento a copertura degli investimenti programmati, risulta che l'area del Sud e delle Isole utilizza prevalentemente i finanziamenti pubblici, che risultano pari a circa il 65% sul totale. La restante parte (pari al 35%) è coperta da finanziamenti in tariffa. Sia al Nord che al Centro, invece emerge una situazione opposta con un utilizzo di finanziamenti in tariffa rispettivamente pari al 74% per il Nord e del 79% per il Centro, ed un 26% -21% di finanziamenti pubblici.

Dalle analisi ARERA emerge che, per il quadriennio 2016-2019, il valore della spesa programmata per investimento netto pro-capite è pari a 178 €/abitante a livello nazionale. Nel Sud e sulle Isole si registra il valore più basso, pari a 142 €/abitante. [...]

Si consideri tuttavia che le analisi qui sintetizzate sono basate su un campione di 148 gestori, ovvero le gestioni per le quali sono state trasmesse all'Autorità le proposte tariffarie per il secondo periodo regolatorio 2016-2019.

È bene precisare, inoltre, che in riferimento alla macro-area insulo-meridionale i valori effettivi potrebbero essere stimati ulteriormente al ribasso a causa della ridotta dimensione del campione considerato nella relazione ARERA e della numerosità delle gestioni in economia.

A livello geografico, al Nord si riscontra una prevalenza nella programmazione di investimenti in fognatura e depurazione (49,5% nel Nord-Ovest e al 41,1% nel Nord-Est), mentre al Centro e Sud una prevalenza di investimenti di approvvigionamento e distribuzione (rispettivamente 47,7% e 44,1%). Il fabbisogno finanziario, nel biennio, si suddivide pressoché equamente tra opere di sostituzione, ammodernamento e manutenzione di impianti esistenti ed opere di nuova realizzazione (rispettivamente del 54,3% e 42,6%). Le aree con maggiore presenza di fabbisogno d'investimento in nuove infrastrutture sono principalmente quelle afferenti agli indicatori M3 sul miglioramento della potabilizzazione dell'acqua erogata e M5 sullo smaltimento in discarica.

8.1.1 Sostegno della Sicilia all'attuazione dei programmi Regionali e Nazionali

L'art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ulteriormente modificata dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, prevede che l'Agenzia per la Coesione Territoriale assicuri la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, vigili sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano risorse della politica di coesione sostenendo la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai Fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le attività di accompagnamento alle amministrazioni centrali e regionali titolari di risorse delle politiche di coesione sono finalizzate al rispetto degli obiettivi di spesa e di qualità degli interventi realizzati.

A tal fine l’Agenzia garantisce una costante azione di aggiornamento mettendo a punto linee guida e predisponendo tavoli ad hoc su questioni che toccano trasversalmente tutti i programmi. Le diverse articolazioni organizzative, competenti per territorio ovvero per area tematica, supportano i responsabili dei piani nella risoluzione delle problematiche operative connesse alla realizzazione e rendicontazione degli interventi programmati nell’ambito della politica di coesione, anche promuovendo azioni di coordinamento con le altre Amministrazioni capofila ed i servizi della Commissione Europea.

Per i programmi finanziati dalle risorse comunitarie la sorveglianza operata dagli uffici comporta un’analisi costante dell’andamento finanziario ed attuativo, evidenziando eventuali rallentamenti che possano compromettere il raggiungimento dei target intermedi e finali e mettere a rischio l’integrità delle risorse assegnate.

Eventuali difficoltà, anche segnalate direttamente dalle amministrazioni territoriali, sono prese in carico predisponendo ogni utile azione di ausilio. Al fine di garantire l’accelerazione della spesa ovvero di adattare le programmazioni alle innovazioni normative e procedurali, gli uffici preposti forniscono il supporto tecnico per le eventuali riprogrammazioni sia dei Programmi operativi che degli strumenti di programmazione a valere sul Fondo sviluppo e coesione. In quest’ultimo caso gli uffici territoriali sono altresì coinvolti nelle operazioni di riutilizzo delle economie disponibili a conclusione degli interventi.

Specificata assistenza alle amministrazioni titolari dei programmi viene poi prestata nel caso di audit comunitari di particolare complessità, nel caso sia necessario rafforzare la posizione italiana e contenere, laddove ci siano gli opportuni margini di interpretazione regolamentare e procedurale, le posizioni degli auditors¹⁵⁹.

8.2 Le fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento a copertura degli investimenti oggetto di studio sono rappresentate da tariffa, fondi e contributi (FP&C). In merito a questi ultimi vi sono una pluralità di strumenti e soggetti preposti alla relativa attuazione e coordinamento al fine di sostenere tutta la filiera del servizio idrico integrato e le infrastrutture destinate alla gestione delle acque.

Nel 2017 la legge 205 ha istituito il Piano Nazionale Interventi nel settore Idrico (PNA), al fine di individuare e selezionare gli investimenti volti alla mitigazione di danni connessi al fenomeno di siccità, nonché promuovere il potenziamento di infrastrutture idriche.

Il Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, dott. Paolo Esposito, alla richiesta della Commissione di conoscere le fonti di finanziamento e gli strumenti nonché la dotazione finanziaria della regione Sicilia nel periodo 2014-2020, ha trasmesso un documento dal quale emerge quanto di seguito¹⁶⁰.

Gli investimenti per gli interventi programmati nel territorio della Regione Siciliana in materia di infrastrutture e sistemi di gestione delle risorse idriche derivano da molteplici fonti finanziarie, pubbliche e private.

¹⁵⁹ Doc. n. 1026/2 2

¹⁶⁰ Doc. n. 1026/2 2

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ha visibilità degli stanziamenti afferenti ai fondi per le politiche di coesione, nazionali e comunitari; gli ulteriori investimenti provenienti da differenti fonti sono rilevati limitatamente ai casi in cui intervengono a cofinanziare interventi programmati negli strumenti attuativi della coesione.

Nel periodo di riferimento 2014-2020 gli strumenti attuativi per le politiche di coesione e le relative fonti di finanziamento sono riconducibili a:

- Programma operativo FESR Sicilia: cofinanziato FESR (UE)/Fondo di rotazione
- Programma operativo complementare (POC): Fondo di rotazione;
- Patti per lo sviluppo, (ed Patti per il Sud): Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
- Piano operativo ambiente: Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

L’attuazione del Patto per lo sviluppo della Sicilia e dei programmi operativi, POR FESR e POC Sicilia, compete all’amministrazione regionale siciliana.

Per i Patti per lo sviluppo delle città metropolitane, l’attuazione è nella responsabilità di tali amministrazioni locali, assegnatarie delle risorse a valere sul FSC.

Il Piano operativo ambiente è invece un piano nazionale, la cui titolarità è attualmente in capo al Ministero della transizione ecologica.

8.2.1 La dotazione finanziaria nel Mezzogiorno

Le risorse destinate direttamente alle regioni del Mezzogiorno per il ciclo di programmazione 2014- 2020 ammontano a 36,63 miliardi di euro, di cui 17,84 miliardi dai POR FESR, 4,46 miliardi dai POR FSE (in entrambi i casi cofinanziamento UE al 75 per cento per Calabria, Campania e Sicilia, e al 50 per le altre regioni), 9,35 miliardi dai PSR del FEASR per lo sviluppo rurale (cofinanziamento UE al 60,5 per cento per le regioni meno sviluppate e al 48 per quelle in transizione), 4,45 miliardi dai programmi complementari (derivanti dal risparmio del cofinanziamento UE al 75 per cento invece che al 50 nelle tre regioni) e 523 milioni dal PON Metro per le sette città metropolitane. Ad essi si aggiungono gli interventi finanziati nel Mezzogiorno con gli altri PON dei fondi strutturali UE, incluso il FEAMP, e con il FSC nazionale¹⁶¹.

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, al 31 ottobre 2018,¹⁶² sull’attuazione delle politiche di coesione, che comprendono tutti gli interventi localizzati nelle regioni del Mezzogiorno – siano essi finanziati con i POR regionali, con i PON nazionali, con il FSC o con il PAC – riportano 37.538 progetti, con finanziamenti complessivi per 24,7 miliardi di euro e pagamenti per 3,5 miliardi.

Le regioni con i maggiori finanziamenti sono la Campania (7,8 miliardi, di cui 3,6 nella provincia di Napoli), la Sicilia (7,4, di cui 3,6 nella provincia di Palermo) e la Puglia (5,4), seguite da Calabria (3,3) e Sardegna (3,2), e con importi inferiori Basilicata (2,2), Abruzzo (2) e Molise (0,9). La regione con i maggiori valori pro capite è invece nettamente la Basilicata (3.749 euro), seguita dal Molise (2.765), dalla Sardegna (1.924) e, con importi abbastanza simili, Calabria (1.653), Abruzzo (1.464), Sicilia (1.463), Campania (1.331) e Puglia (1.308).


Per natura dell’investimento, il 65 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 14 per cento acquisti di beni e servizi, l’11 per cento incentivi alle imprese, l’8 per cento conferimenti di capitale e il 2 per cento contributi a persone. Per ambito tematico, il 38 per cento riguarda i trasporti, il 17

<https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Mezzogiorno-2018.pdf>

¹⁶² dati open coesione


<https://www.agenziacoesione.gov.it/wpcontent/uploads/2021/07/SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CPT-Settori.pdf>

per cento l'ambiente, il 16 per cento ricerca e innovazione, il 5 per cento i tre ambiti di cultura e turismo, inclusione sociale e istruzione, il 4 per cento l'agenda digitale, il 3 per cento gli altri tre ambiti di competitività delle imprese, energia e rafforzamento della PA.




Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione
 Figura 15 Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema

I progetti localizzati sul territorio del Mezzogiorno impiegano il 73,3 per cento dei finanziamenti per il totale del Paese (77,6 per cento del FESR, 28,2 per cento del FSE, 83,1 per cento del FSC e 90,2 per cento del PAC).



Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione
 Figura 16 Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo



Fonte: elaborazioni ACT su dati OpenCoesione
 Figura 17 Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo (euro)

In termini pro capite la macroarea ha a disposizione 1.200 euro per abitante (653 per il FESR, 58 per il FSE, 501 per il FSC e 46 per il PAC): sono importi per tutti e quattro i fondi nettamente superiori rispetto al Centro-Nord, in particolare per FESR (oltre sei volte di più), FSC (quasi cinque volte di più) e PAC (praticamente assente nelle regioni più sviluppate), mentre il FSE è inferiore.


8.2.2 La dotazione finanziaria nella Regione Sicilia

In questo quadro di riferimento, gli stanziamenti afferenti ai fondi per la coesione destinati agli interventi nel settore dei sistemi idrici integrati (SII), sono riportati nella tabella seguente:

Fonte	Strumento	Dotazione (milioni euro)
FESR/Fondo di rotazione	POR FESR Sicilia 2014-2022	82,6
Fondo di rotazione	Programma complementare (POC Sicilia)	334,6
FSC 2014-2020	Patto sviluppo Regione siciliana	211,6
	Patto sviluppo città metropolitana di Catania	120,0
	Patto sviluppo città metropolitana di Messina	11,9
	Piano operativo ambientale	34,1
Totale dotazione investimenti SII		794,8

Le risorse inizialmente programmate sul POR per 67,7 milioni, sono state successivamente portate a 82,6 milioni, a seguito della riprogrammazione finanziaria del programma operativo (cfr. delibera Giunta Regionale Sicilia - DGR 12/2021)¹⁶³.

Le risorse destinate direttamente alla Sicilia per il ciclo di programmazione 2014-2020, dove rientra tra le regioni meno sviluppate, sono così ripartite tra le diverse risorse finanziarie¹⁶⁴.



Fonte: elaborazioni ACT su dati Commissione europea

Figura 18 Dotazione finanziaria dei fondi 2014-2020 (quota percentuale)

Le province con i maggiori finanziamenti sono nettamente Palermo, che ha il massimo in Italia (3,6 miliardi, di cui 3,3 nel solo comune capoluogo), e Messina (2,4 miliardi), seguite a distanza da Catania (810 milioni), Siracusa (339), Enna (243), Agrigento (180), Trapani (156), Caltanissetta (114) e Ragusa (102). Anche le province con i maggiori valori pro capite sono Messina (3.742) e Palermo (2.850), i dati più alti in Italia, il doppio di Enna (1.409 euro) che precede Siracusa (839), Catania (743), Caltanissetta (418), Agrigento (396), Trapani (357) e Ragusa (319)¹⁶⁵.

¹⁶³ Doc. n. 1026

Fonte dati: Commissione europea si trovano al link <https://cohesiondata.ec.europa.eu/>

¹⁶⁴ <https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/03/Schede-regionali-2018.pdf>

¹⁶⁵ Fonte Open Coesione




Figura 19 Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per provincia – Fonte OpenCoesione

Per natura dell'investimento, il 66 per cento dei progetti sono infrastrutture, il 14 per cento conferimenti di capitale, l'11 per cento acquisti di beni e servizi, il 7 per cento incentivi alle imprese. Per ambito tematico, il 49 per cento riguarda i trasporti, il 20 per cento ricerca e innovazione, il 13 per cento l'ambiente, il 4 per cento l'istruzione, il 3 per cento sia l'agenda digitale che il rafforzamento della P.A..




Figura 20 Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per natura e tema - Fonte OpenCoesione

I progetti localizzati sul territorio della Sicilia impiegano il 21,9 per cento dei finanziamenti per il totale del Paese (29,4 per cento del FESR, 4,5 per cento del FSE, 17,5 per cento del FSC e 43,1 per cento del PAC*). In termini pro capite la regione ha a disposizione 1.477 euro per abitante (1.019 per il FESR, 38 per il FSE, 434 per il FSC e 90 per il PAC), più del doppio della media nazionale e anche superiore rispetto alle altre regioni meno sviluppate.




Figura 21 Finanziamenti dei progetti 2014-2020, per fondo – Fonte: elaborazione ACT su dati OpenCoesione




Figura 22 Finanziamenti pro capite dei progetti 2014-2020, per fondo (euro)
 Fonte: elaborazione ACT su dati OpenCoesione

8.3 Criticità dei fattori economici connessi alla piena attuazione del SII

Procedure di finanziamento della Regione Sicilia

Il quadro del S.I.I. in Sicilia appare nel suo insieme di particolare criticità e, per certi versi, gravità soprattutto se si guarda agli interessi primari del servizio pubblico che sono in gioco:

- tutela dell'ambiente e della salute,
- efficienza ed economicità del servizio.

In tale situazione di regolarità, i finanziamenti per l'adeguamento delle reti e per la depurazione sono concessi all'Ente di governo d'ambito che realizza l'opera e l'affida poi in gestione al Gestore unico con l'applicazione di una regolare tariffa regolarmente determinata. Tutto ciò assicura il rispetto dei principi coerenza con la pianificazione d'ambito, di compatibilità del regime di aiuti, di full recovery cost, di stabilità delle operazioni, etc. e non si presta a rischio alcuno di revoca del finanziamento europeo o statale, di imputazione della spesa e conseguentemente messa a carico del bilancio regionale e degli Enti locali.

La situazione purtroppo cambia per la realtà del SII siciliano, per gli ambiti nei quali il processo di riorganizzazione è ancora ad uno stadio intermedio (A.T.I. non pienamente operativa, Piano d'Ambito non aggiornato, mancanza del Gestore unico).

In questo caso l'amministrazione regionale può decidere di sospendere le procedure di finanziamento fino alla conclusione del processo di revisione della governance del S.I.I. o, in alternativa, deve individuare un soggetto, diverso dall'A.T.I., che sia legittimato a ricevere il finanziamento e sia in grado di realizzare le opere necessarie nelle more della conclusione della fase di transizione e nel complesso l'operazione rispetti i principi europei sopra enunciati.

Se l'amministrazione optasse per tale ipotesi verrebbe bloccata, per un periodo che non è possibile quantificare ma che non si prospetta breve, la realizzazione di infrastrutture indispensabili per l'erogazione di servizi pubblici e la tutela della salute e dell'ambiente, e verrebbe di fatto prorogata la situazione attuale, mantenendo inalterati per un tempo indefinito le criticità. Inoltre si correrebbe anche il rischio di perdere le risorse finanziarie stanziato dallo Stato e ancora non spese, che sono consistenti e che potrebbero essere ritirate e destinate ad altre finalità.

Se l'amministrazione regionale optasse invece per l'ipotesi di finanziare gli interventi ed evitare danno ambientale e diseconomie e perdite superando nei termini sopra esposti avrebbe le problematiche relative all'individuazione del beneficiario, del gestore e del rispetto dei principi comunitari.

Ritardi nell'attuazione dei Programmi

A fine giugno 2018 la Commissaria per la Politica Regionale e Urbana della Commissione europea, il Ministro per il Sud e il Presidente della Regione Siciliana hanno sottoscritto un accordo di cooperazione rafforzata a supporto del POR FESR Sicilia 2014/2020 con l'obiettivo di recuperare i ritardi attuativi che il Programma aveva accumulato e mettere in sicurezza l'intero assorbimento delle risorse comunitarie.

L'accordo politico ha individuato nell'Agenzia per la Coesione Territoriale il soggetto istituzionale preposto a supportare la Regione Siciliana nel raggiungimento di questo obiettivo.

Al fine di dare seguito all'indirizzo congiunto della Commissione e dei Governi nazionale e regionale, l'Agenzia ha proceduto quindi all'istituzione di un'apposita *task force* volta a supportare metodologicamente l'azione dei Dipartimenti regionali impegnati nell'attuazione del Programma.

L'istituzione della *task force* non ha comportato nuovi oneri per l'Agenzia ma ha convogliato l'azione delle risorse già operanti al suo interno verso un più serrato accompagnamento della Regione. Anche grazie alle sinergie messe in moto, il POR Sicilia ha conseguito il *target* di spesa degli ultimi anni.

L'azione della Task Force ha riguardato tutti gli Assi del POR Sicilia, incluso l'Asse 6 "Tutelare l'Ambiente e l'uso efficiente delle risorse", all'interno del quale sono previsti tra gli altri gli investimenti per il potenziamento del Servizio Idrico Integrato.

Con riferimento a questo settore è necessario premettere che le risorse finanziarie programmate sul POR fin dall'inizio del settennato sono state particolarmente contenute. A fronte dei complessivi 4.557 milioni assegnati al POR (dati 2018), sull'azione relativa al "Potenziamento infrastrutturale delle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" erano allocati 67,7 milioni pari all'1,5% del totale POR.

Ciò in ragione delle consistenti risorse finanziarie già programmate dalla Regione a valere sulle disponibilità provenienti da finanziamenti nazionali (Fondo sviluppo e coesione e programmi complementari).

Pertanto l'azione del POR, e di conseguenza l'attività della *task force*, su questa tematica si può definire residuale.

Ad oggi risultano programmati interventi per un valore eccedente l'importo attualmente previsto, pari a 82,6 milioni di euro e certificate spese, in overbooking, per 91,6 milioni. In questo ambito pertanto l'assorbimento delle risorse comunitarie assegnate al POR, compito principale della *task force*, è stato conseguito.

Ciò nonostante permangono forti criticità in relazione al gap infrastrutturale presente ancora sui territori siciliani, che pone la Regione agli ultimi posti per qualità del servizio e *compliance* con la normativa comunitaria¹⁶⁶.

8.4 Prospettive future: politica di coesione 2021-2027 e PNRR

Risorse, obiettivi e pianificazione delle politiche di coesione per il ciclo 2021 - 2027

La Commissione europea, per il settennato 2021-2027, ha messo a disposizione per l'Italia circa 42 miliardi per i fondi FESR, FSE+ e JTF a cui si aggiungerà il cofinanziamento nazionale. Il 73%

¹⁶⁶ Doc. n. 1026/2

di tali risorse sarà destinato alle regioni meno sviluppate, tra cui la Regione siciliana. Inoltre, per i fondi FESR è prevista una concentrazione tematica di almeno il 30% delle risorse sull'obiettivo di *policy 2* "Un Europa più verde".

Per questo obiettivo, l'Accordo di Partenariato 2021-2027 in corso di definizione individua, tra le diverse priorità d'intervento, l'aumento degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, che per le risorse idriche si sostanzia nella "tutela della qualità delle acque e nel miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera anche ricorrendo a tecnologie digitali". Due sono le tipologie di azione prioritarie indicate dall'Accordo di Partenariato: la riduzione delle perdite di rete, su cui possono intervenire le Regioni meno sviluppate e in transizione, e interventi per la depurazione (in particolare negli agglomerati in procedura d'infrazione e nelle aree sensibili), che potranno essere realizzati su tutto il territorio nazionale.

La Regione Siciliana sarà quindi destinataria di cospicue risorse comunitarie e, vista la concentrazione da assegnare ai temi dell'ambiente (30% del totale) potrà intervenire su entrambe queste tipologie d'azione. I Programmi Operativi Regionali sono in corso di definizione, per cui non è ancora possibile definire la quantità di risorse che verranno stanziare su queste azioni.

Per quanto riguarda le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, la legge di bilancio 2021 ha individuato in 50 miliardi la dotazione iniziale del fondo mantenendo la suddivisione dell'80% nelle regioni del mezzogiorno e 20% per quelle del centro-nord.

Nel disegno di legge di bilancio 2022 sono previsti ulteriori 23,5 miliardi per il Fondo sviluppo e coesione. L'impiego delle risorse dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dal Piano Sud 2030, tra i cui obiettivi è contemplato il miglioramento del Servizio Idrico Integrato.

La ripartizione regionale dei fondi FSC non è ancora avvenuta, ma presumibilmente parte delle risorse che verranno attribuite alla Regione siciliana potranno essere destinate alla depurazione delle acque reflue.

PNRR investimenti integrati nell'ottica dell'attuazione delle politiche di coesione

Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono assegnate alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, che eventualmente procederanno ad un ulteriore riparto a seguito di specifiche procedure.

In particolare i fondi per gli interventi relativi alla missione M2, componente C4, riferibili alle risorse idriche sono assegnati al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), al Ministero della transizione ecologica (MITE), Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF).

Sul punto non è previsto un coinvolgimento dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Si segnala che nel 2021 è giunta a conclusione una significativa operazione di riordino delle assegnazioni provenienti dal Fondo sviluppo e coesione, cicli 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che ha consentito, in sostituzione dei molteplici strumenti programmatori pre-esistenti, la creazione di un unico piano (Piano Sviluppo e Coesione, PSC) in cui sono confluite tutte le risorse ed i progetti ad essi afferenti.

Il riordino così operato, e le regole unitarie di gestione e monitoraggio, consentiranno un monitoraggio più efficace dell'utilizzo delle risorse assegnate e delle conseguenti riprogrammazioni.

Inoltre, al fine di rafforzare la capacità di utilizzo delle risorse assegnate dalle politiche di coesione, l'Agenzia ha promosso un'azione di rigenerazione amministrativa per le amministrazioni

del sud che consentirà di supportare con nuovo personale tecnico gli uffici chiamati a realizzare gli interventi programmati¹⁶⁷.

8.5 Danno erariale

La Corte dei Conti

La Corte dei conti è l'organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica nonché amministrative e consultive. L'attività di controllo garantisce la corretta gestione della spesa pubblica. La Corte dei conti in base all'art. 100 della Costituzione svolge il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, quello successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche e il controllo economico finanziario.

Nelle relazioni tra enti ed organi amministrativi può essere necessario un riesame di un singolo atto amministrativo o dell'attività amministrativa nel suo complesso da parte di un altro organo. Il controllo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un'attività siano conformi alla legge. Il controllo sulla gestione serve invece a verificarne l'efficienza e l'economicità rispetto agli obiettivi posti dalla legge.

La Corte dei conti in base alla Costituzione (art. 100) svolge:

- un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;
- un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
- un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Accanto a dette funzioni, individuate in modo diretto dall'art. 100 della Costituzione, ve ne sono altre, introdotte da leggi ordinarie, che trovano il loro fondamento costituzionale nell'art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento degli uffici pubblici), nell'art. 81 (rispetto degli equilibri di bilancio) e nell'art. 119 (coordinamento della finanza pubblica).

In sintesi, fra i controlli svolti dalla Corte dei conti possono distinguersi tre principali tipologie:

1. il controllo preventivo di legittimità su atti;
2. il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche;
3. il controllo economico/finanziario con funzione referente.

Il danno erariale

A seguito di questioni relative al supposto danno erariale, emerso da alcune audizioni¹⁶⁸ e documenti¹⁶⁹ la Commissione ha avanzato una richiesta di chiarimento alla Corte di Conti che si è concretizzata il 20 gennaio 2020 e l'11 novembre 2021¹⁷⁰ con l'acquisizione di alcuni atti trasmessi dal Procuratore Regionale Gianluca Albo della Corte dei Conti, Procura Regionale presso la sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia nel quale si rappresenta quanto segue.

Quando vi sono problemi e criticità molto complessi e gravi, quali sicuramente devono considerarsi quelli oggetto dell'indagine della Commissione, si cerca, correttamente, di coinvolgere tutti i possibili organi funzionali in astratto dotati di competenza, e tra tutti vengono, sovente, privilegiate le magistrature dotate di un organo inquirente pubblico, le Procure della Repubblica e le Procure regionali della Corte dei Conti [...].

¹⁶⁷ Doc. n. 1026/2

¹⁶⁸ Audizione del Sindaco Orlando

¹⁶⁹ Doc. n. 892 - Doc. n. 918

¹⁷⁰ Doc. n. 468/1 - Doc. n. 983/2

Ritenendo che qualsiasi analisi seria esiga elementi di valutazione quanto più chiari ed attendibili, rasseggerò un riscontro molto franco e diretto.

Lo spazio di concreta deterrenza dell'azione della Procura contabile nella materia di interesse della Commissione risulta molto limitato per ragioni agevolmente comprensibili anche in un'analisi di sintesi.

Innanzitutto, per non incorrere nel vizio di nullità radicale previsto nel codice di giustizia contabile (artt. 51-53), la Procura regionale non può svolgere indagini ispettive ma può estrinsecare le proprie prerogative istruttorie solo se investita da una notizia di danno erariale specifica e concreta. Conseguentemente, non è possibile dare adeguato riscontro alla quasi totalità dei quesiti che presuppongono attribuzioni istruttorie a connotazione ispettiva di cui, invece, a ordinamento vigente la Procura contabile è sprovvista.

Inoltre, anche con riferimento alle specifiche attribuzioni a tutela del danno erariale, sia esso puramente finanziario o da disservizio, derivante da ritardi o da inidoneità progettuali o esecutive per la realizzazione degli impianti di depurazione delle acque, non è concretamente tutelabile con un'azione di danno per responsabilità amministrativa che richiede, quanto meno, la colpa grave da individuare in capo a specifici agenti concreti. Tale individuazione nella materia oggetto di indagine è resa ardua da varie e spesso concomitanti cause, tra cui, esemplificando, campeggiano: intreccio di competenze, avvicendamenti degli organi, mutamento della regolamentazione di settore e delle fonti normative, risalenza cronologica dei procedimenti, lungaggini processuali dei contenziosi instaurati innanzi al giudice ordinario o amministrativo, nonché, non in ultimo, omissioni o intemperatività nella denuncia di danno erariale¹⁷¹.

A ciò si aggiunge che, laddove nel procedimento di gestione del servizio vengano coinvolte società pubbliche non in house, il danno a siffatte società pubbliche non è giuridicamente considerato un danno erariale tutelabile innanzi alla Corte dei conti.

Infine, con la esclusione della colpa grave nelle condotte commissive introdotta dall'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (ed. decreto semplificazioni), è stato assecondato il c.d. timore per la firma valorizzato con finalità esimenti da burocrati e amministratori; va da sé che tale recente intervento normativo si pone come ulteriore - e solido - ostacolo ad un sistema di deterrenza credibile idoneo ad intervenire con azione di responsabilità in contesti amministrativi complessi quali quelli oggetto dell'indagine di Codesta Commissione.

Se, poi, su un livello più generale, si intendesse considerare che nei confronti di organi di indirizzo politico o di gestione, ritenuti responsabili da sentenze della Corte dei conti di aver cagionato danni erariali, anche ingenti e gravi, l'Ordinamento, ad oggi, non prevede conseguenze interdittive, neanche temporanee, nell'assunzione di incarichi dirigenziali, è agevolmente comprensibile come il sistema di deterrenza, già blando in via generale, lo diventi ancor di più nella

¹⁷¹ <https://www.corteconti.it/Home/ChiSiamo/InformazioniUtili/EspostoProcuraRegionale>

Un esposto è una denuncia-signalazione che qualsiasi cittadino può presentare di persona o inviare per corrispondenza, mediante Servizio Postale o tramite e-mail, alla Procura Regionale della Corte dei conti territorialmente competente rispetto al luogo in cui è avvenuto il presunto danno erariale. Per Procura regionale territorialmente competente si intende, di norma, la Procura della Corte dei conti situata nella Regione in cui è avvenuto il fatto segnalato nella denuncia. In ogni capoluogo di regione esiste, infatti, una sede della Corte dei conti.

Si fa un esposto per mettere al corrente la Corte dei conti su presunte irregolarità nella gestione del denaro o del patrimonio pubblico, al fine di attivare la competente Procura Regionale per i necessari accertamenti sui fatti fino ad un'eventuale citazione in giudizio dei presunti responsabili, allo scopo di chiamarli al risarcimento del danno.

Le attività di indagine del pubblico ministero, anche se delegate agli organi di cui all'articolo 56, comma 1, sono riservate fino alla notificazione dell'invito a dedurre (art. 57, comma 1, Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n.174).

materia oggetto di indagine, ove le plurime e concomitanti cause di disfunzioni di apparato nel macro sistema dei rifiuti finiscono per ridimensionare notevolmente le possibilità di prognosi giudiziale ad esito fausto di un intervento del Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.

Istruttorie per danno erariale

Il Procuratore della Corte dei Conti Regionale, Gianluca Albo, nel rappresentare le difficoltà di reale intervento della Procura contabile nella materia oggetto di interesse della Commissione pone all'attenzione un'istruttoria pendente di valenza emblematica di quanto emerso in altre istruttorie. Si rassegna di seguito la sintesi degli elementi emersi nell'istruttoria V2017/00376/VL relativa la notizia di danno concernente la gestione del Servizio idrico della Provincia di Agrigento.

La Commissione ispettiva al termine degli accertamenti svolti (19 maggio 2017) segnalava una serie di problematiche riconducibili a disfunzioni di apparato dalla quale non sembrano emergere profili di responsabilità erariale. I medesi fatti sono oggetto della "Risoluzione n. 5/IV della IV Commissione "Ambiente, Territorio e Mobilità - XVII Legislatura Assemblea Regionale Siciliana" Più nello specifico, le disfunzioni subite lamentate derivano da un concorso di fattori:

- la mancata consegna delle reti e degli impianti da parte di tutti i Comuni dell'area (solo 27 su 43); i Comuni su cui insistono bacini idrografici, infatti, non hanno ceduto le infrastrutture al fine di avere una prelazione sul bacino del loro territorio a discapito dei territori vicini;
- la minore disponibilità di risorse idriche nel 2016 è causata dalle minori precipitazioni con conseguente riduzione dell'acqua immessa in rete;
- i prezzi per l'utenza risultano elevati poiché, in assenza di fonti naturali sufficienti a soddisfare la domanda dell'utenza, l'approvvigionamento idrico avviene presso Sicilacque con obbligo di pagamento anche dei quantitativi di acqua che si disperdono a causa della vetustà delle reti (circa 55%);
- il rifacimento dell'intera rete idrica che presenta elevate perdite è ostacolato dalla mancanza di risorse finanziarie dal momento che i mezzi economici disponibili sono stati impiegati per la redazione dei progetti esecutivi delle reti fognarie e dei depuratori in ragione delle infrazioni sanzionate dall'Unione Europea per i ritardi accumulati nel sistema fognario operativo;
- le autorità competenti sono alla ricerca di risorse finanziarie per gli interventi.

Sono, inoltre, oggetto dell'istruttoria V2018/00320/VL le gravi criticità che hanno connotato la Girgenti Acque S.p.A. in relazione alla gestione del servizio idrico di Agrigento. La società è stata commissariata, alcuni degli amministratori sono rimasti coinvolti in un procedimento penale in cui è stata adottata anche misura coercitiva cautelare; allo stato, la società risulta gestita dal curatore fallimentare.

Vi sono inoltre altre tre istruttorie ancora pendenti-relative all'ipotetico danno erariale:

- Comune di Santa Flavia (PA) L'istruttoria (V2014/04639/MMC) è connessa alla sentenza di condanna per infrazione comunitaria del depuratore delle acque reflue urbane (fascia di rispetto inedificabilità) del Comune di Santa Flavia (PA).
- Comune di Nicosia (EN) L'istruttoria V2016/00794 riguarda le difficoltà di collaudo del depuratore delle acque reflue del Comune di Nicosia (EN); l'inizio dei lavori risale al 1984;
- Città Metropolitana di Palermo Istruttoria V2016/00877 relativa alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia della U.E. del 19/07/2012 (Causa C-565/10) e del 10/04/2014 (Causa C-85/13) per_ violazione della Direttiva 91/271/CEE del 21/05/1991 per infrazione comunitaria. Il Sindaco di Palermo ha fatto pervenire denuncia il cui contenuto è di interesse per le segnalate criticità e sovrapposizioni di competenze (prot. 16 ris. del 23.12.2016)¹⁷².

¹⁷² Doc. n. 468/4 e Doc. n. 918/2

Inoltre, quale spunto di riflessione, si riportano alcuni tratti salienti della sentenza della Sezione giurisdizionale Sicilia nr. 961 del 19.12.2018/31.12.2019¹⁷³ che ha respinto integralmente l'articolata domanda avanzata dall'Ufficio della Corte dei Conti Regionale nei confronti di organi di indirizzo politico e di organi di gestione per ottenere il risarcimento del danno erariale derivante dall'inadempimento degli obblighi minimi della raccolta differenziata nel Comune di Palermo.

[...] L'azione della Procura trae origine da una denuncia datata 14 settembre 2014 [...] il danno che il Comune di Palermo avrebbe subito per il mancato raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta

In particolare, e in estrema sintesi, la Procura regionale ritiene sussistente - per il danno ricondotto al pagamento del corrispettivo per lo smaltimento in discarica (articoli 7 e 15 del Decreto Legislativo n. 36 del 2003) e del tributo speciale (articolo 3, comma 24 della legge n. 549 del 1995), quantificato, per la misura risarcibile, nell'importo complessivo di euro 9.522.121,58 - la responsabilità amministrativa:

Si legge [...], per "gravi colpe omissive, con particolare riguardo al periodo dal febbraio all'ottobre del 2012", per non aver esercitato ex artt. 2 e 4 dell'OPCM n. 3887/2010 i suoi poteri commissariali "in ciascun ambito provinciale", non assumendo specifiche iniziative e "interventi di immediato effetto", anche attraverso lo strumento dell' "avvalimento" dell'ente locale, in favore dell'area metropolitana palermitana e, a fronte della grave emergenza rifiuti nel capoluogo siciliano e delle gravi inadempienze degli Amministratori comunali, per non avere esercitato i poteri derogatori ex art. 9 della stessa OPCM, nonché i suoi poteri d'ordinanza contingibile e urgente, con le connesse iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, ed i suoi poteri sostitutivi, ai sensi degli artt. 191 [...], 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e 14 comma 6°, L.R. n. 9/2010 [...];

In conclusione, la domanda della Procura regionale non può essere accolta e, conseguentemente [...] vanno mandati assolti da responsabilità amministrativa.

In merito a questa tematica appare utile riportare quanto emerso nel corso dell'audizione del Tenente Cantarella Alessandro¹⁷⁴ del Comando Carabinieri per la tutela Ambientale "altro elemento da cui scaturisce emergenza rifiuti urbani in Sicilia, è quello relativo all'insufficiente capacità ricettiva delle discariche, gran parte di titolarità di soggetti privati, all'esigua capacità impiantistica del compostaggio ed alla mancanza di impianti termovalorizzatori. Da attività istituzionale del N.O.E. di Palermo è emerso che tutto il rifiuto urbano trattato (sopra vaglio e sotto vaglio) viene smaltito in discarica e non risulta alcuna produzione di *compost* di qualità, derivante dalla biostabilizzazione del sotto vaglio.

Riguardo infine la produzione di *compost* di qualità da parte degli impianti di compostaggio, da specifiche analisi dei flussi - in ingresso e uscita - effettuate dal N.O.E. di Palermo, è emersa una irrisoria percentuale media del 8,67 per cento, a fronte di quella prevista dalle B.A.T. "*Best Available Techniques*", ovvero migliori tecnologie disponibili, che si attesta tra il 20 per cento e il 30 per cento come prevede il D.M. 29-1-2007 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto "Umanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59".

In relazione a quanto appena descritto, si ritiene che tali impianti di compostaggio costituiscano dei meri "stoccaggi intermedi" Tra produttore (Comuni) e discarica, con notevoli danni all'erario ed all'ambiente."

Può soggiungersi che, alla luce delle superiori considerazioni, le istruttorie ancora pendenti sembrano connotate da una prognosi di definizione con decreto di archiviazione.

¹⁷³ Sentenza della Sezione giurisdizionale Sicilia nr. 961 del 19.12.2018/31.12.2019 Doc n. 468/2 Doc. n. 918/2
<https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/01012020170421.pdf>

¹⁷⁴ Doc. n. 691

9 La depurazione delle acque reflue nell'era del "Covid-19"

9.1 L'emergenza pandemica

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato la scoperta da parte delle autorità sanitarie cinesi di un nuovo virus mai identificato prima nell'uomo, il Sars-CoV-2 o COVID19, associato a un focolaio di casi di polmonite registrati nella città di Wuhan, nella Cina centrale.

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'emergenza internazionale di salute pubblica per l'epidemia COVID-19, dettando le linee guida per la sorveglianza globale sul fenomeno¹⁷⁵.

Il giorno successivo, 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha deliberato lo «stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», con un provvedimento fondato sull'esercizio dei poteri in materia di protezione civile previsti dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), che, all'articolo 24, disciplina lo «stato di emergenza di rilievo nazionale».

L'epidemia COVID-19 è stata ritenuta rientrare nella più grave ipotesi di cui alla lettera c)¹⁷⁶: «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24».

Di seguito il testo del provvedimento che ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale:

- «Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c), e l'articolo 24, comma 1;
- Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;
- Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;
- Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale della Organizzazione mondiale della sanità circa la necessità di applicare misure adeguate;
- Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l'Italia;
- Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;
- Considerata la necessità di supportare l'attività in corso da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;
- Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 1 del 2018;

¹⁷⁵[https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-\(2019-nov\)](https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-nov))

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della salute;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), e dall'articolo 24, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

- 1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento.
- 2) Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.
- 3) Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

9.2 L'emergenza Covid-19 e la gestione dei rifiuti

La circolare del Ministero dell'Ambiente n. 22276 del 27 marzo 2020, relativa a «Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni », allo scopo di « prefigurare la possibilità di addivenire a regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell'emergenza » indica quale strumento per affrontare i problemi posti dall'emergenza epidemiologica le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, cui si dovrebbe associare, per lo stoccaggio e lo smaltimento in discarica (fasi che abbisognano di autorizzazione), la procedura della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che « rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l'ordinamento conosce per rilasciare titoli abilitativi », accompagnata da apposita relazione di tecnico abilitato.

La circolare ha fornito alle regioni e alle province autonome indicazioni sugli ambiti e sugli interventi che le ordinanze regionali, eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 avrebbero potuto disciplinare.

Con riguardo al deposito temporaneo di rifiuti, la circolare ministeriale ha previsto che le ordinanze regionali, qualora necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, possano consentire un incremento del deposito temporaneo di rifiuti fino a un quantitativo massimo doppio di quello individuato a livello legislativo (articolo 183,

comma 1, lettera bb del Decreto Legislativo n. 152 del 2006) e per una durata non superiore a 18 mesi.

Quanto agli impianti di incenerimento la circolare ricorda che le regioni nel rispetto dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE, possono far ricorso alle ordinanze di cui all'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 al fine di autorizzare gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione, per: garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria; consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena; garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice 190805 dell'elenco europeo dei rifiuti.

In ultimo, la circolare si occupa dello smaltimento in discarica, affermando che, se necessario ai fini della chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel contesto emergenziale, le ordinanze regionali possono consentire una modifica temporanea dell'autorizzazione, al fine di garantire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, purché si tratti di scarti non classificati da parte del gestore dell'impianto come rifiuti pericolosi. Tale modifica può avvenire previa presentazione di una SCIA, correlata da una relazione tecnica asseverata.

Previsioni che sono state recepite da alcune ordinanze regionali.

Nel caso della Regione autonoma siciliana l'ordinanza derogando a una specifica prescrizione, autorizza il gestore dell'impianto di depurazione a ricevere ed effettuare le operazioni di trattamento dei rifiuti liquidi, codici CER 16.10.02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01) e 19.07.03 (percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02*) provenienti da impianti di recupero della frazione organica e da discariche site nel territorio regionale nel limite massimo di 50 tonnellate/giorno.

L'indicazione alle regioni di ricorrere ad ordinanze contingibili e urgenti contenuta nella citata circolare del ministero dell'ambiente deve essere dunque associata al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.

La circolare ministeriale non può quindi essere considerata fonte di legittimazione generica, ma l'emanazione delle ordinanze regionali deve avvenire nel corretto ambito applicativo della norma e nel rispetto del contenuto dei provvedimenti contingibili e urgenti, dei presupposti per la loro adozione, dei requisiti formali e di durata, del principio di proporzionalità, in forza del quale le misure oggetto delle ordinanze devono essere proporzionate alla concreta situazione da fronteggiare in modo da comportare il minor sacrificio possibile per gli interessi concorrenti, della subordinazione a un'istruttoria tecnica comprendente i pareri degli organi tecnici o tecnico sanitari chiamati ad esprimersi con specifico riferimento alle conseguenze ambientali¹⁷⁷.

Le ordinanze comunque devono essere contenute nella loro portata al minimo indispensabile per far fronte all'emergenza¹⁷⁸.

Occorre quindi che venga valutata la situazione locale del ciclo dei rifiuti, e che di questa valutazione si dia conto nella motivazione del provvedimento, anche perché è solo in base ad essa che si può decidere quali deroghe siano strettamente necessarie, per evitare danni e pericoli

¹⁷⁷Questi presupposti ed esigenze sono del resto riportati in dettaglio nella circolare interpretativa dello stesso ministero dell'ambiente prot. 0005982/RIN del 22 aprile 2016 «recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/circolare_interpretativa_5982_RIN_22_04_2016.pdf

¹⁷⁸ Come si legge nella circolare ministeriale citata nella nota precedente la deroga deve essere ridotta al minimo indispensabile con riferimento proprio alla situazione eccezionale e non a quella ordinaria

maggiori connessi con l'emergenza; in sostanza il ricorso al provvedimento d'urgenza non può essere adottato per risolvere le ordinarie esigenze di smaltimento dei rifiuti, in mancanza di situazioni eccezionali.

In caso contrario, si rischia, come afferma anche la circolare ministeriale, l'illegittimità del provvedimento di urgenza: l'attento e continente esercizio del potere di ordinanza ne potrà evitare le conseguenze, amministrative e potenzialmente anche penali.

Sui riflessi penalistici del ricorso alle ordinanze previste dall'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, si è espresso il procuratore generale presso la Corte di cassazione, Giovanni Salvi, nell'audizione del 17 giugno 2020, anche sulla base delle informazioni raccolte dalle procure generali dei distretti delle corti di appello.

È utile riportare di seguito la sintesi dell'intervento:

«Si rileva come tali ordinanze introdotte significative deroghe alle prescrizioni vigenti circa l'operatività e la capienza degli impianti esistenti per sei mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Si osserva da alcuni procuratori generali che la disciplina introdotta dalle ordinanze presenta non poche criticità in considerazione delle deroghe alle prescrizioni e ai limiti delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti, la cui congruità non è sempre chiara, con riferimento al superamento dei limiti quantitativi, avuto riguardo alle concrete dimensioni del fenomeno nelle varie realtà.

Dalla Sicilia provengono ulteriori perplessità circa l'intervento in ordine al trattamento della frazione organica, dal momento la diminuzione dei tempi previsti per la biostabilizzazione non sembra correlabile all'emergenza sanitaria dato che la stessa ha inciso sulla quantità dei rifiuti indifferenziati non è prevista nella circolare del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 2020 né nel parere dell'ISPRA del 23 marzo 2020.

Osserva in particolare il procuratore della Repubblica di Catania: “Le deroghe, complessivamente, rischiano di essere foriere di gravi danni per l'ambiente, già per la verità compromesso dalle attuali condizioni di un sistema i cui limiti appaiono sempre più evidenti. Né può ritenersi, ragionevolmente, che le condizioni cui è subordinata l'operatività delle deroghe (perizie giurate circa la idoneità degli impianti e pareri degli organi competenti) possano rappresentare una idonea garanzia per l'ambiente. Ed invero se i gestori avessero potuto ottenere gli incrementi della capacità degli impianti in via ordinaria, di certo non avrebbero mancato di ampliare per tale via i loro margini di guadagno” [...].

Lo strumento indicato dalla circolare del MATT è quello delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 al quale si dovrebbe associare, per lo stoccaggio e lo smaltimento in discarica (fasi che abbisognano di autorizzazione), la procedura della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che “rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l'ordinamento conosce per rilasciare titoli abilitativi”, accompagnata da apposita relazione di tecnico abilitato.

Queste indicazioni vanno confrontate con due principi pacifici nella giurisprudenza della Cassazione.

Da un lato, si esclude che una circolare ministeriale possa avere valore di legge e che l'adesione alle sue indicazioni escluda, ex se la responsabilità penale nel caso di mancato rispetto della norma primaria di riferimento.

Dall'altro, la consolidata giurisprudenza della Cassazione, afferma che l'ordinanza contingibile ed urgente non sostituisce l'autorizzazione regionale alla gestione dei rifiuti, ma rappresenta una causa speciale di giustificazione per quelle attività di smaltimento di rifiuti non autorizzate che altrimenti costituirebbero reato, ed attribuisce al giudice penale un ampio potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale del provvedimento, con la conseguenza possibilità, in caso di ritenuta illegittimità, di sua inefficacia quale causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto e di configurabilità dei reati in materia di smaltimento illecito di rifiuti (discarica o stoccaggio abusivi).

Il ricorso alle ordinanze, quindi, deve sempre confrontarsi con la specifica situazione emergenziale, a seguito di una adeguata istruttoria e va giustificato da adeguata motivazione che dia conto della proporzionalità e coerenza con tale situazione (principi affermati dallo stesso MATT con la circolare prot. 0005982/RIN del 22 aprile 2016, non richiamata in quella recentemente adottata)».

Il Ministero dell’Ambiente avrebbe potuto peraltro rendersi maggiormente attivo, superando lo strumento della circolare – unico atto adottato durante l’emergenza epidemiologica – e proponendo soluzioni normative volte a contenere una serie di singoli atti amministrativi e provvedimenti di carattere locale.

Provvedimento legislativo che si occupa della gestione dei rifiuti in relazione all’emergenza epidemiologica è, come si è detto, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27) con gli articoli 113 “*Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti*” e 113-bis “*Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale*”,¹⁷⁹.

9.3 Trattamento delle acque reflue e COVID-19.

A seguito dell’interesse destato da alcuni studi sulla persistenza del virus nelle acque, nonché delle interazioni con il tema dell’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, la commissione nell’ambito delle acquisizioni documentali e delle audizioni della presente inchiesta ha attenzionato ed affrontato l’argomento.

L’Istituto superiore di sanità il 22 aprile 2020 ha emesso un comunicato (n. 30/2020) dal quale risulta che: il ritrovamento di materiale genetico del virus nelle acque reflue non produce alcun rischio epidemiologico; il fatto che quel materiale possa essere rinvenuto rafforza invece le prospettive di usare il controllo delle acque in fognatura dei centri urbani come strumento non invasivo per rilevare precocemente la presenza di contagio nella popolazione.

Tale importanza è stata confermata anche recentemente dalla comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio (COM 2021-129 *final*) dal quale emerge che i test sono fondamentali anche per il tracciamento del virus e delle sue varianti nelle acque reflue. Si tratta di un metodo che può fornire informazioni rapide e poco costose sulla presenza del virus e quindi su una possibile recrudescenza: il monitoraggio di soli 6000 punti di raccolta consente di tracciare le acque reflue del 70 % della popolazione dell’UE. La sorveglianza delle acque reflue può essere utilizzata a fini preventivi o di allerta rapida in quanto l’individuazione del virus nelle acque reflue è un segnale della possibile (re)insorgenza della pandemia. Analogamente, l’assenza del virus nelle acque reflue potrebbe indicare che una data zona della popolazione può essere considerata a basso rischio e che sono state attuate misure per contenere la trasmissione del virus. È quindi cruciale che gli Stati membri mettano in atto sistemi efficaci di sorveglianza delle acque reflue che garantiscano la comunicazione tempestiva dei relativi dati alle autorità sanitarie competenti.

La raccomandazione C(2021) 1925 adottata a sostegno di un approccio coerente all’uso del monitoraggio delle acque reflue per il tracciamento della COVID-19 e delle sue varianti si basa sulle conoscenze e sulle esperienze degli Stati membri e comprende orientamenti specifici per la progettazione e la gestione di una rete di sorveglianza delle acque reflue finalizzata alla trasmissione rapida di dati alle autorità sanitarie.

¹⁷⁹Per approfondimenti sul tema dell’emergenza epidemiologica da covid 19 e ciclo dei rifiuti si rimanda all’inchiesta conclusa nella relazione Doc. XXIII n.4 approvata dalla Commissione nella seduta dell’8 luglio 2020.

Dunque l'integrazione tra sistemi di sorveglianza epidemiologica e microbiologica e sorveglianza ambientale può consentire di intercettare precocemente e seguire la circolazione di virus nei territori.

In ambito virologico, la sorveglianza ambientale sulle acque reflue (*wastewater based epidemiology, Wbe*), raccomandata anche dal Ministero della Salute nell'ambito della "Prevenzione e risposta a Covid-19" si basa sul principio che i virus vengono escreti dai soggetti infatti in quantità rilevanti, mediante le feci e i fluidi corporei, per periodi più o meno lunghi, raggiungendo gli impianti di depurazione attraverso la rete fognaria. I pozzetti in fognatura e le acque reflue in ingresso ai depuratori (prima dei trattamenti) costituiscono pertanto importanti punti di osservazione sulla circolazione di virus e altri patogeni nella popolazione. Al fine di acquisire indicazioni sull'andamento epidemico e sviluppare un sistema di allerta precoce, in linea anche con le indicazioni europee di Preparazione sanitaria per affrontare i focolai di Covid-19 e con le recenti indicazioni dell'Oms¹⁸⁰ e della Ue¹⁸¹.

Nell'audizione del 7 maggio 2020 ISPRA ha ricordato che l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione è già subordinato in base alle norme vigenti a una garanzia di non contaminazione, mediante preventiva stabilizzazione; richiamando anche il fatto che le conoscenze sulla persistenza dei virus sulle superfici sono limitate ma si sa che essi sono particolarmente sensibili alle condizioni ambientali.

Nell'audizione del 12 maggio 2020 l'Istituto superiore di sanità aveva affermato che per quanto riguarda i fanghi di depurazione,

il trattamento dei fanghi costituisce l'ultima fase funzionale del trattamento di depurazione dei reflui urbani e i prodotti di risulta che ne derivano tendono, quindi, a concentrare tutti gli inquinanti presenti nelle acque reflue trattate.

Il processo di trattamento dei fanghi può essere ritenuto efficace quando viene garantita la riduzione sostanziale delle concentrazioni dei diversi patogeni. Questa inattivazione di virus, ma come anche di batteri e parassiti, può essere fatta attraverso trattamenti quali la digestione termofila, la pastorizzazione, il trattamento in calce, il trattamento termico, o il lagunaggio. Generalmente, con le temperature molto elevate, ma anche con l'aggiunta di calce, e quindi con l'aumento del pH che arriva a 12 unità per un periodo di tempo di almeno due ore, si produce un fango igienizzato.

In questa emergenza, la problematica che potrebbe scaturire dall'utilizzo dei fanghi in agricoltura potrebbe essere che il fango potrebbe aerosolizzare, quindi creare quel particolato al quale e nel quale ci potrebbe ipoteticamente essere il virus e quindi potrebbe creare problematiche ai lavoratori che lo espandono.

In realtà, però, se il trattamento viene fatto nelle maniere adeguate, quindi utilizzando o il trattamento a calce o l'acido solforico o l'ammoniaca o la soda o una combinazione di questi, oppure la digestione aerobica, mesofila o termofila o la disidratazione termica o la pastorizzazione, queste problematiche non dovrebbero sussistere.

L'istituto ha infine sottolineato che, bisognerebbe probabilmente rafforzare i controlli sullo smaltimento illecito di acque reflue o di fanghi. In questo caso, certamente la preoccupazione ci potrebbe essere.

In tale contesto non appare superfluo ricordare che i fanghi utilizzati in agricoltura non devono rispettare specifici valori riguardo al contenuto massimo di patogeni.

¹⁸⁰ www.who.int/news-room/commentaries/detail/status-of-environmental-surveillance-for-sars-cov-2-virus. "Expert consultation on public health needs related to surveillance of Sarscov-2 virus in wastewater, 30 November 2020.

¹⁸¹ Brussels, 17.2.2021 COM (2021) 78 final "Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council Hera Incubator: Anticipating together the threat of Covid-19 variants", https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-hera-incubator-anticipating-together-the-threat-of-covid-19-variants_en.pdf

A sua volta, nell'audizione del 27 maggio 2020, a domanda della Commissione, il Ministro della salute ha chiarito che non risultano evidenze scientifiche sul trasferimento del contagio attraverso le acque utilizzate in agricoltura per irrigazione o abbeveraggio.

Su tema si era espresso più ampiamente il ministro dell'ambiente nell'audizione del 5 maggio 2020, basandosi in larga parte sui documenti dell'Istituto superiore di sanità. Secondo l'audit, il rischio di contagio dei fanghi di depurazione è da considerare «non rilevante» – richiamando le valutazioni dell'Istituto – a patto che la procedura di depurazione avvenga secondo i canoni previsti per legge. Tale rischio si riferisce al possibile rilascio da soggetti con COVID-19 di escreti liquidi e solidi infatti che, trasferiti alla fognatura, attraverso gli scarichi idrici di ambienti domestici e produttivi, sono collettati con le acque reflue. Queste ultime vengono trattate in impianti di depurazione, generando quali materiali di risulta i fanghi, che, sottoposti a trattamenti di diversa natura, potrebbero causare esposizione professionale o generale al COVID-19 in funzione delle destinazioni.

L'origine di acque reflue potenzialmente infette è riferita ad ambienti domestici e luoghi di lavoro. Per tutti gli scarichi provenienti dai complessi ospedalieri (nonché ambulatori, laboratori di analisi mediche o simili) con particolare riferimento agli ospedali specializzati per malattie infettive e reparti infettivi degli ospedali, esiste l'obbligo di disinfezione prima dell'immissione in fognatura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003¹⁸².

Il rischio più significativo riguarda le acque reflue di insediamenti abitativi e produttivi non allacciati alla rete di fognatura, non sottoposte a depurazione, generalmente e direttamente recapitata in acque superficiali.

Nel quadro normativo di riferimento e delle pratiche correttamente adottate nella depurazione dei reflui a livello nazionale, il rischio di esposizione umana a microrganismi patogeni, che siano batteri, virus o parassiti, veicolati dalle acque reflue e associati alla depurazione al trattamento dei fanghi è stimato sulla base di criteri e controlli rigorosi che regolano in particolare l'utilizzo di fanghi trattati in agricoltura, incluso il compostaggio con recupero energetico.

Sempre richiamando i dati scientifici noti, il Ministro dell'ambiente il 5 maggio 2020 ha dichiarato che per il COVID-19 non risultano in letteratura, anche in forma di rapporti oppure *opinion paper*, linee guida o valutazioni di rischio specifiche a fanghi di depurazione.

In un contesto di rapida evoluzione e di conoscenza, deve essere comunque considerata la possibilità di diffusione del virus attraverso altre modalità rispetto alla via aerea. Non sono stati segnalati, comunque, casi di trasmissione fecale e orale del virus COVID-19. Tuttavia, durante l'epidemia della SARS del 2003, è stata dimostrata la presenza del virus nelle feci dei pazienti infetti e la sua trasmissione attraverso produzione di *droplet*, cioè le goccioline di diametro di minore o uguale a cinque micron, contaminati provenienti dal sistema fognario. La persistenza del COVID-19 in ambienti idrici è stata valutata sperimentalmente in un numero estremamente ridotto di studi e non esistono al momento attuali studi specifici sulla persistenza nelle acque¹⁸³.

In base agli studi effettuati sulla CoV-1, cioè la SARS del 2003, i coronavirus sopravvivono fino a due giorni a temperatura ambiente di venti gradi in reflui urbani o reflui ospedali, ma possono permanere anche fino a quattordici giorni in queste matrici, ma a quattro gradi centigradi. Ciò porta a considerare che la temperatura è un elemento di riferimento molto significativo che può avere un'influenza importante sulla stabilità del virus negli ambienti idrici. L'audit ha citato risultati di

¹⁸² DPR 15 luglio 2003, n. 254 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Art. 6. Acque reflue provenienti da attività sanitaria

1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

¹⁸³ È stato precisato che a maggior parte dei dati disponibili è stata raccolta mediante un uso di virus surrogati, ovvero di coronavirus animali quali il virus dell'epatite di topo, il virus della gastroenterite del maiale e il coronavirus felino; responsabili di patologie ben diverse e che sono solo un parziale riferimento per gli studi in corso.

studi realizzati sulla suscettibilità del virus ai disinfettanti, come il cloro e il biossido di cloro: è stato dimostrato che questi ultimi sono in grado di disattivare completamente il virus a concentrazione in tempi inferiori (circa dieci milligrammi per litro di cloro per dieci minuti) rispetto a quelli richiesti per abbattere le concentrazioni dei tradizionali indicatori batterici di contaminazione, come ad esempio l'escherichia coli – utilizzati per la valutazione della qualità microbiologica delle acque secondo le normative attualmente in vigore. Altri studi hanno dimostrato la presenza del virus in reflui ospedalieri, sia prima che dopo la disinfezione, provenienti da strutture che ospitavano pazienti con SARS, utilizzando metodi molecolari. Detto questo, quindi, per i fanghi di depurazione, secondo il documento dell'Istituto superiore di sanità, risulta essenziale valutare le condizioni di trattamento dei fanghi in relazione al COVID-19.

Secondo il ministro dell'ambiente va considerato che i fanghi da trattare derivano dai processi di sedimentazione primaria, fanghi primari, di ossidazione biologica, fanghi secondari, biologici e di chiariflocculazione, i fanghi chimici; il fango che si origina dopo parziale riutilizzo lungo la linea di trattamento delle acque segue una serie di processi atti alla riduzione del contenuto di sostanze organiche della carica microbica e del contenuto di acqua; l'obiettivo finale è rendere migliori le caratteristiche del fango prima dell'avvio allo smaltimento finale piuttosto che all'utilizzo.

Ha poi affermato l'audit che la collocazione a giacimento controllato in discarica va effettuata nel rigoroso rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, all'interno degli impianti e in tutte le fasi di conferimento e utilizzo dei fanghi; in particolare, la raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente, evitando la formazione di aerosol e polveri. Il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei a evitare ogni dispersione durante il trasferimento e a garantire la massima sicurezza igienico-sanitaria. Per lo spandimento e la produzione di ammendanti e correttivi, va assicurato il trattamento di stabilizzazione con calcio, acido solforico, ammoniacale, soda o una combinazione di questi, la digestione anaerobica (mesofila e termofila) o aerobica (mesofila e termofila), la disidratazione termica, l'idrolisi termica, con temperature superiori ai cento gradi per almeno venti minuti, la pastorizzazione del fango liquido per un minimo di trenta minuti a settanta gradi centigradi, o comunque deve essere garantito un tempo minimo di ritenzione del fango prima dell'utilizzo.

Secondo il ministro dell'ambiente, sollecitato da domande sul punto, emerge l'opportunità di rafforzare i controlli su eventuali smaltimenti illeciti di acque reflue o fanghi non trattati in impianti di depurazione o trattati non correttamente, che potrebbero causare danni alla salute pubblica.

Si può in sintesi affermare che manca un'evidenza scientifica sull'esistenza di rischio sanitario associato alle acque reflue; tuttavia non si può trascurare la situazione di rischio stante la criticità della depurazione in alcuni territori come quello della regione Sicilia perché se è vero che il Rapporto ISS COVID-19 n. 36/2020 evidenzia quanto sopra riportato, ovvero che non è istata dimostrata la presenza del virus in reflui trattati, in Italia, dall'altro canto rileva che i campioni provenienti dai fiumi riceventi hanno mostrato in alcuni casi presenza di RNA di SARS-CoV-2, probabilmente a causa di scarichi non trattati o scolorimento di acque reflue nei corsi d'acqua; tuttavia lo studio su colture cellulari ha dimostrato assenza di replicazione virale, direttamente correlata ai rischi sanitari.

In tale contesto, allo stato delle evidenze in merito alla trasmissione e persistenza del SARS-CoV-2, nel presente scenario epidemiologico nazionale si può considerare che assume scarsa plausibilità e rilevanza il rischio correlato al rilascio di escreti/secrezioni infetti nelle aree di soggiorno o nelle acque, come pure la potenziale contaminazione delle acque a causa di reflui infatti a monte dell'area di balneazione o diffusi da natanti presenti nella stessa area; ciò anche in considerazione: delle misure di controllo e monitoraggio a carattere ambientale e sanitario già applicate in base alla normativa vigente, ii) della suscettibilità del virus alle variabili ambientali, in particolare all'irraggiamento solare, iii) dei consistenti fenomeni di diluizione nelle acque, iv) della capacità di autodepurazione delle acque legati a fenomeni fisici, chimici e biologici, v) della

attuazione di adeguate misure di mitigazione dei rischi di natura ambientale, gestionale e comportamentale, come in precedenza riportate.

Dunque il tema di un adeguato sistema di controlli ai fini della verifica della corretta depurazione, ove presente, rappresenta un elemento di rassicurazione per la tutela igienico sanitaria oltre che di tutela ambientale, soprattutto a monte delle zone balneabili. Elemento questo di forte preoccupazione per la regione Sicilia dove gli impianti di depurazione sono spesso incompleti, sottodimensionati, non funzionanti, obsoleti e avvolte addirittura assenti per non parlare poi dei controlli dell'autorità di controllo che raggiunge il 20 per cento di quelli previsti per legge.

Nell'audizione del 19 maggio 2021 del ministro della transizione ecologica si è espresso sul COVID-19 nelle acque reflue dichiarando che il sistema nazionale si è attivato subito nel monitoraggio in modo molto efficace. Ha inoltre riferito del progetto denominato SARI "Sorveglianza ambientale di SARS-coV-2 attraverso i reflui urbani in Italia: indicazioni sull'andamento epidemico e allerta precoce". Proposto dall'ISS e condiviso con il Cip - Coordinamento interregionale della prevenzione, Commissione salute, Conferenza delle Regioni e Province autonome, fondato sulla cooperazione del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA) e dell'Associazione delle aziende idriche Utilitalia. Tale progetto è stato di recente incardinato in un programma CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) del Ministero della Salute, avviato a marzo 2021. L'obiettivo è quello di fornire una "fotografia istantanea" della situazione della diffusione di possibili varianti del virus nelle regioni italiane in un preciso lasso temporale¹⁸⁴.

Al momento, i risultati preliminari del progetto Sari in aree pilota¹⁸⁵ indicano d'altra parte evidenze sostanziali per un'efficace applicazione dell'approccio nelle fasi epidemiche attuali e nei possibili sviluppi.

Alla luce di quanto emerso non può essere tralasciata una valutazione del rischio igienico-sanitario che si determina in caso di disfunzione del processo di depurazione delle acque reflue e della relativa linea di trattamento fanghi, nonché della rilevanza, di una disciplina seria e di un controllo attento sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura.

Una strategia nazionale di prevenzione e controllo nell'ambito del contenimento dell'epidemia da COVID-19 sulle acque reflue e sui fanghi di depurazione, va ritenuta necessaria, anche alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche¹⁸⁶.

9.4 Emergenza COVID-19 e possibili fenomeni illeciti.

La questione dei fenomeni illeciti collegabili all'emergenza COVID-19 può essere articolata su più temi: la prevenzione e i controlli ordinari, gli effetti dell'emergenza sulla commissione di illeciti diffusi, i possibili fenomeni criminali.

Dall'audizione del direttore generale di ISPRA del 7 maggio 2020 emerge che in merito ai controlli il Sistema nazionale di protezione dell'ambiente ha subito la situazione di blocco per la fase acuta dell'epidemia e per il *lockdown*, che hanno comportato da un lato la chiusura delle

¹⁸⁴ https://www.iss.it/news/-/asset_publisher/gJ3hFqMQsykM/content/id/5837007

¹⁸⁵ Dati su alcuni siti pilota (Roma, Provincia autonoma di Trento) su circa 6 mesi di sorveglianza.

¹⁸⁶ A tale proposito va richiamato quanto affermato dal ministro della salute nella sua audizione del 27 maggio 2020 a domanda della Commissione sul tema: «l'Istituto superiore di sanità è connesso quotidianamente sia con l'OMS che con il Center for disease control and prevention (CDC). È materia su cui ancora non vi è un'evidenza scientifica consolidata, ma quello che la comunità scientifica ci consegna come elemento ormai solido è che i contagi dei quali siamo venuti a conoscenza, sono contagi che avvengono attraverso relazioni interumane»

imprese, dall'altro limitazioni alle prestazioni lavorative del personale delle agenzie regionali: le quali tuttavia hanno reagito immediatamente ai riflessi dell'emergenza.

I monitoraggi obbligatori non sono stati tralasciati. C'è stata una sospensione, e pertanto dei ritardi, però le situazioni di emergenza sono state monitorate dalle agenzie preposte ai controlli anche in una situazione di difficoltà come quella che si è attraversata.

Un tema posto in evidenza dalla fase dell'emergenza e che dovrà essere affrontato anche nelle fasi di nuova normalità dopo l'emergenza è quello del superamento dell'approccio alle imprese con «controlli su controlli», che invece andrebbero coordinati quantomeno tra enti con competenze affini – USL, ARPA, NOE – e razionalizzati).

L'emergenza epidemiologica non ha fatto venir meno, ed anzi ha posto in luce, come è emerso dall'audizione del Presidente di FISE-Assoambient¹⁸⁷, Chicco Testa che ha richiamato espressamente i rapporti della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la possibilità che fenomeni criminali si innestino sulle lungaggini e complessità di procedure autorizzative « a catena lunga » in materia di ciclo dei rifiuti, in maniera tale da generare la tentazione di trovare scorciatoie illegali; e di quella che ad analoghi comportamenti induca la carenza di offerta legale di impianti di trattamento, con un disallineamento rispetto alla domanda suscettibile di essere colmato dall'illegalità.

Nella medesima audizione il Presidente di FISE-Unicircular¹⁸⁸ Andrea Fluttero ha evidenziato il fenomeno di aziende del settore che, in difficoltà economica, sono esposte a rischi di permeabilità a proposte di partecipazione provenienti da soggetti opache o di smaltimenti al di fuori della legalità.

Nell'audizione del 19 maggio 2020, il vicepresidente di Utilitalia¹⁸⁹, riferisce che sulla base di dati forniti da ISPRA, ha avviato un'attività di monitoraggio dei quantitativi di rifiuti urbani destinati all'estero, in considerazione delle difficoltà iniziali nelle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, sia per le frazioni derivanti dalla raccolta differenziata che per il rifiuto avviato a smaltimento o recupero energetico (in particolare il CSS derivante dal trattamento di rifiuti urbani destinato ai cementifici e il biostabilizzato). L'audit ha riferito che alcuni flussi di rifiuti (*plasmix*, scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, combustibile solido secondario, fanghi di depurazione, fanghi di cartiera) solitamente gestiti in impianti esteri hanno subito un blocco a causa della temporanea limitazione di trasporti transfrontalieri: la situazione tuttavia, secondo quanto riferito, era in via di normalizzazione al momento dell'audizione.

Sul tema degli interessi criminali, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell'audizione del 17 giugno 2020 ha richiamato come sia condivisa l'osservazione che la criminalità ha sempre mostrato grande interesse nel settore della raccolta e della gestione dei rifiuti, come dimostrato da molteplici indagini e, dunque, pur non essendovi ancora particolari evidenze, può ritenersi, secondo logica e in base alla conoscenza del fenomeno, che l'interesse rimarrà immutato¹⁹⁰.

In merito all'emergenza pandemica da Covid-19, i gestori del servizio idrico integrato riferiscono analoghe difficoltà, di seguito si riporta quanto trasmesso dal gestore del SII dell'ATI 1

¹⁸⁷ FISE-Assoambiente, associazione che rappresenta a livello nazionale e comunitario le imprese private che gestiscono servizi ambientali;

¹⁸⁸ FISE-Unicircular, associazione di imprese dell'economia circolare

¹⁸⁹ Utilitalia, federazione che riunisce circa cinquecento aziende operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas.

¹⁹⁰ Di un accertato significativo interesse di organizzazioni criminali per l'infiltrazione nel ciclo dei rifiuti nella fase dell'emergenza epidemiologica – tale da meritare l'immediata attenzione degli organi investigativi – ha parlato anche il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, Alessandra Dolci, audita in videoconferenza il 9 giugno 2020 nell'ambito di altra inchiesta della Commissione

di Palermo, Direttore Generale dell'AMAP S.p.a., Giuseppe Ragonese, nel documento trasmesso alla commissione l'8 aprile 2021¹⁹¹ rappresenta quanto segue: “L'attuale emergenza epidemiologica ha notevolmente rallentato il processo di riorganizzazione del SII sia direttamente, per le difficoltà di tipo relazionale fra i numerosi Soggetti tecnici e politici che devono portare avanti gli atti tecnico - amministrativi, sia indirettamente, perché ha investito gli amministratori di enormi responsabilità nella gestione dei provvedimenti di tipo sanitario ed organizzativo necessari per il contenimento della diffusione del virus. L'AMAP ha dovuto riorganizzare le modalità di lavoro introducendo elevate quote di “smart working” ma ciò non è bastato per mantenere i precedenti livelli di operatività ed in questo momento, pur le notorie difficoltà, si è impegnati a conseguire un loro quanto più celere recupero.

10 La Direttiva 91/271/CEE e procedure d'infrazione

10.1 Attività di reporting e origine delle procedure d'infrazione

Come noto, la norma comunitaria di riferimento in materia di trattamento delle acque reflue è rappresentata dalla Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, (*Urban Waste Water Treatment Directive*, UWWTD), concernente la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali, al fine di proteggere l'ambiente da possibili danni che da queste possono derivare. La principale disposizione della Direttiva consiste nell'obbligo di realizzare sistemi di trattamento e di raccolta (reti fognarie) delle acque reflue per tutti gli agglomerati, in funzione delle dimensioni e dell'ubicazione degli stessi, secondo limiti temporali che variano in funzione del grado di rischio ambientale dell'area in cui avviene lo scarico e della potenzialità dell'impianto o dello scarico, espressa in abitanti equivalenti (A.E.).

La Direttiva 91/271/CEE¹⁹² attiene alla raccolta, al trattamento e allo scarico delle acque reflue generate da agglomerati urbani e da alcuni settori industriali, prevedendo che tutti gli agglomerati al di sopra dei 2.000 abitanti equivalenti siano provvisti di idonei sistemi di raccolta (art. 3) e trattamento (artt. 4 e 5) conformi ai requisiti previsti all'allegato I B, indicando tempi di adeguamento (tra il 1998 e il 2005) in funzione del carico generato e dell'area di scarico (in area “normale” o “sensibile”). Questo perché, come specificato all'articolo 1, scopo della direttiva è *quello di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.*

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento nel 1999 con il Decreto Legislativo n. 152, successivamente abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, *Norme in materia ambientale*¹⁹³ La parte terza “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*” e il relativo allegato 5 “*Limiti di emissione degli scarichi idrici*” del sopracitato decreto contengono le norme relative alla direttiva.

¹⁹¹ Doc. n. 827/2

¹⁹² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0271>

¹⁹³ G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2006/04/14/88/so/96/sg/pdf>

Tabella 51: correlazione tra gli articoli 3, 4, 5, 10 e allegato IB della direttiva e i corrispondenti del Decreto legislativo 152/06.

Direttiva /91/271/CEE	Decreto legislativo 152/2006
art.3	art. 100
art. 4	artt. 101 e 105
art. 5	art. 106
art. 10	art. 105, comma 5
allegato Ib, punto a	art. 100, comma 2
allegato IB, punto B.2	allegato 5 alla parte Terza del Decreto, Punto 1.1 “Acque reflue urbane”

Gli Stati membri devono, per tutti gli agglomerati con carico generato a partire da 2.000 A.E., inviare, ogni due anni, alla Commissione Europea informazioni sullo stato di attuazione della direttiva attraverso la compilazione di uno specifico questionario (Questionario UWWTD¹⁹⁴).

La recente attività di Reporting, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva, si è svolta con il caricamento dei dati - situazione relativa all’anno 2018 - da parte degli Stati membri.

Analoga attività di reporting è stabilita all’articolo 17, laddove gli Stati membri devono, per gli agglomerati ancora non conformi ai requisiti della direttiva, indicare gli interventi di adeguamento in atto e/o programmati.

A maggio 2022, la Commissione Europea ha pubblicato il documento “11th Technical assessment o UWWTD implementation- Annex III: National chapters”¹⁹⁵ contenente le valutazioni condotte sulle informazioni trasmesse dagli stessi Stati Membri-

Per l’Italia si riporta, di seguito, una estrema sintesi delle informazioni in esso contenute.

Nel 2018 in Italia sono stati censiti 3.034 agglomerati con carico generato maggiore o uguale a 2.000 A.E.; il carico generato complessivamente dagli agglomerati censiti ammonta a 78.024.142 A.E. così ripartiti:

- 2000-10.000 A.E.: 9.008.074
- 10.000-100.000 A.E. 29.922.743
- ≥100.000 A.E. 39.093.325

Precedentemente, nell’anno 2016, per l’Italia erano stati censiti:

- 3.114 agglomerati con carico generato maggiore o uguale a 2.000 A.E.; il carico generato complessivamente dagli agglomerati censiti ammonta a 77.150.067 A.E.;
- 5.660 installazioni per il trattamento e/o il collettamento delle acque reflue, cui corrisponde una capacità organica di progetto totale pari a 102.359.746 a.e;
- 95 aree sensibili e relativi bacini drenanti.

Confrontando il numero totale di agglomerati tra l’anno 2016 e l’anno 2018 si osserva una diminuzione percentuale del 2,6 corrispondente ad una diminuzione di 80 agglomerati.

Dalla nota concernente le attività riferibili al sistema delle acque reflue urbane trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ed acquisito dalla Commissione il 2 luglio 2020¹⁹⁶ emergono elementi circa le valutazioni di conformità legale condotte dalla Commissione. Dalla tabella che segue si evince che in Italia, nel 2016, il 62% degli agglomerati – corrispondente al 48% del carico generato totale - risulta conforme agli obblighi della Direttiva

¹⁹⁴ Per una consultazione dei singoli dati inseriti nei questionari UWWTD artt. 15 e 17 si rimanda al seguente link <http://www.sintai.isprambiente.it/>

¹⁹⁵ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9acae5a-ed21-11ec-a534-01aa75ed71a1>

¹⁹⁶ Doc. n. 642/2

91/271/CEE. Risultano, pertanto, non conformi il 38% degli agglomerati cui corrisponde il 52% del carico totale generato.

Tabella 52: Agglomerati conformi e non conformi con rispettivo carico generato

ITALIA (2016)	Agglomerati (numero)	Agglomerati (%)	Carico generato (a.e.)	Carico generato (%)
Conformi	1.926	62%	36.724.723	48%
Non conformi	1.188	38%	40.425.344	52%
Totali	3.114	100%	77.150.067	100%

Le percentuali di conformità sono generalmente elevate per la fognatura (articolo 3) con valori che oscillano tra 82% e 100%, ad eccezione della Calabria con il 55%. Per quanto riguarda il trattamento secondario (articolo 4), la conformità è elevata per 9 regioni (85-100%) e bassa per le restanti (13-78%).

Su 17 tra Regioni e Province Autonome in cui si applica l'art. 5, in 9 Regioni il tasso di conformità non supera il 70 per cento, mentre in 8 è compreso tra 70 e 100 per cento

Le regioni con i migliori risultati sono Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Basilicata e Molise (tassi di conformità vicini al 100 per tutti e tre gli articoli), mentre la Calabria e la Sicilia le regioni con i risultati più critici.

10.2 Contenzioso comunitario

Le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (*Cause C 251/17, C 85/1 - entrambe oggetto di Sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Causa C 668/19 e il Parere motivato 2017/2181,*) relative alla violazione della direttiva sopracitata che ad oggi interessano, complessivamente, oltre 900 agglomerati relativi a poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti.

Tabella 53 Procedure infrazione - distribuzione regionale degli agglomerati - numero e carico generato (A.E)
Situazione a maggio 2020 (Fonte MITE)

	AGGLOMERATI		AGGLOMERATI		AGGLOMERATI		AGGLOMERATI		AGGLOMERATI	
	NR.	CG	NR.	CG	NR.	CG	NR.	CG	NR.	CG
Abruzzo			1	11.163	14	83.800	34	403.335	49	498.298
Basilicata					19	208.771			19	208.771
Calabria	11	813.514			129	1.551.863	48	789.271	188	3.154.648
Campania	6	1.135.345			107	3.423.603	4	380.535	117	4.939.483
FVG	1	12.549	1	7.676	5	292.780	1	2.190	8	315.195
Lazio					4	2.804.767	2	35.267	6	2.840.034
Liguria	2	69.400			4	108.300	3	50.314	9	228.014
Lombardia			2	48.699	59	907.321	69	4.659.801	130	5.615.821
Marche			2	100.759	33	587.106	4	24.595	39	712.460
Molise							1	3.585	1	3.585
Puglia	3	105.406			16	1.501.271	8	362.681	27	1.969.358
Sardegna					24	149.784	8	587.747	32	737.531
Sicilia	45	3.505.258	5	117.852	168	1.524.269	33	1.830.153	251	6.977.532
Toscana					29	1.031.731	22	114.463	51	1.146.194
Umbria					3	196.360			3	196.360
Valle d'Aosta			1	60.000	1	13.500			2	73.500
Veneto			2	134.058	5	110.225			7	244.283
	68	5.641.472	14	480.207	620	14.495.451	237	9.243.937	939	29.861.067

Il MATT periodicamente - ogni sei mesi per le Cause e ogni 12 mesi per le Procedure d'infrazione, sulla base degli esiti di istruttorie condotte presso gli Enti sopracitati, invia alla Commissione europea, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - Struttura di Missione Procedure di infrazione, rapporti dettagliati sullo stato di attuazione degli interventi e raggiunta conformità degli agglomerati ai requisiti della direttiva acque reflue urbane.

10.2.1 Attività poste in atto per fronteggiare le procedure d'infrazione

Premesso che la normativa di settore, art. 149, comma 1, Decreto Legislativo 152/06¹⁹⁷, assegna agli Enti di Governo d'ambito – in sede di predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito – il compito di condurre le attività di ricognizione delle infrastrutture, programmazione degli interventi, redazione piano economico finanziario, le Amministrazioni centrali hanno messo in campo misure di carattere economico (assegnazione risorse) e normativo (nomina del Commissario straordinario unico) per dare impulso e accelerazione alla progettazione e realizzazione degli interventi.

¹⁹⁷ Art 149 comma 1 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, (*l'ente di governo dell'ambito*) provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario.

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

10.2.1.1 Misure di carattere economico

Quanto alle misure di carattere economico, si evidenzia che ingenti risorse finanziarie, sono state messe a disposizione, già dal 2012, attraverso vari strumenti (Delibera CIPE 60/2012 – Legge di Stabilità 2014 – Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Patti per il Sud). In particolare, sono stati stanziati oltre 3 miliardi di euro - che hanno garantito la quasi completa copertura finanziaria degli interventi oggetto delle due procedure d'infrazione già interessate da Sentenze di condanna, e l'assegnazione di risorse anche per diversi interventi oggetto delle due restanti procedure.

Inoltre, a seguito delle criticità finanziarie evidenziate dal Commissario unico, ulteriori risorse, pari a €302.871.148,73 (per 28 interventi) a valere sulla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 95 e della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. successivi), sono state assegnate al MATTM, con D.P.C.M. del 11 giugno 2019.

10.2.1.2 Misure di carattere normativo

Al fine di accelerare la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contenzioso comunitario nel settore della depurazione, è stata istituita - con l'art. 2 del decreto-legge 243/2016 convertito con legge del 27 febbraio 2017, n. 18 - la figura del Commissario Straordinario Unico¹⁹⁸.

Il Commissario Straordinario Unico, il cui incarico ha durata triennale:

- ha compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi diretti ad assicurare il rispetto in un lasso di tempo rapido delle Sentenze di condanna (Cause C 251/17 e C 85/13) emesse dalla Corte di Giustizia dell'UE mediante gli interventi di adeguamento sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue per gli agglomerati non ancora dichiarati conformi al 31 dicembre 2016;

- assicura la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e trasferisce le opere realizzate agli enti di governo dell'ambito o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.

Con il recente articolo 4 septies del decreto-legge 18 Aprile 2019, n. 32 convertito, con modifiche, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, i poteri del Commissario Straordinario Unico sono stati estesi anche alle altre due procedure d'infrazione (Causa C668/19 e PI 2017/2181) non interessate da Sentenze di condanna¹⁹⁹.

Inoltre, con l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modifiche, nella legge 12 dicembre 2019, n. 141 si è convenuto sulla necessità di dotare il Commissario unico di un massimo di due subcommissari, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico, in relazione al numero degli interventi sostitutivi²⁰⁰.

- Con il D.P.C.M. del 27.04.2017 è stato nominato Commissario unico²⁰¹ il Professore Enrico Rolle;

- Con successivo D.P.C.M. dell'11.05.2020 si è provveduto alla nomina del prof. ing. Maurizio Giugni quale nuovo Commissario Unico del sen. Stefano Vaccari e dell'ing. Riccardo Costanza quali Sub Commissari.

10.2.2 Cause che hanno determinato le procedure di infrazione

La causa delle procedure d'infrazione comunitaria nei confronti del nostro paese è determinata

¹⁹⁸ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/02/28/49/sg/pdf>

¹⁹⁹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf>

²⁰⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/13/292/sg/pdf>

²⁰¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/06/05/128/sg/pdf>

dal deficit infrastrutturale che caratterizza il Servizio Idrico Integrato (SII) e, in particolare, i segmenti di fognatura e depurazione. Si tratta di un deficit accumulato negli anni soprattutto in alcuni territori, dove la pianificazione territoriale e delle opere di urbanizzazione primaria conseguenti all'edificazione non è stata coerente e rispettosa della normativa.

Ciò posto, va detto che il settore idrico si trova oggi in una delicata fase di transizione rispetto alla realizzazione degli obiettivi di integrazione orizzontale e verticale previsti dal Codice ambientale, volte a superare una situazione di frammentazione organizzativa e gestionale. In tutte le Regioni, infatti, sono stati delimitati gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e istituiti i relativi enti di governo (EGATO) che, nella maggioranza dei casi, risultano operativi.

Con riferimento, invece, alla componente gestionale, va sottolineata l'accentuata frammentarietà ereditata dal passato: mentre infatti il processo di integrazione verticale (ossia la riconduzione delle diverse componenti del servizio idrico ad una gestione integrata) risulta in stato avanzato, l'integrazione orizzontale (vale a dire la gestione unica per ambito) non è ancora realizzata. A livello nazionale risultano infatti in media 3 gestori del Servizio Idrico Integrato per ATO.

Anche il superamento delle gestioni dirette in economia dei Comuni non è stato completato e questa modalità continua a persistere, sia pure in misura abbastanza ridotta, in quasi tutte le Regioni e in Comuni di piccole dimensioni (in particolare in Sicilia, Calabria, Campania e Molise). Questa situazione si riflette sulla capacità degli ATO e dei gestori di costruire con l'utente finale un rapporto corretto rispetto alla tariffazione per i servizi offerti e di avere quindi a disposizione le necessarie risorse per pianificare investimenti in manutenzione e nuovi interventi.

Il CSU rappresenta alla Commissione che in tale contesto, in una delle versioni iniziali di quello che è poi divenuto il decreto-legge n. 77 del 2021, attualmente in corso di conversione, era prevista una norma specifica la cui finalità era quella di conseguire, nei tempi più brevi, l'uniformità gestionale in parola. Tale disposizione è stata espunta dal testo approvato dal Consiglio dei Ministri, a seguito delle pressanti richieste delle comunità locali interessate e delle parti politiche che le hanno sostenute.

In particolare, le non conformità degli agglomerati di maggiori dimensioni ai requisiti imposti dalla normativa europea (rilevata nella procedura 2004/2034 di cui si parlerà nel prosieguo) si registrano in prevalenza nelle aree meridionali del territorio italiano, dove sono state riscontrate situazioni di inoperatività degli enti di governo e elevati gradi di frammentazione gestionale, sia verticale che orizzontale, con più operatori che insistono in uno stesso ambito, come evidenziato nella figura seguente dal confronto tra le regioni coinvolte nella suddetta procedura e la situazione degli affidamenti del Servizio idrico integrato.

Nonostante l'evoluzione positiva nel rilancio degli investimenti che negli ultimi anni ha registrato il comparto del Servizio idrico integrato, appaiono in generale evidenti le significative differenze territoriali tra Centro-Nord, da un lato, e Meridione ed Isole, dall'altro. La stessa ARERA considera il *water service divide* come la problematica più importante del settore: basta prendere in esame i macroindicatori relativi alle perdite in rete, alla qualità dell'acqua erogata, all'efficienza del sistema fognario, allo smaltimento dei fanghi in discarica, che rimarcano in modo spesso drammatico le maggiori carenze del Mezzogiorno.

Un dato, in particolare, dimostra il ritardo infrastrutturale del Sud: a fronte di un fabbisogno stimato di investimenti in infrastrutture idriche pari a 80-90 euro per abitante all'anno, nel 2019 si è registrata una media nazionale di circa 46 euro per abitante, con un confortante trend in crescita dal 2012 e un incremento del 17 per cento rispetto al 2017. Il dato si riduce però a 36 euro nel Mezzogiorno e a 8 per le gestioni in economia.

10.3 Procedure d'infrazione in materia di acque reflue in Italia e in Sicilia

Di seguito la rappresentazione grafica della dislocazione degli agglomerati coinvolti nelle quattro procedure d'infrazione

Tabella 54: Regioni in cui sono presenti agglomerati soggetti a procedure di infrazione per la Direttiva 91/271/CEE

Procedura 2004/2034	Procedura 2009/2034	Procedura 2059/2014	Procedura 2017/2181
artt. 3, 4 e 5 agglomerati superiori ai <u>15.000 A.E. con scarico in acque normali</u>	artt. 3, 5 e 10 agglomerati superiori ai <u>10.000 A.E. con scarico in acque sensibili</u>	artt. 3, 4 e 5 agglomerati superiori ai <u>2.000 A.E. con scarico in acque normali e sensibili</u>	artt. 3, 4 e 5, 10 e 15 agglomerati superiori ai <u>2.000 A.E. con scarico in acque normali e sensibili</u>

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati MATTM

Sono attuati, a cura del Commissario Straordinario Unico, 82 interventi per circa 5 milioni di abitanti equivalenti. In maggior dettaglio:

- 66 interventi in Sicilia, per circa 3.400.000 Abitanti Equivalenti;
- 9 interventi in Calabria, per circa 565.000 abitanti equivalenti;
- 7 interventi in Campania, per circa 1.067.000 abitanti;

Sono, inoltre, in attuazione, con riferimento alla Procedura 2014/2059:

- 8 interventi in Basilicata, per circa 126.000 abitanti equivalenti;
- 6 interventi nel Lazio, per circa 25.000 abitanti equivalenti.

Sono, quindi, realizzati un totale di 96 interventi, per un carico generato complessivo di circa 5.2 milioni di abitanti equivalenti.

Il costo stimato complessivo degli interventi è di circa 2,5 miliardi di euro.

Tabella 55: Stato degli interventi - Anno 2021

STATO INTERVENTI GIUGNO 2021							
Regione	Interventi completati	Lavori in corso	Gara lavori in corso	Progetto esecutivo completato	Progetto definitivo completato	Progettazione in corso	Totale procedimenti in corso
Sicilia	5	14	11	18	3	15	66
Calabria	1	1	1	1	1	4	9
Campania				2	1	4	7
Basilicata	2		1	2	1	2	8
Lazio	1	3	1	1			6
Totale	9	18	14	24	6	25	96

Allo stato si può in linea di massima ritenere che, degli 87 interventi ancora in fase di esecuzione, 43 potranno essere completati entro il 2023, 16 entro il 2024, 11 entro il 2025 e i rimanenti 17 entro il 2026.

Nel dettaglio le procedure d'infrazione in materia di acque reflue che interessano l'Italia evidenziano quanto segue.

10.3.1 Procedura 2004/2034

1. L'unica procedura già definita con sentenza di condanna (ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea) è la 2004/2034 (C-251/17) La sentenza di maggio 2018 riguardava in origine 74 agglomerati, distribuiti su 6 regioni, e attualmente ridotti a 68, dopo la messa a norma di 6 agglomerati.

La condanna è conseguenza diretta di un inadempimento accertato con una precedente sentenza; essa si compone di una sanzione forfettaria di 25 milioni, che retroagisce alla data della sentenza di inadempimento, oltre ad una *penalità di carattere regressivo* pari a oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo (circa 165 mila euro al giorno). Ogni sei mesi (tra novembre e maggio), la Direzione per la sicurezza del suolo e dell'acqua del Ministero della transizione ecologica predispose, sulla base delle informazioni acquisite presso le Regioni e la struttura commissariale, un resoconto per la Commissione europea sui progressi conseguiti (in rapporto al numero di abitanti equivalenti messi a norma) per la quantificazione della sanzione semestrale, proprio in considerazione del suo carattere regressivo. Grazie agli interventi posti in essere, la sanzione è stata infatti ridotta a circa 23 milioni (per il terzo semestre). Il Ministero della transizione ecologica sta aspettando di conoscere la quantificazione della quarta e della quinta semestralità, a valle dei contributi già trasmessi alla Commissione. Le non conformità degli agglomerati si registrano in prevalenza nelle aree meridionali del territorio, pur non mancando casi nelle Regioni del Centro e del Nord, soprattutto in relazione agli agglomerati di modeste dimensioni (quelli, ad esempio, maggiori di 2 mila abitanti equivalenti e inferiori a 10 mila), la cui presenza è largamente diffusa sul territorio nazionale.

ELENCO AGGLOMERATI PROCEDURA INFRAZIONE 2004/2034											
Abruzzo	Lanciano - Castel Frentano					Sicilia	Aci Castello	Aci Catena	Acireale + altri	Adrano	Agrigento e periferia
Calabria	Acri	Bagnara Calabria	Castrovillari	Crotone	Mesoraca		Augusta	Avola	Belpasso	Caltagirone	Campobello di Mazara 1
	Montebello Jonico	Motta San Giovanni	Reggio Calabria	Rende	Rossano		Capo d'Orlando	Carini +ASI Palermo	Carientini	Castelvetrano	Catania + altri
	Sella Manna	Siderno	Soverato				Cefalù	Consorzio Sant'Agata Militello	Consorzio Torregrotta	Favara	Fumari
Campania	Battipaglia	Benevento	Casamicciola Terme	Fono	Ischia		Giarre, Mascali, Riposto + altri	Gioiosa Mare	Gravina di Catania	Macchitella	Marsala
	Napoli Est	Vico Equense					Mazara del Vallo	Messina 6 (Tono)	Milazzo	Misiimeri	Misterbianco e altri
F.V.Giulia	Cervignano	Trieste Muggia - S. Dorigo					Niscemi	Pace del Mela	Palagonia	Palermo +fraz limitrofe	Palma di Montechiaro
Liguria	Albenga	Rapallo	Recco				Patti	Porto Empedocle	Ragusa	Ribera	Roccalumera
Puglia	Casamassima	Porto Cesareo	Taviano				Rometta	San Giovanni La Punta	Santa Flavia	Sciacca	Scicli
							Scoglitti	Scordia, Militello Val di Catania	Termini Imerese	Trabia	Tremestieri Etneo
							Triscina Marinella				

Dalla sentenza della Corte 31 maggio 2018, causa C-251/17 sull'inadempimento agli obblighi imposti dalla Direttiva 271/91, la Repubblica italiana non ha preso tutte le misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, (C-565/10), in quanto, alla scadenza del termine

fissato nella lettera di diffida, ossia all'11 febbraio 2016, gli obblighi imposti dalla direttiva 91/271 risultavano ancora non rispettati (agglomerati superiori a 15.000 A.E. - sentenza del 19 luglio 2012, C-565/10).

La C-251/17 dichiara non conformi alla direttiva 271/91, per la regione Sicilia, i seguenti agglomerati:

Roccalumera, Adrano, Catania e altri, Palermo e zone limitrofe, Misterbianco e altri, Aci Catena, Giarre-Mascalì-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, Agrigento, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e Asi Palermo, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 6, Pace del Mela, Ribera, Trabia, Scicli, Milazzo, Rometta, Ragusa, Palagonia, Consortile Sant'Agata Militello, Capo d'Orlando, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Macchitella, Patti, Castelvetro, Mazara del Vallo, Furnari, Misilmeri, Campobello di Mazara, Triscina Marinella, Favara, Scordia-Militello Val di Catania, Tremestieri Etneo e Niscemi.

All'udienza, la Commissione ha riconosciuto, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane, che altri agglomerati si erano conformati alle prescrizioni della direttiva 91/271 in una data successiva a quella della scadenza del termine fissato nella lettera di diffida, vale a dire, per la Regione Sicilia, gli agglomerati di Avola, Palma di Montechiaro, Termini Imerese.

Dal documento trasmesso il 21 dicembre 2021²⁰² dal CSU Prof Giugni, emerge che la Struttura Commissariale ha in corso di diretta attuazione in Sicilia 62 interventi relativi alla procedura di infrazione 2004/2034 (causa C251/17)

P.I. 2004/2034 (causa C251/17) – 62 interventi

Lavori completati	Lavori in corso	Gara lavori in corso	Iter autorizzativo	Progettazione in corso	Progettazione da avviare
5	12	15	20	8	2

- ✓ 5 grandi centri urbani: Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Ragusa
- ✓ 2 grandi schemi idraulico-sanitari: Palermo, Misterbianco-Catania-Acireale

Nell'audizione tenutasi il 28 luglio 2021 il Subcommissario Riccardo Costanza, ha riferito *“Attualmente a Catania siamo in fase di progettazione, nella fattispecie sono in corso le indagini, [...] è il più grande intervento del commissario, 400 milioni di euro, un'attività epocale. Nell'indagare e realizzare la rete fognaria in un comune urbanizzato come Catania, si sta determinando un livello di difficoltà enorme. In particolare, la conoscenza delle infrastrutture esistenti da parte degli enti che le hanno realizzate e gestite non è altissima: mi riferisco al vecchio allacciante. Abbiamo scoperto attraverso i giornali che ci sono interventi in corso di RFI che potrebbero interferire con le nostre attività. In questo senso stiamo rafforzando i rapporti con il Comune di Catania con cui abbiamo concluso un protocollo d'intesa affinché possa gestire queste attività interferenti e ci permetta di proseguire velocemente nella nostra attività progettuale.*

Per quanto riguarda Mister-bianco siamo giunti alla fase della progettazione definitiva, manca solo l'ultimo parere e poi potremmo concludere la Conferenza di servizi, cosicché il progetto ottempererà a tutti i pareri espressi dagli enti. Vi sarà poi l'attività di verifica, l'approvazione, la validazione, e successivamente potremo avviare finalmente la gara per i lavori. Riguardo all'Autorità di bacino sono state chieste delle integrazioni, i progettisti stanno già rispondendo nel merito e sono a buon punto per addivenire al progetto temperato. Per Mister-bianco mi riallaccio alle criticità riscontrate anche dal precedente Commissario per quanto concerne gli allacci che

²⁰² Doc. n. 992/2

anche oggi ci troviamo a dover superare. Misterbianco non è un comune, è un agglomerato che conta 11 comuni, si tratta di un'attività pazzesca! Noi realizzeremo 11 chilometri di condotte su 11 comuni della provincia di Catania che oggi non hanno fognatura. Sarà un'attività epocale con un livello di difficoltà e i costi di allaccio saranno, come prevede la legge, a carico del privato. Nel merito, vista l'ampiezza e la specificità di questi interventi, probabilmente si potrebbe iniziare a ragionare su delle modifiche normative che ci permettano di derogare ai precedenti schemi al fine di rendere efficace tutta questa attività. L'efficacia è uno dei temi fondamentali nelle procedure di infrazione, sarebbe quindi fondamentale pensare a delle soluzioni speciali per dei casi così particolari e così ampi”.

10.3.2 Procedura 2009/2034

2. La procedura 2009/2034 (C-85/13) è definita con sentenza di inadempimento (ai sensi dell'articolo 258 del Trattato) e relativa messa in mora. Tale procedura riguardava in origine 14 agglomerati, diversi da quelli considerati nella sopra citata sentenza di condanna e che insistono su aree sensibili o su aree con elevato numero di abitanti. Sette agglomerati sono stati messi a norma tra luglio e dicembre 2020.

ELENCO AGGLOMERATI PROCEDURA INFRAZIONE 2009/2034											
Abruzzo	Pescasseroli					Marche	Pesaro	Urbino			
F.V.Giulia	Cividale del Friuli	Gradisca d'Isonzo	Grado	Latisana		Sicilia	Castellammare del Golfo 1	Cinisi	Partinico	Terrasini	
Lazio	Frosinone										Trappeto
Lombardia	Calco	Casteggio	Melegnano	Mortara	Orzinuovi	Valle d'Aosta	Courmayeur				
	Rozzano	Trezzano sul Naviglio	Valle San Martino	Vigevano		Veneto	Thiene				

In particolare, la Sentenza della Corte 10 aprile 2014, causa C-85/13 stabilisce che: *la Repubblica italiana ha omissis di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 e scaricanti acque reflue urbane in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE.*

È venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271.

Per la Regione Sicilia gli agglomerati coinvolti nella Procedura di infrazione erano: Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto.

Dal documento trasmesso il 21 dicembre 2021²⁰³ dal CSU Prof Giugni, emerge che la Struttura Commissariale ha in corso di diretta attuazione in Sicilia 3 interventi relativi alla procedura di infrazione 2009/2034 (causa C85/13).

P.I. 2009/2034 (causa C85/13) – 3 interventi

Lavori completati	Lavori in corso	Gara lavori in corso	Iter autorizzativo	Progettazione in corso	Progettazione da avviare
-	-	-	-	3	-

²⁰³ Doc. n. 992/2

10.3.3 Misure volte al superamento delle procedure 2004/2034 e 2009/2034

Con riferimento alle due procedure citate, le Amministrazioni centrali hanno attivato misure di carattere sia economico (assegnazione di risorse) che normativo (attivazione dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di Commissari straordinari) per dare impulso e accelerazione alla progettazione e realizzazione degli interventi necessari.

Misure economiche

A partire dal 2012, mediante diversi strumenti finanziari (Delibera CIPE 60/2012, Legge di Stabilità 2014, Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020, Patti per il Sud, Leggi di Bilancio 2019 e 2020) sono state assegnate ingenti risorse, nell'ordine di 3 miliardi di euro, per la copertura finanziaria degli interventi oggetto delle due procedure d'infrazione già definite con sentenza (Causa C 251/17 e C 85/13).

Con riferimento ai finanziamenti per la risoluzione del contenzioso comunitario sono state assegnate al MATTM, con D.P.C.M. del 11 giugno 2019, ulteriori risorse pari a €302.871.148,73, a valere sulla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 95 e successivi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Tali risorse sono destinate a 29 interventi delle Regioni Sicilia, Calabria e Campania.

Regione	Nr. Interventi	Finanziamento	Note
Calabria	3	21.300.000,00	Causa C 251/17
Campania	4	70.437.653,00	Cause C 251/17 e C 668/19
Sicilia	22	211.133.495,73	Cause C 251/17 e C 85/13
TOTALE	29	302.871.148,73	

Sono inoltre state stanziato risorse anche per diversi interventi oggetto delle due restanti procedure (Causa C 668/19 e Procedura 2017/2181), tenendo anche conto delle criticità finanziarie evidenziate dal Commissario afferenti alla necessità di ulteriori risorse a seguito degli approfondimenti progettuali sviluppati e dell'adeguamento dei prezzi.

Inoltre, il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2 Componente 4 (M2C4) Investimento 4.4, prevede risorse per 600 milioni di euro da assegnare a interventi nel settore fognario-depurativo, anche al fine di risolvere i predetti contenziosi comunitari.

Le fonti di finanziamento disponibili assommano a circa 1.45 miliardi di euro e discendono dalla Delibera CIPE n. 60/2012 (così come rimodulate dalla Delibera CIPE n. 94/2015) per un valore di 1.18 miliardi di euro e dal Decreto Direttoriale 160 del 01.12.2020 del MATTM per un valore di 0.27 miliardi di euro.

Il gap tra il costo degli interventi e i finanziamenti disponibili è di circa 0.14 miliardi di euro, ma è prevedibile un suo incremento significativo nel prossimo futuro - per le significative criticità emerse in particolare per gli interventi degli agglomerati di Catania e Palermo - con una previsione preliminare di circa 0,53 miliardi di euro (cui corrisponderebbe un costo complessivo degli interventi di circa 1.98 miliardi di euro).

Al fine di abbattere il suddetto gap sono state avanzate al MITE alcune proposte elaborate nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) focalizzate su alcuni interventi, con una richiesta per la Sicilia di circa 96.5 milioni di €

Misure normative

Per quanto concerne, invece, l'esercizio di poteri sostitutivi, esso è stato attivato dapprima attraverso lo strumento di Commissari *ad acta* (11 Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 133 del 2014). Successivamente, per garantire il rafforzamento delle capacità istituzionali e il superamento della frammentarietà della programmazione ed esecuzione degli interventi, è stato nominato il Commissario straordinario unico di Governo, con compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia. Il Commissario provvede anche al trasferimento degli impianti realizzati agli enti di governo d'ambito e, in loro assenza²⁰⁴, alla gestione degli impianti per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere.

Con DPCM del 26 aprile 2017 è stato nominato Commissario unico, il Prof. Enrico Rolle e successivamente, con DPCM del 11 maggio 2020, il Prof. Ing. Maurizio Giugni, affiancato da due sub-commissari, l'Ing. Riccardo Costanza e il Sen. Stefano Vaccari.

Il D.P.C.M. dell'11 maggio 2020, all'art. 5 (Risorse umane e strumentali), prevede che il CSU, al fine di assicurare il coordinamento delle attività finalizzate alla risoluzione del contenzioso comunitario concernente il trattamento delle acque reflue urbane, si avvalga, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L. 243/2016, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla Legge n. 132/2016, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nelle aree di intervento, nonché del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Attualmente il Commissario straordinario unico al fine di poter assicurare le attività di propria competenza esercita la propria azione avvalendosi, mediante convenzioni, del supporto delle seguenti società *in house*:

- INVITALIA, (Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell'Economia) che svolge il ruolo di centrale di committenza²⁰⁵;
- SOGESID Spa, (società di ingegneria "*in house providing*" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) che fornisce assistenza tecnica, legale e amministrativa;
- STUDIARE SVILUPPO, per il supporto alla gestione e programmazione delle fonti finanziarie.
- UTA (Unità Tecnico-Amministrativa della Presidenza del Consiglio), per le procedure di esproprio;

In sede di audizione del 28 luglio 2021, il subcommissario Stefano Vaccari ha specificato che in merito alle procedure di gare di appalto è stata fatta una richiesta ad Invitalia di attivazione di un sistema di qualificazione di professionisti che a vario titolo sono necessari nelle attività di competenza del commissario e delle imprese, sia per quanto riguarda le prestazioni di architettura, di ingegneria, sia per quanto riguarda la fase di gara ed esecuzione dei lavori. In particolare il sub commissario ha dichiarato "*Bisogna costruire un sistema di qualificazione che ci consenta, sia sotto soglia comunitaria sia sopra soglia comunitaria, di avere un elenco al quale poter accedere; tutto ciò, per evitare di ricorrere alle gare ogni volta che si debbono selezionare dei professionisti per la fase di progettazione. Attraverso le procedure previste dal Codice degli appalti è possibile, una*

²⁰⁴Il CSU trasferisce infine le opere realizzate agli enti di governo d'ambito ai sensi dell'art. 143 del D.L. 152/06, o in mancanza di questi ultimi, alle Regioni.

²⁰⁵Certificata dal Codice degli appalti, per la parte relativa all'effettuazione delle gare

volta confezionato questo sistema «per sorteggio» secondo il principio di rotazione, individuare i professionisti e le imprese a cui chiedere le offerte per i singoli lavori o per le singole progettazioni di cui abbiamo bisogno, riducendo così in modo significativo i tempi necessari per arrivare in fondo all'iter”.

Intervenendo nella discussione il subcommissario Riccardo Costanza ha altresì aggiunto “*la convenzione con Sogesid fa sì che il Commissario possa avere una struttura tecnica dove poter attingere tutti i RUP (che sono sostanziali nell'attività che svolge il commissario di stazione appaltante), potendo affidare a questi soggetti lo sviluppo delle attività nell'ambito del codice dei contratti; la stessa cosa vale per quanto riguarda le attività di DEC. Per tutte le altre attività (progettazione e direzione lavori) si sono dati servizi all'esterno per sviluppare il mercato, in modo da non gravare le strutture create. Infatti, di punto in bianco abbiamo creato una struttura che ha 30 persone in organico in Sicilia, che riesce a gestire 63 interventi per svolgere attività di RUP, mentre per un'attività di tipo progettuale e di direzione lavori la mole di persone da coinvolgere sarebbe stata enorme.*

Protocolli d'intesa nazionali

Il Commissario Straordinario Unico, ha altresì stipulato un protocollo d'intesa con ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) per una collaborazione nel settore della gestione delle acque reflue e della sostenibilità ambientale con particolare riferimento alle criticità ambientali connesse alla localizzazione e al riutilizzo delle acque reflue (es. riuso irriguo delle acque reflue trattate di Catania) e dei fanghi, per l'introduzione nella progettazione delle migliori tecniche e per assicurare la compatibilità degli interventi nei contesti a maggiore vulnerabilità ambientale.

Infine, la Struttura Commissariale ha sottoscritto con Utilitalia un protocollo d'intesa per l'istituzione di un tavolo di coordinamento per sostenere le attività del CSU e contribuire al monitoraggio e allo sviluppo del servizio idrico integrato.

Per quanto riguarda la stipula di protocolli di intesa atti a promuovere la legalità la Struttura Commissariale è in attesa del parere definitivo e dell'assenso alla sottoscrizione da parte del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCAIP)²⁰⁶ del Ministero dell'Interno di un Protocollo Quadro Nazionale avviato dal precedente Commissario Unico (prof. Rolle), finalizzato a garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere e interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, di nostra competenza. Pur in assenza di esplicite indicazioni da parte dell'organo di indirizzo, si sta procedendo all'elaborazione di uno specifico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)²⁰⁷ secondo le linee guida del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e per le attività di competenza diretta del Commissario, anche in considerazione del fatto che per le aree specifiche di rischio corruzione indicate nella delibera di ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 (Affidamento di contratti, Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Verifiche e ispezioni, Selezione e gestione del personale), si ritiene che queste

²⁰⁶Il Comitato costituisce lo snodo centrale del sistema di monitoraggio antimafia nel settore delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, articolato in forma di rete

²⁰⁷Il PTPCT è il documento di natura “programmatoria” con cui ogni amministrazione o ente individua il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il rischio. L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano la parte fondamentale del PTPCT.

L'ANAC, attraverso la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), fornisce linee guida e indirizzi operativi alle pubbliche amministrazioni ed agli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per coadiuvarli nella redazione dei propri PTPCT.

<https://www.anticorruzione.it/-/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-ptpct->

aree siano da riferire alle convenzioni stipulate dal Commissario Straordinario Unico e ai rispettivi PTPCT delle società convenzionate (Sogesid, Invitalia, Studiare Sviluppo).

Infatti, tali società (in particolare Sogesid, Invitalia) hanno svolto e svolgono la funzione di centrale di committenza per il Commissario Straordinario, oltre a tutte le attività di supporto tecnico-amministrativo necessarie per la gestione delle gare e degli appalti - sia dei servizi di ingegneria che dei lavori - inclusa la contabilità, i pagamenti e i contenziosi e sono ovviamente dotate di un proprio PTPCT.

Attualmente la sede legale e operativa del commissariato è a Roma. La struttura operativa piuttosto importante numericamente è a Palermo e due piccole sedi a Catanzaro e a Napoli, perché, il focus dell'attività del commissariato attualmente è soprattutto in Sicilia, ma anche in Calabria e in Campania.

Protocollo d'intesa Regionale e convenzioni

La Struttura Commissariale in data 28.07.2020 ha stipulato un protocollo d'intesa gratuito con ANCI Sicilia per favorire la realizzazione degli interventi commissariali e una gestione efficiente degli impianti realizzati e promuovere le condizioni per lo smaltimento dei fanghi prodotti. Dalla stipula del protocollo si sono svolti diversi incontri tra i rappresentanti designati dai due soggetti per valutare le attività da porre in essere e il 18 gennaio 2021 è stato realizzato un webinar dal titolo "Il Sistema Idrico Integrato in Sicilia, tra vecchie criticità e nuove opportunità" che ha visto la partecipazione della Struttura Commissariale, dell'ANCI Sicilia, della Regione Siciliana nonché di amministratori, docenti e portatori d'interesse. Nel corso dell'incontro sono state messe in luce le criticità che oggi caratterizzano la gestione delle acque nell'isola sotto vari punti di vista: dal quadro giuridico di riferimento per il Servizio Idrico Integrato al tema della pianificazione e della governance, all'innovazione, fino al percorso di superamento delle procedure d'infrazione pendenti nei confronti dell'Italia per la mancata depurazione delle acque reflue.

Sono stati inoltre sottoscritti, al fine di favorire le attività della struttura Commissariale, le seguenti convenzioni e protocolli di intesa:

- *Provveditorato OO.PP. Sicilia per funzioni tecniche;*
- *Regione Siciliana. Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR): Protocollo d'intesa per la perimetrazione degli agglomerati della regione Sicilia e la corrispondente determinazione della popolazione equivalente;*

10.3.4 Attività svolte dal CUS in riferimento alle procedure 2004/2034 e 2009/2034

Le attività svolte dal Commissario Unico in riferimento alle procedure 2004/2034 e 2009/2034 possono essere così riassunte:

- Ricognizione e monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure tecnico-amministrative
- Analisi delle criticità che hanno determinato ritardi o impedito la prosecuzione degli interventi;
- Riunioni di coordinamento con tutti i soggetti pubblici interessati (Regione, gestori, enti locali, soggetti attuatori) per ogni agglomerato;
- Implementazione di un Sistema informativo-gestionale in grado di fornire una piattaforma integrata che consenta di pianificare, tenere traccia, automatizzare e produrre report sul lavoro in modo efficace, sulla base delle specifiche esigenze che la gestione di un sistema complesso - costituito da un elevato numero di progetti, caratterizzati da differenti stati di attuazione - può comportare;
- Predisposizione dell'Albo progettisti e del relativo sistema di qualificazione

- Emanazione di 550 provvedimenti di carattere tecnico-amministrativo di cui 446 relativi agli interventi in Sicilia.
- Per gli interventi di diretta competenza: circa 156 milioni di Euro confluiti nella contabilità speciale del Commissario, impegni per circa 230 milioni di euro, dei quali 212 per gli interventi previsti in Sicilia, spesi per lavori circa 33 milioni di euro, di cui circa 26 in Sicilia.
- Secondo quanto previsto in particolare dal comma 6 dell'art. 2 del D.L. 243 del 29 dicembre 2017, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, ove sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria dei lavori, al Commissario Unico non vengono trasferite le risorse destinate alla realizzazione degli interventi e, quindi lo stesso ha il mero compito di coordinamento degli interventi da realizzare ai fini del superamento della procedura d'infrazione.
- In accordo con i cronoprogrammi sviluppati per ciascuno intervento, tutte le opere saranno avviate entro luglio 2020 e tutti gli agglomerati saranno resi conformi entro il secondo semestre del 2023.

10.3.5 Procedura 2014/2059

Con riferimento alla procedura 2014/2059 (C-668/19), anch'essa, relativa alla violazione della Direttiva 91/271, la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia. Gli agglomerati coinvolti erano 620 alla data di presentazione del ricorso, poi ridotti a 512. Nel luglio 2020, è stata trasmessa all'Avvocatura generale la documentazione per il deposito delle controrepliche, relativa alla raggiunta conformità di ulteriori 22 agglomerati.

In particolare la Sentenza della Corte 6 ottobre 2021, causa C-668/19 ha stabilito che: la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, concernente il trattamento delle acque reflue urbane omettendo di provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati.

Per la Regione Sicilia - Omettendo di:

- dotare di reti fognarie per le acque reflue urbane gli agglomerati: Borgetto, Butera, Castelvetro-Marinella di Selinunte, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Mazzarone, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Realmonte, Regalbuto, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia).
- garantire che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente;
- provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di: Borgetto, Butera, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa, Acate, Aidone, Alcara Li Fusi, Alimena, Altofonte Centro, Aragona, Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Bivona, Bolognetta, Bompietro, Burgio, Buseto Palazzolo, Calascibetta, Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta-San Cataldo Consortile, Camastra, Cammarata-San Giovanni Gemini, Campofiorito, Campofranco, Canicattini Bagni, Capizzi, Casteldaccia, Castel di Judica, Castell'Umberto, Sfaranda, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cerami, Cesarò, Cianciana, Ciminna, Comiso, Comiso-Pedalino, Contessa

Entellina, Corleone, Delia, Enna, Erice, Francofonte, Gaggi, Gagliano Castelferrato, Galati Mamertino, Gela, Grammichele, Graniti, Isnello, Ispica-Santa Maria Focallo, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Librizzi, Licata, Licodia Eubea, Linguaglossa, Lipari, Lipari-Vulcano, Lucca Sicula, Maletto, Maniace, Marianopoli, Mazzarino, Melilli-Villasmundo, Merì, Mezzojuso, Milena, Militello Rosmarino, Milo, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Montedoro, Monterosso Almo, Montevago, Motta Sant'Anastasia, Naro, Nicosia, Nizza di Sicilia-Alì Terme, Noto, Pachino, Pantelleria-Scauri, Petralia Soprana-Fasanò, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, Pietraperzia, Prizzi, Racalmuto, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Rocca di Caprileone, Rodi Milici, Salemi, Salemi-San Ciro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Cono, San Filippo del Mela, San Fratello, San Giuseppe Jato-San Cipirello, San Marco d'Alunzio, San Castell'Umberto-Michele di Ganzaria, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Croce Camerina-Zona costiera, Santa Lucia del Mela, Santa Margherita di Belice, Santa Maria di Licodia, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Sinagra, Sommatino, Sortino, Sutera, Terme Vigliatore, Tortorici, Troina, Ucria, Ustica, Valderice-Bonagia, Valguarnera, Ventimiglia di Sicilia, Villalba, Villafranca Tirrena, Villarosa, Vizzini, Mazzarrone, Regalbuto Baucina, Castelbuono, Castrolibero, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo, Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati.

- garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale, nelle aree sensibili del bacino drenante Golfo di Castellammare.

Dal documento trasmesso il 21 dicembre 2021²⁰⁸ dal CSU Prof Giugni, emerge che la Struttura Commissariale ha in corso di diretta attuazione in Sicilia 1 intervento su un agglomerato relativo alla procedura di infrazione 2014/2059 (causa C668/19).

P.I. 2014/2059 (causa C668/19) – 1 intervento


Lavori completati	Lavori in corso	Gara lavori in corso	Iter autorizzativo	Progettazione in corso	Progettazione da avviare
-	1	-	-	-	-

Gli interventi commissariali in corso di attuazione in Sicilia sono monitorati attraverso il Sistema Informativo Locale "Caronte" in uso presso la Regione Sicilia.

Sempre dal medesimo documento si apprende che la Struttura Commissariale ha in corso di diretta attuazione in Sicilia un totale di 66 interventi, di cui 62 relativi alla procedura di infrazione 2004/2034 (causa C251/17), 3 relativi alla procedura di infrazione 2009/2034 (causa C85/13) e 1 relativo alla procedura di infrazione 2014/2059 (causa C668/19). Di seguito una grafica dello stato di attuazione degli interventi in capo al CSU su depurazione collettamento:

²⁰⁸ Doc. n. 992/2

Figura 23: Planimetria georeferenziata degli interventi di competenza della struttura commissariale nella regione siciliana²⁰⁹



10.3.6 Procedura 2017/2181

3 Relativamente alla procedura 2017/2181, allo stato, la Commissione europea ha emesso un Parere motivato definendo in fatto e in diritto l'inadempimento precedentemente contestato e diffidando l'Italia a porvi fine entro un certo termine. Tale procedura riguardava inizialmente 237 agglomerati. La situazione comunicata alla Commissione consiste in 7 agglomerati non interessati dal contenzioso, 28 conformi, 10 con raggiunta conformità strutturale. Pertanto dei 237 iniziali, solo 192 agglomerati risultano ancora non conformi²¹⁰.

Motivazione: Mancata conformità agli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione – trattamento secondario) e/o 5 (depurazione – trattamento rimozione azoto e/o fosforo) e/o 10 (trattamento non sufficiente del carico) e/o 15 (controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento) in agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) recapitanti in area normale o sensibile della direttiva 91/271/CEE che avrebbero dovuto conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2005 (per gli articoli 3 e 4) ed entro il 31 dicembre 1998 (per l'articolo 5).

Stato della procedura: 25 luglio 2019: la CE con lettera C (2019) 4694, ha inviato alle autorità italiane un Parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE per 237 agglomerati, distribuiti in 13 regioni italiane, sui 276 originariamente presenti nella lettera di messa in mora.

In termini di agglomerati la regione maggiormente coinvolta è la Lombardia (69), a seguire la Calabria (48), l'Abruzzo (34) e la Sicilia (33).

²⁰⁹ Doc. n. 1034/2

²¹⁰ https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/005/962/Ministro_Cingolani.pdf

Da una ricognizione preliminare per le due procedure (P.I. 2014/2059 e P.I. 2017/2181) in fase istruttoria sopra descritte, effettuata dal Commissario in collaborazione con il Ministero della transizione ecologica e Invitalia, con l'obiettivo di acquisire la documentazione progettuale disponibile presso le Regioni, è risultato un complesso di oltre 600 interventi, in buona parte localizzati in Sicilia e Calabria. Per circa la metà di questi, il Commissario si è proposto come soggetto attuatore.

Attualmente la bozza del DPCM relativo alle suddette procedure è in fase di rielaborazione dopo le osservazioni delle Regioni, e sarà a breve sottoposta all'esame conclusivo della conferenza Stato- Regioni²¹¹.

Procedura Infrazione	Aggl.to		Interventi		Commissario Unico		Costi		
	Non Conforme	Aggiudicati	Non Aggiudicati	Non Definitivi	Attuatore	Coordinatore	Costo Interventi	Fonti Disponibili	Fabbisogno
2014/2059 (C 668/19)	537	138	459	58	239	230	747'666'159 €	339'173'064 €	408'493'095
2017/2181	167	114	115	27	66	76	375'217'729 €	67'127'912 €	308'089'817
Totale	704	252	574	85	305	306	1'122'883'888 €	406'300'976 €	716'582'912
			659			611			

10.3.6 Procedura 2018/2249

5. La procedura d'infrazione più recente, ovvero la 2018/2249, si trova invece in fase di messa in mora complementare e riguarda situazioni di non conformità relative al monitoraggio della qualità delle acque, alla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e al contenuto dei relativi Programmi d'azione. In generale, dalla data di avvio della procedura ad oggi, sono stati diversi gli sforzi profusi a livello nazionale e regionale per assicurare la conformità alla Direttiva, sia in termini di monitoraggio della qualità delle acque, sia in termini di estensione delle zone vulnerabili ai nitrati, nonché attraverso l'integrazione dei programmi d'azione regionali con misure aggiuntive ed azioni rafforzate.

Dal documento trasmesso²¹² dal Commissario Unico Straordinario il 28 luglio 2020 ed aggiornato a marzo 2022, nonché dalle audizioni del Prof Rolle e Prof Giugni, effettuate rispettivamente il 19 novembre 2019 e 20 luglio 2021 relativamente alle procedure di infrazione sopra trattate con specifico riferimento alla Regione Sicilia, emerge quanto di seguito sinteticamente riportato.

10.4 Criticità emerse e proposte

Il *Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, Prof. Rolle, in sede di audizione l'8 maggio 2019 riferisce alla Commissione il problema della gestione post opera: "Che non sia possibile lasciare questi territori nelle condizioni in cui sono attualmente credo che siamo tutti d'accordo, non solo per il fatto che poi saremmo sanzionati dall'Europa sempre di più per questi aspetti, ma perché si tratta di creare condizioni igienico-sanitarie estremamente pericolose per alcune parti d'Italia, e non mi sembra che sia una cosa che possa essere guardata con indifferenza. Che quindi si debba intervenire dall'esperienza che

²¹¹https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/informazioni%20ambientali/08_procedura_infrazione_2017_2181.pdf

²¹² Doc. n. 688 – Doc. n. 992 – Doc. n. 1033

ci siamo fatti è sicuro, che localmente ci siano difficoltà a farlo è altrettanto certo, come anche che non si superano in poco tempo queste difficoltà, quindi l'idea che lo Stato si faccia carico di intervenire e realizzare le opere ci trova d'accordo, ma contemporaneamente bisogna far crescere le strutture che saranno preposte alla gestione di questi impianti, altrimenti creiamo fognature che poi non raggiungono l'obiettivo per cui vengono realizzate.

Da una parte bisogna quindi adoperarsi perché crescano gli enti gestori, in qualsiasi forma si decida di farli crescere, dall'altra che lo Stato si faccia carico di realizzare le opere, perché gli enti locali hanno difficoltà, spesso anche i modi con cui lo Stato trasferisce loro le risorse li mettono in difficoltà.

Il servizio idrico continua ad avere enormi difficoltà ad affermarsi [...] spesso troviamo un conflitto di competenze fra le ATO in liquidazione, che continuano ad avere alcune competenze, e le ATI nuove, che fissano le regole, ma non hanno né strutture né risorse. La Sicilia la trovo bravissima nel complicare le situazioni e bravissima nel definire rigorosamente le competenze, però poco attenta a che tutto questo disegno che si mette in campo raggiunga effettivamente un risultato. Quindi lavorare in questa direzione, pensare al dopo e avere un sistema di gestione del servizio idrico abbozzato – non voglio dire efficiente –, ma che si cominci a configurare, è molto importante”.

Nella seduta del 28 luglio 2021 il Prof Giugni in merito al delicato passaggio delle opere dal Commissario agli enti o gestori, nonché sulla restituzione di un sistema funzionante ad un carente sistema di *governance* ribadisce quanto detto dal Prof Rolle aggiungendo “Ci sono ATI in cui sono presenti decine di piccoli gestori dell'economia; quindi bisogna partire da zero, ma secondo me bisogna farlo rapidamente, perché è chiaro che se non si attiva un sistema di gestione che abbia una scala territoriale ragionevolmente ampia e se non si attiva un sistema di gestione che sia caratterizzato da efficienza ed efficacia, poi vi è il grosso rischio di realizzare opere ben fatte, che funzionano, che poi rimangono abbandonate. Questo è un rischio veramente grosso, però, ripeto, su questo più che tentare di sensibilizzare chi dovrebbe attivare queste procedure, non credo che noi possiamo fare [...]”.

Il Commissariato ha il compito di realizzare delle opere e di gestirle per sei mesi, perché la Comunità europea ci richiede sei mesi di analisi del refluo in uscita dagli impianti depurativi, ovviamente a norma. Dopodiché, sulla scorta di questi elementi, l'agglomerato può uscire dalla procedura di infrazione. È chiaro che, terminata questa fase, il Commissariato dovrebbe affidare in gestione l'impianto. In prima battuta il referente ideale dovrebbe essere l'ente gestore. In assenza di enti gestori, dovrebbe essere la regione. Su questo, in Sicilia, visto che il focus di questo incontro è la Regione siciliana, per quello che riguarda la gestione del servizio idrico integrato la situazione è abbastanza complessa [...]. È chiaro che si pone in prospettiva il tema dell'affidamento delle opere realizzate [...].

Il Commissario ha mandato a realizzare opere mancanti o a ristrutturare opere esistenti, una volta che le ha realizzate la consegna all'ente d'ambito e ha terminato il suo compito. In molti casi ci si è rivolti al Commissario per effettuare misure di intervento straordinario, di manutenzione straordinaria su opere esistenti non di competenza del Commissario, perché capisco che queste sono le difficoltà; l'esistente non è gestito, le risorse per gestire l'esistente spesso mancano, però non è il compito del Commissario, non è previsto dalla norma. Se ci facessimo assorbire da queste necessità del giorno per giorno in un sistema strutturale vecchio, fatiscente, spesso poco funzionante, faremmo una cosa diversa. Il rapporto ovviamente certe volte si attiva, però nel rispetto dei ruoli: il Commissario è un organismo che realizza le opere mancanti e le consegna a chi ha in carico la gestione, che deve assicurare la manutenzione e la gestione di tutte le altre opere, alle quali si aggiungeranno quelle che realizza il Commissario. Questo è il grosso problema [...].”

Il CSU illustra alla Commissione un altro importante problema legato al mancato conferimento alla struttura commissariale dei poteri di ordinanza: “La parte più importante, quella già conferita

come poteri al Commissario, è quella del sostituirsi agli enti locali nel rilasciare gli atti di competenza dell'ente territoriale, potere che secondo noi diventa concreto solamente se il Commissario ha poteri di ordinanza”.

A sostegno di ciò l'auditore rappresenta alla Commissione il problema in termini concreti illustrando il caso di Santa Flavia “ci troviamo in un comune della Sicilia, dove c'è addirittura un conflitto di attribuzione tra vari organi regionali, per cui non si sa chi debba rilasciare una deroga per realizzare un impianto di depurazione a una distanza inferiore a 100 metri dalle abitazioni, che è una competenza tipicamente urbanistica o dell'Assessorato all'ambiente o della Direzione competente, ma in Sicilia non si risolve questo problema. Se io avessi un potere di ordinanza, ordinerei a qualcuno di rilasciarmelo e, nei tempi tecnici strettamente necessari, supererei questi ostacoli, altrimenti i poteri commissariali possono essere esercitati e in qualche caso si può fare, però non risolvono il problema di realizzare rapidamente le opere in tutte le condizioni. Credo che il problema finanziario non sia un grossissimo problema, perché di fronte all'esigenza di pagare sanzioni mi sembra che ci siano le condizioni per le quali queste risorse si possono rendere [...].

Gli uffici regionali hanno una loro autonomia, quindi avere potere di ordinanza nei confronti degli uffici regionali di rilasciare i pareri di competenza in tempi contenuti capisco che è una cosa forte, tant'è che noi abbiamo anche proposto che perché un Commissario eserciti un potere di questo tipo lo faccia sotto il controllo di una Commissione nominata dal Ministero dell'ambiente, dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri interessati, quindi ci sia una Commissione di garanzia che autorizzi il Commissario a esercitare un potere d'ordinanza, perché capisco che non può essere rilasciato [...], il disegno di legge Cantiere ambiente predisposto dal Ministero dell'ambiente, che ha un articolo 10 che riguarda i poteri del Commissario straordinario ex articolo 2, cioè questo Commissario straordinario²¹³. A richiesta di molti, soprattutto del Ministero degli Affari europei e della task force sulle procedure di infrazione comunitaria, è stato chiesto di collocarlo in un decreto legge, perché siamo deboli nel difendere la nostra posizione in Europa dicendo che l'abbiamo messo in un disegno di legge, che probabilmente non sarà tanto rapido, quindi è stato chiesto di inserirlo nel decreto-legge Sblocca cantieri”.

Nella seduta dell'19 novembre 2019 il Prof Enrico Rolle alla domanda sollevata dal Presidente sul riscontro che i depuratori, una volta realizzati, siano sufficienti agli utenti che effettivamente si allacceranno, risponde che il problema in realtà è che la struttura commissariale rischia di realizzare “cattedrali nel deserto” ovvero strutture nelle quali non arrivano i reflui. L'auditore riferisce che la gestione degli allacci non è una cosa semplice perché serve un catasto degli allacci e non sempre le utenze sono tutte note, serve inoltre una pianificazione e una capacità economica anche abbastanza importante allacciare le utenze ad un'infrastruttura. Se non si realizzano in parallelo allacci delle utenze alla rete fognaria e impianti di depurazione si potrebbe tardare la messa in esercizio degli impianti e quindi la fuoriuscita dall'infrazione comunitaria.

Nell'audizione del 28 luglio 2021 anche il Prof Giugni ribadisce l'importanza del problema: “Noi non abbiamo competenza sugli allacci, non fanno parte della gestione commissariale anche se il tema è fondamentale. È chiaro che gli allacci deve farli il gestore. A mio modo di vedere è necessario che la Regione siciliana affronti in maniera organica il problema relativo all'attivazione del servizio idrico integrato [...] se non si attiverà un processo virtuoso attraverso cui poter realizzare queste opere rischiamo che nessuno potrà allacciarsi, oppure che arrivi dell'acqua meteorica (se sono sistemi di drenaggio urbano misti), oppure nulla. Questo è un problema enorme [...].

²¹³ Senato della Repubblica Legislatura XVIII DDL S. 1422 Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio – “Legge CantierAmbiente”. Art. 2. (Procedura per l'adozione del Programma) - Art 3 “poteri e compiti del commissario” - Art 10 “disposizioni finali e le abrogazioni”.

Quello che possiamo fare, prendendone atto sulla scorta della verifica delle situazioni locali, è la mancanza di rete di drenaggio urbano (se non c'è una rete di drenaggio, o sono state costruite abusivamente delle strutture antropiche, il compito dello Stato è realizzare delle reti fognarie). Con il precedente Commissario (Rolle) abbiamo individuato delle situazioni drammatiche che in fase progettuale sono state sanate, ma nella fase di indagini in campo si riscontra che la copertura prevista non è proprio totale, per cui bisogna intervenire con delle variazioni a livello progettuale”.

Di seguito si sintetizza quanto emerso dal documento trasmesso dal CUS, Prof. Giugni, ed acquisito dalla Commissione in data 21 dicembre 2021²¹⁴ al fine di mettere in luce criticità emerse e proposte per rendere l'azione del Commissario Straordinario Unico più proficua.

- La Struttura Commissariale, non avendo deroghe sull'ottenimento delle autorizzazioni all'esecuzione delle opere, opera attraverso conferenze di servizi per l'acquisizione dei pareri previsti dal vigente quadro normativo. Inoltre, gli interventi relativi agli impianti di depurazione sono soggetti a specifiche valutazioni ambientali (verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA) di competenza regionale regolate dal Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.. Nell'ambito dei suddetti iter autorizzativi si sono registrati frequentemente ritardi nell'ottenimento di pareri e autorizzazioni, rispetto ai tempi previsti dal vigente quadro normativo, ed in particolar modo per l'ottenimento delle sopra citate valutazioni ambientali. Pur tuttavia, si rileva un clima di collaborazione con i soggetti istituzionalmente deputati all'espressione di pareri che lamentano una mancanza di personale che darebbe luogo ai ritardi riscontrati.
- La necessità di un adeguamento della struttura commissariale, in termini di organico, spazi e supporto tecnico-amministrativo, ai crescenti impegni dovuti sia all'avanzamento delle attività già avviate, che al prevedibile ampliamento delle competenze conseguente all'affidamento al CSU delle due ulteriori procedure di infrazione in fase istruttoria.
- Anche ai fini di un compiuto superamento delle procedure d'infrazione in atto, tenendo conto del fatto che le prestazioni richieste dalla Direttiva Europea devono essere garantite nel tempo da un'organizzazione a scala territoriale sufficientemente consolidata, appare necessario incentivare la piena operatività degli organismi di gestione del Servizio Idrico Integrato, chiarendo altresì la portata della norma del D.L. 243/2016 (comma 2) nella parte che prevede la gestione degli impianti da parte del CSU per un periodo sino a due anni dal collaudo (peraltro in assenza di risorse finanziarie dedicate allo scopo). In particolare, oltre a una efficiente gestione degli impianti, deve essere garantita in corso d'opera a cura degli enti gestori la realizzazione capillare degli allacci d'utenza, in modo da garantire concretamente le condizioni per il superamento delle procedure d'infrazione.
- Sono purtroppo necessari finanziamenti aggiuntivi per l'integrale copertura dei quadri economici di numerosi interventi che, a seguito dei necessari approfondimenti progettuali e/o dell'adeguamento dei prezzari via via effettuati, sono risultati di complessità e impegno economico maggiori di quelli inizialmente previsti, oltre che per i nuovi interventi non coperti da finanziamento, ma necessari per uscire dalle procedure di infrazione in fase istruttoria.
- È necessario superare l'incertezza sulle risorse realmente a disposizione del Commissario per svolgere le attività necessarie al superamento delle procedure di infrazione, al momento solo genericamente indicate come a carico dei quadri economici, senza alcuna specifica quantificazione. La definizione della aliquota dei quadri economici destinabile al funzionamento della struttura commissariale potrebbe ragionevolmente attestarsi al valore del 4%, previsto per alcuni fondi comunitari (art. 119 del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013). Con riferimento a tali criticità, il CSU ha anzitutto mirato, mediante la stipula delle convenzioni e dei protocolli d'intesa citati in precedenza, al rafforzamento della struttura (rinnovo delle convenzioni con Invitalia, Sogesid e UTA e attivazione di una convenzione con Studiare

²¹⁴ Doc. n. 992/2 3

Sviluppo), con l'obiettivo di potenziare i gruppi di lavoro sia a livello centrale che territoriale, per migliorarne l'efficienza operativa e velocizzare gli interventi L'attivazione tramite Invitalia di un Sistema di Qualificazione dei prestatori di servizi di architettura e ingegneria, la costituzione mediante avviso pubblico di un elenco di professionisti esperti per la costituzione dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT), i protocolli d'intesa stipulati in Sicilia con il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR) e con ANCI SICILIA dovrebbero consentire (in particolare la prima iniziativa) un'accelerazione delle procedure. Infine, l'attivazione del nuovo sito web consente ora alla struttura Commissariale di disporre di uno strumento di comunicazione dinamico e di facile consultazione, per un rapido aggiornamento e un adeguato livello di trasparenza delle informazioni.

Ulteriori misure, di seguito elencate, sarebbero utili per rafforzare e rendere più efficace l'attività della struttura Commissariale:

- L'attivazione dei poteri sostitutivi (genericamente in capo al CSU in base al D.L. 185/2008 e al D.L. 67/1997).
- Un rafforzamento dei poteri del CSU in genere nella fase di acquisizione dei vari atti di assenso da parte di enti terzi.
- La ricostituzione della Segreteria Tecnica, a disposizione del precedente CSU e non prevista nel D.P.C.M. 11.05.2020, per assicurare un supporto tecnico-scientifico alla Struttura Commissariale. Sul punto si osserva che la precedente Segreteria Tecnica, composta da esperti in ingegneria idraulica e ambientale, potrebbe essere integrata con esperti con specifica competenza nella gestione delle opere pubbliche per gli aspetti tecnici, amministrativi e giuridici.
- Un accordo da stipulare con il MITE e le Regioni (che potrebbe concretizzarsi nella emanazione di linee guida) per adottare, nei casi di interventi su impianti esistenti, procedure uniformi e semplificate, valorizzando le scelte programmatiche già compiute e privilegiando la soluzione della valutazione preliminare (ex art. 6, comma 9, Decreto Legislativo n.152/2006), garantendo in ogni caso, attraverso opportune prescrizioni, il miglior livello di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

SECONDA PARTE La depurazione nei 9ambiti territoriali ottimali (ATO) della regione Sicilia

Capitolo 1: ATO1 - Palermo

Attività svolte dalla Commissione

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ad esse correlate, per poter svolgere, adeguate attività d'indagine e valutare complessivamente lo stato della depurazione delle acque, nel territorio dell'ATO1 Palermo, ha ritenuto opportuno assumere informazioni dai diversi organi di controllo, oltre che nel corso della missione svoltasi nel settembre 2020, anche attraverso una serie di audizioni di seguito riportate:

- ✓ 2019.10.24 Comandante regionale della Guardia Di Finanza Sicilia – Gen. D. Riccardo Rapanotti.
- ✓ 2019.10.24 Audizione del Ten. Col. Michele Cannizzaro, Comandante del NOE di Catania, e del Lgt. Nunzio Sapuppo, Comandante interinale del NOE di Palermo.
- ✓ 8 settembre 2020 ARPA Sicilia
 - Direttore generale Francesco Vazzana
 - Direttore tecnico Vincenzo Infantino

- Responsabile U.O.C. pareri Salvatore Caldara
- Responsabile U.O.C. Attività produttive area centrale dell'Arpa Sicilia, Giovanni Abbate
- ✓ 2020.12.22 Sindaco del Comune di Santa Flavia, Salvatore Sanfilippo, dell'Assessore Francesco Giuseppe Fricano e del responsabile dell'Area III Urbanistica, Edilizia e Ambiente, Irene Gullo.
- ✓ 2020.10.20 Ten. Col. Andrea Li Volsi, Centro anticrimine natura dei Carabinieri di Palermo, e del Ten. Col. Vincenzo Castronovo, Centro anticrimine natura dei Carabinieri di Agrigento.
- ✓ 2020.10.20 comandante Legione dei Carabinieri Sicilia, Gen. B. Rosario Castello, e del comandante del Gruppo Carabinieri tutela ambientale di Napoli, Ten. Col. Pasquale Starace.
- ✓ 2020.10.27 prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani
- ✓ 2020.10.27 sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova
- ✓ 2020.10.27 Pietro Ciulla, Presidente WWF Sicilia occidentale, Francesco Loria, Presidente associazione San Cataldo Baia della legalità, Giuseppe Purpi, Presidente associazione l'Arca di Termini Imerese, Francesco Liotti, Presidente Circolo Mesogeo Legambiente Palermo, Agostino Moscato, Presidente Legambiente Termini Imerese, Ernesta Morabito, Vicepresidente Italia nostra, delegata problematiche ambientaliste
- ✓ 2020.12.17 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, e del Sostituto Procuratore, Elvira Cuti
- ✓ 2021.05.13 Francesco Lo Voi, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, di Marzia Sabella, Procuratore Aggiunto presso il tribunale di Palermo, e di Sergio Demontis, Procuratore Aggiunto presso il tribunale di Palermo,
- ✓ 2021.06.07 Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando
- ✓ 2020.10.27 Prefetto di Palermo Forlani
- ✓ 2020.10.27 Associazione Baia San Cataldo
- ✓ 2020.10.27 Legambiente
- ✓ 2020.10.27 Sindaco di Termini Imerese

1.1 Gestore del SII dell'ATO 1: AMAP S.P.A. S.p.a.

Il gestore del SII dell'ATO 1 è l'AMAP S.P.A. S.p.A., gestore "*in house*" a capitale interamente pubblico.

La Commissione, considerato il complesso quadro dello stato di gestione del S.I.I. nell'ATO di Palermo, ha ritenuto ai fini dell'inchiesta, di chiedere ad AMAP S.P.A. SPA, delucidazioni in merito alle criticità incontrate nell'operatività della gestione, nonché le conseguenti difficoltà nel mantenere un adeguato livello di manutenzione delle infrastrutture, e da ultimo, gli ingenti investimenti da porre in essere.

In questo paragrafo e nei successivi, si riporta quanto dichiarato da AMAP S.P.A. nel documento n.827, trasmesso alla Commissione d'inchiesta, dall'Avv. Giuseppe Ragonese, Direttore Generale della società AMAP S.P.A., ed acquisito in data 8 aprile 2021²¹⁵.

In esso, emergono gli elementi essenziali del percorso di attuazione del SII nell'ATO di Palermo ed il ruolo svolto da AMAP S.P.A., per supportare l'ATI.

²¹⁵ Doc. n. 827/2

1.1.1 Tappe di AMAP S.P.A. S.p.a. nella gestione del SII

L'AMAP S.P.A. S.p.A. trae origine dall'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo (AMAP S.P.A.) nata nel 1956, come Gestore dell'acquedotto del Comune di Palermo, subentrante alla società privata concessionaria già assentita intorno al 1897; nel 1993 lo stesso Comune di Palermo affidava ad AMAP S.P.A. la manutenzione della rete fognaria cittadina e dal 1996 incaricava la società anche della gestione degli impianti di depurazione della città, diventando così il gestore del "servizio idrico integrato" di Palermo.

Dopo essere stata trasformata da Azienda Municipalizzata in "Azienda Speciale" nel 1999, nel 2001 l'AMAP S.P.A. è stata trasformata in S.p.A. con capitale sociale interamente pubblico e socio unico il Comune di Palermo.

1.1.1.1 La prima fase dell'attuazione della Legge Galli

L'attuazione della legge Galli²¹⁶ è stata avviata in Sicilia solo nel 1999, attraverso la Legge Regionale 10/99, cui è seguito il Decreto del Presidente della Regione n. 114/2000, che ha individuato nove Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con i confini della Province Regionali, ed infine il Decreto del Presidente della Regione 7/8/2001 disponente le modalità di costituzione delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, AATO.

Nel 2006, l'AATO di Palermo, a seguito di procedura di gara, affidò la gestione del SII in concessione alla Società Acque Potabili Siciliane (APS), riconoscendo ad AMAP S.P.A. la salvaguardia temporanea, relativamente alla semplice gestione nel Comune di Palermo, seppure con espressa esclusione di competenza nella realizzazione degli investimenti.

Nel 2013, ASP Spa fu dichiarata fallita con conseguente decadenza della concessione; per fronteggiare quindi la conseguente crisi gestionale ed occupazionale, a decorrere dalla seconda metà del 2015, l'AMAP S.P.A. fu chiamata in via emergenziale ad assicurare la continuità del SII, in una parte dei Comuni già gestiti dalla fallita ASP.

1.1.1.2 L'attuazione del nuovo impianto del SII in Sicilia

Nel 2010, la Regione Siciliana in attuazione delle disposizioni nazionali, ha quindi disposto la cessazione degli AATO, ponendo in liquidazione i nove Enti d'Ambito con la L.R. n. 2/2013.

La riforma organica del SII, è stata disposta con la L.R. n. 19/2015 e con il D.A. n. 75/2016 sono stati poi riconfermati i nove Ambiti Territoriali Ottimali.

Successivamente, come noto, la L.R. n. 19/2015 è stata oggetto d'intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 93 del marzo 2017 censurava le parti di quest'ultima considerate lesive delle attribuzioni di competenza dello Stato.

1.1.1.3 Il percorso per l'affidamento al Gestore unico AMAP S.P.A.

L'Ambito territoriale di competenza dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo (ATI) coincide con la delimitazione della Provincia regionale di Palermo, comprendendo tutti gli 82 Comuni ad essa appartenenti, nei quali risiede una popolazione di circa 1.250.000 unità.

²¹⁶ Legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche

Il processo di unificazione delle gestioni esistenti si è sviluppato, su iniziativa del Comune di Palermo, di concerto con il competente Assessorato all'Energia ed ai Servizi di pubblica Utilità della Regione Siciliana, a partire dalla presenza di un Soggetto industriale quale è AMAP S.P.A. S.p.A., società già a socio unico, dello stesso Comune di Palermo.

Detto processo, fino a questo momento, ha coinvolto altri 34 Comuni dell'Ambito, e si è avviato, inizialmente, come già evidenziato, sotto la pressione della condizione emergenziale scaturita dal fallimento del precedente Gestore Unico (Acque Potabili Siciliane S.p.A.).

La successiva attivazione del nuovo assetto di *governance* con la costituzione e l'avvio operativo dell'ATI, ha dato ulteriore impulso al processo, che, con i recenti provvedimenti del dicembre del 2020 è entrato nella fase finale.

L'art. 4, comma 9, della L.R. n. 19/2015, ha consentito alle società di gestione a capitale interamente pubblico, nel caso specifico AMAP S.P.A. S.p.A., di continuare a gestire il servizio affidato dall'Ente pubblico titolare del relativo capitale, previa delibera dell'Organo Consiliare n. 439 del 12/11/2015 che attestasse la sussistenza dei requisiti richiesti dalla stessa legge e deliberasse la nuova durata dell'affidamento. Con la citata deliberazione il Comune di Palermo ha dovuto modificare lo Statuto dell'AMAP S.P.A., per consentire l'ingresso nella compagine dei Comuni dell'ATO che avessero interesse ad affidare il SII alla medesima società.

L'AMAP S.P.A., pertanto, ha realizzato un percorso di allargamento del perimetro della gestione "*in house*" del SII verso i Comuni dell'ATO Palermo, con l'ingresso nella compagine Societaria di altri 34 Comuni della Città di Metropolitana di Palermo. Il riconoscimento dell'affidamento coinvolge 915.963 abitanti su un totale d'Ambito di circa 1.250.000, di cui poco meno di 700.000 residenti nel capoluogo.

Questo processo ha avuto un primo momento di consolidamento con la Delibera n. 02 del 22/11/2017 dell'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo di riconoscimento dell'affidamento trentennale del SII in favore di AMAP S.P.A. S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R.19/2015 e del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. L'affidamento è stato formalizzato approvando, tra l'altro, una apposita convenzione di gestione dei SII, redatta in conformità allo schema tipo deliberato dall'ARERA e sottoscritta il 22 marzo 2018.

Con la Delibera n. 10/2018, che costituisce l'atto fondamentale per il prosieguo dell'iter di affidamento *in house* del SII ad un Gestore unico, l'ATI ha, infatti, disposto:

- di adottare, tra le forme consentite dalle norme vigenti, quella "*in house*" prevista dall'art. 149 bis e dell'art. 172 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.²¹⁷, nonché dalla L.R. n.19 dell'Agosto 2015;

²¹⁷ art. 149-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, che dispone che "*L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.*"

Art. 172 del Decreto Legislativo n.152/2006 attribuisce all'"affidamento diretto" un carattere di priorità rispetto le altre modalità di affidamento previste dall'ordinamento europeo e nazionale. Invero, il citato articolo prevede che "*In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia*

- di individuare nella società AMAP S.P.A. S.p.A. il Soggetto di riferimento destinatario della gestione unica del SII dell'ATO di Palermo;
- di attivare, ai fini della predisposizione del nuovo Piano d'Ambito, la cui approvazione è condizione per il perfezionamento dell'affidamento al Gestore Unico, l'iter per la definizione di protocolli di collaborazione con Soggetti Istituzionali con il coordinamento degli Uffici dell'ATI e la presenza dei tecnici di AMAP S.P.A. S.p.A.;
- di procedere all'affidamento al Gestore Unico a seguito del compimento delle seguenti attività:
 - a) definizione ed approvazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO Palermo che ingloba, tra l'altro, lo stralcio della pianificazione d'Ambito relativa ai 35 Comuni in affidamento ad AMAP S.P.A. S.P.A, da considerarsi ora parte integrante del nuovo Piano d'Ambito dell'intero ATO Palermo.
 - b) individuazione delle gestioni comunali in forma diretta da mantenere e le eventuali gestioni da salvaguardare nel rispetto delle determinazioni assunte dai Comuni e dei vincoli di legge;
 - c) approvazione delle tariffe del SII secondo il vigente metodo di regolazione dell'ARERA, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione come definito nel Piano d'Ambito stesso, considerando il Piano degli Interventi relativi ai 35 Comuni in gestione AMAP S.P.A. già approvato da ARERA con la deliberazione n. 276/2019/R/IDRI del 25 giugno 2019 *“Approvazione dell'aggiornamento delle tariffe predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposti dall'assemblea territoriale idrica Palermo per il gestore AMAP S.P.A. S.p.a.”*.

La suddetta Delibera contiene e reitera le motivazioni “rafforzate” della scelta dell'affidamento in house sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- il modello *“in house”* consente di accelerare i tempi di affidamento;
- della gestione del SII, dal momento che può essere sufficiente una Pianificazione d'Ambito basata sulle conoscenze già acquisite nel corso degli anni trascorsi - opportunamente validata e riorganizzata - e la previsione/prescrizione di un processo di affinamento delle informazioni anche successivamente all'affidamento;
- Nell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo - a riprova dell'inesistenza di oggettive condizioni di concorrenza - la procedura di gara. - In concessione a terzi che ha portato all'aggiudicazione al gestore del SII - l'APS S.p.A. - è stata definita in presenza di un'unica offerta rimasta aggiudicataria della medesima concessione e ciò dopo ben tre tentativi di gara di rilevanza Comunitaria andati deserti;
- Nell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo - a riprova dell'inesistenza di oggettive condizioni di concorrenza - la scelta dell'affidamento in concessione a terzi del SII si è rilevata fallimentare tanto che la concessione trentennale assentita all'APS S.p.A. è stata affermata decaduta e la stessa società è stata poi dichiarata fallita giusta Decreto del Tribunale Civile e Fallimentare di Palermo sez. IV n.159/2013 del 29 ottobre 2013;
- Ad ulteriore riprova della mancanza di condizioni di concorrenza, la procedura di gara per l'affidamento temporaneo del SII nei 52 Comuni già gestiti dall'APS S.p.A. espletata dal Commissario - Straordinario dell'AATO 1 Palermo nell'anno 2014 ha visto la presentazione di una sola offerta e questa gara ha avuto esito negativo con il ritiro dello stesso unico offerente;

almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.”

- Per altro verso, invece, sussistono ragioni giustificative dell'affidamento in house, rinvenibili nel fatto che l'affidamento ad AMAP S.P.A. ha consentito e consente di avvalersi delle competenze operative e delle conoscenze di un soggetto radicato nel territorio dell'ATO Palermo da oltre 60 anni e con una pari esperienza nella gestione di infrastrutture di adduzione, vettoriamento e potabilizzazione, dislocati nell'intero territorio della ex Provincia di Palermo già interconnesse o connettibili con le reti idriche di tanti Comuni della fascia costiera Occidentale ed Orientale;
- L'affidamento secondo il modello di che trattasi è stato vagliato concretamente nella gestione già svolta da AMAP S.P.A. S.p.A. in favore dei 34 Comuni in gestione ed ha consentito di poter avviare a conclusione l'iter volto alla gestione unitaria del SII nell'intero Ambito Territoriale Ottimale Palermo e ciò in linea con la normativa nazionale di settore e nella ricorrenza di oggettive condizioni di sostenibilità economica e finanziaria di breve, medio e lungo periodo come accertate nel Piano d'Ambito in ultimo approvato in aggiornamento;
- A comprovare quanto sopra, giova evidenziare l'avvenuta asseverazione del Piano Industriale AMAP S.P.A., relativo ai 34 Comuni in gestione da parte della BEI che ha concesso un primo consistente finanziamento per gli investimenti ivi previsti e vale inoltre richiamare l'avvenuta approvazione dello "schema regolatorio" di cui al metodo tariffario MT2 proposto dalla stessa società ed approvato dalla stessa ARERA con i correlati assetti tariffari come da deliberazione n.276/2019/R/IDRI del 25 giugno 2019;
- Come ulteriore motivazione aggiuntiva a supporto della scelta di che trattasi giova evidenziare come l'avvenuta recente definizione in aggiornamento del Piano d'ambito dell'ATO Palermo si è potuta attuare senza apporti esterni e quindi in house anche al prezioso valore aggiunto rappresentato dal contributo di conoscenza offerto dalla esperienza della predetta società pubblica nello svolgimento dell'attività industriale del ciclo integrale delle acque.

Sotto altro profilo, per quanto riguarda le gestioni salvaguardate, l'ATI Palermo, con Deliberazione n. 10 del 26/11/2020, ha completato il procedimento relativo al "*riconoscimento della salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato ai Comuni dell'ATI Palermo ai sensi dell'art. 147 comma 2bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.*". Tali gestioni salvaguardate, attualmente, riguardano n. 23 Comuni con una popolazione di 101.590 abitanti (ISTAT 2019).

Con la Delibera n. 12 del 30/12/2020, l'ATI ha approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito redatto dalla Segreteria Tecnico Amministrativa dell'ATI con il supporto dell'AMAP S.P.A., comprendente:

- a) la ricognizione di massima delle infrastrutture del SII;
- b) il Piano degli interventi;
- c) il modello gestionale ed organizzativo;
- d) il piano economico finanziario.

Sono tutt'ora in corso gli adempimenti necessari per l'approvazione del nuovo statuto della società, anche in esito alle interlocuzioni in essere con l'ANAC e per l'ingresso dei nuovi soci nella compagine di AMAP S.P.A. S.p.A., atti questi propedeutici alla adozione della deliberazione dell'affidamento del SII al gestore unico ed alla conseguente sottoscrizione della nuova convenzione di gestione tra AMAP S.P.A. e ATI.

Per effetto delle suddette determinazioni, il perimetro della gestione di AMAP S.P.A., interessa n. 59 Comuni e una popolazione di 1.150.998 abitanti, pari al 92% della popolazione complessiva dell'ATO Palermo che è pari a 1.252.588 abitanti.

La Commissione d'inchiesta, a seguito di quanto riferito dall'AMAP S.P.A. relativamente alla inesistenza “*di oggettive condizioni di concorrenza*”, ha ritenuto opportuno chiedere un approfondimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione sia sulla questione più generale delle gestioni del SII che sul caso dell'ATO di Palermo.

A seguito della richiesta della Commissione, il 21 gennaio 2022, l'ANAC ha trasmesso un rilevante documento²¹⁸, dal quale emergono gli esiti delle indagini condotte sui Servizi Idrici Integrati (SII) con riferimento al periodo iniziale della relativa gestione.

Tali esiti, hanno evidenziato numerosi aspetti critici del sistema idropotabile nazionale, tra i quali appare utile rammentarne i principali:

1. la sovrapposizione delle competenze di indirizzo e controllo con quelle della gestione con evidente contrapposizione di interessi; il diffuso affidamento del servizio a società in house, a società miste con soci privati individuati senza procedura di gara o, ancor peggio, con affidamenti diretti o a trattativa privata;
2. l'attività di programmazione del servizio e l'individuazione degli interventi e delle opere necessarie al raggiungimento di sempre più idonei standard qualitativi sarebbe dovuta partire da una accurata ricognizione delle infrastrutture esistenti e dalla corretta valutazione nel tempo delle esigenze idriche della popolazione servita; tale fase era spesso mancata, determinando la redazione di piani che si sono dimostrati non congrui e che hanno richiesto un continuo aggiornamento;
3. le normative al tempo emanate dalle regioni non prevedevano il controllo della coerenza delle convenzioni sottoscritte con gli schemi tipo;
4. i meccanismi di adeguamento delle tariffe lasciavano adito a molte perplessità in relazione alla ciclicità triennale degli adeguamenti ai problemi di qualità dei piani e alle eventuali situazioni di conflitto di interesse tra ente locale controllore e soggetto gestore.

In particolare, nel caso dell'ATO 1 di Palermo, le problematiche sopra evidenziate, si sommavano ad altre fattispecie rilevanti, sia nella fase di affidamento che in quella di gestione. Infatti, alcune anomalie, sono state riscontrate dall'ANAC e dall'Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato.

Per l'affidamento a terzi del Servizio Idrico Integrato (SII), l'Autorità d'ambito di Palermo effettuò vari tentativi prima dell'attivazione della procedura che ha portato alla definitiva assegnazione del servizio. Dapprima, fu indetta una procedura aperta, la cui gara andò deserta a causa della presentazione di un numero di offerte inferiore al minimo, pari a due, stabilito dal bando. Successivamente, si fece ricorso a una procedura negoziata, previa pubblicazione del bando, rivelatasi anch'essa infruttuosa: pervenne, infatti una sola offerta da parte di AMAP S.P.A. S.p.a., società all'epoca totalmente partecipata del Comune di Palermo.

Venne poi pubblicato, sul quotidiano locale il “Giornale di Sicilia”, un avviso per la raccolta di adesioni da parte di imprese interessate ad una eventuale procedura negoziata senza pubblicazione del bando (ex art. 13, comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 158/1995). In esito all'avviso, manifestarono il proprio interesse alcune imprese, sia di proprietà pubblica che privata; la procedura, tuttavia, non andò a buon fine a causa dell'annullamento dell'avviso disposto dal TAR Sicilia.

Stanti le perduranti difficoltà nel riavviare le procedure di affidamento (nonostante l'urgenza dettata dalla necessità di non perdere i finanziamenti europei), fu ravvisata dal Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, l'esigenza di nominare un *Commissario ad acta* presso l'Autorità d'ambito, con il compito di provvedere, in via sostitutiva agli organi preposti,

²¹⁸ Doc. n. 1001/2

all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio entro il termine novanta giorni, successivamente prorogato.

Il Piano d'ambito con relativo *addendum*, la convenzione di gestione, il disciplinare tecnico e lo schema di contratto di servizio tra ATO e AMAP S.P.A. S.p.A., furono successivamente approvati, riconoscendo la salvaguardia all'AMAP S.P.A. S.p.A., ai sensi del comma A dell'art. 9 della legge n. 36/94, per la durata di cinque anni.

Al termine del periodo di salvaguardia, veniva scelto, come peraltro raccomandato dall'Autorità, il sistema di affidamento con gara ad evidenza pubblica e, in esito a tale gara, risultò aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), costituito da nove società tra cui la Società Azionaria per la condotta di acque potabili S.p.A. di Torino, capogruppo mandataria.

Successivamente, la conferenza dei Sindaci e del Presidente delle Province dell'Ambito territoriale ottimale, deliberò il prolungamento dell'affidamento della gestione del SII ad AMAP S.P.A. S.p.A. nel territorio del Comune di Palermo fino al 19.10.2021, previa rinuncia a tutti i giudizi pendenti.

L'Autorità, intervenendo sulla questione con Deliberazione n. 289 dell'11.10.2007, anzitutto evidenziò la non conformità dell'attribuzione, nel periodo immediatamente anteriore alla presentazione dell'offerta stessa, ad un medesimo soggetto, della funzione di *Commisario ad acta* detta "Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia" e della qualifica di Consigliere di amministrazione di una società mandante dell'ATI che ha presentato l'offerta.

In ordine alla circostanza che il bando di gara prevedeva anche la possibilità per il gestore di eseguire direttamente una consistente parte (fino al 70%) dei lavori connessi alla gestione del SII, l'Autorità, con Atto di segnalazione congiunto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. AS336 del 22.3.2006, recante "*Modalità di affidamento di lavori nell'ambito di concessioni pubbliche*", formulò alcune osservazioni relative alla misura dei lavori realizzati al di fuori del ricorso a procedure di gara a evidenza pubblica, fornendo indicazioni volte a sostenere uno sviluppo effettivamente concorrenziale del settore.

In particolare, fu rilevato che, anche quando gli affidamenti di lavori avvengano in conformità ai limiti normativamente stabiliti, gli effetti verificabili sul mercato corrispondono a un'oggettiva limitazione del numero e dell'importo dei lavori messi a gara, con conseguenti restrizioni alla libera concorrenza.

Da ultimo, la Commissione ritiene doveroso evidenziare che la procedura seguita, sul riconoscimento all'AMAP S.P.A. di una proroga della gestione del servizio fino al 2021, non è apparsa rispettosa del principio generale di trasparenza e coerenza dell'azione amministrativa.

1.1.2 Livello di operatività della gestione del SII

Il livello di operatività del SII in Sicilia e le varie criticità che ancora oggi lo affliggono, sono compiutamente descritte nei documenti ufficiali prodotti da ARERA e dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, e segnatamente nella Delibera della Giunta Regionale n. 80 del 27/2/2019.

Su esplicita richiesta della Commissione, il Presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, ha trasmesso un documento, acquisito il

29 luglio 2021,²¹⁹ da cui emergono le informazioni in possesso di ARERA, relativamente alla costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito di Palermo.

Tali informazioni, successivamente sono state sintetizzate ed aggiornate nella relazione “sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato” presentata dal Presidente Besseghini, al Senato della Repubblica, il 2 febbraio 2022, di cui si ritiene utile, riportare di seguito, i punti più salienti:

- tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Palermo”;
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, che – in particolare negli ultimi anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione (sebbene talvolta oltre i termini previsti), trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

In ordine all'aggiornamento del Piano d'Ambito, si comunica che lo stesso è stato approvato in data 30 dicembre 2020 con deliberazione n. 11 dell'ATI Palermo.

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2021, emerge il contesto gestionale di riferimento. Pertanto, il quadro delle gestioni operanti nell'ATO è il seguente:

- l'Assemblea Territoriale Idrica, in data 22 novembre 2017, ha deliberato il riconoscimento dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore di AMAP S.P.A. S.p.A. da 34 Comuni;
- risultano presenti, inoltre, ventitré (23) Comuni che gestiscono il servizio idrico in forma autonoma dichiarati salvaguardabili con Deliberazione dell'ATI Palermo n. 10 del 26 novembre 2020; si tratta in particolare:
 - - di tre (3) gestioni in forma autonoma salvaguardate ai sensi del comma 2-bis, lett. a, dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - - di venti (20) gestioni in forma autonoma che presentano le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- si rinvengono infine, ventisei (26) soggetti che gestiscono il servizio, in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

1.1.2.1 La situazione nell'ambito di Palermo e relative criticità

Per quanto riguarda l'ATO di Palermo, la situazione è descritta nel documento di aggiornamento del Piano d'Ambito, specificatamente nella parte che riguarda gli esiti della ricognizione delle gestioni esistenti, delle infrastrutture, degli agglomerati e procedure di infrazione.

Le emergenze che affliggono il SII, rappresentate nel Piano d'Ambito sono le seguenti:

- se si esclude il nucleo di n. 35 Comuni associati al Gestore AMAP S.P.A., il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerose gestioni in economia comunali;
- oltre alle gestioni comunali in economia, sono presenti altri operatori economici che svolgono attività che riguardano segmenti parziali del SII che, in alcuni casi risulterebbero titolari di concessione all'uso di talune risorse che vengono immesse nelle reti di

²¹⁹ Doc. n. 927/3 1

distribuzione idrica comunali oppure, in pochissimi casi, utilizzano proprie reti private più o meno estese;

- l'Ambito di Palermo, inoltre è interessato, sia pure marginalmente, dalla presenza del Gestore Regionale della fornitura di acqua all'ingrosso, la società mista pubblico - privata Siciliacque S.p.A.;
- le infrastrutture del SII si trovano in uno stato di gravissima carenza manutentiva che si protrae da oltre 20 anni, ed il loro funzionamento spesso risulta precario e causa frequenti interruzioni del servizio;
- gli schemi di approvvigionamento, oltre che fatiscenti, presentano anomalie strutturali causate da interventi di ampliamento e connessione eseguiti, in passato, senza un quadro progettuale razionalmente definito;
- i serbatoi di riserva sono spesso ubicati a quote non più adatte per servire adeguatamente le reti collegate rispetto al territorio interessato;
- le reti idriche di distribuzione, fatti salvi i nuclei urbani originari, per quello che si conosce, si presentano ramificate in modo non controllato e spesso non conosciuto completamente, così come i punti di consegna ed i relativi apparecchi di misura;
- il servizio fognario è condizionato da reti cittadine vetuste o arcaiche e spesso è assente nelle aree esterne ai nuclei originari interessate da edilizia spontanea, priva delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, in parte successivamente "sanata". Ciò ha altresì determinato anche l'apertura di diverse procedure di infrazione Comunitaria, per mancata applicazione dell'art. 3 della Direttiva 91/271/CEE²²⁰.
- particolarmente grave è la situazione per il servizio di depurazione; gli impianti esistenti versano in uno stato di manutenzione molto scadente e, in molti casi, sono strutturalmente inadeguati al conseguimento dei limiti tabellari, imposti dal Decreto Legislativo 152/2006. A causa di ciò, negli 82 Comuni, sono compresi 95 agglomerati, 54 dei quali interessati da procedure di infrazione Comunitaria per mancata o cattiva applicazione della Direttiva 91/271/CEE;

La Commissione, considerato il complesso quadro dello stato di gestione del S.I.I. nell'Ato di Palermo, ha ritenuto ai fini dell'inchiesta, di chiedere ad AMAP S.P.A. SPA, delucidazioni in merito alle criticità incontrate nell'operatività della gestione nonché la situazione finanziaria della Società.

Relativamente alla criticità di applicazione degli indirizzi del Piano d'Ambito, AMAP S.P.A., ha rappresentato che la fase finale del processo di affidamento del SII al Gestore Unico, è costituita dall'approvazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito, avvenuto con la Delibera del 30/12/2020.

V'è da dire però, che la complessità delle procedure di adozione degli atti amministrativi rende poco probabile il rispetto della tempistica prestabilita²²¹, per quei Comuni che hanno già deliberato di diventare soci di AMAP S.P.A.. Sarà quindi necessario che gli Enti competenti (ATI e Regione) imprimano una accelerazione al processo, quale indispensabile presupposto per avviare gli ingenti investimenti necessari.

²²⁰ Art 3 della Direttiva 91/271/CEE Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.

²²¹ Adempimenti necessari per il conseguimento dell'obiettivo secondo il cronoprogramma di massima previsto nel PEF, l'ampliamento del perimetro AMAP previsto in due step: il primo, riguardante i Comuni (n. 9) che hanno deliberato di aderire alla compagine AMAP, a partire dal 2021; il secondo, riguardante gli altri 14 comuni, da completare.

In merito alla criticità delle procedure di autorizzazione ed approvazione dei progetti, la cronica difficoltà che, a livello nazionale, caratterizza il sistema di realizzazione delle opere pubbliche viene ulteriormente amplificata nel contesto della Governance del SII.

Difatti, la procedura delineata dall'art. 158-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. prevede la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, tramite la quale approvare i progetti delle opere presentate dal Gestore del S.I.I.

L'enorme mole di interventi, che dovranno essere realizzati impone la necessità che le ATI definiscano adeguate procedure semplificate in rapporto all'entità degli interventi stessi, che possono variare dalla semplice manutenzione straordinaria di minima importanza a grandi opere nuove che comportano modifiche agli strumenti urbanistici.

1.1.3 Stato dell'arte della gestione del SII nell'ATO1

La messa a regime degli impianti di depurazione dell'ATO Palermo affidati ad AMAP S.P.A. S.P.A, rimane strettamente correlata all'attuazione degli ingenti investimenti sulle infrastrutture prese in gestione, con convenzione di gestione del SII del 22 marzo 2018.

Con riguardo alla convenzione di gestione del marzo 2018, nel sopracitato documento n.827 dell'8 aprile 2021, la società ha rappresentato alla Commissione, di essersi impegnata a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione a regime.

Per vero la citata convenzione di gestione all'art 8 punto 7.6. prevede che: *“Resta espressamente convenuto tra le parti che sino alla definizione ed approvazione dei documenti di cui ai precedenti punti e, comunque, sino alla revisione degli attuali assetti tariffari ed alla approvazione di una tariffa adeguata alla copertura degli interventi di cui ai predetti Piani, la società sarà tenuta esclusivamente a provvedere alla sola manutenzione ordinaria delle reti e degli impianti ed agli eventuali interventi eccezionali, di carattere urgente, indispensabili per assicurare l'esercizio degli stessi compatibilmente a quanto consentito dal loro attuale stato di funzionalità”*.

Pur tuttavia, la Commissione d'inchiesta non trova riscontro tra quanto dichiarato dall'AMAP S.P.A., e quanto riferito dal Procuratore Lo Voi in sede d'audizione e nei documenti trasmessi.

Infatti nelle dichiarazioni rese alla Commissione da AMAP S.P.A., quest'ultima ha rappresentato:

- di aver definito lo “Schema Regolatorio” unitamente all'ATI Palermo, comprensivo del Piano degli Interventi, necessario a garantire la sostenibilità economica e finanziaria delle opere di ammodernamento e come pure degli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione delle infrastrutture del SII²²².
- di essere stata onerata a reinvestire gli eventuali utili prodotti alla realizzazione degli investimenti del SII e, nello specifico, agli interventi di manutenzione dei depuratori. Ciò, in coerenza al quadro regolatorio ARERA ed in stretta osservanza di quanto previsto nel Piano

²²²Lo “Schema Regolatorio” comprensivo del Piano degli Interventi che è stato approvato dall'ARERA con la deliberazione 11.276/2019/R/IDRI del 25 giugno 2019 e dall'ATI Palermo con delibera n. 9 dell'11 ottobre 2019. Detta pianificazione ampliata ad altri Comuni da gestire ha trovato in ultimo ulteriore necessaria approvazione nel Piano d'Ambito dell'intero ATO Palermo di cui alla delibera ATI n. 11 del 30 dicembre 2020, farà seguito l'invio ad ARERA del nuovo Schema Regolatorio M13 in esito all'affidamento del SII ad AMAP S.p.A. quale gestore Unico.

Industriale AMAP S.P.A. S.p.A. 2017- 2045, approvato dall'ATI Palermo con deliberati. 2 del 22 novembre 2017, a corredo dell'affidamento nei 34 Comuni e ciò anche per onorare gli impegni già assunti con la BEI.

- *gli utili netti risultanti dal bilancio [...] Dovranno essere destinati dall'Assemblea ad investimenti sulle infrastrutture del servizio idrico in gestione*", così come previsto dal nuovo statuto approvato dalla Società, in attuazione della Delibera dell'Ente affidante n. 12 del 30 dicembre 2020. Ovvero, i risparmi derivanti dalla *"mancata manutenzione degli impianti"* o da altre economie quali l'asserito *"mancato smaltimento dei fanghi"*, dovranno comunque essere destinati per espressa volontà degli Enti pubblici locali territoriali proprietari - agli interventi nel servizio idrico integrato.
- la società non ha mai distribuito dividendi ai soci e come è dato evincersi dal bilancio 2019 A.M.A.P. S.p.A. gli utili netti di esercizio sono stati espressamente destinati a supporto delle obbligazioni vincolati assunte per investimenti con BEI e ciò nel rispetto dell'impegno sancito nel Piano Industriale AMAP S.P.A. S.p.A. 2017- 2045 approvato dall'ATI di Palermo con delibera n. 2 del 22 novembre 2017.
- la società non ha mai attribuito benefit o premi di risultato o di produzione a dirigenti, dipendenti o amministratori in conseguenza di risparmi di spesa dovuti a *"mancata manutenzione"* o *"minori oneri di smaltimento fanghi"*.
- ancor prima dell'approvazione dei nuovi assetti da parte del soggetto regolatore ARERA, ha attuato diversi interventi finalizzati ad una *"normalizzazione"* dei processi di depurazione in gestione. In particolare, nel periodo di riferimento 2017 — 2020 l'A.M.A.P. oltre ai costi dei servizi che comprendono anche gli oneri di smaltimento fanghi, ha realizzato, per il segmento della depurazione, investimenti complessivi pari a €2.383.503.
- nel periodo di riferimento 2017-2020 l'AMAP S.P.A. ha realizzato interventi di manutenzione con riferimento ai seguenti depuratori per complessivi pari € 962.384,00 come da seguente tabella di riepilogo.

Tabella 56: Importo degli interventi di manutenzione realizzati da AMAM nel periodo 2017-2020

Impianti	Totale (euro)
Acqua dei Corsari	518.330, 37
ASI Carini	259.938, 53
Trappeto	24.251,1 0
Balestrate	159.864, 00
	962.384, 00

- nelle more della compiuta definizione della programmazione d'Ambito e per integrare gli interventi ascritti alla competenza del CSU, si è assunta l'onere di anticipare i costi della

progettazione ed ha trasmesso all'ATI Palermo i documenti propedeutici alle gare per affidamento dei connessi Servizi di Ingegneria (DIP).Ciò al fine di poter disporre tempestivamente dei progetti ai fini dei necessari finanziamenti pubblici da intercettare (Recovery fund) ed anche dietro impegno della società a cofinanziamento. Si tratta di investimenti complessivi sul servizio fognario e depurativo stimati in 174,6 M€ di cui 34.0 M€ per gli impianti di depurazione.

- che la criticità finanziaria²²³ del SII nell'ATO di Palermo sia strettamente collegata alle condizioni in cui versa il patrimonio infrastrutturale, in rapporto alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti titolari della gestione. In questo contesto, e, tenuto conto dei vincoli derivanti dalla regolazione tariffaria, appare impossibile conseguire i necessari miglioramenti, senza modificare radicalmente tale assetto con l'introduzione di Gestori organizzati con caratteristiche industriali che possano accedere al mercato dei capitali e prevedendo, comunque, ancora un congruo periodo di sostegno finanziario mediante fonti pubblici.
- la criticità finanziaria, derivante dallo stato delle infrastrutture dell'ATO Palermo e dagli enormi volumi di investimento necessari, è stata posta in evidenza nel Piano degli Interventi e nel PEF compresi nel Piano d'Ambito, approvato dall'ATI nel mese di dicembre 2020. Complessivamente il Programma degli Interventi del PdA, prevedeva investimenti per complessivi 2.616,75 M€ suddivisi in tre periodi di 4 anni ed un ultimo periodo di mantenimento funzionale lungo 18 anni. Tale volume di investimenti, pur avendo considerato una quota a carico di fondi pubblici di quasi il 40%, è risultato insostenibile al vaglio delle elaborazioni del PEF, anche perché disallineato - in termini di investimento annuo per abitante servito - con i valori di benchmark pubblicati da ARERA. Le simulazioni eseguite per la stesura del PEF con sviluppi tariffari conformi alle regole del MTI-3, hanno portato alla necessità di ridurre del 60% il volume degli investimenti, portandolo a 1.559,3 M€ considerando sempre un apporto di risorse pubbliche dell'ordine del 23%. Evidentemente tale vincolo determina un diverso, e più graduale, percorso verso il raggiungimento dei livelli minimi di servizio imposti dalla regolazione della Qualità Tecnica (RQTI) introdotta da ARERA nel 2017. Inoltre, la pianificazione finanziaria determina la necessità del ricorso a fonti finanziarie esterne per circa 125 M€
- La consapevolezza dell'ingente impegno finanziario da affrontare, ha portato l'ATI Palermo e la stessa AMAP S.P.A. S.p.A a prevedere in coerenza al quadro regolatorio ARERA, nel nuovo Statuto della Società e nei Piani Industriali un vincolo di reinvestimento degli eventuali utili prodotti alla realizzazione degli investimenti del SII e prioritariamente per gli interventi di manutenzione dei depuratori; circostanza questa già formalizzata in sede di approvazione del Bilancio di esercizio 2019.
- L'approvazione della tariffa si è concretizzata con il provvedimento applicativo dell'ATI Palermo di cui alla Delibera n. 9 dell'11/10/2019.

Relativamente alla tariffa, la Commissione d'inchiesta, ritiene opportuno evidenziare la recentissima Deliberazione ARERA del 26 aprile 2022 (177/2022/S/IDR) avente ad oggetto *“irrogazione di sanzioni amministrative pecunarie e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazione della regolamentazione del servizio idrico integrato”*.

In tale Delibera infatti, viene contestato ad AMAP S.P.A. SPA, di aver applicato in tariffa, agli utenti del Comune di Palermo, un improprio corrispettivo del servizio di depurazione. Ovvero di

²²³ Doc. n. 827/2

aver applicato agli utenti una tariffa non corretta per gli anni 2014-2015.²²⁴ A seguito di ciò, l’Autorità ha quindi ordinato ad AMAP S.P.A. Spa il pagamento delle sanzioni disposte nel provvedimento.

Relativamente alla situazione generale di AMAP S.p.A., rappresentata in queste pagine, questa Commissione ha rilevato alcune discrepanze tra quanto dichiarato e la fonte documentale trasmessa dalla Procura della Repubblica di Palermo il 14 ottobre 2020²²⁵.

Per tale approfondimento si rimanda al capitolo dedicato.

1.1.4 Commissariamento giudiziale di AMAP S.P.A. Spa

Nell’esposizione della complessa realtà gestionale di AMAP S.P.A., il commissariamento della società riveste un ruolo chiave. Infatti, è opportuno evidenziare che esso trae origine, da una attività di indagine avviata nel 2019, a seguito della quale era stata accertata la mancata depurazione delle acque reflue in ingresso, presso alcuni depuratori dell’ATO 1.

Conseguentemente, venivano contestati ad alcuni dirigenti di AMAP S.P.A., i reati di traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale e frode in pubbliche forniture.

Il 4 giugno 2021²²⁶ il Centro anticrimine natura di Palermo – NIPAAF, seguito informativa di cui alla segnalazione Alfa N. 12/47 di Prot. del 18/09/2020, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, procedeva alla notifica dell’Ordinanza di commissariamento giudiziale ai sensi dell’art 45 comma 3 del Decreto Legislativo n. 231/2001, emessa dal GIP di Palermo nei confronti di AMAP S.P.A. Spa – servizio ambiente e depurazione.

La misura cautelare, veniva disposta per le reiterate violazioni accertate a carico di AMAP S.P.A. SpA, in qualità di titolare della gestione tecnico operativa dei depuratori di Acqua dei Corsari a Palermo e dei Comuni di Balestrate, Carini e Trappeto.

Nello specifico, venivano contestati ad AMAP S.p.A., la violazione degli articoli:

- ✓ Art. 452 quaterdecies c.p. attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti²²⁷
- ✓ Art. 452 bis c.p. inquinamento ambientale²²⁸

²²⁴Deliberazione ARERA del 26 aprile 2022 (177/2022/S/IDR)

Corte Costituzionale Sentenza 10 ottobre 2008 n. 335 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo del Decreto Legislativo n. 152/06, nella parte in cui prevedeva che la quota in tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “*anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi*”

Legge 27 febbraio 2009, n. 13 - Decreto MATTM 30 settembre 2009 (tariffa)

²²⁵Doc. n. 963 0

²²⁶Doc. n. 899/1 - Doc. n. 900

²²⁷Art. 452-quaterdecies. *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

²²⁸Art. 452-bis. *Inquinamento ambientale*

- ✓ Art. 356 c.p. frode in pubbliche forniture ²²⁹
- ✓ Art. 25 undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001 responsabilità amministrativa dell'ente ²³⁰.

L'Ordinanza di commissariamento, ha affidato al dott. Luigi Librici, già direttore di ARPA Palermo (fino al 2015), l'incarico di Commissario Giudiziale di AMAP S.p.A..

1.1.5 Potenziale conflitto di interesse tra AMAP S.P.A. e Sicilacqua

Per approfondire alcune tematiche relative all'attività di AMAP S.P.A., la Commissione ha audito il 7 giugno 2021, il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Nel corso dell'audizione, il Sindaco ha precisato che il commissariamento riguarda "soltanto il servizio di depurazione".

Inoltre, l'audito ha informato la Commissione d'inchiesta, di alcuni contrasti esistenti tra AMAP S.P.A. e Sicilacqua nel panorama delle acque in Sicilia.

Come noto, Sicilacqua è una società mista pubblico privata, *"che gestisce in maniera monopolistica il mercato dell'acqua. Da questo punto di vista vi è un contrasto molto forte tra l'AMAP S.P.A. e Sicilacqua, che diventa un contrasto molto forte con la Regione. In questo caso la controparte è Sicilacqua, poiché quest'ultima ha fissato un prezzo dell'acqua che l'AMAP S.P.A. ha impugnato al TAR, il quale ha annullato per incompatibilità e per incompetenza, atteso che era incompatibile il fatto che il soggetto che fissava il prezzo fosse anche il proprietario al 40 per cento dell'ente che forniva l'acqua, anche per ragioni di competenze che non attribuiscono alla regione il compito di fissazione dei prezzi. [...] non c'è dubbio che l'AMAP S.P.A. si muova in una condizione di particolare ostilità. È una mosca bianca nel panorama della gestione dell'acqua, così come nei rifiuti. La città di Palermo è l'unica realtà in Sicilia dove non ci sono appalti privati, né per acqua né per i rifiuti"*.

La Commissione d'inchiesta a seguito delle dichiarazioni del Sindaco Orlando, ha ritenuto opportuno chiedere un approfondimento all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) relativamente al potenziale conflitto di interesse, nel sistema di gestione delle risorse idriche in Sicilia.

In particolare, la richiesta della Commissione verteva sulla partecipazione della Regione Sicilia in Sicilacqua S.p.A., titolare della concessione relativa alla gestione del servizio idrico.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

²²⁹Art. 356. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

²³⁰Art. 25-undecies Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; [...]
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

In data 21 gennaio 2022 la Commissione, a seguito della suesposta richiesta, ha acquisito un documento²³¹ trasmesso dall'ANAC, nel quale relativamente alla questione dell'ATI1 di Palermo emerge quanto segue.

La gestione del servizio acquedottistico e dei servizi complementari e correlati, secondo modalità rientranti nella gestione del servizio idrico in scala "sovrambito", è affidata a Siciliacque S.p.A., società mista, classificata come "impresa pubblica", costituita a tal fine in data 10 luglio 2003 e subentrata come concessionario all'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) nella gestione del servizio fino al 2044, come da Convenzione di affidamento sottoscritta in data 20 aprile 2004.

Dalle premesse della Convenzione, stipulata tra Ente Acquedotti Sicilia (EAS), Regione Sicilia e la società affidataria Siciliacque S.p.A., si evince che il Presidente della Regione, con decreto del 2 aprile 2002, aveva stabilito che EAS dovesse emettere bando di gara per la costituzione di società mista (tra EAS e partner privato) classificata quale impresa pubblica, cui affidare la gestione delle attività relative al servizio idrico, captazione, accumulo, opere di razionalizzazione, completamento di invasi e le infrastrutture facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente.

Successivamente EAS, con delibera n. 589 del 4 settembre 2002, indicava la procedura di gara per la scelta del socio di maggioranza della predetta società mista e nell'ambito di tale procedura la Commissione Tecnica valutava l'offerta del RTI con ENEL mandataria come la più vantaggiosa per EAS e per Regione, ritenendo quindi il valore finale dell'offerta congruo ai fini della aggiudicazione. Veniva poi redatto lo Statuto che regolava i rapporti tra EAS e Regione Sicilia da una parte e la società mista dall'altra e il 10 luglio 2003 veniva costituita Siciliacque S.p.A., il cui capitale è detenuto per il 75% da azionisti privati e per il 25% dalla Regione Sicilia.

Siciliacque S.p.A. gestisce il servizio di fornitura idrica all'ingrosso, specificatamente il servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione a scala sovrambito, pertanto gestisce sostanzialmente le infrastrutture, le grandi condotte, le dighe, i potabilizzatori dai quali, attraverso la rete di adduzione, l'acqua captata e potabilizzata viene fatta confluire in grandi serbatoi. Infatti, da fonti aperte, si evince che la società gestisce circa 1.800 km di rete di adduzione costituita da 13 sistemi acquedottistici interconnessi, da 7 campi pozzi, 9 gruppi sorgenti, da un impianto di dissalazione di acqua marina, oltre a provvedere all'esercizio di 5 impianti di potabilizzazione.

Pertanto, con riferimento alla copresenza di Siciliacque S.p.A. quale gestore coinvolto nella vendita/acquisto di acqua ed altri gestori, quali AMAP S.P.A. S.p.A., si richiama ancora la previsione normativa contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016²³², che esclude l'applicabilità della disciplina codicistica nel caso di appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'art. 117, comma 1 del medesimo Codice, vale a dire la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile e l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

²³¹Doc. n. 1001/2

²³²Decreto Legislativo n. 18 aprile 2015, n. 50 Codice dei contratti pubblici

Art. 11 (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;

1.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane

La Commissione, per poter svolgere adeguate attività d'indagine, nel complesso territorio dell'ATO1 Palermo, ha ritenuto necessario assumere informazioni, dai diversi organi di controllo, relativamente agli elementi maggiormente rappresentativi delle criticità ambientali riscontrate da quest'ultime, nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Dettagliate informazioni sulle criticità del sistema della depurazione delle acque reflue urbane e industriali, nell'ambito provinciale, sono state fornite dal Prefetto di Palermo, dott. Giuseppe Forlani, nel documento trasmesso alla Commissione, il 26 ottobre 2020²³³.

Nel documento, viene evidenziato che le criticità, derivano prevalentemente da disfunzioni strutturali e gestionali di gran parte degli impianti di depurazione, sia a gestione pubblica che privata, ovvero dalla scarsa frequenza delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e all'omesso o irregolare svolgimento della necessaria attività di controllo periodico del funzionamento dei singoli sistemi depurativi.

A tale situazione, si aggiunge inoltre che, il sottodimensionamento dei presidi depurativi lungo la fascia costiera, a fronte dell'incremento della popolazione nel periodo estivo, li rende inadeguati anche rispetto alla popolazione servita oltre che all'estensione territoriale.

In particolare, il documento, tra le più rilevanti criticità richiama:

- l'elevata densità abitativa e delle attività produttive: alle quale non corrispondono sempre impianti di depurazione correttamente dimensionati con difficoltà al riuso della risorsa idrica e nella gestione dei fanghi;
- la frammentazione della gestione delle infrastrutture. La presenza di molti piccoli impianti gestiti da enti diversi (Comuni, società di depurazione) rende più difficoltosa un'organizzazione coerente e soprattutto economicamente vantaggiosa del riuso idrico e della depurazione dei reflui in generale
- l'esistenza di "condotte a mare". Storicamente in alcune Regioni, tra cui la Sicilia, si è ritenuto più economico e semplice costruire lunghe condotte a mare con impianti di depurazione spesso limitati al trattamento primario;
- i "carichi di punta" determinati da consistenti afflussi turistici. I carichi di punta, caratteristici in particolar modo delle zone costiere di alcune Regioni, determinano un incremento improvviso sia della richiesta idrica che delle necessità di depurazione;
- la diffusa mancanza di sistemi di misurazione/caratterizzazione delle portate in ingresso alle linee di trattamento dei reflui, da cui deriva, nella migliore delle ipotesi, il danneggiamento delle strutture stesse in danno dell'efficienza depurativa (conseguenza degli apporti quantitativi incontrollati in caso di rilevanti fenomeni meteo e/o picchi di affluenza turistica, dovuti alla frequente commistione delle reti fognarie -bianche/nere/miste - specie nelle aree di nuova urbanizzazione), ovvero lo smaltimento illecito di inquinanti, attraverso lo sfruttamento degli scolmatori che si attivano in situazioni emergenziali;
- il sottodimensionamento di alcuni impianti; numerosi impianti, infatti, risultano essere in fase di continuo adeguamento poiché sottodimensionati rispetto all'effettiva necessità o perché non dotati di recapiti a norma del Testo Unico Ambientale (in falda mediante campi di spandimento o mediante condotte nel mare), ma di scarico diretto nel sottosuolo;

²³³ Doc. n. 713/2

- la gestione approssimativa degli impianti di depurazione. Molti enti comunali gestiscono gli impianti di depurazione singoli o consortili, avvalendosi di ditte esterne, che pur essendo in possesso di titoli autorizzativi per lo scarico delle acque reflue in corso di validità, si rendono responsabili di illecito smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione ed accumulati con depositi incontrollati in attesa di prelievo da parte di altre aziende. Nei casi di gestione privata degli impianti, si evidenziano spesso situazioni di mancato rispetto delle norme che regolano la gestione di impianti industriali aventi la funzione di depurare reflui di tipo industriale.
- La pluriennale gestione commissariale degli impianti: vi sono ancora Comuni sprovvisti di impianti di depurazione, che sversano i liquami direttamente nei corpi ricettori, fiumare o a mare. Gli esiti dei controlli svolti dal NOE relativamente agli impianti di depurazione (molti dei quali sotto sequestro preventivo) confermano l'incompleto collettamento dei reflui, le cui condotte, in molti casi, sversano direttamente nei corsi d'acqua che attraversano le città e, quindi, a mare.
- la frequenza di emissioni odorigene, che ha concorso in molti casi all'adozione di provvedimenti di sequestro preventivo degli impianti, anche a seguito di esposti\denunce da parte dei residenti nelle zone limitrofe.

Nel documento della Prefettura, viene ben evidenziato che lo smaltimento dei fanghi, costituisce uno dei passaggi più delicati della filiera della depurazione, nonché il più rilevante nella gestione degli impianti, dal punto di vista dell'impegno economico.

Le criticità rilevate nel ciclo delle attività di recupero, gestione e smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (quindi dal trattamento delle acque depurate) possono essere così riassunte.

- gestione non corretta del processo depurativo;
- difficoltà nell'individuazione di impianti di trattamento presso i quali conferire i rifiuti;
- smaltimento illecito (anche attraverso le acque depurate).

Gli esiti dei servizi di controllo, hanno evidenziato frequenti sforamenti dai valori tabellari di riferimento. In particolare, in occasione dei servizi effettuati dal NOE di Palermo, si è assistito, in alcuni casi, ad accumuli di fanghi palabili all'interno degli impianti, oltre il termine massimo consentito di 18 mesi (precedentemente alla L. n. 27/2020 erano 12 i mesi concessi per il deposito temporaneo e la quantità massima era pari a 30 m³ oggi aumentata a 60 m³), in altri si è osservata la presenza di grandi quantitativi di funghi allo stato liquido (quindi non ancora giunti al termine della lavorazione che prevede degli ulteriori tempi per la maturazione ed essiccamento necessari per consentire il successivo smaltimento o il riutilizzo) che, lasciati in circolo all'interno del depuratore, ne determinano una ridotta efficacia in termini di capacità depurante, con la conseguenza che, a causa del ed. effetto trascinarsi, possono determinare l'improprio rilascio degli stessi all'interno del corpo idrico ricettore.

Tale pratica, utilizzata per abbattere i quantitativi di fanghi prodotti e i conseguenti costi di smaltimento è la causa dell'innalzamento dei corpi in sospensione all'interno delle acque.

Le soluzioni prospettate dal Decreto Legislativo n. 27/01/1992 n. 99 risultano scarsamente utilizzate in questo ambito regionale, essendo l'utilizzo dei fanghi prodotti in agricoltura poco praticato (gli agricoltori sono da sempre diffidenti allo spandimento dei fanghi nei loro terreni), così come il compostaggio (a causa delle forti emissioni odorigene non tollerate dalla popolazione). Il canale di smaltimento prevalentemente utilizzato resta dunque quello in discarica (in assenza di idonei sistemi di smaltimento, i fanghi sono stati trasferiti, in alcuni casi, nella regione Calabria).

La Prefettura di Palermo ha altresì rappresentato alla Commissione, di avere sottoscritto in data 28 dicembre 2018 un'apposita Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa con il Comune di Palermo e le aziende partecipate AMAP S.P.A., RAP, AMG e AMAT, estendendo le cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle "informazioni" prefettizie - all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori e figli appalti "sottosoglia" nella misura sotto riportata:

- per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici, o servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro;
- per tutti i subappalti e subcontratti indipendentemente dal valore economico degli stessi.

Per avere un quadro complessivo degli impianti di depurazione a servizio della città metropolitana di Palermo, la Commissione ha richiesto ad Arpa Sicilia, una ricostruzione approfondita dei siti esistenti.

Dal documento trasmesso il 4 settembre 2020²³⁴, dal Direttore Tecnico dell'ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino si evince che nella città metropolitana di Palermo, insistono 83 Comuni, tra questi, 74 hanno impianti di depurazione. Gli impianti formalmente attivi sono n. 78, di cui quelli di Vicari e Roccapalumba, risultano essere in abbandono. Infine i Comuni non serviti da impianti di depurazione, sono 9.

Nel documento di Arpa Sicilia sono elencate le caratteristiche degli impianti, riportati di seguito:

Palermo: impianto di Acqua dei Corsari – Riceve le acque reflue di Altofonte, Villabate, Ficarazzi – (parte del Comune di Misilmeri - frazione Portella di Mare) e parte dell'abitato di Palermo circa 300.000- abitanti/equivalenti (A.E.).

Escludendo le parti della città non provviste di fognatura, o i tratti fognari non collettati, oltre l'impianto di Acqua dei Corsari, le acque reflue urbane prodotte da circa 50.000 A.E. ad oggi sono:

- a) per circa 100.000 A.E., trattate/depurate presso l'impianto Fondo Verde-Zen (ubicato in zona Mondello) e successivamente sono reimmesse nel tratto di fognatura comunale di Villa Adriana confluyente a mare;
- b) per i circa 30.000 A.E. della frazione di Sferracavallo e Tommaso Natale le acque reflue prodotte sono scaricate direttamente in mare attraverso condotta sottomarina dotata di sola grigliatura²³⁵.
- c) [phttps://www.serviziarete.it/wp-content/uploads/2019/06/fognatura_Palermo.png](https://www.serviziarete.it/wp-content/uploads/2019/06/fognatura_Palermo.png) i restanti 350.000 A.E. le acque reflue sono sottoposte ad un trattamento di "sgrossatura" (grigliatura e disoleazione) e pompate all'esterno della diga foranea del Porto di Palermo. È in corso la costruzione dei collettori che convoglieranno le acque reflue al depuratore di Acqua dei Corsari per il tramite della vasca e dei sistemi di sollevamento ubicati in prossimità del Porticciolo Cala/Porta Nuova (Palermo).

Relativamente, alla funzionalità degli impianti citati (Acqua dei Corsari, Fondo Verde e Sferracavallo), Arpa ha riferito alla Commissione che da una valutazione e dal trend degli ultimi 5

²³⁴ Doc. n. 678/2020

²³⁵ Agglomerato in procedura di infrazione comunitaria - La costruzione delle reti fognarie a servizio dei quartieri di Sferracavallo e Tommaso Natale, a Palermo consentirà di salvaguardare l'area protetta della Riserva Marina di Capo Gallo-Isola delle Femmine, un sito di interesse comunitario di particolare pregio, eliminando lo scarico a mare dei reflui. Il progetto ha come obiettivo di inviare al depuratore di fondo Verde i reflui prodotti nei due quartieri per consentirne la depurazione e prevede la posa di 1,8 chilometri di rete per la condotta di pressione e 2,8 chilometri di collettori secondari lungo le strade dei due rioni e di un collettore emissario della lunghezza di 700 metri.

anni, solo il depuratore di Fondo Verde, mantiene quasi costantemente un livello di depurazione accettabile.

Tralasciando Sferracavallo e l'impianto del Porto di Palermo, che non incidono significativamente sulla depurazione, l'Agenzia, ha evidenziato a questa Commissione della carenza gestionale nell'impianto "Acqua dei Corsari"; tale carenza ha compromesso la qualità della depurazione. Nonostante la capacità di trattamento sia superiore alla quantità e qualità delle acque reflue influenti, la scarsa qualità dell'effluente è collegata alla inadeguata gestione del fango di depurazione.

Le notevoli quantità di fango, non allontanate dopo il trattamento, giacché erano state lasciate in impianto, ne hanno determinato l'accumulo.

La difficoltà di gestione e smaltimento, ha comportato che diversi gestori di discarica abbiano chiuso ai conferimenti dei fanghi, impedendo di fatto, l'unica modalità di smaltimento degli stessi, attuata in Sicilia. Conseguentemente, tutti i gestori degli impianti di depurazione, compreso AMAP S.P.A. per Palermo, hanno dovuto rivedere le modalità di gestione e le tempistiche di deposito temporaneo dei fanghi.

Una delle modalità, che ha inciso negativamente nella depurazione, è la sosta dei fanghi nei sedimentatori finali, che ha comportato uno scadimento della depurazione per la presenza di elevati valori di SST (solidi sospesi totali) e nei casi più eclatanti lo sfioramento degli stessi fanghi nei ricettori (mare, fiumi, valloni ecc.). In molti casi è stata avanzata una proposta di sanzione amministrativa per lo smaltimento dei fanghi in acque dolci superficiali, in altri, ipotizzando comportamenti dolosi, sono state effettuate segnalazioni all'Autorità Giudiziaria.

L'agglomerato di Palermo risulta coinvolto nella procedura di infrazione e perciò affidato al Commissario Unico per la depurazione.

Per gli altri grandi impianti (>50.000 A.E.), si ravvisano le maggiori criticità per l'impianto di Aspra-Bagheria che, nonostante abbia subito numerosi adeguamenti (incremento linee di trattamento, copertura vasche, impianto abbattimento odori) ed una potenzialità dell'impianto di circa 88.000 A.E., a fronte di una notevole presenza di industrie ittico-conserviere e lavorazioni casalinghe del pescato, di alcuni frantoi e industrie vinicole-agrumarie ed in presenza di una popolazione servita di circa 50.000 abitanti (pertanto nettamente inferiore alla capacità potenziale), l'impianto non riesce a garantire un adeguato trattamento dei reflui.

Ultimo dei grandi impianti insistente sul territorio provinciale di Palermo, è l'impianto consortile ex-ASI che tratta le acque dei Comuni di Torretta, Capaci, Isola delle Femmine e parte del Comune di Carini per un totale di circa 51.000 A.E..

Nonostante sia stato costruito in zona industriale per servire gli impianti produttivi, sin dal suo collaudo non ha mai attivato la linea di servizio per gli scarichi industriali. Nell'ultimo il notevole scadimento della qualità delle acque in emissione, connesso al grave deterioramento della condotta sottomarina (lunga circa 2400 m), ha fatto sì che le acque si riversino nel tratto finale del torrente Ciachea (ubicato in zona costiera limitrofa ai Comuni di Capaci e Torretta, ormai solo vallone di Maltempo) costituendone la foce con scarico sotto costa. In atto, per altre tematiche connesse con l'attività depurazione dell'impianto è in corso un'indagine dell'Autorità Giudiziaria.

La situazione degli impianti con A.E. compresi tra 10.000 e 50.000 risulta particolarmente critica per quelli che recapitano nel Golfo di Castellammare, insistente nei Comuni di Partinico, Cinisi e Terrasini indicate in ordine crescente di disfunzionalità. Degli altri impianti costieri solo Termini Imerese da sufficienti garanzie di qualità (parzialmente adeguato). Sull'impianto di Cefalù, storicamente non adeguato, sono in corso le operazioni di messa a regime e collaudo del nuovissimo impianto costruito con i fondi del Commissario Unico Depurazione²³⁶. Gli impianti di Caccamo,

²³⁶ A marzo 2022 il Commissario Unico per la Depurazione ha consegnato il nuovo depuratore di Cefalù all'ATI di Palermo.

Corleone e Monreale (non costieri) rispettano i limiti. Per l'impianto di Misilmeri sono in corso le opere di progettazione per il potenziamento dello stesso nonché della rete fognaria, in quanto l'impianto esistente, serve soltanto 10.000 abitanti su una popolazione di oltre 30.000.

Per gli impianti con A.E. compresi 2000 e 10.000, in linea di massima, quelli non costieri presentano una migliore qualità di trattamento delle acque reflue. Di norma, sono Comuni con una migliore disponibilità idrica per abitante ed hanno trattamenti di secondo livello (trattamento biologico). Invece, molti degli impianti costieri, oltre a subire incrementi di popolazione fluttuante nei mesi estivi, hanno difficoltà di approvvigionamento idropotabile e dispongono di impianti in molti casi di trattamento di primo livello (grigliatura e condotta sottomarina), il tutto contribuisce ad un decadimento della qualità delle acque scaricate.

In ultimo, per gli impianti inferiori a 2000 A.E., solo quelli con un trattamento biologico (II livello), riescono a garantire una discreta funzionalità, mentre quelli con trattamento primario (fossa Imhoff) non raggiungono uno standard accettabile.

Dal raffronto dei dati relativi ai controlli, sugli impianti di depurazione effettuati dall'autorità competente dall'anno 2012 all'anno 2019, dato questo, trasmesso da ARPA Sicilia alla Commissione il 30 settembre 2019 e successivamente aggiornato in data 12 febbraio 2020²³⁷, emerge il quadro di seguito riportato:

Tabella 57: Impianti di trattamento acque reflue urbane nella Provincia di Palermo

Provincia di Palermo	A.E. < 1999		2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		Totale impianti
	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	
Report 2013	5	1	42	3	14	4	4	1	74
Report 2015	8	1	43	3	14	3	4	1	77
Report 2016	11	2	45	2	13	5	5	1	84
Report 2017	7	0	41	4	14	4	4	1	75
Report 2018	19	0	44	1	13	4	4	0	85
Report 2019	14	0	43	4	13	4	4	0	82

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

La tabella, come può notarsi, fornisce l'immediata comparazione degli impianti attivi e di quelli non funzionanti. Nel corso degli anni alcuni impianti non attivi, sono stati messi in funzione, mentre altri funzionanti, hanno smesso di essere attivi. Osservando, invece, gli ultimi dati del 2019 emerge che per i grandi e medi impianti nelle categorie superiori a 50.000 A.E. e tra 10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999 tutti gli impianti attivi sono stati controllati; per i depuratori in classe dimensionale compresa tra 2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999 su n. 44 attivi ne sono stati controllati n. 36; complessivamente su tutti gli impianti maggiori di 2000 A.E., su n. 57 ne sono stati controllati n. 49.

Tabella 58 Impianti attivi, controllati e non, nella provincia di Palermo -2019

	≥ 50000 A.E.		10.000 ≤ A.E. < 49.999		2.000 ≤ A.E. < 9.999		tutti ≥ 2.000 A.E.	
	attivi	controllati	attivi	controllati	attivi	controllati	totali	controllati
palermo	4	4	9	9	44	36	57	49
totale	22	20	78	61	131	86	231	167

²³⁷ Doc 534- Doc. n. 345/5

In sede di audizione nella seduta dell'8 settembre 2020 il Direttore della struttura territoriale di Palermo e Trapani, Giovanni Abbate riferendo della situazione della Sicilia occidentale ha dichiarato:

“La situazione su tutta la provincia, [...] presenta delle criticità principalmente sugli impianti costieri. Gli impianti costieri della nostra provincia sono sottoposti a stress particolari dovuti alla fase estiva, per un aumento notevole di popolazione. Se in alcuni casi riescono a rispettare i termini e i limiti della tabella 1 e 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in inverno, in estate sono tutti quasi completamente fuori tabella. Questo accade perché gli impianti ancora sono vecchi e datati. In alcuni casi sono impianti esclusivamente di pretrattamento e quindi hanno semplicemente una fase di grigliatura e sedimentazione primaria e una condotta sottomarina. [...]

Le condotte sottomarine [...] come sempre accade, si spezzano per condizioni meteo particolari, per effetto della pesca a strascico e per una gestione non corretta di queste condotte.

Negli anni Ottanta quando sono stati progettati gli impianti, le condotte avevano una funzione non solo di allontanamento del refluo dalla costa, ma anche una specie di trattamento con i diffusori in testa alla condotta che dovevano fungere da distributori del refluo nelle acque marine [...]. Fino a quando (la condotta di allontanamento dei reflui a mare) è distante dalla costa, l'impatto visivo e l'inquinamento sono meno visibili. Quando invece, come in quasi tutti i casi, si presenta il problema di una rottura della condotta sotto costa, questo significa non effettuare la balneazione e mettere in crisi il settore peschereccio e gli allevamenti, nel caso in cui ci siano allevamenti di mitili o altri allevamenti connessi con la pesca. Nel caso nostro sono pochissimi i casi di allevamenti però ai fini della balneazione questo è particolarmente incidente sulla qualità delle acque. La crisi principale è dovuta a questi impianti che in alcuni casi sono anche superiori ai 10.000 abitanti equivalenti. Considerate che d'estate abbiamo situazioni simili, un paio sulla nostra costa orientale, a partire da Finale di Pollina che è l'ultimo paese della nostra provincia di Palermo perché poi comincia quella di Messina. Abbiamo il comune di Trabia, abbiamo la frazione di San Nicola l'Arena sempre nel comune di Trabia, abbiamo il comune di Cefalù, Sant'Ambrogio [...] Sono tutti piccoli impianti che scaricano sotto costa o con condotta sottomarina qualora sia efficiente. Dai risultati vedete come tutti questi siano completamente sempre fuori norma e fuori limite”.

L'auditore, in merito agli impianti sotto i 2000 A.E., ha inoltre riferito che *“Tutti gli impianti da 10.000 A.E. noi ne abbiamo tre o quattro sempre sulla costa, attualmente sono sotto l'egida del Commissario. Il Commissario sta costruendo e ha già quasi completato l'impianto di Cefalù, quindi ci sarà la fase di collaudo; è in fase di revisione anche l'impianto di Trabia che è oltre i 10.000 abitanti equivalenti e poi abbiamo la costa occidentale che ha due impianti: l'impianto del comune di Cinisi che supporta anche l'aeroporto di Punta Raisi e l'impianto del comune di Terrasini. Sono impianti veramente indescrivibili per la loro disfunzionalità. Il progetto del Commissario prevede, e per noi è condivisibile, che questi due impianti siano collegati a un altro impianto molto più grande che è quello di Carini con una condotta premente che porterà i reflui sul depuratore di Carini e poi li allontanerà in mare. Vi ricordo che gli impianti di Terrasini e di Cinisi sono influenti attualmente sul Golfo di Castellammare, zona sensibile individuata sempre con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152. Gli altri impianti costieri più o meno hanno una certa funzionalità”.*

Su domanda della Commissione, relativamente ai depuratori che versano in condizione migliori rispetto a quelli precedentemente descritti, il Direttore della struttura territoriale di Palermo e Trapani ha dichiarato che: *“la situazione va abbastanza bene per quanto riguarda l'impianto di Termini Imerese, l'impianto di Carini e quello di Palermo. A Palermo [...], c'è un impianto più grande che attualmente ha una potenzialità di 440.000 abitanti equivalenti e sta raddoppiando la potenzialità, per ora riceve circa 300.000 abitanti equivalenti. Un'altra parte*

di Palermo con circa 500.000 abitanti, la parte nord, attualmente è in parte trattata per 100.000 presso un impianto che verrà presto dismesso. Questo impianto ha la funzione di depurare, ma poi, non avendo lo scarico in mare, riscalda dentro la fognatura e finisce nel porto di Palermo mescolato [...] Quindi 100.000 (A.E.) trattati più gli altri 400.000 (A.E.) non trattati, finiscono al porto di Palermo nell'attesa di costruzione di questa condotta. In capo al Commissario c'è anche la costruzione di una condotta che dovrà prendere queste acque pari a 500.000 abitanti equivalenti passando attraverso la posta, quindi in area portuale. Tutto questo verrà recapitato all'altro impianto di Acqua dei Corsari che è quello che verrà raddoppiato. Abbiamo detto che era 440.000 e lo porteranno a 880.000 e quindi questo dovrebbe garantire la depurazione a Palermo. Attualmente i lavori sono in corso, ma non sappiamo quando finiranno.

Per quanto riguarda invece la parte più interna della Sicilia, quindi la parte più montuosa delle Madonie, la situazione è accettabile. Ci sono impianti piccoli di secondo livello che hanno un trattamento sia di tipo fisico che biologico, cioè un trattamento di sedimentazione di primo livello e anche di secondo livello, quindi un trattamento biologico. La cosa importante è che questi impianti hanno una buona dotazione idrica. In tutta la parte interna della Sicilia gli impianti hanno una grande potenzialità di pozzi, sorgenti e altri punti di approvvigionamento per cui la dotazione idrica è sufficiente, siamo sicuramente oltre i 200.000 abitanti equivalenti, quindi questi impianti riescono a garantire il rispetto dei limiti tabellari. [...] questi impianti non fanno parte dell'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) idrico. Si tratta di Comuni che hanno sempre protestato perché avendo le fonti di approvvigionamento, non sono mai voluti entrare nell'ATO idrico, per cui hanno gestito da soli l'approvvigionamento e la depurazione successiva. [...] Molti sono vecchi, vetusti, molti non sono gestiti perché in molti casi i Comuni non hanno la forza per poter gestire questi impianti, non li hanno dati al gestore unico e autonomamente (li gestiscono), sono soggetti a proposte di sanzioni amministrative da parte di questo ufficio (ARPRO). Noi abbiamo circa 78 impianti funzionanti e ho scritto funzionanti nel senso che sono attivi. Possiamo considerarne di buona qualità meno della metà, gli altri riescono, in determinate situazioni, a garantire i limiti previsti e autorizzati. Di questi impianti circa 35 sono soci del gestore idrico perché il Comune di Palermo tramite la sua partecipata Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo (AMAP S.P.A. SpA) e tramite la Città metropolitana ha fatto condividere ai vari sindaci dei Comuni che hanno scelto di diventare soci, la gestione unica da parte di AMAP S.P.A.. Questa società gestisce sia l'approvvigionamento idrico che la depurazione. Nonostante AMAP S.P.A., alcuni Comuni hanno impianti che non sono per nulla funzionanti e quindi per primi hanno aderito a partecipare a questa gestione così da levarsi di dosso questa responsabilità, abbandonando tutto l'impianto alla gestione AMAP S.P.A.. Noi contestiamo ai Comuni questo fatto perché AMAP S.P.A. è in parte in grado di gestire, ma deve esserci sempre una vigilanza e un impegno da parte del comune per vedere se effettivamente gli impianti sono gestiti correttamente o meno. A causa di una visione un po' diversa, contestiamo ad AMAP S.P.A. la gestione che attualmente è molto difettosa perché la potenzialità di AMAP S.P.A. non è sufficiente a gestire una zona così ampia in cui sono presenti tutti questi Comuni. AMAP S.P.A. ha poco personale e maestranze molto più specializzate per l'approvvigionamento idrico perché è un gestore di acquedotto e meno per quanto riguarda la depurazione; inoltre deve gestire impianti vecchi e ha un comportamento un po' superficiale per quanto riguarda la gestione [...] C'è pure il caso importante di Santa Flavia, per terminare. Abbiamo finalmente fatto un'ultima conferenza perché è un impianto che dovrà servire 30.000 abitanti equivalenti e che attualmente non ha nemmeno una grigliatura primaria e scarica direttamente a mare nell'ambito portuale. Questa è un'infrazione che è particolarmente impattante rispetto alle altre situazioni.”

Nel prosieguo dell'audizione, il dott. Giovanni Abbate, ha riferito alla Commissione anche sul depuratore a servizio dell'agglomerato del Golfo di Castellammare, mai costruito,

aggiungendo anche che diversi impianti non conformi, sversano nell'area riservata di Castellammare del Golfo (Terrasini, Cinisi, Partinico, Balestrate, Trappeto).

1.2.1 Controlli dei depuratori urbani effettuati da ARPA Sicilia

Ad integrazione di quanto sopra riportato, si ritiene opportuno, elencare i dettagli dei controlli effettuati da ARPA Sicilia e loro elaborazione, con i dati riportati in forma tabellare per il periodo che intercorre dall'anno 2015 all'anno 2019.

In particolare, in rosso, sono evidenziati gli impianti che non hanno mai raggiunto livelli minimi di depurazione, con la tecnologia e la gestione a supporto. Pertanto anche piccoli aggiustamenti strutturali o gestionali non né permettono il recupero (irrecuperabile). Risulta quindi necessario un nuovo impianto, preferibilmente a servizio di più Comuni con tecnologie adeguate. Tra questi, gli impianti di Campofelice di Roccella, Ustica e Cerda, sono in fase di completamento per i recuperi strutturali. Per l'impianto di Trabia sta provvedendo il Commissario Unico Depurazione.

Legenda della tabella

Gli impianti sono divisi per A.E. in fasce >50.000; >10.000; >2000; <2000

In seconda colonna sono riportati i Comuni nei quali insistono gli impianti di depurazione ed evidenziati in colore celeste quelli associati alla Società Partecipata del Comune di Palermo AMAP S.P.A. S.p.A. che gestisce il Servizio Idrico Integrato di Palermo e dei Comuni associati.

Nella terza colonna è riportata l'ubicazione/nome dell'impianto ed in particolare è evidenziato in:

- colore Rosso impianti con gravi carenze strutturali e gestionali,
- colore Giallo impianti con carenze strutturali e gestionali
- colore Verde impianti con gestione idonea

Nelle colonne dalla quarta alla ottava sono riportati, per anno dal 2015 al 2019, i campionamenti effettuati negli impianti con le relative conformità:

- quadrato colorato rosso - campione non conforme per due o più parametri
- quadrato colorato giallo - campione non conforme per un parametro azotato
- quadrato colorato verde - campione conforme
- quadrato bianco - campioni non effettuati

Nella nona colonna è indicato il numero di campioni che presentano valori di *Escherichia Coli* <5.000 UFC/100ml

Nella decima colonna è indicato il numero di campioni che presentano valori di *Escherichia Coli* >5.000 UFC/100ml

Tabella 59: Impianti della Provincia di Palermo - esito dei controlli - 2015-2019

Comuni soci di AMAP		dentro i limiti	fuori limite	solo azoto						n° campioni	n° campioni			
Prog	Comune	Localizzazione depuratore						2015	2016	2017	2018	2019	E Coli <5000	E Coli >5000
>	50.000	ab/eq						2015	2016	2017	2018	2019	E Coli <5000	E Coli >5000
1	Palermo 1	Acqua dei Corsari											5	25
2	Palermo 2	Fondo Verde										7	22	
3	Bagheria	Via Cologni										6	23	
4	Carini-Torretta-Capaci-Isola	Contrada Ciachia (Carini)										22	7	
>	10.000	ab/eq						2015	2016	2017	2018	2019	E Coli <5000	E Coli >5000
5	Partinico	Via dei Mulini												18
6	Cefalù	Madriana cda S. Antonio												8
7	Misilmeri	Contrada S. Antonio										4	11	
8	Monreale	Via Santa Liberata										13	3	
9	Termini Imerese	Contrada Barratina										3	11	
10	Terrasini	Comune P. Impastato												4
11	Cinisi	c'da Mulinzazzo												11
12	Corleone	Contrada Maddalena										1	12	
13	Caccamo 1	Via Santa Barbara										3	10	
>	2000	ab/eq						2015	2016	2017	2018	2019	E Coli <5000	E Coli >5000
14	Balestrate	4 Novembre "Forgia"												9
15	Borgetto	Contrada San Carlo												9
16	Montelepre	Contrada Ranna												7
17	Trappeto	Via S. Di Vita										1	8	
18	Alia	Contrada Bacucop												5
19	Alimena	Contrada Fontanazza										1	4	
20	Altavilla Milicia	Contrada Pozzillo Rosselli												7
21	Baucina	Contrada San Marco										1	5	
22	Bisacchino	Contrada Pignato										1	4	
23	Caltavuturo	Contrada Bastonella										1	3	
24	Campofelice Roccella	Contrada Olivazza												6
25	Camporeale	Contrada Mandria Nova										1	4	
26	Castelbuono	Contrada S. Lucia										5		
27	Casteldaccia	Contrada Stazzonè												11
28	Castellana Sicula	Contrada Avanelle										1	4	
29	Castronovo	Via Vallone della Fiera												5
30	Cerda	Contrada Baglio												2
31	Chiusa Sciafani	c'da Maltempo												5
32	Ciminna	Contrada San Michele												5
33	Collesano	Contrada Gioppo												5
34	Contessa Entellina	c'da Cavaliere										1	2	
35	Gangi	Via Rupa Capuana												5
36	Geraci	c'da Virto												5
37	Giuliana	c'da Senia												5
38	Lascari	Contrada Sant'Eufemia										2	8	
39	Lercara	Contrada Passo Palermo												5
40	Marineo	Contrada Sottocastello										2	5	
41	Montemaggiore Belsardo	Via Tre Valloni (Fiorina)												5
42	Palazzo Adriano	Contrada zagrafi										3	2	
43	Petralia Soprana	Contrada Saccu												6
44	Petralia Sottana	Contrada Vurgu												5
45	Piana degli Albanesi	Contrada Cavallaro										1	5	
46	Polizzi Generosa	Contrada Jungu										2	3	
47	Pollina 1	Contrada Aricelli										1	4	
48	Prizzi 1	Contrada Fontana Grande												4
49	Roccapalumba	Contrada S. Filippo										1	3	
50	San Mauro C/Verde	Contrada Marchesana										2	2	
51	Sciara	Contrada Cozzo di Gioia												5
52	Trabia 1	Via s. Rosalia												6
53	Ventimiglia	Contrada Pili												4
54	Vicari	Contrada Beatrice												
55	Villafraati	Contrada Piano Nicodisi										1	6	
56	Valledolmo	Via della signora										3	2	

BUONI

IRRECUPERABILI

DA RECUPERARE

Comuni soci di AMAP

dentro i limiti fuori limite solo azoto

Prog	Comune	Localizzazione depuratore	2015	2016	2017	2018	2019	n° campioni E Coli <5000	n° campioni E Coli >5000
>		ab/eq							
<	2000	ab/eq							
57	Roccamena	da Serra di Ferina						1	2
58	Gratteri	in coltaudo							2
59	Isnello	s. giuseppe						4	1
60	Giardini Ilo	c/da Partinesdu							5
61	Ustica	località Falconiera						1	1
62	Bompietro 1	Centro urbano							3
63	Bompietro 2	fraz. Locati							4
64	Cefalù 2	S. Ambrogio							3
65	Caccamo 2	Rocca grande						2	2
66	Contessa Entellina	c/da Chiarello							4
67	Pollina 2	fraz. Finale							4
68	Trabia 2	S. Nicola							5
69	Roccapalumba 2	c/da Regaliggio							
70	Prizzi 2	fraz. Filaga							2
71	Godrano	via garibaldi							5
72	Aliminusa	da Mangiasalica							5
73	Cefalà Diana	c/da Mandre							4
74	Santa Cristina Gela	c/da Rezza							5
75	Scillato	c/da S. Ippolito						1	4
76	Campofelice di Fitalia	c/da Canalotto							3
77	Chiusa Sclafani	Fraz. San Carlo							
78	Palermo 3	Sterracavallo							5

80	Bolognetta	NON ATTIVO
81	Belmonte Mezzagno	NON ATTIVO
82	San Giuseppe Jato	NON ATTIVO
83	San Cipirello	NON ATTIVO
84	Santa Flavia	NON ATTIVO
85	Sclafani Bagni	INESISTENTE
86	Blufi	INESISTENTE
87	Mezzoiuso	NON ATTIVO
88	Campofiorito	INESISTENTE

dentro i limiti

fuori limite

solo azoto

Altofonte Ficarazzi
Villabate 1/4 Misilmeri
su Palermo

USTICA - CERDA - CAMPOFELICE DI ROCELLA - CEFALU'

IN RIFACIMENTO

IRRECUPERABILI

RECUPERABILI

BUONI

Dai dati suesposti, si ravvisa che la Provincia di Palermo, per la depurazione delle acque reflue, è servita da 25 impianti ritenuti irrecuperabili, 6 non attivi e 3 inesistenti. A ciò si aggiungono, 18 depuratori che seppure in condizioni critiche, potrebbero essere recuperabili. In tale contesto, per l'autorità di controllo, solo 32 impianti sarebbero in buone condizioni.

La tabella in basso, invece, mostra il programma dei controlli agli impianti di depurazione eseguiti da ARPA Sicilia nell'anno 2020. I dati evidenziano che il rapporto tra controlli teorici e reali, è peggiore nei grandi impianti, laddove su 6 controlli ne vengono eseguiti solo 2 o 3. Qualora invece, viene richiesto di effettuare 3 controlli, Arpa Sicilia riesce ad effettuarne solo uno, e in taluni casi, 2.

Tabella 60: Programma dei controlli sugli impianti di depurazione - Anno 2020 - Fonte ARPA Sicilia

Prog.	Comune	Ubicazione depuratore	Abitanti serviti	Numero di controlli annui prev	Numero di controlli annui eff	Impianto ricadente in area a rischio o area sensibile
1	Palermo 1	Acqua dei Corsari	>100.000	6	3	no
2	Palermo 2	Fondo Verde	>100.000	6	2	no
3	Bagheria	Via Cotogni	54.000	6	3	no
4	Carini-Torretta-Capaci-Isola	Contrada Ciachea (Carini)	51.000	6	1	no
5	Partinico	Via dei Mulini	27.000	3	2	si
6	Cefalu'	Presidiana cda S. Antonio	14000/40000	3	1	no
7	Misilmeri	Contrada S. Antonio	20.000	3	1	no
8	Monreale	Via Santa Liberata	20.000	3	2	no
9	Termini Imerese	Contrada Barratina	15.000	3	2	no
10	Terrasini	Lungomare P. Impastato	11.000	1	1	si
11	Cinisi	c/da Mulinazzo	10.253	1	1	si
12	Corleone	Contrada Maddalena	10.000	3	1	no
13	Caccamo 1	C/da Santa Barbara	10.000	3	1	no
14	Balestrate	Via 4 Novembre "Forgia"	6.000	3	1	si
15	Borgetto	Contrada San Carlo	6.000	1	1	ni
16	Montelepre	Contrada Ranna	6.000	1	2	ni
17	Trappeto	Via S. Di Vita	3.000	1	1	ni
18	Alia	Contrada Bacucco	3.500	1	1	no
19	Alimena	Contrada Fontanazza	2.700	1		no
20	Altavilla Milicia	Contrada Pozzillo Rosselli	5.500	1	2	no
21	Baucina	Contrada San Marco	2.100	1	1	no
22	Bisacquino	Contrada Pignato	5.200	1		no
23	Caltavuturo	Contrada Bastonella	4.000	1	1	no
24	Campofelice Roccella	Contrada Olivazza	5.200	1	1	no
25	Camporeale	Contrada Mandria Nova	4.000	1	1	no
26	Castelbuono	Contrada S. Lucia	9.800	1		no
27	Casteldaccia	Contrada Stazzone	9.000	1	1	no
28	Castellana Sicula	Contrada Avanello	3.833	1		no
29	Castronovo	C/da Vallone della Fiera	3.500	1	1	no
30	Cerda	Contrada Baglio	5.300	1		no
31	Chiusa Scafani	C/da Maltempo	3.500	1		no
32	Ciminna	Contrada San Michele	4.200	1	1	no
33	Collesano	Contrada Gioppo	4.000	1		no
34	Contessa Entellina 1	C/da Cavaliere	2.000	1		no
35	Gangi	C/da Rupa Capuana	7.000	1	1	no
36	Geraci	c/da virto	2.600	1	1	no
37	Giuliana	C/da Senia	2.300	1	1	no
38	Isola delle Femmine	Contrada Pili	6.200	0		no
39	Lascari	Contrada Sant'Eufemia	3.300	1	1	no
40	Lercara	Contrada Passo Palermo	7.500	1		no
41	Marineo	Contrada Sottocastello	6.800	1	1	no
42	Montemaggiore Belsito	Contrada Tre Valloni (Fioriera)	3.900	1	1	no
43	Palazzo Adriano	Contrada zagraffi	2.600	1	1	no
44	Petralia Soprana	Contrada Saccu	3.800	1	1	no
45	Petralia Sottana	Contrada Vurgi	3.500	1		no
46	Piana degli Albanesi	Contrada Cavallaro	6.400	1	1	no
47	Polizzi Generosa	Contrada Jung	4.300	1	1	no
48	Pollina 1	Contrada Aricelli	3.100	1	1	no
49	Prizzi 1	Contrada Fontana Grande	6.000	1		no
50	Roccapalumba	Contrada S. Filippo	3.000	1		no

Prog.	Comune	Ubicazione depuratore	Abitanti serviti	Numero di controlli annui prev	Numero di controlli annui eff	Impianto ricadente in area a rischio o area sensibile
-------	--------	-----------------------	------------------	--------------------------------	-------------------------------	---

51	San Mauro C/verde	Contrada Marchesana	2.300	1		no
52	Sciara	Contrada Cozzo di Gioia	2.900	1	1	no
53	Trabia 1	s. Rosalia	8.252	1		no
54	Ventimiglia	Contrada Pili	2.200	1		no
55	Vicari	Contrada Beatrice	3.200	1		no
56	Villafrazi	Contrada Piano Nicolosi	3.500	1	1	no
57	Valledolmo	acqua della signora	4.200	1		no
58	Roccamena	c/da Serra di Ferina	<2000	1		no
59	Gratteri	in collaudo	<2000	1		no
60	Isnello	s.giuseppe	<2000	1		no
61	Giardinello	c/da Partineddu	<2000	1	1	ni
62	Ustica	Località Falconiera	<2000	1		no
63	Bompietro 1	Centro urbano	<2000	1		no
64	Bompietro 2	fraz. Locati	<2000	1		no
65	Cefalù 2	S. Ambrogio	<2000	1	1	no
66	Caccamo2	Roccamare	<2000	1		no
67	Contessa Entellina 2	c/da Chiarello	<2000	1		no
68	Pollina 2	fraz. Finale	<2000	1	1	no
69	Trabia 2	S. Nicola	<2000	1		no
70	Roccapalumba 2	c/da Regalgiofoli	<2000	1		no
71	Prizzi 2	fraz. Filaga	<2000	1		no
72	Godrano	via garibaldi	<2000	1	1	no
73	Aliminusa	c/da Mangiasalsiccia	<2000	1	1	no
74	Cefalà Diana	c/da Mandre	<2000	1	1	no
75	Santa Cristina Gela	c/da Rezza	<2000	1	1	no
76	Scillato	c/da S. Ippolito	<2000	1		no
77	Campofelice di Fitalia	c/daCanalotto	<2000	1		no
78	Chiusa Sclafani	Fraz. San Carlo	<2000	0		no
79	Palermo 3	Sferracavallo	50000	1		no
			> 50000	25	9	
			> 10000 49999	23	12	
			>2000 00000	45	28	
			<2000	19	7	
				113	56	
				113	56	

80	Bolognetta	NON ATTIVO		1
81	Belmonte Mezzagno	NON ATTIVO		1
82	San Giuseppe Jato	NON ATTIVO		1
83	San Cipirello	NON ATTIVO		1
84	Santa Flavia	NON ATTIVO		1
85	Sclafani Bagni	INESISTENTE		1
86	Blufi	INESISTENTE		1
87	Mezzoluso	NON ATTIVO		1
88	Campofiorito	INESISTENTE		1
				1
	Altfonte, Villabate, Ficarazzi con Palermo			0

in rosso campionamento a cura di altri Enti
in blu nessun campionamento

in verde impianto in by-pass

Dal documento del 12 febbraio 2020 e dal successivo aggiornamento del 4 settembre 2020, trasmesso dall'ARPA Sicilia alla Commissione, emerge che nella provincia di Palermo nel triennio

2017, 2018 e 2019 sono stati eseguiti presso gli impianti di depurazione dei reflui urbani, i seguenti controlli²³⁸.

Tabella 61 Impianti controllati da ARPA Provincia di Palermo 2013-2019

Provincia di Palermo	2.000≤A.E.≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		% impianti controllati
	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	
Report 2013	45	32	18	14	5	4	74%
Report 2015	46	43	17	14	5	4	90%
Report 2016	47	40	18	14	6	5	87%
Report 2017	45	39	18	15	5	5	87%
Report 2018	44	43	10	10	4	4	99%
Report 2019	47	44	17	14	4	4	91%

* sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta
Fonte: dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Come si può notare, l'autorità competente al controllo, nel periodo attenzionato è riuscita a garantire la presenza su quasi tutti gli impianti di depurazione, ma la criticità è mostrata nella tabella di seguito.

Il numero dei controlli effettuati rispetto al numero di quelli minimi previsti per legge, è bassissimo.

La percentuale infatti risulta essere del 13%. Questa situazione si è verificata negli anni dal 2012 al 2018 e ad oggi, la Commissione non ha elementi per immaginare che sia in atto una situazione migliore.

Tabella 62 Numero di controlli effettuati nella Provincia di Palermo su impianti attivi 2013-2019

Provincia di Palermo	2.000≤A.E.≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		% controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	
Report 2013	507	43	172	36	97	23	13%
Report 2015	552	52	204	35	96	27	13%
Report 2016	564	52	216	27	144	23	13%
Report 2017	492	42	168	33	96	24	13%
Report 2018	519	49	160	25	96	24	13%
Report 2019	520	46	160	28	96	25	13%

NOTA: per gli impianti tra i 2000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo dei controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

La percentuale infatti risulta essere del 13%, quindi molto lontana dall'obiettivo normativo. Questa situazione si è verificata negli anni dal 2012 al 2018 e ad oggi, la Commissione non ha elementi per immaginare che sia in atto una situazione migliore.

Dalle tabelle di cui sopra, è di tutta evidenza che la percentuale del numero degli impianti controllati dal 2012 al 2018 è rimasta costante, attestandosi al 13%. Ad oggi, la Commissione non ha quindi elementi per immaginare che sia in atto una situazione migliore.

²³⁸ Doc. n. 534 - Doc. n. 678

Al numero degli impianti controllati ed illustrati nelle tabelle precedenti, si aggiungono i controlli non obbligatori che ARPA Sicilia, ha effettuato sugli impianti inferiori ai 1.999 A.E.

Dai dati dei Report, i controlli risultano essere in aumento, passando da n.1 nel 2012 a n. 14 nel 2019.

- ✓ 2013: n. 1
- ✓ 2015: n. 6
- ✓ 2016: n. 7
- ✓ 2017: n. 14
- ✓ 2018: n. 17
- ✓ 2019: n. 14

In definitiva, dal 2013 al 2019, tutti i grandi impianti (A.E. > 50.000 A.E.) sono stati controllati da ARPA almeno una volta, pur tuttavia non rispettando la frequenza prevista dal Decreto Legislativo 152/06 che all'Allegato 5 della parte terza prevede che *“l'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura”*.

Tab 1: frequenza minima dei controlli dell'autorità competente per la conformità degli scarichi Decreto Legislativo 156/06

Potenzialità impianto	Numero controlli
Da 2000 a 9999 A.E.	1 volta l'anno
Da 10.000 a 49.999 A.E.	3 volte l'anno
Oltre 50.000 A.E.	6 volte l'anno

La normativa, infine, prevede che per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari, sia definito in rapporto al numero di misure come dallo schema seguente che è allegato nel Decreto Legislativo n.152/06. Volendo semplificare, la legge consente una tolleranza (entro però certi limiti) di campioni non conformi pari a circa il 9-10% dei prelievi²³⁹. Di seguito si riporta uno stralcio della tabella:

Tabella 63: Numero massimo di campioni non conformi secondo la normativa

campioni prelevati durante l'anno	numero massimo consentito di campioni conformi	campioni prelevati durante l'anno	numero massimo consentito di campioni non conformi
4 - 7	1	29 - 40	4
8 - 16	2	41 - 53	5
17 - 28	3	54 - 67	6

Dal documento del 4 settembre 2020²⁴⁰ trasmesso dal Direttore Tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia, Vincenzo Infantino, emerge che in esito ai controlli degli impianti ispezionati nella provincia di Palermo, ARPA ha rilevato che su un totale di 49 impianti di depurazione ubicati con capacità depurativa maggiore uguale a 2000 A.E., più del 50% (51%) non sono conformi, ovvero 25 su 49.

²³⁹ In ogni caso i valori del BOD₅ e COD non possono essere superiori al 100% dei valori di legge e del 150% per i Solidi sospesi.

²⁴⁰ Doc. n. 678/2

Tabella 64 Impianti controllati Provincia di Palermo e totali nella Regione Sicilia

	≥ 50000		10.000 ≤ A.E. < 50000		2.000 ≤ A.E. < 10.000		totali		totali
	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	
Palermo	0	4	3	6	21	15	24	25	49
Totale	11	9	31	30	53	33	95	72	167

Ad integrazione di quanto descritto e delle informazioni fin qui riportate, si forniscono i dati dei controlli effettuati riportati in forma tabellare e loro elaborazione (dell'anno 2013 e all'anno 2019) degli impianti di depurazione a servizio dei diversi Comuni della Provincia di Palermo o meglio gli agglomerati serviti da impianto di depurazione: potenzialità espressa in A.E., parametri risultati non conformi alla Tabella 1 e Tabella 3 del Decreto Legislativo n. 152/06 e relativo esito in termini sanzionatorio.

Tabella 65 Numero controlli e relative contestazioni – 2013-2019 Doc 345/5

Provincia di Palermo	n. controlli complessivi *	n. sanzioni proposte	% contestazioni/ n. controlli
Report 2013	103	30	28%
Report 2015	121	40	33%
Report 2016	109	74	68%
Report 2017	106	27	26%
Report 2018	125	81	65%
Report 2019	99	37	37%

* Considerando tutti gli impianti, anche quelli al di sotto dei 1.999 A.E.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Si rileva che nell'ATO Palermo, il 2018 (Report 2019) ha rappresentato l'anno con il minor numero di controlli (n. 99), mentre il 2017 (Report 2018) è l'anno con il maggior numero di controlli (n. 125) ed il corrispondente anno con il maggior numero di controlli non obbligatori effettuati su impianti inferiori ai 1.999 A.E. (n. 17).

Dall'analisi dei dati forniti da Arpa Sicilia, ad avviso della Commissione, sarebbe presumibile aspettarsi un elevato superamento dei limiti tabellari rispetto ai controlli effettuati. Ciò non trova riscontro nella percentuale delle proposte di sanzione, considerando la moltitudine di impianti non correttamente funzionanti e/o irrecuperabili, e/o in condizioni critiche. Ciò dimostra che il mero campionamento, non risulta sufficiente per fornire contezza del reale stato della depurazione.

La criticità legata al basso numero dei controlli effettuati da Arpa, deriverebbe dalla penuria di personale in servizio, coprente solo il 32,8% della dotazione organica. Evidenza questa, ben rappresentata dal Direttore tecnico dell'ARPA, Vincenzo Infantino, durante l'audizione tenutasi il 4 settembre 2020. In quell'occasione, il dott. Infantino, illustrando la riorganizzazione dell'agenzia (partita nel marzo 2020) per uniformare comportamenti, controlli e monitoraggi su tutto il territorio regionale e allineare l'ARPA Sicilia alle indicazioni della legge di riordino del sistema delle Agenzie, ha rappresentato altresì che tale carenza d'organico rende difficile effettuare i controlli e i monitoraggi al 100%.

Caso del Depuratore di Porticello, nel Comune di Santa Flavia

A proposito di criticità, di seguito si rappresenta un caso particolare: un depuratore non funzionante in cui un problema di tipo urbanistico ha impedito l'avvio delle pratiche propedeutiche all'utilizzo di finanziamenti stanziati per garantire il collettamento fognario e la depurazione.

L'impianto ancorché realizzato da diversi anni (lavori iniziati nell'anno 1992), non risulta ancora collegato alla rete fognaria e i relativi reflui urbani vengono scaricati direttamente nel corpo idrico superficiale (mare), situazione che ha determinato l'alterazione dell'ecosistema acquatico, nonché una procedura d'infrazione Comunitaria. La zona antistante il depuratore è oggetto di ordinanza di divieto di balneazione da parte del Sindaco²⁴¹ al riguardo dalla documentazione acquisita dalla Commissione il 27 ottobre 2020 e trasmessa da ARPA²⁴², emerge che: *“trattandosi di scarico acque reflue urbane non sottoposte ad alcun trattamento di depurazione, è palese che lo sversamento continuo nel tempo di elevate quantità di sostanze azotate e fosforate in mare, porta ad aumentare la disponibilità di tali sostanze per gli organismi presenti, con uno sviluppo ed una crescita esponenziale degli stessi a spese del contenuto di ossigeno disciolto nelle acque marino costiere”*.

I due interventi previsti per adeguarlo alle direttive europee, uno riguardante il completamento della rete fognaria, affidato al Commissario unico, e l'altro di adeguamento del sistema depurativo, affidato al Comune, risultano allo stato bloccati²⁴³.

Tale situazione è ritenuta dal NOE dovuta in gran parte alla inefficienza e inadeguatezza gestionale da parte dei singoli gestori, nonché allo scarso esercizio di funzioni di controllo e vigilanza da parte delle Amministrazioni comunali²⁴⁴.

Questo depuratore rientra negli *asset* del Commissario straordinario per la violazione degli articoli, 3, 4, 10, della Direttiva 91/271/CEE è pertanto oggetto di interventi che non sono mai stati realizzati, a causa del mancato rilascio da parte dell'Assessorato Regionale dei Rifiuti e dell'Energia della Regione Sicilia, al provvedimento di deroga alla fascia di rispetto ex art.46 della L.R.n.27/86²⁴⁵. Dopo un rimpallo di responsabilità tra Comune e Regione si è poi giunti ad una conclusione come riferito in sede di audizione il 22 dicembre 2020 dal Sindaco di Santa Flavia, Salvatore Sanfilippo, dall'Assessore Francesco Giuseppe Fricano e dal responsabile dell'Area III

²⁴¹Doc. n. 446/2

²⁴²Doc. n. 717/9

A riscontro alle richieste verbali effettuate in data 14.09.2015, dal c.a. M.Ilo Mazara del Comando Carabinieri per la tutela Ambiente NOE di Palermo –per le eventuali considerazioni e valutazioni delle attività di monitoraggio/controllo sulle acque destinate alla balneazione insistenti nel territorio del Comune di Santa Flavia, il Dott. Giovanni Abbate dell'ARPA riferisce quanto.

²⁴³Doc 691/2

²⁴⁴Doc. n. 691/2 - Nel 2015, il N.O.E. di Palermo procedeva al sequestro di iniziativa del predetto impianto di depurazione per violazioni di natura ambientale. Nel prosieguo degli accertamenti delegati dall'A.G. di Termini Imerese (PA), venivano deferite n. 12 persone, a vario titolo responsabili dell'ipotesi di reato, ex art. 137 comma 1 del Decreto legislativo n 0 152/2006 (scarico di reflui urbani non depurati).

²⁴⁵Legge regionale n. 27 del 15 maggio 1986 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni. – Art 46 Fasce di rispetto per impianti di depurazione - La larghezza delle fasce di rispetto, con vincolo assoluto di inedificabilità, circostante l'area destinata all' impianto di depurazione a servizio di comuni o consorzi di comuni, è di 100 metri per gli impianti di terzo livello, di 50 metri per gli impianti di secondo livello e di 25 metri per i sistemi di pretrattamento di primo livello. La larghezza delle fasce di rispetto, con vincolo assoluto di inedificabilità, circostante l'area destinata all' impianto di depurazione a servizio di insediamenti civili della classe A, B e C, che non recapitano in pubbliche fognature, è stabilita in sede di concessione edilizia, ove possono essere prescritte, in rapporto ad esigenze ambientali, piantumazioni con alberi a fogliame persistente in modo da realizzare barriere di protezione. L' autorità competente al controllo può imporre, per particolari motivi di tutela ambientale, fasce di rispetto superiori a quelle previste dal precedente comma e può autorizzare, con provvedimento motivato, fasce di rispetto con larghezze inferiori a quelle previste dal primo comma.

Urbanistica, Edilizia e Ambiente, Irene Gullo: *“La deroga, che finalmente dopo un decennio ha rilasciato la regione, prevede di mantenere sempre la fascia di rispetto di inedificabilità assoluta, la legge 27 del 1986, a cui faceva riferimento, ma preserva le abitazioni legittimamente esistenti [...] il direttore del Dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti emana una nota, dove lui stesso stabilisce i criteri e quindi si assume la responsabilità, dicendo che tutte le abitazioni che rientrano al di sotto dei limiti vengono fatte rientrare e vengono salvaguardate [...] non è solo il discorso del depuratore, noi abbiamo già in essere un finanziamento di circa 2 milioni per far rimodulare la nuova rete fognaria del comune di Santa Flavia, ma se non parte il depuratore, non può partire la rete fognaria e siccome il commissario è già il RUP della rete fognaria, unirà le due funzioni.”*

Nell’ambito della missione svoltasi in Sicilia Occidentale, i Parlamentari alla presenza dei dirigenti e tecnici dell’ARPA, del Sindaco di Santa Flavia e personale del Comune, hanno effettuato, in data 24 settembre 2020, un sopralluogo presso l’impianto di depurazione del Comune di S. Flavia (circa 30.000 A.E. da servire), in località Porticello gestito dalla Società AMAP S.P.A. spa. La Commissione oltre a rilevare quanto già emerso dagli atti acquisiti e sopra riportato nel corso del sopralluogo la ha osservato che, ai piedi della scarpata, lungo la quale dovrebbe passare la nuova condotta di scarico vi era un cantiere edile in attività, ubicato in prossimità della fascia di rispetto sede della futura condotta. Nonostante il problema del vincolo di edificabilità nell’area circostante al depuratore.

Al riguardo il Presidente di Commissione ha ritenuto necessario un chiarimento con la responsabile dell’area urbanistica, edilizia e ambiente del Comune di Santa Flavia, sulla presenza di tale cantiere edile all’interno della fascia di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità. Il dirigente in sede di audizione avvenuta in data 22 dicembre 2020 ha testualmente risposto *“Nell’anno 2012 un Commissario ad acta della regione Sicilia, intervenendo in via sostitutiva nei confronti del consiglio comunale, ha approvato un piano di lottizzazione per la realizzazione di circa 35 unità immobiliari nel sito adiacente quello in cui è prevista la realizzazione della stazione di sollevamento. Nell’anno 2015 è stata rilasciata la relativa concessione edilizia. I lavori sono già in fase avanzata, sono vicinissimi all’ultimazione. [...] le unità immobiliari che sono già quasi totalmente definite sono allocate ad una distanza che credo sia inferiore a dieci metri rispetto alla stazione di sollevamento. [...] il consiglio comunale non ha mai votato quella proposta di approvazione del piano di lottizzazione e poi il successivo rilascio della concessione edilizia. Tra l’altro la vicenda, con riferimento alla quale io ho relazionato diverse volte all’amministrazione comunale, risulta anche poco chiara in termini istruttori nel rilascio del provvedimento, perché sinceramente non si comprendono le motivazioni che hanno indotto l’ufficio tecnico di allora al rilascio della concessione edilizia. Naturalmente chi ha firmato il provvedimento, se ne assuma tutta la responsabilità [...].”*

Francesco Giuseppe Fricano, Assessore all’ambiente del comune di Santa Flavia riferisce: *“Il piano regolatore, che prevede il depuratore e prevede contemporaneamente un’area edificabile entro i cento metri del depuratore, è un piano regolatore strano ed è un piano regolatore elaborato in un periodo storico in cui non esistevano gli attuali vincoli. Quel piano regolatore è entrato in funzione dopo molti anni per una sentenza del TAR. Quindi ci troviamo di fronte a uno strumento urbanistico vetusto che, a seguito di una sentenza del TAR, entra in funzione e che prevede un piano regolatore, ma non prevede, in urbanistica in genere si fa con un tratteggio, la zona dei cento metri di vincolo intorno al depuratore. Per cui quel piano, mai approvato dall’Assessorato al territorio, ma entrato in funzione per una sentenza amministrativa, prevede sia l’area edificabile che la presenza del depuratore. Dopo quell’approvazione da parte della regione, con un commissario del piano di lottizzazione e il rilascio degli atti, non sono più stati rilasciati atti e né sono stati approvati ulteriori piani di lottizzazione, quindi tutto ciò che si sta facendo è in tendenza di atti del passato e non atti recenti.”*

Francesco Giuseppe Fricano, Assessore all'ambiente del comune di Santa Flavia interviene aggiungendo: “[...] di fatto abbiamo un depuratore esistente mai entrato in funzione ma esistente e abbiamo delle costruzioni ugualmente costruite regolarmente o sanate in quanto sanabili. [...]. In questo caso per le nuove costruzioni vale il vincolo; quindi, le nuove costruzioni non potranno che essere realizzate oltre i cento metri previsti dalla legge, mentre quelle esistenti vengono salvaguardate. La tipologia del depuratore, così come per Cefalù e in altre situazioni, deve convivere con la persistenza delle abitazioni. Questo è quello che già in parte prevede il progetto definitivo e che a maggior ragione dovrà prevedere”.

Nel 2015, il N.O.E. di Palermo procedeva al sequestro di iniziativa del predetto impianto di depurazione per violazioni di natura ambientale (smaltimento illecito di rifiuti inerti e di altre tipologie di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto e discarica abusiva). Nel prosieguo degli accertamenti delegati dall'A.G. di Termini Imerese (PA), venivano deferite n. 12 persone, a vario titolo responsabili dell'ipotesi di reato, ex art. 137 comma 1 del Decreto Legislativo n 0 152/2006 (scarico di reflui urbani non depurati).

1.2.2 Stato autorizzativo dei depuratori urbane della città metropolitana di Palermo

I depuratori in attesa di autorizzazione all'esercizio e i depuratori per i quali è stato emesso un provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa, nonché le istanze di autorizzazioni pervenute e le istanze in istruttoria, sono di seguito sintetizzate ed aggiornate al 2020²⁴⁶.

Tabella 66: Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Palermo - Anno 2020²⁴⁷

Autorizzazioni	Palermo	TOTALE
Vigenti	16	53
Scadute	46	135
In proroga	4	33
Senza autorizzazione	17	173
Diniegate	5	49
	88	443

Il Presidente della Regione Sicilia, su richiesta della Commissione ha fornito un riepilogo dello stato delle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione, aggiornato al 23 novembre 2021²⁴⁸.

Tabella 67: Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Palermo - Anno .2021

Autorizzazioni	Palermo	TOTALE
Vigenti	8	56
Scadute	52	136
In proroga	6	35
Senza autorizzazione	15	155
Diniegate	7	58
	88	440

Dal documento risulta che, Palermo con 88 autorizzazioni è la seconda provincia per numero totale di autorizzazioni dopo Messina (n. 134). Pur tuttavia, detiene il primato o meglio il demerito di essere la provincia con il maggior numero di autorizzazioni scadute, ben 52 (Messina 15).

²⁴⁶ Doc. n. 345/5 - Doc. n. 683/3

²⁴⁷ Doc. n. 683/3 - Doc. n. 345/5

²⁴⁸ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 683/2 0

Confrontando la situazione autorizzatoria attuale con quella precedente, trasmessa dal Presidente della Regione Nello Musumeci ed acquisita dalla Commissione in data 11 settembre 2020²⁴⁹ si rileva che gli atti vigenti passano da 16 su 88 ad 8 su 88, vi è dunque un peggioramento dello stato autorizzativo. Per comprenderne le ragioni, in sede di audizione svoltasi il 16 settembre 2021 a Palermo, il Presidente della Commissione ha chiesto dei chiarimenti al Direttore del dipartimento acqua e rifiuti della Regione siciliana, Calogero Foti.

Secondo quest'ultimo, la criticità riscontrata deriva dal poco personale di settore impiegato in questa specifica attività e dalla mancata trasmissione da parte del richiedente, del rinnovo dell'autorizzazione di atti richiesti per l'adeguamento dell'istanza. In definitiva, sarebbe una carenza documentale, ad impedirne il rinnovo. L'audito, ha rappresentato alla Commissione che *“tra gli obiettivi che abbiamo inserito nel 2021 c'è quello di azzerare completamente l'arretrato”*.

Tabella 68: Istanze pendenti e istanze in corso di istruttoria

Provincia	Istanze pervenute	Istanze in istruttoria
Palermo	49	5

È opportuno ricordare però, che le autorizzazioni scadute vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora l'impianto sia stato autorizzato, ma l'autorizzazione sia in scadenza o già scaduta e la richiesta di rinnovo di autorizzazione non sia stata effettuata nei tempi indicati dalla legislazione, l'impianto viene considerato privo di autorizzazione.

Ulteriori criticità da evidenziare, riguardano alcuni Comuni del territorio della città metropolitana di Palermo, ovvero Blufi, Campofiorito, Santa Flavia e Sclafagni Bagni. I 4 Comuni, risultano privi di impianto di depurazione.

Difatti, tali agglomerati, risultano interessati dalla procedura di infrazione n. 2014/2059 perché non conformi alla Direttiva 91/271/CEE, come dettagliato nel capitolo dedicato alle infrazioni comunitarie.

Nella tabella di seguito sono indicati, per ciascun impianto, lo stato autorizzativo, le istanze presentate, se risulta in itinere la relativa valutazione, nonché l'indicazione di quelli destinatari di preavviso di diniego informazioni, desumibili dal documento acquisito dalla Commissione il 23 novembre 2021²⁵⁰.

²⁴⁹ Doc. n. 683/3

²⁵⁰ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 683/3

Provincia di Palermo

Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione		Istanza di autorizzazione pervenuta	Istruttoria in corso	Note
		numero	data	stato	numero	data			
Alia	C.da Passo di Marco	134	26/02/15	nulla			x	il provvedimento è nullo per vizio di pubblicazione	
Alimena	C.da Fontanazza	1109	25/7/17	scaduta			x		
Aliminusa	C.da Mangiasalsiccia	59	19/3/08	scaduta			x		
Altavilla Milicia	C.da Pozzillo-Rossello				548	28/4/15			
Altofonte	<i>all'impianto di Palermo Acqua dei Corsari</i>								
Bagheria	C.da Cotogni – Fraz. Aspra	568	29/3/12	scaduta			x	Preavviso di revoca autorizzazione	
Balestrate	C.da Forgia	544	17/4/13	scaduta			x		
Baucina	C.da Passo di Piedi	584	24/4/13	scaduta			x		
Belmonte Mezzagno	C.da Leandro				1898	5/11/15			
Bisacchino	Loc. Pignato	707	29/5/17	in proroga					
Blufi	senza impianto								
Bolognetta	C.da Recupero	593	9/8/10	scaduta					
Bompietro	C.da Sparaino	1472	12/10/16	scaduta			x		
	C.da immacolata – Fraz. Locati	1475	12/10/16	scaduta			x		
Borgetto	C.da San Carlo/Randazzo				660	27/5/15	x		
	C.da S. Barbara (San Fratello)				2126	06/11/12	x		
Caccamo	C.da Roccagrande				2125	06/11/12	x		
Caltavuturo	C.da Bastonella	572	6/5/11	scaduta			x		
Campofelice di Fitalia	C.da Canalotto	823	26/7/18	vigente			x		
Campofelice di Roccella	C.da Olivazza	988	12/8/19	vigente			x		
Campofiorito	senza impianto								
Camporeale	C.da Mandrianuova	1016	13/7/11	scaduta			x		
Capaci	<i>all'impianto di Asi Carini</i>								
Carini (Asi) consortile	C.da Ciachea	287	15/3/11	in proroga			x		
Castelbuono	C.da S. Lucia	544	29/4/11	in proroga			x		
Casteldaccia	C.da Pírrera	814	29/9/10	scaduta			x		
Castellana Sicula	C.da Avarella	184	23/2/11	scaduta			x		

Provincia di Palermo											
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione		Istanza inoltrata	Istruttoria in corso	Note		
		numero	data	stato	numero	data					
Castronovo di Sicilia	Vallone della Fiera	39	24/3/10	scaduta			x				
	Marcato Bianco			senza autorizzazione			x				
Cefalà Diana	C.da Mandri Passitello	428	13/4/16	scaduta			x				
Cefalù	S. Antonio Presidiana	583	24/4/13	scaduta			x				
	Fraz. S. Ambrogio	874	17/6/13	scaduta							
Cerda	C.da Baglio	573	6/5/11	scaduta							
Chiusa Sclafani	C.da Maltempo	1574	20/10/11	scaduta			x		impianto inaccessibile		
	Fraz. San Carlo			senza autorizzazione							
Ciminna	C.da S. Michele	45	23/1/12	scaduta			x				
Cinisi	C.da Molinazzo (aeroporto)	892	17/10/07	scaduta							
Collesano	Loc. Gioppo	4971	26/6/14	scaduta			x				
Contessa Entellina	C.da Chiariello	6	11/1/11	scaduta			x				
	Borgo Piano Cavaliere	5	11/1/11	scaduta			x				
Corleone	C.da Maddalena	38	24/3/10	scaduta			x				
	Fraz. Ficuzza	714	4/5/12	scaduta			x				
Ficarazzi	<i>all'impianto di Palermo Acqua dei Corsari</i>										
Gangi	C.da Mullini	466	10/4/17	scaduta			x				
Geraci Siculo	C.da S. Giuseppe	587	9/5/17	in proroga			x				
Giardinello	C.da Partidineddu	1601	24/10/11	scaduta			x	x			
Giuliana	C.da Senia	1017	13/7/11	scaduta			x				
Godrano	Loc. Monticchio	139	13/2/17	scaduta			x				
Gratteri	C.da S. Emiliano	374	4/4/11	scaduta			x				
Isnello	C.da Madonna Lume	288	17/6/10	scaduta			x				
Isola delle Femmine	<i>all'impianto di Asi Carini</i>										
Lascari	C.da Sant'Eufemia	1125	28/10/10	scaduta			x				
Lercara Friddi	C.da Passo Palermo	46	23/1/12	scaduta			x				
Marineo	C.da Sottocastello	1087	29/9/21	vigente							
Mezzojuso	C.da Sciluzza				455	19/4/16					
Misilmeri	C.da S. Antonio	1402	4/10/11	scaduta							
Monreale	Grisi			senza autorizzazione							
	Via Santa Liberata	727	29/5/13	scaduta							
Montelepre	C.da Ramna	714	27/5/13	scaduta			x				
Montemaggiore Belsito	Località Fioriera	1245	25/9/17	vigente			x				

Provincia di Palermo												
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione		Istanza inoltrata	Istruttoria in corso	Note			
		numero	data	stato	numero	data						
Palazzo Adriano	C.da Zagraffi	2139	8/11/12	scaduta			X					
Palermo	Acqua dei Corsari	1978	5/11/13	scaduta			X					
	Fondo verde			senza autorizzazione			X					
Partinico	C.da Pollastra	449	13/5/20	vigente								
Petralia Soprana	C.da Saccù	1978	8/10/12	scaduta			X					
	Frazione Pianello	1980	8/10/12	scaduta			X					
Petralia Sottana	C.da Pedagaggi			senza autorizzazione								
	c.da Vurgi	276	13/3/17	scaduta			X					
Piana degli Albanesi	C.da Ponte Rosso	1088	29/9/21	vigente								
	Polizzi Generosa	388	24/3/17	scaduta			X					
Pollina	C.da Aricelli (Centro urbano)	2165	21/12/11	scaduta			X					
	Loc. Rais Gerbi (Fraz. Finale di Pollina)			senza autorizzazione			X					
Prizzi	C.da Fontana Grande			senza autorizzazione								
	Borgata Filaga			senza autorizzazione								
Roccamena	C.da Serra Ferina	457	31/5/07	scaduta								
Roccapalumba	C.da San Filippo	562	28/3/12	scaduta			X					
	C.da Torcitore	563	28/3/12	scaduta			X					
S. Cipirello	<i>all'impianto di San Giuseppe Jato</i>											
S. Giuseppe Jato	Case Lucido (inattivo)			senza autorizzazione								
S. Mauro Castelverde	C.da Machesana	552	22/4/13	scaduta			X					
	C.da Rezza	1089	29/9/21	vigente								
Santa Cristina Gela												
Santa Flavia	senza impianto											
Sciacca	C.da Cozzo di Gioia	265	24/2/12	scaduta			X					
	C.da Fondaco	1144	22/7/14	scaduta			X					
Scalfani Bagni	senza impianto											
Termini Imerese	C.da Barratina	108	6/2/17	in proroga			X					
	Lungomare P. Impastato			senza autorizzazione								
Torretta	<i>all'impianto di Asi Carini</i>											
Trabia	C.da Santa Rosalia			senza autorizzazione								
	C.da San Nicola l'Arena			senza autorizzazione								
Trappeto	Viale Salvatore Vitale			senza autorizzazione								
Ustica	C.da Falconiere	940	30/7/19	vigente								
	C.da Creti/Acqua della Signora	311	24/3/14	scaduta			X					

1.2.3 Impianti autorizzati a ricevere fanghi di depurazione e criticità

Dal documento trasmesso dalla Regione Sicilia l'11 settembre 2020²⁵¹ e aggiornato il 23 novembre 2021²⁵² si evince l'elenco degli impianti autorizzati a ricevere fanghi di depurazione con codice EER 190805, risultanti dall'applicativo O.R.S.O. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), da cui emerge che nella provincia di Palermo risultano essere presenti discariche ed impianti di compostaggio, in grado di accettare rifiuti con codice EER 190805, 190812 e 190814.

Tabella 69 Impiantistica trattamento fanghi da depurazione - 15/09/2021

DITTA	Sede impianto Comune	Tipo Impianto	Autorizzazioni	Capacità	Unità di misura	CER			
						190206	190805	190812	190814
Alte Madonie s.p.a. in liquidazione (già AMA rifiuto è risorsa)	Castellana Sicula	Discarica e TMB	D.D.G. n. 372 12/05/21	388.500,00*	m ³	NO	SI	NO	NO
Ecologia e ambiente A.T.O. PA 5S. P.A.	Castelbuono	Compostaggio		Impianto non attivo					
Green Planet srl	Ciminna	Compostaggio	D.D.G. n. 25 23/01/18	10.230,00	t/anno	NO	SI	NO	NO
Risorse Ambiente Palermo S.P.A.	Palermo	Compostaggio	D.D.G. n. 1348 09/08/13	3.000,00*	t/anno	NO	SI	NO	NO

* capacità complessiva

** capacità complessiva inclusi altri codici EER

Unità di misura: tonnellata/anno [t/anno] nel Sistema Internazionale megagrammo/anno [Mg/anno]

Tabella 70 Dati conferimento CER 190805 nella Provincia di Palermo - Anno 2020 (Fonte Regione Sicilia)

Comune	Kg	Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Campofelice di Roccella	64.360	Myleco di Petretta Jerry Alessandro e C. – Selezione e cernita di Pace del Mela (ME)
Petralia Soprana	10.430	AMA – Rifiuto è Risorsa - già Alte Madonie Ambiente s.p.a. in liquidazione- Discarica di castellana Sicula (PA)
Petralia Sottana	5.120	AMA – Rifiuto è Risorsa - già Alte Madonie Ambiente s.p.a. in liquidazione- Discarica di castellana Sicula (PA)
Gratteri	3.300	AMA – Rifiuto è Risorsa - già Alte Madonie Ambiente s.p.a. in liquidazione- Discarica di castellana Sicula (PA)

Nell'audizione dell'8 settembre 2020, Giovanni Abbate, Responsabile UOC Attività produttive area centrale dell'Arpa Sicilia, riguardo al problema dei fanghi, ha dichiarato [...] abbiamo ritrovato situazioni di gestione con anomalie, perché i fanghi in questi casi venivano

²⁵¹ Doc. n. 683/2

²⁵² Doc. n. 977/3

impropriamente allontanati insieme alle acque depurate con uno sfioramento attraverso i sedimentatori secondari. Quindi anche in questo caso nel 2016 quasi sicuramente, se noi ci riferiamo solo al Golfo di Castellammare, non abbiamo avuto nessuna conformità. Stiamo parlando di impianti per la maggior parte di 10.000 abitanti equivalenti che nel caso nostro sono quattro. Nemmeno l'impianto di Balestrate che è di 5000 abitanti, pur scaricando nel Golfo di Castellammare, è soggetto al rispetto dei limiti della tabella 2 che riguardano gli impianti oltre i 10.000 abitanti.

L'utilizzo in agricoltura dei fanghi nella nostra regione è poco praticato. La legge del 27 gennaio 1992, n.99, quasi mai ha avuto uno sbocco, anche quando è stata emanata, e si riferiva esclusivamente agli unici che potevano approfittare di questo, cioè le industrie vinicole, le cantine. Questi avevano dei fanghi prodotti dai loro impianti di depurazione, non per attività industriali, ma da considerarli assimilati alle acque reflue, diciamo domestiche, secondo anche il 227²⁵³ [...]. Di tutti gli impianti di depurazione, l'unico canale di smaltimento non è il riutilizzo, ma erano le discariche per la gestione dei fanghi. L'alternativa è limitata per il compostaggio, ma dopo le pronunce della Cassazione, della provincia in Lombardia e quant'altro è stato limitato l'accesso di questi i fanghi per la produzione di compost.

Gli impianti hanno avuto difficoltà e [...] le superano tenendo presso l'impianto stesso un quantitativo enorme ancora di fanghi liquidi. Appena i fanghi vengono sottoposti a disidratazione o a centrifugazione comincia il tempo del deposito temporaneo. Il deposito temporaneo fino alla legge «Cura Italia» durava 12 mesi, ora per fortuna lo hanno portato a 18; ma nell'arco di 12 mesi nessuno aveva il tempo o le possibilità di smaltire e verificare. In questo caso noi intervenivamo applicando anche l'articolo 318 bis. Facevamo la denuncia, poi la sanzione e costringevano la gente a smaltire correttamente questi fanghi. Non potendo usufruire di questa opportunità, presso gli impianti si lasciano questi fanghi in eccesso. Quindi scade la depurazione perché troppi fanghi in un impianto creano fenomeni di anossia, la parte in eccedenza dei fanghi viene sfiorata, soprattutto chi ha le condotte sottomarine. Se non c'è qualcuno che sta lì a controllare, spesso i fanghi finiscono in mare. In alcuni casi come quelli che hanno la condotta rotta, ce ne accorgiamo.

Chi ha la condotta interrata a 2000 metri non ce ne accorgiamo, perché a poco a poco, di notte, la quantità di fango viene eliminata in modo improprio. Ecco le statistiche. Dal 2017 – quelle che riguardano la provincia di Palermo – abbiamo sbalzi da oltre un milione a 200.000 tonnellate di fanghi smaltiti nell'arco di un paio d'anni. Come è possibile questo notevole smaltimento? Abbiamo difficoltà nella gestione di questi fanghi, nell'allontanamento improprio e nella gestione attraverso le discariche. La provincia di Palermo e quella di Trapani usufruiscono di alcune discariche, quando hanno la disponibilità. In alcuni casi sono riusciti anche a portarli in Calabria perché non riescono a trovare sistemi idonei di smaltimento. Non abbiamo altre alternative. [...] lo smaltimento in agricoltura non viene utilizzato perché c'è una diffidenza da parte dei nostri agricoltori che non hanno fiducia sulle caratteristiche di questi fanghi. Il nostro smaltimento è critico e lo riscontriamo anche sulla depurazione, perché inficia anche la qualità di depurazione.

Anche le acque depurate che hanno un trascinarsi di fango dall'ambito del controllo, [...] Quindi vanno fuori limite e siamo costretti a dare i numeri alla Comunità. Potenzialmente l'impianto poteva funzionare, solo che ha questo trascinarsi che ci crea questi problemi gestionali [...].

²⁵³ DPR 19 ottobre 2011 n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122”.

Al quesito posto dal Presidente sull'utilizzo della digestione aerobica ed anaerobica l'audito ha altresì risposto che *"in alcuni casi la digestione anaerobica è ottimale, ma i fanghi vengono lasciati. Gli impianti preferiscono accettare l'umido proveniente dalla raccolta differenziata per la digestione anaerobica rispetto all'utilizzo del fango, per scelta o perché i costi sono più interessanti, non sappiamo perché. Ma negli impianti di compostaggio, che nella mia provincia sono circa tre o quattro, i fanghi non sono ben visti, sia per la gestione che per gli odori, per quanto attiene al corretto trattamento. Per cui si orientano molto più alla digestione anaerobica e a quella aerobica, prima per la produzione del biogas, poi per la produzione del compost, ma sui fanghi non c'è questa disponibilità. Almeno questa è la mia esperienza sul territorio."*

Sempre nel corso della medesima audizione, il Responsabile UOC Valutazioni e pareri ambientali dell'Arpa Sicilia, Salvatore Caldara, intervenendo nella discussione, ha dichiarato che *"tecnicamente l'utilizzo degli impianti di trattamento anaerobico ridurrebbe l'entità del problema, anche a fronte di minori problematiche ambientali legate soprattutto alle emissioni odorogene degli impianti di compostaggio aerobici. Quindi sicuramente sarebbe preferibile questa tipologia di utilizzo. Su richiesta della Regione, circa un anno e mezzo fa noi avevamo fatto una proposta di linee guida in generale per i compostaggi dove, anche se non in maniera prevalente, veniva trattata la tematica dei fanghi. Però poi non si perveniva a una conclusione perché la questione della carenza della normativa attuale di fatto si ripropone anche nel trattamento dei fanghi nel compostaggio. Noi avevamo proposto di riprendere in esame la normativa a livello regionale, ma auspichiamo che venga fatto anche livello nazionale. Io credo che l'ultimo intervento sia stato fatto nel decreto Genova solo relativamente al parametro idrocarburi, ma di fatto non c'è stata una rivisitazione complessiva della norma."*

Tenuto conto di quanto emerso e confermato anche dall'ARPA, nelle diverse audizioni, ovvero della presenza di importanti "sbalzi" dei quantitativi di fanghi prodotti da un anno all'altro, la Commissione, ha richiesto di conoscere il flusso dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane con codice EER 19.08.05. Tale richiesta, si è concretizzata con l'acquisizione del documento n. 678 del 4 settembre 2020²⁵⁴ da cui sono stati estratti i dati relativi alla provincia di Palermo, per i depuratori più grandi.

Tabella 71 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - Anno 2015- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2015				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO C.DA COTOGNI - PRIME ROCHE	BAGHERIA	PA	SIGE SRL nel 2018	RACO SRL	Belpasso	CT	163.360	163.360
			SO.T.ECO SPA					
IMPIANTO CONSORTILE C.DA CIACHEA	ASI CARINI- TORRETTA	PA	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	nessun dato				
IMPIANTO ACQUA DEI CORSARI	PALERMO 1	PA	AMAP S.p.A	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L	Joppolo Giancaxio	AG	1.689.240	1.689.240
IMPIANTO FONDO VERDE GIARDINI	PALERMO 2	PA	AMAP S.p.A	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L	Joppolo Giancaxio	AG	115.680	115.680
IMPIANTO BARCARELLO	PALERMO 3	PA	mai realizzato					

²⁵⁴Doc. n. 678/2

Tabella 72 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - Anno 2016- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2016				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO C.DA COTOGNI - PRIME ROCCHES	BAGHERIA	PA	SIGE SRL nel 2018	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	195.780	455.260
			SO.T.ECO SPA	RACO SRL	Belpasso	CT	87.660	
				PRODUZIONE E RECUPERO INERTI DI MORELLO	Augusta	SR	57.040	
				IRECOM SRL	Augusta	SR	114.780	
IMPIANTO CONSORTILE C.DA CIACHEA	ASI CARINI-TORRETTA	PA	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	nessun dato				
IMPIANTO ACQUA DEI CORSARI	PALERMO 1	PA	AMAP S.p.A	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	1.981.760	1.982.760
				BARRANCO DAVIDE	Cefalu'	PA	1.000	
IMPIANTO FONDO VERDE GIARDINI	PALERMO 2	PA	AMAP S.p.A	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	114.960	114.960
IMPIANTO BARCARELLO	PALERMO 3	PA	mai realizzato					

Tabella 73 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - Anno 2017- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2017				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO C.DA COTOGNI - PRIME ROCCHES	BAGHERIA	PA	SIGE SRL nel 2018	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	263.180	263.180
			SO.T.ECO SPA					
IMPIANTO CONSORTILE C.DA CIACHEA	ASI CARINI-TORRETTA	PA	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO SRL	Assoro	EN	477.520	477.520
IMPIANTO ACQUA DEI CORSARI	PALERMO 1	PA	AMAP S.p.A	BRUGNANO S.R.L.	Palermo	PA	23.380	1.946.220
				GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	1.922.840	
IMPIANTO FONDO VERDE GIARDINI	PALERMO 2	PA	AMAP S.p.A	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	114960	114960
IMPIANTO BARCARELLO	PALERMO 3	PA	mai realizzato					

Tabella 74 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - Anno 2018- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2018				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO C.DA COTOGNI - PRIME ROCCHES	BAGHERIA	PA	SIGE SRL nel 2018	A&G SRL	Camastra	AG	21220	21.220
			SO.T.ECO SPA					
IMPIANTO CONSORTILE C.DA CIACHEA	ASI CARINI-TORRETTA	PA	COSTRUZIONI DONDI S.P.A.	A. & G. S.R.L.	Camastra	AG	28040	28040
IMPIANTO ACQUA DEI CORSARI	PALERMO 1	PA	AMAP S.p.A	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	273920	273920
IMPIANTO FONDO VERDE GIARDINI	PALERMO 2	PA	AMAP S.p.A	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	840	840
IMPIANTO BARCARELLO	PALERMO 3	PA	mai realizzato					

Mg=megagrammo= 1 Tonnellata

Dai dati suesposti, si evince che il depuratore di Cotogni-rime Rocche (54.000 A.E.), ubicato nel comune di Bagheria, dal 2015 al 2016, ha raddoppiato la produzione di fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue (EER 190806 da 163.360 Mg a 455.260 Mg) per poi dimezzare tale produzione nel 2017, passando da una produzione di 455.260 Mg a 263.180 Mg fino a divenire nel

2018 addirittura 12 volte inferiore di quella dell'anno precedente e 21 volte quella dell'anno 2016 (455260 Mg – 21220 Mg).

Invece, l'impianto consortile di Contrada Ciachea, sito nel comune di Carini-Torretta (51.000 A.E.) risulta non aver prodotto fanghi negli anni 2015 e 2016, per poi produrne 28.040 Mg nel 2018.

Anche per i due grandi impianti, con potenzialità superiore a 100.000 A.E., si registrano importanti variazioni della quantità di fanghi prodotti passando dal 2017 al 2018: l'impianto Acqua dei Corsari, riduce la produzione di fanghi di 7 volte da 1.946.220 Mg a 273.920 Mg mentre Fondo verde – Giardini passa una produzione di fanghi da 114.960 Mg a 840 Mg, diminuendo così la produzione di ben 136 volte;

Nell'audizione, del 8 settembre 2020, il Responsabile UOC Valutazioni e pareri ambientali dell'Arpa Sicilia, Salvatore Caldara, ha rappresentato alla Commissione che i dati forniti, e sopra riportati, per gli impianti sopra i 50.000 abitanti, provengono dall'estrazione del catasto rifiuti, e che in realtà la verifica e la gestione dei flussi dei rifiuti presenti, compete prevalentemente alle ex province che si possono avvalere di ARPA per le attività tecniche ai sensi dell'art. 197 del Decreto Legislativo 152/06²⁵⁵.

²⁵⁵Art. 197 (competenze delle province)

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
- d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché' sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici (*gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale*) gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

(5-bis. *Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).*)

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

L'auditò commentando, la variabilità dei quantitativi smaltiti di fanghi derivanti dal trattamento delle acque depurate, ha altresì dichiarato che la maggior parte delle volte può essere *“imputata a una cattiva gestione dei depositi temporanei, a una non corretta gestione del processo depurativo, alla difficoltà a trovare impianti di trattamento rifiuti presso cui conferire gli stessi o a smaltimento illecito. Riguardo allo smaltimento illecito possiamo immaginare anche uno smaltimento di fanghi attraverso lo scarico delle acque depurate”*.

Ad avviso di questa Commissione, la grande variabilità nella produzione dei fanghi, non trova una legittimazione né formale né sostanziale, se non quella di ipotizzare comportamenti illeciti.

A riscontro di ciò, ovvero del problema della gestione dei fanghi, nel documento della Procura di Palermo²⁵⁶, con cui viene richiesto il commissariamento giudiziale dell'AMAP S.P.A., si legge che sia per il depuratore di Balestrate come in quello di Acqua dei Corsari, di Carini e di Trappeto e verosimilmente in tutti i depuratori gestiti da AMAP S.P.A., il ciclo di depurazione delle acque non funziona bene, perché i fanghi non sono correttamente gestiti.

Il documento riporta testualmente:

- *Vi è una parte dei fanghi che è depositata da anni sulla superficie delle vasche di sedimentazione, in stato “palabile”, cioè solido, formando una coltre di rifiuti sulla quale è persino cresciuta vegetazione;*
- *Questa parte di fanghi viene costantemente erosa dalle acque che passano attraverso i depuratori, le quali portano via con sé zolle di fango palabile, il quale si ridiscioglie, rimane “in sospensione” nell’acqua dell’impianto e viene quindi costantemente sversato in mare;*
- *Presso l’impianto di Acqua dei Corsari è stato anche osservato che una parte dei fanghi non arriva mai a raggiungere lo stato di palabilità, ma viene forzatamente mantenuta allo stato liquido o semiliquido “in sospensione” nelle vasche dell’impianto;*
- *Periodicamente i fanghi accumulati nell’impianto devono essere smaltiti e per questo in più occasioni sono stati osservati degli sversamenti massicci di fanghi che hanno comportato la formazione di macchie marroni in mezzo al mare di dimensioni rilevanti.*

L'attività posta in essere da Arpa Sicilia, per contrastare questo fenomeno, è insita nei controlli ordinari, così come evidenziato nel documento del 4 settembre 2020²⁵⁷ in cui viene dichiarato: [...] *“In molti casi è stata avanzata proposta di sanzione amministrativa per lo smaltimento dei fanghi in acque dolci superficiali, in altri, ipotizzando comportamenti dolosi, sono state effettuate segnalazioni all’Autorità Giudiziaria”*.

Continuando nella rappresentazione delle numerose criticità legate allo smaltimento dei fanghi da depurazione, vale la pena riportare quanto rilevato dalla Commissione d'inchiesta, nella documentazione trasmessa dal Sindaco di Palermo²⁵⁸ Leoluca Orlando, ripresa anche in sede di audizione del 7 giugno 2021. L'auditò, riferendosi ad indagini in corso delle forze dell'ordine, che coinvolgono la società AMAP S.P.A. relativamente alla gestione di diversi impianti, ha evidenziato una specifica criticità in merito alla stima della produzione dei fanghi e alle loro caratteristiche chimico fisiche. Si ritiene quindi opportuno riportare testualmente quanto dichiarato: *“avuto riguardo ai criteri adottati dalla Autorità inquirente in ordine alla stima della produzione fanghi, l'accertamento della capacità di produzione di un depuratore, non può essere basata sul mero rapporto fra un dato teorico o da progetto, ossia dai fanghi secchi e palabili espresso in Kg producibili ed A.E. (abitanti equivalenti) potenzialmente servibili.*

²⁵⁶ Doc. n. 963 Allegato 7 n 992925 del 14 ottobre 2021

²⁵⁷ Doc. n. 678/2020

²⁵⁸ Doc. n. 917/2

Relativamente alla dichiarazione del Sindaco di Palermo, sulla stima della produzione di fanghi con “*applicazione acritica del metodo*”, ovvero come mero “*rapporto fra dato teorico ed abitanti equivalenti potenzialmente servibili*”, la Commissione non ha trovato riscontro nella documentazione in suo possesso.

A titolo di esempio, si riporta di seguito quanto emerso dai documenti e in particolare dagli atti ostensivi del P.P. N. 18387/19²⁵⁹, relativamente all’indagine della Procura di Palermo sul depuratore di Trappeto, per il calcolo dei fanghi prodotti. Per tale attività l’ARPA ha condotto, in data 25 marzo 2021, un sopralluogo, congiuntamente al NIPAAF di Palermo e alla presenza di personale AMAP S.P.A., al fine verificare il funzionamento dell’impianto compreso il ciclo di produzione dei fanghi di depurazione (3.000 A.E.). Nella relazione di servizio si legge:

“Al fine di stabilire la produzione media di fango dell’impianto di depurazione di Trappeto è necessario prima di tutto conoscere il numero di abitanti equivalenti (A.E.) effettivi [...]. Il comune di Trappeto attualmente consta di 3023 abitanti; esso è caratterizzato da notevoli fluttuazioni estive, infatti in tale periodo la popolazione tra residenti e villeggianti può superare anche il valore di circa 10.000 (infatti i lavori di potenziamento sono per 12.000 A.E.) [...].

Nel caso specifico l’impianto di Trappeto (tratta 3900 A.E.) è privo di sedimentazione primaria, per cui alla fase di aerazione viene avviato tutto il carico organico e di solidi inerti, e la produzione di fango di supero sarà conseguente al carico organico, espresso come BOD₅, abbattuto nell’impianto, con le maggiorazioni previste per tenere conto delle sostanze inerti trattenute nella sedimentazione secondaria. Supponendo un rendimento dell’abbattimento del BOD₅, costante, pari al 90% si avrà un residuo secco di 65gr di Solidi Sospesi/abitante per giorno.

*Il volume di fango di supero dipenderà dal tenore in acqua del fango, che è mediamente compreso fra il 98,3 e il 99,2%. Ipotizzando un tenore medio in acqua del 98,7% ne consegue il volume di 5 litri/abitante/giorno. Se con un processo d’ispessimento il tenore di acqua è portato al 40% il volume di fango finale sarà pari a 2 litri/abitante/giorno. Considerato che un metro cubo equivale a 1000 litri e prendendo a riferimento il valore di 3900 abitanti/eq per il Comune di Trappeto, si avrà una produzione media pari a 7,8 metri cubi al giorno di fango di supero (2 litri * 3900 A.E.).*

Considerando che il fango risulta palabile quando il contenuto di acqua si stabilizza intorno al 30% si avranno circa 2,3 metri cubi al giorno di fango che moltiplicati per 365 fanno oltre 840 mc l’anno. Tenendo conto di un rapporto di 1 a 0,8 tra volume e peso (un metro cubo di fango secco e palabile pesa circa 800 kg) si avrà una produzione di fango di 672.000 kg/anno. Ovviamente si tratta di un valore teorico, tenendo conto della obsolescenza dell’impianto in oggetto e che lo stesso in determinati periodi dell’anno risulta sottodimensionato è ipotizzabile un rendimento pari al 50% di quello reale e pertanto una produzione di 336.000 kg/ anno di fango secco e palabile.

Inoltre, la Commissione non trova riscontro alla dichiarazione del Sindaco di Palermo per la parte che attiene la gestione dei fanghi, “*nessuno smaltimento di fanghi è stato mai effettuato dalla società, ma al più superamenti di limiti tabellari*”. Ciò si ritiene valevole per il depuratore di Trappeto, analogamente agli altri depuratori oggetto del PP. N. 18387/19 quali Balestrate, Acqua dei Corsari e Carini. ARPA infatti, a seguito della disamina di quanto emerso in sede di sopralluogo, ha rappresentato quanto segue:

- *Il gestore dell’impianto, durante i lavori programmati, non ha posto in essere tutti gli accorgimenti tecnici per assicurare un corretto esercizio dell’impianto, infatti non è stato previsto né l’utilizzo di una centrifuga/nastropressa, né tantomeno l’allottamento dei fanghi liquidi verso altri impianti dello stesso gestore; conseguentemente anche se il gestore*

²⁵⁹Doc. n. 963 - Allegato 7 n 1214091

assicura un'ossigenazione spinta nell'arco temporale ampio di 18 mesi si ritiene improbabile che i fanghi non trascinino verso l'uscita.

- *Il valore di “cono Imhoff” riscontrato durante il sopralluogo in confronto ai valori riscontrati nei mesi precedenti, è sicuramente indicatore di un allontanamento dei fanghi.*
- *I quantitativi di fango prodotto tenuto conto dell'efficienza depurativa non ottimale dell'impianto, sono molto inferiori a quelli teorici.*

Pertanto si può supporre che, una certa quantità di fango sia stata smaltita continuamente negli anni e presumibilmente continua ad essere allontanato verso il corpo idrico ricettore ossia il Mar Tirreno; inoltre nei giorni precedenti al sopralluogo vi è stato un massivo smaltimento illecito in mare come testimoniato dai foto e filmati dei C.C..

Continuando nella rappresentazione delle problematiche inerenti lo smaltimento dei fanghi di depurazione, la Commissione d'inchiesta ritiene opportuno aggiungere, al contesto sopra descritto, la situazione emergenziale che ha riguardato nel 2018, la pressoché totalità degli impianti di depurazione delle acque reflue presenti nel territorio nazionale, per la sopravvenuta indisponibilità dei siti di smaltimento a ricevere i fanghi di depurazione. Tale accadimento è anche rappresentato dal Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel documento acquisito dalla Commissione il 10 giugno 2021²⁶⁰.

Nel documento, vengono elencate le ragioni da cui è scaturita la crisi, da imputarsi principalmente al blocco dello spandimento in agricoltura, che, come noto, copriva una fetta elevata del mercato nazionale di smaltimento dei fanghi di depurazione.

In particolare, tra le tante cose, viene riferito dal Sindaco che: “*gli impianti di compostaggio, ai quali l'AMAP S.P.A., conferiva i fanghi da depurazione, hanno assunto una posizione di estrema chiusura e, sulle altre soluzioni possibili rimaste, si sono affacciati “agenti mediatori/speculatori” i quali, accaparrandosi diritti per le limitate possibilità residue, tendevano a lucrare determinando condizioni pericolosamente al limite della legittimità*”.

1.3 Città Metropolitana di Palermo

Le funzioni della città metropolitana, sono stabilite all'articolo 28²⁶¹ dalla Legge regionale del 4 agosto 2015 n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”.

²⁶⁰ Doc. n. 917

²⁶¹ Art. 28 Funzioni proprie della Città metropolitana.

1. La Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall'articolo 27 ai liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie:

- a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione;
- b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale;
- d) mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l'intermodalità dei trasporti nonché l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali;

In merito alle sanzioni amministrative, per illeciti in materia di scarichi idrici in violazione per il superamento dei limiti tabellari, l'assenza dell'autorizzazione allo scarico o il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative, ex art. 133 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 152/06, la Città Metropolitana in forza della delega ex art. 28 della L.R.27 aprile 1999 n.10²⁶², è l'autorità competente al ricevimento dei verbali di contestazione e all'emissione delle relative Ordinanze Ingiunzione/Archiviazione.

1.3.1 Sanzioni ambientali, ordinanze di ingiunzione e riscossioni

Per poter acquisire elementi di informazione in ordine alle inadempienze ascrivibili agli impianti di depurazione, in prima istanza, la Commissione, ha richiesto al Comune di Palermo, di fornire le sanzioni emesse negli anni 2014-2019. Tale documento, trasmesso dal Corpo della Polizia Municipale del Comune di Palermo, è stato acquisito dalla Commissione d'inchiesta in data 19 febbraio 2020²⁶³.

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali;

g) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana.

2. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Città metropolitane ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città metropolitane.

3. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, le Città metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.

<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g15-32o/g15-32o.pdf>

²⁶²Art. 28 Modifiche al sistema sanzionatorio della Legge Regionale 27 aprile 1999 n. 10.

8. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo, come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza. http://www.cittametropolitana.pa.it/provpa/allegati/1486/L_R_10_del_99_art_28_e_tabella_1.pdf.

²⁶³Doc. n. 564/2

Tabella 75: interventi sanzionatori amministrativi in merito agli scarichi delle acque reflue urbane e industriali.

Scarichi delle acque reflue urbane ed industriali e sui fanghi derivanti dal loro trattamento	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Interventi sanzionatori amministrativi	1	0	12	2	3	0	18
Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria	0	0	0	0	0	0	0
Totale	1	0	12	2	3	0	

Utilizzazione agronomica	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Interventi sanzionatori amministrativi	0	0	0	0	0	0	0
Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	

Scarichi sostanze pericolose	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Interventi sanzionatori amministrativi	3	2	3	3	1	6	18
Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria	3	6	1	14	9	3	36
Totale	6	8	4	17	10	9	

RIEPILOGO DEI TOTALI							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Scarichi delle acque reflue urbane ed industriali e sui fanghi derivanti dal loro trattamento	1	0	12	2	3	0	18
Utilizzazione agronomica	0	0	0	0	0	0	0
Scarichi sostanze pericolose	6	8	4	17	10	9	54
Totale	7	8	16	19	13	9	

A seguito di richieste di ulteriori chiarimenti da parte della Commissione, il 9 febbraio 2021²⁶⁴ è stato trasmesso un documento riassuntivo, dalla dott.ssa Antonina Marascia, Direttore Generale della Città Metropolitana di Palermo. Il documento a firma del Dirigente della Direzione polizia provinciale e ambiente, dott. Giuseppe La Manno, illustra la situazione generale delle sanzioni ambientali, ordinanze di ingiunzione e riscossioni elevate, rappresentate di seguito:

Anno 2017

- N. 65 per sanzioni relative all'inquinamento idrico;
 - N. 21 per sanzioni relative alle Riserve Naturali;
 - N. 16 per sanzioni relative all'Inquinamento Acustico;
 - N. 114 per sanzioni relative ai Rifiuti.
- Per un totale accertato di €307.007,88 di cui riscossi €84.366,93

Anno 2018

- N. 64 per sanzioni relative all'inquinamento idrico;
 - N. 6 per sanzioni relative alle Riserve Naturali;
 - N. 7 per sanzioni relative all'Inquinamento Acustico;
 - N. 153 per sanzioni relative ai Rifiuti.
- Per un totale accertato di €195.662,93 di cui riscossi €138.407,29

Anno 2019

- N.23 per sanzioni relative all'inquinamento idrico;
 - N. 5 per sanzioni relative alle Riserve Naturali;
 - N.21 per sanzioni relative all'inquinamento acustico;
 - N. 142 per sanzioni relative ai Rifiuti.
- Per un totale accertato di €350.777,30 di cui riscossi €158.878,72

Anno 2020

- N. 7 per sanzioni relative alle Riserve Naturali;
 - N. 57 per sanzioni relative ai Rifiuti
- Per un totale accertato di €312.980,43 di cui riscossi €121.839,27

²⁶⁴Doc. n. 777/1

Si precisa altresì che i proventi derivanti dalle sanzioni relative alle Riserve Naturali, Inquinamento Acustico ed Idrico vengono accertati e riscossi direttamente dalla Regione Sicilia.

Come si può evincere dai dati sopra espressi, le sanzioni emesse dalla Città Metropolitana per le ordinanze d'ingiunzione relative all'inquinamento idrico dall'anno 2017 al 2020, sono state rispettivamente 65, 64, 23 e 0. Per quanto attiene invece, le sanzioni emesse relativamente ai rifiuti, nel medesimo arco temporale, queste sono risultate essere rispettivamente 114, 153, 142 e 57.

Ad avviso della Commissione d'inchiesta, si osserva negli anni, una diminuzione del numero delle sanzioni che risulta confliggere con la grave situazione dello stato della depurazione fin qui descritta. Vero è, che soprattutto in merito all'anno 2020, si può ipotizzare che la diminuzione sia in parte ascrivibile alla emergenza epidemiologica da Covid 19.

V'è da dire che, l'intento della Commissione d'inchiesta di verificare, se le proposte di sanzioni emesse dall'ARPA, concretizzatesi in sanzioni emesse dalla Città Metropolitana di Palermo fossero poi tutte rimosse dalla Regione Sicilia, è risultato farraginoso, a causa del lungo iter dovuto.

Infine, la Commissione ha voluto approfondire un ulteriore tema, relativamente al potenziale conflitto di interesse esistente tra la Città metropolitana di Palermo e la società AMAP S.P.A. S.p.A.

Tale interessamento della Commissione, si è concretizzato nell'acquisizione, il 21 gennaio 2022, di alcuni documenti²⁶⁵, trasmessi dall'ANAC.

Si riporta di seguito, il riscontro fornito dall'Autorità.

Relativamente all'eventuale profilo di conflitto tra Comune e Città Metropolitana di Palermo da un lato, e la stessa AMAP S.P.A. S.p.A. dall'altro - si premette innanzitutto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016²⁶⁶, sono esclusi dall'applicazione del Codice gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'art. 117, comma 1 del medesimo Codice, vale a dire la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile e l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

Va altresì premesso, che sulle società partecipate in forma totalitaria dalle Amministrazioni Pubbliche, c.d. società in *house (providing)*, come AMAP S.P.A. S.p.A., viene esercitato dalla Pubblica Amministrazione un controllo analogo a quello svolto nei confronti delle proprie strutture organizzative, con la evidente coincidenza tra controllore e controllato.

Pertanto, con riferimento all'ATO di Palermo, sulla base degli elementi desumibili dalla 11° Relazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 30 giugno 2020 è emerso che in data 22 novembre 2017, l'Assemblea Territoriale Idrica ha deliberato il riconoscimento dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore dell'AMAP S.P.A. S.p.A. da 34 Comuni, sottoscrivendo poi, in data 22 marzo 2018, la relativa convenzione.

In tale Convenzione di Gestione del Servizio Integrato del 22 marzo 2018, tra l'Assemblea Territoriale Idrica dell'ATO Palermo e la società AMAP S.P.A. S.p.A., viene richiamata la delibera del Consiglio Comunale di Palermo n. 439 del 12.11.2015 con cui si era precedentemente sostituito

²⁶⁵Doc. n. 1001/2

²⁶⁶Decreto legislativo. 50/2016 Codice dei contratti pubblici

Art. 11 Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;

l'art. 1 dello Statuto di AMAP S.P.A. S.p.A., prevedendo il Comune di Palermo come socio di maggioranza con almeno il 51 % del capitale e pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 come soci per il restante 49% del capitale, escludendo la partecipazione di soci privati.

AMAP S.P.A. S.p.A., opera nei seguenti settori di attività: captazione ed adduzione delle risorse idriche dalle varie fonti (invasi, sorgenti, pozzi, derivazioni fluviali), potabilizzazione e distribuzione delle acque per usi civili, fognatura e smaltimento delle acque, depurazione acque reflue, affinamento reflui per il riuso (in fase di realizzazione).

Attualmente AMAP S.P.A. S.p.A. risulta partecipata dal Comune di Palermo, che detiene la maggioranza del capitale sociale, mentre la restante percentuale di azioni è suddivisa, in parti variabili, fra 43 Comuni della Città metropolitana di Palermo; mentre non risulta tra i soci la Città Metropolitana di Palermo.

Nella sezione "*informazioni da statuto/atto costitutivo/provvedimenti dell'autorità giudiziaria*" del fascicolo camerale della società, risultano due annotazioni, la prima di commissariamento giudiziale del settore "*servizio ambiente e depurazione*" dell'impresa e la seconda di nomina del commissario giudiziale, a far data dal 25/06/2021 e fino a revoca, limitatamente al settore testé citato, da parte del Tribunale di Palermo (ordinanza ex art. 45 comma 3 del Decreto Legislativo n. 231/2001, n. 18379/2019 R.G.N.R. e 1462/2021 RG. GIP del 26.5.2021, visti gli articoli 15 e 45 comma 3 del Decreto Legislativo 231/2001).

La durata dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato viene stabilita, prima dalla citata delibera del Consiglio Comunale, poi nella Convenzione del 2018 all'art. 5, in 30 anni, ossia fino al dicembre 2045.

1.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque

L'approfondimento relativo alla infiltrazione della criminalità organizzata nel ciclo delle acque e, più in generale, agli illeciti penali connessi al ciclo di depurazione delle acque nella provincia di Palermo, è avvenuto attraverso le audizioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi, nonché dei Procuratori aggiunti presso il Tribunale di Palermo, Marzia Sabella e Sergio De Montis, i quali hanno condotto le indagini più significative nella materia dei reati ambientali.

Preme sottolineare che la Commissione d'inchiesta, nel corso della missione in Sicilia occidentale, in un sopralluogo presso il depuratore di Balestrate, ha evidenziato fenomeni che andavano oltre la semplice cattiva gestione; pertanto, a seguito di detto sopralluogo, si è ritenuto di depositare presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo una relazione informativa, poi approfondita dagli inquirenti, che successivamente hanno ravvisato nelle condotte segnalate, rilevanza penale. Ad oggi, è in corso il relativo procedimento.

1.5.1 Attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte delle forze dell'ordine

In questo capitolo, vengono rappresentate le molteplici attività di contrasto ai fenomeni illeciti curate dai diversi organi di polizia giudiziaria e delle relative attività di indagine svolte in merito alle ipotesi di reato emerse, cui la Commissione d'inchiesta ha chiesto riscontro sia documentale che in sede di audizione.

1.5.1.1 Direzione marittima della Sicilia occidentale

Nel documento del 19 marzo 2020²⁶⁷ trasmesso alla Commissione d'inchiesta, dal Direttore Marittimo, Contrammiraglio (CP) Roberto Isidori, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Direzione marittima della Sicilia occidentale e Capitaneria di Porto di Palermo, viene rappresentata l'attività ispettiva nonché le notizie di reato accertate nella Sicilia Occidentale.

Per completezza d'informazioni si riportano di seguito, i punti più salienti del documento: *“Come noto, nell’ambito della regione Sicilia insistono le due Direzioni Marittime di Palermo e Catania. Al riguardo, nel periodo 2018-2020, il personale dipendente da questa Direzione Marittima, la cui estensione territoriale comprende le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta, incluse le isole di Ustica, Pantelleria, le Egadi e le Pelagie, ha svolto una intensa attività di controllo e vigilanza a salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, che ha portato, tra l’altro, ad accertare, per le attività di cui all’argomento, 33 ipotesi di violazione alla normativa vigente di cui 20 punite con sanzioni amministrative e 13 segnalate alle competenti Procure.*

L’attività ispettiva compiuta presso gli scarichi di reflui urbani collegati ad impianti di depurazione/trattamento dei liquami presso i Comuni di Bagheria, Marettimo, Trapani, Erice, Paceco, Favignana, Carini, Cinisi, Terrasini, Balestrate, Trappeto, Partinico e Gela, ha, sostanzialmente, fatto emergere un diffuso superamento dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 al Dlgs 152/06.

Le notizie di reato, accertate nei territori dei Comuni di Porticello, Trappeto, (Termini Imerese, Ustica, Marsala e Licata, non di competenza della procura di Palermo), hanno riguardato violazioni sia al codice penale sia al codice dell’ambiente.

In particolare, in violazione al codice penale sono stati contestati i reati di inquinamento ambientale e getto di cose pericolose, mentre In violazione al Decreto legislativo 152/06, sono stati contestati i reati di scarico non autorizzato, immissione di rifiuti allo stato liquido in acque superficiali, trattamento di rifiuti presso impianti di trattamenti di acque reflue urbane, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, assenza di autorizzazione allo scarico in atmosfera.”

La Commissione è stata informata altresì, di ulteriori indagini delegate dalla competente Autorità giudiziaria, inerenti agli impianti di depurazione di Cefalù e Pantelleria.

1.5.1.2 Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale N.O.E. di Palermo

I Carabinieri per la Tutela Ambientale del reparto dei N.O.E. di Palermo, hanno trasmesso alla Commissione d'inchiesta una sintesi delle indagini effettuate²⁶⁸, in cui viene evidenziata l'attività di controllo eseguita, su delega delle Procure di Palermo e Termini Imerese, negli anni 2017/2019, in alcuni impianti di depurazione nel territorio di competenza.

Dai controlli, sono emersi evidenti malfunzionamenti degli impianti, con il conseguenziale inquinamento dei rispettivi corpi ricettori, dovuti in gran parte all'inefficienza ed inadeguatezza gestionale dei singoli gestori, nonché alla totale assenza di controllo e vigilanza da parte delle amministrazioni comunali in cui ricadono gli stessi impianti.

Il NOE ha disposto nello specifico, controlli negli impianti di depurazione di Montelepre, Partinico, Termini Imerese, Santa Flavia ed Acqua dei Corsari.

²⁶⁷ Doc. n. 580

²⁶⁸ Doc. n. 386– Doc. n. 691

Riguardo l'impianto "Acqua dei Corsari" di Palermo²⁶⁹, la Commissione ha avuto contezza di indagini in atto, delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, eseguite congiuntamente al N.I.P.A.A.F. del Centro Anticrimine Natura di Palermo, finalizzate all'accertamento dell'attività di smaltimento di percolato di discarica²⁷⁰ e di acque di colaticcio²⁷¹, nonché del corretto smaltimento dei fanghi derivanti dal processo di depurazione ed eventuali alterazioni dell'ecosistema acquatico nel caso di illecito sversamento in mare di questi ultimi.

Tra gli impianti con maggiore criticità ambientali, i NOE hanno segnalato, in ordine decrescente rispetto al numero di abitanti per Comune: Taglieria (Comune > 50.000 abitanti), Partinico, Cefalù, Cinisi e Terrasini (Comuni > 10.000 abitanti).

Viene altresì riferito che, da stime ufficiali fornite dall'A.R.P.A. di Palermo sulla base dei campionamenti eseguiti negli ultimi 5 anni, i suddetti sono giudicati impianti "irrecuperabili".

1.5.1.3 Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA)

Con il documento acquisito il 25 agosto 2020²⁷² e trasmesso alla Commissione d'inchiesta dal Capo di Stato Maggiore, Generale di Divisione Antonio Pietro Marzo, del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), si è venuto a conoscenza che nell'ambito di un procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Palermo, il NOE Carabinieri di Palermo ha *in itinere* accertamenti delegati dall'A.G. congiuntamente al locale NIPAAF, riguardanti il depuratore "Acqua dei Corsari" e finalizzati a verificare il processo depurativo ed il corretto avvio dello smaltimento dei fanghi.

1.5.1.4 Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria

Il 15 settembre 2020²⁷³ il Comandante, Colonnello Giorgio Maria Borrelli del Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria, ha trasmesso alla Commissione d'inchiesta una relazione sul sistema di gestione delle acque reflue urbane ed industriali nelle province di Agrigento e Palermo, che si è ritenuto richiamare in alcune sue parti.

Nel documento, vengono elencate le competenze del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo, reparto di recente istituzione, competente:

- per le materia di polizia ambientale agroalimentare e forestale il CAN di Palermo - per il tramite del dipendente NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) - che opera sulle Province di Palermo, Trapani ed Enna;
- per le attività relative a reati a danno degli animali, antibraconaggio e benessere animale in genere il CAN di Palermo, per il tramite del dipendente Nucleo Cites1 (Convenzione internazionale sul Commercio di Flora e Fauna in via di estinzione) - opera sulle Province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Nella tabella sottostante, viene riportata una sintesi dei dati operativi relativi all'attività disimpegnata dal NIPAAF di Palermo:

²⁶⁹ Già in pregresse attività delegate al NOE dalla locale Procura della Repubblica, sin dal 2014 veniva segnalato il cattivo funzionamento dello stesso per la presenza di acque reflue depurate dal colore scuro (marrone) ed emissione di forte odore molesto, nonché l'anomala e copiosa presenza di solidi sospesi all'interno del refluo depurato (verosimilmente fanghi da depurazione che, invece di essere estratti ed avviati allo smaltimento / recupero venivano volutamente mantenuti all'interno del refluo per favorirne la dispersione.

²⁷⁰ Provenienti dalla locale discarica di Bellolampo

²⁷¹ Provenienti dal lavaggio dei cassonetti di raccolta degli RSU il cui servizio è affidato alla società spa di Palermo

²⁷² Doc. n. 670

²⁷³ Doc. n. 687/2

Tabella 76: Attività NIPAAF di Palermo

	2018	2019	2020 (1° semestre)
<i>Controlli effettuati</i>	1240	1312	330
<i>Persone controllate</i>	816	537	373
<i>Illeciti amministrativi contestati</i>	135 per un importo pari a €. 205.518,43	30 per un importo pari a €. 74.107,68	53 per un importo pari a €. 58.083,00
<i>Illeciti penali</i>	54	57	25
<i>Persone denunciate</i>	93	72	38
<i>Sequestri Penali</i>	33	41	15
<i>Sequestri amministrativi</i>	29	7	2
<i>Arresti</i>	0	2	0

I predetti numeri costituiscono il risultato di una costante attività di prevenzione e contrasto prevalentemente a tutela del territorio (dalla Commissione di reati ambientali e dagli incendi), delle aree protette, della fauna e della flora e, in misura inferiore, al contrasto dei reati agroalimentari e forestali.

Le attività poste in essere traggono origine da campagne ispettive individuate a livello nazionale o regionale, dalle segnalazioni provenienti dalle associazioni ambientaliste, dai cittadini e da altri reparti dell'Arma nonché, in misura sempre crescente, dalle deleghe pervenute dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito delle tre diverse Province di competenza. La residua attività trae spunto da attività ad iniziativa del reparto stesso.

Con riferimento alle attività svolte dal NIPAAF, sul sistema delle acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue in Sicilia Occidentale, il Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria ha preliminarmente precisato alla Commissione d'inchiesta che le attività di maggior rilievo, nell'ambito delle quali sono stati rintracciati elementi di penale rilevanza, risultano tutt'ora coperte dal segreto istruttorio: circostanza – quest'ultima – che trova spiegazione, da un lato, nella recente istituzione del reparto e, dall'altro lato, nelle complessità delle indagini avviate che richiedono approfondimenti e accertamenti che ne dilatano la durata.

In linea generale, viene segnalato che i controlli eseguiti nel settore, hanno riguardato impianti produttivi, impianti di produzione del compost ed impianti di depurazione.

Con riferimento agli impianti produttivi, il documento del Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria esplicita quanto segue: *“in taluni casi sono stati controllati impianti risultati del tutto privi di valida autorizzazione allo scarico (industriale o assimilabile in ragione della natura dell'attività), impianti muniti di autorizzazione allo scarico industriale presso i quali sono stati fatti i dovuti campionamenti (unitamente ad ARPA Sicilia) e impianti completamente abusivi per i quali è stato accertato l'abusivo allaccio alla rete fognaria o addirittura l'immissione dei reflui all'interno di corpi idrici recettori secondari (fiumi e canali) in alcuni casi ubicati anche all'interno di siti naturalistici inseriti nell'ambito di Rete Natura 2000.*

In tali casi si è provveduto al sequestro dell'attività al fine di interrompere la condotta delittuosa.

Con riferimento agli impianti di produzione del compost, il Reparto ha effettuato un controllo nell'unico impianto rilevato presso il quale vengono lavorati fanghi di depurazione, parte dei quali provenienti da Regioni del Sud-Italia. In merito è stata fatta comunicazione alla competente Procura della Repubblica richiedendo l'emissione di provvedimenti cautelari per la quale si è rimasti in attesa di provvedimenti [...].

Tutti gli impianti visitati hanno presentato criticità, in taluni casi connesse alla vetustà degli impianti e alle connesse difficoltà manutentive, in altri legate al dimensionamento per un numero di abitanti equivalenti inadeguato rispetto ai territori che l'impianto serve.

Inoltre, sono state rilevate talune difficoltà nella gestione e nello smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue.

Infatti, in occasione dei servizi effettuati si è assistito in taluni casi ad accumuli di fanghi palabili all'interno degli impianti, [...] che lasciati in circolo all'interno del depuratore ne determinano una ridotta efficacia in termini di capacità depurante con la conseguenza che, a causa del c.d. effetto trascinalimento, possono determinare l'improprio rilascio degli stessi all'interno del corpo idrico ricettore.

Naturalmente tale pratica determina da una parte un innalzamento dei corpi in sospensione all'interno delle acque e, dall'altra, un considerevole abbattimento dei quantitativi di fanghi prodotti con il conseguente abbattimento dei costi di smaltimento.

Appare di tutta evidenza come lo smaltimento dei fanghi costituisca uno dei passaggi della filiera della depurazione tra i più delicati e, certamente costituisce quello di maggior rilevanza, specialmente dal punto di vista economico, atteso che il corretto smaltimento costituisce il capitolo di spesa che maggiormente grava sul bilancio della società che gestiscono gli impianti.

I fanghi prodotti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane, in alternativa allo smaltimento, sono da tempo (ri)utilizzati in Italia come fertilizzanti in agricoltura, considerato il loro buon contenuto di sostanze organiche e di minerali come azoto, fosforo e potassio, indispensabili alla fertilità vegetale. Il riutilizzo agronomico dei fanghi può costituire una valida soluzione al problema dello smaltimento per l'efficacia agronomica ed economica, in quanto sostituisce quasi completamente la concimazione chimica o altri tipi di concimazione organica. Inoltre, l'utilizzo dei fanghi di depurazione quali fertilizzanti è considerato dall'Unione Europea l'impiego più rispettoso per l'ambiente per questo tipo di rifiuto. Esso tuttavia presenta alcune criticità, riconducibili alla possibile presenza in essi di composti organici nocivi, quali metalli pesanti e microrganismi patogeni che, a fronte degli interessanti e positivi in termini di arricchimento dei suoli agricoli in sostanza organica ed elementi nutritivi, può tuttavia determinare possibili rischi in termini di contaminazione e degradazione delle risorse, in particolare del suolo.

A garanzia della qualità dei fanghi le autorità competenti svolgono controlli e analisi affinché i valori limite di questi composti potenzialmente tossici vengano rispettati.

Al contempo, non può non valutarsi la circostanza che eventuali omissioni (colpose o dolose) nelle attività di controllo e talune lacune nella definizione dei criteri per effettuarli possano portare a conseguenze negative per l'ambiente.

A ciò si aggiunga come, da una parte, il mutato contesto economico/sociale ha portato a una diffusione delle attività produttive ed a una parcellizzazione delle stesse all'interno del tessuto abitativo e, dall'altra, il crescente impiego di prodotti di sintesi all'interno delle civili abitazioni, abbiano mutato la composizione delle acque reflue convogliate ai depuratori.

A tali fenomeni non è corrisposto un miglioramento delle capacità depurative degli impianti che per converso evidenziano una diminuita efficacia dovuta certamente, ma non solo, alla vetustà stessa degli impianti. Le analisi di routine evidenziano con crescente frequenza lo sfioramento dai valori tabellari di riferimento.

Le predette concause contribuiscono alla generazione di fanghi non in regola con le previsioni di settore per l'utilizzo in agricoltura o per la realizzazione di compost.

Infatti, tenuto conto della normativa²⁷⁴ che prevede che i fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura soltanto se rispettano alcune condizioni²⁷⁵ l'utilizzo in agricoltura,

²⁷⁴ Decreto legislativo. 27 gennaio 1992 n. 99 "Attuazione della direttiva 86/271/CEE concernente la protezione

anche sulla scorta di alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate dai vertici delle Amministrazione Regionale, non sembra una strada che, all'attualità possa essere percorsa dalla Regione Siciliana.

Anche la soluzione costituita dagli impianti di compostaggio non sembra percorribile a causa della scarsa qualità dei fanghi prodotti in Regione; gli impianti evitano di accettare questa categoria di rifiuto, prediligendo l'impiego della frazione organica proveniente dal servizio di raccolta differenziata per la realizzazione del compost.

A ciò si aggiungano le complesse vicende giudiziarie relative all'argomento che hanno creato ulteriori incertezze determinando un'ulteriore riduzione dei quantitativi di fanghi avviati al compostaggio. Il riferimento è alla c.d. operazione Metauros, coordinata dalla D.D.A di Reggio Calabria, in occasione della quale è stato documentato come gli amministratori ed i gestori di un impianto di depurazione ubicato in Calabria, al fine di risparmiare sugli onerosi costi di smaltimento degli ingenti quantitativi di fanghi prodotti, si disfacevano degli stessi mediante il conferimento a compiacenti impianti per la produzione di compost per usi agronomici ubicati nella parte orientale della Sicilia che accettavano fanghi che non presentavano le caratteristiche previste per legge per la produzione di ammendanti per l'agricoltura.”

Nell'audizione del 29 maggio 2019, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero de Raho ha depositato una nota riepilogativa delle informazioni acquisite dalle DDA e dalle Procure Circondariali interpellate²⁷⁶ relativamente alle inchieste territoriali.

Per quanto attiene la Regione Calabria, le informazioni pervenute dalla DDA di Reggio Calabria appaiono particolarmente significative in quanto lasciano emergere, in maniera evidente, il coinvolgimento della criminalità organizzata nel settore del traffico illecito di rifiuti.

In particolare, è stata segnalata l'attività investigativa svolta nell'ambito del procedimento penale n. 3017/17 R.G.N.R. (operazione “Metauros”), che conduceva, nell'ottobre del 2017, all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di dieci affiliati alla “cosca Piromalli”, nonché al sequestro preventivo di dieci società. L'indagine avrebbe disvelato il pieno controllo, da parte del predetto sodalizio, della gestione del ciclo dei rifiuti con particolare riferimento all'attività del termovalorizzatore di Gioia Tauro (unico della Calabria) e del depuratore gestito dalla società I.A.M. Come dettagliatamente riferito dalla DDA di Reggio Calabria, nel corso delle indagini è stato accertato da un lato un sofisticato sistema di false fatturazioni, connesse ai servizi di trasporto dei rifiuti dagli stabilimenti di selezione ubicati in Rossano, Crotona, Siderno, Sambatello (quartiere di Reggio Calabria) sino al sito del termovalorizzatore in Gioia Tauro, dall'altro lato un persistente sistema estorsivo che hanno subito le società che hanno gestito il termovalorizzatore (Termomeccanica e Verolia) ad opera delle più importanti cosche della ‘ndrangheta reggina. Sempre secondo quanto riferito, l'indagine ha riattualizzato gli esiti di un'altra precedente attività investigativa svolta nell'ambito del procedimento penale n. 35/96 (“Operazione Affare Porto”) in cui era stato condannato Piromalli Gioacchino, riattualizzando la capacità dello stesso di intessere complessi rapporti con il mondo economico-imprenditoriale impegnato nel settore del ciclo dei rifiuti. Avvalendosi di professionisti ed imprenditori molto noti in Calabria, quali l'avv. Giuseppe Luppini e l'imprenditore Rocco La Valle, i Piromalli hanno saputo far convergere gli esponenti delle più importanti cosche ‘ndranghetiste (a cominciare dai Commiso di Siderno), verso un sistema unitario di condizionamento illecito dei più importanti impianti di trattamento dei rifiuti,

dell'ambiente, in particolare del suolo, ne/l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura”

²⁷⁵ devono essere stati sottoposti a trattamento di stabilizzazione per contenere ed eliminare i possibili rischi igienico sanitari; devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e collettivo del terreno; non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

²⁷⁶ Doc. n. 254

conseguendo lucrosi guadagni anche grazie alle pratiche illecite di smaltimento presso l'impianto di depurazione della I.A.M.

I dati reperiti attraverso fonti aperte evidenziano come la soluzione di gran lunga adottata dagli impianti di depurazione siciliani sia quella del conferimento in discarica - nonostante questa soluzione dovrebbe costituire la regola per la gestione dei soli rifiuti a matrice inorganica non più recuperabili. Solo una minima parte e dei fanghi viene conferita presso i predetti impianti di compostaggio che, nel rispetto delle quote massime stabilite dai provvedimenti autorizzativi, producono ammendanti per l'agricoltura.

Naturalmente, l'avviamento dei fanghi al riutilizzo richiederebbe che il gestore (virtuoso) di un impianto di depurazione effettui anche accurati controlli sui reflui, civili e non, collettati verso l'impianto di depurazione affinché gli stessi possano ritenersi compatibili con il ciclo depurativo che tratta per non compromettere il riutilizzo dei fanghi.

Inoltre, l'azienda di compostaggio dovrebbe assicurarsi della effettiva provenienza dei fanghi e della loro compatibilità con la produzione di ammendanti.

Su tale solco è orientata l'attività della polizia giudiziaria specializzata, che è al contempo impegnata, da una parte, sul fronte dei controlli sui reflui urbani al fine di contrastare il fenomeno degli allacci abusivi alle reti fognarie, dall'altra sul fronte dei controlli sui reflui prodotto da insediamenti produttivi/industriali sia quelli legalmente autorizzati sia quelli totalmente abusivi specie se con immissione diretta all'interno di corpi idrici ricettori ubicati all'interno di aree naturali protette.

In linea generale, appare doveroso segnalare, nei limiti di competenza che potrebbe certamente giovare al sistema una maggiore chiarezza della normativa di settore che, già nelle definizioni iniziali²⁷⁷, pone alcuni dubbi interpretativi. Infatti, viene stabilito che i fanghi provenienti da insediamenti civili e produttivi devono avere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli provenienti esclusivamente dai soli insediamenti civili mentre quelli provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi devono essere assimilabili per qualità a quelli provenienti da insediamenti civili e produttivi.

In tal senso si pone la questione della definizione di "acque reflue domestiche" (*rectius*: provenienti da insediamenti esclusivamente civili) e "acque reflue urbane" (provenienti da insediamenti civili e produttivi), scaturita dopo il sequestro relativamente al quale si diceva *infra* e che probabilmente richiede maggiore chiarezza interpretativa. Tale indicazione delle caratteristiche di riferimento dovrebbe essere fornita dal legislatore, pur se è doveroso evidenziare che la letteratura tecnico-scientifica non è ancora riuscita a rintracciare in maniera univoca le caratteristiche di riferimento di un fango tipico prodotto dalla depurazione di reflui urbani²⁷⁸.

Quanto all'attività svolta dal CAN di Palermo – NIPAAF nel settore dei rifiuti in generale, si riportano i seguenti dati esplicativi:

Anno 2018

- Scoperta associazione a delinquere operante nell'ambito della Provincia di Palermo finalizzata al traffico di rifiuti, riciclaggio di autoveicoli rubati, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché inquinamento ambientale. L'operazione è stata preceduta da attività tecniche protrattesi per oltre 6 mesi ed ha portato al deferimento di 42 persone all'

²⁷⁷ L'art. 2 del Decreto legislativo. 9911 992 fornisce la definizione, delle varie tipologie di fanghi distinguendo tra:

1. fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;
2. fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi;
3. fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi.

²⁷⁸ DM Ambiente 5 febbraio 1998 elenca le tipologie di fanghi industriali conformi al Decreto legislativo. 99/92 utilizzabili per il compostaggio

A.G. per reati ambientali, contro il patrimonio e contro la fede pubblica. dei quali n. 9 legati dal vincolo associativo di cui all'art. 416 c.p.

- Denunciate n. 6 persone, sequestrato impianto abusivo di rottamazione e n. 3 mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti in Provincia di Palermo.
- Scoperto e sequestrato in Provincia di Palermo impianto abusivo di rottamazione autoveicoli unitamente a n. 1 autotreno adibito a trasporto di rifiuti pericoloso privo di autorizzazione
- Denuncia di un soggetto per combustione di rifiuti e gestione illecita di rifiuti nell'ambito di una perquisizione per blocchi cli edifici svoltasi in Provincia Palermo;
- Sequestro e chiusura di un impianto abusivo di gestione rifiuti sito in Provincia di Palermo. Denunciato il gestore per il reato di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti;
- Sequestro e successiva chiusura di un 'autofficina specializzata in verniciatura in Provincia di Palermo a causa di emissioni in atmosfera e scarico senza le prescritte autorizzazioni carrozzeria, denunciato il titolare;
- Sequestro e chiusura di un caseificio in Provincia di Palermo e denuncia a carico del titolare per realizzazione di uno scarico industriale sul suolo sprovvisto di autorizzazione.
- Sanzionato il titolare di un agriturismo in Provincia di Palermo per aver realizzato uno scarico (di tipo assimilabile al domestico) senza le prescritte autorizzazioni.
- Chiusura di un impianto abusivo di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Provincia di Palermo. Denunciato i gestori (n. 4 soggetti) e sequestrato l'intero impianto.
- Chiusura di un impianto abusivo di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Provincia di Palermo. Denunciato il gestore (n. 4 soggetti) e sequestrato l'intero impianto;
- Chiusura di un impianto abusivo di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Provincia di Palermo. Denunciato il gestore e sequestrato l'intero impianto;
- Deferiti complessivamente n. 4 soggetti per smaltimento illecito di effluenti di allevamento per fatti distinti avvenuti rispettivamente in Provincia di Palermo, Trapani ed Enna;
- Denuncia di n. 5 soggetti per combustione di rifiuti e gestione illecita di rifiuti per fatti distinti avvenuti rispettivamente in Provincia di Trapani e Palermo;
- Sequestro e chiusura di un opificio in Provincia di Palermo destinato a conceria pelli e deferimento all'A.G. del responsabile per i reati di combustione di rifiuti e smaltimento illecito di rifiuti e apertura di scarico diretto sul suolo nonché inquinamento ambientale;
- Sequestro in Provincia di Palermo di oltre 25 tonnellate di shoppers non a norma presso esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti da imballaggio.

Anno 2019

- Attività d'indagine eseguita su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, grazie alla quale è stata smascherata un'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale nell'ambito del servizio integrato della raccolta dei rifiuti in Provincia di Trapani. Richieste, ottenute ed eseguite misure cautelari personali degli arresti domiciliari a carico di due dirigenti dell'impresa appaltatrice di tale servizio pubblico nonché, la misura cautelare reale- sequestro preventivo di nr. 10 autocarri in uso alla medesima società e di un'area di oltre 30.000 mq adibita a parcheggio dei mezzi della società in parola sita in Provincia di Palermo, luogo ove avvenivano illecite operazioni di smaltimenti di rifiuto liquido percolato/colaticcio;
Sottoposto alla misura reale del sequestro preventivo di un Centro Comunale di Raccolta Rifiuti in Provincia di Palermo a seguito di precedente accertamento effettuato dai militari del NIPAAF nel corso del quale erano emersi gravi difformità alla normativa di settore rispetto ai requisiti minimi strutturali del centro e alla gestione vera e propria dello stesso nonché, gravi difformità alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Nell'ambito di dette attività sono stati deferiti all'A.G. due dirigenti della società che si occupa della gestione dell'impianto oltre, il sindaco pro-tempore per responsabilità a lui ascrivibile.

- Rilevata in Provincia di Palermo attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti costituiti da scarti di origine animale che, anziché essere avviati allo smaltimento quali sottoprodotti di origine animale, vengono illecitamente smaltiti in luogo ignoto. Deferito all'A.G. l'amministratore unico/rappresentante legale della società che gestisce l'impianto di macellazione oltre, l'amministratore di fatto.
- Rilevate gravi irregolarità nella gestione di un Centro Comunale di Raccolta Rifiuti in Provincia di Palermo operante su due distinti Comuni, con conseguente sequestro di RAEE ed altre tipologie di rifiuti (inerti da demolizione, vernici e solventi, parti auto, imballaggi contaminati da sostanze pericolose) illecitamente gestiti dalla ditta appaltatrice del servizio integrato della raccolta di rifiuti dei due Comuni. Svoltata, successiva attività d'indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Palermo che ha comprovato le responsabilità penali a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto pubblico.
- Rilevata la realizzazione e gestione di una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e contestuale realizzazione di opere edili (fabbricati, piazzali e terrazzamenti) all'interno di zona sottoposta a vincolo paesaggistico e storico-archeologico in Provincia di Palermo. È stato effettuato il sequestro dell'area e dei manufatti e deferito all' A.G. l'autore.

1° semestre 2020

- Scoperta un'officina meccanica e autocarrozzeria sita in provincia di Palermo ove veniva effettuata una illecita attività di gestione di rifiuti speciali in quanto, sebbene la ditta avesse dichiarato in sede di rilascio di AUA che avrebbe gestito le acque reflue derivanti dai processi produttivi quali rifiuti liquidi, si rileva che dal giugno 2018 alla data del controllo al gennaio 2020 non sussisteva alcuna documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti prodotti e in azienda non si rinveniva la presenza di simili rifiuti.
- Scoperto in Provincia di Palermo un soggetto nell'atto di sversare in un'area boscata rifiuti liquidi siti all'interno di un autocarro-cisterna identificati in reflui provenienti da attività zootecnica. Lo sversamento avveniva in area paesaggisticamente tutelata ubicata all'interno di un parco regionale, nonché inserita nell'ambito della rete natura 2000 come SIC. (sito di importanza Comunitaria) e ZPS. (zona di protezione speciale) Militari contestavano anche il reato di deterioramento di habitat naturale protetto e di deturpamento di bellezze naturali.
- Scoperta un'autocarrozzeria sita in Provincia di Palermo ove veniva effettuata una illecita attività di gestione di rifiuti speciali e di deposito incontrollato di rifiuti in quanto, all'interno dei locali dell'autocarrozzeria, erano stoccati parti meccaniche, vernici, solventi e altro materiale in quantità non corrispondenti a quanto riportato nel registro di carico e scarico rifiuti. Inoltre, non si rintracciava alcun formulario relativo al conferimento di rifiuti successivo all'anno 2012. Militari richiedevano altresì la documentazione autorizzativa allo scarico e alle emissioni in atmosfera rilevando che le stesse risultavano scadute da quasi un decennio.
- Scoperta tre impianti di gestione rifiuti ubicati in varie località della Provincia di Palermo interessati da un accordo commerciale sulla scorta del quale due delle tre società cedevano i rifiuti da queste legittimamente acquisiti da una terza società per l'esecuzione delle operazioni di recupero nonostante quest'ultima fosse sprovvista di qualsivoglia autorizzazione ambientale, accertando un giro di affari di illecito, per il solo anno 2019, pari a oltre 100.000 tonnellate di rifiuti a fronte di compensi per circa 5 milioni di euro, più iva.
- Nel corso di una più vasta operazione ad ampio raggio, militari del NIPAAF Palermo scoprivano una illecita gestione dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, svolta all'interno di un cimitero ubicato in Provincia di Palermo. I rifiuti, di fatto, venivano accatastati in aree non idonee e allontanati in violazione alle leggi con-enti. Si procedeva dunque a segnalare all' A.G. 4 soggetti per gestione illecita di rifiuti e comminare sanzione amministrativa per incompleta compilazione dei registri di carico/scarico.

- In corso di definizione, attività d'indagine delegata dalla DDA di Palermo, con l'ausilio di strumentazione tecnica, finalizzata al contrasto di un'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.

1.5.1.5 Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia

La missione istituzionale della Guardia di Finanza, storicamente costituita da funzioni di controllo sulle entrate fiscali e doganali e di vigilanza delle frontiere, si è ampliata progressivamente fino all'attuale configurazione del Corpo cui il legislatore ha affidato le funzioni di polizia "*economico-finanziaria*"²⁷⁹.

L'attività della Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti ambientali generalmente si coniuga con un'azione investigativa trasversale mirata, contestualmente, a individuare e reprimere condotte predatorie di risorse destinate ad alimentare la spesa pubblica, frodi fiscali o altri illeciti di natura economico-finanziaria.

Infine, le medesime predette condotte illecite sono spesso connesse ad infiltrazioni e interessi della criminalità organizzata che, oltre ad alimentare le ricchezze delle cosche, producono effetti altamente lesivi della concorrenza tra le imprese del settore, distorcendo il regolare funzionamento del mercato a danno delle aziende che operano correttamente.

Da ultimo, si evidenzia che i risultati conseguiti in Sicilia dal Corpo nel contrasto alle violazioni ambientali e, più segnatamente, agli illeciti nella gestione del ciclo dei rifiuti, sono essenzialmente innescati da servizi di controllo economico del territorio, nel cui ambito sono svolti anche interventi ispettivi destinati a perseguire gli illeciti in argomento riscontrati, nonché da iniziative info-investigative di reparti della Guardia di Finanza, mirate al contrasto degli illeciti di natura economico-finanziaria che impattano sull'ambiente. Al contrario, non si registrano significative segnalazioni da parte di Enti o Autorità preposti alla vigilanza nello specifico settore, né situazioni potenzialmente meritevoli di approfondimenti di polizia economico-finanziaria rilevate nel corso delle proprie attività.

Sarebbe, quindi, auspicabile una più concreta sinergia tra i diversi soggetti preposti a vario titolo alla tutela ambientale, mirata ad assicurare uno strutturato scambio informativo che - valorizzando le rispettive prerogative ed esperienze maturate, con riferimento a ciascun profilo di operatività - implementerebbe l'efficacia del complessivo apparato di contrasto agli illeciti nel settore, favorendone un'aggressione trasversale, più incisiva ed esaustiva, rispetto ai vari profili di danno arrecati alla collettività.

Il documento del 17 settembre 2020²⁸⁰ inviato alla Commissione d'inchiesta dal Comandante, Generale di Divisione della Guardia di Finanza, Comando Regionale Sicilia, Riccardo Rapanotti, è costituito da una relazione sull'attività investigativa della Guardia di Finanza in Sicilia, nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani. Da tale materiale relativo alla situazione complessiva del sistema delle acque reflue urbane ed industriali, si evince quanto di seguito.

²⁷⁹ Delineate nei decreti legislativi:

a. 19 marzo 2001, n. 68, che espressamente demanda al Corpo le funzioni di Polizia economico-finanziaria, ossia di contrasto di tutte le violazioni e i traffici illeciti che danneggiano gli interessi economici e finanziari dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea;

b. n. 177 del 19 agosto 2016, attuato con il decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2017 concernente la "Direttiva sui comparti di specialità", che affida alla Guardia di Finanza il comparto della "sicurezza del mare", individuandola quale unica Forza di Polizia deputata ad assicurare i servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica in ambito marino.

²⁸⁰ Doc. n. 692/2

Riguardo alla tematica dello smaltimento dei fanghi, alcune emergenze informative segnalano potenziali condotte illecite, legate alla difficoltà di ricevere e smaltire i fanghi da acque reflue civili provenienti dai depuratori, da parte degli impianti di compost nella Regione Sicilia, a causa di alcuni dubbi interpretativi delle norme concernenti la certificazione della provenienza degli stessi reflui, in particolare nei casi di commistione con quelli derivanti dalle acque di scarico delle attività produttive.

Il protrarsi dell'indisponibilità degli impianti di recupero, in particolare nella Provincia di Palermo, avrebbe alimentato varie pratiche alternative, illecite, di smaltimento dei fanghi attraverso fraudolente dissimulazioni rispetto alla natura e provenienza dei fanghi stessi, mirate ad ampliare i quantitativi da destinare alla discarica, con l'effetto di incrementare la spesa pubblica per lo smaltimento, oppure a produrre compost da destinare ad uso agricolo, senza il rispetto dei prescritti tempi e processi di lavorazione che ne garantiscono il minimo impatto sulla salubrità dell'ambiente e della produzione alimentare. Tale traffico, diretto a comprimere illegalmente i costi di smaltimento degli impianti di recupero, sarebbe altresì agevolato dalla compiacenza di aziende agricole che, previa ricezione di compensi o di risparmio nel costo di acquisto del compost, ne consentirebbero lo stoccaggio e l'utilizzo nei loro terreni.

L'attività investigativa risulta, tuttora, in corso.

1.5.2 Procedimenti Penali e attività di indagini in corso

Come già rappresentato nei paragrafi precedenti, la Commissione d'inchiesta ha audito il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Francesco Lo Voi, al fine di conoscere i procedimenti e le attività d'indagine condotte. In merito alle generali criticità inerenti il ciclo delle acque e dei rifiuti in Sicilia, riferisce che: “[...] *la questione rifiuti generale in Sicilia – [...] non riguarda solo Roma, ma riguarda anche la Sicilia e non solo Palermo, ma tutta la regione – è oggetto, purtroppo, da anni di un continuo rimpallo di responsabilità sia all'interno delle stesse articolazioni territoriali come enti pubblici, perché la responsabilità viene fatta rimpallare tra le società che gestiscono i diversi ambiti del trattamento in generale dei rifiuti in tutte le sue forme e le stesse società rimbalzano l'accusa verso il comune, sostenendo di non essere dotate di fondi sufficienti per poter svolgere il loro compito di istituto. Queste responsabilità vengono poi trasmesse all'amministrazione regionale, accusata di non fare quanto necessario per intervenire in favore dei Comuni. In tutta la Sicilia i Comuni sono tanti, con tutto ciò che è necessario dal punto di vista eminentemente finanziario per poter sostenere le politiche necessarie al trattamento dei rifiuti. La regione a sua volta respinge queste accuse, al di là delle amministrazioni, perché qui non contano nemmeno le amministrazioni e i colori delle amministrazioni e la collocazione politica o la partecipazione politica alle varie amministrazioni. È un fenomeno che si ripete da anni e anni nonostante i cambi delle amministrazioni comunali, regionali e così via.*

La regione abitualmente rimanda indietro e restituisce al mittente le accuse, dicendo che la responsabilità è dei Comuni, a cui spetta primariamente l'opera di protezione ambientale – la chiamo «protezione ambientale» nel senso di trattamento e smaltimento dei rifiuti – e si va avanti in questo modo. In tutto questo s'innestano – come vi è ben noto – tutta una serie di altre questioni. Ne cito solo una, in cui noi non abbiamo né potere d'intervento, né potere di suggerimento, né potere d'intervento surrettizio, così come in qualche misura ha anche evidenziato il collega Demontis, quando ha detto che a volte con l'apertura di un'indagine o con l'invio di un avviso di conclusioni delle indagini, si riesce a ottenere l'avvio a soluzione di qualche problema.

Un'altra questione politica nella quale noi siamo del tutto esclusi, salvo l'esserne soggetti passivi come cittadini residenti in questa regione e in questa città, è quella dell'alternativa tra discariche e termovalorizzatori. Anche su questo tema, che è un tema eminentemente politico e su

cui ci si scontra a livello nazionale – figuriamoci a livello regionale –, la questione della valorizzazione delle discariche rispetto agli inceneritori, ovvero la preferenza degli inceneritori rispetto alle discariche, che a loro volta poi possono essere fonte di ulteriori possibili illeciti o possono ricadere, a seconda delle aree in cui si opera e a seconda dei mezzi che vengono utilizzati anche sotto l'interesse di frange della criminalità organizzata, è un'altra delle grandissime questioni che si agitano sul tema e che rendono estremamente complessa la gestione processuale.”

Il Procuratore Lo Voi prosegue dichiarando che *“la materia è estremamente complessa ed ecco perché mai come in questo tipo di indagine – ancora più che in tanti altri casi di criminalità organizzata pura, in cui noi riusciamo spesso a risolvere numerosi problemi nel giro di poche settimane o al massimo di pochi mesi – vi sia la necessità dell'accertamento e dell'acquisizione preventiva delle prove. Non possiamo andare al dibattimento sperando di acquisire le prove al dibattimento, bensì le dobbiamo acquisire prima, prima ancora di formulare una qualunque richiesta al giudice. Ecco perché tutto ciò richiede tempo, energie e risorse ed è quello che, come è stato illustrato, si cerca di fare con il tempo, le energie e le risorse che abbiamo a nostra disposizione.”*

1.5.1 Sintesi dei procedimenti penali presso la Procura di Palermo

In sede di audizione svoltasi il 13 maggio 2021, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi, ha segnalato che *“sugli 82 depuratori che sono presenti nella provincia di Palermo, ne ricadono sotto la competenza della Procura di Palermo non più di una ventina, tutti gli altri ricadono nella competenza della procura di Termini Imerese”*.

Dai documenti acquisiti dalla Commissione con i numeri 392/2, 684/1, 767/2, 785/1 e 963/1/2 trasmessi dal Procuratore presso il Tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi, concernenti i procedimenti penali pendenti presso la Procura di Palermo ed aventi ad oggetto ipotesi di reato connesse alla gestione di acque reflue urbane e industriali o dei fanghi derivanti dal loro utilizzo, iscritti e trattati nell'arco di tempo di interesse (2017-2021) si evince testualmente che: *“tra i numerosi procedimenti [...] relativi alla gestione delle acque reflue urbane ed industriali e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue risultano, allo stato, non più coperti da segreto investigativo”* risultano i seguenti:

1. N. 12228/2016 Mod.44 - iscritto per il reato di cui agli artt. 424 e 425, comma 1, n. 1, c.p., è stato definito con decreto di archiviazione (22.05.2018) per essere rimasti ignoti gli autori del reato di danneggiamento a seguito di incendio.
2. N.7356/2017 Mod.44 - iscritto per il reato di cui all'art. 256 Decreto legislativo 152/2006, è stato trasmesso per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna in data 04.05.2018.
3. N. 11262/2017 Mod. 44 - iscritto per il reato di cui all'art. 423 c.p., è stato definito con decreto di archiviazione (03.11.2017) per essere rimasti ignoti gli autori del reato a seguito di incendio di un cumulo di rifiuti all'interno della Ditta Sidermetal s.r.l. di Carini.
4. N. 13322/2017 R.G.N.R. relativo alla gestione dell'impianto di depurazione della rete fognaria del Comune di Montelepre, con diretto sversamento nel fiume “Nocella”, il quale ha determinato un deterioramento significativo e misurabile delle acque del suddetto fiume. Nell'ambito di tale procedimento è stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'amministratore unico della “ENVI.SE.P. S.r.l. ” e di un dipendente della suddetta società per i seguenti fatti:

“reato di cui agli artt. 110, 452-bis c.p., perché, in concorso tra loro, a causa della carente attività di gestione dell'impianto di depurazione a servizio della rete fognaria del Comune

di Montelepre e della conseguente mancata applicazione delle procedure operative per la rimozione e il trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione (concretizzatesi attraverso il mancato presidio del sito, l'omesso avvio a smaltimento dei fanghi di depurazione e il loro smaltimento illecito mediante sversamento nel fiume "Nocella"), cagionavano una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili delle acque con una conseguente moria di anguille ed una elevata alterazione della biocenosi del fiume stesso, e per quello di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. n° 152/2006 e art. 110 c.p., perché, in concorso tra loro, a causa della carente attività di gestione dell'impianto e della conseguente mancata applicazione delle procedure operative per la rimozione e il trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione, illecitamente smaltivano i fanghi prodotti dall'impianto a servizio della rete fognaria del comune di Montelepre, ubicato in contrada Ranna (fatti commessi in Montelepre in data 17 e 18 luglio 2017).

Con un ultimo aggiornamento, trasmesso dalla Procura di Palermo ed acquisito dalla Commissione il 14 ottobre 2021²⁸¹ si è appreso che nell'ambito del menzionato procedimento N. 13322/2017 Mod. 21 iscritto nei confronti dell'Amministratore Unico della società ENVI.SE.P. Srl e di un operaio incaricato della gestione dell'impianto di depurazione al servizio del Comune di Montelepre e dipendente della ENVI.SE.P. Srl, la Procura avrebbe accertato altresì una frode nell'esecuzione del contratto stipulato con il Comune di Montelepre, avente ad oggetto il servizio di manutenzione e conduzione dell'impianto di depurazione, la quale sarebbe stata posta in essere mediante la presentazione di fatture attestanti l'adempimento degli obblighi contrattuali (in realtà non correttamente adempiuti), il cui importo è stato incassato dalla "ENVISEP S.r.l.". Il volume dei fanghi smaltiti illecitamente è stato determinato mediante un calcolo aritmetico: differenza tra i dati riportati nei formulari e quantitativo di fanghi coerente rispetto alle concrete caratteristiche dell'impianto (circa 1.300 metri cubi di fanghi per anno). In conseguenza di tale smaltimento illecito, la Procura di Palermo ha sostenuto la sussistenza del reato di disastro ambientale, in quanto ha ritenuto significativa e misurabile l'alterazione della biocenosi, ossia dell'associazione biologica di specie diverse di piante o animali che vivono in reciproca relazione in un determinato ambiente ecologico, in ragione delle analisi di laboratorio compiute dall'ARPA e della cospicua presenza di anguille morte accertata in sede di sopralluogo. Ciò secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine al reato di cui all'art. 452-bis c.p.

Nell'audizione del 13 maggio 2021, Sergio Demontis, Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha dichiarato [...] *"la Envissep ha gestito l'impianto di depurazione della rete fognaria del comune di Montelepre, commettendo in tesi d'accusa i reati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio e il procedimento pende in atto dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (...).*

La Envissep non gestisce più perché, anche a seguito delle nostre indagini, il contratto è stato risolto dal comune di Montelepre, onde per cui è attualmente subentrato un nuovo gestore ed è stata cura di questo ufficio inviare anche recentemente i carabinieri del NOE per misurare e verificare se i parametri normativi fossero attualmente rispettati nel tratto che interessa il comune di Montelepre, che è a monte rispetto al comune di Trappeto che, invece, confina con il mare, comprendendo anche la fascia costiera e il territorio del comune di Montelepre. Gli esiti che ci sono stati forniti dal NOE dei carabinieri che ha condotto questa indagine unitamente all'ARPA – mi riallaccio alla domanda del Presidente –, e le verifiche sono stati fatti tramite questo affidamento congiunto delle indagini, che ci consente da un lato di utilizzare le potenzialità investigative dell'Arma dei carabinieri e dall'altro di far svolgere tutte le analisi all'ARPA, consentendoci anche di evitare la nomina di consulenti tecnici e far beneficiare le casse erariali di un risparmio di spesa. La situazione del tratto del comune di Montelepre è

²⁸¹ Doc. n. 963/1

andata a risolversi – non so se anche grazie alle indagini dei Carabinieri delegati da questo ufficio e dell'ARPA – e la Envissep non è più parte contrattuale.”

5. N. 10145/2018 R.G.N.R., relativo agli scarichi non autorizzati provenienti da un laboratorio di trasformazione del latte di bufala nella zona di Partinico;
6. N. 10145/2018 R.G.N.R. mod. 21, nel quale è stata esercitata l'azione penale nei confronti del legale rappresentante dell'azienda zootecnica “Vaniglia”, con riferimento agli scarichi non autorizzati di un laboratorio di trasformazione di latte di bufala nella zona di Partinico, per il reato di cui all'art. 256, co. 1, lett. a) Decreto legislativo 152/2006. In sede di audizione svoltasi il 13 maggio 2021 con il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, il Procuratori Aggiunti della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Sergio Demontis ha dichiarato che nel caso di specie il procedimento è stato definito con una sentenza di patteggiamento nello scorso aprile.
7. N. 17580/2019 R.G.N.R. mod. 21, nell'ambito del quale, a seguito delle indagini delegate alla Stazione dei Carabinieri di Partinico e al Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Palermo, è stata esercitata l'azione penale nella forma del decreto di citazione diretta a giudizio a carico del responsabile della depurazione dell'area occidentale della Provincia di Palermo della società AMAP S.P.A. S.p.a., in merito ai seguenti fatti-reato:
 - a) reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), Decreto legislativo n. 152/2006²⁸², perché, anche rivestendo la qualità sopra indicata, gestendo l'impianto di depurazione al servizio della rete fognaria del Comune di Partinico, non rispettando le necessarie procedure operative per la rimozione e il trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione e, in particolare, omettendo di conferire i fanghi di depurazione in discarica autorizzata, smaltiva illecitamente oltre 26.000 metri cubi di fanghi/anno.
In Partinico, dal 9 settembre 2015 al 15 novembre 2018.
 - b) reato di cui all'art. 137, comma 5, in relazione all'art. 137, comma 6, Decreto legislativo n.152/2006²⁸³ perché, anche rivestendo la qualità sopra indicata, nell'effettuazione dello scarico delle acque reflue derivanti dall'impianto depurazione al servizio della rete fognaria

²⁸² Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,)) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

²⁸³ Art. 137 (sanzioni penali)

1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,)) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione

c.5. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato)) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

del Comune di Partinico, superava i valori-limite fissati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/2006²⁸⁴.

Con un ultimo aggiornamento trasmesso dalla Procura di Palermo ed acquisito dalla Commissione il 14 ottobre 2021²⁸⁵ si è appreso che i fanghi, direttamente dall'impianto di depurazione, venivano riversati nel torrente Puddastri, affluente del fiume Nocella.

8. N. 6568/20 R.G.N.R. mod. 21 – nell'ambito di tale procedimento penale sono in corso le indagini preliminari per l'inquinamento marino provocato dallo scarico del depuratore di Balestrate, gestito dalla AMAP S.P.A. S.p.a., a carico degli amministratori della società, per i reati di cui agli artt. 110,40, 452-6/5 c.p. e per il reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 356 c.p., nonché a carico della stessa AMAP S.P.A. S.p.a. in ordine all'illecito di cui all'art. 25-undecies, comma 1, lett. a), Decreto legislativo n. 231/2001. Dagli accertamenti finora svolti, è emerso che la società non procede allo smaltimento dei fanghi di depurazione, i quali, non essendo correttamente smaltiti, hanno finito per occludere l'impianto arrecando gravi problemi di contaminazione dell'ambiente marino. Tali fatti sono ormai notori, essendo stati oggetto di approfondimento, nel novembre 2018, da parte del Consiglio comunale di Balestrate, nonché da video amatoriali che hanno diffuso, sui social network, le immagini della compromissione della zona marina in corrispondenza dello scarico. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e, dunque, coperte da segreto.

Il procedimento è stato riunito al precedente p.p. N. 18378/19 mod. 21 (*corrigé* 18379/19), iscritto a carico di diversi indagati per i delitti di cui agli artt. 452-bis e 452-quaterdecies c.p., relativamente alla gestione del depuratore di Palermo "Acqua dei Corsari".

Di seguito si riporta quanto riferito in audizione dal Procuratore Aggiunto della Repubblica Marzia Sabella: *"è un procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari [...] vede la riunione di più procedimenti e quindi di più fatti di reato. Sono stati riuniti per la presenza di un unico comune denominatore che è l'argomento di cui voi vi state occupando con questa audizione, cioè lo smaltimento dei fanghi dei depuratori che sono gestiti dalla AMAP S.P.A. Spa, cioè l'Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo che è il gestore idrico di tutti i Comuni della città metropolitana di Palermo. Si tratta di un'indagine che riguarda molti Comuni, perché l'AMAP S.P.A. gestisce molti di questi depuratori collocati nei vari Comuni e su alcuni territori siamo riusciti già da ora ad avere un quadro abbastanza chiaro della situazione. Comuni come quello di Palermo, con riferimento al depuratore di Acqua dei Corsari, il comune di Balestrate [...] del comune di Carini e del comune di Trappeto [...] abbiamo già degli accertamenti abbastanza significativi che sono stati condensati in una richiesta cautelare che è attualmente pendente, ma che già fanno capire una modalità di gestione generalizzata da parte di AMAP S.P.A.. Questo, ovviamente, allarga a macchia d'olio l'intera indagine che è in corso e non ne possiamo parlare, non tanto perché siamo in seduta pubblica, ma perché per molti Comuni aspettiamo ancora l'esito delle indagini. Per gli altri Comuni che ho indicato, possiamo dire che allo stato gli indagati principali – [...] – sono cinque. Comunque, sono tutti soggetti di vertice della società AMAP S.P.A.. Si tratta, appunto, di soggetti che si sono succeduti quali amministratori della società e poi anche dei responsabili dei servizi ambiente e depurazione dell'unità ambiente di depurazione dell'area provinciale occidentale e dell'area provinciale orientale. Le parti offese dal punto di vista dell'ambiente*

²⁸⁴ In particolare, nelle acque di scarico dell'impianto, si riscontrava la presenza di valori del COD (Chemical Oxygen Demand) pari a 1138 mg/l (rispetto al valore in ingresso di 231 mg/l e al valore-limite di 160 mg/l) e valori del BOD₅ (Biochemical Oxygen Demand) pari a 740 mg/l (rispetto al valore in ingresso di 160 mg/l e al valore-limite di 40 mg/l). In Partinico, acc. L'1. 11.2017.

²⁸⁵ Doc. n. 963/1

sono certamente il Mar Tirreno per quanto riguarda il depuratore di Acqua dei Corsari, il Golfo di Castellammare – che peraltro è anche un'area protetta – per quanto riguarda il depuratore di Balestrate, il torrente Ciachea per quanto riguarda Carini e il fiume Nocella per quanto riguarda Trappeto.

Proprio perché si tratta di indagini ad ampio respiro che riguardano molti più Comuni, chiaramente sono state utilizzate diverse forze dell'ordine, oltre il NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri), i Carabinieri forestali della Sicilia, c'è stata anche la partecipazione costante della polizia municipale con le sue segnalazioni e i suoi sopralluoghi, le varie stazioni dei carabinieri del luogo e soprattutto abbiamo richiesto la partecipazione del nucleo elicotteri dei carabinieri e del nucleo subacquei sempre dei carabinieri. Inoltre, abbiamo approfittato della partecipazione dell'ARPA, non solo nei sopralluoghi, ma anche per svolgere tutta una serie di analisi delle campionature man mano raccolte.

Le nostre indagini sono consistite, innanzitutto, in una serie di sopralluoghi, che sono stati fatti anche a distanza di tempo sullo stesso sito interessato, proprio per capire l'evoluzione di tutto quello che accadeva, con varie riprese, album fotografici, videoriprese che avremo modo di mettere a disposizione della Commissione, se lo riterrà. Voglio aggiungere che sono state fatte anche delle ispezioni da parte del pubblico ministero, perché trattandosi di una materia particolarmente complicata dal punto di vista tecnico, abbiamo voluto di persona verificare, per esempio, come funziona la linea trattamento acque o la linea trattamento fanghi di un depuratore, proprio per evitare di avere un pubblico ministero acritico rispetto agli accertamenti svolti dalle Forze dell'ordine specializzate su queste materie.

Abbiamo raccolto anche diverse informazioni dei dipendenti dell'AMAP S.P.A. che – posso già dire – erano particolarmente imbarazzati, perché si trattava di situazioni di particolare evidenza; quindi, innegabili e nonostante l'imbarazzo non hanno potuto essere reticenti. Per capire la quantità dei fanghi trattati abusivamente, ci siamo preoccupati anche dell'esame documentale dei bilanci e dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Questo per dirvi con quale interesse abbiamo trattato la materia. Ora che cosa è stato accertato in particolare? Andiamo al depuratore di Acqua dei Corsari di Palermo che è il depuratore più importante. Nel corso dei vari sopralluoghi emerge che la linea dei fanghi era inattiva da diverso tempo, sicché questi fanghi venivano trattenuti in uno stato liquido all'interno della linea del trattamento di acque e questo alla lunga causava la fuoriuscita in mare. Viene accertato anche che nella zona antecedente allo stramazzo che convoglia il refluo depurato nel pannello sottomarino a mare, si constatava l'anomala presenza, ovviamente, di fanghi di depurazione in forma di solidi sospesi e zolle [...]

Dal punto di vista statico ci siamo serviti del nucleo elicotteri per fotografare le chiazze marroni che si erano formate nel mare in corrispondenza di questo depuratore, ma abbiamo voluto fare anche degli approfondimenti dal punto di vista dinamico con il nucleo subacquei che facendo un'ispezione sottomarina, accertavano il flusso costante di questo liquido in uscita di colore marrone – leggo testualmente – «Con particelle di piccola dimensione in sospensione». Tutto questo, ovviamente, è documentato dalle nostre immagini fotografiche e dalle videoriprese. Rispetto a questa situazione fotografata, andando a vedere che cosa succedeva dalla parte dell'AMAP S.P.A., abbiamo constatato che l'ultimo conferimento di fanghi da parte di una società privata, la Giglione Servizi Ecologici Srl, era avvenuto nel marzo del 2018. Le nostre indagini iniziano alla fine del 2018, quindi almeno dal marzo del 2018 non vi era stato alcun conferimento di fanghi a nessuno. Tra l'altro nel 2018 risulta un crollo dello smaltimento dei fanghi rispetto a quello che era avvenuto negli anni precedenti. Qual è la cosa importante? Secondo uno studio di settore, un impianto di depurazione di fanghi, che è dimensionato per circa 400.000 abitanti – come è più o meno quello di Acqua

dei Corsari – dovrebbe produrre un quantitativo medio annuo di fanghi di depurazione pari a 43.800 tonnellate. Invece i quantitativi di fango prodotti dal depuratore di Acqua dei Corsari dal periodo che va dal 2015 al 2017, quindi antecedente all'epoca della nostra indagine, è inferiore rispetto a questi numeri del 95 per cento, perché si attestava a circa 2.000 tonnellate l'anno e non a 43.800 tonnellate. Nel 2018, l'anno in cui noi iniziamo le indagini, questo dato crolla ulteriormente con sole 28 tonnellate. Dato quello che avevamo registrato in loco e data questa analisi, è ovvio che tutto questo fango mancante da qualche parte sarà finito. Ovviamente pensiamo che sia finito nel mare. Ma c'è di più, ed è rappresentato dalla discarica di Bellolampo. Che cosa è successo? Il percolato e le acque provenienti dalla discarica di Bellolampo e le acque di colaticcio relativi alla pulizia dei mezzi di raccolta rifiuti della RAP – una società in house del comune di Palermo che si occupa di rifiuti – sono stati conferiti al depuratore di Acqua dei Corsari, grazie ad una serie di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco di Palermo che risalgono al 2013, si sono ripetute nel 2014, nel 2018, e l'ultimo conferimento risulta del 2019. Tutto questo, ovviamente, fa presumere che non solo sono andati a finire in mare i fanghi, ma anche il percolato, il colaticcio della discarica di Bellolampo e dei mezzi della RAP.

Per quanto riguarda Balestrate, i nostri sopralluoghi hanno avuto inizio a partire dal 2018, ma la vostra commissione è intervenuta nel 2020, quindi credo siate abbastanza a conoscenza di quale sia la situazione in loco e che poi è stata da voi segnalata in un'importantissima relazione.

[...] si è accertato che quel depuratore non funziona e che quando è stato messo in funzione ha provocato l'intasamento delle vasche e, chiaramente, tutti questi fanghi si sono riversati in mare. [...] abbiamo contestato anche il delitto di inquinamento ambientale. [...] Dobbiamo presumere che è da un po' che questi fanghi finiscono nella zona protetta del Golfo di Castellammare.

Per quanto riguarda gli altri Comuni, Carini e Trappeto, sui quali sono state svolte queste prime indagini, possiamo dire che si tratta di situazioni assolutamente sovrapponibili a quelle che abbiamo verificato per gli altri due depuratori.

L'AMAP S.P.A., ovviamente, era a conoscenza di tutto quello che accadeva, non solo perché – come accennavo – i dipendenti sentiti a sommarie informazioni non potevano negare l'evidenza, ma anche perché sono state rinvenute, attraverso le indagini, due note che risalgono al settembre e all'ottobre del 2018 in cui l'AMAP S.P.A. sollecitava vari organi affinché venissero emesse delle ordinanze contingibili e urgenti che le permettessero di derogare alla disciplina della gestione dei fanghi e di smaltire i fanghi presso la discarica di Bellolampo. Tra l'altro si tratta dello stesso periodo in cui la discarica di Bellolampo portava il percolato ad Acqua dei Corsari e l'AMAP S.P.A., a sua volta, voleva riportare i fanghi a Bellolampo. Praticamente si sarebbero scambiati gli stessi rifiuti, cioè avrebbero fatto avanti e indietro. A queste richieste non ha mai risposto nessuno [...].

Tutto questo, chiaramente, ha comportato un profitto. Tra l'altro, il fine di procurarsi un profitto è uno degli elementi costitutivi – richiesto il dolo specifico – per l'articolo 452-quaterdecies. In questo caso noi abbiamo contestato il conseguimento da parte di AMAP S.P.A. di un risparmio nei costi di manutenzione degli impianti che, come abbiamo visto, non sono funzionanti o non sono funzionanti come dovrebbero e inoltre una spesa risparmiata nello smaltimento dei fanghi nelle discariche. Proviamo a quantificare questi risparmi. Guardando soltanto due anni, siamo già al 2021, se partiamo dal 2018, l'AMAP S.P.A. aveva preventivato una spesa per lo smaltimento dei fanghi pari a 950.000 euro. La stessa cosa circa per l'anno 2019. In realtà nel 2018 vengono spesi soltanto quasi la metà, 438.000 euro e ancora meno vengono spesi per l'anno 2019. Noi abbiamo calcolato un risparmio – ma in questo momento ci stiamo tenendo sottostimati – di oltre un milione di euro, almeno

per quanto riguarda questi due anni. Ma se torniamo allo studio di settore a cui avevo fatto cenno prima, sulla quantità di fanghi che un impianto tipo quello di Acqua dei Corsari deve produrre, i carabinieri hanno fatto una valutazione ben diversa. Per esempio, pensando che per questo periodo di tempo, per il solo impianto di Acqua dei Corsari, l'AMAP S.P.A. ha risparmiato oltre sette milioni di euro l'anno. Si tratta di cifre particolarmente consistenti.

Noi con tutte queste risultanze abbiamo avanzato una richiesta di commissariamento nei confronti dell'AMAP S.P.A. – ai sensi degli articoli 15 e 45 del decreto legislativo n. 231 delle 2001 [...]

L'audita, ha poi proseguito sull'argomento facendo delle riflessioni: “innanzitutto, qual è la posizione difensiva dell'AMAP S.P.A.? È quella, come al solito, dell'assenza di alternative, perché è venuta meno la possibilità di spargimento di fanghi in agricoltura, con il rifiuto da parte degli impianti di compostaggio di ricevere i fanghi, quindi non c'è nessuno disponibile ad accogliere e sostengono – anche se a noi, come dicevo prima, non risulta che siano state percorse altre strade anche se c'erano – e si giustificano dicendo di avere sottoposto questi fanghi presenti nei vari depuratori alla cosiddetta ossidazione prolungata, che ne comporta una diminuzione volumetrica. Però questo poco cambia, perché non vi è nessuna tracciabilità di questi fanghi e nessuna autorizzazione dell'impianto a svolgere questo tipo di attività e comunque tutto questo si risolve in un deposito di fanghi fuori i limiti tabellari, nei limiti temporali poi previsti dalla legge.

Noi non sappiamo come questa vicenda si concluderà, perché è sempre difficile di fronte alla mancanza di alternative che un ente pubblico oppone per giustificare il suo comportamento non conforme alla normativa. Però noi riteniamo di avere fatto tutto, di avere individuato delle responsabilità, però dei risultati vi sono stati. Da quando è in piedi questa nostra richiesta di commissariamento, in effetti l'AMAP S.P.A. – come di volta in volta nelle udienze davanti al giudice ha cercato di documentare – ha cercato di apportare delle migliorie a questi impianti che non sono risolutive, ma comunque segnano già una buona strada e ha modificato il suo statuto, stabilendo che tutti gli utili saranno destinati alla manutenzione, all'ammodernamento di questi impianti e non ridistribuiti tra i soci.

Perché abbiamo chiesto il commissariamento e non abbiamo chiesto la misura interdittiva nei confronti di AMAP S.P.A. o non abbiamo operato con un sequestro preventivo? Perché è sotto gli occhi di tutti che avremmo arrecato un gravissimo danno alla collettività e l'autorità giudiziaria non può sostituirsi anche nell'affrontare le spese necessarie che ci vogliono per l'ammodernamento, la risistemazione di questi impianti, non è in condizione di gestire beni di questa importanza e di questa complessità.

È il giudice che deve indicare al commissario quali sono specificamente – lo dice la Cassazione – i suoi compiti. Noi abbiamo chiesto che un eventuale commissario che sarà nominato possa provvedere alla ricognizione dello stato di manutenzione di tutti gli impianti, a procedere allo smaltimento nei modi corretti dei fanghi di depurazione e degli altri prodotti di scarto, di ripristinare tutte le funzionalità dei depuratori, di creare degli appositi modelli di comportamento volti a scongiurare futuri episodi di questo genere e soprattutto anche di procedere alla ricognizione di tutti i danni ambientali prodotti dai depuratori gestiti da AMAP S.P.A., con eventuale predisposizione di un piano di risanamento ambientale. Noi abbiamo chiesto il commissariamento dell'intera AMAP S.P.A., ma anche in subordine, rendendoci conto dell'importanza di questa azienda, se è possibile limitata ad una sola articolazione organizzativa e non all'intera società, ma appunto alla articolazione del settore depuratori di AMAP S.P.A. Spa. Appena il giudice si sarà pronunciato su questa vicenda – speriamo che tutto questo avvenga a breve – manderemo tutte le nostre carte e tutti i nostri accertamenti alla Commissione.

Specifico che i reati per cui abbiamo proceduto sono, oltre il 452-quaterdecies, il reato di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-bis del codice penale, ma anche l'articolo

356 del codice penale, cioè la frode nelle pubbliche forniture, nonché gli illeciti di cui all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 231/2001 all'AMAP S.P.A. Spa, perché i delitti sono stati commessi da parte dei rappresentanti di vertice di quella società e nell'interesse della stessa società.

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica Marzia Sabella terminato di illustrare la vicenda di AMAP S.P.A. riferisce alla Commissione che il procedimento del depuratore di Balestrate, P.P. N. 6568/20 riunito con il P.P. n. 18379/2019, le cui indagini sono antecedenti al 2020 iniziano con dei sopralluoghi nel 2018 [...], *un'indagine particolarmente complessa proprio per riuscire a configurare gli estremi del reato distrettuale che poi è stato effettivamente contestato agli attuali indagati. [...]*

Il Presidente della Commissione d'inchiesta, al riguardo, ha chiesto un chiarimento sul depuratore di Balestrate, che in teoria doveva essere perfettamente funzionante, mentre invece in sede di sopralluogo in loco, la commissione ha appurato che l'impianto era in completo stato di abbandono. Il Procuratore Aggiunto, Marzia Sabella, rispondendo al quesito ha rappresentato che: *“dalle carte che ho disponibili ci risulta un primo accesso da parte della polizia municipale di Balestrate in data 30 novembre 2018, poi chiaramente sono stati interessati gli organi comunali e il 6 dicembre 2018 il responsabile della direzione tecnica del comune di Balestrate fa un altro sopralluogo, in cui dice, dalla sua relazione: « Considerato che il nostro depuratore produce almeno cinque metri cubi di fanghi a settimana, dato atto che dal mese di maggio non vengono svuotati i fanghi dalle vasche, ritengo a questo punto che l'impianto non abbia più la capacità di accumulare i fanghi nelle vasche, pertanto o il depuratore lo si fa funzionare male o i fanghi vengono smaltiti in altre forme ». Quindi delle indicazioni erano state date. Però nonostante la presa in carico da parte del comune della situazione – perché spetta al comune la gestione di questa situazione, non certo alla procura della Repubblica – l'ARPA esegue un ulteriore sopralluogo in data 7 gennaio del 2019. In data 17 gennaio 2019 viene effettuato un ulteriore sopralluogo, questa volta dalla Polizia municipale e sempre dall'ufficio tecnico del comune. Il 22 gennaio del 2019 i carabinieri della stazione di Balestrate, unitamente all'ARPA, ritornano e continuano a monitorare la situazione e a tenere informato anche il comune di tutto quello che stava accadendo. Un ulteriore sopralluogo avvenuto su espressa delega di questo ufficio in data 13 marzo 2019. Ancora il 27 agosto 2019 e da ultimo credo, non so se sia l'ultimo, comunque siamo già al 15 luglio 2020.*

Inoltre, il 25 febbraio del 2020 chiamiamo il nucleo subacquei della Guardia costiera che fanno un sopralluogo sottomarino. Torno indietro al 1° ottobre 2019, venivano prelevati sempre dai sommozzatori i campioni dei sedimenti marini.

[...] Gli organi che dovevano risolvere la questione erano perfettamente a conoscenza di quale era la situazione del depuratore di Balestrate. Noi abbiamo ritenuto di non procedere a nessun sequestro preventivo, anche perché le esigenze delle indagini non vanno di pari passo con le esigenze né della popolazione, né di quelli della pubblica amministrazione per i tempi necessari a ripristinare la situazione. È stata fatta un'attività imponente, l'unico modo risolutivo – come ho già detto – credo sia stata la richiesta di commissariamento. Anche perché la nostra preoccupazione non era soltanto il depuratore di Balestrate, ma i depuratori di numerosi altri comuni. L'unico modo per risolvere a monte la questione non è sequestrare il singolo depuratore, ma chiedere all'AMAP S.P.A. se è in grado di gestire come si deve questi depuratori e se questa condotta dovesse reiterarsi dopo l'eventuale, speriamo, commissariamento, ovviamente le nostre valutazioni saranno probabilmente di natura diversa”.

Relativamente alla considerazione posta dal Presidente della Commissione d'inchiesta, riguardante l'estremo ritardo nell'accertare i fatti, il Procuratore Aggiunto, Sergio De Montis

interviene aggiungendo che: “per quanto riguarda l’indagine Balestrate, [...], si è trattato di un’indagine particolarmente complessa proprio per riuscire a configurare gli estremi del reato distrettuale che poi è stato effettivamente contestato agli attuali indagati con consequenziale passaggio del procedimento alla gestione della collega Sabella che si occupa di quella particolare fattispecie di competenza della DDA. Secondo me, i tempi sono stati assolutamente in linea con il tipo di accertamenti che sono stati effettuati nella prima fase.

Ricordo i miei costanti colloqui con il sostituto allora delegato a seguire le indagini sull’opportunità di conferire o meno delle perizie, di effettuare dei sopralluoghi, di utilizzare i subacquei e quant’altro, perché ci rendevamo conto che l’indagine poteva portare a qualcosa di più importante, anche perché contestualmente sempre il mio dipartimento gestiva, essendo allora ipotizzato solo l’inquinamento ambientale, anche l’indagine sul depuratore di Acqua dei Corsari, anch’esso gestito dall’AMAP S.P.A., che costituisce il depuratore più importante dell’intera città. Si è trattato di coordinare le indagini su una serie di impianti per arrivare a dimostrare dei reati più gravi – che riteniamo di avere dimostrato – e consentire una maggiore tutela dei beni che sono interessati e tutelati dalle norme incriminatrici.”

9. N. 6622/2020 R.G.N.R. – nell’ambito del quale è stata svolta attività investigativa in relazione agli scarichi del depuratore di Carini nel torrente Ciachea, e quelli del depuratore di Trappeto nel fiume Nocella.²⁸⁶
10. N. 18582/2021 Mod. 44, relativo al depuratore di Borghetto (situato nell’omonimo Comune sito nella Provincia di Palermo), attualmente iscritto per il reato di cui all’art. 355 c.p. ed in fase di indagini preliminari.²⁸⁷
11. N. 19024/2018 R.G.N.R., relativo al depuratore di Ustica, sul quale ha riferito il Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, comunicando quanto segue: “Le ipotesi di reato sono inquinamento ambientale e rifiuto di atti d’ufficio. Anche in questo caso noterete come i reati di natura ambientale e quelli contro la pubblica amministrazione spesso vengono a confluire nel medesimo procedimento che conferma la bontà della scelta organizzativa che è stata pocanzi esposta dal procuratore. Questo procedimento che vede allo stato semplicemente indagati il sindaco e il capo dell’ufficio tecnico del comune di Ustica, per quanto concerne il profilo di contestato inquinamento ambientale, è dovuto al fatto che l’impianto di depurazione comunale del comune dell’isola di Ustica si trovava in stato di totale abbandono con continuo sversamento in mare di liquami e reflui fognari che, a nostro avviso nell’ipotesi che abbiamo formulato, hanno cagionato una compromissione e un deterioramento delle acque costiere limitrofe dell’isola di Ustica che fanno parte – come è noto a tutti – di un’area marina protetta. Si è arrivati a determinare la compromissione richiesta dalla norma, anche in questo caso grazie ad un affidamento congiunto delle indagini, all’Arma dei carabinieri e all’ARPA, che ha effettuato numerosi campionamenti e analisi consequenziali. Oltre a non essersi proceduto al sequestro che sarebbe stato del tutto inutile, stante lo stato di totale abbandono del depuratore e stante anche il fatto che il depuratore veniva gestito da un ente pubblico non economico e non si poteva chiedere neanche il commissariamento dell’ente medesimo, anche in questo caso, forse grazie all’avvio delle indagini preliminari, si è giunti a uno sblocco della situazione, perché l’incolpazione provvisoria di rifiuto di atti di ufficio elevata nei confronti del sindaco di Ustica risiede nel fatto che secondo la tesi accusatoria non avrebbe dato corso ai lavori di adeguamento e completamento del depuratore, nonostante il Ministero dell’interno avesse erogato il finanziamento previsto e, soprattutto, richiesto. Invece, è accaduto che nelle more la situazione si è venuta a modificare – in realtà anche il sindaco non è più la stessa persona

²⁸⁶ Doc 963

²⁸⁷ Doc. n. 963/1

fisica – e grazie a questo finanziamento i lavori hanno preso avvio. Dalle ultime Comunicazioni che ho ricevuto dall'ARPA – che ho interessato di riferire sul punto – sembra che finalmente l'annoso problema del depuratore di Ustica sia arrivato a soluzione”.

Per un approfondimento inerente la Discarica di Bellolampo (P.P. N. 19570/12 RGNR) e si rimanda alla parte terza della presente relazione”.

1.5.2 Sintesi dei procedimenti penali presso Procura di Termini Imerese

Il Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, il 16 gennaio 2020²⁸⁸ ha riferito a questa Commissione d'inchiesta in merito ai procedimenti di interesse per il tema oggetto dell'inchiesta nei seguenti termini: *“si tratta per lo più di vicende legate a modesti sversamenti derivanti dalla non corretta gestione di piccole attività commerciali e/o imprenditoriali. A ciò si aggiunga che vi sono alcuni procedimenti penali e processi in corso aventi ad oggetto la violazione delle norme a presidio della corretta gestione e manutenzione dei depuratori comunali. Ad ogni modo si rappresenta che, in quest'ultimo caso, la cattiva gestione e manutenzione degli impianti predetti si protrae da moltissimi anni e è anche legata alla vetustà degli impianti ed alla mancanza di adeguate strutture organizzative.”*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese Elenco dei fascicoli del registro Noti G.U. Sopravvenuti dal 01/01/2019 al 31/12/2019							
Reato articolo del Decreto legislativo 152/06	137	137	137	137	137	137	137
Procedimento iscritto nel 2019 n.	238	2672	2677	2989	3137	4633	5103
Fascicolo esaurito e restituito_ totali procedimenti n. 7_ totali indagati 10 tutti nati in Italia							

Ad un successivo aggiornamento del 17.11.2020²⁸⁹ il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, congiuntamente al Sostituto Procuratore Carmela Romano hanno riferito *“che nell'ambito del circondario di competenza di Codesto Ufficio Giudiziario sono state iscritte nel triennio 2017-2020 n. 28 procedimenti penali per il reato di cui all'art. 137²⁹⁰ Decreto legislativo. 156/2006. Appare doveroso evidenziare che si tratta per lo più di vicende legate a modesti sversamenti derivanti dalla non corretta gestione di piccole attività commerciali e/o imprenditoriali. A ciò si aggiunga che vi sono alcuni procedimenti penali e processi in corso aventi ad oggetto la violazione delle norme a presidio della corretta gestione e manutenzione dei depuratori comunali. Ad ogni modo si rappresenta che, in quest'ultimo caso, la cattiva gestione e*

²⁸⁸ Doc. n. 459/2

²⁸⁹ Doc. n. 723/2

²⁹⁰ Art. 137 sanzioni penali 1. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1,) Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

manutenzione degli impianti predetti si protrae da moltissimi anni e è anche legata alla vetustà degli impianti ed alla mancanza di adeguate strutture organizzative.”

Nell’Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio e del Sostituto Procuratore della Repubblica Elvira Cuti, coordinatrice del gruppo specializzato in reati ambientali, tenutasi sempre in data 17 dicembre 2020, gli auditi riferivano, fra l’altro, quanto segue:

[...] Abbiamo effettuato un rapido controllo sulle indagini attuali e passate risalendo sino al 2017, anno in cui il sottoscritto è diventato Procuratore della Repubblica di Termini Imerese. L’attività svolta per quanto concerne i reati relativi alle acque reflue e alla lavorazione dei fanghi ci ha permesso di raggiungere risultati molto modesti. Sono stati iscritti 28 procedimenti riguardanti per la maggior parte scarichi senza autorizzazione; molti sono stati archiviati per mancanza dei presupposti di legge, mentre altri sono stati definiti amministrativamente secondo quanto stabilito dall’apposito articolo del Codice ambientale. Si è sempre trattato di episodi abbastanza modesti, scarichi effettuati da insediamenti produttivi di piccole dimensioni che non cagionavano particolare danno, per così dire, alla collettività [...].

La mia sensazione e anche quella della collega Cuti, con la quale abbiamo avuto un confronto, è che la causa del numero piuttosto esiguo dei reati accertati in questa materia è probabilmente da ricercarsi nella scarsità dei controlli sul territorio. Il circondario del Tribunale di Termini Imerese è uno dei più vasti d’Italia, comprende 62 Comuni e in alcuni di questi la criminalità mafiosa ha influito notevolmente sulle condotte delle pubbliche amministrazioni. Per cui la mia sensazione, non suffragata da dati certi, è che gli accertamenti, anche in questa materia, non siano stati particolarmente efficienti ed efficaci. Infatti, molto spesso il meccanismo delle indagini scatta attraverso una denuncia anonima e, in qualche caso, i cittadini che si palesano sono soggetti che vengono lesi nella loro vita quotidiana da insediamenti industriali, commerciali e imprenditoriali. Questo territorio contempla molte realtà industriali e imprenditoriali di rilievo, diffuse sul territorio e sulle quali non mi pare che sia stato concentrato nemmeno in passato alcun accertamento legato a problematiche di tipo ambientale. Credo che gli organismi che dovrebbero indagare maggiormente su questi aspetti, probabilmente non lo fanno e, se lo fanno, è solo grazie ad input del comune cittadino che segnala delle irregolarità. Tutto ciò è assolutamente insufficiente per far scattare certi meccanismi, specialmente in realtà caratterizzate da un altissimo indice di criminalità mafiosa.”

La dottoressa Elvira Cuti, intervenendo nella discussione, aggiungeva: *“Le indagini in corso essenzialmente riguardano per lo più piccole industrie con sversamenti modesti, oppure casi di depuratori che funzionano male perché poco mantenuti o perché molto vecchi. Il fenomeno più frequente è rappresentato da imprese di piccole dimensioni che scaricano senza autorizzazione. Tendenzialmente, anche attraverso i campionamenti effettuati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) su delega di questo ufficio, mai o quasi mai troviamo percentuali di rifiuti pericolosi oltre i limiti stabiliti dalle tabelle del Codice ambientale. Quindi, in realtà, l’impatto ambientale di questi scarichi è minimo, tant’è che molte di queste procedure sono state definite attraverso l’accesso ai benefici concessi dagli articoli 318-bis e seguenti del Codice dell’ambiente. Ripeto che l’impatto ambientale in questi casi è minimo anche se, considerato l’elevato numero di imprese esistenti sul territorio, è probabile che si realizzino delle condotte più gravi su cui le autorità preposte non vigilano correttamente o costantemente.”*

Il dott. Ambrogio Cartosio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, precisava altresì: *“il fenomeno è sicuramente molto più ampio di quanto non sia emerso [...] la Procura di Termini Imerese negli ultimi due anni è stata afflitta da una carenza spaventosa di organico che forse non ha eguali in nessun altro ufficio giudiziario italiano. I nostri uffici prevedono un organico composto da un Procuratore e nove sostituti che, a mio avviso, è comunque*

insufficiente rispetto alle esigenze di un vastissimo territorio qual è il nostro. Ebbene, nonostante le ripetute segnalazioni al Ministero, al Consiglio superiore della magistratura e all'Associazione nazionale magistrati, negli ultimi mesi mi sono ritrovato a lavorare con due soli sostituti sui nove che avrei dovuto avere. Questo ha obiettivamente impedito l'azione propulsiva della Procura della Repubblica, la quale ha fra i propri compiti, secondo me, anche quello di sollecitare la Polizia giudiziaria a svolgere indagini su determinate materie. Qualche giorno fa, nella mia relazione al Procuratore generale della Repubblica, ho segnalato per l'ennesima volta alcune questioni, tra le quali la tutela ambientale, impossibili da affrontare in maniera decisa in presenza di carenze legate all'organico. Con le risorse di cui ho potuto disporre fino ad ora a stento sono riuscito a tenere testa ai cosiddetti reati da «Codice rosso», cioè quei reati che la legge considera essere tra i più rilevanti, quali quelli che colpiscono le donne, le persone più vulnerabili. Per fortuna da circa un mese a questa parte posso contare su sei nuovi sostituti con i quali spero di promuovere questa campagna di contrasto ai reati e ai fenomeni di cui vi ho appena parlato. La dottoressa Cuti ha fatto una ricognizione dei fascicoli di indagine in relazione alla materia che interessa la Commissione, è coordinatrice di questo gruppo specializzato da un mese. Lavorando tutti i giorni, indefessamente, dalla mattina alla sera sta cercando di dare il suo contributo per recuperare ad una situazione della quale, sinceramente, non siamo colpevoli. Questo è un ufficio che per due anni è stato largamente sottodimensionato.

Quindi, concludo questo mio intervento dicendo che [...] che gli accertamenti svolti finora hanno rilevato violazioni di carattere modesto non significa che non possiamo arrivare di qui a poco ad altri risultati con la preziosa collaborazione della Polizia giudiziaria. Noi ci avvaliamo di organi che, a mio avviso, dovrebbero essere più attivi in questo settore: mi riferisco all'ARPA, al Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (NOE) e alle altre articolazioni di Polizia giudiziaria. Tali organi vanno sensibilizzati circa la necessità di effettuare accertamenti anche senza segnalazioni da parte dei cittadini. Inoltre, gli accertamenti devono riguardare anche gli impianti industriali, imprenditoriali e commerciali di grosso calibro e vanno effettuati anche laddove la presenza mafiosa scoraggia le segnalazioni all'autorità giudiziaria di certi comportamenti lesivi dell'ambiente.

Quindi, la dottoressa Elvira Cuti, nuovamente interveniva sul tema: “ho parlato dei procedimenti che sono stati definiti finora, o con richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale. Ci sono delle indagini in corso su cui non possiamo riferire in questa sede né possiamo rivelare il nome degli indagati, anzi proprio per e-mail ci avete Comunicato che, date le modalità di svolgimento dell'audizione, sarebbe stato opportuno evitare di parlare di indagini coperte da segreto istruttorio. Quindi, noi in questo momento non ci esponiamo perché si tratta di indagini ancora in corso e tra l'altro, come ha detto il Procuratore, io che mi occupo con il mio gruppo di lavoro di indagini in materia ambientale sono qui da pochissimo tempo. L'approfondimento che richiedono queste delicate indagini mi porta alla cautela, a non parlare più di tanto. Assieme al Procuratore e al collega del gruppo abbiamo individuato i procedimenti su cui avremmo potuto riferire liberamente in questa sede. Il nostro ufficio è uno dei pochi che può contare su un gruppo specializzato in materia di reati ambientali ed edilizia proprio al fine di concentrare le forze su questa tipologia di reati. Tutte queste attività, comprese le attività di indagine, richiedono una collaborazione da parte delle autorità amministrative; si ricorda che la Procura, la giustizia in generale, interviene a reato già consumato. È necessario anche a monte un'attività delle autorità preposte – in primo luogo, come ha detto il Procuratore, dell'ARPA – per far sì che questi fenomeni vengano prevenuti, oltre che poi sanzionati penalmente e amministrativamente. Tra l'altro, anche gli esposti sono anonimi e su questi ultimi noi possiamo svolgere delle indagini, ma non li possiamo utilizzare in sede processuale. Quindi, anche per questo molte indagini finiscono poi in un nulla di fatto perché gli accertamenti non consentono di ottenere riscontro sulle dichiarazioni rilasciate con esposti anonimi”

Il dott. Ambrogio Cartosio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese fornisce da ultimo alla Commissione, concludeva infine con qualche dato numerico utile per comprendere la situazione in cui versa la Procura di Termini Imerese: *“Secondo quello che è stato recentemente accertato dal Ministero, per progettare la revisione delle circoscrizioni giudiziarie un Sostituto procuratore della Repubblica italiana mediamente tratta 623 fascicoli di indagine all’anno. In questa Procura della Repubblica, i sostituti procuratori dottor Di Maggio e dottor Macaluso, nel periodo in cui abbiamo atteso l’arrivo dei nuovi magistrati, hanno accumulato un numero di fascicoli spaventoso: parliamo di circa 4.500 fascicoli per il dottor Di Maggio e 4.500 fascicoli per il dottor Macaluso. Né io, né questi sostituti abbiamo potuto godere di ferie, non so da quanto tempo tutto ciò sta succedendo. Sto parlando di una situazione di emergenza che ha impedito alla Procura di Termini Imerese di occuparsi seriamente e proficuamente di reati che rappresentano il vertice delle mie intenzioni accertative e repressive. [...] negli ultimi due anni non abbiamo avuto le armi, gli uomini e le donne per combattere questa battaglia. Ora però abbiamo incrementato il nostro organico e ci troviamo in una situazione molto più confortante rispetto a prima. Per quanto mi riguarda, posso semplicemente rassicurare la Commissione nella sua interezza che attualmente la situazione della Procura di Termini Imerese è quasi accettabile e i reati ambientali, assieme a quelli da Codice rosso, così come prevede la legge, saranno sicuramente al centro e al vertice dei nostri intenti.”*

Capitolo 2: ATO2 – Catania

Attività svolte dalla Commissione

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ad esse correlate, per poter svolgere, adeguate attività d’indagine e valutare complessivamente lo stato della depurazione delle acque, nel territorio dell’ATO2 Catania, ha ritenuto opportuno assumere informazioni dai diversi organi di controllo, oltre che nel corso delle missioni svoltesi nel settembre ed ottobre 2020, anche attraverso una serie di audizioni di seguito riportate:

- ✓ 28 novembre 2019 RPA Sicilia
 - Direttore Generale Francesco Vazzana
 - Direttore Tecnico Vincenzo Infantino
 - Dirigente della struttura controlli Sicilia Salvatore Caldara
 - Dirigente della struttura territoriale provinciale di Catania Valastro
- ✓ 29 novembre 2019 Sindaco Città Metropolitana di Catania, Cateno De Luca

- ✓ 24 ottobre 2019 Gen. D. Riccardo Rapanotti, Comandante regionale della Guardia di finanza Sicilia.
- ✓ 24 ottobre 2019 Ten. Col. Michele Cannizzaro, Comandante del NOE di Catania, e del Lgt. Nunzio Sapuppo, Comandante interinale del NOE di Palermo
- ✓ 24 ottobre 2019 Audizione del Comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale (NIPAAF) di Catania, maggiore Ugo Giunta
- ✓ 21 gennaio 2021 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania (dott.ssa Agata Santonocito)
- ✓ 21 gennaio 2021 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone Giuseppe Verzera
- ✓ 21 aprile 2021 Sindaco Catania Salvo Pogliese
- ✓ 21 aprile 2011 Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Catania, Santi Rando:
- ✓ 23 febbraio 2022 Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e del Comandante dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, Valerio Giardina.

2.1 Gestore del SII dell'ATO 2

2.1.1 Stato dell'arte della gestione del SII nell'ATO2

L'Assemblea Territoriale Idrica di Catania (ATI), risulta insediata ed operativa e nel dicembre 2019 ha provveduto alla redazione del primo aggiornamento del Piano d'Ambito. Attualmente non risultano riconosciute gestioni salvaguardate²⁹¹. La scelta della forma di gestione risulta in corso, in itinere il processo di riunificazione delle gestioni esistenti finalizzato alla gestione unica d'ambito, pertanto l'affidamento è ancora da definire. Relativamente alle tariffe applicate, l'ATI ha adottato gli schemi regolatori con applicazione del metodo tariffario ARERA per tutte le società pubbliche di gestione del servizio idrico (in alcuni casi approvati da ARERA) nonché per alcune delle società private di gestione.

Il quadro generale della governance del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2 Catania è stato rappresentato alla Commissione d'inchiesta, dal Presidente della Regione Sicilia, nel documento trasmesso ed acquisito l'11 settembre 2020²⁹².

Appare di tutta evidenza che il territorio dell'ATO2 Catania, sconta a tutt'oggi un grave deficit infrastrutturale nei due segmenti di fognatura e depurazione del servizio idrico integrato. Nel documento inviato alla Commissione in data 25 marzo 2021²⁹³, Il Presidente dell'ATI, Santo Rando, e il Direttore amministrativo dell'ATO2 Catania Avv. Gerardo Farkas, individuano la causa storica di tale deficit, nelle caratteristiche fortemente permeabili dei terreni vulcanici dell'Etna, su cui è insediato l'80 per cento della popolazione dell'Ambito, permeabilità che ha determinato, sin dai secoli scorsi, pratiche edilizie che prevedevano la realizzazione di scarichi disperdenti nel sottosuolo, anziché la realizzazione delle condotte fognarie per il collettamento dei reflui ed il loro trasferimento alla depurazione. Ad oggi infatti, l'attuale copertura del servizio di fognatura è di circa il 30% e quello della depurazione di circa il 25 per cento.

Come noto, anche il territorio dell'ATO 2 Catania è interessato da diverse procedure d'infrazione comunitarie, cui si rinvia per approfondimenti al capitolo dedicato nella prima parte della presente relazione.

²⁹¹ Resoconto riunione del 22/07/2020 Prot. n. 32781 del 18 agosto 2020

²⁹² Doc. n. 683/3

²⁹³ Doc. n. 821/2

In estrema sintesi, gli agglomerati dell'ATO di Catania interessati dalle procedure d'infrazione, comprendono tutti i comuni del territorio dell'Ambito, con l'eccezione dei soli comuni di Bronte, Biancavilla e Mineo.

Relativamente alla procedura CE 2059/2014 Parere Motivato viene rappresentato alla Commissione nel documento sue sposto della necessità di stimolare i comuni interessati, al fine di pervenire rapidamente alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi idonei per il superamento dell'infrazione.

Per il superamento della procedura 2004/2034 è stata prevista l'attribuzione al Commissario Unico delle risorse di cui alla Delibera CIPE 60/2012 per circa 614 M€ e di quelle dell'FSC 2014-2020 per 126,2 M€

Per il superamento della procedura 2059/2014 è stato fornito al Commissario Unico, da parte dell'ATI e della Regione, l'elenco degli interventi necessari. Ad oggi, su un fabbisogno stimato in circa 70 M€ risulta una copertura di circa 12,5 M€ con le risorse dell'FSC 2014-2020. Inoltre, relativamente a tale procedura si è reso necessario stimolare i comuni interessati, al fine di pervenire rapidamente alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi per il superamento dell'infrazione.

In sede di audizione, svoltasi il 21 aprile 2021, il Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Catania, Santi Rando, in merito alla situazione dell'ATI al momento del suo insediamento, rappresenta di aver trovato un contesto fortemente frammentario.

Tale circostanza, viene altresì evidenziata anche dal dirigente tecnico dell'ATI di Catania, Carlo Pezzini, che presente alla seduta, è intervenuto dichiarando che, *“risultavano presenti circa 70 gestori tra gestori pubblici, gestori privati, una società mista, gestioni in economia, e fornitori di acqua all'ingrosso.*

Quanto alle azioni poste in essere dall'ATI, l'audit ha altresì rappresentato alla Commissione: *“l'ATI ha avviato il procedimento per provvedere e pervenire all'aggiornamento del piano d'ambito e poi alla scelta della forma di gestione per pervenire all'affidamento al gestore unico. Questo percorso è stato particolarmente complesso, dovendo rilevare e acquisire le informazioni di tutte queste gestioni frammentate sul territorio, ma è stato avviato [...], stabilendo un periodo di salvaguardia temporanea e non una salvaguardia [...], semplicemente per riconoscere una titolarità ai soggetti che operavano, dando continuità al servizio senza interromperlo, nel periodo necessario alla riorganizzazione. Con la sottoscrizione di queste convenzioni di salvaguardia si impegnavano anche i gestori a rendere disponibili le informazioni necessarie sullo stato delle infrastrutture per poter pervenire all'aggiornamento del piano d'ambito. L'aggiornamento del piano d'ambito è stato completato a fine 2019 e definitivamente approvato nel 2020.*

Da ultimo, relativamente alla scelta della forma di gestione Carlo Pezzini, ha informato la Commissione d'inchiesta di ulteriori sviluppi: *“Nel corso del 2020 l'assemblea dei sindaci ha avviato e lungamente dibattuto sulla scelta della forma di gestione, pervenendo a fine 2020 a deliberare la scelta della forma di gestione in house”.*

2.1.2 Aggiornamento del piano d'ambito

Il Piano d'Ambito, aggiornato nel 2020, prevede interventi per l'adeguamento e la manutenzione straordinaria degli impianti di fognatura e depurazione per un importo complessivo, da realizzare nel trentennio di affidamento della gestione, di circa 1.250 M€ dei quali circa 290 M€ a carico della tariffa e la restante parte, comprensivi di quelli già finanziati, da coprire con finanziamenti pubblici.

Non vi sono particolari criticità, legate al periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti, stante che la salvaguardia, oltre ad avere lo scopo di garantire la regolazione del servizio attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione e di garantire la continuità del servizio, ha la

finalità di pervenire alla costituzione del gestore unico, procedendo anche, progressivamente, alla aggregazione delle gestioni pubbliche. Il Presidente dell'ATI, ha specificato alla Commissione d'inchiesta che per effetto delle aggregazioni e delle attività poste in essere ai fini di conseguire una adeguata dimensione industriale del gestore, sotto il profilo della gestione degli impianti, non vi sono controindicazioni da segnalare, ma, al contrario, opportunità di miglioramento.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha ovviamente inciso, come su ogni attività, anche su quella dei gestori. In particolare, la criticità principale segnalata è legata non tanto a questioni di tipo operativo o gestionale, quanto piuttosto al ritardo nell'incremento della morosità nei pagamenti delle bollette; invece, dal punto di vista strettamente operativo non si è registrata una criticità specifica nella conduzione e gestione degli impianti fognari e depurativi a causa della emergenza sanitaria;

Il deficit legato al fabbisogno per l'adeguamento degli impianti è, come sopra indicato, stimabile in circa 60 M€ con riferimento agli interventi necessari al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria e complessivamente di circa 207 M€ con riferimento al periodo trentennale di affidamento della gestione.

	Fabbisogno stimato	Delibera CIPE 60/2012	FSC 2014-2020	Tariffa	Deficit stimato
Procedura 2004/2034		614 M€	126,2 M€		60 M€
Procedura 2059/2014	70 M€		12,5		
Piano d'Ambito 2020 (triennio)	1.250 M€	↓	↓	290 M€	207 M€

2.1.3 Livello di operatività della gestione del SII

Il livello di operatività del SII in Sicilia e le varie criticità che ancora oggi lo affliggono, sono compiutamente descritte nel documento trasmesso dal Presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 29 luglio 2021, ed aggiornato al 1° febbraio 2022²⁹⁴.

Le informazioni in possesso dall'Autorità in merito alla costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito di Catania, sono di seguito sintetizzate:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Catania";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione. Sulla base degli elementi rappresentati dal soggetto competente, le attività di aggiornamento del Piano d'Ambito risultano in fase di prossima conclusione. L'aggiornamento del Piano d'Ambito è stato approvato dall'Assemblea dei sindaci con Deliberazione n. 2 del 10.12.2020;
- ferme restando le criticità sopra riportate, si registra che l'Ente di governo – nel corso del 2021 – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, per alcune delle gestioni, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui

²⁹⁴Doc. n. 927/3 - ARERA Relazione 39/2022/I/IDR (quattordicesima relazione ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 152/06 recante "norme in materia ambientale") <https://www.arera.it/allegati/docs/22/039-22.pdf>

programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

Relativamente alla situazione in ordine allo stato del Piano d'Ambito per l'ATO di Catania è adottato dall'ATI²⁹⁵, ciò è quanto emerge dall'ultimo aggiornamento della Regione Sicilia ed acquisito dalla Commissione il 23 novembre 2021.

2.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane

Nell'audizione del 28 novembre 2019, il Dirigente della struttura territoriale provinciale di Catania, Gaetano Velastro, ha provveduto ad illustrare alla Commissione d'inchiesta la complessa situazione d'insieme della depurazione nella Provincia di Catania rappresentando: *“Insistono 32 impianti di depurazione escludendo quelli inferiori a duemila abitanti equivalenti che tuttavia sono tre o quattro, non di più. Da una ricognizione generale emerge che su trentadue impianti superiori a duemila abitanti equivalenti previsti sul territorio, dieci o non esistono o non sono funzionanti. Di conseguenza, sono 22 gli impianti esistenti e in qualche modo funzionanti. Su questi impianti, 6 dei quali sono consortili, tra questi è elencato il depuratore di Acireale come consortile, che però non è mai stato realizzato.*

L'auditore ha altresì riferito che *“laddove gli impianti non ci sono in quanto non realizzati o in stato di abbandono, la rete fognaria in taluni casi esiste e quindi confluisce questi reflui bruti, quindi non depurati, presso o i corpi idrici recettori o, ancora peggio, in taluni casi sul suolo [...]. Sono all'incirca sette gli impianti che emettono reflui non depurati tal quali, quindi con scarico sui corpi recettori o sul suolo. È eclatante per esempio il caso di Palagonia, che ha un impianto esistente mai attivato, attualmente lo scarico avviene su un torrente che peraltro in alcuni periodi dell'anno è asciutto. Questo è solo un caso. Vi sono altre situazioni simili, in cui i reflui sono comunque collettati ma non depurati. Vi sono poi i casi in cui non esiste l'impianto ma non esiste neanche la rete fognaria, questo è il caso per esempio di Acireale, grosso agglomerato urbano che attualmente perlopiù scarica per dispersione nel sottosuolo.*

Ad oggi, l'unico consortile veramente che possiamo definire tale, è l'impianto di Mascali, presso il quale già confluiscono gli agglomerati di Giarre, che sono agglomerati importanti: Giarre, Riposto, Mascali e, ultimo arrivato, anche Fiumefreddo, però l'impianto previsto su tre moduli in atto ne ha ancora solo due, pertanto non è in grado di assorbire le portate idrauliche che sono collettate, quindi in modo pressoché sistematico si attiva il bypass. Per cui anche su Mascali ci sono delle difficoltà.

Nella provincia di Catania quindi, ben 22 Comuni, non sono serviti da alcun impianto di depurazione. A questa già drammatica situazione, bisogna aggiungere anche una ulteriore circostanza, ovvero l'esistenza di impianti privi di autorizzazione.

Il prefetto di Catania, Librizzi, nella nota inviata alla Commissione, acquisita il 26 luglio 2021,²⁹⁶ ha evidenziato lo stato in cui versano i depuratori, superiori a 2000 A.E., presenti o previsti nel territorio catanese. Di seguito, relativamente ai depuratori esistenti una breve sintesi sullo stato di funzionamento.

1. Impianto consortile di Acicastello - (capacità di trattamento 7.000 A.E.): l'impianto mai realizzato, non è più inserito nella programmazione futura considerato che è in fase di

²⁹⁵Doc. n. 977/3

²⁹⁶Doc. n. 495/2

realizzazione il collettore fognario che farà confluire i reflui del territorio di Acicastello al depuratore di Catania (Pantano d'Archi).

È necessario ricordare che il Comune di Acicastello non risulta dotato di un proprio depuratore e che la rete fognaria urbana esistente è di tipo misto, pertanto essa convoglia non solo le acque reflue, ma anche quelle meteoriche e sorgentizie. Dette acque non trattate, pertanto, vengono convogliate direttamente in mare attraverso due sbocchi terminali, siti presso il lungomare Scardamiano di Acicastello e la via Spagnola di Acitrezza (lungomare riviera dei Ciclopi – riserva protetta isola dei Ciclopi²⁹⁷). Sono altresì presenti alcuni sbocchi di emergenza presso il porto di Acitrezza, Lungomare Ciclopi e Torrente Barriera; ne consegue che, attesa tale tipologia di rete fognaria, è di tutta evidenza che l'inquinamento delle antistanti acque marine è praticamente costante²⁹⁸.

2. Impianto consortile di Acireale - (170.000 A.E.): impianto mai realizzato e rete fognaria incompleta, con conseguente dispersione nel sottosuolo dei reflui. L'agglomerato rientra tra quelli in procedura d'infrazione comunitaria (causa C-565/10). Gli interventi per il superamento dell'infrazione sono previsti ad opera del Commissario Unico per la depurazione.
3. Impianto comunale di Adrano (c. da Serra) - (9.400 A.E.): l'impianto regolarmente funzionante tratta circa un terzo dei reflui prodotti nell'ambito dell'agglomerato urbano del comune di Adrano; la rimanente parte viene immessa nel fiume Simeto, senza alcuna depurazione.
4. Impianto di Biancavilla (c. da Poggio Rosso Sottano) - (30.000 A.E.): impianto a biodischi costituito da più moduli, di vecchia concezione, con modesta capacità depurativa. Nel corso degli ultimi anni, l'Impianto è stato oggetto di interventi volti ad incrementare l'efficienza depurativa, senza arrivare a consentire il pieno rispetto dei limiti di emissione. CNR per inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.).
5. Impianto di Bronte (c. da Sciarotta) - (25.000 A.E.): buona capacità depurativa.
Impianto di Calatabiano (c. da Imperio) - (7.000 A.E.): Il depuratore di Calatabiano è costituito da due impianti, il primo sito in Contrada Livarella Pasteria (che riceve i reflui di una piccola frazione del Comune sopracitato) ed il secondo di Contrada Imperio che riceve i reflui del resto del territorio del Comune di Calatabiano²⁹⁹.
Impianto posto sotto sequestro dall'A.G. - CNR per inquinamento ambientale da parte dell'ARPA (art. 452 bis, c.p.). Impianto a biorulli, la cui operatività è gravemente compromessa dal momento che un danno alla parte meccanica dei biorulli, non più riparabile, non ne ha consentito il ripristino funzionale. Lo scarico, pertanto, supera frequentemente i limiti di emissione fissati dalla norma.
6. Impianto di Caltagirone (cda S. Maria Poggiarelli) - (71.500 A.E.): Si tratta di un impianto misto in cui confluiscono sia i reflui domestici che quelli provenienti dall'ex area ASI (oggi IRSAP) di Caltagirone. Mediocre capacità depurativa, con diversi superamenti tabellari riscontrati nell'ambito dei controlli.
7. Impianto di Castiglione di Sicilia (c. da S. Francesco) - (43.2500 A.E.): Impianto con scarsa capacità depurativa. Sono stati riscontrati nel tempo non occasionali superamenti dei limiti di emissione.
8. Impianto consortile di Catania (Pantano D'Archi – c. da Bardelle) - (432.500 A.E.): Impianto consortile, secondo progetto, di tipo misto (circa 400.000 A.E.). La linea di trattamento dei reflui industriali, seppure realizzata nell'ambito dell'impianto, non è mai entrata in funzione per il mancato completamento della rete di collettamento dei reflui industriali della zona industriale di Catania (di competenza IRSAP). In atto, tratta la parte dei reflui urbani direttamente collettati per il tramite della rete fognaria del comune di Catania (parzialmente realizzata) e la

²⁹⁷<https://commissariounicodepurazione.it/depurazione-acicastello-sopralluogo-del-subcommissario-sul-cantiere-per-il-disinquinamento-della-riviera-dei-ciclopi/>

²⁹⁸Doc. n. 916

²⁹⁹Doc. n. 916

parte, oggi preponderante, che è costituita dai bottini di fognatura autotrasportati, per una quota complessiva di gran lunga inferiore alla capacità progettuale. È in fase esecutiva il progetto per la realizzazione/completamento sia della rete fognaria del comune di Catania che di ampliamento dell'impianto, ad opera del Commissario Unico. Buono il funzionamento attuale.

9. Oggetto di comunicazione notizia di reato (CNR) per violazione art. 192, Decreto Legislativo 152/06 (deposito incontrollato di rifiuti), punito dall'art. 256 comma 2, per mancato smaltimento fanghi nei tempi indicati dalla normativa per il deposito temporaneo (art. 183 comma 1, lett. bb, Decreto Legislativo 152/06)³⁰⁰.

Successivamente, come riferito alla Commissione in sede di audizione svoltasi in data 24 ottobre 2019 Com. CC NOE Ten. Col. Michele Cannizzaro *“i fanghi stoccati all'interno del capannone erano stati smaltiti regolarmente dopo il dissequestro dell'impianto”*.

Tale impianto è stato oggetto di sopralluogo da parte delle Commissione parlamentare durante la missione svoltasi il primo ottobre 2021³⁰¹.

10. Impianto di Grammichele (c. da Giandritto - Zaccano) - (13.550 A.E.): Impianto con discreta capacità depurativa. CNR per violazione art. 192, Decreto Legislativo n.152/06 (deposito incontrollato di rifiuti), punito dall'art 256 comma 2, per mancato smaltimento fanghi nei tempi indicati dalla normativa per il deposito temporaneo (art. 183 comma 1, lett. bb, Decreto Legislativo n.152/06).
11. Impianto di Licodia Eubea (cda S. Venera) - (3.141 A.E.): Impianto inesistente.
12. Impianto di Linguaglossa - (6.781 A.E.): Impianto inesistente.
13. Impianto di Maletto (cda Roccaro): Impianto funzionante con modesta capacità depurativa. CNR per inquinamento ambientale (art. 452 bis, c.p.)
14. Impianto di Maniaco (Boschetto Vaccheria) - (53.000 A.E.): Impianto funzionante con modesta capacità depurativa (CNR per Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.).
15. Impianto consortile di Mascali (c. da S. Anna) - (47.000 A.E.): Impianto consortile (in atto, Giarre, Mascali, Riposto e, in quota parte, Fiumefreddo e Sant'Alfio)³⁰² previsto su 3 moduli, di cui solo 2 realizzati. In atto, (Impianto non è in grado di assorbire le portate idrauliche oggi collettate, per cui, in modo pressoché sistematico, soprattutto nei periodi di maggiore portata idraulica e nei periodi estivi, si attiva il by-pass in testa all'impianto, con conseguente scarico su corpo idrico superficiale di quota parte di refluo brutto. In corso di attuazione il progetto del terzo modulo, da parte del Commissario Unico per la depurazione, per il completamento e potenziamento dell'impianto fino a 100.000 A.E., con tecnologia S.R.B. (*Sequencing Barch Reactor* - Reattore biologico sequenziale).
16. Impianto di Mascalucia (c. da Munzoni Gravina di Catania) - (1.800 A.E.): Impianto autorizzato con scarico sul suolo. Unico impianto, tra quelli esistenti ed in esercizio, autorizzato allo scarico sul suolo, mediante sub irrigazione. Ancorché di potenzialità inferiore a < 2.000 A.E., l'impianto viene riportato nel presente elenco, in virtù della peculiarità dello scarico sul suolo. Discreto il potere depurativo.
17. Impianto di Mazzarrone (impianto Vallone Cava) - (5.000 A.E.): Impianto funzionante con discreta capacità depurativa.
18. Impianto consortile di Militello e Scordia (c. da Margiona) - (17.000 A.E.): impianto in stato di abbandono. Non depura acque in ingresso; il refluo, proveniente esclusivamente dall'agglomerato di Scordia, confluisce nel pozzetto di Ingresso e subito viene immesso nel Vallone di Cava. (CNR per inquinamento ambientale - art. 452 bis cp.).
19. Impianto di Milo (cda Salice) - (2.600 A.E.): Impianto in stato di abbandono. Il comune di Milo non è dotato di rete fognaria e, pertanto, il refluo non confluisce all'impianto.

³⁰⁰Doc. n. 925/2

³⁰¹Doc. n. 707

³⁰²Doc. n. 916

20. Impianto di Mineo (c. da Muscuiara) - (3.000 A.E.): Impianto all'epoca sequestrato (senza facoltà d'uso), a seguito di incidente mortale occorso ad alcuni operatori. L'impianto è oggi in stato di totale abbandono la sua funzionalità non è più ripristinabile.
21. Impianto di Mirabella Imbaccari (c. da Mulinello): refluco collettato. Impianto mal funzionante con scarso potere depurativo. CNR per violazione art. 192, Decreto Legislativo 152/06 (deposito incontrollato di rifiuti), punito dall'art. 256 comma 2, per mancato smaltimento fanghi nei tempi indicati dalla normativa per il deposito temporaneo (art. 183 comma 1, lett. bb, Decreto Legislativo 152/06).
22. Impianto consortile di Misterbianco (c. da Cubba) - (47.500 A.E.): Impianto solo parzialmente realizzato. Progettazione per il completamento dell'impianto consortile ad opera del Commissario Unico. In atto tratta una parte esigua dell'agglomerato di Misterbianco (circa 3000 abitanti, rispetto ad una popolazione residente di circa 50.000 abitanti).
23. Impianto di Motta Sant'Anastasia (c. da Ardizzone) - (9.500 A.E.): Impianto autorizzato con differenti limiti di riferimento (tab. 3 e tab. 4), in funzione delle stagioni. CNR per scarico sul suolo non autorizzato (art. 137 comma 11, Decreto Legislativo n. 152/06) e inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.).
24. Impianto di Palagonia (c. da Monaci) - (17.000 A.E.): Impianto esistente, mai attivato e vandalizzato. Progettazione per l'adeguamento e riattivazione dell'impianto ad opera del Commissario Unico. Attualmente, lo scarico del refluco non depurato avviene sul torrente Catalfero, asciutto in alcuni periodi dell'anno. CNR per scarico sul suolo non autorizzato (art. 137 comma 11, Decreto Legislativo 152/06).
25. Impianto di Paternò e Ragaina (consortile c. da Regalizio): L'agglomerato di Ragalna non è ancora collettato. Buona capacità depurativa. (55.000 A.E. da autorizzazione) Adeguamento impianto finanziato con Delibera della Giunta Regionale n. 152 del 21.05.2012. Con D.D.G. n. 1721 del 20.09.2012 del D.R.A.R. è stato autorizzato lo spostamento del punto di scarico del refluco depurato a valle della Traversa di Ponte Barca ma non è ancora stato finanziato.
26. Impianto di Piedimonte Etneo (cda Bardelle) - (4.800 A.E.): Piccolo impianto a letti percolatori, con modesta capacità depurativa.
27. Impianto di Raddusa - (6.000 A.E.): Mai entrato in funzione. Posto sotto sequestro. Scarico non depurato. La procedura amministrativa per l'approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto è in itinere.
28. Impianto di Ramacca (c. da Pietrarosa) - (12.000 A.E.): Impianto costituito da 2 moduli, di cui solo 1 attivato; l'impianto è mal funzionante, con frequenti superamenti dei limiti di emissione (CNR per inquinamento ambientale (art. 452 bis cp.).
29. Impianto di Randazzo (c. da Ciarambella) - (11.550 A.E.): Non tutta la rete fognaria dell'agglomerato urbano confluisce all'impianto. Almeno 2 scarichi bruti sul fiume Alcantara. (CNR per inquinamento ambientale - art. 452 bis cp.). L'impianto complessivamente ha una mediocre capacità depurativa.
30. Impianto di San Cono (c. da Piana) - (3.800 A.E.): L'impianto ha una discreta capacità depurativa.
31. Impianto di S. Maria di Licodia (c. da Serraorto): Impianto posto sotto sequestro preventivo nel luglio 2016, per inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), oggi non in grado di rispettare i limiti di emissione previsti dalla norma. Esiste un progetto già finanziato per l'adeguamento e potenziamento dell'impianto, attualmente in fase di stesura esecutiva.
32. Impianto di S. Michele di Ganzarla (c. da Risata): Impianto di depurazione funzionante con modulo finale di fitodepurazione. CNR per inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.
33. Impianto di Vizzini (cda Giarruso Ulmi Guzza): Impianto esistente, non funzionante ed in stato di totale abbandono, per cui i reflui bruti vengono scaricati nel corpo idrico recettore (CNR per inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.).

Agli impianti suesposti, bisogna considerare ulteriori 14 impianti con potenzialità inferiore a 2000.

Dal documento trasmesso da ARPA³⁰³ ed acquisito dalla Commissione il 30 settembre 2019, nonché dal successivo aggiornamento acquisito in data 12 febbraio 2020, relativo allo storico dei controlli effettuati sugli impianti di depurazione dal 2012 al 2019, emerge che il numero totale dei depuratori è passato da 33 a 45 ed il numero degli impianti non attivi da n. 5 (2012) a n. 9 (2018). Ciò significa, in termini percentuali un passaggio dal 17% al 20%, quindi un trend peggiorativo.

Tabella 77 Impianti di trattamento acque reflue urbane nella Provincia di Catania

Provincia di Catania	A.E. < 1999		2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		Totale impianti
	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti i attivi	n. impianti non attivi*	
Report 2013	7	1	11	1	8	2	2	1	33
Report 2015	15	0	11	1	7	4	2	1	41
Report 2016	15	0	11	5	8	4	2	1	46
Report 2017	14	0	11	1	8	4	2	0*	40
Report 2018	15	0	11	5	8	4	2	0	45
Report 2019	14	1	10	6	10	2	2	0	45

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

Dalla sovrastante tabella, si ha quindi un'immediata comparazione degli impianti attivi e non attivi. Soprattutto si evince che nel 2016, un impianto di grandi dimensioni ovverosia superiore a 50.000 A.E.* , è stato messo in funzione, unitamente ad altri impianti di dimensioni minori.

Quindi, osservando i dati dei report di Arpa Sicilia, riportati in tabella, si evince il numero totale degli impianti negli anni intercorrenti dal 2012 al 2018, risultano essere aumentati, passando da 28 a 36. Pur tuttavia, la situazione depurativa della Provincia di Catania, rimane a tutt'oggi drammatica

In sede di audizione, nella seduta dell'8 settembre 2020, il Direttore tecnico dell'Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino, ha rappresentato alla Commissione, le criticità insorgenti soprattutto nel periodo estivo, legate perlopiù ad incidenti alle condotte sottomarine nell'area della Costa Jonica. L'audit, infatti, ha altresì evidenziato alla Commissione, che tali episodi, hanno contribuito al peggioramento della già critica situazione, fotografata dalla Commissione nelle missioni nella Sicilia orientale, svoltesi nel 2019.

Tornando all'attività di controllo, espletata da Arpa Sicilia, nel 2019 tutti gli impianti attivi, con potenzialità maggiore di 2000 A.E. sono stati controllati almeno una volta.

In definitiva, nella provincia di Catania sono stati effettuati in totale 20 controlli (sui 20 impianti attivi). Nella Regione, sui 231 impianti attivi esistenti, ne sono stati controllati 167, come illustrato nella tabella sottostante.

Tabella 78: Impianti attivi, controllati e non, nella provincia di Catania - 2019

	≥ 50000 A.E.		10.000 ≤ A.E. < 49.999		2.000 ≤ A.E. < 9.999		tutti ≥ 2.000 A.E.	
	attivi	controllati	attivi	controllati	attivi	controllati	totali	controllati
catania	3	3	9	9	8	8	20	20
totale	22	20	78	61	131	86	231	167

³⁰³Doc. n. 534

2.2.1 Controlli dei depuratori urbani effettuati da ARPA

Dal documento del 12 febbraio 2020 e successivo aggiornamento del 4 settembre 2020³⁰⁴, trasmesso dall'ARPA Sicilia, emerge che nella provincia di Catania, dal 2013 al 2019, sono stati eseguiti presso gli impianti di depurazione dei reflui urbani, i controlli riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 79 Impianti controllati da ARPA Provincia di Catania 2013-2019

Provincia di Catania	2.000≤A.E.≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		% impianti controllati
	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	
Report 2013	12	11	10	10	2	2	96%
Report 2015	12	10	11	11	3	3	88,5%
Report 2016	16	11	12	8	3	2	68%
Report 2017	12	11	12	9	2	2	85%
Report 2018	16	10	12	10	2	2	73%
Report 2019	16	9	12	10	2	2	70%

* sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Tabella 80 Numero di controlli effettuati nella Provincia di Catania su impianti attivi 2013-2019

Provincia di Catania	2.000≤A.E.≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		% controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	
Report 2013	133	33	98	50	48	24	43%
Report 2015	127	36	88	39	73	30	36,5%
Report 2016	132	31	96	49	48	24	38%
Report 2017	132	24	96	34	48	15	26%
Report 2018	137	17	100	23	48	13	19%
Report 2019	126	17	122	33	48	18	23%

NOTA: per gli impianti tra i 2000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo dei controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Dalle tabelle emerge che attualmente, la percentuale del numero degli impianti controllati rispetto al passato è diminuito, passando dall'96% del 2012 al 70% del 2018. Al contempo, in tale periodo, sono aumentati il numero di impianti attivi, passati da 33 a 46; pertanto la situazione in termini di controlli complessivi si può ritenere che non abbia avuto sostanziali variazioni.

In valore assoluto, possiamo affermare che la percentuale dei controlli effettuati è diminuita, sia rispetto ai controlli previsti per legge, sia rispetto al numero totale degli impianti attivi, che passano rispettivamente dal 43 per cento del 2012 al 23 per cento del 2018 e dal 96 per cento del 2012 al 70 per cento del 2018.

Ad avviso della Commissione d'inchiesta, tale diminuzione non risulta giustificabile da parte di Arpa, con l'esecuzione di controlli non obbligatori, effettuati su impianti inferiori ai 1.999 A.E. che risulta oscillare da un minimo di 1 ad un massimo di 4 controlli annuali, come dettagliato di seguito:

✓ 2013: n. 3

³⁰⁴ Doc. n. 534/1 - Doc. n. 678/2

- ✓ 2015: n. 3
- ✓ 2016: n. 4
- ✓ 2017: n. 1
- ✓ 2018: n. 1

Nell'arco temporale attenzionato, ARPA Sicilia nell'esecuzione dei controlli presso i grandi impianti (A.E. > 50.000 A.E.) non è riuscita a rispettare la frequenza prevista dal Decreto Legislativo 152/06 che all'Allegato 5 della parte terza prevede espressamente che "l'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura". La percentuale dei controlli effettuati da ARPA rispetto ai controlli minimi previsti è risultata essere del 13 per cento, quindi molto lontana dall'obiettivo previsto dal legislatore.

Tab 2: frequenza minima dei controlli dell'autorità competente per la conformità degli scarichi Decreto Legislativo 156/06

Potenzialità impianto	Numero controlli
Da 2000 a 9999 A.E.	1 volta l'anno
Da 10.000 a 49.999 A.E.	3 volte l'anno
Oltre 50.000 A.E.	6 volte l'anno

Di seguito, emerge un ulteriore elemento, ovvero all'esito del controllo degli impianti ispezionati da ARPA nella Provincia di Catania, su un totale di venti, sei, sono risultati non conformi, come rappresentato nel documento trasmesso alla Commissione, dal Direttore Tecnico ARPA, Vincenzo Infantino, il 4 ottobre 2020³⁰⁵.

Tabella 81: Impianti controllati e conformità -2019

	≥ 50000		10.000 ≤ A.E. < 50000		2.000 ≤ A.E. < 10.000		totali		totali
	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	
Catania	3	0	6	3	5	3	14	6	20
Totale	11	9	31	30	53	33	95	72	167

Ad integrazione di quanto descritto e delle informazioni fin qui riportate, per gli impianti di depurazione a servizio dei diversi comuni del catanese, si illustrano di seguito i dati dei controlli effettuati, dall'anno 2013 all'anno 2019, riportati in forma tabellare, per i quali si considerano i controlli complessivi effettuati, le proposte di sanzione e la percentuale delle contestazioni per il numero dei controlli eseguiti da ARPA.

Tabella 82: Numero controlli e relative contestazioni – 2013-2019³⁰⁶

Provincia di Catania	n. controlli complessivi *	n. sanzioni proposte	% contestazioni/ n. controlli
Report 2013	110	64	58%
Report 2015	105	34	32%
Report 2016	104	79	76%

³⁰⁵ Doc. n. 678/2

³⁰⁶ Doc. n. 345/5

Report 2017	77	50	67%
Report 2018	53	37	70%
Report 2019	68	40	59%

* Considerando tutti gli impianti, anche quelli al di sotto dei 1.999 A.E.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Si rileva una diminuzione del numero dei controlli che passa da 110 nel 2012 a 68 nel 2018. Contestualmente le proposte di sanzioni diminuiscono passando da 64 a 40, mentre la percentuale delle contestazioni sul numero dei controlli, varia significativamente, passando da un minimo del 32 per cento ad un massimo del 76 per cento ed infine attestandosi nel 2018 al 59 per cento.

Nel periodo dal 2012 al 2018, la percentuale delle contestazioni rispetto al numero dei controlli, rimane mediamente intorno al 60 per cento. Pur tuttavia, tale parametro non fornisce contezza del reale e drammatico quadro in cui versa la depurazione, così come dichiarato dal Presidente dell'ATI di Catania.

2.2.2 Stato autorizzativo dei depuratori urbane della provincia di Catania

Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, il 10 settembre 2020, ha trasmesso alla Commissione un documento³⁰⁷ contenente specifiche indicazioni sui depuratori in attesa di autorizzazione all'esercizio nonché sui depuratori per cui è stato emesso un provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa. Oltre ciò, nel documento vengono elencate anche le istanze di autorizzazioni pervenute e quelle in istruttoria, come di seguito sintetizzato per gli anni 2020 e 2021.

Tabella 83 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Catania al 14.08.2020³⁰⁸

Autorizzazioni	Catania	TOTALE
Vigenti	9	53
Scadute	16	135
In proroga	7	33
Senza autorizzazione	7	173
Diniegate	4	49
	43	443

Tabella 84 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Catania al 23.11.2021³⁰⁹

Autorizzazioni	Catania	TOTALE
Vigenti	10	56
Scadute	16	136
In proroga	5	35
Senza autorizzazione	6	155
Diniegate	6	58
	43	440

Provincia	Istanze pervenute	Istanze in istruttoria
Catania	25	10

³⁰⁷Doc. n. 345/5 e Doc. n. 683/3

³⁰⁸Doc. n. 683/3 - Doc. n. 345/5

³⁰⁹Doc. n. 683/2

Nel 2021, nella Provincia di Catania, su 43 depuratori soltanto 10 risultano in possesso di atto autorizzativo vigente. Si rileva che 25 impianti, hanno inoltrato l'istanza di rinnovo alla Regione Sicilia ed i rimanenti 8 siti ad oggi, non hanno provveduto neanche a chiedere l'atto autorizzativo.

Per quanto attiene gli atti autorizzati vigenti, si registra una situazione pressoché invariata, contesto che trova spiegazione in quanto dichiarato in sede di audizione dal Direttore del dipartimento acqua e rifiuti della Regione siciliana. Il dott. Foti, ha infatti ammesso che la criticità riscontrata, risiede da un lato, nell'esiguo numero di personale di settore che si occupa di questa specifica attività, e dall'altro nella mancata trasmissione da parte del richiedente degli atti necessari per l'adeguamento dell'istanza. Concludendo, la carenza documentale ne impedisce il rinnovo.

Nella tabella di seguito sono indicati, per ciascun impianto, lo stato autorizzativo, le istanze presentate, se risulta in itinere la relativa valutazione, nonché l'indicazione di quelli destinatari di preavviso di diniego o archiviazione.

Tabella 85 Stato autorizzativo degli impianti di depurazione di reflui urbani nella provincia di Catania - Fonte Regione³¹⁰

Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione		Istanza di autorizzazione pervenuta	Istruttoria in corso	Carico di potenzialità o trattato (a.e.)	Note
		numero	data	stato	numero	data				
Acì Bonaccorsi	senza impianto									
Acì Castello	senza impianto (a Pantano d'Arçi)									
Acì Catania	senza impianto (ad Acireale)									
Acì S. Antonio	senza impianto									
Acireale	senza impianto									
Adrano	C.da Serra	1752	10/11/11	scaduta			x	9.400		
Belpasso	senza impianto									
Biancavilla	C.da Poggio Rosso Sottano	senza autorizzazione					x	x	22.000	
Bronte	C.da Sciarotta	451	20/10/09	scaduta			x	25.000		
Calatabiano	C.da Imperio				1798	22/11/16		6.500		
	C.da Livarella				889	24/8/20		1.000		
Caltagirone (SIE)	Frazione di Granieri	335	14/4/20	vigente				500		
	Frazione S. Pietro	879	20/8/20	vigente				2.150		
	C.da Poggiarelli	880	20/8/20	vigente				71.500		
Camporotondo Etneo	senza impianto									
	C.da Pergola (centro urbano)	1707	7/10/13	scaduta			x	1.999		preavviso archiviazione
	C.da Ulivo (fraz. Carrubbo)	1708	7/10/13	scaduta			x	1.999		preavviso archiviazione
	C.da Comunelli (fraz. Giumarra)	1709	7/10/13	scaduta			x	1.500		preavviso archiviazione
	c.da Comunelli (fraz. Cinquegrana)	1710	7/10/13	scaduta			x	1.000		preavviso archiviazione
	Fraz. Cavalera (Borgo Cavalera)	1711	7/10/13	scaduta			x	300		preavviso archiviazione

Fonte: Regione Siciliana

³¹⁰ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 345/5 - Doc 683/3

L. 11/07/2017														
Quartiere Serro Uccelli		1712	7/10/13	scaduta								X	500	preavviso archiviazione
Pianotta di Serro Calderaro (Borgo Serro Calderaro)		1716	7/10/13	scaduta								X	150	preavviso archiviazione
C.da Gambanera (fraz. Franchetto)		1717	7/10/13	scaduta								X	300	preavviso archiviazione
C.da S.Giuseppe (fraz. Giumarra)		1718	7/10/13	scaduta								X	62	preavviso archiviazione
C.da San Francesco				senza autorizzazione								X	1.500	
Catania	Pantano D'Arce	669	16/5/16	in proroga								X	320.000	
Fiumefreddo di Sicilia	<i>Al consortile di Mascali</i>													
Giarre	<i>Al consortile di Mascali</i>													
Grammichele (SIE)	C.da Giandritto	459	7/4/17	scaduta								X	12.500	
Gravina di Catania	senza impianto													
Licodia Eubea	C.da Arenatura				1120	16/10/20								impianto in stato di abbandono
Linguaglossa	senza impianto													
Maletto	C.da Roccaro	1110	26/7/17	in proroga								X	4.000	
Maniace	C.da Boschetto Vaccheria	664	29/6/18	vigente								X	3.500	
Mascali (Consorzio)	Fraz. S. Anna	1772	16/12/10	in proroga								X	46.670	
Mascalucia	C.da Munzoni	870	6/8/21	vigente									1.800	
Mazzarrone	Vallone di Cava/ C.da Poggio	862	13/6/16	in proroga								X	5.000	
Militello Val di Catania (SIE)	<i>All'impianto di Scordia</i>													
Milo	senza impianto													
Mineo	C.da Musculara	595	9/8/10	scaduta									> 2000	impianto sequestro a causa della morte di alcuni operai e dipendenti comunali. In completo stato di abbandono
Mirabella Imbaccari	C.da Mulinello				50597	4/12/17							> 2000	
Misterbianco Consortile	C.da Cubba	255	25/3/19	vigente									47.500	
Motta Sant'Anastasia	C.da Ardrizzone	2	8/1/15	in proroga								X	10.000	
Nicolosi	senza impianto													
Palagonia	C.da Inguilterra	187	24/1/07	scaduta									> 2000	impianto in stato di abbandono
Paternò	C.da Regalizio	1105	9/10/18	vigente									55.000	

Depuratore di Pantano d'Arce e litorale della Playa

Il Comune di Catania, ha conferito alla società SIDRA S.p.A. la rete acquedottistica e tutti gli impianti connessi, affidando in concessione alla medesima società, anche la rete fognaria ed il depuratore di Pantano d'Arce, che immette nel corpo idrico Jungetto e Bottaceto delle acque depurate.

Il depuratore, si trova ubicato nell'area di sviluppo industriale a sud del Comune di Catania in località Pantano D'arce, da cui per l'appunto prende il nome. L'impianto, serve non solo il Comune di Catania, ma anche diversi Comuni ricadenti nell'hinterland della città, tra cui quelli di Gravina di Catania, San Giovanni la Punta, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo e San Gregorio.

Tutti gli insediamenti abitativi, ricadenti nei predetti Comuni, conferiscono i reflui urbani, qualora regolarmente allacciati alla condotta fognaria, con recapito finale presso tale impianto di depurazione. Lo stesso impianto è altresì il riferimento per la zona industriale della provincia di Catania, polo di sviluppo che, nato negli anni 60, ha visto nell'ultimo decennio un considerevole incremento di insediamenti produttivi, sicuramente non dimensionato all'originaria struttura fognaria che caratterizzava all'epoca il complesso industriale, e che oggi è sicuramente sottodimensionato.

Si specifica, inoltre, che in tutta la zona sud del Comune di Catania sono presenti una serie di canali e/o valloni, spesso impropriamente denominati torrenti, per la maggior parte del loro percorso abbondantemente interrati, negli anni inglobati nel tessuto urbano come veri e propri emissari pluviali e/o della fogna urbana. Tra questi si annoverano, partendo dall'immediato confine con il porto di Catania, adiacente al Faro Biscari, il torrente Acquicella, che attraversa gran parte della zona sud del Comune di Catania, in particolare i quartieri di Acquicella Porto e San Cristoforo, andandosi a riversare ad immediato confine con il porto di Catania, adiacente alla Darsena servizi.

Sempre proseguendo verso sud, a pochi chilometri di distanza dal torrente Acquicella, si incontrano i torrenti Bununacaro, Nitta (precedentemente denominato Fontanarossa) e Forcile, che costituiscono una unica rete fluviale ed attraversano vasti territori altamente urbanizzati quali i quartieri di Librino, Pigno, Gelso Bianco e Santa Maria Goretti. Anche il torrente Porcile, nel tratto terminale, trova sbocco a mare sul litorale della Playa. Sempre più a sud nella medesima località trova sbocco il torrente Arce, che attraversa a monte i quartieri di San Giorgio e Zia Lisa, andando anch'esso successivamente a sfociare nel corpo idrico dello Ionio. Infine, il torrente Buttaceto che, insieme al torrente Gomalunga, confluiscono nel fiume Simeto, che rappresenta il naturale sbocco in mare di tutta la piana di Catania fino al confine con la provincia di Siracusa.

E appena il caso di accennare che il Simeto, che nasce a circa 110 chilometri dalla costa nei pressi del Comune dei Bronte, durante il suo percorso attraversa numerosi Comuni pedemontani, inserendosi in ultimo, nel tratto costiero nei pressi dell'Oasi naturalistica Orientata del Simeto³¹¹. In quest'ultima porzione di territorio della Provincia di Catania, un fenomeno sicuramente ormai noto è legato alla mancata conduzione alla rete fognaria di numerosi insediamenti abitativi, molti dei quali anche abusivi, specialmente individuati in villaggi costieri nati precedentemente alla realizzazione della riserva Orientata. Anche tale aspetto, rappresenta un fattore negativo di incidenza sull'ecosistema marino che si somma alle criticità che caratterizzano le problematiche ambientali dell'intero territorio³¹².

³¹¹La Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto". La Regione Sicilia ha istituito la Riserva Naturale Orientata dell'Oasi del Simeto con D.A del 30/5/84. L'area perimetrata a riserva si estende per una superficie di circa 1807 ha, e comprende l'area della foce e le golene del fiume Simeto, con la vecchia ansa alimentata dai canali Jungetto e Buttaceto, le aree dunali della costa jonica, e le zone palustri ed i stagni salmastri denominati "salatelle", l'area umida della depressione di "lago Gurnazza" e lo specchio di acqua dolce del "lago Gornalunga". La riserva comprende inoltre alcune aree agricole ed aree urbanizzate interessate da insediamenti per residenze stagionali, prevalentemente abusivi. L'area è stata inoltre inserita nell'elenco delle Zone a Protezione Speciale (Decreto Ministero dell'Ambiente del 3/4/2000), ai sensi della Direttiva CEE 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

³¹²Doc. n. 916/2

Il prefetto di Catania dott. Librizzi, ha rappresentato alla Commissione³¹³ che in data 17 giugno 2021, per corrispondere alla specifica richiesta del Sindaco di Catania, si è tenuta in Prefettura una riunione per affrontare la problematica dello scolo delle acque della zona industriale di Catania nei canali artificiali, che recapitano sulla costa in corrispondenza della Playa di Catania.

In particolare, riferisce che, si è posta l'esigenza di esaminare la questione sia in ordine alla soluzione da individuare per far fronte nell'immediato all'attuale criticità connessa alla stagione balneare in corso e alla tutela igienicosanitaria, connessa alla balneabilità delle acque della costa, sia contestualmente alla necessità di individuare i percorsi per superare in maniera definitiva le criticità esistenti.

Nel corso della riunione è stato rappresentato dal Sindaco di Catania, che sin dal 1992 il Giudice del Tribunale di Catania impose al consorzio ASI lo sbarramento del canale Arci nel periodo estivo per permettere la balneazione e che nel corso degli anni, i Tribunali Ordinari si sono interessati al tema unitamente al TAR, nell'anno 2020.

È emerso inoltre, che le criticità riguardano il sistema presente all'interno degli impianti di depurazione della zona industriale dove insiste una fognatura, realizzata dall'IRSAP, che non è perfettamente in esercizio in quanto mancano degli atti di allacci delle utenze.

Ai fini della soluzione definitiva si è appreso, da parte del Sindaco, la progettazione di alcuni interventi attraverso stanziamenti di risorse extra-comunali.

In particolare, il progetto di riqualificazione del torrente Forcile e dei suoi affluenti, inserito nei fondi del Patto per Catania, rispetto al quale è in fase conclusiva la conferenza dei servizi del progetto esecutivo, dovranno essere avviati.

È previsto inoltre, un altro progetto di completamento del collettore fluviale con fondi CIPE ed un progetto di mitigazione del rischio idraulico lungo il canale Buttacelo attraverso fondi del Ministero dell'Ambiente. Rileva evidenziare, che anche la Regione Siciliana, è intervenuta con quattro interventi per il ripristino delle condizioni ottimali di smaltimento dei canali della zona industriale. È stato inoltre formalizzata una richiesta ufficiale alla Regione Siciliana per ulteriori risorse relative alla realizzazione delle opere d'arte impiantistiche ed all'adeguamento della linea di trattamento dei reflui industriali all'interno del depuratore.

Nel corso della riunione tutti gli organismi tecnici competenti, in particolare il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti e delle Infrastrutture, l'Autorità del Bacino, l'ASP, il Genio Civile, la Sidra, hanno dichiarato la loro incompetenza alla risoluzione della problematica conseguente allo sversamento delle acque reflue nei canali artificiali che sfociano sulla fascia costiera, se non attraverso provvedimenti autoritativi dell'Autorità giudiziaria.

Il Prefetto di Catania ha richiamato, l'attenzione sull'analisi periodica delle acque da parte dell'ASF, a tutela della salute pubblica, nonché da parte dell'ARPA, dei controlli delle acque dei canali. È stata inoltre rilevata l'improcrastinabile necessità che gli organismi pubblici competenti procedano ad una straordinaria attività di controlli, sia in ordine all'autorizzazioni agli scarichi già rilasciate, sia ad una attenta verifica degli sversamenti delle acque nei canali.

Si soggiunge infine che, a seguito di ricorso di alcuni titolari dei lidi, per l'applicazione della procedura ex art. 700 C.p.c.³¹⁴, il giudice del Tribunale civile ha chiarito la competenza della Sidra ad intervenire per fermare lo sversamento del canale Arci nel mare della Playa. Nello specifico l'Ordinanza del giudice ha chiarito che: *“appare necessario mantenere distinto il profilo della*

³¹³ Doc. n. 925

³¹⁴ Art. 700 del Codice di Procedura civile Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. Dei provvedimenti d'urgenza. Condizioni per la concessione - Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

proprietà dall'aspetto gestorio, poiché non sembra dirimente la circostanza che il 23 aprile dello scorso anno il Consorzio ASI abbia trasferito al Comune di Catania la proprietà delle strade e delle relative pertinenze ed infrastrutture ad uso pubblico (pubblica illuminazione, reti acque piovane sia interrato che a cielo aperto, etc.) ricadenti nel territorio della zona industriale di Catania. Su questi presupposti, viene riconosciuto alla Sidra l'obbligo di gestione e manutenzione dei canali difettando, invece, la legittimazione passiva sostanziale in capo al Comune di Catania e ad IRSAP. Pertanto è legittima e meritevole di tutela l'esigenza di assicurare l'urgente mediante l'emissione di un ordine di immediata cessazione della condotta illecita da parte di Sidra spa, la quale dovrà provvedere a fare cessare immediatamente lo sversamento a mare delle acque provenienti dal canale Arci. Le modalità attuative vanno rimesse alla determinazione della Sidra la quale ben potrà procedere all'esecuzione dei lavori di sbarramento del canale e sollevamento delle acque già in precedenza adottati dal Consorzio ASI e da IRSAP ovvero adottare qualunque ulteriore accorgimento idoneo a rendere effettivo il divieto immediato di scarico a mare".

A seguito di detta sentenza si è appreso che la Sidra ha provveduto all'adozione dei conseguenziali provvedimenti.

2.3.3 Impianti presenti nella provincia di Catania autorizzati a ricevere i fanghi di depurazione

La Commissione d'inchiesta, ha ritenuto di chiedere alla Regione Sicilia, quali sono gli impianti in grado di accettare fanghi di depurazione, nel territorio di competenza dell'ATO2 Catania. Nella tabella seguente, si riporta il riscontro dettagliato.

Tabella 86: Impiantistica trattamento fanghi depurazione - 15/09/2021

DITTA	Sede impianto Comune	Tipo Impinato	Autorizzazione	Capacità	Unità di misura	CER			
						190206	190805	190812	190814
SICULA TRASPORTI SRL	Catania	Discarica	D.D.G. n. 37 31/01/08	1.876.948,00	m ³	SI	SI	SI	SI
KALAT IMPIANTI UNIPERSONALE SRL	Grammi chele	Compostaggio	D.D.G. n. 1137 12/10/18	27.300,00	t/anno	NO	SI	NO	NO
OFELIA *AMBIENTE SRL	Ramacca	Compostaggio	D.D.G. n.1074 26/10/10	60.000,00	t/anno	NO	SI	SI	SI
RACO SRL	Belpasso	Compostaggio	D.D.G. n. 604 17/05/17	210.000,00	t/anno	NO	SI	SI	SI

* Impianto non in esercizio, chiuso con provvedimento magistratura

Unità di misura: tonnellata/anno [t/anno] nel Sistema Internazionale megagrammo/anno [Mg/anno]

Relativamente alla produzione dei fanghi di depurazione, Arpa Sicilia ha trasmesso alla Commissione, il 4 settembre 2020³¹⁵ un documento contenente i dati relativi alla produzione di fanghi delle acque reflue urbane per i grandi depuratori nella provincia di Catania.

Da esso si evince che sia il depuratore consortile di Acireale, nell'anno 2015, sia quello di Caltagirone c. da Poggiarelli, nell'anno 2016, non hanno gestito fanghi di depurazione. Inoltre, quest'ultimo ha dimezzato la produzione di fanghi dal 2017 al 2018 passando da 250.440 Mg a 136.670 Mg.

³¹⁵Doc. n. 678/2

Mentre, il depuratore di Catania Pantano d'Arce dal 2015 al 2017, ha aumentato il quantitativo di fanghi gestito da 1.602.220 Mg a 5.491.330 Mg, per poi ridursi di quasi quattro volte nel 2018, con la produzione di 1.425.940 Mg. Considerando che si tratta di un impianto con capacità depurativa per 320.000 a. e. il flusso di fanghi non tracciato, risulta davvero notevole.

Tabella 87 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori di Catania- Anno 2015- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2015				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO CONSORTILE DI ACIREALE	ACIREALE	ECO MULTISERVIZI S.R.L.	nessun dato				
IMPIANTO C.DA S. MARIA POGGIARELLI	CALTAGIRONE	SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO S.R.L.	Assoro	EN	59.700	59.700
IMPIANTO PANTANO D'ACI - c.da Bardelle	CATANIA	SIDRA S.P.A.	RACO SRL	Belpasso	CT	320.140	1.602.220
			OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT	641.280	
			BIOMEDI SRL	Acireale	CT	526.540	
			GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	84.700	
			AZIENDA AGRICOLA MULINELLO SRL	Assoro	EN	29.560	

Tabella 88 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori di Catania - Anno 2016- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2016				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO CONSORTILE DI ACIREALE	ACIREALE	ECO MULTISERVIZI S.R.L.	BIO.MEDI S.R.L.	Acireale	CT	67.700	146.740
			OFELIA AMBIENTE S.R.L.	Ramacca	CT	10.900	
			RACO S.R.L.	Belpasso	CT	68.140	
IMPIANTO C.DA S. MARIA POGGIARELLI	CALTAGIRONE	SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	nessun dato				
IMPIANTO PANTANO D'ACI - c.da Bardelle	CATANIA	SIDRA S.P.A.	S.C. RECYCLING	Catania	CT	1.162.390	4.894.310
			OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT	1.502.060	
			F.M.G. SRL	Priolo Gargallo	SR	306.080	
			BIOMEDI SRL	Acireale	CT	1.148.380	
			RACO SRL	Belpasso	CT	625.260	
			IRECOM SRL	Augusta	SR	150.140	

Tabella 89 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori di Catania - Anno 2017- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2017				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO CONSORTILE DI ACIREALE	ACIREALE	ECO MULTISERVIZI S.R.L.	BIO.MEDI S.R.L.	Acireale	CT	146.340	301.520
			FMG S.R.L.	Priolo Gargallo	SR	12.360	
			IRECOM S.R.L.	Augusta	SR	24.200	
			OFELIA AMBIENTE S.R.L.	Ramacca	CT	89.680	
			RACO S.R.L.	Belpasso	CT	28.940	
IMPIANTO C.DA S. MARIA POGGIARELLI	CALTAGIRONE	SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO S.R.L.	Assoro	EN	250.440	250.440
IMPIANTO PANTANO D'ACI - c.da Bardelle	CATANIA	SIDRA S.P.A.	BIOMEDI SRL	Acireale	CT	1.238.970	5.491.330
			IRECOM SRL	Augusta	SR	30.960	
			OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT	272.900	
			RACO SRL	Belpasso	CT	3.948.500	

Tabella 90 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - per i depuratori di Catania - Anno 2018- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2018				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO CONSORTILE DI ACIREALE	ACIREALE	ECO MULTISERVIZI S.R.L.	FMG S.R.L.	Priolo Gargallo	SR	45.080	278.720
			IRECOM S.R.L.	Augusta	SR	29.280	
			RACO S.R.L.	Belpasso	CT	204.360	
IMPIANTO C.DA S. MARIA POGGIARELLI	CALTAGIRONE	SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO S.R.L.	Assoro	EN	136.670	136.670
IMPIANTO PANTANO D'ACI - c.da Bardelle	CATANIA	SIDRA S.P.A.	SICULA TRASPORTI S.R.L.	Lentini	SR	1.425.940	1.425.940

In sede di audizione avvenuta il 21 gennaio 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro in merito alla gestione dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue urbane riferisce che: *la problematica del tutto scorretta di smaltimento dei fanghi, che porta ovviamente a conferire come rifiuto in altre zone di Italia questi prodotti, è del tutto in linea con la politica di smaltimento in Sicilia, che è tra le più inefficienti che si verificano nelle regioni italiane, anche dei rifiuti solidi urbani, di cui i fanghi rappresentano una categoria del tutto particolare. In Sicilia – [...] è stato evidenziato più volte – il problema dello smaltimento dei rifiuti (quasi tutti finiscono in discarica), è uno dei problemi più gravi, un altro tra i più grossi problemi che interessa l'ambiente. So che questo sarà ed è stato oggetto di altre attività, però diciamo che il modo sbagliato di smaltire i fanghi va di pari passo con il modo assolutamente errato di smaltire i rifiuti solidi urbani.*

Sempre nella medesima audizione, anche il Sostituto procuratore della Repubblica di Catania, Agata Santonocito ha illustrato che nel territorio competenza si è registrata *“una grande difficoltà nella gestione dei fanghi, perché le discariche non intendevano assolutamente ricevere i fanghi medesimi. Tenete conto che sul nostro territorio le discariche sono gestite da soggetti privati, i quali in buona sostanza possono sul piano contrattuale anche avere una libertà di scelta che altrimenti non gli sarebbe consentita.*

Nel caso in questione [...] il responsabile della SIDRA, anzi i funzionari della SIDRA e i due tecnici, il legale rappresentante e altro soggetto che era comunque stato interessato dall'indagine, hanno provato e dimostrato di avere fatto quanto è nelle loro possibilità per smaltire i fanghi. E che, dunque, quel deposito [...] era necessitato dal fatto che non riuscivano in alcun modo a collocarlo in discarica. Tutto ciò documentato. In più, è stato possibile anche verificare che in realtà al momento poi del nostro intervento, dell'intervento della procura si era agito sui fanghi medesimi con le modalità dell'essiccamento previste dalle leggi, per modificarne e diminuirne l'impatto ambientale. Ma ciò che conta ai nostri fini è che proprio non si era in quel momento, non vi era la possibilità di smaltirlo in discarica e questa ragione erano lì. E quindi vi è stata una impossibilità che mi ha indotto a non ritenere possibile l'esercizio della azione penale nei confronti dei responsabili della SIDRA. Vorrei, anche, aggiungere che in quell'arco di tempo abbiamo avuto continue interlocuzioni con i dirigenti dell'ARPA, con i responsabili degli uffici tecnici, e quindi dell'ARPA per un verso della provincia regionale e per altro verso perché ex provincia regionale, perché erano coloro i quali avevano il compito di vigilare su questo argomento e anche i tecnici mi hanno confermato che queste difficoltà obiettive erano esistenti, erano reali, erano concrete e dunque non hanno potuto non influire poi sulla valutazione della responsabilità dei singoli.

Nella fase conclusiva dell'audizione, il Procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro ha ritenuto importante riferire alla Commissione d'inchiesta che: *“non vi è dubbio che vi*

sono interessi privati che sono assolutamente convergenti nel rendere questa situazione critica una situazione il più possibile da perpetuare nel tempo. Il fatto che si debba continuare ad utilizzare in misura prevalente il conferimento in discarica anche per i fanghi, come per molti dei rifiuti solidi urbani, il fatto che si sia costretti per insufficienza delle nostre discariche, da una parte, a effettuare trasporti fuori dalla Sicilia, dall'altra a richiedere l'apertura di nuove discariche, diciamo così, attraverso una valorizzazione di fatto di carattere speculativa di terreni appartenenti a determinati soggetti ovviamente in grado di influire sulle scelte dell'amministrazione nella localizzazione delle nuove discariche temporanee o meno da proporre, sono sicuramente situazioni nelle quali l'attuale inerzia delle amministrazioni, e qui parliamo non soltanto del livello comunale, ma anche del livello regionale nell'adottare decisioni il più possibile drastiche nell'invertire questa situazione preoccupante per cui quasi tutto ciò che va buttato deve finire in discarica, certamente finisce per dar luogo a speculazioni private che, sappiamo anche da indagini giudiziarie che hanno interessato procure diverse dalla nostra, ma comunque in Sicilia, hanno portato a grossissimi coagulatione di interessi di carattere illecito per non uscire mai da questa situazione. Quindi noi riteniamo che certamente vanno a braccetto, purtroppo, l'inefficienza amministrativa, quando non vi è di peggio, e interessi speculativi di singole persone. Non solo di autotrasportatori, ma anche di soggetti che sono proprietari o che hanno la disponibilità di terreni che vengono utilizzati per le discariche.

Il Prefetto di Catania, relativamente alle questioni inerenti i fanghi di depurazione, per quanto di competenza, ha illustrato³¹⁶ alla Commissione di aver tenuto diverse riunioni presso la Prefettura conseguenti a disagi lamentati da parte delle aziende site nelle zone industriali, per la carenza di approvvigionamento idrico.

In particolare, è stato oggetto di esame la problematica della gestione dei fanghi emersa nel dicembre 2017 su sollecitazione delle ditte di espurgo dei pozzi neri, che avevano segnalato il diniego a conferire i bottini presso il depuratore di Catania, unico impianto idoneo a riceverli, gestito dalla SIDRA s.p.a., società in house del comune di Catania. La Prefettura ha indetto una prima riunione, tenutasi in data 4 dicembre 2017 con la partecipazione del Sindaco del comune di Catania, del Direttore tecnico della SIDRA s.p.a., del Presidente dell'ATI di Catania e del Dirigente dell'ARPA struttura territoriale di Catania.

Tale situazione era stata ingenerata, a monte, dalla difficoltà del predetto gestore a recapitare presso siti idonei i fanghi, provenienti dalla lavorazione dei reflui civili, a seguito del sequestro da parte delle competenti Procure della Repubblica di tutti gli impianti di compostaggio attivi sul territorio regionale, per avere accettato fanghi di depurazione con caratteristiche organolettiche non conformi ad essere riutilizzati come compost. Di converso, a seguito di tali provvedimenti gli impianti, a titolo precauzionale, avevano cessato di consentire il conferimento di tale tipologia di rifiuto.

Per consentire il superamento delle difficoltà nel regolare funzionamento dell'impianto ed arginare le conseguenti ripercussioni negative su tutto il sistema di depurazione delle acque reflue del territorio, la Regione, ricorse all'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 191 del Decreto Legislativo n. 152/06.

Successivamente, visto il perdurare della situazione di grave criticità, attinente al mancato espletamento del servizio di espurgo dei pozzi neri su tutto il territorio provinciale, la Prefettura ritenne opportuno convocare il 19 febbraio 2018 l'Assessorato regionale dell'energia, acque e rifiuti, la Città Metropolitana di Catania e la Direzione della locale Asp, per addivenire ad una soluzione condivisa.

³¹⁶Doc. n. 925

Durante il corso della riunione, i componenti del tavolo tecnico prefettizio avevano condiviso la necessità di un intervento legislativo da parte della Regione e l'adozione di linee guida del competente Assessorato Regionale.

Nelle more, è stata ritenuta percorribile la soluzione di procedere allo smaltimento in discarica del quantitativo di fango per un periodo breve e con carattere di convertibilità per consentire una progressiva normalizzazione dell'accettazione dei reflui auto trasportati con criteri di tracciabilità al fine di attenuare il rischio di non conformità del fango conferiti nell'impianto di compostaggio.

Da notizie aggiornate ed acquisite dalla società SIDRA, i fanghi provenienti dalla depurazione con un indice spirometrico inferiore a mille vengono conferiti presso l'impianto FMG s.r.l. con sede in Augusta mentre quelli che superano il predetto indice, considerato che sul territorio regionale, non vengono accettati in discarica, vengono trasportati presso la discarica di Frosinone.

2.3 Città Metropolitana di Catania

2.3.1 Sanzioni ambientali, ordinanze di ingiunzione e riscossioni

Nell'audizione del 28 novembre 2019, il Dirigente della struttura territoriale provinciale di Catania di Arpa Sicilia, Gaetano Velastro, ha rappresentato alla Commissione d'inchiesta, di alcuni accadimenti avvenuti nel territorio della Città Metropolitana di Catania.

Da quanto dichiarato, si è venuti a conoscenza che su 22 impianti controllati, Arpa Sicilia, ha rilevato perlopiù tre tipologie di reato, dalle quali sono scaturite conseguenti segnalazioni per violazioni o illecito, trasmesse rispettivamente alla Città Metropolitana di Catania e alla competente Procura.

Di seguito, le fattispecie di reato individuate:

1. art 452- *bis* codice penale inquinamento ambientale dei corpi idrici
2. art 103 “scarico a suolo” non autorizzato, punito con art 137 comma 1
3. art 192 “divieto di abbandono” deposito incontrollato di rifiuti punito dall'art. 256 c. 1 lettera a).

Perlopiù non si rispettano i tempi del deposito controllato previsto ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) acrivibili alla gestione dei fanghi di depurazione, quindi come rifiuti non pericolosi, è un reato contravvenzionale, per il quale si può applicare l'art 318-bis del Decreto Legislativo 152/06 introdotto dalla legge 268/201 che consente l'estinzione del reato attraverso l'ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla PG e asseverate da ARPA e attraverso il pagamento dell'ammenda, pari a un quarto dell'ammenda prevista dalla norma

Appare utile ricordare che le sanzioni amministrative pecuniarie sono contenute principalmente nell'art. 133 del Decreto Legislativo n.152/06³¹⁷ e tra le varie fattispecie, la prima in ordine logico risulta quella del comma 2, che punisce l'effettuazione di scarichi senza il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 124. La sanzione colpisce chi effettui lo scarico e che non sia in possesso dell'autorizzazione. Alla mancanza di autorizzazione sono parificate le ipotesi in cui l'autorizzazione sia sospesa o sia stata revocata, nelle quali il soggetto agente è comunque privo in quel momento del provvedimento che autorizzi lo scarico.

La disposizione più rilevante è quella del comma 1, riguardante il rispetto di taluni valori limiti di emissione da parte degli scarichi. Questa norma punisce i superamenti dei limiti stabiliti dalle

³¹⁷ Art 133 sanzioni amministrative - Decreto Legislativo n. 152/06

tabelle incluse nell'Allegato 5 al Codice, ovvero i limiti diversi stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, ad esclusione per le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, articolo 108³¹⁸.

Il comma 3 punisce chi effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione; si tratta delle prescrizioni diverse dai limiti tabellari, sanzionati ai sensi del comma 1.

In virtù della disposizione dettata dall'art. 130³¹⁹ del Codice dell'Ambiente, la sanzione pecuniaria in questione è applicabile congiuntamente alle sanzioni di natura interdittiva, poste dal medesimo art. 130 per reprimere le ipotesi di violazione delle prescrizioni (diffida, sospensione e revoca).

Il comma 4 dell'art 133 è dedicato ad alcune violazioni in tema di tutela del mare, si tratta di ipotesi meno gravi rispetto a quelle che potrebbero essere sanzionate penalmente ai sensi delle fattispecie dell'art. 137, ed in particolare quella specificatamente dedicata al mare dal comma 13³²⁰.

Infatti, dai documenti trasmessi dal Direttore Tecnico dell'ARPA e acquisiti dalla Commissione in data 28 novembre 2019 e 27 ottobre 2020³²¹ è emerso che nei controlli effettuati nel 2018 e 2019, l'ARPA in qualità di organo accertatore, ha redatto proposte di sanzione nel maggior numero di casi, riguardanti:

1. superamento dei limiti tabellari ex art. 133 comma 1, Decreto Legislativo n. 152/06;
2. scarichi senza autorizzazione ex art. 133 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06;
3. inosservanza delle prescrizioni contenute dell'atto autorizzativo, ex art. 133 comma 3 ed ex art. 130 Decreto Legislativo n. 152/06.

Delle proposte di sanzione amministrative effettuate dall'ARPA per Depuratori Comunali della Provincia Catania emerge che nell'anno 2018, sono state quindi proposte 42 sanzioni, mentre nell'anno 2019 sono state proposte 25 sanzioni. Complessivamente nel biennio sono così suddivise:

- n. 31 proposte sanzione per mancanza di autorizzazione;
- n. 17 per inosservanza alle prescrizioni;
- n. 26 per superamento dei limiti di emissione.

Quindi, il maggior numero di proposte di sanzione è legato alle autorizzazioni scadute, che vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora l'impianto sia stato autorizzato, ma l'autorizzazione sia in scadenza o già scaduta e la richiesta di rinnovo di autorizzazione non sia stata effettuata nei tempi indicati dalla legislazione, l'impianto viene considerato privo di autorizzazione.

2.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque

2.4.1 Attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte delle forze dell'ordine

La situazione generale della gestione degli impianti di depurazione è stata illustrata a questa Commissione dal Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri,

³¹⁸ Art 108 scarichi di sostanze pericolose - Decreto Legislativo n. 152/06

³¹⁹ Art 130 inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico - Decreto Legislativo n. 152/06

³²⁰ Doc. n. 407/2 - Doc. n. 717/6

³²¹ Doc. n. 407/2 - Doc. n. 717/6

Antonio Pietro Marzo, nonché dal Comandante dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Valerio Giardina, i quali hanno precisato sia nel documento trasmesso³²², sia nell’audizione del 23 febbraio 2022, che il dato condizionante le attività di controllo e verifica poste in essere dai rispettivi corpi, risulta essere quello relativo alla generale e cronica carenza di fondi per la depurazione, già lamentato dalla Regione.

Non sempre, tuttavia, i fondi per la costruzione e per l’adeguamento degli impianti esistenti, ove disponibili, vanno a buon fine. Sotto questo profilo, gli auditi hanno evidenziato che l’attività posta in essere nel settore in esame ha permesso di individuare specifiche criticità, tra cui spiccano le seguenti, fra tra le più rilevanti:

- a) l’elevata densità abitativa e delle attività produttive;
- b) la frammentazione della gestione delle infrastrutture;
- c) l’esistenza di “condotte a mare”, con impianti di depurazione spesso limitati al trattamento primario;
- d) i “carichi di punta” determinati da consistenti afflussi turistici, soprattutto in prossimità di zone costiere di alcune Regioni;
- e) la diffusa mancanza di sistemi di misurazione/caratterizzazione delle portate in ingresso alle linee di trattamento dei reflui;
- f) il sottodimensionamento di alcuni impianti e la loro gestione approssimativa;
- g) la pluriennale gestione commissariale degli impianti;

In aggiunta allo scenario delineato ed alle criticità emerse, gli auditi hanno evidenziato come la gestione degli impianti di depurazione rappresenta un settore lucroso e pertanto di rilevanza strategica anche per le strutture criminali. Ed infatti, la conduzione degli impianti, derivante dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, al termine di procedure di assegnazione di gare d’appalto, rappresenta in molti casi una modalità per differenziare/ottimizzare gli ambiti di investimento delle società specializzate, sempre alla ricerca del miglioramento dell’indice di performance aziendale ed al mantenimento di rilevanti quote di mercato. Ne deriva che, con elevata frequenza, la necessità di apportare i miglioramenti del processo depurativo – che comporta investimenti dispendiosi – viene posta in secondo piano, preferendo l’alterazione delle analisi dei fanghi e la strutturazione di complesse catene criminali volte a smaltire i rifiuti nei modi ritenuti più efficienti su scala nazionale e sempre più anche su scala internazionale (soprattutto verso l’Est Europa). L’utilizzo, quale fertilizzante nei terreni agricoli, la miscelazione con inerti per la produzione cementizia, il tombamento nelle cave in ripristino, rappresentano solo alcuni dei settori, in cui l’utilizzo illecito dei fanghi da depurazione sta trovando attualmente sbocco.

La situazione della depurazione delle acque reflue, civili o civili/industriali, dove ci sono impianti che contemplano entrambe le depurazioni (urbane ed industriali), è veramente preoccupante, stante l’assenza di un vero processo di depurazione, in alcuni casi tale da determinare livelli misurabili di inquinamento che hanno portato e portano a configurare il delitto di inquinamento ambientale. In alcune circostanze l’Autorità Giudiziaria ha delegato i Carabinieri del NOE a sviluppare specifiche attività investigative volte ad accertare responsabilità in ordine alla perdurante situazione di illegalità emersa. Si segnala, peraltro, la proficua collaborazione con le strutture locali dell’ARPA, organo tecnico in grado di documentare gli eventuali superamenti dei limiti tabellari di sostanze inquinanti.

2.4.1.1 Direzione Marittima Sicilia orientale

Nel territorio di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Catania, le criticità riscontrate sono per lo più riconducibili agli impianti in uso ai Comuni costieri, che di fatto gestiscono e/o

³²²Doc. n.750

consorziano più Comuni quali soggetti autorizzati al conferimento delle acque reflue. Ciò è quanto rappresentato alla Commissione d'inchiesta dal Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo nella nota³²³, acquisita il 16 luglio 2021. In particolare oggetto di verifica ed attività investigativa, ha riguardato i depuratori riconducibili ai Comuni di Catania Aci Castello, Calatabiano, Mascali e Castiglione di Sicilia – Comprensorio dell'Alcantara.

Tali attività di polizia giudiziaria sono di seguito illustrate:

Catania – Depuratore di Pantano d'Archi

Relativamente alle attività di accertamento e repressione operate dal Comando della Capitaneria di Porto nel Comune di Catania³²⁴, mirate a verificare la compromissione dell'ambiente marino, si rappresenta che già a far data dal 2007, la Direzione Marittima Sicilia orientale ha inoltrato le dovute comunicazioni alla Procura della Repubblica di Catania relativamente all'impianto di depurazione di Pantano d'Archi.

Il focus su cui il predetto Comando ha implementato le attività di vigilanza è stato rivolto di recente, al fiume Simeto ed in particolare alla situazione esistente alla sua foce. Anche attraverso un tavolo di coordinamento insediato presso la locale Procura della Repubblica. In tale contesto, sono stati realizzati una serie di controlli deputati alla verifica in abito demaniale marittimo di autorizzazioni necessarie allo scarico in mare degli stabilimenti balneari presenti in loco.

Successivamente, su specifica delega di indagine della Procura della Repubblica (proc. Penale 226/20), il Comando ha riferito alla Commissione di aver proceduto a dare esecuzione a diverse attività investigative.

In data 23.06.2021, il Comando della Capitaneria di Porto nel Comune di Catania ha ricevuto da parte della Procura della Repubblica di Catania, una complessa delega investigativa relativamente a fenomeni di inquinamento che interessano per la gran parte le aree in prossimità della Plaja, dove, come sopra accennato, scorrono i torrenti che attraversano buona parte dell'abitato cittadino.

Aci Castello

Nel corso degli ultimi dieci anni, il Comando della Capitaneria di Porto del Comune di Catania³²⁵ ha più volte deferito all'A.G. i vari responsabili succedutisi alla direzione dei competenti servizi comunali. A titolo esemplificativo, viene citato il foglio prot. n. 18100 del 26/07/2007 depositato in pari data ed il procedimento penale n. 14046/2009 R.G.N.R.

Nel Comune di Acicastello (privo di impianti destinati alla depurazione) insiste la frazione di Acitrezza, ove come noto insiste l'Area Marina Protetta dell'Isola dei Ciclopi³²⁶. In tale contesto, dal 2009 al 2014, con procedimento 3721/14 mod.45 relativo agli scarichi di acque reflue urbane lungo la costa del Comune di Acicastello, il Comando della Capitaneria di Porto ha relazionato in modo capillare l'Autorità Giudiziaria sulla situazione in essere.

Negli anni 2019 e 2020, sono state avviate di concerto con ARPA Sicilia e con l'ausilio del LAM (Laboratorio Ambientale Mobile della Guardia Costiera) una serie di campionamenti presso il lungomare Scardamiano (Acicastello) e il Porto di Acitrezza.

³²³ Doc. n. 916– Doc. n. 580

³²⁴ Doc. n. 916– Doc. n. 580 0

³²⁵ Doc. n. 916 - Doc 580

³²⁶ Isola dei Ciclopi - Identificata come area marina di reperimento secondo la Legge n. 979 del 1982, art. 31 (Suppl. ordinario G.U. n. 16 del 18 gennaio 1983) e ss.mm. e la Legge quadro sulle aree protette, l'area marina protetta delle Isole Ciclopi è stata istituita con Decreto 7 dicembre 1989, modificato dal Decreto 17 maggio 1996 e integralmente sostituito dal Decreto 9 novembre 2004 (GU n. 16 del 21 gennaio 2005). Nell'area marina protetta in argomento ricade la seguente Zona Speciale di Conservazione (ZSC): ITA070028 Fondali di Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi). <https://www.mite.gov.it/pagina/area-marina-protetta-isole-ciclopi>

Dai risultati dagli esiti dei campionamenti effettuati in data 26.02.2019 è emerso che i seguenti parametri chimico-fisici superavano il valore limite stabilito dal Decreto legislativo 152/2006 (parte terza, allegato 5, tabella 3):

- a) COD (Chemical Oxygen demand): tale parametro indica la quantità di ossigeno necessaria alla completa ossidazione per via chimica dei composti organici ed inorganici presenti nel campione. Tale valore è un indice generico del carico inquinante del refluo. Un alto valore di COD di uno scarico comporta una riduzione dell'ossigeno disciolto nel corpo idrico ricettore e quindi una riduzione di capacità di autodepurazione e di sostenere forme di vita;
- b) Azoto ammoniacale: Valla concentrazione di tale parametro indica la presenza di reflui non trattati nel campione. Se presente dunque in grandi quantità può essere considerato un segnale di inquinamento;
- c) Solidi sospesi: in quantità superiore al valore limite indicano la presenza di materiale in sospensione che altera la trasparenza dell'acqua riducendo l'attività biologica;
- d) Tensioattivi totali: rappresentano i maggiori costituenti dei detersivi sintetici, il che suggerisce la presenza di saponi e detersivi nel campione.

Per quanto riguarda, invece, i parametri microbiologici degli scarichi in questione, la situazione appariva ancor più drammatica, in quanto il valore di unità formanti colonie del batterio *E. Coli* è risultava essere di gran lunga superiore rispetto al valore limite di 5.000 UFC/100 ml previsto dalla norma. La presenza di questo batterio evidenzia un'importante contaminazione fecale del campione al momento del prelievo, con conseguente grave impatto sul corpo idrico superficiale recettore.

Tali campionamenti, effettuati ripetutamente nel corso degli anni, sono stati oggetto di numerose annotazioni inoltrate alla Procura della Repubblica di Catania, l'ultima delle quali depositata in data 01.07.2020.

Calatabiano

Il Comune di Calatabiano utilizza i depuratori rispettivamente ubicati in C. da Livarella e C. da Imperio con ricezione nel corpo idrico Alcantara³²⁷.

Dai controlli effettuati in attività di polizia giudiziaria, sono emerse delle irregolarità in entrambi gli impianti che hanno evidenziato carenze strutturali e di gestione nonché l'inadeguatezza degli impianti alla gestione dei reflui in ingresso, in quanto sotto dimensionati, che hanno portato l'Autorità Marittima al deferimento all'Autorità Giudiziaria del Sindaco dello stesso Comune e, successivamente, ad un'attività investigativa delegata dall'A. G. in seno al procedimento penale n° 8001/2016 R.G.N.R. Mod. 21, iscritto a carico di più persone e che ha riguardato anche talune società legate alla gestione degli impianti di depurazione in parola.

Entrambi gli impianti di depurazione non sono ancora stati adeguati al trattamento delle acque reflue in ingresso, risultando ancora sottodimensionati.

L'ultimo controllo congiunto in sito con personale tecnico dell'ARPA è stato effettuato in data 25.05.2021, tanto allo scopo di riferire aggiornamenti alla competente A.G.

Mascali

Il depuratore consortile di Sant'Anna del Comune di Mascali riceve e tratta i reflui dei Comuni di Riposto, Mascali, Giarre, Fiumefreddo di Sicilia e Sant'Alfio³²⁸. Il sopracitato depuratore consortile in data 17/06/2016 è stato sottoposto a sequestro penale nell'ambito del procedimento penale 13942/15 R.G.N.R. Mod. 21, e successivamente oggetto di provvedimento di dissequestro legato all'ottemperanza di alcune prescrizioni, tra cui la realizzazione di un ulteriore modulo che potesse far fronte al "surplus" di portata, che risulta attualmente in corso di definizione da parte del Consorzio gestore. Nel tempo sono stati effettuati svariati sopralluoghi al fine di accertare l'effettivo adempimento alle prescrizioni sopracitate e il regolare funzionamento dello stesso

³²⁷ Doc. n. 916 1

³²⁸ Doc. n. 916

(ultimo effettuato in data 15.06.2021 congiuntamente a personale dell'ARPA, tanto allo scopo di riferire aggiornamenti alla competente A.G.).

Nel territorio ove scorre il fiume Alcantara, il Comando della Capitaneria di Porto nel Comune di Catania, congiuntamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, è stato delegato dalla Procura in ordine all'accertamento del reato di cui all'art. 452-quater c.p. ("disastro ambientale"), al fine di effettuare controlli volti ad individuare scarichi inquinanti, emungimenti massivi e ogni altra anomalia che possa incidere sull'ecosistema fluviale.

A tal riguardo, è stato effettuato un volo, con attività di telerilevamento, da parte della componente aerea di Catania, che ha consentito di tracciare ed individuare alcuni *target* e obiettivi oggetto di successivo accertamento secondo una specifica pianificazione di intervento.

Infine, sono stati predisposti – e sono in corso di attuazione – controlli congiunti tra Comando della Capitaneria di Porto nel Comune di Catania e personale ARPA sul litorale di giurisdizione, al fine di identificare punti di scarico abusivi non riconducibili agli impianti di sollevamento/sfioratori di troppo pieno a servizio della pubblica fognatura cittadina. In tale contesto si colloca altresì l'ultima delega di indagine (al medesimo Comando) in ordine cronologico, datata 11.06.2021, da parte della competente Autorità giudiziaria, al fine di accertare eventuali scarichi in mare di liquami nel territorio di Riposto, evasa con annotazione di p.g. del 01.07.2021.

Castiglione di Sicilia – Comprensorio dell'Alcantara

Nell'ambito dei controlli e degli accertamenti svolti, volti alla repressione degli illeciti in materia ambientale da cui possano derivare danni all'ambiente marino-costiero, si evidenzia l'attività svolta Comando della Capitaneria di Porto nel Comune di Catania, su delega della A.G., relativamente alla gestione non autorizzata di rifiuti e scarichi di reflui industriali derivanti da attività industriali svolte immediatamente a ridosso del fiume Alcantara, nel territorio di Castiglione di Sicilia.

Dai controlli effettuati, disposti e coordinati dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, con l'ausilio di un Consulente Tecnico all'uopo nominato, sono emerse delle gravi irregolarità da parte di una cartiera che insiste ad immediato confine con il fiume Alcantara. Da tali accertamenti è emerso che la società in questione non era in possesso delle autorizzazioni ambientali previste, né di titolo autorizzativo allo stoccaggio di rifiuti invece rinvenuti sui piazzali, quantificati in 3000 metri cubi e consistenti in rifiuti di tipo cartaceo, plastico, scarti di lavorazione, materiale ferroso, guaine, bidoni contenenti sostanze oleose e varie altre tipologie.

Inoltre, dagli accertamenti tecnici eseguiti, è emerso che le acque di dilavamento dei piazzali, raccogliendo tutti gli inquinanti ed i residui dei rifiuti stoccati nella suddetta area industriale, venivano direttamente convogliate nei terreni limitrofi e conseguentemente nel sottostante Fiume Alcantara.

Pertanto, i militari hanno deferito all'Autorità giudiziaria i responsabili per le ipotesi di reato previste dal Codice dell'ambiente, in materia di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e deposito incontrollato degli stessi, nonché di scarico di reflui industriali senza autorizzazione, contestualmente sottoponendo a sequestro penale l'area di piazzale di circa 4000 mq ove erano stoccati i rifiuti.

Dati di sintesi relativi agli anni 2020-2021

Tipologia di intervento	Nu mero
Vigilanza su semi chi	183
Vigilanza sul ciclo dei rifiuti	43
Vigilanza su cantieri navali	14
Vigilanza su depositi costieri	18
Sequestri di aree per motivi ambientali	4

Illeciti penali ed amministrativi per motivi ambientali	42
Tratti di mare e di costa non adibiti a balneazione per inquinamento	16

La Direzione Marittima Sicilia orientale ha poi proseguito la collaborazione con ARPA Sicilia allo scopo di verificare eventuali scarichi inquinanti lungo il corso del fiume Simeto e dei torrenti ricadenti del territorio del Comune di Catania.

2.4.1.2 Carabinieri per la Tutela Ambientale

Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA). Il Capo di Stato Maggiore, Generale di Divisione Antonio Pietro Marzo dal doc del 2 dicembre 2019³²⁹ è stato ascoltato in relazione alla situazione dei depuratori delle acque reflue civili ed industriali nel territorio di competenza nonché sulle attività d'indagine condotte nello specifico settore dal NOE di Catania le quali, per la maggior parte, riguardano vicende sulle quali l'AG. ha apposto il segreto d'indagine.

In tale circostanza la Commissione ha richiesto all'auditore un riscontro delle attività d'indagine comunque condotte, le quali sono state illustrate come di seguito:

- a) Informativa di notizia di reato n. 45/-3 del 15.05.2017 e n. 45/3-4-2017 del 02.02.2018 del NOE: Carabinieri di Catania, trasmesse alla Procura della Repubblica di Catania nell'ambito del procedimento penale 6916/17 RGNR Mod. 21 relative alle indagini condotte sul Depuratore Comunale di Biancavilla (CT);
- b) Informativa di notizia di reato n. 29/4-9-2017 del 13.02.2018 dei NOE; Carabinieri di Catania trasmessa alla Procura della Repubblica di Messina nell'ambito del procedimento penale 1 1822/13 Mod. 44 relativa alle indagini condotte sul Depuratore Comunale Nizza di Sicilia³
- c) Informativa di notizia di reato n. 133/8-2015 del 16.04.2018 del NOE- Carabinieri di Catania trasmessa alla Procura della Repubblica di Catania nell'ambito del procedimento penale 6217/19 RGNR relativa alle indagini condotte sul Depuratore Comunale di Randazzo;
- d) Informativa di notizia di reato n. 193/1 del 12.10.2018 del NOE Carabinieri di Catania e del N.I.R.A.A.F. (Nucleo Investigativo Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale Carabinieri) di Catania trasmessa alla Procura della Repubblica di Catania nell'ambito del procedimento penale 15145/17 RGNR Mod. 21 relativa alle indagini condotte sulla gestione dei fanghi di depurazione presso l'impianto di depurazione della Soc. SI.DRA S.p.A. di Catania.

Nell'audizione avvenuta il 24 ottobre 2019 il Comandante del NOE di Catania, ten. col. Michele Cannizzaro, riferisce che: “[...] tutti gli impianti, secondo i dati ARPA risultano fuori dai limiti di legge allo scarico (“stabbellamento”) [...] la situazione delle acque reflue civili e miste (civili/industriali) è veramente preoccupante ed una situazione dalla quale non se ne esce fuori dal punto di vista amministrativo o gestionale (sanzioni non pagate per mancanza di soldi [...] mi viene riferito che delle migliaia di contestazioni amministrative non è noto quante ne siano state pagate e quante siano rimaste insolute; [...] I comuni non hanno soldi né per gli interventi sugli impianti né per pagare le sanzioni ed è tuttavia intollerabile che per 10 anni, per es. un depuratore possa continuare a sversare fuori dei limiti di legge e che nessuna delle amministrazioni succedutesi nel tempo abbia fatto qualcosa. Alcune di queste situazioni (osservate nelle province di mia competenza, CT, ME, RG, SR) sono state adeguatamente rappresentate alle Procure della Repubblica competenti e sono al vaglio dei magistrati che li hanno assegnati”.

³²⁹ Doc. n. 4179

L'auditore ha riferito altresì di un caso importante che *“riguarda il depuratore del Comune di Catania. Nel 2018 su iniziativa dei NOE di CT e del Nucleo investigativo di polizia ambientale della Forestale dei Carabinieri. All'epoca fu sequestrato un capannone all'interno del quale vi erano circa 250 metri cubi di fanghi di essiccazione, (l'equivalente di circa 10 TIR), stoccati in maniera impropria. In Sicilia, in quel periodo nessuno prendeva i fanghi e c'era una sorta di blocco, in quanto da indagini della polizia giudiziaria e della procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria era risultato dalle analisi che i valori (concentrazioni ndt) dei componenti dei fanghi che venivano dai depuratori non erano idonei per le operazioni di compostaggio. Molti fanghi venivano in Sicilia e la catena si è bloccata perché i gestori del compostaggio non li prendevano più e i costi dello smaltimento in discarica si erano quasi triplicati (150 euro/ton rispetto ai precedenti 40-50 euro/Ton). Quindi a seguito del controllo abbiamo sequestrato il depuratore. Poi, a seguito di specifiche richieste, lo abbiamo dissequestrato nel mese di settembre 2019 e la società che gestisce l'impianto ha potuto smaltire regolarmente i fanghi sequestrati”*.

2.4.1.3 Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia

Il Comandante, Generale di Divisione, della Guardia di Finanza del Comando Regionale Sicilia. Riccardo Rapanotti, in data 27 settembre 2019³³⁰, nel relazionare le attività investigative a contrasto degli illeciti scarichi di sostanze pericolose, di acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento, relativamente all'attività operativa svolta dai Reparti del Corpo nello specifico settore della *“tutela dell'ambiente”* del Comando Provinciale Catania, ha rappresentato alla Commissione d'inchiesta che nell'ambito degli ordinari controlli di natura economico-finanziaria eseguiti dalla Sezione Operativa Navale di Catania, anche con finalità di tutela ambientale, sono stati individuati e sottoposti a sequestro:

- a) in data 25 ottobre 2017, un impianto di autolavaggio ubicato nel Comune di Catania per l'illecito smaltimento delle soluzioni acquose prodotte, con conseguente deferimento all'autorità Giudiziaria, del titolare dell'impianto per il reato di cui all'art.183, co. 1 del Decreto legislativo n.152/2006;
- b) in data 13 marzo 2018, una lavanderia industriale ubicata nel Comune di Aci Catena (CT), per l'utilizzo di uno scarico industriale non autorizzato, per il quale è stata segnalata alla Competente Autorità Giudiziaria la violazione all'art.124 del Decreto legislativo 152/2006 a carico del titolare dell'impianto.

Nella successiva audizione del 24 ottobre 2019, il Gen. Rapanotti ha altresì riferito su questioni non direttamente legate alla depurazione delle acque reflue urbane ma, che riguardano sversamenti in corpi idrici superficiali ed attività di discarica-compostaggio illegali: *“Recentemente la procura distrettuale della Repubblica di Catania ha chiuso un'indagine che ha condotto al sequestro di una società che opera nel settore della lavorazione dei prodotti della carta e del cartone, e questo per una serie di gravi e ripetute violazioni alle norme sullo smaltimento dei rifiuti chimici pericolosi. Nel dettaglio, in questo ambito era stata rilevata in prossimità dell'azienda la presenza di un'ampia chiazza di colore blu nei pressi dello stabilimento, generata dall'inchiostro che era stato smaltito illecitamente. Abbiamo svolto successivi approfondimenti che sono stati disposti dall'autorità giudiziaria e che sono stati eseguiti congiuntamente dai funzionari dell'ARPA e dell'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Catania. Tali approfondimenti hanno confermato la circostanza e hanno evidenziato che i rifiuti solidi speciali, gli inchiostri chimici e i materiali di scarto delle lavorazioni industriali della carta erano regolarmente stoccati e riversati senza alcun controllo nei canali. Questo per quello che concerne una prima indagine riguardante le acque reflue. Con riferimento invece alla trasversalità delle indagini, segnalo due importanti indagini svolte sempre dal Nucleo di Catania. La prima è un'operazione di cui è stato dato ampio risalto anche dalla stampa*

³³⁰ Doc. n. 338/2 9

nazionale, che ha avuto come denominazione «Mazzetta Sicula» e che riguarda un'importante società che si occupa di smaltimento di rifiuti che gestiva un'enorme discarica dove venivano fatti confluire i rifiuti solidi urbani da oltre 200 comuni siciliani, tutti convenzionati con questa società che faceva capo a un'importante famiglia con collegamenti di carattere anche mafioso. Si tratta di un enorme quantitativo di rifiuti che strutturalmente non era più gestibile secondo le prescrizioni di legge e che finiva quindi nelle discariche senza subire alcun trattamento preliminare, trattamento chiaramente essenziale per favorire l'individuazione dei materiali non ammissibili in discarica o dei rifiuti da destinare a operazioni di recupero.

In altre parole, dalla gestione di questa discarica, ripeto, dove confluivano rifiuti da 200 comuni della regione Sicilia, questa gestione, e anche la successiva attività di compostaggio, era orientata all'esclusivo perseguimento di utili attraverso il mantenimento delle convenzioni con i comuni interessati, pur non essendo gli impianti nelle condizioni di poter adempiere alle prescrizioni fissate dalle autorizzazioni amministrative. Probabilmente c'è anche una memoria visiva di questa operazione perché è quell'operazione che ha consentito ai militari della Guardia di finanza di rinvenire, occultate in una parte della discarica, delle taniche dei bidoni completamente pieni di soldi, di contante; quindi c'è stato un certo interesse anche giornalistico. Chiaramente era tutto contante in nero per diversi milioni di euro, che serviva sia per la gestione in nero dell'attività economica sia per attività di fornitura.”

In conclusione, come riportato anche nella relazione della DDA del 2 semestre dell'anno 2018³³¹, la zona etnea presenta delle potenzialità dal punto di vista economico-imprenditoriale, ciò anche in considerazione della concentrazione, nell'area, di imprese ad elevato valore tecnologico, tale da aver fatto emergere in passato l'appellativo di “Etna Valley”. Nell'area si registrano, infatti, imprese operanti nei settori dell'elettronica, delle biotecnologie, delle trasformazioni agroalimentari e della farmaceutica, come peraltro evidenziato anche dalle Istituzioni europee. Le medesime Istituzioni rilevano come, tuttavia, la presenza invasiva e capillare della criminalità organizzata limiti il pieno sviluppo delle reali potenzialità dell'intera Regione, e della provincia etnea in particolare, inquinando le procedure degli appalti pubblici e scoraggiando gli investimenti dei privati.

Nella medesima relazione, con specifico riferimento alla “*Situazione economica, sociale e territoriale della Sicilia*”, si legge: “[...] *Recenti relazioni suggeriscono che le attività illegali del crimine organizzato limiterebbero il potenziale di crescita della Sicilia, procurando seri danni economici e sociali alla regione e scoraggiando gli investimenti dei privati. Inoltre, vengono generati profitti dagli appalti pubblici. Sono presenti numerosi beni confiscati alla criminalità (gennaio 2013 – settembre 2014: 5515) e, mediante risorse a titolo del FESR per il periodo 2007-2013, l'UE ha stanziato 63 milioni di EUR per convertire ex proprietà della mafia in centri educativi, agriturismi e attività imprenditoriali*”.

2.4.2 Procedimenti Penali e attività di indagini in corso nella provincia di Catania

2.4.2.1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania

Il Procuratore aggiunto della Procura di Catania, dott.ssa Agata Santonocito, relativamente agli illeciti riguardanti il sistema delle acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro utilizzo, ha riferito³³² alla Commissione quanto segue: “*la gestione delle acque reflue urbane e industriali in provincia di Catania, non dissimilmente dalle altre parti del territorio siciliano, è in situazione critica per la cronica insufficienza complessiva*

³³¹ <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/2sem2018.pdf>

³³² Doc. n. 387/2

degli impianti e per il difetto di adeguata manutenzione” [...] le attività di indagine condotte in relazione a diverse parti del territorio di competenza, si sono scontrate con la difficoltà obiettiva di individuare i responsabili dell’attuale stato della gestione del trattamento delle acque reflue perché la situazione osservata rappresenta la risultante di anni di incuria, di immobilismo e del difetto in alcuni casi accertato, di adeguate risorse finanziarie [...]. In questo desolante contesto, si è aggiunto, da qualche tempo, anche la questione relativa al trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue, che come è noto, possono essere riutilizzati in agricoltura, nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto legislativo 99/192, modificato dall’art.41 del DL 109/2018 (c.d. “decreto Genova”), tal quali o previo compostaggio- soluzione normalmente preferita- oppure smaltiti con costi di gran lunga maggiori, mediante incenerimento (da soli o insieme a rifiuti speciali) ovvero in discarica. [...] Dal maggio/giugno 2017 si sono registrate difficoltà obiettive per il conferimento dei fanghi presso i siti di compostaggio in seguito alla chiusura di taluni siti e al rifiuto di altri di ricevere i fanghi determinato dalle determinazioni assunte dall’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria, confermate dalla Corte di Cassazione- secondo la quale l’utilizzo dei fanghi in agricoltura sarebbe praticabile allorché i fanghi siano inequivocabilmente di natura civile o assimilabile.” [...] Nell’ultimo anno sono stati programmati controlli negli impianti in esercizio, tutt’ora in atto, che hanno portato, tra l’altro alla denuncia del rappresentante legale e del direttore generale della SIDRA S.p.A.- ente gestore dell’impianto consortile di trattamento dei reflui civili del Comune di Catania, per aver depositato temporaneamente nelle aree di pertinenza considerevoli quantità di fanghi per la impossibilità di conferirli nei siti di compostaggio. [...] Agli indagati è stata contestata la violazione dell’art.256 comma 2 del Decreto legislativo 152/2006 e sono state formulate delle prescrizioni da parte della Provincia Regionale di CT che non risultano essere state adempiute per le difficoltà di ordine fattuale e giuridico in precedenza evidenziate e per i costi di gran lunga superiori necessari per lo smaltimento dei fanghi con modalità diverse (termovalorizzazione o conferimento in discariche) che determinerebbero, inevitabilmente, l’aumento delle tariffe gravanti sui contribuenti.”

Da ultimo, con relazione del 03 febbraio 2021³³³, sempre il Procuratore Aggiunto di Catania Dott.ssa Agata Santonocito, oltre a far presente l’esistenza di attività investigative ad ampio spettro sull’assetto della depurazione delle acque nel territorio catanese e della fascia ionica, ha dettagliatamente elencato i procedimenti penali concernenti ipotesi criminose connesse alla gestione gli impianti di depurazione esistenti nel catanese, iscritti e trattati nell’arco di tempo d’interesse (2017-2021):

- 1) N. 7908/2016 RGNR Mod. 21 (cui è riunito il p.p. n. 10217/2019 RGNR – Mod. 21) - iscritto, per il reato di cui all’art. 452 bis c.p. a carico del Sindaco, del dirigente dell’area tecnica del comune di Motta S. Anastasia e del legale rappresentante società gestiva il depuratore dei reflui urbani fino al 2.03.2018. Nel corso delle indagini è stata depositata richiesta di sequestro preventivo. È stata formulata richiesta di rinvio a giudizio.
- 2) N. 12398/2020 RGNR Mod. 21 - iscritto nei confronti del legale rappresentante della società che gestisce i servizi riconducibili al ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) in relazione ad un centro abitato di consistenti dimensioni (circa 50.000 abitanti), per i reati di cui all’art. 452 bis c.p., art. 256 comma 1 e 2 del D.Lvo 152/2006, art. 33 RD n. 1604/1931 e nei confronti della società medesima per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies D. Lvo

³³³ Doc. n.774/2

231/2001. Le indagini sono terminate ed è stato redatto l'avviso di conclusione indagini, *non ancora notificato alle parti.*

- 3) N. 870/2021 RGNR Mod. 21 - iscritto per il reato di cui all'art. 256 Decreto legislativo 152/2006, in fase di indagine, con il quale si è inteso verificare la qualità delle immissioni nel depuratore del Comune di Catania da parte di una impresa la cui attività determina, in misura significativa, la produzione di rifiuti pericolosi.

In sede di audizione avvenuta in data 21 gennaio 2021 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro in merito alle acque reflue ha riferito che: *“un tema che è tra quelli principali trattati dalla procura di Catania, ma anche uno dei temi su cui maggiormente si avverte, da parte del mio ufficio, la frustrazione per quelli che sono i limiti di un intervento repressivo di carattere penale, in un sistema che è particolarmente inficiato proprio dall'inadeguatezza e dalla vetustà degli impianti per poter prevenire quei rischi e quei danni ambientali che, invece, la normativa – di cui noi dovremmo assicurare la vigilanza – è chiamata a impedire.*

Parlo di vera e propria frustrazione, perché ci rendiamo conto che il sistema normativo penale presuppone che vi sia un sistema di depurazione efficiente e adeguato, che sia previsto in maniera regolare lo smaltimento di ciò che viene prodotto dall'attività urbana e dall'attività industriale e che vi siano delle sporadiche, irregolari – e quindi assolutamente sanzionabili dal punto di vista penale – deroghe da questo sistema che arreca dei danni.

Invece ci rendiamo conto che nella provincia di Catania, in particolare nel nostro territorio, la regola è un'altra. I danni ambientali sono provocati dall'insufficienza, dall'inadeguatezza del sistema di depurazione. Per cui siamo in presenza di una situazione che, peraltro, ha già meritato numerose procedure di infrazione che si sono concluse in senso negativo per l'Italia. La procura di Catania ha nel proprio territorio una gran parte degli agglomerati che sono stati interessati da queste procedure di infrazione, ben 15 ricadono nel territorio di competenza di questa procura. Questo è un sistema che provoca esso stesso, per la sua inadeguatezza, danni ambientali di portata veramente rilevante, notevole, in cui però l'unico modo di evitare sarebbe di procedere a dei finanziamenti, a delle progettazioni adeguate di opere pubbliche che non sono, invece, mai state portate a compimento.

Questa Commissione ci chiede di fare riferimento agli impianti maggiormente critici nel nostro territorio. Bene, purtroppo dobbiamo affermare che tutti gli impianti di depurazione esistenti nel nostro territorio sono assolutamente inadeguati rispetto al compito che dovrebbero perseguire. A cominciare dal più grande, il sistema fognario che interessa la città di Catania e l'impianto di depurazione di Pantano D'Arce che, se funzionasse, dovrebbe interessare un bacino di utenza di oltre 540.000 utenti. Invece purtroppo, il depuratore di Pantano d'Arce attualmente serve soltanto una zona limitatissima della città e un numero di abitanti di circa 70.000, quindi del tutto assolutamente inadeguato.

In questa situazione individuare delle responsabilità penali collegate alla mancata attivazione di depuratori efficienti è assolutamente impossibile. Anche cercando di configurare ipotesi colpose e non dolose, perché si tratta di una situazione che si protrae, per quanto riguarda l'impianto di Pantano d'Arce da oltre 9 anni, cui si sommano errori nella indicazione degli importi da finanziare per l'esecuzione dei lavori, errori nella progettazione preliminare e poi esecutiva di questi impianti, perdite di finanziamenti anche da parte della comunità europea, che pure erano stati stanziati, ricorso ad altri sistemi di finanziamento che però, tuttavia, non hanno ancora prodotto un risultato efficiente.

Sul punto la collega sarà un po' più specifica nell'individuare – soprattutto il riferimento all'impianto di Pantano D'Arce – quali sono le deficienze gravissime che sono state individuate [...] questo impianto non sia attualmente idoneo a svolgere la funzione di depurazione per il quale era stato previsto e realizzato.

Al di là dell'impianto di depurazione, quello che non funziona è proprio il sistema fognario di una città come Catania e di tutto il suo hinterland, un sistema fognario vecchissimo, che è stato interessato da gravissime compromissioni nel corso degli anni, a cui non si è posto rimedio. Un sistema fognario che si basa soprattutto su due grosse condutture, una delle quali – il cosiddetto vecchio allacciante – è stato progettato negli anni cinquanta e presenta enormi criticità.

In questa situazione la procura di Catania si muove, ha potuto istituire dei procedimenti penali soltanto per condotte penalmente illecite che interessavano – per quanto riguarda l'attività degli amministratori – deviazioni da quelle che erano norme di gestione di questo impianto nel presupposto che la violazione di queste norme avrebbe consentito di evitare i danni che la normativa penale è chiamata a impedire, a prevenire. [...]

Vi sono vari altri procedimenti di ancora minore rilevanza e procedimenti che interessano, soprattutto, il reato di inquinamento ambientale – in particolare il 452-bis del codice penale – di imprese industriali che scaricano nelle acque reflue senza una preventiva attività di filtraggio. [...] si tratta di ipotesi minori “

L'audito ha proseguito illustrando il procedimento che ritiene più rilevante tra quelli trasmessi alla Commissione e premettendo che si tratta di un'attività che è coperta ancora da segreto istruttorio, riferisce quanto segue: *“è l'azione penale che interessa gli amministratori e i funzionari del comune di Motta Sant'Anastasia - OIKOS [...] ritenendo comunque sin d'ora che sia utile rassegnarli alla conoscenza non solo della Commissione, ma essendo la seduta non segreta, anche di tutta la Camera”.*

Nel corso della medesima audizione, il Sostituto procuratore della Repubblica di Catania Agata Santonocito ha illustrato alcuni dettagli sul depuratore di Pantano D'Arce e su tutti gli altri depuratori per i quali sono state rilevate delle criticità oggetto di procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, per poi concludere aggiornando la Commissione sullo stato dei procedimenti più rilevanti: *“Il tema della tutela dell'ambiente è certamente uno dei temi che abbiamo posto al centro dell'attività della procura della Repubblica di Catania e c'è un gruppo che appositamente si occupa di dotare notizie di reato che riguardano tutte quelle che possono essere le lesioni [...].*

Il quadro allarmante e desolante che vi ha preannunciato il procuratore con la chiarezza che gli è solita, è un quadro che condivido in toto e che si fonda proprio sull'esito delle indagini che abbiamo compiuto in questi anni. Oggi vi rappresenterò gli esiti di alcune di queste indagini [...] una delle priorità delle azioni della procura della Repubblica di Catania è la tutela dell'ambiente. Per questa ragione è stato costituito un gruppo che si occupa in via esclusiva di questo argomento e certamente quello dei depuratori è un tema che abbiamo più volte affrontato [...].

Con riferimento a questa tipologia di indagini, il sentimento che più proviamo nelle nostre attività è proprio quello della frustrazione. Perché in realtà a fronte di un danno ambientale, che riusciamo ad accertare e a misurare e che si propone in termini particolarmente gravi, specialmente per quanto riguarda il litorale – ma devo aggiungere anche tutti i bacini idrografici che sono interessati dallo sversamento dei reflui urbani e industriali – non riusciamo a individuare, ad avere quella funzione di tutela dei beni giuridici protetti dall'ordinamento che siamo soliti avere e che vogliamo con tutte le nostre energie svolgere nel contesto in cui operiamo. Non riusciamo a farlo non per limiti che dipendono dai mezzi di indagine o dagli uomini su cui possiamo contare.

Il limite che ci impedisce di raggiungere il risultato di vedere affermato il diritto e tutelato – in questo caso l'ambiente – è un limite obiettivo che non dipende da noi, non dipende da nessuno. Il limite deriva dal fatto che la tutela dell'ambiente – per quanto riguarda l'attività di depurazione dei reflui – è un'attività che comporta l'impiego di ingenti investimenti e progettazioni complesse che richiedono l'intervento in varie sedi e in vari momenti di più autorità.

Il complesso di questi due elementi – l'esigenza di avere ingenti finanziamenti e il sovrapporsi di più competenze, di più soggetti in un arco temporale veramente ampio – impedisce all'attività del pubblico ministero di individuare un soggetto che dolosamente o colposamente si sia reso responsabile di omissioni penalmente rilevanti.

Quanto vi ho appena rappresentato viene esemplificato in modo chiaro nelle vicende cui già il procuratore ha fatto riferimento dell'impianto consortile di Catania, Pantano d'Archi. Vi è stato già evidenziato – lo sapete sicuramente per gli studi che avete fino ad oggi compiuto e per le audizioni fatte – che si tratta di un impianto con-sortile di particolare importanza, sul quale dovrebbero confluire reflui non solo della città di Catania, ma di buona parte dei paesi che gravitano nell'area metropoli-tana.

Tuttavia questo impianto che viene costituito negli anni cinquanta e poi rimodificato negli anni ottanta, è un impianto che riesce a trattare i reflui di solo 70.000 abitanti equivalenti su un bacino complessivo di oltre 500.000.

Questo già da solo dà l'idea di quanto poco il depuratore possa funzionare e di quanto grave sia in effetti il danno per l'ambiente. Tuttavia, se noi ci soffermiamo a valutare la vicenda amministrativa che riguarda questo impianto, ci rendiamo conto come in realtà in nessuna fase, in nessun momento è possibile individuare una responsabilità. Infatti, all'indomani della procedura di infrazione che ha visto, tra gli altri, gli impianti ritenuti dalla Comunità europea inadeguati, quello di Pantano D'Archi, il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha stanziato una cifra che sembrava consistente, forse adeguata, quanto meno a quello che probabilmente era stato rappresentato in quel momento, di oltre 213 milioni di euro. Sembrava ragguardevole, in realtà, poi di lì a brevissimo tempo ci si renderà conto che per potere sopperire alle esigenze di una corretta depurazione sarebbe stato necessario un impianto per la cui realizzazione era indispensabile lo stanziamento di una cifra praticamente pari al doppio.

Siamo partiti, dal 2012. Nel 2013 ci si rende conto che occorre il doppio per poter effettuare i lavori necessari e si cercano questi soldi, questi ulteriori investimenti, ma non si trovano. Si pensa di provare a immaginare una progettazione che potesse comunque valorizzare quella cifra e quegli investimenti che pure non sembravano irrilevanti. Si cominciano a fare i primi progetti, siamo già nel 2013. Si approvano questi progetti. Nel 2014 si prova ad arrivare a una progettazione esecutiva e quindi all'esecuzione dei lavori. Vengono nominate le figure tecniche necessarie. Nel 2014 siamo a due anni dal primo stanziamento del finanziamento, viene nominato il RUP (Responsabile unico del procedimento) nella persona dell'ingegnere De Gregoris.

Ma ancora è ben lontana la fine della procedura, perché nel 2015 troveremo il parere del Ministero dell'ambiente che sarà favorevole. Tuttavia, il tempo decorso – ben tre anni – mettono a repentaglio la fruibilità del finanziamento, se il comune, i soggetti competenti non avessero da subito individuato il soggetto idoneo ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante.

Ancora una volta la pubblica amministrazione va in affanno, ritiene di poter individuare come soggetto idoneo la stessa Sidra che gestiva l'impianto, che diventa una società in house, ma ben presto nel 2016 ci si rende conto che ciò non è possibile. Non è possibile perché il soggetto che può assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante – che è condizione per poter fruire del finanziamento – deve essere un soggetto estraneo all'amministrazione e individuato mediante una gara pubblica, ciò non era stato. Viene fatto presente questo, da parte della regione Sicilia si nota che l'intervento che è stato pensato, progettato e stabilito non era idoneo a superare la procedura di infrazione europea e si blocca nuovamente tutto.

Si riparte nel marzo del 2016, si cercano nuovi fondi, si attingono ai fondi del Patto per il sud, ancora una volta si riprova a riprogettare la rete fognaria e poi il depuratore di Pantano d'Archi, si trovano ancora altri finanziamenti, arriviamo a quasi 400 milioni di euro e viene nominato il commissario unico, l'ingegnere Rolle.

Si riparte con la nuova procedura, viene affidata la procedura di gara a Invitalia, ma ancora oggi nel 2021 non si è arrivati a una progettazione definitiva e il nuovo commissario nominato a

maggio dell'anno scorso, pare abbia affidato l'incarico di progettazione definitiva per l'adeguamento funzionale di Pantano D'Archi. Sono decorsi ben nove anni dal momento in cui il CIPE nel 2012 aveva stanziato il denaro, dal momento in cui l'Europa aveva sanzionato l'Italia per questo depuratore.

Vi rendete conto che, a questo punto, si sono occupati della questione più amministratori, più funzionari, la procedura era certamente complessa e di certo ci sono stati degli errori o forse delle inefficienze, delle inerzie, ma sul piano penalistico tali condotte non possono essere idonee singolarmente a configurare delle condotte penalmente rilevanti per il singolo. Ciascuno di questi soggetti potrà rappresentare al giudice e a buon diritto, che non aveva il denaro sufficiente o che chi era venuto prima di lui non aveva fatto la progettazione nel modo adeguato, non aveva valutato in modo adeguato quali fossero le somme necessarie per l'adeguamento del progetto. Questa è la ragione per la quale alla fine l'indagine che è stata molto complessa – ho riassunto i passaggi più significativi per quanto di interesse della Commissione – si è conclusa con una prima richiesta di archiviazione. Altri sono i filoni che stanno continuando, per i quali – come vi diceva il procuratore – vige in questo momento il segreto di indagine.

Non dissimile è la situazione o l'iter che abbiamo constatato con riferimento a un altro impianto di depurazione che certamente è meno importante rispetto a quello di Pantano d'Archi, ma pur sempre significativo, se non altro perché si trova nella zona di Mascali, nella quale confluiscono i liquami di Giarre, Riposto, Mascali, Sant'Alfio e Fiumefreddo per grossi agglomerati urbani.

Anche in quel caso è stata fatta un'indagine molto approfondita, sia sul piano investigativo che sul piano tecnico. Si è verificato che l'impianto consortile, che è stato a suo tempo posto in essere in quel territorio, era un impianto che non era affatto adeguato alle esigenze. O meglio, l'impianto era stato pensato, progettato in modo adeguato a quella che era in quel momento la popolazione che avrebbe dovuto servire. Successivamente, si era ritenuto necessario aumentare o consentire l'allaccio anche di altre reti fognarie e a quel punto, come era ovvio e prevedibile, ma forse era inevitabile, l'impianto non ha più funzionato nel modo adeguato.

Come ufficio avevamo pensato di poter individuare dei responsabili in soggetti che a livello locale, ma anche a livello regionale, avevano consentito che si allacciassero a quell'impianto di depurazione centri urbani originariamente non previsti. Ma anche in quel caso non si è potuto in alcun modo individuare delle responsabilità individuali. I soggetti a cui pensavamo di poter ascrivere la responsabilità della situazione che abbiamo constatato, hanno potuto affermare e documentare – per quello che appunto a noi importa – che nel tempo avevano segnalato a tutti i soggetti competenti a livello regionale la difficoltà in cui versava l'impianto. Avevano rappresentato la necessità di ampliarlo, di modificarlo, di renderlo adeguato a esigenze di quel territorio e tuttavia non avevano ottenuto alcuna risposta. D'altra parte abbiamo potuto constatare dai piani del commissario unico che l'ammodernamento di quell'impianto richiede un investimento pari a oltre 23 milioni di euro. Tenete conto che gli organismi del consorzio che erano preposti al funzionamento di questo impianto, di certo non avrebbero mai potuto immaginare di effettuare un intervento di questo importo e di questa complessità. Non tanto l'intervento, non perteneva a loro l'ampliamento, quanto piuttosto non si poteva loro addebitare la circostanza che l'impianto non provvedesse alla depurazione nel modo in cui è previsto che un impianto funzioni. Era impossibile perché l'impianto era inadeguato. Anche questa volta siamo stati costretti alla formulazione di una richiesta di archiviazione.

Vi anticipava il procuratore che in alcuni casi si è riusciti a intervenire, individuando delle condotte da parte dei soggetti individuati non conformi alla legge. Si tratta di casi – come diceva il procuratore – marginali. Si tratta di ipotesi nelle quali gli impianti erano astrattamente idonei a trattare i reflui per i quali erano stati progettati e tuttavia l'incapacità, l'insipienza e talora la volontà di risparmiare proprie risorse – quando si trattava di società private nella gestione del depuratore – avevano realizzato l'effetto che non si voleva venisse realizzato, cioè una depurazione inadeguata.

Ciò è accaduto, per esempio, per il depuratore che si trova nel comune di Motta Sant'Anastasia, un comune di medie dimensioni, il cui depuratore ha una struttura astrattamente adeguata a quello che è necessario per la popolazione servita. Tuttavia abbiamo verificato che, in realtà, le società (sono due) che si sono susseguite nella gestione di questo depuratore, non avevano agito nel modo adeguato per rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione che era stata loro concessa. In questo caso abbiamo ritenuto che vi fossero elementi per agire, non solo nei confronti delle società cui è stata assegnata la gestione dell'impianto, ma anche nei confronti del tecnico comunale e del sindaco del comune che non avevano adeguatamente vigilato – come è previsto per legge – sulla corretta gestione degli impianti.

L'altra ipotesi, l'altro caso in cui si è giunti alla formulazione di un'accusa, a seguito dell'indagine compiuta, è relativa al depuratore che si trova nell'area di Paternò. Con questo depuratore andiamo a occuparci di altra questione che pure è oggetto dell'interesse della Commissione, vale a dire lo smaltimento dei fanghi.

[...] La depurazione dei reflui urbani determina necessariamente la produzione di fanghi. anzi, per la verità la misurazione dei fanghi prodotti è uno degli strumenti di cui ci possiamo avvalere per comprendere se la depurazione è stata o meno compiuta correttamente. Tuttavia, la produzione di fanghi è esso stesso un problema, nel senso che il fango va a sua volta smaltito.

Il Commissario unico da ultimo nominato, non a caso, in sede di audizione ha evidenziato come sarebbe indispensabile completare qualunque ragionamento che riguardi il sistema di depurazione, con la valutazione attenta delle modalità di smaltimento dei fanghi.

In astratto noi lo sappiamo, i fanghi potrebbero essere smaltiti in discarica. O meglio, andando in ordine di preferenza dovrebbero essere smaltiti mediante il riutilizzo in agricoltura, mediante incenerimento o essere smaltiti in discarica. Le tre soluzioni non sono omogenee, come ben comprendete e come già sapete ovviamente. Tuttavia l'utilizzo in agricoltura, che sarebbe quello preferibile, in realtà è difficile da porre in essere – per lo meno nella situazione attuale dei depuratori siciliani o per lo meno di quelli di cui ci occupiamo noi, che ricadono nella competenza della procura di Catania – perché in agricoltura possono essere utilizzati i fanghi che derivano soltanto dai reflui urbani e non anche dai reflui industriali. Nei depuratori che insistono sul nostro territorio vi è questa commistione che rende allo stato impossibile o comunque difficile l'utilizzo dei fanghi in agricoltura.

In realtà l'altro sistema, l'unico che rimane che in teoria dovrebbe essere residuale, è lo smaltimento in discarica. Ma anche sotto questo profilo abbiamo avuto non poche difficoltà, perché per essere smaltiti in discarica i fanghi devono avere un indice di respirazione dinamico potenziale inferiore a mille e ciò non sempre accade. In ogni caso, [...] le discariche di questo territorio sono tutte pressoché sature, quindi abbiamo dovuto constatare in questo ultimo periodo come le discariche – che sono in mano a soggetti privati – abbiano più volte negato l'autorizzazione a smaltire i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione del territorio presso le discariche stesse.

Ciò ha creato non pochi problemi, perché in più casi abbiamo parimenti constatato che i gestori dei vari depuratori, tra questi anche quelli di Pantano d'Arce, sono stati costretti per tempi più o meno lunghi a mantenere i fanghi in deposito temporaneo nelle pertinenze del depuratore medesimo, che costituisce, come ben sapete anche essa una irregolarità.

Con riferimento, allo smaltimento dei fanghi, di recente abbiamo concluso un'attività d'indagine che riguarda, come vi anticipavo, il depuratore che è in opera nel territorio di Paternò. In quel caso abbiamo avuto modo di constatare come la società di gestione del depuratore avesse – per un tempo apprezzabile – smaltito i fanghi semplicemente sversandoli in un'ansa del fiume del Simeto, senza rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione che comunque avevano ricevuto.

In questo caso abbiamo agito non solo nei confronti dei gestori della società come persone fisiche, ma anche nei confronti della società stessa, con i reati del decreto legislativo n. 231 del 2001, perché in realtà questa modalità di smaltimento, come è ovvio, comportava un risparmio di costi considerevole per la società, ragione per la quale l'attività illecita chiaramente consentiva alla società di ottenere un vantaggio non consentito.

I casi che vi ho rappresentato sono una piccola parte di quelli di cui nel tempo ci siamo occupati, ma sono – ad avviso mio e del procuratore – quelli che probabilmente vi danno maggiormente le misure delle criticità del territorio e dell'estrema difficoltà, sia per gli amministratori locali nell'agire in questo campo, ma anche della procura della Repubblica e dell'autorità giudiziaria in genere a intervenire con la consueta azione di contrasto all'illegalità e di tutela dei beni giuridici. [...].

Sul quadro più generale delle difficoltà riscontrate nella repressione degli illeciti ambientali nella specifica materia della depurazione delle acque, il Procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro rispondeva che *“salvo alcuni aspetti critici derivanti dall'applicazione della normativa vigente, devo dire che la normativa vigente non solo è abbastanza congrua nel prevedere le sanzioni e nel prevedere i comportamenti da reprimere, ma ritengo che sotto questo profilo sia anche una delle legislazioni più avanzate. Spesso noi abbiamo una legislazione di repressione tra le più avanzate, perché abbiamo tra i fenomeni più gravi e illeciti che si possano verificare.*

Peccato che nella situazione specifica della repressione dei danni ambientali – per quello che abbiamo detto prima – il problema non sta nell'individuare nuove condotte penalmente rilevanti, ma nella predisposizione di interventi di carattere amministrativo e non legislativo, che finalmente consentano di individuare gli obiettivi da realizzare e le persone migliori che possano effettuare progettazioni adeguate. Abbiamo avuto dei gravissimi errori nelle progettazioni, sia preliminari che esecutive, tanto è vero che spesso le amministrazioni dei territori di cui ci occupiamo hanno sbagliato anche gli importi da richiedere nell'indicare quali erano gli importi da finanziare.

Quindi noi riteniamo che da questo punto di vista non sia una lacuna legislativa quella che ci impedisce di agire, ma sia una impossibilità di assumere in una fattispecie penale una condotta che è inadeguata sotto il profilo dell'idoneità amministrativa a risolvere i problemi.

In ordine all'assunto delle mancanze di carattere amministrativo dei Comuni ed altri soggetti preposti al controllo, il Procuratore della Repubblica di Catania Carmelo Zuccaro, nel corso della medesima audizione, riferiva quanto segue: *“l'inadeguatezza degli amministratori, dei finanziamenti, in parte derivante anche dall'inadeguatezza delle somme che sono state richieste. Non tutto, come voi sapete, si può risolvere in sede penale. Qui è vero che vi sono responsabilità di carattere amministrativo gravissime, che ovviamente non compete a noi evidenziare e sottolineare, se non raccontandovi i fatti e quali sono gli esiti dei nostri accertamenti. Dagli esiti dei nostri accertamenti emerge che tutti coloro che si sono occupati della realizzazione dell'impianto di Pantano d'Arce – per dire il caso più eclatante, quello che serve una città grande come l'hinterland catanese – hanno commesso errori gravissimi nella scelta degli amministratori, dei progettisti e delle somme da richiedere. Questi sono fatti, le responsabilità politiche non compete a noi individuarle.*

La responsabilità penale è una responsabilità di carattere individuale e deve essere condizionata a quella che è la situazione in cui il soggetto che deve rispondere è chiamato a operare, noi non abbiamo potuto individuare responsabilità di questo genere, allo stato dei fatti, per le inefficienze più gravi, cioè per quei casi in cui certamente si è arrecato maggiore danno all'ambiente. Questo è quello che ci brucia di più. Per noi è fondamentale individuare l'autore, ma la cosa più importante è che non è possibile per noi porre rimedio a questa situazione di danno ambientale. Noi spesso abbiamo dovuto astenerci dal di-sporre dei sequestri, perché se avessimo disposto un sequestro e avessimo assunto la gestione dell'impianto, avremmo fatto ricadere sulla pubblica istituzione che avrebbe dovuto amministrare questo impianto, l'inefficienza dell'impianto e la compromissione del territorio. Noi non possiamo sequestrare perché il sequestro non risolverebbe il problema ed è quello che vogliamo evitare. Questa è la situazione più frustrante, perché soprattutto in mancanza di finanziamenti adeguati e di idee chiare su che cosa fare finanziare, qualunque tipo di sequestro penale sarebbe assolutamente inadeguato, insufficiente, sposterebbe la responsabilità dall'amministratore all'autorità giudiziaria. Non è questo ovviamente quello che le istituzioni ci chiedono di fare.

Questo vale soprattutto anche per quanto riguarda il discorso del vecchio e del nuovo allacciante, le due condutture principali dell'impianto di Pantano d'Archi. Qui abbiamo conseguenze ambientali che sono certamente gravissime e della cui entità ci renderemo conto soltanto, purtroppo, man mano che si andrà avanti nel tempo. Oggi possiamo dire soltanto cosa facciamo che per consentire, per esempio, in estate la balneazione nella zona di Catania della Playa. Poiché in quella zona normalmente nel periodo invernale e autunnale recapitano in maniera incontrollata tutti gli scarichi che non vengono assolutamente de-purati, d'estate che cosa si fa per consentire la balneazione? Si blocca il corso di determinate acque che vengono interessate dall'inquinamento e così si impedisce che queste acque sversino nel mare, cosa che invece avviene durante il periodo dell'anno e quindi la compromissione ambientale è veramente notevole e si accumulerà nel corso del tempo.

Questo vale per le acque del mare, per le acque dei torrenti e per le acque che vengono utilizzate per coltivare i nostri prodotti agricoli. Questa è la situazione che stiamo verificando. Non la possiamo interrompere con un sequestro penale, non la possiamo interrompere con delle misure cautelari, la si può interrompere soltanto finanziando ciò che è giusto finanziare, avendo quindi dei progetti e intervenire su questo piano. Sul punto, la dott.ssa Agata Santonocito aggiungeva quanto segue: "Per quanto riguarda l'ARPA, ovviamente, abbiamo un'interlocuzione costante. Devo dire che le recenti modifiche che sono state apportate all'organizzazione dell'ARPA concentrando in sedi centrali quelle che sono le attività di polizia giudiziaria, sicuramente fanno sì che l'ARPA sia un interlocutore costante. Con l'ARPA si riesce ad accertare la misura dell'inquinamento che si verifica e come già vi accennava il procuratore aggiunto, questi accertamenti danno sempre dei risultati particolarmente inquietanti.

Gli amministratori sono, tra virgolette, perpetuamente sotto indagine, perché è ovvio che non possiamo non monitorare continuamente la situazione che non si è risolta sotto il profilo del danno ambientale. Un dialogo con gli amministratori che sono comunque indagati, anche se non si riesce a raggiungere, almeno finora, l'acquisizione di un quadro probatorio che possa individualizzare il singolo soggetto da ritenere responsabile di un determinato fatto – cosa che mi pare impossibile, allo stato di quello che abbiamo finora accertato – mi pare estremamente inopportuno.

Io sono tra coloro che crede moltissimo nella sinergia tra le pubbliche istituzioni, perché soltanto se vi sono scollamenti nelle istituzioni noi rendiamo meno efficace la nostra attività di contrasto alla illegalità. Però questo non può comportare un mettere insieme sullo stesso tavolo e quindi cercare di confondere responsabilità e funzioni che debbono restare diverse. In questo campo l'amministrazione più volte ci ha rappresentato tutte le difficoltà che sta incontrando per risolvere il problema, ma non perché ha partecipato a tavoli tecnici con noi, ma perché sono state presentate memorie, sono state presentate documentazioni, sono stati compiuti accertamenti.

Quindi non attraverso un tavolo tecnico – che ci porterebbe a dialogare, mentre in questo momento, purtroppo, siamo nella situazione di dovere indagare e constatare determinate inefficienze – ma attraverso interlocuzioni di carattere formale e documentale sono state acquisite indicazioni e abbiamo consapevolezza del fatto che l'amministrazione si rende conto che il problema che dovrebbe risolvere ancora è lontanissimo da essere risolto. [...] devo anche rappresentarvi che dal mio punto di vista lo Stato potrebbe immaginare, potrebbe pensare, potrebbe a mio avviso impegnarsi per dare maggiori risorse agli organismi, alle forze di polizia, agli organismi tecnici, alle forze di polizia che in modo particolare si occupano dell'ambiente. Io immagino che voi abbiate avuto modo di ascoltare, di sentire le parole di appartenenti al NOE, per esempio, o all'ARPA, e per quanto non abbia avuto modo di consultare le loro dichiarazioni rese alla Commissione, io sono certa, perché è la verità, che vi abbiano rappresentato come le dotazioni organiche sono veramente inadeguate alle esigenze. Per quanto riguarda il NOE, che ha sede a Catania e si occupa di tutto il della provincia di Messina, tutto il territorio della provincia di Catania, per arrivare anche alla provincia di Siracusa, e spingersi nel centro della Sicilia fino agli estremi limiti di Caltagirone, e un po' più in là, il NOE è dotato credo di non più

di 15 o 16 uomini. Il che significa che se tutte le procure di questo comprensorio volessero parlare contestualmente con il NOE non avrebbero gli uomini sufficienti da mandare a colloquio con i procuratori. Una indagine complessa, una indagine seria sull'ambiente o sui depuratori, come potrebbe essere anche sullo smaltimento dei rifiuti o sul traffico dei rifiuti, richiede l'impegno di uomini che abbiano delle conoscenze qualificate che non sono quelle che possono avere le forze di polizia. Se vogliamo fare una indagine sulle discariche è bene, è necessario avere del personale che abbia esatta contezza di come funziona una discarica, di come funziona lo smaltimento dei rifiuti, di quali debbono essere le regole da applicare in materia. Questo è piuttosto complesso per noi ottenerlo, e solo per alcune indagini possiamo avvalerci del NOE. Uguale discorso vale l'ARPA, perché l'ARPA è certamente un ufficio che ha delle importantissime competenze, non solo di polizia giudiziaria. E anche lì ciò che mi viene rappresentato dai dirigenti dell'ARPA è una assoluta inadeguatezza e devo dire che i numeri sono esattamente a conforto di quanto essi mi rappresentano. E allora a me sembra che si debba, anche in quel caso, implementare le fila di un ufficio che dovrebbe essere centrale in qualunque politica di gestione e di tutela del territorio. Certo poi ci possiamo anche avvalere di professionisti o di società che operano nel settore, lo facciamo, con aggravii che potete intuire per quanto riguarda le spese che poi vanno a cadere sull'erario.

Ho già riferito che l'ARPA Sicilia ha una dotazione assolutamente insufficiente. Sono tecnici bravissimi, di cui ci avvaliamo quotidianamente e con i quali interloquiamo anche informalmente per comprendere bene come regolarci, ma ripeto che anche lì vi sono dei problemi ancora più drammatici relativi al personale. Peraltro, nell'ultimo anno sono andate in pensione molte delle persone che avevano maggiore esperienza all'interno di quell'ufficio e non mi risulta che abbiano ancora assunto altre persone. Il periodo in cui viviamo e il sostanziale blocco dei concorsi a causa del COVID-19 ha probabilmente reso tutto più difficile, però non mi è stato detto che vi fossero dei concorsi in corso per l'assunzione di ulteriore personale tecnico.”

Il Procuratore della Repubblica di Catania riferendosi al NOE aggiungeva: “ci sono degli accordi tra i vari procuratori, soprattutto quelli distrettuali e la forza di polizia, il NOE. Considerando quella che è la grande limitazione dell'organico del NOE, a quest'ultimo vengono affidate soltanto le indagini più rilevanti, quelle che non possono assolutamente prescindere da una forza di polizia così specializzata e qualificata e, quindi, molte delle altre indagini vengono affidate ad altri organi tra cui, per esempio, le capitanerie di porto, anch'esse con un personale piuttosto ridotto che si occupa della polizia giudiziaria. Proprio questa dotazione di uomini così limitata porta a un'opera di autolimitazione anche da parte della procura, che fa ricorso a questo tipo di forze di polizia soltanto per le indagini più importanti. Non so se sia anche auspicabile e opportuno un innalzamento dell'organico in misura tale da rendere il NOE l'unico organo che si debba occupare di questo tipo di indagini, tenuto conto che molte di queste indagini sono espletabili anche da altre forze di polizia e che un eccessivo ampliamento dell'organico – un ampliamento è sicuramente auspicabile – rischia di ridurre fortemente la qualità e il livello medio dei componenti del NOE che, invece, abbiamo bisogno di mantenere a livelli elevati. Sicuramente l'aumento è opportuno, ma non esagererei sul suo coinvolgimento in tutte le indagini.

Per quanto riguarda l'ARPA, devo dire che vi è un aspetto che in questi ultimi anni ci è sembrato positivo: sono state avvicinate per pensionamento o per altro alcune figure che non offrivano esempi cristallini di impermeabilità a pressioni di carattere non del tutto lecito. Anche da questo punto di vista, a mio avviso l'aver scelto di concentrare in sede centrale le attività di polizia giudiziaria dell'ARPA è stata una scelta strategicamente valida proprio per evitare che i condizionamenti locali potessero incidere sull'efficienza di questa forza di polizia, che indubbiamente – come diceva benissimo il procuratore aggiunto – è un organismo che dovrebbe essere ulteriormente incrementato e il cui organico dovrebbe essere irrobustito; ma la cosa fondamentale è soprattutto mantenere un'impermeabilità rispetto a condizionamenti locali che, purtroppo, nel passato non è stata sempre assicurata.”

“Per quanto riguarda i sequestri delle piccole o medi e imprese (lavanderia o autolavaggio) rappresenta che: “in un contesto come quello catanese, ove non di rado assistiamo all’avviamento di attività di piccola o media dimensione (si riferisce ad autolavaggi, lavanderie, piccolissime attività artigianali che producono dei rifiuti pericolosi, come le autocarrozzerie) da parte di imprenditori improvvisati, non di rado troviamo episodi in cui i titolari di queste imprese non rispettano le norme in merito allo smaltimento delle acque relative ai lavori da loro effettuati. Si tratta di casi in cui riusciamo certamente a intervenire. Non ve ne ho parlato perché non mi sembra che rappresentino una problematica così grave da poter venire all’attenzione della Commissione.

Alla richiesta della Commissione di chiarimenti sulla pronuncia della Procura sia in merito al sequestro che ai tempi del procedimento N. 6775 del 2018 relativo al depuratore di Motta Sant’Anastasia, il Sostituto procuratore risponde che si cerca di *“centellinare le richieste di sequestro e da ultimo non le formuliamo neanche più, perché il sequestro non è risolutivo, perché di norma la misura giudiziaria in quel momento non potrebbe far meglio degli amministratori che gestiscono il servizio. Quindi, preferiamo non farle perché non possiamo bloccare tout court l’attività del depuratore per le conseguenze sulla vita di tutte le persone che vanno a scaricare, seppur malamente, su quel depuratore.*

Per quanto riguarda il depuratore di Motta, bisogna dire che, a nostro avviso, l’ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania non è perfettamente dimensionato sia rispetto alle esigenze del territorio, sia rispetto al numero dei sostituti procuratori. La proporzione prevista dall’ordinamento tra pubblici ministeri e giudici non è esattamente rispettata, il che significa che la procura della Repubblica redige numerose richieste di misure cautelari, personali e patrimoniali per reati più o meno gravi, ma normalmente per reati di grande allarme. Ricordiamoci che questa è una procura distrettuale e, quindi, ci occupiamo anche di reati di grave allarme sociale come sono quelli connessi all’attività della mafia [...] Non è che la percentuale di magistrati addetti all’ufficio GIP di Catania sia errato sotto il profilo delle proporzioni dettate dal Consiglio superiore della magistratura rispetto al numero dei sostituti procuratori. Vi è un numero che il Consiglio superiore della magistratura ha considerato come il numero minimo adeguato e quel numero è rispettato pur con tutte le difficoltà che ha il tribunale di Catania.

Questo problema si verifica in quasi tutte le procure distrettuali in Italia o comunque almeno in quelle del Meridione.

A nostro avviso questa proporzione tra GIP e pubblici ministeri è inadeguata e in tale inadeguatezza si innesta il fatto che per ogni giudice dell’indagine preliminare è più naturale preoccuparsi di star dietro al rispetto dei termini per il deposito delle sentenze che sempre più spesso sono chiamati a emettere in sede di giudizio abbreviato – il mancato rispetto di quei termini comporta la certezza dell’apertura di un procedimento disciplinare e la probabilità di andare incontro a sanzioni –, piuttosto che star dietro alle misure cautelari che, invece, proprio per definizione sarebbero assolutamente urgenti da adottare, ma per cui non è previsto nessun termine, perché vengono redatte quando ne viene fatta richiesta. La procura di Catania spesso è costretta ad attendere più di un anno per misure anche non particolarmente impegnative, come le misure cautelari e personali, e tempi anche più lunghi per altre misure di carattere reale, quando sono particolarmente impegnative.

Vi rendete conto che i tempi sono assolutamente inadeguati e incompatibili con le esigenze cautelari, perché se si giustifica la misura cautelare in mancanza di una sentenza di accertamento di colpevolezza, è soltanto perché vi è un pericolo immediato per la tutela della collettività, per assicurare che il soggetto non fugga o inquinare le prove. Questi tempi elevatissimi di attesa non dipendono da scelte organizzative sbagliate da parte della presidenza del tribunale, bensì dal dato oggettivo che questi criteri ritenuti idonei dal Consiglio superiore della magistratura non sono assolutamente idonei. Credo che quasi tutte le procure d’Italia vi abbiano segnalato questo tipo di problema.

Noi stiamo combattendo contro tempi di attesa che sono veramente incompatibili con le esigenze cautelari. Nell'ottica di questa problematica più generale è stata revocata una richiesta di sequestro, perché avremmo atteso tempi indefiniti e nel frattempo saremmo andati incontro a rischi di prescrizione che non volevamo assolutamente correre, per non parlare del fatto”.

2.4.2.2 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone

Il Procuratore di Caltagirone ha trasmesso il documento acquisito dalla Commissione con il n. 369/1/2 in data 24 ottobre 2019 che è una mera elencazione dei soli numeri dei procedimenti. Questi sono in totale 9, riguardano la materia dei rifiuti e sono ascrivibili all'art. 452-bis c.p.

Il Procuratore della Repubblica di Caltagirone, Giuseppe Verzera, nel corso della audizione tenutasi il 21 gennaio 2021 riferiva: *“Il territorio di Caltagirone comprende circa il 50 per cento dell'intera provincia di Catania e soltanto in termini marginali è interessato dalle problematiche che si riferiscono allo smaltimento dei rifiuti, anche perché non ha nessun affaccio sul mare e quindi tutte le eventuali violazioni si riverberano sui territori di altre autorità giudiziarie. Secondo una statistica fatta in ufficio, Caltagirone comprende 15 comuni. Il più grande di tutti è Caltagirone, con una popolazione di circa 36 mila abitanti. Quindi, il circondario di Caltagirone è molto ampio e comprende circa la metà dell'intera provincia di Catania con 1.600 chilometri quadrati di superficie. Ci sono altri comuni grandi, che hanno più di 10 mila abitanti, come Scordia, Palagonia e Grammichele.*

Per noi il fenomeno dello smaltimento dei rifiuti è un problema marginale perché, non avendo un affaccio sul mare, le evoluzioni di attività illecite poste in essere in questa attività si riverberano in territori di altre circoscrizioni giudiziarie. Al 31 dicembre 2020 avevamo 15 procedimenti penali, a carico di soggetti noti. Questi sono procedimenti penali che in genere sono a carico di soggetti che non si adeguano alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione ad allacciarsi per lo smaltimento dei rifiuti oppure non le hanno rispettate.

Volevo aggiungere che nel territorio di competenza della Procura della Repubblica di Caltagirone il fenomeno dell'abusivismo edilizio, che è strettamente collegato a quello dello smaltimento dei rifiuti, è veramente molto marginale. Mi permetto di dire che negli anni scorsi, circa due anni fa, è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Caltagirone e tutti i comuni del circondario in base al quale, quando si ha una pronuncia definitiva dal punto di vista amministrativo o giudiziario, sono i comuni che si fanno carico della demolizione del manufatto, quando non avessero inteso di acquisire al patrimonio disponibile del comune. Questo protocollo d'intesa, che di fatto ci ha completamente sollevati come autorità giudiziaria dagli oneri relativi all'esecuzione delle sentenze penali, costituisce anche un fortissimo stimolo da parte delle amministrazioni comunali ad avviare la repressione dell'abusivismo edilizio che, ripeto, nel territorio di Caltagirone e dei comuni limitrofi è una realtà quasi inesistente e, devo dire la verità, tutto questo è sempre stato fatto nonostante l'esiguo personale, in particolare delle Polizie municipali.

Da questo punto di vista, anche grazie a questi protocolli di intesa e a tutta una serie di direttive dell'ufficio, che sono volte alla repressione del fenomeno dell'abusivismo, ritengo che questa tipologia di reati sia assolutamente sotto controllo. Di questo ne sono particolarmente lieto perché ogni anno vi è una diminuzione delle denunce del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per fatti che astrattamente potrebbero costituire abuso edilizio. Nella maggior parte delle ipotesi, l'abuso edilizio è propedeutico all'inquinamento perché chi realizza o amplia una costruzione abusiva ha chiaramente la necessità di smaltire i rifiuti.

L'ARPA svolge un servizio davvero encomiabile perché quasi la totalità delle segnalazioni di abusi edilizi o di inquinamento ambientale provengono quasi esclusivamente dall'ARPA che non

si limita soltanto alla segnalazione iniziale, bensì segue passo l'evoluzione dei fatti nell'iter giudiziario e amministrativo. La gran parte dei Comuni, certamente quelli con maggiori dimensioni, hanno degli impianti di depurazione che sono a norma o, se non lo sono, sono in attesa di ottenere dei finanziamenti della Comunità europea, che ancora non arrivano. Sarebbe importante che questi finanziamenti arrivino per consentire ai comuni che hanno progettato la messa in sicurezza di questi impianti di operare in base a alle normative vigenti e per consentire a quelli che chiedono di potersi allacciare alle reti che consentono lo smaltimento dei rifiuti di poterlo fare.”

Il Procuratore della Repubblica di Caltagirone, Giuseppe Verzera, nell'illustrare i procedimenti di interesse della Commissione per l'inchiesta della depurazione segnalava che *“al di là di alcuni procedimenti penali che risultano pendenti, ma che sono destinati ad archiviazione e che non lasciano precludere a degli sbocchi significativi, abbiamo delle indagini in corso relative allo scarico e quindi all'inquinamento ambientale su San Michele di Ganzaria, Caltagirone e Mineo, una frazione del comune di Ragusa dove vi sono indagini in corso e dove sono stati riscontrati la presenza di residui fognari, versamenti di lavaggio di betoniere, residui liquidi da rifiuti di deposito e perdite della condotta fognaria.”*

2.5 Riutilizzo delle acque reflue del sistema depurativo consortile di Catania

Il tema del riutilizzo delle acque reflue del sistema depurativo consortile della Città di Catania, è stato oggetto in questi anni di diversi studi di approfondimento, da parte dell'Università degli Studi di Catania e più specificatamente dal Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali.

Gli studi condotti hanno evidenziato, come emerge dal documento acquisito dalla Commissione il 10 gennaio 2020³³⁴, di errori tecnici nella pianificazione e gestione delle acque reflue nell'area etnea, laddove puntando su un modello di depurazione centralizzata, basato su 3 grandi sistemi di depurazione per tutta l'area Etnea di Catania, Misterbianco e Acireale, non si è tenuto conto della prevedibile e naturale estensione delle città, oltre i propri naturali confini, nel corso degli anni.

Tale modello, infatti, poteva considerarsi sufficiente negli anni '80, quando i livelli demografici erano molto più contenuti, risultando inadeguato ai tempi attuali.

Ad oggi infatti, si rileva che una situazione particolarmente grave nella zona industriale di Catania, laddove grandi siti industriali sono allocati in prossimità delle spiagge della Playa di Catania che, soprattutto, nel periodo estivo ospitano migliaia di bagnanti. Questa prossimità, a causa delle numerose falle esistenti nella condotta che trasporta le acque reflue dalla stazione di pompaggio al depuratore centrale, ha determinato in alcuni casi, lo sversamento dei reflui industriali in mare, con la conseguenza di un reale pericolo per i bagnanti nonché per l'ecosistema marino.

Confindustria Catania interessata al tema, ha comunicato alla Commissione d'inchiesta, della sua intenzione di avviare una collaborazione con l'Università di Catania, dichiarando, nel documento acquisito dalla Commissione, il 10 gennaio 2020, di aver da sempre segnalato queste gravi e non più procrastinabili problematiche, agli Enti deputati alla gestione dell'area.

Viene rappresentato alla Commissione di alcune aziende che con propri fondi hanno creato dei sistemi di riciclo delle acque reflue; il caso più emblematico quello dell'Ikea, che nel 2015 ha progettato un impianto di fitodepurazione che rappresenta un modello di sostenibilità per il trattamento delle acque reflue.

³³⁴Doc. n. 451/3

Il documento acquisito dalla Commissione, è stato redatto dal prof. Salvatore Barbagallo e dal prof. Giuseppe Cirelli del DiGeSA - Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agro alimentari ed Ambientali dell'Università di Catania, su richiesta della SIDRA S.p.A ed illustra lo studio eseguito per il riuso delle acque reflue del sistema depurativo consortile di Catania, (settembre 2014). per la valutazione del bilancio risorse idriche/fabbisogni irrigui nella Piana di Catania al fine di redigere una proposta di riuso delle acque reflue del sistema depurativo di Catania.

Nella relazione si apprende che per la redazione del documento, si è fatto riferimento alla documentazione messa disposizione dalla SIDRA, nonché altro materiale bibliografico disponibile presso la biblioteca del DiGeSA, ed alcuni studi e ricerche svolti dal CSEI Catania.

Tabella 91 Stima del volume medio delle acque reflue del depuratore consortile di Catania e valore del deficit idrico (DI) presente nel comprensorio irriguo della Piana di Catania che sarebbe soddisfatto in diversi scenari temporali

	Abitanti serviti	Vm_a[*] m ³ x 10 ⁶	Vm_a[*]/DI %	Vm₁₈₀[*] m ³ x 10 ⁶	Vm₁₈₀[*]/DI %
Stato attuale	70.000	13,28	23,7%	6,64	11,9%
2 anni	140.000	16,01	28,6%	8,00	14,3%
Breve termine	280.000	21,48	38,4%	10,74	19,2%
Medio termine	350.000	27,47	49,0%	13,73	24,5%
Lungo termine	545.000	46,29	82,7%	23,15	41,3%

Vm_a^{*}= volume medio annuo stimato facendo riferimento al volume Vm_g^{*} (vedi tabella 8)

Vm₁₈₀^{*}= volume medio stimato considerando un periodo di 180 giorni e facendo riferimento al volume Vm_g^{*} (vedi tabella 8)

DI= 56 m³ x 10⁶ : volume medio annuo stimato del deficit idrico delle aree irrigue ricadenti nei consorzi di bonifica di Catania (CB9), di Siracusa (CB10) e di Caltagirone (CB7)

Considerando il bilancio risorse idriche/fabbisogni irrigui delle aree ricadenti nel comprensorio irriguo della Piana di Catania nonché i dati riportati in tabella, appare evidente che le acque reflue depurate dell'impianto consortile di Catania, costituiscono una risorsa idrica strategica per l'intera Piana di Catania e possono contribuire, in modo significativo, a ridurre il rilevante deficit idrico o comunque a ridurre i massicci prelievi di risorse idriche convenzionali (superficiali e sotterranee) dal bacino del Simeto. Pertanto, si ritiene che occorra privilegiare il riuso delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile, limitando lo scarico in corpo idrico delle acque reflue nei periodi non irrigui o comunque nei periodi in cui, a causa di malfunzionamenti temporanei le acque reflue depurate non rispondono ai criteri di qualità imposti dal D.M. 185/2003.

Il riuso delle acque reflue depurate dell'impianto di depurazione consortile di Catania, comporterebbe una rilevante riduzione del deficit idrico nelle aree irrigue ricadenti nella Piana di Catania, servite dai consorzi di bonifica di Catania (CB9), di Siracusa (CB10) e di Caltagirone (CB7). In un intervallo di tempo molto breve (2 anni), sarebbe disponibile per il riuso, un volume annuo di acque reflue pari a circa 16-10⁶ m³/mino. Tale volume potrebbe essere ulteriormente incrementato in uno scenario di breve termine, fino a circa 21.5-10⁶ m³/mino, contribuendo in tal modo, a ridurre il deficit idrico di circa il 38% o a ridurre in modo significativo l'uso di risorse idriche convenzionali (acque superficiali e sotterranee).

Lo studio ha evidenziato, che la condotta sottomarina, prevista originariamente in progetto, per lo scarico delle acque reflue a mare in prossimità della foce del fiume Simeto, presenta numerose criticità e difficoltà tecniche nella fase di realizzazione e gestione, per le problematiche connesse principalmente alla batimetria (occorre una condotta di circa 4.5 km per raggiungere la batimetria di -30.00 m), al fenomeno di arretramento della linea di costa ed alla frequenza ed intensità delle mareggiate.

Lo studio ha inoltre rilevato, la possibilità di realizzare dei serbatoi di accumulo (“lagunaggio profondo”) con successivo scarico nel fiume Gornalunga, in alternativa allo scarico in acque

costiere. Questa ipotesi, avrebbe una notevole valenza ambientale, sarebbe di sicura efficacia in termini di qualità delle acque scaricate, contribuendo alla riqualificazione ambientale dell'ecosistema fluviale del Simeto-Gornalunga nonché al recupero del paesaggio agrario fortemente degradato per la presenza esclusiva di monoculture in asciutto.

Oltretutto, il sistema di accumulo in serbatoi e successivo scarico diffuso in una fascia filtro vegetata con piante igrofile (erbacee ed arbustive), quest'ultima da realizzarsi nelle ampie golene del fiume Gornalunga, potrebbe essere realizzato con le risorse economiche attualmente disponibili per la realizzazione della condotta sottomarina.

Capitolo 3: ATO3 – Messina

Attività svolte dalla Commissione

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ad esse correlate, per poter svolgere, adeguate attività d'indagine e valutare complessivamente lo stato della depurazione delle acque, nel territorio dell'ATO3 Messina, ha ritenuto opportuno assumere informazioni dai diversi organi di controllo, oltre che nel corso della missione svoltasi nel 27-29 novembre 2019, anche attraverso una serie di audizioni di seguito riportate:

- ✓ 24 ottobre 2019 Comandante regionale della Guardia Di Finanza Sicilia – Gen. D. Riccardo Rapanotti
- ✓ 24 ottobre 2019 Audizione del Ten. Col. Michele Cannizzaro, Comandante del NOE di Catania, e del Lgt. Nunzio Sapuppo, Comandante interinale del NOE di Palermo.
- ✓ 28 novembre 2019 ARPA Sicilia
 - Direttore Generale Francesco Vazzana
 - Direttore Tecnico Vincenzo Infantino
 - Dirigente della struttura controlli Sicilia Salvatore Caldara
 - Dirigente della struttura territoriale provinciale di Messina, Antonio Marchese
- ✓ 29 novembre 2019 Sindaco Città Metropolitana di Messina Cateno De Luca
- ✓ giovedì 18 marzo 2021 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Maurizio De Lucia, e del Procuratore della Repubblica Aggiunto, Rosa Raffa
- ✓ 07 giugno 2021 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, Angelo Vittorio Cavallo
- ✓ 07 giugno 2021 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Emanuele Crescenti, e di Carlo Bray, Sostituto Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto
- ✓ 21 aprile 2021 Commissario ad acta per la gestione del SII di Messina, Mauro Scimonelli

4.1 Gestore del SII dell'ATO 3

4.1.1 Stato dell'arte della gestione del SII nell'ATO3

Nell'ATO3 Messina, ad oggi non risulta insediato alcun gestore unico del servizio idrico integrato vista la mancata disponibilità di un Piano d'Ambito aggiornato.

Per ovviare a tale situazione, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.6 del 30/01/2020 è stato nominato il dott. Mauro Scimonelli *Commissario ad acta* dell'ATI di Messina, con il compito, unico ed esclusivo, di provvedere in via sostitutiva alla redazione e all'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art.149, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come richiamato dall'art.172, comma 1, Decreto Legislativo n.152/2006".

L'incarico di *Commissario ad acta*, conferito dal Presidente della Regione Siciliana, non prevede, quindi, attribuzioni di competenze in merito alla attività di gestione del Servizio Idrico Integrato per il territorio dell'ambito di Messina, né coinvolge ulteriori competenze e funzioni proprie dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina.

La Commissione di inchiesta, per approfondire lo stato dell'arte relativamente alla redazione del Piano d'ambito nonché della gestione del S.I.I. dell'ATO 3 Messina, ha ritenuto di dovere audire il *Commissario ad acta*. L'audizione si è tenuta il 21 aprile 2021.

Di seguito si riportano i punti più significativi emersi durante l'audizione.

➤ Assetto gestionale del territorio dell'ATO di Messina.

Il *Commissario ad acta* in merito all'assetto gestionale del territorio dell'ATO3 Messina, ha riferito preliminarmente alla Commissione che la precedente Autorità d'Ambito, aveva esperito più volte la procedura per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ambito territoriale di Messina, mediante concessione di gestione a terzi, ma non si era mai pervenuti all'aggiudicazione del servizio ad un gestore unico d'ambito, per la mancanza di offerte. Ciò accadeva, nonostante l'espletamento di tre gare di evidenza pubblica a livello comunitario.

L'Assemblea Territoriale Idrica di Messina, Ente di Governo dell'Ambito, in conseguenza della delimitazione coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Messina, è costituita dai n. 108 Comuni ricadenti nel Libero Consorzio Comunale di Messina (ex provincia Regionale di Messina). L'Assemblea si è formalmente insediata e con Deliberazione A.T.I. n. 2 del 28/04/2017 è stato approvato lo Statuto.

L'Ente di Governo d'Ambito di Messina (A.T.I.) non ha ancora operato la scelta della forma di gestione e non ha ancora proceduto all'affidamento della gestione del S.I.I. a gestore unico d'ambito, stante l'indisponibilità del piano d'ambito (aggiornato) di cui all'art. 149 del Decreto Legislativo 152/2006.

La gestione del servizio di acquedotto all'interno dell'ambito territoriale, è esercitata in forma diretta dai Comuni, con esclusione dei 9 comuni di Casalvecchio Siculo, Cesarò, Forza d'Agrò, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Roccavaldina, Savoca, San Teodoro e Venetico, dove il servizio era fornito dall'Ente Acquedotti Siciliani (EAS - Ente regionale di diritto pubblico) posto in liquidazione nel 2004 e, dal gennaio 2020, in stato di liquidazione coatta amministrativa.

Il servizio di fognatura ed il servizio di depurazione, in tutto l'ambito territoriale, sono esercitati nella forma di gestione diretta a cura dei Comuni.

Per superare le difficoltà finanziarie dell'EAS in liquidazione, il legislatore regionale ha emanato, la Legge Regionale n. 16 del 11/08/2017 che all'art. 4 disponeva il trasferimento delle reti e degli impianti ancora in gestione residuale dell'EAS ai Comuni territorialmente interessati, nelle more dell'individuazione del gestore unico d'ambito.

La stessa norma, prevedeva anche lo stanziamento delle risorse finanziarie da rendere disponibile in favore dei Comuni interessati, a titolo di anticipazione con obbligo di restituzione decennale.

In seguito all'attivazione degli interventi sostitutivi operati dalla Regione, attraverso la nomina di *Commissari ad acta*, per il trasferimento delle reti e degli impianti da EAS verso i

Comuni territorialmente interessati, numerosi Comuni, hanno promosso dei contenziosi riguardanti sia l'operato dei Commissari ad acta che la legittimità della norma stessa.

Successivamente, il competente TAR Palermo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma impugnata e ha rinviato la decisione di merito al pronunciamento della Corte Costituzionale che, con propria Sentenza n. 231 del 06.11.2020 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 commi 1 e 2 della L.R. 16/2017.

Alla luce della sentenza della Corte, il TAR Palermo ha deciso nel merito del contenzioso emettendo le sentenze di accoglimento dei ricorsi presentati dai Comuni.

- Stato di avanzamento dei procedimenti istruttori per il riconoscimento della salvaguardia di gestioni operanti nell'ambito territoriale.

Relativamente alle procedure per il riconoscimento della salvaguardia delle gestioni del servizio idrico in forma autonoma, ai sensi dell'art.147, comma 2 bis, Decreto Legislativo n.152/2006, il Commissario *ad acta* ha riferito alla Commissione che queste, sono da ritenersi concluse.

Ha rappresentato inoltre che, il Responsabile dei Servizi Tecnici dell'ATI, (giacché la deliberazione delle gestioni autonome in regime di salvaguardia, costituisce l'operazione propedeutica ed indispensabile per la corretta definizione del perimetro territoriale ed economico per l'affidamento del servizio idrico integrato, oltre che per l'aggiornamento del Piano d'Ambito) ha provveduto ad invitare tutti i Comuni dell'ambito, qualora sussistessero i requisiti di legge, a far conoscere le proprie determinazioni per la gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma, salvaguardata ai sensi dell'art.147, comma 2 bis, del Decreto Legislativo n.152/06, da sottoporre ad un successivo esame dell'Ente di governo d'Ambito.

Successivamente, considerate le Linee Guida emanate dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con nota prot. n.37735 del 25/09/2020, il Commissario *ad acta*, con note ATI prott. da n.1130 sino a n.1137 del 01/10/2020, ha chiesto ai Comuni che avevano avanzato istanza di regime di salvaguardia, di integrare la documentazione a supporto delle istanze, in accordo con le suddette linee guida suddette, assegnando un termine di giorni 10 per la trasmissione della documentazione.

In data 10 dicembre 2020 il Commissario ad acta ha partecipato all'Assemblea dei delegati dell'ATI di Messina, per illustrare i provvedimenti adottati in materia di gestioni comunali autonome, salvaguardate, nonché delle attività in corso per l'aggiornamento del Piano d'Ambito, delle problematiche di funzionamento dell'ATI e per sollecitare le Amministrazioni comunali a fornire la massima assistenza.

In conclusione, i Comuni per i quali è stata riconosciuta la gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettera a), del Decreto Legislativo n.152/2006, sono i seguenti: Comune di Roccafiorita; Comune di Tripi; Comune di Leni; Comune di Motta d'Affermo; Comune di Antillo; Comune di Limina; Comune di Santa Marina Salina; Comune di Basicò; Comune di Raccuja; Comune di Ali; Comune di Moio Alcantara; Comune di Malfa; Comune di Ucria; Comune di Floresta.

Non è stata ancora riconosciuta la gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n.152/2006, ai seguenti Comuni: Comune di Capizzi; Comune di Pagliara; Comune di Sant'Alessio Siculo; Comune di Mirto; Comune di Frazzanò; Comune di Castel di Lucio; Comune di Spadafora; Comune di Rometta; Comune di Motta Camastra; Comune di Pettineo; Comune di Itala.

Il Comune di Frazzanò, in data successiva alla scadenza dell'incarico di Commissario *ad acta* per le gestioni salvaguardate, ha trasmesso la documentazione mancante che aveva condotto al rigetto dell'istanza. Tale procedimento è oggi in itinere presso gli uffici dell'ATI e si perverrà ad una sua definizione alla prima riunione Assembleare dell'ATI.

➤ Aggiornamento e/o redazione del piano d'ambito

In merito all'aggiornamento del Piano d'ambito, la Commissione d'inchiesta è stata informata dal *Commissario ad acta*, di una riunione tenutasi il 01 ottobre 2020 con Invitalia SpA, cui si era rivolto per avere supporto nelle attività di aggiornamento del Piano d'Ambito, nell'ottica di un rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato. Tale collaborazione però, non si è concretizzata con una proposta operativa da parte di Invitalia.

L'ATI di Messina, con nota prot. n. 1247 del 29 ottobre 2020, ha quindi aderito al Protocollo di intesa proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un'azione di accompagnamento in materia di servizio idrico integrato, funzionale al soddisfacimento delle condizioni abilitanti previste dalla Politica di coesione 2021-2027. La formalizzazione di tale collaborazione, è stata sottoscritta nel mese di gennaio 2021.

Successivamente, l'ATI di Messina ha proseguito nell'attività di ricognizione dello stato delle infrastrutture, mediante l'assistenza alle Amministrazioni comunali per la verifica ed analisi preliminare dei dati inseriti nelle schede finalizzate ad acquisire le maggiori informazioni possibili circa la consistenza del patrimonio infrastrutturale, il suo stato d'uso nonché le informazioni di natura economica sulla gestione del servizio idrico integrato da parte dei comuni.

Relativamente al completamento degli elaborati per l'aggiornamento del Piano d'Ambito, il *Commissario ad acta*, ha altresì riferito alla Commissione che in accordo con la Direzione dell'ATI, si è stabilito di procedere all'affidamento del relativo servizio di ingegneria con una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art.1, comma 2, lettera b) della legge n.120/2020³³⁵. A conclusione dell'avviso, l'ATI nel mese di febbraio 2021 ha incaricato la Centrale Unica di Committenza (CUC) del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 per l'espletamento della procedura di selezione ed aggiudicazione della procedura negoziata mediante piattaforma telematica.

Viene infine rappresentato alla Commissione, che in data 22 dicembre 2020 tutti i *Commissari ad acta* nominati presso le diverse ATI dell'isola, sono stati convocati presso la Presidenza della Regione per la presentazione del disegno di legge per il riordino del sistema degli Enti di governo d'Ambito della Regione Siciliana.

➤ Elementi di criticità e/o inerzia per l'attuazione di una gestione unica del servizio idrico integrato.

Come noto, l'ATI di Messina per pervenire ad una definitiva attuazione della gestione unica del S.I.I., ai sensi del Decreto Legislativo n.152/2006, dovrà provvedere, dopo la redazione del Piano d'Ambito, a scegliere la forma di gestione, fra quelle previste dall'ordinamento europeo e, quindi, ad affidare il Servizio Idrico Integrato ad un Gestore d'ambito.

³³⁵ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici

Art 36 contratti sotto soglia

Art 63 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Il commissario ad acta, ha rappresentato alla Commissione che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha diffidato l'ATI di Messina³³⁶ “*a determinarsi sulla scelta della forma di gestione del SII, con apposito atto deliberativo*”, assegnando il termine di 30 giorni per definire gli adempimenti di legge, pena l'attivazione dei poteri sostitutivi con ulteriore commissariamento.

Successivamente, il giorno 12 dicembre 2020, si è tenuta un'Assemblea dei Sindaci dell'ATI, con argomento dell'ordine del giorno, la scelta della forma di Gestione e la diffida pervenuta. A causa dell'elevato numero dei punti in discussione e della modalità in teleconferenza, l'Assemblea ha deliberato di rimandare la trattazione del tema specifico ad una nuova riunione assembleare, convocata appositamente. Ad oggi, la nuova riunione non si è tenuta.

Quanto all'espletamento delle restanti attività, finalizzate all'affidamento ad un Gestore unico del S.I.I, il Commissario ad acta, ha riferito che queste potrebbero subire dei rallentamenti per il perdurare o il sopraggiungere di alcuni elementi di criticità o di inerzia, derivanti dagli aspetti di seguito riportati.

- a) L'Assemblea Territoriale Idrica di Messina presenta delle notevoli carenze dal punto di vista dell'organizzazione del personale e della funzionalità degli Uffici.
- b) L'ATI di Messina non dispone ad oggi di una sede adeguata alle sue funzioni. Alla data di insediamento dello scrivente Commissario *ad acta* l'ATI usufruiva di alcuni locali presso l'AMAM di Messina, l'azienda municipalizzata del Comune di Messina
- c) Le due superiori criticità sono strettamente connesse con la costante carenza di risorse economiche dell'ATI di Messina. Benché il bilancio dell'Ente sia approvato, in modo regolare, la disponibilità di risorse economiche per fare fronte agli impegni istituzionali è assolutamente inadeguata. Gran parte dei comuni che partecipano all'ATI non versano le proprie quote per le spese di funzionamento e l'Ente si trova ad avere crediti, per quote non versate, per oltre 1 milione di euro. Tutto ciò ha gravi ripercussioni sulla funzionalità dell'Assemblea Territoriale Idrica. In particolare, la carenza della copertura economica non consente al Direttore, organo preposto per Statuto all'organizzazione del personale, di assumere nuovi tecnici e di stipulare i contratti di lavoro con l'adeguata copertura economica. Ciò determina quella condizione di “lentezza” o carenza nell'attività amministrativa e tecnica a cui l'ATI è preposta. La condizione di conflitto potenziale tra i singoli comuni che non vogliono privarsi del servizio idrico e parallelamente sovraintendono alle decisioni dell'Ente con le asfittiche condizioni economiche degli Enti locali secondari che contribuiscono ad esacerbare questa attuale criticità. Dal completamento del Piano d'Ambito è presumibile attendersi una notevole quantità di investimenti da porre in essere per il conseguimento degli standards di qualità del servizio idrico integrato. Ciò potrebbe avere notevoli refluenze sul profilo tariffario in funzione dell'entità della contribuzione pubblica nell'attuazione degli interventi da realizzare, al netto di quelli relativi alla procedura di infrazione per la depurazione, già dotati di copertura finanziaria a valere sulla fiscalità generale. Questa circostanza potrebbe ripercuotersi sulla scelta della forma di gestione, in ragione della capacità finanziaria che dovrà possedere il futuro gestore e sulla partecipazione alle decisioni di alcune amministrazioni locali che potrebbero vedere i costi unitari lievitare con un sensibile aumento.

Situazione della governance dell'ATI al 20 agosto 2021

³³⁶ Nota prot. n.3 8434 del 30/09/2020

Da quanto rappresentato dal Presidente della Regione Sicilia³³⁷ l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Messina, risulta insediata ed operativa da giugno 2020. Con il D.P.Reg n. 564 del 30 luglio 2020, è stata disposta una proroga del commissariamento, ai fini della redazione del Piano d'Ambito.

Quanto alla forma di gestione del SII, non è stata scelta né tantomeno affidata. Invece, per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe locali, sono praticate dai gestori preesistenti alla riforma del S.I.I. su base di Ambito territoriale.

4.1.3 Livello di operatività della gestione del SII

La Commissione d'inchiesta, ai fini della presente indagine, ha ritenuto importante assumere dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), tutte le informazioni acquisite da quest'ultima, in merito alla costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito di Messina.

Il Presidente di ARERA, Stefano Besseghini, ha quindi trasmesso alla Commissione il 29 luglio 2021³³⁸ un documento dal quale risulta quanto segue:

- tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Messina";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*" – di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3). Per quanto concerne la pianificazione d'ambito, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio decreto n. 6/2020, ha nominato un commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Messina al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito - tale misura commissariale è stata prorogata, da ultimo, con D.P.Reg. n. 507 del 22 gennaio 2021 e n. 565 del 18 giugno 2021).

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2021, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito, pur avendo il Consiglio Direttivo dell'ATI (con delibera n. 5/2019) disposto l'avvio della predisposizione degli atti relativi all'affidamento della gestione unica del servizio idrico integrato all'AMAM S.p.A.. La Regione Siciliana, con nota 30 settembre 2020, ha diffidato l'ATI di Messina a determinare la forma di gestione entro i successivi trenta giorni. Secondo gli elementi assunti ai fini della presente relazione, risulta che non sia ancora intervenuta alcuna determinazione in ordine alla forma di gestione del servizio;
- la Regione Siciliana ha nominato un commissario *ad acta* al fine di completare i procedimenti istruttori per il riconoscimento della salvaguardia di gestioni operanti nell'ambito territoriale in oggetto.

³³⁷Doc. n. 683/3

³³⁸Doc. n. 927/3

Rileva da ultimo evidenziare che, dall'ultimo aggiornamento trasmesso dalla Regione Sicilia ed acquisito dalla Commissione il 23 novembre 2021, il Piano d'Ambito per l'ATO di Messina risulta essere in fase di elaborazione³³⁹.

4.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane

Nelle pagine seguenti, si riporta una sintesi delle attività di vigilanza e controllo, per il contrasto degli illeciti in materia ambientale e tutela delle acque, effettuate dal Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Messina, acquisito dalla Commissione il 16 luglio 2021³⁴⁰. La Capitaneria di Porto di Messina, ha ispezionato, talvolta in presenza di personale tecnico specializzato appartenente ad ARPA Sicilia, diversi impianti di depurazione delle acque, dislocati nei Comuni ricadenti all'interno della giurisdizione di appartenenza, in quanto questi, spesso, risultano concausa dei più rilevanti fenomeni di inquinamento costiero e di acque interne.

Si evidenzia altresì che la Commissione d'inchiesta, nel corso della Missione nella Sicilia Orientale, ha effettuato sopralluoghi presso gli impianti di depurazione acque reflue urbane di Messina e Milazzo, di cui si riportano nelle pagine successive gli esiti.

Di seguito, i depuratori oggetto di controllo:

- Depuratore del Comune di Malvagna. Si è riscontrato un malfunzionamento del trattamento depurativo all'interno dell'impianto, in quanto i valori di escherichia coli, dei solidi sospesi, dei BOD₅ sono risultati tutti superiori se paragonati ai limiti previsti dal Decreto Legislativo 152/06. Per quanto precede, è emerso che il citato impianto non risultava essere in grado di assicurare la depurazione del refluo al fine di poter essere immesso nelle acque del torrente "Fondachello" che, una volta innestato al fiume Alcantara, si riversa in mare;
- Depuratore del Comune di S. Teresa di Riva. La condotta fognaria, ostruendosi, impediva ai reflui di defluire correttamente con conseguente ritorno degli stessi, e durante i lavori di disostruzione di una parte della condotta si verificava il defluire attraverso lo sfioratore del troppo pieno della rete fognaria in un canale delle acque bianche, ubicato sull'arenile;
- Depuratore del Comune di Motta Camastra. Ipotesi di reato: getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento di rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti; • Depuratore del Comune di Gaggi. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento di rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti;
- Depuratore del Comune di Santa Domenica Vittoria. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento di rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono di rifiuti;
- Depuratore del Comune di Ali. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento di rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti;

³³⁹Doc. n. 977/3

³⁴⁰Doc. n. 916

- Depuratore del Comune di Nizza di Sicilia. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti;
- Impianto di depurazione sito in località San Saba del Comune di Messina. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti;
- Depuratore sito in località Acqualadroni del Comune di Messina. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti;
- Depuratore del Comune di Sant’Alessio Siculo. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti.
- Depuratore del Comune di Graniti. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti;
- Depuratore intercomunale del Comune di Roccalumera. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti, altresì occupazione ed innovazioni abusive di area demaniale marittima, nonché abusiva occupazione di area demaniale marittima ed inosservanza dei limiti della proprietà privata; Consorzio Rete Fognante dell’impianto di depurazione dei Comuni di Giardini Naxos, Taormina, Letojanni e Castelmola. Ipotesi di reato: danneggiamento delle acque pubbliche, immissione in mare di reflui fognari e danneggiamento ed alterazione delle bellezze naturali soggette a speciale protezione dell’Autorità;
- Depuratore sito in località Mili del Comune di Messina. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti;

Come suesposto, il 28 novembre 2019, la Commissione d’inchiesta ha effettuato un sopralluogo presso il depuratore di acque reflue urbane di Mili Marina (c.d. Messina sud).

Dalla documentazione³⁴¹ trasmessa alla Commissione da Amam (Azienda meridionale acque Messina s.p.a.), società che gestisce il depuratore di Mili Marina dal 1998, secondo le previsioni del P.A.R.F. (Piano di attuazione della Rete Fognaria), il sistema fognario della città di Messina era suddiviso in tre sottosistemi principali:

- Sistema Messina Sud,
- Sistema Messina Nord-Tono
- Sistema S. Saba Rodia

L’impianto di depurazione ubicato in località Mili Marina, facente parte del Sistema Messina Sud comprende il centro urbano e tutta la fascia di territorio compresa tra Giampilieri e Fiumara Guardia (versanti ionico e tirrenico).

Tale impianto è stato dimensionato per un numero di abitanti complessivo, compreso tra 246.000 e 343.500 (con tre linee ciascuna da 113.000 abitanti equivalenti), molto più alto rispetto all’effettiva esigenza allo stato attuale, causando, nel tempo, considerevoli problemi di gestione.

Delle tre linee di trattamento, in effetti, la terza non è mai entrata in funzione.

³⁴¹ Doc. n. 540

L'impianto, oggi mostra evidenti criticità, condizioni di vetustà, malfunzionamenti e per tali motivi si è sviluppata un'idea progettuale con soluzioni tecnologiche più avanzate che sono contenute nel Progetto Revamping.

- Depuratore del Comune di Milazzo

Sempre il 28 novembre 2019, la Commissione ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto di depurazione acque reflue urbane della Città di Milazzo. Al sopralluogo, sono seguite le audizioni di Arpa Sicilia e del sindaco di Milazzo.

Nel corso del sopralluogo, si sono potute verificare, le criticità già rappresentate dalla documentazione del Commissario straordinario, relativamente alla seconda linea di trattamento e confermate anche da Arpa Sicilia nel corso dell'audizione del 28 novembre. L'Arpa, ha altresì aggiunto che è ancora da completare l'iter dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera e che delle due linee di trattamento solo una, è strutturata in modo corretto. Per tale ragione, l'intero sistema non può avere la capacità depurativa per rispettare i limiti della normativa vigente (Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.).

Nel corso del sopralluogo, i Commissari chiedendo ai tecnici dell'azienda che gestisce l'impianto, informazioni sullo smaltimento dei fanghi che residuano dalla depurazione, hanno appreso che questi, dopo caratterizzazione chimica vengono trasportati da ditta autorizzata fino ad un impianto di trattamento di Assoro nell'Ennese (si tratta dell'Azienda agricola Agatos Etnea srl).

Tale risposta ha suscitato stupore tra i delegati della Commissione stessa, dal momento che, data la distanza tra Milazzo ed Assoro, i costi associati al trasporto e trattamento dei fanghi non rappresentano un buon esempio di sostenibilità ambientale. Infatti, la scelta del sito di smaltimento dovrebbe essere orientata, prioritariamente, verso impianti di trattamento di prossimità per questioni di economicità di sistema. La Commissione, nel sopralluogo presso l'impianto di Mili Marina, avvenuto la mattina dello stesso 28 novembre, aveva appreso dai responsabili dell'impianto che la capacità del digestore anaerobico era sovradimensionata, rispetto alle necessità dell'impianto che ha due linee operative di trattamento e una terza inutilizzata.

Ciò significa che, con opportuni accordi tra i due impianti, fatta salva la procedura di autorizzazione, i due impianti che insistono nella stessa provincia di Messina potrebbero "integrarsi" in maniera che i fanghi di Milazzo potrebbero essere trattati in tale digestore, con costi più sostenibili.

- Depuratore del Comune di Floresta. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti;
- Depuratore del Comune di Furci Siculo. Ipotesi di reato danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti;
- Depuratore del Comune di Roccella Valdemone. Ipotesi di reato: danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti;
- Depuratore del Comune di Mojo Alcantara. Ricontrata irregolarità nei registri di carico e scarico;
- Depuratore del Comune di Francavilla di Sicilia. Pressione antropica delle acque superficiali del torrente denominato San Vito.

Inoltre, occorre precisare che l'attività di monitoraggio è stata estesa anche all'individuazione di scarichi abusivi presenti all'interno del Compartimento marittimo, avvalendosi peraltro di supporto aereo di telerilevamento, così da ottenere un censimento pressoché fedele dei vari scarichi presenti nel territorio.

In estrema sintesi si rappresenta che:

- ✘ Impianti di depurazione inattivi: Comune di Castell'Umberto i depuratori siti in Località Fioreni e Località Chiaritta Comune di Floresta contrada Mazurco;
- ✘ Impianto di depurazione in stato di abbandono ed incompleto: Comune di Cesarò contrada Mulinelli;
- ✘ Impianto di depurazione nel Comune Gaggi è senza autorizzazione e in stato di abbandono;
- ✘ Impianto senza autorizzazione e con con preavviso di archiviazione: Comune di Gallodoro; contrada Lenzina, Comune di Graniti contrada Olivitello;
- ✘ Impianto nel Comune di Mandanici contrada Divisa (Frazione Badia) è senza autorizzazione e l'impianto è inattivo;
- ✘ Impianto sito nel Comune di Mistretta Loc Madonna della Luce è senza autorizzazione e l'impianto è in stato di abbandono.

Dal documento trasmesso da ARPA³⁴² ed acquisito dalla Commissione il 30 settembre 2019, relativo allo storico dei controlli effettuati sugli impianti di depurazione, nel periodo intercorrente dal 2012 al 2018 e dal successivo aggiornamento acquisito in data 12 febbraio 2020, emerge che la situazione dei piccoli impianti, ovvero quelli sotto i 2000 abitanti equivalenti, rimane pressoché immutata.

Difatti, rimangono ad 81 il numero gli impianti attivi, anche se i non attivi oscillano tra 9-12. Analoga situazione, si riscontra per i 25 impianti attivi con capacità depurativa maggiore di 2000 e inferiore a 9.999 A.E., mentre i 19 depuratori compresi tra 10.000 e 49.999 A.E. ed i 3 depuratori con potenzialità maggiore di 50.000 A.E., risultano tutti attivi nell'arco temporale osservato. L'impiantistica dal 2012 al 2019 è passata da 149 depuratori a 150, incremento che ha riguardato impianti con capacità depurativa da piccola a media, come si evince dalla tabella 3.

Tabella 92 Impianti di trattamento acque reflue urbane nella Provincia di Messina

Provincia di Messina	A.E. < 1999		2.000≤A.E≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		Totale impianti
	n. impianti attivi	n. impianti attivi*							
Report 2013	81	10	25	9	18	0	3	0	146
Report 2015	81	10	25	9	18	0	3	0	146
Report 2016	81	9	25	9	19	0	3	0	146
Report 2017	81	10	25	10	19	0	3	0	148
Report 2018	81	11	25	10	19	0	3	0	149
Report 2019	81	12	25	10	19	0	3	0	150

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

³⁴² Doc. n. 534/5 - Doc. n 534 0

Tabella 93: Impianti attivi, controllati e non, distribuzione provinciale – 2019

	≥ 50000 A.E.		10.000 ≤ A.E. <49.999		2.000 ≤ A.E. <9.999		tutti ≥2.000 A.E.	
	attivi	controllati	attivi	controllati	attivi	controllati	totali	controllati
messina	4	3	17	6	19	6	40	15
totale	22	20	78	61	131	86	231	167

In sede di audizione, il Dirigente della struttura territoriale provinciale di Messina di ARPA Sicilia, Antonio Marchese, riferendo alla Commissione, il 28 novembre 2019, in merito alla situazione della struttura territoriale di Messina, ha rappresentato che quest'ultima, tra tutte le strutture in Sicilia, presenta le maggiori criticità, perché si inserisce all'interno di un territorio che comprende un'area ad elevato rischio di crisi ambientale oltre ad un sito d'interesse nazionale (SIN)

Oltre ciò le difficoltà nell'espletamento dei controlli, ad avviso del Dirigente, deriverebbero anche dal numero elevato di impianti di depurazione e dal basso numero di personale assegnato alla struttura territoriale.

Nel corso dell'audizione la dott.ssa Dora Maria Saladino, Dirigente responsabile UO controlli di ARPA Sicilia, riferisce che *“i depuratori della provincia, con i nostri controlli che sono periodici, non sono continui e costanti, abbiamo la maggior parte di depuratori che non sono autorizzati, tutti strutturati in modo non adeguato secondo la normativa del 1999 ad oggi, quindi presentano criticità dal punto di vista della loro funzionalità. Molti di questi sono stati oggetto di sequestro giudiziario, perché la procura è intervenuta e li ha posti sotto sequestro. Sono depuratori che continuano ad essere non funzionali.”*

“Quest'estate abbiamo controllato tutti i depuratori della fascia ionica, l'unico che ha una buona funzionalità dal punto di vista della linea acqua, quindi per lo scarico a mare, è il depuratore di Roccalumera, che però ha trascurato l'aspetto delle emissioni in atmosfera. [...] Quindi si è creata una irregolarità che avrebbe potuto essere evitata, perché effettivamente la linea acqua l'avevano migliorata e stava andando benino. Mentre tutti gli altri, Giardini, Letojanni, Scaletta, Sant'Alessio, Santa Teresa e Mili, tutta la costa ionica hanno tutti problemi. Nizza di Sicilia che è sotto sequestro anch'esso.”

4.2.1 Controlli dei depuratori urbani effettuati da ARPA

Dal documento del 12 febbraio 2020 e dal successivo aggiornamento del 4 settembre 2020, trasmesso dall'ARPA alla Commissione d'inchiesta, emerge che nella provincia di Messina nel periodo intercorrente, dall'anno 2012 all'anno 2018, sono stati eseguiti presso gli impianti di depurazione dei reflui urbani i controlli previsti, di seguito illustrati³⁴³.

Tabella 94 Impianti controllati da ARPA Provincia di Messina 2013-2019

Provincia di Messina	2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		% impianti controllati
	n. impianti *	n. impianti controllati*	n. impianti *	n. impianti controllati*	n. impianti *	n. impianti controllati*	
Report 2013	34	11	18	13	3	3	49%

³⁴³ Doc. n. 534/1 - Doc. n. 678/2

Report 2015	34	10	18	11	3	3	44%
Report 2016	34	9	19	3	3	3	27%
Report 2017	35	8	19	5	3	3	28%
Report 2018	35	5	19	9	3	3	30%
Report 2019	35	5	19	12	3	3	35%

* sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Dalla tabella, si evince che l'autorità competente al controllo, nel periodo attenzionato, non è riuscita a garantire la presenza in più della metà degli impianti. Dai dati del Report 2019 emerge che nell'anno 2018 solo il 35% degli impianti superiori a 2.000 A.E., ha subito un controllo.

Da tale dato, quindi emerge un'indicazione della contezza che ARPA ha ogni anno della funzionalità degli impianti, che risulta essere bassa.

Tabella 95 Numero di controlli effettuati nella Provincia di Messina su impianti attivi 2013-2019

Provincia di Messina	2.000≤A.E.≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		% controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	
Report 2013	309	12	216	15	72	18	7,5%
Report 2015	309	10	216	18	72	22	5,50%
Report 2016	300	10	228	7	72	21	6%
Report 2017	300	11	228	11	48	18	7%
Report 2018	310	7	228	17	72	18	7%
Report 2019	310	6	228	15	72	7	5%

NOTA: per gli impianti tra i 2000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo dei controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Relativamente ai controlli su impianti inferiori ai 1.999 A.E., non obbligatori, questi sono risultati essere:

- ✓ 2013: n. 8
- ✓ 2015: n. 1
- ✓ 2016: n. 1
- ✓ 2017: n. 16
- ✓ 2018: n. 10
- ✓ 2019: n. 16

In definitiva, l'ARPA Sicilia dal 2012 al 2018 non è riuscita a controllare tutti gli impianti almeno una volta, ed inoltre la percentuale dei controlli effettuati rispetto a quelli minimi previsti per legge, non è stata rispettata. Ovvero, è stata disattesa la frequenza prevista per dal Decreto Legislativo n. 152/06 e smi che all'Allegato 5 della parte terza prevede espressamente che

“l'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura”.

Tab 3: frequenza minima dei controlli dell'autorità competente per la conformità degli scarichi Decreto Legislativo n. 156/06

Potenzialità impianto	Numero controlli
Da 2000 a 9999 A.E.	1 volta l'anno
Da 10.000 a 49.999 A.E.	3 volte l'anno
Oltre 50.000 A.E.	6 volte l'anno

La normativa, infine, dispone che per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari, sia definito in rapporto al numero di misure come dallo schema seguente che è allegato nel Decreto Legislativo n. 152/06. Volendo semplificare, la legge consente una tolleranza (entro però certi limiti) di campioni non conformi pari a circa il 9-10% dei prelievi³⁴⁴. Di seguito si riporta uno stralcio della tabella:

Tabella 96: Numero massimo di campioni non conformi secondo la normativa

campioni prelevati durante l'anno	numero massimo consentito di campioni conformi	campioni prelevati durante l'anno	numero massimo consentito di campioni non conformi
4 - 7	1	29 - 40	4
8 - 16	2	41 - 53	5
17 - 28	3	54 - 67	6

La percentuale di controlli effettuati, rispetto ai controlli minimi previsti per legge è bassissima, irrisoria, con un leggero trend di peggioramento, perché si passa da un “massimo” di 7,5% nell'anno 2012 ad un minimo del 5% nel 2018. Tali dati, confermano la drammatica situazione rappresentata in sede di audizione dal Dirigente della struttura territoriale di Messina di arpa Sicilia, Antonio Marchese, che rinveniva tra le diverse criticità l'esiguo personale a disposizione presso la struttura territoriale. L'audit infatti riferiva alla Commissione che tale situazione ha portato a “trovare forma di collaborazione con le varie forze di polizia, fra cui la Capitaneria di porto, la Guardia di Finanza navale e la nostra Polizia giudiziaria che ci ha dato un grosso supporto per poter sviluppare tutta una serie di attività che, diversamente, non avremmo potuto portare a compimento.”

Dal documento del 4 ottobre 2020³⁴⁵ trasmesso dal Direttore Tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia, Vincenzo Infantino, emerge un ulteriore dato, ovvero che in esito ai controlli degli impianti ispezionati da ARPA nella Provincia di Messina, 8 su 15 impianti non sono risultati conformi, come di seguito sinteticamente riportato.

Tabella 97: Impianti controllati e conformità, distribuzione 2019

	≥ 50000		10.000 ≤ A.E. < 50000		2.000 ≤ A.E. < 10.000		totali		totali
	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	
Messina	1	2	4	2	2	4	7	8	15
Totale	11	9	31	30	53	33	95	72	167

Ad integrazione di quanto descritto e delle informazioni fin qui riportate, per gli impianti di depurazione a servizio dei diversi comuni della Provincia di Messina, si forniscono di seguito i dati dei controlli effettuati, dall'anno 2013 all'anno 2019, riportati in forma tabellare per i quali vengono

³⁴⁴ In ogni caso i valori del BOD₅ e COD non possono essere superiori al 100% dei valori di legge e del 150% per i Solidi sospesi.

³⁴⁵ Doc. n. 678/2

riportati i controlli complessivi effettuati, le proposte di sanzione e la percentuale delle contestazioni per il numero dei controlli eseguiti da ARPA.

Tabella 98: Numero controlli e relative contestazioni – 2013-2019 Doc 345/5

Provincia di Messina	n. controlli complessivi *	n. sanzioni proposte	% contestazioni/ n. controlli
Report 2013	53	28	51%
Report 2015	50	17	34%
Report 2016	38	17	45%
Report 2017	41	22	55%
Report 2018	42	16	38%
Report 2019	28	21	75%

* Considerando tutti gli impianti, anche quelli al di sotto dei 1.999 A.E.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Dalla tabella, si osserva che nel tempo, passando dal 2012 al 2018, diminuendo il numero di controlli complessivi, le proposte di sanzioni rimangono pressoché invariate, passando da un minimo di 16 proposte di sanzione su 42 controlli nell'anno 2017 ad un massimo di 28 sanzioni su 53 controlli per l'anno 2012. Dunque, nell'anno 2019 si rileva, rispetto agli anni precedenti, un aumento della percentuale delle contestazioni per numero di controlli effettuati del 75%, pertanto elevato. Ciò sta ad indicare che tre quarti dei controlli di ARPA non sono risultati conformi.

4.2.2 Stato autorizzativo dei depuratori urbane della provincia di Messina

Il 28 novembre 2019, in sede di audizione, il Dirigente della struttura territoriale provinciale di Messina di ARPA Sicilia, Antonio Marchese, ha rappresentato alla Commissione, una delle criticità più significative, riscontrate negli impianti di depurazione della provincia di Messina ovvero quella del mancato rinnovo delle autorizzazioni, a causa di problemi strutturali e gestionali degli impianti,

Per avere riscontro di ciò, la Commissione d'inchiesta ha ritenuto opportuno chiedere alla Regione Sicilia, informazioni in merito allo stato autorizzativo dei depuratori. A seguito di detta richiesta, il Presidente della Regione, Nello Musumeci, ha trasmesso³⁴⁶ alla Commissione, il 10 settembre 2020, un documento contenente le informazioni sullo stato autorizzativo dei depuratori.

Tabella 99 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Messina al 14.08.2020³⁴⁷

Autorizzazioni	Messina	TOTALE
Vigenti	10	53
Scadute	16	135
In proroga	10	33
Senza autorizzazione	88	173
Diniegate	13	49
	137	443

³⁴⁶ Doc. n. 345/5 - Doc. n. 683/3

³⁴⁷ Doc. n. 683/3 - Doc. n. 345/5

Tabella 100 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Messina al 23.11.2021³⁴⁸

Autorizzazioni	Messina	TOTALE
Vigenti	13	56
Scadute	15	136
In proroga	7	35
Senza autorizzazione	82	155
Diniegata	17	58
	134	440

Tabella 101 Istanze pendenti e istanze in corso di istruttoria³⁴⁹

Provincia	Istanze pervenute	Istanze in istruttoria
Messina	74	40

È opportuno ricordare, che le autorizzazioni scadute, vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora l'impianto sia stato autorizzato, ma l'autorizzazione sia in scadenza o già scaduta e la richiesta di rinnovo di autorizzazione, non sia stata effettuata nei tempi indicati dalla legislazione, l'impianto viene considerato privo di autorizzazione.

Dai documenti³⁵⁰ trasmessi sia dalla Regione Sicilia³⁵¹ che dal Direttore Tecnico dell'ARPA Sicilia si evincono le informazioni di dettaglio per ciascun impianto di depurazione della provincia di Messina.

Nella tabella di seguito sono indicati, per ciascun impianto, lo stato autorizzativo, le istanze presentate, se risulta in itinere la relativa valutazione e da ultimo, l'indicazione di quelli destinatari di preavviso di diniego o archiviazione.

In sintesi lo stato autorizzativo è il seguente:

- Comuni senza autorizzazione con preavviso di archiviazione: Comune di San Piero Patti contrada Arabite, Comune di San Salvatore di Fitalia Loc S. Maria Cuma, Loc Timpi, Loc Bufana, Torrenova contrada Praia
- Comuni con preavviso di archiviazione Comune Sant'Alessio Siculo (Cassarina - Salice), Comune di Saponara via Pugliatti- Saponara Marittima,
- Comuni senza autorizzazione inattivi Comune di Tusa zona Tusa est, Torregrotta via Livatino
- Comuni in stato di abbandono e con preavviso di archiviazione: Tusa Fraz. Milianni

Dal dettagliato documento trasmesso in data 27 ottobre 2020³⁵² dal Direttore Tecnico dell'ARPA Vincenzo Infantino, in estrema sintesi, emerge che per i controlli condotti negli anni 2018 e 2019, sono state prodotte rispettivamente un numero pari a 13 e 14 proposte di sanzione, per illeciti dovuti al superamento limiti tabellari e mancanza di autorizzazione.

³⁴⁸ Doc. n. 977/2 - Doc. n. 683/2

³⁴⁹ Doc. n. 683/2 2

³⁵⁰ Doc. n. 717/8

³⁵¹ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 345/5 - Doc. n. 682/3

³⁵² Doc. n. 717/8

Tabella 102 Stato autorizzativo degli impianti di depurazione di reflui urbani nella provincia di Messina - Fonte Regione³⁵³

Provincia di Messina									
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione		Istanza di autorizzazione pervenuta	Istruttoria in corso	
		numero	data	stato	numero	data			
Acquedolci	all'impianto di Sant'Agata Militello								
Alcaira li Fusi	C.da Baratta-Bruno	2054	7/12/11	scaduta			x		
Ali	C.da S. Domenica			senza autorizzazione			x		
Ali Terme	all'impianto di Nizza di Sicilia								
Antillo	C.da Piano Calcare			senza autorizzazione					
Barcellona P.G.	C.da Cantoni (consortile)	726	16/5/14	in proroga			x		
Basico	C.da Prisa			senza autorizzazione			x		
	Fraz. Toscano			senza autorizzazione			x		
Brolo	all'impianto di Piraino loc. Scinà								
Capizzi	C.da Carpera			senza autorizzazione			x		
Capo d'Orlando	C.da Zappulla			senza autorizzazione			x		
Capri Leone	senza impianto la frazione di Rocca di Capri Leone all'impianto di Torrenova								
Caronia	C.da Sugherita			senza autorizzazione			x		
	centro urbano			senza autorizzazione					
Casalvecchio Siculo	Fraz. Mitta			senza autorizzazione					
	Fraz. Fadarechi			senza autorizzazione					
	Fraz. Rimitti			senza autorizzazione					
Castel di Lucio	C.da Lavannaro	217	28/4/09	in proroga			x		
Castell'Umberto	Loc. Floreni			senza autorizzazione					
	Loc. Chiaritta			senza autorizzazione					
Castelmola	all'impianto consortile di Giardini Navos C.da Rocce Nerre								
Castroreale	C.da Fondacarso	683	3/7/18	vigente			x		
	C.da Contini (Fraz. Protonotaro)	684	3/7/18	vigente			x		
Cesarò	C.da Mulimelli								
Condorò	all'impianto Isap Giannoro					975	26/6/13	x	
Falcone	C.da Felicitto								
Ficarra	C.da Scinò (fuori esercizio per frana)								
Flumedinisi	all'impianto di Nizza di Sicilia								
Floresta	C.da Mazurco			senza autorizzazione					
Fondachelli Fantina	C.da Roccamarina			senza autorizzazione			x		
	C.da Cottone			senza autorizzazione			x		
Forza d'Agrò	all'impianto di S. Alessio Siculo								
	Fraz. Scifi					334	14/4/20	x	
Francavilla di Sicilia	C.da Arancio	1592	19/10/11	scaduta			x		
Frazzanò	C.da Aia			senza autorizzazione					
Furci Siculo	all'impianto di Roccalumera								

Provincia di Messina									
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione		Istanza di autorizzazione pervenuta	Istruttoria in corso	
		numero	data	stato	numero	data			
Furnari	C.da Bazia			senza autorizzazione			X		
Gaggi				senza autorizzazione					
Galati Mamertino	senza impianto								
Gallodoro	C.da Lenzina			senza autorizzazione			X	X	
Giardini Naxos	C.da Rocce Nere (consortile)	545	17/4/13	scaduta			X	X	
Gioiosa Marea	C.da Catello			senza autorizzazione			X	X	
Graniti	San Giorgio			senza autorizzazione			X	X	
	C.da Olivitello			senza autorizzazione			X	X	
Gualtieri Sicaminò	all'impianto Irsap Giammoro								
Itala	all'impianto di Scaletta Zanclea								
Leni	C.da Bardelle	953	3/7/17	in proroga			X		
Letojanni	Loc. Torrente San Filippo	1776	15/10/13	scaduta			X		
Librizzi	C.da Murmari	1774	15/10/13	in proroga			X	X	
	Loc. Saggio				1775	15/10/13	X	X	
Limina	C.da Areaciappi			senza autorizzazione			X	X	
	Loc. Cannetto (Lipari)	84	31/1/12	scaduta			X	X	
Lipari	Loc. Lentia Sotto (Vulcano) (costruito ed inattivo per assenza fognatura)	845	10/6/14	scaduta					
Longi	Loc. Scinà			senza autorizzazione			X		
Malfa	senza impianto						X		
Malvagna	C.da Piano Olivo	287	14/3/17	scaduta			X		
	C.da Spafaro	206	3/6/10	scaduta			X		
Mandanici	C.da Divisa (Fraz. Badia)			senza autorizzazione			X		
Mazzarrà S. Andrea	Loc. Sant'Andrea				52024	13/12/17			
Merì	C.da Camicia			senza autorizzazione					
	Mili Marina	1117	16/10/20	vigente					
	S. Saba			senza autorizzazione			X		
	Massa S. Giorgio			senza autorizzazione			X		
	Massa S. Lucia			senza autorizzazione			X		
	Castanea est			senza autorizzazione			X		
	Acqualadroni			senza autorizzazione					
Milazzo	C.da Fossazzo	525	15/4/13	scaduta			X	X	
Militello Rosmarino	C.da Dasci			senza autorizzazione			X	X	
Mirto	C.da Fornace-Contura				1254	16/10/19	X		
	Loc. Madonna della Luce			senza autorizzazione					
Mistretta	C.da Coda Volpe			senza autorizzazione			X	X	
Mojo Alcantara									
Monforte S. Giorgio	all'impianto Irsap Giammoro								
Mongiuffi Melia	senza impianto								
	C.da S. Nicoletta	746	10/7/18	vigente					
Montagnareale	Fontanarame (fermo causa frana)			senza autorizzazione			X	X	
	C.da Bonavita			senza autorizzazione					
	C.da Morera - Carestia			senza autorizzazione			X	X	
	C.da Fontana Pumo Rinaldino	1711	3/11/11	scaduta			X	X	
Montalbano Elicona	Frazione Braidi			senza autorizzazione					
	Frazione Santa Barbara			senza autorizzazione					

Provincia di Messina										Istruttoria in corso	
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Dimiego e/o archiviazione		Istanza di autorizzazione pervenuta				
		numero	data	stato	numero	data					
Motta Camastra	Frazione Pellizzaro			senza autorizzazione							
	C.da S. Antonio			senza autorizzazione			X				
	Fraz. Finalta				333	14/4/20	X				
Motta d'Afermo	Fondaco Motta			senza autorizzazione			X				
	Fraz. Torremuzza			senza autorizzazione			X				
	C.da Casale			senza autorizzazione			X				
Naso	C.da S. Giuliano			19/4/18	325	vigente					
	C.da Monastria			senza autorizzazione			X				
	Loc. Sottospedale (IMHOFF)			senza autorizzazione			X				
	Loc. Dulisa (IMHOFF)			senza autorizzazione			X				
	Fraz. Sotto S. Cono (IMHOFF)			senza autorizzazione			X				
	Fraz. Lacco (IMHOFF)			senza autorizzazione			X				
	C.da S. Filippo (IMHOFF)			senza autorizzazione			X				
	C.da Lionti (IMHOFF)			senza autorizzazione			X				
	C.da Sotto Malò (IMHOFF)			senza autorizzazione			X				
	C.da Piana					1096	30/9/21				
	Novara Centro			3/6/10	204	scaduta		X			
	Novara di Sicilia			8/7/11	980	scaduta		X			
Oliveri	Fraz. Badiavecchia			3/6/10	205	scaduta		X			
	C.da Fiume			senza autorizzazione			X				
	all'impianto Irsap Giannoro										
Pace del Mela											
Pagliara											
Patti											
Pettineo											
Piraino	C.da Migliacca-Callavaresca			senza autorizzazione			X				
	Loc. Scinà Frazione di Gliaca (Consortile)			19/4/18	326	vigente					
Raccuja	Fraz. Zappardino					1626	14/9/12				
	C.da Boschetto			senza autorizzazione			X				
	Fraz. Campomella			senza autorizzazione			X				
Reitano	Fraz. Buculica			senza autorizzazione							
	C.da Villa Margi			senza autorizzazione			X				
Roccafiorita											
Roccalumera	Loc. Piano Pomara					1377	11/9/14				
	C.da Piana Sopra Ferrovia			8/10/18	1099	vigente					
Roccalvaldina	Loc. Sotto Catena					32452	24/7/17				
	Fraz. San Salvatore					32456	24/7/17				
Roccella Valdemone	C.da Morato - Barone					2166	13/11/12				
	Loc. Coppola			senza autorizzazione			X				
Rodi Milici	C.da Mollerito			senza autorizzazione			X				
	Rometta Mareca			senza autorizzazione			X				
Rometta	Rometta centro			senza autorizzazione							
	Loc. Sotto S. Giovanni (fermo causa frana)			senza autorizzazione							
	Loc. Gimello			senza autorizzazione							
San Filippo del Mela	Loc. S. Andrea			senza autorizzazione							
	C.da Botteghelle			8/11/21	1322	vigente					

Provincia di Messina									
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione		Istanza di autorizzazione pervenuta	Istruttoria in corso	
		numero	data	stato	numero	data			
San Fratello	Loc. Mascherino			senza autorizzazione			X		
San Marco d'Alunzio	C.da Piano Stinco				51871	12/12/17	X		
San Pier Niceto	<i>all'impianto Irsap Giammaro</i>								
San Piero Patti	C.da Arabite			senza autorizzazione			X		
	Loc. Urgeri			senza autorizzazione				X	
San Salvatore di Fitalia	Loc. Spaditta			senza autorizzazione					
	Loc. S. Maria Cuma			senza autorizzazione			X	X	
	Loc. Timpi			senza autorizzazione			X	X	
	Loc. Bufana			senza autorizzazione			X	X	
San Teodoro	C.da Canalotto			senza autorizzazione					
Sant'Agata di Militello	C.da Pianetta			senza autorizzazione			X	X	
Sant'Alessio Siculo	Cassarina - Salice	913	20/6/13	scaduta			X	X	
Sant'Angelo di Brolo	<i>all'impianto di Piraino loc. Scinà</i>								
Santa Domenica Vittoria	C.da Fegotto	832	31/7/18	vigente					
Santa Lucia del Mela	C.da Padura				1207	4/11/20			
	Loc. S. Giovanni			senza autorizzazione					
Santa Marina Salina	<i>senza impianto</i>								
Santa Teresa di Riva	C.da Catalmo	888	31/8/18	vigente			X		
Santo Stefano di Camastra	C.da Barche Grosse			senza autorizzazione			X	X	
Saponara	Via Pugliatti - Saponara Marittima								
Savoca	Vall. Abramo			senza autorizzazione		2325	3/12/12	X	
Scaletta Zanclea	C.da Don Salvo					1352	26/11/20	X	
Sinagra	C.da Merdino	84	1/2/11	in proroga			X		
	C.da S. Venera (Mulinazzo)	832	1/2/11	in proroga			X		
Spadafora	C.da Boncoddò			senza autorizzazione			X		
Taormina	<i>all'impianto consortile di Giardini Naxos C.da Rocce Nere</i>								
Terme Vigiliatore	<i>all'impianto consortile di Barcellona P.G. di C.da Cantoni</i>								
Torregrotta	via Livatino			senza autorizzazione					
Torrenova	C.da Praia			senza autorizzazione			X		
Tortorici	Molino Ferriera	1022	13/9/21	vigente					
	C.da Bruca	617801	06/2180/08/	vigente					
	C.da Pagliara	618802	06/2180/08/	vigente					
Tripi	<i>senza impianto</i>								
Tusa	C.da La Piana (fraz. Castel di Tusa)	296	16/3/11	in proroga			X		
	Tusa Est				310	17/4/18			
	Fraz. Miliani (in stato di abbandono)						X		
Ucria	C.da Sotto Annunziata	378	6/7/05	scaduta			X		
Valdina	<i>all'impianto di Torregrotta</i>								
Venetico	<i>all'impianto di Torregrotta</i>								
Villafranca Tirrena	C.da Baronia	514	8/6/21						

4.3.3 Impianti presenti provincia di Messina autorizzati a ricevere fanghi di depurazione

Dal documento trasmesso dalla Regione Sicilia in data 11 settembre 2020³⁵⁴ e dal successivo aggiornamento del 23 novembre 2021³⁵⁵ contenente l'elenco degli impianti autorizzati a ricevere fanghi di depurazione con codice EER 190805, come risulta dall'applicativo O.R.S.O. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), emerge che nella provincia di Messina risultano esservi impianti in grado di accettare rifiuti con codice EER 190805, 190812 e 190814 come di seguito riportati nella tabella sottostante.

Tabella 103: Dati conferimento EER190805 nella Provincia di Messina-Anno 2020 - Fonte Regione Sicilia

Comune	Kg	Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Capo d'Orlando	124.660	Ofelia Ambiente – Compostaggio di Ramacca (CT) x 32.080 – RACO – Compostaggio di Belpasso (CT) x 92.580
San Filippo del Mela	28.290	Azienda Agricola Mulinello – Selezione e cernita di Assoro (EN)
Santo Stefano di Camastra	12.320	TRAINA - Selezione e cernita di Cammarata (AG)
Naso	21.310	Myleco di Petretta Jerry Alessandro e C. – Selezione e cernita di Pace del Mela (ME)
Tusa	10.530	Azienda Agricola Mulinello – Selezione e cernita di Assoro (EN)
Limina	15.080	Myleco di Petretta Jerry Alessandro e C. – Selezione e cernita di Pace del Mela (ME)

La Commissione, tenuto conto di quanto emerso e confermato anche dall'ARPA, nelle diverse audizioni, ovvero della presenza di importanti “sbalzi” dei quantitativi di fanghi prodotti da un anno all'altro, ha richiesto, di conoscere il flusso dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane con codice EER 19.08.05. Tale richiesta si è concretizzata con l'acquisizione in data 4 settembre 2020³⁵⁶ del documento n. 678 da cui sono stati estratti i dati relativi alla provincia di Messina per i depuratori più grandi, come di seguito in tabella.

Tabella 104 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori di Messina- Anno 2015- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2015				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
Via Lungomare Spinesante - c.da CANTONE GAZZI	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	BARCELLONAMBIENTE S.P.A.	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO S.R.L.	Assoro	EN	322.820	695.760
			OFELIA AMBIENTE S.R.L.	Ramacca	CT	349.540	
			RACO S.R.L.	Belpasso	CT	23.400	
IMPIANTO MILI C.da Barone Mili Marina	MESSINA -Mili	A.M.A.M. S.P.A.	CISMA AMBIENTE S.P.A.	Siracusa	SR	267.540	1.101.670
			F.M.G. S.R.L.	Siracusa	SR	834.130	
IMPIANTO MESSINA 6 TONO	MESSINA	mai realizzato					

³⁵⁴ Doc. n. 683/2

³⁵⁵ Doc. n. 977/3

³⁵⁶ Doc. n. 678/2

Tabella 105 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori di Messina - Anno 2016- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2016				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
Via Lungomare Spinesante - c.da CANTONE GAZZI	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	BARCELLONAMBIENTE S.P.A.	RACO S.R.L.	Belpasso	CT	295.440	781.830
			PRODUZIONE E RECUPERO INERTI DI MORELLO SEBASTIANO	Augusta	SR	25.580	
			AZIENDA AGRICOLA MULINELLO S.R.L.	Assoro	EN	277.340	
			S.C. RECYCLING S.R.L.	Catania	CT	72.270	
			OFELIA AMBIENTE S.R.L.	Ramacca	CT	111.200	
IMPIANTO MILI C.da Barone Mili Marina	MESSINA -Mili	A.M.A.M. S.P.A.	nessun dato				
IMPIANTO MESSINA 6 TONO	MESSINA	mai realizzato					

Tabella 106 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori di Messina - Anno 2017- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2017				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
Via Lungomare Spinesante - c.da CANTONE GAZZI	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	BARCELLONAMBIENTE S.P.A.	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO S.R.L.	Assoro	EN	682.590	1.137.730
			IRECOM S.R.L.	Augusta	SR	156.520	
			RACO S.R.L.	Belpasso	CT	252.540	
			SICILFERT S.R.L.	Marsala	TP	46.080	
IMPIANTO MILI C.da Barone Mili Marina	MESSINA -Mili	A.M.A.M. S.P.A.	CISMA AMBIENTE SPA	Milazzo	ME	209.390	1.639.010
			IRECOM SRL	Augusta	SR	923.200	
			OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT	10.610	
			RAGO SRL	Belpasso	CT	495.810	
IMPIANTO MESSINA 6 TONO	MESSINA	mai realizzato	OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT	389520	4429450
			RACO SRL	Belpasso	CT	587860	

Tabella 107 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - per i depuratori di Messina - Anno 2018- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2018				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
Via Lungomare Spinesante - c.da CANTONE GAZZI	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	BARCELLONAMBIENTE S.P.A.	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO S.R.L.	Assoro	EN	379.700	545.160
			SICILFERT S.R.L.	Marsala	TP	165.460	
IMPIANTO MILI C.da Barone Mili Marina	MESSINA -Mili	A.M.A.M. S.P.A.	CISMA AMBIENTE SPA	Milazzo	ME	427.070	1.316.550
			IRECOM SRL	Augusta	SR	359.150	
			RAGO SRL	Belpasso	CT	530.330	
IMPIANTO MESSINA 6 TONO	MESSINA	mai realizzato	RACO S.R.L.	Belpasso	CT	563340	3130371

Nell'audizione svoltasi l'8 settembre 2020, il responsabile UOC Valutazioni e pareri ambientali dell'Arpa Sicilia, Salvatore Caldara, ha dichiarato che i dati forniti, e riportati nelle tabelle suesposte per gli impianti sopra i 50.000 A.B. provengono dall'estrazione del catasto rifiuti, e che in realtà, la verifica e la gestione dei flussi dei rifiuti presenti, compete prevalentemente alle ex

province che si possono avvalere di ARPA per le attività tecniche ai sensi dell'articoli dal 197 al Decreto Legislativo n. 152/06³⁵⁷.

L'auditò rispondendo in merito ad una richiesta di chiarimento da parte della Commissione sulla gestione e controllo dei fanghi, fa presente che molti degli impianti in cui vengono conferiti i fanghi sono autorizzati ai sensi dell'articolo 208³⁵⁸, e a volte addirittura dell'articolo 216³⁵⁹ in procedura semplificata, quindi in questo ambito la competenza al controllo è della ex-Provincia (oggi LCCL o città Metropolitana) che, se vuole o ha necessità può avvalersi del supporto dell'Agenzia.

4.3 Libero Consorzio Comunale di Messina

Nella nota inviata dal Responsabile della Segreteria del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Rosaria Certo, ed acquisita dalla Commissione il 27 settembre 2019³⁶⁰ viene ricordato in

³⁵⁷ Art. 197 (competenze delle province)

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

- a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
- d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché' sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici (*gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale*) gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

(5-bis. *Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).*)

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

³⁵⁸ Decreto Legislativo n. 152/06 Capo IV – Autorizzazioni e Iscrizioni Art 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

³⁵⁹ Decreto Legislativo n. 152/06 Capo V – Procedure Semplificate Art. 216 (operazioni di recupero)

³⁶⁰ Doc. n. 339

premessa che “*nella Regione Sicilia non è stato applicato l’art. 124 del. Decreto Legislativo 152/06 in merito alla competenza delle Province quali enti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori dalle pubbliche fognature*”.

Nella Regione Siciliana, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico per insediamenti produttivi al di fuori della pubblica fognatura, è infatti di competenza comunale, previo rilascio di parere da parte dell’ autorità regionale competente, ex art. 40 della L.R. 27/36. Tali autorizzazioni, in virtù dell’ entrata in vigore del D.P.R. 59/13, confluiscono nell’ AUA quale titolo abilitativo. La competenza del rilascio dell’ A.U.A. è demandata alle ex Province.

Dai documenti pervenuti alla Commissione d’ inchiesta non risulta, alla Città Metropolitana di Messina, che siano state rilasciate autorizzazioni allo scarico che prescrivano il rispetto dei limiti di cui alla tabella 3/A del Decreto Legislativo n.152/06.

È altresì competenza della Regione il rilascio dell’ autorizzazione al riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. Il Servizio Tutela dell’ acqua e dell’ aria della VI Direzione della Città Metropolitana è competente alla redazione e all’ aggiornamento del catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali, secondo le competenze demandate alle province sin dall’ emanazione della L. 319/76 (Legge Merli) e confermata dalle normative nazionali e regionali (DDG n. 329 del 02.10.2007)³⁶¹.

Le numerose criticità nella depurazione delle acque, provenienti dalle pubbliche fognature comunali, possono essere desunte da un documento di riepilogo della situazione complessiva delle fognature e della depurazione, annualmente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale della città Metropolitana³⁶².

In particolare si rappresenta che, per le inadempienze nell’ attuazione della Direttiva 91/271, l’ Italia ha già subito due condanne da parte della Corte di Giustizia Europea, la C565-10 (Procedura 2004-2034) e la C8S-13 (Procedura 2009-2034) e l’ avvio di una nuova procedura di infrazione (Procedura 2014-2059). In conseguenza di tali procedure, nel territorio della provincia di Messina sono stati oggetto di infrazione ben 37 comuni e tre consorzi (per approfondimenti si rimanda al capitolo dedicato).

In merito alle sanzioni amministrative per illeciti in materia di scarichi idrici in violazione per il superamento dei limiti tabellari, l’ assenza dell’ autorizzazione allo scarico o il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative, giusta art. 133 c.1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 152/06, si fa presente che la Città Metropolitana di Messina in forza della delega ex art. 28 della L.R.10/99, è l’ autorità competente al ricevimento dei verbali di contestazione e all’ emissione delle relative Ordinanze Ingiunzione/Archiviazione.

³⁶¹ Sul sito istituzionale Città Metropolitana di Messina sono pubblicate le monografie dedicate ad ogni comune del territorio metropolitano, nonché un file contenente i dati aggiornati del catasto.

Link: [https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/informazioni-ambientali/tuteladella-acque/catasto-degli-scarichi/allegati/Rapporto sistemi depurativi 2018.pdf](https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/informazioni-ambientali/tuteladella-acque/catasto-degli-scarichi/allegati/Rapporto_sistemi_depurativi_2018.pdf)

³⁶² Link: [https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/informazioni-ambientali/tutela-dellaacque/catasto-degli-scarichi/allegati/Riepilogo scarichi 2013.pdf](https://www.cittametropolitana.me.it/servizi/informazioni-ambientali/tutela-dellaacque/catasto-degli-scarichi/allegati/Riepilogo_scarichi_2013.pdf)

4.3.1 Comuni e relativi scarichi

Di seguito, il riepilogo della situazione dei sistemi depurativi a servizio delle reti fognanti dei 108 Comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Messina, suddivisa in quattro gruppi:

1. Comuni che non dispongono di alcun presidio depurativo a servizio della pubblica fognatura, cioè Comuni che danno origine solo a scarichi non trattati.

Castell'Umberto, Cesarò, Floresta, Gaggi, Galati M., Mistretta, Monforte S.G., S. Fratello e Torregrotta (con Venetico e Valdina).

Totale: 11

2. Comuni che sono serviti solo in parte da sistemi depurativi, cioè Comuni che danno origine a scarichi sia depurati che non.

Alcara L.F., Barcellona P.G., Caronia, Ficarra, Frazzanò, Gioiosa M., Longi, Mandanici, Messina, Montagnareale, Montalbano E., Naso, Patti, Raccuja, Rodì M., Roccavaldina, Rometta, S. Lucia del M., S. Piero P., Tripi e Tusa.

Totale: 21

3. Comuni con pubbliche fognature interamente servite da presidi depurativi, cioè Comuni che non danno origine a scarichi bruti.

Acquedolci, Alì, Alì Terme, Antillo, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo D'O., Capri Leone, Casalvecchio S., Castel di L., Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Fondachelli F., Forza D'Agrò, Francavilla di S., Furci S., Furnari, Gallodoro, Giardini N., Graniti, Gualtieri S., Itala, Leni, Letojanni, Librizzi, Limina, Lipari, Malvagna, Mazzarrà S.A., Merì, Milazzo, Militello R., Mirto, Moio A., Mongiuffi M., Motta C., Motta D'A., Nizza di S., Novara di S., Oliveri, Pace del M., Pagliara, Pettineo, Piraino, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella V., S. Agata M., S. Alessio S., S. Angelo di B., S. Domenica V., S. Filippo del M., S. Marco D'A., S. Pier Niceto, S. Salvatore di F., S. Stefano C., S. Teodoro, S. Teresa di R., Saponara, Savoca, Scaletta Z., Sinagra, Spadafora, Taormina, Terme V., Torrenova, Tortorici, Ucria e Villafranca T.

Totale: 74

4. Comuni privi di rete fognante, cioè Comuni che non danno origine a scarichi pubblici.

Malfa e S. Marina Salina

Totale: 2




Figura 24 Distribuzione degli impianti di trattamento dei reflui - Provincia di Messina

Come si può notare dalla figura sovrastante, su di un totale di 108 Comuni, 74 sono serviti da depurazione, mentre i rimanenti 34 presentano importanti criticità, ovvero 11 risultano senza presidi depurativi, 21 parzialmente serviti da depuratori e 2 addirittura privi di rete fognaria.

4.3.2 Classificazione degli scarichi finali secondo il trattamento

Il numero complessivo degli scarichi finali, risulta essere di 205 con un diverso livello depurativo come di seguito indicato ai sensi della Legge Regionale 27/1986:

- 1° = grigliatura e/o disoleazione e/o dissabbiatura;
- 2° = sedimentazione primaria o vasca Imhoff o similare;
- 3° = trattamento ossidativo a fanghi attivi o percolatore o biodischi, etc.

- Scarichi in mare, senza trattamento depurativo, con o senza condotta sottomarina.
Totale: 10
Caronia (2 scarichi), Gioiosa M. (1), Messina (5)*, Monforte S. G. (1) e *Torregrotta* (1).
* Il numero non include i rilasci di acque reflue urbane nei torrenti del territorio comunale.
- Scarichi di Comuni (o Associazioni di Comuni) in mare dopo trattamento depurativo, senza allontanamento tramite condotta sottomarina.
Totale: 6
Capo D'Orlando* (3°liv.), Messina (3°livello, Loc. Acqualadroni), Motta D'Affermo (3°liv., Loc. Torremuzza), Oliveri* (3°), *Pace del Mela.* (3°), Torrenova* (3°).
*Condotta sottomarina con danni strutturali che non consente lo scarico a distanza.
- Scarichi di Comuni (o Associazioni di Comuni) in mare dopo trattamento depurativo, con allontanamento in condotta sottomarina.
Totale: 25
Barcellona P.G. (3°livello), *Capri Leone* (3°), Caronia (3°), Falcone (2°), *Furnari* (2°), *Gioiosa M.* (1°), *Letojanni* (3°), Lipari (3°), Messina (3°, 3°, 1°), Milazzo (3°), *Nizza di S.* (3°), Patti (3°), *Piraino* (3°), *Roccalumera* (3°), *S. Agata M.* (2°), *S. Alessio S.* (3°), S. Stefano di C.* (2°), *S. Teresa di R.* (3°), Saponara (2°), *Scaletta Z.* (1°), Spadafora-Rometta (3°), Tusa (3°) e Villafranca T. (2°).
*Condotta interrotta a 180m dalla battaglia.
- Scarichi di Comuni (o Associazioni di Comuni) in corpo ricettore interno (incluse aree fluviali o torrentizie di foce) senza trattamento depurativo.
Totale: 68
Alcara L.F. (2 scarichi), Barcellona P.G. (10 sc.), Castell'Umberto (4), Cesarò (1), Ficarra (5), Floresta (1), Frazzanò (2), Gaggi (1), Galati M. (5), Longi (1), Mandanici (1), Mistretta (1), Monforte S.G. (4), Montagnareale (1), Montalbano E. (1), Naso (1), Patti (5), Raccuia (4), Rodì M. (1), Rometta (5), S. Fratello (3), S. Lucia del M. (2), S. Piero P. (1), Tripi (3) e Tusa (3).
- Scarichi di Comuni (o Associazioni di Comuni) in corpo ricettore interno (incluse aree fluviali o torrentizie di foce) dopo trattamento depurativo.
Totale: 96
Alcara L.F. (3°livello), Alì (3°livello), Antillo (2°liv.), *Basicò* (2°, 2°), Capizzi (3°), Capri Leone (2°), Casalvecchio S. (2°, 2°, 2°, 2°, 2°), Castel di L. (2°), Castoreale (3°, 3°), Ficarra (2°), Fondachelli F. (2°, 2°), Forza D'A. (3°), Francavilla di S. (3°), Frazzanò (2°), Gallodoro (3°), *Giardini N.* (3°), Graniti (3°, 2°), Leni (3°), Librizzi (3°, 3°), Limina (2°), Longi (2°), Malvagna (2°), Mandanici (3°), *Mazzarrà S.A.* (3°), Merì (2°), Messina (3°, 3°, 3°), Militello R. (3°), Mirto (3°), Mojo A. (3°), Mongiuffi M. (2°), Montagnareale (3°, 2°), Montalbano E. (3°, 2°, 2°, 2°),

Motta C. (2°, 2°, 2°), Motta D'A. (3°), Naso (3°, 3°, 2°, 2°, 2°, 2°, 2°, 2°, 2°, 2°), Novara di S. (3°, 3°, 2°), Pagliara (2°), Pettineo (3°), Raccuja (3°, 2°), Reitano (2°, 2°), Roccafiorita (3°), Roccavaldina (3°, 2°), Roccella V. (1°), Rodì M. (3°, 3°; 2° per Terme Vigliatore), Rometta (3°), S. Domenica V. (2°), S. Filippo del M. (3°), S. Lucia del M. (3°, 2°), S. Marco D'A. (3°), S. Piero P. (3°), S. Salvatore di F. (3°, 3°, 2°), S. Teodoro (1°), Sinagra (3°), Tortorici (3°, 2°, 2°) Tripi (2°, 2°, 2°) e Ucria (3°).

Come si nota nel grafico sottostante, dei 205 scarichi sui 108 Comuni dell'ATO3 Messina, scaricano a mare:

- n. 10 senza alcuna depurazione, 6 depurati e non allontanati, n. 25 depurati e allontanati.

Scaricano invece nel corpo recettore interno:

- n. 68 non depurati e n. 96 depurati.




Figura 25 Destino degli scarichi: corpi recettori e Modalità di Allontanamento

4.3.3 Tipizzazione complessiva degli scarichi

Tipologia di depurazione	Numero di Scarichi	% sul totale
3° livello	66	32,19
2° livello	56	27,32
1° livello	5	2,44
Nessun trattamento	78	38,05
Totale degli Scarichi	205	




Figura 26 livelli di depurazione dei 205 scarichi

Come si può notare, dal grafico sovrastante, persiste una situazione di insufficiente distribuzione del servizio depurativo, tanto è vero che circa il 38% degli scarichi fognari insistenti nel territorio risulta non soggetto a trattamenti depurativi.

È doveroso sottolineare, però, che la percentuale effettiva di cittadini residenti non raggiunti da servizi depurativi pubblici è indubbiamente meno significativa e corrisponde, di fatto, al 11,4% dell'intera popolazione censita.

Tale incoerenza numerica è solo apparente. Infatti, se da un lato gli scarichi che riguardano i tanti frazionamenti urbani, distribuiti in prevalenza sulle aree collinari e montane del territorio metropolitano (Alcara L.F., Barcellona P.G, Castell'Umberto, Ficarra, Galati M., Monforte S.G., Naso, Patti, Raccuia, Rometta, S. Fratello, Tripi, etc.), non sono collettati a infrastrutture depurative esistenti e operanti, dall'altro l'ormai annoso impoverimento demografico ha reso questi stessi scarichi, seppur costantemente numerosi, sempre meno impattanti dal punto di vista dei volumi veicolati ed immessi nell'ambiente. In altre parole, detti punti di sversamento bruto, ancorché siano rimasti copiosi nel tempo, si fanno carico di un bacino di utenti civili costantemente in diminuzione. Per contro, le zone costiere del territorio, dove la densità di popolazione è più alta (Messina, Milazzo, Capo D'Orlando, etc.), e le varie intercomunalità di gestione idrica (vedi Barcellona P.G, S. Agata M., Piraino, Giardini N., Letojanni, Pace del M., Roccalumera, etc.) dispongono di sistemi depurativi ad alta capacità di carico residenziale, risentono meno del calo demografico ed assorbono, quindi, la maggior parte dei volumi delle acque luride globalmente prodotte sul territorio.

Infine, anche a riprova di quanto sopra riferito, emerge che la popolazione, globalmente considerata, si distribuisce sulle reti idriche come a seguire: sui 41 scarichi a mare gravano circa 477.000 abitanti (pari ad oltre l'80 per cento dei serviti da rete fognaria), a fronte dei 164 scarichi interni su cui è appoggiato meno del restante 20 per cento della popolazione.

Le variazioni sono principalmente alla persistenza del fenomeno di impoverimento demografico.

4.4 Attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte delle forze dell'ordine

In questo capitolo, vengono rappresentate le molteplici attività di contrasto agli illeciti ambientali svolte dai diversi organi di polizia giudiziaria cui la Commissione d'inchiesta ha chiesto riscontro sia documentale che in sede di audizione.

4.4.1 Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia

In ordine agli elementi informativi richiesti dalla Commissione d'inchiesta, il Comandante Generale di Divisione, Riccardo Rapanotti della Guardia di Finanza, Comando Regionale Sicilia ha trasmesso un documento acquisito in data 27 settembre 2019 e successivamente aggiornato con gli elementi delle ulteriori attività di indagine l'11 agosto 2021³⁶³

Nel documento, vengono riportate le attività investigative svolte dal Comando Provinciale di Messina, a contrasto di illeciti scarichi di sostanze pericolose, di acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento. Di seguito, si riporta una sintesi delle attività svolte:

- a) **Impianto di depurazione consortile dei comuni di Scaletta Zanclea ed Itala**
La Compagnia G.d.F. di Taormina, unitamente a personale dell'A.R.P.A., in data 24 ottobre 2018 ha effettuato un controllo presso nell'impianto. A seguito di riscontri documentali e di laboratorio, veniva stato accertato il superamento, del tempo di conservazione presso l'impianto del rifiuto "vaglio" (Cod. CER 190801), configurandosi così un "deposito temporaneo" non autorizzato³⁶⁴ ex art. 256, co. 2 del Decreto legislativo 152/2006
La Guardia di Finanza ha quindi deferito due soggetti all'Autorità Giudiziaria, per il reato di cui all'art. 256, co. 1 lett. a) e 2 Decreto legislativo 152/2006.
- b) **Mattatoio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto**
La Tenenza di Barcellona Pozzo di Gotto, nel dicembre 2018, ha avviato accertamenti sul corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, con vasca a cielo aperto, ubicato nel mattatoio comunale, dal quale provenivano odori nauseabondi ed altri vapori maleodoranti.
Nel corso dei sopralluoghi, disposti dalla Procura alla sede nell'ambito del procedimento penale n. 936/18 ed eseguiti con la collaborazione dell'A.R.P.A., è stata effettuata la campionatura di alcuni residui, le cui analisi dimostravano il superamento del parametro relativo all'azoto nitroso e dei nitriti, in violazione dell'art. 133, co. 1 Decreto legislativo 152/2006.
- c) **Ex discarica R.S.U. di Portella Arena (ME)**
La Stazione Navale di Messina, in esecuzione del decreto d'urgenza emesso dalla locale Procura della Repubblica, in data 31 ottobre 2018, ha sottoposto al sequestro l'area corrispondente all'ex discarica R.S.U. di Portella Arena (ME) e una porzione dell'alveo del torrente Pace del comune di Messina.
Il provvedimento è conseguente ad appositi rilevamenti su dette aree in pari data, di cui la citata Procura aveva incaricato il Reparto del Corpo e l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, i quali consentivano di accertare la presenza di percolato che fuoriusciva da tale discarica confluendo nell'alveo torrentizio, senza che fossero avviate le necessarie iniziative di messa in sicurezza dell'ambiente. Per tale circostanza, la medesima Autorità Giudiziaria, ritenuti integrati - a vario titolo - i reati di cui agli artt. 328 e 674 c.p. e all'art. 25, co. 2 Decreto legislativo 152/2006, ha emesso apposito avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 7 soggetti che, all'epoca dei fatti, erano titolari di incarichi nell'Amministrazione comunale di Messina.

³⁶³ Doc. n. 338/2 - Doc 945/2

³⁶⁴ poiché il deposito temporaneo di rifiuti iniziato con l'operazione di carico "vaglio" datata 29/09/2017 avrebbe dovuto terminare, al massimo, con una operazione di scarico datata 31/08/2018.

4.4.2 Direzione Marittima Sicilia orientale

Il Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo della Direzione marittima della Sicilia orientale, a seguito di specifica richiesta della Commissione d'inchiesta ha trasmesso una nota³⁶⁵, acquisita il 16 luglio 2021, che fornisce una fotografia sulla situazione nel territorio di competenza, individuando le problematiche esistenti nelle zone di recapito delle acque reflue degli impianti di depurazione nonché le attività espletate al fine di verificare il regolare svolgimento delle funzioni degli impianti di depurazione, insistenti nella fascia costiera di competenza territoriale nella Sicilia orientale.

Di seguito le principali attività espletate ed in corso, del Compartimento marittimo di Messina con rispettivo elenco e schema riepilogativo:

1. Accertamenti Reflui Urbani

- Impianto di depurazione del Comune di Sant'Alessio Siculo

Con notizia di reato n. 23/19 datata 08.10.2019 veniva deferito all'Autorità Giudiziaria il Sindaco *pro tempore*, il dirigente dell'area tecnica, il gestore dell'impianto di depurazione comunale del Comune di Sant'Alessio Siculo, responsabili di danneggiamento, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, smaltimento illecito dei rifiuti, deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti.

2. Accertamenti Reflui Industriale

- Cantiere navale Palumbo, ubicato nel porto di Messina.

Con Annotazione di Polizia Giudiziaria in data 17.12.2019, a seguito di esposti per emissioni in atmosfera in merito ad avvenute pitturazioni di navi con successivo inquinamento ed imbrattamento delle zone limitrofe al Cantiere navale Palumbo, ubicato nel porto di Messina.

- A seguito di esposto e sotto il coordinamento della Procura di Messina, si provvedeva a relazionare con annotazioni di Polizia Giudiziaria, redatte rispettivamente in data 12.06.2017, 16.11.2017, 18.12.2017, 27.07.2018, 28.03.2018, 08.10.2018 e 06.05.2019, in merito ad un inquinamento marino e successivo disastro ambientale, oltre vari reati connessi, prodotto con reflui industriali ottenuti da lavorazioni all'interno dell'Arsenale della Marina Militare di Messina. Nell'ambito di tale procedimento si è proceduto al sequestro del Bacino in muratura e del Bacino galleggiante dell'arsenale.

4.4.3 Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria

4.4.4 Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA)

Il dott. Antonio Pietro Marzo del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), il 2 dicembre 2019 (doc 417) è stato audito dalla Commissione, in relazione alla situazione dei depuratori delle acque reflue civili ed industriali nel territorio di competenza nonché sulle attività d'indagine condotte nello specifico settore dal NOE, di Catania le quali, per la maggior parte, riguardano vicende sulle quali l'A G. ha apposto il segreto d'indagine.

In tale circostanza, la Commissione ha richiesto all'auditore un elenco delle attività d'indagine comunque condotte che si riportano di seguito:

³⁶⁵ Doc. n. 916

1. Informativa di notizia di reato nr. 29/4-9-2017 del 13.02.2018 dei NOE Carabinieri di Catania trasmessa alla Procura della Repubblica di Messina nell'ambito del procedimento penale 1 1822/13 mod. 44 relativa alle indagini condotte sul Depuratore Comunale Nizza di Sicilia.
2. Informativa di notizia di reato nr. 35/5 del 08.11.2018 del NOE Carabinieri di Catania trasmessa alla Procura della Repubblica di Patti (ME) nell'ambito del procedimento penale 590/2019 RGNR relativa alle indagini condotte sui tre depuratori comunali del Comune di San Salvatore di Fitalia (ME);
3. Informativa di notizia di reato nr. 237/5-2017 del 14.01.2019 del NOE Carabinieri di Catania trasmessa alla Procura della Repubblica di Patti (ME) nell'ambito del procedimento penale 157/17 Mod. 46 relativa alle indagini condotte sul Depuratore Comunale di Longi (ME);
4. Informativa di notizia di reato nr. 24/4-2018 del giorno 11.02.2019 del NOE Carabinieri di Catania trasmessa alla Procura della Repubblica di Messina nell'ambito del procedimento penale nr. 8187/17 R.G.N.R. Mod. 44 relativa alle indagini condotte sul Depuratore del Consorzio Rete Fognante Taormina- Giardini Naxos (ME).

Rileva evidenziare che la Commissione d'inchiesta è stata messa al corrente anche di diverse informative all'A.G. redatte da personale del N.O.E. Carabinieri di Catania e del N.I.P.A.A.F Carabinieri di Catania nell'ambito di articolate deleghe di indagine specificatamente conferite in maniera congiunta ad entrambi i reparti dal Procuratore Capo della Repubblica di Patti (ME).

4.5.1 Procedimenti penali e attività di indagini in corso nella provincia di Messina

4.5.1.1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, Dott. Maurizio de Lucia, ha trasmesso alla Commissione d'inchiesta un documento³⁶⁶ aggiornato alla data del 01/02/2021, in cui vengono riassunti i procedimenti penali pendenti presso la Procura di Messina e relativi alle materie d'interesse della Commissione (gestione delle acque reflue ed industriali, fanghi derivanti dal ciclo di depurazione, scarichi di sostanze pericolose).

Nel documento viene rappresentato che nella Provincia di Messina vi è: *“una generale carenza di regolarità degli impianti di depurazione, quasi sempre privi di autorizzazione allo scarico in corpo recettore e spesso, sono inadeguati, obsoleti e mal funzionanti. In tale contesto, da un lato si registrano sversamenti inquinanti in corpo idrico, dall'altro vi è l'accumulo di fanghi all'interno dell'impianto, solitamente depositati in violazione dei limiti previsti per il deposito temporaneo (art. 183, comma 1 lettera bb), D.L.vo 152/2006), con conseguente integrazione di una discarica abusiva. In tali procedimenti, inoltre, si è ravvisata l'esistenza di reati contro la Pubblica Amministrazione per l'omissione di interventi da parte di amministratori e dirigenti incaricati, per la presenza di proroghe illecite del servizio di gestione degli impianti da parte di ditte private e, infine, per la irregolarità di procedure di selezione.*

In relazione alla natura degli scarichi, le analisi eseguite dall'ARPA hanno dimostrato l'esistenza di altissimi valori di sostanze inquinanti, con il superamento dei parametri tabellari previsti nelle tabelle 3 e 5 dell'allegato 5 al D.L.vo 152/2006 (con particolare riferimento a BOD₅, COD ed Escherichia Coli).

Altra tematica ricorrente nel territorio di competenza di questo ufficio è la presenza di discariche abusive ovvero discariche dismesse e non bonificate.

In molti casi si tratta di discariche progettate decenni addietro con tecniche obsolete e prive di impermeabilizzazione e di un adeguato sistema di raccolta del percolato.

³⁶⁶ Doc. n.772/2

A causa di tale inattività, spesso è stata ravvisata la presenza di infiltrazioni di percolato nel sottosuolo, nelle falde acquifere e nei pozzi adiacenti, tanto da comportare un serio pericolo per la pubblica incolumità. Segnala, altresì, che in qualche caso è stato riscontrato lo scarico di liquido contenente percolato nell'alveo dei torrenti adiacenti alle discariche, con destinazione al mare

Nei casi di maggiore gravità è stato richiesto ed ottenuto in sequestro preventivo dell'impianto di depurazione ovvero della discarica; in sede di esecuzione del provvedimento cautelare, si è provveduto alla nomina di custodi esperti in grado di seguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza delle discariche e di riattivazione virtuosa degli impianti di depurazione”.

Nello stesso documento, il Procuratore di Messina, ha indicato i procedimenti penali di maggiore rilevanza nella materia ambientale d'interesse della Commissione:

1. p.p. relativo alla discarica di Portella Arena (p.p. 2206/18 RGNR – noti)
2. p.p. relativo alla discarica di Maregrossa (p.p. 2390/19 RGNR – noti)
3. p.p. relativo al depuratore IRSAP (p.p. 4055/19 RGNR – noti)
4. p.p. relativo al depuratore comunale di Malvagna (p.p. 3776/18 RGNR – noti)
5. p.p. relativo al depuratore comunale di Saponara (p.p. 4848/14 RGNR – noti)
6. p.p. relativo al depuratore consortile di Nizza di Sicilia (p.p. 2929/19 RGNR – noti)
7. p.p. relativo all'impianto ECOBEACH s.r.l. (p.p. 6949/18 RGNR)
8. p.p. relativo al traffico di rifiuti dell'impianto ECOBEACH s.r.l. (p.p. 360/17 RGNR - noti)
9. p.p. relativo al depuratore di S. Alessio Siculo (p.p. 500/20 RGNR)
10. p.p. relativo al depuratore comunale di Saponara (p.p. 4177/20 RGNR - noti)
11. p.p. relativo al depuratore consortile di Nizza di Sicilia (p.p. 1238/20 RGNR - noti)
12. p.p. relativo al depuratore di S. Domenica Vittoria (p.p. 4177/20 RGNR - noti)
13. p.p. relativo al depuratore di Messina – Mili Marina (p.p. 6919/19 RGNR - noti)

Fra tutti i procedimenti penali sopraindicati, di seguito si riportano le notizie pertinenti ai soli procedimenti pendenti presso la Procura di Messina, vertenti sullo specifico tema delle acque reflue urbane:

- 1) Procedimento penale relativo al depuratore IRSAP (p.p. n. 4055/2019 RGNR – noti relativo ad acque reflue urbane e industriali)

Gli indagati sono tre, sono i responsabili della sede provinciale dell'IRSAP (Istituto Regionale per le Attività Produttive) succedutisi nel tempo. L'ente ha ricevuto in gestione a partire dal febbraio 2017 tutti i beni del Consorzio ASI in liquidazione, tra cui un depuratore sito in un'area industriale (località Larderìa) in cui operano circa 40 aziende (alcune particolarmente rilevanti, come il birrificio Messina). La rete fognaria dell'area prevede il collegamento di tutte le aziende alla condotta del depuratore, in modo che i reflui industriali prodotti possano essere convogliati nell'impianto, trattati e poi scaricati nella condotta fognaria comunale.

Tuttavia, è stato riscontrato che il trattamento non è mai stato eseguito e che le pompe di sollevamento dell'impianto non funzionavano, tant'è che i reflui industriali erano immessi nell'alveo del torrente Larderìa e da qui al mare.

Nel corso delle indagini preliminari, l'ente ha riparato il sistema di sollevamento dei reflui per lo scarico nella fognatura comunale, ma l'autorizzazione allo scarico (che comunque prevedeva un trattamento dei reflui mai eseguito) è scaduta nel 2017 e non è stata mai rinnovata.

In seguito alla riparazione è cessato lo scarico dei reflui industriali, ma è stata accertata la presenza di altri scarichi e di acque bianche contaminate da sostanze inquinanti, scarichi provenienti dalle aziende e convogliati attraverso il depuratore nel torrente Larderìa. Sono in

corso accertamenti sulla natura degli scarichi, ma dalle prime analisi eseguite dall'ARPA è emersa la presenza di Escherichia Coli. È stato richiesto ed ottenuto il sequestro preventivo dell'impianto. Le indagini sono terminate ed è in corso di valutazione l'esito delle stesse.

2) Procedimento penale relativo al depuratore comunale di Malvagna (p.p. n. 3776/2018 RGNR - noti)

Gli indagati sono sei (amministratori e dirigenti del comune, gestore del depuratore). Le contestazioni riguardano lo scarico nel torrente Fondachello di reflui fognari non adeguatamente depurati. In questo caso, l'autorizzazione allo scarico era presente ma non sono state rispettate le prescrizioni imposte, dunque la gestione dell'impianto era illecita. Tra i rilievi mossi in questo caso vi era anche la proroga illecita del servizio di gestione, in violazione del Decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). È stato richiesto ed ottenuto il sequestro preventivo dell'impianto. In sede di esecuzione è stato nominato un custode che sta impartendo direttive per la regolarizzazione del ciclo di depurazione. Il procedimento ha superato la fase dell'udienza preliminare con l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati.

3) Procedimento penale relativo al depuratore comunale di Saponara (p.p. n. 4848/2014 RGNR - noti)

Gli indagati sono quattro (amministratori e dirigenti del comune, gestore del depuratore). Le contestazioni riguardano lo scarico in mare di reflui fognari non adeguatamente depurati. L'autorizzazione allo scarico non era presente perché scaduta e non rinnovata.

Oltre ai reati ambientali, sono stati ipotizzati reati contro la PA (omissione di atti d'ufficio e proroga illecita del servizio di gestione, in violazione del codice appalti) e l'occupazione abusiva del suolo demaniale per la condotta sottomarina di scarico. È stato richiesto ed ottenuto il sequestro preventivo dell'impianto; in sede di esecuzione è stato nominato un custode che sta impartendo direttive per la regolarizzazione del ciclo di depurazione. Il procedimento ha superato la fase dell'udienza preliminare con l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati.

4) Procedimento penale relativo al depuratore comunale di Saponara (p.p. n. 4177/2020 RGNR - ignoti)

Il procedimento nasce in seguito alle segnalazioni del custode nominato dopo il sequestro del depuratore comunale in quanto gli indagati (amministratori e dirigenti del comune, gestore del depuratore) non hanno ottemperato alle richieste di intervento per migliorare il funzionamento dello stesso. Di conseguenza, il ciclo di depurazione è ancora deficitario, le acque reflue continuano ad essere scaricate in mare con un carico altamente inquinante e la produzione di fanghi è insufficiente rispetto a quello che consentirebbe il corretto svolgimento del ciclo. Il reato ipotizzato è quello di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328, comma 1, c.p.), è in corso un approfondimento investigativo.

5) Procedimenti penali relativi al depuratore consortile di Nizza di Sicilia

- ❖ p.p. n. 2929/2019 RGNR - noti: Gli indagati sono sette (amministratori e dirigenti dei tre comuni interessati, gestore del depuratore). Le contestazioni riguardano lo scarico in mare di reflui fognari non adeguatamente depurati. L'autorizzazione allo scarico non era presente perché scaduta e non rinnovata. Oltre ai reati ambientali, sono stati ipotizzati reati contro la PA (omissione di atti d'ufficio e proroga illecita del servizio di gestione, in violazione del codice appalti). È stato richiesto ed ottenuto il sequestro preventivo dell'impianto; in sede di esecuzione è stato nominato

un custode che sta impartendo direttive per la regolarizzazione del ciclo di depurazione. Il procedimento ha superato la fase dell'udienza preliminare con l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati per i reati contravvenzionali; per quanto riguarda i reati di Pubblica Amministrazione, il GUP aveva disposto il proscioglimento, ma in seguito all'impugnazione presentata da questo Ufficio, la Corte d'Appello di Messina ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati per il reato di cui all'art 328 c.p.

- ❖ p.p. n. 1238/2020 RGNR - noti: Come nel caso precedente, questo procedimento è sorto in seguito alle segnalazioni del custode nominato dopo il sequestro del depuratore comunale in quanto gli indagati (amministratori e dirigenti del comune, gestore del depuratore) non hanno ottemperato alle richieste di intervento per migliorare il funzionamento dello stesso. Per tale ragione, permangono le criticità relative allo scarico in mare di reflui fognari non adeguatamente depurati ed alla produzione di fanghi insufficiente o comunque non smaltita. L'autorizzazione allo scarico continua a non essere presente perché scaduta e non rinnovata. Il reato ipotizzato, allo stato, è quello di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) ed è in corso un approfondimento investigativo.

- 6) Procedimento penale relativo al depuratore di S. Alessio Siculo (p.p. n. 500/20 RGNR)
Sono state riscontrate anomalie nella gestione dell'impianto da parte di ditte esterne, sul cui operato è in corso un approfondimento investigativo. Le criticità attengono sia alla carenza de autorizzazione sia al non corretto svolgimento del ciclo di depurazione, che dovrebbe portare, da un lato, alla pulitura delle acque reflue da scaricare nel corpo recettore e, dall'altro, alla produzione di fanghi da smaltire separatamente. Si riscontrano problematiche relative al conferimento dell'incarico alle ditte estere ed alle proroghe successive alla scadenza del servizio.
- 7) Procedimento penale relativo al depuratore di S. Domenica Vittoria (p.p. n. 4177/2020 RGNR)
Il procedimento nasce da una segnalazione relativa a scarichi anomali e maleodoranti, collegati al depuratore in seguito ad un sopralluogo eseguito nell'immediatezza dalla PO. L'indagine è nella fase iniziale, sono in corso approfondimenti investigativi anche con l'ausilio dell'ARPA di Messina.
- 8) Procedimento penale relativo al depuratore di Messina – Mili (p.p. n. 6919/2019 RGNR)
Il procedimento è iscritto per i reati di cui agli artt. 328, 452-bis c. p., 137, 279 decreto legislativo n. 152/06 a seguito del controllo eseguito in data 16 aprile 2017 dall'A.R.P.A. di Messina presso il depuratore "Mili" a servizio del comune di Messina, sito in c/da Barone nel villaggio di Mili Marina. Nell'occasione, si rilevava una molteplicità di carenze strutturali tra cui, *in primis*, il mancato funzionamento della Linea 2 di trattamento dei reflui, l'assenza di unità di grigliatura grossolana, la presenza nei due bacini dell'impianto di materiale semisolido dovuto al malfunzionamento della griglia, il mancato funzionamento dei misuratori di portata sia in entrata che in uscita delle acque reflue. Dette carenze erano riconducibili ad eclatanti e macroscopiche omissioni nella complessiva gestione dell'anzidetta struttura. Nel corso del controllo si accertava, inoltre, l'assenza dell'autorizzazione regionale allo scarico in mare dei reflui depurati in uscita dall'impianto e di quella alle emissioni in atmosfera della linea di trattamento dei fanghi di cui rispettivamente agli artt. 124 e 269 del decreto legislativo n. 152/2006. Infine, dal prelevamento di alcuni campioni di sostanza liquida emergeva che la stessa, all'esito del processo depurativo, presentasse un considerevole superamento del limite relativo al

parametro di *Escherichia coli* previsto dalla vigente normativa. Al fine di meglio approfondire la vicenda, la Procura di Messina emetteva un decreto di ispezione, che allo stato non risulta ancora eseguito a causa dell'emergenza sanitaria. Le indagini sono tuttora in corso.

Per completezza, si riportano anche le notizie pervenute in merito ai procedimenti penali pendenti presso la Procura di Messina che ricomprendono, nel loro oggetto, la gestione illecita dei fanghi di depurazione e/o la gestione illecita del percolato (quale fluido refluo di scarica):

1) Procedimento relativo alla discarica di Portella Arena (p.p. n. 6206/2018 RGNR)

La discarica di Portella Arena è localizzata nel territorio della città di Messina. Preliminarmente si rammenta che la discarica è stata già oggetto d'interesse da parte della presente Commissione parlamentare d'inchiesta nel corso della XIII legislatura, durante la quale la Commissione effettuò un sopralluogo sul sito in data 29 giugno 1999 e riportò alcune considerazioni nel Doc XXIII n. 34 "Relazione territoriale sulla Sicilia" alle pagine 238/239 e 253/254. La discarica, già prima del D.P.R. n. 915/1982, specificamente negli anni '70, è stata utilizzata come "discarica pubblica" di rifiuti solidi urbani, anche se in essa confluivano materiali di ogni tipologia, quali rifiuti ospedalieri, rifiuti allora classificabili tossici e nocivi, di origine industriale e artigianale, ingombranti, etc. Date le condizioni precarie del sito, il Comune di Messina, al fine di adeguarsi al Decreto legislativo. 22/1997 e alla legge regionale n.21/1985 (art.42-ter) affidava, con delibera di Giunta comunale n. 603/1998, la gestione ad un'associazione di imprese (Limoter ed altri soggetti) con l'obiettivo della messa in sicurezza del sito. Nel 27 settembre del 1998 una parte del fronte discarica subì uno smottamento con frana a seguito di una forte alluvione che travolse a valle della discarica alcune autovetture (morirono tre persone) con trascinarsi di rifiuti di ogni sorta nel torrente Pace fino al mare. Nonostante le situazioni di estrema fragilità della discarica e del fronte dei rifiuti, nulla fu realizzato (né impermeabilizzazione, né sistema di captazione del biogas, né rete di raccolta del percolato, se non un pozzo di raccolta di percolati, mai utilizzato ed oggi nemmeno ispezionabile e campionabile per l'eccessiva presenza di vegetazione che lo ricopre).

Dai documenti. n. 370/1 /2 e /3 pervenuti alla Commissione ricaviamo che la discarica continuò ad essere in esercizio con alterne vicissitudini con interventi anche da parte della magistratura fino a che venne chiusa nel 2000 per esaurimento delle volumetrie disponibili. La descrizione delle varie fasi della vita della discarica è assai complessa e passa dal mancato utilizzo dei finanziamenti regionali concessi al Comune e mai utilizzati per la messa in sicurezza del sito pur essendo stato realizzato un progetto, per la mancata bonifica fino alla non realizzazione del sistema di raccolta del percolato che nel corso degli anni, in assenza di impermeabilizzazione si è infiltrato nel corpo della discarica e nelle aree viciniori, fino a raggiungere il piede della discarica. Dal piede della discarica da tempo e fino ad oggi, il percolato fuoriesce attraverso un tubo di plastica, con un flusso stimato in circa 6 litri al minuto, diffondendosi nell'alveo del torrente Pace e lentamente fino al mare. Ciò ovviamente oltre al degrado ambientale costituisce pericolo per la salute della popolazione esposta lungo l'asta del torrente e come si è visto sopra, ha già compromesso la qualità delle acque di falda e dei pozzi presenti nell'area.

Attualmente, presso la Procura di Messina pende il procedimento penale n. 6206/2018 RGNR iscritti nei confronti di 7 indagati: si tratta di amministratori pubblici, dirigenti amministrativi del Comune, dirigenti della ex Messina Ambiente posta in liquidazione e della Messina Società Bene Comune Spa, ai quali si contesta, da una parte, il mancato utilizzo dei finanziamenti regionali per la realizzazione della bonifica e messa in sicurezza e, dall'altra parte, la mancata raccolta del percolato.

A seguito di controlli eseguiti da ARPA si è notato che la dispersione del percolato è aumentata notevolmente rispetto a precedenti verifiche di qualche mese prima. e si paventa una rilevante contaminazione dei pozzi e della falda. Nel mese di dicembre del 2018 si è proceduto ad un

sequestro preventivo d'urgenza, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. I reati sono riferiti alla normativa ambientale (decreto legislativo n.152/2006) e reati contro la Pubblica Amministrazione. Controlli dell'ARPA effettuati più recentemente, nel mese di settembre 2019, hanno evidenziato la contaminazione della falda e dei pozzi con superamenti riferiti alla normativa decreto legislativo n.152/2006 e agg. (valori di CSC per alcuni analiti, secondo la Tab.2 all.5 Parte IV, Titolo V e valori di alcuni analiti previsti dal decreto legislativo n.31/01 sulle acque potabili).

Dal documento 772/1/2 del 1 febbraio 2021 si evince anche che è stata condotta una consulenza tecnica definita "assai complessa" e che è in corso di valutazione, anche se già – come sopra detto – le analisi delle acque di falda e dei pozzi hanno già evidenziato contaminazioni nell'areale a valle della discarica e comunque nei dintorni della stessa.

2) Procedimento penale relativo alla discarica di Maregrossa (p.p. n. 2390/2019 RGNR)

Per tale procedimento risultano undici indagati (dirigenti dell'Ufficio Territoriale Ambiente di Messina, dirigenti e amministratori del comune di Messina). L'area di Maregrossa era sede di numerosi immobili abusivi che sono stati demoliti dal Comune di Messina, senza tuttavia procedere alla rimozione delle macerie, pur avendo ottenuto finanziamenti dalla Regione. La presenza delle macerie presenti sul sito ha in qualche modo "incentivato" l'abbandono da parte di ignoti di rifiuti solidi urbani e di varia tipologia. A carico dei dirigenti U.T.A (Ufficio territoriale Ambiente, diramazione provinciale dell'assessorato regionale ambiente, con competenze in materia di aree demaniali), sono stati contestati illeciti penali per non aver eseguito le bonifiche dei luoghi. Vi è inoltre da aggiungere che sull'area demaniale di Maregrossa si innesta la vicenda della "ditta Croce", che aveva sede su tale area con autorizzazione scaduta e che, per anni, si è interessata di rifiuti da demolizioni pur avendo una "posizione irregolare sotto il profilo amministrativo". Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Messina, ha emesso il sequestro preventivo della ditta Croce in data 12 giugno 2019, mentre quello dell'area demaniale era stato eseguito in via d'urgenza dalla PG nel dicembre del 2017. I reati ipotizzati sono quelli della normativa ambientale (decreto legislativo n. 152/2006) e di omissione di atti d'ufficio (art 328 c.p.). Il procedimento ha già superato la fase dell'udienza preliminare con l'emissione di un decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati.

3) Procedimenti penali relativi all'impianto ECOBEACH s.r.l. (p.p. n. 6949/2018 RGNR – noti e p.p. n. 360/2017 RGNR – noti)

Presso la Procura di Messina attualmente pendono due distinti procedimenti penali, entrambi relativi alla ECOBEACH s.r.l., società che si occupa di trattamento di rifiuti, con appalti in corso presso vari comuni siciliani.

Nell'ambito di un primo procedimento penale (p.p. 6949/2018 RGNR), sono state effettuate verifiche presso l'impianto, che risulta costruito sull'alveo del torrente. Nel corso delle indagini preliminari è stata riscontrata la presenza di una discarica abusiva per l'illecita gestione dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) stoccati all'interno del sito, in violazione dell'autorizzazione rilasciata, con produzione di percolato dai cassoni contenenti rifiuti detenuti illecitamente e scarichi abusivi nell'ambiente circostante. Per tale motivo è stata richiesta la convalida del sequestro in via d'urgenza dell'intero impianto con i mezzi e i beni strumentali, con esito positivo.

Sin da un primo accertamento sono emerse numerose irregolarità nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti deputati; secondo quanto riferito dalla Procura di Messina, "le indagini sono ancora in corso, ma verosimilmente porteranno a contestare anche

reati di Pubblica Amministrazione a carico di impiegati pubblici” (cfr. Relazione di cui al doc. n. 772/2).

Parallelamente, con separato procedimento penale relativo al medesimo impianto ECOBEACH s.r.l. (p.p. n. 360/2017), la Procura di Messina è giunta alla individuazione di una organizzazione criminale volta alla commissione di più reati contro l’ambiente, tra cui il traffico di rifiuti, realizzato anche attraverso lo smaltimento illecito di rifiuti tramite sversamento nella condotta di un depuratore, con la collusione del custode dell’impianto.

Su richiesta di questo Ufficio, il GIP ha emesso un’ordinanza di applicazione di misura cautelare e di sequestro d’azienda nei confronti di n. 16 indagati, che è stata eseguita nel dicembre 2020.

Più in dettaglio, il NOE Carabinieri di Catania ha riscontrato che all’interno dell’impianto veniva esercitata una gestione illecita dei rifiuti stoccati con la configurazione di discarica abusiva in violazione delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione. Dagli accertamenti è emerso che era prodotto percolato originato da cassoni scarrabili non coperti da teli, né impermeabilizzati, contenenti rifiuti di varia tipologia e detenuti illecitamente. Da tali carrelli, attraverso dei rubinetti di fondo, si spillava il percolato facendolo defluire attraverso un tubo di plastica in un’autobotte, dal cui *overflow*, attraverso un altro tubo di plastica raggiungeva un tombino apparentemente sigillato. Da tale tombino il percolato spesso fuoriusciva defluendo per ruscellamento sul piazzale dell’impianto fino a raggiungere la rampa d’ingresso allo stesso e da qui si immetteva nel torrente S. Giovanni. Per tale impianto e per i beni e mezzi strumentali è stata richiesta ed ottenuta la convalida del sequestro disposto in via d’urgenza. Le indagini hanno evidenziato irregolarità nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti deputati. Dalla documentazione si è riscontrato un caso di smaltimento di percolato presso un impianto di Sciacca (Fratelli Venezia s.r.l.) mentre di tanti altri carichi di autobotte non si ha contezza se non quella di uno smaltimento illecito, in accordo con il custode dell’impianto di depurazione di Giardini Naxos, facente parte del Consorzio Rete Fognante, non abilitato a smaltire percolati.

Le 2 autorizzazioni rilasciate dalla Regione Sicilia imponevano come prescrizione che il gestore dell’impianto chiedesse al Comune di Taormina l’autorizzazione allo scarico dei reflui. La qual cosa non è mai avvenuta per anni, nonostante i controlli da parte degli ispettori della Città metropolitana di Messina (ex ispettori della provincia di Messina). Dagli atti risulta che gli illeciti ambientali sono stati perpetrati anche grazie alla corruzione di alcuni compiacenti funzionari ispettori della Città Metropolitana di Messina, mediante “controlli addomesticati” e verbali di ispezione non corrispondenti al reale stato dei luoghi. Il gestore da, parte sua, anziché chiedere l’autorizzazione allo scarico secondo le prescrizioni regionali si limitava a chiedere al Comune di Taormina l’autorizzazione allo scarico di acque bianche nel torrente S. Giovanni e il Comune gliela negava. Tuttavia, trovava compiacente il Comune di Giardini Naxos che gliela rilasciava con prescrizioni anche se illegittimamente, non essendo competente per territorio.

L’indagine, assai puntuale, ha permesso di comprendere i meccanismi con cui l’azienda operava illegalmente, le interconnessioni con altre aziende e altri soggetti che organizzavano un sistema di mutuo soccorso, di falsificazione di MUD, di documenti di trasporto, di registri di carico e scarico, di codificazione CER addomesticata, ecc. Ciò era reso possibile anche attraverso il ricorso ad indagini tecniche (intercettazioni telefoniche).

4) Procedimento relativo al traffico di rifiuti dell’impianto ECOBEACH s.r.l. (p.p. n. 360/2017 RGNR - noti)

Le indagini hanno permesso di individuare una organizzazione criminale che si è resa responsabile di numerosi reati contro l’ambiente tra cui il traffico illecito di rifiuti realizzato anche allo smaltimento illecito di rifiuti (percolato) tramite sversamento nella condotta di un depuratore con la collusione del custode dell’impianto. Il GIP su richiesta della procura ha

emesso una ordinanza di applicazione di misura cautelare e di sequestro d'azienda nei confronti di sedici indagati che è stata eseguita nel dicembre del 2020.

4.5.1.2 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti

La competenza territoriale ordinaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti è relativa a numerosi Comuni³⁶⁷. Di seguito, si riporta una breve sintesi dei procedimenti penali aventi ad oggetto il sistema delle acque reflue urbane ed industriali ricadenti nel circondario della Procura di Patti, iscritti e trattati nell'arco di tempo di interesse (2017-2021). Tale elenco è contenuto nei documenti n. 449³⁶⁸ e 801³⁶⁹ trasmessi dal Procuratore presso il Tribunale di Patti, Angelo Vittorio Cavallo.

Procedimento penale a carico di soggetti noti (Sindaco *pro-tempore* e responsabile del locale Ufficio Tecnico), indagati per i reati ex artt. 137 decreto legislativo n.152/2006, 328, 674 c.p. ed altro, riguardante il mancato e/o irregolare funzionamento del depuratore comunale di Longi (trattamento e smaltimento delle acque reflue urbane locali); il procedimento, tutt'ora in fase di indagini.

P.P. n. 1878/13 R.G.N.R. mod. 21 e n 2355/18 R.G.N.R. mod. 21 procedimento penale a carico di ignoti per il delitto ex artt. 137 decreto legislativo n. 152/2006, 328, 674 cp. ed altro, riguardante il mancato e/o irregolare funzionamento del depuratore comunale di Patti (trattamento e smaltimento delle acque reflue urbane locali). Il depuratore di Patti si è trovato in stato di sequestro preventivo, con facoltà di utilizzo, dall'anno 2015, per i fatti inerenti la supposta mala gestione dello stesso, nel cui ambito la Procura di Patti ha avanzato ed ottenuto la sostituzione del custode.

Nell'ambito della sua attività il custode ha illustrato dettagliatamente il percorso seguito dal Comune per mantenere e gestire adeguatamente lo stesso impianto, pur rappresentando le notevoli problematiche che hanno caratterizzato l'impianto per diverso tempo, le quali risultano identiche a quelle che hanno, di fatto, determinato i fatti per cui si è aperto il relativo processo. Le ulteriori criticità sono state rappresentate, in apposita relazione di consulenza tecnica, nonché da singoli cittadini che hanno, all'uopo, sollecitato gli organi di stampa. Sullo stato dell'impianto di depurazione, rispetto al quale il tecnico ha evidenziato, in particolar modo che: (a) il progetto (1993) e l'area di destinazione del depuratore del Comune di Patti sono risultati insufficienti a garantire il servizio e l'efficienza del ciclo depurativo della struttura; (b) i sottoprodotti solidi, all'incirca dall'anno 2013, non hanno più trovato uno sbocco idoneo, evidentemente per mancanza di discariche vicine pronte a riceverli. La Regione ed il Comune non sembrano aver trovato idonei accordi in tal senso; (c) si è registrata una direzione del processo poco attenta, in certi momenti, ma allo stato si pone l'insormontabile *difficoltà di delineare con precisione e nei dettagli i confini stessi delle singole responsabilità*.

Con riferimento agli scarichi di piena del collettore litoraneo, il CT nominato dalla Procura ha concluso per l'inadeguatezza della struttura del collettore che, di fatto, percorre tutta la linea costiera da ponente a levante, attraversando diverse aree che, pur essendo ora urbanizzate, risultavano fino agli anni '70 zone di coltivazione, che dunque assorbivano la pioggia; nelle

³⁶⁷ Vi rientrano i seguenti Comuni: Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Falcone, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria.

³⁶⁸ Doc.n.449

³⁶⁹ Doc.n.801/1/2

incisioni naturali di questa area sono state appoggiate le condotte e, di fatto, in presenza di particolari eventi atmosferici, le stesse incisioni sono diventate “scarico di emergenza” per tali collettori.

In ragione di tali elementi, la Procura ha presentato richiesta di archiviazione del presente procedimento penale.

Procedimento penale a carico di ignoti per i reati ex artt. 137 decreto legislativo n.152/2006,328, 674 cp. ed altro, riguardante il mancato e/o irregolare funzionamento del depuratore comunale di San Salvatore di Fitalia. Nell’ambito di tale procedimento, tutt’ora in fase di indagini, si è proceduto allo svolgimento di sopralluoghi preliminari, prelievi ed accertamenti tecnici preventivi, con l’ulteriore svolgimento di accertamenti tecnici irripetibili eseguiti ai sensi dell’art. 360 c.p.p.

Procedimento penale a carico di soggetti noti, indagati per il reato ex artt. 256 decreto legislativo n.152/2006, riguardante la realizzazione di una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non, realizzata in Capo d’Orlando; le indagini, consistite nello svolgimento di sopralluoghi preliminari, prelievi ed accertamenti tecnici preventivi, hanno poi contemplato il sequestro preventivo dell’intera area, disposto dal Gip di Patti. Per i fatti-reato è stata esercitata l’azione penale e il procedimento pende, allo stato, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Procedimento penale a carico di ignoti per il reato ex artt. 256 decreto legislativo n.152/2006, riguardante la realizzazione di alcune discariche abusive di rifiuti pericolosi e non, realizzata in Mistretta; le indagini, partite sulla base di alcune segnalazioni disposte dal Commissario Straordinario nominato per la gestione di quelle aree, sono consistite nello svolgimento di sopralluoghi preliminari ed alcune acquisizioni documentali.

Secondo quanto riferito in sede di audizione, la Procura di Patti ha ritenuto opportuno procedere, per i depuratori comunali di Patti e Capo d’Orlando, ad una sostituzione del custode giudiziario precedentemente nominato con un nuovo e diverso custode giudiziario, scegliendolo un funzionario della Regione Siciliana, Servizio 1 - Idrico Integrato, appositamente individuato dal Dipartimento Acqua e Rifiuti - Assessorato Regionale dell’Energia e Rifiuti. Tutto ciò anche in vista della possibile adozione di provvedimenti urgenti da parte della Regione medesima (come è noto, dotata di autonomo potere di spesa), finalizzati a ripristinare una migliore efficacia e funzionalità di quegli impianti, in modo da garantire le condizioni di sicurezza e tutela della pubblica sanità dei luoghi. Tali interventi, attuati nel corso del 2019, hanno consentito di registrare alcuni sensibili miglioramenti nella gestione di quegli impianti, tuttora sotto sequestro giudiziario.

P.P. N. 725/17 R.G.N.R. ha riguardato personale della *Ditta Barbera Servizi e Logistica s.r.l.s.* affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nei comuni di Tusa e Motta d’Affermo, ritenuti responsabili di attività di smaltimento e stoccaggio di rifiuti in assenza di autorizzazione e attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, in quanto realizzavano una discarica non autorizzata a ridosso del sottostante Torrente Tusa. Nello stesso procedimento è stato altresì contestato il reato di cui all’art. 452-septies c.p. (impedimento al controllo), in quanto il personale avrebbe eluso le attività di vigilanza e controllo ambientali e mutato artificiosamente lo stato dei luoghi per compromettere i relativi accertamenti, ricoprendo di terra l’estremità di un tubo in plastica, per il resto interrato, che veniva utilizzato per smaltire i reflui di una vasca in cemento, utilizzata per la raccolta delle acque derivanti dal lavaggio dei mezzi di trasporto dei rifiuti, che per il tramite del tubo in questione venivano sversati nel vicino alveo del fiume Tusa. Infine, nell’ambito del medesimo procedimento sono stati contestati, da un lato, i delitti di turbativa d’asta ed abuso di ufficio per condotte legate all’affidamento diretto e reiterato del servizio alla predetta impresa e, dall’altro lato, il delitto di interruzione di pubblico servizio, ascritto al Sindaco pro tempore del

Comune di Tusa, in quanto avrebbe, con provvedimento immotivato ed in assenza di validi presupposti, interrotto il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

N. 946/17 RG NR conclusosi con l'esercizio dell'azione penale nelle forme del decreto di citazione diretta a giudizio per il reato p. e p. dall'art. 137, comma 1 del Decreto legislativo 152/2006 a carico del legale rappresentante della ditta "*F.Ili Damiano*", c esercente l'attività di conservazione e trasformazione di frutta, effettuato nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza la prescritta autorizzazione. Nello stesso procedimento, l'azione penale è stata esercitata per il medesimo reato nei confronti del legale rappresentante della ditta "*M.G. S.R.L.*", esercente l'attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrumari, per aver effettuato nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza la prescritta autorizzazione, nonché nei confronti del legale rappresentante della ditta "*C.E.P.A.*", esercente l'attività di raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agrumari, per aver anch'egli effettuato nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza la prescritta autorizzazione.

N. 1242/17 RG notizie di reato conclusosi con decreto penale di condanna per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 137, comma 1 del Decreto legislativo n. 152/06 a carico dei soci amministratori della S.n.c. "*Motagrind*" esercente l'attività di officina meccanica, corrente in Capo D'Orlando, per aver effettuato nuovi scarichi di acque reflue industriali, collegandosi direttamente ad un pozzetto posto nelle vicinanze alla attività, senza la prescritta autorizzazione.

N. 2708/17 R.G.N.R. avente ad oggetto il reato di cui all'art. 137, co. 1 Decreto legislativo 152/2006 contestato al legale rappresentante della Società cooperativa "*Sapori dell'Italia*", il quale in modo illecito e senza alcuna preventiva autorizzazione, effettuava lo scarico delle acque reflue industriali (acque di vegetazione e di scarico del frantoio oleario sito in San Salvatore di Fitalia) nei terreni siti a valle del luogo di lavorazione. Il procedimento si è concluso con la declaratoria di estinzione del reato a seguito di positivo superamento del periodo di messa alla prova;

N. 2196/19 iscritto a carico dei legali rappresentanti dell'impresa "*Autosalone La Villetta*" con sede legale nel Comune di Sant Agata Militello (ME), esercente l'attività di autolavaggio/officina meccanica ed avente ad oggetto il deposito incontrollato di rifiuti speciali derivanti da autoriparazioni e lo scarico delle acque reflue industriali (acque di scolo provenienti dal lavaggio delle autovetture) direttamente nella condotta comunale, senza peraltro utilizzare un impianto di depurazione.

N. 916/20 R.G.N.R. procedimento conclusosi con decreto penale di condanna emesso per il reato di cui all'art. 137 Decreto legislativo n. 152/2006 nei confronti del Sindaco del Comune di Naso e del responsabile dell'Area Tecnica, i quali, in assenza della autorizzazione della Regione Siciliana ed in mancanza dell'adozione di misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite fissati dalla legge relativamente agli scarichi, effettuavano lo scarico nel torrente Gattina dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione di San Giuliano, oltrepassando i limiti previsti.

N. 1162/2019 RG notizia di reato/Mod 21 procedimento conclusosi con la richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 137 Decreto legislativo 152/2006 a carico della titolare dell'autolavaggio "*Splendycar Soc. Coop.*", sito in Gioiosa Marea (ME), perché immetteva acque reflue con scarico in rete fognaria i cui esiti analitici presentavano valori superiori ai limiti imposti ed indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo 152/2006. Nell'ambito dello stesso procedimento, la richiesta di emissione di decreto penale di condanna è stata avanzata anche per analoga fattispecie criminosa contestata alla titolare dell'autolavaggio "*EOS Srl.*", sito in Gioiosa Marea (ME), per aver immesso acque reflue con scarico in rete fognaria

i cui esiti analitici presentavano valori superiori ai limiti imposti ed indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo n. 152/2006.

N. 2053/19 RG.NR. procedimento penale iscritto per i reati di omissione di atti di ufficio e getto pericoloso di cose nell'ambito del quale è stato emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di diversi soggetti, tra cui il Sindaco pro tempore del Comune di Gioiosa Ionica, per i quali la Procura della Repubblica ha ipotizzato la commissione delle seguenti condotte criminose:

“a) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 328 c.p. perché, in concorso tra loro ciascuno nelle rispettive qualità e nei periodi di seguito indicati, indebitamente rifiutavano atti del proprio ufficio che, per ragioni di igiene e sanità pubblica, dovevano essere compiuti senza ritardo; in specie il Sindaco ..., seppur ritualmente informati e costantemente informati dal Custode Giudiziario dell'impianto di depurazione comunale di Gioiosa Marea posto sotto sequestro, delle critiche condizioni dell'impianto (nota del 26.04.2016, 30.03.2017 e 12.04.2017) rifiutavano di assumere i provvedimenti di propria competenza per la bonifica, la rimozione dei fanghi e dei sedimenti presenti all'interno dell'impianto.

b) reato p. e p. dagli artt. 110 e 674 c.p. perché in concorso tra loro, nella qualità di sindaco ed autorità sanitaria del Comune di Gioiosa Marea, [...] ad oggi, immettevano nelle acque marine lo sversamento dei reflui urbani non adeguatamente depurati delle rete fognaria servita dall'impianto di depurazione comunale di Gioiosa Marea - C.da Mangano (come dimostrato dagli accertamenti dell'ARPA), senza mettere in atto adeguati interventi tecnici e le necessarie richieste di autorizzazione amministrative (come l'autorizzazione allo scarico).”

N. 1624/2019 RG notizie di reato Mod.21 Richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il reato p. e p. dagli artt. 124 e 137 co. 1 Decreto legislativo n. 152/2006 relativo allo scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione allo scarico, ambulatorio di dialisi “San Filippo Dial Center s.r.l.”, sito in Brolo (ME).

N. 1113/2019 RG notizie di reato Mod 21 procedimento nel quale, a seguito di “imputazione coatta” disposta dal competente Giudice per le indagini preliminari, la Procura ha emesso decreto di citazione diretta a giudizio a carico del Sindaco pro tempore del Comune di Falcone per le ipotesi di reato di seguito descritte:

“A) reato p. e p. dall'art. 256 decreto legislativo n. 152/2006 perché, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Falcone, in assenza di autorizzazione consentiva che all'interno dell'impianto di depurazione di Falcone venisse effettuata attività di raccolta di rifiuti solidi urbani, che rimanevano per lunghi periodi accatastati in modo disordinato e sparso.

B) reato p. e p. dall'art. 674 c.p. perché, in qualità di Sindaco, consentiva il versamento di reflui urbani non depurati per via del mal funzionamento dell'impianto di depurazione così facendo giungere in mare attraverso condotta sottomarina liquami con valori batteriologici di escherichia coli di gran lunga superiori alle soglie di tollerabilità.

C) reato p. e p. dall'art. 54 e 1161 cod. nav. perché, in qualità di Sindaco consentiva l'occupazione abusiva di area demaniale marittima mediante il mantenimento senza alcuna autorizzazione o titolo concessorio della condotta di scarico sottomarina asservita all'impianto di depurazione.”

4.5.3 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

La competenza territoriale ordinaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto si è estesa per un cospicuo numero di Comuni³⁷⁰. I documenti³⁷¹ trasmessi alla Commissione d'inchiesta dalla Procura di Barcellona, riferiscono informazioni relative ai procedimenti penali che vanno dal 2017 al 2020. Come si evince dalla Tabella di cui sotto, buona parte dei procedimenti penali, nel quadriennio considerato, è stata a carico di ignoti e con la qualificazione giuridica di violazione dell'art.137 del Decreto legislativo n. 152/2006 (sanzioni previste per superamenti Tabellari secondo il comma 5) per scarichi di reflui industriali, e secondo il comma 6) per scarichi di reflui urbani).

ANNO	PROCED. ARCHIVIATI	FASE INDAG. PRELIMINARI	FASE DIBATTIMENTO	Misure cautelari personali o reali
2017	7	1	-	no
2018	4	1	1	1
2019	4	1	1	no
2020	3	2	-	no

Di seguito, si riportano i procedimenti più significativi.

Anno 2017

- 1) Proc. Penale 672/2017: il procedimento, a carico di ignoti e archiviato, nasce da un esposto di Legambiente del Longano per uno scarico fognario in via Campana all'altezza del depuratore di Tonnarella Furnari;
- 2) Proc. Penale 1366/2017: Il procedimento, a carico di ignoti e archiviato, è relativo alla fuoriuscita di refluo di natura fognaria dallo scarico di acque bianche nel Comune di Milazzo nel tratto lungomare lato Nord;
- 3) Proc. Penale 2333/2017: Il procedimento a carico di ignoti e archiviato riguarda la violazione dell'art.137 del Decreto Legislativo n.152/2006 e nasce dalla notizia di reato n.21/17 della Guardia Costiera di Milazzo, nota del Comune di San Filippo del Mela su un inconveniente tecnico-sanitario lungo il torrente Floripotema. La problematica riguarda il collettore fognario comunale lungo la statale 113 frazione di Archi;
- 4) Proc. Penale 2855/2017 il procedimento a carico di ignoti e archiviato vede l'ARPA comunicare al Comune di Milazzo l'immissione abusiva, ad opera di ignoti, di rifiuti liquidi classificabili pericolosi in condotta fognaria; il reato si configura come violazione dell'art.137 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

Anno 2018

- 1) Proc. Penale 1725/2018: Il procedimento, a carico di ignoti ed archiviato, nasce da un esposto di Legambiente per violazione dell'art 137 del Decreto legislativo n. 152/2006 per sversamento di liquami fognari in località Coppola nell'alveo del torrente Patrì del Comune di Rodì Milici;

³⁷⁰ Tra i Comuni che rientrano nella competenza della predetta Procura si annoverano i seguenti: Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castoreale, Condrò, Fondachelli-Fantina, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Mazzarrà S. Andrea, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi.

³⁷¹ Doc. n. 852/1/2 - Doc.914 - Doc.958

- 2) Proc. Penale 1823/2018: Il procedimento a carico di ignoti ed archiviato nasce da un esposto presentato agli uffici della procura di Reggio Calabria della consigliera comunale Musumeci Angela in Bianchetti per sversamento di una presunta fogna comunale sui terreni ubicati in [...] in località Pace del Mela. Il procedimento è stato trasferito alla procura di Barcellona per competenza territoriale. Si accertava da una serie di sopralluoghi tecnici e da una dichiarazione spontanea del responsabile dei lavori geometra Lipari che l'inconveniente igienico-sanitario era causato da un pozzetto di sollevamento della rete fognaria non ancora attivo per mancato collegamento alla rete elettrica Enel e per un tratto di conduttura non ancora realizzato. Il problema veniva risolto dal Comune con la regolazione debitoria nei confronti di Enel e con l'attivazione del pozzetto di sollevamento;
- 3) Proc Penale 2692/2018: il procedimento, pendente nella fase dibattimentale, ha ad oggetto la violazione dell'art.137 del decreto legislativo n. 152/2006 da parte del legale rappresentante della società Valverde srl, il quale effettuava, senza preventiva autorizzazione, lo scarico di acque reflue industriali (liquami zootecnici) nella scarpata collinare sovrastante il Torrente Gualtieri, nonché la violazione dell'art 256 c.2 del decreto legislativo n. 152/2006 per la realizzazione da parte del Merlino di un deposito incontrollato (35 mq) di rifiuti consistenti in letame da pulizia stalle di allevamento bovini; ed ancora, la violazione dell'art 137 c.14 decreto legislativo n. 152/2006 per la realizzazione di una gestione agronomica illecita degli effluenti di allevamento;

Come risulta dal documento trasmesso alla Commissione d'inchiesta dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri (CUFA) Capo di Stato Maggiore int., Colonnello Felice Di Lucente in data 9 marzo 2019³⁷², a seguito di richiesta di intervento del Comando Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto veniva disposto il sequestro di un'ampia area di un'azienda agricola di Santa Lucia del Mela dove era stoccato illecitamente un rilevante quantitativo di deiezioni animali ed una parte di capannoni aziendali collegati con un impianto di convogliamento delle deiezioni liquide che venivano fatte precipitare all'interno del torrente Gualtieri.

Il procedimento ha comportato in data 11 ottobre 2019, da parte della Procura, un decreto di citazione diretta in giudizio contro il titolare dell'azienda, davanti al tribunale di Barcellona in seduta monocratica.

Anno 2019

- 1) Proc. Penale 369/2019: Il procedimento, a carico del Comandante dell'aliscafo Alijumbo Messina, pende nella fase dibattimentale e riguarda la contestata violazione dell'art.9 del Decreto legislativo n.202/2007 in relazione all'art.4 dello stesso decreto (inquinamento in mare provocato da versamento di inquinanti in mare, nella specie olio idraulico). L'imputato non osservava le norme del Manuale di gestione e sicurezza integrate, sezione macchine e non eseguiva la manutenzione dell'impianto idraulico timoniere e flaps al raggiungimento delle 5400 ore di moto, ed inoltre ometteva di controllare la chiusura dei manicotti di scarico provocando il trafilamento e successivo scarico a mare dell'olio idraulico per come sopra detto.
- 2) Proc. Penale 475/2019: In riferimento a tale procedimento penale, ancora ad oggi in corso di indagini preliminari, e che vede 5 persone indagate, per i reati di cui agli artt. 137 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 452-bis c.p.
- 3) Proc. Penale 1632/2019: Il procedimento, a carico di ignoti e già archiviato, riguarda la violazione dell'art.9 del Decreto legislativo 202/2007 (inquinamento colposo) e origina

³⁷² Doc n. .386/2

dalla segnalazione relativa a sversamenti in mare effettuati da ignoti in località Ficogrande dell'isola di Stromboli.

- 4) Proc. Penale 1929/2019: Il procedimento, a carico di ignoti e archiviato, ha la qualificazione giuridica della violazione art 452 bis c.p. e origina dalla presenza di acque maleodoranti nella Saia (canale) Salicà del Comune di Terme Vigliatore (ME).

Anno 2020

- 1) Proc. Penale 1390/2020: Il procedimento penale, a carico di ignoti e in fase di indagini preliminari, ha come qualificazione giuridica la violazione dell'art 137 del Decreto legislativo 152/2006.
- 2) Proc. Penale 1464/2020: Il procedimento penale, a carico di ignoti e in fase di indagini preliminari ha come qualificazione giuridica la violazione dell'art 137 del decreto legislativo n. 152/2006.
- 3) Proc. Penale 1903/2020: Il procedimento penale a carico di ignoti ed archiviato ha come qualificazione giuridica la violazione dell'art 328 c.p.

Come noto, l'area di Milazzo è dichiarata dalla normativa vigente come “*area a grave rischio di crisi ambientale*”, Oltre ciò, rileva rammentare che numerosi procedimenti giudiziari sono stati iscritti dalla Procura di Barcellona, anche nel recentissimo passato, a carico delle aziende sopraccitate per reati riguardanti le diverse matrici ambientali.

Le problematiche ambientali del polo industriale Milazzo-San Filippo del Mela, Mazzarrà S. Andrea ed altre aziende dell'indotto, presentano similitudini con quelle del polo industriale di Priolo (SR) e di Gela (CL), argomenti trattati rispettivamente nei capitoli dedicati alle province di Siracusa e Caltanissetta.

Altre questioni di illegalità emerse nell' ATO3Messina

Dall'audizione del 7 giugno 2021 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Dott. Emanuele Crescenti e dai documenti da trasmessi alla Commissione³⁷³, emergono, oltre alle indagini sulla depurazione oggetto della presente inchiesta, anche altre questioni di seguito esposte:

1- Procedimento penale n. 2745/2017 R.G.N.R.: nell'ambito di tale procedimento penale la Procura ha esercitato l'azione penale nelle forme della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 5 persone coinvolte per sversamento di reflui industriali non depurati di un oleificio sito in Rodì Milici. In particolare, al responsabile del depuratore comunale di Rodì Milici è stato contestato il reato di cui all'art. 452-bis c.p. perché “*attraverso due tubazioni di collettamento /bypass entrambi provenienti dal citato impianto di depurazione, immetteva nel corpo ricettore costituito dalla saia denominata "Mollerino" acque reflue non depurate, aventi valori di BOD5, COD, Azoto Ammoniacale e di "escherichia coli" superiori ai parametri consentiti*”, così cagionando abusivamente una compromissione significativa e misurabile delle acque della medesima saia. Nella specie le acque superficiali della Saia Mollerino (a monte) risultavano contaminate da refluo fognario e/o urbano riscontrando i seguenti valori significativi di sostanza organica biodegradabile (BOD5), di contenuto totale delle sostanze organiche e inorganiche ossidabili (contaminazione antropica - COD), di azoto ammoniacale e di escherichia coli: BOD5 10 mg/l; COD 18 mg/l; azoto ammoniacale, 14 mg/l; escherichia coli 600.000 UFC/100ml”. Allo stesso responsabile del

³⁷³ Doc. n. 914/1/2/3 e Doc. n. 958/1/2/3

depuratore comunale di Rodi Milici è stato altresì contestato il reato di cui all'art. 452 septies c.p. poiché, *“mutando artificialmente lo stato dei luoghi mediante il posizionamento di due tubazioni di collettamento/ bypass che, provenienti dal depuratore e coperte dal terreno, immettevano le acque reflue non depurate nella saia Mollerino, impediva o comunque eludeva l'attività di vigilanza e controllo ambientale.”*

2- Procedimento inerente alla cava di pomice dell'Isola di Lipari (Isole Eolie): è un procedimento a carico dei responsabili della ditta Pumex nel quale è stata emessa la richiesta di rinvio a giudizio per reati connessi al fallimento dell'azienda che gestiva le cave di estrazione della pomice ormai dismesse. A seguito dello smantellamento delle strutture prevalentemente costituite da materiale ferroso da parte del curatore fallimentare è venuta meno la custodia e la manutenzione di un sito. Sul sito hanno posto l'attenzione diverse istituzioni culturali per farne un museo di archeologia industriale e un parco geominerario. In data 23 giugno la Regione Siciliana ha deliberato la nascita di un museo. Nel frattempo, delle associazioni ambientaliste unitamente a hanno sporto denuncia relativamente alla mancata osservanza delle operazioni di *dismantling*. Attualmente, il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.

3- P.P. 1730/2019 R.G.N.R.: in merito a tale procedimento, inerente alla vasca “fanghi” dell'isola di Vulcano, la relazione redatta dal Sost. Proc. Dr Carlo Bray evidenzia che dalle indagini si è già accertato che *“ gli indagati - ciascuno nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze - hanno contribuito, a vario titolo, a trasgredire al divieto di utilizzazione della nota “Pozza dei fanghi” di Vulcano adottato dall'Assessorato all'Energia della Regione Sicilia, hanno realizzato importanti interventi edilizi in assenza delle necessarie autorizzazioni, hanno - di fatto - esercitato abusivamente l'attività di gestione di stabilimento termale, e hanno sfruttato una risorsa mineraria in assenza del prescritto titolo, senza peraltro corrispondere il canone dovuto.”*

Intanto la pozza fanghi è stata posta sotto sequestro preventivo. Al momento, recita la relazione, non sono emerse contaminazioni dell'area marina antistante la vasca fanghi. Dalla documentazione analitica di Arpa Sicilia si ricava che in relazione ai campioni di acqua, i valori di concentrazione ottenuti in relazione al parametro solfato e al parametro fluoruri sono *“significativamente superiori ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) indicate nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV, titolo V, del Decreto legislativo n. 152/2006”*.

L'ARPA Sicilia ha precisato, tuttavia, che gli esiti delle analisi potrebbero essere riconducibili a caratteristiche naturali delle acque e non necessariamente a fonti di contaminazione. A seguito delle risultanze cui è pervenuta ARPA Sicilia, la Procura ha delegato alla polizia giudiziaria la ricerca di ulteriori specialisti in grado di effettuare tecniche di analisi direttamente *in loco*. Tali accertamenti tecnici potrebbero, infatti, consentire il raggiungimento di esiti certi sia sulla composizione del materiale argilloso, sia sull'eventuale contaminazione.

4- P.P. 3795/14 R.G.G.I.P: procedimento penale avente ad oggetto illeciti ambientali connessi agli scarti delle aziende agrumarie della zona, con particolare riferimento al “pastazzo” e ai residui di lavaggio e trattamento dello stesso recapitati in mare anziché all'impianto di depurazione. Nell'ambito di tale procedimento, iscritto originariamente presso la Procura di Messina e poi trasmesso per competenza alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato emesso il decreto che dispone il giudizio, che ha riguardato non soltanto illeciti penali ma anche illeciti amministrativi dipendenti da reato, contestati alla Candifruit S.p.A.. I fatti riguardano lo smaltimento illecito di ingenti quantitativi (almeno 6700 tonnellate) di pastazzo in vari siti di discarica abusiva. Tra le tante operazioni di smaltimento illecito, emerge il dato preoccupante di un elevato numero di operazioni (almeno 238) in una discarica abusiva in Lentini, Contrada Cuccumela).

Capitolo 4: ATO4 – Ragusa

Attività svolte dalla Commissione

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ad esse correlate, per poter svolgere, adeguate attività d'indagine e valutare complessivamente lo stato della depurazione delle acque, nel territorio dell'ATO4 Ragusa, ha ritenuto opportuno assumere informazioni dai diversi organi di controllo, oltre che nel corso della missione svoltasi nel settembre 2020, anche attraverso una serie di audizioni di seguito riportate:

- ✓ 23 ottobre 2019 Comandante regionale della Guardia Di Finanza Sicilia – Gen. D. Riccardo Rapanotti
- ✓ 12 febbraio 2020 ARPA Sicilia
 - Direttore U.O.C. Controlli presso la Direzione generale, Caldara Salvatore
 - Direttore ARPA Ragusa, Lucia Antoci
 - Dirigente ARPA Ragusa Giuseppina Amato
- ✓ 12 febbraio 2020 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Fabio D'Anna
- ✓ 13 febbraio 2020
 - Commissario straordinario del libero consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza
 - Responsabile tecnico dell'impianto di depurazione di Ragusa, Giuseppe Piccitto
- ✓ 13 febbraio 2020 Comune di Ragusa
 - Sindaco del Comune di Ragusa Giuseppe Cassì
 - Assessore ai lavori pubblici di Ragusa, Giovanni Giuffrida
- ✓ 30 marzo 2021 Commissario *ad acta* di Ragusa Totuccio Alessi

4.1 Gestore del SII dell'ATO 4

A seguito dell'inerzia nell'attuazione della gestione unica del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Ragusa, la regione Sicilia ha provveduto a nominare un *Commissario ad acta* dell'ATI il 6 dicembre 2018³⁷⁴ con il compito di provvedere in via sostitutiva alla redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149, Decreto Legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152, come richiamato dall'art. 172, comma 1, Decreto Legislativo n. n. 152/2006 entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data di notifica e successivamente prorogato in diverse date: al 30 luglio 2020, al 31 ottobre 2020, al 31 dicembre 2020 e infine prorogato alla data del 31 marzo 2021.

Si ritiene utile ricordare che, con la L.R. n. dell'11 agosto 2015 n. 19 “Disciplina in materia di risorse idriche” è stato approvato il nuovo assetto normativo in ambito regionale, regolante la materia della gestione del S.I.I. e sono state istituite le Assemblee Territoriali Idriche (ATI) nel territorio della Regione Siciliana. Sono stati individuati gli ambiti territoriali ottimali.

³⁷⁴ D.P.Reg. n. 630 6 dicembre 2018

Proroghe: D.P.Reg. n. 616 del 31.12.2019 - D.P.Reg. n. 565 del 30.07.2020- D.P.Reg. n. 609 del 11.11.2020 - D.P.Reg. n. 508 del 22 gennaio 2021

Relativamente alla gestione del Servizio Idrico Integrato le ATI devono approvare e/o aggiornare il Piano d'Ambito di cui all'art. 149, Decreto Legislativo n. n. 152/2006; e nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità di gestione per ciascuno ambito territoriale ottimale, devono scegliere la forma di gestione; tale affidamento dovrà essere effettuato a favore di un gestore unico d'ambito.

Si espone di seguito sinteticamente, la situazione in ordine a

Gli adempimenti posti in essere ed alle attività programmate per la redazione ed approvazione del piano dell'ambito dell'ATI di Ragusa, la cui fonte è rinvenibile nel documento³⁷⁵ trasmesso dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti a firma del Commissario *ad acta* dell'ATI di Ragusa, Totuccio Alessi ed acquisito dalla Commissione in data 4 marzo 2021.

Nonostante gli adempimenti posti in essere ed alle attività programmate per la redazione ed approvazione del piano dell'ambito dell'ATI di Ragusa, la cui fonte è rinvenibile nel documento³⁷⁶ trasmesso dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti a firma del Commissario *ad acta* dell'ATI di Ragusa, Totuccio Alessi ed acquisito dalla Commissione in data 4 marzo 2021 emerge i risultati non sono stati soddisfacenti.

Pertanto alla luce dei pochi risultati ottenuti dagli uffici tecnici dei comuni appartenenti all'ATI, si è deciso di procedere all'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO Ragusa tramite gara di servizi con attivazione della Centrale di Committenza di Invitalia, utilizzando l'accordo di collaborazione tra Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e Invitalia s.p.a. nell'ambito dei servizi offerti dal progetto "ReOPEN SPL"³⁷⁷ finanziato dal PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020".

— In seguito all'attivazione di *capacity building* tra l'ATI Ragusa e Invitalia s.p.a. si sono trasmessi ad Invitalia spa, in data 23.03.2020, l'atto di attivazione e tutti i documenti progettuali necessari per l'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di elaborazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito, relativo all'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Ragusa.

- Dopo numerosi solleciti effettuati al RUP e ai tecnici di Invitalia, in data 16.06.2020 è stata pubblicata la gara sul sito di Invitalia s.p.a. con scadenza procedura 16 luglio 2020. Alla scadenza della procedura sono risultati 2 i raggruppamenti partecipanti alla gara che si è conclusa risultando aggiudicataria la società composta da: Delta Ingegneria s.r.l. (Mandataria), Qanat Engineering s.r.l. (mandante) ed Ing. Maria Micchiche (Mandante).
- L'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione³⁷⁸, ai sensi dell'articolo 32, comma 7. del Decreto Legislativo n. 50/2006. stante l'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex articoli 80 e 83 del medesimo Decreto Legislativo 50/2016, ha permesso la consegna dei lavori. Consegna del servizio e

³⁷⁵ Doc. 798/2

³⁷⁶ Doc. 798/2

³⁷⁷ https://reopenspl.invitalia.it/archivio-news/notizie/piano-d_ambito-ato-rg---gara-invitalia

Il supporto all'ATI di Ragusa rientra nell'ambito di un più ampio progetto "REOPEN SPL" attuato da Invitalia e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento affari Regionali e le Autonomie nel contesto del PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020 Obiettivo del progetto è migliorare le capacità tecnico-amministrative degli enti impegnati nei processi di organizzazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete.

³⁷⁸ Prot. n. 0145247 del 29 settembre 2020

contestuale formale ordine di avvio delle attività, avvenuta in data 19 novembre 2020, nelle more della stipula del contratto.

- Le prestazioni inerenti all'appalto e tutte le attività ad esse propedeutiche dovranno essere ultimate in complessivi 123 giorni naturali e consecutivi ovvero con scadenza fissata il 21 marzo 2021.

Si sono riscontrate criticità ed inerzia per l'attuazione di una gestione unica del servizio idrico integrato, in quanto i comuni già possessori di fonti propri non hanno interessi ad associarsi e pertanto non partecipano attivamente alla costituzione dell'ATO.

Un'evidenza delle difficoltà nella redazione del piano di ambito è rinvenibile nelle numerose proroghe di incarico del Commissario *ad acta*, Totucci Alessi, presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa, delle quali si forniscono gli estremi dei provvedimenti:

- D.P.Reg. 06.12.2018 n. 630 scadenza: Data di scadenza dell'incarico: sino all'adozione del Piano di Ambito e comunque entro 12 mesi dalla notifica del decreto di nomina;
- D.P.Reg. 31.12.2019 n. 616 Proroga al 31.07.2020;
- D.P.Reg. 30.07.2020 n.565 Proroga al 31.10.2020;
- D.P.Reg. 11.11.2020 n. 609 Proroga al 31.12.2020;
- D.P.Reg. 22.01.2021 n.508 Proroga al 31.03.2021.

L'indennità di carica determinata con D.A. 08.06.2012 n.40, tabella 3 dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onore è a carico dell'ATI inadempiente

Nell'audizione svoltasi il 4 marzo 2021, il Commissario *ad acta* dell'ATI di Ragusa, l'Ing. Totuccio Alessi, cerca di chiarire le motivazioni che sono all'origine di alcuni ostracismi frutto della nota situazione dell'ATI di Ragusa, premettendo che il piano d'ambito regolarizza tutta la vita dell'ATI: si compie un'ispezione generale delle reti, dello stato dell'arte, della rete idrica fognante e depurativa, e poi si redige per arrivare a quella che è la tariffa unica dell'ATO. L'ATI di Ragusa, ancora prima del piano d'ambito, aveva già deciso di procedere ad un'assegnazione in *house* (ATI delibera n. 1 del 01/03/2018) con una società dei comuni della provincia di Ragusa.

Rappresenta inoltre che, le difficoltà legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 hanno creato un sostanziale rallentamento dei tempi della gestione della gara d'appalto [...]

Il *Commissario ad acta* prosegue illustrando alla Commissione la situazione nel quale si è trovato facendo una fotografia dell'atteggiamento riscontrato nella fase propedeutica alla realizzazione del Piano d'ambito e le motivazioni che hanno portato alla scelta di avvalersi di Invitalia.

Lo scarso interesse delle autorità preposte a costituire l'ATI risiede nel fatto che molti comuni della provincia di Ragusa, specialmente quelli sulla montagna, hanno fonti irrigue proprie, come i pozzi, e dispongono di acqua a volontà anche a basso costo per la popolazione. Pertanto, non hanno incentivi ad aggregarsi, soprattutto in considerazione del fatto che ci sono altri comuni che non hanno le fonti e che quindi questo significherebbe peggiorare sicuramente la situazione.

Inoltre, il Commissario *ad acta* rappresenta un altro importante aspetto legato all'approvazione del Piano d'ambito, ovvero la conseguente approvazione di una tariffa unica nell'intero ambito territoriale e, tenuto conto che la popolazione è abituata a pagare l'acqua a *forfait*, cioè a un costo

fisso senza considerare i costi veri e propri, i sindaci ad oggi non hanno interesse ad aggregarsi nell'ATI.

L'Ing. Totuccio Alessi prosegue dichiarando che, *“si è sempre cercato di sensibilizzare i comuni ad aggregarsi e costituire l'ATI perché questo costituiva un vincolo imprescindibile per ottenere i finanziamenti della Comunità europea, dello Stato e della Regione.*

Nella prima riunione dell'ATI, fatta all'indomani della mia nomina, i sindaci erano meno della metà e questo significa che non hanno interesse nella costituzione di un'ATI anche se c'è un Commissario ad acta nominato dalla regione.

Per quanto riguarda il personale tecnico, ad oggi nei comuni c'è stato un ricambio generazionale e coloro che sono arrivati conoscono la situazione, tuttavia c'è poca collaborazione a dimostrazione di ciò basti pensare che all'invio delle schede per l'indagine dello stato dell'arte delle reti neanche hanno risposto. Abbiamo percorso anche un'ultima strada: il tecnico comunale, il tecnico dell'ATI (Ing. Rocca) è andato a fare un giro nei comuni per vedere quale fosse la collaborazione e a che punto erano le schede. Il risultato? Zero.

In ultima analisi, si è proceduto all'assegnazione a una società esterna per la redazione del piano d'ambito, perché noi in proprio non riuscivamo a farlo.”

L'ATI idrico di Ragusa ha un solo funzionario: l'ingegner Gaetano Rocca, che ha funzioni di ingegnere e di direttore generale facente funzione. In questo periodo l'ATI ha chiesto a un dipendente regionale la collaborazione fuori orario per poco tempo. Questa è tutta la struttura organizzativa dell'ATI. La gestione economica dell'ATI stesso dovrebbe essere fornita oggi dai comuni, ma si trovano difficoltà ad avere il rimborso della somma da parte dei comuni.

Nella prima riunione fatta a dicembre del 2018, alla quale il Commissario *ad acta*, l'Ing. Totuccio Alessi era presente, si è deliberato da parte dei comuni stessi l'importo di 120 mila euro da destinare alla redazione del piano d'ambito, però queste somme in effetti non ci sono: si sono deliberate, ma non sono entrate in cassa e non sono state versate da parte dei comuni alla gestione dell'ATI vera e propria. Questo ha comportato che il *Commissario ad acta* dell'ATI ha fatto una richiesta alla regione che ha finanziato le somme per poter redigere il piano d'ambito. Questo è quanto dichiarato dall'Ing Totuccio Alessi sullo stato dell'arte dell'ATI idrico nella provincia di Ragusa, il quale prosegue illustrando come di seguito.

I 120 mila euro sono stati deliberati dall'ATI idrico per la redazione del piano d'ambito, nel caso in cui si doveva fare una gara pubblica. Invitalia è entrata in questo contesto come gestione della gara che è andata a una società esterna e non nella redazione del piano. Nella gara sono arrivate due buste, le due società partecipanti, e poi la gara è stata affidata a una di esse.

“Ho parlato più di una volta con la società aggiudicataria del piano d'ambito e mi hanno riportato quello che già sapevamo, ovvero che hanno trovato delle difficoltà a recepire le notizie, perché andando in un comune per capire com'è la rete, dov'è e qual è lo stato dell'arte, non hanno trovato degli interlocutori qualificati nei vari comuni”.

Facendo seguito ad una richiesta di informazioni della Commissione d'inchiesta sulla *governance* del servizio idrico integrato nella regione Sicilia, il Presidente Nello Musumeci ha trasmesso due documenti acquisiti rispettivamente l'11 settembre 2020³⁷⁹ e il 4 febbraio 2021³⁸⁰.

Da tali documenti si evince la situazione generale al 20 agosto 2020, contesto che conferma di quanto sopra rappresentato e di seguito sintetizzato.

³⁷⁹ Doc. n. 683/3

³⁸⁰ Doc. n. 775/2

L'ATI di Ragusa è insediata e la struttura tecnico-amministrativa è operativa (teoricamente). Per la redazione del piano d'ambito è stato nominato un Commissario *ad acta* con D.P.Reg. n. 630 del 06 dicembre 2018, prorogato con D.P.Reg. n. 616 del 31 dicembre 2019, e D.P.Reg. n. 565 del 30 luglio 2020. L'ATI ha scelto come forma di gestione in house con delibera n. 1 del 22/01/2018, mentre l'affidamento al gestore unico è da definire.

Infine, l'applicazione delle tariffe sono quelle praticate dai gestori preesistenti alla riforma del SII sulla base dell'Ambito Territoriale.

4.1.1 Livello di operatività della gestione del SII

Il livello di operatività del SII in Sicilia e le varie criticità che ancora oggi lo affliggono, sono compiutamente descritte nei documenti ufficiali prodotti da ARERA e dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, e segnatamente nella Delibera della Giunta Regionale n. 80 del 27/2/2019.

Su esplicita richiesta della Commissione, il Presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, ha trasmesso un documento, acquisito il 29 luglio 2021³⁸¹, da cui emergono le informazioni in possesso di ARERA, relativamente alla costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito di Palermo.

Tali informazioni, successivamente sono state sintetizzate ed aggiornate nella relazione "*sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato*" presentata dal Presidente Besseghini, al Senato della Repubblica, il 2 febbraio 2022, di cui si ritiene utile, riportare di seguito, i punti più salienti:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa";
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate "*schema regolatorio di convergenza*" - di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3). Per quanto concerne la pianificazione d'ambito, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 616/2019, ha nominato un Commissario *ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito. Tale misura commissariale, prorogata, con il D.P.Reg. n. 508 del 22 gennaio 2021, non è stata rinnovata in quanto "*il Piano [è stato] adottato dall'Assemblea dell'Ente con Verbale n. 2 del 31/05/2021*" e sono state avviate le procedure per l'approvazione.

Il contesto gestionale di riferimento che emerge ad esito della ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2021 conferma l'assenza di dati completi circa gli assetti gestionali del territorio dell'ATO e l'assenza di dati aggiornati circa le attività volte all'affidamento del servizio idrico integrato. Si rileva, tuttavia, che la Regione Siciliana ha nominato, con Decreto Assessorile n.

³⁸¹ Doc. n. 927/3

824/2020 un commissario *ad acta* presso l'ATI di Ragusa al fine di completare i procedimenti istruttori per il riconoscimento della salvaguardia di gestioni operanti nell'ambito territoriale.

4.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane

I sistemi fognari e depurativi presenti nel territorio indagato sono gestiti, ciascuno per le rispettive competenze territoriali, dai singoli Comuni o dal Consorzio ASI di Ragusa Pozzallo.

Dai documenti trasmessi dall'ARPA³⁸² e successivi aggiornamenti nonché in ultimo dal documento del 16 luglio 2021³⁸³ trasmesso dal Direttore Marittimo, Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione marittima della Sicilia Orientale, Compartimento Marittimo di Pozzallo emerge quanto segue.

I depuratori presenti nell'ATO Idrico di Ragusa sono 21, di cui ne risultano 3 non attivi e 18 impianti in esercizio, di questi 17 sono urbani, dei quali 2 hanno una capacità di trattamento superiore a 50.000 A.E., 9 tra 10.000 e 49.999 A.E., tre compresa i 9.999 e 2.000 A.E. e 4 al disotto dei duemila A.E..

I 18 impianti di depurazione in esercizio sono così suddivisi:

- 1) Comune di Acate "Contrada Canale", Bacino idrografico: Bacini minori tra Acate e Gela;
- 2) Comune di Chiaramonte Gulfi "Contrada Morana"; Roccazzo e Sperlinga "vasca Imhoff (Frazione di Chiaramonte), Bacino idrografico: Bacini minori tra Acate e Gela;
- 3) Comune di Comiso "Contrada Balatelle" e Pedalino (Frazione di Comiso), Bacino idrografico: fiume Ippari;
- 4) Comune di Giarratana "Contrada Cozzo Ripa", Bacino idrografico: Fiume Irminio;
- 5) Comune di Ispica "località Santa Maria del Focallo" e "località Marina di Marza", Bacino idrografico: Bacini minori tra Ispica e Capo Passero
- 6) Comune di Modica "Contrada Fiumara" e Frigintini (frazione di Modica), Bacino idrografico: torrente Tellaro e Bacini minori;
- 7) Comune di Scicli (Contrada Lodderi e Contrada Piano Conti), Bacino idrografico: Mare (tramite condotta sottomarina);
- 8) Comune di Monterosso Almo "contrada Molino Nuovo", Bacino idrografico: Bacini minori; Comune di Pozzallo "contrada Maganuco": Mare (tramite condotta sottomarina);
- 9) Comune di Ragusa "contrada Lusìa", Bacino idrografico: Fiume Irminio;
- 10) Comune di Santa Croce Camerina "contrada Pescazze", Bacino idrografico: Mare (tramite condotta sottomarina);
- 11) Comune di Vittoria "contrada Mendolilli, Bacino idrografico: Fiume Anapo; Scoglitti (Frazione di Vittoria), Bacino idrografico: Mare (tramite condotta sottomarina).

³⁸² Doc 534/1

³⁸³ Doc. n. 916

Si evidenzia che gli impianti, tranne quello del Comune di Ragusa, hanno le autorizzazioni allo scarico scadute. Le richieste di rinnovo, presentate dai Comuni nei tempi previsti, sono state, di volta in volta, reiterate alla Regione Siciliana che peraltro non ha rilasciato il provvedimento.

Inoltre, tutti gli impianti sono strutturalmente datati e alcuni risultano essere sottodimensionati. I reflui in ingresso hanno, spesso, una portata superiore rispetto alle capacità depurative degli impianti stessi, di conseguenza i fanghi prodotti non sempre riescono ad essere efficacemente trattati.

Dal documento trasmesso da ARPA³⁸⁴ acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 30 settembre 2019 relativo allo storico dei controlli effettuati sugli impianti di depurazione dal 2013 al 2019 e successivo aggiornamento acquisito in data 12 febbraio 2020 emerge quanto riportato di seguito nelle tabelle di sintesi.

Tabella 108 Impianti di trattamento acque reflue urbane nella Provincia di Ragusa

Provincia di Ragusa	A.E. < 1999		2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		Totale impianti
	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	
Report 2013	4	1	4	0	10	0	2	0	21
Report 2015	4	0	4	0	11	0	2	0	21
Report 2016	4	1	3	1	9	1	2	0	21
Report 2017	5	0	4	0	10	0	2	0	21
Report 2018	4	1	3	1	9	1	2	0	21
Report 2019	4	1	3	1	9	1	2	0	21

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

La tabella rappresenta un riepilogo dello stato dei depuratori dall'anno 2012 al 2018, dalla quale emerge che i due grandi impianti, superiori a 50.0000 a.e., sono sempre stati attivi nell'arco temporale attenzionato, mentre per gli impianti in classe dimensionale compresa tra 10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999 e quella tra 2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999 hanno avuto un impianto non attivo per ciascuna delle classi dimensionali citate, per gli anni 2015, 2017 e 2018.

Tabella 109: Impianti attivi, controllati e non, nella provincia di Ragusa -2019

	≥ 50000 A.E.		10.000 ≤ A.E. < 49.999		2.000 ≤ A.E. < 9.999		tutti ≥ 2.000 A.E.	
	attivi	controllati	attivi	controllati	attivi	controllati	totali	controllati
ragusa	2	2	9	9	5	5	16	16
totale	22	20	78	61	131	86	231	167

4.2.1 Controlli dei depuratori urbani effettuati da ARPA

Dal documento del 12 febbraio 2020 e successivo aggiornamento del 4 settembre 2020 trasmesso dall'ARPA Sicilia, emerge che nella provincia di Ragusa nel periodo 2012 -2018 sono

³⁸⁴ Doc. n. 345/5 - Doc. n 534 0

stati eseguiti presso gli impianti di depurazione dei reflui urbani i seguenti controlli previsti di seguito illustrati³⁸⁵.

Tabella 110 Impianti controllati da ARPA Provincia di Palermo 2013-2019

Provincia di Ragusa	2.000≤A.E.≤9.9		10.000≤A.E.≤49.9		A.E.≥50.00		%impianti controllati
	99		99		0		
	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	
Report 2013	4	4	10	10	2	2	100%
Report 2015	4	4	11	10	2	2	94%
Report 2016	4	4	10	10	2	2	100%
Report 2017	4	4	10	10	2	2	100%
Report 2018	4	4	10	10	2	2	100%
Report 2019	4	4	11	10	2	2	94%

* sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta
Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Pertanto l'autorità competente al controllo nel periodo attenzionato è riuscita a garantire la presenza su quasi tutti gli impianti di depurazione, la criticità risiede nella frequenza dei controlli che non raggiunge il *target* previsto per legge, come è mostrato nella tabella di seguito.

Tabella 111 Numero di controlli effettuati nella Provincia di Ragusa su impianti attivi 2013-2019

Provincia di Ragusa	2.000≤A.E.≤9.9		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		%controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	
Report 2013	48	20	100*	71	48	42	74%
Report 2015	32	22	100**	76	48	38	69%
Report 2016	36	16	100**	71	48	36	67%
Report 2017	36	20	100*	63	48	34	63%
Report 2018	32	18	100	60	48	28	49%
Report 2019	37	17	109	56	48	21	48%

NOTA: per gli impianti tra i 2000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo dei controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Inoltre, ARPA dichiara di aver effettuato anche i seguenti controlli su impianti inferiori ai 1.999 A.E., non obbligatori:

✓ 2013: n. 8 su 4 impianti

³⁸⁵ Doc. n. 534/1 - Doc. n. 678/2

- ✓ 2015: n.7 su 4 impianti attivi
- ✓ 2016: n. 8 su 4 impianti
- ✓ 2017: n. 8 su 4 impianti
- ✓ 2018: n. 9 su 4 impianti
- ✓ 2019: n. 8 su 4 impianti

Tab 4: frequenza minima dei controlli dell'autorità competente Decreto Legislativo 156/06

Potenzialità impianto	Numero controlli
Da 2000 a 9999 A.E.	1 volta l'anno
Da 10.000 a 49.999 A.E.	3 volte l'anno
Oltre 50.000 A.E.	6 volte l'anno

Anche se, dal 2013 al 2019, gli impianti, nelle diverse classi dimensionali, sono stati controllati da ARPA una volta all'anno non è stata rispettata la frequenza previsto dal Decreto Legislativo 152/06 e smi che all'Allegato 5 della parte terza prevede che "l'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura". In termini percentuali, i controlli effettuati da ARPA rispetto ai controlli minimi previsti sono mediamente del 62 per cento quindi lontani dall'obiettivo normativo tuttavia questa situazione non è la peggiore delle province Siciliane. Infatti nella regione Sicilia l'ATO4 di Ragusa è il territorio nel quale si ha la percentuale maggiore di impianti controllati da ARPA nonché la percentuale di controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti migliore.

Dal documento del 4 ottobre 2020³⁸⁶ trasmesso dal Direttore Tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia, Vincenzo Infantino emerge che in esito ai controlli degli impianti ispezionati da ARPA 8 su 16 non sono conformi come di seguito sinteticamente riportato.

Tabella 112: Impianti controllati e conformità della Provincia di Ragusa e totali nella Regione Sicilia -2019

	≥ 50000		10.000 ≤ A.E. < 50000		2.000 ≤ A.E. < 10.000		totali		totali
	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	
Ragusa	1	1	4	5	3	2	8	8	16
Totale	11	9	31	30	53	33	95	72	167

Ad integrazione di quanto descritto e delle informazioni fin qui riportate, si forniscono i dati dei controlli effettuati riportati in forma tabellare e loro elaborazione (dell'anno 2013 e all'anno 2019) degli agglomerati nella provincia di Ragusa serviti da impianto di depurazione: potenzialità espressa in A.E., parametri risultati non conformi alla Tabella 1 e Tabella 3 del Decreto Legislativo n.152/06 e relativo esito in termini sanzionatorio.

Tabella 113 Numero controlli e relative contestazioni - Anno 2013-2019

Provincia di Ragusa	n. controlli complessivi *	n. sanzioni proposte	% contestazioni/ n. controlli
Report 2013	141	74	52,5%

³⁸⁶ Doc. n. 678/2

Report 2015	143	85	60%
Report 2016	123	82	66%
Report 2017	122	65	57%
Report 2018	106	51	48%
Report 2019	94	55	59%

* Considerando tutti gli impianti, anche quelli al di sotto dei 1.999 A.E.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Le autorizzazioni scadute vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora l'impianto sia stato autorizzato ma l'autorizzazione sia in scadenza o già scaduta e la richiesta di rinnovo di autorizzazione non sia stata effettuata nei tempi indicati dalla legislazione, l'impianto viene considerato privo di autorizzazione.

In merito al numero delle sanzioni proposte di seguito emerge come non sempre siano rappresentative della reale situazione di un depuratore. Basti pensare all'impianto di Ragusa descritto in sede di audizione dal Direttore ARPA Ragusa, Lucia Antoci i cui valori del refluo in uscita, nella buona parte dei casi erano rispettati, nonostante l'impianto avesse diverse criticità.

“Nel 2017 l'impianto di Ragusa comunale sono stati effettuati 14 controlli e i prelievi in entrata e in uscita sono stati 28 [...] nelle 24 ore. Rispetto alle non conformità di BOD₅ non c'è stata una non conformità su 14 controlli, una sola non conformità per il parametro COD, zero conformità per i solidi sospesi. Relativamente alla tabella 3 sono stati effettuati tre prelievi nel corso del 2017 e le non conformità di tabella 3 sono state due: una di cloro libero e una di ammoniaca, quindi nell'anno 2017 Ragusa comunale ha subito due sanzioni amministrative per non conformità dei limiti [...]”.

Durante l'audizione del 12 febbraio 2020 il Direttore ARPA Ragusa, Lucia Antoci, riferisce alla Commissione d'inchiesta che seppur in generale in Sicilia, la verifica dei depuratori effettuata dall'ARPA è intorno al 20 per cento dei controlli previsti, a causa delle note carenze di personale per la provincia di Ragusa vi è una situazione un po' più efficiente, dovuta ai pochi impianti e al territorio provinciale, piccolo per estensione e facilmente percorribile. La sezione provinciale di Ragusa dell'ARPA Sicilia riesce a garantire il numero minimo di prelievi in quasi in tutti gli impianti [...] riservando priorità alle situazioni che sembrano più critiche e che potrebbero creare pregiudizio per corpi recettori oppure per l'ambiente marino in generale.

Il Direttore ARPA Ragusa, Lucia Antoci, riferendosi alla dotazione organica territoriale sottolinea che “la situazione è molto grave” perché a regime la dotazione organica è di 61 unità successivamente revisionata a 51 a fronte di una presenza attuale di 14 unità e di queste sono destinate al controllo due unità e mezzo di personale di cui: una persona comandata con profilo professionale di TPALL che si occupava di sicurezza, [...] che andrà in pensione, quindi “la situazione è veramente drammatica”.

Il Direttore U.O.C. Controlli presso la Direzione generale, Salvatore Caldare, a sostegno di quanto rappresentato dalla collega, fa una precisazione, ovvero che la struttura territoriale di Ragusa non ha nel proprio personale ufficiali di polizia giudiziaria questo per chiarire, che alcune attività non sono state svolte dalla sede territoriale di ARPA bensì con il supporto di ufficiali di PG che sono quelli della sede centrale o in altri casi come ausiliari di PG di altre forze di polizia delegate dalle procure. “Questo è un problema più generale di gestione del personale” [...].

Sempre relativamente al biennio 2018-2019, di seguito, alcuni dettagli dei controlli effettuati da ARPA sia sulla Tabella 1 (BOD₅, COD, SST) che Tabella 3 all'Allegato 5 della parte terza del Decreto Legislativo 152/06 e smi con relativi superamenti dei parametri come seguito indicato³⁸⁷.

Tabella 114 Sintesi controlli dei depuratori 2018 _ Provincia di Ragusa - Fonte ARPA

n.ro controlli programmazione 2018	Abitanti Equivalenti	CONTROLLI EFFETTUATI [n]	PRELIEVI TAB.1 [n] eseguiti	Non Conformità del parametro BOD5 [n]	Non Conformità del parametro COD [n]	Non Conformità del parametro Solidi Sospesi Totali [n]	PRELIEVI TAB. 3 [n]	Non Conformità Tab. 3 [n]
3	< 2.000	8	12	3	3	4	7	6
17	da 2.000 a 9.999	18	36	10	5	5	9	10
50	da 10.000 a 49.999	56	101	18	9	15	28	23
25	oltre 50.000	22	44	0	0	1	6	2
totale		95	104	31	17	25	50	41

Tabella 115 - Tabella 3 Sintesi controlli dei depuratori 2019 - Provincia di Ragusa - Fonte ARPA

	Abitanti Equivalenti	CONTROLLI EFFETTUATI [n]	PRELIEVI TAB.1 [n] eseguiti	Non Conformità del parametro BOD5 [n]	Non Conformità del parametro COD [n]	Non Conformità del parametro Solidi Sospesi Totali [n]	PRELIEVI TAB. 3 [n]	Non Conformità Tab. 3 [n]
n.ro controlli programmazione 2019								
8	< 2.000	9	14	2	2	2	7	5
13	da 2.000 a 9.999	14	28	6	3	3	7	6
40	da 10.000 a 49.999	41	75	11	10	9	19	12
18	oltre 50.000	18	36	4	4	3	8	6
totale		79	153	23	19	17	41	29

La norma prevede che per i parametri di Tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari, è definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente.

campioni prelevati durante l'anno	numero massimo consentito di campioni non conformi	campioni prelevati durante l'anno	numero massimo consentito di campioni non conformi
4 - 7	1	172-187	14
8 - 16	2	188 - 203	15
17 - 28	3	204 - 219	16
29 - 40	4	220 - 235	17
41 - 53	5	236 - 251	18
54 - 67	6	252 - 268	19
68 - 81	7	269 - 284	20
82 - 95	8	285 - 300	21
96 - 110	9	301 - 317	22
111 - 125	10	318 - 334	23
126 - 140	11	335 - 350	24
141 - 155	12	351 - 365	25
156 - 171	13		

³⁸⁷ Doc. n. 717/10

In particolare, all'Allegato 5 della parte terza del Decreto Legislativo n.152/06 e sm, precisa che, "per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinché' lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale" sotto indicata³⁸⁸:

- ✓ BOD₅: 100%
- ✓ COD: 100%
- ✓ Solidi Sospesi 150%

Si osserva che per i due impianti che insistono nella provincia di Ragusa la cui potenzialità è superiore a 50.000 A.E. l'ARPA nel 2018 è riuscita ad eseguire il numero di campioni previsti per legge ovvero n. 24 campioni l'anno per depuratore. Pertanto i due impianti presenti nell'ATO4 di Ragusa l'ARPA ha eseguito nell'anno 2018 n. 50 campioni, di questi solo tre hanno dato esito non conforme.

La Commissione d'inchiesta ritiene importante porre l'attenzione su questo dato positivo, per evidenziare lo sforzo svolto da ARPA nel cercare di effettuare un numero di campioni previsti per legge ma soprattutto per rilevare che ci sono diversi depuratori cell'ATO4 di Ragusa che hanno importanti criticità, per le quali il gestore non riesce neanche ad ottenere l'atto autorizzativo, eppure il campionamento dello scarico risulta conforme ai limiti di legge. Ciò a confermare quanto più volte rappresentato in questa relazione, ovvero che l'analisi delle acque reflue in uscita da un impianto di depurazione non sempre è rappresentativo della reale situazione depurativa.

Durante l'audizione del 12 febbraio 2020 il Direttore ARPA Ragusa, Lucia Antoci, facendo una rapida panoramica dello stato dei depuratori nella Provincia di Ragusa rappresenta: *"Abbiamo complessivamente ventuno impianti. In generale ci sono degli impianti che strutturalmente sono più moderni. Faccio l'esempio – [...] impianti di Vittoria, l'impianto di Pozzallo, l'impianto di Scicli, che è uno degli ultimi realizzati nella provincia. Poi sicuramente abbiamo degli impianti che presentano delle criticità proprio strutturali: l'impianto di Scoglitti che abbiamo nella frazione rivierasca che un pretrattamento oppure l'impianto di Acate.*

Gli impianti adeguati in termini dimensionali e anche per sezioni impiantistiche che hanno il trattamento primario e secondario: sicuramente abbiamo gli impianti di Vittoria, tanto che c'è il progetto di ammodernamento, di adeguamento, perché possa ricevere i reflui che vengono dalla frazione di Scoglitti, poi abbiamo sicuramente l'impianto di Scicli che dovrebbe anche ricevere i reflui del centro abitato, però adesso tratta solamente quelli delle frazioni rivierasche e dovrebbe esserci in via ormai di completamente questo collettamento all'impianto e dismissione dell'impianto storico.

L'impianto di Pozzallo è un altro impianto ASI che nasce a servizio anche questo dell'area industriale ASI Modica-Pozzallo e comunque tratta anche reflui del comune di Pozzallo e di Marina di Modica, quindi questi sono impianti non modernissimi, ma che comunque ci danno un adeguato trattamento.

Abbiamo problemi gestionali a Vittoria. Vittoria è un impianto che ha una doppia linea di trattamento. Tuttavia c'è un problema gestionale dovuto alla decisione che è stata protratta negli anni dal comune di Vittoria di una gestione in-house, quindi con personale non particolarmente preparato per la conduzione dell'impianto, ma sicuramente c'è un impianto che ha una potenzialità adeguata per trattare sia i reflui del centro urbano di Vittoria sia anche della frazione di Scoglitti che invece in estate ha dei problemi.

³⁸⁸ [...] Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato dall'autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto idoneo da quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in base allo schema seguente.

Poi abbiamo l'impianto di Marina di Ragusa. Anche questo ha delle prestazioni adeguate anche alle variazioni e alle fluttuazioni che si registrano durante l'estate. Complessivamente la situazione impiantistica più critica la vediamo anche nella città di Acate, ma sono piccoli centri, dove più che altro sono gli scarsi investimenti che hanno fatto i comuni negli anni per curare gli aspetti della depurazione. Quindi non abbiamo sostanzialmente reti urbane o comunque centri abitati la cui fognatura non sia servita da un impianto di depurazione. Molto spesso sono gli impianti di depurazione più piccoli quelli al di sotto dei 2.000 abitanti o equivalenti che hanno più difficoltà, perché hanno visto negli anni probabilmente ~~poi l'atto~~ ~~di~~ aree non industriali ma quelle artigianali.

[...] Abbiamo problemi di adeguamento: tipo quello di Santacroce non è un impianto che riesce a garantire un'adeguata depurazione. È un tubo a mare e lì sono necessari degli investimenti importanti, veramente importanti, perché manca una doppia linea e manca la fase [...], abbiamo un'ossidazione, ma costantemente noi registriamo degli stabellamenti.

Abbiamo delle situazioni un po' più gravi come quella di Scoglitti che diventa una frazione balneare, quindi abbastanza frequentata in estate e abbiamo una fluttuazione importante e un pretrattamento non è sufficiente con il rilancio a mare a garantire la depurazione. In generale, non abbiamo reti fognarie in cui reflui non sono trattati o già con trattamento primario, quindi non abbiamo scarichi diretti a mare o su corpi recettori che non subiscono un trattamento.

(Vittoria) Potrebbe funzionare laddove la gestione fosse fatta in maniera adeguata dal personale [...] Ha avuto dei problemi di trascinamento dei fanghi, perché c'è un problema nella vasca di ossidazione. C'è un problema di smaltimento dei fanghi. “

Scicli ha due impianti. Scicli storico che è un impianto veramente vecchio, perché è stato realizzato negli anni '50 e ancora è un impianto da letti percolatori, e poi c'è l'impianto nuovo (forse 2007) che è l'impianto di Piano Conti che in atto adducono all'impianto la frazione rivierasca di Marina di Sampieri, di Donnalucata... Dovrebbe (c'è un progetto) ricevere i reflui dell'impianto di depurazione storico che invece è proprio vicino al centro cittadino e che dovrebbe essere dismesso, [...] ormai è quasi un sito archeologico. [...] addirittura prevede questo impianto il riutilizzo per uso agricolo. È stato progettato per questa finalità. Chiarisce l'audit che non è in funzione È prevista, perciò il rilancio con un tubo a mare.” [...]

Una situazione grave è quella di Comiso per esempio, dove abbiamo un impianto sottodimensionato. Ha una vasca di equalizzazione, ma non riesce a trattare adeguatamente il refluo in ingresso e la situazione di Comiso poi determina quella che è la situazione del corpo recettore. Noi abbiamo il fiume Ippari che sostanzialmente è alimentato dagli scarichi di due depuratori: Comiso a monte e Vittoria a valle, quindi sicuramente complessivamente tutti gli impianti meriterebbero un ammodernamento.

Tutti i comuni lamentano delle situazioni gestionali o comunque degli interventi importanti, necessari. Tutto questo comunque nelle ristrettezze economiche che sono la voce nera della depurazione, perché i comuni lamentano di non avere risorse adeguate, così Acate, così Comiso [...]. Noi siamo intervenuti - per esempio Acate è stato sequestrato. Nel 2014 l'abbiamo sequestrato, perché il refluo non veniva assolutamente trattato e veniva [...]. Scoglitti pure, Modica [...] Perché il refluo veniva assolutamente bypassato. Non veniva trattato.

Il refluo non veniva trattato. Addirittura nel caso di Scoglitti si era creato uno squarcio nel tubo a mare con situazioni veramente gravi per la balneazione, perché eravamo d'estate,

quindi avevamo anche valori elevati di ammoniaca fuori dalla battigia, al di là delle acque di balneazione [...].

Una criticità è il depuratore di Modica che stabilmente aveva il bypass aperto, soprattutto per un problema idraulico o di fognatura mista, per cui soprattutto quando c'erano carichi idraulici particolarmente importanti, il gestore deviava direttamente al corpo recettore e anche questo ha visto il nostro intervento; il depuratore di Ragusa anche lì il problema più frequente [...]. La criticità che poi va a incidere sulla qualità del corpo recettore è il trascinarsi dei fanghi in occasione o di episodi di piena [...] l'impianto di Vittoria che avrebbe delle potenzialità strutturali, che potrebbero garantire il pieno rispetto delle tabelle e la gestione è assolutamente insufficiente [...].

In merito all'impianto di Ragusa sito in contrada Lusìa nel quale insistono i due depuratori il comunale ed consortile ASI, (per approfondimenti si rimanda al paragrafo sopralluoghi), in sede di audizione il Direttore U.O.C. Controlli presso la Direzione generale, Salvatore Caldara, rappresenta alla Commissione che la questione di escludere dal controllo la verifica del rispetto dei limiti degli azoti (azoto nitroso, nitrico e ammoniacale), intervenuta a seguito dell'interpretazione della nota 2 data dal Ministero su richiesta dell'assessorato, crea sicuramente dei problemi in quanto l'azoto ammoniacale è l'unico parametro che l'ARPA riscontra essere critico perché sistematicamente elevato, tale da impattare anche sulla qualità delle acque del Fiume Irminio, come riscontrato dai monitoraggi.

Dichiara inoltre che, tale problematica è presente in tutti gli impianti della Provincia e che ARPA "ha segnalato questa criticità agli uffici regionali con una nota [...]. La regione ha comunque continuato a giustificare la sua interpretazione rispetto a questa nota interpretativa ricevuta dal Ministero, per cui di fatto noi abbiamo preso atto che comunque l'indirizzo della regione al momento è questo.

"Le criticità maggiori riguardano l'impianto di Comiso, Scicli storico, Santa Croce Camerina, Scoglitti, Santa Maria del Focallo, una frazione, un impianto piccolo, di Roccazo, un impianto piccolo".

Il Direttore di ARPA Ragusa Lucia Antoci, commentando lo stato e la funzionalità dei depuratori ritiene che complessivamente la situazione è buona, tuttavia alle osservazioni della Commissione delle innumerevoli mancanze della depurazione dichiara: "Tutto è buono nel contesto provinciale di paragone e ciò che è la depurazione e il ciclo della depurazione che sicuramente vede impianti realizzati negli anni '80. Andiamo dagli anni '50 fino al 2007, quindi con tutte le problematiche che ci sono anche a livello gestionale, perché negli anni complessivamente si è vista anche una minore attenzione da parte dei comuni alla depurazione proprio con fondi sempre più ridotti e anche questo limita le capacità, le possibilità che hanno i gestori di un efficientamento adeguato [...]".

4.2.1.1 Depuratore di acque reflue urbane di Contrada da Lusìa – Ragusa

In data 12 febbraio 2020 la Commissione di inchiesta ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto di depurazione delle acque reflue sito a Ragusa in contrada Lusìa ed ha potuto appurare quanto in parte risulta dagli atti in suo possesso, acquisiti in data 16 gennaio 2020³⁸⁹ dalla Regione

³⁸⁹Doc. n. 464/2

Siciliana, Capo di Gabinetto, Madonia e in data 10 febbraio 2020³⁹⁰ da ARPA che illustrano lo stato di fatto dell'impianto di depurazione di cda Lusìa a Ragusa.

In c. da Lusìa a Ragusa è presente un complesso depurativo costituito da due impianti distinti: Il primo a servizio della parte alta del centro urbano di Ragusa e dell'IRSAP di Ragusa mentre il secondo a servizio della parte bassa del centro urbano di Ragusa.

- 1) impianto "comunale": l'impianto è in funzione, è stato autorizzato con DDS n. 17 del 26 gennaio 2009, scaduto. Tratta i reflui prodotti dalla parte bassa della città di Ragusa per una potenzialità pari a 40.000 A.E.. I reflui prodotti dall'impianto vengono recapitati nel fiume Irminio. L'impianto ad oggi viene utilizzato per una portata ridotta a 130 mc/h a fronte di una portata autorizzata di 320 mc/h, a causa di insufficiente adeguamento impiantistico. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019 hanno evidenziato in quattro casi la conformità ai limiti di legge, e in tre casi il superamento dei limiti di emissione previsti.
- 2) impianto ASI: l'impianto è in funzione, è stato autorizzato con DDS n. 1409 del 29 settembre 2016, modificato con DDS n. 1648 del 2 novembre 2016. Tratta i reflui provenienti dall'agglomerato industriale IRSAP e i reflui urbani provenienti dalla città di Ragusa che non recapita all'impianto "comunale" e per una potenzialità di 58.357 A.E. Il comune di Ragusa ha avanzato, nei termini di legge, la richiesta di rinnovo di autorizzazione allo scarico. Il Comune ha avanzato altresì la richiesta (unica per i due impianti) di autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel 2016 e, nel corso del 2019, ha integrato la relativa documentazione su richiesta del DAR della Regione Sicilia. I reflui scaricano nel Fiume Irminio. L'impianto, per quanto noto, risulta inserito nell'Accordo di programma quadro "Depurazione delle acque reflue", Allegato. 2 con Codice 33340, sottoscritto dal Dipartimento Acque e Rifiuti, in data 30/01/2013 da finanziare con fondi CIPE 60/12. A tal fine IRSAP (titolare dell'autorizzazione allo scarico fino al 2015), ha redatto apposito progetto di miglioramento, manutenzione, adeguamento ed ottimizzazione dell'impianto di depurazione di C/da Lusìa a servizio dei reflui urbani e industriali di Ragusa. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019 hanno evidenziato in tre casi la conformità ai limiti di legge e in tre casi il superamento dei limiti di emissione previsti.

Il Comune ha inoltrato, con nota 02 maggio 2012 n. 37742, istanza di rinnovo di tale provvedimento. È in corso di avvio l'istruttoria per il rilascio di un'unica autorizzazione per entrambi gli impianti, nella considerazione che i punti di scarico nel corpo recettore sono coincidenti.

Dal documento³⁹¹ acquisito dalla Commissione il 17 gennaio 2020 trasmesso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, Commissario Straordinario, Salvatore Piazza, emerge lo stato in cui versa il depuratore in oggetto di seguito rappresentato.

L'impianto di depurazione comunale e dell'ASI (Area di Sviluppo Industriale, ora IRSAP) sono entrambi gestiti da Società esterne all'amministrazione. Dalle indagini condotte in collaborazione dal LCC di Ragusa e l'ARPA sezione territoriale di Ragusa, tra fine anno 2014 e il 2015, è stata riscontrata una anomalia del sedimentatore dell'impianto di depurazione consortile, che tratta i reflui provenienti dalla Zona Industriale e della parte alta del Comune di Ragusa. Tale irregolarità si è manifestata attraverso la "*risalita di gas e fango ad indicare il probabile cattivo funzionamento delle raschiatrici di fondo*". Tale disfunzione ha prodotto un copioso sversamento di fanghi in uscita dal depuratore consortile che sono stati trascinati direttamente allo scarico finale ed immessi

³⁹⁰ Doc. n. 515/2

³⁹¹ Doc. n. 457/3

nel corpo ricettore. Le risultanze analitiche dei campioni dei reflui provenienti dagli impianti di depurazione comunale e consortile prelevati nel punto di immissione nel corpo recettore (Fiume Irminio), confermavano infatti per lo scarico il superamento dei limiti previsti nella Tab. 3, dell'All. 5 del D.L.vo n. 152/06, presentando tenori di COD e BOD₅ superiori circa 12 volte i limiti imposti e valori di SST circa 20 volte maggiori i limiti di legge. Gli incrementi dei suddetti parametri si sono anche riscontrati nei campioni prelevati nel tratto del Fiume Irminio nella Contrada Cafeo (area che dista dall'impianto di depurazione Km. 5 circa), a conferma dello stato di palese inquinamento diffuso prodotto dall'impianto di depurazione di C. da Lusìa nel corso d'acqua, che risulta anche iscritto al n° 35 dell'elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Ragusa, redatto ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775.

Lo stato di inquinamento prodottosi ha causato un danneggiamento del corso d'acqua che è un bene naturale soggetto alla speciale protezione. Inoltre, nel corso di altra indagine delegata dalla A.G., fu accertata anche una moria di pesci che popolavano il Fiume Irminio per anoressia, a causa di una ridotta presenza di ossigeno nel corso d'acqua. Nell'Aprile 2015 il Fiume Irminio è stato interessato dalla presenza di sostanze oleose e di schiume. Dalle analisi svolte dall'ARPA di Ragusa risultarono, in particolare, tenori di ammoniaca COD eccezionalmente elevati riconducibili ad una non efficiente depurazione dei reflui dei suddetti impianti comunali.

Pertanto, al gestore dell'impianto sono state contestate le seguenti violazioni:

- Art. 635, comma 2 n. 3 C.P. per aver procurato un danneggiamento delle acque pubbliche - Fiume Irminio - mediante uno scarico non conforme ai limiti tabellari previsti dall'All. 5, alla parte III, del D.L.vo n. 152/2006 del D.L.vo n. 152/2006 per i parametri *Mercurio*, COD, BOD₅, SST, Azoto ammoniacale ed Escherichia Coli, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, comportando comunque un deterioramento delle acque destinate a pubblica utilità;

Quanto qui detto trova ulteriore conferma anche nel documento consegnato brevi mani in sede di audizione dal Sindaco del Comune di Ragusa, Giuseppe Cassì, e acquisito dalla commissione il 10 febbraio 2020³⁹² relativo allo storico dei controlli effettuati da ARPA dall'anno 2012 al 2019.

- Art. 181 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), perché lo sversamento dei reflui nel corpo ricettore ha causato un'alterazione e un danneggiamento del corso d'acqua su un bene paesaggistico (rientrano tra questi, a norma dell'art. 134 comma 1 lett. b) del D.L.vo 42/04, le aree indicate all'art. 142 stesso D.L.vo, che alla lett. c) individua: i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775). Il Fiume Irminio risulta, altresì, inserito con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 marzo 2005 ("*Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea, ai sensi della direttiva n° 92/43/CEE*") tra i Siti di Interesse Comunitario - S.I.C., Codice Sito Natura 2000 ITA080002 "Alto corso del fiume Irminio";
- Art. 137, comma 6, del D.L.vo 152/2006 per aver superato il limite previsto dalla tabella 3, dell'allegato 5, del D.L.vo n. 152/2006 per il parametro mercurio, in ingresso e in uscita dell'impianto di depurazione Ragusa Comunale.

Da successivi accertamenti disposti su delega della competente A.G., svolti nel mese di Novembre 2016 presso il depuratore ASI di Contrada Lusìa del Comune di Ragusa, assieme a personale ARPA Sicilia Sezione territoriale di Ragusa, furono constatate alcune irregolarità relative alla:

³⁹² Doc. n. 536

- mancata comunicazione alla Regione del conferimento presso l'impianto dei c.d. "bottini" (fanghi delle fosse settiche). L'art. 110, comma 3, Parte III, del Decreto Legislativo 152/06 prevede che il gestore del Servizio Idrico Integrato (Comune di Ragusa), *previa comunicazione all'autorità competente* (Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti), è comunque autorizzato ad accettare, entro i limiti della capacità depurativa dell'impianto, rifiuti e materiali così come definiti dal comma 3° lettera a), b) e c) dello stesso art. 110 (tra i quali sono indicati anche i fanghi delle fosse settiche), indicando la capacità residua dell'impianto, nonché le caratteristiche e le quantità dei rifiuti che si intende trattare. Tale regime rappresenta una deroga alla regola generale prevista dal comma 1 dello stesso art. 110, che comunque vieta l'utilizzo degli impianti di trattamento delle acque per lo smaltimento dei rifiuti (non sarebbe possibile, del resto, che un impianto autorizzato a trattare solo acque reflue possa essere adibito anche allo smaltimento dei rifiuti). Non risultava agli atti documentali che per il conferimento dei succitati rifiuti liquidi presso il depuratore di Contrada Lusia, il Comune di Ragusa avesse effettuato la preventiva comunicazione all'autorità competente e, pertanto, i rifiuti medesimi non potevano essere conferiti all'impianto;
- mancata richiesta di autorizzazione per l'emissione di fumi in atmosfera provenienti dalla linea fanghi del depuratore. L'art. 272, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006, definisce gli impianti e le attività che producono emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (per i quali non viene prevista una preventiva autorizzazione, ma una semplice comunicazione all'A.C.). Per tali attività, elencate nella Parte I, dell'Allegato IV, alla Parte V, del Decreto Legislativo 152/06, i gestori avevano l'obbligo di comunicare la presenza e la data di messa in esercizio degli impianti e di avvio dell'attività all'autorità competente. Il successivo Decreto Legislativo 29/06/2010 n. 128 ha invece escluso dall'esenzione alle emissioni le linee di trattamento fanghi, con la conseguenza che per tali impianti doveva essere presentata domanda di adeguamento per le emissioni in atmosfera entro il 31/07/2012 (con obbligo di terminare l'adeguamento stesso entro il 01/09/2013). Con D.M. 15 gennaio 2014, recante "*Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*", è stato modificato il suddetto all'allegato IV, parte I, alla parte V del Decreto Legislativo 152/06 che, con riferimento agli impianti di depurazione, con la modifica della lettera p), ora recita:

Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi

Si evidenzia che, nella sua versione originale, il Decreto Legislativo 152/2006 escludeva dal campo di applicazione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli "Impianti di trattamento acque". La sopravvenuta modifica normativa comporta, quindi, che le linee di trattamento fanghi collocate all'interno degli impianti di depurazione sono, ad oggi, assoggettate alla disciplina delle emissioni in atmosfera. Peraltro, non essendo prevista tale attività tra quelle in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del D.L.vo n. 152/06, le stesse devono essere autorizzate secondo la procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 dello stesso decreto, secondo le tempistiche previste dal comma 3, dell'art. 281.

Pertanto, ai responsabili sono state contestate le ipotesi di reato in violazione a:

- Art. 137, comma 7, del D.L.vo n. 152/2006 e art. 110 c.p. perché in concorso nel medesimo reato ed ognuno per i propri compiti istituzionali, hanno consentito il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi presso il suddetto impianto, costituiti da "fanghi delle fosse settiche" provenienti dalla frazione di Marina di Ragusa, classificati con il Codice E.E.R. 20 03 04, in mancanza della preventiva comunicazione all'autorità competente - Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -, prevista dall'art. 110, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006;

- Art. 279, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006 e art. 110 c.p. perché in concorso nel medesimo reato ed ognuno per i propri compiti istituzionali, hanno omesso di richiedere all'autorità competente l'autorizzazione per le emissioni di fumi in atmosfera derivanti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Ragusa, sito nella Contrada Lusìa, prevista dall'art. 269 dello stesso Decreto Legislativo e secondo i tempi e le modalità di cui al D.M. 15/01/2014.

Il 13 febbraio 2020 il Sindaco Giuseppe Cassi e il funzionario tecnico Giuseppe Picciotto presente al sopralluogo presso l'impianto di depurazione sito in contrada Lusìa sono stati poi auditi dalla Commissione d'inchiesta presso la Prefettura di Enna.

Il Sindaco del comune di Ragusa in audizione dichiara che fino al 2015 gli impianti sono stati gestiti dall'ASI e soltanto da quella data sono passati in gestione al comune [...]. È chiaro che il comune non gestisce autonomamente questi impianti, ma attribuisce la gestione attraverso dei bandi. Così c'è stato l'ultimo bando che è del settembre scorso e l'impianto è in questo momento in gestione a una società che si chiama Pegaso, di cui oggi è presente il responsabile tecnico che è la dottoressa Rizza.

Prosegue l'audizione il funzionario tecnico del comune di Ragusa: Per il consortile l'autorizzazione è valida, per il comunale è scaduta da un po' di tempo. È stata fatta la richiesta di rinnovo e sono sorti dei problemi con il Dipartimento per cui per questo impianto ad oggi non è stata rilasciata ancora l'autorizzazione.

[...] di fatto non c'è stato nessun provvedimento di diniego della vecchia autorizzazione né della procedura, quindi la regione a fronte dei solleciti che sono stati fatti non si è mai pronunciata in merito né positivamente né negativamente.

La problematica che è sorta, per cui abbiamo un ritardo, attiene a una richiesta che è stata fatta qualche anno fa che riguarda la valutazione di assoggettabilità a VIA degli impianti di depurazione che viene richiesta dal Dipartimento su imposizione dell'Assessorato Territorio Ambiente in fase di rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti che non hanno avuto uno studio di impatto ambientale, però è successo un fatto - qui lo dico - per cui nel periodo in cui erano in fase di rinnovo le autorizzazioni sia del consortile che del comunale, arrivati a un certo punto per il comunale è stata chiesta l'assoggettabilità a VIA, mentre per consortile è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico, quindi la procedura si è bloccata, perché per noi, essendo i due impianti, [...] nello stesso sito, con le stesse situazioni ambientali e quant'altro, la procedura sarebbe stato opportuno che fosse la stessa per entrambi gli impianti, così però non è stato per il Dipartimento. Il Dipartimento uno l'ha autorizzato e l'altro è rimasto lettera morta, per cui noi nel tempo abbiamo poi provveduto a dare l'incarico per la redazione della relazione di assoggettabilità a VIA, per cui ancora siamo in questa fase istruttoria. [...] La parte che riguarda gli impianti della provincia di Ragusa, Siracusa e qualche altra provincia sono stati trasferiti a Messina, quindi l'istruttoria viene fatta a Messina da funzionari che sono dislocati a Messina con i quali abbiamo avuto già in merito un primo incontro, ma hanno problematiche di tipo logistico, perché non trovano le cartette, non trovano la documentazione, quindi ci hanno rimandati a un successivo incontro che ancora dobbiamo fissare.

Da quando abbiamo preso in carico l'impianto, quindi siamo al primo dicembre del 2015, il passaggio è stato fatto in concomitanza del cambio di gestione con il nuovo gestore. Avevamo espletato poi a seguito di precedenti accordi [...]. La gara del progetto di gestione l'aveva espletata il comune di Ragusa e quindi una volta consegnato poi il servizio, abbiamo preso in consegna anche la gestione dell'impianto. Quindi siamo partiti dal dicembre 2015. La società che ha preso in gestione l'appalto era la SO.T.ECO. Spa che, prendendo conoscenza dell'impianto, ha incominciato a suggerire delle soluzioni per consentire la risoluzione delle criticità minimali per ovviare a queste carenze e assicurare un minimo di gestione corretta. Venivamo in un periodo in cui l'ASI non aveva provveduto a eseguire manutenzione. La società che gestiva prima l'impianto era la SEA Spa che

fra l'altro in quel periodo era attanagliata, tant'è vero che poi è andata in fallimento, da una profonda crisi economica, per cui non venivano eseguite manutenzioni presso l'impianto. L'impianto era in condizioni pessime. Lo è ancora e non è che può migliorare, perché una volta che non vengono fatti investimenti in continuazione uno dei principali problemi è la corrosione, [...] per questo tipo di impianto e le parti impiantistiche si deteriorano facilmente, per cui vanno sempre ripristinate e manutenzionate. Per cui abbiamo fatto tutta una serie di provvedimenti, impegnando delle somme oltre a quelle che erano previste anche nel progetto di gestione per le manutenzioni straordinarie.

L'audit, con il resoconto delle determine fatte dal comune con l'impegno di spesa, riferendosi agli ultimi tre anni di gestione dichiara: Abbiamo speso qualcosa come 500.000 euro nell'arco della gestione SO.T.ECO. che è finita il primo settembre 2019.

Il funzionario prosegue chiarendo che i soldi previsti nell'ambito del progetto di appalto sono erogati dal comune ed è prevista una quota per la manutenzione ordinaria e straordinaria che in relazione allo stato di fatto dell'impianto sono ovviamente sempre quote esigue.

Nella fattispecie nel progetto a cui mi riferivo, quello della SO.T.ECO. Spa, l'affidamento del dicembre 2015, sono state messi in bilancio e quindi nel computo metrico a disposizione 106.000 euro di manutenzione che sono andati spesi nell'immediato. Tant'è vero che successivamente abbiamo fatto un ulteriore impegno di spesa, estendendo queste somme per manutenzione di altri 120.000 e poi a seguire altre determine per interventi che ci hanno consentito per esempio di rimettere in funzione l'impianto di depurazione comunale, perché la SEA dei due impianti aveva fermato il comunale e dirottato tutta la portata sull'impianto consortile, però questo ha causato nel tempo l'ira dell'ARPA che ci ha sanzionato, perché depuravamo al comunale con una portata superiore a quella prevista nell'autorizzazione. Per cui è stato riattivato il comunale, facendo in modo che avesse la capacità di depurare un minimo di portata di 130 metri cubi che ci consentono di rientrare nei limiti della portata autorizzati dalla regione per il consortile e procedere al trattamento delle acque. (*Il consortile si fa carico*) Di una consistente quota dell'altro impianto,

Noi appena abbiamo avuto notizie del finanziamento CIPE, quindi questi 4 milioni di euro destinati all'impianto di depurazione di contrada Lusìa - eravamo nel 2012/2013, [...] - ci siamo organizzati con i tecnici dell'ASI di concerto e abbiamo redatto nell'arco di un anno e mezzo, due il progetto di miglioramento e adeguamento dell'impianto di contrada Lusìa. [...] Questo progetto l'abbiamo impostato in modo tale da utilizzare per intero i 4 milioni di euro del finanziamento, caricando sulle competenze poi dell'ASL la quota parte relativa all'IVA che era consistente come importo, perché là si aveva la possibilità, avendo partita di giro per l'IVA, di recuperarla, quindi il finanziamento andava utilizzato tutto per il progetto, tutti i 4 milioni di euro per intero. Redatto il progetto, abbiamo indetto conferenze di servizio, abbiamo approvato in conferenza di servizio [...]. Il progetto era al livello di progettazione definitivo ed eravamo nel 2015. Dopo qualche mese agli inizi forse di aprile 2016 si era intanto insediato il commissario straordinario per la depurazione delle acque in Sicilia, quindi questa struttura ci ha chiesto di consegnare il progetto e ricordo che abbiamo consegnato [...] che nel giro di circa un mese ha fatto il primo provvedimento che è stato quella di revocare la nomina del precedente RUP e nominare un nuovo RUP. [...] Poi successivamente ci hanno chiesto se eravamo nelle condizioni di poter collaborare con la progettazione, a seguire ulteriormente la progettazione.

Il livello definitivo bisognava passarlo a quello esecutivo. Bisognava pervenire alla stesura esecutiva. In quell'occasione abbiamo detto che non avevamo possibilità di seguirlo più il progetto, anche perché erano aumentati i carichi di lavoro istituzionali negli uffici anche per via della diminuzione di personale [...] Il servizio idrico integrato dal comune oggi lo gestisco io con un geometra. Siamo in due persone. Comprendo ovviamente, come lei può ben capire, tutto il ciclo

delle acque dai sollevamenti dall'adduzione al trattamento: disinfezione, distribuzione, fognatura, acque bianche, acque nere, depurazione, più altri servizi che abbiamo ovviamente.

Durante l'audizione del 12 febbraio 2020 il Direttore ARPA Ragusa, Lucia Antoci, dichiara che il *depuratore di Ragusa in Contrada Lusìa è un impianto particolarmente vetusto, Però se noi andiamo a guardare quelli che sono i valori del refluo in uscita, il corpo recettore, in realtà Ragusa COD, BOD₅ e solidi sospesi nella buona parte dei casi è rispetta e questa è stata l'occasione per fare una sintesi di quella che è stata l'efficienza depurativa di questi due impianti negli ultimi due anni. [...].*

Il problema di questi impianti è soprattutto nella fase ossidativa, dove il sistema di ossidazione con le turbine non è particolarmente efficiente. Inoltre abbiamo una variazione di carichi idraulici che l'impianto in alcuni casi non riesce a sostenere e si è aggravata la situazione quando la vasca di equalizzazione che noi non abbiamo visto, perché sono a un livello più alto rispetto a dove sono tutti i sistemi di trattamento del comunale e anche del consortile, ha visto franare parte della strada su queste vasche e quindi ne hanno ridotto la capacità di accumulo. Le piogge determinano anche il trascinarsi dei fanghi. La situazione però è molto attenzionata. L'Irminio è il nostro corso d'acqua più importante, quindi quando si verificano - anche perché ci sono servizi di ispezione dei guardia pesca e anche della Forestale - tutte le tracimazioni anche in assenza di fenomeni meteorologici particolarmente importanti, normalmente vengono segnalate. Addirittura noi abbiamo fatto attività che si sono protratte per mesi, perché prima era accessibile da una stradina che si trova dietro l'impianto e che permette di arrivare al corpo recettore. Non facevamo altro che vedere la qualità del refluo nel tubo di immissione, dove si uniscono i due reflui e recapitano sul fiume, proprio per andare a osservare la periodicità con cui venivano rilasciati i fanghi e questo sicuramente era funzionale alle portate, alla variazione di portata che l'impianto riceve. Di tutto questo è stata data comunicazione anche in Procura. Ci sono stati anche episodi più gravi, perché fenomeni di bulking³⁹³, di trascinarsi [...] sono stati riversati nel corpo recettore e hanno determinato la moria di pesci, quindi lì c'è stata un'indagine.

Già nel 2015 l'IRSAP che gestiva il comunale per conto del comune di Ragusa e il consortile, che nasceva come impianto a servizio dell'area industriale, ha redatto un progetto che doveva essere un progetto di ammodernamento e adeguamento che prevedeva delle sezioni interessanti che sono proprio quelle che noi ancora oggi riteniamo siano strategiche per la salvaguardia del corpo recettore, come quelle finalizzate alla denitrificazione, perché complessivamente nonostante l'impianto si presenti con tutte queste difficoltà nelle fasi dei pretrattamenti e poi anche nelle fasi di gestione dei fanghi, complessivamente se noi andiamo a vedere i parametri critici, sono quelli legati al ciclo dell'azoto e all'ossidazione dell'azoto. Per cui abbiamo una copiosa presenza di azoto ammoniacale che è ben al di sopra dei limiti della tabella 3 con media che varia almeno dai 20 milligrammi/litro fino ai 40 milligrammi/ litro

Sull'Irminio noi facciamo il monitoraggio finalizzato alla classificazione dello stato di qualità ambientale del corpo recettore e ci sono quattro punti di prelievo: uno di questi è collocato cinque chilometri più a valle ed è la cartina al tornasole della funzionalità dell'impianto [...] dove abbiamo riscontrato presenza di fanghi o situazioni di criticità [...]

Il punto a monte [...] abbiamo un LIMeco³⁹⁴ che è sufficiente, ma a valle (località «Cafeo»), negli anni è sempre cattivo e pessimo e dove sono proprio gli apporti di azoto che determinano

³⁹³ Il fenomeno del bulking consiste nell'improvviso deterioramento delle caratteristiche di sedimentabilità dei fanghi attivi al punto che essi non si separano adeguatamente nelle vasche di sedimentazione secondarie, ma anzi cominciano ad uscire copiosamente con l'effluente trattato (Depurazione Biologica di Renato Vismara ed. 2009)

³⁹⁴ **LIMeco** (Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico). Il LIMeco è un indice sintetico che descrive la qualità delle acque correnti per quanto riguarda i nutrienti (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale) e il livello di ossigeno disciolto espresso come percentuale di saturazione. L'indice LIMeco concorre insieme a STAR_ICMi, ICMi, IBMR, ISECI, SQA inquinanti specifici, alla definizione dello Stato Ecologico del Corpo Idrico

questo depauperamento della risorsa. Evidenziavamo la criticità ulteriore che si è innestata in questa situazione correlata alla deroga del limite degli azoti (azoto nitroso, nitrico e ammoniacale) che è intervenuta con l'ultima autorizzazione che è stata rilasciata nel settembre del 2016. L'assessorato ha deciso su interpretazione data dal Ministero su richiesta sempre della nostra autorità competente di interpretazione della nota 2 alla tabella 3 di fissare sul nostro depuratore come limiti della tabella 1 per i parametri BOD₅, COD e solidi sospesi (Tabella 3) recita l'autorizzazione per tutti gli altri parametri escluso azoto nitroso, azoto ammoniacale, azoto nitrico e fosforo totale e questo sicuramente crea dei problemi”.

L'audita mostra alla Commissione un grafico che rappresenta l'andamento crescente dell'azoto dal 2014 al 2019 trend risultato dal campionamento delle acque nelle stazioni di prelievo per il monitoraggio del corpo idrico superficiale (supera il limite previsto per legge) per il depuratore di Ragusa.

L'andamento dell'azoto ammoniacale nella stazione Irminio Cafeo di monitoraggio dello stato di qualità ambientale del fiume Irminio è crescente e superiore ai valori limiti, mentre si hanno livelli di ammoniaca bassissimi a monte del depuratore. Analoga cosa succede per il depuratore ASI. [...]

Per il depuratore di Ragusa ASI il parametro di azoto ammoniacale nella maggior parte dei casi è superiore, soprattutto da quando non abbiamo più un limite dell'autorizzazione, come sia ben al di sopra dei quindici milligrammi. Quindi entrambe le linee hanno lo stesso problema.

L'audita entra nel merito della descrizione del progetto dichiarando che era stato presentato prevedendo una linea nitro-de nitro proprio per ovviare a questa che è una problematica che già i progettisti di allora avevano individuato come una criticità per la salvaguardia del corpo recettore. “Ora siamo preoccupati che ci possano essere, in virtù di ciò che è stato già sancito con l'ultima autorizzazione, degli indirizzi diversi e si perda l'occasione per risolvere questo problema [...]

L'unico parametro che è critico, perché lo riscontriamo con una frequenza praticamente sistematica, è l'azoto ammoniacale [...] Noi abbiamo una casistica che ci dice che nel 2018, l'impianto Ragusa comunale con questa riduzione di portate non ha registrato il superamento dei limiti.

Nella precedente autorizzazione rilasciata prima del 2016 si stabiliva che dovevano essere rispettati i parametri di tabella 3 alla parte terza del Decreto Legislativo n.152/06 [...] c'è talmente attenzione per il corpo recettore che anche le autorizzazioni più vecchie prevedevano che il gestore facesse un monitoraggio del fiume per vedere quali erano gli impatti. Ora, i pozzi non hanno criticità, perché sono molto profondi. Tuttavia questa attenzione che risale alle più vecchie autorizzazioni, ora ci sembra abbastanza una superficialità non tenerne conto, anche perché le premesse delle autorizzazioni chiaramente richiamano quello che è lo stato del corpo idrico recettore che noi abbiamo consolidato con attività di monitoraggio effettuata mensilmente dal 2010 ad oggi e che sostanziano questa situazione.”

Prosegue il Direttore ARPA Ragusa Lucia Antonici L'impianto comunale, proprio perché era parzializzato, non ha dato dei superamenti [...]. Noi abbiamo un impianto di depurazione che è stato definito preminentemente di reflui urbani, anche se ha un apporto di reflui industriali nel caso dell'impianto ASI, perché riceve le acque dell'area industriale. Quindi questo è il tipo del nostro controllo: tabella 1 e tabella 3 alla parte terza del Decreto Legislativo n.152/06 [...].

Vale solamente per l'autorizzazione dell'ASI (sforamento azoto), non del comunale. Il comunale non ha avuto il rinnovo dell'autorizzazione [...]. Ciononostante, come oggi ho avuto a constatare (in sede di sopralluogo), l'impianto è in una situazione di degrado peggiore di quanto non lo ricordassi io o comunque ce lo dicono pure le analisi, perché le analisi che sono in corso ci stanno indicando invece degli stabellamenti per il comunale anche per tensioattivi, per

ammoniaca... Abbiamo il COD che è fuori, ma anche il consortile nell'ultimo campionamento che abbiamo fatto l'altro giorno ha dei problemi [...].

4.2.2 Stato autorizzativo dei depuratori urbane della provincia di Ragusa

Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci il 10 settembre 2020 ha trasmesso alla Commissione d'inchiesta un documento³⁹⁵ sullo stato autorizzativo degli impianti di acque reflue urbane, con specifiche indicazioni sui depuratori in attesa di autorizzazione all'esercizio, e dei depuratori per i quali è stato emesso un provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa nonché le istanze di autorizzazioni pervenute e le istanze in istruttoria.

Tabella 116 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Ragusa – Anno 2020³⁹⁶

Autorizzazioni	Ragusa	TOTALE
Vigenti	0	53
Scadute	5	135
In proroga	1	33
Senza autorizzazione	10	173
Diniegate	5	49
	21	443

La Regione Sicilia, su richiesta della Commissione, ha successivamente in data 23 novembre 2021³⁹⁷ fornito un aggiornato dello stato delle autorizzazioni.

Tabella 117 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Ragusa -Anno 2021

Autorizzazioni	Ragusa	TOTALE
Vigenti	0	56
Scadute	5	136
In proroga	1	35
Senza autorizzazione	10	155
Diniegate	5	58
	21	440

Confrontando la situazione autorizzatoria attuale con quella precedente, trasmessa dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, ed acquisita in data 11 settembre 2020³⁹⁸ osserviamo che gli atti autorizzativi vigenti sono sempre nulli prendendo atto che per l'intera Provincia di Ragusa vi è di un totale stallo dell'iter autorizzativo. Al riguardo in sede di audizione svoltasi il 26 dicembre 2020 la Commissione d'inchiesta ha chiesto dei chiarimenti al riguardo ed il Direttore del dipartimento acqua e rifiuti della Regione siciliana, Calogero Foti, il Direttore ha risposto che la criticità risiede nel poco personale nel settore che si occupa di questa specifica attività e nella mancata trasmissione da parte del richiedente del rinnovo dell'autorizzazione di atti richiesti per l'adeguamento istanza, quindi vi è una carenza documentale che ne impedisce il rinnovo.

Tabella 118: Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Ragusa al 11.01.2020

Province	Vigenti	Scadute	in proroga	Senza autorizzazione	Denegati	N. Impianti
Ragusa	0	5	1	10	5	21

Tabella 119 Istanze pendenti e istanze in corso di istruttoria³⁹⁹

Provincia	Istanze pervenute	Istanze in istruttoria
Ragusa	18	11

³⁹⁵ Doc. n. 345/5 - Doc. n. 683/3

³⁹⁶ Doc. n. 683/3 - Doc. n. 345/5

³⁹⁷ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 683/2

³⁹⁸ Doc 683/2/3 0

³⁹⁹ Doc. n. 683/2

Si ricorda che le autorizzazioni scadute vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora l'impianto sia stato autorizzato ma l'autorizzazione sia in scadenza o già scaduta e la richiesta di rinnovo di autorizzazione non sia stata effettuata nei tempi indicati dalla legislazione, l'impianto viene considerato privo di autorizzazione.

A seguire, lo stato autorizzativo, per ciascun impianto, nel quale ne indicati i dettagli. Al riguardo si rappresenta che hanno ricevuto il preavviso di diniego all'autorizzazione dalla Regione Sicilia i seguenti impianti: Giarratana, Ragusa contrada Lusìa e Vittoria contrada Mendolilli.

Tabella 120 Stato autorizzativo degli impianti di depurazione di reflui urbani nella provincia di Ragusa⁴⁰⁰

Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione		Istanza inoltrata	Istruttoria in corso
		numero	data	stato	numero	data		
Acate	C.da Canale				52	29/1/15		
Chiaromonte Gulfi	C. da Morana	senza autorizzazione					x	x
	C.da Roccazzo – Sperlinga (Frazione Roccazzo)	senza autorizzazione					x	x
	C.da Piano dell'Acqua (Frazione Piano dell'Acqua)	senza autorizzazione					x	x
Comiso	C.da Balatelle				1886	11/11/14	x	x
	C.da Bosco Cicogne (Frazione Pedalino)				1678	2/10/13	x	x
Giarratana	C.da Monterotondo - Cozzo Ripa	senza autorizzazione					x	x
Ispica	C.da Naca	1121	4/7/12	scaduta			x	x
	C.da Santa Maria del Focallo (Rio Favara)	senza autorizzazione					x	
Modica	C.da Fiumara	senza autorizzazione					x	
	C.da Cava del Cucco (Frazione Frigintini)	senza autorizzazione					x	
Caltagirone	C.da Molino Nuovo	senza autorizzazione					x	x
Pozzallo	C.da Maganuco (Zona industriale Modica/Pozzallo)	senza autorizzazione					x	
Ragusa	C.da Lusìa (comunale)	17	30/1/09	scaduta			x	x
	C.da Lusìa (consortile ASI)	1409	29/6/16	scaduta				
	C.da Palazzo (Frazione Marina di Ragusa)	433	#N/D	in proroga			x	x
Santa Croce Camerina	C.da Pescazze	83	31/1/12	scaduta			x	
Scicli	C.da Lodderi				1518	24/9/14		
	C.da Piano Conti (Scicli mare)	571	6/5/11	scaduta			x	
Vittoria	C.da Mendolilli				1068	13/7/15	x	x
	Frazione Scoglietti	senza autorizzazione						

4.2.3 Illeciti e violazioni rilevati da ARPA

Dal documento trasemssso in data 27 ottobre 2020 osservando per la provincia di Ragusa gli illeciti amministrativi segnalati da ARPA nel triennio 2017-2018-2019 si osserva che il numero dei controlli diminuisce passando da 116 del 2017 a 82 nel 2019

Su un totale di 21 impianti nel triennio attenzionato 10 impianti sono segnalati per illecito amministrativo dovuto alla mancanza del provvedimento autorizzativo (2017-2018-2019) mentre per i restanti depuratori alcuni hanno il rinnovo mentre ad altri scade, tuttavia si rileva un leggero miglioramento perché si passa da 17 a 12 proposte di sanzioni per mancanza dell'atto autorizzativo rispettivamente nel 2017 e nel 2019.

Per quanto riguarda invece l'illecito amministrativo legato al superamento dei limiti tabellari rispetto al numero di controlli totali per anno la percentuale oscilla tra il 43% e il 53% (43%-52%).

Tabella 121 Impianti depurazione Provincia di Ragusa - Prospetto illeciti amministrativi

Anno	n. controlli	Sanzioni per non conformità parametri	Sanzioni per mancanza autorizzazione
------	--------------	---------------------------------------	--------------------------------------

⁴⁰⁰ Doc. n. 345/5

2017	116	50	17
2018	104	55	8
2019	82	42	12

Per quanto riguarda le violazioni penali si riporta di seguito un sintetico prospetto di quanto acquisito con documento trasmesso da ARPA il 27 ottobre 2020⁴⁰¹

A far data dal 2014 al 2019 sono stati coinvolti venti depuratori urbani in comunicazioni per violazioni penali per il mancato rispetto della norma in particolare:

- art 110 c. 3 trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane (accettazione bottini in assenza di comun. A.C:)
 - art 137 comma 6 TUA sanzione penale – (per superamento valori limiti previsti)
 - art 192 c. 2 TUA divieto di abbandono- (immissione rifiuti in acqua superficiale)
 - art 269 TUA Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (linea fanghi)
 - art 200 TUA organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
 - art 256 c. 2 TUA attività di gestione di rifiuti non autorizzata (rifiuti in acque superficiali)
 - art 300 TUA danno ambientale
- art 674 CP (gettito pericoloso di cose)
- art 635/II c. 3 CP (danneggiamento acque pubbliche)
- art 328 c 1 CP Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
- art 452 bis CP inquinamento ambientale
- ❖ art 181 DLgs 42/2004 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (su beni paesaggistici)

4.2.3 Impianti presenti provincia di Ragusa autorizzati a ricevere fanghi di depurazione

La Commissione d’inchiesta, ha ritenuto di chiedere alla Regione Sicilia, quali sono gli impianti in grado di accettare fanghi di depurazione, nel territorio di competenza dell’ATO4 Ragusa. Nella tabella seguente, si riporta il riscontro dettagliato.

Tabella 122: Impiantistica trattamento fanghi depurazione ATO4 Ragusa - 15/09/2021

DITTA	Sede impianto Comune	Tipo Impinato	Autorizzazione	Capacità	Unità di misura	CER			
						190206	190805	190812	190814
Realizzazioni e Montaggi (già SRR ATO7 RAGUSA) srl**	Ragusa	Compostaggio	D.D.S. n.1404 del 2.12.2020	27.375,00	Ton/anno	NO	SI	NO	NO

* Impianto non in esercizio, chiuso con provvedimento magistratura

Unità di misura: tonnellata/anno [t/anno] nel Sistema Internazionale megagrammo/anno [Mg/anno]

**DDG n. 609 del 20 giugno 2018 voltura del DDS n. 223 del 09 marzo 2016 già intestato alla società S.R.R. ATO7 Ragusa Soc. Con s.p.a.

Gli impianti autorizzati a ricevere fanghi di depurazione con codice EER 190805, come risulta dall’applicativo O.R.S.O. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), emerge che nella provincia di Ragusa non risultano discariche ma solo un impianto di compostaggio con regione sociale “Realizzazioni e Montaggi srl” (già SRR ATO 7 Ragusa) in grado di accettare rifiuti con codice EER 190805, 190812 e 190814.

⁴⁰¹ Doc. n. 717/10

Tabella 123: CER 190805 Anno 2020 – Dati di conferimento

Comune	Kg	Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Vittoria	56.860	Azienda Agricola Mulinello – Selezione cernita di Assoro (EN)

La società risulta autorizzata alla gestione dell'impianto di compostaggio "Cava dei Modicani" in Ragusa a servizio dei 12 Comuni della provincia ragusana. La struttura risulta autorizzata giusta DDS n.1404 del 02/12/2020 per un totale di 27.375 ton annue di rifiuti organici dai quali si producono c.a. 9.000 ton di ammendante compostabile (compost), destinato alle imprese agricole del territorio.

Inoltre, l'impianto fornisce, sulla base di un contratto esistente tra la SRR ATO 7 RG, REM srl e Syndial Servizi Ambientali Spa, la frazione organica di rifiuti solidi urbani (FORSU) all'impianto sperimentale biodisel Syndial sito a Gela.

REM gestisce la struttura a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto bandito nel 2016 dalla SRR ATO 7 RG che prevedeva la ristrutturazione ed il recupero della stessa già realizzata nel 2006 con fondi regionali ma mai entrata in funzione e pertanto vandalizzata, oltre che la gestione successiva per un periodo di anni 7. L'azienda, oltre ad aver effettuato i lavori relativi alle opere civili ed all'impiantistica correlata (impianti trattamento aria, gestione percolato, etc.) ha effettuato la progettazione, delle aree di trattamento dei rifiuti in tutte le fasi⁴⁰².

A riscontro della richiesta della Commissione circa la possibilità di conoscere il flusso dei fanghi di depurazione, si è concretizzata con l'acquisizione di un documento il 4 settembre 2020⁴⁰³.

Da questo documento emerge che nella regione Sicilia nessuno dei depuratori urbani con potenzialità superiore ai 50.000 A.E., per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ha conferito i propri fanghi nell'impianto di compostaggio del ragusano "Realizzazioni e Montaggi srl". Altresì, non si può verificare se qualche impianto di reflue urbane nella provincia di Ragusa conferisce nel suddetto impianto di compostaggio i propri fanghi perché i dati sono parziali.

Tuttavia, dall'un'estrazione dei dati relativi al codice EER 190895 dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane riconducibili agli impianti di depurazione con potenzialità superiore ai 50.000 A.E., per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e per la Provincia di Ragusa, ovvero per il depuratore sito in contrada Lusia, si può osservare un andamento anomalo per le sue importanti oscillazioni di produzione come emerge di seguito.

⁴⁰² <https://www.remsicilia.it/cava-dei-modicani/>

Realizzazioni e Montaggi srl - REM s.r.l. Tale società, oltre a gestire l'impianto di compostaggio "Cava dei Modicani" di Ragusa, gestisce, in regime di qualità certificata, l'impianto di compostaggio "Milisinni" sito in Catania avente potenzialità pari a 230.000 ton/anno, il più grande per il centro-sud della penisola.

<https://www.remsicilia.it/referenze/> Nell'elenco delle collaborazioni nel pubblico e privato di REM srl:

- Raffineria di Gela spa Manutenzione pozzi falda, Ampliamento sistema di emungimento della falda
- Edipower spa Bonifica ambientale dei gruppi 5 e 6 area stoccaggio gasolio e discoil levante della centrale Edipower di San Filippo del Mela
- Syndial spa Bonifica scavo selettivo terreni all'interno dell'area c1 dello stabilimento syndial di Priolo Gargallo (SR)
- Sidra spa Servizio di raccolta, trasporto e conferimento fanghi (19.08.05) e delle sabbie (19.08.02) prodotti dall'impianto di pantano d'arci ai fini del recupero e/o smaltimento ed attività correlate
- Libero consorzio comunale di Ragusa Moriso 2.0 – lavori di potenziamento della rete tecnologica per il monitoraggio delle risorse idriche sotterranee.
- SRR ATO7 (RG) Servizio di gestione impianto di compostaggio "cava dei modicani" tonn/anno 27375 ecc ecc

⁴⁰³ Doc. n. 678/2

Tabella 124 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane -Depuratore contrada Lusìa - Anno 2015

INDIRIZZO	Comune	Prov.	A.E.	Quantità annua attesa (stima) [Mg]	GESTORE	Produzione 2015				
						destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
C/DA LUSIA	RAGUSA	RG			SO.T.ECO SPA	RACO SRL	Belpasso	CT	193.600	193.600
C/DA LUSIA	RAGUSA	RG			SO.T.ECO SPA					

Tabella 125 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane -Depuratore contrada Lusìa - Anno 2016

INDIRIZZO	Comune	Prov.	A.E.	Quantità annua attesa (stima) [Mg]	GESTORE	Produzione 2016				
						destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
C/DA LUSIA	RAGUSA	RG			SO.T.ECO SPA	PRODUZIONE E RECUPERO INERTI DI MORELLO	Augusta	SR	163.400	2.095.260
C/DA LUSIA	RAGUSA	RG			SO.T.ECO SPA	IRECOM SRL	Augusta	SR	175.140	
						S.C RECYCLING SRL	Catania	CT	235.940	
						RACO SRL	Belpasso	CT	1.520.780	

Tabella 126 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane -Depuratore contrada Lusìa - Anno 2017


INDIRIZZO	Comune	Prov.	A.E.	Quantità annua attesa (stima) [Mg]	GESTORE	Produzione 2017				
						destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
C/DA LUSIA	RAGUSA	RG			SO.T.ECO SPA	BIOMEDI SRL	Acireale	CT	243.210	2.242.500
C/DA LUSIA	RAGUSA	RG			SO.T.ECO SPA	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	26.120	
						IRECOM SRL	Augusta	SR	1.285.950	
						OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT	400.620	
						RACO SRL	Belpasso	CT	286.600	

Tabella 127 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane -Depuratore contrada Lusìa - Anno 2018

Codice europeo	Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	INDIRIZZO	Comune	Prov.	A.E.	Quantità annua attesa (stima) [Mg]	GESTORE	Produzione 2018				
								destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
19RG00G0029DE001	IMPIANTO C.DA LUSIA COMUNALE	C/DA LUSIA	RAGUSA	RG			SO.T.ECO SPA	IRECOM SRL	Augusta	SR	981.700	1.010.980
19RG00G4005DE001	IMPIANTO C\DA LUSIA - CONSORZIO A.S.I.	C/DA LUSIA	RAGUSA	RG			SO.T.ECO SPA	RACO SRL	Belpasso	CT	29.280	

Pur considerando che questi valori (Mg/anno) rappresentano una semplice estrazione dei dati relativi al codice EER 190895 dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane riconducibile all'impianto di depurazione contrada Lusìa per il quadriennio 2015-2018, si evince una produzione estremamente irregolare che conferma quanto rappresentato del paragrafo dedicato al sopralluogo da parte della Commissione nonché quanto riferito in sede di audizione, il 12 febbraio 2020 dal Direttore di ARPA Ragusa Lucia Antoci, che ha esposto quanto effettuato nell'attività di indagine su questi impianti che ha visto attenzionare in particolar modo la qualità del refluo nel tubo di immissione, dove si uniscono i due reflui e recapitano sul fiume, proprio per andare a osservare la periodicità con cui venivano rilasciati i fanghi, attività sicuramente era funzionale alle portate, alla variazione di portata che l'impianto riceve. Inoltre riferisce testualmente "Ci sono stati anche episodi più gravi, perché fenomeni di *bulking*, di trascinamento poi hanno portato anche per la complessità dei fanghi che sono trascinati e sono stati riversati nel corpo recettore e hanno determinato la moria di pesci, quindi lì c'è stata un'indagine".

Tabella 128 Andamento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane nel periodo 2015-2018



4.3 Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, nella persona del Commissario Straordinario, Salvatore Piazza attraverso un documento acquisito da questa

Commissione il 17 gennaio 2020⁴⁰⁴ premette le competenze nella materia oggetto dell'inchiesta come di seguito riportate.

Per quanto di competenza, questo settore interviene nei provvedimenti amministrativi di autorizzazione relativi agli scarichi delle acque reflue nella qualità di autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di cui al D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ii., previa acquisizione del parere endoprocedimentale da parte degli Uffici Comunali competenti ai sensi della L.R.27/1986, per le categorie di imprese di cui all'art. 2 del D.M. 18.04.2005.

Si fa presente, altresì, che riguardo agli impianti di depurazione comunali l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico è il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, e l'A.R.P.A. Sicilia è l'ente deputato al controllo degli impianti di depurazione in Sicilia al fine di valutare il carico inquinante delle acque trattate negli impianti stessi e di stabilire l'eventuale impatto sui corpi idrici. Nel caso in cui il campione risultasse non conforme o la conduzione dell'impianto presentasse delle lacune, ARPA Sicilia invia la proposta di sanzione al Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) territorialmente competente, che provvederà alla irrogazione della eventuale sanzione amministrativa.

Il Commissario Straordinario del LCC, Salvatore Piazza, sempre con documento acquisito dalla Commissione il 17 gennaio 2020⁴⁰⁵ che per quanto attiene, al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, si evidenzia che la Regione Sicilia aveva già adottato sin dall'anno 2000 apposite direttive in merito all'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio per gli scarichi, sia civili che industriali. In vigenza dell'ex Decreto Legislativo n. 152/1999 (oggi abrogato dal Decreto Legislativo n.152/2006), l'art. 45 individuava nella Provincia il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni per lo scarico in corpi ricettori diversi dalle pubbliche fognature, di competenza dei Comuni. L'Ufficio legislativo e legale della Regione riteneva permanere l'assetto delle competenze delineato dalla L.R.15 maggio 1986, n. 27 (considerato che si tratta di attribuzioni di competenze agli enti locali, sui quali la Regione ha competenza esclusiva), tutt'ora vigente in Sicilia, che assegna ai Comuni l'onere del rilascio delle autorizzazioni allo scarico, indipendentemente dalla destinazione degli scarichi.

Inoltre, l'art. 135, comma 4, del Decreto Legislativo n. 152/2006 ha escluso la possibilità per i trasgressori di poter applicare l'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981, mentre la normativa della Regione Sicilia prevede invece il ricorso a tale istituto.

Anche in questo caso, l'ufficio legislativo e legale della Regione si era pronunciato nel senso che nell'ordinamento regionale il sistema sanzionatorio amministrativo è già compiutamente disciplinato, in ultimo con l'art. 28 della Legge Regionale n. 10 del 27 aprile 1999, per cui le innovazioni apportate dalla nuova legislazione nazionale in materia ambientale, dal Decreto Legislativo n. 152/1999 prima e dal Decreto Legislativo n. 152/2006 poi, non possono trovare diretta applicazione in Sicilia, peraltro disposte per le "sanzioni amministrative pecuniarie ora previste dall'art. 135 del Decreto Legislativo n.152/2006".

La Provincia, pertanto, rimane l'organo destinatario a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative, nonché alla conduzione dei procedimenti consequenziali, restando in capo ai Comuni l'onere del rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque, ai sensi del comma 8, dell'art. 28, della Legge Regionale n. 10/1999⁴⁰⁶.

⁴⁰⁴ Doc. n. 457

⁴⁰⁵ Doc. n. 457/3

⁴⁰⁶ Legge Regionale 27 aprile 1999 n. 10 - Art. 28 Modifiche al sistema sanzionatorio

8. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo

Premesso ciò, il Commissario Straordinario illustra nel documento⁴⁰⁷ l'attività svolta dal suo Comando nell'ambito dei controlli sulla prevenzione e repressione dei reati ambientali, che ha tra i suoi fini istituzionali gli accertamenti sulla gestione illecita dei rifiuti, sulle emissioni di fumi in atmosfera prodotti dalle industrie e sulla tutela delle acque dall'inquinamento, oltre che le competenze rivestite in ambito di polizia giudiziaria.

In merito ai reati connessi alle attività di scarico delle acque reflue provenienti dalle attività produttive, gli accertamenti sono condotti in riferimento agli scarichi industriali riversati sul suolo e/o sui corsi d'acqua superficiali, regolati dalla parte III, del Decreto Legislativo n. 152/2006. Per tale attività e quando le situazioni lo richiedono, il Nucleo Ambientale di questo Comando si avvale dell'apporto tecnico dell'A.R.P.A. Sicilia - S.T. di Ragusa, al fine di effettuare i campionamenti analitici delle sostanze immesse nel corpo ricettore. Oltre alle attività di insediamento industriale, le verifiche vengono indirizzate anche sugli impianti comunali di depurazione delle acque reflue urbane, con particolare attenzione ad eventuali superamenti dei limiti tabellari imposti dalla normativa, sui reflui immessi nel corpo ricettore ed al smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti nel ciclo di trattamento, nonché del regolare funzionamento dei depuratori.

Tabella 129: Tipo di reti fognarie dei Comuni d'ambito della Provincia di Ragusa

COMUNE	TIPO DI RETE FOGNARIA
ACATE	SEPARATA
CHIARAMONTE GULFI	NERA
COMISO	SEPARATA
GIARRATANA	SEPARATA
ISPICA	SEPARATA
MODICA	MISTA
MONTEROSSO ALMO	SEPARATA
POZZALLO	SEPARATA
RAGUSA	SEPARATA
SANTA CROCE CAMERINA	NERA
SCICLI	SEPARATA
VITTORIA	MISTA/SEPARATA

La rete fognaria indicata con la dizione “nera” indica la non esistenza di una rete di raccolta delle “acque bianche”. La conoscenza del sistema fognario è fondamentale per dimensionare correttamente le opere idrauliche, come ad esempio lo scaricatore di piena e l'impianto di depurazione.

Per “acque nere” s'intendono le acque originate dalle utenze (civili/industriali) di un agglomerato, mentre vengono definite, in generale, “acque bianche” le acque meteoriche.

I sistemi fognari possono essere progettati e realizzati per raccogliere solo le “acque nere” ovvero entrambe (nere e bianche) attraverso canalizzazioni separate (due reti di raccolta e due recapiti) o mista (una rete di raccolta ed un recapito). In funzione del tipo di rete fognaria e del refluo in esso confluyente sono previsti manufatti (ad esempio gli scaricatori di piena nelle reti miste a monte degli impianti di depurazione), impianti di trattamento o di depurazione dei reflui ed un recapito finale (corpo ricettore).

l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni

Legge Regionale 4 agosto 2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”.

⁴⁰⁷ Doc 457/3

Pertanto, con riferimento alle modalità di drenaggio delle acque reflue “nere” (domestiche e produttive) e “bianche” (di origine meteorica), è possibile fare distinzione fra:

- a) fognature a “sistema unitario”:_in questo caso le portate nere e bianche sono veicolate da un’unica rete fognaria; tuttavia, al fine di limitare la portata avviata all’impianto di depurazione, viene realizzato in fognatura un manufatto (“scaricatore di piena”) mediante il quale la portata totale in fognatura, in arrivo allo scaricatore di piena, è avviata tutta alla depurazione, se essa è non superiore ad una certa soglia; nel caso contrario, la portata in eccesso confluisce direttamente nel corpo recettore, mentre quella avviata all’impianto di trattamento risulta costante e pari al valore massimo assunto in relazione alla capacità di trattamento del depuratore;
- b) fognature a “sistema separato”: in questo caso, le acque nere e bianche sono veicolate in due reti di fognatura indipendenti, per cui tutte le portate nere sono avviate all’impianto di depurazione, mentre quelle bianche, in tempo di pioggia, sono totalmente scaricate nel corpo ricettore.

4.3.1 Parere endoprocedimentale - AUA

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa nella persona del Commissario Straordinario, Salvatore Piazza, facendo seguito all’audizione avvenuta il 13 febbraio 2020 svoltasi presso la Prefettura di Enna ha trasmesso il documento richiesto dalla Commissione acquisito il 13 febbraio 2020⁴⁰⁸ contenente informazioni relative alle autorizzazioni uniche ambientali (AUA).

Il Libero Consorzio Comunale per quanto di competenza, interviene nei provvedimenti amministrativi di autorizzazione relativi agli scarichi delle acque reflue di cui al capo III della parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ed ii. e di comunicazione relativa all’utilizzazione agronomica di cui all’art. 112 del citato Decreto Legislativo 152/06, nella qualità di autorità competente per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). di cui al D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ii., previa acquisizione del parere endoprocedimentale da parte degli Uffici Comunali competenti ai sensi dell’art. 40 della L.R.27/1986, per gli scarichi dei reflui e del D.D.G. 17/01/2007, n° 61, per l’utilizzazione agronomica.

Da tale atto risulta quanto segue:

- 12 Ditte - oggetto di adozione A.U.A., per il titolo abilitativo di cui al punto b) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii., relativo all’utilizzazione Agronomica delle acque di vegetazione degli oleifici ex art. 112 del Decreto Legislativo n. 152/06.

Il Commissario del LCC in sede di audizione il 13 febbraio 2020 riferendosi alle competenze precisa “Noi ci curiamo degli scarichi reflui relativi all’utilizzazione agronomica delle acque, quindi impianti di depurazione non ne abbiamo. Facciamo solo il controllo assieme all’ARPA degli scarichi che ci competono. Inoltre, a seguito di richieste di chiarimento dei parlamenti in merito al settore agronomico-agroalimentare riferisce di controlli congiunti con ARPA effettuati al fine di consentire di regolarizzare la depurazione in aziende che trattano gli agrumi e nella filiera provvedono anche alla pulitura (mappazzo) degli agrumi. Il commissario prosegue riferendo che questo avviene anche per altri settori, in particolar modo, nel settore avicolo e florovivaistico (serre).

⁴⁰⁸Doc. n. 535

- 6 Ditte - oggetto di adozione A.U.A., per il titolo abilitativo di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii., relativo all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, ex art. 9 Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99.
- 58 Ditte -oggetto di adozione A.U.A., per il titolo abilitativo di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm. ed ii., relativo all'utilizzazione Agronomico degli effluenti Zootecnici ex art.112/Decreto Legislativo 152/06 e ss. mm. ed ii.

In sede di audizione, il 13 febbraio 2020 Salvatore Piazza, Commissario straordinario del libero consorzio comunale di Ragusa rappresenta il problema dell'organico: "noi abbiamo una sola persona adesso in via residuale della Polizia provinciale che si occupa delle verifiche. Evidentemente l'assoluta assenza ormai di personale della polizia provinciale [...] o per mobilità o in virtù delle norme che hanno deciso la chiusura delle ex province o per il fatto che sono andati in quiescenza, non abbiamo più del personale che ci consenta di fare un controllo del territorio a 360 gradi, quindi ci dobbiamo fidare della segnalazione dell'ARPA e di eventuali controlli che facciamo anche nelle ore notturne non solo per gli scarichi, ma anche per le fumarole.

4.3.2 Sanzioni ambientali, ordinanze di ingiunzione e riscossioni

Facendo seguito ad una richiesta della Commissione di trasmettere le ordinanze di ingiunzione emesse nel settore delle acque reflue ex art. 137 Decreto Legislativo n. 152/06 irrogate negli anni 2017, 2018 e 2019 il Libero Consorzio Comunale di Ragusa nella persona del Commissario Straordinario, Salvatore Piazza, ha trasmesso un documento⁴⁰⁹ del quale se ne riporta di seguito un estratto conclusivo per l'anno 2017 e a seguire una tabella più dettagliata

Tabella 130 ordinanze di ingiunzione – depurazione - per l'anno 2017

Comune obbligato in solido	N. Ordinanze di ingiunzione
Acate	9
Chiaromonte Gulfi	13
Comiso	13
Giarratana	5
Ispica	11
Modica	8
Monterosso Almo	4
Ragusa	7
Santa Croce Camerina	11
Scicli	12
Vittoria	26
Consorzio ASI in liquid.ne gestione separ IRSAP RG	10
Privati/altro	//

Il 13 febbraio 2020 Salvatore Piazza, Commissario straordinario del libero consorzio comunale di Ragusa. premettendo che le ordinanze sono emesse nei confronti di soggetti privati, prevalentemente aziende private, che seppur in possesso di autorizzazione, per quanto di competenza del LCC, dichiara che non rispettano i limiti presenti nell'atto. Inoltre, tutte le segnalazioni di violazioni che pervengono al LCC sono tutte applicate, ovvero vengono elevate le sanzioni, anche quelle relative agli impianti dei comuni. Evidentemente prima di procedere alle

⁴⁰⁹ Doc. n. 457/4

sanzioni, si fanno degli accertamenti per i quali si verifica se effettivamente sussistano delle violazioni oppure no.

Inoltre riferisce che per l'anno 2017 sono state elevate un totale di 12.280 euro di sanzioni e sono state emesse 24 ordinanze ingiunzione, i cui proventi sono di spettanza del libero consorzio, di queste dieci sono state pagate per un totale di 12.280 euro, [...] 14 ordinanze sono state iscritte a ruolo ma non ancora riscosse.

Nel 2018 sono state emesse 51 ordinanze: 35 sono state pagate per 11.840 euro e 16 sono iscritte a ruolo.

Nel 2019 c'è un'inversione di tendenza. Vanno a diminuire le violazioni e quindi anche le sanzioni. Nel 2019 sono state messe 42 ordinanze e 9 sono state pagate per 3.700 euro e le altre sono iscritte a ruolo, quindi il totale delle sanzioni irrogate sono complessivamente 117 negli ultimi tre anni.

Le sanzioni emesse negli ultimi due anni sono diminuite. Noi pensiamo sia dovuto al fatto che [...] c'è un miglioramento della qualità delle acque e questa è ormai la tendenza almeno per quanto riguarda le aziende. Per quanto riguarda i comuni purtroppo ancora ci sono delle criticità notevoli [...].

I privati ormai hanno capito che si devono adeguare. Sostanzialmente è questo, però i depuratori ancora lasciano criticità notevole, anche quello del consorzio ASI, del comune di Comiso anche del comune di Ragusa sono stati sanzionati: Acate, Chiaramonte, Gulfi, Scicli, Vittoria ecc.

La maggior parte delle sanzioni emesse nei confronti dei comuni non sono state pagate. Abbiamo emesso ordinanze ingiunzione, ma abbiamo consentito anche a molti comuni (inadempienti) di avere un dilazionamento proprio per non metterli ulteriormente in crisi. [...] altrimenti procederemo con dei decreti ingiuntivi per recuperare le somme e richiederemo – [...] - l'intervento di un Commissario *ad acta* per poter riscuotere, [...] dopodiché procederemo al recupero coattivo.

Il Commissario conclude menzionando due comuni in situazioni differenti: il comune di Ragusa che è tra i pochi che paga puntualmente e il comune di Scicli è tra quelli che ha chiesto un dilazionamento.

4.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque

4.4.1 Attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte delle forze dell'ordine

4.4.1.1 Direzione marittima della Sicilia occidentale

Secondo il documento del 16 luglio 2021⁴¹⁰ trasmesso dal Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo, Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, contenente una relazione concernente gli interventi a tutela dell'ambiente in relazione a sversamenti a mare di acque reflue urbane/industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento, emergono i seguenti luoghi oggetto di attività di controllo effettuate nel biennio 2020-2021, nella Provincia di Ragusa:

1. SANTA CROCE CAMERINA (unico impianto in gestione alla società "Mediale");
2. MODICA (unico impianto in gestione alla società "Servizi per Modica srl");

⁴¹⁰ Doc. n. 916

3. MARINA DI RAGUSA (unico impianto in gestione alla società “Ecotecnica”);
4. SCIGLI (impianto in gestione alla società Pegaso);
5. GIARRATANA (unico impianto gestione comunale);
6. VITTORIA (unico impianto gestione comunale);
7. RAGUSA (unico sito con 2 impianti comunali “comunale e consortile ASI” - in gestione alla Società A.T.I. Pegaso - Entei Spa CPS);
8. SCOGLITTI “Comune di Vittoria” (unico sito - gestione comunale).

Nell’ambito della medesima relazione, il CP Giancarlo Russo ha riferito in merito alle attività di contrasto degli illeciti ambientali posti in essere dalle autorità di polizia giudiziaria sotto la sua direzione.

Più in particolare, in data 07 aprile 2021, durante l’espletamento di attività di vigilanza ambientale, presso la località Marina di Acate del Comune di Acate e precisamente presso la strada adiacente la foce del fiume “Dirillo” (località oggetto di frequenti segnalazioni sui social per abbandono di rifiuti), si è accertata la presenza di vari accumuli di rifiuti abbandonati, quale nello specifico n. 4 fusti di litri 200 (vuoti o pressoché vuoti) contenenti sostanze pericolose. Atteso che i suddetti rifiuti pericolosi si trovavano sulla vegetazione presente nella prossimità dell’argine del fiume, previo contatto con l’A.G., si è provveduto a sottoporre a sequestro preventivo circa 15 mq di suolo, al cui interno risultavano presenti i 4 fusti sopra descritti.

Successivamente, esaminando la documentazione fornita dalla ditta concessionaria dei rifiuti fitosanitari del prodotto oggetto del sequestro, è stato constatato che il lotto riferito ai fusti comprendeva una “partita” molto più ampia di fusti commercializzati e venduti nella provincia di Ragusa a numerosi clienti. Il riscontro delle suddette indagini, seppur oggettivamente complicato nell’individuazione della tracciabilità dei fusti abbandonati e di conseguenza nel risalire ai soggetti responsabili del reato, è proseguito al fine di verificare la corretta presa in carico e soprattutto il regolare smaltimento dei rifiuti. Attesa la pluralità di acquirenti, le indagini sono state rivolte presso le sedi delle imprese/società, nonché presso le aziende agricole, che hanno acquistato un maggior numero di prodotti fitosanitari. Il riscontro delle indagini è proseguito al fine di verificare la corretta presa in carico e soprattutto il regolare smaltimento dei rifiuti. L’esito conclusivo delle indagini effettuate non ha avuto risvolti penali.

L’attività di contrasto ha condotto anche all’accertamento dei seguenti illeciti amministrativi:

- A seguito di analisi dei campionamenti di reflui prelevati (congiuntamente al personale dell’ARPA) nei pozzetti in uscita degli impianti e miche nei corpi idrici recettori di Santa Croce Camerina, Marina di Ragusa e Scicli, è stato accertato il superamento dei limiti previsti dall’allegato 5 tabelle 1 e 3 del Decreto Legislativo 152/2006, (in particolare il parametro dell’escherichia coli) e tali illeciti sono stati sanzionati amministrativamente, in violazione dell’art. 101 comma 1 T.U.A.;
- Il Comune di Vittoria è stato sanzionato amministrativamente per mancanza di autorizzazione allo scarico in quanto la Regione ha espresso provvedimento di diniego alla richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione (scaduta il 15/09/2003);
- Nell’ambito dell’attività di Polizia giudiziaria sopra citata è stata contestata al titolare di un’azienda agricola la violazione di cui all’art. 258 comma 2 del T.U.A., per la tenuta incompleta dei registri obbligatori e dei formulari di rifiuti;
- Allo stato attuale si è in attesa di conoscere l’esito delle analisi dei campioni di reflui prelevati a seguito di controllo presso l’impianto di depurazione di Scoglitti.

4.4.1.2 Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia

Il Comandante, Generale di Divisione, Riccardo Rapanotti in data 27 settembre 2019⁴¹¹ nel relazionare ciò che concerne le attività investigative a contrasto degli illeciti scarichi di sostanze pericolose, di acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento, in particolare sull'attività operativa svolta dai Reparti del Corpo nello specifico settore della "tutela dell'ambiente" del Comando Provinciale Ragusa, ha rappresentato quanto segue.

Nel febbraio 2016, la Compagnia G.d.F. di Ragusa ha eseguito un controllo nei confronti di una azienda operante nel settore del recupero della plastica proveniente dagli impianti serricoli, avvalendosi di uno stabilimento nel Comune di Vittoria. In tale contesto, l'accesso all'interno dei piazzali aziendali, evidenziava che l'impresa - con la finalità di abbattere illecitamente gli ingenti costi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi per la salute pubblica - aveva adibito un'area estesa circa 50.000 mq. allo stoccaggio abusivo di centinaia di metri cubi di fanghi palabili, risultati trattati con modalità incompatibili con le regolari procedure. Gli approfondimenti ispettivi evidenziavano che la società disponeva anche di un'ulteriore area di 20.000 mq., ubicata in Marina di Acate (RG), anch'essa illecitamente utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal ciclo di recupero della plastica dismessa. A conclusione dell'attività ispettiva, venivano segnalate alla locale Autorità Giudiziaria le responsabilità a carico del rappresentante legale della società e dei collaboratori con specifici incarichi per le incombenze ambientali dell'impresa, per violazione dell'art. 256 co. 1 lett. a) e 2 - decreto legislativo n. 152/2006. Quindi, in esecuzione di specifici provvedimenti emessi dalla Procura di Ragusa, lo stesso Reparto ha sottoposto a sequestro penale l'opificio in argomento, i mezzi e le aree industriali adibite all'illecito stoccaggio.

In data 3 settembre 2018, nel corso di uno specifico controllo d'iniziativa, la Compagnia G.d.F. di Ragusa riscontrava che un autolavaggio di Chiaramente Gulfi (RG) operava in assenza di autorizzazione unica (ADA) ed in mancanza dei previsti documenti e registri obbligatori. Inoltre, all'interno dei locali aziendali erano presenti varie botole chiuse da grate metalliche, contenenti emulsione di acqua e olio con alla base un sedimento sabbioso. Quindi, avvalendosi di personale dell'A.R.P.A., venivano prelevati campioni di reflui del rudimentale impianto di depurazione, la cui analisi evidenziava il superamento dei limiti previsti. Pertanto, la titolare della ditta ed un altro soggetto, risultato gestore dell'impianto, venivano deferiti alla locale Autorità Giudiziaria per la violazione degli artt. 137, co. 2, 256, co. 1 lett. a) e 258 del decreto legislativo n. 152/2006.

Uno specifico controllo eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Ragusa nell'aprile 2018, nei confronti di un autolavaggio nel comune di Vittoria (RG), ne ha rivelato la carenza dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A), per cui il titolare è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per la violazione dell'art. 137, co. 1 decreto legislativo n. 152/2006.

A seguito di un controllo fiscale, eseguito dalla Compagnia Ragusa in data 6 aprile 2019 nei confronti di un autolavaggio nel comune di Ragusa, è emerso che l'esercizio era sprovvisto dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A) ed era dotato di un rudimentale sistema di depurazione delle acque derivanti dal lavaggio delle autovetture, costituito da una botola posta alla base del pavimento. Pertanto, il titolare della ditta è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per la violazione degli artt. 107, co. 1, 108, co. 4, 137, co. 3 e 258 decreto legislativo n. 152/2006.

⁴¹¹ Doc. n. 338/2

4.4.2 Procedimenti penali e attività di indagini in corso nella Provincia di Ragusa

Secondo quanto di seguito riferito sugli impianti risultati irregolari allo scarico, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, nel periodo 2015-2018 ha iscritto numerosi procedimenti penali per fattispecie criminose previste e punite dal decreto legislativo n. 152/2006, come risulta documento trasmesso dalla procura di Ragusa alla Commissione il 9 gennaio 2020 e aggiornato in data 11 novembre 2020⁴¹².

Nell'ultimo aggiornamento si conferma quanto trasmesso nel documento precedente, da quale si evince testualmente quanto segue: *“la gestione delle acque reflue urbane ed industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento è stato, oggetto (e lo è ancora pur con le difficoltà connesse alla notoria cronica carenza di risorse) di particolare attenzione da parte di questa Procura della Repubblica e l'attività di controllo si è intensificata negli ultimi anni a seguito dell'apertura della procedura di infrazione 2014/2059 riguardante la violazione della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.*

A tal fine, il tratto di costa compreso tra la località “Pantano Longarini” (comuni di Ispica) fino alla foce del fiume Dirillo (comune di Acate), è stato, e lo è a tutt'oggi oggetto di un'attenta e costante attività controllo in materia ambientale con particolare riferimento all'attività di monitoraggio dei sistemi di trattamento e successivo conferimento in mare dei reflui industriali e urbani, mediante la verifica in mare, attraverso missioni di vigilanza ambientale svolte dal personale della capitaneria di Porto di Pozzallo, in corrispondenza delle aree terminali delle condotte sottomarine, estese dalla costa per circa uno o due miglia verso il largo.

Le attività di monitoraggio ed ispezione, svolte in collaborazione tra gli organi di Polizia e gli enti locali competenti in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero, sono state mirate a reprimere scarichi illeciti non autorizzati, ovvero non rispondenti alle prescrizioni tecniche previste dal Codice dell'Ambiente.

Tali attività, oltre ad accertare il malfunzionamento o la non corretta gestione dei depuratori da parte degli organi competenti, hanno consentito di individuare fenomeni diffusi, che ciclicamente si verificano in tutti i comuni costieri della Provincia di Ragusa nel periodo estivo, ovvero gli eventi di tracimazione e/o troppo pieno delle condotte fognarie, riconducibile ad un sottodimensionamento e/o inadeguatezza degli impianti in uso che, realizzati con caratteristiche tecniche ormai obsolete e, comunque, sottodimensionati rispetto all'effettivo carico urbanistico, non risultano adeguati durante la stagione turistica, quando la presenza di villeggianti, unita ai cittadini residenti, determina un aumento del carico di popolazione stanziale tale da non consentire agli impianti fognari di lavorare adeguatamente.

Al fine di contrastare tale fenomeno, causa di pregiudizio della salubrità delle acque destinate alla balneazione, vengono svolti controlli consistenti, da un lato, in un'attenta attività d'ispezione condotta in superficie (svolta prevalentemente dalla Capitaneria di Porto nell'ambito dell'attività prevista dalla Convenzione Ambiente del 27.10.2017 - Art.3, stipulata tra il Comando Generale del Corpo ed il M.A.T.T.M, sia) dall'altro, in un'attività di verifica degli impianti di depurazione acque reflue urbane posti a monte delle condotte di scarico insistenti sul litorale, volta ad accertare la natura di eventuali inquinamenti tramite l'ausilio del personale tecnico preposti o (ARPA).

Altro fenomeno naturale caratteristico del territorio ragusano, che si verifica periodicamente in concomitanza della stagione autunnale, riguarda l'immissione in mare delle acque provenienti nell'ambito dell'attività Comando Generale dai canali di bonifica. Tale procedura si rende necessaria quando le idrovore non sono sufficienti ad asportare ingenti quantitativi di acque meteoriche, per cui il competente consorzio di bonifica, al fine di evitare fenomeni di allagamento

⁴¹² Doc. n. 450/2 - Doc. n. 474 - Doc. n. 682

dei terreni agricoli posti sotto il livello del mare, è costretto a convogliare le acque piovane in mare.”

Con maggiore dettaglio, tra il 2015 ed il 2018, sono stati trattati i seguenti procedimenti penali di interesse:

1) P.P. n. 479/2015 R.G., iscritto il 04.02.2015 a carico di soggetti ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 137 del decreto legislativo n. 152/2006 per fatti inerenti alla gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue del Comune di Chiaramonte Gulfi, sito in contrada da Morana. Il relativo procedimento è ancora in corso di celebrazione innanzi al giudice monocratico;

2) P.P. n. 1882/2015 R.G., iscritto il 19.05.2015 a carico di soggetti ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, co. 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/2006, per fatti inerenti la gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue del Comune di Modica ubicato in contrada Fiumara, per il quale procedimento innanzi al giudice monocratico. Il relativo procedimento è ancora in corso di celebrazione innanzi al giudice monocratico;

3) P.P. n. 4850/2015 R.G. iscritto il 16.11.2015 a carico di soggetti ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, co. 1 e 2 2006, per fatti inerenti gli impianti di depurazione delle acque reflue del Comune di Chiaramonte Gulfi siti in contrada Morana, in contrada Roccazzo/Sperlinga e in contrada Donnagona/Piano dell'Acqua. Il relativo procedimento è ancora in corso di celebrazione innanzi al giudice monocratico;

4) P.P. n. 977/2016 R.G. iscritto il 02.03.2016 a carico di soggetti ritenuti responsabili del reato di cui agli artt 110 c.p. e 256, co. 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/2006, per fatti inerenti la gestione dell'impianto di depurazione di acque reflue del Comune di Vittoria sito in contrada Mendolilli. Il relativo procedimento è stato definito il 6.07.2020 con la condanna di uno degli imputati per uno solo dei 5 capi di imputazione contestatigli e con l'assoluzione degli altri due imputati per non aver commesso il fatto:

5) P.P. n. 135/2017 R.G. iscritto il 16.01.2017 a carico di soggetti ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per fatti inerenti l'impianto di depurazione comunale sito a Ragusa in contrada Lusìa. Il relativo procedimento è ancora in corso di celebrazione innanzi al giudice monocratico;

6) P.P. n. 875/2018 R.G. a carico di soggetti ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 c.p., 137,192,242,256 e 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per fatti inerenti lo smaltimento e lo sversamento in mare di acque reflue provenienti dall'impianto fognario presso il porto di Scoglitti. Il relativo procedimento si è concluso con l'assoluzione degli imputati, come riferito dal Proc. Fabio D'Anna, nel corso dell'audizione tenutasi il 12.02.2020.

7) P.P. n. 464/2016 R.G.N.R. iscritto il 01.02.2016 a carico di soggetti ritenuti responsabili del reato di cui all' art. 137 del decreto legislativo n. 152/2006 per fatti inerenti l'impianto di potabilizzazione delle acque della diga di S. Rosalia sito a Ragusa in contrada Ariazza. Il relativo procedimento si è concluso il 27.03.2019 con l'assoluzione dei tre imputati.

8) P.P. n. 306/2020 R.G.N.R. Mod. 44: nell'ambito dei controlli espletati in materia di vigilanza demaniale dalla capitaneria di Porto, all'interno di un'area demaniale marittima di circa 200 metri quadrati in località Scaro-Pantanelli, nel comune di Pozzallo, assentita in concessione per la realizzazione e l'esercizio di uno stabilimento balneare, è stata accertata la presenza di una discarica di rifiuti non autorizzata, nonché la presenza di uno scarico fognario difforme a quanto previsto dagli elaborati tecnici. Nella fattispecie si riscontrava la mancanza della vasca di pretrattamento degli scarichi, e pertanto i reflui venivano immessi direttamente nella fognatura pubblica. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari

Da ultimo, la Procura di Ragusa ha segnalato di essere in attesa di una informativa congiunta di reato avente ad oggetto un intervento effettuato il 24 aprile 2020 nel torrente Lato, del Comune di Scicli, laddove era stata segnalata la presenza di schiume e fanghi. Secondo i primi accertamenti sembrerebbe che la causa della presenza di fanghi sarebbe dovuta ad un malfunzionamento del depuratore del comune di Modica sito più a monte, in contrada “Fiumara”.

Contestualmente, la Procura di Ragusa ha segnalato che presso la soppressa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica, erano stati iscritti i procedimenti n. 2022/2012 R.G.1S.I.R. ed il n. 415/2013 RGNR a carico di numerosi amministratori locali e che alcuni procedimenti sono ancora pendenti nella fase dibattimentale.

Segnatamente, nell’ambito di un’attività di controllo congiunti tra più forze di polizia volta ad accertare illeciti di carattere ambientale sono stati, dapprima, sottoposti a sequestro tre villaggi turistici ovvero il “Baia Samuele” ed il “Marsa Siclù” nel Comune di Scicli, ed il “Marispica” nel Comune di Ispica e, successivamente, i depuratori di acque reflue urbane denominati “Rio Favara” nel Comune di Ispica, “Piano Conti” e “contrada Lodderi”, entrambi nel Comune di Scicli. Tutti i suddetti depuratori sono stati sequestrati con facoltà d’uso per le rispettive Amministrazioni e gestori incaricati, al fine di non creare potenziali pericoli igienico-sanitari derivanti dall’interruzione della funzionalità degli stessi ma con l’obbligo di effettuare interventi di ristrutturazione, manutenzioni straordinarie e bonifiche ambientali dei fanghi di risulta dei processi di depurazione depositati nelle aree attigue ai suddetti impianti Il procedimento di cui al n. 2022/2012 R.G è ancor oggi in corso di Tribunale di Ragusa in composizione monocratica (prossima udienza 6.11.2020). Alcuni imputati, avendo chiesto la definizione nelle forme del rito abbreviato, hanno definito le loro posizioni con sentenza di assoluzione.

Per quanto attiene al procedimento iscritto al n. 415/2013 R.G. (relativo all’impianto di depurazione comunale denominato “Rio Favara” di Ispica) lo stesso è stato definito con sentenza del GUP di questo Tribunale n. 138/17 del 7.06.2017.

4.5 Fanghi provenienti dal recupero dei teli dismessi dagli impianti serricoli

Dai vari approfondimenti svolti dalla Commissione d’inchiesta, acquisizioni documentali ed audizioni è emerso nella provincia di Ragusa la tematica della gestione illegale dei teli dismessi utilizzati nel comparto agricolo.

Dal documento⁴¹³ acquisito dalla Commissione il 17 gennaio 2020 trasmesso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, Commissario Straordinario, Salvatore Piazza, emerge la problematica relativa alle acque di processo che derivano dal lavaggio dei teli di polietilene dismessi dagli impianti serricoli a fine ciclo e dei fanghi da esse derivati.

Tale problematica è stata evidenziata formalmente dal Comando di Polizia Provinciale del LCC di Ragusa anche alla Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad oggi non ancora riscontrata dalla predetta Direzione.

La provincia di Ragusa è caratterizzata da una fascia trasformata prettamente dedita alla lavorazione ed alla produzione degli orticoli in serra. A fine ciclo, le aziende provvedono alla dismissione degli impianti serricoli, asportando i film di copertura ed accumulando ingenti quantità di rottami di polietilene di copertura e di pacciamatura, costituenti rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006.

⁴¹³ Doc. n. 457/3

Nel nostro territorio sono attivi diversi centri di raccolta per i rifiuti plastica, autorizzati in procedura semplificata per le operazioni di messa in riserva e trattamento, ai sensi dell'art. 216 del Decreto Legislativo n. 152 e secondo le tipologie e le modalità previste dal D.M. n. 72/98 e ss.mm.ii.

I suddetti centri, nel corso del proprio ciclo di lavorazione dei rifiuti plastici, producono fanghi derivanti dalle acque di lavaggio che vengono successivamente scaricate all'interno di apposite vasche di raccolta realizzate all'interno dell'impianto.

Alcune imprese operanti nel settore del recupero dei rifiuti di plastica hanno ipotizzato un utilizzo dei fanghi di che trattasi come “*sottoprodotto*” a beneficio dell'agricoltura, come ammendante o per operazioni di livellamento, riempimento o recupero ambientale, previa caratterizzazione dei fanghi (analisi) che ne attestino la possibilità di utilizzo.

La normativa italiana, oltre a dare la definizione di “*rifiuto*”, individua anche le condizioni per cui un materiale, una sostanza o un oggetto possa non considerarsi tale, introducendo la definizione di “*sottoprodotto*” prevista dall'art. 184 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, indicandone le condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

La questione fondamentale se considerare i fanghi in argomento un “*non rifiuto*” e, quindi, di poterli utilizzare come “*sottoprodotto*”, risiede nella sopra citata lett. a). Il legislatore ha previsto, infatti che, alla base di un certo, effettivo e dimostrato utilizzo, la sostanza o l'oggetto deve trarre necessariamente origine da un processo di produzione

Le imprese in esame sono state autorizzate alle operazioni di recupero dei rifiuti di plastica provenienti, in particolare, dalla dismissione serricola e che il produttore agricolo conferisce presso i centri di raccolta autorizzati. Pertanto, i rottami di polietilene ed altri materiali di plastica vengono conferiti al centro di recupero come “*rifiuti*” e non come sottoprodotti, per precisa scelta del produttore degli stessi che “*ab origine*” li ha classificati come rifiuti (produttore iniziale), ha compilato il Formulario di identificazione per il trasporto ed ha effettuato la connessa annotazione nei registri di carico e scarico.

Lo stesso Decreto Legislativo n. 152/2006 definisce la figura del produttore “*chi materialmente con la propria attività produce il rifiuto e la persona fisica o giuridica a cui tale produzione è riferita.*” Le successive fasi di trasporto, smaltimento e/o recupero, devono quindi intendersi riferite alla “*gestione*” dei rifiuti, come definita dall'art. 183, comma 1, lett. n), del Decreto Legislativo n. 152/2006, non applicabile al produttore iniziale dei rifiuti (agricoltore) che è onerato, unicamente, alle corrette modalità di deposito temporaneo, oltre agli altri adempimenti amministrativi che la legge gli impone (registri di carico e scarico dei rifiuti, FIR, MUD, etc), ove previsti.

Pertanto, si ritiene che le operazioni svolte all'interno di un centro di raccolta di materie plastiche non attengono alla produzione di una sostanza od oggetto, ma bensì al recupero ed al trattamento di rifiuti

I fanghi di processo derivanti dalle acque di lavaggio provengono, quindi, non da una operazione di produzione, ma da una attività di recupero e di trattamento di rifiuti, considerato anche che le norme semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi, di cui al D.M. n. 72/1998 e ss.mm.ii., non hanno previsto per la suddetta tipologia di rifiuto la possibilità di un loro successivo recupero, ai fini di un utilizzo per recuperi ambientali o altro. Pertanto, le acque di lavaggio dovrebbero essere avviate ad un processo di depurazione dal quale successivamente si origina uno scarico di acque reflue, che deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 124, Parte III, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Con riferimento alla possibilità di poter considerare i fanghi in argomento come “rifiuto cessato” (“*end of waste*”), è lo stesso art. 184^{ter} del Decreto Legislativo n. 152/2006 che ne detta le modalità e prescrizioni, stabilendo il principio generale che “*un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad una operazione di recupero...*”. Nel caso che ci occupa, l'attività prevalente delle imprese di che trattasi è quella di recupero e trattamento delle materie plastiche, attività per la quale sono state autorizzate. Pertanto, il riferimento all'art. 184^{ter} si ritiene debba essere riferito esclusivamente alle operazioni di recupero della plastica che, attraverso un procedimento di trattamento, producono un prodotto finito per un successivo utilizzo o commercializzazione, secondo i criteri stabiliti nello stesso art. 184^{ter}. Per i fanghi di processo della lavorazione delle plastiche, depositate all'interno delle vasche, generati dalle acque di lavaggio dei rottami di polietilene, si ritiene che gli stessi continuano a costituire rifiuti speciali, a cui non è possibile applicare la procedura di favore prevista dall'art. 184^{ter}, considerato che tali rifiuti, a differenza dei rottami di plastica, non sono stati sottoposti ad operazioni di recupero, trattandosi invece di residui provenienti dal ciclo di lavorazione industriale che, dopo la fase di deposito temporaneo, dovranno necessariamente essere smaltiti come rifiuti, secondo le modalità previste dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Alla luce di quanto esposto il Libero consorzio di Ragusa, per quanto di sua conoscenza, in merito alla gestione come sottoprodotti dei fanghi provenienti dalle acque di lavaggio dei rifiuti di plastica, ritiene che continuano ad essere classificati rifiuti speciali e come tali devono essere gestiti

Pertanto, qualora le suddette acque di lavaggio, previo trattamento, vengono canalizzate nel corpo recettore senza soluzione di continuità, si applicheranno le norme previste nella Parte III del Decreto Legislativo n. 152/2006 relative alle acque e, nella fattispecie, il titolare dell'impianto di recupero dovrà acquisire la preventiva autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 dello stesso Decreto Legislativo (Tutti gli scarichi devono essere autorizzati).

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque di lavaggio, sottoposti ad operazioni di deposito temporaneo, dovranno essere invece smaltiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Questa gestione dello smaltimento illecito dei fanghi è riportata anche nella relazione del primo e secondo semestre 2019 Direzione Distrettuale Antimafia DIA. Rapporto nel quale si legge: “Gli indagati avevano cercato, mediante la sistematica intimidazione degli operatori del settore... “L'organizzazione criminale si proponeva di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche legate alla raccolta ed al riciclaggio della plastica dismessa dalle serre insistenti in Vittoria e nella provincia ragusana”. [...] mediante la sistematica intimidazione dei serricoltori e degli altri raccoglitori di plastica...così acquisendo una posizione di sostanziale monopolio nei confronti di aziende ugualmente attive nel riciclaggio della plastica”.

È stato accertato che, oltre alla illecita gestione della plastica dismessa, della quale si ometteva di registrare la movimentazione del derivato del processo di lavorazione, venivano anche abusivamente smaltiti i “fanghi speciali, i rifiuti solidi ed i liquami derivanti dal lavaggio di rifiuti plastici [...] interrando e ricoprendoli con asfalto e cemento all'interno dell'area di pertinenza

dello stesso stabilimento industriale e in terreni adiacenti, ovvero disperdendoli nelle discariche abusive”, presenti nei territori di Acate (RG) e di Vittoria (RG)”.

Il processo di lavorazione delle plastiche comprendeva lo smaltimento abusivo dei fanghi e dei liquami derivati dal lavaggio dei rifiuti plastici [...] in tal modo conseguivano l’ingiusto profitto costituito dai risparmi di spesa conseguenti all’elusione delle regole concernenti lo smaltimento di tale tipologia di rifiuti presso centri appositamente autorizzati”.

Rimanendo nel tema dei teli usati in agricoltura, in sede di audizione il 12 febbraio 2020 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Fabio D’Anna riferendosi ai diversi problemi ambientali presenti nel territorio di competenza riferisce di interventi che riguardano le cosiddette “fumarole”, fenomeno dell’abbruciamento di rifiuti delle varie culture, e soprattutto delle plastiche che vengono utilizzate, i famosi teli da pacciamatura. *“Noi ogni anno facciamo una media di 60, 70 procedimenti per il 256 comma 1, nei confronti dei soggetti che bruciano in maniera non controllata questi rifiuti, anziché conferirli in discarica o nei consorzi che sono destinati a loro smaltimento. [...] uno di questi consorzi, facenti capo al gruppo Donzelli, è stato oggetto di sequestro da parte della DIA [...]. Era quell’indagine che riguardava il reimpiego delle plastiche che provenivano dalle serre ed erano impregnate di fitofarmaci ed altri prodotti tossici. Poi venivano mandati in Cina, e dalla Cina restituiti sotto forma di prodotto finito: scarpe, borse eccetera eccetera, in Europa.”*

Capitolo 5: ATO5 – Enna

Attività svolte dalla Commissione

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ad esse correlate, per poter svolgere, adeguate attività d’indagine e valutare complessivamente lo stato della depurazione delle acque, nel territorio dell’ATO5 Enna, ha ritenuto opportuno assumere informazioni dai diversi organi di controllo, oltre che nel corso della missione svoltasi nel 27-29 novembre 2019, anche attraverso una serie di audizioni di seguito riportate:

- ✓ 23 ottobre 2019 Comandante regionale della Guardia Di Finanza Sicilia – Gen. D. Riccardo Rapanotti
- ✓ 12 febbraio 2020 Presso la Prefettura di Enna ARPA Sicilia
 - Direttore U.O.C. Controlli presso la Direzione generale, Caldara Salvatore;
 - Direttore ARPA Enna;
 - Dirigente ARPA Enna;
 - Direttore e Dirigente Arpa Enna, Aniele Parlascino;
- ✓ 12 febbraio 2020 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna
 - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, Massimo Palmieri;
 - Sostituto Procuratore della Repubblica di Enna, Orazio Longo;
- ✓ 13 febbraio 2020 Commissario straordinario del libero consorzio comunale di Enna, Girolamo Di Fazio
 - ✓ 13 febbraio 2020 Sindaco del comune di Enna, Maurizio Di Pietro;
 - ✓ 13 febbraio 2020 Direttore del consorzio ATO5 in liquidazione, Stefano Guccione;

- ✓ 14 febbraio 2020 AcquaEnna,
 - Michele Zappalà, Direttore generale di AcquaEnna;
 - Franz Bruno, Presidente di AcquaEnna;
- ✓ 16 settembre 2021 Regione Sicilia
 - Presidente della Regione siciliana, Nello Mesumeci;
 - Direttore del dipartimento acqua e rifiuti della Regione siciliana, Calogero Foti.

5.1 Gestore del SII dell'ATO 5

L'ATO 5 Enna, individuato con decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114, è stato costituito in forma di consorzio il 28 dicembre 2001, con convenzione di cooperazione tra i Comuni ricadenti nella Provincia di Enna e la Provincia Regionale di Enna.

Il 19 novembre 2004, a seguito di gara ad evidenza pubblica, la gestione del SII è stata affidata, per un periodo di anni 30, alla Società Acquaenna scpa,

Nel ripercorrere l'iter amministrativo del SII nell'ATO5, è opportuno ricordare che, la Regione Siciliana, con L.R. n. 12 del 12 maggio 2010, aveva disposto la cessazione delle Autorità d'Ambito Territoriali della Regione, istituite in applicazione dell'articolo 148 del Decreto Legislativo n. 152/06 e smi, mantenendo, invece, gli Ambiti Territoriali Ottimali.

Successivamente, con la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2013, le Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali venivano poste in liquidazione, attribuendo le funzioni di Commissario liquidatore ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle disciolte Autorità.

La discussa L.R. n. 19 dell'11 agosto 2015, suddividendo il territorio siciliano in nove Ambiti Ottimali, su base provinciale, coincidenti con i preesistenti Ambiti, aveva previsto altresì la costituzione delle Assemblee Territoriali Idriche (ATI).

In definitiva, la prima seduta dell'ATI di Enna, convocata dal Commissario Liquidatore dell'ATO5 Angela Scaduto, nonché la sua costituzione "di fatto" è avvenuta il 20 aprile 2016, data in cui la Assemblea si è anche dotata anche del proprio statuto⁴¹⁴.

In data 11 luglio 2016, il Consorzio ATO e l'ATI di Enna⁴¹⁵ stipulavano la convenzione per l'utilizzo temporaneo del personale.

Il 3 marzo 2020, l'Assemblea dell'ATI di Enna ha approvato un Accordo di collaborazione con l'Autorità Idrica Toscana (AIT). L'accordo prevedeva che in fase di prima applicazione, AIT avrebbe fornito specifiche attività di affiancamento e supporto, necessarie per rendere operativo il passaggio di funzioni tra il Consorzio ATO e l'ATI di Enna.

Il gruppo di lavoro, costituito a seguito dell'Accordo tra AIT e ATI di Enna, ha dapprima predisposto una bozza di convenzione tra Consorzio ATO ed ATI, volta a disciplinare il processo di subentro, trasmettendola al Presidente di ATI. Vista l'indisponibilità del Commissario del Consorzio ATO 5 Enna, alla sottoscrizione di detta Convenzione, il gruppo di lavoro ha quindi richiesto al Commissario, per il tramite del Direttore Generale del Consorzio ATO 5 Enna, di produrre una relazione corredata della documentazione necessaria al fine di garantire il subentro tra i due Enti dal 1 luglio 2020.

Le suesposte informazioni sono state fornite alla Commissione d'inchiesta dal Presidente di AcquaEnna, Bruno Franz⁴¹⁶ in un documento trasmesso il 18 febbraio 2021.

⁴¹⁴ successivamente modificato con verbali dell'ATI di Enna n. 4 del 23/06/2016 e n. 3 del 24/05/2019

⁴¹⁵ in ossequio alla circolare n. 1369/GAB del 07 marzo 2016 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità

5.1.2 Il percorso amministrativo per il subentro al Consorzio ATO n. 5 Enna

Per realizzare il pieno e legittimo subentro dell'ATI di Enna al Consorzio ATO n. 5 e garantire la piena operatività dell'ente subentrante, è stato definito un percorso amministrativo che prevedeva la Convocazione dell'Assemblea dell'ATI, entro il luglio del 2020, per approvare:

- la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei contratti e delle liti a cui subentrare;
- la dotazione organica e l'elenco del personale da trasferire;
- il rendiconto della gestione del Consorzio al 30 giugno 2020 (preconsuntivo);
- il subentro nella Convenzione di gestione del S.I.I.,
- il subentro nella titolarità dei beni patrimoniali del Consorzio;
- il bilancio di previsione dell'ATI;
- nelle more dell'individuazione del nuovo Direttore, l'utilizzo del Direttore generale del Consorzio.

La Commissione d'inchiesta dovendo assumere informazioni in merito alla governance nell'ATO5, ha ritenuto opportuno, chiedere alla Regione Sicilia, un aggiornamento in merito.

A tal fine, il Presidente Musumeci ha trasmesso due documenti acquisiti rispettivamente l'11 settembre 2020⁴¹⁷ e il 4 febbraio 2021⁴¹⁸ dai quali si evince la situazione generale del servizio idrico nonché lo stato di operatività dell'ATI e la forma di gestione scelta.

In estrema sintesi, l'assemblea territoriale idrica risulta insediata. Non risulta adottato il Piano d'ambito né tantomeno il riconoscimento delle gestioni salvaguardate. La forma di gestione scelta è quella del soggetto privato a seguito di gara pubblica (esperita dalla precedente AATO) ed il subentro è avvenuto dal 1 settembre 2020 alla convenzione di gestione già in essere tra ATO e Gestore (Verbale ATI n. 4 del 14 luglio 2020). Per quanto attiene la tariffa, la determinazione tariffaria è effettuata con applicazione del metodo tariffario idrico ARERA, ad esclusione del comune di Barrafranca che non ha provveduto alla cessione degli impianti.

5.1.5 Livello di operatività della gestione del SII

Su esplicita richiesta della Commissione d'inchiesta, il Presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, ha trasmesso un documento, acquisito il 29 luglio 2021,⁴¹⁹ da cui emergono le informazioni in possesso di ARERA, relativamente alla costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito di Enna.

Tali informazioni, successivamente sono state sintetizzate ed aggiornate nella relazione *“sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato”* presentata dal Presidente Besseghini, al Senato della Repubblica, il 2 febbraio 2022, di cui si ritiene utile, riportare di seguito, i punti più salienti:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Enna”;

⁴¹⁶ Doc. n. 783/3

⁴¹⁷ Doc. n. 683/3 7

⁴¹⁸ Doc. n.775/2

⁴¹⁹ Doc. n. 927/3

- l'Ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

Il contesto gestionale di riferimento che emerge ad esito della ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2021 sulle gestioni operanti nell'ATO è il seguente:

- l'Ente di governo, ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acquaenna S.c.p.A., a far data dal 19 novembre 2004, per la durata di 30 anni;
- si registra la presenza di un soggetto (Comune di Barrafranca) che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente e che *“non ha ancora consegnato gli impianti afferenti il Servizio idrico integrato”*.

5.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane

La situazione dello stato della depurazione nella provincia di Enna è stata sinteticamente illustrata alla Commissione d'inchiesta, dal Direttore del consorzio ATO5 Stefano Guccione, nell'audizione del 13 febbraio 2020. Nell'Ato5, gli impianti funzionanti di Sperlinga, Villarosa, Enna, Pietraperzia, Piazza Armerina, Assolo, Nissoria, Agira, Gagliano, Troina, Regalbuto Centuripe e Catenanuova versano in condizione di vetustà, mentre altri impianti, ovvero quelli di Cerami, Nicosia, Valguarnera e Aidone non risultano funzionanti. Una criticità assoluta si rinviene invece a Calascibetta, laddove l'impianto manca totalmente.

Lo stato dei depuratori presenti nella provincia di Enna è illustrato⁴²⁰ alla Commissione dai documenti di Arpa Sicilia, acquisiti nel febbraio e nell'ottobre 2020. I controlli effettuati da Arpa sugli impianti, si riferiscono all'anno 2019 e confermano quanto rappresentato dal direttore dell'ATO5 ENNA.

Di seguito, il dettaglio:

1. l'impianto di cda Capo Oro/Gianguzzo, che serve il comune di Agira, ha una capacità di trattamento di 9.500 A.E.. I reflui scaricano nel Vallone Ardenzia/Ciaramiddaro (affluente del fiume Dittamo). L'impianto è attivo, ma destinatario di un decreto di diniego allo scarico (DDG 313/2013) per carenza documentale e per la mancata conformità della configurazione tecnica dell'impianto. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti
2. l'impianto di cda Canaletto, che serve il comune di Aidone, ha una capacità di trattamento di 5.150 A.E.. L'impianto non è attivo.
3. l'impianto di cda Piano Sciara, che serve la frazione S. Giorgio (Assoro), ha una capacità di trattamento di 600 A.E.. I reflui scaricano nel Vallone Salito (affluente del fiume Simeto). L'impianto è attivo e autorizzato con DCS 207 dei 3/06/2010, attualmente scaduto. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, non hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
4. l'impianto di cda Gutretta Gammarrera, che serve il comune di Barrafranca, ha una capacità di trattamento di 4.100 A.E.. I reflui scaricano nel Torrente Gammarrera (affluente del fiume Imera

⁴²⁰ Doc. n. 515/2 - Doc. n. 717/7

Meridionale). L'impianto è attivo, e autorizzato con DCS n. 283/2008 attualmente scaduto (nuova richiesta di autorizzazione in data 21/12/2017). I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, non hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.

5. l'impianto di cda Giardini-Gelsi/Sottoserra, che serve il comune di Barrafranca, ha una capacità di trattamento di 8.500 A.E.. L'impianto non è attivo.
6. l'impianto di cda Maddalena - Calcarella, previsto per la fraz.Cacchiamo del comune di Calascibetta, con capacità di trattamento di 184 A.E. e scarico previsto nel Torrente Lettiga (affluente del fiume Imera Meridionale), non è stato realizzato.
7. l'impianto di cda Bianchi, che serve il comune di Calascibetta, ha una capacità di trattamento di 5.000 A.E.. L'impianto non è stato realizzato.
8. l'impianto di cda Cucco-Cuba, che serve il comune di Catenanuova, ha una capacità di trattamento di 3.500 A.E.. I reflui scaricano nel fiume Dittaino. L'impianto è attivo e autorizzato con DRS n.373 del 16/05/2005, attualmente scaduto. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
9. l'impianto di cda Miniere-Marmora, che serve il comune di Centuripe, ha una capacità di trattamento di 5.775 A.E.. I reflui scaricano nel Torrente Difesa (affluente del fiume Simeto). L'impianto è attivo e autorizzato con DCS 256 del 11/06/2010 (in corso di rinnovo). I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
10. l'impianto di cda Rameci/Savina, che serve il comune di Cerami, ha una capacità di trattamento di 3.150 A.E.. L'impianto non è attivo.
11. l'impianto di cda Cannavò, che serve la frazione Pergusa del comune di Erma, ha una capacità di trattamento di 500 A.E.. I reflui scaricano nel Torrente Gallizzi (affluente del fiume Dittaino). L'impianto è attivo e destinatario di un Diniego di Autorizzazione alio scarico con D.D.G. n.2215 del 18/12/2014. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
12. l'impianto di cda Sirieri, che serve il comune di Enna, ha una capacità di trattamento di 26.290 A.E.. I reflui scaricano nel torrente S. Giovannello-Sirieri (affluente del fiume Imera Meridionale). L'impianto è attivo e autorizzato con DDG n. 333 del 20/04/2018. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
13. l'impianto di cda Pellizzeri, che serve il comune di Gagliano Castelferrato, ha una capacità di trattamento di 3.391 A.E.. I reflui scaricano nel Vallone Brente (affluente del fiume Simeto). L'impianto è attivo e autorizzato con D.D.S. n. 503 del 22/03/2012, sospeso con nota prot. 49299 del 04/12/2014 dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni (con richiesta del 11/01/2017 n. 186/17 AcquaEnna ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione). I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
14. l'impianto di cda Ferrigni, che serve il comune di Gagliano Castelferrato, ha una capacità di trattamento di 200 A.E.. L'impianto non è attivo.
15. l'impianto consortile di cda Castellaccio, che serve i comuni di Leonforte e Assoro, ha una capacità di trattamento di 23.200 A.E.. I reflui scaricano nel Torrente Grisa (affluente fiume Dittaino). L'impianto è attivo e autorizzato con DDG 2243 del 22/12/2014. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n.152/2006 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
16. l'impianto di cda Mammafiglia, che serve il comune di Nicosia, ha una capacità di trattamento di 5.100 A.E.. L'impianto non è attivo.
17. l'impianto di cda Giardinello, che serve il comune di Nissoria, ha una capacità di trattamento di 3.350 A.E.. I reflui scaricano nel Vallone Rinaldi (affluente del fiume Salso). L'impianto è attivo

e destinatario di un Decreto di Diniego allo scarico (DDG 216 del 5/03/2015). I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.

18. l'impianto di cda Santa Croce/La Malfa - Villaggio San Marco, che serve il comune di Piazza Armerina, ha una capacità di trattamento di 235 A.E. I reflui scaricano nel Vallone Polleri (affluente del fiume Pietrarossa). L'impianto è attivo e destinatario di un Decreto di Diniego allo scarico (DDG 723 del 28/05/2013). I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
19. l'impianto di cda Indirizzo, che serve il comune di Piazza Armerina, ha una capacità di trattamento di 20.700 A.E.. I reflui scaricano nel Torrente Bellia (affluente fiume Gela). L'impianto è attivo e autorizzato con DDS n. 54 del 22/01/2019. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
20. l'impianto di cda Favara, che serve il comune di Pietraperzia, ha una capacità di trattamento di 3.500 A.E.. I reflui scaricano nel Torrente Favara (affluente del fiume Imera meridionale). L'impianto è attivo e destinatario di un Diniego allo scarico dal DDG 380 del 27/03/2013). I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
21. l'impianto di cda Rocche, che serve il comune di Pietraperzia, ha una capacità di trattamento di 5.000 A.E.. I reflui scaricano nel Torrente Canale (affluente del fiume Imera meridionale). L'impianto è attivo e destinatario di una sospensione all'autorizzazione allo scarico (prov. 26415 del 4/06/2012). I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
22. l'impianto di cda Pietrasanta, che serve il comune di Regalbuto, ha una capacità di trattamento di 7.600 A.E.. I reflui scaricano nel Vallone Pietrasanta (affluente del fiume Sperlinga). L'impianto è attivo e destinatario di una diffida all'autorizzazione DDG 21376 del 14/05/2015. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019 non hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
23. l'impianto di cda Martinuzzo, che serve il comune di Sperlinga, ha una capacità di trattamento di 1.100 A.E.. I reflui scaricano nel Torrente Fiuraetto (affluente del fiume Cerami). L'impianto è attivo e autorizzato con DDS n. 872 del 20/06/2017. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019 hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
24. l'impianto di cda Schiddaci, che serve il comune di Traina, ha una capacità di trattamento di 7.000 A.E.. I reflui scaricano nel Vallone Candela (affluente del fiume di Salso). L'impianto è attivo e autorizzato con DDS n. 334 del 20/04/2018. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019 hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
25. l'impianto di cda San Michele Vecchio, che serve il comune di Troina, ha una capacità di trattamento di 3.800 A.E.. I reflui scaricano nel Vallone Sotto la Badia (affluente del fiume di Salso). L'impianto è attivo e autorizzato con DDS n. 873 del 20/06/2017. I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
26. l'impianto di Vanelle/San Rocco, che serve il comune di Villarosa, ha una capacità di trattamento di 4.500 A.E.. I reflui scaricano nel Fiume Morello (affluente del fiume Imera meridionale). L'impianto è attivo e autorizzato con DDG 1926 del 14/11/2014 (istanza di rinnovo dell'autorizzazione del 12/12/2017). I controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06 effettuati dall'Agenzia nel 2019, hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti.
27. l'impianto consortile Valguarnera - ASI Dittaino, che serve il comune di Valguarnera, ha una capacità di trattamento di 9.250 A.E.. I reflui scaricano nel Torrente Calderari (affluente del

fiume Dittaino). L'impianto non è attivo e destinatario di un Diniego allo scarico dal DDG n. 59 del 2/02/2015. Impianto oggetto di sopralluogo della Commissione d'inchiesta, di seguito illustrato.

Tutti gli impianti operativi della Provincia di Enna sono gestiti da AcquaEnna, con l'eccezione dell'impianto del Comune di Barrafranca gestito dallo stesso Comune.

Dal documento di Arpa, si evince quindi che all'esito dei controlli effettuati nell'anno 2019, la maggior parte di essi ha superato i limiti di emissione previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06.

Rileva evidenziare che la Commissione d'inchiesta, nel corso della missione nella Sicilia centrale ha effettuato due sopralluoghi nell'ATO5 di Enna, e più precisamente nell'impianto di depurazione di Valguarnera e nell'impianto di depurazione di Enna (Torrente Torcicoda).

Depuratore di acque reflue urbane di Valguarnera - (Fiume Dittaino)

Il sopralluogo presso l'impianto di depurazione consortile delle acque reflue urbane di Valguarnera - ASI Dittaino a servizio del Comune di Valguarnera, si è tenuto il 13 febbraio 2020.

Come già rappresentato, tale depuratore ha una capacità di trattamento pari a 9.250 A.E. ed i reflui scaricano nel Torrente Calderari, affluente del fiume Dittaino.

Dalla documentazione fornita da ARPA Sicilia ed acquisita dalla Commissione d'inchiesta il 10 febbraio 2020⁴²¹ l'impianto non risulta attivo ed è destinatario di un diniego allo scarico da parte della Regione Sicilia. A seguito dell'istanza del 03 luglio 2019, inoltrata da AcquaEnna S.p.A. in qualità di gestore del servizio idrico integrato dell'omonima Provincia alla Regione Sicilia, dell'atto D.D.G. n. 59 del 2/02/2015⁴²² è in corso l'istruttoria di rilascio dell'autorizzazione allo scarico necessaria all'avvio dell'impianto.

A seguito della richiesta di chiarimento da parte della Commissione d'inchiesta sulle motivazioni del diniego dell'autorizzazione allo scarico del depuratore di Valguarnera, la Regione Sicilia ha trasmesso una nota acquisita il 20 maggio 2020⁴²³ nella quale emergono le motivazioni del diniego a seguito dell'esame della documentazione a corredo della richiesta di nuova autorizzazione. Inoltre, nel documento si legge che la Regione Sicilia *“procederà all'istruttoria solo a seguito della trasmissione della documentazione e dei chiarimenti sopra richiesti, che gli Enti in indirizzo, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, sono tenuti ad ottemperare.”*

La Commissione d'inchiesta ha avuto modo di appurare, in sede di sopralluogo, delle criticità poi discusse formalmente in sede di audizione il 14 febbraio 2020 con ARPA Sicilia, con il gestore del servizio idrico integrato, AcquaEnna, e con il Presidente dell'ATO di cui si riportano le evidenze.

Nell'audizione del 14 febbraio 2020 del Presidente di AcquaEnna, Franz Bruno, ha rappresentato alla Commissione d'inchiesta che il Ministero ha inoltrato alla Commissione europea una formale contestazione delle procedure di infrazione a seguito di uno studio presentato dal gestore ad aprile 2020, studio facente parte di un progetto più ampio *“mettiamoci in riga”*. Le contestazioni rivolte alla Comunità europea sull'impianto di Valguarnera, sono due. Una è quella degli abitanti equivalenti, perché i dati relativi agli abitanti equivalenti che la Comunità mette a base della procedura di infrazione sono molto datati e quindi vanno rivisti perché, nel caso della provincia di Enna sono abbondantemente diminuiti sia perché vi è stato un decremento della

⁴²¹ Doc. n. 515/2

⁴²² Doc n. 464 - Regione Sicilia Autorizzazione Prot 1302/2020

⁴²³ Doc. n. 604/2

popolazione sia perché sono state stimate ipotizzando attività di vario tipo (turistiche, industriali eccetera) che poi non si sono verificate. L'altra il rispetto dei valori limiti tabellari, nel caso dell'impianto di Valguarnera si ha lo sfioramento dei solidi sospesi solo in alcuni momenti di punta della giornata e in alcuni giorni. La questione delle procedure di infrazione è approfondita nella prima parte della presente relazione nel capitolo dedicato.

Il caso del diniego dell'autorizzazione al depuratore delle acque reflue urbane di Valguarnera è emblematico dei diversi casi lamentati in sede di audizione dai dirigenti e funzionari della Regione Sicilia in cui l'autorizzazione è ferma perché il gestore, o chi per lui, non ha prodotto la dovuta documentazione. A parere di questa Commissione d'inchiesta, appare evidente che, seppur la Regione Sicilia ha le sue difficoltà e lentezze nel rilascio degli atti autorizzativi, vi è comunque una corresponsabilità con il richiedente che sovente presenta istanze carenti e incomplete che allungano i tempi dell'iter autorizzativo e appesantiscono un'amministrazione che già fatica di suo.

Alla Commissione d'inchiesta appare doveroso rappresentare che in questo caso la mancata autorizzazione dell'impianto di Valguarnera non risiede solo in una mera carenza documentale ma in un problema strutturale. Il depuratore, risultava realizzato in modo difforme rispetto a quanto progettato ovvero il depuratore era inadatto all'uso per cui era stato concepito e finanziato, nonostante risultasse formalmente ultimato e collaudato.

Per un approfondimento si rimanda al successivo paragrafo degli illeciti.

Depuratore di acque reflue urbane di Enna

Il Direttore e Dirigente ARPA Sicilia, sezione territoriale di Enna, Aniele Parlascino, in sede di audizione il 14 febbraio 2020 riferisce alla Commissione d'inchiesta che: *“il depuratore di Enna è più grosso della provincia soffre di un difetto di mancata realizzazione in fase realizzativa del secondo sedimentatore secondario, per cui nei periodi di massima portata c'è il trascinarsi dei fanghi dello scarico finale che si vanno ad accumulare nelle anse del torrente Torcicoda che è il corpo recettore dello scarico depurato. [...] C'è solo il problema del trascinarsi di fanghi a causa della mancanza del secondo sedimentatore secondario, perché come scelta progettuale durante la sua realizzazione e costruzione nei primi anni '90, anche prima a fine anni '80, fu scelto di realizzare uno solo dei sedimentatori secondari e di non realizzare il secondo [...].*

A Enna c'è anche un digestore anaerobico che dovrebbe produrre biogas con i fanghi primari, [...] quindi il fatto che non funziona il sedimentatore [...]. Per ragioni tecnico-gestionali, per cui è difficile gestire questo tipo di attrezzature, il digestore anaerobico viene bypassato e l'impianto viene gestito senza digestore anaerobico. I fanghi del depuratore della provincia di Enna [...] vengono conferiti all'azienda agricola Mulinello che ha un impianto di compostaggio.

Dall'audizione del 14 febbraio 2020 del Presidente di AcquaEnna, Franz Bruno, emerge che la zona è servita dalla fognatura ma il problema è il collettamento. *“Noi abbiamo avuto due problemi sul collettamento: uno riguarda una frana, [...]; e un altro che è l'attraversamento del torrente Torcicoda [...] L'attraversamento che c'era, che passava il Torcicoda per potere andare tramite un sollevamento al depuratore, anch'esso ha avuto dei problemi di frana nelle ultime alluvioni.”*

Relativamente agli investimenti l'audit fa presente alla Commissione d'inchiesta che il gestore lo propone ma poi viene determinato dall'ente d'ambito. *“Per quanto riguarda il Torcicoda, noi siamo in condizione di eseguire un intervento, seppure con delle difficoltà dovute al fatto che bisogna, proprio per colpa della frana, modificare il percorso e quindi ci costringerebbe a fare degli espropri per spostare la condotta da dov'è - era su una cosiddetta «trazzera» - su invece dei terreni privati... noi addirittura abbiamo fatto anche i passaggi con i privati e ci hanno dato la disponibilità di farci passare senza andare in contenzioso, quindi con un accordo bonario. Nel momento in cui abbiamo approvato il progettino - perché tra l'altro parliamo di un progetto*

neanche faraonico, ma di un progetto [...] relativamente semplice da fare [...] siamo pronti a farlo, senza entrare nel merito della competenza del comune o nostro.

Sul depuratore l'investimento necessario è di una certa entità, quasi 5 milioni di euro, [...] stiamo parlando di un impianto che ha trent'anni e che, pur funzionando, ha bisogno di un proprio intervento. Vi è un progetto, non esecutivo, ma cantierabile, che è molto di più. Ha tutte le autorizzazioni, ai diversi vincoli (paesaggistico, sovrintendenza, tutto e di più), emesso il decreto di finanziamento, AcquaEnna è in condizione di aprire il cantiere ma per avvenire ciò deve subentrare l'ATI, mentre ad oggi si è in regime di ATO.

La Commissione ha infine rilevato in sede di sopralluogo che "le acque del torrente Torcicoda a valle dell'impianto di Enna risultano torbide, maleodoranti e ricche di schiuma, mentre lo scarico appariva visibilmente trasparente. Questo a riprova che il mero campionamento delle acque in uscita dal depuratore non sempre fornisce contezza della reale situazione della depurazione dell'agglomerato attenzionato.

La Commissione ha altresì evidenziato in sede di audizione che il, Presidente di AcquaEnna, Franz Bruno, non era a conoscenza del fatto che l'azienda agricola Mulinello, risultava sotto inchiesta dal 2018. Presso tale azienda, ubicata vicino al depuratore di acque reflue urbane di Enna, venivano conferiti i fanghi da parte di AcquaEnna, a seguito di un contratto di affidamento diretto.

La Commissione ritiene che se fosse stata fatta una gara ad evidenza pubblica o un maggiore controllo da parte del gestore sulle garanzie di legalità di detta società, tale affidamento presumibilmente non sarebbe avvenuto.



Tabella 131 Impianti di depurazione reflui urbani nella provincia di Enna - Dati 2019 -Fonte ARPA

COMUNE	Denominazione	Corpo recettore	Nome Corpo idrico Principale	Attivo	Capacità organica di progetto (AE)
AGIRA	IMPIANTO C.DA CAPO D'ORO	Vallone Adenza (Ciaramiddaro)	Fiume Dittaino	VERO	8351
Aidone	Aidone - C.da Botte	Torrente Fosso di Belmontino	Fiume Gornalunga	FALSO	2350
Aidone	Aidone - Z.I. C.da Montagna	Vallone Baccarato	Fiume Gornalunga	FALSO	0
Aidone	IMPIANTO C.DA CANALOTTO	Vallone Baccarato	Fiume Pietrarossa (Monaci)	FALSO	5150
Assoro	Assoro - Cutichhi	n.d.	Fiume Dittaino	FALSO	40
ASSORO	Assoro - Z.I. Dittaino S.S. 192	Torrente Calderari	Fiume Dittaino	VERO	9558
Assoro-S. Giorgio	IMPIANTO C.DA PIANO SPUGNA-FRAZ. S. GIORGIO	Vallone Salito	Fiume Dittaino	VERO	900
Barrafranca	IMPIANTO C.DA GIARDINI-GELSI	Vallone Sotto Serracanaile	Fiume Imera Meridionale	FALSO	9650
Barrafranca	IMPIANTO C.DA GURRETTA GAMMARERA	Vallone Gammarera	Fiume Imera Meridionale	VERO	4100
Calascibetta	Calascibetta - C/DA BIANCHI	Vallone Carcarella	Fiume Imera Meridionale	FALSO	5000
Calascibetta	Calascibetta - Fraz. Cacchiamo	Torrente Lettiga		FALSO	184
Catenanuova	IMPIANTO C.DA CUCCO-CUBA	Fiume Dittaino	Fiume Dittaino	VERO	5300
Centuripe	IMPIANTO C.DA MINIERE-MARINARA	Torrente Difesa	Fiume Dittaino	VERO	10000
Cerami	IMPIANTO C.DA CERAMI	Torrente Lavina	Fiume Salso (Sperlinga)	FALSO	3150
Enna	IMPIANTO C.DA SIRIERI	Torrente San Giovannello - Sireri	Fiume Imera Meridionale	VERO	26400
Enna	IMPIANTO FRAZ. PERGUSA	Vallone Cannavò (Fiume Dittaino)	Fiume Dittaino	VERO	550
Gagliano Castelferrato	IMPIANTO C.DA FERRIGNI	Vallone Ferrigni	Fiume Salso (Sperlinga)	FALSO	200
Gagliano Castelferrato	IMPIANTO C.DA PELLIZZERI	Vallone Bronte	Fiume Salso (Sperlinga)	VERO	5000
Leonforte	IMPIANTO CONSORTILE C.DA CASTELLACCIO DI LEONFORTE	Torrente Crisa	Fiume Dittaino	VERO	21000
Leonforte_Assoro	Leonforte_Assoro - Noce	Torrente Crisa	Fiume Dittaino	FALSO	4400
Nicosia	IMPIANTO C.DA MAMMAFIGLIA	Torrente Gambero (Salso)	Fiume Salso (Sperlinga)	FALSO	5100
Nicosia	Nicosia - Magnana			FALSO	6000
Nicosia	Nicosia - Praticurri	Torrente Pozziburri (Fiume Salso)	Fiume Salso (Sperlinga)	FALSO	3000
Nicosia	Nicosia - Villadoro	n.d.		FALSO	1000
Nissoria	IMPIANTO C.DA GIARDINELLI	Vallone Rinaldi	Fiume Salso (Sperlinga)	VERO	2900
Nissoria	IMPIANTO C.DA PANUZZO	Vallone Torre	Fiume Salso (Sperlinga)	FALSO	300
Piazza Armerina	IMPIANTO C.DA INDIRIZZO	Torrente Bellia	Fiume Gela	VERO	22300
Piazza Armerina	IMPIANTO VILLAGGIO SAN MARCO	Torrente Bellia - Nocciara	Fiume Gela	VERO	400
Pietraperzia	IMPIANTO C.DA FAVARA	Torrente Favara	Fiume Imera Meridionale	VERO	6000
Pietraperzia	IMPIANTO C.DA ROCCHIE	Torrente Canale	Fiume Imera Meridionale	VERO	5500
REGALBUTO	IMPIANTO C.DA PIETRASANTA	Vallone Pietrasanta	Fiume Dittaino	VERO	9500
Sperlinga	IMPIANTO C.DA MARTINUZZO	Torrente Fiumetto (Fiume Salso)	Fiume Salso (Sperlinga)	VERO	1100
Troina	IMPIANTO C.DA SAN MICHELE	Vallone Cannila	Fiume Salso (Sperlinga)	VERO	7000
Troina	IMPIANTO C.DA SCHIDACI	Torrente Candela	Fiume Salso (Sperlinga)	VERO	7000
Troina	Troina - Pellizzeri	n.d.		FALSO	300
Valguarnera	Valguarnera	Torrente Mulinello	Fiume Dittaino	FALSO	9250
Villarosa	IMPIANTO C.DA VANELLE (C.DA SAN ROCCO)	Fiume Morello	Fiume Imera Meridionale	VERO	6500
Villarosa	Villarosa -Villapriolo	n.d.		FALSO	800

Dal documento trasmesso da ARPA Sicilia⁴²⁴ ed acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 30 settembre 2019 relativo allo storico dei controlli effettuati sugli impianti di depurazione dal 2013 al 2019 e successivo aggiornamento acquisito in data 12 febbraio 2020, emerge che la situazione dei piccoli impianti, ovvero quelli sotto i 2000 abitanti equivalenti, è pressoché immutata permanendo il numero di impianti attivi 4 e inattivi 2; gli impianti medio piccoli ovvero quelli con capacità depurativa compresa maggiore di 2000 e inferiore a 10.000 A.E. è in leggero miglioramento perché gli impianti attivi passano da 9 nel 2013 a 11 nel 2018 mentre per quelli medi, compresi tra 10.000 e 50.000, la situazione rimane invariata,

Tabella 132 Impianti di trattamento acque reflue urbane Provincia di Enna

Provincia di Enna	A.E. < 1999		2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		Totale impianti
	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	
Report 2013	4	2	9	6	4	0	--	--	25
Report 2015	4	2	9	6	4	0	0	0	25
Report 2016	4	3	10	4	4	0	0	0	25
Report 2017	4	2	10	5	4	0	0	0	25
Report 2018	4	2	11	6	4	0	0	0	27
Report 2019	5	3	11	6	4	0	0	0	29

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

La provincia di Enna è l'unico ambito siciliano a non avere impianti di grandi dimensioni, superiori a 50.000 A.E.. Gli impianti più grandi, che insistono nell'ATO5, hanno dimensioni inferiori a 49.999 A.E. e risultano essere tutti attivi. Le maggiori criticità si evidenziano per gli impianti che sono nelle classi dimensionale inferiori. Infatti, per l'anno 2018, per gli impianti compresi tra 2000 e 9.999 A.E. 6 impianti sono risultati essere inattivi, mentre per gli impianti la cui potenzialità è inferiore a 1999 A.E. sono risultati inattivi 5.

Tabella 133: Impianti attivi, controllati e non, nella provincia di Enna -2019

	≥ 50000 A.E.		10.000 ≤ A.E. < 49.999		2.000 ≤ A.E. < 9.999		tutti ≥ 2.000 A.E.	
	attivi	controllati	attivi	controllati	attivi	controllati	totali	controllati
enna	0	0	4	4	11	11	15	15
totale	22	20	78	61	131	86	231	167

5.2.1 Controlli dei depuratori urbani effettuati da ARPA

Dal documento del 12 febbraio 2020 e successivo aggiornamento del 4 settembre 2020 trasmesso dall'ARPA Sicilia, emerge che nell'ATO5 di Enna nell'arco temporale 2012-2019, sono

⁴²⁴ Doc 534/5

stati eseguiti presso gli impianti di depurazione dei reflui urbani, i seguenti controlli previsti di seguito illustrati⁴²⁵.

In tale arco temporale, nell'anno 2018 la percentuale degli impianti controllati da ARPA Sicilia ha un minimo con 76 per cento e un massimo nell'anno 2015 con il 100 per cento ovvero tutti gli impianti sono stati controllati. Inoltre, si osserva che in entrambe gli anni, 2018 e 2015, sono stati effettuati 7 controlli non obbligatori su impianti inferiori ai 1.999 A.E

Tabella 134 Impianti controllati da ARPA Sicilia Provincia di Enna

Provincia di Enna	2.000≤A.E≤9.99		10.000≤A.E.≤49.9		A.E.≥50.000		%impianti controllati
	9	n. impianti controllati*	99	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	
Report 2013	15	11	4	4	0	--	79%
Report 2015	15	12	4	4	--	--	84%
Report 2016	14	14	4	4	0	0	100%
Report 2017	15	13	4	4	0	0	84%
Report 2018	17	13	4	4	0	0	80%
Report 2019	17	12	4	4	0	0	76%

* sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Tabella 135 Numero controlli effettuati da ARPA Sicilia Provincia di Enna

Provincia di Enna	2.000≤A.E≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		% controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	
Report 2013	114	22	48	22	0	0	27%
Report 2015	114	34	48	31	--	--	40%
Report 2016	120	40	48	29	--	--	41%
Report 2017	120	30	48	32	--	--	37%
Report 2018	138	30	48	29	0	0	31%
Report 2019	138	24	48	27	0	0	27%

NOTA: per gli impianti tra i 2000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo dei controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Inoltre, ARPA dichiara di aver effettuato anche i seguenti controlli non obbligatori su impianti inferiori ai 1.999 A.E.,:

- ✓ 2013: n. 7 controlli su 2 impianti
- ✓ 2015: n. 15 controlli su 6 impianti di cui 1 non attivo
- ✓ 2016: n. 9 controlli su 4 impianti
- ✓ 2017: n. 7 controlli su 5 impianti
- ✓ 2018: n. 8 controlli su 4 impianti
- ✓ 2019: n. 7 controlli su 5 impianti

⁴²⁵ Doc. n. 534/1 - Doc. n. 678/2

Infine, a questi vanno aggiunti, anche i controlli effettuati su richiesta dall’Autorità giudiziaria o necessari a seguito di segnalazioni di cittadini, associazioni o altri Enti.

Dall’anno 2013 all’anno 2019, non tutti gli impianti sono stati oggetto di verifica da ARPA, inoltre la frequenza dei controlli effettuati rispetto a quelli previsti si mantiene nell’intervallo che va dal 27% al 41% pertanto molto lontani dall’obiettivo della frequenza dei controlli posto dalla normativa che all’Allegato 5 della parte terza Decreto Legislativo n. 152/06 prevede che “l’*autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura*”.

Tab 5: frequenza minima dei controlli dell’*autorità competente Decreto Legislativo n. 156/06*

Potenzialità impianto	Numero controlli
Da 2000 a 9999 A.E.	1 volta l’anno
Da 10.000 a 49.999 A.E.	3 volte l’anno
Oltre 50.000 A.E.	6 volte l’anno

L’ARPA Sicilia ha rappresentato alla Commissione d’inchiesta, sia con la trasmissione di documentazione che nelle diverse audizioni, le motivazioni delle performance piuttosto manchevoli. Anche in questo caso, la penuria di personale in servizio rende pressoché difficile ottemperare ai controlli previsti ex lege.

Dal documento del 4 ottobre 2020⁴²⁶ trasmesso dal Direttore Tecnico ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino emerge che in esito al controlli degli impianti ispezionati da ARPA 8 su 16 non risultano conformi, come di seguito sinteticamente riportato.

Tabella 136: *Impianti controllati Provincia di Enna e totali nella Regione Sicilia - 2019*

	≥ 50000		10.000 ≤ A.E. < 50000		2.000 ≤ A.E. < 10.000		totali		totali
	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	
Enna	0	0	0	4	7	4	7	8	15
Totale	11	9	31	30	53	33	95	72	167

Ad integrazione di quanto descritto e delle informazioni fin qui riportate, si forniscono di seguito i dati dei controlli effettuati riportati in forma tabellare e loro elaborazione (dell’anno 2013 e all’anno 2019) degli impianti di depurazione a servizio dei diversi comuni della Provincia di Enna o meglio gli agglomerati serviti da impianto di depurazione: potenzialità espressa in A.E., parametri risultati non conformi alla Tabella 1 e Tabella 3 del Decreto Legislativo n.152/06 e relativo esito in termini sanzionatorio.

Tabella 137: *Numero controlli e relative contestazioni*⁴²⁷

Provincia di Enna	n. controlli complessivi *	n. sanzioni proposte	% contestazioni/ n. controlli
Report 2013	51	18	35%
Report	67	10	15%

⁴²⁶Doc. n. 678/2

⁴²⁷Doc 345/5

2015			
Report 2016	69	14	20%
Report 2017	71	17	23%
Report 2018	67	10	15%
Report 2019	51	13	25%

* Considerando tutti gli impianti, anche quelli al di sotto dei 1.999 A.E.
Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Il numero complessivo dei controlli dall'anno 2012 all'anno 2018 oscilla tra 51 e 71 e le percentuali di contestazioni su numero di controlli varia tra il 15 per cento e il 35 per cento con un andamento irregolare negli anni al quale non è possibile attribuire una motivata spiegazione, se non nella variabilità insita nei controlli. L'ARPA Sicilia propone le sanzioni amministrative previste dalla normativa, considerando tutte le fattispecie di violazioni contestabili, ovvero i superamenti rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e il mancato rispetto di prescrizioni autorizzative ovvero la mancanza stessa delle autorizzazioni.

A titolo di esempio della variabilità: nell'anno 2017 (report 2018) sull'80 per cento degli impianti controllati, ovvero su 67 controlli complessivi, sono state fatte 10 proposte di sanzione, con una percentuale di contestazioni per numero di controlli pari al 15 per cento; mentre nell'anno 2018 (report 2019) sul 76 per cento degli impianti controllati, ovvero su 51 controlli complessivi, sono state fatte 13 proposte di sanzione, con una percentuale di contestazioni per numero di controlli pari al 25 per cento.

5.2.2 Stato autorizzativo dei depuratori urbane della provincia di Enna

Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci il 11 settembre 2020 ha trasmesso alla Commissione d'inchiesta un documento⁴²⁸ contenente specifiche indicazioni sui depuratori in attesa di autorizzazione all'esercizio, e su quelli per i quali è stato emesso un provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa, nonché le istanze di autorizzazioni pervenute e le istanze in istruttoria, come di seguito sintetizzato.

Tabella 138 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Palermo al 14.08.2020⁴²⁹

Autorizzazioni	Enna	TOTALE
Vigenti	5	53
Scadute	3	135
In proroga	5	33
Senza autorizzazione	5	173
Diniegate	6	49
	24	443

⁴²⁸ Doc. n. 345/5 Doc. n. 683/3

⁴²⁹ Doc. n. 683/3 - Doc. n. 345/5

La Regione Sicilia ha successivamente fornito un riepilogo dello stato delle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione, aggiornato al 23 novembre 2021⁴³⁰

Tabella 139 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Palermo al 23.11.2021

Autorizzazioni	Enna	TOTALE
Vigenti	5	56
Scadute	2	136
In proroga	8	35
Senza autorizzazione	1	155
Diniegate	8	58
	24	440

Confrontando la situazione autorizzatoria dell'anno 2021 con quella precedente del 2020, trasmessa dal Presidente della Regione Nello Musumeci ed acquisita in data 11 settembre 2020⁴³¹ osserviamo che gli atti autorizzativi vigenti rimangono 5 su 24 e quindi non si è riscontrato un miglioramento dello stato autorizzativo. Al riguardo in sede di audizione, svoltasi in data 16 settembre 2021, il Presidente della Commissione d'inchiesta ha chiesto dei chiarimenti al Direttore del dipartimento acqua e rifiuti della Regione siciliana, Calogero Foti, il quale ha rappresentato che la criticità risiederebbe nel poco personale nel settore che si occupa di questa specifica attività e nella mancata trasmissione da parte del richiedente del rinnovo dell'autorizzazione di atti richiesti per l'adeguamento istanza, quindi vi è una carenza documentale che ne impedisce il rinnovo. L'auditore ha altresì dichiarato che *“tra gli obiettivi che abbiamo inserito nel 2021 c'è quello di azzerare completamente l'arretrato”*.

Nella tabella di seguito sono indicati, per ciascun impianto, lo stato autorizzativo, le istanze presentate, se risulta in itinere la relativa valutazione e l'indicazione di quelli destinatari di preavviso di diniego o archiviazione.

⁴³⁰ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 683/2

⁴³¹ Doc 683/3

Tabella 140 Stato autorizzativo degli impianti di depurazione di reflui urbani nella provincia di Enna⁴³²

Provincia di Enna						
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione	
		numero	data	stato	numero	data
Agira	C.da Gianguzzo				313	12/3/13
Aidone	C.da Canalotto (inattivo)	senza autorizzazione				
Assoro	centro urbano all'impianto di Leonforte					
	C.da Piano Spuga (Frazione S. Giorgio) (in stato di abbandono)	207	3/6/10	scaduta		
	Zona industriale IRSAP Dittaino				59	2/2/15
Barrafranca	C.da Gammara	283	10/7/08	scaduta		
Calascibetta	senza impianto					
Catenanuova	C.da Cucco-Cuba	senza autorizzazione				
Centuripe	C.da Miniere-Marmore	256	11/6/10	in proroga		
Cerami	C.da Rameci	senza autorizzazione				
Enna	C.da Cannavò (fraz. Pergusa)				2215	18/12/14
	C.da Sirieri	333	20/4/18	vigente		
Gagliano Castelferrato	C.da Pillizzeri	503	22/3/12	scaduta		
Leonforte	C.da Castellaccio	2243	22/12/14	in proroga		
Nicosia	C.da Mammafiglia (inattivo)	senza autorizzazione				
Nissoria	C.da Giardinello				216	5/3/15
	C.da Panuzzi	senza autorizzazione				
Piazza Armerina	C.da Santa Croce (Villaggio San Marco)				723	28/5/13
	C.da Indirizzo	54	22/1/19	vigente		
Pietraperzia	C.da Favara	454	20/10/09	scaduta		
	C.da Rocche	453	20/10/09	scaduta		
Regalbuto	C.da Pietrasanta	2217	18/12/14	in proroga		
Sperlinga	C.da Martinuzzo	872	20/6/17	vigente		
Troina	C.da Schiddaci	334	20/5/18	vigente		
	C.da San Michele Vecchio	873	20/6/17	vigente		
Valguarnera Caropepe	senza impianto					
Villarosa	C.da San Rocco	1926	14/11/14	in proroga		

4.2.3 Illeciti e violazioni rilevati da ARPA

Dal documento trasmesso in data 27 ottobre 2020⁴³³ dal Direttore Tecnico dell'ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino, per i controlli effettuati nel 2018, si evincono i dettagli del rispetto dei limiti tabellari ed eventuali superamenti con relativa proposta di sanzione per la Provincia di Enna.

Dai controlli ARPA per l'anno 2018, si rilevano superamenti dei limiti tabellari per alcuni impianti, per i quali viene redatta la proposta di sanzione invece non si rilevano comunicazioni all'autorità giudiziaria. Inoltre vengono segnalate alcune situazioni critiche quali:

- Impianto Piano Sciarra Comune di Assoro S Giorgio (<1999 A.E.) impianto non attivo, refluo scaricato nel corpo recettore
- Impianto Gammara – Gurreta, Barrafranca (2000> A.E.<9.999) portata ridotta forse causata da ostruzione della rete fognaria
- Impianto Sottoserra Gelsi, Barrafranca (2000> A.E.<9.999) impianto non collegato a rete fognaria, non presidiato e non attivo. Quindi nessun campionamento fatto.

⁴³² Doc. n. 345/5

⁴³³ Doc. n. 717/7

Per l'anno 2018, nel controllo dei depuratori sono stati effettuati prevalentemente campionamenti atti alla verifica dei parametri in tabella 1 rispetto alla tabella 3 del Decreto Legislativo n. 152/06, rispettivamente per un totale di 50 ed 8 campionamenti. Da tale attività ha portato a 3 proposte di sanzione, trasmesse all'autorità preposta ovvero il libero consorzio comunale di Enna che ha l'onere di emettere le ordinanze di ingiunzioni.

Per l'anno 2019, nei 26 controlli effettuati da Arpa, sono stati riscontrati 18 superamenti.

5.3.3 Impianti presenti provincia di Enna autorizzati a ricevere fanghi di depurazione

Dal documento trasmesso dalla Regione Sicilia ed acquisito dalla Commissione d'inchiesta l'11 settembre 2020⁴³⁴ contenente l'elenco degli impianti autorizzati a ricevere fanghi di depurazione con codice EER 190805, come risulta dall'applicativo O.R.S.O. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), emerge che nella provincia di Enna vi è una sola discarica la "Ambiente e Tecnologia srl (int. part. dalla S.R.R. ATO6 Enna) in grado di accettare rifiuti con codice EER 190805, 190812 e 190814, della quale si riportano i dettagli di seguito:

Tabella 141: Impiantistica trattamento fanghi da depurazione - 15/09/2021 Fonte Regione Sicilia ()

DITTA	Sede impianto Comune	Tipo Impinato	Autori zazione	Capaci tà	Unità di misura	CER			
						190206	190805	190812	190814
Ambiente e tecnologia srl (int. part. Dalla S.R.R. ATO6 Enna) ⁴³⁵	Enna	Discarica	D.D.G .13/06/18 n. 575	747.00 0,00	mc	NO	SI	SI	SI

La Commissione ha richiesto all'ARPA Sicilia il flusso dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane con codice EER 19.08.05. Tale richiesta si è concretizzata con l'acquisizione del documento il 4 settembre 2020⁴³⁶ che ha fornito un riscontro per i grandi impianti di depurazione, quindi > 50.000 A.E.. Tuttavia, non essendo presenti nella Provincia di Enna impianti di tali dimensioni tale richiesta non ha prodotto risultati per l'ATO5.

Tuttavia, da un approfondimento sulla gestione dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane, per l'ATO5 di Enna emerge, non difformemente dagli altri ambiti, lo smaltimento dei fanghi in modo non conforme. In alcune circostanze i liquami venivano scaricati nel corpo idrico superficiale senza essere sottoposti ad alcun processo depurativo. Tali condotte sono rappresentate di seguito nel paragrafo degli illeciti.

⁴³⁴ Doc. n. 683/2 - Doc 977/3

⁴³⁵ Volturato DDG 575 del 13/06/2018 – DDG 107 del 03/02/17 – DDG 254 del 27/04/2012

⁴³⁶ Doc. n. 678/2

5.3 Libero Consorzio Comunale di Enna

Il libero Consorzio Comunale di Enna, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nel territorio di Enna.

Dai documenti acquisiti dalla Commissione in data 14 gennaio 2020⁴³⁷ e 31 agosto 2020⁴³⁸ dal già Provincia Regionale di Enna, Commissario Straordinario, Girolamo Di Fazio emerge un quadro riassuntivo delle ordinanze ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi ex art 18 Legge n. 689 del 24 novembre 1981 nel periodo dal 2017 al 2020, del quale si fornisce riscontro.

Anno 2017

-N. 15 irrogazione sanzione amministrativa di cui 13 nei confronti della società AcquaEnna e le restanti al Comune di Nissoria e nei confronti di una società srl (reflue industriali).

Anno 2018

-N. 6 irrogazione sanzione amministrativa nei confronti della società AcquaEnna.

Anno 2019

-N. 10 irrogazione sanzione amministrativa per illecito nei depuratori dei Comuni di: Piazza Armerina, Sperlinga, Aidone, Pietraperzia, Nicosia, nonché caseificio e domestiche/fitodepurazione

Anno 2020

-N. 20 irrogazione sanzione amministrativa per illecito nei depuratori dei Comuni di: Pietraperzia, Piazza Armerina, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Piazza Troina, Enna.

Per quanto attiene le acque reflue urbane, nell'anno 2018, si rileva che su 3 proposte di sanzione tramesse dall'ARPA Sicilia, il LCC di Enna ha emesso 6 ordinanze di ingiunzione.

Invece, per l'anno 2019, dai controlli effettuati da ARPA Sicilia sono stati riscontrati 18 superamenti ed il LCC di Enna ha irrogato 10 sanzioni amministrative.

La Commissione di inchiesta ha voluto richiedere alcune informazioni circa l'attività sanzionatoria, attività della quale si ne è riportata sopra una sintesi. Tali dati forniscono solo un'indicazione dell'entità del lavoro svolto sia da ARPA che dal LCC. Nel merito, si ritiene doveroso rappresentare che, alcuni rilievi possono essere stati fatti, dall'ARPA Sicilia o da altre autorità, a fine anno e quindi concretizzatesi in ingiunzioni di pagamento emesse dal LCC di Enna l'anno successivo. Inoltre, un'ingiunzione di pagamento può contenere di fatto più proposte di sanzione per uno stesso depuratore nell'ambito del medesimo controllo.

Ciò al solo fine di rappresentare che quanto qui sinteticamente descritto fornisce solo una stima delle sanzioni per superamenti dei limiti tabellari o per inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.

5.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque

⁴³⁷ Doc. n. 458 0

⁴³⁸ Doc. n. 673

5.4.1 Attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte delle forze dell'ordine

5.4.1.1 Carabinieri CUFA -NOE

Dalla relazione trasmessa dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA) ed acquisita dalla Commissione il 12 novembre 2019⁴³⁹ emerge un quadro sintetico delle attività di contrasto al fenomeno e delle relative indagini svolte da tale autorità di polizia giudiziaria presso gli impianti di depurazione insistenti nella Provincia di Enna. Più in particolare, dal controllo di detti impianti di depurazione emergeva che il gestore allo scopo di non sostenere i costi di smaltimento, li amministrava e gestiva con modalità non conformi, così da evitare la produzione dei fanghi. Le relative risultanze analitiche facevano, altresì, rilevare che gli scarichi dei predetti impianti di depurazione, risultati al di fuori dei limiti tabellari previsti dalla normativa di settore, costituivano fonte di inquinamento dei rispettivi corpi ricettori (fiumi e torrenti), compromettendone il naturale uso.

5.4.1.2 Regione Carabinieri Forestale “Calabria” centro anticrimine natura di Palermo (CAN-NIPAAF)

Dalla relazione sul sistema di gestione delle acque reflue trasmessa dal Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria, acquisita dalla Commissione d'inchiesta il 15 settembre 2020⁴⁴⁰, sono emerse le principali attività svolte dal CAN di Palermo - Nipaaf sul territorio ennese in materia di acque reflue. Nell'anno 2018 risultano deferiti all'A.G. complessivamente quattro soggetti per smaltimento illecito di effluenti di allevamento, per fatti distinti avvenuti rispettivamente in Provincia di Palermo, Trapani ed Enna. Nello stesso anno è stato eseguito il sequestro e la chiusura di un caseificio in Provincia di Enna, denunciando il titolare per la realizzazione di uno scarico industriale sul suolo senza la prescritta autorizzazione. Anche nell'anno 2019 sono stati sequestrati due caseifici, in Provincia di Enna e Trapani, per irregolarità sui reflui industriali da essi prodotti. In entrambi i casi l'attività di polizia giudiziaria è stata svolta su delega delle Procure della Repubblica territorialmente competenti.

5.4.1.3 Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia

Il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, in data 27 settembre 2019⁴⁴¹ ha relazionato alla Commissione d'inchiesta in merito alle attività di contrasto degli scarichi illeciti di sostanze pericolose, di acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento.

In particolare alla Commissione è stato rappresentato che nel mese di giugno 2019, il Gruppo G.d.F. Enna ha concluso indagini nel comparto della “tutela della spesa pubblica”, avviate d'iniziativa e mirate a verificare la regolarità del finanziamento di oltre 4,5 milioni di euro, concesso dall'Agenzia Regionale delle Acque e dei Rifiuti Sicilia⁴⁴² per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue all'interno dell'ex Consorzio Area Sviluppo Industriale di Enna⁴⁴³, destinato a soddisfare sia le esigenze di natura industriale dello stesso Consorzio che quelle di natura urbana del Comune di Valguarnera Caropepe. In esito a tali accertamenti, avvalorati dalla collaborazione tecnica di personale dell'ARPA Sicilia, emergeva che l'impianto non era mai entrato in funzione perché realizzato in modo difforme dalle previsioni ed inidoneo all'uso per cui

⁴³⁹ Doc. n. 386

⁴⁴⁰ Doc. n. 687/2

⁴⁴¹ Doc. n. 338/2

⁴⁴² organo della Regione Sicilia deputato all'erogazione e al controllo del finanziamento.

⁴⁴³ oggi “Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive” (I.R.S.A.P.).

era stato concepito e finanziato, nonostante risultasse formalmente ultimato e collaudato. Conseguentemente, la Guardia di Finanza deferiva all’Autorità Giudiziaria ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, nove soggetti – ritenuti responsabili delle fasi di realizzazione e di collaudo delle opere - per condotte ritenute integranti, a vario titolo, i reati di truffa aggravata, false attestazioni e frode nelle pubbliche forniture. Nella circostanza, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, la verifica dell’effettiva modalità di trattamento dei liquami e l’analisi dei campioni raccolti, facevano accertare:

- a. presso il predetto impianto di depurazione e presso il relativo canale di raccolta delle acque meteoriche e di prima pioggia, che gli stessi erano scaricati senza essere sottoposti al prescritto processo depurativo, confluendo nel fiume Dittaino attraverso il torrente Calderai;
- b. presso gli scarichi della pubblica fognatura del comune di Valguarnera Caropepe, che le acque reflue prodotte dal predetto Comune erano riversate - non adeguatamente depurate - nei torrenti “*Paparanza*” e “*Valguarnera*” o sul suolo in contrada “*Intemicola*” del medesimo comune. Ancora, la Guardia di Finanza ha deferito all’Autorità Giudiziaria, per violazione dell’art. 124, co. 1 Decreto legislativo 152/2006 e dell’art. 101, co. 2 Decreto legislativo cit., rispettivamente i responsabili dell’I.R.S.A.P. e i responsabili del Comune di Valguarnera.

Nel contesto della medesima relazione informativa, è stato evidenziato che il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Enna ha in corso indagini, avviate nel 2018, nei confronti di una società operante in Assoro (EN) nel settore dello smaltimento di fanghi da depurazione. L’esito dei preliminari approfondimenti ha indotto, tra l’altro, ad ipotizzare a carico del responsabile dell’impresa la violazione degli artt. 279 e 256 del D. L.vo n. 152/2006, per le modalità di trattamento dei rifiuti speciali, provenienti anche da fuori regione, attuato dalla società per la loro successiva destinazione a “fertilizzante” in campo agricolo. Quindi, il rappresentante legale dell’azienda è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, la quale ha delegato alla Guardia di Finanza ulteriori approfondimenti investigativi, non consentendo la divulgazione di altri dati e notizie inerenti all’attività in essere.

Sulla scorta di quanto evidenziato il 23 ottobre 2019 nel corso dell’audizione del Comandante, Generale di Divisione, Riccardo Rapanotti e del successivo aggiornamento documentale acquisito dalla Commissione il 17 settembre 2020⁴⁴⁴, si riportano di seguito le più recenti attività investigative svolte alla sede di Enna dai Reparti del Corpo.

Sempre alla luce di quanto riferito dalla Guardia di Finanza, il prosieguo dell’attività investigativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Enna sulla regolarità del trattamento di rifiuti speciali, non pericolosi, utilizzati da un’azienda agricola di Assoro per la produzione di ammendante, ha consentito di accertare violazioni alla normativa in materia di tutela ambientale e, in particolare, con riferimento allo smaltimento dei fanghi da depurazione. In particolare, l’analisi della documentazione afferente alla verifica della sussistenza delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio di tale attività ed all’entità dei rifiuti gestiti dall’azienda nell’impianto ubicato in località Mulinello di quel comune dell’ennese, corroborata da attività investigative di natura tecnica (rilevamenti di posizione con GPS, riprese audio/video e captazioni telefoniche) ha evidenziato che la stessa aveva gestito quantitativi di rifiuti speciali superiori a quelli consentiti in ragione della propria attività agricola, ricevendone in conferimento da soggetti terzi, in carenza della prevista autorizzazione regionale allo smaltimento; al contempo, la medesima azienda aveva smaltito tali rifiuti speciali, non pericolosi, destinandoli in parte alla produzione del fertilizzante (ammendante) per terreno agricolo e sottraendo i rifiuti residui al regolare processo di smaltimento, a mezzo di sversamento illecito in terreni di altri proprietari compiacenti.

⁴⁴⁴ Doc. n. 692/2

Al termine delle indagini, pertanto, oltre alla denuncia per i reati di cui agli artt. 279, comma 1, e 256, co. 1, del Decreto legislativo 152/06⁴⁴⁵ del rappresentante legale dell'azienda oggetto di indagini, con proposta di sequestro dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, all'A.G. la Guardia di Finanza ha segnalato responsabilità per le violazioni degli artt. 3, 4 e 9, del Decreto legislativo n. 99/92⁴⁴⁶ nei confronti dello stesso, nonché di altri 18 proprietari dei terreni interessati dagli illeciti sversamenti e di un dipendente dell'azienda agricola in indagine. Contestualmente, la Guardia di Finanza ha sottoposto all'attenzione dell'A.G. le posizioni di ulteriori 36 soggetti conferitori, tra i quali vari Enti locali, per la valutazione di eventuali profili di responsabilità penale con riferimento agli obblighi di vigilanza sul regolare ciclo di smaltimento dei propri rifiuti prodotti, sanciti dall'art. 188 del Decreto legislativo 152/2006;

In proposito, a scioglimento della riserva di approfondimento e conseguente risposta, formulata in occasione dell'audizione del 9 settembre 2020 circa le specifiche informazioni richieste dalla Commissione sul tema, si è potuto riscontrare che, nell'ambito di tale indagine, vari enti locali, tra i quali il Comune di Milazzo⁴⁴⁷, conferivano all'azienda agricola in argomento i fanghi da acque reflue provenienti dal proprio depuratore. Anche tale circostanza è stata portata all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria per la valutazione di eventuali profili di responsabilità degli enti locali, con riferimento alla previsione contenuta nel citato art. 188 del Decreto legislativo n. 152/06 (responsabilità della gestione dei rifiuti), in conseguenza dell'irregolarità dello smaltimento dei medesimi fanghi da parte dell'azienda in indagine. Le indagini finora esperite, tuttavia, non hanno riguardato espressamente la verifica delle ragioni sottostanti al ricorso alle prestazioni di tale azienda da parte dei predetti comuni.

5.4.2 Procedimenti penali e attività di indagine nella Provincia di Enna

Secondo il documento trasmesso alla Commissione d'inchiesta il 7 novembre 2019 dal Procuratore della Repubblica di Enna Massimo Palmeri, nonché alla luce dell'audizione del Procuratore della Repubblica di Enna Massimo Palmeri, del Sostituto Procuratore Domenico Cattano e del sostituto procuratore Orazio Longo svoltasi presso la Prefettura di Enna il 12 febbraio 2020, e alla luce della successiva acquisizione documentale del 2 luglio 2020⁴⁴⁸, si è appresa l'esistenza presso la Procura di Enna dei seguenti procedimenti penali aventi ad oggetto ipotesi di reato connesse alla gestione delle acque reflue e dei fanghi da depurazione:

1. P.P. n. 1663/2018 R.G.N.R. Mod. 21, iscritto per i reati di cui agli artt. 256 Decreto legislativo 152/2006 e 452 bis c.p., riferiti ad una ipotesi di sversamento di fanghi industriali non trattati nei terreni adiacenti all'azienda agricola Mulinello srl in territorio del Comune di Assoro (EN); le indagini erano ancora in corso al momento della comunicazione;
2. P.P. n. 2065/2018 R.G.N.R. Mod. 21, inerente alla gestione dell'ex miniera di Pasquasia, in disuso dai primi anni Novanta ed improvvisamente abbandonata dal gestore; le indagini sono

⁴⁴⁵ Che prevedono rispettivamente: art. 279 comma 1 - installazione di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione o continuazione dell'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata; art. 256 comma 1 - esercizio di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione.

⁴⁴⁶ Che stabiliscono rispettivamente: art. 3: le condizioni per l'utilizzazione di fanghi trattati per l'agricoltura; art. 4: i casi in cui è vietato utilizzare i fanghi per l'agricoltura; art. 9: il tipo di Autorizzazione necessaria per poter utilizzare i fanghi in agricoltura.

⁴⁴⁷ Per la Regione Sicilia, figurano altresì i seguenti Comuni: Barrafranca (EN), Librizzi (ME), Chiaramonte Gulfi (RG), Spadafora (ME), Vittoria (RG), Roccavaldina (ME). Furnari (ME). Piedimonte Etneo (CT) e Mazara del Vallo (TP).

⁴⁴⁸ Doc. n. 672

rivolte all'accertamento di eventuale contaminazione del suolo causata da scarti industriali "illo tempore" lasciati all'interno del sito;

3. P.P. n. 2429/2018 R.G.N.R. Mod. 21, iscritto per i reati di cui agli artt. 110 C.P., 269 e 279 co. 1, 124 co. 1 e 137 co. 1 Decreto legislativo 152/2006, 349 C.P., nell'ambito del quale è stato emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato alle persone indagate; le indagini hanno riguardato la società Centro Form srl con sede a Aidone, c.da Montagna, esercente attività di lavorazione di prodotti caseari in assenza delle prescrizioni delle emissioni in atmosfera, scarico senza autorizzazione;
4. P.P. n. 428/2019 R.G.N.R. Mod. 21, iscritto a carico di Bruno Franz Pier Luigi (legale rappresentante di Acqua Enna s.c. p.a.) per reati di cui agli artt. 640 c.p. (truffa) e 137 Decreto legislativo 152/2006. Il procedimento penale origina da una denuncia del 28.07.2017, presentata presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Enna, dal Presidente di Assoconsumatori di Enna, Bruno Giuseppe, relativamente alle irregolarità nella gestione del Servizio idrico integrato da parte della Società Acqua Enna s.c. p.a. in relazione, tra l'altro al mancato corretto funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue siti nel territorio della Provincia di Enna. Le prime indagini erano state delegate nell'ambito dell'originario procedimento a carico di ignoti (Proc. Pen. 1892/2017) ai Carabinieri NOE di Palermo che, acquisita la documentazione utile per accertare le presunte irregolarità, il superamento dei limiti tabellari della normativa vigente, nonché alcune criticità degli impianti di depurazione, individuando il presunto responsabile nel legale rappresentante di Acqua Enna s.c.p.a. Alla luce di tale attività preliminare, la Procura di Enna nominava un consulente tecnico, affidandogli l'incarico di: *“descrivere gli impianti di depurazione della provincia di Enna; accertare, sulla base degli atti lo stato degli impianti al momento della presa in carico da parte del Gestore, la realizzazione di eventuali lavori di adeguamento e lo stato attuale degli stessi e la loro capacità depurativa progettuale; accertare se la gestione dei depuratori sia svolta secondo quanto previsto nelle specifiche progettuali e nell'atto di affidamento; accertare, se per ciascun depuratore siano stati o meno osservati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di gestione, valutando se le inosservanze accertate siano di rilevanza tale da far mancare o pregiudicare gravemente l'effettuazione del servizio di depurazione delle acque reflue affidato; accertare sulla base degli atti quali siano state nel tempo le caratteristiche degli effluenti prodotti e scaricati; accertare se tali caratteristiche e la gestione dei depuratori siano conformi a quanto previsto dalla normativa tecnica in materia e agli atti autorizzatori in essere; accertare infine, in caso di risposta negativa a quest'ultimo quesito, quali siano gli effetti che possono essere stati determinati o determinarsi sull'ambiente in genere ed in particolare sui corpi ricettori degli scarichi in relazione ai possibili usi a cui essi possono essere naturalmente e legittimamente destinati e quant'altro utile a fini di indagine”*. In data 3 giugno 2019, i NOE di Palermo depositavano una nota preliminare con l'esito delle indagini (prot n. 81/3 del 30.05.2019) che evidenziava per tutti gli impianti oggetto dei controlli (compreso, dunque, l'impianto di depurazione di Valguarnera) la non adeguata produzione dei fanghi primari e secondari con conseguente mancata corretta operazione di smaltimento dei fanghi prodotti ed una carica batterica al di sopra dei limiti consentiti. Nel procedimento n. 428/2019, confluivano anche gli accertamenti effettuati dal Corpo Forestale regionale su delega del Dott. Lo Gerfo titolare di un precedente procedimento penale (proc. pen 1204/2015 R.G. mod .45), riassegnato al sostituto procuratore Dott. Longo in data 11.6.2019 e riunito al proc. pen. n. 428/2019 R.G.N.R. Infine, in data 3 luglio 2020, i consulenti tecnici depositavano la relazione conclusiva *“rilevando diverse irregolarità nell'attività di gestione delle acque reflue da parte degli Enti a ciò preposti nel territorio della provincia di Enna riguardanti anche la gestione degli impianti di depurazione di Valguarnera e di Enna”*. In sintesi, i consulenti tecnici nominati dalla Procura di Terni evidenziavano che la maggior parte dei depuratori presenta carenze strutturali e gestionali anche abbastanza gravi e che il processo depurativo è compromesso a causa dell'estrema diluizione delle sostanze organiche; contestualmente, evidenziavano che, nella

maggior parte dei depuratori, gli scarichi non rispettano i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 Parte III del Dlgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali e che non risulta che il gestore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione di gestione del 19 novembre 2004 e successive integrazioni. Il procedimento pende ancora nella fase delle indagini preliminari.

5. P.P. n. 1147/2019 R.G.N.R. Mod 21, iscritto a carico del titolare dell'azienda zootecnica sita in contrada Cozzo di Povero in territorio ennese; il procedimento, ancora in fase di indagine, è relativo al trattamento e smaltimento non corretto di reflui derivanti dagli allevamenti dell'azienda zootecnica sopra citata;
6. P.P. n. 3295/2019 R.G.N.R. Mod. 44, iscritto a carico di soggetti ignoti per inquinamento del torrente Torcicoda, in territorio ennese. L'identificazione dei responsabili della condotta illecita è ancora in corso e riveste carattere di particolare difficoltà, in quanto nelle vicinanze del corso d'acqua sono ubicati vari edifici pubblici e privati.

5.5 Stato dell'arte del progetto per la valorizzazione della risorsa idrica

Dal documento trasmesso alla Commissione d'inchiesta⁴⁴⁹ dalla Regione Sicilia, il 22 novembre 2021, emerge che la società ARRI S.r.l. in data 18 febbraio 2020, ha presentato all'Assessorato istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.inm.ii., per il progetto di *“Realizzazione di una piattaforma per il recupero delle risorse idriche tramite essiccazione di fanghi da depurazione e recupero di energia termica dalla parte secca da realizzarsi nel Comune di Enna (EN)”*⁴⁵⁰.

Il Dipartimento Regionale Ambiente (DRA)⁴⁵¹ ha comunicato agli enti e alle amministrazioni competenti la procedibilità dell'istanza e con successiva nota⁴⁵² la pubblicazione della documentazione e dell'avviso al pubblico ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 152/2006 sul Portale per le valutazioni ambientali dell'Assessorato e l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R.7/2019.

A seguito del rilascio del parere istruttorio intermedio n. 65/2020 reso dalla Commissione Tecnica specialistica nella seduta del 30/12/2020, il Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente (DRA), con nota prot DRA n. 693 del 07/01/2021, ha indetto la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e dell'art. 27-bis, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii..

Nell'ambito delle riunioni della suddetta conferenza di servizi, tenutasi il 09/02/2021, il 18/03/2021 e il 02/04/2021, sono stati acquisiti i seguenti pareri ai fini della determinazione in materia di VIA:

- la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Enna, con nota prot. 971 del 17/02/2021 (prot. DRA n. 9990 del 09/02/2021), reiterata con nota prot. 1731 del 17/03/2021, ha dichiarato conclusa la verifica preliminare dell'interesse archeologico, prescrivendo la sorveglianza archeologica in corso d'opera e ha comunicato che il sito in questione, non risulta sottoposto alle disposizioni di cui alla parte terza Titolo I del Decreto Legislativo n. 42/2004 e pertanto non è dovuto il parere della Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici;

⁴⁴⁹ Doc. n. 982/2

⁴⁵⁰ Doc. n. 982/2

⁴⁵¹ nota prot. DRA n. 37699 del 03/07/2020 il Servizio 1 - DRA

⁴⁵² prot. DRA n. 51762 del 04/09/2021

- il Libero Consorzio Comunale di Enna, con nota prot. n. 16936 del 02/11/2020 (prot. DRA n. 64105 del 03/11/2020) ha reso parere sulla relazione del progetto con gli strumenti di pianificazione provinciali;
- il Genio Civile di Enna, con nota prot. n. 38424 del 08/03/2021 (prot. DRA n. 14031 del 15/03/2021) ha rappresentato di non avere competenze nel procedimento in oggetto;
- il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna con nota 1607 del 19/03/2021 (prot. DRA 17009 del 19/03/2021) ha espresso parere ai sensi del Decreto Legislativo n. 151/2011;
- il rappresentante del Comune di Enna, ha reso il proprio parere di competenza favorevole vincolato al superamento delle criticità evidenziate dal Parere istruttorio Intermedio n. 65/2020 del 30/12/2020 da ratificare nel parere conclusivo. Relativamente all'inquadramento urbanistico dell'intervento, considerato che il sito non risulta interessato da vincoli territoriali e ricadendo in area destinata ad insediamenti industriali ha espresso parere favorevole;
- l'ASP di Enna con nota prat. 19/21-RP del 16/03/2021 (prot. DRA 15970 del 16/03/2021) ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, ferma restando la responsabilità della Ditta per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- il rappresentante di Acquaenna, gestore dell'impianto di depurazione reflui civile a servizio dell'area industriale Dittaino del comune di Valguamera, ha dichiarato che il parere di competenza verrà reso come parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dopo la determinazione di VIA. Lo stesso è subordinato al rispetto di tali parametri nel refluo scaricato, fermo restando che l'impianto è autorizzato al trattamento delle acque reflue domestiche e delle acque reflue urbane come definite dall'art. 74 comma 1 lettere g) e i) del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- IRSAP-Ufficio periferico di Enna con determinazione n. 55 del 18/03/2021 ha espresso parere favorevole all'insediamento nel rispetto dei vincoli regolamentane e il rappresentante di IRSAP nel corso della conferenza del 18/03/2021 ha dichiarato che, visto il parere di Acquaenna, renderà il proprio parere endoprocedimentale in riferimento all'allaccio alla fognatura di seconda categoria, come definita dalla L.R.27/86 di propria competenza per l'autorizzazione integrata ambientale dopo la determinazione di VIA;
- ARPA Sicilia con nota prot. 16142 del 30/03/2021 (prot. DRA n. 19195 del 30/03/2021) ha espresso parere con prescrizioni sul piano di Monitoraggio Ambientale.

Ad oggi, il Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente (DRA) è in attesa dell'espressione del Parere Istruttorio Conclusivo da parte della Commissione Tecnica Specialistica ai fini della determinazione conclusiva in materia di valutazione di impatto ambientale.⁴⁵³

L'impianto disterà in linea d'aria: 5 chilometri da Valguarnera, 10 chilometri da Assoro, 11 da Enna e Leonforte, 13 da Calascibetta e Nissoria, 16 da Agira. Il Progetto "ARRI: recupero risorse idriche prevede la realizzazione di un impianto di smaltimento e di recupero di rifiuti è rilasciata ai sensi dell'articolo 27-bis del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.


Nel caso specifico i codici CER che l'impianto sarà in grado di trattare sono tutti quelli contenenti acqua in eccesso ovvero:

⁴⁵³ Tutta la documentazione relativa al procedimento, compresa quella citata nella presente, è consultabile sul nuovo Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di della Regione Sicilia (<https://si-wi.regione.sicilia.it/>) [codiceprocedura919], https://si-wi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it/component/fabrik/list/28/it/?integrazioni___id_integrazioni_raw=919&limitstart28=0&resetfilters=1

Il nuovo impianto svolgerà le operazioni di messa in riserva (R13), di recupero energetico (R1) e di recupero delle sostanze biodegradabili (R3). Inoltre verranno svolte le operazioni di deposito preliminare (D13) e l'operazione di trattamento chimico-fisico tramite essiccazione termico (D9) dei rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle categorie indicate in precedenza. Tali attività verranno svolte nel rispetto delle norme tecniche previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di rifiuti Decreto Legislativo 152/06.

Il nuovo impianto è stato dimensionato per poter avviare a recupero 8 ton/h di scarti fangosi per complessive 70.000 ton/anno corrispondenti ad un regime di funzionamento dell'impianto di 8.500 ore/anno.

Figura 27: piattaforma per il recupero delle risorse idriche tramite essiccazione di fanghi



Capitolo 6: ATO6 – Caltanissetta

Attività svolte dalla Commissione

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ad esse correlate, per poter svolgere, adeguate attività d'indagine e valutare complessivamente lo stato della depurazione delle acque, nel territorio dell'ATO6 Caltanissetta, ha ritenuto opportuno assumere informazioni dai diversi organi di controllo, oltre che nel corso della missione svoltasi nei giorni 11-12 -13 febbraio 2020, anche attraverso una serie di audizioni di seguito riportate:

- ✓ 23 ottobre 2019 Comandante regionale della Guardia Di Finanza Sicilia – Gen. D. Riccardo Rapanotti
- ✓ 12 febbraio 2020 Presso la Prefettura di Enna ARPA Sicilia
 - Direttore U.O.C. Controlli presso la Direzione generale, Caldara Salvatore
 - Dirigente ARPA Caltanissetta Dora profeta
- ✓ 12 febbraio 2020 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta
 - Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Amedeo Bertone
- ✓ 12 febbraio 2020 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela
 - Procuratore della Repubblica di Gela Fernando Asaro
- ✓ 13 febbraio 2020 Commissario straordinario del libero consorzio comunale di Caltanissetta
- ✓ 13 febbraio 2020 Sindaco del comune di Caltanissetta
- ✓ 14 febbraio 2020 responsabili e gestori del petrolchimico di Gela - Eni Rewind
 - Direttore unità water and waste management ENI REWIND, Michele Troni
 - Responsabile TAF management ENI REWIND, Gianluca D'Aquila
 - Responsabile salute e sicurezza ENI REWIND, Claudia Di Marco
 - Responsabile legale ENI REWIND, Federico Di Petrillo
 - Responsabile Sicilia e Calabria ENI REWIND, Sandro Olivieri
 - Responsabile comunicazioni ENI REWIND, Enrica Barbaresi
- ✓ 02 marzo 2021 direttore generale di Caltaqua SpA, Andrea Giuseppe Gallè, di Lucia Grimaldi, Responsabile affari legali di Caltaqua SpA, e di Giovanni Casamassima, Responsabile ciclo e impianti di depurazione di Caltaqua SpA.
- ✓ 02 marzo 2021 *Commissario ad acta* dell'A.T.I. di Trapani, Mario Cassarà

6.1 Gestore del SII dell'ATO 6

6.1.1 Caltaque: gestore del SII

Acque di Caltanissetta S.p.A. - Caltaque è una società monoservizio che fornisce servizi di acquedotto, fognatura e depurazione come da convenzione di gestione stipulata fra Ente d'Ambito affidante ed il gestore del servizio idrico integrato:

Acque di Caltanissetta S.p.A. è affidataria della gestione del S.I.I. nei 22 Comuni dell'ATO6 Caltanissetta sulla base di Convenzione di gestione stipulata con l'Autorità d'Ambito in data

27/07/2006 per la durata di 30 anni e quindi con scadenza naturale al 26/07/2036, aggiornato ai sensi della Delibera ARERA 656/2015/R/Idr in data 27.11.2017, come emerge dalla documentazione acquisita dalla Commissione in data 12 marzo 2020⁴⁵⁴.

La società eroga il servizio idrico in favore di quasi 274.024 abitanti residenti (ISTAT 2015) distribuiti su un territorio di 2.138 Km² per una densità media di 132 abitanti per Km², con le seguenti particolarità:

- ad eccezione dei Comuni di Caltanissetta e Gela, la dimensione media dei rimanenti venti Comuni gestiti da Caltaqua è di circa 6.700 abitanti a fronte di una superficie media occupata di circa 71,90 km²;
- 2 Comuni (9,1% del totale) contano una popolazione residente inferiore ai 1.000 abitanti, incidendo in termini di popolazione per lo 0,6 % e occupando l'1,6% del territorio;
- 13 Comuni (59,1% del totale) contano una popolazione residente tra 1.000 e 10.000 abitanti, incidendo in termini di popolazione per il 16,9 % e occupando il 33,1% del territorio;
- 5 Comuni (22,7% del totale) contano una popolazione residente tra 10.000 e 50.000 abitanti, incidendo in termini di popolazione per il 31,5% e occupando il 32,6% del territorio;
- 2 soli Comuni (9,1% del totale) ovvero Caltanissetta e Gela, hanno una popolazione di oltre 50.000 abitanti, incidendo in termini di popolazione per il 51,1% e occupando il 32,8% del territorio.
- Il territorio della provincia di Caltanissetta s'inquadra nella parte centrale mediana e meridionale della Sicilia. Nella successiva figura è individuato il territorio interessato nella Regione Sicilia ed il territorio dei 22 Comuni facenti parte dell'ATO 6 Caltanissetta.




Figura 28: Territorio interessato nella Regione Sicilia

6.1.2 Subentro tra l'ATI e ATO in liquidazione

Nell'affrontare la complessa situazione dell'Ato6 Caltanissetta, si ritiene opportuno, ripercorrere, seppure in sintesi, le diverse tappe che hanno portato all'assetto attuale di gestione.

L'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (ATO Idrico CL 6), è stato costituito con atto pubblico, il 29/08/2002 nella forma di Consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

⁴⁵⁴ Doc. n. 573/2

- il 21 dicembre 2002, l'assemblea del Consorzio ATO Caltanissetta, con Deliberazione n.13, approvava il Piano d'Ambito di cui all'art.11 comma 3 della L. n.36 del 1994;
- Il 27 settembre 2004, la medesima assemblea, con Deliberazione n.8, sceglieva come forma di gestione del "Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)" la concessione a terzi, di cui all'art.20 della L. 36/1994;
- nella G.U.C.E del 5 ottobre 2005 n. S192 e nella G.U.R.S. del 21 ottobre 2005 al n. 42, veniva pubblicato il disciplinare di gara per l'affidamento del "S.I.I.";
- con Deliberazione n. 15 del 28 dicembre 2005, l'assemblea dei rappresentanti del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta, aggiudicava in via definitiva a favore dell'A.T.I. AQUALIA più altri, la gestione del servizio idrico integrato ed i lavori connessi nell'ambito territoriale ottimale di Caltanissetta;
- in data 20 luglio 2006, con atto del Notaio L. Cavallotti, a norma di quanto disposto dal punto 6, comma 3 del disciplinare di gara, tutti i componenti dell'A.T.I., aggiudicataria della gara, costituivano la società per azioni denominata "Acque di Caltanissetta S.p.A.;"
- Nell'agosto 2006 con atto notarile, il consorzio ambito territoriale ottimale Caltanissetta" (A.T.O. CALTANISSETTA) e la società Acque di Caltanissetta S.p.A.", stipulavano, un contratto di affidamento del servizio idrico integrato con durata trentennale. In virtù di esso, il Consorzio affidava ad Acque di Caltanissetta, in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, la gestione del "S.I.I." e la realizzazione diretta di lavori connessi, a decorrere dal 27.07.2006;
- la Regione Siciliana, con L.R. n. 11 del 12/05/2010, disponeva la cessazione delle Autorità d'Ambito Territoriali della Regione, istituite in applicazione dell'articolo 148 del Decreto Legislativo n. 152/06, mantenendo, invece, gli Ambiti Territoriali Ottimali, già individuati con D.P.R.S. n. 114/2000 ed istituiti ai sensi dell'articolo 147 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- con successiva L.R. n. 2 del 9 gennaio 2013, la Regione, poneva in liquidazione le Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali attribuendo le funzioni di Commissario liquidatore, ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle disciolte Autorità;
- con circolare prot. 28045 del 9 luglio 2013, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, prorogava le attività di liquidazione delle Autorità Territoriali Ottimali già soppresse con la L.R. 2/2013, attribuendo le funzioni di Commissari liquidatori delle stesse, ai Commissari straordinari per la gestione delle Province regionali di cui alla L.R. n. 7 del 27 marzo 2013;
- con L.R. n. 19 del 11 agosto 2015, veniva introdotto un intervento normativo volto a disciplinare il subentro di un nuovo Ente di governo nella gestione degli Ambiti in particolare la Regione Siciliana suddivideva il territorio in nove Ambiti, su base provinciale, pertanto coincidenti con i preesistenti Ambiti e prevedeva la costituzione delle Assemblee Territoriali Idriche in seno agli Ambiti Territoriali Ottimali, rinviando la definizione della nuova perimetrazione di questi ultimi ai successivi 60 giorni dalla pubblicazione della norma;
- in attuazione della citata L.R. 19/2015, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, emanava il D.A. n. 75 del 29 gennaio 2016 con il quale definiva i nove Ambiti Territoriali Ottimali, facendone coincidere il perimetro con quello degli ambiti precedentemente soppressi;
- con circolare n. 1369/GAB del 7 marzo 2016, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità delineava le direttive per l'insediamento delle Assemblee Territoriali Idriche, enti di governo dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, onerando dei relativi adempimenti i Commissari Straordinari e Liquidatori delle rispettive Autorità d'Ambito e precisando che i Commissari Straordinari e Liquidatori avrebbero continuato a svolgere le proprie funzioni, fino al formale insediamento e definitivo avvio delle Assemblee Territoriali idriche;

- con circolare n. 7394 del 22 novembre 2016, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, sollecitava le ATI al concreto avvio operativo finalizzato al compimento delle funzioni che le sono state attribuite con la legge regionale n. 19/2015 e in particolare agli artt. 3, 5 e 7 in materia di passaggio delle funzioni e del personale dalle sopresse Autorità d'ambito all'ATI e l'art. 12 relativo all'istituzione delle Commissioni tecniche presso gli ATO idrici posti in liquidazione;
- il 5 dicembre 2019, si teneva quindi la prima seduta dell'ATI Caltanissetta, convocata dal Commissario Liquidatore pro-tempore dell'ATO Caltanissetta, essendosi così di fatto costituita l'Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta (ATI Caltanissetta), e nella stessa data veniva approvato lo Statuto dell'ente con delibera n. 1/2019;
- in data 12 giugno 2020, l'ATI Caltanissetta sottoscriveva, ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, un Accordo di collaborazione con l'Autorità Idrica Toscana che prevedeva specifiche attività di affiancamento e supporto volte a rendere operativo il passaggio di funzioni tra il Consorzio ATO CL6 in liquidazione e l'ATI CL;
- in data 17 luglio 2020, l'ATI Caltanissetta sottoscriveva, con l'ATO Idrico CL6 di Caltanissetta in liquidazione, una convenzione volta a compiere il trasferimento delle funzioni, delle competenze e del personale dal Consorzio ATO all'ATI Caltanissetta, nonché il trasferimento della convenzione di gestione dal Consorzio ATO all'ATI Caltanissetta e di tutti i contratti collegati alla convenzione di gestione;
- in esecuzione della detta Convenzione ATO-ATI, in data 19 agosto 2020 con nota prot. n. 2794 il Commissario del Consorzio ATO CL6 in liquidazione provvedeva a trasmettere all'ATI Caltanissetta la ricognizione:
 - a) di tutti i rapporti attivi e passivi e dei contratti, anche di natura professionale, in essere, ivi inclusa la convenzione di affidamento ad Acque di Caltanissetta S.p.A.;
 - b) della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili (registrati e non);
 - c) della situazione contabile dell'ATO Caltanissetta al 18/08/2020 e conto consuntivo al 31/12/2019; d) dei contratti di lavoro del personale in effettivo servizio
 - e) delle liti, attive e passive, pendenti.
- con Delibera n.5 del 20.10.2020 l'ATI Caltanissetta, deliberava il subentro, senza effetti novativi, nella vigente convenzione di gestione stipulata con la società Acque di Caltanissetta S.p.A., nella posizione giuridica del Consorzio ATO CL 6 in liquidazione, e nei diritti e nelle obbligazioni derivanti da tale convenzione e contratti collegati, con impegno ad acquisire il consenso delle altre parti;
 - con la medesima Delibera n.5 veniva disposto, dalla data del 1 dicembre 2020, il subentro dell'ATI Caltanissetta, nelle funzioni, competenze nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni patrimoniali facenti capo al Consorzio ATO CL 6 di Caltanissetta in liquidazione.
 - Con atto ricevuto dal notaio Ciancico, del 27.4.2021 tra l'Assemblea Territoriale Idrica ATO Caltanissetta, l'ATO Caltanissetta, e la società Acque di Caltanissetta S.p.A.", veniva stipulato, per la durata residuale del contratto trentennale, il subentro al contratto di affidamento del servizio idrico integrato e lavori connessi in virtù del quale:
 - ✓ il Consorzio affidava in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, alla società "Acque di Caltanissetta S.p.A.", che accettava, la gestione del "S.I.I." e la realizzazione diretta di lavori connessi, a decorrere dal 27.7.2006;
 - il 17 settembre 2021, Caltaqua ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione della deliberazione del Commissario ad acta dell'Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta.

Infine, si ritiene opportuno evidenziare, che nel complesso rapporto intercorso tra Consorzio, ATI e Gestore, il continuo rimpallo di responsabilità tra un soggetto e l'altro, avveniva mentre erano in

corso importanti attività d'indagine (di cui si darà conto nel capitolo dedicato), che hanno accertato senza margine di dubbio, la drammatica situazione in cui versa l'ATO6.

Oltre ciò, le dispute contrattuali tra ATO e Gestore sono state oggetto di un Arbitrato. Nel novembre 2012 la Acque di Caltanissetta S.p.A. infatti aveva introdotto il giudizio arbitrale nei confronti del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 40 della convenzione di servizio.

6.1.3 Livello di operatività della gestione del SII

Dal documento trasmesso dal Presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, ed acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 29 luglio 2021⁴⁵⁵ e successivo aggiornamento del 1 febbraio 2022, si estrinsecano le informazioni acquisite dall'Autorità in merito alla costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito di Caltanissetta, come di seguito:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta", risultando completato il passaggio delle funzioni dall'ATO CL6 in liquidazione;
- l'Ente di governo dell'ambito – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione, da ultimo trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2021, emerge il contesto gestionale di riferimento, ovvero il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'Ente di governo ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acque di Caltanissetta S.p.A. a far data dal 27 luglio 2006 per la durata di 30 anni;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Alla domanda posta in sede di audizione presso la Prefettura di Palermo il 16 settembre 2021 sulle motivazioni dei ritardi riferiti ai progetti dell'Ambito di Caltanissetta (da finanziarsi a cura del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Sicilia) il Presidente della Regione Sicilia risponde che "risiedono prevalentemente: nei tempi di completamento dell'iter autorizzativo e di approvazione dei progetti (conferenze dei servizi promosse dall'ATI di Caltanissetta) nonché di adozione dei provvedimenti endoprocedimentali dettati dal Decreto Legislativo 118/2011 (tra i quali a titolo esemplificativo: accertamento somme, iscrizione in bilancio, riaccertamento ordinario di residui attivi e passivi, adozione decreto di finanziamento, controllo e registrazione della competente ragioneria)"⁴⁵⁶.

⁴⁵⁵ Doc. n. 927/3

⁴⁵⁶ Doc. n. 977/2

6.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane

La situazione attuale e pregressa degli impianti di depurazione, emerge in modo chiaro e inequivocabile dal cospicuo materiale documentale acquisito dalla Commissione e trasmesso dalla Procura di Caltanissetta, dalla Procura di Gela, da ARPA Sicilia, dalla GdF, dai Carabinieri, dalla Direzione Marittima, sulla cui base è stato possibile rilevare quanto di seguito illustrato.

Lo stato della depurazione nell'ATO6, emerge in tutta la sua drammaticità, dai documenti acquisiti dalla Commissione, dai quali si evince che dei 26 impianti di depurazione presi in carico e gestiti da Caltaqua (tra questi l'impianto di Gela non è stato considerato), alcuni versano in totale stato di abbandono e degrado (Marianopoli, Sommatino, Niscemi, Ciolino), [...]. I reflui dei succitati Comuni difatti, vengono immessi, senza alcun trattamento, direttamente nel rispettivo corpo idrico ricettore, in totale spregio delle norme comunitarie e nazionali.

Nei Comuni di Delia e Montedoro addirittura, non esistono impianti di depurazione e le acque reflue urbane raccolte dalla pubblica fognatura vengono scaricate, tal quali, direttamente nel corpo idrico recettore.

Anche i report sui controlli degli impianti di depurazione dislocati sul territorio Siciliano ed elaborati dall'ARPA Sicilia negli anni, mettono in evidenza situazioni di degrado ambientale:

- [...] in alcuni casi di impianti in stato di fermo sono state rilevate situazioni di particolare degrado ambientale dovuto all'abbandono incontrollato di rifiuti nell'area di pertinenza del depuratore poiché non sorvegliato⁴⁵⁷. Situazione questa che aggrava i costi di un eventuale ripristino/adequamento dell'impianto a carico dei Comuni di riferimento in quanto a questi andranno sommati anche i costi relativi all'eventuale ripristino ambientale delle aree interessate. In molti casi, i depuratori esistenti non sono adeguati alla normativa vigente. Nei casi di impianti inattivi, invece, spesso ci troviamo di fronte ad impianti obsoleti o abbandonati, che possono anche diventare luogo di abbandono incontrollato di rifiuti
- [...] ancora non tutti gli impianti nel 2014, sono stati dotati dei campionatori automatici in continuo e misuratori di portata, previsti dalla Circolare dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità del 27/07/2011 e del 4/03/2015, per l'effettuazione di campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, come previsto dalla normativa. In molti casi, l'ente gestore ha provveduto all'istallazione ma risultano comunque non funzionanti [...].

Le situazioni degli impianti di depurazione gestiti da Caltaqua sono molto diversificate. Alcuni impianti, infatti, sono stati oggetto dell'attuazione di interventi di adeguamento e ristrutturazione (a solo titolo di esempio, Caltanissetta-San Cataldo e Riesi), per cui hanno prestazioni depurative complessivamente adeguate.

Ad eccezione degli impianti sopra citati, oggetto di interventi di adeguamento/ristrutturazione (che, comunque, sono tra i più grandi), ne risulta una situazione di complessivo degrado, evidenziata dall'ARPA.

Sempre dai Report ARPA Sicilia si rileva che *“ancora non tutti gli impianti nel 2014 sono stati dotati dei campionatori automatici in continuo e misuratori di portata, previsti dalla Circolare dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità del 27/07/2011 e del 4/03/2015, per l'effettuazione di campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, come previsto dalla normativa. In molti casi, l'ente gestore ha provveduto all'istallazione ma risultano comunque non funzionanti.”*

⁴⁵⁷ casi questi che sono stati opportunamente segnalati alle autorità competenti

Informazioni più dettagliate sullo stato in cui versano gli impianti di depurazione della Provincia di Caltanissetta emergono, inoltre, dai diversi documenti di ARPA conseguenti all'attività di controllo effettuata. Di seguito un sintetico riscontro.

Nel documento⁴⁵⁸ trasmesso dal Direttore Tecnico dell'ARPA, Vincenzo Infantino, ed acquisito dalla Commissione d'inchiesta, il 27 ottobre 2020, l'elenco dei depuratori presenti nella provincia di Caltanissetta, è di seguito riportato nella tabella sottostante.

⁴⁵⁸ Doc. n. 717/5

Tabella 142 Impianti di depurazione reflui urbani nella provincia di Caltanissetta -Fonte ARPA - Dati 2019

COMUNE	Denominazione	Corpo recettore	Nome Corpo idrico Principale	Capacità organica di progetto (AE)
ACQUAVIVA PLATANI	IMPIANTO C.DA S. GIUSEPPE	TORRENTE SIGNORINO	Fiume Platani	0
BONPENSIERE	IMPIANTO C.DA CASTELLO	TORRENTE MADURE (affluente FIUME PLATANI)	Fiume Gallo D'Oro	0
BUTERA	IMPIANTO C.DA FALCONARA			0
CALTANISSETTA	IMPIANTO C.DA BUSITI		Fiume Imera Meridionale	0
CALTANISSETTA	IMPIANTO EX ASI - C.DA CALDERARO	TORRENTE FUNGIRELLO	Fiume Imera Meridionale	50000
CALTANISSETTA	IMPIANTO EX ASI - C.DA S. CATALDO SCALO	TORRENTE NISCIMA	Fiume Imera Meridionale	9999
CALTANISSETTA-SAN CATALDO CONSORTILE	IMPIANTO C.DA CAMMARELLA	TORRENTE MADONNA DELLE GRAZIE - FUNGIRELLO	Fiume Imera Meridionale	84055
CALTANISSETTA-SAN CATALDO CONSORTILE	IMPIANTO C.DA S. BARBARA		Fiume Imera Meridionale	0
CALTANISSETTA-SAN CATALDO CONSORTILE	IMPIANTO QUARTIERE S.FILIPPO NERI/XIRBI		Fiume Imera Meridionale	0
CAMPOFRANCO	IMPIANTO C.DA SPARACI-PARRINI	FIUME PLATANI	Fiume Platani	0
DELIA	IMPIANTO C.DA S. CALOGERO			0
GELA	CONSORTILE AGIP - SEZ. URBANA, DI C/DA BETHLEM	MAR MEDITERRANEO		0
GELA	IMPIANTO C.DA MACCHITELLA	TORRENTE GATTANO	Torrente Gattano	0
GELA	IMPIANTO MANFRIA			0
MARIANOPOLI	IMPIANTO C.DA NOCE	TORRENTE BELICI	Fiume Salito	0
MAZZARINO	IMPIANTO C.DA MINNELLI-CHIMERA	VALLONE GIARDINELLO	Fiume Gela	0
MILENA P1	IMPIANTO C.DA MARGIO NATALE	TORRENTE MINNELLA, AFFLUENTE FIUME PLATANI	Fiume Gallo D'Oro	0
MILENA P2	IMPIANTO VALLONE BIANCO (C.DA CHIAPPARA DEL TERRITORIO DI SUTERA)	VALLONE BIANCO/CHIAPPARA, AFFLUENTE FIUME PLATANI	Fiume Gallo D'Oro	0
MILENA P3	IMPIANTO C.DA CAPPA (PURGATORIO)	VALLONE CAPPA, AFFLUENTE FIUME PLATANI	Fiume Gallo D'Oro	0
MILENA P4	IMPIANTO C.DA PIRITO-VILLAGGIO MASANIELLO	INCISIONE TORRENTIZIA IN C.DA PIRITO	Fiume Gallo D'Oro	0
MONTEDORO	IMPIANTO C.DA NAVE - MINTINA	TORRENTE NAVE	Fiume Gallo D'Oro	0
MUSSOMELI	IMPIANTO C.DA POVERONE	TORRENTE INDOVINA, AFFLUENTE FIUME PLATANI	Fiume Salito	0
NISCEMI	IMPIANTO NISCEMI P1 - c.da Beneficio	torrente Maroglio		0
NISCEMI	IMPIANTO NISCEMI P2 - c.da valle pozzo	VALLONE POZZO		0
RESUTTANO	IMPIANTO C.DA CULMA	torrente Figliotti-Culma (affluente fiume Imera Me	Fiume Imera Meridionale	0
RESUTTANO	IMPIANTO RESUTTANO CIOLINO	RIO DELL'ACQUA SALATA	Fiume Imera Meridionale	0
RIESI	IMPIANTO PIANO DI MARGIO	Vallone Cimitero	Fiume Imera Meridionale	0
SANTA CATERINA VILLARMOZA	IMPIANTO C.DA MONACO - ARENELLA	VALLONE DELLO SCAVO AFFLUENTE DEL FIUME SALITO	Fiume Salito	0
SERRADIFALCO	IMPIANTO C.DA MINTINA	TORRENTE MINTINA, AFFLUENTE FIUME GALLO D'ORO	Fiume Gallo D'Oro	0
SOMMATINO	IMPIANTO C.DA CANALE	TORRENTE GIBBERI	Fiume Imera Meridionale	0
SUTERA P1	IMPIANTO 1 (C.DA SOTTO S.AGATA)	VALLONE GIUSEPPE/TORRENTE VITTORIA	Fiume Gallo D'Oro	2500
SUTERA P2	IMPIANTO 2 (C.DA PIETRAROTTA)	TORRENTE PIETRAROTTA	Fiume Gallo D'Oro	515
SUTERA P3	IMPIANTO C.DA MURLACCHIELLO - S.PAOLINO	TORRENTE S. GIUSEPPE	Fiume Gallo D'Oro	250
VALLELUNGA PRATAMENO	IMPIANTO C.DA BUFFA	TORRENTE SALACIO, AFFLUENTE FIUME PLATANI	Fiume Salito	5000
VILLALBA	IMPIANTO C.DA VASCELLI/FRA CRISTOFORO	vallone Frà Cristoforo affluente del fiume Platani	Fiume Salito	4100

Invece, dal documento trasmesso dal Capo del Gabinetto della Regione, ed acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 30 settembre 2019⁴⁵⁹ si evincono i controlli effettuati negli impianti di depurazione di ARPA Sicilia nel periodo intercorrente dall'2012 all'anno 2019.

⁴⁵⁹ Doc. n. 345

Tali dati sono stati successivamente aggiornati dalla nota inviata da Salvatore Caldara, Direttore U.O.C. Controlli presso la Direzione Generale di Arpa, ed acquisita dalla Commissione in data 12 febbraio 2020⁴⁶⁰.

Tabella 143 Impianti di trattamento acque reflue urbane Provincia di Caltanissetta.

Provincia di Caltanissetta	A.E: < 1999		2.000≤A.E≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		Totale impianti
	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	
Report 2013	7	0	9	6	5	2	2	0	31
Report 2015	8	4	8	3	5	1	2	0	31
Report 2016	7	0	9	7	5	1	2	0	31
Report 2017	8	4	7	3	5	1	2	0	30
Report 2018	7	0	9	7	5	1	2	0	31
Report 2019	7	0	10	3	5	0	2	0	27

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

Questo riepilogo, rappresentato nei Report dal 2013 al 2019, manifesta che il numero totale degli impianti, sia attivi che non funzionanti, nell'anno 2012 era pari a 31, mentre nel 2018 scendeva a 27. Ciò comprova quanto già citato nel capitolo relativo alla gestione, ovvero le difficoltà di Caltaqua di mantenere attivi gli impianti in essere.

Tabella 144: Impianti attivi, controllati e non, nella provincia di Caltanissetta -2019

	≥ 50000 A.E.		10.000 ≤ A.E. <49.999		2.000 ≤ A.E. <9.999		tutti ≥2.000 A.E.	
	attivi	controllati	attivi	controllati	attivi	controllati	totali	controllati
caltanissetta	1	1	5	5	7	7	13	13
totale	22	20	78	61	131	86	231	167

6.2.1 Controlli dei depuratori urbani effettuati da ARPA

Dal documento del 12 febbraio 2020⁴⁶¹ e successivo aggiornamento del 4 settembre 2020⁴⁶² trasmesso dall'ARPA, emerge che nella provincia di Caltanissetta nel triennio 2017, 2018 e 2019 sono stati eseguiti presso gli impianti di depurazione dei reflui urbani i seguenti controlli previsti di seguito illustrati.

Il numero degli impianti controllati ha un minimo nell'anno 2012 con il 38 per cento ed un massimo con il 61 per cento nel 2016 in entrambi gli anni non sono stati controllati impianti con potenzialità inferiore ai 2000 A.E..

⁴⁶⁰ Doc. n. 534/5

⁴⁶¹ Doc. n. 534

⁴⁶² Doc. n. 678

Tabella 145 Impianti controllati da ARPA Provincia di Caltanissetta 2013-2019

Provincia di Caltanissetta	2.000≤A.E.≤9.9		10.000≤A.E.≤49.		A.E.≥50.000		%impianti controllati
	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	
Report 2013	15	4	7	4	2	1	38%
Report 2015	11	11	6	6	2	2	100%
Report 2016	16	7	6	4	2	2	54%
Report 2017	10	4	6	5	2	2	61%
Report 2018	16	6	6	5	2	2	54%
Report 2019	13	6	5	5	2	1	60%

*sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Inoltre, ARPA dichiara di aver effettuato anche i seguenti controlli su impianti inferiori ai 1.999 A.E., non obbligatori:

- ✓ 2013: n. 0
- ✓ 2015: n. 2 (effettuati su 2 impianti non attivi)
- ✓ 2016: n. 2 controlli su 1 impianto
- ✓ 2017: n. 0
- ✓ 2018: n. 0
- ✓ 2019: n. 0

Tabella 146 Numero di controlli effettuati nella Provincia di Caltanissetta su impianti attivi 2013-2019

Provincia di Caltanissetta	2.000≤A.E.≤9.		10.000≤A.E.≤49.		A.E.≥50.00		% controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	
Report 2013	114	8	62	11	48	7	10%
Report 2015	99	11	61	12	48	5	13,5%
Report 2016	108	7	60	9	48	3	9%
Report 2017	84	8	60	14	48	7	15%
Report 2018	115	7	61	11	48	4	10%
Report 2019	123	6	60	7	48	4	7%

NOTA: per gli impianti tra i 2000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo dei controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Dai dati sopra riportati, emerge che nell'arco di tempo osservato 2013 - 2019, nella provincia di Caltanissetta non si è riusciti a controllare almeno un volta l'anno tutti i grandi e medi impianti

(A.E. > 50.000 A.E., 10.000-50.000), aldilà delle frequenze frequenza previste dal Decreto Legislativo 152/06 e smi che all'Allegato 5 della parte terza prevede che "l'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura". La percentuale dei controlli effettuati da ARPA, rispetto ai controlli minimi previsti, è di circa il 10 per cento, quindi molto lontana dall'obiettivo normativo.

Dal documento del 4 settembre 2020⁴⁶³ trasmesso dal Direttore Tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia, Vincenzo Infantino in esito ai controlli degli impianti ispezionati da ARPA emerge che 2 impianti su 13 non sono conformi come di seguito sinteticamente riportato.

Tabella 147: 5 Impianti controllati Provincia di Caltanissetta e totali nella Regione Sicilia

	≥ 50000		10.000 ≤ A.E. < 50000		2.000 ≤ A.E. < 10.000		totali		totali
	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	
Caltanissetta	1	0	5	0	6	1	12	1	13
Totale	11	9	31	30	53	33	95	72	167

Tabella 148 Numero controlli e relative contestazioni – Report 2013-2019

Provincia di Caltanissetta	n. controlli complessivi *	n. sanzioni proposte	% contestazioni/n. controlli
Report 2013	26	19	70%
Report 2015	28	27	96%
Report 2016	19	17	89%
Report 2017	26	24	72%
Report 2018	22	18	81%
Report 2019	17	14	82%

* Considerando tutti gli impianti, anche quelli al di sotto dei 1.999 A.E.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Dal documento, trasmesso in data 27 ottobre 2020⁴⁶⁴ dal Direttore Tecnico dell'ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino, in aggiornamento alla sovrastante tabella, si evince che i controlli effettuati nel 2019 su 15 depuratori reflui urbani. Questi sono stati oggetto di 29 campionamento per la verifica della conformità ai limiti tabellari previsti dal Decreto Legislativo n. 152/06, controllo dal quale è emerso il superamento in 8 campioni che sono stati pertanto oggetto di proposta di sanzione amministrativa (28 per cento).

⁴⁶³ Doc. n. 678/2

⁴⁶⁴ Doc. n. 717/5

Dal rapporto del numero dei controlli complessivi che hanno determinato una proposta di sanzione da parte di ARPA Sicilia è emerso che dall'anno 2012 all'anno 2018 (corrispondenti ai Report 2013 e Report 2019) la percentuale delle contestazioni su numero di controlli è mediamente intorno all'81 per cento. Si ritiene piuttosto alta ma in linea con lo stato della depurazione.

Si ritiene che lo scostamento della percentuale delle sanzioni che passano dal 8 per cento al 27 per cento, rispettivamente nel periodo 2012-2018 e 2019, non trova una motivazione riscontrabile in un miglioramento delle infrastrutture della depurazione ma forse in aspetti legati presumibilmente alla pandemia da Covid-19.

Invece, di seguito si ripropone la tabella riepilogativa dei controlli complessivi effettuati da ARPA Sicilia in tutte le Province siciliane da cui si evince che la percentuale delle contestazioni nella provincia di Caltanissetta è pari a 82 per cento, ovvero la più alta dopo Trapani (87 per cento). Ciò a dimostrazione delle elevate inadeguatezze rilevate da ARPA. Pur se tuttavia, il numero di controlli complessivi nella provincia di Caltanissetta risulta essere pari a 17, ovvero tra i più bassi dopo Agrigento che ne conta 5. La percentuale delle violazioni corrispondente all'82 per cento risulta essere ben superiore rispetto alla media regionale che per l'anno 2018 è del 58 per cento.

Pertanto si ritiene che seppur questi dati non sono rappresentativi della situazione in cui versa la Provincia di Caltanissetta sono, se non altro, indicativi di una situazione di degrado.

Tabella 149: Numero controlli e relative contestazioni su impianti > 2000 A.E. - Anno 2018

PROV.	n. controlli complessivi	n. sanzioni proposte	% contestazioni/
AG	5	4	80%
CL	17	14	82%
CT	68	40	59%
EN	51	13	25%
ME	28	21	75%
PA	99	37	37%
RG	94	55	59%
SR	91	15	16%
TP	16	14	87%
TOT	469	213	58%

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

➤ Sopralluoghi

La Commissione, in vista della missione poi svoltasi dal 12 al 14 febbraio 2020, ha preliminarmente richiesto e successivamente acquisito da ARPA Sicilia, il 10 febbraio 2020, un documento dal quale emergono gli aspetti salienti degli impianti che saranno poi oggetto di sopralluogo⁴⁶⁵.

Di seguito, il brevissimo contenuto inviato dall'Agenzia:

- Depuratore delle acque reflue urbane di Macchitella a Gela.

L'impianto tratta i reflui prodotti dalla città di Gela e ha una capacità di trattamento di 12.000 A.E. ed i reflui scaricano nel Torrente Gattano che sfocia a circa 800 metri, nel Golfo di Gela. Al momento del sopralluogo della Commissione l'impianto risultava attivo ed autorizzato e l'ARPA nel precedente anno non aveva evidenziato superamento dei limiti di emissione autorizzati.

⁴⁶⁵ Doc. n. 515/2 - Doc. n. 538 - Doc. n. 1036/2

Tale impianto, interessato da un progetto di potenziamento⁴⁶⁶, è in procedura di infrazione comunitaria e pertanto per un approfondimento si rimanda al capitolo dedicato alle infrazioni.

- Depuratore consortile all'interno del petrolchimico di Gela

Enirewind - Presso il Petrolchimico di Gela è presente un impianto di depurazione consortile costituito da due distinte sezioni: Sezione Urbana e Sezione Industriale. Esso è gestito dalla Soc. Enirewind. Le due sezioni sono attive e scaricano nel mare Mediterraneo; esse sono in possesso di autorizzazione allo scarico ricompresa nell'AIA. n. 236 del 21 dicembre 2012 rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale autorizzazione è in fase di rinnovo presso la Regione Siciliana. I controlli eseguiti dall'ARPA Sicilia nel 2019 non hanno evidenziato superamenti dei limiti di emissione previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per comprendere la complessità dell'impianto oggetto di sopralluogo della Commissione si cita quanto contenuto nell'Autorizzazione integrata Ambientale, DM 0000236 del 21 dicembre 2012,⁴⁶⁷, recita che: *la configurazione dei trattamenti e delle tipologie di reflui liquidi gestiti dalla Raffineria è particolarmente complessa, data la compresenza di reflui industriali generati nel sito con quelli prodotti da terzi e con quelli civili. Questa situazione comporta da un lato la centralizzazione dei trattamenti, con la creazione di un legame di dipendenza del buon funzionamento dell'infrastruttura pubblica alla corretta gestione degli impianti da parte industriale, e dall'altro la commistione di reflui di natura diversa rendendo meno lineare il collegamento- emissione- generazione per i vari inquinanti"*.

La Commissione d'inchiesta, a seguito delle audizioni svolte il 13 e 14 febbraio 2020 presso la prefettura di Enna con il dirigente dell'ARPA Caltanissetta, con il Sindaco della città di Gela, il gestore del SII Caltaqua ed i dirigenti di Eni Rewind, nonché dai numerosi documenti acquisiti⁴⁶⁸, rileva che vi sono alcune importanti questioni come di seguito illustrato:


1. Sversamenti a mare di reflui non depurati dovuti ai numerosi sfioramenti legati al surplus di portata rispetto alla capacità massima dell'impianto di trattamento delle acque reflue. Stando a quanto riferito dal dirigente dell'ARPA Caltanissetta, la Dott.ssa Dora Profeta in sede di audizione il 13 febbraio 2020 tale situazione non legata al funzionamento dell'impianto bensì dall'*adduzione dei reflui e le capacità della condotta*. Problema che potrebbe essere risolto con un adeguamento/ampliamento del depuratore.
2. Il depuratore TAS è gestito da Eni Rewind per conto del proprietario, ovvero l'Istituto Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive – ex ASI a seguito di un contratto, con il gestore del SII Caltaqua, scaduto, il 31 dicembre 2017, e non rinnovato a causa del mancato accordo tra le parti per questioni economiche. Tale contratto è stato stipulato tra Caltaqua ed RaGe (Raffineria di Gela SpA) volturato a Syndial attualmente Eni Rewind. Questo è ciò che emerge in sede di audizione, sia il 14 febbraio 2020 con il direttore generale di Caltaqua che il 13 febbraio 2020 da Gianluca D'Aquila Responsabile TAF management Eni Rewind.

⁴⁶⁶ Doc. n. 1036/2

⁴⁶⁷ Doc. n. 538/1

⁴⁶⁸ Doc. n. 533/2 - Doc. n. 566/1/2/3/4/5 - Doc. n. 735 - Doc. n. 573/1/2/3/4 - Doc. n. 469/1/2/3 Doc. n. 701 - Doc. n. 596/1/2 e Doc. n. 596/1/2 e Doc. n. 690 - Doc. n. 717 - Doc. n.728

Figure 2: Depuratore consortile Eni Rewind – Gela. Schema di trattamento dei reflui misti, desunto dall'AIA



Dal documento acquisito dalla Commissione il 13 febbraio 2020⁴⁶⁹ trasmesso da Eni Rewind, dalla responsabile delle relazioni istituzionali, Valentina Invernizzi, emerge la storia dell'affidamento sopra citato, e di seguito illustrato:

- Il depuratore TAS è, di proprietà dell'IRSAP (Istituto Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive – ex ASI) e realizzato nel 1988 dalla Cassa del Mezzogiorno.
- Eni Rewind, a fronte del contratto di affitto del “Ramo Acque” da parte della raffineria di Gela SpA (Rage), dal 1° ottobre 2017, gestisce l'impianto bio-ind per conto di IRSAP.
- La regione Siciliana ha assegnato, a seguito di gara pubblica, la progettazione esecutiva e la costruzione del “raddoppio della linea di trattamento biologico dell'impianto di depurazione all'interno della Raffineria di Gela”, in area demaniale. La società appaltatrice è la Nuvori srl.
- A novembre 2018 l'assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha emesso il Decreto Attuativo n. 130/GAB del 16/11/2018, relativo al trasferimento in concessione d'uso degli impianti di acquedotto fognatura e depurazione, dai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale ai gestori del Servizio Idrico Integrato ex art. 172, co. 6 del Decreto Legislativo n. 152/06⁴⁷⁰.

⁴⁶⁹ Doc. n. 533

⁴⁷⁰ Art 3, co. 1 del D.A. 130/GAB 16/11/2018 Il trasferimento degli impianti avverrà attraverso la consegna da parte del soggetto che ne detiene la proprietà (ASI in liquidazione i IRSAP), unitamente all'Ente che in atto ne cura la gestione, all'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) competente per territorio (ovvero all'ATO in liquidazione ove l'ATI non

- Nel 2012 il MATTM ha rilasciato l'autorizzazione Integrata Ambientale AIA nazionale con Decreto 236/2012 che comprende gli impianti TAF, TAS, BIO URB e BIO IND unitamente al barrieramento della falda del multisocietario.
- Nel 2016 Il MATT, autorità competente per il rilascio dell'AIA per le Raffinerie, con NOTE DVA-4867 del 24/02/2016 e DVA-26394 del 28/10/2016, comunica la gestore (RaGe) e alla Regione Siciliana che l'istallazione Raffineria di Gela, nell'attuale asset operativo, (fermo attività di raffinazione petrolio), non ricade più nell'ambito delle competenze ministeriali ma nelle competenze della Regione Sicilia, in quanto non più ricompresa nelle attività di cui all'Allegato XII degli Allegati alla Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152/06
- Nel 2017 avviene la cessione della gestione, mediante contratto di affitto di ramo d'azienda, della sezione trattamento acque (TAF, TAS, BIO URB e BIO IND unitamente al barrieramento della falda del multisocietario) da Raffineria di Gela a Eni Rewind, con indicazione del nuovo gestore IPPC nell'ambito del Decreto 236/2012, a far data il 1° ottobre 2017 (nota RAGE/AD/525/T del 29/09/2017)
- Enirewind il 19/06/2018 avanza istanza di AIA regionale per i suddetti impianti, il cui iter è tutt'oggi in corso
 - Il MATT con nota prot. 0008021 del 28/03/2019 conferma che, nelle more dell'ottenimento dell'AIA regionale richiesta, gli impianti continueranno ad essere gestiti in ossequio alle prescrizioni dettate dal decreto 236/2012: la vigenza del Decreto 236/2012 si considera di fatto prorogata a 12 anni (quindi 2024) secondo i disposti del Decreto Legislativo n 46/14, in quanto l'istallazione è certificata ISO 14001.

Un'ultima questione rilevata dalla Commissione in sede di sopralluogo, ma non per questo ritenuta meno importante, è la seguente.

3. Il controllo dei valori limiti tabellari delle acque del TAF prima che confluiscono nel TAS. Il TAF bonifica le acque della falda contaminata pertanto dovrebbe seguire la normativa delle bonifiche (Tabella 2 DM 471/199) ma risulta in regime provvisori autorizzato al rispetto dei limiti tabellari per le acque di reflue industriali (tabella 3, parte III del Decreto Legislativo n. 152/06). Ciò è quanto riferito Nell'audizione del 13 febbraio 2020, Gianluca D'Aquila Responsabile TAF management Eni Rewind riferisce alla Commissione d'inchiesta: *il decreto del Ministero dell'ambiente cita "Si richiede che sia provvisoriamente mantenuto l'attuale recapito del TAF nel TAS, ciò in ragione del fatto che l'attuale scarico del TAF non è ancora conforme a quanto autorizzato per lo scarico a mare del progetto di bonifica"*

Ad avviso della Commissione d'inchiesta i reflui provenienti dal trattamento delle acque di falda dovrebbero subire un controllo del rispetto dei valori limite delle concentrazioni degli inquinanti prima di immettersi nel TAS affinché non si realizzi la diluizione delle acque.

Per un approfondimento delle acque reflue industriali si rimanda alla parte terza della presente relazione.

6.2.2 Stato autorizzativo dei depuratori urbane della provincia di Caltanissetta

Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, il 10 settembre 2020 ha trasmesso.⁴⁷¹ a riscontro di una richiesta della Commissione d'inchiesta, informazioni sullo stato autorizzativo dei depuratori dalla quale emerge che la Provincia di Caltanissetta su un totale di 25 autorizzazioni di impianti di depurazione solo 4 risultano vigenti al 2020 passando a 3 nel 2021. I restanti 21 autorizzazioni sono: scadute, in proroga, senza autorizzazione o diniegate.

dovesse ancora essere operativa) che contestualmente provvederà alla consegna degli stessi al gestore del SII.

⁴⁷¹ Doc. n. 345/5 - Doc. n. 683/3

Tabella 150 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Caltanissetta al 14.08.2020⁴⁷²

Autorizzazioni	Caltanissetta	TOTALE
Vigenti	4	53
Scadute	10	135
In proroga	1	33
Senza autorizzazione	8	173
Diniegate	2	49
	25	443

Tabella 151 Istanze pendenti e istanze in corso di istruttoria⁴⁷³

Autorizzazioni	Caltanissetta	TOTALE
Vigenti	3	56
Scadute	11	136
In proroga	1	35
Senza autorizzazione	8	155
Diniegate	2	58
	25	440

Si rappresenta che dei 21 impianti che risultano senza autorizzazione nell'anno 2021 alla Regione Sicilia sono pervenute solo 15 istanze di autorizzazione delle quali 9 sono in fase istruttoria.

Tabella 152 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Caltanissetta al 23.11.2021⁴⁷⁴

Provincia	Istanze pervenute	Istanze in istruttoria
Caltanissetta	15	9

Si ricorda che le autorizzazioni scadute vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora l'impianto sia stato autorizzato ma l'autorizzazione sia in scadenza o già scaduta e la richiesta di rinnovo di autorizzazione non sia stata effettuata nei tempi indicati dalla legislazione, l'impianto viene considerato privo di autorizzazione.

Relativamente al problema del ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, la Commissione d'inchiesta ha avanzato una richiesta di riscontro alla Regione Sicilia, rispetto a quanto indicato nel *decreto assessoriale n.130* emesso da parte dell'assessore all'energia e servizi pubblici della Regione il 16 novembre 2018 e relativo al trasferimento in *concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dei consorzi delle aree di sviluppo industriale ai gestori del servizio idrico integrato*.

La Regione, al fine di dare riscontro delle motivazioni, del ritardo nel rilascio delle autorizzazioni oggetto della sopra citata delibera ha trasmesso alla Commissione un documento acquisito il 23 novembre 2021⁴⁷⁵ nel quale ha ritenuto utile richiamare l'iter del trasferimento delle concessioni dai consorzi ai gestori come di seguito.

Con il decreto assessoriale n. 130 del 16.11.2018 è stato regolamentato il trasferimento in concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, dai Consorzi per le Aree

⁴⁷² Doc. n. 683/3 - Doc. n. 345/5

⁴⁷³ Doc. n. 683/2

⁴⁷⁴ Doc. n. 977/2 - Doc. n. 683/2

⁴⁷⁵ Doc. n. 977/3

di Sviluppo Industriale ai gestori del Servizio Idrico Integrato, ex art. 172, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii..

In particolare ai sensi del richiamato articolo, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai Consorzi ASI della Sicilia e/o dall'IRSAP vengono trasferiti in concessione d'uso al gestore del Servizio Idrico Integrato competente per territorio, in conformità con quanto previsto dal “*Piano di ricognizione dei sistemi idrici, fognari e depurativi degli agglomerati industriali IRSAP*” approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 4 aprile 2018.

Il trasferimento degli impianti riguarda gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) dotati di gestore unico del Servizio Idrico Integrato.

Si segnala che, dietro esplicita richiesta dell'IRSAP, con D.P.Reg. n. 580 del 16 agosto 2021⁴⁷⁶ è stato nominato un *Commissario ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini del trasferimento e acquisizione, in concessione d'uso, degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela di proprietà del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all'ATI di Caltanissetta per le successiva gestione della Società Acque di Caltanissetta S.p.a. (Caltacqua).

Le attività commissariali si sono concretizzate con il trasferimento degli impianti in questione all'ATI di Caltanissetta e da questi al soggetto Gestore del S.I.I. - Società Acque di Caltanissetta S.p.a. (Caltacqua), in concessione d'uso, con decorrenza dal 01 ottobre 2021.⁴⁷⁷

Stante quanto sopra illustrato, alla Commissione appare doveroso prendere atto che il ritardo della Regione nel rilascio delle autorizzazioni, per depuratori che insistono nelle delle aree di sviluppo industriale, è legato al trasferimento in concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dei consorzi delle aree di sviluppo industriale al gestore del SII, Caltaqua.

Nella tabella di seguito sono indicati, per ciascun impianto, lo stato autorizzativo, le istanze presentate, se risulta in itinere la relativa valutazione e l'indicazione di quelli destinatari di preavviso di diniego o archiviazione.

L'impianto di Acquaviva Platani in contrada Capodici ha l'autorizzazione allo scarico scaduta ed ha ricevuto un preavviso di diniego; Marianopoli contrada Roba è senza autorizzazione in quanto l'impianto è inattivo e il depuratore del Comune di Montedoro contrada Nave è senza autorizzazione e l'impianto è in stato di abbandono.

⁴⁷⁶ [https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2021-](https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2021-08/D.P.580%20Commissario%20ad%20acta%20presso%20ATI%20di%20Caltanissetta.pdf)

08/D.P.580%20Commissario%20ad%20acta%20presso%20ATI%20di%20Caltanissetta.pdf

⁴⁷⁷ Doc. n. 977/3

Tabella 153 Stato autorizzativo degli impianti di depurazione di reflui urbani nella provincia di Caltanissetta – Fonte Regione Sicilia⁴⁷⁸

Provincia di Caltanissetta							Istanza di autorizzazione pervenuta	Istruttoria in corso
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione			
		numero	data	stato	numero	data		
Acquaviva Platani	C.da Capodici	290	17/6/09	scaduta			x	x
Bompensiere	C.da Castello	2239	3/12/15	in proroga			x	
Butera	C.da Fiumicello	senza autorizzazione					x	x
Caltanissetta	C.da Cammarella	176	1/3/19	vigente				
Campofranco	C.da Sparacio-Parrini	16	26/1/09	scaduta			x	x
Delia	senza impianto							
Gela	C.da Macchitella	874	20/6/17	scaduta			x	
Marianopoli	C.da Roba	senza autorizzazione						
Mazzerino	C.da Minnelli-Chimera	432	23/11/10	scaduta			x	
Milena	C.da Margio Natale (P1)	350	3/8/09	scaduta			x	x
	C.da Cappa (P2)	351	3/8/09	scaduta			x	x
	C.da Vallone Bianco (P3)	352	3/8/09	scaduta			x	x
	C.da Piritto (P4)	353	3/8/09	scaduta			x	x
Montedoro	C.da Nave	senza autorizzazione						
Mussomeli	C.da Poverone				1590	8/10/14	x	
Niscomi	C.da Valle Pozzo-Fontana del Conte	senza autorizzazione						
	C.da Gallenti	senza autorizzazione						
Resuttano	C.da Culma	121	10/3/09	scaduta			x	x
Riesi	C.da Piano Margio	249	22/3/19	vigente				
S. Cataldo	<i>all'impianto di Caltanissetta</i>							
S. Caterina Villarmosa	C.da Monaco-Arenella	1979	8/10/12	scaduta			x	x
Serradifalco	C.da Mintina	231	19/3/19	vigente				
Sommatino	senza impianto							
	C.da S. Agata	senza autorizzazione					x	
Sutera	C.da Pietrarotta	senza autorizzazione					x	
	C.da Morlachiello	senza autorizzazione					x	
Vallalunga Pratameno	C.da Buffa				1700	9/11/16		
Villalba	C.da Centosalme	401	4/4/14	scaduta			x	

6.2.3 Impianti presenti provincia di Caltanissetta autorizzati a ricevere fanghi di depurazione

Dal documento trasmesso dalla Regione Sicilia in data 11 settembre 2020⁴⁷⁹ ed aggiornato il 23 novembre 2021⁴⁸⁰ si evince l'elenco degli impianti autorizzati a ricevere fanghi di depurazione con codice EER 190805, come risulta dall'applicativo O.R.S.O. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), dal quale emerge che nella provincia di Caltanissetta non risultano esservi discariche né impianti di compostaggio in grado di accettare rifiuti con codice EER 190805, 190812 e 190814.

A riscontro della richiesta della Commissione circa la possibilità di conoscere il flusso dei fanghi di depurazione per impianti con potenzialità maggiore di 50.000 A.E., si è concretizzata con l'acquisizione di un documento il 4 settembre 2020⁴⁸¹.

⁴⁷⁸ Doc. n. 977/2 - Doc. n. 345/5 - Doc 682/3

⁴⁷⁹ Doc. n. 683/2

⁴⁸⁰ Doc. n. 977/2

⁴⁸¹ Doc. n. 678/2

Tabella 154 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori Contrada Caldarelle e contrada Calderaro - Anno 2015- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	GESTORE	Produzione 2015					
		destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]	
IMPIANTO C.DA CAMMARELLA	ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT	406.780	4.598.280	
		RACO SRL	Belpasso	CT	1.544.610		
		PRODUZIONE ERECUOERO INERTI DI MORELLO	Augusta	SR	31.100		
		GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	Joppolo Giancaxio	AG	1.472.030		
		AZIENDA AGRICOLA MULINELLO SRL	Assoro	EN	1.143.760		
IMPIANTO EX ASI - C.DA CALDERARO	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA nel 2015	OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT	406.780	4.598.280	
		EURO AMBIENTE SOC.COOP. Nel 2015	RACO SRL	Belpasso	CT		1.544.610
		CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA nel 2015	PRODUZIONE ERECUOERO INERTI DI MORELLO	Augusta	SR		31.100
			GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	Joppolo Giancaxio	AG		1.472.030
			AZIENDA AGRICOLA MULINELLO SRL	Assoro	EN		1.143.760

Tabella 155 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori Contrada Caldarelle e contrada Calderaro - Anno 2016- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	GESTORE	Produzione 2016				
		destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO C.DA CAMMARELLA	ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	nessun dato				
IMPIANTO EX ASI - C.DA CALDERARO	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA nel 2015	EXAKTA SICILIANA S.R.L.	Carini	PA	500	500
	EURO AMBIENTE SOC.COOP. Nel 2016					
	CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA nel 2015					

Il Sindaco del Comune di Caltanissetta, a seguito ad una richiesta di approfondimento della Commissione ha comunicato che, relativamente all'anno 2019 il depuratore consortile di contrada Cammarella, a servizio dei Comuni di Caltanissetta e San Cataldo, ha prodotto 5.031,17 tonnellate di fanghi e che gli stessi sono stati lui» conferiti presso impianti di recupero autorizzati⁴⁸².

Tabella 156 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori Contrada Caldarelle e contrada Calderaro - Anno 2017- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	GESTORE	Produzione 2017					
		destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]	
IMPIANTO C.DA CAMMARELLA	ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO SRL	Assoro	EN	310.740	4.429.450	
		BIO MEDI SRL	Acireale	CT	484.390		
		GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	Joppolo Giancaxio	AG	950.440		
		IMPRESA PROFETA SRL	Palermo	PA	78.160		
		IRECOM SRL	Augusta	SR	1.628.340		
IMPIANTO EX ASI - C.DA CALDERARO	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA nel 2015	AZIENDA AGRICOLA MULINELLO SRL	Assoro	EN	310740	4429450	
		EURO AMBIENTE SOC.COOP. Nel 2016	BIO MEDI SRL	Acireale	CT		484390
		CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA nel 2017 e 2018	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	Joppolo Giancaxio	AG		950440
			IMPRESA PROFETA SRL	Palermo	PA		78160
			IRECOM SRL	Augusta	SR		1628340
			OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT		389520
	RACO SRL	Belpasso	CT	587860			

Tabella 157 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - per i depuratori Contrada Caldarelle e contrada Calderaro - Anno 2018- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	GESTORE	Produzione 2018					
		destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]	
IMPIANTO C.DA CAMMARELLA	ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A.	A&G S.R.L.	Camagra	AG	538.860	3.130.371	
		AZIENDA AGRICOLA MULINELLO	Assoro	EN	1.184.101		
		FMG S.R.L.	Priolo Gargallo	SR	155.220		
		GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	489.520		
		IRECOM S.R.L.	Augusta	SR	199.330		
IMPIANTO EX ASI - C.DA CALDERARO	ACQUE DI CALTANISSETTA SPA nel 2015	A&G S.R.L.	Camagra	AG	538860	3130371	
		AZIENDA AGRICOLA MULINELLO	Assoro	EN	1184101		
		CALTAQUA ACQUE DI CALTANISSETTA SPA nel 2017 e 2018	FMG S.R.L.	Priolo Gargallo	SR		155220
			GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG		489520
			IRECOM S.R.L.	Augusta	SR		199330
			RACO S.R.L.	Belpasso	CT		563340

Da questi dati emerge una variabilità importante dei quantitativi di fanghi gestiti nella provincia di Caltanissetta, e, per l'anno 2016 si osserva addirittura per il depuratore sito in contrada Calderaro ex ASI la totale assenza di gestione dei fanghi mentre, sempre lo stesso anno, il depuratore in contrada Cammarella si rileva una produzione di 500 Mg di fango a fronte di 4.598.280 Mg prodotti l'anno precedente, quindi un quantitativo di ben 9196 volte inferiore.

Nell'audizione svoltasi presso la Prefettura di Enna il 14 febbraio 2020 del Direttore generale di Caltacqua Andrea Gallè e il Responsabile impianto depurazione di Gela Macchietella, Giovanni Casamassima quest'ultimo, relativamente alla gestione dei fanghi, rappresenta che: [...] ove possibile, se è possibile, privilegiamo le attività di smaltimento presso compostaggio [...]. Da sempre le gare di smaltimento e recupero dei fanghi sono state indirizzate o aperte alla partecipazione di trasportatori, fondamentalmente; quindi delle ditte autorizzate al trasporto, che hanno loro stesse rapporti con dei centri di compostaggio [...]. Due anni fa, proprio per provare a svincolarci dal tema dei trasportatori, abbiamo provato ad interpellare direttamente dei centri di compostaggio richiedendo loro delle offerte che, comunque, non sono pervenute.

Relativamente al conferimento dei fanghi presso Azienda Agricola Mulinello S.r.l. dei fanghi prodotti dai depuratori reflui urbani della Provincia di Caltanissetta, così come emerge dalle sovrastanti tabelle nonché dalla documentazione acquisita dalla Commissione, si è ritenuto doveroso richiedere un chiarimento al gestore del SII, Caltaqua.

Il Direttore del contratto di servizio Caltaqua, Ing. Andra Polizzi ha fatto pervenire alla Commissione il 25 settembre 2020⁴⁸³ una nota ad oggetto: *“Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso centri di recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805) presso gli impianti di depurazione gestiti da Acque di Caltanissetta S.p.A.. Divieto di conferimento fanghi presso l'impianto gestito dalla S.r.l. Azienda Agricola Mulinello⁴⁸⁴”*.

Tale divieto viene disposto a partire dal 1 ottobre 2020.

Ciò considerato, tra le altre cose, che il Libero Consorzio di Enna con nota prot. 3970 del 04 marzo 2020 ha disposto la sospensione del divieto di prosecuzione dell'attività dell'Azienda

⁴⁸³ Doc.n. 701/1 0

⁴⁸⁴ Nella lettera (Prot. n. 1454270 del 25/09/2020)

_considerato che Codesta Spett.le ATI ad oggi non ha provveduto a notificare la scrivente sull'eventuale decisione del Giudizio sopradetto, riscontrando la nostra nota del 28 agosto ca.;

_visto l'approssimarsi del periodo inibitorio (30.09.2020), disposto dal Libero Consorzio di Enna, -che legge in copia conoscenza, nei confronti della S.r.l. Azienda Agricola Mulinello;

Agricola Mulinello S.r.l. fino all'esito del Giudizio promosso da detta Azienda dinanzi al TAR Catania in materia di silenzio avverso l'inerzia della Regione Sicilia e comunque non oltre il 30/09/2020.

6.3 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Il Libero Consorzio Comunale emette Ordinanza di ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge 689/81 e successive modifiche e integrazioni, per illecito amministrativo inerente violazioni della Parte terza del Decreto Legislativo 152/06, accertate dall'organo di controllo Arpa Sicilia e dalle forze di polizia giudiziaria operanti nel territorio provinciale.

Il pagamento della sanzione pecuniaria, da parte dell'obbligato, deve avvenire direttamente alla Regione Siciliana mediante versamento agli Uffici di Cassa Regionale ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo n. 152/06. Con il provvedimento di cui sopra, è previsto che entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento l'obbligato deve provvedere ad esibire l'originale della ricevuta di versamento presso gli uffici del competente Settore Territorio e Ambiente dell'Ente.

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Duilio Alongi, a seguito delle richieste documentali della Commissione e alle ulteriori istanze di informazioni emerse nel corso dell'audizione avvenuta presso la Prefettura di Enna, in data 13 febbraio 2020 ha trasmesso alla Commissione diverse note⁴⁸⁵ dalle quali emerge quanto segue.

Il LCC, negli ultimi cinque anni sono state emanate un totale di 121 Ordinanze Ingiunzioni, riguardanti violazioni sulla parte III del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Si precisa che nell'Ordinanza Ingiunzione, si impone all'obbligato il pagamento delle spese di notifica in favore del LCC di Caltanissetta. Pertanto, questo ha contezza solo del pagamento di dette spese di notifica e non dell'effettivo pagamento della sanzione che potrà essere confermato solo dalla Regione Siciliana

Dalla verifica dei pagamenti delle spese di notifica effettuati a favore del Libero Consorzio Comunale corrispondente la 27 per cento delle ordinanze di ingiunzione, si potrebbe presumere che il pagamento delle sanzioni effettuato alla Regione Siciliana, sia coincidente con la suddetta percentuale.

Si fa presente altresì che, agli atti del Libero Consorzio risultano n.88 ricorsi presso l'autorità giudiziaria avverso le ordinanze di ingiunzione a tutt'oggi ancora pendenti.

6.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque

⁴⁸⁵Doc. n. 596/2 - Doc. n. 690/2 - Doc. n. 686/2 0

6.4.1 Attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte delle forze dell'ordine

6.4.1.1 Carabinieri CUFA-NOE

Dalla relazione trasmessa dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), il Capo di Stato Maggiore int., Colonnello Felice Di Lucente ed acquisita dalla Commissione il 12 novembre 2019⁴⁸⁶ ha esposto in sintesi l'attività di contrasto agli illeciti ambientali svolta dal N.O.E. di Palermo.

Nella relazione viene rappresentato che già dal 2014, su delega della Procura di Caltanissetta (P.P.nr. 1703/13 RGNR Mod.21), venivano eseguiti controlli presso tutti gli impianti di depurazione della provincia di Caltanissetta. In particolare, le attività di indagine vertevano sull'intera gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Caltanissetta, gestito dalla società Acque di Caltanissetta Spa, controllata del gruppo spagnolo FCC Aqualia.

La società Caltaqua, infatti, secondo gli investigatori, contravvenendo agli obblighi derivanti dalla convenzione, aveva omesso di eseguire le opere necessarie per l'adeguamento degli impianti di depurazione e delle connesse infrastrutture, tutte finanziabili con risorse pubbliche, provocando di conseguenza un grave danno alle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta. Tale condotta era stata favorita, anche da omissioni attribuibili a funzionari pubblici del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di Palermo, nonché dell'ATO Idrico CL6 di Caltanissetta.

6.5.1.2 Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia

Il 27 settembre 2019⁴⁸⁷ su specifica richiesta della Commissione d'inchiesta, la Guardia di Finanza del Comando Regionale Sicilia ha trasmesso una relazione contenente le attività investigative a contrasto degli illeciti scarichi di sostanze pericolose, di acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento, svolta dai Reparti del Corpo nello specifico settore della "tutela dell'ambiente" del Comando Provinciale Caltanissetta. Nella menzionata relazione, la Guardia di Finanza ha segnalato che il proprio Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Caltanissetta, in collaborazione con i Carabinieri del N.O.E. di Palermo, in data 15 maggio 2018, a conclusione di indagini avviate nel 2013, ha provveduto a notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 20 persone fisiche, per violazioni alla normativa in materia ambientale e per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, a conclusione delle indagini, sono stati contestati a pubblici funzionari della Regione Siciliana e dell'A.T.O. idrico nisseno, nonché, a manager della società "Acque di Caltanissetta S.p.A.", tra gli altri addebiti:

- a) l'art. 365 - commi 1 e 2 - e l'art. 452 bis del Codice Penale, in quanto l'omessa manutenzione degli impianti ne ha determinato l'ulteriore deterioramento e un aumento della carica batterica nelle acque, che avrebbero dovuto essere depurate;
- b) l'art. 256 - commi 1 lett. a) e 3 - e all'art. 279 - comma 1 - del Decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente), per la reiterata gestione degli impianti di depurazione non più adeguati alla normativa vigente e privi di autorizzazione allo scarico, che risultava essere scaduta;
- c) art. 356 c.p., per non avere ottemperato a quanto previsto dal contratto per l'affidamento del servizio idrico integrato di Caltanissetta, in merito all'obbligo di assicurare il corretto funzionamento della rete idrica e della rete di distribuzione.

⁴⁸⁶ Doc. n. 386

⁴⁸⁷ Doc. n. 338/2 9

La Compagnia (ora Gruppo) G.d.F. di Gela, nel 2018, ha svolto accertamenti delegati dalla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, per verificare l'eventuale configurabilità di danno erariale nelle condotte di diversi soggetti, appartenenti anche alla pubblica amministrazione, correlate alla mancata entrata in funzione dell'impianto di depurazione realizzato nel Comune di Bufera (CL). A conclusione delle attività ispettive, è stato quantificato un danno per la Regione Siciliana e per il medesimo Comune di oltre 8,3 milioni di euro complessivi, per il quale sono state segnalate all'Autorità Contabile responsabilità amministrative a carico di 13 soggetti.

Il Comandante, Generale di Divisione, della Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia, Riccardo Rapanotti, nel documento trasmesso ed acquisito dalla Commissione il 17 settembre 2020⁴⁸⁸ sull'attività investigativa della Guardia di Finanza in Sicilia, fornendo un aggiornamento e un quadro di sintesi delle ulteriori attività svolte dai dipendenti reparti con più ampio riferimento anche al settore della gestione del ciclo dei rifiuti, ha precisato che non sono state rilevate utili emergenze investigative riguardo al territorio di Caltanissetta.

6.5.1.3 Direzione Marittima Sicilia occidentale

La Direzione marittima della Sicilia occidentale e Capitaneria di Porto di Palermo ha trasmesso alla Commissione una nota⁴⁸⁹ nella quale si evince che l'attività ispettiva compiuta presso gli scarichi di reflui urbani, collegati ad impianti di depurazione/trattamento dei liquami presso svariati Comuni della Sicilia occidentale, tra i quali Gela, ha, sostanzialmente, fatto emergere un diffuso superamento dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al Dlgs 152/06.

6.4.2 Procedimenti Penali e attività di indagini in corso nella provincia di Caltanissetta

6.5.2.1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. Direzione Distrettuale Antimafia

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta Amedeo Bertone ha trasmesso alla Commissione diversi documenti⁴⁹⁰ acquisiti il 12 novembre 2019 e contenenti una relazione concernente gli atti giudiziari sugli illeciti riguardanti il sistema delle acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro utilizzo. Relazione dalla quale emerge quanto segue.

Secondo quanto riferito dalla Procura di Caltanissetta, sono stati aperti due filoni di indagini, l'uno relativo a gran parte degli impianti di autolavaggio operanti nel circondario nisseno e il secondo relativo ad una serie di frantoi dell'olio.

Conseguentemente è stato iscritto un procedimento (nr. 2917/14 RGNR) a carico di numerosi indagati, titolari di autolavaggi, per reati in materia di scarico abusivo dei reflui industriali e illecito smaltimento dei rifiuti. Le indagini hanno accertato che la maggior parte degli impianti di autolavaggio di Caltanissetta operavano in maniera abusiva, tanto da essere poi tutti oggetto di sequestro.

I reati ascritti ai vari imputati, come provati all'esito della istruttoria dibattimentale del procedimento di cui sopra, si ricollegano all'esercizio di impianti di autolavaggio in assenza di autorizzazione allo scarico, esercizi rimasti abusivi per un lungo periodo di tempo; in gran parte delle situazioni, veniva rilevato come lo scarico del refluo industriale, al momento della ispezione, non rispettasse i parametri di legge; in alcuni casi la manutenzione dell'impianto era talmente

⁴⁸⁸ Doc. n. 692/2

⁴⁸⁹ Doc. n. 580

⁴⁹⁰ Doc. n. 395/1/2/3/4/5/6

carente da causare l'intasamento del pozzetto di controllo tale da impedire ogni possibilità di prelievo del refluo; in altri casi l'attività era svolta secondo modalità del tutto abusive, senza neppure l'iscrizione dell'attività artigiana esercitata presso la Camera di Commercio e senza la presentazione di alcuna domanda di autorizzazione, domanda presentata eventualmente solo dopo l'avvio delle indagini del presente procedimento; in altri casi l'attività è stata esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico, ma senza attendere il rilascio della autorizzazione avvenuta a mesi di distanza.

Sono state presentate diverse istanze per riti alternativi, patteggiamento e "messa alla prova". Il dibattimento è stato celebrato a carico di dieci imputati che hanno scelto il rito ordinario: il Tribunale con la sentenza nr. 689/18 Reg. emessa il 21.09.2018, ha ritenuto la non punibilità degli imputati ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La Procura di Caltanissetta ha tuttavia evidenziato che la relativa decisione è stata impugnata con ricorso in Cassazione, tuttora pendente, ritenendo la palese erroneità della statuizione in ragione della "abitualità" della condotta illecita, presupposto ostativo alla dichiarazione ex art. 131-bis c.p.

Sempre secondo quanto riferito dalla Procura di Caltanissetta, analoga diffusa illegalità è stata accertata nell'ambito dell'indagine svolta sui frantoi operanti nel circondario (procedimento iscritto sub nr. 3114/15 RGNR), in relazione al quale è stato emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti di undici imputati, operanti con impianti in attività a Caltanissetta, Delia, San Cataldo e Riesi, per le contravvenzioni previste dagli artt. 256 e 137 Decreto legislativo 152/2006. Anche in questo caso, si è accertato uno sversamento incontrollato di rifiuti liquidi costituiti dalle acque di vegetazione prodotte dalle lavorazioni del frantoio oleario all'interno della rete fognaria pubblica ovvero sui terreni in violazione della normativa relativa all'utilizzo agronomico dei reflui.

Ancora, di rilievo è una ulteriore indagine relativa all'inquinamento causato dalla cattiva gestione di oltre venti depuratori di reflui fognali della Provincia di Caltanissetta, procedimento che ha visto imputati amministratori pubblici, funzionari regionali e dell'ATO, amministratori e dirigenti della società titolare del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Caltanissetta. Rispetto a tale indagine, la Procura di Caltanissetta ha segnalato che, a seguito dell'avvio del relativo procedimento penale, nel dicembre 2015, sono intervenute la sostituzione dei componenti dell'intero consiglio di amministrazione della società e l'adozione ed attuazione di modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 231/2001, con un tendenziale miglioramento anche della gestione depurativa. Il procedimento è stato parzialmente definito, con rito alternativo del patteggiamento, scelto sia dalla società che gestiva e gestisce il Servizio Idrico Integrato in relazione agli illeciti contestati ex Decreto legislativo 231 del 2001, che dagli amministratori della società, i quali hanno versato a titolo di risarcimento somme di denaro per un ammontare complessivo vicino al milione di euro.

Il Giudice per le indagini preliminari, con sentenza nr. 24/2019 del 13.2.2019 (proc.nr. 2747/18 RGNR, stralciato dal proc. nr. 1703/13 RGNR), ha applicato alla società la pena pecuniaria complessiva di Euro 300.000,00 (in continuazione con la pena già patteggiata in altro procedimento definito innanzi il Tribunale monocratico di Gela) con confisca di una somma pari a Euro 119.729 messa a disposizione dalla società quale profitto del reato.

Analogamente, il GIP, con sentenza del 23/9/2019, nell'ambito del proc. nr. 650/19 RGNR, stralciato dal già citato proc. nr. 1703/13 RGNR, ha definito ex art. 444 c.p.p. il procedimento a carico di amministratori e dirigenti generali della società: in particolare, il GIP ha accolto la proposta congiuntamente presentata dagli imputati e dalla Procura, ove si è concordemente ritenuto di dover riqualificare nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 355 c.p. la fattispecie concreta contestata come delitto previsto dall'art. 356 c.p.

Sempre secondo quanto riferito dalla Procura di Caltanissetta, si è, altresì, ritenuto corretto poter individuare una responsabilità colposa per i componenti del consiglio di amministrazione di

CALTAQUA S.p.A., privi di deleghe operative; si è, invece, mantenuta la responsabilità dolosa per gli amministratori con delega per i reati ascritti, naturalmente tenendo conto della disciplina di cui all'art. 2 c.p. con riferimento alla successione temporale delle norme incriminatrici di cui all'art. 635 c.p. e art. 452 *bis* c.p. contestate in relazione all'inquinamento causato dalla *mala gestio* dei depuratori.

Le posizioni di un dirigente della società e degli amministratori ATO e dirigenti della Regione, titolari di poteri di controllo, anche sostitutivo, del Servizio Idrico Integrato e indagati per il reato di inquinamento ambientale causato dalla *mala gestio* degli impianti di depurazione, sono state trasmesse, nell'ambito del procedimento nr. 1703/13 RGNR, alla Procura di Palermo per connessione con altro procedimento penale già ivi pendente (riguardante anche funzionari pubblici, sia della Regione che dell'ATO, indagati per i delitti di falso, di rivelazione di segreto di ufficio, di abuso di ufficio e di truffa aggravata tentata ai danni della Regione Sicilia)⁴⁹¹.

La Procura di Caltanissetta ha poi segnalato la pendenza di tre procedimenti penali, pendenti nella fase investigativa, di cui due inerenti all'accertamento della sussistenza di scarichi non autorizzati di acque reflue (urbane e industriali) in recettori prevalentemente idrici ed il terzo avente ad oggetto la verifica dello scarico, anche in questo caso non autorizzato, di acque reflue industriali all'interno di terreni agricoli con possibile compromissione del suolo e del sottosuolo, da cui potrebbe derivare, dunque, la configurazione del reato di cui all'art. 452 *bis* c.p..

6.5.2.2 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela

In riferimento alla richiesta della Commissione di comunicare informazioni relative alla situazione dell'impianto di depurazione di Contrada Macchitella del Comune di Gela, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, Fernando Asaro, con documento acquisito il 16 gennaio 2020⁴⁹² ha rappresentato che, nell'ambito del procedimento penale n. 1091/2011 R.G.N.R. Mod. 21, la Procura ha già provveduto ad esercitare l'azione penale e che lo stesso è stato definito con sentenza del Tribunale di Gela n.565/2017 del 28/9/2017. L'impianto era stato sottoposto a sequestro in data 12 agosto 2011 e poi dissequestrato nel mese di maggio 2016.

Con successiva nota acquisita dalla Commissione il 14 febbraio 2020⁴⁹³, il Procuratore della Repubblica trasmetteva gli atti giudiziari concernenti gli illeciti ambientali e le conclusioni della sentenza n. 565/2017 emessa in data 28/09/2017 in merito ad illeciti commessi dalla società CALTAQUA ACQUE di Caltanissetta SPA nell'ambito dell'impianto di depurazione di reflui urbani di c.da "Macchitella" del Comune di Gela. Secondo i documenti trasmessi, il Tribunale di Gela, con sentenza n. 567/2017, condannava il vice direttore generale di Vice Direttore Generale di CALTAQUA ACQUE di Caltanissetta SPA per i reati a lui ascritti ai capi 1 (art. 256, co. 1 lett. a), co. 2 Decreto legislativo 152/2006) e 3 (art. 137 Decreto legislativo 152/2006) dell'imputazione, condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (Provincia Regionale di Caltanissetta, Comune di Gela, Ministero dell'Ambiente, Aria Nuova, Amici della Terra e Associazione Legambiente); contestualmente, assolveva tutti gli altri imputati.

⁴⁹¹ Doc 395/5

⁴⁹² Doc. n. 460

⁴⁹³ Doc. n. 539 - Doc. n. 438 - Doc. n. 361

Capitolo 7: ATO7 – Trapani

Attività svolte dalla Commissione

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ad esse correlate, per poter svolgere, adeguate attività d'indagine e valutare complessivamente lo stato della depurazione delle acque, nel territorio dell'ATO7 Trapani, ha ritenuto opportuno assumere informazioni dai diversi organi di controllo, oltre che nel corso della missione svoltasi nel settembre 2020, anche attraverso una serie di audizioni di seguito riportate:

- ✓ 24 ottobre 2019 Comandante regionale della Guardia Di Finanza Sicilia – Gen. D. Riccardo Rapanotti
- ✓ 8 settembre 2020 ARPA Sicilia
 - Direttore generale Francesco Vazzana
 - Direttore tecnico Vincenzo Infantino
 - Responsabile U.O.C. pareri Salvatore Caldara
 - Responsabile U.O.C. Attività produttive area centrale dell'Arpa Sicilia, Giovanni Abbate
- ✓ 3 novembre 2020 Comune di Trapani
 - Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida
 - Assessore ai servizi per l'ambiente, Antonio Marco Romano
 - Dirigente del settore ecologia e servizio idrico integrato, Vincenza Canale.
- ✓ 3 novembre 2020 Comune di Marsala
 - Sindaco di Marsala, Massimo Grillo,
 - Dirigente settore servizi pubblici locali, Giuseppe Frangiamore
- ✓ 13 gennaio 2021 Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Maurizio Agnello
- ✓ 21 gennaio 2021 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala
 - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, Vincenzo Pantaleo
 - Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, Maria Milia
- ✓ 2 marzo 2021 *Commissario ad acta* dell'A.T.I. di Trapani, Mario Cassarà

7.1 Gestore del SII dell'ATO 7

7.1.1 Stato dell'arte della gestione del SII nell'ATO

L'assetto gestionale del territorio dell'ATO di Trapani è rappresentato dal *Commissario ad acta* dell'ATI di Trapani, Mario Cassarà, sia in sede di audizione tenutasi il 2 marzo 2021, che con la successiva nota Prot. n. 7737 del 23.02.2021, trasmessa alla Commissione d'inchiesta a seguito di una richiesta di chiarimento.

In Sicilia, il nuovo Ente di Governo d'Ambito è l'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.), Organismo costituito dai Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nel territorio dell'Ambito la cui perimetrazione, come da Decreto dell'Assessore regionale dell'Energia n. 75 del 29.01.2016,

adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge Regionale 19/2015⁴⁹⁴, coincide con i limiti territoriali della ex Provincia regionale di Trapani.

Benché la vecchia Autorità d'Ambito territoriale avesse esperito più volte le procedure per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (attraverso concessione a terzi), nell'ambito di Trapani, non si è mai concretizzata l'aggiudicazione del servizio ad un gestore unico d'ambito, perché le gare andavano deserte o per la non idoneità dei concorrenti.

L'Ente di Governo d'Ambito di Trapani (A.T.I. di Trapani), non ha ancora scelto la forma di gestione, né proceduto all'affidamento della gestione del S.I.I. al gestore unico d'ambito, stante l'indisponibilità del piano d'ambito (aggiornato) di cui all'art. 149 del Decreto Legislativo n.152/2006.

Storicamente la gestione del servizio di acquedotto all'interno dell'ambito territoriale, già prima della riforma del S.I.I. avviata con la Legge Galli, è stata esercitata in forma diretta in 9 Comuni della Provincia e nei rimanenti 15, a cura dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS - Ente regionale di diritto pubblico) posto in liquidazione nel 2004 e, dal gennaio 2020, in stato di liquidazione coatta amministrativa.

EAS inizialmente svolgeva anche il servizio di adduzione a scala pluriprovinciale, (alimentazione idropotabile fino ai serbatoi comunali).

Con la messa in liquidazione dell'EAS avvenuta nel 2004, il servizio di adduzione a scala pluriprovinciale (sovrambito), è stato trasferito a Siciliacque s.p.a. (Società mista partecipata dalla Regione Siciliana, nata nel 2004), restando pertanto in capo all'EAS, da quella data, solo il servizio di distribuzione interna di acqua potabile e la gestione di piccoli acquedotti intercomunali non rientranti nel sovrambito e che non è stato possibile trasferire al gestore unico d'ambito a causa del mancato affidamento del S.I.I.

Il servizio di fognatura ed il servizio di depurazione, in tutto l'ambito territoriale, sono stati e sono tutt'ora esercitati in forma di gestione diretta a cura dei Comuni.

Viste le difficoltà finanziarie dell'EAS in liquidazione, i Comuni sono stati spesso costretti a sostituirsi a detto Ente, facendosi carico dell'esecuzione di interventi manutentori e di ripristino urgenti, per superare situazioni di compromissione del servizio di distribuzione.

Infatti, è opportuno ricordare che il legislatore regionale con la Legge Regionale n. 16 del 11.08.2017 disponeva nelle more dell'individuazione del gestore unico d'ambito, il trasferimento delle reti e degli impianti ancora in gestione residuale dell'EAS ai Comuni territorialmente interessati, prevedendo l'intervento sostitutivo allo scadere infruttuoso dei termini temporali assegnati.

La stessa norma, stanziava anche, una posta finanziaria da rendere disponibile in favore dei Comuni interessati, a titolo di anticipazione con carico di restituzione decennale, per il superamento della fase di start-up del servizio a cura di quest'ultimi.

Avverso l'attivazione degli interventi sostitutivi operati dalla Regione, con la nomina di *Commissari ad acta* per il trasferimento delle reti e degli impianti da EAS verso i Comuni territorialmente interessati, questi promossero un diffuso contenzioso riguardante sia l'operato dei *Commissari ad acta* che la legittimità della norma stessa.

Il competente TAR Palermo sollevava questione di legittimità costituzionale della norma impugnata rinviando la decisione di merito al pronunciamento della Corte Costituzionale che, con

⁴⁹⁴ A seguito della soppressione delle vecchie Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, poste in liquidazione, la governance del Servizio Idrico Integrato nella Regione Siciliana è disciplinata dalla Legge Regionale 11.08.2015 n. 19, come riformulata a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 07.03.2017, depositata il 04.05.2017

propria Sentenza n. 231 del 06.11.2020 dichiarava l'illegittimità dell'art. 4 commi 1 e 2 della L.R.16/2017.

Alla luce della sentenza della Corte, il TAR Palermo ha deciso nel merito del contenzioso emettendo in data 28.12.2020, n. 8 Sentenze tutte favorevoli per i Comuni.

Ovviamente lo stato dei fatti venutosi a creare costituisce forte criticità sull'espletamento del servizio nelle more dell'affidamento dello stesso al gestore unico d'ambito.

Relativamente alla governance del SII dell'ATO7 di Trapani, illustrata nei documenti trasmessi dal Presidente della Regione Sicilia ed acquisiti dalla Commissione d'inchiesta in data 11 settembre 2020⁴⁹⁵ nonché aggiornati in data 4 febbraio 2021⁴⁹⁶ si rappresenta in estrema sintesi quanto di seguito. Affrontate e superate le iniziali difficoltà organizzative dell'ATI, sostanzialmente l'avvio del funzionamento di un nuovo Ente, l'assetto tecnico amministrativo dell'ATI si riconduce all'impegno part-time (25%) di 2 unità di personale del Comune di Castellammare del Golfo, alle quali successivamente si sono aggiunte altre 2 unità di personale, sempre part-time (50 %), provenienti dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Al 20 agosto 2020, l'ATI, istituita è insediata e la struttura tecnico-amministrativa operativa, seppure con delle limitazioni legate al fatto che detta organizzazione è chiaramente insufficiente, sia in termini numerici che per tempo di utilizzo, per lo sviluppo delle successive e complesse attività collegate con l'affidamento del servizio e l'attività di regolazione del S.I.I. che dovrà essere assicurata dopo l'affidamento.

Il piano d'Ambito è stato commissariato con D.P.Reg. n. 629 del 06 dicembre 2018, prorogato con D.P.Reg. n. 617 del 31 dicembre 2019 e n. 567 del 30 luglio 2020.

In merito al riconoscimento di gestioni da salvaguardare, risulta⁴⁹⁷ che l'Assemblea Territoriale Idrica, con Deliberazione n. 28 adottata nella seduta del 08 giugno 2020, ha preso atto che nessuno dei 24 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Trapani, possiede i requisiti di cui all'art. 147 comma 2 bis lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 152/06.

Per quanto riguarda le gestioni esistenti (ai fini dell'applicazione dell'art. 172 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/06), persistono soltanto gestioni esercitate dai Comuni in forma diretta e, sino alla messa in liquidazione coatta amministrativa, da EAS in liquidazione.

La forma di gestione è pertanto ancora da definire. a seguito del completamento delle procedure commissariali di redazione del Piano d'Ambito, il gestore del S.I.I. per l'ATI di Trapani provvederà ad individuare la forma di gestione da darsi.

Relativamente alle tariffe applicate, viene rappresentato alla Commissione che sono applicate quelle praticate dai gestori preesistenti alla riforma del SII sulla base di Ambito territoriale.

7.1.2 Piano d'Ambito

Poiché l'ATI di Trapani non aveva provveduto alla redazione/aggiornamento del piano d'Ambito di cui all'art. 149 del Decreto Legislativo n. 152/06, il Presidente della Regione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 172 comma 4 del Decreto Legislativo n. 152/06, con proprio Decreto n. 629 del 06 dicembre 2018, ha nominato il Commissario *ad acta*, Mario Cassarà, presso l'ATI di Trapani per provvedervi in via sostitutiva.

⁴⁹⁵ Doc. n. 683/3

⁴⁹⁶ Doc. n. 775/2

⁴⁹⁷ Nota Prot. n. 7737 del 23.02.2021

Per l'espletamento dell'incarico, il Commissario ad acta, può beneficiare dell'affiancamento tecnico-amministrativo di Invitalia s.p.a. in applicazione dello specifico "Accordo di collaborazione tra Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità e Invitalia s.p.a. – Rafforzamento delle capacità amministrative per lo svolgimento dei servizi idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani", stipulato tra le parti il 9 ottobre 2018 e preliminarmente approvato in schema con Delibera di Giunta regionale di Governo n. 360 del 3 ottobre 2018.

Quanto alle attività commissariali, queste venivano avviate nel mese di gennaio 2019, dopo la notifica del provvedimento di nomina.

La situazione amministrativa dell'ATI di Trapani appariva fin da subito fortemente carente; infatti, fatta salva la costituzione dell'Assemblea e l'approvazione dello statuto, risultava l'ATI era priva di: codice fiscale e di registrazione fiscale; iscrizione all'indice delle pubbliche amministrazioni; bilancio; disponibilità economica; sede legale e amministrativa; Struttura tecnico – amministrativa; personale; protocollo e pec; sito internet istituzionale.

Il superamento delle richiamate criticità, condizione necessaria per potere espletare qualunque forma di attività amministrativa, pur tuttavia non rientrante tra le competenze ed i poteri attribuiti al Commissario *ad acta*, si è reso possibile grazie alla sinergica collaborazione instaurata tra le parti, Commissario *ad acta* e Presidente dell'ATI. È stata quindi progressivamente avviata l'attività amministrativa dell'ATI, finalizzata a rendere operativa l'amministrazione stessa ed è stata altresì deliberata la forma di contribuzione finanziaria a carico dei Comuni, che consentisse sia di dare copertura alle spese di funzionamento dell'ATI che a quelle relative alla redazione/aggiornamento del Piano d'ambito.

Alla fine dell'anno 2019 l'ATI, ancorché dotata di codice fiscale, risultava ancora priva di sede e personale, mentre sotto l'aspetto finanziario, risultavano trasferite dai Comuni all'ATI somme per circa €114.000,00 (su complessivi €300.000,00 stabiliti) da destinare per metà, alla redazione del Piano d'Ambito e per la restante metà alla copertura delle spese di funzionamento dell'ATI.

In definitiva, la disponibilità economica conseguita risultava insufficiente a garantire la copertura finanziaria per la redazione del piano.

Talia spetti finanziari, venivano risolti con l'intervento della Delibera di Giunta regionale di Governo n. 480 del 19.12.2019 - "Servizio Idrico Integrato - Definizione governance e gestione - Individuazione risorse finanziarie per la predisposizione e/o aggiornamento di n. 9 Piani d'Ambito" (poi modificata con successiva delibera n. 332 del 05.08.2020) che ha autorizzato la spesa complessiva di €2.000.000,00 per la redazione dei 9 piani d'ambito della Sicilia, con un ammontare riservato per l'ATO di Trapani pari ad €172.196,80, al quale può ovviamente aggiungersi l'accantonamento operato dall'ATI, consentendo pertanto di raggiungere la necessaria copertura finanziaria per procedere alla redazione del piano (determinata in €187.570,32).

Il Commissario *ad acta* poteva quindi procedere alla nomina del RUP e del Supporto al RUP, nelle persone degli unici due dipendenti resi disponibili attraverso la convenzione prima richiamata.

Veniva successivamente predisposta tutta la documentazione da porre a base della procedura di affidamento ed attivata Invitalia quale centrale di committenza nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato con la Regione Siciliana.

Ad avvenuta pubblicazione della L. n. 120 del 4 settembre 2020, veniva acquisito in data 17.09.2020 il Codice Identificativo Gara e adottata la Determina a contrarre⁴⁹⁸ con la quale veniva dato avvio alle procedure di affidamento del servizio di redazione del Piano d'Ambito, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modifiche in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

⁴⁹⁸ Disposizione Commissariale n. 2 del 18.09.2020

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Invitalia, esperiti gli atti interni di propria competenza, pubblicava in data 29 ottobre 2020 la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata; procedeva quindi con l'esperimento della procedura di affidamento del servizio di ingegneria attinente la redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO di Trapani, emettendo, il 23 dicembre 2020, il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio per un corrispettivo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 10,38 per cento di €120.364,48 oltre IVA ed oneri previdenziali.

Effettuate con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 80 ed 83 del codice dei contratti, con provvedimento del 20 gennaio 2021 è stata comunicata l'efficacia dell'aggiudicazione.

Nelle more della stipula del contratto, le attività di redazione del piano sono già state avviate attraverso l'acquisizione dei dati gestionali esistenti e della documentazione tecnica ed amministrativa in atto disponibile e necessaria, quale base conoscitiva per l'elaborazione del documento.

Dunque il piano d'ambito ha una finalità che è quella di studiare e individuare lo stato odierno del servizio e le misure per poter portare il servizio medesimo al raggiungimento degli standard di quantità e di qualità che sono richiesti dall'organo nazionale di controllo, cioè dall'ARERA. Al riguardo Mario Cassarà, Commissario *ad acta* dell'ATI di Trapani in sede di audizione il 2 marzo 2021 rappresenta che ciò "significa individuare il regime di perdite, il malfunzionamento degli impianti di depurazione, la copertura del servizio di distribuzione e del servizio di fognatura e colmare tutte quelle lacune che in questo momento sono presenti". L'audit prosegue facendo presente alla Commissione che attualmente non si è in grado di quantificarli con un grado di accuratezza opportuno, ma è esattamente questo che vorrà e dovrà fare il Piano d'Ambito.

7.1.3 Gestione del SII

Ad avvenuto completamento della redazione del piano d'ambito, l'ATI di Trapani, per dare completa attuazione alla gestione unica del S.I.I., dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 149 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, a scegliere la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed affidare il Servizio Idrico Integrato ad un gestore d'ambito.

A giudizio del Commissario *ad acta*⁴⁹⁹, nell'espletamento delle residue attività finalizzate all'affidamento a gestore unico, potrebbero insorgere alcune forme di criticità, derivanti dagli aspetti di seguito riportati:

1) Aspetti relativi all'organizzazione amministrativa

La legge di riforma della governance del S.I.I. in Sicilia⁵⁰⁰ è sostanzialmente rimasta non applicabile fino al maggio del 2017, data di emissione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017 prima richiamata.

Da maggio 2017 fino alla fine del 2018, allorquando è intervenuto il commissariamento per la redazione del piano d'ambito, l'ATI di Trapani si è limitata all'approvazione dello statuto ed alla determinazione della contribuzione dei Comuni per spese di funzionamento, per altro a tutto il 2018

⁴⁹⁹ Nota Prot n. 7737 del 23.02.2021 Commissario ad acta dell'ATI di Trapani, Mario Cassarà.

⁵⁰⁰ L.R.19/2015

neppure perfezionata dai Comuni attraverso il versamento, in favore dell'ATI, delle somme stabilite.

La dotazione organica è insufficiente, sia in termini numerici che per tempo di utilizzo, per lo sviluppo delle successive e complesse attività collegate con l'affidamento del servizio e l'attività di regolazione del S.I.I. che dovrà essere assicurata dopo l'affidamento.

È il caso di evidenziare che l'intera attività di affidamento e finanziamento della redazione del Piano d'ambito sin qui condotta, è stata surrogata dalla Regione Siciliana operando in sostituzione all'ATI.

Occorre inoltre che la Struttura tecnico amministrativa dell'ATI sia dotata anche e soprattutto di personale in possesso delle conoscenze specialistiche in materia, necessarie per allineare l'attività di controllo e regolazione del S.I.I., nonché il servizio stesso, agli standard di qualità richiesti da ARERA, caratteristiche queste che spesso non sono possedute dal personale reclutabile nei Comuni aderenti all'ATI, poiché quasi sempre destinato a molteplici e contemporanee attività lavorative tra loro fortemente differenziate ed al di fuori dei campi qui di interesse.

2) Aspetti infrastrutturali

In ordine agli aspetti infrastrutturali occorre richiamare 3 criticità caratterizzanti l'ambito territoriale di Trapani.

- a. Criticità riguardanti l'approvvigionamento idrico: l'ambito di Trapani, in ragione delle disponibilità proprie, è storicamente dipendente da alimentazione idrica proveniente da sistemi esterni al territorio dell'ambito stesso e garantite dal sistema sovrambito, restando pertanto gravato dell'onere derivante all'adduzione da distanze riguardevoli. Inoltre, nell'ultimo decennio, si è consolidato il depauperamento (sia quantitativo che qualitativo) della falda utilizzata per l'approvvigionamento della fascia sud occidentale del territorio (Marsala e Mazara del Vallo). Tale aspetto, affrontato in termini di programmazione infrastrutturale, necessita di importanti investimenti che, ove si voglia limitare l'impatto sulla tariffa, dovranno gravare sulla fiscalità pubblica.
- b. Criticità riguardanti lo stato di vetustà delle reti di distribuzione: tale aspetto si denota principalmente sulle reti dei Comuni gestiti da EAS, la cui disastrosa situazione finanziaria non ha consentito, almeno negli ultimi 15 anni di eseguire interventi manutentori nei termini richiesti. Anche in questo caso si profila la necessità di dovere programmare importanti investimenti che, ove si voglia limitare l'impatto sulla tariffa, dovranno gravare sulla fiscalità pubblica.
- c. Criticità derivanti dalle procedure di infrazione comunitaria sulla depurazione: l'ambito territoriale di Trapani è sensibilmente interessato dalle procedure di infrazione comunitaria attivate dalla CE per inosservanza della Direttiva 91/271/CE⁵⁰¹ sul trattamento delle acque

⁵⁰¹ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
Articolo 3 c. 1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane [...]

Articolo 4 c. 1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, [...]

Articolo 5 c. 1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi [...]

Articolo 10 c. 1. Gli Stati Membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzate per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico.

reflue urbane. L'ATO di Trapani ricade in tutte le 4 procedure di infrazione sin qui avviate (2004/2034 – 2009/2034 – 2014/2059 – 2017/2181) per inosservanza degli artt. 3, 4, 5, 10, 15 della direttiva, come riassunto nella tabella di seguito riportata:

Agglomerato	Abitanti equivalenti indicati in procedura	P. I. 2004/2034			P. I. 2009/2034			P. I. 2014/2059			P. I. 2017/2181		
		Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 3	Art. 4	Art. 5
Marsala	92.642	N.C.	N.C.										
Trapani	non in procedura												
Mazara del Vallo	55.655		N.C.										
Alcamo	non in procedura												
Castelvetrano	33.044		N.C.										
Castelvetrano- Marinella	25.796							N.C.	N.C.		N.C.		
Erice	5.959								N.C.				
Castellammare del Golfo	21.216					N.C.	N.C.		N.C.				
Valderice - Bonagia	9.218								N.C.				
Campobello di Mazara	56.000		N.C.										
Paceco	non in procedura												
Salemi	8.785								N.C.				
Salemi - San Ciro	2.880								N.C.		N.C.		
Partanna	non in procedura												
Petrosino	17.518							N.C.	N.C.				
Pantelleria	7.291							N.C.	N.C.				
Pantelleria Scauri	2.792								N.C.				
Calatafimi-Segesta	5.582								N.C.				
Custonaci Nord	5.514											N.C.	
Custonaci Sud	2.664											N.C.	
Santa Ninfa	5.239							N.C.	N.C.				
San Vito Lo Capo	10.342							N.C.	N.C.				
Favignana	non in procedura												
Gibellina	non in procedura												
Busetto Palizzolo	2.895								N.C.				
Vita	2.322											N.C.	
Salaparuta	non in procedura												
Poggioreale	non in procedura												

Totale abit. equivalenti	373.354
--------------------------	---------

N.C. = Non Conforme

Articolo 15 c. 1 Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli:

Sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I B, secondo le procedure di controllo stabilite nell'allegato I D;

Sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali. [...]

Come desumibile, su complessivi 24 Comuni ricadenti nell'ambito territoriale, ben 16 sono interessati dalle procedure di infrazione in complessivi 20 agglomerati. Anche in questo caso, risulta quindi necessario provvedere all'esecuzione di importanti investimenti con ripercussioni tariffarie a priori non escludibili, in ragione della contribuzione pubblica di cui si potrà beneficiare.

Occorre specificare che gli investimenti relativi ai Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Campobello di Mazara (PI 2004/2034) e Castellammare del Golfo (PI 2009/2034), necessari per adeguare gli agglomerati in questione alla Direttiva 91/271/CE sono finanziati con risorse pubbliche a valere sulla delibera CIPE 60/2012; e detti interventi sono in fase di attuazione⁵⁰².

Parimenti altri interventi relativi ai Comuni di Salemi e Valderice (PI 2014/2059) sono finanziati con risorse pubbliche a valere sul Patto per la Sicilia - FSC 2014/2020

Per un approfondimento, si rimanda alla prima parte della presente relazione al paragrafo delle infrazioni comunitarie.

3) Aspetti finanziari

La notevole quantità di investimenti da porre in essere per il conseguimento degli standards di qualità del servizio idrico integrato, potrebbe refluire sul profilo tariffario in funzione dell'entità della contribuzione pubblica nell'attuazione degli interventi da realizzare al netto di quelli richiamati al precedente punto, già dotati di copertura finanziaria a valere sulla fiscalità generale; circostanza che potrebbe anche ripercuotersi sulla scelta della forma di gestione, in ragione della capacità finanziaria che dovrà possedere il futuro gestore.

7.1.4 Livello di operatività della gestione del SII

Le informazioni in possesso di ARERA, relativamente alla costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito di Trapani, acquisite su esplicita richiesta della Commissione e trasmesse dal Presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, nel documento, del 29 luglio 2021,⁵⁰³ forniscono un quadro la fotografia dell'ATO di Trapani.

Tali informazioni, successivamente sono state aggiornate nella relazione *“sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato”* presentata dal Presidente Besseghini, al Senato della Repubblica, il 2 febbraio 2022, di cui si ritiene utile, riportare di seguito, i punti più salienti:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Trapani”, che, tuttavia, risulta non ancora pienamente operativa;
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate *“schema regolatorio di convergenza”* – di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo

⁵⁰² Prevalentemente a cura del Commissario Straordinario Unico per la depurazione nominato ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. n. 243 del 29 dicembre 2016 e successivo D.L. 14 ottobre 2019 n. 111

⁵⁰³ Doc. n. 927/3

regolatorio, MTI-3). Per quanto concerne la pianificazione, il Presidente della Regione Siciliana, con proprio Decreto n. 629/2018, ha nominato un *Commissario ad acta* presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Trapani al fine di porre in essere ogni necessario ed utile adempimento per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito (tale misura commissariale è stata prorogata, da ultimo, con il D.P.Reg. n. 509 del 22 gennaio 2021).

Il Piano risulta essere in fase di consegna all'ATI per la sua adozione⁵⁰⁴.

La ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2021 conferma, l'assenza di dati completi circa gli assetti gestionali del territorio dell'ATO.

- Relativamente alla costituzione di un gestore unico d'ambito, si segnala che la Regione Siciliana, con nota 30 settembre 2020, ha diffidato l'ATI a determinare la forma di gestione entro i successivi trenta giorni;
- L'Ente di governo ha, poi, rappresentato che con deliberazione n. 31 del 29 ottobre 2020, l'ATI non ha riconosciuto la "*sussistenza di istanze per il riconoscimento di gestioni autonome salvaguardate ai sensi dell'art. 147 comma 2bis del Decreto Legislativo n. 52/2006*" sul territorio di competenza.

7.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane

Lo stato in cui versano gli impianti attivi che insistono nell'ATO7 di Trapani è rappresentato dal Responsabile UOC Attività produttive area centrale dell'Arpa Sicilia, Giovanni Abbate alla Commissione d'inchiesta, in sede di audizione l'8 settembre 2020. In merito al funzionamento dei 25 impianti presenti provincia di Trapani, riferisce che l'ATO di Trapani, analogamente a Palermo, presenta le medesime criticità, ovvero vi è una gestione superficiale oltreché impianti vetusti. Inoltre, viene rappresentato che alcuni depuratori, così come in altri ATO della Regione, risentono del rilevante aumento della popolazione, dovuto al turismo del periodo estivo.

⁵⁰⁴ Doc. n. 977/3



Oltre ciò l'audito ha rappresentato alla Commissione di ulteriori criticità che affliggono le isole ricadenti nel territorio dell'ATO7 dichiarando: *“le isole sono in condizioni pietose, sia Pantelleria che Favignana, Marettimo e Levanzo che fanno parte delle Egadi. Non hanno impianti, ma hanno solo degli impianti di pretrattamento, in un paio di casi, che non riescono comunque a garantire un minimo di trattamento. Aspettiamo che siano presi in mano dalla Regione o dal Commissario per poter prevedere degli impianti sufficienti. Noi consigliamo di costruire impianti modulari che d'inverno lavorino con un numero di abitanti equivalenti e che d'estate attivino gli altri settori impiantistici, altrimenti questi impianti non potranno mai funzionare [...]”*.

L'impianto di Favignana, di Castellammare non esistono. Poi abbiamo gli impianti delle isole come a Pantelleria che sono impianti ancora di vecchia concezione anche a livello degli anni Settanta. Il caso più eclatante è quello di Partinico, il paese dove vicino c'era la distilleria. Questo impianto fu costruito nel 1976 ed è un impianto ancora di vecchia generazione che ha problemi di manutenzione, di gestione, di insufficienza, spazi limitati. Poi abbiamo grossi problemi per quanto riguarda i limiti di rispetto della normativa. Questi impianti hanno bisogno di essere ampliati e potenziati [...]. Queste sono le criticità, tale situazione non è nuova.

Tra i casi più eclatanti nella provincia di Trapani abbiamo la situazione di Alcamo che ha un impianto maggiore di 50.000 abitanti equivalenti che ha grossi problemi. Non abbiamo avuto nessun riscontro positivo negli ultimi cinque anni, non c'è stato un campione che abbia soddisfatto il rispetto dei limiti. A Campobello di Mazara c'è un impianto abbastanza nuovo, sul quale però incidono le attività industriali che insistono nel territorio quali ed esempio cantine o attività olivicole. Tali attività incidono molto sul corretto funzionamento dei depuratori di acque reflue urbane. Poi abbiamo Busetto Palizzolo e altri impianti sopra i 10.000 abitanti tra cui il caso particolare di San Vito Lo Capo dove c'è un impianto sotto sequestro perché ha bisogno di ulteriori adeguamenti e mancano i collaudi. C'è tutta una storia su questo impianto e abbiamo un'indagine in corso sull'attività.

La Commissione d'inchiesta, nel corso dell'audizione, ha ritenuto di chiedere all'audito, chiarimenti in merito alle aree sensibili, presenti nel territorio dell'ATO7 di Trapani. A tal fine, è opportuno rilevare che l'art. 5 della Direttiva 271/1991 prevede che gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 A.E. recapitanti in aree sensibili, debbano essere sottoposti ad un trattamento più spinto del secondario o in alternativa è necessario dimostrare che la percentuale di riduzione del carico complessivo di fosforo totale e di azoto totale è pari ad almeno il 75%.

A tal proposito, il dott. Abbate, riferisce che nell'ATO7 di Trapani è presente l'area sensibile del Golfo di Castellammare⁵⁰⁵ sulla quale insistono parte degli impianti di depurazione della provincia di Palermo e parte della provincia di Trapani. [...] *L'impianto più grosso, quello di Castellammare del Golfo, non è mai stato costruito. [...], tra tutti gli impianti che sversanti sul Golfo di Castellammare nessuno è conforme. Parlo dell'impianto di Terrasini, l'impianto di Cinisi, Partinico con il fiume Nocella, l'impianto di Castellammare del Golfo, Balestrate e Trappeto. C'era anche Alcamo che mostrava criticità.*

Figura 29: Area Sensibile e Bacino drenante "Castellammare del Golfo"



Fonte - Stato informativo del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Regione Siciliana

Le criticità del sistema della depurazione delle acque reflue urbane, nel territorio dell'ATO7 di Trapani, emergono da diversi documenti acquisiti dalla Commissione d'inchiesta.

Tuttavia, il quadro relativo ai controlli si ottiene dall'elaborazione dei dati riportati da ARPA Sicilia⁵⁰⁶ presso gli impianti, dall'anno 2012 all'anno 2019, dei quali di seguito si restituisce una sintesi.

Tabella 158 Impianti di trattamento acque reflue urbane nella Provincia di Trapani

Provincia di Trapani	A.E. < 1999		2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		Totale impianti
	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	
Report 2013	5	3	14	4	4	3	3	1	37
Report 2015	5	3	16	2	4	3	4	0	37

⁵⁰⁵L'istituzione dell'area sensibili fa riferimento all'ordinanza n. 65/TCI del 16/09/2003 del Vice Commissario della Regione Siciliana per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'area di Castellammare del Golfo

Fonte – Stato informativo del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della regione Siciliana

⁵⁰⁶ Doc. n. 345/5 - Doc. n. 534

Report 2016	8	3	15	2	4	3	6	0	41
Report 2017	7	2	15	2	4	3	4	0	37
Report 2018	8	3	15	2	4	2	4	0	38
Report 2019	8	3	15	1	4	1	4	0	36

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

Si registra negli anni, come riportato nella tabella, una diminuzione progressiva del numero di impianti non attivi, che da 11 dell'anno 2012, diventano 5 nell'anno 2018. Anche se tale dato, in valore assoluto potrebbe sembrare un buon indice, a parere di questa Commissione d'inchiesta non lo è, perché contemporaneamente si osserva una diminuzione del numero complessivo degli impianti che da 41 dell'anno 2015 arrivano ad un minimo di 36 nell'anno 2018.

Nell'anno 2019 ARPA Sicilia, ha effettuato un controllo su tutti gli impianti più grandi, ovvero con potenzialità superiore a 10.000 A.E., non riuscendo però a garantire tale presenza per gli impianti attivi con potenzialità inferiore a 9.999 A.E. per i quali la verifica è stata effettuata in 6 impianti su 13.

Impianti attivi, controllati e non, nella provincia di Trapani -2019

	≥ 50000 A.E.		10.000 ≤ A.E. <49.999		2.000 ≤ A.E. <9.999		tutti ≥2.000 A.E.	
	attivi	controllati	attivi	controllati	attivi	controllati	totali	controllati
Trapani	4	4	5	5	13	6	22	15
totale	22	20	78	61	131	86	231	167

7.2.1 Controlli dei depuratori urbani effettuati da ARPA

Dal documento del 12 febbraio 2020 e dal successivo aggiornamento del 4 settembre 2020, trasmesso dall'ARPA Sicilia alla Commissione, emerge che nella provincia di Trapani dall'anno 2012 all'anno 2018 sono stati eseguiti presso gli impianti di depurazione dei reflui urbani i seguenti controlli⁵⁰⁷.

La percentuale degli impianti controllati, tende a decrescere con il tempo arrivando fino al 48% come riportato nel report del 2019. Diminuiscono nel tempo, contemporaneamente, i controlli non obbligatori effettuati da ARPA su impianti inferiori ai 1.999 A.E.

Tabella 159 Impianti controllati da ARPA Provincia di Trapani 2013-2019

Provincia di Trapani	2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		% impianti controllati
	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	
Report 2013	18	14	7	5	4	3	76%
Report 2015	18	16	7	5	4	4	86%

⁵⁰⁷ Doc. n. 534/1 - Doc. n. 678/2

Report 2016	17	11	7	4	6	6	70%
Report 2017	17	11	7	5	4	4	71%
Report 2018	17	10	6	4	4	4	67%
Report 2019	17	7	6	2	4	4	48%

* sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Come si può notare dalla tabella, per i depuratori urbani che insistono nell'ATO7 e nel periodo attenzionato, l'autorità competente al controllo, ha diminuito progressivamente la percentuale di impianti controllati passando dall'86 per cento dell'anno 2014 al 48 per cento dell'anno 2018, valore minimo registrato.

Tabella 160 Numero di controlli effettuati nella Provincia di Trapani su impianti attivi 2013-2019

Provincia di Trapani	2.000≤A.E.≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		% controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	
Report 2013	172	13	51	4	73	8	8,5%
Report 2015	172	17	51	5	73	9	10%
Report 2016	180	11	48	4	144	6	6%
Report 2017	180	9	48	4	96	4	5%
Report 2018	182	10	50	5	96	8	7%
Report 2019	181	6	49	2	96	8	5%

NOTA: per gli impianti tra i 2000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo dei controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Relativamente ai controlli non obbligatori effettuati da Arpa sugli impianti inferiori ai 1.999 A.E.:

- ✓ 2013: n. 5 (effettuati su 5 impianti)
- ✓ 2015: n. 5 (effettuati su 5 impianti, di cui, 3 non attivi)
- ✓ 2016: n. 5
- ✓ 2017: n. 2 su 2 impianti
- ✓ 2018: n. 1
- ✓ 2019: n. 3 su 3 impianti

La percentuale degli impianti ispezionati da ARPA, anche in questo caso diminuisce nel tempo, così come si riduce la percentuale dei controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti.

Visionando la percentuale dei controlli effettuati rispetto a quelli minimi previsti eseguiti dall'Agenzia, nei nove ambiti siciliani e prendendo ad esempio l'anno 2017, si osserva che l'ATO7 di Trapani ha una delle percentuali più basse dopo l'ATO9 Agrigento, rispettivamente con il 7 per cento e 3 per cento. Analogamente anche nel 2018, tali percentuali peggiorano, ma l'ordine rimane invariato, difatti i controlli eseguiti a Trapani scendono al 5 per cento ed Agrigento all' 1 per cento.

Dunque, dai dati osservati in tabella, nel periodo intercorrente dall'anno 2012 all'anno 2019, si rileva una percentuale di controlli effettuati rispetto a quelli minimi previsti al disotto del 10 per cento, percentuale che poi si dimezza con il tempo.

In definitiva, è di tutta evidenza che Arpa Sicilia non riesca ad assicurare la funzione di controllo prevista, dal Decreto Legislativo n.152/06 e smi che all'Allegato 5 della parte terza prevede espressamente: *“l'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura”*.

Tab 6: frequenza minima dei controlli dell'autorità competente per la conformità degli scarichi Decreto Legislativo 156/06

Potenzialità impianto	Numero controlli
Da 2000 a 9999 A.E.	1 volta l'anno
Da 10.000 a 49.999 A.E.	3 volte l'anno
Oltre 50.000 A.E.	6 volte l'anno

La percentuale dei controlli effettuati da ARPA rispetto a quelli minimi, è molto lontana dall'obiettivo normativo, dato questo che si ritiene allarmante, giacché certifica che nell'ATO7 Trapani non viene esercitato il controllo della depurazione sugli impianti di reflui urbani. A fronte di tali percentuali, è presumibile a parere di questa Commissione che, allo stato attuale e nel breve periodo non si avranno miglioramenti.

Inoltre, da questi dati appare evidente quanto già rappresentato, in sede di audizione dell'8 settembre 2020 dal Direttore tecnico dell'ARPA, Vincenzo Infantino. Illustrando la riorganizzazione dell'agenzia, partita nel marzo 2020, ha dichiarato che vi è lo scopo *“di uniformare comportamenti, controlli e monitoraggi su tutto il territorio regionale e allinearci alle indicazioni della legge di riordino del sistema delle agenzie”*⁵⁰⁸ ma considerando che il numero esiguo di personale in servizio, appena il 32,8 per cento della dotazione organica, rende impossibile effettuare i controlli e i monitoraggi al 100 per cento.

Invece, relativamente all'esito dei controlli degli impianti ispezionati da ARPA dalla nota del 4 ottobre 2020⁵⁰⁹ trasmessa dal Direttore Tecnico dell'Agenzia, emerge un dato sconcertante e cioè che nell'anno 2019 su 15 depuratori, ben 6 sono risultati nonconformi.

Tabella 161: Impianti controllati Provincia di Trapani e totali nella Regione Sicilia

	≥ 50000		10.000 ≤ A.E. < 50000		2.000 ≤ A.E. < 10.000		totali		totali
	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	
Trapani	2	2	2	3	5	1	9	6	15
Totale	11	9	31	30	53	33	95	72	167

Costituendo un quadro di sintesi dei controlli complessivi effettuati da ARPA Sicilia, dall'anno 2012 all'anno 2018, ed oggetto di proposta di sanzione dai documenti trasmessi alla Commissione d'inchiesta,⁵¹⁰ emerge la percentuale delle contestazioni rispetto al numero complessivo dei controlli. Tale percentuale ha un'importante variazione, tra l'anno 2017 e l'anno 2018, si passa dal 26 per cento. all'87 per cento. Questo aumento così come quello del numero delle proposte di sanzione che passano da 6 a 14, nello stesso periodo, a parere di questa Commissione parrebbe trovare riscontro principalmente nel peggioramento delle problematiche gestionali che inficiano direttamente qualità dell'acqua depurata degli impianti attivi.

⁵⁰⁸ Legge 28 giugno 2016, n. 132 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SPNA) e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

⁵⁰⁹ Doc. n. 678/2

⁵¹⁰ Doc. n. 345/5

Tabella 162 Numero controlli e relative contestazioni 2013-2019

Provincia di Trapani	n. controlli complessivi *	n. sanzioni proposte	% contestazioni/ n. controlli
Report 2013	30	7	35%
Report 2015	36	10	33%
Report 2016	21	7	33%
Report 2017	19	9	45%
Report 2018	23	6	26%
Report 2019	16	14	87%

* Considerando tutti gli impianti, anche quelli al di sotto dei 1.999 A.E.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Tabella 163 Dettaglio esiti dei controlli dei limiti tabellari presso gli impianti reflui urbani dal 2015 al 2019 – Fonte ARPA

Comuni di Trapani												fuori limite	solo azoto	Note		
Comune	Ubicazione depuratore														n° campioni	n° campioni
50.000	ab/eq	2015		2016		2017		2018		2019				E Coli <5000	E Coli >5000	
Alcamo	Contrada Valle Nuccio															9
Marsala	Contrada San Silvestro													5	5	
Mazara del Vallo	Contrada Bocca Arena													1	5	
Trapani	Via Libica, 53													9	4	
10.000		ab/eq														
Castellammare del Golfo	Contrada Campana															3
Castelvetrano	Via Errante Vecchia															3
San Vito Lo Capo	Contrada Torre dell'Usciere													2	6	
Castellammare del Golfo	Contrada Cerri															4
Castelvetrano	Frazione di Marinella Di Selinunte															3
2000		ab/eq														
Calatafimi	Contrada Carabona													1	1	
Mazara del Vallo	Contrada Cartubuleo													1	1	
Salemi	Contrada Favarella													1	1	

Dai controlli effettuati da ARPA dal 2015 al 2019 emerge, un ulteriore dato preoccupante, ovvero che nella provincia di Trapani molti depuratori sono ritenuti irrecuperabili.

In particolare tali impianti sono quelli di: Alcamo contradaValle Nuccio, Mazara del Vallo ContradaBocca Arena, Campobello di Mazara contradaCampana, Castelvetrano via Errante vecchia, San vito Lo Capo contradaTorre dell'Usciere, Castellammare del Golfo contradaCerri, Buseto Palizzolo contradaBadia E1, Custonaci SUD contradaLentini Assieni, Curtonaci NORD contradaSanguigno, Favignana, Partanna ContradaVilla Ruggero, Calatafimi contradaSasi, Pantelleria ContradaArenella, Buseto Palizzolo ContradaBattaglia Ovest E3, Salemi contradaGorgazzo,

L'impianto di Castellammare del Golfo sito in contradaCerri e quello di Pietrosino ubicato a Punta Parrino-Sibilliana ricadono invece in stato di totale abbandono,–mentre il depuratore di Valderice contradaAnnamaria risulta essere in costruzione⁵¹¹.

Tra le motivazioni delle varie criticità riscontrate, vengono annoverati sia problemi gestionali che strutturali.

Dai controlli effettuati da ARPA Sicilia, nell'arco temporale 2015-2019, tra i depuratori che risultano "buoni", ovvero sia rientrano nei limiti tabellari previsti ex legge, vi è il depuratore di Trapani sito in via Libica (>50.000 A.E.). Tuttavia, dal documento acquisito dalla Commissione il 20 ottobre 2020⁵¹², estrapolando il dettaglio dei controlli effettuati da ARPA nel biennio 2018 - 2019 presso questo impianto, emerge che ad ogni accertamento⁵¹³ l'autorità di controllo ha rilevato un illecito. Più specificatamente, tre di natura amministrativa legati al superamento dei limiti tabellari e uno penale per superamento dei tempi del deposito temporaneo dei fanghi.

Sempre per il depuratore intercomunale di Trapani, nel medesimo documento, viene segnalato che "più volte la condotta di allontanamento delle acque di scarico alla condotta sottomarina ha subito delle rotture con l'utilizzo dello scarico di emergenza nel torrente Baiata".

Ciò dimostra senza ombra di dubbio che anche i depuratori considerati accettabili" presentano dei superamenti e, nel caso specifico dell'impianto di Trapani anche importanti problematiche. In sede di audizione del 3 novembre 2020, il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida ha infatti riferito alla Commissione che all'atto del suo insediamento avvenuto nel 2018, è venuto a conoscenza di una condotta fognaria di sollevamento ridotta al collasso.

Quindi si deve prendere atto che in questo Nel drammatico quadro finora descritto, della depurazione delle acque reflue urbane, si arriva al paradosso di considerare accettabile perché funzionante

Di seguito, alcune criticità specifiche riscontrate nei depuratori dell'ATO7 Trapani, segnalate da Arpa alla Commissione:

- o Alcamo contrada Valle Nuccio – È il depuratore più grande dell'ATO7. Le anomalie nell'esecuzione dei lavori in fase di ampliamento del depuratore avvenuto intorno all'anno 2000, hanno portato ad un giudizio di non collaudabilità di parte delle opere. Tali parti, riguardano il recupero dei fanghi ai fini del loro riutilizzo per la produzione di energia. La gestione dei fanghi è stata segnalata all'Anticorruzione (DIA). Scarico avviene sull'area sensibile del Golfo di Castellammare. Negli anni si sono verificate produzioni di schiume nel torrente Vallone Nuccio, a causa di carenze di fanghi attivi per sversamenti nella condotta fognaria di reflui oleari.

⁵¹¹ Doc. n. 717/12

⁵¹² Doc. n. 717/12

⁵¹³ Date dei controlli-prelievi ARPA Sicilia presso il depuratore di Trapani: 09.05.2018-18.09.2018-28.11.2018-17.12.2019

- Mazara del Vallo contrada Bocca Arena - Impianto con problemi gestionali segnalati già a partire dal 2014. Problemi della capacità di depurazione soprattutto nel periodo settembre/ottobre per l'arrivo in ingresso degli scarichi relativi agli insediamenti industriali vitivinicoli.
- Trapani via Libica, n. 53 - Utilizzo frequente dello scarico di emergenza nel torrente Baiata (limitrofo al R.N.O. Saline di Trapani e Paceco) per guasti o rottura della tubazione di adduzione dello scarico. Per lo scarico di emergenza il Comune, ha chiesto ma non ottenuto l'autorizzazione.
- Campobello di Mazara contrada Campana - Problemi di gestione dei fanghi. Non adeguata capacità depurativa dell'impianto.
- Castelvetro via Errante Vecchia - Lavori di rifacimento dell'impianto a partire da 2018/2019. Gestione dello stesso affidata all'Ufficio del Commissario Straordinario Unico.
- Frazione di Marinella Selinunte - Impianto con problemi strutturali più volte segnalati e con diverse sanzioni amministrative per superamenti limiti tabellari dovuti a scarsa capacità depurativa nei mesi estivi per l'aumento degli A.E.
- San Vito Lo Capo Contrada Torre dell'Usciore - Impianto posto sotto sequestro nel 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Proc. Pen n. 2435/16 R.G.N.R. Mod 21. Impianto ancora senza collaudo. Evidenti carenze strutturali ed impiantistiche. Problematiche relative alla gestione dei rifiuti e del registro di carico e scarico inerente la compilazione dello stesso.
- Castellammare del Golfo Contrada Cerri - L'impianto non è funzionante e il refluo tal quale viene by-passato e scaricato direttamente in mare sull'area sensibile del Golfo di Castellammare. In stato di abbandono. Il pennello a mare, talvolta è risultato ostruito o parzialmente rotto, pertanto il refluo viene scaricato ad una distanza dalla costa inferiore a quella prevista. L'impianto è sotto sequestro.
- Castelvetro Frazione di Marinella di Selinunte - Impianto con problemi strutturali più volte segnalati e con diverse sanzioni amministrative per superamenti limiti tabellari dovuti a scarsa capacità depurativa nei mesi estivi per l'aumento degli A.E.
- Mazara del Vallo contrada Cartubuleo - Impianto che ha subito gravi danni in seguito ad alluvioni. Durante il sopralluogo del 2019 è stato accertato il ripristino delle parti strutturali e della capacità depurativa.
- Salemi Contrada Favarella Impianto ha subito interventi strutturali e adeguamento impiantistico verificato durante l'ispezione 2020.
- Buseto Palizzolo contrada Badia E1 - Impianto con carenze impiantistiche e strutturali evidenziate durante i controlli
- Custonaci SUD Contrada Lentini Assieni - Impianto posto sotto sequestro
- Custonaci NORD Contrada Sanguigno - Impianto con trattamento solo di primo livello che scarica con pennello a mare (art 11 LR 27/86). Impianto con carenze impiantistiche e strutturali evidenziate durante i controlli. Sanzioni amministrative e comunicazioni agli Enti. Impianto posto sotto sequestro.
- Favignana - Impianto non esistente. Prelievi effettuati da una tubazione che sversa a mare le acque reflue da una pompa di sollevamento.

- Pantelleria contrada Arenella - Impianto con trattamento solo di primo livello che scarica con pennello a mare (art. 11 L.R. 27/86). Sanzioni amministrative e comunicazioni agli Enti.
- Salaparuta Contrada Molino Nuovo - Impianto sottoposto ad indagine della Procura di Sciacca per refluo in ingresso che veniva in gran parte by-passato. Dall'ispezione 2020 è stato accertato il ripristino della condotta dei reflui in ingresso impianto.
- Salemi Contrada Pianto delle Donne – L'Impianto ha subito interventi strutturali e adeguamento impiantistico verificato durante l'ispezione 2020.
- Salemi Contrada Karbinarusa - Impianto con problemi strutturali.
- Salemi Contrada Gorgazzo - Impianto con problemi strutturali.

Durante l'audizione tenutasi 18 settembre 2020, il Direttore tecnico di Arpa Sicilia, in merito alla funzionalità dei depuratori, ha rappresentato alla Commissione: *“La gestione è fortemente carente. Noi abbiamo impianti seguiti da una ditta di pulizia. Ci siamo chiesti e ci siamo a volte interrogati anche con il pubblico ministero di turno, perché ci stanno spingendo a valutare anche il concetto di frode in appalto pubblico. Forse sarebbe opportuno che si pensasse a un elenco dal quale attingere per la gestione di impianti di depurazione [...] C'è bisogno di una responsabilità diretta da parte del personale che abbia capacità e anche conoscenza [...]*

Quanto ai sistemi di controllo e di telecontrollo ha riferito: *“Oggi forse è il caso di sfruttare più l'aggiornamento tecnologico per controllare gli impianti, anziché inviare due persone a fare un sopralluogo, che ovviamente è sempre importante, ma sistemi di controllo a distanza che possano avere un'azione incisiva su chi viene controllato. [...] I sistemi di telecontrollo non devono essere quelli ufficiali per poi fare la sanzione, ma devono permettere ad ARPA di intervenire quando cominciamo a capire che le cose vanno male. [...] In questo senso noi abbiamo addirittura proposto un progetto pilota, per impianti superiori a 50.000 abitanti, con obbligo del gestore di installazione dell'apparecchiatura che sarebbe stata acquistata con i fondi della Comunità europea, ma il progetto è stato osteggiato da chi gestisce per tutta una serie di motivi che non sto qui a rappresentare. Ma ovviamente hanno limitato e a volte ci pongono nella condizione di dover fare un lavoro che magari produce poi uno scarso risultato [...] Probabilmente se avessimo qualche strumento in più, potremmo dimostrare di essere più efficienti ed efficaci nell'azione di controllo che spesso e volentieri ci vede ridotti a coloro che fanno una proposta di sanzione amministrativa e sindaci o gestori che preferiscono pagare la sanzione amministrativa anziché dotarsi di un sistema gestionale efficace ed efficiente. L'ultima cosa che mi permetto di rappresentare è il collaudo degli impianti che probabilmente sarebbe opportuno inserire in un impianto normativo. Una volta collaudato l'impianto può intervenire un altro gestore. Probabilmente sarebbe opportuno che chi realizza l'impianto lo gestisca ancora nei due anni successivi [...]. Quindi subito dopo il collaudo abbiamo già un problema della gestione.”*

In sede di audizione l'8 settembre 2020, anche il Sindaco del Comune di Trapani ha rappresentato alla Commissione d'inchiesta le numerose criticità del sistema di depurazione delle acque della città di Trapani, evidenziando altresì: *“la città di Trapani ha un sistema di depurazione delle acque, un sistema fognario, che coinvolge anche i vicini comuni delle città di Erice e di Paceco. Parte del territorio di Trapani registra l'assoluta mancanza di sistema fognario, mi riferisco alle frazioni agricole del versante sud. Le criticità maggiori registrate sino ad oggi sono legate alla condotta di sollevamento fognaria – che nei nostri provvedimenti indichiamo come «via Marsala», «via Libica» – che ormai versa in una condizione disastrosa. Nel tempo abbiamo chiesto*

anche gli interventi del Governo nazionale e regionale, poiché quando va in tilt questo sistema si blocca anche lo smaltimento nei comuni vicini.

Vi è poi la questione legata alle saline (riserva naturale a ridosso della città)⁵¹⁴, ove giocoforza si è costretti ad aprire sul lato nord con sversamenti sulla fascia costiera che ci costringono ad emettere un'ordinanza di non bagnabilità dei luoghi. Non avendo avuto riscontri in materia ci siamo attrezzati e siamo stati autorizzati dal Libero Consorzio a procedere con un investimento di circa due milioni di euro che graverà tutto sul bilancio del Comune di Trapani, ma a cui saranno chiamati ad aderire anche i comuni limitrofi serviti dal nuovo sistema fognario e depurativo [...].

Ad oggi, confesso che non abbiamo margini di manovra per cominciare a realizzare un sistema fognario e depurativo per quanto riguarda tutto il territorio relativo alle frazioni più a sud; si tratta di un territorio abbastanza esteso, anche se il numero di popolazione residente è molto contenuto rispetto all'urbe. Sulla qualità della depurazione non rileviamo difficoltà, al netto di interventi non realizzati relativi alla condotta a mare che abbisogna di manutenzione.

Per quanto riguarda il problema della zona di sollevamento delle acque fognarie che vanno a depurazione c'è una criticità rappresentata da una condotta vecchia di trent'anni che noi abbiamo trovato e per la quale metteremo mano ai fondi comunali disponibili.”

L'auditore proseguendo nell'audizione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle criticità riscontrate: *“Io ho un prospetto dal quale si evince che dal giorno 8 agosto del 2006 al 7 agosto del 2020, in 14 anni, si sono verificate 26 condizioni di criticità. Per 26 volte questa condotta ha collassato, si è rotta causando, più o meno, consistenti sversamenti, soprattutto al nord (dentro la condotta delle acque bianche, che va a finire nella zona Cavallino Bianco) rispetto al sud [...]. Abbiamo chiesto alla Regione un finanziamento straordinario senza ottenere alcuna risposta e quest'anno abbiamo deciso di mettere mano al portafoglio. Abbiamo realizzato un progetto, già esitato dal Libero Consorzio, e ora siamo in attesa di poter finanziare l'opera [...], è ovvio che per questo motivo ho annullato la possibilità di investire in futuro per poter completare il sistema fognario della parte del territorio trapanese che guarda a sud e che è composto da numerose frazioni [...]. Il nostro territorio si trova nelle vicinanze di un'area a forte interesse strategico ambientale, mi riferisco in particolare alla spiaggia di Marausa (località nel comune di Misiliscemi⁵¹⁵)”.*

➤ Depuratore di Marsala contrada San Silvestro

Nell'ambito della missione del 23 settembre 2020, la Commissione d'inchiesta ha effettuato un sopralluogo presso il depuratore di Marsala ubicato in contrada San Silvestro. Tale impianto è classificato da ARPA Sicilia come buono, accettabile. Non ha mai superato i valori limiti tabellari dello scarico nel periodo 2015- 2109, contrariamente a quanto avvenuto per il depuratore di Trapani.

L'impianto infatti è descritto come funzionante e senza criticità e con la possibilità del riutilizzo delle acque per diversi usi, dal Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, sia in sede di audizione del 3 novembre 2020 che nel documento acquisito dalla Commissione il 23 ottobre 2020⁵¹⁶.

⁵¹⁴ Riserva istituita con decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente n. 257 dell'11 maggio 1995. Riserva Naturale orientata saline di Trapani e Paceco – zona a protezione speciale e zona speciale di conservazione sito Ramsar.

⁵¹⁵ Legge Regionale n.3 del 2021 ha istituito il nuovo comune con decorrenza 20 febbraio 2021

⁵¹⁶ Doc. n. 714/2 del 23 ottobre 2020 Comune di Marsala -Relazione

È posto fisicamente ad una quota superiore rispetto all'agglomerato urbano; pertanto, il refluo che confluisce a mezzo di apposita rete fognaria in stazioni di sollevamento sparse per il territorio, viene dalle stesse pompato nell'impianto di trattamento⁵¹⁷.

L'impianto è entrato in esercizio nell'anno 2000; in esso viene convogliato refluo di tipo misto. Il numero di abitanti attualmente censiti a Marsala è circa 83.000 e per ciascuno di essi viene stimata una dotazione idrica media di 140 l/ab*giorno, ma ad oggi il depuratore serve all'incirca 50.000 abitanti, valore stimato sulla base di 40.000 residenti, 5.000 fluttuanti e 5.000 abitanti equivalenti da attività produttive.

La potenzialità dell'impianto esistente è di 75.000 abitanti equivalenti, una portata media oraria in tempo di asciutto di 450 mc/h, portata max in tempo di asciutto di 500 mc/h ed una portata max in tempo di pioggia di 600 mc/h.

I carichi idraulici realmente trattati dall'impianto sono i seguenti: 50.000 abitanti equivalenti, portata media oraria in tempo di asciutto di 262 mc/h, portata max in tempo di asciutto di 393 mc/h ed una portata max in tempo di pioggia di 480 mc/h.

Il sistema di depurazione installato è di tipo Secondario *art. 74 comma 1 lettera mm) del Decreto Legislativo n°152/06 e ss.mm.ii. (trattamento biologico con sedimentazione secondaria)* e con trattamento terziario di affinamento.

Il refluo depurato viene immesso a mezzo di apposita condotta nel mar Tirreno.

L'impianto a mezzo del processo terziario produce acqua di riutilizzo per uso irriguo, civile e industriale⁵¹⁸.

Attualmente viene utilizzato a mezzo di apposita condotta dalla società "O-I Manufacturing Italy Spa", grazie ad un protocollo di intesa tra il soggetto titolare dello scarico finale e il soggetto utilizzatore delle risorse idriche. Soggetto titolare della rete di distribuzione è il Comune di Marsala.

Viene inoltre utilizzata dai Vigili del Fuoco per rifornimenti di mezzi antincendio e di mezzi che svolgono il servizio di spazzamento delle strade per conto di questa amministrazione.

L'impianto di depurazione è dotato di impianto di bottinaggio per accogliere reflui autotrasportati, provenienti dagli insediamenti isolati, non collegati alla pubblica fognatura.

L'impianto viene sempre gestito da ditte esterne che assicurano i mezzi, le attrezzature, la manodopera e i professionisti al fine di garantire l'efficienza dell'impianto ed il rispetto delle Normative vigenti, la selezione della ditta avviene a seguito di gara pubblica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016 n. 50.

L'impianto risulta negli asset del Commissario straordinario unico per la Depurazione e per un approfondimento si rimanda al capitolo dedicato.

Il Sindaco di Marsala rispondendo ad una richiesta di chiarimento della Commissione sui bacini idrici e in modo particolare su quello della riserva naturale dello Stagnone situata nel Comune di Marsala ha riferito che Marsala si trova in una situazione complessa, visto la crescente riduzione delle falde acquifere : *"Non nascondo una certa preoccupazione al riguardo perché mi dicono che nei prossimi tre anni vi sarà una preoccupante penetrazione di acqua salata, tale da non*

⁵¹⁷ Doc. n. 714/2

⁵¹⁸Decreto del 21 ottobre del 2017, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale 185 del 2003

È autorizzato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, D.D.G. n.1232 del 21/09/2017 ai sensi dell'art.6 del D.M.185/2003

L'impianto a mezzo del processo terziario produce acqua di riutilizzo con le seguenti potenzialità: - irriguo m³/anno 1.700.000 - civile m³/anno 427.500 - industriale m³/anno 427.500

consentirci più l'autonomia. Per questo motivo abbiamo promosso degli incontri al fine di trovare un rimedio all'emergenza idrica che potrebbe vivere la città di Marsala. Ad esempio, abbiamo consultato Siciliacque Spa per studiare una modalità atta a fronteggiare la prossima, eventuale emergenza che potrebbe vivere il Comune di Marsala: al riguardo, sono allo studio soluzioni di carattere tecnico. Per quanto riguarda la riserva orientata dello Stagnone⁵¹⁹, l'isola di Mozia ha una sua fornitura di acqua; [...]. È chiaro che si tratta di un argomento che dobbiamo approfondire nell'ambito della riorganizzazione del sistema idrico.

L'impianto risulta negli asset del Commissario straordinario unico per la Depurazione, per un approfondimento si rimanda alla prima parte della presente relazione al capitolo dedicato.

➤ Depuratore di Mazzara del Vallo contrada Bocca Arena

La Commissione d'inchiesta il 23 settembre 2020, ha effettuato anche un sopralluogo presso l'impianto di Mazzara del Vallo, contrada Bocca Arena, sito in via Nevada. Tale attività ha prodotto un verbale d'ispezione e campionamento redatto e sottoscritto da ARPA Sicilia, Prot. n. 58098/2020⁵²⁰, alla presenza del gestore SOTECO Spa e del Comune di Mazzara del Vallo. Da tale verbale e dalla documentazione di dettaglio prodotta dal Comune⁵²¹, così come appurato dalla Commissione d'inchiesta durante il sopralluogo, emergono diverse criticità, che risiedono principalmente in problemi strutturali e gestionali, sopra illustrati. Anche questo impianto risulta negli asset del Commissario straordinario unico per la Depurazione.

7.2.2 Stato autorizzativo dei depuratori urbane della provincia di Trapani

Il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci il 10 settembre 2020 ha trasmesso alla Commissione un documento⁵²² contenente specifiche indicazioni sui depuratori in attesa di autorizzazione all'esercizio, e dei depuratori per i quali è stato emesso un provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa nonché le istanze di autorizzazioni pervenute e le istanze in istruttoria, come di seguito sintetizzato

⁵¹⁹ Riserva naturale orientata Isole dello Stagnone è un'area naturale protetta situata nel comune di Marsala istituita con provvedimento D.A. 215/84 del 4 luglio 1884

⁵²⁰ Doc. n. 717/12

⁵²¹ - D.D. 3° Settore n. 71 del 21/02/2020 di proroga affidamento e sostituzione impresa associata;
- D.D. 3° Settore n. 367 del 01/09/2020 di affidamento servizio impianto di trattamento bottini;
- Autorizzazione emissioni in atmosfera ARTA - D.R.S. n. 665 del 2015;
- Comunicazione Assessorato Regionale Energia, di data 25/10/2019 prot. Generale Comune n. 0078204, ai sensi dell' art. 110 del Decreto legislativo 152 del 03/04/2006 - Codici CER: 20.03.04 e 20.03.06;
- Integrazione alla nota prot. Gen. n. 0078204 del 25/10/2019;
- Convenzione del 10/01/2017 tra il Comune di Mazzara del Vallo e la Capitaneria di Porto di Mazara che interviene per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Attività ispettiva in data 11-12 e 13/10/2017 delle condotte sottomarine dello scarico finale da parte del Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera di Messina.

⁵²² Doc. n. 345/5 - Doc. n. 683/3

Tabella 164 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Trapani al 14.08.2020⁵²³

Autorizzazioni	Trapani	TOTALE
Vigenti	7	53
Scadute	15	135
In proroga	1	33
Senza autorizzazione	11	173
Diniegate	4	49
	38	443

Inoltre, la Regione Sicilia, ha fornito un riepilogo dello stato delle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione, aggiornato al 23 novembre 2021⁵²⁴

Tabella 165 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Trapani al 23.11.2021⁵²⁵

Autorizzazioni	Trapani	TOTALE
Vigenti	10	56
Scadute	15	136
In proroga	2	35
Senza autorizzazione	7	155
Diniegate	4	58
	38	440

Provincia	Istanze pervenute	Istanze in istruttoria
Trapani	23	13

La provincia di Trapani, insieme a quella di Catania, ha un numero di autorizzazioni vigenti pari a 10, è dunque la seconda Provincia dopo Messina, per numero di atti autorizzativi in corso di validità, pari a 13. Nel dettaglio, il numero di atti autorizzativi in corso di validità rispetto al numero totale, nell'ambito di Trapani, Catania e Messina è rispettivamente 10 su 38, 10 su 43 e 13 su 134.

Si ricorda che le autorizzazioni scadute vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora l'impianto sia stato autorizzato ma l'autorizzazione sia in scadenza o già scaduta e la richiesta di rinnovo di autorizzazione non sia stata effettuata nei tempi indicati dalla legislazione, l'impianto viene considerato privo di autorizzazione.

Confrontando la situazione autorizzatoria attuale con quella precedente, trasmessa dal Presidente della Regione Nello Musumeci ed acquisita in data 11 settembre 2020⁵²⁶ osserviamo che gli atti vigenti nel 2020 sono pari a n.7 su 38 impianti, per poi passare l'anno successivo a 10 su 38 impianti.

Nella tabella di seguito sono indicati, per ciascun impianto, lo stato autorizzativo, le istanze presentate, se risulta in itinere la relativa valutazione e l'indicazione di quelli destinatari di preavviso di diniego o archiviazione.

⁵²³ Doc. n. 683/3 - Doc. n. 345/5

⁵²⁴ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 683/2

⁵²⁵ Doc. n. 977/2 - Doc. n. 683/2

⁵²⁶ Doc. n. 683/3

Tabella 166 Stato autorizzativo degli impianti di depurazione di reflui urbani nella provincia di Trapani - Fonte Regione⁵²⁷

Provincia di Trapani								Istanza di autorizzazione pervenuta	Istruttoria in corso
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione				
		numero	data	stato	numero	data			
Alcamo	C.da Vallone Nuccio	456	4/4/17	scaduta			x		
Buseto Palizzolo	C.da Badia (E1)	679	3/7/18	vigente			x		
	C.da Battaglia Est (E2)	417	19/5/05	scaduta			x	x	
	C.da Battaglia Ovest (E3)	417	19/5/05	scaduta			x	x	
	C.da Piano Neve (P1)	2091	23/10/12	scaduta			x	x	
Calatafimi Segesta	C.da Carabona	110	23/2/21	vigente					
	C.da Sasi	111	23/2/21	vigente					
Campobello di Mazara	C.da Campana	219	15/3/19	vigente					
Castellammare del Golfo	C.da Cerri	senza autorizzazione							
Castelvetrano	C.da Errante Vecchia	341	25/3/11	scaduta					
	Frazione Marinella di Selinute	2166	21/12/11	scaduta			x	x	
Custonaci	C.da Lentina - Assieni				763	9/6/15			
	C.da Sanguigno				678	3/7/18			
Erice	C.da Napola	senza autorizzazione						x	x
	C.da Ballata				677	3/7/18			
Favignana	zona centro urbano	senza autorizzazione							
Gibellina	C.da Foggia	senza autorizzazione						x	x
Marsala	C.da San Silvestro	1878	29/11/16	scaduta			x	x	
	C.da San Silvestro (RIUSO)	1232	21/9/11	scaduta			x		
Mazara del Vallo	C.da Cartubuleo	senza autorizzazione						x	
	C.da Bocca arena	1379	11/9/14	scaduta			x	x	
Paceco	<i>all'impianto di Trapani Xitta</i>								
Pantelleria	C.da Arenella	senza autorizzazione							
Partanna	C.da Villa Ruggero	581	11/5/11	scaduta			x	x	
	C.da Camarro	582	11/5/11	scaduta			x	x	
Petrosino	Punta Parrino-Sibilliana	senza autorizzazione							
Poggioreale	C.da Mandria di Mezzo	474	29/10/09	scaduta			x	x	
Salaparuta	C.da Mulino Nuovo				208	29/2/16			
Salemi	C.da Pianto delle donne	698	08/07/21	vigente					
	C.da Favarella	696	08/07/21	vigente					
	C.da Gorgazzo	697	08/07/21	vigente					
	C.da Carbinarusa	695	08/07/21	vigente					
Santa Ninfa	C.da Scaldato	383	16/5/05	scaduta			x	x	
S. Vito Lo Capo	C.da Torre Dell'Usciore	144	6/12/06	scaduta			x	x	
Trapani	Via libica-fraz. Xitta	617	23/5/11	in proroga			x	x	
	Frazione Fulgatore	1138	9/7/12	scaduta			x	x	
Valderice	C.da Misericordia	1055	17/9/19	vigente					
	C.da Crocci	1054	17/9/19	vigente					
	C.da Annamaria						x		
Vita	C.da S.Rosalia	937	3/7/17	in proroga			x		

A seguito di una richiesta di chiarimento della Commissione d'inchiesta alla Regione Sicilia, relativamente ai ritardi nel rilascio di alcune autorizzazioni inerenti attività industriali, si ritiene utile richiamare l'iter del trasferimento delle concessioni dai consorzi ai gestori come di seguito descritti⁵²⁸.

Con il Decreto assessoriale n. 130 del 16.11.2018, è stato regolamentato il trasferimento in concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, dai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale ai gestori del Servizio Idrico Integrato, ex art. 172, comma 6, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii..

⁵²⁷ Doc. n. 977/2 - Doc. n. 345/5 - Doc 682/3

⁵²⁸ Doc. n. 977/3

In particolare, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai Consorzi ASI della Sicilia e/o dall'IRSAP, vengono trasferiti in concessione d'uso al gestore del Servizio Idrico Integrato competente per territorio, in conformità con quanto previsto dal “*Piano di ricognizione dei sistemi idrici, fognari e depurativi degli agglomerati industriali IRSAP*” approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 4 aprile 2018.

Il trasferimento degli impianti, riguarda gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) dotati di gestore unico del Servizio Idrico Integrato.

7.2.3 Illeciti e violazioni rilevati da ARPA

I controlli effettuati da Arpa nel 2019 ⁵²⁹ sono i seguenti:

Anno 2018: n. 11 illeciti amministrativi per superamento limiti tabellari e n. 2 illecito penale per superamento tempi deposito temporaneo fanghi del depuratore intercomunale di Trapani e scarico sotto costa non autorizzato del collettamento fognario del comune di Favignana.

- ✓ Depuratore intercomunale di Trapani più volte la condotta di allontanamento delle acque di scarico alla condotta sottomarina ha subito delle rotture con utilizzo dello scarico di emergenza nel torrente Baiata.
- ✓ Depuratore Castelvetro: più volte è stata riscontrata la rottura con sversamento scarico sotto costa.
- ✓ Depuratore Mazara del Vallo: qualche volta è stata riscontrata la rottura con sversamento sotto scarico sotto costa.
- ✓ Depuratore Castellammare del Golfo: impianto by passato con immissioni delle acque reflue non depurate della rete fognaria in una condotta sottomarina di cui più volte è stata riscontrata la rottura con sversamento scarico sotto costa.

Anno 2019: n. 4 illeciti amministrativi per superamento limiti tabellari e n. 2 illeciti penali per mancata autorizzazione emissioni in atmosfera linea fanghi depuratore Marsala, superamento tempi deposito temporaneo rifiuti.

Anno 2020: n. 1 illecito amministrativo per superamento limiti tabellari. Tali dati, aggiornati al 27 ottobre 2020, data di trasmissione del documento da parte di Arpa Sicilia, potrebbero avere tuttavia abbiano risentito delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19.

La segnalazione degli illeciti, risente del numero dei controlli che, come visto nelle precedenti tabelle, sono diminuite nel 2019, comportando una conseguente diminuzione delle proposte di sanzione.

7.2.3 Impianti presenti nella provincia di Trapani autorizzati a ricevere i fanghi di depurazione

Nella Provincia di Trapani, vi è un solo impianto di compostaggio, ubicato nel comune di Marsala, in grado di accettare rifiuti con codice EER190805 come da atto autorizzativo, in procedura semplificata, emesso con Decreto n. 13 del 12 ottobre 1999 dalla Provincia di Trapani.

Tale impianto è autorizzato per una capacità complessiva di 22.500,00 mc, quantitativo complessivo nel quale sono inclusi anche altri codici EER.

⁵²⁹ Doc. n. 717/12

La discarica *Trapani Servizi S.p.A.* ubicata nel Comune di Trapani e autorizzata con atto D.D.S. n. 1724 del 21 dicembre 2018 non è autorizzata al conferimento del rifiuto EER 190805.

Ciò è quanto emerge dal documento trasmesso dalla Regione Sicilia nel 11 settembre 2020⁵³⁰ e aggiornato il 23 novembre 2021⁵³¹ contenente l'elenco degli impianti autorizzati a ricevere fanghi di depurazione con codice EER 190805, come risulta dall'applicativo O.R.S.O. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale).

Tabella 167: Impiantistica trattamento fanghi depurazione, Provincia di Trapani - 15/09/2021

DITTA	Sede impianto Comune	Tipo Impinato	Autorizzazione	Capacità	Unità di misura	CER			
						190206	190805	190812	190814
Trapani Servizi s.p.a.	Trapani	Discarica	D.D.S. n.1724 12/12/2018	43.404,00 *	mc	NO	NO	NO	SI
Sicilfert srl	Marsala	Compostaggio	Decreto n.13 12/10/1999	22.500,00 **		NO	SI	SI	SI

Unità di misura: tonnellata/anno [t/anno] nel Sistema Internazionale megagrammo/anno [Mg/anno]

* ampliamento

** Autorizzata in semplificata dalla Provincia di Trapani – capacità complessiva inclusi altri CER

Per quanto riguarda gli impianti che effettuano recupero/smaltimento del rifiuto con codice EER 190805, nel comune di Trapani insiste l'*Azienda Agricola Mulinello* autorizzata per un quantitativo complessivo pari a 107.730 Kg, mentre nel Comune di Mazara del Vallo l'azienda *Myleco di Petretta Jerry Alessandro e C.*

Dati conferimento CER 190805 nella Provincia di Trapani - Anno 2020 (Fonte Regione Sicilia)

Comune	KG	Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Trapani	107.730	Azienda Agricola Mulinello – Selezione-cernita di Assoro (EN)
Mazara del Vallo	126.860	Myleco di Petretta Jerry Alessandro e C. – Selezione-cernita di Pace del Mela (ME) x 22.160 – Azienda Agricola Mulinello – Selezione-cernita di Assoro (EN) x 104.700

A riscontro della richiesta della Commissione d'inchiesta circa la possibilità di conoscere il flusso dei fanghi di depurazione, ARPA Sicilia il 4 settembre 2020⁵³² ha trasmesso un documento dal quale sono ricavate le tabelle sottostanti.

⁵³⁰ Doc. n. 683/2

⁵³¹ Doc. n. 977/2

⁵³² Doc. n. 678/2

Tabella 168: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori di Trapani- Anno 2015- Fonte ARPA.

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2015				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
C/DA VALLONE NUCCIO	ALCAMO	DELFINO EDMONDO	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	Joppolo Giancaxio	AG	145.020	145.020
C/DA BOCCA ARENA	MAZARA DEL VALLO	ECOTECNICA S.R.L.	SICILFERT SRL	Marsala	TP	281.760	281.760
VIA LIBICA (consortile) - XITTA - CRETA FORNAZZO	TRAPANI	O.A.S.I. SAS DI ZINNA MASSIMO & C.	SICILFERT SRL	Marsala	TP	14.340	116.060
			COMUNE DI TERMINI IMERESE	Termini Imerese	PA	26.000	
			TRAPANI SERVIZI SPA	Trapani	TP	75.720	
C/DA SAN SILVESTRO	MARSALA	REGINA SRL	nessun dato				

Tabella 169 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori - Anno 2016- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2016				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
C/DA VALLONE NUCCIO	ALCAMO	DELFINO EDMONDO	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI	Joppolo Giancaxio	AG	157.720	157.720
C/DA BOCCA ARENA	MAZARA DEL VALLO	ECOTECNICA S.R.L.	SICILFERT SRL	Marsala	TP	281.760	281.760
VIA LIBICA (consortile) - XITTA - CRETA FORNAZZO	TRAPANI	O.A.S.I. SAS DI ZINNA MASSIMO & C.	TRAPANI SERVIZI SPA	Trapani	TP	690.040	696.600
			SICILFERT SRL	Marsala	TP	6.560	
C/DA SAN SILVESTRO	MARSALA	REGINA SRL	nessun dato				

Tabella 170 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori. - Anno 2017- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2017				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
C/DA VALLONE NUCCIO	ALCAMO	DELFINO EDMONDO	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	Joppolo Giancaxio	AG	212100	212100
C/DA BOCCA ARENA	MAZARA DEL VALLO	ECOTECNICA S.R.L.	SICILFERT SRL	Marsala	TP	1200700	1200700
VIA LIBICA (consortile) - XITTA - CRETA FORNAZZO	TRAPANI	O.A.S.I. SAS DI ZINNA MASSIMO & C.	AMAP SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE	Altavilla Milicia	PA	8120	21120
			BRISTOL CATERING SOC. COOP ARL	San Vito Lo Capo	TP	13000	
C/DA SAN SILVESTRO	MARSALA	REGINA SRL	SICILFERT SRL	Marsala	TP	2560	2560
			OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT	389520	4429450
			RACO SRL	Belpasso	CT	587860	

Tabella 171 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - per i depuratori - Anno 2018- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	GESTORE	Produzione 2018				
			destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
C/DA VALLONE NUCCIO	ALCAMO	DELFINO EDMONDO	nessun dato				
C/DA BOCCA ARENA	MAZARA DEL VALLO	ECOTECNICA S.R.L.	PETROLTECNICA ISOLA 15	Gela	CL	8200	8200
VIA LIBICA (consortile) - XITTA - CRETA FORNAZZO	TRAPANI	O.A.S.I. SAS DI ZINNA MASSIMO & C.	AMAP SPA - IMPIANTO DI DEPURAZIONE	Palermo	PA	97040	118800
			SICILFERT SRL	Marsala	TP	21760	
C/DA SAN SILVESTRO	MARSALA	REGINA SRL	SICILFERT SRL	Marsala	TP	2560	2560
			RACO S.R.L.	Belpasso	CT	563340	3130371

Dai dati su spostati sulla produzione di fanghi delle acque reflue urbane per i grandi depuratori della provincia di Trapani, si ricava che due impianti non hanno effettuato alcuna gestione dei fanghi: il depuratore nel comune di Marsala ubicato in contrada San Silvestro per gli anni 2015 e 2016 ed il depuratore nel Comune di Alcamo sito in contrada Vallone Nuccio per l'anno 2018.

Dai documenti agli atti, dai quali sono stati estratti i dati qui riportati, risulta, che l'impianto nel comune di Mazara del Vallo sito in contrada Bocca Arena, nel periodo intercorrente dall'anno 2015 all'anno 2018, ha importanti variazioni della quantità totale di fanghi gestiti, passando da 1.200.700 Mg nel 2017, a 8200 Mg nel 2018, ovvero, da un anno al successivo, sono stati smaltiti fanghi per una quantità totale pari a 146 volte in meno. Per i dettagli sulla situazione di questo depuratore si rimanda al paragrafo di approfondimento relativo ai sopralluoghi condotti dalla Commissione.

Nel comune di Trapani, l'impianto di via Libica, passa da una produzione totale di 21.120 Mg nel 2017, ad una quantità complessiva di 118.800 Mg nel 2018, ovvero ben cinque volte superiore, dato questo che non trova riscontro né motivazioni, visto che l'impianto risulta strutturato per una certa potenzialità e di conseguenza, per una certa produzione media di fanghi totali.

Nell'audizione dell'8 settembre 2020, Giovanni Abbate, Responsabile UOC Attività produttive area centrale dell'Arpa Sicilia, in merito al problema dei fanghi ha riferito alla Commissione che si rileva una gestione anomala, perché i fanghi sono spesso impropriamente allontanati insieme alle acque depurate, con uno sfioramento attraverso i sedimentatori secondari. Pertanto non potendo smaltire i fanghi, nei tempi e modi opportuni, i quantitativi in eccesso, si lasciano presso gli impianti. Quindi, se da un lato scade la depurazione, perché troppi fanghi in un impianto creano fenomeni di anossia, dall'altro lato, l'eccedenza dei fanghi prodotta viene sversata, attraverso sfioramento, soprattutto da chi è dotato di condotta sottomarina.

Vi è un evidente difficoltà nella gestione dei fanghi prodotti dai depuratori, dall'allontanamento improprio alla gestione attraverso le discariche, delle quali si può usufruire, evidentemente, solo a fronte di una disponibilità allo smaltimento che non vi è.

Nell'ambito delle difficoltà di gestione dei fanghi, da parte dei depuratori che presentano sbalzi di quantitativi gestiti molto importanti, il Responsabile UOC Attività produttive area centrale dell'Arpa Sicilia, ha rappresentato altresì che Trapani così come Palermo usufruiscono di alcune discariche, ma solo quanto queste hanno la disponibilità, infatti in alcuni casi i fanghi sono stati portati in Calabria, a causa della mancanza di idonee soluzione di smaltimento e di altre alternative come lo smaltimento in agricoltura che non viene utilizzato a causa della diffidenza da parte degli agricoltori che non hanno fiducia sulle caratteristiche di questi fanghi. Pertanto lo smaltimento è

critico, ed ARPA nell'ambito dei controlli, lo riscontra anche sulla qualità delle acque depurate perché rileva un trascinarsi dei fanghi, materiali in sospensione che inficiano sull'esito delle analisi delle acque depurate che portano inevitabilmente a superare i limiti di legge. Anche se, in termini di potenzialità un impianto potrebbe funzionare a causa di problemi gestionali questi sono alcuni degli effetti di una inadeguata gestione.

7.3 Libero Consorzio Comunale di Trapani

Si allega elenco delle Ordinanze di Ingiunzione emanate negli ultimi anni dal Libero Consorzio Comunale⁵³³ riguardanti le violazioni sulla parte III del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Anno 2017 - Ordinanze - Ingiunzione emesse complessivamente: n. 5, di cui:

- n. 3 per violazioni di cui all'art. 101, Comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/06, riscontrate presso i Depuratori comunali, sanzionate per complessivi €36.600,00;
- n. 1 per violazioni di cui all'art. 101 Comma 1 nonché all'art. 107, Comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/06, riscontrate presso Depuratore comunale, sanzionate per complessivi € 4.950,00;
- n. 1 per violazioni di cui all'art. 124, Commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 152/06, riscontrate presso Depuratore comunale, sanzionate per complessivi €6.600,00,
Per un totale di sanzioni irrogate nell'anno pari ad €48.150,00.

Anno 2018 - Ordinanze - Ingiunzione emesse complessivamente: n. 8, di cui:

- n. 6 per violazioni di cui all'art. 101, Comma I, del I) Decreto Legislativo n. 152/06, riscontrate presso i Depuratori comunali, sanzionate per complessivi €25.500,00;
- n. 2 per violazioni di cui all'art. 101, Comma L del Decreto Legislativo n. 152/06, riscontrate presso Cantine, sanzionate per complessivi €33.300,00, per un totale di sanzioni irrogate nell'anno pari ad €58.800,00

Anno 2019 - Ordinanze - Ingiunzione emesse complessivamente: n. 11. di cui:

- n. 5 per violazioni di cui all'art. 101, Comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/06 riscontrate presso a Depuratori comunali, sanzionate per complessivi €16.500,00;
- n. 3 per violazioni di cui all'art. 101. Comma I, del Decreto Legislativo n. 152/06, riscontrate presso Cantine, sanzionate per complessivi €9.900,00;
- n. 3 per violazioni di cui all'art. 124, Comma I, del Decreto Legislativo n. 152/06, riscontrate presso Depuratori comunali, sanzionate per complessivi €19.800,00,
per un totale di sanzioni irrogate nell'anno pari ad €46.200,00.

Anno 2020 - Ordinanze - Ingiunzione emesse complessivamente: n. 4, di cui:

- n. 3 per violazioni di cui all'art. 101, Comma I, del Decreto Legislativo n. 152/06. riscontrate presso Depuratori comunali, sanzionate per complessivi €9.900,00;
- n. 1 per violazione di cui all'art. 124, Comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/06, reiterata ai sensi dell'art8-bis della L. 689/81, riscontrata presso Depuratore comunale, sanzionata per complessivi euro a, 18.000,00 per un totale di sanzioni irrogate nell'anno pari ad €27.900,00.

⁵³³ Doc. 804/2

Per il biennio 2018 e 2019, a fronte delle proposte di sanzione, segnalate da ARPA Sicilia che per gli anni in questione sono rispettivamente 11 e 4, le sanzioni riscosse dal Libero Consorzio Comunale di Trapani sono rispettivamente 8 e 11. Non vi è corrispondenza, ma questo si ritiene sia insito nei tempi previsti per le ingiunzioni.

Per ciò che riguarda la valutazione delle criticità riscontrate in materia, non entrando nel merito a dell'operato dei soggetti pubblici e privati, oggetto dell'attività sanzionatoria affidata dalle leggi in materia al Libero Consorzio Comunale, è da rilevare che sia i depuratori comunali che quelli privati, soffrono principalmente di carenze di ammodernamento ed adeguamento degli impianti dovuti in parte all'esorbitante costo delle opere da attuare nonché, per ciò che riguarda la parte pubblica, ove tali fondi sono già finanziati o finanziabili, alle complesse formalità burocratiche da espletare ai fini dell'ottenimento o dell'utilizzo dei fondi stanziati a tal uopo da parte degli Enti nazionali o comunitari.

È logica conseguenza che, nel medio/lungo periodo, ciò porti, altresì, ad altre criticità quali il ritiro delle autorizzazioni rilasciate dagli Organi preposti e/o al diniego dei rinnovi delle stesse, date le carenze predette.

Per ciò che riguarda, invece, l'aspetto delle riscossioni, il LCC non è in grado di fornire dati in merito all'ammontare delle somme eventualmente incassate dalla Regione Siciliana, a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di che trattasi, poiché la stessa non comunica tali dati e poiché i sanzionati non sempre adempiono alla disposizione impartita nelle Ordinanze - Ingiunzione emesse dal LCC, che prevede la trasmissione, entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto pagamento, di copia della quietanza relativa.

Inoltre, si aggiunge che, a seguito della richiesta di approfondimento della Commissione con il documento acquisito il 9 luglio 2021⁵³⁴, relativo alle sanzioni amministrative applicate conseguenti l'attività accertativa effettuata dall'ARPA Sicilia, il LCC adotta i provvedimenti di ingiunzione. Sintetizzando per l'ultimo biennio le comunicazioni/notifiche di illecito amministrativo a carico dei depuratori comunali si rappresenta quanto segue.

Anno 2020

- Buseto Palizzolo
- Castellammare del Golfo
- Castelvetro in località Marinella di Selinunte
- Custonaci C/da Assieni
- Custonaci C/da Forgia Sanguigno
- San Vito Lo Capo
- Part arma C/da Camarro
- Marsala
- Mazara del Vallo C/da Bocca Arena

Anno 2021

- Alcamo C/da Valle Nuccio
- Gibellina C/da Salinella
- Castelvetro C/da Errante
- Trapani Via Libica (due violazioni)
- Vita C/da Giudea Santa Rosolia
- Campobello di Mazara C/da Campagna Carcarazza
- Calatafimi Segesta C/da Sasi

⁵³⁴ Doc. n. 920/2 1

- Mazara del Vallo C/da Bocca Arena
- Valderice C/da Crocci

7.4 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque

7.4.1 Attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte delle forze dell'ordine

7.4.1.1 Direzione Marittima Sicilia occidentale

La Direzione marittima della Sicilia occidentale e ha trasmesso alla Commissione un documento acquisito il 19 marzo 2020⁵³⁵ nel quale si evince che l'attività ispettiva compiuta presso gli scarichi di reflui urbani collegati ad impianti di depurazione e trattamento dei liquami presso i comuni Merettimo, Trapani, Erice, Paceco, Favignana ha, sostanzialmente, rilevato un diffuso superamento dei valori limite previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/2006.

Le notizie di reato, accertate nel territorio del Comune di Marsala, hanno riguardato violazioni sia al codice penale sia al codice dell'ambiente, relativamente ai reati di inquinamento ambientale, getto di cose pericolose, scarico non autorizzato, immissione di rifiuti allo stato liquido in acque superficiali, trattamento di rifiuti presso impianti di trattamenti di acque reflue urbane, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, assenza di autorizzazione allo scarico in atmosfera.

In tale documento, trasmesso alla Commissione si rappresenta, altresì, che sono in corso indagini delegate dalla competente Autorità giudiziaria, inerenti all'impianto di depurazione dell'isola di Pantelleria.

7.4.1.2 Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria

Dal documento del 15 settembre 2020⁵³⁶ trasmesso dal Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria, relativo ad una relazione sul sistema di gestione delle acque reflue urbane ed industriali nelle province di Agrigento e Palermo, viene rappresentato quanto segue:

“Tutti gli impianti visitati hanno presentato criticità, in taluni casi connesse alla vetustà degli impianti e alle connesse difficoltà manutentive, in altri legate al dimensionamento per un numero di abitanti equivalenti inadeguato, rispetto ai territori che l'impianto serve.

Inoltre, sono state rilevate talune difficoltà nella gestione e nello smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue. Infatti, in occasione dei servizi effettuati si è assistito in taluni casi ad accumuli di fanghi palabili all'interno degli impianti, [...] che lasciati in circolo all'interno del depuratore ne determinano una ridotta efficacia in termini di capacità depurante con la conseguenza che, a causa del c.d. effetto trascinamento, possono determinare l'improprio rilascio degli stessi all'interno del corpo idrico ricettore.

Naturalmente tale pratica determina da una parte un innalzamento dei corpi in sospensione all'interno delle acque e, dall'altra, un considerevole abbattimento dei quantitativi di fanghi prodotti con il conseguente abbattimento dei costi di smaltimento.

Appare di tutta evidenza come lo smaltimento dei fanghi costituisca uno dei passaggi della filiera della depurazione tra i più delicati e, certamente costituisce quello di maggior rilevanza, specialmente dal punto di vista economico, atteso che il corretto smaltimento costituisce il capitolo di spesa che maggiormente grava sul bilancio della società che gestiscono gli impianti.

⁵³⁵ Doc. n. 580/2

⁵³⁶ Doc. n. 687/2

I fanghi prodotti dal processo di depurazione delle acque reflue urbane, in alternativa allo smaltimento, sono da tempo (ri)utilizzati in Italia come fertilizzanti in agricoltura, [...] considerato dall'Unione Europea l'impiego più rispettoso per l'ambiente per questo tipo di rifiuto. Esso tuttavia presenta alcune criticità, riconducibili alla possibile presenza in essi di composti organici nocivi, quali metalli pesanti e microrganismi patogeni che, a fronte degli interessanti e positivi in termini di arricchimento dei suoli agricoli in sostanza organica ed elementi nutritivi, può tuttavia determinare possibili rischi in termini di contaminazione e degradazione delle risorse, in particolare del suolo.

A garanzia della qualità dei fanghi le autorità competenti svolgono controlli e analisi affinché i valori limite di questi composti potenzialmente tossici vengano rispettati.

Al contempo, non può non valutarsi la circostanza che eventuali omissioni (colpose o dolose) nelle attività di controllo e talune lacune nella definizione dei criteri per effettuarli possano portare a conseguenze negative per l'ambiente.

A ciò si aggiunga come, da una parte, il mutato contesto economico/sociale ha portato a una diffusione delle attività produttive ed a una parcellizzazione delle stesse all'interno del tessuto abitativo e, dall'altra, il crescente impiego di prodotti di sintesi all'interno delle civili abitazioni, abbiano mutato la composizione delle acque reflue convogliate ai depuratori.

A tali fenomeni non è corrisposto un miglioramento delle capacità depurative degli impianti che per converso evidenziano una diminuita efficacia dovuta certamente, ma non solo, alla vetustà stessa degli impianti. Le analisi di routine evidenziano con crescente frequenza lo sfioramento dai valori tabellari di riferimento.

Le predette concause contribuiscono alla generazione di fanghi non in regola con le previsioni di settore per l'utilizzo in agricoltura o per la realizzazione di compost.

Infatti, tenuto conto della normativa⁵³⁷ che prevede che i fanghi di depurazione possono trovare utilizzo in agricoltura soltanto se rispettano alcune condizioni⁵³⁸ l'utilizzo in agricoltura, anche sulla scorta di alcune dichiarazioni pubbliche rilasciate dai vertici delle Amministrazioni Regionali, non sembra una strada che, all'attualità possa essere percorsa dalla Regione Siciliana.

Anche la soluzione, costituita dagli impianti di compostaggio non sembra percorribile a causa della scarsa qualità dei fanghi prodotti in Regione; gli impianti evitano di accettare questa categoria di rifiuto, prediligendo l'impiego della frazione organica proveniente dal servizio di raccolta differenziata per la realizzazione del compost.

A ciò si aggiungano le complesse vicende giudiziarie relative all'argomento che hanno creato ulteriori incertezze determinando un'ulteriore riduzione dei quantitativi di fanghi avviati al compostaggio. Il riferimento è alla c.d. operazione Metauros, coordinata dalla D.D.A di Reggio Calabria, in occasione della quale è stato documentato, come gli amministratori e i gestori di un impianto di depurazione ubicato in Calabria, al fine di risparmiare sugli onerosi costi di smaltimento degli ingenti quantitativi di fanghi prodotti, si disfacevano degli stessi mediante il conferimento a compiacenti impianti per la produzione di compost per usi agronomici ubicati nella parte orientale della Sicilia che accettavano fanghi che non presentavano le caratteristiche previste per legge per la produzione di ammendanti per l'agricoltura (vedi paragrafo 6 questioni legate alla criminalità e illegalità)

⁵³⁷ Decreto legislativo. 27 gennaio 1992 n. 99 "Attuazione della direttiva 86/271/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi in agricoltura"

⁵³⁸ devono essere stati sottoposti a trattamento di stabilizzazione per contenere ed eliminare i possibili rischi igienico sanitari; devono essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e collettivo del terreno; non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

I dati reperiti attraverso fonti aperte, evidenziano come la soluzione di gran lunga adottata dagli impianti di depurazione siciliani, sia invece quella del conferimento in discarica - nonostante questa soluzione dovrebbe costituire la regola per la gestione dei soli rifiuti a matrice inorganica non più recuperabili. Solo una minima parte dei fanghi viene conferita presso i predetti impianti di compostaggio che, nel rispetto delle quote massime stabilite dai provvedimenti autorizzativi, producono ammendanti per l'agricoltura."

Le principali attività svolte dal CAN di Palermo - NIPAAF nel settore dei rifiuti in genere nel territorio della Provincia di Trapani sono di seguito sintetizzate⁵³⁹.

Anno 2018

- Sequestro e denuncia di un soggetto per attività di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata in Provincia di Trapani;
- Sequestro di ingente quantitativo di RAEE pericolosi e non pericolosi gestiti illecitamente presso un CCR ubicato in Provincia di Trapani;
- Deferiti complessivamente n. 4 soggetti per smaltimento illecito di effluenti di allevamento per fatti distinti avvenuti rispettivamente in Provincia di Palermo, Trapani ed Enna;
- Denuncia di n. 5 soggetti per combustione di rifiuti e gestione illecita di rifiuti per fatti distinti avvenuti rispettivamente in Provincia di Trapani e Palermo.

Anno 2019

- Attività d'indagine eseguita su delega della direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, grazie alla quale è stata smascherata un'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale nell'ambito del servizio integrato della raccolta dei rifiuti in Provincia di Trapani. Richieste, ottenute ed eseguite misure cautelari personali degli arresti domiciliari a carico di due dirigenti dell'impresa appaltatrice di tale servizio pubblico nonché, la misura cautelare reale- sequestro preventivo di nr. 10 autocarri in uso alla medesima società e di un'area di oltre 30.000 mq adibita a parcheggio dei mezzi della società in parola sita in Provincia di Palermo, luogo ove avvenivano illecite operazioni di smaltimenti di rifiuto liquido *percolaticcio*;
- Posti sotto sequestro due caseifici, in Provincia di Enna e Trapani, per irregolarità sui reflui industriali da essi prodotti. In entrambi i casi svolta attività di P.G. delegata dalle Procure della Repubblica competenti.

1° semestre 2020

- Accertata nella Provincia di Trapani l'esistenza due distinte officine metallurgiche specializzate in allestimenti di veicoli industriali prive di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, alle emissioni in atmosfera. L'area di lavorazione presentava n. 11 tombini/griglie di raccolta acque di prima pioggia collegati tra loro, che permettono lo scarico delle acque reflue industriali, di colore scuro e con evidenti tracce di sostanze oleose, direttamente in un canale insistente su un'area naturale protetta di grandissimo valore naturalistico. Sequestro preventivo dell'area e deferimento all'A.G. dei due rappresentanti legali delle aziende utilizzatrici della stessa.
- Accertata la realizzazione e gestione di una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno di una ex cava in Provincia di Trapani. A seguito del rinvenimento,

⁵³⁹ Doc. n. 687/2

considerata la quantità dei rifiuti rinvenuta, stimata in circa 3000 metri cubi e la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi miscelati, l'area veniva posta sotto sequestro. Da successivi accertamenti veniva individuato il proprietario, il quale veniva deferito all'A.G. per la realizzazione/gestione di discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e miscelazione di rifiuti.

- Accertata l'esistenza di un'area di 1100 mq in Provincia di Trapani, dove era in corso di realizzazione una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti da veicoli fuori uso, blocchi motore, batterie al piombo, olio esausto, filtri olio, imballaggi contenenti sostanze pericolose, Raee, pneumatici fuori uso, tubazioni in ferro e pvc dismesse e parli auto. I militari hanno posto sotto sequestro l'area in questione con i rifiuti e segnalato il proprietario all' A.G. competente.
- Riscontrata un'azienda operante nel settore del marmo in Provincia di Trapani che gestiva un ampio deposito incontrollato di rifiuti costituiti da scarti della lavorazione marmo e polvere di marmo.
- Sequestrati i rifiuti e deferito all' A.G. il legale rappresentante dell'azienda Scopelia in Provincia di Trapani azienda che effettuava attività di gestione illecita di rifiuti ferrosi e miscelazione di rifiuti. Sequestrato ingente quantitativo di rifiuto ferroso miscelato. Segnalato all' A. G. il legale rappresentante dell'azienda.

7.4.1.3 Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia

La Guardia di Finanza del Comando Regionale Sicilia in data 17 settembre 2012⁵⁴⁰ ha trasmesso alla Commissione una relazione in cui sono rappresentate le attività investigative a contrasto degli illeciti scarichi di sostanze pericolose, di acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento. In particolare, viene evidenziata l'attività operativa svolta dai Reparti del Comando Provinciale di Enna, in collegamento con il territorio della Provincia di Trapani. Si riporta testualmente: *“In particolare, l'analisi della documentazione afferente alla verifica della sussistenza delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio di tale attività ed all'entità dei rifiuti gestiti dall'azienda nell'impianto ubicato in località Mulinello (EN) di quel comune dell'ennese, corroborata da attività investigative di natura tecnica (rilevamenti di posizione con GPS, riprese audio/video e captazioni telefoniche) ha evidenziato che la stessa aveva:*

- (a) *gestito quantitativi di rifiuti speciali superiori a quelli consentiti in ragione della propria attività agricola, ricevendone in conferimento da soggetti terzi, in carenza della prevista autorizzazione regionale allo smaltimento;*
- (b) *smaltito tali rifiuti speciali, non pericolosi:*
 - *destinandoli in parte alla produzione del fertilizzante (ammendante) per terreno agricolo;*
 - *sottraendo i rifiuti residui al regolare processo di smaltimento, sversandoli in terreni di altri proprietari compiacenti.*

Al termine delle indagini, pertanto, oltre alla denuncia per i reati di cui agli artt. 279, comma 1, e 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152/068 del rappresentante legale dell'azienda oggetto di indagini, con proposta di sequestro dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, all'A.G. sono state:

- *segnalate responsabilità per le violazioni degli artt. 3, 4 e 9, del decreto legislativo n. 99/92 nei confronti dello stesso, nonché di altri 18 proprietari dei terreni interessati dagli illeciti sversamenti e di un dipendente dell'azienda agricola in indagine;*

⁵⁴⁰ Doc. n. 692

— sottoposte all’attenzione le posizioni di ulteriori 36 soggetti conferitori, tra i quali vari Enti locali, per la valutazione di eventuali profili di responsabilità penale con riferimento agli obblighi di vigilanza sul regolare ciclo di smaltimento dei propri rifiuti prodotti, sanciti dall’art. 188 del decreto legislativo n. 152/06;

In proposito, a scioglimento della riserva di approfondimento e conseguente risposta, formulata in occasione dell’audizione del 9 settembre 2020 circa le specifiche informazioni richieste dalla Commissione d’inchiesta sul tema, si riscontra che:

- a) nell’ambito di tale indagine, si è avuta conferma che vari enti locali, tra i quali il Comune di Mazara del Vallo (TR) conferivano all’azienda agricola in argomento i fanghi da acque reflue provenienti dal proprio depuratore⁵⁴¹;
- b) tale circostanza è stata portata all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria per la valutazione di eventuali profili di responsabilità degli enti locali, con riferimento alla previsione contenuta nel citato art. 188 del decreto legislativo n.152/06 (responsabilità della gestione dei rifiuti), in conseguenza dell’irregolarità dello smaltimento dei medesimi fanghi da parte dell’azienda in indagine;
- c) le indagini finora esperite, tuttavia, non hanno riguardato espressamente la verifica delle ragioni sottostanti al ricorso alle prestazioni di tale azienda da parte dei predetti comuni.”

7.4.2 Procedimenti penali e attività di indagine in corso nella provincia di Trapani

Nell’illustrare il capitolo relativo agli illeciti nell’ATO7 di Trapani, è opportuno premettere quanto emerso nell’audizione tenutasi il 13 maggio 2021, allorquando il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi, ha illustrato alla Commissione d’inchiesta le attività poste in essere dalla Procura al contrasto degli illeciti, nei seguenti termini: *“La materia ambientale è assegnata al secondo Dipartimento, – noi abbiamo quattro dipartimenti nel nostro ufficio, oltre la DDA (Direzione distrettuale antimafia) –, il quale si occupa anche dei reati contro la pubblica amministrazione. È stata una scelta non casuale, perché si verificano talora delle convergenze di interessi e di episodi che riguardano sia la gestione o la cattiva gestione dei rifiuti che reati commessi anche da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.”*

Relativamente alla materia relativa all’applicazione dell’articolo 452-quaterdecies c.p. il Procuratore Lo Voi ha riferito alla Commissione che *“è attribuita, invece, alla competenza del gruppo della Direzione distrettuale antimafia coordinato dalla dottoressa Sabella. La dottoressa Sabella, si avvale in questo compito dei sostituti che sono assegnati alla Direzione distrettuale antimafia e sono, per grandi linee, suddivisi in due macroaree territoriali. La prima riguarda l’intera provincia di Palermo, la seconda riguarda le province di Agrigento e di Trapani, che con riferimento ai reati tipici della Direzione distrettuale antimafia sono coordinati dal dottore Guido, ma come con riferimento all’articolo 452-quaterdecies”*.

La Commissione d’inchiesta, al fine di fornire un’idea del contesto nel quale si muovono le Procure di Trapani e Marsala e in riferimento a quanto precisato dal Procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi nell’audizione del 13 maggio 2021, ovvero che *i reati di natura ambientale e quelli contro la pubblica amministrazione spesso vengono a confluire nel medesimo procedimento* ritiene utile riportare anche quanto riferito nella relazione periodica della DIA del 1 semestre 2020: *“Cosa nostra trapanese è storicamente connessa con quella palermitana [...] Forti sono la*

⁵⁴¹ Per la Regione Sicilia, figurano altresì i seguenti Comuni: Barrafranca (EN), Librizzi (ME), Chiaramonte Gulfi (RG), Spadafora (ME), Vittoria (RG), Roccavaldina (ME). Furnari (ME). Piedimonte Etneo (CT) e Milazzo.

*pervasività e la pressione esercitate sul tessuto economico e sociale trapanese dalle consorterie mafiose che, facendo leva su una diffusa situazione di disagio dovuta alla limitata presenza di iniziative economico-produttive e aggravata dall'attuale crisi pandemica, continua a trovare agevolmente reclute per la manovalanza. L'insufficienza di servizi e l'endemica carenza di occupazione facilitano le consorterie nei rapporti con la popolazione che, a seconda dei casi, viene approcciata con i tipici meccanismi dell'assoggettamento o del welfare mafioso [...]. Nel contesto trapanese cosa nostra conferma la tendenza ad esercitare la propria attività egemonica nel territorio seguendo due direttrici distinte. La prima, più tradizionale, fa leva sull'esercizio della forza intimidatrice e le consente di mantenere il controllo nelle aree di elezione⁵⁴², l'altra, derivante da una strategia più moderna ma ormai ampiamente consolidata, vede la consorteria perseguire politiche affaristiche aventi connotazioni sempre più sofisticate, operando su un livello più elevato che coinvolge l'imprenditoria, gli apparati amministrativi⁵⁴³ e la politica. Ne costituiscono testimonianza le numerose attività investigative che, nel corso degli anni, hanno fatto luce su accordi corruttivi i cui protagonisti sono risultati politici, funzionari, dirigenti e imprenditori, a vario titolo accusati di associazione mafiosa, corruzione, autoriciclaggio ed intestazione fittizia di beni⁵⁴⁴. Infatti, anche la mafia trapanese, silente e mercatistica, privilegia un *modus operandi* collusivo-corruttivo ricercando patti basati sulla reciproca convenienza⁵⁴⁵. Essa si caratterizza per la forte capacità di infiltrare vari settori d'impresa attuando una gestione sempre più "manageriale degli interessi criminali"⁵⁴⁶."*

7.4.2.1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Maurizio Agnello, nell'audizione del 13.01.2021 ha evidenziato che il circondario della Procura di Trapani copre circa la metà della relativa provincia, in quanto l'altra metà ricade nella competenza territoriale del Tribunale di Marsala, precisando contestualmente quanto segue: *"Per quanto di nostra competenza, quindi per quello che riguarda la configurazione di reati, la situazione dipende dal fatto che vi è una carenza strutturale degli impianti di depurazione delle acque nelle varie città, sulla quale poi mi soffermerò con particolare riferimento ai centri più grossi della provincia di Trapani, e che molti di questi impianti purtroppo non sono oggetto di regolare manutenzione, specialmente da parte di quelle ditte che vincono l'appalto per la gestione dell'impianto di depurazione o che comunque hanno stipulato un contratto in tal senso con i singoli comuni. Meno del 20 per cento degli impianti ha attualmente l'autorizzazione allo scarico in corso di validità. Infatti, quasi tutti gli impianti o non hanno mai avuto l'autorizzazione o hanno l'autorizzazione scaduta o è in corso*

⁵⁴² Risultano privilegiate le attività estorsive, usuarie o anche di sola natura predatoria, i cui proventi sono funzionali a garantire il funzionamento generale della macchina organizzativa criminale.

⁵⁴³ Si rammenta che nel Comune di Castelvetro (TP), sciolto per mafia con DPR 7 giugno 2017.

⁵⁴⁴ Al riguardo si rammenta, da ultimo, l'operazione "Megawatt" del 2019. Nell'ambito della seconda *tranche* investigativa del mese di ottobre 2019 la DIA di Trapani ha eseguito ulteriori arresti di imprenditori e funzionari regionali. Con la prosecuzione dell'indagine, infatti, "...si è potuto ulteriormente ricostruire la gravissima vicenda corruttiva che ... oggi vede protagonista altrettanto necessario altro pubblico ufficiale ... funzionario regionale in servizio presso il ... Dipartimento Energia. Costui ... ha assunto il ruolo di un vero tramite..." tra un importante imprenditore ed un pubblico ufficiale incaricato di apporre la "...firma definitiva sulla auspicata e ambita autorizzazione unica. Autorizzazione che... avrebbe fruttato al gruppo un guadagno oscillante tra i dieci e i quindici milioni di euro".

⁵⁴⁵ Nel trapanese non si ricorre all'imposizione indiscriminata e massiva del c.d. "pizzo" o della "messa a posto". Ciò in quanto è, spesso, la stessa imprenditoria a volersi porre in affari con le consorterie mafiose e a costituire strutture economico/aziendali gestite da *uomini d'onore*, direttamente o indirettamente (attraverso prestanome).

⁵⁴⁶ Pur in assenza di evidenze nel semestre è opportuno rammentare, come, nelle linee generali, le recenti investigazioni abbiano sempre più confermato come la "filiale trapanese" di *cosa nostra* costituisca il vero laboratorio della "nuova mafia siciliana", la mafia del nuovo millennio che prova a darsi un volto rispettabile ed a dedicarsi compiutamente ai grandi affari, con la complicità di personaggi insospettabili.

l'iter per il rilascio dell'autorizzazione. Una forte criticità dipende dal fatto che ci sono molti centri che hanno i cosiddetti «carichi di punta» determinanti da consistenti flussi turistici, soprattutto nei mesi estivi. Quindi, l'impianto di depurazione e l'impianto fognario non sono adeguati a una vera e propria moltiplicazione degli utenti, che a volte sono moltiplicati per 20 o per 30. Molti di questi impianti sono sotto dimensionati e gestiti in maniera assolutamente approssimativa, soprattutto da parte di quegli enti che si avvalgono di ditte esterne e che si rendono responsabili di illecito smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione. In troppi casi questi fanghi vengono sversati direttamente nelle acque, sia nei fiumi, nei laghi o direttamente in mare. Questi fanghi andrebbero smaltiti o conferiti per l'agricoltura, ma bisogna dire che gli agricoltori hanno sempre malvisto l'idea coltivare i propri terreni con i fanghi emessi da questi impianti di smaltimento. Questi fanghi quasi sempre vengono invece smaltiti in discarica. Per la nota carenza strutturale che appartiene alle discariche siciliane, in molti casi questi fanghi vengono portati addirittura in Calabria. Per quanto riguarda le isole minori la situazione è veramente drammatica in quanto le isole, soprattutto quelle di nostra competenza, quindi sostanzialmente le Egadi, Favignana, Levanzo e Marettimo, perché Pantelleria dipende dalla Procura di Marsala, non hanno un impianto di depurazione, ma hanno semplicemente un impianto di pretrattamento di queste acque che poi vengono sversate direttamente in mare”.

L'auditore, nel prosieguo dell'audizione, ha riferito altresì che: “Gli organi inquirenti della procura della Repubblica molto spesso devono prendere atto del fatto che non vi è una cattiva volontà degli amministratori locali di provvedere a tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento di questi impianti di depurazione e alla manutenzione degli stessi, perché in quasi tutta la totalità dei casi di cui ci siamo voluti occupare, vi è un problema di mancanza di risorse finanziarie da parte dei comuni interessati. Questo lo vedremo soprattutto per quanto riguarda il comune di Trapani, che soffre di una cronica mancanza di manutenzione. Vorrei raccontare un episodio che potrebbe sembrare un aneddoto, ma che invece secondo me è altamente significativo dell'atteggiamento dei pubblici amministratori in questo campo quando si tratta di costruire o di sottoporre a manutenzione un impianto di depurazione. Tempo fa mi chiese un appuntamento il sindaco di Castellammare del Golfo, che è un grosso centro nel nostro circondario e che è stato successivamente oggetto di indagini da parte della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ieri mi ha chiesto il rinvio a giudizio per fatti di mafia. Questo sindaco, che è un ingegnere, mi chiese un appuntamento, venne in procura e mi chiese se poteva depositare gli atti relativi alla costruzione del depuratore. Gli chiesi il perché intendesse fare questo e se per caso avesse avuto la sensazione che qualcuno avesse commesso dei reati. Lui mi rispose che era stato un consiglio del suo assessore alla legalità che aveva messo le mani avanti, portando prima gli atti in procura, in modo tale che successivamente nessuno avrebbe potuto dire qualche cosa. Ovviamente ho risposto al sindaco che il nostro ordinamento non prevede questa sorta di controllo preventivo di legalità dell'azione amministrativa da parte degli organi inquirenti che intervengono soltanto in presenza di estremi di reato. Secondo me questo è veramente significativo dell'atteggiamento di alcuni pubblici amministratori che troppo spesso, mi si lasci dire, in questi casi preferiscono portare gli atti in procura per cautelarsi da eventuali iniziative giudiziarie successive. L'atteggiamento è quello di portare le carte, così da non poter contestare qualcosa poi. Ripeto che può sembrare un aneddoto, ma secondo me è significativo dell'atteggiamento da parte dei pubblici amministratori” [...]. Il depuratore di Castellammare del Golfo, [...] è stato sequestrato nel 2016 e attualmente è pendente un procedimento penale a carico dell'allora sindaco e del responsabile comunale del depuratore. Il sequestro del depuratore in realtà non è stato mai ultimato. Le acque nel Comune di Castellammare del Golfo vengono sversate direttamente nell'area portuale. Si tratta di posti molto attraenti dal punto di vista turistico e questo comporta ovviamente un enorme danneggiamento delle strutture alberghiere in loco. Peraltro, lo scorso 30 dicembre del 2020 l'ARPA ha depositato presso il nostro ufficio l'esito della campionatura delle acque e anche in questo caso vi erano dei valori completamente fuori norma, tanto è vero che è stata proposta l'irrogazione di una sanzione

pecuniaria all'attuale sindaco del comune di Castellammare del Golfo. Quindi Castellammare del Golfo non ha un depuratore perché il vecchio depuratore non è stato mai completato ed era completamente bypassato e per questo motivo è stato sottoposto a sequestro preventivo [...].

Nel raccontare tale episodio, il Procuratore Maurizio Agnello ha, quindi, commentato dicendo: *“Così facendo sostanzialmente si blocca l'azione amministrativa, perché la pubblica amministrazione non attiva quei poteri ispettivi, disciplinari, di controllo, che dispone nei confronti di chi sbaglia. È un'azione di autotutela, nel senso di ritirare gli atti che possono essere tacciati di illegittimità. Quindi c'è questo trend in Sicilia”*

In relazione ai procedimenti penali pendenti presso la Procura di Trapani ed aventi ad oggetto illeciti ambientali di interesse per la Commissione, il Procuratore Maurizio Agnello ha riferito quanto segue: *“Per quanto riguarda i procedimenti che sono attualmente in carico all'ufficio che attualmente dirigo, con riferimento per esempio al comune di Alcamo, ci sono un paio di procedimenti pendenti. Alcamo ha un depuratore che è sicuramente sottodimensionato e che non riesce a rispettare i limiti di legge delle emissioni. Ogni qualvolta si fa un controllo delle acque emergono delle forti contaminazioni delle stesse. Proprio per questo motivo sono pendenti un fascicolo di atti relativi, un modello 45, [...] che nasce dall'esposto di un privato che aveva visto degli sversamenti fognari in un torrente che è vicino il comune di Alcamo. Le indagini condotte dalla Guardia di finanza hanno fatto emergere dei reati da parte dell'Associazione temporanea di imprese (ATI) che gestisce il depuratore di Alcamo, dal direttore esecutivo del contratto stipulato dalla medesima ATI con il comune di Alcamo e dal direttore tecnico, a cui è demandata la gestione del depuratore. I reati che vengono contestati sono sempre quelli di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 452-bis e 452-quinquies del codice penale, che sono i reati di inquinamento ambientale. Bisogna dire che quasi sempre, quando espletiamo indagini approfondite, emergono anche reati contro la pubblica amministrazione. Quasi sempre sono i reati di turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture. In questi casi è stato contestato questo ultimo reato, il reato di frode in pubbliche forniture.*

Nel rilevare le criticità applicative nell'accertamento di taluni illeciti ambientali, il Procuratore Maurizio Agnello ha evidenziato le seguenti circostanze: *Un'altra circostanza che volevo sottolineare alla Commissione è che è di competenza del giudice monocratico, così come di competenza del giudice monocratico sono tutti gli illeciti di natura contravvenzionale, quindi gli illeciti meno gravi che sono previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto gli illeciti più gravi sono stati trasferiti nel 2015 nel Codice penale vero e proprio. Il fatto che siano di competenza del giudice monocratico comporta che questi procedimenti, quando si arriva in fase dibattimentale, vengono gestiti non da magistrati togati, ma dai cosiddetti «giudici onorari» che sono i giudici onorari del tribunale e i vice procuratori ordinari, che ovviamente non possono avere la preparazione giuridica per gestire processi che sono molto delicati e molto tecnici da questo punto di vista, ma questa è una caratteristica fisiologica [...].*

In relazione alle criticità del Comune di Custonaci, il Dott. Agnello ha segnalato quanto segue: *“Il comune di Custonaci ha due depuratori, entrambi sono sottoposti a sequestro ed è attualmente pendente un procedimento a carico del sindaco e a carico del responsabile della ditta incaricata della gestione del depuratore per i reati di inquinamento ambientale. Anche in questo caso, campionando le acque, l'ARPA ha rilevato alcuni valori completamente fuori norma. La stessa cosa può dirsi per il depuratore di Erice, o meglio della frazione di Napola del comune di Erice, perché in questo momento vi è un procedimento penale pendente, un processo a carico del titolare della ditta incaricata della manutenzione del depuratore e del responsabile del servizio idrico del comune di Erice [...]. Questo depuratore della frazione di Napola nel comune di Erice non è stato sequestrato, ma è attualmente pendente un procedimento a carico degli amministratori. A*

Favignana non vi è nessun depuratore, ma solo un impianto di pretrattamento, che scarica peraltro nella riserva dell'area marina protetta delle isole Egadi ed è stato realizzato in violazione delle norme del codice della navigazione, perché è sul terreno demaniale. Attualmente sono in corso delle indagini a carico dell'ex sindaco del comune di Favignana e dico «ex», perché il sindaco è stato arrestato quest'estate per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, si è dimesso e ora c'è un altro sindaco. Peraltro, [...] l'approvvigionamento idrico dei comuni delle Egadi ad oggi continua a essere fatto tramite le navi bettoline, quindi non ci sono delle condutture idriche che portano l'acqua da Trapani all'isola di Favignana. Altro luogo noto alle cronache turistiche è San Vito Lo Capo. Anche qui vi è un depuratore sottoposto a sequestro con facoltà d'uso. Anche qui l'allora sindaco e il responsabile della gestione dei depuratori sono imputati nei procedimenti per i reati di inquinamento ambientale colposo. La città di Trapani ha un impianto di depurazione consortile che interessa i comuni di Trapani, Erice e Paceco. Questo impianto di depurazione è situato ai margini della riserva naturale orientata delle saline di Trapani, quindi si tratta di un'area molto tutelata. Nel comune di Trapani, molto spesso si verificano degli sversamenti di liquami nel litorale, che in estate è occupato da moltissimi lidi, e in particolare nei pressi di un hotel, il «Cavallino Bianco» che in questo momento è oggetto di ristrutturazione. Molto spesso quel tratto di mare deve essere interdetto alla balneazione, perché l'impianto di sollevamento delle acque che dovrebbe pompare i liquami verso il depuratore si guasta, non è sottoposto ad adeguata manutenzione e i liquami finiscono in una condotta che dovrebbe essere di emergenza e che sversa questi liquami in questo tratto di mare che è quindi quasi sempre interdetto alla balneazione. Per questo motivo da parecchio tempo è pendente un procedimento penale a carico di una serie di soggetti facenti parte del comune di Trapani, sostanzialmente i funzionari, in particolare del dirigente del settore lavori pubblici, del dirigente del settore ecologia ambiente e del geometra responsabile dell'ufficio tecnico comunale. [...]

In relazione al Comune di Erice, il Procuratore Agnello ha voluto evidenziare talune difficoltà relative all'attività di contrasto agli illeciti ambientali: *“Vi sono vari problemi che affliggono il comune di Trapani: [...] molto spesso non si capisce dove inizi la competenza del comune di Trapani e dove finisca quella del comune di Erice. Non vi è un'anagrafe degli scarichi dei condomini, vi è una commistione tra acque bianche e nere, manca un pennello che possa fare in modo che questi liquami, invece di finire sul litorale, possano essere portati in alto mare. Questo problema, e con questo mi riallaccio a ciò che ho detto poc'anzi circa la difficoltà di individuare delle responsabilità penalmente rilevanti, è stato oggetto di ben due riunioni nella prefettura di Trapani, di cui io ho acquisito i verbali. Questo per far comprendere quanti siano gli enti interessati alla gestione dell'impianto fognario e dei depuratori [...]. Nella riunione del 16 maggio del 2019 in prefettura erano presenti, oltre al prefetto, il sindaco di Erice, il sindaco di Trapani, il Comandante della Capitaneria di porto, un funzionario del comune di Trapani e hanno discusso a lungo su come fare per evitare che accadano questi sversamenti. Il 30 maggio, quindi due settimane dopo, si sono dovuti riunire di nuovo in emergenza il sindaco di Erice, il Comandante della Capitaneria di porto, un funzionario del comune di Trapani, il capo di gabinetto dell'Assessorato regionale dell'energia e servizi pubblici, il presidente dell'Assemblea territoriale idrica, il presidente della struttura territoriale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, i rappresentanti dell'azienda sanitaria provinciali e il Commissario ad acta per la relazione del piano d'ambito. Questo per dire per l'ennesima volta che vi è un problema sicuramente di carenza di risorse economiche che fa sì che tutti questi impianti non siano oggetto di adeguata manutenzione e finiscono per inquinare e rovinare l'ambiente [...].*

Alla domanda dei parlamentari sull'impegno della Procura e sugli elementi di interesse della Commissione emersi durante le indagini riferibili al procedimento del depuratore di Trapani, il Procuratore Maurizio Agnello ha così risposto: *“quel procedimento è stato oggetto di una cospicua attività di indagine da parte di più Forze dell'ordine, perché stiamo parlando del Nucleo operativo*

dei carabinieri, del comando provinciale dei Carabinieri, della Capitaneria di porto e della Polizia municipale di Trapani. (...) il depuratore di suo è posto nell'area delle saline, ma il problema non è quello. Il problema è che purtroppo i liquami non arrivano in quel depuratore, ma per motivi relativi all'impianto di sollevamento più importante, il fulcro centrale dell'impianto fognario che è posto nella via Marsala, che è una via centralissima di Trapani, non riesce a convogliare questi liquami al depuratore e sostanzialmente si attiva sempre quella che avrebbe dovuto essere una condotta di emergenza che porta questi liquami sul lungomare Dante Alighieri, inquinando così una parte non irrilevante della costa trapanese. [...] Le Forze dell'ordine che ho detto, soprattutto il Comando provinciale e la Polizia municipale, non soltanto stanno cercando di risolvere il problema, qui mi riallaccio a quelle riunioni che ci sono state in prefettura, ma stanno anche cercando di individuare eventuali responsabilità. Noi abbiamo degli indagati. In questo momento sono sottoposti a indagini tre soggetti [...]. In questo momento sono sottoposti a indagini tre soggetti, ma quando le stesse Forze dell'ordine ci dicono che è un problema sostanzialmente strutturale dovuto alla mancanza di fondi, a quel punto ci sono sorti dei dubbi sul fatto che la responsabilità penale possa essere dimostrata di fronte a un giudice, perché bisogna agire quanto meno con colpa per poter essere processati, vale a dire con negligenza, imprudenza e imperizia. Quando un funzionario ci dimostra di essersi attivato, ma di essersi dovuto fermare di fronte alla cronica carenza di risorse, a quel punto è chiaro che la sua posizione va doverosamente archiviata. Quindi, proprio per il lungomare di Trapani questa fognatura è oggetto del procedimento penale più ponderoso, anche perché quella struttura a cui ho fatto riferimento, l'hotel Cavallino Bianco che, pur essendo in riva al mare non ricade nel demanio marittimo, è proprio a picco sul mare, è stata ristrutturata da parte di un imprenditore piuttosto noto da queste parti e di una società riferibile a lui. Ovviamente però questo imprenditore si vede danneggiato perché pur potendo disporre di una struttura potenzialmente idonea a intercettare moltissimi flussi turistici, in realtà il lungomare di fatto non è utilizzabile perché è perennemente interdetto alla balneazione. Questo ovviamente disincentiva anche dei massicci investimenti turistici ed è questo che veramente ci addolora. Sono zone veramente belle e incantevoli, [...] ma purtroppo poi vengono sfregiate, consentitemi questo termine, dall'incuria dell'uomo. Un'incuria che molto spesso integra estremi di reato. Finora abbiamo parlato di depuratori comunali, se a questo poi ci aggiungiamo che molto spesso le industrie casearie e olearie non si curano di sversare in maniera corretta gli avanzi delle loro lavorazioni, poi il quadro si completa in maniera drammatica”.

Dal documento acquisito il 9 ottobre 2019⁵⁴⁷ si ha notizia che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani sono iscritti n.6 procedimenti penali relativi alla gestione delle acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal trattamento delle stesse. Di tali procedimenti tre si sono conclusi, mentre gli altre tre sono in fase dibattimentale.

7.4.2.2 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala

In riscontro alle note della Commissione del 4 ottobre 2019⁵⁴⁸ e del 29 luglio 2020⁵⁴⁹, relativa alla gestione delle acque reflue urbane ed industriali e dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue in Sicilia, la Procura della Repubblica del Tribunale di Marsala ha comunicato che risultano iscritti alcuni fascicoli in fase di indagini e coperti da segreto istruttorio.

Nell'audizione del 21 gennaio 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, Vincenzo Pantaleo, ha riferito le seguenti notizie alla Commissione: “*La recente attività*

⁵⁴⁷ Doc. n. 351/1

⁵⁴⁸ Doc. n. 444/1

⁵⁴⁹ Doc. n. 698

svolta dalla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo avente come oggetto il monitoraggio e il controllo ambientale seguito sul fiume Modione, a seguito di alcune segnalazioni pervenute nel mese di luglio scorso e a seguito di alcuni articoli di stampa locale attinenti a presunti fenomeni di inquinamento lungo il corso del fiume su citato nei territori dei comuni di Santa Ninfa, Partanna e Castelvetrano. In realtà, su diverse testate giornalistiche online sono state pubblicate alcune fotografie di enormi macchie scure alla foce del fiume Modione. Credo sia importante dire che il fiume Modione è lungo circa 27 chilometri, ha origine nel territorio di Santa Ninfa e sfocia a Marinella di Selinunte in territorio di Castelvetrano, nelle immediate vicinanze del parco archeologico di Selinunte, che è il parco archeologico più importante del bacino del Mediterraneo ed è certamente uno dei più importanti al mondo. In particolare, il 28 luglio 2020 sono stati prelevati alcuni campioni di acqua in prossimità della foce del fiume nei pressi del parco archeologico di Selinunte e sono stati consegnati al laboratorio ARPA di Palermo per le opportune analisi. Il rapporto di prova del campione d'acqua superficiale, pervenuta alla Polizia giudiziaria procedente dalla struttura territoriale ARPA di Trapani il successivo 11 novembre 2020, evidenziava dei valori anomali di azoto nitroso e di azoto ammoniacale che sono attribuiti a possibili apporti di scarichi non depurati. In realtà, occorre evidenziare come tale esito sia del tutto omogeneo ai risultati delle analisi dei campioni delle acque prelevate dal fiume Modione dall'associazione ambientalista Mareamico delle delegazioni di Agrigento che hanno rilevato: un'elevata concentrazione di azoto ammoniacale, segnale di inquinamento da scarichi fognari; un'apprezzabile presenza di oli e grassi che provocano lo sversamento nel fiume di acque di vegetazione da parte dei frantoi della zona. In realtà, si può affermare che i mesi di ottobre e novembre, il periodo di raccolta delle olive, che rappresenta un momento importante per l'economia trapanese e, per quanto ci riguarda, degli agglomerati urbani compresi nel circondario della procura di Marsala, sono anche periodi di maggiore inquinamento delle acque del fiume Modione che è contaminato dalle cosiddette «acque di vegetazione», ovvero un prodotto di scarto della molitura delle olive. Nei primi giorni del novembre 2020 il personale della Capitaneria di porto, unitamente al personale della struttura provinciale ARPA di Trapani ha eseguito un controllo su uno dei depuratori in una delle città comprese nel circondario di questo ufficio. Il controllo era funzionale all'accertamento della regolarità delle autorizzazioni amministrative, alla regolarità del processo di depurazione, nonché al prelevamento di campioni all'ingresso in vari punti della linea di depurazione e all'uscita del processo di depurazione e al loro esame analitico. In realtà, il controllo è ancora in corso di definizione perché i risultati delle analisi non sono ancora pervenuti, però nelle grigliature del depuratore sono state rinvenute foglie di olivo, indicative in modo direi poco univoco di un'attività di sversamento diretto nell'impianto fognario da parte di opifici nel territorio di reflui non depurati della lavorazione delle olive. Del resto, questa conclusione appare del tutto coerente con un'ulteriore emergenza. Lo stesso giorno del controllo presso il depuratore dell'agglomerato urbano di cui ho detto sono stati prelevati dei campioni di acqua dal fiume Modione immediatamente a valle del punto di scarico del depuratore. I cosiddetti «rapporti di prova» che sono pervenuti alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo nel dicembre del 2020 hanno evidenziato dei valori anomali di sostanze organiche di azoto ammoniacale, tensioattivi anionici e fosforo totale, di certo attribuibili ad apporti di scarichi di acque reflue urbane misti ad acque reflue di lavorazione delle olive. È stata anche effettuata un'attività di ricognizione di acquisizione di documentazione presso altri depuratori. L'esame congiunto di questa documentazione porterà le forze di Polizia giudiziaria ad eseguire, nel caso in cui sarà necessario alla stregua degli esiti dell'analisi questa documentazione, un'attività di controllo a più ampio spettro che riguarderà un ambito territoriale ancora più ampio per l'individuazione di ulteriori fonti di inquinamento dell'asta fluviale. Alla luce delle superiori emergenze e dei risultati costituiti, ancorché parziali, delle analisi eseguite dalla struttura territoriale ARPA di Trapani, nonché delle attività di controllo che sono state effettuate, possiamo ritenere che nel fiume Modione, su cui confluiscono gli scarichi dei depuratori di vari agglomerati urbani della provincia di Trapani, sono state sversate acque reflue non depurate, la cui origine può

essere possibilmente attribuita sia allo scarico illecito diretto di reflui produttivi non depurati provenienti, assai verosimilmente, dalle attività produttive del settore oleario, sia all'illecita immissione di tali reflui nella rete fognaria e alla mancata o insufficiente attività di depurazione dei depuratori comunali interessati [...].

A conclusione di questa illustrazione del fenomeno di inquinamento del fiume Modione che ha dei profili di gravità non favorevoli poiché l'inquinamento è dovuto allo sversamento di acque di lavorazione delle olive, delle cosiddette «acque di vegetazione», mi preme rilevare come le acque contenenti i prodotti di scarico della lavorazione delle olive, le acque di vegetazione, siano un elemento estremamente inquinante molto più delle acque fognarie. Infatti, la particolare composizione delle acque di vegetazione crea una patina oleosa che toglie ossigeno e acidifica le acque dei fiumi e del mare una volta immessa nel sistema orografico locale, provocando degli effetti che è facile immaginare.

Il magistrato conclude, dichiarando altresì: il fenomeno va di certo contrastato con una preventiva attività di controllo e di monitoraggio delle attività industriali censite e non, che sono assai rilevanti come numero e quindi con un'azione che sia contestuale al periodo di lavorazione delle olive e, inoltre, con una immediata azione di repressione di ogni attività di inquinamento che viene eseguito mediante lo sversamento di reflui produttivi direttamente nel fiume o nelle reti fognarie che confluiscono poi nei depuratori dei vari agglomerati urbani della provincia. Devo pur dire che questa azione preventiva e repressiva è del tutto incompatibile con le attuali e limitate risorse che le Forze di polizia possono mettere in campo”.

Alle richieste di approfondimento del Presidente della Commissione in merito alle ipotesi di reato relativamente al fiume Modica, il Procuratore di Marsala ha precisato di non poter fornire ulteriori notizie, perché vi sono indagini in corso.

Nel corso dell'audizione, il Sostituto procuratore della Repubblica di Marsala, Maria Milia, riferito alla Commissione che: *“L'attività di monitoraggio dei procedimenti relativi alle violazioni in materia di acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento, nell'ambito del periodo di interesse di questa Commissione, ha dato atto a un numero veramente esiguo di procedimenti e di certo non consistente. In effetti, si tratta di fenomeni che attengono a piccole realtà imprenditoriali e a violazioni ambientali che hanno dato atto a fenomeni di degrado dell'ambiente circostante non significativo. Si tratta per l'appunto di procedimenti, quantomeno quelli per i quali è possibile oggi riferire, perché non sono più coperti dal segreto istruttorio, che sono stati definiti prevalentemente con oblazione, con atteggiamento o con pena sospesa anche all'eliminazione delle conseguenze del reato e anche con la procedura amministrativa di regolarizzazione per le violazioni ambientali, di cui all'articolo 318-bis. [...] Questa scarsa consistenza nei procedimenti in materia di danni ambientali è causata molto spesso dal numero esiguo delle forze che operano sul territorio. Spesso, infatti, si tratta di notizie di reato che pervengono da organi di Polizia giudiziaria non specializzati, da organi spesso sollecitati da esposti inoltrati da soggetti privati che si assumono danneggiati e talvolta, anzi, devo dire anche piuttosto spesso, da esposti anonimi che sono affrontati da organi di Polizia che istituzionalmente sono deputati a numerose altre attività, compresa quella di Polizia giudiziaria relativa a crimini comuni o di criminalità organizzata, che nel territorio di interesse della procura di Marsala hanno un'incidenza non irrilevante.*

Si tratta di violazioni che possiamo ricondurre a quattro macrocategorie. Abbiamo diversi procedimenti relativi al trattamento dello sversamento di reflui industriali prodotti dalle attività di cantine sociali vinicole, consistenti prevalentemente in attività di scarico di acque reflue industriali nell'area destinata alla subirrigazione con fenomeni di lagunaggio, in difformità a quanto previsto dalle autorizzazioni allo scarico, oppure di deposito sul suolo di scarichi industriali non depurati, configurandosi in un deposito incontrollato di rifiuti di liquidi. Anche in questo caso si tratta spesso di procedimenti che sono stati avviati dall'ARPA sempre su segnalazione di privati. Altri

procedimenti relativi ai reflui industriali prodotti dalle attività delle cantine sociali vinicole sono quelli concernenti l'immissione dei reflui da lavorazione nelle acque superficiali o sotterranee. Mi ricollegavo all'esiguità e alle scarse risorse delle Forze di polizia giudiziaria presenti sul territorio, soprattutto quelle facenti parte di organi non specializzati, anche per giustificare l'irrisorio numero di procedimenti attinenti a fenomeni di gestione e di malfunzionamento, anche sotto il profilo della manutenzione, degli impianti di depurazione.

Allo stato, tra i procedimenti per i quali è possibile oggi riferire, si contempla soltanto un'ipotesi di mancata richiesta da parte del dirigente del settore dei servizi pubblici di uno dei comuni facenti parte del circondario della procura di Marsala, dell'autorizzazione all'emissione nell'atmosfera relativa all'impianto di depurazione. Fondamentalmente, per un problema di riconducibilità delle linee di trattamento dei fanghi che operavano all'interno dell'impianto di depurazione, vi era la possibilità che fosse inserito nell'elenco degli impianti o delle attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento e che quindi potesse usufruire della disciplina introdotta dal decreto ministeriale del 15 gennaio 2014.

Per quanto riguarda invece le altre macrocategorie in cui si registrano dei fenomeni di violazione concernenti la gestione delle acque reflue industriali, si possono segnalare taluni procedimenti, in particolare tre procedimenti in materia di reflui industriali prodotti da attività di ristorazione. Si tratta di procedimenti che hanno come oggetto l'irregolare gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue all'interno di un'attività di ristorazione situata sul litorale del comune di Marsala. Vi è un procedimento attinente al deposito incontrollato, quindi di dispersione sul suolo, di liquami e fanghi provenienti da fosse settiche e lo stoccaggio in attesa che venissero avviati allo smaltimento mediante la ditta autorizzata, procedimento nel quale sono stati anche contestati altri reati, tra cui la contravvenzione di cui all'articolo 674, ravvisandosi una idoneità del deposito di fanghi e liquami all'imbrattamento dell'area demaniale e anche la violazione specifica di occupazione del suolo demaniale, in quanto erano state create tre vasche a tenuta stagna di vite all'accumulo di liquami di fosse settiche, al di là dei limiti temporali a cui si riferiva la precedente autorizzazione e in più l'occupazione di suolo demaniale era stata estesa con la creazione di ulteriore vasche, in assenza di autorizzazione.

L'altra macrocategoria, [...] in cui si registra il maggior numero di procedimenti attinenti alla violazione relativa alla gestione delle acque reflue è quella delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione delle olive. Anche questi procedimenti sono pressoché esclusivamente attinenti all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, al di là dei limiti e quindi dei requisiti minimi delle autorizzazioni o a fenomeni di smaltimento, di spandimento e di abbandono incontrollato delle acque pro-venienti dal frantoio.

Quasi tutti i procedimenti sono pressoché definiti, come dicevo in premessa, con la regolarizzazione amministrativa dell'articolo 318-bis, stimolata anche da questa stessa Procura. Infatti, anche nei casi in cui, non ravvisandosi effettivamente un danno all'ambiente o un pericolo rilevante, l'adozione delle prescrizioni è stata stimolata di impulso della Procura stessa anche all'organo accertatore che non aveva ritenuto autonomamente di doverne impartire.

Da ultimo, vi è l'attività di produzione di reflui industriali provenienti dalle attività di lavaggio che rappresenta un fenomeno ricorrente nei nostri procedimenti. Si tratta della gestione dello scarico delle acque reflue industriali contenenti detersivi, solventi e, addirittura, residui di parti meccaniche senza alcuna autorizzazione, oppure l'immissione in un corpo idrico della rete fognaria tramite, per esempio, i tombini, senza alcuna autorizzazione allo scarico. Questo è il monitoraggio complessivo dei procedimenti attualmente definiti con richieste di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale.

Infine, alla richiesta del Presidente di fornire un chiarimento relativamente alla dotazione organica della Procura di Marsala, nonché dei magistrati specializzati in reati ambientali, il Procuratore della Repubblica di Marsala ha risposto che: "il numero dei magistrati che l'ufficio pone a disposizione per la trattazione dei procedimenti che ci interessano e che sono di interesse

della Commissione è del tutto adeguato. [...] Per quanto ci riguarda, interveniamo prontamente con immediatezza, anche perché il numero dei procedimenti che vengono instaurati e che vengono iscritti per questi reati non sono tanti. Quindi, ci danno la possibilità di intervenire con prontezza, considerata anche la natura di questi reati che impone un intervento immediato. Forse con quel numero delle Forze di polizia non si riesce a svolgere l'attività che sarebbe necessaria, ovvero un'attività preventiva e repressiva. Si tratta di Forze di polizia che ordinariamente si occupano di altro e che, come diceva la collega, all'occorrenza intervengono a seguito di segnalazioni anonime e a seguito di doglianze di soggetti che hanno delle proprietà vicine ai luoghi che sono oggetto di inquinamento. Sarebbe indispensabile da parte di altre Forze di polizia che hanno, come compiti di istituto, anche quello di tutelare l'ambiente, un'attività preventiva che non può essere svolta con il personale e con le forze, veramente esigue, che ora possono essere messe in campo”.

Sempre sul tema del contrasto agli illeciti ambientali nel settore della depurazione, il Procuratore di Marsala ha sostenuto che *“Il numero di notizie di reato che sono iscritte per questa tipologia di reato non è coerente con l'entità del fenomeno, ma è soltanto la punta di un iceberg. Quindi, non è assolutamente coerente con l'entità del fenomeno [...] A mio avviso, quello che manca è un'attività di programmazione che deve essere del tutto indipendente dalle segnalazioni e un'attività di controlli che deve essere funzionale al perseguimento di un risultato che sia costituito dal monitoraggio effettivo delle attività censite e artigianali. Gli impianti importanti, sia gli oleifici che le attività vitivinicole, sono dotati di depuratori e sono ordinariamente disciplinati in modo adeguato rispetto alla normativa vigente. Quindi, hanno le autorizzazioni e i depuratori perché ciascuna attività deve avere un depuratore proprio, a meno che non siano autorizzati con specifiche autorizzazioni del Comune allo sversamento in determinati siti. Il problema riguarda tutto il mondo delle attività artigianali non censite o anche di attività censite di medie o grandi dimensioni [...]. Ripeto che il problema non è quello dell'intervento nel momento in cui si constata l'inquinamento, perché l'inquinamento del fiume Modione constatato nei mesi di ottobre e di novembre, quindi nel periodo di lavorazione delle olive, in concreto non ha dato attualmente dei risultati con riferimento all'accertamento delle responsabilità di coloro che effettuano questo sversamento diretto sul fiume. Quindi, l'attività di controllo preventivo non può essere effettuata nel momento in cui c'è la lavorazione del prodotto, ma deve essere precedente perché noi sappiamo che ogni anno nei mesi di ottobre e di novembre si effettua la raccolta e la lavorazione delle olive, quindi i frantoi sono nel periodo di massima attività. Quindi, un'attività di controllo a monte di questo periodo servirebbe per poter fare poi degli interventi mirati e specifici, ma anche a campione per evitare che si verifichi questo fenomeno. Insisto soprattutto su questo, sulla possibilità di effettuare un controllo preventivo sulle aziende che operano nel settore, con una ben diversa disponibilità di uomini e di mezzi rispetto a quella attuale”.*

Il Procuratore della Repubblica di Marsala, Vincenzo Pantaleo, alla richiesta dei parlamentari se la collaborazione con gli organi tecnici, in modo particolare con l'ARPA si ritiene adeguata e sufficiente ha chiarito che: *“I rapporti tra la Procura e l'ARPA sono ordinariamente dei rapporti mediati, perché l'ARPA interviene sempre su richiesta delle altre Forze di polizia giudiziaria che effettuano gli interventi, procedono ai campionamenti e che poi chiedono l'intervento dell'ARPA ordinariamente per effettuare le analisi sui campioni che sono stati prelevati. Devo dire che non vi è certo tempestività nell'effettuare le analisi. Questo comporta evidentemente dei ritardi di intervento da parte dell'ufficio e di completamento delle attività investigative. Ritengo che l'ARPA non sia adeguata ai compiti che sono stati demandati all'Agenzia stessa per la scarsità e l'esiguità di personale.”*

Infine, a seguito di specifico sollecito del Presidente su eventuali azioni legislative che sarebbe opportuno intraprendere sul Decreto legislativo 152/2006 per migliorarne l'efficacia in relazione alle attività di contrasto agli illeciti ambientali, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Marsala,

Maria Milia, ha così risposto: *“Avere la possibilità di poter fare ricorso a sanzioni che hanno un’efficacia deterrente di una certa consistenza e soprattutto avere la possibilità di revocare le autorizzazioni non da parte nostra, ma da parte dell’autorità amministrativa, sarebbe già un rimedio per fare in modo che i fenomeni di questo tipo possano essere ridimensionati o che si possa avere la percezione che a volte il gioco non vale la candela, perché le conseguenze possono essere veramente più pesanti rispetto a quelle attuali. Sicuramente un aggravamento delle sanzioni previste dalla legge al riguardo sarebbe auspicabile” [...]. Un altro aspetto che si riflette in negativo sulla nostra azione è quello della tempistica. Si tratta di accertamenti che richiedono non soltanto la tempestività dell’intervento, ma anche la celerità dell’accertamento dei vari elementi costitutivi del reato e che sono spesso puniti come illeciti contravvenzionali con tempi di prescrizione assai ridotti. Quindi, dilatare i passaggi e consentire agli organi non specializzati che poi devono richiedere necessariamente l’intervento dell’ARPA, attendere l’esito degli accertamenti del laboratorio e poi attivare le procedure conseguenti, dilata enormemente il tempo dell’acquisizione probatoria relativa a un illecito contravvenzionale, tant’è che abbiamo diversi procedimenti che si sono poi conclusi con richieste di archiviazione per intervenuta prescrizione. A tale riguardo, proprio perché questo ufficio è sensibile e ravvisa l’importanza di un intervento in sinergia con gli organi istituzionalmente deputati alla vigilanza come l’ARPA, ma anche con gli organismi specializzati come il NOE, volevo segnalare che questo ufficio ha elaborato e diramato agli organi di Polizia giudiziaria presenti sul territorio delle linee guida (17 ottobre 2017) e delle direttive, tra le quali è prevista l’opportunità, qualora si tratti di realtà complesse, come gli impianti di depurazione, di agire fin da subito, fin dalla fase del campionamento, in sinergia con l’ARPA. Al di là dell’esiguità della sanzione di tipo pecuniario, l’unico rimedio effettivo per porre fine in maniera adeguata a un fenomeno di inquinamento potrebbe essere quello del sequestro preventivo che spesso non è stato neanche adoperato e che deve tenere conto anche dell’impatto economico e della tutela dei livelli occupazionali che ci sono in determinate imprese, soprattutto quando si tratta di realtà imprenditoriali di notevoli dimensioni.*

Capitolo 8: ATO8 – Siracusa

Attività svolte dalla Commissione

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ad esse correlate, per poter svolgere, adeguate attività d’indagine e valutare complessivamente lo stato della depurazione delle acque, nel territorio dell’ATO8 Siracusa, ha ritenuto opportuno assumere informazioni dai diversi organi di controllo, oltre che nel corso della missione svoltasi nel 27-29 novembre 2019, anche attraverso una serie di audizioni di seguito riportate:

- ✓ 23 ottobre 2019 Comandante regionale della Guardia Di Finanza Sicilia – Gen. D. Riccardo Rapanotti
- ✓ 28 novembre 2019 ARPA Sicilia
 - Direttore Generale Francesco Vazzana
 - Direttore Tecnico Vincenzo Infantino
 - Dirigente della struttura controlli Sicilia Salvatore Caldara

- Dirigente responsabile UO controlli Dora Maria Saladino
- Dirigente della struttura territoriale provinciale di Siracusa Antonio Sansone Santamaria
- ✓ 29 novembre 2019 Viceprefetto vicario facente funzioni di Siracusa. Filippo Romano
- ✓ 29 novembre 2019 Vicesindaco di Siracusa Pietro Coppa
- ✓ 29 novembre 2019 Sindaco di Augusta Maria Concetta Di Pietro
- ✓ 25 marzo 2021 Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siracusa, Sabrina Gambino e del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Fabio Scavone.
- ✓ 30 marzo 2021 Giorgio Azzarello, *Commissario ad acta* per la redazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di Siracusa.

Una premessa generale sulle questioni ambientali presenti nella Provincia di Siracusa appare doverosa, tenuto conto della complessità del territorio, nonché della presenza di uno dei più importanti poli industriali petrolchimici d'Europa.

8.1 Contesto territoriale

1 Cenni sulla provincia

Un quadro del contesto territoriale della Provincia di Siracusa, è stato fornito alla Commissione d'inchiesta, dal Viceprefetto vicario facente funzioni di Siracusa, dott. Filippo Romano nel corso dell'audizione tenutasi il 29 novembre 2019, di cui di seguito si riportano i punti più salienti.

Nella provincia di Siracusa risiedono complessivamente circa 404.000 abitanti, distribuiti in 21 Comuni. Il capoluogo ha una popolazione pari a circa 122.000 cittadini.

Il territorio della provincia tradizionalmente a vocazione turistica e agricola si caratterizza, principalmente per la presenza di un importante polo petrolchimico, ricompreso nei Comuni di Siracusa, Augusta, Priolo Gargallo e Melilli⁵⁵⁰.

All'interno del Polo Industriale, sono attualmente in esercizio gli ex impianti della ESSO (raffineria) di recente ceduti ad una società algerina (Sonatrach), della SASOL (industria chimica), della ERG (raffineria) e dell'ISAB Energy (impianto di gassificazione e cogenerazione dell'energia elettrica) ormai interamente di proprietà della società russa Lukoil, della Versalis (gruppo ENI - industria chimica), attorno ai quali operano una moltitudine di aziende (anche di rilievo internazionale, come Fair Liquid) e piccole/medie imprese dell'indotto.

L'area industriale costituisce ancora un importante bacino occupazionale, infatti ivi svolgono attività circa 8.000 lavoratori.

Pur tuttavia, l'andamento dell'economia provinciale ha ovviamente risentito della crisi economica, con la conseguenza di un aumento della disoccupazione in tutti i comparti produttivi.

⁵⁵⁰ Il sito di interesse nazionale di Priolo è stato individuato nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e si estende sul territorio dei comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e Siracusa.

La perimetrazione del SIN di Priolo è stata definita con decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000 ed estesa con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2006 e comprende circa 15.900 ettari, di cui 5.815 ettari di aree "a terra", che si sviluppano lungo la fascia costiera con un affaccio a mare complessivo di oltre 30 chilometri, e 10.185 ettari di aree "a mare" che si spingono al largo per circa 3 chilometri lungo tale fascia, delimitata a nord da Torre Avolos (cittadella di Augusta) e a sud da Punta Castelluccio. (Doc XXIII n. 20 Leg XVII del 19 luglio 2016)

Segnali positivi si sono invece riscontrati, nel settore turistico laddove si è registrato un trend in crescita di presenze soprattutto nel capoluogo e nella zona sud della Provincia, nelle località di Noto, Avola e Pachino. Medesimo trend nel comparto agricolo, grazie all'affermazione sul mercato delle produzioni "di qualità", quali il pomodorino di Pachino, la patata e il limone di Siracusa, la mandorla di Avola.

Tutti i Comuni della provincia, ad eccezione di Priolo e Melilli, si trovano purtroppo in difficili condizioni economiche. Tra questi, hanno dichiarato il dissesto finanziario i Comuni di Augusta, Cassare, Lentini, Pachino e Rosolini nonché il Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

2. Polo Industriale

La presenza del polo industriale e le rilevanti problematiche ambientali connesse, hanno chiaramente favorito la formazione di una coscienza ambientalista nella popolazione residente.

E' opportuno ricordare che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nel luglio 2017 ha proceduto al sequestro degli impianti delle raffinerie Esso, Isab sud e Isab nord, di cui si rimanda al capitolo dedicato alle indagini

3. Cenni sulla situazione ambientale

a) Inquinamento atmosferico

L'area ad elevato rischio di crisi ambientale comprende - come accennato - uno dei più importanti poli industriali petrolchimici d'Europa, con impianti di raffinazione e lavorazione di prodotti petroliferi che, per tipologia e quantità delle materie prime, additivi, semilavorati e prodotti finiti a rischio di infiammabilità, esplosività, corrosione, tossicità e cancerogenicità, rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 334/99, noto come Direttiva Seveso, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed alcuni (Lukoil, Sonatrak, Sasol, Versalis, e altri) sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA - nazionale, procedura sulla quale sono in atto contenziosi davanti alla giurisdizione amministrativa.

Su tale area insistono, inoltre, numerose piccole e medie aziende soggette ad AIA regionale che costituiscono l'indotto e rappresentano ulteriori fattori di criticità ambientale.

La matrice aria è attualmente regolamentata dal Decreto Legislativo n. 152/06 per quanto riguarda le emissioni e dal Decreto Legislativo n. 155/10 per quanto riguarda le immissioni al suolo.

Quest'ultima normativa stabilisce i limiti per alcune sostanze inquinanti, quali Biossido di zolfo (SO₂), Biossido di azoto (NO₂), Ossidi di azoto (NO_x), Monossido di carbonio (CO), Ozono (O₃), Polveri (PM10 e PM2.5), Benzene, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e Metalli che vengono monitorati da una rete di monitoraggio dotata di stazioni fisse dislocate sul territorio e da stazioni mobili gestite da Provincia e ARPA.

Sul territorio provinciale risultano attualmente presenti 4 reti di monitoraggio, 2 pubbliche (ARPA e Provincia) e 2 private (CIPA-Consorzio Industriale Protezione Ambiente ed ENEL, quest'ultima in fase di riattivazione). La rete più importante è quella della Provincia, costituita da 16 stazioni (10 nell'area industriale e 6 nel territorio di Siracusa) che forniscono informazioni sullo stato della qualità dell'aria ai sensi del Decreto Legislativo n. 155/2010.

Oltre ai sopracitati inquinanti, la rete fissa e i laboratori mobili monitorano altri inquinanti, quali Idrogeno solforato (H₂S), Idrocarburi non metanici (NMHC) e composti solforati, spesso ritenuti responsabili delle numerose segnalazioni di cattiva qualità dell'aria nella zona a rischio, che rappresentano una delle principali criticità territoriali.

Il disturbo da molestie olfattive come noto è privo di regolamentazione legislativa nazionale e regionale. La normativa sulla qualità dell'aria ha infatti individuato per alcuni inquinanti

atmosferici valori limite di concentrazione in atmosfera e valori obiettivo ben precisi, ma la legislazione nazionale italiana non ha ancora definito norme specifiche e valori di riferimento in materia di emissioni di odori.

Ad oggi in Sicilia le emissioni odorigene, intese come miscele gassose atte a provocare molestie olfattive, non sono sottoposte al rispetto di alcun valore limite. Da più parti vengono avanzate proposte (da ultimo un disegno di legge regionale in atto giacente presso l'Assemblea Regionale Siciliana) sulle c.d. "sostanze non normate".

La Prefettura di Siracusa, viste le molestie olfattive lamentate dai cittadini ha ritenuto opportuno istituire un tavolo tecnico con il C.N.R. e l'ARPA Sicilia, giungendo all'elaborazione e alla diffusione di un software per cellulari e computer, denominato N.O.S.E. (*Network for Odour Sensitivity*), attraverso cui i privati possono segnalare le emissioni odorigene.

L'uso di tale app, distribuita dal settembre 2019 è stata molto apprezzata dalla popolazione consentendo agli enti preposti di catalogare le segnalazioni per tipologia e area di rilevazione, nonché di scoraggiare le segnalazioni anonime, ed evitare il pregresso fenomeno delle segnalazioni a più soggetti (centralino e posta elettronica della Prefettura, Comuni, azienda sanitaria, forze di polizia, vigili del fuoco).

L'uso del N.O.S.E. ha quindi consentito l'elaborazione di modelli di distribuzione, e come rappresentato in sede di audizione da funzionari della Prefettura, si prevede che in tempi brevi il C.N.R. e l'ARPA Sicilia provvederanno alla installazione di centraline di rilevamento ideate appositamente per detto sistema, così pervenendo ad una identificazione delle fonti odorigene.

Si evidenzia infine, che la Regione Sicilia ha adottato con D.G.R. n. 268 del 18 luglio 2018-un proprio *Piano regionale di tutela della qualità dell'aria*⁵⁵¹. Tuttavia tale fondamentale strumento pianificatorio è stato impugnato dalle grandi aziende petrolchimiche ed è in atto *sub judice*.

b) Inquinamento del suolo

Con la legge 426/98 l'area industriale di Priolo è stata annoverata tra i primi 15 Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.), il cui perimetro, dapprima definito con D.M. del 16.01.2000 e successivamente ampliato con D.M. del 10.03.2006 per una estensione totale di circa 16.000 ettari - di cui 5.800 relativi alle aree a terra e i restanti a quelle marine - comprende tutti i siti fortemente industrializzati che ricadono nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Siracusa.

Rileva evidenziare che i primi insediamenti industriali nella provincia di Siracusa, risalgono agli inizi degli anni '50, quando il consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale) cominciò la lottizzazione di circa 30 km di costa compresa tra le cittadine di Augusta e Siracusa, nella quale peraltro ricadono siti di interesse naturalistico (saline di Priolo) e archeologico (Megara Hyblaea, Trogylos, Thapsos).

Le industrie, nel corso degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta del secolo scorso si sono moltiplicate senza un piano razionale di sviluppo, occupando una ampia fascia di territorio e lasciando fra i diversi impianti ampie aree intercluse non altrimenti utilizzabili.

A seguito di indagini di caratterizzazione eseguite dal 1999 ad oggi, si è rilevata una massiccia presenza (in alcuni casi con superamento di oltre 10 volte i limiti normativi), delle seguenti sostanze: metalli, idrocarburi aromatici⁵⁵² (BTEXS), idrocarburi totali con carbonio minore di 12

⁵⁵¹ Il "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria", redatto ai sensi del decreto legislativo n. 155/2010, è stato approvato dalla Giunta della Regione Siciliana con D.G.R. n. 268 del 18 luglio 2018.

Il Piano rappresenta lo strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie di intervento volte a garantire il mantenimento della salubrità della qualità dell'aria in Sicilia. Pertanto, costituisce un riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali e per l'armonizzazione dei relativi atti di programmazione e pianificazione.

La valutazione della qualità dell'aria e gli obiettivi di qualità per garantire un adeguato livello di protezione della salute umana e degli ecosistemi sono definiti dalla direttiva 2008/50/CE sulla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e recepiti dal Decreto legislativo. n. 155/2010.

⁵⁵² Composti organici aromatici - BTEXS è l'acronimo di benzene, toluene, etilbenzene, xilene e stirene.

(THC<C12), idrocarburi totali con carbonio maggiore di 12 (THC>C12), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), solventi clorurati.

c) Inquinamento della falda acquifera

La massiccia presenza di insediamenti industriali nel polo petrolchimico ha chiaramente influito negativamente sulla qualità delle acque di falda, alterandone, in maniera spesso molto evidente, le caratteristiche chimico-fisiche.

Come per i suoli, si è registrata una notevole presenza (in alcuni casi con superamento di oltre 10 volte i limiti normativi), delle seguenti sostanze: metalli, idrocarburi aromatici (BTEXS), idrocarburi totali, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorobifenili (PCB), solventi clorurati.

d) Conseguenze dell'inquinamento sulla popolazione

In conseguenza di quanto suesposto, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha istituito un Registro Tumori accreditato a livello internazionale dalla IARC (International Agency Research on Cancer) dell'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) ed unitamente all'Associazione Italiana dei Registri Tumori è stato avviato un progetto di "*georeferenziazione dei rischi*", con la correlazione salute-ambiente, comparando la localizzazione geografica dei casi di tumore con la localizzazione delle fonti inquinanti.

In particolare, il progetto, si sviluppa attraverso un censimento con la localizzazione geografica (Augusta, Priolo, Melilli) dei soggetti colpiti da tumore dal 1999 al 2006 ed il contestuale rilevamento nei territori di sostanze potenzialmente cancerogene secondo la classificazione IARC (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro), tramite il monitoraggio di suolo, acque di falda, aria, licheni ed aghi di pino.

I risultati hanno purtroppo evidenziato un'incidenza tumorale paragonabile a quella delle aree maggiormente industrializzate del Nord Italia (aree metropolitane di Milano, Torino, ecc.).

4. Gestione del ciclo dei rifiuti

A causa delle difficoltà riscontrate da diversi Comuni nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti, derivanti da un lato alla carenza di fondi necessari per il pagamento dei costi delle discariche e dall'altro alla periodica saturazione di queste ultime, in assenza di un tempestivo avvio delle iniziative per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti da parte dei soggetti preposti, la Prefettura di Siracusa si è attivata, istituendo tavoli tematici.

Come riferito in sede d'audizione, nonché nel documento inviato alla Commissione d'inchiesta nel novembre 2019 l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, vista la problematica del conferimento dei rifiuti urbani, ha ritenuto opportuno interloquire con le diverse Prefetture siciliane.

Di seguito, si riportano in estrema sintesi, aggiornamenti relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti, contenuti nel documento inviato dalla Prefettura di Siracusa alla Commissione d'inchiesta.

a) Raccolta

Il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani nei 21 Comuni del territorio è svolto da ditte private.

Le società che nei Comuni principali, hanno in appalto il servizio sono le seguenti:

- Comune di Siracusa: dal 2018, opera la Tekra s.r.l., dopo una serie di appalti continuativamente aggiudicati a favore della I.G.M. Rifiuti Industriali s.r.l. di Giulio Quercioli Dessena e C. S.A.P.A.
- Comune di Augusta: Pastorino S.r.l., dell'I.G.M. Group di Giulio Quercioli Dessena e C. S.A.P.A.;

- Comune di Avola: dal 2017 la Dusty s.r.l.- Catania;
- Comune di Floridia: dal 2011 il Consorzio PROSAT - Siracusa, con scadenza a marzo 2020;
- Comune di Lentini: dal 2019 la I.G.M. Rifiuti Industriali s.r.l.;
- Comune di Carlentini (dal 2018 la Progitec s.r.l.);
- Comune di Francofonte: dal 2015 la PROGITEC di Lapiana & C. s.r.l.;
- Comune di Melilli: dal 2011 la I.G.M. Rifiuti Industriali s.r.l.;
- Comune di Noto: dal 2017 la Ro.Ma Costruzioni s.r.l. di Catania del Consorzio CICLAT di Ravenna;
- Comune di Pachino: dal 2017 la Dusty s.r.l. - Catania;
- Comune di Rosolini: dal 2011 la G.V. Servizi Ambientali s.r.l.;
- Comune di Solarino: in atto AGESP s.r.l. in proroga tecnica; gara in corso presso l'UREGA;
- Comune di Sortino: dal 2012 il Consorzio PROSAT - Siracusa, attualmente in proroga tecnica in pendenza di gara presso l'UREGA);
- Comune di Portopalo di Capo Passero: dal 2019 la Jonica Ambiente s.r.l.;
- Comune di Priolo Gargallo: al 2002 una società mista: 51% Comune e 49% Pastorino S.r.l., del gruppo I.G.M..
- Infine i Comuni di Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Fera, Cassare, Buscemi e Buccheri sono tutti in gestione diretta.

b) Conferimento

Il conferimento dei RSU di tutti i Comuni della provincia, avviene nella discarica sita fra i territori comunali di Catania e Lentini (SR) e gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l. di Catania.

Quest'ultima, è stata oggetto di accesso ispettivo antimafia, disposto dal Prefetto di Catania in data 11 settembre 2019.

Nel medesimo territorio di Lentini è stata autorizzata alla ditta "Pastorino" s.r.l. di Siracusa la costruzione di un'altra discarica "Armicci", il cui iter è, però, sospeso per effetto del ricorso proposto dal Comune, contrario a detta realizzazione.

Come noto, fino al 30 giugno 2014, era attiva la discarica privata, ubicata in contrada "Costa di Gigia", nel territorio del Comune di Augusta, gestita dalla Società Green Ambiente S.r.l., con sede legale in Priolo Gargallo. In tale discarica conferivano i propri rifiuti, 14 dei 21 Comuni della provincia di Siracusa, mentre i rimanenti 7 già utilizzavano la summenzionata discarica della Sicula Trasporti S.r.l.

I gestori della discarica di Costa Gigia, visto l'esaurimento degli spazi disponibili, avevano chiesto alla Regione siciliana una concessione di ampliamento. Di fronte al perdurante silenzio dell'Amministrazione regionale è seguito un lungo contenzioso, conclusosi con un Commissariamento ad acta, per la decisione della richiesta di ampliamento.

Il Commissario *ad acta*, acquisito il parere vincolante della apposita Commissione tecnica regionale, ha poi adottato formale provvedimento di rifiuto nel maggio 2019.

Come si può notare, negli ultimi anni si è andato riducendo - ma non è scomparso — il già endemico ricorso al regime di proroga, a favore di regolari appalti pluriennali. Sono peraltro attualmente attive diverse proroghe "tecniche".

Non ha giovato, a una uniforme disciplina del servizio, l'orientamento non del tutto univoco finora seguito dalla Regione Siciliana nei confronti dei Comuni isolani, atteso che solo alcuni di essi sono stati autorizzati ad indire le nuove gare di appalto per la gestione del servizio, in vista del trasferimento di competenze alle "Società per la Regolamentazione dei Rifiuti" (S.R.R.), istituite dalla Legge regionale Sic. N. 9 del 2010, con il compito di individuare gli impianti di trattamento e appaltare i servizi di raccolta rifiuti, A.R.O. per A.R.O. (ambito ottimale di raccolta).

La maggior parte dei comuni, tuttavia, si è costituita in A.R.O. autonome (cioè costituire da un singolo territorio comunale), e pertanto hanno avuto il via libera regionale agli appalti per i servizi di raccolta e conferimento.

5. Porto di Augusta

Il Porto di Augusta - che dal punto di vista ambientale è inserito nel sito SIN – è stato oggetto di interesse della Prefettura di Siracusa nell’ambito dell’attività di prevenzione antimafia, tenuto conto che detto sito è destinatario di fondi di notevole entità per la realizzazione di opere, ancora, in parte, in corso di esecuzione.

Nel 2013 è stato, infatti, stipulato fra questa Prefettura e l’Autorità Portuale un protocollo di legalità per il monitoraggio degli appalti e delle concessioni e autorizzazioni portuali (da rinnovare).

6. Impianto di depurazione IAS.

L’impianto in questione, nato nel 1983, è posto a servizio dei Comuni di Priolo, Melilli e Siracusa - frazione di Belvedere - nonché delle aziende del polo petrolchimico; già di proprietà dell’IRSAP, è gestito dal Consorzio I.A.S. - Industria Acqua Siracusana S.p.A., ente a capitale pubblico e privato.

Detto impianto nel marzo 2019, è stato oggetto di sequestro da parte della Procura della Repubblica con imposizione di prescrizioni.

La difficile situazione nell’ambito dei rifiuti e della depurazione nella provincia di Siracusa, fin qui rappresentata, costituisce una parte di quanto illustrato dalla Prefettura di Siracusa – Ufficio territoriale del Governo dal Vice Prefetto Vicario f.f., Filippo Romano nel documento acquisito dalla commissione il 29 novembre 2019⁵⁵³.

8.2 Gestore del SII dell’ATO 8

Lo stato dell’arte della governance del SII nell’ATO8 di Siracusa, aggiornato al 20 agosto 2020, è stato rappresentato dal Presidente della Regione Sicilia⁵⁵⁴, nel documento acquisito dalla Commissione d’inchiesta l’11 settembre 2020⁵⁵⁵.

L’assemblea Territoriale Idrica di Siracusa risulta insediata e la struttura tecnico-amministrativa è operativa da giugno 2020.

Il Commissario *ad acta* per la gestione del Servizio Idrico Integrato di Siracusa, è stato nominato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 7 del 30 gennaio 2020 inizialmente con il compito unico ed esclusivo “*di provvedere in via sostitutiva alla redazione e/o aggiornamento del Piano d’Ambito di cui all’art.149, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*”⁵⁵⁶, come richiamato

⁵⁵³ Doc. n. 408/1

⁵⁵⁴ Doc. n. 683/3 7

⁵⁵⁵ Doc. n. 775/ 2

⁵⁵⁶ Art. 149 (piano d’ambito) 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, (*l’ente di governo dell’ambito*) provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d’ambito. Il piano d’ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario. 2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. *Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.* Il programma degli interventi, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale,

dall'art.172⁵⁵⁷, comma 1". Tale incarico è stato poi prorogato con le delibere D.P.Reg. n. 566 del 30 luglio 2020 e D.P.Reg. n. 607 dell'11 novembre 2020, sino alla data del 31 dicembre 2020.

Contestualmente al Commissario ad acta venivano affidato il compito del riconoscimento delle *gestioni comunali salvaguardate*, ai sensi dell'art 147 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/06. A seguito del completamento delle procedure commissariali di redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito, l'ATI di Siracusa provvederà ad individuare la forma di gestione.

8.2.1 Stato dell'arte della gestione del SII nell'ATO8

Al fine di approfondire il tema della gestione della depurazione delle acque reflue urbane nell'ATO8, la Commissione d'inchiesta ha ritenuto opportuno chiedere al *Commissario ad acta* di Siracusa, Giorgio Azzarello, alcuni chiarimenti. Tale attività si è concretizzata con l'audizione del 12 febbraio 2021, nonché con l'acquisizione di un documento in data 22 marzo 2021.⁵⁵⁸

8.2.1.1 Assetto gestionale del territorio dell'ATO8 Siracusa

Per poter comprendere i ritardi e le motivazioni che hanno condotto all'attuale e grave situazione del SII di Siracusa, di seguito si riporta una sintesi di quanto accaduto.

È altresì opportuno precisare che il mandato conferito al *Commissario ad acta*, non prevede ne contempla, attribuzioni di competenze in merito alla attività di gestione del Servizio Idrico Integrato per il territorio del Siracusano.

- L'A.T.O. di Siracusa è stato determinato in forza del Decreto del Presidente della Regione del 16/05/2000 n. 114/gr IV S.G. così come modificato, con Decreto del Presidente della Regione n. 16/serv 2 S.G. del 29/01/2002; L'ATO si è costituito in forma di Consorzio secondo quanto stabilito con Decreto del Presidente della Regione del 7/08/2001 "*Modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche*"; Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della Legge n. 36/1994, e dell'art. 69 della Legge Regionale Sicilia n. 10/99, tra le funzioni di competenza dell'Autorità di Ambito rientrano, in particolare, quelle di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.
- Con Delibera n. 1 del 21 gennaio 2008, fu sottoscritto in data 8/2/2008 il contratto di gestione. Il soggetto risultato affidatario, era il raggruppamento Sogear SpA - Saceccav Sacede

nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. 5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi. 6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare (*all'ente di governo dell'ambito*), entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

⁵⁵⁷ Art. 172 gestioni esistenti -1. *Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.*

⁵⁵⁸ Doc. n. 816

Depurazioni SpA, costituitasi in Sogear ATO Idrico 8 SpA e trasformatasi, successivamente, in SAI 8 SpA.

- Secondo le previsioni del disciplinare tecnico, allegato del contratto, i Comuni avrebbero dovuto consegnare gli impianti del SII e la gestione al Concessionario, secondo il seguente calendario di programmazione triennale.

ENTRO IL 1° ANNO	ENTRO IL 2° ANNO	ENTRO IL 3° ANNO
SIRACUSA	PACHINO	SORTINO
AUGUSTA	BUSCEMI	PORTOPOALO DI CAPO PASSERO.
NOTO	SOLARINO	FRANCOFORTE
BUCCHERI	FERLA	MELILLI
	FLORIDIA	ROSOLINI
	AVOLA	LENTINI
	CARLENTINI	PALAZZOLO ACREIDE
	CASSARO	CANICATTINI BAGNI
	PRIOLO GARGALLO	

In realtà consegnarono la gestione e gli impianti esclusivamente i seguenti dieci Comuni: Siracusa, Augusta, Noto, Buccheri, Floridia, Solarino, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Lentini, Pachino.

Rifiutarono di provvedere alla consegna degli impianti e del servizio i seguenti undici Comuni: Sortino, Cassaro, Francoforte, Melilli, Rosolini, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Carlentini, Avola, Buscemi, Ferla.

- Successivamente la Regione Siciliana, per porre rimedio a tale situazione, inviava nei Comuni non consegnatari, dei *commissari ad acta*, le cui nomine hanno comportato un estenuante contenzioso, protrattosi per anni, cui, forse, ha posto fine la Legge Regionale n. 2 del 9 gennaio 2013 che, dopo aver messo in liquidazione “*le attuali Autorità d’ambito territoriale ottimale*” (art. 1 c. 4), ha previsto, al comma 5 del medesimo articolo, che, con successiva “*legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni delle Autorità d’ambito sono trasferite ai Comuni*”. “*Nelle more dell’approvazione della legge di cui al comma 5*”, dispone il c. 6 dell’art. 1 della suddetta L.R., “*i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione diretta*”.
- In data 3 luglio 2013, l’ATO di Siracusa, a seguito di gravi e ripetute inadempienze del Gestore SAI8, provvedeva a ritirare la concessione. Con Delibera n. 22 del 8/10/2013 veniva confermato il provvedimento di ritiro della Concessione, a causa di ulteriori fatti emersi da parallele indagini penali a carico del Management del Gestore. Da tali atti emergeva infatti, una “*dissennata gestione economica della Società*” con conseguente mancato pagamento dei debiti verso la P.A. nonché un illegittimo drenaggio di risorse economiche della SAI 8, in favore dei propri soci.
- La società SAI8, ha quindi gestito il servizio idrico integrato nella ex Provincia di Siracusa dal febbraio 2008, data di presa in carico degli impianti fino alla loro riconsegna avvenuta nel giugno 2014. Infatti, in data 25/5/2014 S.E. il Prefetto di Siracusa, con Ordinanza n. 14315/2014, procedette alla requisizione dell’Azienda SAI8 in fallimento, ordinando al Consorzio ATO di Siracusa, di procedere alla gestione del Servizio Idrico Integrato, attività che venne svolta fino alla mezzanotte del 19 giugno 2014 per poi ripassare ai singoli Comuni che da quella data, ad oggi gestiscono il SII.

- A seguito della soppressione delle vecchie Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, poste in liquidazione, la governance del Servizio Idrico Integrato in Sicilia è disciplinata dalla Legge Regionale 11.08.2015 n. 19, come riformulata a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 07.03.2017, depositata il 04.05.2017. In Sicilia, come già rappresentato, il nuovo Ente di Governo d'Ambito è l'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.), Organismo costituito dai Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nel territorio dell'Ambito la cui perimetrazione, come da Decreto dell'Assessore regionale dell'Energia n. 75 del 29.01.2016, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1 della richiamata Legge Regionale 19/2015, coincide con i limiti territoriali della ex Provincia regionale di Siracusa.

8.2.1.2 Gestioni in salvaguardia

In questo paragrafo, in estrema sintesi, si riporta lo stato di avanzamento dei procedimenti istruttori per il riconoscimento della salvaguardia di gestioni, operanti nell'ambito territoriale.

Con nota prot. n. 18800 del 12 maggio 2020, l'Assessorato Regionale per l'Energia e i Servizi di P.U., preso atto del forte ritardo da parte dall'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, in ordine al procedimento di accertamento delle gestioni comunali salvaguardate ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis, del Decreto Legislativo n. n. 152/2006, ha diffidato l'ATI, a completare le attività relative le salvaguardie, entro trenta giorni dal ricevimento dalla notifica, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo. Ciò nonostante, l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa non provvedendo in alcun modo, è stata commissariata sia per l'aggiornamento del piano d'ambito, che per la definizione delle salvaguardie.

Con Decreto Assessoriale D.A. n. 826 del 30/07/2020 veniva per l'appunto nominato il Commissario ad acta nell'ATO8 con il compito "di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini della conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni in forma autonoma esistenti, salvaguardate ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. n. 152/06", prorogato nell'incarico con D.A. n.963 del 15 settembre 2020 e D.A. n.1173 del 28 ottobre 2020.

Il termine per lo svolgimento dei compiti assegnati veniva fissato al 30 novembre 2020.

In data 30 novembre 2020 il Commissario *ad acta* per la conclusione dell'iter di definizione e formalizzazione dei Comuni rientranti tra le gestioni salvaguardate ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis, lettere a) e b) del Decreto Legislativo n. 152/06, ha adottato le Delibere Commissariali⁵⁵⁹ per il riconoscimento dei Comuni di Cassare e Buscemi, rispettivamente con le Delibere n. 1 e 2.

8.2.1.3 Aggiornamento e/o redazione del piano d'ambito

Con nota prot. n.10389/gab del 10 ottobre 2019, l'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di P.U. ha diffidato l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa a porre in essere e definire ogni necessario e utile adempimento, nel rispetto della normativa vigente, per procedere alla redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art.149, Decreto Legislativo n. n.152/2006. Nella medesima nota veniva altresì comunicato che trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida medesima, sarebbero stati attivati i poteri sostitutivi, previsti dall'art.172, comma 4, Decreto Legislativo n. n.152/2006 e ss.mm., di competenza del Presidente della Regione, con la nomina di un *Commissario ad acta*.

⁵⁵⁹ Avverso la delibera Commissariale n. 4 e n. 12 il Comune di Avola e il Comune di Palazzolo Acreide hanno proposto ricorso al TAR Sicilia sezione di Catania, numero di registro generale 181 e 201 del 2021, chiedendone la sospensione e l'annullamento. In data 24/02/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati, fatti salvi gli eventuali provvedimenti di convalida da parte del Presidente della Regione Sicilia, lo stesso TAR ha disposto la discussione nel merito calendarizzandola per il 15 dicembre 2021.

Poiché l'ATI di Siracusa, non aveva provveduto alla redazione/aggiornamento del piano d'Ambito di cui all'art. 149 del Decreto Legislativo n. 152/06, il Presidente della Regione Siciliana, in attuazione di quanto disposto dall'art. 172 comma 4 del Decreto Legislativo n. 152/06, con proprio decreto n. 07 del 31.01.2020, nominava *Commissario ad acta* il dott. Azzarello, presso l'ATI di Siracusa per provvedervi in via sostitutiva⁵⁶⁰.

Successivamente, veniva comunicato⁵⁶¹ al Presidente dell'ATI che in data 26 febbraio 2020, il *Commissario ad acta* si sarebbe insediato presso l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, con il compito di adottare, previa ricognizione degli atti, in via sostitutiva, ogni provvedimento ed adempimento, utile ai fini della redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del Decreto Legislativo n. 3 aprile 2006, n152, nella stessa nota si invitava il presidente dell'ATI a convocare il 26/02/2020 il Consiglio Direttivo, il Revisore Unico dei Conti ed il Direttore generale dell'ATI, al fine di poter calendarizzare le prime attività da porre in essere per la redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito.

Con nota n. 4 del 21 maggio 2020, il Commissario, rappresentava ai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATI, le attività e gli atti relativi ancora da definire ed in particolare:

- convenzione tra ATI e Comune di Siracusa, relativa ai locali;
- avviso per il revisore dei conti;
- iscrizione al registro delle pubbliche amministrazioni;
- certificazione delle reali disponibilità economiche dell'ATI;
- recupero delle quote associative da parte dei Comuni
- approvazione dei bilanci dell'ATI;
- nomina dell'istituto cassiere dell'ATI,

In data 18/06/2020 con la Delibera n.1 del Commissario *ad acta* sono state delegate al Comune di Siracusa, le funzioni per la definizione delle procedure di appalto relative all'affidamento della progettazione, per l'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATI di Siracusa.

Con la Delibera n. 2 del 10/07/2020 del *Commissario ad acta*, venivano invece delegate le funzioni al Comune di Augusta, per la predisposizione e stesura e degli atti relativi all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per i servizi di cassa e di tesoreria, nonché la predisposizione e stesura e degli atti relativi all'avviso pubblico per l'individuazione e la nomina del revisore unico dei conti dell'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa;

Con la Delibera n. 4 del 14/07/2020 del *Commissario ad acta*, veniva richiesta l'individuazione di due nominativi per ogni Comune afferente l'ATI relativamente agli aspetti relativi all'aggiornamento del Piano d'Ambito.

Con Determina Dirigenziale n. 259 del 12.08.2020 del Dirigente del Settore Reti e Infrastrutture veniva aggiudicato al Laboratorio Utilities & Enti Locali S.r.l. di Bologna (Mandataria) - Blueworks S.R.L.S. via Pasubio, 4 – 40131 Bologna (Mandante) con il ribasso offerto del 29,4 per cento ed una durata della prestazione di 155 giorni dei Servizi tecnici per la redazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 8, oggi A.T.I. di Siracusa, per un importo a base d'asta di € 80.000,00 (euro ottantamila);

Tale aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato⁵⁶² dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario. E, scaduto il termine dilatorio nessun

⁵⁶⁰ D.P.Reg. n. 07 del 30/01/2021- Decreto di nomina del Commissario *ad acta*

⁵⁶¹ Nota n. 2 del 20/02/2020

⁵⁶² Efficace ai sensi Art. 32, comma 7, del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. - Aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii

ricorso avverso l'aggiudicazione è stato proposto da parte dei concorrenti alla procedura di gara;

Con Atto Costitutivo del 15.10.2020, Rep. gen. n. 26810, Raccolta n. 16529, registrato il 20.10.2020 al n. 42412 serie IT Ufficio Entrate di Padova, stipulato presso il dr. Lorenzo Luca, Notaio in Castiglione dei Pepoli, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna: la Laboratorio Utilities & Enti Locali S.R.L. (Mandataria), e la Blueworks S.R.L.S. (Mandante), si costituiscono in Raggruppamento Temporaneo di Imprese; viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile e gratuito ai sensi dell'art. 48 commi 12 e 13 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, alla Laboratorio Utilities & Enti Locali S.R.L.

Con Decreto del Dirigente Generale n. 1242 del 10.11.2020 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti veniva decretato a favore dell'ATI di Siracusa, l'impegno di €159.689,60 sul bilancio della Regione Siciliana "spese per la redazione e/o aggiornamento dei Piani d'ambito delle ATI (art. 149 del Decreto Legislativo n. 152/2006)" da imputare nell'esercizio finanziario 2020, per la redazione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito. In data 30/11/2020 veniva firmato l'appalto relativo ai Servizi tecnici per la redazione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 8, oggi A.T.I. di Siracusa.

Ad oggi le attività di redazione del piano, parrebbero avviate attraverso l'acquisizione dei dati gestionali esistenti e della documentazione tecnica ed amministrativa disponibile presso i Comuni. Nello specifico la società di ingegneria aggiudicataria dell'appalto sta articolando il documento secondo i seguenti elementi e fasi:

1. analisi dei dati resi disponibili dalla ricognizione ed integrazione con i dati per singolo Comune;
2. analisi della domanda attuale e futura dei servizi;
3. disponibilità attuale e futura delle risorse idriche;
4. programma degli interventi;
5. modello gestionale ed organizzativo;
6. piano economico - finanziario;

8.2.1.4 Elementi di criticità e/o inerzia per l'attuazione di una gestione unica del S.I.I.

Il 12 novembre 2020, l'Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa ha scelto, ai sensi dell'art. 113, comma 4. lettera a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, la gestione in forma interamente pubblica., l'ATI di Siracusa, per dare completa attuazione alla gestione unica del S.I.I., dovrà quindi provvedere, ai sensi dell'art. 149 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, ad affidare il Servizio Idrico Integrato ad un gestore d'ambito.

A giudizio del Commissario ad acta, Giorgio Azzarello, nell'espletamento delle residue attività finalizzate all'affidamento a gestore unico, potrebbero insorgere alcune forme di criticità, derivanti dagli aspetti di seguito riportati:

1) Aspetti relativi all'organizzazione amministrativa

La legge di riforma della governance del S.I.I., in Sicilia L.R. 19/2015, è sostanzialmente rimasta non applicabile fino al maggio del 2017, data di emissione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017. Dal maggio 2017 fino agli inizi del 2020, allorquando è intervenuto il commissariamento per la redazione del piano d'ambito, l'ATI di Siracusa si è limitata all'approvazione dello statuto ed alla determinazione della contribuzione dei Comuni per le spese di funzionamento.

Affrontate e superate le iniziali difficoltà organizzative dell'ATI, il dott. Azzarello ha

rappresentato alla Commissione che il personale impiegato risulta essere insufficiente, sia in termini numerici che per tempo di utilizzo, considerando le complesse attività collegate con l'affidamento del servizio e l'attività di regolazione del S.I.I. che dovrà essere assicurata dopo l'affidamento. Il commissario ad acta, ha evidenziato altresì alla Commissione che l'intera attività di affidamento e finanziamento della redazione del Piano d'ambito sin qui condotta, è stata surrogata dalla Regione Siciliana operando in sostituzione all'ATI. Occorre inoltre che la Struttura tecnico amministrativa dell'ATI sia dotata anche e soprattutto di personale in possesso delle conoscenze specialistiche in materia, necessarie per allineare l'attività di controllo e regolazione del S.I.I., nonché il servizio stesso, agli standard di qualità richiesti da ARERA, caratteristiche queste che spesso non sono possedute dal personale reclutabile nei Comuni aderenti all'ATI, poiché quasi sempre destinato a molteplici e contemporanee attività lavorative tra loro fortemente differenziate ed al di fuori dei campi qui di interesse.

2) Aspetti infrastrutturali

In ordine agli aspetti infrastrutturali occorre evidenziare che, anche nell'ATO8 Siracusa, così come in altri ambiti territoriali ottimali della Regione, persistono forti criticità legate essenzialmente alla vetustà delle reti di distribuzione, che necessiterebbero quindi, di importanti investimenti finanziari. Investimenti questi, difficilmente attuabili, vista la disastrosa situazione finanziaria dei Comuni della provincia di Siracusa.

Ulteriori criticità da rilevare, derivano dalle procedure di infrazione comunitaria per inosservanza della direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Agglomerato	Carico Generato (a.e.)	Procedura d'infrazione
FRANCOFONTE	14.000	2014/2059
Canicattini Bagni	10.977	2014/2059
Melilli-Villasmundo	3.500	2014/2059
Noto	22.000	2014/2059
Pachino	23.000	2014/2059
Sortino	10.984	2014/2059
Palazzolo Acreide	10.000	2017/2181
Rosolini	27.189	2017/2181
Augusta	62.500	2004/2034

Difatti, dei 21 Comuni dell'ATO8 Siracusa, ben, 9 sono interessati dalle procedure di infrazione, come si può notare nella tabella soprastante. Occorre infine specificare, che gli investimenti relativi al Comune di Augusta (P.I. 2004/2034 già in sentenza di condanna e con sanzioni applicate), necessari per adeguare gli agglomerati in questione alla direttiva 91/271/CE e fuoriuscire quindi dalle procedura di infrazione, risultano già programmati nell'ambito dell'APQ per la depurazione delle acque reflue finanziato con risorse pubbliche a valere sulla delibera CIPE 60/2012; detti interventi sono in fase di attuazione a cura del Commissario Straordinario Unico per la depurazione (per approfondimento vedi capitolo dedicato alle infrazioni comunitarie). Parimenti altro intervento relativo al Comune di Francofonte (procedura di infrazione 2014/2059 causa in corso innanzi alla Corte di Giustizia Europea) è finanziato con risorse pubbliche a valere sul Patto per la Sicilia (FSC 2014/2020).

8.1.3 Livello di operatività della gestione del SII

Il livello di operatività del SII in Sicilia e le varie criticità, sono compiutamente descritte nei documenti ufficiali prodotti da ARERA e dal competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e dal quanto trasmesso dal Presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, acquisito dalla Commissione il 29 luglio 2021⁵⁶³ dal quale emergono le informazioni acquisite dall'Autorità in merito alla costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito di Palermo, di seguito sintetizzate ed aggiornate con la relazione presentata dal Presidente Besseghini al Senato della Repubblica il 2 febbraio 2022 “*sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato*”:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa”;
- non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale – nonostante si siano rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – non risulta si sia ancora provveduto a far ricorso alle regole semplificate di determinazione tariffaria all'uopo introdotte dall'Autorità, denominate “*schema regolatorio di convergenza*” – di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR (recante il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3).

In esito alla ricognizione effettuata, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- Dagli elementi di informazione più recenti trasmessi all'Autorità, si conferma l'assenza di dati completi circa gli assetti gestionali del territorio dell'ATO.
- La Regione Siciliana ha nominato, con Decreto Assessorile n. 826 del 30 luglio 2020, prorogato con Decreto Assessorile n. 1173 del 28 ottobre 2020, un *Commissario ad acta* presso l'ATI di Siracusa al fine di completare i procedimenti istruttori per il riconoscimento delle salvaguardie di gestioni operanti nell'ambito territoriale. Al riguardo, da elementi acquisiti nell'ambito del monitoraggio, risulta che siano state accolte dall'ATI “*n. 2 istanze presentate ai sensi dell'art.147, comma 2bis lett. a) del Decreto Legislativo n. 152/2006*” e rigettate “*n. 11 istanze ai sensi del comma 2-bis lett. b)*” del citato articolo.

8.3 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane

Lo stato dei depuratori nella provincia di Siracusa emerge in tutta la sua drammaticità dalle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai diversi organi di controllo.

Nel documento trasmesso dal Direttore Tecnico dell'ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino, ed acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 27 ottobre 2020⁵⁶⁴, vengono elencati tutti gli impianti di depurazione dei reflui urbani presenti nella provincia di Siracusa. Di seguito, in tabella vengono riportati l'ubicazione degli impianti, i gestori a cui sono in carico nonché l'anno di costruzione e messa in esercizio, la portata media e la capacità idraulica.

⁵⁶³ Doc. n. 927/3

⁵⁶⁴ Doc. n. 717/11

Tabella 172 Impianti di depurazione reflui urbani nella provincia di Siracusa-Fonte ARPA - Dati 2019

Nome	gestore	anno_costruzione	anno_esercizio	portata_media_i	a.e.	capacita_idraulica
				mc/anno		
Siracusa - IMPIANTO CONSORTILE C.DA CANALICCHIO	SAI 8 commissariata	1988	1989	15.330.000	180.000	18.396.000
Lentini -Carlentini - Impianto di depurazione c.da Ponterotto - Riceputo	SAI 8 commissariata	2007	2007	7.384.680	55.000	8.861.616
Noto - IMPIANTO FRAZ. CALABERNARDO	SAI 8 commissariata	1998	1999	1.927.200	33.000	2.312.640
Noto - IMPIANTO C.DA PASSO ABATE	SAI 8 commissariata	1991	1992	306.600	10.000	367.920
Pachino - IMPIANTO C.DA LETTIERA	SAI 8 commissariata	1996	1997	2.007.500	11.000	2.409.000
Rosolini - IMPIANTO C.DA TAGLIATI	lo stesso comune	2006	2007	6.026.880	27.000	7.232.256
Palazzolo Acreide - IMPIANTO C.DA FONTANASECCA	lo stesso comune	1992	1993	735.840	10.000	883.008
Sortino - Impianto c.da Costa Imprimo	SAI 8 commissariata	1988	1989	741.622	9.200	889.946
Canicattini Bagni - IMPIANTO C.DA CAVA BAGNI	lo stesso comune	1989	1990	876.000	7.600	1.051.200
Ferla - IMPIANTO C.DA SALTO	lo stesso comune	1996	1997	367.920	4.000	441.504
Buccheri - Impianto c.da Orto Principe	SAI 8 commissariata	1987	1988	350.400	3.700	420.480
Francofonte - IMPIANTO C.DA MORTELLETTO (I LOTTO)	lo stesso comune	nd	nd	nd	nd	nd
Melilli - IMPIANTO C.DA FONDACAZZO (FRAZ. VILLASMUNDO)	lo stesso comune	nd	2013	16.560	2.500	19.872
Priolo - IMPIANTO C.DA MAGNISI - CASALE VECCHIE SALINE (DEPURATORE ASI PRIOLO)	Industria Acque Siracusane			nd	non stimata	nd
Buscemi - Impianto di c.da Lordieri	lo stesso comune	2005		nd	nd	nd
Avola	lo stesso comune	2013		nd	nd	nd
Cassaro	lo stesso comune			nd	nd	nd
Augusta	SAI 8 commissariata			nd	nd	nd
Portopalo di C.P.				nd	nd	nd

Di seguito, alcune note di dettaglio per i depuratori riportati nella sovrastante tabella, i cui dati sono stati trasmessi da ARPA alla Commissione il 27 ottobre 2020:

- Siracusa – impianto consortile contrada Canalicchio: impianto sequestrato da circa due anni e affidato a custode giudiziario - gestore indagato per illecito smaltimento fanghi da depurazione;
- Lentini -Carlentini - Impianto di depurazione contrada Ponterotto-Riceputo: non conformità dovute a gestione non corretta dei fanghi di supero - alcune non conformità dovute a ingressi anomali - segnalazione alla AG;
- Noto - impianto frazione Calabernardo: impiantistica non idonea a trattare il carico organico (biodischi invece di ossidazione a fanghi attivi);
- Pachino - impianto contrada Lettieria impianto obsoleto non sufficiente a trattare adeguatamente il refluo afferente, manca di sedimentazione primaria;
- Rosolini - impianto Contrada Tagliati impianto gestito in modo non conforme alle prescrizioni - fatta comunicazione alla A.G.;
- Palazzolo Acreide - impianto contrada Fontanasecca impianto soggetto ad adeguamento con nuove sezioni a tutt'oggi non entrate in funzione per mancanza di collaudo;
- Sortino - Impianto contrada Costa Imprimo impianto datato, ma sufficiente a trattare il refluo afferente;
- Ferla - impianto contrada Salto frequenti superamenti di SST (solidi sospesi totali) per scarsa estrazione del fango di supero- segnalazione alla AG;
- Francofonte - impianto Contrada Mortelletto (I Lotto) impianto completato non ancora entrato in funzione;
- Melilli - impianto contrada Fondacazzo (frazione Villasmundo) impianto entrato in funzione a dicembre 2013;
- Priolo - impianto contrada Magnisi - Casale Vecchie Saline (depuratore ASI Priolo) depuratore a servizio della zona industriale di Priolo con grande prevalenza di reflui industriali;
- Buscemi - Impianto di contrada Lordieri impianto costruito e mai collaudato;
- Avola: impianto costruito non ancora entrato in servizio;
- Cassaro: impianto costruito e non in servizio;
- Augusta: impianto in costruzione.

Rileva evidenziare che dei 19 agglomerati indicati in tabella, solo 4 risultano dotati di servizio di depurazione, nel quale non sono segnalate criticità dall'autorità preposta al controllo. Questi depuratori sono: Sortino contrada Costa Imprimo, Cavabagni, Buccheri contrada orto principe, Melilli contrada Fondacazzo.

Si rappresenta inoltre che, l'impianto di contrada Magnisi casale vecchie saline, depuratore ASI di Priolo, è un depuratore di reflui urbani a servizio anche della zona industriale di Priolo ed ha una grande prevalenza di reflui industriali, argomento approfondito nel paragrafo dedicato al sopralluogo effettuato dalla Commissione il 27 novembre 2019.

Dal raffronto dei dati relativi ai controlli, sugli impianti di depurazione effettuati dall'autorità competente dall'anno 2012 all'anno 2019, dato questo, trasmesso da ARPA Sicilia alla Commissione il 30 settembre 2019 e successivamente aggiornato in data 12 febbraio 2020⁵⁶⁵, emerge il quadro di seguito riportato:

⁵⁶⁵ Doc 345/5 - Doc. n 534

Tabella 173 Impianti di trattamento acque reflue urbane nella Provincia di Siracusa

Provincia di Siracusa	A.E. < 1999		2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		Totale impianti
	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	
Report 2013	1	0	2	0	7	2	3**	0	15
Report 2015	1	0	2	0	7	2	3**	0	12
Report 2016	1	1	3	0	7	2	3**	0	17
Report 2017	1	0	3	1	8	1	3**	0	17
Report 2018	1	0	3	1	7	2	3	0	17
Report 2019	1	0	3	1	7	2	3**	0	17

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

** uno dei tre impianti è un depuratore industriale a servizio della Zona Industriale che tratta anche le acque reflue urbane di Priolo, Melilli e parte di Siracusa

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

L'ATO8 di Siracusa, rispetto agli altri ambiti della regione Sicilia, è il territorio nel quale insistono il minor numero di impianti di depurazione reflui urbani⁵⁶⁶. L'ATO8 di Siracusa con 17 impianti è seguita da quello di Ragusa con 21 ed Enna con 27 impianti.

Dalla comparazione tra impianti attivi e di quelli non funzionanti, si evince quindi che la funzionalità degli impianti di depurazione negli ultimi anni vi è un trend di peggioramento. Ovvero, dai Report degli anni 2017-2018 su un totale di 17 impianti, un impianto importante per capacità di trattamento compresa tra $10.000 \leq A.E. \leq 49.999$ da attivo, è passato a non attivo.

8.3.1 Controlli dei depuratori urbani effettuati da ARPA

Dal documento del 12 febbraio 2020 nonché dal successivo aggiornamento del 4 settembre 2020⁵⁶⁷, trasmesso alla Commissione d'inchiesta da ARPA Sicilia, emerge che, nella provincia di Siracusa il numero dei controlli effettuati, negli anni tende a diminuire passando dall'86% nel 2012 al 69% nel 2018. Soprattutto, si osserva che dopo l'anno 2012, relativamente ai grandi impianti ovvero quelli superiori ai 50.000 A.E., ARPA è riuscita a controllarne solo 2 su tre.

Tabella 174 Impianti controllati da ARPA Provincia di Siracusa

Provincia di Siracusa	2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		% impianti controllati
	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	
Report 2013	2	2	9	7	3	3	86%
Report 2015	2	2	9	7	3	2	76,5%
Report 2016	3	3	9	6	3	2	73%
Report 2017	3	2	9	7	2	2	78,5%
Report 2018	4	2	9	6	3	2	63%

⁵⁶⁶ Doc 345/5

⁵⁶⁷ Doc. n. 534/1 - Doc. n. 678/2

Report 2019	4	2	9	7	3	2	69%
-------------	---	---	---	---	---	---	-----

* sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Stante le peculiarità territoriali espresse in premessa al presente capitolo, a parere di questa Commissione, desta particolare preoccupazione il fatto che la Sezione Territoriale dell'ARPA di Siracusa non riesca a garantire, almeno un controllo l'anno per ciascuno dei tre grandi impianti presenti, ovvero quelli con una potenzialità superiore ai 50.000 A.E..

Tabella 175: Impianti attivi, controllati e non, nella provincia di Siracusa -Anno 2019

	≥ 50000 A.E.		10.000 ≤ A.E. <49.999		2.000 ≤ A.E. <9.999		tutti ≥2.000 A.E.	
	attivi	controllati	attivi	controllati	attivi	controllati	totali	controllati
siracusa	2	2	8	8	3	3	13	13
totale	22	20	78	61	131	86	231	167

Tabella 176 Numero di controlli effettuati nella Provincia di Siracusa su impianti attivi 2013-2019

Provincia di Siracusa	2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		% controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	
Report 2013	24	5	86	16	72	16	20%
Report 2015	24	7	86	36	72	37	44%
Report 2016	36	7	84	28	72	47	43%
Report 2017	36	5	108	23	72	26	25%
Report 2018	37	4	85	24	72	42	36%
Report 2019	37	12	86	36	72	43	47%

NOTA: per gli impianti tra i 2000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo dei controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Dalle Tabelle riportate emerge che, nell'arco di tempo attenzionato, la percentuale dei controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti passa dal 20% al 47% rispettivamente per l'anno 2012 e 2018. Pur registrando complessivamente un incremento, si è ancora molto lontano dall'obiettivo dei controlli minimi previsti per legge. Tra l'altro, l'ARPA dichiara di aver effettuato solo nel 2015 un controllo, non obbligatorio, su un impianto inferiori ai 1.999 A.E. pertanto non risultano esservi, di fatto, distoglimento delle energie dell'autorità di controllo per la verifica di tali impianti

La percentuale media dei controlli effettuati, rispetto a quelli minimi previsti dal 2012 al 2018 è pari al 36%. Da ciò si evince che l'ARPA, in qualità di ente preposto al controllo, risulti essere molto lontana dalla frequenza prevista dal Decreto Legislativo n. 152/06 che all'Allegato 5 della parte terza, dispone che *“l'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura”*.

Tab 7: frequenza minima dei controlli dell'autorità competente per la conformità degli scarichi Decreto Legislativo 156/06

Potenzialità impianto	Numero controlli
Da 2000 a 9999 A.E.	1 volta l'anno
Da 10.000 a 49.999 A.E.	3 volte l'anno
Oltre 50.000 A.E.	6 volte l'anno

Sempre dal documento del 4 ottobre 2020⁵⁶⁸ trasmesso dal Direttore dell'ARPA Sicilia, si rileva che in esito ai controlli degli impianti ispezionati da ARPA, su un totale di n. 13 impianti di depurazione, con capacità depurativa maggiore uguale a 2000 A.E. ed operativi, nell'anno 2018, 5 di questi, non sono risultati conformi alla verifica del rispetto dei limiti tabellari previsti dal Decreto Legislativo n.152/06.

Tabella 177: Impianti controllati Provincia di Siracusa e totali nella Regione Sicilia

	≥ 50000		10.000 ≤ A.E. < 50000		2.000 ≤ A.E. < 10.000		totali		totali
	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	
Siracusa	2	0	4	4	2	1	8	5	13
Totale	11	9	31	30	53	33	95	72	167

Ad integrazione di quanto descritto e delle informazioni fin qui riportate, si forniscono di seguito i dati dei controlli effettuati presso gli impianti di depurazione dell'ATO 8 di Siracusa riportati in forma tabellare e loro elaborazione, in termini sanzionatori, dall'anno 2013 all'anno 2019.

In linea con il trend della percentuale degli impianti controllati dai Report ARPA emerge che, pur essendo rimasti quasi invariati il numero dei controlli complessivi passando da n. 96 nel 2012 a n. 91 nel 2018, le proposte di sanzioni vanno da un minimo di n. 8 (anno 2017) ad un massimo di n. 44 (anno 2015). In questo arco temporale attenzionato (2012-2018) quindi, la percentuale delle contestazioni sul numero di controlli, è diminuita passando dal 39,5 per cento del 2012, al 16 per cento del 2018.

Tabella 178 Numero controlli e relative contestazioni – 2013-2019

Provincia di Siracusa	n. controlli complessivi *	n. sanzioni proposte	% contestazioni/ n. controlli
Report 2013	96	15	39,5%
Report 2015	80	44	55%
Report 2016	82	34	41%
Report 2017	54	12	22%
Report 2018	70	8	11%
Report 2019	91	15	16%

* Considerando tutti gli impianti, anche quelli al di sotto dei 1.999 A.E.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

⁵⁶⁸ Doc. n. 678/2

Nell'ATO8 di Siracusa così come rilevato in altri ambiti, dall'analisi dei dati forniti da ARPA Sicilia, ad avviso della Commissione, sarebbe presumibile aspettarsi un elevato superamento dei limiti tabellari rispetto ai controlli effettuati. Ciò non trova riscontro nella percentuale delle proposte di sanzione, considerando la moltitudine di impianti non correttamente funzionanti e/o irrecuperabili, e/o in condizioni critiche. Ciò dimostra che il mero campionamento, non risulta sufficiente per fornire contezza del reale stato della depurazione.

La criticità legata al basso numero dei controlli effettuati da Arpa, deriverebbe dalla penuria di personale in servizio, coprente solo il 32,8 per cento della dotazione organica. Evidenza questa, ben rappresentata dal Direttore tecnico dell'ARPA, Vincenzo Infantino, durante l'audizione tenutasi il 4 settembre 2020. In quell'occasione, il dott. Infantino, illustrando la riorganizzazione dell'agenzia (partita nel marzo 2020) per uniformare comportamenti, controlli e monitoraggi su tutto il territorio regionale e allineare l'ARPA Sicilia alle indicazioni della legge di riordino del sistema delle Agenzie, ha rappresentato altresì che tale carenza d'organico, non solo nella provincia di Siracusa, ma nell'intera isola, rende difficile effettuare i controlli e i monitoraggi al 100.

8.3.2 Stato autorizzativo dei depuratori urbane della provincia di Siracusa

I depuratori in attesa di autorizzazione all'esercizio, ed i depuratori per i quali è stato emesso un provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa, nonché le istanze di autorizzazioni pervenute e le istanze in istruttoria, sono di seguito sintetizzate ed aggiornate al 2020⁵⁶⁹.

Tabella 179 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Siracusa al 14.08.2020⁵⁷⁰

Autorizzazioni	Siracusa	TOTALE
Vigenti	1	53
Scadute	6	135
In proroga	2	33
Senza autorizzazione	7	173
Diniegate	2	49
	18	443

Su richiesta della Commissione, il Presidente della Regione Sicilia, ha fornito un riepilogo, dello stato delle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione, aggiornato al 23 novembre 2021⁵⁷¹.

⁵⁶⁹ Doc. n. 345/5 - Doc. n. 683/3

⁵⁷⁰ Doc. n. 683/3 - Doc. n. 345/5

⁵⁷¹ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 683/2

Tabella 180 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Siracusa al 23 novembre 2021

Autorizzazioni	Siracusa	TOTALE
Vigenti	2	56
Scadute	5	136
In proroga	3	35
Senza autorizzazione	5	155
Diniegate	3	58
	18	440

Tabella 181 Istanze pendenti e istanze in corso di istruttoria ⁵⁷²

Provincia	Istanze pervenute	Istanze in istruttoria
Siracusa	13	9

Dall'audizione del Comandante delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, avvenuta il 23 febbraio 2022⁵⁷³ nell'ambito dell'inchiesta sui flussi illeciti, è emerso che l'attività svolta dal NOE di Catania sul territorio della provincia di Siracusa, ha consentito di documentare che nell'ATO ben 15 impianti hanno l'autorizzazione scaduta. Oltre ciò, 3 Comuni sono totalmente privi di impianti di depurazione e 8 depuratori sono sprovvisti dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

La situazione autorizzativa degli impianti di depurazione della provincia di Siracusa rappresentata dalla Presidenza della Regione Sicilia⁵⁷⁴ è dunque davvero drammatica, se si pensa che nel 2020 su 18 depuratori, soltanto uno è in possesso di autorizzazione allo scarico.

Si può quindi affermare che L'ATO 8 di Siracusa è non solo il territorio siciliano con il minor numero di autorizzazioni vigenti, ma anche quello che versa in condizioni peggiori.

È opportuno evidenziare che le autorizzazioni scadute, vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora l'impianto sia stato autorizzato, ma l'autorizzazione sia in scadenza o già scaduta e la richiesta di rinnovo di autorizzazione non sia stata effettuata nei tempi indicati dalla legislazione, l'impianto viene considerato privo di autorizzazione.

Nella tabella di seguito, sono indicati, per ciascun impianto, lo stato autorizzativo, le istanze presentate, se risulta in itinere la relativa valutazione e l'indicazione di quelli destinatari di preavviso di diniego o archiviazione

⁵⁷² Doc. n. 683/2

⁵⁷³ Doc. n. 1028

⁵⁷⁴ Doc. n. 683/2

Tabella 182 Stato autorizzativo degli impianti di depurazione di reflui urbani nella provincia di Siracusa

Provincia di Siracusa								Istanza di autorizzazione pervenuta	Istruttoria in corso
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione				
		numero	data	stato	numero	data			
Augusta	C.da Punta Cugno (impianto inattivo)				319	5/5/21			
	Fraz. Agnone Bagni	senza autorizzazione						x	x
Avola	C.da Zuccara	398	7/4/11	in proroga			x		
Buccheri	C.da Orto Principe	1501	8/10/14	scaduta			x	x	
Buscemi	C.da Lordieri	senza autorizzazione						x	
Canicattini Bagni	C.da Scala Bagni	483	9/10/09	in proroga			x	x	
Carlentini	<i>all'impianto di Lentini</i>								
Cassaro	senza impianto								
Feria	C.da Salto	881	20/8/20	vigente					
Floridia	<i>all'impianto di Siracusa-Canalicchio</i>								
Francofonte	C.da Martelletta	542	5/7/07	scaduta			x		
Lentini	C.da Ponterotto	883	29/5/12	in proroga			x	x	
Meillili	Fraz. Villasmundo	senza autorizzazione						x	x
	centro urbano (<i>all'impianto di Priolo Gargallo</i>)								
Noto	C.da Calabernardo	senza autorizzazione							
	C.da Passo Abate	2244	22/12/14	scaduta					
	C.da Testa dell'acqua	215	5/3/15	scaduta					
Pachino	C.da Lettieria				607	14/5/15	x	x	
Palazzolo Acreide	C.da Fontanasecca	122	10/3/09	scaduta			x	x	
Priolo Gargallo	C.da Saline	senza autorizzazione							
Portopalo di Capo Passero	senza impianto								
Rosolini	C.da Tagliati				656	13/5/12			
Siracusa	C.da Canalicchio	317	10/4/19	vigente					
Solarino	<i>all'impianto di Siracusa-Canalicchio</i>								
Sortino	C.da Costa Fiume	1848	13/12/17	nullo					

Fonte Regione Sicilia⁵⁷⁵

Il depuratore di Augusta, sito nella Frazione Agnone Bagni, è sprovvisto di autorizzazione allo scarico.

Il depuratore del comune di Sortino, in contrada Costa Fiume, è sprovvisto di autorizzazione perché il provvedimento risulta nullo per vizio di pubblicazione.

Nella missione effettuata nella Sicilia Orientale e più in particolare nelle sedute del 28 e 29 novembre 2019, svoltesi presso la Prefettura di Catania, la Commissione ha ritenuto di audire i dirigenti di Arpa, della sezione territoriale di Siracusa, considerando le gravi criticità riscontrate soprattutto nei controlli.

Gli auditi, hanno evidenziato innanzitutto la carenza di personale tecnico. I controlli totali effettuati nel 2017 hanno evidenziato che il 50 per cento di essi, ha dato origine a sanzioni amministrative per superamento dei limiti della normativa, per violazioni di tipo gestionale e talvolta per mancanza di autorizzazioni, ancorché in esercizio. In tema di controlli annuali, Arpa ha rappresentato alla Commissione di riuscire a coprire appena il 75 per cento degli impianti di depurazione (quindi di eseguire un solo controllo all'anno). Relativamente alle tre aree a "grave rischio di crisi ambientale" ovvero Gela, Milazzo, Siracusa-Augusta, il Dirigente della struttura territoriale provinciale di Siracusa, Antonino Sansone Santamaria ha dichiarato "si deve controllare 16 impianti e lo si fa secondo la periodicità della norma. Quasi tutti gli impianti hanno autorizzazione scaduta e quindi ogni anno si propone la sanzione. Ci sono diverse situazioni di assenza totale di depurazione (es. Augusta, Portopalo, Cassaro). [...] Due soli impianti hanno avuto il rinnovo dell'autorizzazione (Siracusa e Sortino). [...] L'impianto di Rosolini ha avuto il diniego dell'autorizzazione nel 2013 per problemi strutturali".

⁵⁷⁵ Doc. n. 977/2 - Doc. n. 345/5 e Doc. n. 682/3

Quanto all'impianto dell'IAS di Priolo, oggetto di sopralluogo della Commissione d'inchiesta il 27 novembre 2019, il dott. Santamaria, ha rappresentato che vi sono due indagini in corso della Procura dichiarando altresì: *“Noi non siamo stati contattati. Prima e durante questa indagine noi avevamo fatto delle comunicazioni di notizie di reato sia in riferimento alla mancanza di autorizzazioni alle emissioni sia per quanto riguarda la gestione fanghi di depurazione. Non sappiamo se queste comunicazioni siano poi confluite nei procedimenti di indagine di cui sopra (della Procura)”*.

8.3.3 Impianti presenti provincia di Siracusa autorizzati a ricevere fanghi di depurazione

Nella Provincia di Siracusa i rifiuti con codice EER 190805 sono accettati sia nella discarica, *FMG srl* ubicata nel Comune di Priolo Gargallo, autorizzata con atto DDS n. 1478 del 28 novembre 2018, per una capacità complessiva di 475.600,00 mc, quantitativo complessivo nel quale sono inclusi anche altri codici EER, sia nell'impianto di compostaggio, *IRECOM srl*, ubicato nel Comune di Augusta, autorizzato in procedura semplificata per una capacità complessiva di 475.600,00 mc.

Cioè quanto emerge per l'ATO8 di Siracusa, dal documento trasmesso dalla Regione Sicilia l'11 settembre 2020⁵⁷⁶ ed aggiornato il 23 novembre 2021⁵⁷⁷ contenente l'elenco degli impianti autorizzati a ricevere fanghi di depurazione con codice EER 190805, come risulta dall'applicativo O.R.S.O. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale).

Tabella 183: Impiantistica trattamento fanghi da depurazione – 15 settembre 2021

DITTA	Sede impianto Comune	Tipo Impinato	Autorizz azione	Capacità	Unità di misura	CER			
						190206	190805	190812	190814
FMG SRL	Priolo Gargallo	Discarica	D.D.S. 28/11/18 n. 1478	475.600,00	mc	SI	SI	SI	SI
IRECOM SRL	Augusta	Compostaggio	Autorizzato in semplificata						

L'impianto, che effettua recupero/smaltimento del rifiuto con codice EER 190805 è ubicato nel Comune di Palazzolo Acreide ed risulta autorizzato per un quantitativo complessivo pari a 209.900 Kg.

Tabella 184: Dati conferimento CER 190805 nella Provincia di Siracusa - Anno 2020 (Fonte Regione Sicilia)

Comune	Kg	Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
--------	----	--

⁵⁷⁶ Doc. n. 683/2

⁵⁷⁷ Doc. n. 977/2

Lentini	413.320	Non è stato inserito impianto
Palazzolo Acreide	209.900	IRECOM - Selezione -cernita di Augusta (SR)

La Commissione ha ritenuto opportuno conoscere il flusso dei fanghi di depurazione, richiama questa, evasa con l'invio del documento del 4 settembre 2020⁵⁷⁸

Tabella 185 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori di Siracusa- Anno 2015- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2015				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO CONSORTILE C.DA RICEPUTO, C.DA PONTEROTTO (LENTINI)	LENTINI	SR	SOTECO SPA nel 2015	OFELIA AMBIENTE	Ramacca	CT	24.380	261.480
				BIOMEDI SRL	Acireale	CT	30.200	
				GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	Joppolo	AG	206.900	
	SIRACUSA	SR	SIAM S.P.A SERVIZI INTEGRATI ACQUE DEL MEDITERRANEO	F.M.G. SRL	Priolo Gargallo	SR	4.213.520	5.049.280
				PRODUZIONE E RECUPERO INERTI DI MORELLO S.	Augusta	SR	835.760	
VECCHIE SALINE (DEPURATORE IRSAP PRIOLO)	PRIOLO GARGALLO	SR		nessun dato				

Tabella 186 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori di Siracusa - Anno 2016- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2016				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO CONSORTILE C.DA RICEPUTO, C.DA PONTEROTTO (LENTINI)	LENTINI	SR	SOTECO SPA nel 2015	nessun dato				
	SIRACUSA	SR	SIAM S.P.A SERVIZI INTEGRATI ACQUE DEL MEDITERRANEO	F.M.G. SRL	Priolo Gargallo	SR	4.322.300	5.733.240
				PRODUZIONE E RECUPERO INERTI DI MORELLO S.	Augusta	SR	1.410.940	
VECCHIE SALINE (DEPURATORE IRSAP PRIOLO)	PRIOLO GARGALLO	SR		nessun dato				

Tabella 187 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane per i depuratori di Siracusa - Anno 2017- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2017				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO CONSORTILE C.DA RICEPUTO, C.DA PONTEROTTO (LENTINI)	LENTINI	SR	SOTECO SPA nel 2015	nessun dato				
	SIRACUSA	SR	SIAM S.P.A SERVIZI INTEGRATI ACQUE DEL MEDITERRANEO	F.M.G. SRL	Priolo Gargallo	SR	1996680	5474540
				IRECOM SRL	Augusta	SR	3307760	
				RACO SRL	Belpasso	CT	170100	
VECCHIE SALINE (DEPURATORE IRSAP PRIOLO)	PRIOLO GARGALLO	SR		nessun dato				
				OFELIA AMBIENTE SRL	Ramacca	CT	389520	4429450
				RACO SRL	Belpasso	CT	587860	

Tabella 188 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - per i depuratori di Siracusa - Anno 2018- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2018				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO CONSORTILE C.DA RICEPUTO, C.DA PONTEROTTO (LENTINI)	LENTINI	SR	SOTECO SPA nel 2015	nessun dato				
	SIRACUSA	SR	SIAM S.P.A SERVIZI INTEGRATI ACQUE DEL MEDITERRANEO	IRECOM SRL	Augusta	SR	5835100	6038780
				RACO SRL	Belpasso	CT	203680	
VECCHIE SALINE (DEPURATORE IRSAP PRIOLO)	PRIOLO GARGALLO	SR		nessun dato				
				RACO S.R.L.	Belpasso	CT	563340	3130371

Dal flusso dei fanghi dei tre grandi impianti di depurazione delle acque reflue urbane emerge quanto segue:

- ✓ L'impianto di depurazione in contrada Riceputo - contrada Ponte Rotto, sito nel comune di Lentini, (55.000 A.E.) nell'anno 2015 ha smaltito fanghi per un totale di 261.480 Mg, mentre per i successivi tre anni non risulta alcuna gestione;
- ✓ Il depuratore di Siracusa in contrada Canalicchio è l'unico per il quale risulta la gestione dei fanghi nel periodo 2015-2018 per un quantitativo che va da 5.049.280 Mg nel 2015 a 6.038.780 Mg nel 2018; _mentre, l'impianto vecchie saline (depuratore IRSAP Priolo), a servizio della zona industriale con prevalenza di reflui industriali, non si ha riscontro della capacità depurativa in termini di A.E. né tantomeno si ha riscontro della gestione dei fanghi nel 2015, 2016. Mentre nell'anno 2017 e nell'anno 2018 risulta aver conferito, rispettivamente nella provincia di Catania presso la RACO srl e Ofelia ambiente srl, quantitativi pari a 4.429.450 Mg e 3.130.371 Mg.

Nell'audizione, del 8 settembre 2020, il Responsabile UOC Valutazioni e pareri ambientali dell'Arpa Sicilia, Salvatore Caldara, ha rappresentato alla Commissione d'inchiesta che i dati forniti, e sopra riportati, per gli impianti sopra i 50.000 abitanti, provengono dall'estrazione del catasto rifiuti, e che in realtà la verifica e la gestione dei flussi dei rifiuti presenti, compete prevalentemente alle ex province che si possono avvalere di ARPA per le attività tecniche ai sensi

dell'art. 197 del Decreto Legislativo 152/06⁵⁷⁹. L'auditò commentando, la variabilità dei quantitativi smaltiti di fanghi derivanti dal trattamento delle acque depurate, ha altresì dichiarato che la maggior parte delle volte può essere *“imputata a una cattiva gestione dei depositi temporanei, a una non corretta gestione del processo depurativo, alla difficoltà a trovare impianti di trattamento rifiuti presso cui conferire gli stessi o a smaltimento illecito. Riguardo allo smaltimento illecito possiamo immaginare anche uno smaltimento di fanghi attraverso lo scarico delle acque depurate”*.

Ad avviso di questa Commissione, la grande variabilità nella produzione dei fanghi, trova spiegazione esclusivamente in condotte illecite, riconducibili prevalentemente a due modalità con cui il gestore si disfa dei fanghi ovvero, attraverso sversamenti diretti in corpi idrici, oppure mediante sfioro con le acque in uscita dal depuratore.

Per quanto riguarda invece il depuratore IRSAP, a parere della Commissione appare doverosa una riflessione, ovvero la legittimità dell'invio dei fanghi al compostaggio in quanto provenienti da un depuratore nel quale confluiscono acque reflue a prevalenza industriali e sull'importanza del controllo da parte dell'autorità non solo della produzione ma anche della gestione nella sua interezza (dalle analisi chimiche alla quantità gestita). Quesito che a quanto sembra troverà risposta nel nuovo atto autorizzativo che è in itinere.

Relativamente ai fanghi e alla loro natura, il 23 ottobre 2019, in sede di audizione, del Comandante regionale della Guardia di finanza della Sicilia, Riccardo Rapanotti, riferisce che: *“ci vorrebbe un maggiore controllo del territorio inteso come conoscenza territoriale – non geografica – ma anche come conoscenza di carattere economico, di carattere civilistico; perché sapere che una determinata area ha insediamenti o agglomerati industriali piuttosto che agglomerati zootecnici o meramente agricoli può essere rilevante per reindirizzare le attività di indagine e quindi di prevenzione, e poi di repressione”*.

Aspetto ripreso anche dal Generale dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, nell'audizione avvenuta il 23 febbraio 2022 che nell'ambito dell'inchiesta sui flussi illeciti, in merito ai fanghi dichiara che *“Per ciò che concerne il recupero e lo smaltimento dei fanghi, derivanti dal trattamento delle acque reflue, la variabilità¹⁹ sul processo di gestione può essere imputata a: non corretta gestione del processo depurativo; difficoltà di reperire impianti di trattamento di rifiuti presso cui conferire gli stessi; smaltimento illecito, anche attraverso le acque depurate. Appare di tutta evidenza come lo smaltimento dei fanghi costituisca uno dei passaggi della filiera della depurazione tra i più delicati e, certamente costituisce quello di maggior rilevanza, specialmente dal punto di vista economico, atteso che il corretto smaltimento costituisce il capitolo di spesa che maggiormente grava sul bilancio della società che gestiscono gli impianti.*

Il Decreto Legislativo 99/92 si è dimostrato inadeguato a regolamentare la materia, a causa dei pochi parametri forniti e delle difficoltà interpretative inerenti allo smaltimento dei fanghi in agricoltura, derivanti dal trattamento delle acque reflue.

In Sicilia, l'utilizzo dei fanghi prodotti in agricoltura risulta ancora poco praticato.

⁵⁷⁹ Art. 197 Competenze delle province

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici (*gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale*) gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

(5-bis. *Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).*

L'unico canale di smaltimento dei fanghi sono le discariche.

L'alternativa è il compostaggio, ma le recenti sentenze giurisprudenziali hanno limitato l'uso dei fanghi per la produzione di compost.

Presso gli impianti, dunque, non essendoci possibilità di smaltimento, i fanghi vengono scaricati a mare tramite le condotte sottomarine che, se poste troppo in profondità, sono difficili da controllare ai fini dell'accertamento dello smaltimento illecito”.

8.3.4 Impianto di depurazione dell'IAS

Premessa

L'impianto di depurazione consortile gestito dalla società I.A.S. Industria Acqua Siracusana S.p.A (impianto IAS),⁵⁸⁰ ubicato nel comune di Priolo Gargallo, effettua il trattamento chimico/fisico e biologico delle acque di scarico industriali e civili del comprensorio territoriale, che va da Siracusa Nord ad Augusta; nell'impianto, sono trattate anche le acque derivanti dall'intervento di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) delle acque sotterranee, realizzato nell'ambito del procedimento amministrativo di bonifica del sito a salvaguardia del recettore marino.

L'impianto IAS, ha come azionista di maggioranza l'ex Consorzio ASI di Siracusa (Area di Sviluppo Industriale per la zona sud della Sicilia orientale, ora IRSAP con il 65,5 per cento del capitale sociale), con quote minori riservate ai Comuni di Priolo Gargallo e Melilli, mentre il resto del pacchetto azionario è riservato alle Società petrolifere e petrolchimiche dell'area industriale: Syndial SpA, Sonatrach Raffineria Italiana Srl, Priolo Sevizi S.c.a.r.l., Isab Srl (già Isab Energy Srl), Versalis SpA (già Polimeri Europa SpA), Sasol Italy SpA.

Oltre ai grandi complessi industriali (cosiddetti “grandi utenti”), tra gli utenti IAS si annoverano anche le piccole e medie aziende del comprensorio territoriale anzidetto.

Nell'impianto di trattamento delle acque gestito della società IAS, è condotta l'attività 6.11 relativa al trattamento delle acque reflue di cui all'Allegato VIII della Parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/06, soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

Oltre all'impianto di depurazione, IAS gestisce, nell'ambito della vasta area industriale di Priolo Gargallo, Melilli e Augusta e degli insediamenti urbani che conferiscono i propri reflui al depuratore consortile, le ulteriori attività e servizi di seguito elencati:

- gestione del collettore, di lunghezza pari a circa 24 km, che riceve e convoglia all'impianto IAS le acque reflue originate dagli utenti sia industriali che civili; tale collettore è classificato come “*fognatura di seconda categoria*” ai sensi della legge regionale n. 27/1986;
- gestione delle stazioni di grigliatura e sollevamento degli scarichi urbani degli agglomerati allacciati al depuratore consortile;
- servizi di controllo e manutenzione degli anzidetti sistemi di vettoriamento delle acque reflue conferite al depuratore;
- gestione della condotta sottomarina di scarico delle acque trattate, di lunghezza pari a circa 1,75 km.

⁵⁸⁰ L'industria Acqua Siracusana (IAS) è una Società per azioni costituita il 10 gennaio 1983 per volontà del Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale) di Siracusa e di alcuni partner pubblici e privati (Comuni e le grandi Società industriali insediate nell'area di Priolo-Melilli-Augusta).

L’Impianto IAS fu realizzato nell’ambito del Progetto Speciale N. 2 (2009/1 e 2009/4) della ex Cassa per il Mezzogiorno per la difesa del territorio della Sicilia sud-orientale.

La costruzione dell’Impianto, affidata al raggruppamento Cidonio-Secit, cominciò nel 1979 e le prime acque reflue furono avviate all’impianto nell’agosto del 1982.

Alla IAS in virtù della convenzione stipulata con ASI il 27/01/1983 e dell’autorizzazione della Casmez (giusta delibera n. 737 dell’11/12/1984), venne affidata la gestione dell’Impianto e del collettore consortile per il convogliamento e trattamento delle acque reflue degli stabilimenti petroliferi e petrolchimici dell’area industriale, nonché dei Comuni di Priolo e Melilli e della frazione di Belvedere del Comune di Siracusa.

Nel 1985, con apposita convenzione ad IAS fu anche l’impianto fognario dell’agglomerato industriale denominato “G2”, in località San Cusumano di Augusta realizzato dal Consorzio ASI.

Il trattamento presso IAS delle acque reflue civili provenienti da Siracusa Nord, è cessato nel novembre 2019 e dall’aprile 2020 non sono più avviati gli scarichi urbani della frazione Belvedere.

Il sito di installazione dell’impianto, come noto, rientra nel SIN di Priolo-Augusta; nell’ambito del procedimento amministrativo di bonifica, sono trattate presso l’impianto anche le acque di falda, derivanti dalle attività di MISO costituite dal barrieramento idraulico del sito.

Il sistema di depurazione consortile di Priolo, deve quindi far fronte alle esigenze depurative di un polo di notevole complessità, sia per le dimensioni, che per le caratteristiche chimiche dei reflui conferiti dalle singole realtà produttive.

L’impianto IAS, utilizza un sistema di abbattimento degli inquinanti, che si articola su un pretrattamento chimico-fisico seguito da un trattamento biologico a “fanghi attivi” di tipo aerobico.

L’impianto, tratta attualmente circa 2.000 m³/h di refluo industriale e civile, a fronte di una capacità di progetto di 4.200 m³/h.

Le acque reflue industriali, vengono convogliate all’impianto mediante un collettore in vetroresina (gestito dalla stessa IAS), lungo circa 24 km, proveniente sia da nord che da sud. Nel tratto nord sono collegate tutte le grandi aziende dell’area ed i Comuni di Priolo e Melilli; nel tratto sud, Città Giardino (Melilli), l’Isab srl (già Isab Energy srl) e numerosi piccoli utenti.

Le aziende utenti effettuano alcuni pretrattamenti prima dell’immissione del refluo nel collettore consortile. Inoltre, con tubazione separata confluiscono direttamente in impianto, previo trattamento ossidativo presso l’impianto CR32 della Raffineria ISAB Nord, le sode esauste provenienti dall’impianto Etilene Versalis (P1 Bis) e dalla Raffineria ISAB Nord (P2 Bis).

Lo scarico dei reflui depurati avviene al largo della penisola di Magnisi mediante una condotta sottomarina provvista di diffusore (lunghezza circa 1.750 m, profondità massima 35 m).

Attività svolta

Nel corso della missione della Commissione d’inchiesta nella Sicilia orientale, il 27 novembre 2019 si è svolto un sopralluogo presso il depuratore IAS. Durante il sopralluogo è apparsa di tutta evidenza, la vetustà di numerose parti dell’impianto nonché la problematica legata all’istruttoria per l’autorizzazione allo scarico, avviata e interrotta a causa di una disputa legata al soggetto deputato al rilascio dell’autorizzazione (MATT - Regione). Problematiche delle quali si fornisce un riscontro, per quanto appreso sia nel corso delle audizioni che nell’approfondimento avvenuto con acquisizioni documentali dalla I.A.S., alla Regione Sicilia (Assessorato territorio Ambiente) e all’ARPA Sicilia⁵⁸¹.

1 Autorizzazione allo scarico

⁵⁸¹ Doc. n. 739/3 – Allegato n. 13/20

Per quanto riguarda l'autorizzazione dello scarico delle acque reflue, dal documento trasmesso dal Direttore Generale E. Monteleone, acquisito dalla Commissione in data 4 dicembre 2020⁵⁸² emerge che: *“la IAS, in forza della convenzione sottoscritta con il Consorzio A.S.I. con atto datato 4 novembre 1999 e ss.mm. ii, gestisce l'impianto biologico consortile posto a servizio dell'area industriale di competenza del Consorzio A.S.I. di Siracusa. L'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, con D.D.G. n. 558 del 10 agosto 2010, concedeva al Consorzio ASI di Siracusa il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione consortile di Priolo Gargallo (SR) ai sensi e per gli effetti degli artt. 101, 105, 110, 124, 125 e 127 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. 27/86 (“Autorizzazione allo scarico”). IRSAP, subentrata al Consorzio ASI nella gestione dei singoli consorzi in forza dell'art.19 della L.R. n. 8/2012, debitamente presentava in data 2 agosto 2013, un anno prima della scadenza, richiesta per il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico. Sebbene siano trascorsi oltre sette anni dalla presentazione dell'istanza di rinnovo, e la stessa IAS ne abbia sollecitato a più riprese il relativo rilascio (ad es. comunicazioni prot. 1869 del 25/11/2016, n. 14 73 del 23/05/2019, n. 1819 del 14/06/2019, n. 2302 del 24/07/2019, n. 33 70 del 16/11/2019, n. 766 del 18/06/2020), ad oggi non risulta che sia stato emesso il provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico. Nelle more, IAS, gestisce lo scarico ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del Decreto Legislativo 152/2006, che stabilisce che fino all'adozione del nuovo provvedimento, lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione allo scarico esistente.”*

Nell'audizione del 29 novembre del 2019 presso la prefettura di Catania l'ARPA ha evidenziato che essendo l'impianto IAS connesso a scarichi industriali in AIA dovrebbe, esso stesso, andare in AIA. Tuttavia non essendoci stato accordo tra organi tecnici regionali e ministeriali (Ispra), la strada attualmente percorsa è quella dell'AUA.

A seguito di successivi chiarimenti richiesti dalla Commissione ad ARPA Sicilia, sulla sopraccitata questione, è stato acquisito in data 17 gennaio 2022⁵⁸³ un documento nel quale l'Agenzia dichiara quanto segue: *L'impianto di depurazione IAS nella sua configurazione attuale è autorizzato con DDG n. 558 del 10/08/2010. Esso effettua il trattamento chimico/fisico e biologico (del tipo a fanghi attivi) delle acque di scarico industriali e civili del comprensorio territoriale che va da Siracusa Nord ad Augusta. L'impianto trattava le acque reflue degli stabilimenti petroliferi e petrolchimici dell'area industriale, nonché dei Comuni di Priolo e Melilli e della frazione di Belvedere del Comune di Siracusa dell'agglomerato industriale denominato “G2”, in località San Cusumano di Augusta. Il trattamento delle acque reflue civili provenienti da Siracusa Nord è cessato nel novembre 2019 e dall'aprile 2020 è cessato anche lo scarico della frazione Belvedere (SR). Con tubazione separata confluiscono direttamente in impianto, previo trattamento ossidativo presso l'impianto CR32 della Raffineria ISAB Nord, le sode esauste provenienti dall'impianto Etilene Versalis (P1 Bis) e dalla Raffineria ISAB Nord (P2 Bis). Le aziende/utenti effettuano alcuni pretrattamenti prima dell'immissione del refluo nel collettore consortile e tutte le grandi utenze industriali sono dotate di capacità di accumulo per consentire una maggiore elasticità di gestione in situazioni di emergenza.*

Nell'impianto sono anche trattate le acque derivanti dall'intervento di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) delle acque sotterranee realizzato nell'ambito del procedimento amministrativo di bonifica del sito a salvaguardia del corpo recettore Mar Ionio (autorizzato dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e le Acque con Decreto n. 93/2006, rinnovato con D.D.G. n. 1849 del 22/11/2011 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti).

- In considerazione che ad oggi l'impianto risulta tecnicamente connesso alle installazioni IPPC dell'area industriale di Siracusa-Priolo Gargallo e che accetta l'adduzione di reflui con

⁵⁸² Doc. n. 739/3 Allegato7/20

⁵⁸³ Doc. n. 998/1/2

concentrazioni di inquinanti superiori alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., inseguito al Tavolo Tecnico regionale del 16/03/2021 l'Assessorato Regionale del Territorio dell'ambiente ha definito il regime autorizzativo per l'esercizio del depuratore consortile che, a seguito di conferma dello svolgimento presso lo stesso di attività IPPC 6.11 relative al trattamento delle acque reflue di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152/06, è risultato quello di Autorizzazione Integrata Ambientale (nota ART A prot. n. 21414 del 9/04/2021).

- Con istanza del 6/08/2021 il Gestore dell'impianto I.A.S. S.p.A. ha presentato la domanda di autorizzazione AIA con allegata la documentazione necessaria alla valutazione e con nota prot. n.58592 del 31/08/2021 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente -Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" è stato dato avvio al procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 29-quater del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 7/2019 (artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii). Occorre qui anche ricordare che la comunicazione che ha definito il regime autorizzativo AIA per questo impianto è attualmente in attesa di giudizio a seguito del ricorso presentato dal Gestore dell'impianto presso il TAR Sicilia sez. Catania.

2 Emissioni odorigene

Per quanto riguarda il problema delle emissioni odorigene, in sede di audizione del 28 novembre 2019, il Dirigente della struttura territoriale provinciale di Siracusa di ARPA Sicilia, Antonio Sansone Santamaria ha riferito alla Commissione d'inchiesta che oltre alla questione della gestione dei fanghi prodotti vi è il problema "delle emissioni, che non possono essere ridotte soltanto a emissioni odorigene, come ieri diceva il direttore, perché sono presenti, proprio per la natura del refluo particolarmente ricca di sostanze che derivano dalla lavorazione degli idrocarburi. Quindi non è solo un problema di sostanze odorigene, ma c'è benzene, ci sono altre sostanze pericolose, per cui andrà considerato un problema vero e proprio di emissione e non semplicemente la riduzione degli odori".

A seguito di richieste di chiarimenti da parte della Commissione d'inchiesta, il 4 dicembre 2020⁵⁸⁴ è stato acquisito un documento trasmesso dal Direttore Generale della IAS Spa E. Monteleone, nel quale in riferimento all'autorizzazione alle emissioni odorigene in atmosfera, viene riportato quanto segue: "Attualmente l'impianto biologico consortile è gestito in forza dell'autorizzazione alle emissioni (D.R.S. n.379 del 13 maggio 2009, con validità di 15 anni "Autorizzazione alle Emissioni"), rilasciato dalla Regione Siciliana ad IAS. La menzionata autorizzazione è cogente per quanto riguarda le emissioni diffuse della linea di trattamento fanghi, posto che i punti di emissione non sono attivi. Ai sensi di quanto disposto dall'autorizzazione alle Emissioni, in data 10 febbraio 2020, IAS ha trasmesso ad ARPA Sicilia Stazione Territoriale di Siracusa, il Piano di Monitoraggio e Controllo delle emissioni diffuse- Linea trattamento fanghi. Lo stesso documento è stato reiterato ad ARPA Sicilia dalla Stazione territoriale di Siracusa in data 13 luglio 2020".

Nel documento acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 30 novembre 2021⁵⁸⁵ la Regione Sicilia, relativamente alle emissioni in atmosfera dell'impianto di depurazione consortile dell'A.S.I. di Siracusa in liquidazione, gestito dalla società I.A.S., ha rappresentato:

"Con D.R.S. n. 379 del 13/05/2009, l'allora Servizio 3 Tutela dall'inquinamento atmosferico di questo Dipartimento, ha rilasciato l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di realizzazione di un impianto di deodorizzazione a servizio del depuratore consortile. A seguito del decreto sequestro preventivo,

⁵⁸⁴ Doc. n. 739/3 Allegato 14/20

⁵⁸⁵ Doc. n. 984/1/2

emesso dal Tribunale di Siracusa R.G.N.R. 5136/17 -n.7/18 R.G. con cui si autorizza la restituzione dell'impianto a condizione che vengano progettati e realizzati gli interventi individuati per la captazione e l'abbattimento delle sostanze odorigene la società I.A.S. ha richiesto agli Enti di individuare (SUAP, Libero Consorzio, [...] il percorso autorizzativo per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei suddetti interventi.

A seguito della nota del MATTM prot. n. 19766 del 25/02/2021 in merito alla necessità che il suddetto impianto acquisisse l'autorizzazione integrata ambientale, il Servizio I di questo Dipartimento effettuata una verifica degli atti e sentite le Amministrazioni/Enti competenti (Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ARPA, Comuni e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) ha ritenuto che l'impianto di depurazione consortile ricada nella categoria di attività IPPC 6.11 dell'Allegato VIII alla parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e sia quindi soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del Titolo III-bis della parte II del sopra richiamato Decreto Legislativo (nota prot. DRA n. 21414 del 09/04/2021).

Con nota del 06/08/2021 (prot. DRA n. 55024 del 06/08/2021) la società I.A.S. S.p.A. ha presentato l'istanza di rilascio ai sensi dell'art. 29-ter del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm. ii dell'autorizzazione integrata ambientale. Tutta la documentazione relativa al procedimento, compresa quella citata nella presente, è consultabile sul nuovo Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali di questa Amministrazione [<https://si-vvi.regione.sicilia.it - codice procedura 1569>].

3 Gestione dei fanghi

Da ultimo, in merito alla gestione dei fanghi prodotti dalla depurazione, dal documento acquisito il 4 dicembre 2020⁵⁸⁶, trasmesso dal Direttore Generale dell'IAS, si evince che l'impianto tratta oggi in media circa 2.000 m³/h di refluo industriale e civile, a fronte di una capacità complessiva da progetto di 4.200 m³/h; la produzione di fanghi si attesta intorno alle 4.000 tonnellate/anno. Mentre, la produzione fanghi nell'anno 2018 è stata di 1539 tonnellate/anno mentre nel 2019 di 2964 ton/anno.

Nel documento acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 30 novembre 2021⁵⁸⁷ la Regione Sicilia in merito all'Autorizzazione allo scarico delle acque, su richiesta della Commissione ha riferito: *“Da una verifica della documentazione agli atti di questo Dipartimento risulta che: il depuratore consortile di proprietà del Consorzio A.S.I. di Siracusa in liquidazione, gestito dalla società I.A.S. ad oggi esercisce in forza dell'autorizzazione allo scarico in mare tramite condotta sottomarina rilasciata da questo Dipartimento al Consorzio ASI con DDG n. 558 del 10/08/2010 e dell'istanza di rinnovo presentata da IRSAP, subentrata al Consorzio ASI, con nota prot. n. 2549 del 02/08/2013. In merito allo smaltimento e gestione dei fanghi di depurazione, l'art. 11 del sopra richiamato DDG n. 558 del 10/08/2010 prevede “i fanghi stabilizzati, residuati dalla depurazione, devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 127 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.”.*

Relativamente a questi ultimi due aspetti, successivamente al sopralluogo della Commissione d'inchiesta, sono state inserite delle importanti modifiche che l'impianto ha in corso di sviluppo e realizzazione:

- a) la prima, relativa al contenimento delle emissioni diffuse delle vasche di trattamento mediante copertura delle stesse e aspirazione e termodistruzione dell'aria confinata dalle coperture (“Riduzione delle Emissioni Odorigene” o “progetto REO”). Tale attività risponde alle prescrizioni contenute nel decreto di sequestro preventivo degli impianti emesso dal Giudice

⁵⁸⁶ Doc. n. 739/3 Allegato7/20

⁵⁸⁷ Doc. n. 984/1/2

delle Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa il 7 gennaio 2019 (così come corretto il 29/01/2019) e la successiva disposizione di applicazione delle misure cautelari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa del 18 febbraio 2019.

Allo stato, i punti di emissione convogliata in atmosfera E1, E2, E3, associati ai sistemi di deodorizzazione autorizzati con DRS n.379 del 13/05/2009, non sono attivi.

Attualmente in impianto è presente un punto di emissione convogliato in atmosfera (E4), non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 Decreto Legislativo n. 152/2006, relativo al gruppo elettrogeno di emergenza.

- b) la seconda, relativa alla sostituzione delle filtropresse per la riduzione volumetrica dei fanghi di produzione corrente con una nuova unità di disidratazione meccanica (centrifugazione) seguita da essiccamento termico (progetto “Nuovo Impianto Trattamento Fanghi” o “NITF”).

I reflui trattati nell'impianto IAS sono scaricati a mare nel mare Ionio (Seno di Priolo) al largo della penisola di Magnisi tramite una condotta sottomarina, giusta autorizzazione regionale DDG n.558 del 10/08/2010, di cui è stata avanzata, da parte di IRSAP in qualità di titolare dello scarico, istanza di rinnovo nei termini prescritti.

I rifiuti prodotti dalle attività di IAS, sono correlati principalmente allo smaltimento dei fanghi di risulta del depuratore ed alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

8.4 Libero Consorzio Comunale di Siracusa (ex Provincia)

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, già Provincia Regionale di Siracusa, Carmela Floreno, con riferimento alla richiesta della Commissione d'inchiesta sulle emissioni delle ordinanze di ingiunzioni di pagamento e relative criticità, ha rappresentato che il Servizio Sanzioni Amministrative del Libero consorzio comunale di Siracusa, riceve le sanzioni elevate nei confronti di soggetti titolari di scarichi di impianti di depurazione, da parte di vari organi di controllo, tra cui principalmente ARPA.

Al riguardo, relativamente agli illeciti e violazioni rilevate da ARPA, si rappresenta che dal documento trasmesso da Arpain data 27 ottobre 2020⁵⁸⁸, si evincono i campionamenti effettuati nel 2018 e le relative non conformità per le quali è data opportuna comunicazione al LCC per violazione dell'art 133 c 1 del Decreto Legislativo n. 152/06⁵⁸⁹.

Dai campionamenti effettuati, sia nell'arco delle tre ore, che nel medio ponderato nelle 24 ore, per verificare dell'ottemperanza ai limiti prescritti rispettivamente in tabella 1 e tabella 3, su un totale di 89 campionamenti eseguiti, sono state rilevate 9 non conformità per i seguenti depuratori:

- Impianto Canicatti contradaBagni n. 2 N.C.
- Impianto Noto, contradaPasso Abate n.3 N.C.
- Impianto Pachino contradaLettiera n. 1 N.C.

⁵⁸⁸ Doc. n. 717/11

⁵⁸⁹ Art. 133 Sanzioni amministrative

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato (*e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 2 e 3*), nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

- Impianto Avola contradaZuccara n. 3 N.C.

Nell'anno 2019, il LCC ha ricevuto da ARPA, quale organo accertatore, in violazione dell'articolo 133.c 1 per superamento dei limiti previsti nell' Allegato 5, parte III D, Decreto Legislativo n. 152/06, per un totale di n. 10 comunicazioni di violazioni, rispettivamente 8 per la Tabella 1 (BOD₅, COD, SST) e n. 2 per la Tabella 3 (parametri vari). I depuratori interessati sono:

- Impianto Canicatti contradaBagni n. 2 N.C.
- Impianto Noto, contradaPasso Abate n.1 N.C.
- Impianto Canicattini contradascala Bagni n. 3 N.C.
- Impianto Palazzo Acreide contradaFontanasecca
- Impianto Pachino contradaTagliati
- Impianto Rosolini contradaTagliati

Le sanzioni elevate nel 2019, sono relative al superamento dei limiti tabellari (tab 1 e tab 3 Decreto legislativo 152/06) ad eccezione dei depuratori di Pachino, Ferla ed IAS per i quali sono state riscontrate criticità riconducibili alla gestione dei fanghi, per le quali è stato contestato l'art 190 c. 1 del Decreto Legislativo 152/06⁵⁹⁰ sono state rilevate n. 2 trasgressioni per "*mancata corrispondenza tra carico e scarico dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*"

Stante la situazione della depurazione nella Provincia di Siracusa, sia in termini di impianti autorizzati 2 su 18, (dato aggiornato al 2021) nonché lo stato in cui versano le strutture i problemi gestionali del servizio idrico integrato si ritiene che le sanzioni non sono non abbiano effetto deterrente e non siano rappresentative della reale situazione in cui versa la depurazione.

8.5 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque

8.5.1 Attività di contrasto agli illeciti ambientali da parte delle forze dell'ordine

8.5.1.1 Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia

Nel documento acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 27 settembre 2019⁵⁹¹, la Guardia di Finanza del Comando regionale Sicilia ha elencato tutte le importanti attività investigative di contrasto degli illeciti scarichi di sostanze pericolose, di acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento, svolte dal Comando Provinciale Siracusa. Nel riferire dettagli in merito alle principali attività, l'organo appena citato ha riferito quanto segue.

In data 21 febbraio 2019, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Siracusa, unitamente ai Carabinieri del locale Nucleo Investigativo Provinciale e del N.O.E. di Catania, oltre che del

⁵⁹⁰ Articolo 190 Registro cronologico di carico e scarico.

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

⁵⁹¹ Doc. n. 338/2

“N.I.C.T.A.S.”⁵⁹² della Procura della Repubblica di Siracusa, ha dato esecuzione al sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto quattro insediamenti industriali ubicati nel Polo Petrochimico di quella Provincia, ricompresi fra i comuni di Siracusa, Augusta, Melilli e Priolo Gargallo.

L’operazione, denominata “*No Fly*”, è il risultato di attività investigative innescate da una serie di esposti e denunce, sui quali la locale Autorità Giudiziaria ha disposto approfondimenti avvalorati da perizie tecniche che hanno accertato la natura inquinante e molesta, sotto il profilo odorigeno, delle immissioni aeree degli stabilimenti di Versalis s.p.a. di Priolo e Sasol Italy s.p.a. di Augusta, e dei depuratori TAS di Priolo servizi S.C.p.A. di Melilli (SR) e IAS S.p.a. di Priolo Gargallo (SR).

In sintesi, gli accertamenti tecnici avevano evidenziato una cattiva qualità dell’aria ricorrente nei comuni ove insistono tali impianti⁵⁹³, rilevando come le società titolari avessero nel tempo omesso di adattare le “migliorie tecniche disponibili”⁵⁹⁴ necessarie per evitare l’immissione nell’aria di sostanze inquinanti connotate dall’odore molesto, fonte di notevoli disagi olfattivi per la popolazione residente.

Il provvedimento, di carattere preventivo, ha tuttavia previsto il mantenimento della facoltà d’uso degli impianti e, quindi, la continuità di esercizio delle unità in sequestro, previa disponibilità dei gestori a produrre, entro 90 giorni, un programma attuativo per ricondurre nei limiti le emissioni in atmosfera nonché il versamento di una garanzia fideiussoria pari al costo delle opere di adeguamento che dovranno essere completate entro 12 mesi.

Con particolare riferimento alla I.A.S. S.p.A., le prescrizioni dettate sono state orientate alla progettazione e realizzazione di sistemi per la captazione e l’abbattimento degli odori prodotti dall’impianto che, nella fase esecutiva, si sostanzieranno in opere finalizzate alla copertura delle vasche di raccolta di acque reflue provenienti, per il relativo trattamento, da reti civili e impianti industriali.

Agli indagati, a vario titolo, sono contestati i reati previsti e puniti dall’art. 674 (getto pericoloso di cose), dall’art. 452-bis e 452-quinquies c.p. (inquinamento ambientale colposo), nonché illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti).

⁵⁹² Nucleo Ispettivo Circondariale Tutela Ambientale e Sanitaria, istituito presso la Procura siracusana.

⁵⁹³ In particolare, i dati di analisi raccolti dai consulenti tecnici avevano evidenziato elevate concentrazioni delle sostanze prese in considerazione, stabili presso le centraline di San Cusumano, CIAPI e Priolo centro e con picchi ripetuti presso le centraline di Melilli, Siracusa e Augusta.

Più in generale, i consulenti tecnici attestano di aver raccolto elementi che “inducono a ritenere che la qualità dell’aria nel territorio interessato si sia fortemente degradata”, rilevando che “nei comuni di Priolo Gargallo Augusta e in parte Melilli si registra una qualità dell’aria nettamente inferiore a quella degli altri Comuni della provincia, avuto riguardo ai vari inquinanti presi in considerazione.

⁵⁹⁴ Nell’ottica di raggiungere elevati livelli di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, un ulteriore elemento di novità che contraddistingue l’AIA consiste nel fatto che le nuove autorizzazioni, ed i conseguenti controlli, si fondano sull’adozione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) o Best Available Techniques (BAT) in riferimento a quanto disposto dall’art. 29-bis del Decreto legislativo 152/06 Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

Sono soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo finalizzate ad evitare, o qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, oltre alla produzione di rifiuti. I documenti di riferimento, finalizzati a rendere diffusa ed efficace la conoscenza sulle BAT disponibili, i cosiddetti BAT reference documents (BRefs), sono predisposti a livello europeo e sono disponibili sul sito dell’European IPPC Bureau. Le BAT Conclusion- contengono una sintesi sulle migliori tecniche disponibili comprendente la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (i cosiddetti BAT -AEL), il monitoraggio necessario, i livelli di consumo, ecc.: entro 4 anni dall’uscita delle BAT Conclusion le autorizzazioni devono essere, se necessario, aggiornate e le installazioni adeguate.

Il Comandante, Generale di Divisione, della Guardia di Finanza Riccardo Rapanotti (Comando Regione Sicilia), nel documento predisposto sulla scorta di quanto evidenziato in sede di audizione del 9 settembre 2020 ed acquisito dalla Commissione il 17 settembre 2020⁵⁹⁵, ha fornito un aggiornamento e un quadro di sintesi delle ulteriori attività svolte dai dipendenti Reparti, con più ampio riferimento anche al settore della gestione del ciclo dei rifiuti, sul territorio di Siracusa di seguito riportato.

Sotto questo profilo, per la provincia aretusea, si segnalano due risultati operativi conseguiti dalla Guardia di Finanza che hanno riguardato illeciti perpetrati nel settore della gestione dei rifiuti:

- 1) l'operazione "*Black Trash*" del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Siracusa che ha condotto, in data 25 giugno 2020, all'arresto - su disposizione della locale Autorità Giudiziaria - di tre imprenditori, nonché di un funzionario pubblico, accusati a vario titolo di illecito sfruttamento di manodopera, illecita percezione di contributi pubblici e corruzione, nell'ambito della gestione - ricondotta di fatto ai tre imprenditori arrestati - di una impresa operante nel settore dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti.

In particolare, è stato *in primis* disvelato un generale contesto illecito, nell'ambito del quale sono state accertate reiterate violazioni alle disposizioni di legge in materia di retribuzione dei lavoratori e a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In tal senso, viene contestato ai tre imprenditori arrestati, amministratori di fatto di una società operante nel settore dello smaltimento e del trattamento dei rifiuti, di avere sottoposto i dipendenti a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

È altresì emerso, che la società aveva indebitamente ottenuto dalla Regione Siciliana, con false attestazioni e documentazione artificiosamente prodotta, parte di un finanziamento a fondo perduto di 796.550 euro per la costruzione di una nuova piattaforma per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi ad Augusta.

L'indebita percezione è risultata altresì agevolata da una specifica autorizzazione a svolgere l'attività di recupero e riciclo dei rifiuti, conseguita attraverso la corruzione di un dirigente del "X Settore Territorio e ambiente", in cambio dell'assunzione di due soggetti dallo stesso segnalati;

- 2) l'operazione "*Gold Trash*" della Compagnia di Siracusa, in esito alla quale sempre nel mese di giugno 2020, il G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa ha disposto 7 misure restrittive della libertà e 11 misure interdittive, nonché sequestri di beni per circa 56 milioni di euro, nei confronti di 14 soggetti che gestivano la raccolta dei rifiuti urbani, sia nel capoluogo aretuseo che nei comuni della provincia.

Il provvedimento chiude ampie indagini all'esito delle quali, anche con l'ausilio di attività tecnica, sono stati portati alla luce fatti di bancarotta fraudolenta a carico di diverse società, riconducibili a un noto gruppo imprenditoriale locale operante da decenni nel settore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per numerosi Enti comunali (tra i quali quello del capoluogo), sottrattesi fraudolentemente dall'onorare i debiti accumulati, specie quelli fiscali (quantificati in circa 130 milioni di euro) derivanti dai lucrosi appalti con le pubbliche amministrazioni.

In esito a tali accertamenti, la Guardia di Finanza ha denunciato 24 persone per violazione degli artt. 639 c.p., 192, co. 1 e 2 - e 256, co. 1 e 2 Decreto legislativo 152/2006, nonché comminato sanzioni amministrative ad altri 162 soggetti per violazione degli articoli 192, co. 1 e 2 e 255, co. 1 Decreto legislativo 152/2006, per totali 169.000 euro.

⁵⁹⁵ Doc. n. 692/2

Inoltre, dall'attività di indagine svolta dalla guardia di finanza nella Provincia di Catania relativamente alla "*stretta connessione tra gli interessi criminali e la gestione dei rifiuti*", emblematiche della permeabilità di questo settore all'ingerenza mafiosa, vi è una recente attività investigativa conclusa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania che attenziona anche il territorio del siracusano, in particolar modo Lentini. Tale operazione, denominata "*Mazzetta Sicula*", è stata condotta congiuntamente al Servizio centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura di Catania.

Le investigazioni, corroborate da intercettazioni telefoniche e ambientali, accertamenti bancari e documentali afferenti le autorizzazioni necessarie per la gestione degli impianti di un gruppo imprenditoriale a base familiare (amministratori e soci, tra le altre, dell'impresa che gestisce la più grande discarica privata attiva dell'Isola, ubicata a Lentini nel siracusano), hanno evidenziato un perdurante e sistematico illecito smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da oltre 200 Comuni siciliani; un ingente quantitativo di rifiuti, strutturalmente non più gestibile secondo le prescrizioni di legge, che finiva in discarica senza subire il trattamento preliminare essenziale per distinguere i materiali ammissibili in discarica e i rifiuti da destinare a operazioni di recupero.

In altre parole, la gestione della discarica, dell'impianto T.M.B. e di compostaggio si rivelava orientata, da parte del citato gruppo, all'esclusivo perseguimento di utili attraverso il mantenimento delle convenzioni con i Comuni, pur non essendo gli impianti nelle condizioni di adempiere alle prescrizioni delle stesse autorizzazioni amministrative.

Emergevano altresì significative relazioni finanziarie e cointeressenze tra tali imprenditori e il clan mafioso dei NARDO operante nel lentinese, al quale gli stessi facevano pervenire, durante le festività, significative somme di denaro contante tramite un loro dipendente.

Le molteplici illegalità rilevate, inoltre, si sono potute realizzare nel tempo grazie al determinante contributo fornito da funzionari pubblici corrotti. Nello specifico, attraverso mirate attività di appostamento e pedinamento, la Guardia di Finanza accertava che un funzionario dell'A.R.P.A. (Sezione Controlli e Monitoraggi Ambientali di Siracusa) si recava mensilmente presso la discarica per ricevere una tangente in contanti pari ad €5.000, in virtù della quale la sua pubblica funzione risultava asservita alle finalità utilitaristiche e personali dell'imprenditore corruttore.

A conclusione dell'operazione, è stata eseguita un'ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti di 9 persone (2 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti all'obbligo di presentazione alla P.G. e di dimora) indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione continuata e rivelazione di segreto d'ufficio nonché per concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

Alle persone giuridiche ritenute responsabili, a vario titolo, di traffico illecito di rifiuti e di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio - tutti delitti perpetrati dai loro amministratori nell'interesse delle stesse - è stato altresì applicato il sequestro preventivo di tutti i beni aziendali, quote e azioni sociali e la contestuale nomina di amministratori e custodi per la gestione dei beni sottoposti a sequestro. La suddetta misura reale preventiva, afferente a un patrimonio societario complessivamente stimabile in circa 110 milioni di euro, precede la fase di contraddittorio prevista dal Decreto legislativo n. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti), all'esito della quale il G.I.P. etneo determinerà l'eventuale nomina di un commissario giudiziale.

È stato eseguito, altresì, il sequestro preventivo di oltre 6 milioni di euro finalizzato alla confisca del profitto illecito, originante dal traffico illecito di rifiuti, nei confronti

dell'amministratore e del socio, tra le altre, dell'impresa titolare della discarica, nonché da un rodato circuito corruttivo caratterizzato dalla dazione costante di tangenti in contanti per decine di migliaia di euro, a carico del pubblico ufficiale corrotto.

Infine, sempre alla luce dei dati riferiti dalla Guardia di Finanza, le perquisizioni eseguite nel corso dell'esecuzione di tali misure facevano rinvenire denaro contante e assegni per un valore di 1,8 milioni di Euro, sottoposti a sequestro preventivo come provento illecito dei reati contestati. Una parte dei contanti sequestrati, per circa 1 milione di euro, era rinvenuta sottoterra, all'interno della discarica sequestrata, custodita in 3 bidoni sigillati.

8.5.1.2 Direzione Marittima Sicilia orientale

Il 16 luglio 2021, il Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo, su specifica richiesta della Commissione, ha trasmesso una nota⁵⁹⁶, acquisita il 16 luglio 2021, in cui è rappresentata l'attività di tutela ambientale in tema di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali condotta dalla Direzione marittima della Sicilia orientale unitamente alla Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. e dai funzionari dell'ASF - S.Pre.S.A.L. di Siracusa. Tale attività è stata svolta nei Comuni costieri del Compartimento di Siracusa, quali: Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa, Avola, Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo di Capo Passero.

Le predette attività, espletate al fine di verificare il regolare svolgimento delle funzioni degli impianti di depurazione insistenti nella fascia costiera di competenza territoriale nella Sicilia orientale, hanno posto alla luce quanto segue.

Gli accertamenti presso gli impianti di depurazione e relative reti sono stati effettuati dal personale militare del Settore Ambiente e in tutte le attività ispettive sono state effettuate attività di campionamento sia in modalità istantanea, giustificate da particolari esigenze operative, che con la modalità del medio di tre ore, anche in collaborazione del personale tecnico della Struttura Territoriale dell'Arpa di Siracusa.

Nel documento viene evidenziato che gli esiti delle attività ambientale di monitoraggio e controllo hanno consentito di mettere in evidenza forme di inquinamento costiero causato dal sistema fognario/depurativo, da inefficienze nei processi di sollevamento, malfunzionamenti, carenze strutturali e manutentive, irregolarità nella gestione degli impianti, condotte danneggiate o intasate, scarichi di troppo pieno non conformi, zone costiere non collettate alla rete fognaria. In particolare, per il Comune di Siracusa è fonte di importante criticità la mancata suddivisione tra le acque bianche ed i reflui urbani. Gli ulteriori approfondimenti in merito sono contenuti nel capitolo degli illeciti.

L'accertamento condotto dalla Direzione marittima della Sicilia orientale presso i depuratori è stato effettuato analizzando lo scarico finale anche sotto l'aspetto autorizzativo e del corpo recettore, il regolare ciclo depurativo e della linea fanghi prodotti nel ciclo di depurazione dei liquami.

Nella maggior parte dei casi, il personale operante, al termine dell'attività ispettiva ambientale, oltre a rilievi di carattere amministrativo afferenti, ad esempio, all'omessa o al mancato aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti, ha rilevato responsabilità di carattere penale derivanti dalla gestione degli impianti per i reati previsti dagli artt. 452 bis c.p., 674 c.p., 734 c.p.

Nella giurisdizione marittima della Capitaneria di porto di Siracusa sono stati censiti i seguenti scarichi in mare:

⁵⁹⁶ Doc. n. 916

• *Comune di Priolo*

Scarico acque di raffreddamento centrale elettrica “Enel” e scarico dismesso dell’industria per la produzione di cloro-soda “Sardamag”;

• *Comune di Melilli*

Scarico industriale “Canale Alpina” della raffineria “Lukoil”, già oggetto di diversi accertamenti i cui esiti sono stati oggetto di comunicazione di notizia di reato C.N.R.;

• *Comune di Siracusa*

- Scarico di “*troppo pieno*” dei reflui urbani della centrale di sollevamento denominata “Alaimo da Lentini” che scarica sul litorale nord della città di Siracusa, della centrale di sollevamento “Teocrito” che scarica sul canale “San Giorgio”, di quella denominata “Lepanto” che scarica all’interno del Porto Piccolo di Siracusa e di quella sita in contrada “Arenella” che, per carenze strutturali, sversa i reflui provenienti dalle zone balneari sulla fascia costiera dell’omonima località. Tutti i citati scarichi, nel corso degli ultimi anni, sono stati oggetto di plurimi accertamenti penali ed amministrativi e conseguente deferimento dei responsabili di condotte illecite presso l’A.G. competente;
- Attività di P.G. avviata d’iniziativa nell’anno 2016, poi coordinata e delegata dalla Procura della Repubblica, per scarico illecito delle acque reflue urbane provenienti dai Comune di Siracusa, Florida e Solmino, direttamente dalla centrale di sollevamento di contrada “Fusco”, attraverso il canale “Grimaldi, all’interno del Porto Grande di Siracusa”. L’attività di polizia ambientale è stata espletata sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa. Il Porto Grande di Siracusa, infatti, presenta problematiche concernenti la qualità delle sue acque a causa del ciclico fenomeno dell’eutrofizzazione, particolarmente evidente nel periodo primaverile ed estivo, allorquando si assiste ad un’accentuata crescita di alghe microscopiche flagellate causata sia dalle temperature elevate, sia dallo stato distrofico del sito, le cui acque ricevono stabilmente i composti di azoto e fosforo che provengono dallo scarico finale del depuratore cittadino attraverso i canali “Pisimotta”, “Grimaldi” e “Regina”;

• *Comune di Avola*

Scarico sommerso a circa 500 metri dalla costa del depuratore acque reflue urbane di contrada “Zuccara”, già oggetto di diversi accertamenti, i cui esiti sono stati oggetto di C.N.R.. Nell’anno 2018 è stato accertato un illecito penale demaniale ed è stata redatta la conseguenziale comunicazione di notizia di reato all’A.G.;

• *Comune di Noto*

Scarico di acque reflue con valori tabellari superiori a quelli previsti, provenienti dall’impianto di depurazione di contrada “Calabernardo” scaricate nel corso d’acqua denominato “Asinaro”, sfociante sulla spiaggia di contrada “Cicirata/’Piccio” al confine tra i Comuni di Noto ed Avola, i cui esiti sono stati oggetto di comunicazione di notizia di reato all’A.G.;

• *Comune di Rosolini*

Scarico occultato di acque reflue del depuratore del Comune di Rosolini. I reflui prima di essere sottoposti a processo di depurazione, attraverso la saia “Randeci” sono stati immessi nel torrente “Tellaro” del litorale del Comune di Noto. Gli esiti sono stati oggetto di comunicazione di notizia di reato all’A.G.;

• *Comune di Pachino*

Scarico o del depuratore acque reflue urbane di contrada “Morghella” sul litorale di Marzamemi, già più volte oggetto di diversi accertamenti, ultimo nell’anno 2019. Gli esiti sono stati oggetto di comunicazione di notizia di reato all’A.G.;

• *Comune di Portopalo di Capo Passero*

Scarico di liquami direttamente in mare, in località contrada “Pidocchio” in prossimità dell’isola di Capo Passero, provenienti dalla rete fognaria comunale. Il Comune non è ancora dotato di un impianto di depurazione. A seguito della comunicazione di notizia di reato C.N.R. per inquinamento, la Procura della Repubblica ha delegato la Capitaneria di porto di Siracusa per chiarire, attraverso l’acquisizione di atti, aspetti sulla mancata realizzazione del depuratore e sulle risorse finanziarie destinate dalla Regione Siciliana alla progettazione e realizzazione dell’impianto e della rete fognante cittadina.

A) Compartimento Marittimo di Siracusa

La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Siracusa, nell’assolvimento dei previsti compiti istituzionali in tema di tutela dell’ambiente marino e costiero, ha comunicato di aver avviato, già da diversi anni, un monitoraggio sistematico dei tratti di costa e specchi acquei ricompresi nella giurisdizione marittima di competenza, mediante capillari controlli tesi all’individuazione delle criticità ambientali secondo le procedure della ed. “metodologia programmatica” e la “messa a sistema” delle informazioni raccolte.

Con l’impiego del personale militare e dei mezzi navali in dotazione alla Capitaneria di porto di Siracusa ed agli Uffici minori dipendenti, sono stati portati a termine numerosi controlli finalizzati all’accertamento ed al contrasto delle attività illecite che comportavano un rischio per l’integrità del patrimonio ambientale marino e costiero.

Il Compartimento marittimo di competenza della Capitaneria di porto di Siracusa è diversificato dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed ecologico. Infatti, la costa a nord della giurisdizione è contraddistinta dalla presenza del polo industriale e petrolifero e da una forte antropizzazione di presidi di ogni genere di natura commerciale, ricompresa nell’ambito del Sito di Interesse Nazionale di Priolo (S.I.N.), mentre il litorale a sud è caratterizzato dalla presenza di piccoli e medi centri abitati, meta prediletta di centinaia di migliaia di turisti che ogni estate si riversano sulle spiagge.

All’interno del Compartimento Marittimo di Siracusa è presente l’Area Marina Protetta del Plemmirio, situata in un’area immediatamente adiacente al Porto Grande di Siracusa, l’Oasi Faunistica di Vendicari, la Riserva naturale Fiume Ciane e Saline e dieci aree tra Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria.

Nel Porto Grande di Siracusa sono presenti quattro importanti impianti di miticoltura e nel litorale del Comune di Pachino e nelle acque antistanti è attivo un impianto di allevamento, trasformazione e confezionamento di prodotto ittico.

Più in generale il territorio ricompreso all’interno del Compartimento marittimo di Siracusa è a vocazione turistica con una forte presenza di strutture alberghiere, stabilimenti balneari, agriturismi, ma anche di numerose aziende appartenenti alla filiera ittica ed agricola (es. oleifici e coltivazioni come agrumi, patate, mandorle, pomodorino di Pachino).

Si riportano di seguito le principali attività espletate dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Siracusa nel contrasto agli illeciti ambientali di interesse.

1. Impianti di depurazione

Nella giurisdizione marittima della Capitaneria di porto di Siracusa sono stati effettuati da personale militare dipendenti accertamenti e verifiche presso i seguenti impianti di depurazione situati negli ambiti dei Comuni rivieraschi:

1.1 Comune di Siracusa

Il depuratore cittadino è collocato in contrada “*Canalicchió*” del Comune di Siracusa e raccoglie i reflui urbani provenienti dalla città di Siracusa e dalle zone balneari dell’A.M.P. del “*Plemmirio*”, “*Ognina*”, “*Costa del Sole*”, “*Arenella*” e “*Fontane Bianche*”, nonché i reflui provenienti dai Comuni di Floridia e Solarino. Il depuratore è gestito da una società privata ed è in possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate convogliate al canale “*Grimaldi*”, sfociante poi all’interno del Porto Grande di Siracusa - zona ricompresa nel S.I.N. di Priolo.

In seguito ad attività espletate da questa Capitaneria di porto e all’avvio dei consequenziali procedimenti penali, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, la parte dell’impianto afferente alla centrale di sollevamento di contrada “*Fusco*”, dove confluiscono tutti i reflui provenienti dalle sopraccitate località, è ancora sottoposta a sequestro penale.

1.2 Comune di Avola

Il depuratore cittadino è collocato in contrada “*Zuccara*” del Comune di Avola; si tratta di una zona costiera fortemente antropizzata per la presenza di un agglomerato urbano, per la maggior parte costituito da immobili residenziali sulla costa e da strutture ricettive e circoli della nautica da diporto. L’impianto scarica i reflui depurati mediante una condotta sottomarina che sfocia a circa 500 mt dalla costa.

Dall’ultima verifica effettuata, nell’aprile 2021, congiuntamente al personale del “Corpo Forestale Regione Sicilia” di Siracusa e dal personale tecnico dell’Arpa di Siracusa, non sono emerse irregolarità sul rispetto dei parametri stabiliti per lo scarico fiscale e nella gestione dei rifiuti (fanghi) ivi prodotti.

1.3 Comune di Noto

Il depuratore cittadino, realizzato negli anni settanta, è collocato in contrada “*Calabernado*” del Comune di Noto, nel retroterra della nota località balneare.

L’impianto scarica i reflui provenienti dalla depurazione all’interno del fiume “*Asinara*”, sfociante sulla spiaggia di contrada “*Cicirata “Piccio”*” al confine tra i Comuni di Noto ed Avola. L’impianto è gestito da un ‘azienda municipalizzata, è privo di autorizzazione allo scarico e risulta sottodimensionato per capacità di depurazione. Nel periodo di maggiore affluenza turistica, tra il mese di giugno e agosto e dagli accertamenti effettuati (compresa l’attività di P.G.), è stato constatato che il depuratore non riesce a garantire il rispetto dei parametri tabellari previsti.

1.4 Comune di Rosolini

Il depuratore cittadino è collocato in contrada “*Tagliata*” del Comune di Rosolini.

Il depuratore scarica i reflui trattati all’interno della saia denominata “*Randeci*” affluente del fiume “*Tellaro*”, che sfocia in prossimità del litorale della “*Riserva Orientata di Vendicari*”.

Con l’ultimo accertamento effettuato dal personale militare della Capitaneria di porto di Siracusa, congiuntamente al personale dell’Arpa di Siracusa, è stato accertato che l’impianto in parola è privo di autorizzazione allo scarico e che una parte dei reflui bruti, prima di essere sottoposti a processo di depurazione, viene immessa illecitamente nel predetto corso d’acqua, eludendo (attraverso by-pass) il processo di depurazione.

Altresì sono state riscontrate irregolarità nella corretta registrazione delle varie fasi sul registro di conduzione dell’impianto e la mancanza della comunicazione di cui all’art. 242 del decreto legislativo 152/06 di eventi che potenzialmente possono arrecare nocimento per l’ambiente marino e costiero. Per tale situazione è stata svolta la prevista attività di P.G.

1.5 Comune di Pachino

Il depuratore è collocato in contrada “Morghella-Lettiera” sul litorale della rinomata località turistica di Marzamemi. L’impianto non è dotato di autorizzazione allo scarico, è gestito da una società privata e lo scarico dei reflui trattati si trova sulla costa, con inevitabili ripercussioni sulla balneabilità della vicina località balneare di “Morghella”. L’impianto risulta sottodimensionato per capacità di depurazione rispetto alle presenze turistiche registrate nel periodo estivo.

Nel corso dei vari accertamenti sono state rilevate carenze sotto il profilo della gestione dei fanghi provenienti dal processo di depurazione, e della tenuta del registro carico e scarico dei rifiuti, in particolare del vaglio. Anche tale situazione è stata oggetto della prevista attività di P.G.

Attualmente, a seguito di un guasto registrato alla pala raschiamento fanghi, è in vigore un’Ordinanza di Interdizione dello specchio di mare della località balneare predetta emanata da Comune di Pachino in data 29.06.2021.

1.6 Comune di Portopalo di Capo Passero

Il Comune di Portopalo di Capo Passero non è ancora dotato di un impianto di depurazione. Attualmente i reflui vengono scaricati direttamente in mare, in contrada “Pidocchio”, in prossimità dell’isola di Capo Passero, senza subire alcun trattamento.

Risulta che nel mese di maggio 2020, il Comune di Portopalo di Capo Passero ha indetto una Conferenza dei Servizi semplificata ed asincrona decisoria, per l’approvazione dello studio di fattibilità inerente a un “project financing” per la progettazione e la realizzazione di un impianto di depurazione.

2. Inquinamento derivante dal malfunzionamento dei depuratori

Gli esiti delle attività ambientale di monitoraggio e controllo hanno consentito di evidenziare forme di inquinamento costiero causato dal sistema fognario/depurativo, da inefficienze nei processi di sollevamento, malfunzionamenti, carenze strutturali e manutentive, irregolarità nella gestione degli impianti, condotte danneggiate o intasate, scarichi di troppo pieno non conformi, zone costiere non collettate alla rete fognaria. In particolare, per il Comune di Siracusa è fonte di importante criticità la mancata suddivisione tra le acque bianche ed i reflui urbani.

Nella maggior parte dei casi, il personale operante al termine dell’attività ispettiva ambientale, oltre a rilievi di carattere amministrativo afferenti, per esempio, all’omessa o al mancato aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti, ha rilevato responsabilità di carattere penale derivanti dalla gestione degli impianti per i reati previsti dagli artt. 452 *bis*, 674, 734 c.p.

A seguito dell’attività di accertamento espletata dalla Capitaneria di porto, le Amministrazioni Pubbliche competenti o gli Enti di gestione del sistema di depurazione hanno avviato a soluzione alcune criticità, descrivibili sinteticamente come di seguito:

1. costruzione e messa in esercizio del nuovo impianto di depurazione nel Comune di Avola;
2. eliminazione di tutti gli scarichi di acque reflue domestiche all’interno del canale “Grimaldi” sversanti nel Porto Grande di Siracusa, provenienti dall’insediamento di un campo nomadi, che in seguito ad attività di polizia ambientale espletata sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa è stato dismesso e l’area su cui sorgeva è stata ripristinata sotto il profilo ambientale ed igienico sanitario;
3. eliminazione di un tubo ben velato dalla vegetazione incolta e rovi collocato sull’ansa artificiale del canale “Grimaldi” a seguito di attività di polizia giudiziaria avviata d’iniziativa e poi coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa da cui fuoriuscivano liquami provenienti dalla vicina centrale di sollevamento;

4. ripristino di due pozzetti facenti parti della rete fognaria mista urbana ed industriale sita in prossimità dell'area industriale tra i Comuni di Siracusa, Priolo e Melilli, i cui liquami per carenze manutentive e di controllo di gestione sversavano sul suolo;
5. eliminazione dello scarico di acque reflue in contrada "Targia" da parte del Comune di Siracusa e di scarichi civili all'interno del Porto Grande di Siracusa con il contestuale collettamento alla pubblica fognatura;
6. lavori di potenziamento di alcune centrali di sollevamento attraverso la sostituzione e l'implementazione delle elettropompe e la realizzazione di nuove condotte per diminuire le portate di liquami su alcune centrali di sollevamento (ad es. Comune di Siracusa - Centrale Lepanto, Largo Gilippo);
7. istituzione ed implementazione di sistemi automatici di segnalazione di anomalie nel Comune di Siracusa (centrali "Largo Molo" e "Alaimo da Lentini");
8. posizionamento di panne galleggianti antinquinamento presso il Canale Alpina (scarico industriale) per evitare la dispersione di eventuali agenti inquinanti nella Baia di S. Panagia;
9. avvio da parte degli Enti Locali dei procedimenti amministrativi tesi al finanziamento ovvero all'autorizzazione degli impianti di depurazione comunali e delle reti fognanti pubbliche;
10. riduzione degli eventi di sversamento di liquami direttamente dalle "vasche di troppo pieno" asservite agli impianti durante il normale ciclo di depurazione;
11. tempestivo impiego in casi di anomalie rilevate e segnalate dalla Capitaneria di porto di personale tecnico addetto alla manutenzione degli impianti da parte delle società di gestione;
12. maggiore solerzia nell'invio delle comunicazioni di anomalie ex art. 242 decreto legislativo 152/2006 da parte degli Enti di gestione;

3. Inquinamento derivante dagli scarichi illeciti provenienti dalle civili abitazioni, presidi commerciali ed industriali e sul retroterra dell'area marina protetta del Plemmirio.

L'attività di polizia ambientale ha permesso di riscontrare illeciti ambientali perpetrati attraverso gli scarichi non autorizzati e/o difforni di acque reflue provenienti dalle abitazioni e dai numerosi siti produttivi e turistici insistenti lungo la fascia costiera e nell'area ricompresa nel S.I.N. di Priolo (Baia di Santa Panagia).

Con il monitoraggio ed il controllo messo in atto in campo ambientale da ormai diversi anni, il personale militare della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Siracusa ha potuto accertare a carico dei proprietari degli immobili residenziali e più in generale dei presidi commerciali e produttivi presenti sulla fascia costiera numerose sanzioni amministrative e penali per scarichi non autorizzati ai sensi dell'art. 124 co. 1 del Decreto legislativo n. 152/2006, per inottemperanza delle prescrizioni del titolo autorizzativo e scadenza della stessa autorizzazione. In alcuni casi è stata accertata l'assenza totale o parziale dell'allaccio alla rete fognaria pubblica.

Particolare attenzione, la Capitaneria di Porto ha dedicato all'Area Marina Protetta del Plemmirio, dove nel tempo si è concretizzata una puntuale attività ambientale e demaniale marittima. Attraverso il censimento delle abitazioni costituenti l'agglomerato urbano sul costone roccioso prospiciente l'Area Marina Protetta, è stato possibile accertare irregolarità soprattutto per la mancanza degli allacci alla pubblica fognatura ivi esistente.

Oltre ai risultati riconducibili all'attività repressiva, sotto l'aspetto preventivo, va rilevato che fecero dei controlli effettuati nel tempo ha determinato un consistente incremento dei nuovi allacci alla pubblica fognatura in tutte le zone costiere, una sensibile diminuzione delle segnalazioni, soprattutto nel corso della stagione balneare, di eventi di criticità ambientali derivanti dagli scarichi domestici e da piscine provenienti dalle abitazioni insistenti lungo la fascia costiera.

4. Elenco delle più significative attività ambientali poste in essere negli ultimi anni presso i presidi produttivi ed industriali

- È stata effettuata attività di polizia ambientale, congiuntamente al personale dell'ASF di Siracusa, che ha curato l'aspetto sicurezza nei luoghi di lavoro, presso un cantiere navale insistente nel Porto Piccolo di Siracusa (zona S.I.N.).

L'accertamento ha permesso di constatare gravi violazioni in materia ambientale consistenti nel deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e speciali, abbandono di rifiuti sul fondale marino di sedimenti provenienti dalle operazioni di smerigliatura degli scafi ed abbandono di rifiuti liquidi consistenti nelle soluzioni acquose di lavaggio delle carene e gravi mancanze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il cantiere navale oggetto dell'accertamento è stato sottoposto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, a sequestro probatorio. Negli anni precedenti la stessa attività è stata espletata presso tutti cantieri navali presenti nella giurisdizione marittima, permettendo di rilevare carenze ed inosservanze amministrative e penali in materia di scarichi e rifiuti provenienti dall'attività di cantieristica navale. Tra gli esiti riportati è rilevante il sequestro penale operato a carico di un cantiere navale;

- A seguito di nota pervenuta dal gestore del servizio idrico integrato del Comune di Noto, circa un'anomalia registrata ad una centrale di sollevamento sita in prossimità del Lido di Noto, personale militare del Settore Ambiente si è recato sui luoghi interessati al fine di verificare lo stato dei luoghi per la tutela dell'ambiente marino e costiero. Il suddetto personale ha accertato che non erano ancora stati avviati i lavori così come previsti nella suddetta nota del 07.06.2021, finalizzati al ripristino del normale convogliamento dei reflui fognari, e che era in atto lo sversamento di liquami da un tombino (tra l'altro danneggiato) sulla sottostante spiaggia. Detti liquami finivano per lambire la sottostante spiaggia con grave nocimento sotto l'aspetto ambientale ed igienico sanitario. Il personale militare ha effettuato attività di campionamento sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa;
- È stata effettuata attività di polizia ambientale a seguito di segnalazione pubblicata su alcuni social network e siti della stampa web per una presunta presenza di inquinamento delle acque del fiume "Ciane" nel Comune di Siracusa. L'area oggetto dell'accertamento ambientale è di pregevole interesse ambientale e paesaggistico in quanto il punto segnalato ricade pienamente all'interno della riserva naturale orientata di "Ciane -Saline di Siracusa" e lo stesso fiume "Ciane" sfocia all'interno del Porto Grande di Siracusa che risulta essere ricompreso all'interno del S.I.N. di Priolo. Il personale operante nell'immediatezza ha effettuato attività di campionamento delle acque del fiume e di quelle adiacenti contenute all'interno di una vecchia centrale di sollevamento per uso irriguo ed industriale ed è poi proseguita sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa, la quale, con delega d'indagine, ha richiesto di effettuare approfondimenti sullo stato di un bacino idrografico costituito principalmente dalla suddetta stazione di sollevamento, realizzata negli anni sessanta dello scorso secolo;
- È stata effettuata attività di polizia ambientale in materia di scarichi e rifiuti prodotti all'interno di diversi oleifici esistenti nei territori dei Comuni della giurisdizione marittima. La più rilevante attività è stata eseguita presso un frantoio nel Comune di Pachino da cui è emerso che le acque di lavaggio venivano scaricate sul suolo agricolo senza subire alcun trattamento. Lo stoccaggio della sansa umida avveniva senza l'osservanza dei precetti "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi oleari" e veniva altresì depositata in maniera incontrollata, causando evidente percolato sul sedime adiacente. Inoltre è stato accertato la violazione di alcune norme tecniche di cui al decreto interassessoriale in materia di utilizzazione agronomica;

- E' in atto attività delegata dalla Procura della Repubblica di Siracusa per accertamenti su uno scarico industriale presente all'interno della Baia di Santa Panagia (area S.I.N. di Priolo), già oggetto di diversi accertamenti i cui esiti sono stati oggetto di C.N.R.. Allo stato degli atti, a seguito di ulteriori accertamenti eseguiti tra i mesi di novembre e dicembre 2020, lo scarico a mare, l'area circostante ed il prospiciente specchio di mare sono stati sottoposti a sequestro penale, al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria di espletare gli ulteriori approfondimenti tecnici;
- È stato accertato il superamento dei valori limiti previsti dalla legge dello scarico industriale, recapitante in pubblica fognatura, proveniente da una importante azienda nel settore della trasformazione e conservazione di prodotto ittico nella frazione marinara di Marzamemi del Comune di Pachino. L'attività, dopo l'avvio d'iniziativa, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa;
- È stato accertato che la società consortile, gestore della rete fognaria ed industriale dell'area S.I.N. di Priolo, sversava sul suolo liquami attraverso un pozzetto che all'atto dell'accertamento versava in condizioni di scarsa manutenzione e sicurezza;
- È stata effettuata, congiuntamente al personale dell'Arpa di Siracusa, un'attività di monitoraggio e controllo in materia di scarichi, che ha riguardato gli esercizi commerciali dediti in particolare alla ristorazione nel Borgo Marinaro di Marzamemi. L'attività ha permesso di accertare irregolarità in materia di regolari allacci in pubblica fognatura;
- È stato accertato lo sversamento in mare di reflui all'interno del Porto Grande di Siracusa che era stato causato dalla manutenzione dell'impianto antincendio ed in particolare delle due vasche sotterranee ai locali di un noto albergo, originariamente destinate per addurre acqua di raffreddamento all'impianto di condizionamento aria e successivamente destinate a prelevare attraverso la condotta acqua mare per mantenere in costante pressione l'impianto antincendio;
- È stata effettuata attività ambientale da cui sono emerse gravi irregolarità, sotto l'aspetto demaniale marittimo ed ambientale, derivanti dallo scarico e prelievo di acqua di mare a servizio dell'impianto di allevamento ittico della importante società in contrada "Vulpiglia" sul litorale del Comune di Portopalo di C.P. (SR).
Dal confronto documentale delle opere accertate, è emerso che le opere costituenti lo scarico ed il prelievo acqua mare erano state realizzate in totale difformità mediante scavo e taglio a misura geometrica della roccia, modificando in maniera irreversibile quel tratto di fascia costiera rocciosa. Altresì, il personale militare operante ha accertato la mancanza di autorizzazione allo scarico dei reflui derivanti dal ciclo di produzione e il mancato rispetto della normativa di settore in tema di rifiuti prodotti dallo stesso ciclo di produzione;
- In data 28.03.2017 è stata effettuata attività di P.G. per sversamento di reflui industriali e fognari scaricati in un canale nel retroterra della Baia di S. Panagia da un pozzetto senza essere addotti presso il depuratore industriale e caratterizzati dalla presenza di benzene, toluene, etilbenzene ed altri scarti del processo di raffinazione congiuntamente ad Azoto Ammoniacale ed *Escherichia Coli*;
- È stata effettuata attività di polizia ambientale e demaniale presso l'insediamento produttivo che si occupa di stoccaggio di limoni. Si è accertato che l'impianto di scarico dei reflui, industriale e civile, non era dotato di punti di ispezione ad eccezione di un unico pozzetto esistente sull'adiacente piazzale in cls., da cui era solamente visibile la parte sommitale della fossa imhoff interrata e coperta. Il titolare dell'omonima azienda è stato deferito presso l'A.G.

competente per il reato previsto dall'art. 101 comma 3 sanzionato dall'art. 137 comma 8 del decreto legislativo 152/06;

- Come per le attività ispettive effettuate presso gli impianti di depurazione, anche per quella eseguita presso tutti i presidi commerciali, industriali e produttivi, il personale operante ha accertato in molti casi irregolarità nella corretta gestione dei rifiuti, speciali, pericolosi ed assimilabili ad urbani, prodotti nel ciclo di lavorazione/produzione delle stesse aziende sottoposte a controllo che ha quindi portato il personale militare a redigere i consequenziali atti di P.G. ed amministrativi.

Nell'ambito delle attività di polizia ambientale, è ormai ben consolidata la collaborazione del personale operante di questa Capitaneria di porto con il personale dello S.Pre.S.A.L. dell'ASF di Siracusa, del Corpo Forestale della Regione Sicilia, dell'Arpa St di Siracusa e delle Polizie Locali, in particolare quella del Comune di Siracusa. Altresì, nelle operazioni di controllo il personale tecnico dipendente della società di gestione del servizio idrico della Città di Siracusa e degli altri Comuni rivieraschi, offre la puntuale collaborazione al fine di fornire il proprio contributo nell'attività ispettiva degli impianti fognari e più in generale nel controllo degli scarichi dei reflui presenti presso le diverse strutture private sottoposte ad accertamento ambientale.

B) Compartimento Marittimo di Augusta

La Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Augusta, relativamente alla situazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e della gestione dei rifiuti da questi prodotti, ha riferito che nell'ambito del proprio Compartimento marittimo non sono presenti impianti di depurazione delle acque reflue urbane di proprietà delle Amministrazioni comunali con impatto sull'ambiente marino e costiero. Infatti, ad esempio nel Comune di Augusta, le acque reflue urbane, convogliate nella rete fognaria comunale, vengono immesse in mare senza alcun preventivo trattamento.

In merito a ciò, tuttavia, la Capitaneria di Porto ha precisato che le acque reflue urbane dei Comuni di Melilli e di Priolo Gargallo confluiscono presso un depuratore industriale, il consortile biologico A.S.I., ubicato nel territorio di Priolo Gargallo e gestito dalla società I.A.S. S.p.A., la cui condotta di scarico, a valle di tale impianto di depurazione, attraversa la penisola Magnisi e scarica in mare i reflui trattati. Allo stato attuale, relativamente a tale impianto, non si hanno evidenze su eventuali criticità, benché nell'anno 2019, nell'ambito di due distinti procedimenti penali iscritti negli anni 2018 e 2019 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, personale della Capitaneria di Porto di Augusta e del 3° Nucleo Subacquei G.C. di Messina ha eseguito una serie di ispezioni sulla predetta condotta di scarico e campionamenti delegati dalla predetta A.G.

Di seguito, si riportano le principali attività di contrasto agli illeciti ambientali di interesse, effettuate dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Augusta.

1. Scarico abusivo di acque reflue domestiche e industriali sulla spiaggia e nelle acque superficiali

Nel mese di gennaio 2020, la C.P. di Augusta ha inoltrato alla competente A.G. una comunicazione di notizia di reato, allo stato a carico di ignoti, poiché durante un sopralluogo presso la spiaggia del lungomare Rossini del Comune di Augusta, dove si affacciano le abitazioni della predetta via Lavaggi, constatava che sulle facciate estreme, lato mare, degli edifici sopra descritti, erano presenti numerose tubazioni di scarico, in parte collegate a grondaie, che palesemente riversavano i reflui domestici direttamente sulla spiaggia o nelle acque superficiali del *Golfo Xifonio*. Inoltre, la C.P. riscontrava che, tra gli edifici di cui sopra, esistevano anche delle attività commerciali, tra le quali un'officina di riparazione e montaggio di pneumatici: pertanto parte dei

reflui che venivano scaricati sul demanio, presumibilmente erano di tipo industriale. Per quanto precede, considerato che non si tratta di reflui trattati da apposito depuratore e che difficilmente si possa essere muniti di apposita autorizzazione, si è ritenuto che tali scarichi integrassero violazione degli artt. 674, 734 c.p., artt. 103, co. 1 e 2, 124, co. 1 Decreto legislativo n. 152/2006.

2. Scarico abusivo di reflui industriali nelle acque portuali ed opera di cantieri navali

Nel mese di gennaio 2020, nell'ambito di accertamenti eseguiti presso un cantiere navale sito all'interno del porto di Augusta, la Capitaneria di Porto di Augusta accertava, tra l'altro, che le acque di risulta generate dal lavaggio degli scafi delle imbarcazioni, che assumono la caratteristica di rifiuti speciali (per la presenza di ruggine, residui di vernice, sostanze antivegetative, etc), non venivano conferite alle ditte specializzate per lo smaltimento sin dal mese di maggio 2018. Pertanto, si ipotizzava la possibilità che tali rifiuti venissero immessi in mare.

A seguito di quanto sopra, la C.P. provvedeva a deferire all'Autorità Giudiziaria l'amministratore unico del cantiere navale in ordine al reato di cui all'art. 256 c. 2 del decreto legislativo 152/2006.

3. Superamento valori limite nello scarico di acque reflue industriali sul suolo

In data 06/04/2020, la C.P. verificava uno sversamento di kerosene nelle acque del fiume Marcellino che sfocia all'interno della rada megarese. Dalle indagini svolte si accertava che lo sversamento, di natura accidentale, proveniva dal foro, causato da corrosione, di una tubazione parzialmente interrata, ubicata all'interno del bacino di contenimento di un serbatoio della Raffineria SONATRACH S.r.l. Le opere di Messa in Sicurezza di Emergenza attuate dallo stesso stabilimento, risultavano idonee ad eliminare la perdita dalla tubazione, mediante svuotamento e riparazione della stessa, ed a contenere il prodotto inquinante sversato nello specchio acqueo del fiume Marcellino, prospiciente la raffineria, evitando che lo stesso giungesse nelle acque portuali. Le successive azioni intraprese dalla SONATRACH permettevano di recuperare il prodotto sversato nel suolo/sottosuolo del bacino di contenimento e nel fiume. Dell'evento veniva informata la competente Autorità Giudiziaria che, nell'ambito del relativo procedimento penale, delegava questa Capitaneria di Porto per l'esecuzione di ulteriori accertamenti. A conclusione degli accertamenti delegati, l'Autorità Giudiziaria procedente disponeva per l'identificazione, in qualità di persona sottoposta ad indagini, del gestore responsabile dello Stabilimento SONATRACH, ipotizzando a carico dello stesso la violazione dell'art. 137 comma 5 del decreto legislativo 152/2006.

4. Scarico acque reflue industriali in mancanza di autorizzazione allo scarico ovvero dell'A.U.A., da parte di attività commerciali del tipo autolavaggio

Nei mesi da settembre a dicembre 2020, la C.P. eseguiva, anche congiuntamente a personale della locale Polizia Municipale, alcuni controlli presso cinque attività commerciali di tipo autolavaggio operanti presso il Comune di Augusta. Da tali controlli emergeva che tre di tali esercizi commerciali operavano in assenza di autorizzazione allo scarico prevista, per quella tipologia di attività, dagli artt. 124 e 125 del Decreto legislativo 152/2006, ovvero dell'A.U.A. prevista dall'art. 3 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 59/2013. Si è provveduto pertanto ad eseguire il campionamento dei reflui immessi in pubblica fognatura per i successivi invii a l'AR.P.A. Sicilia, a sottoporre a sequestro gli immobili ispezionati ed adibiti ad autolavaggio e a deferire all'Autorità Giudiziaria i rispettivi titoli per violazione all'art. 137 comma 1 del decreto legislativo n.152/2006. I rapporti di prova restituiti dall'A.R.P. A., a seguito dell'analisi dei campioni prelevati hanno, inoltre, evidenziato ulteriori violazioni di carattere amministrativo, relativamente al superamento dei valori limite di emissione dei reflui immessi in pubblica fognatura.

5. Inquinamento all'interno del porto di Augusta causato dall'affondamento di una motobarca

In data 31/05/2020, all'interno della Nuova Darsena Servizi del porto di Augusta, si verificava l'affondamento di una motobarca. Tale evento provocava, tra l'altro, uno sversamento di idrocarburi nello specchio acqueo circostante il punto di affondamento.

La Capitaneria di Porto provvedeva a mettere in atto tutte le azioni necessarie per il contenimento dell'inquinamento, che risultava di scarsa entità, e per il recupero del prodotto inquinante mediante le ditte di settore operanti nel porto. Il medesimo organo di polizia giudiziaria provvedeva a sanzionare il liquidatore della Società proprietaria della predetta motobarca, per la violazione all'Ordinanza 68/1995 recante "Regolamento per la prevenzione degli inquinamenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Augusta" emessa in data 10/11/1995 dalla Capitaneria di Porto, punita dall'art. 1174 del Codice della Navigazione. Contestualmente, si provvedeva ad informare di tale evento l'Autorità Giudiziaria che apriva un fascicolo a carico del predetto liquidatore, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 3, 4, 9 comma 1 del decreto legislativo n. 202/2007 e di cui all'art. 449 c.p., in relazione all'art. 428 c.p. Inoltre, un altro soggetto che, nel frattempo, aveva acquistato la motobarca e, trasferendola presso un bacino dell'area portuale di Augusta, ne aveva cagionato nuovamente l'affondamento, veniva ritenuto responsabile delle violazioni di cui all'art. 449 c.p., in relazione all'art. 428 c.p.

6. Grave inquinamento delle acque portuali di Augusta, durante le operazioni di scarica gasolio dalla motonave Vallermosa al deposito costiero Maxcom Petroli s.p.a.

In data 03/02/2021, durante le operazioni commerciali di scarica di gasolio dalla Motonave VALLERMOSA al Deposito Costiero MAXCOM Petroli S.p.A., si verificava la rottura della manichetta utilizzata per tali operazioni, provocando la fuoriuscita di una notevole quantità di gasolio che veniva sversato in mare. La manichetta si spezzava nella parte che risultava sott'acqua, tale circostanza causava il propagarsi dell'inquinamento oltre le barriere di contenimento posizionate nell'area interessata dalle operazioni di scarica. Il gasolio sversato in mare, quasi completamente recuperato nei giorni seguenti a cura delle ditte disinquinanti che operano nel porto di Augusta, veniva quantificato in circa 26.000 litri. Si provvedeva a sottoporre a sequestro la manichetta ed a deferire all'Autorità Giudiziaria il Comandante ed il 1° Ufficiale di Coperta della nave, il Responsabile del deposito costiero ed il Capo squadra di turno al pontile al momento dell'evento, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 452 *bis*, 452 *quinquies* c.p. (inquinamento ambientale colposo).

7. Inquinamento all'interno del porto di Augusta durante le operazioni di ormeggio della motonave "Sea Watch3"

In data 03/03/2021, durante le operazioni di ormeggio della Motonave "Sea Watch 3", con migranti a bordo, alla banchina n. 2 del Porto commerciale di Augusta e, in particolare, durante le operazioni di posizionamento della passerella in dotazione alla nave mediante la gru di bordo, si verificava la rottura di un tubo del sistema oleodinamico della predetta gru, causando la fuoriuscita di olio idraulico. L'immediato intervento delle ditte disinquinanti operanti nel porto di Augusta permetteva il recupero del prodotto inquinante sversato in mare, quantificato in circa 25 litri. Si provvedeva a deferire il Comandante della nave all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di cui agli artt. 4 e 9 del decreto legislativo n. 202/2007.

8. Esercizio attività cantieristica in mancanza di autorizzazione allo scarico ovvero di A.U.A.

• In data 20 aprile 2021, durante un controllo demaniale e ambientale all'interno di un cantiere navale operante nel porto di Augusta, la Capitaneria di Porto riscontrava la presenza di nove aree,

distribuite all'interno del cantiere, interessate dal deposito incontrollato di rifiuti di vario genere, anche speciali e pericolosi, provenienti dalle lavorazioni eseguite presso quell'attività produttiva. La C.P. provvedeva pertanto al sequestro delle predette aree, per complessivi 1.200 mq. ed a deferire all'Autorità Giudiziaria il legale rappresentante del cantiere navale per la violazione di cui agli artt. 256, commi 2 e 5, e 279 comma 1 del decreto legislativo n.152/2006. Successivamente, in data 23 aprile 2021, gli accertamenti della Capitaneria di Porto proseguivano presso il predetto cantiere navale, unitamente a personale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, accertando che il cantiere era sprovvisto di autorizzazione ambientale relativamente alle emissioni in atmosfera derivanti da saldatura, sabbiatura e verniciatura. Per quanto sopra, la polizia giudiziaria provvedeva al sequestro dell'intera area di cantiere per complessivi 7.300 mq., ivi compreso il bacino galleggiante. In data 26 maggio 2021, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la Capitaneria di Porto eseguiva un ulteriore sopralluogo, congiuntamente a personale della Sezione di P.G. NICTAS della stessa A.G. ed a personale dell'A.R.P.A. Sicilia, durante il quale veniva sottoposta a sequestro una ulteriore area di 500 mq. circa, adibita anch'essa a deposito incontrollato di rifiuti;

- In data 21 maggio 2021, veniva eseguito un controllo demaniale e ambientale all'interno di un altro cantiere navale operante nel porto di Augusta, durante il quale si accertava la mancanza dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali prodotte durante le lavorazioni e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Pertanto, la C.P. procedeva al sequestro dell'intera area di cantiere, per complessivi 6.850 mq. ed a deferire all'Autorità Giudiziaria il legale rappresentante del cantiere navale, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 137, comma 1, e 279 comma 1 del decreto legislativo 152/2006;
- In data 01 giugno 2021, veniva eseguito un controllo demaniale e ambientale all'interno di un altro cantiere navale operante nel porto di Augusta, avente due distinte sedi, di cui una in Contrada Punta Cugno, ove è presente anche un bacino galleggiante. Nel corso delle verifiche, concluse in data 04 giugno 2021, veniva accertato che le attività cantieristiche si svolgevano in mancanza di Autorizzazione Unica Ambientale, sia per lo scarico dei reflui industriali, che per le emissioni in atmosfera prodotti durante i cicli di lavorazione. Pertanto, la C.P. procedeva al sequestro delle aree di cantiere di entrambi le sedi ed a deferire all'Autorità Giudiziaria l'amministratore unico del cantiere navale, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 137 comma 1 e 279 comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

8.5.2 Procedimenti penali e attività di indagini in corso

8.5.2.1 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa

Dai documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa⁵⁹⁷ risulta, a firma del Procuratore Sabrina Gambino, che nel triennio 2017-2020 sono stati iscritti diversi procedimenti penali che hanno per oggetto reati ambientali connessi alla depurazione delle acque reflue, allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da impianti di depurazione, ovvero altri fatti di reato connessi alla realizzazione, manutenzione o gestione degli impianti stessi. Tra i procedimenti in tale materia, spicca il P.P. n. 6601/17 riguardante la mancata realizzazione del depuratore di Augusta che non è ancora entrato in funzione nonostante gli ingenti fondi stanziati nel corso degli anni. L'indagine, che ha avuto come indagati Di Pietro Concetta sindaco di Augusta e Contraffatto Vania per i reati di cui agli articoli 452-*quinquies* e 734 c.p., si è conclusa con richiesta di archiviazione, nonostante dalle investigazioni effettuate si sia accertato che la mancata depurazione dei reflui urbani di Augusta ha prodotto una compromissione “*significativa e*

⁵⁹⁷ Doc. n. 817/1/2/3

misurabile dell'ambiente marino circostante la città megarese". Dalle investigazioni sembra che le responsabilità dell'evento dannoso si debbano attribuire a scelte amministrative e gestionali assunte quando ancora non era entrata in vigore la norma di cui all'art 452-quinquies del c.p.

Vi sono poi tre ulteriori procedimenti penali pendenti, relativi in particolare ad impianti di depurazione di reflui di natura industriale.

Un primo procedimento penale (il cui numero di protocollo non è stato indicato) riguarda l'inquinamento causato dall'immissione in atmosfera di sostanze odorigene non normate, da parte di grandi realtà industriali del polo Augusta-Melilli-Priolo e tra questi risulta l'impianto consortile di Priolo Gargallo (IAS, società pubblico-privata) che riceve il 75% di reflui industriali e il 25% di reflui civili. Dalle vasche a cielo aperto dell'impianto evaporano sostanze che, sebbene non sottoposte a specifiche limitazioni di legge, risultano avere sgradevoli impatti olfattivi sull'ambiente circostante. Tale impianto è stato, per il motivo sopra esposto, sottoposto a sequestro e successivamente restituito al gestore a condizione che *in primis* mettesse in opera la copertura delle vasche per ridurre l'impatto olfattivo. Al momento esiste soltanto il progetto di intervento ma i lavori non sono ancora iniziati. Le indagini preliminari si sono concluse come si evince dall'allegato trasmesso dalla Procura alla Commissione, ove si fa riferimento anche al sequestro dell'impianto.

Un secondo procedimento (P.P. n. 975/2019) ha dato lo spunto per ulteriori approfondimenti investigativi sull'impianto IAS. Per questo procedimento risultano indagati per il reato di cui all'art 452-bis c.p. ed altri reati ambientali, i responsabili tecnici dell'impianto nonché le società così dette "grandi utenti" che fanno recapitare i loro reflui alla condotta consortile dell'impianto IAS. Dai primi dati dell'indagine si sta mettendo in luce un profondo impatto negativo sulle matrici acqua e aria a causa di un sistema di gestione poco efficiente dell'impianto e soprattutto di un sistema autorizzativo molto permissivo e anche contrario alla legge per come emerso finora. Numerose e complesse sono state le indagini e consulenze tecniche che hanno evidenziato una "compromissione significativa e misurabile" delle acque e dell'aria nelle zone limitrofe al depuratore anche attraverso l'immissione nell'ambiente di sostanze nocive per la salute umana, tra cui il benzene.

Un terzo ed ultimo procedimento (P.P. n. 7408/20) riguarda il T.A.S, un depuratore di acque industriali del polo Augusta-Melilli-Priolo, utilizzato per la depurazione dei reflui della società ISA srl. Essendo le investigazioni ancora allo stato embrionale non si possono trarre conclusioni sui risultati finora ottenuti. Tuttavia, appaiono delle forti criticità dovute ad una attività inquinante che, facendo leva sulla illecita diluizione, rischia di cagionare seri danni all'ambiente marino prossimo allo scarico a mare del depuratore.

Capitolo 9: ATO9 – Agrigento

Attività svolte dalla Commissione

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ad esse correlate, per poter svolgere, adeguate attività d'indagine e valutare complessivamente lo stato della depurazione delle acque, nel territorio dell'ATO9 Agrigento, ha ritenuto opportuno assumere informazioni dai diversi organi di controllo, oltre che nel corso della missione svoltasi nel settembre 2020, anche attraverso una serie di audizioni di seguito riportate:

- ✓ 24 ottobre 2019 Generale Riccardo Rapanotti del Comando Regione Sicilia della Guardia di finanza;
- ✓ 20 ottobre 2020. Regione Carabinieri Forestale “Calabria” Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Palermo – Agrigento: Ten. Col. Andrea Li Volsi, Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Palermo,
- ✓ 20 ottobre 2020 Comandante Leg. dei Carabinieri Sicilia, Gen. B. Rosario Castello, e del Comandante del Gruppo dei Carabinieri tutela ambientale Napoli, Ten. Col Pasquale Starace.
- ✓ 17 dicembre 2020 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca
- ✓ 20 ottobre 2020 Comandante Legione dei Carabinieri Sicilia,
 - Gen. B. Rosario Castello,
 - Comandante del Gruppo Carabinieri tutela ambientale di Napoli, Ten. Col. Pasquale Starace;
 - Ten. Col. Andrea Li Volsi, Centro anticrimine natura dei Carabinieri di Palermo,
 - Ten. Col. Vincenzo Castronovo, Centro anticrimine natura dei Carabinieri di Agrigento;
- ✓ 3 novembre 2020 Comune di Agrigento
 - Sindaco di Agrigento, Francesco Micciché
 - Vice Sindaco, Aurelio Trupia,
 - Dirigente dell'Ufficio sanità-ecologia Gaetano Greco
- ✓ 8 settembre 2020 2020 ARPA Sicilia
 - Direttore generale Francesco Vazzana
 - Direttore tecnico Vincenzo Infantino
 - Responsabile U.O.C. pareri Salvatore Caldara
 - Responsabile U.O.C. dell'area occidentale, Giovanni Abbate
 - Responsabile U.O.S. Agrigento, Patrizia Scimecca
- ✓ 13 gennaio 2021. Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio.
- ✓ 25 marzo 2021 Commissario ad acta per la gestione del servizio idrico integrato di Agrigento, Mariannunziata Di Francesco
- ✓ 25 marzo 2021 Direttore ATI Agrigento, Enzo Pietro Greco Lucchina
- ✓ 23 febbraio 2022 Comandante delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, e Comandante dei Carabinieri per la tutela ambientale e transizione ecologica, Valerio Giardina

9.1 Gestore del SII nell'ATO 9

9.1.1 Situazione dell'ambito territoriale ottimale

La gestione dell'ambito territoriale ottimale e lo stato della depurazione nella provincia di Agrigento presenta diverse criticità, tra queste l'ostacolo invalicabile è costituito senza dubbio dal difficile contesto finanziario. Ciò è quanto emerge, dal documento trasmesso alla Commissione d'inchiesta il 29 marzo 2021⁵⁹⁸ dal *Commissario ad acta*, Mariannunziata Di Francesco, nominata dal Presidente della Regione Sicilia.

Nel documento, di cui si riportano di seguito i punti più significativi, viene rappresentato che al 28 novembre 2018, data di inizio del commissariamento, la situazione finanziaria dell'ATO9 Agrigento era gravissima considerando che l'esposizione debitoria risultava pari a 90 milioni di euro a fronte di una disponibilità bancaria di poche centinaia di migliaia di euro.

Da una ricognizione provvisoria effettuata dagli uffici del Commissario ad acta le principali posizioni debitorie al 28 novembre 2018, erano quelle riportate nella Tabella 1:

Tabella 189: Principali posizioni debitorie emerse in esito alla ricognizione del 28 novembre 2018.

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
PERSONALE	1.937.063
ERARIO	1.217.647
PREVIDENZIALI	2.087.389
CASSA CONGUAGLIO	264.601
ATI	788.505
COMUNE DI SAMBUCA	556.605
ALTRI COMUNI	916.116
HYDORTECNE SRL	3.508.152
CAMPIONE GIUSEPPE S.P.A.	3.572.168
CAMPIONE INDUSTRIES SPA	790.958
DELTA INGEGNERIA	959.042
EMOLUMENTI ORGANI SOCIETARI	384.690
SOCI PER INTERESSI SU INVESTIMENTI	337.400
SICILIACQUE	30.330.590
TRE SORGENTI	26.172.623
E.A.S. IN LIQUIDAZIONE L.R. 9/2004	1.589.037
IREN MERCATO S.p.A.	1.523.110
ENEL ENERGIA S.P.A.	1.290.641
COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA	1.197.178

A queste, si aggiungevano numerosissime posizioni debitorie, nei riguardi di ditte appaltatrici che operavano ai fini della manutenzione delle reti e degli impianti, della fornitura di materiali e prodotti essenziali (cloro, reagenti, etc), dello smaltimento dei fanghi (ditte di trasporto e discariche), etc.

In particolare, come si può vedere nella Tabella 1, il debito più considerevole, era quello contratto con Siciliacque, con cui in passato gli amministratori di Girgenti Acque, avevano sottoscritto un piano di rientro, che prevedeva il trasferimento diretto, non inferiore al 33 per cento, degli incassi mensili dell'intera attività di distribuzione e depurazione (importo minimo di € 1.200.000/mese), a copertura sia dei debiti pregressi, che di quelli legati alla fornitura mensile d'acqua (quest'ultima quantificabile mediamente in oltre €850.000/mese).

Solo il debito nei confronti del Consorzio Tre Sorgenti aveva una sostanziale compensazione con la posizione creditoria nei confronti dello stesso Consorzio.

Le posizioni debitorie nette della società, per situazioni pregresse, sono apparse dunque, al Commissario ad acta, di dimensioni in concreto presuntivamente ben più significative di quanto era possibile dedurre dalla situazione di bilancio al 28 novembre 2018 stimata dagli uffici, in base all'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017. Ciò a causa della presenza di rilevanti crediti nei confronti dell'utenza, difficili da recuperare, e di altri crediti difficilmente esigibili, tra i quali quello nei confronti della Voltano Spa, superiore ai 5 milioni di euro, con incrementi dell'ordine di grandezza di 500-600 mila euro/anno.

⁵⁹⁸ Doc. n. 824/2

La gravissima situazione finanziaria ha quindi rappresentato un ostacolo insuperabile che si è frapposto tra la volontà dei Commissari prefettizi di assicurare una regolare gestione del servizio pubblico connotata dal perfetto rispetto delle norme e la reale capacità operativa. L'impossibilità di fare fronte agli impegni presi non ha consentito di operare con regolarità, non potendo provvedere né alla ordinaria gestione delle reti e degli impianti di distribuzione e di depurazione, né agli obblighi contributivi e fiscali, né al regolare pagamento dei dipendenti e dei fornitori essenziali alla continuità del S.I.I..

La motivazione di quanto rappresentato è tutta insita nell'entità dei debiti, alcuni dei quali obbligatoriamente da onorare⁵⁹⁹. Tali debiti rappresentavano un elemento produttivo indispensabile alla gestione di tutte le reti e impianti, verso i fornitori di prodotti e servizi essenziali, solo per citare i più rilevanti.

Dunque, si era raggiunto un disequilibrio economico nella gestione ordinaria determinato da una molteplicità di cause⁶⁰⁰. In tale contesto la continuità del servizio si è potuta ottenere, seppur parzialmente, solo in presenza di alcuni elementi, tutti essenziali, che in estrema sintesi si possono identificare:

- nella perfetta separazione della gestione commissariale dalla gestione precedente il 28 novembre 2018, sia in termini economici che finanziari, e in particolare:
 - rideterminazione del regime finanziario nel rapporto con Siciliacque, limitando i pagamenti alle forniture correnti, ottenuta solo dopo il mese di aprile 2019;
- nella introduzione di modifiche della gestione industriale, finalizzate all'efficientamento e al miglioramento qualitativo del S.I.I., anche attraverso nuovi affidamenti a ditte esterne contrattualizzate direttamente dalla Gestione del S.I.I. (e non dalla Hydortecne), secondo un piano di intervento che si riteneva funzionale al futuro regime concessorio.

Fattori critici della gestione si individuano in una molteplicità di elementi, tra i quali emergono quelli che sinteticamente si riportano di seguito.

- 1) Siciliacque rappresenta il primo e fondamentale anello della "catena" finalizzata alla gestione del servizio, dal momento che solo per suo tramite - nei casi in cui non si disponga di adeguate fonti proprie - è consentito acquisire la provvista di acqua per uso umano all'ingrosso, da distribuire poi utilizzando le reti comunali che sono state materialmente rese disponibili ad ATI e all'allora concessionario del SII.

Con sufficiente approssimazione, può dirsi che l'approvvigionamento da fonti "proprie" - ovvero da fonti direttamente disponibili per l'azienda - è stimabile nel 50 per cento del fabbisogno totale, mentre il restante 50 per cento deve per necessità essere acquistato ai prezzi di ingrosso praticati da Siciliacque, e poi ceduto all'utenza con la dovuta, pur se limitata, maggiorazione che le tariffe unitarie consentono.

- 2) La non risolta questione dei comuni non consegnatari ha aggravato la situazione per mancata disponibilità di rilevanti risorse idriche autogestite in modo esclusivo e non messe a disposizione degli altri cittadini dell'ambito ottimale.

⁵⁹⁹ Rateizzazione debiti vs. INPS, vs. Erario, vs. Siciliacque per effetto dell'accordo sottoscritto dalla precedente amministrazione con atto notarile nel novembre 2017, vs. enti fornitori di energia elettrica Enel, IREN, Compagnia Energetica Italiana.

⁶⁰⁰ Il costo del personale complessivamente in forze tra G.A. spa e Hydortecne S.r.l. in assenza di una ottimizzazione dei processi aziendali, mancata attuazione di interventi strutturali per carenza di risorse del gestore, probabile diseconomicità di alcuni affidamenti diretti, mancato conferimento di reti e fonti da parte dei comuni non consegnatari, mancato adeguamento della tariffa da parte dell'A.T.I., presenza di gestioni "parallele" da parte del Consorzio Tre Sorgenti e della Voltano Spa, quest'ultima tra l'altro socia della Girgenti Acque, etc

L'incidenza di questa componente sui costi di gestione, è nei fatti confermata da quella che alla data di avvio della gestione commissariale, era l'entità del credito che Siciliacque vantava al 28 novembre 2018 nei confronti della s.p.a. Girgenti Acque.

Da un lato, è noto che si sia consolidata sul territorio una prassi fattuale che ha consentito, senza determinanti iniziative dell'ATI, ad un numero consistente di Comuni di sottrarsi non già all'obbligo del vincolo consortile, ma, quel che è peggio, agli obblighi imposti dalla legge sul conferimento all'ATI e poi al concessionario delle fonti, delle reti e degli impianti.

Dall'altro, analoga distonia consegue al permanere di autonome gestioni "consortili" della distribuzione idrica, quali la s.p.a. Voltano o il Consorzio Tre Sorgenti che, stando alla stessa giurisprudenza del TAR, non hanno più alcuna ragione di esistere, e tuttavia hanno conservato la gestione in via esclusiva di un numero indeterminato e consistente di utenze, di fonti di approvvigionamento e di reti.

A queste non indifferenti criticità, proprie di questo specifico ambito territoriale, si aggiungono sia alcune, neanche infrequenti, gestioni dirette di reti di distribuzione e impianti di depurazione interni ai centri abitati di alcuni comuni, che si riforniscono da serbatoi comunali serviti dal gestore di ambito, sia altre peculiari fenomenologie abbastanza diffuse, quali, per un verso, l'omesso conferimento di fonti di proprietà pubblica con non trascurabile portata, o, per l'altro, forme di distribuzione dell'acqua con autobotti private, frequentemente neanche autorizzate al servizio.

- 3) Un'altra criticità presente in alcuni Comuni che hanno conferito le loro reti e impianti (in particolare il riferimento è ai comuni di Favara, Raffadali, San Giovanni Gemini e Castrofilippo) è correlata alla insufficiente installazione di contatori e alla erogazione dell'acqua e conseguente fatturazione del servizio con modalità "a forfait", lasciate in eredità da vecchie gestioni comunali e precedenti gestori, che comportano una inaccettabile differenza di trattamento economico tra cittadini della stessa comunità, un uso talora indiscriminato e inefficiente della risorsa idrica e una mancata fatturazione e conseguente evasione dei servizi di fognatura e depurazione. Sono palesi, pertanto, gli elevati rischi per la salute pubblica e la frequente reiterata evasione della componente tariffaria destinata alla copertura dei costi di funzionamento degli impianti fognari e di depurazione.
- 4) Il primo fattore di squilibrio economico è dato dalla gravissima fatiscenza degli impianti di distribuzione, di collettazione dei reflui e di depurazione, che generano disservizi e inducono costi per certi versi abnormi a causa:
 - della citata perdita di risorsa idrica non inferiore al 50 per cento nonostante la turnazione del servizio. Tale percentuale si accrescerebbe in misura incompatibile con la disponibilità della risorsa idrica all'ingrosso - critica soprattutto durante il periodo estivo - se la distribuzione fosse continua, con conseguente rilevante incremento del periodo nel quale la risorsa idrica sarebbe dispersa nelle condotte in pressione.
 - dei costi di manutenzione per improvvisi danni alle reti e agli impianti, con rischi di danni ambientali e alla salute pubblica. La frequenza delle rotture alle condotte è incrementata dalla turnazione che genera fenomeni transitori di sovrappressione;
 - della mancata collettazione dei reflui e depurazione di parte delle utenze, con perdita di fatturato e obblighi per gli utenti di adozione di modalità alternative di smaltimento dei reflui;

- della mancata installazione di contatori in un numero rilevante di utenze, con conseguente regime forfetario o utilizzo abusivo della risorsa idrica. L'ovvia conseguenza è la dispersione di risorsa idrica e la mancata fatturazione del servizio reso;
- della mancata sostituzione di oltre 50.000 contatori installati da più di 10 anni, o non funzionanti o non leggibili; della mancata attivazione di utenze condominiali o mancata installazione di contatori a discarica nei condomini, anche di medio-grandi dimensioni;
- della presenza di reti miste di acque nere e acque piovane, in molti Comuni, con conseguente abnorme incremento di portata e di pressione nelle condotte fognarie in caso di elevata piovosità, che causa rotture delle condotte e afflussi anomali agli impianti di depurazione, con danni al processo depurativo;
- della assenza pressoché totale di sistemi di controllo automatico delle reti e degli impianti, finalizzati sia al controllo di pressioni, portate e in generale del buon funzionamento delle infrastrutture, sia alla regolazione a distanza degli attuatori della distribuzione e degli impianti. Ne deriva che la materiale regolazione dei flussi verso le utenze individuali avvenga manualmente e con l'intervento dei "fontanieri" addetti ai vari ambiti territoriali, così in parte sottratti ad altre rilevanti attività di intervento e controllo. Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli impianti di depurazione.
- delle carenze strutturali di impianti che presentano criticità anche in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro, sia per illuminazione insufficiente che mancanza di controllo con telecamere che carenze di altra natura.
- dalla presenza di una infrastruttura, l'acquedotto denominato "Tre Sorgenti", in gestione all'omonimo Consorzio, che alimenta in modo esclusivo quattro comuni (Castrofilippo, Grotte, Naro e Racalmuto), e presenta gravi carenze strutturali, maggiormente critiche per le difficoltà economiche e tecniche dello stesso Consorzio; il quale tuttavia non ha operato la consegna all'ATI della infrastruttura e delle utenze gestite direttamente, nonostante la chiarezza delle norme di settore e le pronunce del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Ai gravissimi disagi della popolazione si aggiunge la rilevante e continua perdita di risorsa idrica.

L'oggettivo disequilibrio tra ricavi e costi risulta condizionante, in conseguenza della impossibilità di porre in essere i notevoli investimenti funzionali necessari, che oltre agli interventi sulle infrastrutture spaziano dall'esigenza prioritaria di rinnovare il parco automezzi e mettere in sicurezza alcuni impianti, a quella di dotarsi di piani e modalità operative più coerenti alle esigenze di gestione di reti ed impianti complessi ad alto impatto in termini ambientali e di salute pubblica, con parziale riqualificazione del personale da destinare razionalmente a compiti, prevalentemente tecnici e di gestione diretta dell'utenza, che non possono non caratterizzare dall'interno l'attività del gestore.

5) Un ruolo determinante nella gestione del servizio era stato attribuito alla controllata S.r.l. Hydortecne Srl, cui tra l'altro faceva capo anche un consistente numero di unità di personale (circa 160).

A detta società, con contratto di rete del 2015 sono stati conferiti numerosissimi compiti operativi afferenti alla gestione del S.I.I., compiti che a loro volta sono stati in buona parte oggetto di successivo affidamento diretto ad altri soggetti; tra essi tra i principali fornitori risultavano alla data del commissariamento le aziende del gruppo Campione.

Il valore delle forniture della s.r.l. Hydortecne alla spa Girgenti Acque per gli anni 2017 e 2018 è riportato nel prospetto seguente:

Fornitore	Fatturato 2017 (Iva Inclusa)	Fatturato 2018 (Iva inclusa)
HYDORTECNE S.R.L.	12.016.411,76	15.976.559,33

Di fatto, buona parte delle forniture di prodotti e servizi essenziali alla gestione del S.I.I. sono transitati sino al 2018 dalla Hydortecne Srl, generando una moltiplicazione delle procedure amministrativo-contabili finalizzate alla emissione degli ordini, gestione delle forniture, verifiche di buona esecuzione, pagamento dei fornitori terzi da parte della Hydortecne e dei servizi resi dalla Hydortecne alla Girgenti Acque, in un regime di subappalto che è stato portato ad esaurimento con l'istituzione di rapporti diretti tra Girgenti Acque e aziende terze.

Relativamente alle problematiche della gestione del SII di Agrigento la Commissione d'inchiesta ha ritenuto di sentire il 25 marzo 2021 il *Commissario ad acta*, Mariannunziata Di Francesco e il Direttore dell'ATI di Agrigento, Enzo Pietro Greco Lucchina.

Il *Commissario ad acta* riferisce: *“Mi sono occupata principalmente del piano d’ambito perché la finalità è quella del passaggio della gestione da quella commissariale – che ormai dura da due anni ed è giusto che si concluda – alla costituzione dell’azienda speciale consortile, modello di gestione pubblica del servizio idrico. Questa costituzione ha avuto un iter molto travagliato perché anche se si è registrata l’unanimità in ambito di assemblea territoriale che riunisce i sindaci dei comuni, i consigli comunali dovevano approvare lo statuto e l’adesione a questo nuovo modello gestionale. Preliminare a tutto questo – come indicato nella relazione – vi era il piano d’ambito. L’ATI, non commissariata e nei suoi pieni poteri, ha dato un impulso verso giugno dell’anno scorso affidando a una società esterna la formalizzazione e la realizzazione del piano d’ambito. Ciò è importante perché rappresenta praticamente una fotografia del territorio, sia dal punto di vista delle sorgenti, quindi delle fonti d’acqua, sia delle criticità legate a quello che manca e a cosa bisogna fare. Il piano d’ambito siamo riusciti a concluderlo e a realizzarlo, anche con la collaborazione dei comuni. [...] Venendo [...] ai comuni della salvaguardia, c’è stata una prima istruttoria su otto comuni. Questi otto comuni, tranne Menfi, sono quasi tutti piccoli comuni montani che hanno in gran parte le caratteristiche previste dalla norma dal punto di vista della risorsa idrica, però non corrispondono completamente a quello che prevede la normativa. Mi riferisco, in particolare, alla mancanza dei contatori e dei depuratori, [...]. Questi depuratori in alcuni di quei comuni che sono gestiti, quindi non facenti parte della salvaguardia, hanno delle difficoltà, richiedono degli interventi che sono quelli ricompresi nel piano d’ambito. Altri comuni – la maggior parte dei comuni della salvaguardia – invece si sono trovati in difficoltà perché pur avendo fatto la richiesta non hanno ottenuto la concessione dei fondi da parte della Regione. A un certo punto si sono trovati bloccati, non li hanno potuti fare e questa mancanza dei depuratori non gli consente di accedere alla normativa della salvaguardia. Viste queste considerazioni, nel piano d’ambito abbiamo stabilito per questi otto comuni una tempistica più lunga per la partecipazione all’azienda speciale consortile, [...]. Abbiamo previsto nel piano d’ambito 500 milioni di euro [...]”*.

Il Direttore dell'ATI di Agrigento, riferisce alla Commissione d'inchiesta che a far data dal 1° febbraio 2021 *“in merito agli interventi dei Comuni che hanno chiesto la salvaguardia. Gli interventi sono finanziati e inseriti nel Patto per il sud che comprende Burgio, San Biagio Platani, Bivona e Santo Stefano Quisquina. Di questi ci sono già i progetti esecutivi che sono in fase di Conferenza dei servizi. L’assessore regionale Pierobon l’anno scorso ha emesso una circolare che*

dava la possibilità di erogare il finanziamento, [...] a favore dell'ATI e a questa la possibilità di stabilire un protocollo d'intesa con il Comune interessato per espletare tutte le procedure relative all'appalto. Queste convenzioni sono già state stipulate, sono state approvate dai consigli comunali, quindi il finanziamento c'è, il problema è quello di avere il progetto esecutivo e cantierabile, quindi approvato. [...]. Il tempo che rimane è quello per emettere il verdetto di finanziamento sul progetto approvato, [...]. Le Conferenze di servizi già sono in corso, sono stati richiesti i pareri per gli ambienti preposti. Per cui, emesso il decreto di finanziamento da parte della Regione si può andare in gara”.

Il *Commissario ad acta*, Mariannunziata Di Francesco, nell'audizione del 25 marzo 2021 riferisce che per i Comuni oggetto della salvaguardia mancano solo il Comune di Agrigento e di Favara che dovrebbero deliberare a breve, mentre, rimarrebbero fuori solo tre piccoli Comuni per i quali è stata attivata la procedura di potere sostitutorio. L'auditore prosegue dichiarando che *“Esaurita questa parte dovremmo andare dal notaio e costituire l'azienda speciale consortile. L'azienda speciale consortile una volta costituita non inizia a regime, bisognerà poi fornirla di una dotazione economica adeguata e dopodiché iniziare la gestione. Una cosa importante è questa. [...] per fare in modo che quest'azienda non abbia da subito problemi, noi nello statuto non abbiamo parlato di cessione di azienda, non è che noi faremo la cessione di azienda con la Girgenti Acque commissariata. Non avremo nessun tipo di rapporto, faremo questo patto sociale per il personale, anche perché si tratta di un discorso che ha anche molto sollecitato il prefetto e inizieremo una nuova gestione che non avrà nessun tipo di rapporto con quella precedente. Fra l'altro, [...] è intervenuta l'altro giorno la dichiarazione di fallimento della società Girgenti Acque, è stato nominato un commissario liquidatore. Noi con questa società e anche con quella commissariata non avremo, come azienda speciale consortile, nessun tipo di rapporto finanziario ed economico, ma solo un'acquisizione di personale per garantire l'occupazione.*

Per quanto riguarda [...] criticità della gestione commissariale, io ho parlato di questo debito enorme. [...] questo enorme buco di 90 milioni di euro che chiaramente si sono ritrovati. L'esposizione maggiore è stata con Siciliacque, dove c'è il debito più sostanziale. Anche loro per cercare di gestire il sistema idrico hanno dovuto fare una divisione di gestione dal 2018 e poter iniziare a erogare l'acqua ai Comuni che rientravano nelle loro competenze. Purtroppo non tutti i Comuni della Provincia, al momento del commissariamento e della conclusione da parte dell'ATI della convenzione con la Girgenti Acque società, hanno voluto – anche per varie ragioni – consegnare le loro reti. Quindi in questo momento, hanno preferito aspettare l'azienda speciale consortile e consegnarle a loro o quanto meno all'ATI [...].

Relativamente alla questione debitoria, qui esposta, Siciliacque con il documento acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 14 maggio 2020⁶⁰¹ ha rappresentato che: *“esiste una posizione debitoria per canone di concessione ed un credito verso Girgenti Acque S.p.A”.*

A tal fine tra Siciliacque e Girgenti Acque, in data 17 luglio 2015, è stata sottoscritta la scrittura privata con la quale le parti avevano convenuto, in considerazione del preminente interesse pubblico alla continuità dell'erogazione del servizio idrico e secondo le richieste avanzate da Girgenti Acque stessa, un piano di dilazione del debito maturato nei confronti del cliente in ragione del contratto di fornitura in essere.

Nella fase esecutiva dei predetti accordi, Siciliacque ha riscontrato una notevole e costante riduzione degli incassi accreditati da Girgenti Acque.

⁶⁰¹ Doc. n. 603/3

Alla luce di ciò, Siciliacque, al fine di tutelare i propri diritti, ha esperito contemporaneamente presso il Tribunale di Palermo il ricorso entrambi definiti ed accolti dal tribunale.

Parallelamente alle azioni giudiziali in corso, le parti hanno, tuttavia, trovato un accordo transattivo volto, da un lato, alla concessione di una nuova dilazione di pagamento del debito di Girgenti Acque nei confronti di Siciliacque e, dall'altro, alla concessione a Siciliacque di garanzie circa il relativo adempimento dell'accordo sottoscritto.

In particolare, in data 13 novembre 2017, sono stati sottoscritti i seguenti contratti:

- l'accordo di pagamento volto alla definizione delle modalità di rientro del debito ed alle garanzie a tutela dell'adempimento. In merito a quest'ultimo punto è stato, innanzitutto, rinnovato il meccanismo di canalizzazione di tutti gli incassi ricevuti da Girgenti Acque a fronte del SII su un conto unico sul quale Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad operare suddividendo automaticamente gli incassi ricevuti, ogni 7 giorni, quanto al 35% degli stessi direttamente a favore di Siciliacque ed il restante a favore di Girgenti Acque [...].
- l'atto di costituzione di pegno a favore di Siciliacque delle azioni di Girgenti Acque detenute dalla Giuseppe Campione S.p.A. (pari al 10,22 per cento del capitale sociale di Girgenti Acque) e dalla Campione Industries S.p.A. (pari al 41,63 per cento del capitale sociale di Girgenti Acque).
- il pegno sui conti correnti di Girgenti Acque aperti presso Poste Italiane. Tale garanzia, da considerarsi "ponte" nelle more del perfezionamento dell'atto di costituzione del pegno azioni, sarà svincolata al momento del completamento delle ultime formalità accessorie da parte di Girgenti Acque.

Relativamente al credito verso Girgenti Acque S.p.A., pari a circa 29.8 milioni di euro (di cui circa 3.1 milioni come stanziamento per fatture da emettere), a fronte di un credito di ammontare certamente considerevole che, rispetto all'anno precedente, si è incrementato di circa 2.0 milioni di euro, si evidenzia che in data 21 aprile 2015 è stata firmata una scrittura privata che ha previsto, un piano di dilazione per il rientro del credito scaduto ed una procedura di accredito automatico in favore di Siciliacque di una percentuale fissa degli incassi ricevuti dal gestore per il servizio prestato.

In particolare, il nuovo accordo, in sostituzione di quello precedentemente vigente, prevede un piano di dilazione elaborato tenendo conto del tempo necessario al gestore per rientrare dello scaduto ed allinearsi rispetto all'ordinario: ciò è stato valutato anche in considerazione della maggiore stabilità economica e finanziaria ormai assicurata dal sistema regolatorio.

Si evidenzia che mentre nel 2015 il gestore aveva sostanzialmente rispettato il piano di dilazione previsto, nel 2016 e nei primi mesi del 2017 si verificava una inspiegabile riduzione dei flussi di cassa pervenuti alla società Siciliacque rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. La richiesta di spiegazioni inoltrata al gestore da Siciliacque è rimasta priva di risposta, ciò fa ipotizzare un mancato rispetto degli accordi contrattualmente previsti⁶⁰².

Il *Commissario ad acta* per la gestione del SII di Agrigento in sede di audizione il 25 marzo 2021 riferisce in merito all'eredità lasciata da Girgenti Acque, si esprime così: *"noi come ATI – e penso anche i Commissari prefettizi – non l'abbiamo voluta perché era impossibile poter gestire quella situazione che poi ha portato alla dichiarazione di fallimento. L'ATI qualche anno fa ha chiuso la convenzione proprio perché la società aveva accumulato un numero incredibile di debiti e allo stesso tempo non erogava un servizio. Ecco perché in molti Comuni – io ho parlato con tutti i*

⁶⁰² Doc. n. 603/3 Nota integrativa al bilancio

43 comuni – c'è una diffidenza nei confronti della gestione precedente che ha portato poi anche ad avere una diffidenza mal riposta nei confronti dei Commissari prefettizi che sono tutt'altra cosa rispetto alla società Girgenti Acque. Hanno preferito fare una gestione in house. È stato votato all'unanimità questo modello di gestione pubblica [...] proprio perché l'esperienza privatistica è stata disastrosa e l'hanno vissuta sulla loro pelle. La questione della debitoria della Girgenti è sicuramente una cosa molto difficile, [...] non riguarda comunque l'ATI, se non come creditore nell'ambito della liquidazione che sarà avviata”.

9.1.2 Gestione dell'ambito territoriale ottimale

Per poter meglio comprendere la complicata situazione della gestione del SII dell'ATO9 Agrigento, la Commissione d'inchiesta ha ritenuto opportuno chiedere ulteriori informazioni anche alla Regione Siciliana. Quest'ultima con nota Prot. n. 4891⁶⁰³ del 4 febbraio 2021, ha rappresentato quanto segue.

L'ATI, a causa di gravi e costanti inadempienze contrattuali del gestore unico GirgentiAcque S.p.A., il 15 maggio 2018 ha emesso nei confronti della stessa Società una diffida ad adempiere.

Con deliberazione 23 novembre 2018 n. 14, in esito alla diffida ad adempiere ed alla sopravvenuta interdittiva antimafia del 16 novembre 2018 per la predetta Società, l'ATI ha approvato la risoluzione della convenzione di gestione in essere con GirgentiAcque S.p.A.

Con deliberazione del 27 settembre 2019 n.9 l'ATI ha previsto l'affidamento della gestione del servizio *in house* ad azienda speciale consortile in fase di costituzione. Mentre con deliberazione del 28 febbraio 2020 n. 2, l'ATI ha preso atto dello schema di statuto dell'Azienda Speciale, inviato ai Comuni per l'approvazione. Ad oggi n. 7 Comuni non hanno ancora approvato lo scheda di statuto e sono in corso gli interventi sostitutivi.

9.1.3 Livello di operatività della gestione del SII

Il livello di operatività del SII in Sicilia e le varie criticità che ancora oggi lo affliggono, sono compiutamente descritte nel documento trasmesso dal Presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), Stefano Besseghini, acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 29 luglio 2021, ed aggiornato al 1° febbraio 2022⁶⁰⁴.

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Ente di governo dell'ambito “Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento”;
- ferme restando le criticità riportate negli anni precedenti⁶⁰⁵, si registra che l'Ente di governo – nel corso dell'ultimo semestre – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo da ultimo all'Autorità talune delle determinazioni tariffarie di competenza recanti l'aggiornamento degli atti (tra cui programma degli interventi e piano economico-finanziario) di cui si compone lo specifico schema regolatorio per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

⁶⁰³ Doc. n. 775/2

⁶⁰⁴ Doc. n. 927/3 - ARERA Relazione 39/2022/I/IDR (quattordicesima relazione ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 152/06 recante “norme in materia ambientale”) <https://www.arera.it/allegati/docs/22/039-22.pdf>

⁶⁰⁵ Non sono in essere procedure di riordino dell'Ente di governo d'ambito, per il quale si sono spesso riscontrate problematiche nell'ambito delle procedure partecipate avviate con il pertinente gestore. Per quanto concerne i profili di pianificazione, risulta che, con delibera ATI n. 11 del 29 dicembre 2020, sia stato adottato il Piano d'Ambito.

In esito alla ricognizione effettuata nel mese di giugno 2021, emerge il contesto gestionale di riferimento, ovvero il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'ATI Agrigento con provvedimento n. 14 del 23 novembre 2018 ha *“deliberato la notifica della dichiarazione di risoluzione della convenzione di gestione, in esito alla diffida ad adempiere, aggravata dalla interdittiva antimafia, con richiesta al Prefetto di perfezionare la misura di temporanea e straordinaria gestione nelle more dell'individuazione di nuova gestione, da affidare nel rispetto della normativa in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica fra le forme previste dall'ordinamento europeo”*. Conseguentemente il Prefetto di Agrigento, ha nominato un'apposita Commissione Prefettizia che garantisce l'espletamento dei compiti di gestione del SII con impiego del personale del gestore (Girgenti Acque S.p.A.). Con provvedimento n. 9/2019 l'Assemblea dei Sindaci ha deliberato la scelta della nuova forma di gestione *in house* e ha altresì scelto di costituire una Azienda speciale consortile cui affidare il SII.

Risulta, altresì, che, nei confronti dell'ATI Agrigento, la Regione Siciliana, con decreto del Presidente n. 590/GAB del 9 settembre 2020, abbia nominato un *Commissario ad acta* *“con il compito di provvedere in via sostitutiva [...] all'affidamento del servizio idrico integrato e alla costituenda Azienda speciale consortile, assicurandone la consegna di reti e impianti comunali”*. Dagli ultimi elementi acquisiti, risulta che i consigli comunali che hanno deliberato al 31 dicembre 2020 positivamente la costituzione della citata Azienda consortile sono ventisette (27) su trentacinque (35).

Con successivo aggiornamento, in esito alla ricognizione effettuata nel mese di dicembre 2021, con riferimento al quadro delle gestioni operanti nell'ATO, emerge quanto segue:

- rinviando alle precedenti relazioni semestrali per l'intera vicenda commissariale di Girgenti Acque S.p.A., è stato disposto, con provvedimento 9 luglio 2021 del Prefetto di Agrigento, la cessazione della misura straordinaria nei confronti della società interdetta e la cessazione dell'incarico al Commissario Prefettizio, e quindi della gestione straordinaria, con decorrenza 2 agosto 2021;
- l'ATI Agrigento con provvedimento n. 4 del 30 luglio 2021 ha provveduto all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato *“all'Azienda Speciale Consortile denominata “AICA” a far data dal 3 agosto 2021 e in attesa della asseverazione del Piano Economico-Finanziario. Tale asseverazione è avvenuta da parte dell'ATI Agrigento con provvedimento n. 9 del 21 settembre 2021 e in data 22 settembre è stata, pertanto, sottoscritta la convenzione di gestione del SII tra ATI e soggetto Gestore “AICA”*. L'aggiornamento del Piano d'ambito prevede la continuità della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni della precedente gestione (Girgenti Acque S.p.A.) ed il trasferimento della gestione del servizio, entro il 2021, da parte dei nove (9) Comuni che gestiscono in forma diretta e che non hanno avuto il riconoscimento della salvaguardia ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. n. 152/2006. In particolare, si tratta dei Comuni di: Aragona, Camastra, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Sambuca di Sicilia (solo fognario e depurativo), San Biagio Platani, Santa Elisabetta e Sant'Angelo Muxaro;
- Con provvedimento del Commissario *ad acta* n. 1 del 29 luglio 2021 *“è stata riconosciuta la salvaguardia della gestione ex art. 147, comma 2 bis del Decreto Legislativo 152/2006 ai rimanenti comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita Belice e Santo Stefano Quisquina”*.

9.2 Situazione degli impianti di trattamento acque reflue urbane

Lo stato dell'arte della Provincia di Agrigento è stato rappresentato alla Commissione d'inchiesta in sede di audizione il 23 febbraio 2022 dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, Comandante del CUFA, Gen. C.A. Antonio Pietro Marzo, nonché dal documento acquisito dalla Commissione in pari data⁶⁰⁶, dal quale emerge quanto segue.

Nella provincia di Agrigento, vi sono di impianti di vecchia generazione, realizzati agli inizi degli anni '80 e che necessitano di continui e sostanziosi interventi di adeguamento e di modernizzazione. Sono presenti circa 30 impianti, alcuni dei quali non sono mai entrati in funzione ed anzi risultano essere stati vandalizzati, di cui 10 sono gestiti direttamente dalle amministrazioni comunali, mentre i rimanenti 20 erano sotto il controllo e la gestione della società "Girgenti Acque S.p.A", i cui vertici sono stati oggetto di provvedimenti restrittivi, con sequestro e relativo commissariamento degli impianti di depurazione, a seguito di indagini del N.O.E. di Palermo.

In particolare, nel contesto di tali investigazioni è stato possibile documentare:

- la fraudolenta gestione del trattamento delle acque reflue urbane ed industriali⁶⁰⁷, diretta ad evitare i costi di smaltimento dei fanghi di depurazione presso discariche o impianti di recupero autorizzati, mentre in realtà venivano illecitamente sversati in mare ed all'interno di altri corpi idrici, come torrenti e canali, provocando un gravissimo inquinamento ambientale;
- l'illecita riscossione del canone di depurazione, incrementato indebitamente con artifici e raggiri, consistiti nell'indicare nelle richieste di erogazione i dati erronei o falsi, procurando così un ingiusto profitto ammontante a svariati milioni di euro, con pari danno per la Regione Sicilia.

Per quanto riguarda le zone costiere, la situazione è drammatica, standardizzata da quella registrata ad Agrigento, in cui l'impianto di depurazione più grande, costruito in contrada Sant'Anna, ossia nella Valle dei Templi, non riesce a rispettare i limiti tabellari, soprattutto nel periodo estivo, a causa di un notevole sovraccarico, originato dalle vicine frazioni balneari come San Leone⁶⁰⁸.

Peraltro, il capoluogo è in attesa, da oltre 10 anni, della costruzione del depuratore di Villaggio Mose, dalla potenzialità di oltre 2.000 A.E.

In alcune zone interne della provincia, invece, come a Bivona, alcuni impianti riescono a rispettare i limiti tabellari anche senza depurazione, grazie alle notevoli dotazioni idriche di cui usufruiscono.

Un impianto di nuova costruzione è quello di Sciacca, che risente però di un'inadatta progettazione e di una mediocre opera di costruzione, tanto che non tutta la città è collegata al depuratore ed interi quartieri sversano direttamente sui valloni.

Situazione paradossale è l'impianto di depurazione di Sant'Angelo, costruito su una scarpata e quindi bisognoso costantemente di lavori di ripristino.

L'isola di Lampedusa ha un vecchio impianto e quello nuovo è in fase di costruzione.

Relativamente alle criticità del SII dei Comuni che insistono nel territorio dell'ATO9 di Agrigento, il Direttore dell'ATI Agrigento, Enzo Pietro Greco Lucchina, nell'audizione del 25

⁶⁰⁶ Doc. n. 1028

⁶⁰⁷ Provenienti complessivamente dagli scarichi delle civili abitazioni e degli insediamenti industriali ed artigianali di

27 Comuni, facenti parte del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale Agrigento

⁶⁰⁸ Che tramite una condotta attraversano la zona archeologica, confluisce in quello di Sant'Anna.

marzo 2021 ha rappresentato alla Commissione che: *“Per quanto riguarda la depurazione c’è un’anomalia relativa al Comune di San Luca di Sicilia che ha ceduto la rete idrica e tutte le opere afferenti al servizio idrico, ma non ha ceduto il depuratore che è gestito in economia. In merito ai depuratori abbiamo avuto interventi abbastanza consistenti dal Commissario per la depurazione. I primi interventi riguardano i Comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000, in particolare i comuni di Agrigento, Favara e Sciacca. [...]”*

Un altro intervento che non riguarda l’impianto di depurazione nella stessa zona, ma la fognatura nelle contrade di Zingarello e Cannatello, è in corso di affidamento da parte del Commissario. Con questi due interventi si conta di sanare tutto il problema dei reflui del Comune di Agrigento e di Favara, un Comune che ha un numero di abitanti superiore a 10 mila. L’altro è il Comune di Sciacca dove era stato realizzato il primo modulo dell’impianto di depurazione realizzato sempre da Girgenti Acque. Adesso il Commissario per la depurazione sta per rimettere in esecuzione il secondo modulo dell’impianto di depurazione [...]. Questi riguardano la prima fase, la procedura di infrazione 2004/2034. A seguito della procedura di infrazione successiva sono stati finanziati, o meglio inseriti nei programmi di finanziamento, altri impianti di depurazione. Riguardo gli impianti di depurazione della gestione commissariale abbiamo Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Montevago, Racalmuto, Ravanusa, Licata e Siculiana. Questi interventi saranno realizzati sempre direttamente dal Commissario per la depurazione, mentre alcuni interventi che avevano già la copertura finanziaria prevista dal Patto per il sud saranno realizzati dai Comuni, ma con il coordinamento del Commissario per la depurazione. Nel mese di febbraio abbiamo fatto una riunione con il Commissario e modificato gli importi. Mi spiego. Molti di questi progetti erano stati redatti da Girgenti Acque, quindi considerando già un ribasso d’asta, quello dell’affidamento del servizio, l’11 per cento. Erano stati redatti con l’utilizzo del prezzario 2009 e non contenevano l’IVA nel quadro economico perché andava in compensazione. [...] Con questi interventi, realizzati dal Commissario per la depurazione direttamente o in coordinamento, si riuscirà a eliminare la criticità relativa ai Comuni sotto gestione commissariale.

Per quanto riguarda gli altri Comuni [...] (Burgio, San Biagio Platani, Bivona, Santo Stefano Quisquina e Alessandria della Rocca) si tratta di interventi che già avevano una copertura finanziaria con il Patto per il sud. [...] Così con questo programma, in fase di avanzata esecuzione, si riuscirebbe, uso il condizionale, a eliminare la criticità del trattamento dei reflui di tutto l’ambito”.

La proposta di aggiornamento del Piano d’Ambito territoriale Ottimale dell’ATI di Agrigento, presentato dalla società Luel S.r.l. – Blue Works S.r.l.s è stata adottata il 29 dicembre 2020 e dalla ricognizione sullo stato della depurazione emerge:

- ✓ A livello provinciale il 93,1 per cento della popolazione è allacciata al servizio di fognatura
- ✓ Sono stati censiti 84 impianti (stazioni) di sollevamento a servizio del sistema fognario, ma solo per 81 impianti sono state rese disponibili le informazioni necessarie all’aggiornamento dello stato conoscitivo. Di questi 81 impianti, 79 sono attualmente in esercizio, per una potenza complessiva di 3063 kW. Per 40 impianti, la funzionalità è definita sufficiente, per 35 è definita buona, in 3 casi la funzionalità è definita ottima. In un solo caso, non si ha informazione circa la funzionalità. Sono 17 gli impianti realizzati successivamente al 2010, 18 quelli realizzati tra il 2000 ed il 2010, e 26 quelli realizzati tra il 1990 ed il 2000. I restanti 18 impianti sono stati realizzati antecedentemente al 1990.
- ✓ Per quanto riguarda il grado di copertura del servizio di fognatura, dalle informazioni rese disponibili, tramite la compilazione delle schede di raccolta dati, è stato possibile determinare come a livello provinciale l’81,2 per cento della popolazione sia raggiunto dal servizio.
- ✓ La ricognizione, effettuata presso i gestori dei servizi, ha evidenziato la presenza di 50

depuratori a livello provinciale, per 48 dei quali è stato possibile aggiornare, in tutto o in parte, lo stato conoscitivo. Tra questi 48, il numero degli impianti attualmente non in esercizio risulta pari a 7.

9.2.1 Controlli dei depuratori urbani effettuati da ARPA Sicilia

Dal raffronto dei dati relativi ai controlli, sugli impianti di depurazione effettuati dall'autorità competente nel periodo intercorrente dall'anno 2012 all'anno 2019, trasmessi da ARPA Sicilia alla Commissione d'inchiesta il 30 settembre 2019 e successivamente aggiornati in data 12 febbraio 2020⁶⁰⁹, emerge il quadro di seguito riportato.

Tabella 190 Impianti di trattamento acque reflue urbane nella Provincia di Agrigento

Provincia di Agrigento	A.E. < 1999		2.000 ≤ A.E. ≤ 9.999		10.000 ≤ A.E. ≤ 49.999		A.E. ≥ 50.000		Totale impianti
	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	n. impianti attivi	n. impianti non attivi*	
Report 2013	3	2	21	4	13	4	2	0	49
Report 2015	3	2	21	4	12	5	2	0	49
Report 2016	4	2	21	4	12	5	2	0	50
Report 2017	4	1	20	2	12	4	2	0	45
Report 2018	4	2	21	4	12	5	2	0	50
Report 2019	4	2	21	4	12	5	2	0	50

* ovvero non connessi a rete fognaria, esistente ma non attivo o in stato di by-pass; non sono conteggiati gli impianti previsti ma non esistenti o abbandonati.

Fonte: elaborazione su dati ST provinciali ARPA Sicilia

Dal riepilogo dello storico degli impianti attivi e non attivi, si può notare che nell'anno 2012 e 2014, su 49 impianti sono risultati inattivi rispettivamente 10 e 11 depuratori. Mentre, nell'anno 2015 su 50 impianti, 11 non sono risultati funzionanti.

Nell'anno 2016, si nota una riduzione del numero di impianti totali, che rispetto all'anno precedente passano da 50 a 45. Di questi 45 impianti, 7 non sono attivi.

La documentazione successivamente acquisita dalla Commissione d'inchiesta in data 4 settembre 2020⁶¹⁰, emerge che nell'anno 2020 ci sono 10 impianti non annoverati tra gli attivi per le seguenti motivazioni: 7 non attivi, 2 mai entrati in funzione e 1 non esistente.

Tabella 191: Impianti attivi, controllati e non, nella provincia di Agrigento -2019

	≥ 50000 A.E.		10.000 ≤ A.E. < 49.999		2.000 ≤ A.E. < 9.999		tutti ≥ 2.000 A.E.	
	attivi	controllati	attivi	controllati	attivi	controllati	totali	controllati
agrigento	2	1	12	6	21	4	35	11
totale	22	20	78	61	131	86	231	167

Nella provincia di Agrigento i depuratori provvisti di condotte sottomarine risultano essere sei. Quando le condotte sono poste troppo in profondità, il controllo ai fini dell'accertamento dello smaltimento illecito dei fanghi a mare, risulta difficile.

⁶⁰⁹ Doc 534 - Doc. n. 345/5

⁶¹⁰ Doc.678/2

I comuni nella Provincia di Agrigento attualmente dotati di condotta sottomarina⁶¹¹ sono i seguenti:

- Frazione di San Leone - Agrigento. Condotta utilizzata ad allontanare i reflui non depurati della frazione di San Leone a circa un miglio e sei dalla costa (circa 3 chilometri). Chiusa e sigillata da parte dell'Autorità Giudiziaria (attualmente non funzionante). Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato A.T.I. AG9;
- Porto Empedocle. Condotta sottomarina utilizzata per l'allontanamento in mare, a circa 300 metri dalla costa, i reflui depurati. (Attualmente funzionante). Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato A.T.I. AG9;
- Realmonte. Condotta sottomarina realizzata per l'immissione in mare dei reflui depurati, mai entrata in funzione e mai collaudata. L'impianto di depurazione scarica i reflui depurati nel Torrente Vallone Forte/Acquedolci. Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato A.T.I. AG9;
- Siculiana. Condotta sottomarina utilizzata per l'allontanamento in mare dei reflui di scarico della frazione di Siculiana Marina, dopo aver subito un pre-trattamento. (Attualmente in funzione). Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato A.T.I. AG9;
- Menfi. Condotta sottomarina utilizzata per l'allontanamento in mare i reflui depurati. (Attualmente funzionante). Gestione Comunale;
- Lampedusa. Condotta sottomarina utilizzata per l'allontanamento in mare dei reflui di scarico non depurati a circa 70 metri dalla costa in contrada Cavallo Bianco. (Attualmente in funzione). Gestione Comunale.

Il *Commissario ad acta* per la gestione del SII di Agrigento in sede di audizione il 25 marzo 2021 relativamente alle criticità riferisce alla Commissione d'inchiesta della "condotta sottomarina della contrada San Leone (AG). I reflui di tutta la zona di San Leone che erano convogliati in un depuratore, quindi a una condotta sottomarina, adesso attraverso l'impianto di sollevamento realizzato con i fondi della delibera CIPE n. 60, sono convogliati nel depuratore di Sant'Anna. Per quanto riguarda, la criticità della zona costiera, sarà risolta con la realizzazione del mega depuratore di 60.000 abitanti equivalenti da realizzare in prossimità del Villaggio Mosè. Il depuratore già comprende un sistema di scarico approvato, quindi si risolverà così l'annoso problema dello scarico selvaggio a mare".

Dalla disamina dei controlli effettuati dalla Struttura di Agrigento dell'ARPA Sicilia, negli impianti di depurazione della provincia⁶¹², sono emerse alcune criticità, legate soprattutto al non completo ammodernamento e adeguamento alle nuove tecnologie dei depuratori e spesso al sottodimensionamento non adeguato all'attuale carico di abitanti.

Inoltre, alcuni dei depuratori di piccoli Comuni non sono funzionanti e i depuratori del Comune di Agrigento vanno in sovraccarico nel periodo estivo.

In basso si riportano gli impianti non attivi (N.A.) in 7 Comuni della Città metropolitana di Agrigento oltre l'ubicazione di due impianti mai entrati in funzione e dell'impianto non esistente di Giardina Galotti:

- 1) Comune di Montevago: impianto contrada Mastrostefano
- 2) Comune di Naro: impianto contrada Contrata trinità
- 3) Comune di Bivona: impianto contrada delle Macchine
- 4) Comune di Burgio: impianto Contrada Vallone Garella
- 5) Comune di Lampedusa: impianto contrada Cavallo Bianco

⁶¹¹ Doc. n. 717

⁶¹² Doc. n. 678/2

- 6) Comune di sant' Angelo Muxaro: impianto contrada Conti/Vallone fioriera
 7) Comune di S. Stefano Quisquina: impianto di contrada Paratore

Si evidenzia inoltre che, risultano non in funzione due impianti, uno ubicato nel Comune di Raffadali e l'altro al Villaggio Peruzzo di Agrigento. Oltre questi, si evidenzia anche che l'impianto di Giardina Galotti sempre ad Agrigento, è inesistente.

Di seguito si riportano i dettagli dei controlli condotti dall'ARPA Sicilia dall'anno 2015 all'anno 2019

Dal documento del 12 febbraio 2020 e successivo aggiornamento del 4 settembre 2020 trasmesso dall'ARPA, emerge che nella provincia di Agrigento nel triennio 2017, 2018 e 2019 sono stati eseguiti presso gli impianti di depurazione dei reflui urbani i seguenti controlli previsti di seguito illustrati⁶¹³.

Tabella 192 Impianti controllati da ARPA Provincia di Agrigento 2013-2019

Provincia di Agrigento	2.000≤A.E≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		% impianti controllati
	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	n. impianti*	n. impianti controllati*	
Report 2013	25	8	17	10	2	2	45%
Report 2015	25	11	17	13	2	2	59%
Report 2016	25	11	17	6	2	2	43%
Report 2017	22	5	16	8	2	1	35%
Report 2018	25	6	17	5	2	1	27%
Report 2019	25	3	17	2	2	0	11%

* sia attivi che non attivi, sia autorizzati che non autorizzati o con autorizzazione scaduta
 Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Come si può notare, anche nell'ATO9, l'autorità competente al controllo, nel periodo attenzionato non è riuscita a garantire un'adeguata presenza sugli impianti di depurazione. Anzi si registra un importante diminuzione della percentuale dei controlli che passa al 45 percento dell'anno 2012 all'11 percento del 2018. Un crollo importante in termini di percentuale, nonché di presenza sul territorio dell'autorità preposta al controllo, che inevitabilmente si riverbera anche nella percentuale di controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti, come di seguito illustrato.

Tabella 193 Numero di controlli effettuati nella Provincia di Agrigento su impianti attivi 2013-2019

Provincia di Agrigento	2.000≤A.E≤9.999		10.000≤A.E.≤49.999		A.E.≥50.000		% controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti
	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	n. minimo controlli	n. controlli	
Report 2013	256	8	160	16	48	7	6%
Report 2015	256	15	149	19	48	8	9%
Report 2016	252	15	144	8	48	3	6%
Report 2017	240	6	144	10	48	2	4%
Report 2018	292	6	149	7	48	1	3%
Report 2019	256	3	149	2	48	0	1%

⁶¹³ Doc. n. 534/1 e Doc. n. 678/2

NOTA: per gli impianti tra i 2000 e i 9.999 A.E. è stato considerato il numero massimo dei controlli previsto per legge dal momento che nell'anno precedente o non ci sono state performances ottimali dei singoli impianti tanto da permettere di abbassare il numero dei controlli annui per impianto da 12 a 4 o perché non sono stati fatti tutti i controlli previsti per verificare la conformità.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Nell'ATO9 di Agrigento i dati della percentuale di controlli effettuati rispetto ai controlli minimi previsti è sconcertante. Dall'anno 2012 all'anno 2018, questi passano da un "massimo" del 9 per cento ad un minimo, nel 2018, dell'1 per cento. I dati indicano senza ombra di dubbio che la presenza dell'autorità di controllo sui depuratori reflui urbani, rispetto a quanto previsto dalla normativa, è pressoché assente e ad oggi, la Commissione non ha elementi per immaginare che sia in atto una situazione migliore.

Al numero degli impianti controllati ed illustrati nelle tabelle precedenti, si aggiungono i controlli non obbligatori che ARPA Sicilia, ha effettuato sugli impianti inferiori ai 1.999 A.E. che risultano essere pari a 5 nell'anno 2013 e 2015, mentre solo uno rispettivamente per gli anni 2017 e 2019.

- ✓ 2013: n. 5 (effettuati su 4 impianti)
- ✓ 2015: n. 5
- ✓ 2017: n. 1
- ✓ 2019: n. 1

In definitiva, dal 2013 al 2019, l'ARPA Sicilia non è riuscita a garantire il controllo con la frequenza prevista dal Decreto Legislativo n. 152/06 che all'Allegato 5 della parte terza prevede che *"l'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura"*. Né tantomeno è riuscita a garantire almeno un controllo nei grandi impianti di depurazione con potenzialità superiore a 50.000 A.E. che stando alla sopraccitata normativa dovrebbero essere controllati almeno 6 volte l'anno.

Complessivamente la percentuale media dei controlli effettuati da ARPA nell'arco temporale visionato è del 5 per cento rispetto ai controlli minimi previsti quindi molto lontana dall'obiettivo normativo.

Tabella 194: frequenza minima dei controlli dell'autorità competente per la conformità degli scarichi Decreto Legislativo n. 156/06

Potenzialità impianto	Numero controlli
Da 2000 a 9999 A.E.	1 volta l'anno
Da 10.000 a 49.999 A.E.	3 volte l'anno
Oltre 50.000 A.E.	6 volte l'anno

Sempre dal documento del 4 settembre 2020⁶¹⁴ trasmesso dal Direttore Tecnico ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino, emerge che in esito ai controlli degli impianti ispezionati nella provincia di Agrigento, ARPA ha rilevato che su un totale di 49 impianti di depurazione con capacità depurativa maggiore uguale a 2000 A.E., sono stati controllati in totale solo 11 e di questi, ben 5 non sono risultati conformi, come di seguito sinteticamente riportato.

⁶¹⁴ Doc. n. 678/2

Tabella 195: Impianti controllati Provincia di Agrigento e totali nella Regione Sicilia

	≥ 50000		10.000 ≤ A.E. < 50000		2.000 ≤ A.E. < 10.000		totali		totali
	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	conformi	non conformi	
Agrigento	1	0	3	3	2	2	6	5	11
Totale	11	9	31	30	53	33	95	72	167

Ad integrazione di quanto fino ad ora descritto, si forniscono i dati dei controlli effettuati riportati in forma tabellare e loro elaborazione, dall'anno 2013 all'anno 2019.

Si illustrano gli esiti dei controlli effettuati da ARPA Sicilia presso gli impianti di depurazione i cui parametri non sono risultati conformi alla Tabella 1 e Tabella 3 dell'Allegato V alla parte III del Decreto Legislativo n. 152/06 e/o non abbiano ottemperato alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo e che pertanto hanno determinato una proposta di sanzione.

Tabella 196 Numero controlli e relative contestazioni – 2013-2019

Provincia di Agrigento	n. controlli complessivi *	n. sanzioni proposte	% contestazioni/ n. controlli
Report 2013	36	12	33%
Report 2015	42	38	90%
Report 2016	26	24	92%
Report 2017	18	18	100%
Report 2018	14	13	92%
Report 2019	5	4	80%

* Considerando tutti gli impianti, anche quelli al di sotto dei 1.999 A.E.

Fonte: elaborazione su dati ST Provinciali ARPA Sicilia

Nel territorio della provincia di Agrigento, l'anno 2018 rappresenta l'anno con il minor numero di controlli (5) mentre l'anno 2014 (report 2015) rappresenta l'anno con il maggior numero di controlli (n. 42), rispettivamente con 5 e 42 controlli.

La Commissione ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti sul sistema delle acque reflue anche al Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che all'uopo ha inviato un documento acquisito in data 2 febbraio 2020⁶¹⁵, dal quale emerge quanto segue.

Il territorio di Agrigento è servito da fognatura e depurazione, ad esclusione degli agglomerati di Giardino Callotti, Zingarello e Cannatello e il sistema fognario nel territorio è, in larga parte, di tipo misto. Per gli agglomerati di Zingarello e Cannatello il precedente Gestore del S.I.I. ATI AG9 aveva redatto apposito progetto per la realizzazione della rete fognaria ad oggi in capo al Commissario Straordinario Unico per la depurazione. Le acque reflue collettate in fognatura sono recapitate, in larga parte tramite diverse stazioni di sollevamento, in 4 diversi impianti di depurazione a servizio del Comune di Agrigento, di seguito elencati unitamente alla capacità equivalente di ciascuno:

⁶¹⁵ Doc. n. 720

1. Depuratore di Contrada Montaperto (600 A.E.);
2. Depuratore di fraz. Fontanelle (11.000 A.E.);
3. Depuratore di Contrada Sant'Anna (55.000 A.E.);
4. Depuratore di Contrada Villaggio Mosè (circa 10.000 A.E. serviti - 1.500 A.E. da progetto).

➤ Depuratore nel comune di Agrigento frazione Fontanelle

L'impianto di depurazione di frazione Fontanelle, ubicato lungo la sponda destra del vallone Canaletto, tributario del fiume Drago, serve i quartieri della zona Nord del comune di Agrigento, denominati: Fontanelle, Amagione, San Michele e San Giusippuzzo. L'impianto di depurazione, esistente al momento della redazione del PARF della zona Nord (1987), è stato adeguato al Decreto Legislativo n. 152/06. Detti lavori sono stati ultimati in data 20/10/2016 e l'impianto nella sua nuova configurazione di progetto è entrato in esercizio in data 24/10/2016.

L'impianto è stato sottoposto ad Amministrazione Giudiziaria, giusto Procedimento penale n. 1070/16 R.G.N.R. e n.1060/16 R.G. GIP, dal 09 ottobre 2017 al 24 ottobre 2019.

Questo impianto, in data 23 settembre 2020, è stato oggetto di sopralluogo da parte della Commissione d'inchiesta coadiuvata dai Carabinieri del NOE, ARPA Sicilia alla presenza del Commissario di Girgenti Acque.

In tale circostanza il Commissario, ha fatto presente che la gestione amministrativa dell'impianto è critica perché si basa soltanto sugli introiti del canone pagato dagli utenti e non sono disponibili al momento altre risorse.

A tal proposito si ricorda che, dall'audizione resa dai NOE il 20 ottobre 2021 è emerso che oltre ai motivi tecnici su riportati⁶¹⁶ si sia riscontrata, non per un singolo impianto, ma per un intero complesso di impianti dell'agrigentino, una violazione della normativa relativamente all'imposizione degli oneri di depurazione.

L'impianto risulta negli asset del Commissario straordinario unico per la Depurazione, per un approfondimento si rimanda al capitolo dedicato.

➤ Depuratore nel comune di Agrigento in contrada Sant'Anna.

L'impianto di depurazione di contrada Sant'Anna, sito nell'omonima contrada, a circa 1 chilometro dal centro abitato, serve il centro storico e parte della fascia costiera del Comune di Agrigento. Parte della Zona Sud-Est di Agrigento, compresa tra la foce del fiume Akragas e quella del fiume Naro e limitata verso monte dal Villaggio Mosè, prevedeva per la fascia costiera, un sistema fognario di tipo separato con trattamento depurativo in corrispondenza dell'impianto di Villaggio Peruzzo e scarico finale del refluo depurato attraverso condotta sottomarina dello sviluppo di circa 3.000 metri, alimentata dalla stazione di pompaggio dei Padri Vocazionisti. A seguito del parere negativo sul completamento dell'impianto di depurazione Villaggio Peruzzo, reso dalla Soprintendenza Beni Culturali di Agrigento in data 17 febbraio 2012 e delle successive linee di indirizzo dettate dal Comune di Agrigento con deliberazione di G.M. in data 20 febbraio 2012 n.15, il carico generato dell'agglomerato San Leone Ovest e Villaggio Peruzzo; corrispondente a circa 10.000 A.E., è stato collettato, tramite la recente realizzazione dell'impianto di sollevamento Villaggio Peruzzo e della relativa condotta di mandata, al depuratore Sant'Anna la cui potenzialità attuale è di 55.000 A.E.. Secondo il Sindaco di Agrigento, con la realizzazione del nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera del Comune di Agrigento e del Comune di Favara, il

⁶¹⁶ Doc n. 386/2, Appendice 1

depuratore di contrada Sant'Anna tornerà a servire il solo centro storico agrigentino. L'impianto è stato sottoposto ad Amministrazione Giudiziaria, giusto Procedimento penale n. 1070/16 R.G.N.R. e n.1060/16 R.G. GIP. dal 23 ottobre 2017 al 30 ottobre 2019.

❖ Depuratore di frazione Villaggio Mosè

La zona del Villaggio Mosè è oggi asservita al piccolo impianto di depurazione esistente, originariamente dimensionato a servizio del solo nucleo storico del Villaggio Mosè (circa 1500 A.E.), su cui gravano oggi i reflui di una vasta zona oggetto di numerosi interventi di edilizia insediativa, turistica e commerciale. Ciò, ha determinato l'assoluta inadeguatezza dell'impianto, che non riesce ad assicurare la depurazione dei volumi di refluo in ingresso secondo i parametri stabiliti per legge. Per superare le suddette criticità il precedente Gestore del S.I.I. ATI AG9 ha redatto apposito progetto per la realizzazione di un depuratore a cui saranno collettati i reflui prodotti dall'agglomerato di Villaggio Mosè, della fascia costiera di Agrigento (come sopra richiamato ad oggi collettati all'impianto di depurazione di contrada Sant'Anna), delle zone di Cannatello e Zingarello, nonché i reflui prodotti nel Comune di Favara.

Il progetto prevede la costruzione, nell'area ricadente in sinistra idrografica del Fiume Naro, di un nuovo impianto di depurazione della potenzialità di 60.000 A.E., che recapiterà i reflui depurati nel fiume Naro, caratterizzato da una portata naturale non nulla per più di 120 gg l'anno, per cui i valori limite da rispettare allo scarico saranno quelli delle Tabella 1 e Tabella 3 del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., vevoli rispettivamente per scarichi in corpi idrici superficiali e fognature miste. Il suddetto progetto rientra tra gli interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione e ad oggi è in capo al Commissario Straordinario Unico per la depurazione. L'impianto è stato sottoposto ad Amministrazione Giudiziaria, giusto Procedimento penale n. 1070/16 R.G.N.R. e n.1060/16 R.G. GIP, dal 12 ottobre 2017 al 24 ottobre 2019.

9.2.2 Stato autorizzativo dei depuratori urbani

La Commissione d'inchiesta il 10 settembre 2020⁶¹⁷ ha acquisito un documento contenente indicazioni sui depuratori in attesa di autorizzazione all'esercizio, sui depuratori per i quali è stato emesso un provvedimento di diniego dell'autorizzazione stessa, nonché le istanze di autorizzazioni pervenute e le istanze in istruttoria.

Tabella 197 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Agrigento al 14.08.2020⁶¹⁸

Autorizzazioni	Agrigento	TOTALE
Vigenti	1	53
Scadute	18	135
In proroga	2	33
Senza autorizzazione	20	173
Diniegate	8	49
	49	443

Il Presidente della Regione Sicilia, su richiesta della Commissione ha fornito un riepilogo dello stato delle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione, aggiornato al 23 novembre 2021⁶¹⁹.

⁶¹⁷ Doc. n. 345/5 - Doc. n. 683/3

⁶¹⁸ Doc. n. 683/3 - Doc. n. 345/5

Tabella 198 Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Agrigento al 23.11.2021

Autorizzazioni	Agrigento	TOTALE
Vigenti	5	56
Scadute	15	136
In proroga	2	35
Senza autorizzazione	21	155
Diniegate	6	58
	49	440

Confrontando la situazione autorizzatoria dell'anno 2020 con quella dell'anno 2021 osserviamo che gli atti vigenti passano da 1 su 49, a 5 su 49. Al riguardo, in sede di audizione svoltasi il 26 dicembre 2021 a Palermo è emerso che la criticità del rilascio delle autorizzazioni risiede nel poco personale e nella mancata trasmissione da parte del richiedente del rinnovo dell'autorizzazione di atti richiesti per l'adeguamento istanza, quindi vi è una carenza documentale che ne impedisce il rinnovo.

Tabella 199: Riepilogo dello stato autorizzativo degli impianti di depurazione urbani nella provincia di Agrigento al 11.01.2020

Province	Vigenti	Scadute	in proroga	Senza autorizzazione	Denegati	N. Impianti
Agrigento	1	18	2	20	8	49

Tabella 200 Istanze pendenti e istanze in corso di istruttoria⁶²⁰

Provincia	Istanze pervenute	Istanze in istruttoria
Agrigento	33	20

Si evidenzia che le autorizzazioni scadute vengono considerate violazioni di tipo permanente e, quindi, la sanzione viene proposta solo una volta nell'arco dell'anno di riferimento. Qualora l'impianto sia stato autorizzato, ma l'autorizzazione sia in scadenza o già scaduta e la richiesta di rinnovo di autorizzazione, non sia stata effettuata nei tempi indicati dalla legislazione, l'impianto viene considerato privo di autorizzazione.

Nella tabella di seguito sono indicati, per ciascun impianto, lo stato autorizzativo, le istanze presentate, se risulta in itinere la relativa valutazione e l'indicazione di quelli destinatari di preavviso di diniego con il documento acquisito dalla Commissione il 23 novembre 2021⁶²¹.

⁶¹⁹ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 683/2

⁶²⁰ Doc. n. 683/2

⁶²¹ Doc. n. 977/3 - Doc. n. 683/3

Provincia di Agrigento									
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione		Istanza di autorizzazione pervenuta	Istruttoria in corso	
		numero	data	stato	numero	data			
Agrigento	Villaggio Mosè				1273	30/7/13			
	C.da Fontanelle	137	5/3/21	vigente			x		
	Montaperto	155	18/3/21	vigente					
	Sant'Anna	269	9/3/17	in proroga			x		
Alessandria della Rocca	Vallone Fretti	703	3/5/12	scaduta			x	x	
	C.da Vallone Alongi			senza autorizzazione			x	x	
Aragona	C.da Scaldamosche	1753	10/11/11	scaduta			x	x	
Burgio	C.da S. Lucia			senza autorizzazione					
Calamonaci	C.da Nucillaro	1151	26/10/20	vigente					
Calabellotta	C.da S. Leo	551	11/6/21	vigente					
Camastra	C.da Fontana Grande			senza autorizzazione			x		
Cammarata	C.da S. Martino			senza autorizzazione					
Campobello di Licata	C.da Canale	1401	4/10/11	scaduta			x	x	
	C.da Milici	1083	9/10/20	vigente					
Canicatti	C.da Ponte Bonavia	1339	20/9/11	scaduta			x	x	
Casteltermini	Ponte Calcare			senza autorizzazione			x	x	
Castrofilippo	C.da Castellaccio	865	24/9/10	scaduta			x	x	
Cattolica Eraclea	Zagarella			senza autorizzazione					
Cianciana	C.da Vitellacci				1171	10/8/16	x		
	C.da Canaloro	1136	6/12/05	scaduta			x		
Comitini	C.da Fiumarazza			senza autorizzazione			x	x	
Favara	C.da Burgilamone				2037	9/12/16			
Grotte	C.da Fiumara-Cacarololi	1310	17/11/10	scaduta			x	x	
Joppolo Giancaxio	C.da Curiale			senza autorizzazione					
Lampedusa e Linosa	C.da Cavallo Bianco			senza autorizzazione					
Licata	C.da Ripellino				1271	30/7/13	x	x	
Lucca Sicula	C.da Giacato	1123	4/7/12	scaduta			x		
Menfi	C.da Fiori	1124	28/10/10	in proroga			x	x	

Provincia di Agrigento									
Comuni	Ubicazione	Autorizzazione			Diniego e/o archiviazione		Istanza di autorizzazione pervenuta	Istruttoria in corso	
		numero	data	stato	numero	data			
Montallegro	C.da Stretto	175	28/12/06	scaduta			X	X	
Montevago	senza impianto								
Naro	C.da Paradiso			senza autorizzazione					
Palma di Montechiaro	C.da Cappello			senza autorizzazione			X		
Porto Empedocle	C.da Pero			senza autorizzazione			X	X	
	Molo Levante			senza autorizzazione			X	X	
Racalmuto	C.da Petrotto			senza autorizzazione			X		
Raffadali	C.da Babbalucia				1186	11/8/16	X		
Ravanusa	C.da S.Vito			senza autorizzazione			X	X	
Realmonte	C.da Canalotto			senza autorizzazione			X	X	
	C.da Torre	308	24/7/08	scaduta			X	X	
Sambuca di Sicilia	C.da Casabianca				1185	11/11/14	X		
S. Angelo Muxaro	C.da Conti	261	27/5/09	scaduta					
S. Biagio Platani	C.da Pizzuta			senza autorizzazione					
S. Elisabetta	C.da Capperi	1018	28/1/15	scaduta			X		
S. Giovanni Gemini	C.da Don Matteo	708	7/6/11	scaduta			X	X	
S. Margherita Belice	C.da Cannitello	788	21/5/12	scaduta			X	X	
S. Stefano di Quisquina	C.da Paradore			senza autorizzazione					
Sciacca	C.da Billante	914	20/12/07	scaduta			X	X	
Siculiana	Fraz. Siculiana marina			senza autorizzazione					
	C.da Foce			senza autorizzazione			X	X	
Villafraanca Sicula	C.da Parco			senza autorizzazione			X		

9.2.3 Impianti autorizzati a ricevere fanghi di depurazione e criticità

Con riferimento ai fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, si riportano di seguito i dati riepilogativi, relativi alle quantità di fanghi prodotti e smaltiti a partire dal 2016 e fino al 2019 dai depuratori del Comune di Agrigento, e si fornisce riscontro delle maggiori criticità riscontrate dal Gestore del S.I.I. nel corso degli anni.

Tabella 201: Fanghi smaltiti dall'anno 2016 all'anno 2019

Anno	2016	2017	2018	2019
Fanghi smaltiti (tonn)	1.398,36	1.312,34	818,6	607,94

Fonte: Comune di Agrigento - Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG⁶²²

La sostanziale differenza nei quantitativi di fanghi smaltiti nel corso degli anni, precisamente tra gli anni 2016- 2017 e 2018-2019 è dovuta a diversi motivi di seguito meglio specificati.

- a) Interruzione delle fasi di avvio a “recupero di materia” dei fanghi di depurazione.
Nel novembre 2017, l'Amministratore Giudiziario degli impianti di depurazione di Fontanelle, Sant'Anna e Villaggio Mosè, giusto. GIP, ha interrotto le fasi di avvio a “recupero di materia” (R3) verso impianti di compostaggio e/o verso il diretto “utilizzo agronomico” all'uopo autorizzato su appositi terreni. Il precedente Gestore, in tal senso, aveva avviato e concluso l'iter amministrativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 99/92, per il diretto “utilizzo agronomico” su appositi terreni dei rifiuti costituiti da “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” di cui al CER 19 08 05. Tale scelta era stata intrapresa per rispettare i “criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” (art. 179 del Decreto Legislativo n. 152/06), e, allo stesso tempo, per via delle criticità determinate dalle limitate quantità che era possibile smaltire presso l'unica discarica presente nel territorio.
- b) Chiusura dei centri di compostaggio e difficoltà nel reperire discariche disponibili
A seguito dell'interruzione delle fasi di avvio a “recupero di materia” dei fanghi di depurazione e della sensibile diminuzione dei conferimenti autorizzati presso l'unica discarica presente nel territorio sono state condotte diverse ricerche, sul territorio regionale e non di discariche con disponibilità ad accettare conferimenti di rifiuti con codice EER 19.08.05, con esito negativo. Le criticità riscontrate contestualmente anche da altri Gestori del S.I.I. a livello regionale, dovute in primis alla chiusura di diversi centri di compostaggio ed alla difficoltà nel reperire discariche disposte ad accettare i rifiuti costituiti da fanghi di depurazione, sono state anche oggetto di riunioni presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Nell'aprile del 2019, per far fronte alle criticità riscontrate, la Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 ha sottoscritto un contratto con la discarica A&G per il conferimento mensile di 300 tonnellate di rifiuti costituiti da fanghi di depurazione, al contempo, una costante e continua ricerca di nuove discariche presso cui poter conferire i fanghi di depurazione ha consentito la ripresa delle operazioni di smaltimento dei suddetti rifiuti. Nel corso del 2020, a seguito di ulteriori ricerche di discariche e/o centri di compostaggio, è stata trovata la disponibilità di nuovi centri di compostaggio presso cui conferire i fanghi di depurazione. Pertanto, ad oggi, i fanghi di depurazione sono conferiti in parte presso discarica (che se da un lato confligge con i “criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, dall'altro concilia con il criterio di “economicità” indicato all'art. 178 del citato Decreto Legislativo n. 152/06) ed in parte presso centri di compostaggio (tale scelta, al contrario, da un lato concilia con i “criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, dall'altro confligge con il criterio di “economicità”).

⁶²² Doc. n. 720

Nella seduta del 25 marzo 2021, il Direttore ATI Agrigento, Enzo Pietro Greco Lucchina relativamente ai siti di smaltimento fanghi ha dichiarato: “c’è una discarica autorizzata in un piccolo Comune della provincia di Agrigento, la società A&G, in parte sono smaltiti. [...] La prima opzione è quella di smaltire i fanghi negli impianti di compostaggio: [...] la Agriblea di Siracusa, l’azienda agricola Mulinello di Leonforte, la Gessi srl ad Augusta, la Raco di Catania, la SC Recycling di Trapani, la SEAD depurazione acque ad Agrigento e questo solo per i fanghi liquidi.

Poi qualche frazione non ha la caratterizzazione idonea a essere smaltita negli impianti di compostaggio. Tutto viene mandato a un impianto di incenerimento presso la società è la Gest a Castrofilippo, un Comune dell’agrigentino. Questo per quanto riguarda gli impianti gestiti da Girgenti Acque, dalla gestione commissariale. Per quanto riguarda gli altri Comuni che gestiscono in house, alcuni conferiscono i fanghi nell’impianto di compostaggio di Santa Maria di Sciacca. Un altro Comune, Menfi, all’impianto di compostaggio della Sicil CAT di Trapani. L’impianto di compostaggio di Sciacca è in sofferenza, nel senso che riesce a lavorare quanto è autorizzato, 14.000 tonnellate l’anno. A seguito della virtuosità, dell’incremento della raccolta differenziata, non riesce a smaltire tutta la frazione organica della provincia di Agrigento ovest.

Alcuni Comuni, per l’indisponibilità degli spazi – perché ci sono due biocelle e in ogni biocella non si può superare il 15 per cento di quantità di fanghi – hanno fatto delle convenzioni con delle società autorizzate come la Traina srl, la LVM di San Biagio Platani e la Tecnav. Sono delle società private autorizzate che prelevano i fanghi e li vanno a smaltire.

[...] è già stato presentato e finanziato un progetto di ampliamento dell’impianto di compostaggio di Sciacca che passerebbe da una capacità di lavorazione di 14.000 tonnellate annue a 24.000 a tonnellate.

È stato presentato e finanziato pure un altro progetto di un impianto di compostaggio a Casteltermini (provincia di Agrigento) addirittura di 36.000 tonnellate annue e un altro a Ravanusa (provincia di Agrigento) di 36.000 tonnellate annue. Sono già stati finanziati a valere sui fondi il Patto per il sud, altri sul POA (Piano operativo per l’ambiente), ci sono già i progetti definitivi, alcuni approvati: si pensa di passare alla realizzazione nel giro di due anni. Questo consentirebbe di superare la criticità dello smaltimento dei fanghi, perché in provincia di Agrigento si avrebbero degli impianti pubblici che potrebbero già dare l’autosufficienza di ambito.

[...] Agrigento, Calamonaci, Cartabellotta, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Licata, Lucca sicula, Montallegro, Montevago, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffaldai, Ravanusa, Realmonte, Libera, San Giovanni Gemini, Siculiana, Sciacca e Villafranca. Sono gli impianti gestiti che complessivamente per lo smaltimento di tutti questi fanghi, utilizzano gli impianti testé elencati, tra i quali figura Mulinello [...].

Alla domanda posta dalla Commissione relativamente all’antieconomicità del conferimento dei fanghi nei siti suelencati, ovvero in quelle aree lontane dai centri di produzione dei fanghi, l’auditore rispondendo affermativamente, ha altresì affermato che: “[...] il problema che sta mettendo in crisi la Sicilia. Per fare fronte a questo problema, ripeto, sono state stanziare queste somme per la realizzazione di nuovi impianti che mancano. In provincia di Agrigento abbiamo solo l’impianto di compostaggio pubblico di Santa Maria che riesce a lavorare a 14.000 tonnellate annue che non sono sufficienti per fare fronte al fabbisogno dei 17 comuni della SRR Agrigento ovest come Sciacca. Non sono sufficienti. Questo impianto era partito tanti anni fa per lavorare 6.000 tonnellate annue, però era un periodo in cui la raccolta differenziata in Sicilia non esisteva. Adesso nel SRR Agrigento ovest si hanno percentuali virtuose di differenziata del 70 per cento. Quindi, questo povero impianto che è autorizzato per 14.000, pur essendo stato progettato per 6.000 tonnellate – quindi lavora al massimo – non è sufficiente per metà della provincia di Agrigento. Da

qui la necessità di utilizzare gli impianti fuori dalla provincia, ma laddove si trovano, perché neanche le altre province li hanno. La Raco, per esempio, uno dei più grossi impianti, in alcuni periodi dell'anno ha difficoltà. Questo è un problema della Sicilia. Le discariche sarebbero l'alternativa all'impianto di compostaggio, anche se sarebbe buona norma prima riutilizzare e poi eventualmente portare in discarica. Come discarica c'era quella di Sciacca in provincia di Agrigento e la discarica di Salinella che è satura. Adesso c'è un progetto per una nuova discarica – una vasca di 500.000 metri cubi con un impianto che è stato finanziato per 25 milioni – che è in fase di approvazione per essere mandato in gara. Quindi, ci sarà in provincia di Agrigento un'altra discarica sempre pubblica. Rispetto al privato c'è una discarica di Siculiana, ma in questo momento è chiusa. Purtroppo, si è costretti a utilizzare, laddove si trovano, discariche fuori dalla provincia. In Sicilia dal 1° aprile la discarica di Lentini che è in gestione controllata giudiziaria chiuderà perché raggiungerà il massimo, sarà satura e la Sicilia sarà costretta a portare i rifiuti fuori dall'isola [...].

Tornando ai fanghi, ecco la motivazione. Non c'è tutta la voglia, il desiderio di portare fanghi fuori a distanza perché hanno un costo che ricade in tariffa.

Il Direttore dell'ATI Agrigento ha poi proseguito dichiarando [...] c'è l'ampliamento dell'impianto di compostaggio di Sciacca che andrà da 14.000 tonnellate annue a 24.000 tonnellate. Poi ci sono i due impianti di compostaggio finanziati, uno a Casteltermini e l'altro a Ravanusa. Quindi, sono tre impianti, uno serve la zona di Sciacca, l'altro serve la zona centrale della provincia di Agrigento e l'ultimo la parte est con Ravanusa. Considerando che da piano regionale, per quanto riguarda Agrigento ovest (17 Comuni), il fabbisogno è proprio di 24.000 tonnellate annue, quindi con l'ampliamento dell'impianto di Santa Maria di Sciacca sarebbe coperta tutta la zona e lì potrebbero anche essere trattati tutti i fanghi della depurazione di quell'area, proprio perché andrebbero realizzate altre due biocelle – ce ne sono già due –, quindi si raddoppierebbe la capacità di trattamento. Per quanto riguarda la zona della provincia di Agrigento est, attualmente il fabbisogno è di circa 40.000 tonnellate l'anno. Andrebbero a realizzarsi due impianti di compostaggio aventi una capacità di trattamento di 35.000 più 35.000, quindi di circa 70.000 tonnellate, sovradimensionate annualmente, che possono accogliere tutti i fanghi prodotti nella provincia di Agrigento. Noi andremmo all'autosufficienza di tutta la frazione organica e anche del trattamento dei fanghi.”

Dal documento trasmesso dalla Regione Sicilia nel 11 settembre 2020⁶²³ e aggiornato il 23 novembre 2021⁶²⁴, si evince l'elenco degli impianti autorizzati a ricevere fanghi di depurazione con codice EER 190805 risultanti dall'applicativo O.R.S.O. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale). Nella provincia di Agrigento le discariche e gli impianti di compostaggio in grado di accettare rifiuti con codice EER 190805, 190812 e 190814 sono rappresentati nella tabella seguente⁶²⁵.

Tabella 202: Impiantistica trattamento fanghi da depurazione - 15 settembre 2021 - Fonte Regione Sicilia.

DITTA	Sede impianto Comune	Tipo Impianto	Autorizzazione	Capacità	Unità di misura	CER			
						190206	190805	190812	190814
A&G	Camastrea	Discarica	D.D.S. 03/09/21 n. 980*	220.000,00	mc	SI	NO	NO	NO
SO.GE.I.R. AG.1 S.P.A. in	Sciacca	Discarica	D.D.S. 10/02/16	580.000,00	mc	NO	SI	SI	SI

⁶²³Doc. n. 683/2

⁶²⁴Doc. n. 977/3

⁶²⁵Doc. n. 977/3

liquidazione (Già' ATO AG1 S.P.A)			n. 96						
Marcopolo srl	Canicattì	Compost aggio	D.D.S. 20/11/17 n. 1637**	3.600,00	ton/a nno	NO	SI	NO	NO
Sogeir impianti smaltimento s.p.a. (contr 100% da SO.GE.I.R.)	Ciaccia	Compost aggio	D.D.S. 01/09/10 n. 723***	14.000,00	ton/a nno	NO	SI	SI	SI

* Capacità si intende la volumetria complessiva della discarica – codice 190805 non più autorizzato a decorrere dal 3 settembre 2021.

** Capacità stabilita con DDS 343 del 5 aprile 2016

*** Modifica del DDS 72/SRB del 17 aprile 2008

Tabella 203: Dati conferimento EER 190805 nella Provincia di Agrigento – Anno 2020 – Fonte Regione Sicilia.

Comune	Kg	Impianti che effettuano lo smaltimento o il recupero
Santa Margherita di Belice	4.240	Società gestione impianti smaltimento – soc. contr. 100% da SO.GE.I.R. in Liq. (art. 2497 Cod. Civ.) – Compostaggio di Sciacca (AG)
Sambuca di Sicilia	10.840	Società gestione impianti smaltimento – soc. contr. 100% da SO.GE.I.R. in Liq. (art. 2497 Cod. Civ.) – Compostaggio di Sciacca (AG)
Cianciana	10.600	A&G – Discarica di Camastra (AG)

Tenuto conto di quanto emerso e confermato anche dall'ARPA, nelle diverse audizioni, ovvero della presenza di importanti "sbalzi" dei quantitativi di fanghi prodotti da un anno all'altro, la Commissione d'inchiesta, ha richiesto di conoscere il flusso dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane con codice EER 19.08.05. Tale richiesta, si è concretizzata con l'acquisizione del documento n. 678 del 4 settembre 2020⁶²⁶ da cui sono stati estratti i dati relativi alla provincia di Agrigento, per i depuratori più grandi.

Tabella 204 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - Anno 2015- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2015				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO C.DA S.ANNA	AGRIGENTO	AG	GIRGENTI ACQUE S.P.A.	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	575.040	575.040
IMPIANTO VIA LUIGI RICCI - RIBELLINO	LICATA	AG	GIRGENTI ACQUE S.P.A.	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	417.260	417.260

⁶²⁶ Doc. n. 678/2

Tabella 205 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - Anno 2016- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2016				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO C.DA S.ANNA	AGRIGENTO	AG	GIRGENTI ACQUE S.P.A.	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	1.263.140	1.370.140
				A.&G. S.R.L.	Camagra	AG	107.000	
IMPIANTO VIA LUIGI RICCI - RIBELLINO	LICATA	AG	GIRGENTI ACQUE S.P.A.	A.&G. S.R.L.	Camagra	AG	28.960	1.151.680
				GIRGENTI ACQUE S.P.A.	Ribera	AG	6.000	
				GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	1.116.720	

Tabella 206 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - Anno 2017- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2017				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO C.DA S.ANNA	AGRIGENTO	AG	GIRGENTI ACQUE S.P.A.	A.&G. S.R.L.	Camagra	AG	74.980	969.800
				GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	770.180	
				RACO S.R.L.	Belpasso	CT	124.640	
IMPIANTO VIA LUIGI RICCI - RIBELLINO	LICATA	AG	GIRGENTI ACQUE S.P.A.	A.&G. S.R.L.	Camagra	AG	232.840	1.190.600
				GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Joppolo Giancaxio	AG	674.080	
				RACO S.R.L.	Belpasso	CT	274.820	

Tabella 207 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane - Anno 2018- Fonte ARPA

Impianto di depurazione - (produttore fanghi)	Comune	Prov.	GESTORE	Produzione 2018				
				destinazione	Comune	Provincia	quantità [Mg]	TOTALE [Mg]
IMPIANTO C.DA S.ANNA	AGRIGENTO	AG	GIRGENTI ACQUE S.P.A.	.	Camagra	AG	231.660	639.020
				F.M.G. SRL	Priolo Gargallo	SR	407.360	
IMPIANTO VIA LUIGI RICCI - RIBELLINO	LICATA	AG	GIRGENTI ACQUE S.P.A.	A.&G. S.R.L.	Camagra	AG	239.480	427.800
				F.M.G. SRL	Priolo Gargallo	SR	188.320	

Mg=megagrammo= 1 Tonnellata

Dai dati suesposti si rileva che il depuratore Ribellino nell'anno 2015 ha gestito un quantitativo pari a 417.260 Mg mentre nel2016, ne ha prodotti1.151.680 Mg, ovvero più del doppio, per poi dimezzare nuovamente i quantitativi nel 2018. Analoga situazione si registra anche per il depuratore S. Anna.

La notevole variazione dei quantitativi di fanghi gestiti dagli impianti di contrada S. Anna ad Agrigento e Ribellino a Licata entrambi con una potenzialità >50.000 A.E. si è avuta indipendentemente dalla nota situazione emergenziale che investì nella metà dell'anno 2018 la pressoché totalità degli impianti di depurazione delle acque reflue presenti sul territorio nazionale, a causa del blocco dello spandimento in agricoltura che come noto, copriva una porzione importante del mercato nazionale di smaltimento fanghi di depurazione.

A tal proposito, si ritiene opportuno citare quanto riferito dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio, nell'audizione del 13 gennaio 2021. Nel corso

dell'audizione, il magistrato ha infatti sottolineato che durante la gestione di Girgenti Acque Spa, venivano prodotti pochi fanghi e che, invece, con le varie amministrazioni giudiziali successive, il volume dei fanghi è aumentato notevolmente. Questa circostanza comproverebbe che le acque, durante la gestione della Girgenti, non venivano depurate.

Sempre sulla stessa linea, anche il ragionamento del Comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, Antonio Pietro Marzo, che nel corso dell'audizione del 23 febbraio 2022⁶²⁷ ha rappresentato alla Commissione, la variabilità⁶²⁸ sul processo di gestione dei fanghi può essere imputata a:

- una non corretta gestione del processo depurativo;
- alla difficoltà di reperire impianti di trattamento di rifiuti presso cui conferire gli stessi;
- allo smaltimento illecito, anche attraverso le acque depurate.

Il Decreto Legislativo n. 99/92 si è infatti dimostrato inadeguato a regolamentare la materia, a causa dei pochi parametri forniti e delle difficoltà interpretative inerenti allo smaltimento dei fanghi in agricoltura, derivanti dal trattamento delle acque reflue.

In Sicilia, inoltre, l'utilizzo dei fanghi prodotti in agricoltura risulta ancora poco praticato. L'unico canale di smaltimento dei fanghi sono e restano le discariche. L'alternativa è il compostaggio, ma le recenti sentenze giurisprudenziali⁶²⁹ hanno limitato l'uso dei fanghi per la produzione di *compost*.

9.3 Gli illeciti connessi al ciclo delle acque

9.3.1 Attività di indagine delle forze dell'ordine

9.3.1.1 Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale N.O.E. di Palermo

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFA), il 12 novembre 2019, ha trasmesso alla Commissione d'inchiesta una sintesi delle indagini effettuate⁶³⁰ dal reparto dei N.O.E. di Palermo, competente anche per la provincia di Agrigento. Nel documento viene rappresentato che *nell'ambito delle attività di indagine delegate dalla Procura a partire dall'anno 2016 (P.P.nr. 1710/17 R.G.N.R. Mod.21), venivano posti sotto sequestro ben 11 impianti di depurazione. Gli stessi, mal funzionanti o completamente non funzionanti, evidenziavano dalle attività di controllo e campionamento il mancato rispetto dei limiti tabellari. Nel prosieguo delle indagini si accertava che il mancato rispetto dei limiti tabellari era imputabile alla mancata produzione dei fanghi e al conseguenziale mancato smaltimento, in quanto il refluo non trattato o trattato inefficacemente faceva sì che i fanghi in esso contenuti venissero allontanati illecitamente nei rispettivi corpi ricettori tramite il medesimo effluente.*"

A completamento del quadro delle attività di indagine il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, nel successivo documento, acquisito dalla Commissione il 17 settembre 2020⁶³¹ ha altresì evidenziato che la complessa ed articolata attività di indagine, permetteva altresì di acclarare

⁶²⁷ Doc. n. 1028

⁶²⁸ Le ispezioni hanno consentito di documentare accumuli di fanghi, palabili all'interno degli impianti (consentita per il termine massimo di 18 mesi), nonché presenza liquida degli stessi (che prevede ulteriori tempi per l'essiccamento necessario allo smaltimento o riutilizzo).

⁶²⁹ Cassazione, TAR Lombardia, ecc.

⁶³⁰ Doc. n. 386/2

⁶³¹ Doc. n. 691

il grave inquinamento dei corpi d'acqua superficiali, nonché riscontrare l'illecito uso per scopi irrigui, delle acque dei fiumi e torrenti insistenti nei territori agrigentini.

9.3.1.2 Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria

Nel documento del 15 settembre 2020⁶³² trasmesso alla Commissione d'inchiesta dal Comando Regione Carabinieri Forestale della Calabria viene evidenziato la recente costituzione del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento Il reparto, ha condotto attività di indagine delegata e di iniziativa, che hanno costantemente condotto alla contestazione di reati in danno all'ambiente.

I casi di maggiore rilievo segnalati alla Commissione d'inchiesta, sono i seguenti:

1. Depuratore di Lampedusa

Su delega della Procura della Repubblica di Agrigento, a seguito di fitta attività d'indagine svolta dal Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento, veniva posto sotto sequestro preventivo, su Disposizione del GIP del Tribunale di Agrigento l'impianto di depurazione di contrada Cavallo Bianco nonché delle zone circostanti⁶³³.

Contestualmente venivano emessi 13 avvisi di garanzia, tra gli altri, anche nei confronti di soggetti che rivestono e hanno rivestito cariche pubbliche. L'indagine ha riguardato la mancata depurazione delle acque reflue e l'immissione del refluo tal quale nel corpo idrico recettore. Questo centro ha proceduto con le seguenti ipotesi di reato:

Tutti in concorso per reato continuato in rapporto di causalità in ordine agli articoli: 452 *bis* C.P. (inquinamento ambientale); 733 *bis* C.P. (distruzione o deterioramento di habitat in un sito protetto), 328 C.P. (rifiuto o omissione di atti d'ufficio) 137, 755 e 258 del Decreto Legislativo n. 152/2006 attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Oltre al sequestro del depuratore, i militari hanno proceduto al sequestro di un ingente quantitativo di rifiuti circa 6000 (seimila) tonnellate provenienti dalla demolizione del vecchio depuratore aventi caratteristiche di disomogeneità e tuttavia accumulati in unici ammassi.

Situazione di Fatto:

- Il vecchio depuratore non è più funzionante dall'anno 2012 allorché venne vandalizzato e reso non più utilizzabile, come asseverato dai tecnici dell'Assessorato Regionale all'Energia - Dipartimento acqua e rifiuti;
- Dal 2012 fino ad oggi, i reflui fognari sono stati riversati direttamente a mare attraverso una falesia sulla costa. L'analisi delle serie storiche di analisi di laboratorio a cura dell'ARPA, dimostrano che le acque non sono mai state sottoposte a nessun trattamento tanto da avere una concentrazione di batteri fecali 10.000 volte maggiore rispetto i limiti tabellari (es. escherichia coli limite 5000 Unità Formanti Colonie/100 ml rilevato 58.000.000 UFC/100ml).

⁶³² Doc. n. 687/2

⁶³³ Il sequestro del GIP è stato modulato in modo da consentire il proseguo dei lavori attraverso specifiche prescrizioni




Grafico 1: concentrazione di *escherichia coli* nel decennio 2009-2019

- Nonostante un significativo impiego di fondi pubblici pari a €8.721.563,83 Il nuovo depuratore non è ancora stato consegnato. Ad oggi i reflui fognari vengono sollevati attraverso un sistema di pompe dalla località cala palme e inviati verso il nuovo depuratore (non operativo) senza mai entrare ovviamente nel sistema di depurazione.
- I reflui fognari tal quali, in sostanza attraverso un By-Pass, vengono pompati in una vasca in calcestruzzo (ripristinata con un finanziamento di circa € 60.000) che costituiva una componente del vecchio depuratore (ultimo step della linea di depurazione prima dell'immissione nel corpo recettore), e da qui, dal mese di Febbraio 2018 il refluo non trattato attraverso un ri-collettamento al pennello a mare viene restituito al corpo recettore, questa volta alla di stanza di 50-60 metri dalla costa. Anche questa linea di allontanamento del refluo (seppur minima e insufficiente) viene molto spesso disattivata per motivazioni asseritamente di carattere tecnico e il refluo si riversa direttamente su falesia lungo la costa.
- La circostanza è stata constatata attraverso un sopralluogo visivo e olfattivo a mare dai militari oltre che dai sommozzatori della Capitaneria Porto che hanno fornito supporto per tale specifica attività.
- Per tutti gli anni di osservazione così come asseverato dall'ARPA, il continuo sversamento dei reflui non trattati ha irreparabilmente compromesso l'ecosistema marino, data l'elevata tossicità e il forte impatto negativo sull'ecosistema dei reflui in parola;

Ad oggi il depuratore di Lampedusa continua a non funzionare e vieppiù, non è stata garantita nemmeno un "linea minima di depurazione" attraverso l'allontanamento dei reflui così come stabilito dal GIP di Agrigento in data 16/04/2018, allorquando venne sottoposto a sequestro preventivo il depuratore in parola con le prescrizioni del Giudice.

2. Campagna olearia e inquinamento delle acque superficiali e di falda

Su delega specifica del Sig. Procuratore della Repubblica di Agrigento, il Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento ha effettuato una serie di controlli, corroborati da imponente attività di indagine, finalizzati alla repressione del deprecabile fenomeno dello sversamento abusivo delle acque di vegetazione.

Nelle fasi preliminari è stato effettuato mediante unità aerea del 9° Nucleo Elicotteri CC di Palermo il sorvolo delle aste fluviali "naro" e "platani" al fine di potere cristallizzare lo stato dei luoghi ed in particolare dei corsi d'acqua colpiti dal fenomeno dello sversamento delle acque di vegetazione provenienti dalle operazioni di molitura delle olive.

Gli operanti hanno sorvolato alcuni tratti del fiume “Naro” dalla sua foce risalendo lungo il suo corso per accertare eventuali sversamenti all’interno dello stesso. Durante il sorvolo, è stato minuziosamente documentato lo stato dei luoghi mediante l’acquisizione di videoriprese con apparato webcam di bordo, cristallizzando compiutamente lo scenario operativo.

L’attività di controllo ha previsto l’accesso unitamente, laddove possibile, con i tecnici dell’ARPA ST di Agrigento; sono state richieste ed esaminate le necessarie autorizzazioni, i registri di carico e scarico di rifiuti, controllato il ciclo di produzione e l’idoneità della struttura rispetto alle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

Fondamentale è stato poi in controllo dei terreni oggetto di spandimento delle acque di vegetazione che in linea di principio dovrebbero soggiacere ad una serie di valutazioni per le quali gli Enti Preposti sono fondamentalmente i Comuni, l’ex Provincia Regionale (oggi Liberi Consorzi Comunali) e l’ARPA.

In particolare si fa riferimento all’art. 112 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006 che rimanda alle Regioni la disciplina dello spandimento e utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione. Si rappresenta altresì che l’istituto della prescrizione asseverata in ossequio all’art. 318 bis del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. ha dato modo alla P.G. operante (ove ne erano soddisfatti i requisiti) di prescrivere gli adeguamenti delle strutture e degli impianti, oltre che la regolarizzazione di quanto sanabile.

3 Industrie ittico conserviere

Attività svolta nel Comune di Sciacca in particolare nelle aree “sensibili” per quanto riguarda la presenza di sversamenti non autorizzati di rifiuti liquidi presso l’alveo del Vallone Portolano.

I militari hanno operato coadiuvati dai tecnici specializzati del I’ ARPA SICILIA ST di Agrigento, al fine di effettuare campionamenti miranti a verificare il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. dagli esiti di laboratorio si sono ottenuti i seguenti referti: “*si evince la presenza di elevati valori dei parametri analitici C.O.D., azoto totale (quasi tutto azoto ammoniacale), conducibilità, grassi e oli anima/i/vegetali, tensioattivi ed Escherichia Coli*” che per “*caratteristiche chimico-fisiche*” sono assimilabili alle “*acque di scarico prodotte da stabilimenti ittico-conservieri*”.

Tra l’altro l’area in questione risulta ricadente all’ interno della rete delle IBA (*important Bird Areas*) e più specificatamente nella IBA 215 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza ove insistono “siti importanti per la tutela delle specie di uccelli” e che riguarda specificatamente le “specie dell’allegato I della Direttiva “uccelli”.

Le *Important Bird Areas* (I.B.A.) rientrerebbero nella definizione di “Aree tutelate per legge” ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera f) del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii. che ricomprende “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi” e, dunque, aventi “comunque interesse paesaggistico e sottoposti alle disposizioni” del Titolo I, alla Parte III del citato Decreto.

4 Attività ispettiva su impianti artigianali di piccole dimensioni

Il Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento nel corso degli anni ha disimpegnato oltre all’attività investigativa delegata, una massiccia attività ispettiva di iniziativa nell’ambito anche delle campagne di controllo disposte dall’Unità di vertice.

In tale ambito sono state svolte attività di controllo sulle attività artigianali che per la loro numerosità costituiscono una massa impattante significativa sull’ambiente. Ci si riferisce in buona sostanza alle attività di autofficine e autolavaggio.

In tale ambito, sono state riscontrate molteplici criticità relativamente alle autorizzazioni allo scarico e l'immissione in pubblica fognatura. Nei casi più eclatanti è stata rilevata una totale o asseritamente tale, ignoranza della necessità di dotarsi - per il regolare svolgimento dell'attività - di preventiva autorizzazione al lo scarico e di un sistema di separazione e depurazione delle acque contaminate prima dell'immissione in pubblica fognatura; nei casi meno critici, ma pur sempre in violazione del T.U.A. si è riscontrato il mancato rinnovo delle autorizzazioni o spesso la dichiarata assimilazione al reflujo domestico. I controlli hanno sovente portato al deferimento all' A.G. dei proprietari e laddove ne ricorressero i presupposti all'applicazione delle prescrizioni asseverate ai sensi dell'art. 318 ter del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. e in seguito all'applicazione dell'art. 318 quater del medesimo Decreto Legislativo.

9.3.1.3 Guardia di Finanza Comando Regionale Sicilia

Dal documento del 27 settembre 2019⁶³⁴ inviato dal Comando Regionale Sicilia concernente le attività investigative a contrasto degli illeciti scarichi di sostanze pericolose, di acque reflue urbane e industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento, emerge quanto di seguito.

Comando Provinciale Agrigento

_In data 27 ottobre 2017, nel quadro dei servizi di controllo economico del territorio, militari della Tenenza di Porto Empedocle notavano la presenza di sversamenti di liquidi in adiacenza ad un frantoio in località Montallegro (AG), che interessava anche le cunette laterali della limitrofa Strada Statale 115.

Il conseguente controllo dell'oleificio, consentiva di accertare che gli scarichi della molitura erano illecitamente smaltiti nell'area antistante, per cui precedevano al sequestro dell'impianto di lavaggio e molitura delle olive presente all'interno dell'opificio ed alla denuncia alla locale Autorità Giudiziaria del titolare, per violazione agli artt. 124 e 137 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

_ Nell'ambito del procedimento penale n. 5327/2018 mod. 21, acceso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per i reati previsti dall'art. 256 del Decreto Legislativo n. 152/2006, dall'art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 323, 353 bis, 356 e 479 del Codice Penale, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria a quella sede è stato incaricato di svolgere indagini dal locale Procuratore della Repubblica il quale, al riguardo, ha autorizzato la sola comunicazione delle predette informazioni.

Attività a tutela dell'ambiente nella provincia di Agrigento

Dal documento del 17 settembre 2020⁶³⁵.

Nel luglio del 2020 il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, unitamente ai Carabinieri del locale Nucleo Operativo Ecologico, ha sottoposto a sequestro preventivo un'area estesa oltre 500 mila mq, sita in agro di Siculiana e un impianto per il trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi ivi insistente, gestito da un importante gruppo imprenditoriale siciliano operante nel settore dello stoccaggio e smaltimento rifiuti.

Il provvedimento, disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Agrigento⁶³⁶, scaturisce da alcune condotte delittuose di natura ambientale contestate ai gestori della discarica, concernenti specificatamente:

⁶³⁴ Doc. n. 338/2

⁶³⁵ Doc. n. 692/2

⁶³⁶ Doc. n. 338/2

- il riversamento non autorizzato di scarichi sul suolo, non insistendo nell'intera area occupata dalla discarica dei corpi idrici recettori delle acque di prima pioggia previsti dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (art. 137, in relazione all'art. 103 Decreto Legislativo n. 52/06);

- l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, superando i limiti di contaminazione con riferimento particolare ai parametri dell'azoto ammoniacale (art. 29 *quaterdecies* c.3 Decreto Legislativo n. 152/06);

- l'inquinamento della matrice sottosuolo e delle acque sotterranee poiché, a fronte di plurimi episodi di superamento delle concentrazioni soglia di cui alla Tabella 2 allegato 5, parte V, titolo V del Decreto Legislativo n. 152/06, non venivano attivate le procedure previste per la potenziale contaminazione del sito, volte al recupero dello stato dei luoghi (artt. 452 *terdieces* c.p.);

- lo scarico di acque reflue industriali oltre i limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06, con riferimento alle sostanze presenti nella tabella 5 del medesimo allegato (art. 137 c.5 del Decreto Legislativo n. 152/06);

- lo scarico di acque provenienti dagli impianti di trattamento biologico delle acque dei servizi e di prima pioggia di pertinenza delle vasche in esercizio e delle vasche in post operativa, superando i limiti previsti dalle Tabelle 3 e 4 dell'allegato 5 della parte III del Decreto Legislativo n. 152/06, con riferimento alle sostanze di cui alla Tabella 5: Arsenico, Cromo, Nichel, Piombo, Rame, Selenio e Zinco e, dunque, con il loro conseguente sversamento sul suolo (art. 452 bis c.p.);

- la contaminazione delle acque sotterranee, non attivando la procedura di cui all'art. 242 del Decreto Legislativo n. 152/06 in presenza di indici di "potenziale contaminazione" relativa ai seguenti elementi: Nitriti, Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati, 1,2 - Dicloropropano, Triclorometano, 2,4,6-Triclorofenolo (art. 452 *bis* c.p.).

9.3.2 Procedimenti Penali e attività di indagini in corso

9.3.2.1 Procedimenti penali pendenti presso la Procura di Agrigento

Nell'audizione svoltasi il 13 gennaio 2021, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha premesso che gran parte delle indagini sono coperte da segreto investigativo. Relativamente al sequestro di undici impianti di depurazione gestiti inizialmente da Girgenti Acque Spa, ha dichiarato quanto segue: *"Girgenti Acque Spa è il soggetto gestore in regime di concessione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale di Agrigento. Sostanzialmente Girgenti Acque Spa aveva, perché ora è commissariata, la gestione di tutte le acque, quindi le acque potabili, le acque reflue, le fognature e le discariche [...] omiss di tutta la provincia di Agrigento. La Girgenti Acque Spa ha subito una interdittiva antimafia da parte del prefetto di Agrigento nel 2018 e dal 2018 è commissariata. Su Girgenti Acque Spa il mio ufficio sta conducendo da anni una pregnante attività di indagine per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla Commissione di reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio, nonché per reati contro la pubblica amministrazione, quale corruzione e peculato. I vertici di questa società sono indagati anche per falso in bilancio. L'ipotesi investigativa che deve ancora passare al vaglio del giudice, pertanto va presa con le dovute riserve tipiche di questa fase delle indagini, è che si è trattato di un prodotto di una lobby politico-amministrativa che ha creato ad hoc e ha operato con sistemi del tutto clientelari in particolare per quanto riguarda il settore che ci interessa, ovvero quello delle depurazioni: si è operato in modo assolutamente illegittimo e irrispettoso per l'ambiente. Come dicevo in precedenza gli impianti di*

depurazione sequestrati sono undici, a cui si è aggiunto quello di Agrigento Fontanelle, per un totale di dodici. Gli impianti di depurazione sono: Agrigento Fontanelle, Agrigento Sant'Anna, Agrigento Villaggio Mosè, Cattolica Eraclea, Siculiana, Montallegro, Realmonte, Favara, Raffadali, Canicattì, Porto Empedocle e Licata. In un primo momento questi impianti di depurazione erano stati affidati agli stessi organi societari di Girgenti Acque Spa, i quali però non hanno dato buona prova di sé, non hanno adempiuto alle prescrizioni loro imposte e questa amministrazione è stata sostituita da un'amministrazione giudiziale. A sua volta l'amministrazione giudiziale è stata sostituita da una amministrazione pubblica affidata alla Regione Siciliana. In seguito al commissariamento di Girgenti Acque Spa la questione relativa a questi depuratori è stata affidata nel 2019 agli stessi commissari prefettizi. Vi è un report importante del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri di Palermo che per ogni impianto segnala le disfunzioni rilevate che vanno dal superamento dei limiti tabellari ai malfunzionamenti degli stessi impianti, ma soprattutto si sono verificate delle criticità nella produzione e nello smaltimento dei fanghi [...]. Del resto, Girgenti Acque Spa ha un precedente che risale addirittura al 2013, allorquando la società sversava direttamente in una zona di pregio ambientale qual è la spiaggia di San Leone attraverso dei pennelli a mare. Vi è un processo in corso per questi fatti. (indagini preliminari)

Il secondo impianto che vi segnalavo nel 2019 era l'impianto di depurazione di Lampedusa. La situazione è particolarmente grave perché Lampedusa sversa direttamente in mare senza sostanzialmente un trattamento valido a soli 200 metri dalla cosiddetta «Porta d'Europa» nell'area naturale protetta delle isole Pelagie. In buona sostanza l'adeguamento dei lavori del vecchio impianto si è protratto per diverso tempo nell'incuria più totale da parte del comune di Lampedusa, ma anche della stessa regione Siciliana, creando un danno ambientale non indifferente per l'ecosistema dell'area naturale delle Pelagie. In questo procedimento sono indagati a vario titolo, anche per il reato di inquinamento ambientale, i funzionari regionali, i sindaci che si sono succeduti nel tempo, i responsabili dell'ufficio tecnico comunale, nonché i responsabili delle imprese che si erano aggiudicate i lavori. Anche per questo procedimento si stanno per concludere le indagini preliminari. Per quanto riguarda la vicenda dei depuratori, la situazione è sostanzialmente la stessa. [...] le indagini su Lampedusa riguardano le omissioni che si sono verificate tra la dismissione del vecchio impianto e il nuovo impianto che ritengo non sia pienamente funzionante.”

[...] Infine, ci siamo occupati della problematica, piuttosto complessa, di Lampedusa. Vi è il problema dello smaltimento delle imbarcazioni che vengono tirate a secco che è di competenza dell'Agenzia delle dogane, la quale ha un meccanismo piuttosto farraginoso per l'aggio e la successiva distruzione. Da ultimo, il Parlamento ha approvato una interessante disposizione di legge che riguarda la possibilità dell'affidamento di queste imbarcazioni anche a soggetti privati, a organizzazioni ambientaliste, ONG e quant'altro e questo dovrebbe alleviare un po' il problema. Le barche che invece sono affondate o si sono arenate davanti al porto di Lampedusa richiedono un intervento massiccio ed economicamente abbastanza impegnativo, perché occorre dragare il porto di Lampedusa. Questo crea, a lungo andare, un ostacolo non solo all'attività di pesca, ma anche all'attività di turismo. È un problema che va affrontato nelle opportune sedi, provvedendo anche evidentemente a trovare l'ente che deve finanziare e l'ente attuatore.

Il documento trasmesso il 15 ottobre 2019⁶³⁷ alla Commissione dal Procuratore presso il Tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio è sottoposto a regime di riservatezza, pertanto nessuna informazione potrà essere riportata.

⁶³⁷ Doc. n. 365

9.3.2.2 Procedimenti penali pendenti presso la Procura di Sciacca

Il documento del 12 novembre 2019⁶³⁸ trasmesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, Roberta Buzzolani, evidenzia che sulla gestione delle acque reflue urbane ed industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento, sull'utilizzazione agronomica e sugli scarichi di sostanze pericolose, sono pendenti i seguenti procedimenti penali:

1. N. 246/14 R.G.N.R. Mod. 21, pendente in dibattimento, nell'ambito del quale sono stati contestati agli amministratori della Girgenti Acque S.p.a., soggetto gestore, in regime di concessione, del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento - ATO AG 9, tra l'altro, alcuni reati in materia ambientale in relazione alla gestione di acque reflue urbane e dei fanghi derivanti dal loro trattamento. In particolare, è stata accertata una diffusa dispersione di reflui urbani non depurati a causa di una serie di rotture della rete fognaria del Comune di Ribera, con sversamento in un sito protetto. Inoltre, viene contestato agli imputati, nella gestione del depuratore comunale, il reato di abbandono ed il deposito incontrollato dei fanghi, prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, costituenti rifiuti che non sono stati smaltiti nelle forme di legge. L'azione penale è stata esercitata nelle forme della richiesta di rinvio a giudizio.
2. N. 2410/15 R.G.N.R., pendente in fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Sciacca, in cui viene contestato al legale rappresentante di un oleificio di avere effettuato l'utilizzazione agronomica di acque di vegetazione di frantoio oleario al di fuori dei casi ed in violazione delle procedure di cui all'art. 112 del decreto legislativo cit., della Legge 574/1996 e della normativa di settore regionale (quale la disciplina regionale relativa all'utilizzazione delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, ali. 1 a. decr. reg. Sicilia del 2.2.2012). Nel caso specifico era inoltre integrato il delitto di cui all'art. 452 bis c.p. in quanto venivano scaricati su terreni incolti ingenti quantità di acque di vegetazione contenenti sostanze pericolose (fenoli).
3. N. 2521/15 R.G.N.R., pendente in fase di udienza preliminare, in cui viene contestato al legale rappresentante di un oleificio di avere effettuato scarichi sul suolo non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (fenoli), integranti i reati di cui all'art. 137 decreto legislativo n. 152/2006 e 452 bis c.p.
4. N. 2575/15 R.G.N.R., pendente in dibattimento, in cui è contestato al legale rappresentante di un oleificio di avere effettuato scarichi non autorizzati sul suolo e sul fiume Platani di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (fenoli), con ciò integrando una serie di reati tra cui quelli di cui agli art. 137 decreto legislativo n. 152/2006 e 452 bis c.p.
5. N. 601/17 R.G.N.R., pendente in dibattimento, in cui viene contestato ad un'impresa il reato di gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi, solidi e liquidi, nel Comune di Menfi, nonché di abbandono di rifiuti della medesima natura
6. N. 2298/15 R.G.N.R., pendente in dibattimento, in cui viene contestato al legale rappresentante di un oleificio di avere cagionato l'inquinamento del suolo e di un corso d'acqua attraverso l'incontrollata fuoriuscita di acque di vegetazione dai silos di raccolta del proprio frantolo. Si allega il decreto di citazione diretta a giudizio.
7. N. 2499/15 R.G.N.R., pendente in dibattimento, in cui viene contestato al legale rappresentante di un oleificio di avere effettuato scarichi non autorizzati sul suolo e nel fiume Ciaravolo di

⁶³⁸ Doc. n. 393/2/3

acque di vegetazione integrando, tra l'altro, il delitto di disastro ambientale. Si allega la richiesta di rinvio a giudizio.

Il Procuratore Roberta Buzzolani, in sede di audizione svoltasi il 17 dicembre 2020, in merito alle attività investigative di interesse, ha riferito quanto segue: *il sistema di depurazione nella provincia di Agrigento era gestito da una società, la Girgenti Acque Spa, il cui rappresentante legale è Marco Campione. Questa società, oltre a occuparsi della gestione dei depuratori, si occupava anche della manutenzione delle reti e della gestione economica. Nel tempo sono stati attenzionati vari aspetti legati alla gestione della Girgenti Acque Spa. Oltre al funzionamento dei depuratori di Sciacca e di Ribera (analisi della tipologia dei reflui e modalità di sversamento dei reflui) ci siamo anche occupati dei pagamenti che la Girgenti Acque Spa richiedeva agli utenti fatturando il costo della depurazione a comuni non serviti dal sistema. In particolare, abbiamo constatato il cattivo funzionamento del depuratore di Ribera e il deposito incontrollato dei reflui e dei fanghi: al riguardo, il dibattimento è ancora in corso. La Girgenti Acque Spa è stata commissariata dalla Regione Sicilia [...].*

Per il controllo di gestione dei depuratori è stata creata un'Associazione temporanea di imprese (ATI), di cui fanno parte tutti i comuni della provincia di Agrigento. Anche l'ATI, per quanto a nostra conoscenza, è stata recentemente commissariata. Questo per quanto riguarda i reflui e i depuratori. Abbiamo indagini in corso che riguardano depuratori di altri comuni del territorio. Rispetto alle indagini che abbiamo in corso, posso dire che non ci sono stati casi di sequestri preventivi degli impianti che invece, per quanto a mia conoscenza, si sono verificati nel circondario della procura di Agrigento.

“Riguardo al sistema di depurazione del comune di Sciacca, alcune nostre attività hanno riguardato anche reati economici oltre a quelli legati alla materia ambientale [...].

Abbiamo poi svolto molte indagini, alcune molto recenti, sui reflui industriali di società e di industrie private, infatti nel territorio di Sciacca, come in tutta la provincia di Agrigento, c'è una presenza abbastanza significativa di oleifici e di industrie ittico-conserviere. Negli anni passati abbiamo anche previsto, rispetto agli oleifici, di portare avanti un'attività di controllo più massiccia e più organizzata, procedendo a controlli mirati soprattutto in coincidenza del periodo di raccolta e di lavorazione delle olive; tutto ciò, per verificare come avvenisse il processo di lavorazione e soprattutto di smaltimento dei reflui. Molto spesso abbiamo constatato che molti oleifici non hanno depuratori, oppure hanno depuratori che non vengono utilizzati o lavorano male. Di conseguenza, i reflui di lavorazione vengono sversati in maniera incontrollata nei torrenti e nel suolo. In relazione a queste numerose indagini siamo anche intervenuti spesso con provvedimenti di sequestro. Un certo numero di procedimenti penali di cui ci siamo occupati li ho segnalati nella nota del dicembre 2019, altre indagini sono in corso, mentre di recente abbiamo provveduto al sequestro di uno stabilimento ittico-conserviere. [...] Il problema degli oleifici da noi si ripropone annualmente e noi, in questi anni, abbiamo cercato di organizzare una campagna, chiamiamola così, di controlli con i Carabinieri e con l'ARPA. Ovviamente, i risultati dei controlli sono i più vari: troviamo irregolarità minime che possono risolversi con le prescrizioni dell'ARPA, mentre nei casi più gravi provvediamo al sequestro dello stabilimento industriale.

La difficoltà di affrontare problemi di questo tipo deriva non solo dalla complessità della materia, ma anche dalla carenza di Polizia giudiziaria specializzata sul territorio. Le indagini in materia ambientale richiedono personale di Polizia giudiziaria altamente specializzato e purtroppo il nostro territorio registra anche una certa lontananza da Palermo dove ha sede il NOE.

[...] allo stato vi sono altre indagini tuttora in corso sul funzionamento dei depuratori di altri comuni anche più piccoli di Ribera e Sciacca. L'interlocuzione, dopo il commissariamento, è certamente più semplice".

TERZA Parte-Impianti di acque reflue industriali e discariche

1 Acque reflue industriali convogliate in acque reflue urbane

La Commissione, nel corso della sua indagine sulla depurazione delle acque reflue urbane, ha ritenuto necessario prendere in considerazione, relativamente ai poli industriali regionali più rilevanti, il trattamento dei reflui misti in impianti consortili. Pertanto, l'indagine è stata estesa al polo di Priolo Gargallo (impianto I.A.S) in provincia di Siracusa e di Gela (Enirewind) in provincia di Caltanissetta. Entrambi gli impianti insistono in aree SIN (siti di interesse nazionale ai fini della bonifica) e sono stati anche oggetto di sopralluoghi da parte della Commissione d'inchiesta. Per omogeneità, è stato trattato anche il polo industriale di Milazzo (provincia di Messina) caratterizzato non solo dalla presenza di depuratori di reflui urbani ma anche da reflui industriali singoli di cui si è scelto di trattare quello più rappresentativo dell'area SIN: il depuratore della raffineria RAM (Milazzo). Infine, come esempio di scarico industriale singolo non afferente ad area SIN, si è preso in esame quello della distilleria Bertolino di Partinico che recapita in area sensibile di particolare pregio ambientale.

1.1 Considerazioni su alcuni impianti di trattamento

1.1.1 Trattamento di depurazione dei reflui "misti"

Il refluo con caratteristiche prevalentemente di origine industriale richiede un trattamento depurativo più complesso dal punto di vista dell'impiantistica coinvolta e delle caratteristiche del trattamento, vuoi per le caratteristiche chimiche del refluo, vuoi per la natura dei fanghi che residuano dal ciclo depurativo. È inoltre richiesta una particolare *expertise* e qualifica tecnica degli operatori ai fini della gestione del trattamento depurativo stesso.

La realtà sopra descritta, in misura minore ma comunque importante, si riscontra anche nel caso di reflui a prevalenza urbana con percentuali meno significative di reflui di origine artigianale che si immettono nelle pubbliche fognature con specifica autorizzazione e con l'obbligo di effettuare pretrattamenti dei reflui per renderli assimilabili al refluo urbano. Ciò avviene, ed esempio, negli impianti di acque reflue urbane di Ragusa contrada Lusìa e di Catania contrada Pantano d'Archi, oggetto di sopralluogo da parte della Commissione d'inchiesta ed approfonditi nella seconda parte della presente relazione.

1.1.2 Il trattamento acque della Distilleria Bertolino di Partinico (PA)

La Bertolino Distilleria iniziò la produzione nell'anno 1970 passando nell'arco di 15 anni ad una produzione di 2.700 ettolitri al giorno tanto da farne una delle più grandi distillerie d'Europa. L'attività produttiva della Distilleria Bertolino consta di tre tipologie di lavorazioni diverse a

seconda della materia prima in ingresso all'impianto: vinaccia, feccia, vino. Obiettivo primario è la produzione di alcool etilico, tartrato di calcio, vinaccioli e fertilizzanti enologici dai tre materiali d'ingresso.

Data la tipologia del ciclo produttivo, produzione di alcool dalle vinacce, il trattamento depurativo dei reflui prodotti nelle varie sezioni dell'impianto prevede il recupero di alcune frazioni liquide con formazione di alcool e sottoprodotti⁶³⁹. Il trattamento depurativo prevede uno scarico discontinuo, in ottemperanza alle prescrizioni dell'AUA.

Le acque meteoriche dei piazzali vengono inviate ad una vasca e da questa, tramite pompe, all'impianto aerobico di depurazione. Altre acque meteoriche dei piazzali, a seconda del loro percorso, vanno inviate ad una vasca denominata "scivolo". Dopo un controllo analitico interno del carico inquinante, in funzione anche del carico dello stesso possono confluire alla digestione anaerobica o al trattamento biologico. In caso di eventi meteorici di particolare entità può essere utilizzata una vasca in cemento armato per la raccolta delle acque e da questa tramite pompe l'acqua potrà essere rilanciata all'impianto aerobico⁶⁴⁰.

Nei documenti trasmessi dalla Regione Sicilia ed acquisiti dalla Commissione d'inchiesta in data 23 novembre 2020⁶⁴¹ e in data 9 dicembre 2020⁶⁴² si rinvennero informazioni relative al rilascio dell'AIA e dell'AUA della Distilleria Bertolino S.p.A.; nonché gli atti istruttori e i rapporti intercorsi sull'argomento tra la Comunità Europea, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Sicilia. Tali documenti forniscono chiarimenti sulle Autorizzazioni AIA poi divenuta AUA⁶⁴³ e sull'AUA stessa rilasciate alla Società Bertolino S.p.A..

L'iter per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale Distilleria Bertolino s.p.a. si è protratto dal 2014 al 2019. In tale periodo si è riscontrata una grave situazione ambientale relativamente alle acque di scarico, agli alti livelli di inquinamento del fiume Nocella e alle emissioni odorigene in atmosfera. Successivamente, si è concluso con il rilascio dell'AUA ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, da parte del Comune di Partinico (PA), con il provvedimento n.15 del 20 ottobre 2020

La Distilleria scarica nel Fosso Puddastri-Raccuglia, uno dei principali affluenti del Fiume Nocella che recapita nel Golfo di Castellammare, area definita "sensibile"⁶⁴⁴. La contaminazione del fiume è annosa. Il fiume ha un'asta di circa 19 chilometri e lungo il suo percorso attraversa diversi territori dei Comuni di Montelepre, Trappeto, Giardinello, Carini, Terrasini, Borgetto, Partinico.

Nella documentazione trasmessa dall'Associazione San Cataldo Baia della Legalità ed acquisita dalla Commissione d'inchiesta il 23 ottobre 2020⁶⁴⁵ viene segnalato lo stato di degrado in cui versa il fiume Nocella e i suoi affluenti, tra i quali soprattutto il torrente Puddastri.

A confermare, in parte, la veridicità di tale segnalazione sono i dati ARPA, contenuti nel documento acquisito dalla Commissione il 27 ottobre 2020⁶⁴⁶, i quali denotano un alto livello di

⁶³⁹ Il sistema di trattamento acque di processo della Bertolino consta di due fasi: una prima fase depurativa (digestione anaerobica e/o concentratori a cinque effetti) e una seconda fase depurativa (trattamento biologico aerobico). Si tratta di un sistema complesso che recupera alcune frazioni nella prima fase depurativa ma che produce anche residui da smaltire, mentre la seconda fase depurativa, consiste di un impianto di trattamento a fanghi attivi (SBR) con produzione di fanghi.

⁶⁴⁰ L'acronimo SBR si riferisce a *Sequencing Batch Reactor*. Si tratta di un depuratore discontinuo sequenziale.

⁶⁴¹ Doc. n. 727/1

⁶⁴² Doc. n. 740/1/2/3 (Allegati n. 6)

⁶⁴³ Originariamente l'impianto operava in AIA ma successivamente, essendo stata depotenziata la capacità termica con la dismissione di due caldaie, l'autorizzazione è rientrata in AUA rilasciata dal Comune di Partinico.

⁶⁴⁴ L'area del Golfo di Castellammare e quelle vicine, è considerata area sensibile, nel rispetto dell'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia n.65/TCI del 16 settembre 2003, di designazione dell'area sensibile del Golfo di Castellammare in Sicilia

⁶⁴⁵ Doc. n. 716

contaminazione da fosforo e ammoniaca tale da far classificare “scarso” lo stato ecologico del fiume.

L’Arpa Sicilia già prima del 2018 aveva effettuato una caratterizzazione delle acque del fiume secondo quanto previsto dal Piano Tutela delle Acque della Sicilia. Nel periodo maggio-giugno 2017 era stata notata la presenza di acque maleodoranti e torbide provenienti dal Fosso Puddastri-Raccuglia. Il fiume, riferisce Arpa, riceve i reflui di centri abitati (Montelepre e Giardinello) di attività agricole, e agro-industriali (frantoi, allevamenti, caseifici, etc) mentre nel Fosso Puddastri confluiscono i reflui dei centri abitati di Borgetto e Partinico (frantoi, cantine, distilleria Bertolino).

Stante il livello di contaminazione del fiume per il fosforo totale e per l’ammoniacca, nell’A.U.A. rilasciata alla Distilleria Bertolino, sono stati imposti limiti più severi allo scarico delle acque per il fosforo totale 1mg/l e per l’azoto totale 10 mg/l rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale (Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i)⁶⁴⁷.

Infine, la Distilleria Bertolino, oltre alla questione delle acque reflue pone seri problemi di emissioni odorigene in atmosfera che spesso, hanno comportato segnalazioni e denunce di cittadini e associazioni ambientaliste con conseguenze attivazione della magistratura.

1.1.3 Gli impianti di trattamento acque (TAS+TAF) dell’Eni Rewind di Gela

Syndial dal 1° novembre 2019 ha cambiato nome in Eni Rewind, acronimo di *Remediation&Waste Into Development*, vale a dire bonifiche, gestione rifiuti e acque come opportunità di sviluppo, e significa “riavvolgere il tempo”. Questo perché rendere riutilizzabili e valorizzare nuovamente le risorse ambientali è l’obiettivo principale dei progetti di bonifica, ma anche delle nuove tecnologie per lo sviluppo dell’economia circolare.

All’interno del Sito d’Interesse Nazionale di Gela, Eni Rewind è proprietaria e titolare degli oneri di bonifica di suoli e falda delle aree dismesse ex ANIC estese per circa 17 ettari. Inoltre, gestisce le attività ISAF (in liquidazione) distribuite in ca.55 ha [3 ha (Isola 9) e 52 ha (Discarica di fosfogessi)].

Eni Rewind, ha inoltre sottoscritto con RA.GE nell’anno 2017 il contratto per l’affitto del ramo acque della Raffineria di Gela e, quale *global contractor* di Eni, svolge nel sito attività di risanamento ambientale delle società 100% di Eni quali RaGe, ed Enimed (società *upstream*).

In particolare, la società ambientale di Eni si occupa delle attività di messa in sicurezza d’emergenza, mantenimento e monitoraggio falda dell’intero sito (ad esclusione di Enimed), con gestione del TAF, dei due impianti biologici (BIO urbano e BIO industriale) oltre alla bonifica suoli e alla demolizione di impianti, capannoni ed edifici presenti nelle aree di proprietà: (isola 1), ex impianto cloro-soda (isola 2), ex impianto dicloretano (isola 6), ex Agricoltura (isola 10), ex impianto ossido di etilene(isola 17), ex acrilonitrile (isola 9), ex ISAF.

- La gestione delle acque di scarico nell’ambito di un sistema consortile integrato

⁶⁴⁶ Doc. n. 717 del 27 ottobre 2020

⁶⁴⁷ Doc. n. 740/1 Allegato 5 trasmesso dalla Regione Sicilia-Assessorato del Territorio e dell’Ambiente prot.75730 del 19 nov. 2019, ad Oggetto: Distilleria Bertolino: Atto di interpello ed osservazioni critiche al parere preventivo sullo scarico di acque reflue industriali rilasciato dall’Ara 2 UTA-PA di questo dipartimento nell’ambito del procedimento di AUA ex DPR 59/2013 e s.m.i.”.

Nel sito della ex raffineria di Gela (RA.GE), la depurazione è affidata a Eni Rewind che gestisce, oltre al trattamento delle acque di falda (TAF) ai fini della bonifica, anche due impianti biologici: uno di tipo industriale ed un altro, di proprietà della Regione Sicilia, di tipo urbano (TAS) che raccoglie le acque della rete fognaria mista del Comune di Gela con una portata di 400 mc/h.

La singolarità, e quindi l'assetto di tipo consortile, sta nel fatto che, al biologico industriale, è convogliata una portata da 100 mc/h di refluo urbano proveniente dall'area IRSAP⁶⁴⁸ (consorzio ex ASI - area urbana e artigianale) del Comune di Gela, che è stata autorizzata dal 2016 ad oggi, tramite un'ordinanza del sindaco di Gela⁶⁴⁹, per alleggerire la portata al biologico urbano. Tuttavia, ancora oggi, nonostante questo "alleggerimento", la portata è causa di *overflow* dal pozzetto d'ingresso al biologico urbano. I due scarichi a mare del biologico industriale e del biologico urbano sono separati per poi convergere insieme nel collettore dello scarico nel Mar Mediterraneo.

Tale situazione pone a rischio di sversamenti di reflui non depurati. Infatti, in data 7 settembre 2015 presso i locali del Comune di Gela si è tenuta una riunione, convocata dal Sindaco di Gela in merito alla problematica dello sversamento a mare di reflui urbani non depurati dal sovrappieno della condotta fognaria principale, situata prima dell'ingresso all'impianto di depurazione dei reflui urbani gestito all'interno della Raffineria di Gela. A tale incontro hanno partecipato rappresentanti del Comune di Gela, di Raffineria di Gela S.p.A., dell'Irsap, del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dell'ASP e di codesta Capitaneria di Porto.

Successivamente in data 11 settembre 2015 la segreteria del Sindaco di Gela ha trasmesso informalmente a mezzo pec un verbale della suddetta riunione e, indirizzando il messaggio alla Direzione Generale di Caltaqua Acque di Caltanissetta SpA, ha rappresentato che *"in tale seduta è emersa la necessità di mettere in atto interventi urgenti riguardanti il depuratore Consortile, i cui costi sostenuti saranno a vostro totale carico, anche se i lavori saranno assicurati da RA.GE. S.p.A. di Gela attuale gestore del predetto depuratore"*.

A questa riunione hanno fatto seguito alcune ordinanze emesse dal sindaco di Gela, a vario titolo indirizzate alla Raffineria di Gela S.p.A. e/o all'ATO CL 6 ed a Caltaqua - Acque di Caltanissetta S.p.A., successivamente culminate nell'ultima ordinanza di cui si riscontro negli archivi del LCC, ovvero la n. 463 del 26.08.2016, preceduta da un tavolo tecnico convocato dal sindaco di Gela per il 24.08.2016.

Nell'assetto attuale, quindi, il depuratore industriale di Eni Rewind si configura come impianto consortile costituito dal 90 per cento di refluo industriale e 10 per cento di refluo urbano, autorizzato in AIA rilasciata alla RaGe con DM 236 del 21 dicembre 2012⁶⁵⁰. Tale atto riporta tutti i dettagli del sistema di trattamento delle acque reflue provenienti dalla raffineria e dal Comune di Gela (acque reflue urbane e acque reflue miste del Consorzio IRSAP). Inoltre rappresenta che: *la configurazione dei trattamenti e delle tipologie di reflui liquidi gestiti dalla Raffineria è particolarmente complessa, data la compresenza di reflui industriali generati nel sito con quelli prodotti da terzi e con quelli civili. Questa situazione comporta da un lato la centralizzazione dei trattamenti, con la creazione di un legame di dipendenza del buon funzionamento dell'infrastruttura pubblica alla corretta gestione degli impianti da parte industriale, e dall'altro la commistione di reflui di natura diversa rendendo meno lineare il collegamento- emissione-generazione per i vari inquinanti"*.

Per i dettagli sulle acque reflue urbane si rimanda al capitolo dedicato alla depurazione nell'ATO6 Caltanissetta.

⁶⁴⁸ Nella condotta fognaria dove confluiscono le acque del consorzio IRSAP (ex ASI) è di tipo separato (acque bianche e acque nere) per i settori Nord 1 e Nord 2, e di tipo misto per il settore Nord Est. Tale gestione è in capo a Caltaqua.

⁶⁴⁹ Ordinanza sindacale n. 463 del 26 agosto 2016

⁶⁵⁰ Doc. n. 538/1

Nel sito Eni Rewind, limitatamente ai sistemi depurativi, il problema delle emissioni fuggitive in atmosfera, si “avverte” in misura minore rispetto all’IAS di Priolo Gargallo. Vuoi per le prescrizioni imposte dall’AIA n. 236/2012, vuoi per il fatto che la ex raffineria ha dismesso numerose installazioni impiantistiche di raffinazione fonti di *fugitive emissions*, ed è attualmente impegnata nella produzione “*waste to fuel*” combustibili ecologici da biomasse a ridotto impatto ambientale. Anche in questo caso, come nel caso di Priolo, l’assetto consortile si configura a netta prevalenza industriale.

- Contratto di gestione del depuratore: Eni Rewind e Caltaqua

Il Contratto per le prestazioni (trattamento reflui urbani del Comune di Gela) del 2017 è stato stipulato tra Caltaqua e RaGe ed è stato volturato a Syndial (ora Eni Rewind) il 01 ottobre 2017, nell’ambito del trasferimento della gestione del Ramo Acque da parte di RaGe a Eni Rewind (già Syndial), a fronte dell’affitto di Ramo d’Azienda. Tale contratto è scaduto il 31 dicembre 2017. Di conseguenza, Eni Rewind ha dato corso all’iter per il rinnovo del contratto avviando il confronto con la società Caltaqua e con ATO Idrico CL6 al fine di aggiornare le condizioni economiche. Si precisa che tale confronto oggi non ha prodotto ancora la sottoscrizione del nuovo contratto; nelle more Eni Rewind sta comunque garantendo la continuità del servizio⁶⁵¹.

In merito al contratto tra Eni Rewind e Caltaqua, nell’audizione del 14 febbraio 2020 il responsabile del TAF Management Eni Rwind, Gianluca Aquila, riferisce alla Commissione d’inchiesta che ENI Rewind *ha interloquuto con Caltaqua per il rinnovo del contratto e ancora ad oggi non si è riusciti a rinnovarlo. Tuttavia, pur con le tariffe e con le clausole del vecchio contratto, Eni Rewind, trattandosi di un servizio di pubblica utilità (la depurazione), sta continuando ad operare con i dettami di quel contratto.*

Il medesimo giorno, il Direttore generale di Caltaqua, Andrea Giuseppe Gallé, sull’argomento dichiara: *“la questione del rinnovo del contratto Eni Rewind Caltaqua, si è fundamentalmente arenata sull’aspetto economico, perché fino al 2017 abbiamo sottoscritto dei contratti con degli importi unitari legati proprio al trattamento dei reflui che arrivavano lì e che vengono misurati con dei misuratori di portata, che danno un complessivo annuo di costo per quanto riguarda l’azienda pari a circa 900 mila euro. Succede che la società ENI dal 2018 ha rappresentato che i costi che loro sostengono per la gestione dell’impianto, e quindi per il trattamento di tutti i reflui, sono molto superiori rispetto a quello che era l’accordo stipulato con Acque di Caltanissetta fino al 2017, tra l’altro sottoponendoci un piano di natura economica che vede un incremento dell’importo del 400 per cento. Significa che loro dicono che, fino al 2017, 900 mila euro era un importo per noi «congruo», non conoscendo noi i costi che loro hanno per svolgere il servizio. Nel 2018 capisce bene che mi propongono un costo di 3 milioni 200 mila euro, costo che per noi - lo dico serenamente - è un costo passante, ma è un costo che va in tariffa. Siccome noi non approviamo la tariffa - ma come sapete l’approva l’Autorità d’ambito e poi l’Autorità nazionale - noi abbiamo alzato le mani dicendo: guardate, signori, noi non possiamo, senza entrare nel merito di quelle che sono le vostre considerazioni, sottoscrivere un contratto con voi che passa da 900 mila euro a 3 milioni e 2, perché questo ha un effetto importante in tariffa; quindi, va assolutamente coinvolta l’Autorità d’ambito. È per questo che nelle ultime interlocuzioni che abbiamo avuto con loro abbiamo fatto presente di spostare la questione sul tavolo dell’Autorità d’ambito, che oggi è in una fase di transizione, perché, come sapete, a Caltanissetta l’Autorità territoriale idrica prevista per legge è ancora in fase di insediamento. Hanno fatto una prima Costituzione il 5 dicembre scorso, quindi ancora siamo in una fase di transizione. Mi sento di dire che oggi ancora non è*

⁶⁵¹ Doc. n. 735/3

effettivamente costituita l’Autorità che dovrebbe regolamentare questo servizio e che sicuramente non può che entrare nel merito di questa questione, perché per noi nulla osta a riconoscere un importo congruo dovuto e dimostrato, qualora così fosse, ma a seguito di un’approvazione di questi costi da parte dell’Autorità d’ambito; quindi noi non possiamo, come abbiamo spiegato ai colleghi di ENI, sottoscrivere un contratto con delle condizioni profondamente cambiate rispetto al passato. Questo è il motivo”.

Nel documento trasmesso dal Presidente di Eni Rewind Rita Marino, ed acquisito dalla Commissione il 3 dicembre 2020⁶⁵² in merito al depuratore biologico consortile, viene illustrato il problema del costo della depurazione, ovvero la reale questione su cui verte il rinnovo contrattuale. La spesa per il biologico industriale sostenuta da Eni Rewind è stata, nell’anno 2019, di 4 milioni 714.000 euro, di cui 242.000 euro addebitati a IRSAP per la sua quota parte. Mentre, i costi sostenuti, per il biologico urbano, nel il biennio 2017-2019 sono stati di 7 milioni 277.000 euro, sostanzialmente diversi da quelli del depuratore industriale.

Considerato che il contratto con Caltaqua è scaduto nel 2017 e che in questa *prorogatio* del biennio 2018-2019 Eni Rewind ha sostenuto costi per 7.277 milioni, mentre i ricavi di Caltaqua ammontano ad un milione e 677 mila euro, è evidente lo sbilanciamento tra costi e ricavi, con portate medie trattate di 385 mc/h nell’anno 2018 e di 390 mc/h nell’anno 2019.

Dalla documentazione acquisita dalla Commissione d’inchiesta e trasmessa in data 3 marzo 2020⁶⁵³ e 23 novembre 2021⁶⁵⁴, rispettivamente dalla Regione Sicilia dalla responsabile dei rapporti istituzionali di ENI Rewind, Barbara Locatelli, si rileva che nel mese di novembre del 2018, la Regione Sicilia ha emanato un decreto assessoriale n.130 del 16 novembre 2018, ad oggetto il “*trasferimento in concessione d’uso degli impianti di acquedotto fognatura e depurazione, dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale ai gestori del Servizio idrico integrato ex art.172, comma 6, del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.*”

Il decreto sopracitato, recita: *In particolare, ai sensi del richiamato articolo, gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai Consorzi ASI della Sicilia e/o dall’IRSAP vengono trasferiti in concessione d’uso al gestore del Servizio Idrico Integrato competente per territorio, in conformità con quanto previsto dal “Piano di ricognizione dei sistemi idrici, fognari e depurativi degli agglomerati industriali IRSAP” approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 153 del 4 aprile 2018.*

Il trasferimento degli impianti riguarda gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) dotati di gestore unico del Servizio Idrico Integrato. Sulla scorta delle indicazioni del decreto risulta che ASI/IRSAP abbiano già provveduto al trasferimento di alcuni impianti ai competenti gestori unici d’ambito (ad es. depuratore di Carini ad AMAP S.p.a.- depuratore del Dittaino ad Acqua Enna S.p.A.) senza tuttavia dare comunicazione a questo Dipartimento dell’avvenuto trasferimento. Si segnala infine che, dietro esplicita richiesta dell’IRSAP, con d.P.Reg. 580 del 16.8.2021 è stato nominato un Commissario ad acta presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta con il compito di provvedere in via sostitutiva a porre in essere ogni adempimento necessario e/o utile ai fini del trasferimento e acquisizione, in concessione d’uso, degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela di proprietà del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all’ATI di Caltanissetta per la successiva gestione della Società Acque di Caltanissetta S.p.a. (Caltaqua). Le attività commissariali si sono concretizzate con il trasferimento degli impianti in questione all’ATI di Caltanissetta e da questi al soggetto Gestore del S.I.I. - Società Acque di Caltanissetta S.p.a. (Caltaqua), in concessione d’uso, con decorrenza dal 1 ottobre 2021.

⁶⁵² 100 mc/h che dall’area IRSAP sono inviati al biologico industriale con Ordinanza del Sindaco di Gela n. 463 del 26 agosto 2016

⁶⁵³ Doc. n. 977/3

⁶⁵⁴ Doc. n. 566/3

- Surplus di portata e sversamenti a mare

Dunque, dalla documentazione emerge che oltre all'esigenza di trasferire, acquisire e gestire gli impianti al soggetto gestore del SII, Caltacqua, vi è anche la necessità di potenziare l'impianto biologico urbano, perché le portate medie del biologico urbano sono prossime alla portata massima di punta dell'impianto. Per tale motivo la Regione Sicilia (che ha ceduto la proprietà dell'impianto a IRSAP) ha indetto una gara pubblica per il raddoppio dell'impianto biologico, ramo urbano, assegnando l'appalto alla società Nurovi srl, che dovrebbe realizzare l'impianto nell'area demaniale limitrofa all'impianto urbano.

L'elemento di criticità che si rinviene è che l'ordinanza del Comune di Gela doveva avere durata di un anno eventualmente rinnovabile, ma essendo in atto ormai dal 2016 ad oggi (2022) si può ritenere uno scarico definitivo, autorizzato con ordinanza comunale invece che con ordinario iter previsto dalla normativa vigente.

La conferma del rischio di sversamento di reflui non depurati dovuti al surplus di portata è fornita, anche, dall'audizione, del dirigente dell'ARPA Sicilia sezione territoriale di Caltanissetta, dott.ssa Dora Profeta, avvenuta in data 14 febbraio, 2020. In tale sede l'audita riferisce: *il depuratore Biologico in area Eni Rewind che tratta i reflui urbani della città di Gela, detto anche Raggio Urbano, è stato progettato per trattare acque reflue per 50.000 abitanti/equivalenti. Nonostante l'impianto funzioni bene, si sono notati, a volte durante i controlli che l'ARPA effettua periodicamente, superamenti dei limiti allo scarico in quanto il problema grosso è dovuto allo sfioro di fognatura bruta o dalle stazioni di sollevamento dagli scolmatori di troppo pieno [...] negli anni passati vi erano state segnalazione da parte dei cittadini di Gela che vedevano tali sfioramenti di fognatura che andavano oltre il fiume Gela. Lo sfioramento dei reflui tal quali, dal troppo pieno, avveniva dalla cosiddetta "Acropoli" ossia dall'ultima centrale di sollevamento dei liquami prima di raggiungere il depuratore.*

Gli sfioramenti sono in gran parte riconducibili ad un surplus di portata⁶⁵⁵. Ciò significa che si rende assolutamente necessario potenziare la condotta e conseguentemente anche il depuratore in quanto la condotta ha come valore massimo la portata massima di punta del depuratore raggio urbano;

Su richiesta del Presidente, in merito ad indagini in corso, la dott.ssa Dora Profeta rappresenta che *"abbiamo avuto diverse richieste per svolgere attività per conto dell'autorità giudiziaria. Di nostra iniziativa, considerando che fino all'anno scorso effettuavamo due controlli all'anno, abbiamo preso in considerazione di aumentare i controlli. Nell'ultimo anno abbiamo effettuato nove controlli ma il problema non è il depuratore in sé, perché l'impianto funziona, ma ciò che si è visto sopra e cioè l'adduzione dei reflui e le capacità della condotta. [...] L'adduzione dei reflui è un problema strutturale.*

La Commissione d'inchiesta, chiede all'audita, dott.ssa Dora Profeta, conferma della richiesta del Comune di Gela di installare un bypass per i reflui urbani da deviare al depuratore industriale. La risposta della dirigente è affermativa e riferisce che tale bypass è stato autorizzato con Ordinanza del Comune, almeno per un anno, con possibilità di rinnovo proprio per sopperire al deficit di portata della condotta che adduce al depuratore. Quando la portata di ingresso al depuratore supera quella che la condotta può contenere avviene lo sfioro dalla centrale di sollevamento, oppure quando si riempiono le vasche di accumulo del depuratore (raggio urbano) c'è un altro sfioro che va nello scarico del depuratore che va direttamente a mare.

⁶⁵⁵Occorre tenere presente che la portata della condotta che, dall'ultima centrale di sollevamento, porta i reflui grezzi al depuratore è dimensionata per un massimo di 400 mc/h e che la vasca di accumulo all'interno del depuratore è di 5000 mc. Tale vasca accumula fino alla sua capacità massima dopo di che sfiora anch'essa dal troppo pieno.

Infine, delle problematiche poste dal Presidente della Commissione sull'impianto TAF (Doc 566/4), nell'ambito del POB (piano operativo di bonifica), per l'ARPA di Caltanissetta, la dott.ssa Dora Profeta, dirigente della struttura, ha riferito che essendovi indagini in corso non poteva dare notizie in merito.

A riprova del problema delle portate suesposto, di seguito si illustrano sinteticamente i dati delle portate anomale, rilevate dai misuratori volumetrici, Eni Rewind e trasmesse a Caltaqua. In particolare dal documento acquisito dalla Commissione il 3 marzo 2020⁶⁵⁶, si evincono le comunicazioni inviate dalla RAGE (ora ENI Rewind) a Caltaqua di "arrivo reflui urbani" con indicazione esatta di data e ora dell'evento, per gli anni che vanno dal 2015 al 2019. In tali trasmissioni si segnala un picco di portata superiore alla capacità massima di trattamento dell'impianto di reflui urbani dalle stazioni di sollevamento, situazioni che potrebbero determinare una fuoriuscita dei reflui dallo stramazzo di troppo pieno posto sul collettore fognario, con sversamento a mare.

Di seguito una sintesi delle comunicazioni:

Eventi 2015

3 comunicazioni per alta portata (fascia oraria 13.50-17.50)

6 comunicazioni per bassa portata (fascia oraria 8.00 -11.15)

Eventi 2016

1 comunicazione per alta portata ore 13.00

14 comunicazioni per bassa portata (fascia oraria 7.00-13.00, n. 11 eventi) (fascia oraria 16.30-17.20, n. 2 eventi) 0.4.00 evento singolo.

Eventi 2017

comunicazioni per bassa portata (fascia oraria 6.30-14)

Eventi 2018

22 comunicazioni per alta portata (fascia oraria 7.00- 15.30 n.15 eventi, fascia oraria 22.00 - 23.15, n.3 eventi, fascia oraria 0.030- 0.2)

88 comunicazioni per bassa portata (fascia oraria 6.00-6.50 n.20 eventi, Fascia oraria 7.00- 7.55 n. 29 eventi, Fascia oraria 8.00- 8.45 n. 21 eventi, Fascia oraria 9.00- 9.30 n. 10 eventi, 4 Singoli eventi ore 10.00, 1 singolo evento 17.15, n. 3 eventi notturni fascia 1.05-4.30

Eventi 2019

51 comunicazioni per alta portata

110 comunicazioni per bassa portata - Non sono state indicate le fasce orarie perché hanno lo stesso trend dei dati precedenti

Eventi 2020

(pochi dati trasmessi peraltro da ARPA e non da Eni Rewind alla Commissione nel Doc. n. 717/13)

Nessuna comunicazione per alta portata

8 comunicazioni per bassa portata

Dai dati riportati si può notare, gli eventi di variazioni di portata sono prevalentemente concentrati nella fascia oraria 6.00- 14.00. La linea di adduzione del refluo urbano grezzo da trattare, si è dimostrata, in certi momenti, insufficiente a supportare portate al limite della capacità massima di progetto (400 mc/h). Nel periodo 2017-2020, si sono avuti *overflow* dal pozzetto di scarico parziale (SP-D) più volte comunicati da ENI Rewind a Caltaqua, gestore della rete fognaria del Comune di Gela, come da regolamento di fognatura. Si ritiene molto plausibile che a seguito di tali eventi di overflow, ci siano stati scarichi diretti a mare di reflui non trattati. Tale situazione potrebbe ancora permanere, almeno fino a quando entrerà in attività la nuova linea di raddoppio del depuratore biologico, auspicata dal Comune di Gela, Caltaqua, e dagli attori comunque coinvolti nella depurazione dei reflui urbani. Tale raddoppio, di fatto, anche con il supporto della Regione Sicilia è

⁶⁵⁶ Doc. n. 566/2

già in atto con i cantieri operativi dell'azienda Nurovi srl cui è stata affidata la realizzazione dei lavori a seguito di bando di gara⁶⁵⁷.

La qualità del refluo urbano (misto acque bianche e acque di fognatura del Comune di Gela), inviato al trattamento biologico, periodicamente campionato da Eni Rewind al pozzetto SP-D, è spesso risultata fuori dai limiti del Regolamento di Pubblica Fognatura maggiormente per il parametro Ammoniacca e meno per solidi totali disciolti, solfuri. Si osserva che il Regolamento di Pubblica fognatura che regola il servizio ENI Rewind-Caltaqua, risale al 1999 ed è quindi alquanto datato e per tale motivo meriterebbe di essere aggiornato tralasciando alla vigente normativa nazionale.

Non vi sono evidenze documentali in possesso della Commissione sugli interventi ed azioni intraprese da Caltaqua o EniRewind in seguito a tali situazioni anomale, né se vi siano stati sversamenti diretti a mare. I dati dei controlli ufficiali, in tal senso, sono carenti ma il sospetto che vi siano stati tali sversamenti è plausibile. perché in caso di alta portata, il rischio che il refluo non depurato finisca a mare attraverso lo stramazzo di troppo pieno è alto.

Si rappresenta inoltre che, lo scarico del biologico urbano, in AIA n.236/2012 e s.m., deve rispettare i limiti di cui alla Tab.1 allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e lo scarico, al punto di prelievo fiscale, non è dotato di misuratore di portata.

- I fanghi di depurazione: trattamento e smaltimento

Nella documentazione richiesta dalla Commissione e trasmessa da ENI Rewind (Doc 735/3), sono contenuti i dettagli sulla gestione dei fanghi di depurazione che residuano dai due depuratorio biologici.

Nel Doc. n. 533/2 trasmesso da ENI Rewind si desume un consuntivo 2019 sulla gestione dei fanghi/rifiuti ramo acque che riportiamo nella seguente tabella:

Tipologia/quantità	Descrizione del rifiuto ⁶⁵⁸
Rifiuti non pericolosi 5.797 tonnellate	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, fanghi prodotti dal trattamento acque reflue industriali, fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento di acque di falda, rifiuti liquidi acquosi da risanamento acque di falda, rifiuti vari
Rifiuti pericolosi 1.405 tonnellate	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento di acque di falda, rifiuti liquidi acquosi da risanamento acque di falda, miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua, rifiuti vari

Tutti i fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei due depuratori ma anche dal trattamento TAF (ed altri settori della raffineria), sono gestiti da ENI Rewind che ha affidato (Doc. n. 735/3), dopo regolare gara, il contratto di smaltimento alla società Nico S.p.A. .

Tabella 208: impianti di destinazione dei fanghi e autorizzazione

Destinatario del rifiuto (fango biologico urbano e industriale)	Autorizzazione
Tecno.gea srl, via Morolonense snc-03010 Patrica (FR)	AIA Det. C 1900 del 5 agosto 2010+ AIA G05719 del 3 maggio 2018+ integr. G06185 del 15 maggio 2018. La regione Lazio si è espressa con provvedimento n.G06908 del 14 giugno 2020 di assenso al rilascio di

⁶⁵⁷ Doc. n. 566/1/2/3

⁶⁵⁸ Smaltimento presso le aziende riportate nella sezione "contratto di smaltimento"

	nuova AIA
Econet srl Zona industriale San Pietro Lametino snc 88046 Lamezia Terme (CZ)	D.D.G. 16141 data scadenza 16 dicembre 2031
GE.S.PI gestione servizi portuali srl - Contrada Punta Cugno snc 96011 Augusta	AIA DDS 175, data scadenza 01 marzo 2031
SEA servizi ecologici ambientali - località saline snc 60020 Camerata Picena Ancona	AIA n.126/VAA 08/2008 data scadenza 01/dicembre 2020
Grassano spa via per Retorto 31-15077 Predosa -Alessandria	DPG n.128 data scadenza 21 maggio 2024
Rovereta srl - via rovereta fraz Cerasolo Ausa 32- 48853 Coriano- Rimini	AIA n.244/2009 E 403/2017 data di scadenza 13 sett 2021
Herambiente, servizi industriali srl, Via Carlo Ludovico Raghianti 12-56121- Pisa	AIA 4189 E S.M.I data di scadenza 3 ottobre 2023

La documentazione acquisita dalla Commissione contiene i dati del registro di carico e scarico dal 2018 al 2020. Non sono invece reperibili le analisi di caratterizzazione chimica del rifiuto.

➤ Criticità del sistema trattamento acque di falda TAF nel sito Enirewind

Sulla base della numerosa documentazione acquisita e agli atti della Commissione d'inchiesta richiesta ad ENI Rewind, Arpa Sicilia, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Comune di Gela, Ministero della Transizione Ecologica, Regione Sicilia Assessorato Territorio Ambiente; e altresì dai resoconti stenografici delle audizioni; dai report dei sopralluoghi presso gli impianti, dai dati di fonti esterne, si ritiene che si possano evidenziare i seguenti punti di criticità relativamente agli impianti esistenti in tema di trattamento acque sul sito Eni Rewind e dallo stesso gestiti:

Nel Parere della Commissione Istruttoria IPPC, dell'AIA n. 236/2012, si legge: *Nelle more di utilizzo dell'impianto TAF e al fine di permettere l'avvio dei sistemi di messa in sicurezza, nel luglio 2002 la Raffineria aveva presentato al Vice Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97. Attualmente la Raffineria di Gela è autorizzata, da una serie di decreti regionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 del Digs. 152/06, ad effettuare l'operazione di emungimento dei pozzi, con specifiche prescrizioni, a trattare le acque emunte presso l'impianto TAF e/o TAS e ad effettuare il recupero, all'interno degli impianti di distillazione primaria, del prodotto surnatante rivenuto dai pozzi.*

Dal D.M 133/2014 si legge all'art.1 si legge: *Art.1 è' autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori previsti nella Variante al progetto definitivo delle acque di falda-modifiche impianto TAF, trasmesso da Raffineria di Gela S.p.A. con nota del 19 giugno 2009 con protocollo n.617, così come integrato dai documenti trasmessi da Syndial S.p.A. con note del 30 maggio 2011 con protocollo n.14/2011, del 30 giugno 2011 con protocollo n.5/11, del 29 marzo 2012 con protocollo n.19/2012, dell'8 gennaio 2013, con protocollo n.01/2013 e del 25 marzo 2014 con protocollo n.11/14, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: [...] si richiede che sia provvisoriamente che sia provvisoriamente mantenuto l'attuale recapito del TAF nel TAS.*

Ciò in ragione del fatto che: a) l'attuale scarico del TAF non è ancora conforme a quanto autorizzato per lo scarico a mare nel Progetto di Bonifica e b) appare comunque utile il recapito

nel TAS nelle fasi di avvio di gestione del sistema integrato Syndial-TAF Rage. È fatta salva ovviamente la verifica della compatibilità con quanto previsto nelle autorizzazioni dell'Agenzia Regionale Rifiuti e Acque o l'eventuale modifica delle stesse; si richiede di concordare con l'Autorità localmente competente una fase di monitoraggio e controllo da condursi in analogia con quanto già effettuato nel "test run" e volta a verificare la prestazione complessiva dell'impianto congiunto Syndial-Rage. Tale verifica servirà a valutare l'effettivo abbattimento della massa dei contaminanti, la possibilità di attivare lo scarico a mare in conformità al progetto di bonifica originale, l'eventuale necessità di ulteriori integrazioni di processo e/o la necessità di deroghe ai limiti inizialmente approvati; con riferimento a quest'ultimo punto si richiama alle intervenute modifiche normative dell'articolo 243 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (vedi in articolo 41 del Decreto 21 giugno 2013, n.69), che precisano le condizioni alle quali le acque emunte possono essere considerate acque reflue e regolate ai sensi della Parte III, fatto salvo che il pretrattamento consenta un significativo abbattimento del contaminante onde evitarne il mero trasferimento ad un altro corpo idrico. In particolare, si ritiene che tale condizione possa ricorrere nel caso in esame almeno per l'arsenico per il quale l'attuale TAF assicura già un abbattimento rilevante con l'uso di BAT.

c) per quanto riguarda il manganese, si richiede che nell'arco temporale delle verifiche di cui sopra sia esaminato ed eventualmente validato dall'ARPA Sicilia il valore di fondo naturale, anche sulla base dello studio fornito dall'azienda.

Da quanto sopra si evince che il TAF è "provvisoriamente" collegato ormai da anni all'impianto TAS non essendo ancora possibile ipotizzare lo scarico diretto a mare del rigetto osmotico. Infatti, il TAF, nell'attuale assetto impiantistico, ha mostrato alcune carenze, dal momento che non è in grado di assicurare gli stringenti limiti allo scarico (imposti dal DM 471/1999 che sono stati confermati anche dal D.lgs. 152/2006)⁶⁵⁹. La portata TAF (230 mc/h), confluendo nel TAS (che ha una portata di circa 1000 mc/h) subisce una miscelazione e quindi una diluizione con il carico acquoso oleoso che normalmente fluisce al TAS dalla raffineria e dal contributo IRSAP (100 mc/h). Quindi al di là dell'ulteriore trattamento della componente inorganica del TAF nel TAS. Inoltre, essendo lo scarico del BIO industriale conforme ai limiti della Tabella 3 Allegato V, Parte III del Dlgs 152/2006, questi, coprono abbondantemente i valori dei limiti fuori norma del TAF dal punto di vista dell'impatto della "canna L" nel mare mediterraneo⁶⁶⁰. È evidente che, se può andar bene l'attuale assetto TAF/ TAS confermato dalle due AIA di cui sopra, occorrerà, tuttavia, ripensare la struttura del TAF che, probabilmente soffre di un dimensionamento da rivisitare rispetto ai dati progettuali.

❖ Eventi anomali: variazioni di portata in ingresso al Biologico Urbano

⁶⁵⁹ Progetto di bonifica della falda

2004 Approvazione con Decreto Interministeriale del PDB Falda ex L 471/99. Il decreto specificava la necessità, per le aziende titolari dell'intervento, "qualora ne emerga la necessità dopo i primi sei mesi di esercizio dell'impianto" di attivare "interventi aggiuntivi volti a garantire anche per la corrente di rigetto dell'osmosi inversa il rispetto dei limiti di cui alla tabella 'Acque sotterranee' dell'All. 1 al D.M. n. 471/99";

2012- a novembre, RAGE, trasmette la Relazione conclusiva del test run e reitera l'istanza di poter scaricare le acque in uscita dall'impianto TAF nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Tabella 3: Allegato 5 Parte III del D.lgs. 152/06 Valori limite di emissione in acque superficiali, (i limiti per l'arsenico sono 500 ug/l, e per il manganese 2000 ug/l. l'unità di misura ug/l significa: microgrammi per litro), e presenta lo studio «Origine ed occorrenza del Manganese nella falda sottostante lo stabilimento multisocietario di Gela» predisposto dall'Università La Sapienza di Roma.

⁶⁶⁰ Si ribadisce, come già detto nella relazione, che i limiti allo scarico del biologico industriale per l'arsenico e per il manganese sono rispettivamente di:500 microgrammi litro (ug/l) per l'arsenico vs 10 microgrammi litro del rigetto osmotico del TAF, e 2000 microgrammi/litro(ug/l) per il manganese vs 50 microgrammi /litro per il manganese del rigetto osmotico.

I dati riportati nella sottostante tabella sono la sintesi di quanto presente nei documenti: Doc. n. 566/2 per gli anni 2015-2019 e dal Doc 717/3 per l'anno 2020.

Tabella 209 Variazioni di portata in ingresso al Biologico Urbano-

ANNO	data	ora	Evento alta portata	Evento bassa portata	Note
2015	19 maggio	17.05	*		
	2 giugno	13.50	*		
	8 agosto	17.50	*		
	12 agosto	8.00		*	
	9 settemb.	22.30		*	
	16 novem	10.20		*	
	18 novem.	8.00		*	
	19 novem.	11.15		*	
28 novem	8.00		*		
2016	13 genn	17.20		*	
	14 genn	16.30		*	
	23 genn	7.30		*	
	27 genn	11.40		*	
	29 gennaio	9.00		*	
	4 febbraio	8.30		*	
	1 marzo	9.30		*	
	28 maggio	9.00		*	
	25 giugno	13.00	*		
	26 agosto	9.30		*	
	24 ottobre	04.00		*	
	26 novem	7.00		*	
	3 dicem	8.00		*	
	4 dicem	7.00		*	
30 dicem	8.00		*		
2017	26 febbr	14.00		*	
	2 marzo	11.40		*	
	25 settem	6.30		*	
2018	21 febbr.	8.00	*		
	23 febbr.	9.30	*		
	24 febbr	11.00	*		
	26 febbr	14.30	*		
	28 febbr	10.10	*		
	13 marzo	9.20		*	
	19 marzo	9.40	*		
	26 marzo	9.30	*		
	29 marzo	8.00		*	
	30 marzo	22.01	*		
	14 aprile	7.30		*	
	16 aprile	7.00		*	
	22 aprile	8.40		*	
	24 aprile	10.00		*	
	26 aprile	8.00		*	
	1° maggio	0.030	*		
	2 maggio	8.00		*	
	3 maggio	12.40	*		
	4 maggio	7.00		*	
	6 maggio	6.30		*	
7 maggio	8.30		*		
8 maggio	7.30		*		
9 maggio	7.00		*		

	12 maggio	9.30		*	
	14 maggio	8.00		*	
	15 maggio	9.30		*	
	16 maggio	6.45		*	
	18 maggio	8.55		*	
	20 maggio	6.50		*	Livello % accumulo vasca A401 12%, portata inferiore a 300 mc/h
	22 maggio	7.33		*	Livello vasca accum 13% portata inf 300 mc/h
	24 maggio	6.20		*	Liv vasca acc 11% port inf a 100 mc/h
	26 maggio	9.30		*	Liv 10% port inf 100 mc/h
	28 maggio	8.00		*	Liv 8%, port 80 mc/h
	30 maggio	6.45		*	Liv vasca 8%, port inf 300 mc/h
	1° giugno	8.10		*	Liv 0.8%, port inf 300 mc/h
	3 giugno	6.00		*	Liv 10%, port inf 300 mc/h
	5 giugno	7.30		*	Liv 9%, port inf 100 mc/h
	7 giugno	10.05		*	Liv 9%, port 160 mc/h
	8 giugno	23.00	*		Liv vasca 100% port 400 mc/h
	9 giugno	8.00		*	Liv vasca 9% port inf 300 mc/h
	11 giugno	02.35		*	Liv 9%, port inf 300 mc/h
	13 giugno	06.00		*	Liv 9% port inf 300 mc/h
	15 giugno	8.00		*	Liv 8% port inf 300mc/h
	17 giugno	8.50		*	Liv 8% port inf 300 mc/h
	20 giugno	7.00		*	Liv 11%, port inf 300 mc/h
	21 giugno	7.55		*	Liv 13%, port inf 300 mc/h
	23 giugno	6.10		*	Liv 10%, port 98 mc/h
	27 giugno	8.20		*	Liv 12% port 220 mc/h
2018	28 giugno	00.01	*		Liv 102% port 410 mc/h
	28 giugno	23.15	*		Liv 102%, port 400 mc/h
	29 giugno	10.00		*	Liv 10% port inf 300 mc/h
	29 giugno	17.15		*	Liv 10% port inf 300 mc/h
	1° luglio	6.45		*	Liv 9% port inf 300 mc/h
	3 luglio	6.10		*	Liv 19% port inf 300 mc/h
	7 luglio	8.20		*	Liv 8% Port inf 300 mc/h
	11 luglio	6.45		*	Liv 9% port inf 300mc/h
	12 luglio	15.30	*		Liv 96/100%, port 400 mc/h
	13 luglio	6.30		*	Liv 9% port inf 300 mc/h
	15 luglio	7.00		*	Liv 8% port 70 mc/h
	19 luglio	04.30		*	
	21 luglio	07.00		*	
	23 luglio	6.45		*	
	25 luglio	7.00		*	
	29 luglio	6.30		*	
	31 luglio	7.15		*	Liv 8% port inf 300 mc/h
	2 agosto	6.30		*	
	4 agosto	7.00		*	Liv 8% port 170 mc/h
	6 agosto	9.00		*	Liv 7% port inf 300 mc/h
	8 agosto	7.00		*	Liv 7% Port inf 300 mc/h
	10 agosto	7.00		*	L 20% p < 300 mc/h
	12 agosto	7.30		*	L 8% p inf 300 mc/h
	14 agosto	7.00		*	L 8% P inf 300 mc/h
	16 agosto	9.00		*	L 10% P inf 300mc/h
	18 agosto	8.00		*	L 8% P inf 300 mc/h
	20 agosto	6.20		*	L 7% P<300 mc/h
	22 agosto	7.00		*	L 10% P< 300 mc/h
	23 agosto	12.00	*		L 100% P 400 mc/h
	24 agosto	7.00		*	L 9% P 75 mc/h
	26 agosto	9.00		*	L 7% P < 300 mc/h
	28 agosto	7.00		*	L 7% P< 300 mc/h

	30 agosto	6.30		*	L 8% P<300 mc/h
	1° settem	8.00		*	L 7% P < 300 mc/h
	3 sett	6.20		*	L 8% P< 300mc/h
	5 settem	7.00		*	L 9% P<300mc/h
	9 sett	7.00		*	
	11 sett	6.30		*	
	13 sett	6.20		*	L 6% P <300mc/h
	19 sett	7.00		*	L 5% P< 300mc/h
	21 sett	7.00		*	L 9% P 140 mc/h
	23 sett	9.00		*	L 7% P 130 mc/h
	25 sett	8.00		*	L 9% P<300mc/h
	1° ottob	8.00		*	L 7% P 100 mc/h
	9 ottobre	8.00		*	L 8% P< 300 mc/h
	11 ottobre	8.00		*	L 8%
	13 ottobre	9.00		*	L 8% P 240 mc/h
	15 ottobre	18.00	*		L 96/100% P 400 mc/h
	16 ottobre	12.00	*		“
	17 ottobre	7.00		*	L 9%
	19 ottobre	7.00	*		L 100% P 400mc/h
2018	20 ottobre	7.00	*		“
	22 ottobre	02.00	*		“
	7 novem	11.00	*		“
	22 nov	7.00		*	L 15%
	30 nov	8.00		*	L 12%
	5 dic	10.40	*		L 100% P 400 mc/h
	12 dic	7.50		*	L 13% P 90 mc/h
	18 dic	9.30		*	L 13%
	22 dicem	7.00		*	L 16%
	24 dicem	10.00		*	L 17%
30 dicem	1.05		*	L 12%	
2019	1° gennaio	9.00		*	“
	5 gennaio	8.00		*	L 12% P 274 mc/h
	7 gennaio	7.00		*	L 13%
	10 gennaio	2.15	*		L 100% P 400 mc/h
	13 gennaio	9.00		*	L 13%
	15 gennaio	9.00		*	L 12%
	16 gennaio	12.30	*		L 100% P 400 mc/h
	18 gennaio	12.00	*		“
	19 gennaio	n.indicata		*	12%
	21 gennaio	15.00	*		L 100% P 400 mc/h
	21 gennaio	7.00		*	L 20%
	24 gennaio	11.00	*		L 100% P 400 mc/h
	25 gennaio	11.00	*		“
	26 gennaio	8.00	*		“
	28 gennaio	10.00	*		“
	2 febbraio	9.00		*	L 12%
	4 febbraio	10.00		*	“
	11 febbr.	8.00	*		L 100% P 400 mc/h
	18 febbr	10.30		*	L 15% P 310 mc/h
	19 febbr	14.20	*		L 100% P 400 mc/h
	20 febbr	9.00		*	L 10% P 180 mc/h
	22 febbr	9.00		*	L 10%
	28 febbr	8.00		*	L 11% P 220 mc/h
2 marzo	9.00		*	L 9% P 140 mc/h	
6 marzo	9.00		*	L 10%	
8 marzo	9.00		*	L 9%	
10 marzo	8.30		*	L 11%	
12 marzo	8.00		*	L 10% P 220 mc/h	
14 marzo	9.00		*	L 12%	

	17 marzo	10.00		*	L 10%
	19 marzo	9.00		*	L 10%
	21 marzo	9.00		*	L 11%
	23 marzo	9.00		*	L 12.7% P 170 mc/h
	25 marzo	9.00		*	L 11%
	27 marzo	9.00		*	L 10%
	29 marzo	9.00		*	L 12%
	31 marzo	10.00		*	L 18%
	2 aprile	11.00		*	L 12%
	4 aprile	17.00	*		L 99% P 400mc/h
	5 aprile	7.00	*		L 96/100% P 400 mc/h
2019	6 aprile	9.00	*		“
	11 aprile	2.00	*		“
	12 aprile	n.indic		*	L n.ind P< 300 mc/h
	16 aprile	8.00		*	L 17%
	18 aprile	8.00		*	L11%
	20 aprile	8.00		*	L 10%
	21 aprile	2.00	*		L 99% P 400 mc/h
	21 aprile	9.45		*	L 14%
	22 aprile	7-00		*	L16%
	24 aprile	00.00	*		L 96/100% P 400mc/h
	24 aprile	9.00		*	L 12%
	26 aprile	7.00		*	L 20%
	28 aprile	8.00		*	L10%
	29 aprile	9.00		*	L 10&
	30 aprile	8.00		*	L 10%
	1° maggio	2.00	*		96/100% P 400 mc/h
	2 maggio	12.00		*	L 10%
	4 maggio	8.00		*	L 10%
	6 maggio	7.00		*	L 9%
	10 maggio	8.00		*	L 31%
	11 maggio	9.00		*	L 27 %
	14 maggio	9.00		*	L 30%
	18 maggio	9.00		*	L 17%
	20 maggio	6.50		*	L 16%
	22 maggio	04.00		*	L 19%
	22 maggio	00.00		*	L 17%
	24 maggio	7.00		*	L 14%
	26 maggio	9.00		*	L 14%
	29 maggio	8.00		*	L 20%
	30 maggio	n.ind	*		L96/100% P 400 mc/h
	30 maggio	1.00		*	L15%
	31 maggio	9.00		*	L 22%
31 maggio	24.00		*	L 15%	
3 giugno	8.00		*	L 17%	
3 giugno	04.00		*	L 13%	
5 giugno	8.00		*	L 18%	
7 giugno	8.00		*	L 20%	
9 giugno	9.00		*	L 18%	
13 giugno	8.00		*	L 15%	
15 giugno	9.00		*	L 27%	
17 giugno	8.00		*	L 19%	
19 giugno	7.00		*	L 29%	
20 giugno	8.00		*	L n.ind	
23 giugno	7.00		*	L 21%	
25 giugno	9.00		*	L 24%	
26 giugno	8.00		*	L 26%	
27 giugno	8.00		*	L17%	

	29 giugno	8.00		*	L 12%
	1° luglio	7.00		*	L 10%
	3 luglio	8.00		*	L9%
	5 luglio	8.00		*	L 9%
2019	8 luglio	8.00		*	L 10%
	.9 luglio	8.00		*	L 8%
	11 luglio	8.00		*	L 9%
	13 luglio	8.00		*	L 8%
	15 luglio	7.00		*	L 8%
	17 luglio	7.00		*	L 7%
	19 luglio	8.00		*	L 8%
	21 luglio	9.00		*	L 8%
	23 luglio	8.00		*	L 8%
	25 luglio	7.15		*	L non indic
	1° agosto	8.00		*	L 10%
	2 agosto	8.00		*	L 7%
	4 agosto	8.00		*	L 9%
	6 agosto	9.00		*	L 7%
	8 agosto	7.00		*	L 7%
	10 agosto	9.00		*	L 8%
	12 agosto	8.00		*	L 8%
	14 agosto	8.00		*	L 6%
	16 agosto	7.00		*	L 6%
	18 agosto	9.00		*	L 6%
	22 agosto	01.00		*	L 6%
	23 agosto	04.00	*		L 102% P 400 mc/h
	26 agosto	7.00		*	L10%
	28 agosto	9.30		*	L 7%
	29 agosto	8.00		*	L 6%
	30 agosto	04.00		*	L 7%
	7 settem	8.00		*	L 18%
	12 sett	12.30	*		L 96/100% P 400 mc/h
	13 settem	9.00		*	L 9%
	17 sett	7.00		*	L 6%
	19 settem	9.00		*	L 6%
	25 settem	8.00		*	L 8%
	1° ottobre	8.00		*	L 7%
	5 ottobre	8.00		*	L 7%
	7 ottobre	6.00		*	L 6%
	17 ottobre	3.00	*		L 96/100% P 400 mc/h
	21 ottobre	9.00		*	L 6%
	23 ottobre	7.00		*	L 6%
	25 ottobre	20.00	*		L 96/100 % P 400mc/h
	25 ottobre	7.00	*		“
26 ottobre	19.00	*		“	
27 ottobre	17.00	*		“	
27 ottobre	2.00	*		“	
29 ottobre	9.00		*	L 6%	
29 ottobre	7.00		*	L 7% P 290mc/h	
7 nov	16.00	*		96/100% P 400 mc/h	
10 nov	04.00	*		“	
11 nov	04.00	*		“	
14 novem	12.00	*		“	
16 novem	16.00	*		“	
17 nov	14.00	*		“	
2019	19 nov	23.00	*	“	
	20 novem	23.30	*	“	
	20 novem	8.00	*	“	
	23 novem	15.30	*	L 100% P 400 mc/h	

	25 novem	18.00	*		96/100% P 400
	26 novem	7.00	*		“
	28 novem	20.30	*		“
	28 nov	6.30	*		“
	29 nov	20.00	*		“
	29 novem	23.59	*		“
	1° dicemb	01.00	*		“
	5 dicem	7.00	*		“
	6 dicem	17.00	*		“
	6 dicem	10	*		“
	7 dicem	8.00	*		“
	8 dic	10.00	*		“
	14 dicem	16.00	*		“
	20 dicem	11.00	*		“
	23 dicem	12.00	*		“
2020	9 agosto	7.00		*	L 8%
	13 agosto	8.00		*	L 7% P 170 mc/h
	18 maggio	4.00		*	L 30%
	23 maggio	9.00		*	L n.i.
	24 maggio	7.00		*	L n.i.
	3 agosto	7.00		*	L 13%
	5 giugno	7.00		*	L 7%
	11 agosto	7.00		*	L 9%

Nella colonna di destra, il livello di accumulo della vasca A 401, espresso in percentuale, è indicato con L, mentre la portata del refluo in ingresso all'impianto è indicata con P in metri cubi/ora. Nei casi in cui vi sia riportato il solo livello L, la portata si intende come inferiore ai 300 mc/h.

➤ Audizione della Procura di Gela del 12 febbraio di 2020

Dalla documentazione⁶⁶¹ trasmessa dal Procuratore della Repubblica di Gela, F. Asaro, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione emerge quanto segue.

Sin dagli anni '60 il polo industriale ha operato sul territorio una specifica contaminazione e noi procediamo nell'ambito di specifici reati ambientali introdotti dal legislatore dal 2015 in avanti;

È presente, e pendente con riguardo all'aspetto del petrolchimico un processo e ne parlo perché non è coperto da segreto istruttorio, nei confronti di 23 amministratori che hanno operato all'interno del petrolchimico di Gela;

Dal 2014 il petrolchimico ENI ha azzerato la produzione di idrocarburi e quindi la raffinazione del petrolio che ha determinato i maggiori danni ambientali ed è rimasta soltanto una piccola attività di stoccaggio di prodotti petroliferi. L'area del petrolchimico è inserita in un SIN la cui perimetrazione è del 2000. L'imputazione specifica contestata è quella di disastro innominato. Il processo, tutt'ora in corso, è nella fase dibattimentale. Siamo al giudizio di primo grado e dal capo di imputazione già si evidenzia, secondo l'imputazione dell'accusa, che i vari amministratori, sulla base anche di scelte tecniche e strategie aziendali, non provvedendo a disporre e attuare adeguati interventi di salvaguardia ambientale, hanno sostanzialmente prodotto un danno ambientale che riguarda la falda acquifera, sia il suolo, sia il sottosuolo con riguardo alle emissioni nocive poste in essere nel corso degli anni.

⁶⁶¹ Doc. n. 361/1 Doc. n. 460/1/2

Questa è quindi l'impostazione accusatoria che è sottoposta al vaglio dibattimentale da parte del giudice con processo appena iniziato. Posso dare lettura di una conclusione formulata nel capo d'imputazione, che evidenzia il disastro innominato, perché il 452bis e il 452 quater (disastro ambientale e inquinamento ambientale), sono stati introdotti solo nel maggio del 2015, quando l'ENI aveva concluso l'attività di raffinazione.

Abbiamo contestato all'ENI questa ipotesi di reato perché da tutta una serie di condotte e di fatti sono derivati pericoli per la pubblica incolumità ed in particolare per la salute degli abitanti dei territori di Gela e di Niscemi.

L'opera della Procura, successivamente a questa vicenda (configurata con il relativo processo in corso per come sopra detto), si è *adesso attestata adesso su un'altra problematica della quale evidenzio che le indagini in corso sono coperte dal segreto istruttorio e devono ancora essere espletate pur avendo già la Procura svolto alcune attività in contraddittorio per accertamenti tecnici ripetibili, finalizzati cioè alla verifica della condizione dello stato delle bonifiche attualmente in corso su questo territorio.*

Evidenzio comunque, in linea generale che trattandosi del SIN (oggetto di tali indagini, n.d.r.), nonostante la normativa sia presente dal 2000, ad oggi non è stato attuato il piano di bonifica. Nello specifico i piani di caratterizzazione propedeutici alle operazioni di bonifica si sono configurati finora come mera attività amministrativa del Ministero dell'Ambiente e della Regione Sicilia e non hanno avuto pieno sviluppo. Peraltro, il ruolo istituzionale della Procura è tale che interviene quando il danno è stato già realizzato. La Procura, di fatto, non ha attività, non ha una funzione di prevenzione. Ciò spetta, per compiti, al Ministero dell'ambiente con l'organo tecnico ISPRA e alla Regione Sicilia con l'organo tecnico ARPA che debbono monitorare le attività sul territorio, nella fattispecie quelle del territorio di Gela. Mi sia consentita una digressione, questa osservazione:

Affinché il lavoro di bonifica e di intervento (per riparare i danni provenienti dal petrolchimico), sia effettivamente efficace, esso deve essere svolto in sinergia perché sul territorio non c'è soltanto la procura e protocolli lo dimostrano, come quello del 2014, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente, dalla Regione Sicilia, dal Comune di Gela e dall'ENI, in questo caso specifico. *Il protocollo prevede il monitoraggio dell'attività di bonifica, nel senso che gli interventi finalizzati a bonificare il territorio e l'ambiente di Gela debbono avere cadenza anche periodica, un'attività di vigilanza e di amministrazione con cadenza semestrale.*

Faccio notare che, la presenza delle peculiarità socioeconomiche qui evidenziate, porta anche a verificare una particolare contraddizione del territorio di Gela. Se da un lato c'è l'emergenza derivante dai danni ambientali causati dalla presenza del petrolchimico dal 1960 sino al 2014, dall'altro lato vi è la presenza nel territorio del circondario di molteplici aree protette ed in particolare la costituzione di zone di protezione speciale e di ambiti territoriali classificati "siti di importanza comunitaria" (SIC), divenute zone speciali di conservazione.

Andando al tema che riguarda i reati in materia ambientale, va detto che l'attenzione (al territorio e all'ambiente, n.d.r.) è determinata dalla precisa circostanza nella quale si è proceduti all'iscrizione di trentasette procedimenti a carico di ignoti e di cinquantadue procedimenti a carico di noti, con l'inserimento nel territorio della raffineria di Gela. Ciò ha consentito di sviluppare, come attività di indagine, attualmente, un significativo numero di reati particolarmente complessi e che necessitano quindi di interventi anche da parte della procura di Gela.

Il Presidente della Commissione d'inchiesta, a questo punto, chiede se i reati di cui ha finora parlato il Procuratore (senza comunque citarli nello specifico degli articoli della normativa vigente, n.d.r.) sono contestati anche relativamente al trattamento acque negli impianti TAS, TAF del petrolchimico.

Riprende il Procuratore, certamente, c'è nel capo d'imputazione anche lo sversamento e la situazione della depurazione delle acque industriali e dei rifiuti. Vi è contestato il difetto di funzionamento (pensiamo si riferisca a quello delle apparecchiature di trattamento, rilevato anche dalla Commissione, nel corso del sopralluogo, es. l'osmosi non funzionante, n.d.r.). A questo proposito, ma non posso riferire ancora essendoci indagini in corso, è proprio il sistema TAF/TAS, che è presente dagli anni 2000, specificamente dal 2004 in poi, come barriera protettiva creata dall'ENI e che è stata poi sostanzialmente confermata (si può pensare alla variante del progetto di bonifica, sostanzialmente approvato con decreto Ministeriale e che conferma l'attuale barriera protettiva, ndr).

Noi come, sopra detto, siamo ancora in fase di indagine con il segreto istruttorio, *ma posso dire che vi è un'attività finalizzata adesso dal 2015 in poi a verificare lo stato di effettivo funzionamento e quindi di depurazione, che viene effettuato dal TAF e dal TAS come sistema organizzato dall'ENI. L'attività ancora in corso si presenta particolarmente complessa.*

Il Presidente della Commissione chiede se i sequestri di maggio 2019, riportati da notizie stampa si riferiscono all'indagine in corso sul TAF/TAS.

Il Procuratore precisa che da maggio 2019 in poi al fine di effettuare alcuni accertamenti tecnici si sono fatti dei sequestri per un breve periodo e precisamente quelli dei piezometri e del sistema TAF/TAS, finalizzati a verificare, attraverso accertamenti tecnici ripetibili, in contraddittorio con i consulenti tecnici dei soggetti sottoposti a indagine e con gli stessi difensori, attività che, ripeto, sono ancora in corso. *In pratica il sequestro doveva permettere il prelievo di acqua dai piezometri e dal TAF/TAS per poi consentire le analisi dei nostri consulenti tecnici nominati allo scopo.*

Il Presidente chiede quali sono i reati contestati nel fascicolo. La risposta del Procuratore: il 452-bis e il 452-quater. Il procedimento è a carico di noti e quindi, la contestazione, riguarda le ipotesi da verificare, sottoposte all'attenzione di indagine di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, come le ipotesi oggetto della nostra indagine.

Il Presidente della Commissione chiede se al di là dei reati in gioco c'è in discussione il funzionamento degli impianti di trattamento ed il Procuratore risponde che, l'accertamento, attraverso l'analisi dei piezometri, è finalizzato attraverso le analisi del TAF/TAS effettuate dai consulenti, *a verificare lo stato dell'effettivo funzionamento del sistema TAF/TAS, posto in essere dall'ENI dal 2004 in poi, al fine di verificare se vi è un danno ambientale, un inquinamento ambientale della falda acquifera e del sottosuolo riguardo il territorio di Gela.*

Oltre al malfunzionamento degli impianti di trattamento vi è anche la mancata bonifica, perché il TAF/TAS nasce come un sistema di bonifica di barriera realizzato anche attraverso il sistema dei piezometri per evitare che vi sia il passaggio (di inquinanti, n.d.r.) dall'interno della raffineria verso l'esterno.

Vi è un dato pubblico: la variante del progetto di bonifica discussa nella conferenza dei servizi del Ministero dell'Ambiente (15 gennaio 2020), dove la raffineria di Gela ha proposto una variante del progetto TAF/TAS e del progetto barriere che sono state poste all'interno del sistema di protezione ambientale sin dal 2004. Si ritiene evidenziare che se la Raffineria di Gela propone solo ora una variante, a quello che è lo stato attuale, significa che l'indagine sta andando avanti. Quindi si procederà per verificare l'effettivo funzionamento e ciò per quanto riguarda in particolare il TAF/TAS.

Ovviamente la Procura tiene in conto che con la presenza di una multinazionale qual è l'ENI sul territorio, si richiedono forze e risorse adeguate ad effettuare un intervento massiccio data l'importanza del caso e oltre alle risorse necessarie per affrontare gli aspetti tecnici servono anche quelle di polizia giudiziaria, di Capitaneria di porto, di Guardia costiera che operano sul territorio

anch'esse con risorse limitate. Il Procuratore, peraltro ha solo cinque unità a disposizione con le quali oltre ai problemi ambientali deve far fronte anche ai problemi connessi alla criminalità.

L'audizione prosegue e su input del Presidente si affronta il problema dell'isola 32 (interramento di rifiuti tossici e nocivi) di cui si era avuta notizia da fonti aperte della stampa locale. Il procuratore risponde che il problema della vasca 32 era stato sollevato da tale Pistrutto nel 2019 che anziché riferire in Procura, si era rivolto direttamente ai media locali. La vicenda della vasca nasce nel 2011, a seguito della denuncia di un operaio, e poi un altro gruppo di operai ha portato in procura le immagini della vasca. In quell'occasione si è fatto riferimento all'art. 256 del D.lgs. 152/2006. Il procedimento del 2011 ha portato sostanzialmente ad una condanna per l'art. 256 in primo grado per un procedimento che poi, in secondo grado è arrivato prescritto. La condanna ha comportato un risarcimento danni in sede civile che è stato dato al dipendente (che aveva sporto denuncia) e alle parti civili che si erano costituite. Il condannato a quell'epoca era l'amministratore dell'ENI. Proprio di recente, il secondo grado di giudizio ha avuto un altro esito in quanto l'amministratore è stato assolto, nel merito, a fronte di giudizio di secondo grado e quindi è venuta meno anche l'ipotesi di prescrizione e gli effetti risarcitori riconosciuti dalla sentenza di condanna in primo grado. Per quanto riguarda il Pistrutto, dopo il rilievo mediatico la procura ha aperto un procedimento e successivamente è stato sentito anche Pistrutto. Su tale procedimento c'è un'attività di indagine in corso che, sostanzialmente si sovrappone a quella della vasca di cui prima si è parlato in quanto nel procedimento penale che abbiamo aperto si stanno riscontrando analogie con quanto già oggetto del presente procedimento. Le attività di indagine di questo procedimento sono ancora in corso ed hanno per oggetto l'intera barriera (creata attraverso anche il sistema TAF/TAS) in cui i piezometri monitorano continuamente lo stato delle vasche (tra cui anche l'isola 32 che un piccolo segmento dell'intera indagine dell'intera barriera) e della falda.

In tale procedimento, si è già verificato un passaggio di sostanze inquinanti già in atto nel 2014 e ciò ci sta dando, da questo punto di vista, un ulteriore conforto all'ipotesi accusatoria che l'inquinamento persiste sul territorio di Gela⁶⁶².

A questo punto il Presidente della Commissione chiede se i nuovi monitoraggi possano incidere per modificare al Ministero dell'Ambiente gli esiti della Conferenza dei servizi sulla proposta di variante al Progetto originario di bonifica presentata da ENI Rewind. Il procuratore riferisce che su tale punto non sa rispondere. Certo è, comunque che non appena i dati del monitoraggio e dell'accertamento che è penale, saranno resi noti alla fine delle verifiche si dovrà tener conto della situazione. È vero però che il Ministero dell'Ambiente e la Regione Sicilia, che operano rispettivamente con il loro braccio tecnico ISPRA e con ARPA, i dati li hanno (a prescindere dall'indagine penale), non foss'altro perché i due organi tecnici, su citati, per legge sono preposti alle verifiche, vigilanza, controlli e monitoraggi delle aree SIN e delle installazioni industriali che operano secondo l'autorizzazione A.I.A.

L'ultima parte dell'audizione, riguarda le problematiche dei depuratori del territorio di Gela (Macchitella, Depuratore biologico consortile in area ENI Rewind). Per quanto riguarda il depuratore di Macchitella gestito da Caltaqua, rimandiamo alla relazione generale sui depuratori

⁶⁶² 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art 29 quattordicesimo comma 1, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli, 208,209,210,211,214,215 e 216 è punito:

1. a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2. b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

che stanno negli asset del Commissario Unico straordinario e ci concentriamo su ciò che il procuratore ha riferito a riguardo dell'impianto biologico urbano gestito da Enirewind.

Abbiamo svolto indagini preliminari nell'ambito di un procedimento (1692/2013 mod 21) che si è definito con archiviazione, dopo una consulenza tecnica finalizzata a verificare la gestione di questo sistema. La relazione tecnica riportava criticità di natura gestionale con limitazioni amministrative sulle portate da trattare.

La procura con nota 25 giugno 2015 ha comunicato l'esito delle indagini e della consulenza tecnica del depuratore consortile all'assessorato energia e servizi pubblica utilità della Regione Sicilia e al Dipartimento acqua e rifiuti di Palermo.

La relazione è stata trasmessa anche al Libero consorzio comunale di CL e conteneva dei suggerimenti su come intervenire, con interventi poco onerosi, per ridurre gli scarichi non depurati a mare ed assicurare il trattamento di tutti i reflui nel periodo secco. Non abbiamo ancora avuta risposta.

Allo stato sono in corso altre indagini su entrambi i depuratori (Consortile e Macchitella). Tecnicamente abbiamo due procedimenti penali che sono strettamente connessi sia per l'oggetto dell'indagine sia perché hanno refluenze con soggetti indagati comuni. Per il consortile le indagini sono in corso e c'è procedimento a carico di ignoti e qui stiamo valutando e ipotesi del 452-bis presenti su quest'impianto, oltre al vecchio intervento del d.lgs. 152/2006 ma andremo anche a vedere profili che attengono alla pubblica amministrazione per eventuali reati che possono essere stati realizzati nell'ambito della gestione dell'amministrazione di questo impianto consortile. Per Macchitella si rimanda alla relazione generale di cui sopra (ndr).

1.1.4 Il trattamento depurativo della RAM - Raffineria di Milazzo (ME)

Nell'area SIN di Milazzo insistono impianti di depurazione sia di reflui urbani, sia di singoli impianti industriali non collettati a strutture consortili. Tra questi, si è scelto di trattare la raffineria RAM di Milazzo.

L'area industriale di Milazzo è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) con legge 266 del 2005 e con il decreto ministeriale dell'11 agosto 2006 è stato individuato il relativo perimetro. La superficie totale dell'area a terra è pari a circa 550 ha, mentre l'area a mare copre una superficie di circa 1000 ha. Il SIN coincide con l'area di sviluppo industriale di Giammoro ed interessa i comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela e San Pier Niceto, Monforte San Giorgio, già dichiarati «Aree ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela» ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Nel SIN di Milazzo è concentrata la presenza di una miriade di imprese di produzione e trasformazione di dimensioni medio-piccole che si sono sviluppate attorno al grande polo industriale di Milazzo, che annovera, tra le industrie più grandi, una raffineria di petrolio, la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela e l'acciaieria di Giammoro di Pace del Mela. All'interno dell'area SIN è presente il consorzio Irsap (ex Asi) che ospita imprese di piccole e medie dimensioni dei più svariati settori. Un capitolo a parte è invece il settore della cantieristica navale, presente sia nella zona del porto cittadino sia nel polo industriale di Giammoro di Pace del Mela.

In merito alle aree private nel SIN Area industriale di Milazzo insiste un polo industriale che ospita diverse tipologie di insediamenti produttivi, quali: raffinazione di petrolio (Raffineria di Milazzo - Ram); produzione elettricità (Centrale elettrica Edipower ex Enel, Centrale elettrica Termica Milazzo ex Sondel); siderurgia (profilati in ferro - Duferdofin); produzione apparecchiature elettriche (ETS); stoccaggio elettrodomestici (stabilimento Messinambiente SpA) e attività ora

completamente dismesse come la lavorazione di amianto (ex Sacelit ora Punto Industria), oltre a diversi depositi di prodotti petroliferi e discariche di rifiuti industriali.

Le aree pubbliche, invece, racchiudono l'arenile e l'area marina antistante, che ricade all'interno del SIN e che si estende, fra la diga foranea del porto industriale e la foce del fiume Santo per una superficie indicativa di circa 1000 ettari oltre ai tratti terminali dei torrenti Corriolo, Muto, Mela e Niceto [...].

Dalle indagini condotte nell'area SIN è emerso uno stato di contaminazione della matrice suolo prevalentemente legata alla diossina per la combustione di rifiuti, a causa della presenza di discariche abusive e/o abbandonate, stabilimenti industriali dismessi, e ad una presenza di notevoli quantità di materiale contenente amianto (sfridi e residui di lavorazione, lastre, fanghi, etc.); mentre per la matrice acqua di falda si ipotizza la presenza di idrocarburi e metalli.

I principali contaminanti riscontrati sono i seguenti:

- nei suoli: PCDD/PCDF, idrocarburi C_≤12, idrocarburi C_>12, BTEX e piombo alchili.
- nelle acque di falda: Alluminio, arsenico, ferro, manganese, Piombo, fluoruri, benzene, idrocarburi totali, 1,2 dicloropropano, tricloroetilene, tetracloroetilene, diclorobenzene, MTBE.⁶⁶³”

La Raffineria RAM (la Raffineria di Milazzo) ha una composizione societaria sotto forma di Joint Venture che consiste in quote paritetiche tra Eni (50%) e Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (50%). Essa è autorizzata ad operare con Decreto AIA DEC-MIN-000172 del 18 maggio del 2018. Da tale autorizzazione sono state tratte alcune informazioni e considerazioni della presente relazione, relativamente ai processi produttivi, agli impianti accessori che debbono garantire il rispetto delle normative ambientali vigenti.

A partire dal rilascio della prima AIA (DVA-DEC-2011-255 del 14 febbraio 2011), l'assetto degli impianti della Raffineria ha subito modifiche, conversioni, a volte considerate non rilevanti altre volte sostanziali e comunque sempre autorizzate da decreti del Ministero dell'Ambiente a seguito di istruttorie di revisione e aggiornamento dell'AIA primigenia, come previsto dalla normativa vigente.

Tra gli interventi di modifica dei processi produttivi, si richiamano, non in maniera esaustiva i seguenti: Conversione dell'impianto MTBE in ETBE; nuova unità di recupero vapori a servizio del pontile n.2 (2013); nuova installazione del trattamento biologico presso l'impianto di trattamento acque di processo e filtrazione per il riuso dell'acqua (2015); integrazione del forno dell'unità vacuum; nuovo impianto per la produzione di idrogeno (HMU3, 2015); sostituzione di un camino nell'impianto di recupero zolfo; un adeguamento tecnologico del sistema di misurazione della portata dello scarico a mare dal TAS, trattamento acque di scarico.

La RAM è sottoposta ad AIA e quindi ad un regime di prescrizioni sulle attività ad impatto ambientale. Il trattamento delle acque, biologico a fanghi attivi, solo di recente si è adeguato alle prescrizioni AIA con progetti tesi alla minimizzazione di parte delle emissioni fuggitive provenienti dalla depurazione (es, copertura delle vasche API).

Il sistema delle emissioni in atmosfera nella sua globalità (emissioni fuggitive e collettate) mostra ancora alcune carenze, e nel corso degli ultimi anni, anche di recente, è stato oggetto di indagini da parte della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto a seguito di denunce di associazioni ambientaliste e di privati cittadini dovute a disagi derivanti dalle emissioni odorigene.

In questa sede ci si limiterà ad indicare le peculiarità dell'impianto di trattamento delle acque oleose di raffineria.

⁶⁶³Documento XXIII n. 50 “Relazione sulle bonifiche nei siti di interesse nazionale”, 28 febbraio 2018 -della XVII Legislatura.

L'impianto di trattamento delle acque di scarico (TAS) è costituito dalle due sezioni: trattamento Acque di Processo (TAP) e trattamento Acque di Zavorra (TAZ). Nella sezione TAP avviene il trattamento delle acque di scarico provenienti dai vari impianti della Raffineria e dal laboratorio; mentre nella sezione TAZ avviene il trattamento delle acque di drenaggio dei serbatoi posti in area Est della Raffineria e delle acque meteoriche provenienti dalle aree d'impianto, dai bacini di contenimento e dalle strade interne⁶⁶⁴.

Le principali operazioni che intervengono nel processo di depurazione a fanghi attivi delle acque di scarico (TAS) della raffineria si possono ricondurre essenzialmente alle seguenti fasi: disoleazione dell'acqua per decantazione, separazione gravimetrica, flocculazione, flottazione, trattamento biologico, chiarificazione.

Il trattamento delle acque di processo (TAP) ha come obiettivi: il raggiungimento dei limiti di qualità dello scarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente; nonché, l'ottenimento di un'acqua di qualità idonea da permetterne l'utilizzo nella rete antincendio e l'integrazione dell'acqua della rete di raffreddamento pervenendo così ad una riduzione dei prelievi di acqua dai pozzi e dall'acqua di mare che ha un'alta concentrazione salina rispetto alle acque dolci⁶⁶⁵.

L'adeguamento impiantistico del TAP è autorizzato con decreto AIA DVA-2011-00042 del 14 febbraio 2011. La raffineria ha previsto l'installazione di un nuovo reattore biologico con tecnologia Nitro/Denitro che è in esercizio dal 2015

Lo scarico a mare della Raffineria è costituito da un unico condotto collettore che si origina dall'unico pozzetto di campionamento che è ubicato lungo la strada nell'area prospiciente l'impianto TAP. Il collettore dopo aver attraversato la recinzione fiscale a Nord della Raffineria, si estende per una lunghezza di circa dieci metri sul tratto di spiaggia prospiciente la recinzione e giunge quindi in prossimità della battigia.

➤ Presenza di gasolio nella rada di Milazzo

Nel mese di febbraio del 2018 veniva segnalata nella rada di Milazzo la presenza di prodotto di origine petrolifera idrocarburica del quale inizialmente non si conosceva l'origine. L'area in cui si era verificato l'evento corrispondeva alla zona industriale ubicata nell'Area ad elevato rischio di crisi ambientale tra i Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela (ME). Inizialmente si era ipotizzato che la presenza di prodotto fosse stata causata dal rilascio in mare da parte di una nave cisterna di passaggio.

La Guardia Costiera di Milazzo dava immediatamente comunicazione dell'evento al Ministero dell'Ambiente che richiedeva, dopo poco tempo dalla comunicazione stessa, il supporto tecnico-scientifico di ISPRA per far luce sull'origine dell'evento, sulle caratteristiche del sversamento in mare del prodotto petrolifero.

Ispra insieme ad Arpa Sicilia effettuava un sopralluogo per valutare l'entità del fenomeno e la sua evoluzione temporale. Entrambi entravano in contatto e interloquivano con le istituzioni locali (Capitaneria di Porto di Milazzo, ARPA Messina, Raffineria di Milazzo, Centrale termoelettrica

⁶⁶⁴ L'impianto TAZ era nato per il trattamento delle acque di zavorra delle petroliere che ormeggiano ai pontili della raffineria. Il trattamento delle acque di zavorra ora è disciplinato da una specifica normativa il D. Lgs. 182/2003 e la Raffineria per ottemperare a tale decreto ha interrotto il trattamento delle stesse, che pertanto non vengono più scaricate dalle navi in ormeggio ai pontili RAM.

⁶⁶⁵ L'adeguamento impiantistico del TAP è autorizzato con decreto AIA DVA-2011-00042 del 14 febbraio 2011. La raffineria ha previsto l'installazione di un nuovo reattore biologico con tecnologia Nitro/Denitro che è in esercizio dal 2015

A2A di San Filippo del Mela), e con la società Mare Pulito che la Raffineria di Milazzo incarica ogni qualvolta ci sia da contrastare inquinamenti in mare⁶⁶⁶.

Sulla base dei sopralluoghi e dei documenti acquisiti Ispra ed Arpa si esprimono affermando che *“con ragionevole certezza, l’origine del gasolio individuato nell’acqua della rada di Milazzo sia da ascrivere al serbatoio TK 506 della Raffineria di Milazzo”*.

Tramite la documentazione acquisita da Ispra/Arpa da parte della Raffineria si è ricostruita la “storia” del TK 506 fino all’evento del rilascio di prodotto. In sintesi si è constatato che:

- Il TK 506 che non è provvisto di doppio fondo, tra il mese di marzo del 2015 e il febbraio del 2017 è stato oggetto di una manutenzione straordinaria che ha consentito il totale rifacimento della ricopertura e la “riplaccatura del 50% della base (fondo serbatoio);
- Il gasolio che ha una densità a 15°C di circa 0,83 mg/l è molto fluido e ciò ha permesso una fuoriuscita (dal fondo dopo riplaccatura) che ha comportato la rapida imbimbizione del terreno sottostante fino a raggiungere, tramite la falda, il mare;

Il personale che è intervenuto in mare per lo stendimento delle panne galleggianti e dei tappetini di materiale assorbente, ha dichiarato di aver osservato chiazze molto sottili di iridescenza da idrocarburi e che i materiali assorbenti avevano una buona efficacia solo in caso di accumuli significativi di prodotto;

Il prodotto inquinante (gasolio), date le sue caratteristiche, tende rapidamente a spandersi sulla superficie dell’acqua e a disperdersi nella colonna d’acqua, specialmente quando il mare è mosso. Esso, quando si trova in superficie, è inoltre soggetto ad evaporazione.

Pur se la sorgente primaria ipotizzata dell’inquinamento è stata eliminata con lo svuotamento del serbatoio TK 506, rimane comunque il fatto che *“il terreno e la falda sottostante sono state interessate dalla presenza di ignote quantità di gasolio che, pur se in parte già emunte, potrebbero comunque raggiungere il mare con uno stillicidio che potrebbe perdurare per tempi non precisabili”*⁶⁶⁷.

La Raffineria ricade totalmente all’interno del Sito di Interesse Nazionale “Area industriale di Milazzo” risultando Sito di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’art.1, c. 561 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con perimetrazione individuata con il D.M. n. 2764/QdV/M/DI/B del 11 agosto 2006.

Le cautele poste in essere dalla raffineria per evitare sversamenti accidentali di materiali contenenti idrocarburi sono diverse, tra queste si cita quella riguardante la rete fognaria che è sottoposta, con frequenza decennale, ad ispezione televisiva, al fine di constatare le reali condizioni di conservazione e determinare gli eventuali interventi manutentivi atti a ripristinarne la completa tenuta e stabilità idraulica (rif. scheda B18 ed. luglio 2016, pag. 38); inoltre, propedeuticamente alla Conferenza dei Servizi del 19 dicembre 2017, il Gestore ha comunicato che *“in ottemperanza a quanto richiesto dal decreto AIA vigente a partire dal 2011 (cfr. par. 6 del PMC all’interno del decreto AIA RAM DEC-2011-0000042 del 14/02/2011) è stato implementato un programma di ispezione della intera rete fognaria di raffineria con frequenza sessennale e basato sulla verifica dei collettori e degli allacciamenti fognari in accordo con la norma UNI EN 1610”*.

⁶⁶⁶ ISPRA N. 329/2020 “Rapporto sulle criticità ambientali e il principio di precauzione nella legge 152/2006. Al punto 2.9 “Sversamento di prodotto petrolifero in rada: il caso di Milazzo”

⁶⁶⁷ ISPRA N. 329/2020 “Rapporto sulle criticità ambientali e il principio di precauzione nella legge 152/2006. Al punto 2.9 “Sversamento di prodotto petrolifero in rada: il caso di Milazzo”

Sulla presenza di gasolio nella rada di Milazzo il Procuratore della Repubblica di Barcellona, Emanuele Crescenti, riferisce alla Commissione d'inchiesta in sede di audizione il 7 giugno 2021. L'audito ha trattato, il problema delle perdite di prodotto (gasolio) da un serbatoio di carburante e quello delle emissioni maleodoranti in atmosfera provenienti dalla stessa raffineria di Milazzo *“La raffineria di Milazzo è un settore che dal punto di vista ambientale ci dà notevole lavoro, anche sotto il profilo ambientale in genere – basti pensare alle segnalazioni che ci sono che riguardano anche gli aspetti dei fumi che vengono rilasciati, degli odori nauseabondi che spesso vengono denunciati – ma anche sotto il profilo dei trattamenti delle acque reflue di particolare rilievo. Su questo c'è un processo che è stato sviluppato dal nostro ufficio, che riguardava il lavaggio e la conservazione degli impianti di conservazione del carburante e lo scarico degli stessi. Si è accertato che alcuni depositi di carburante erano vetusti, erano malmessi, avevano dei problemi di funzionalità, tanto che c'erano degli scarichi che andavano a confluire nel terreno e poi andavano anche a infiltrarsi nel terreno stesso, fino a coinvolgere anche gli aspetti delle acque, delle vene acquifere di acqua del territorio stesso.*

Tutto questo ha comportato anche il sequestro del serbatoio di particolare importanza. Poi si è concordato anche con le imprese che hanno chiesto il dissequestro per la rimessa in pristino di questi ambienti. Questo è uno degli aspetti più importanti come indagine che è stata sviluppata dal mio ufficio, insieme a quello che riguarda il monitoraggio che si è realizzato negli impianti di depurazione che ci sono nel territorio stesso.”

Il Procuratore Emanuele Crescenti, ad alcune richieste di chiarimento da parte dai parlamenti, prosegue l'audizione affrontando il tema delle denunce pervenute alla Procura sulle emissioni e degli odori in atmosfera, e sul discorso degli incidenti, infine aggiunge alcune informazioni sui serbatoi di carburante:

“Per quanto riguarda la raffineria, veramente ci sarebbe bisogno di un sostituto che se ne occupasse quotidianamente. Lei pensi che la raffineria mensilmente ha uno sbuffo di fiamme che riguarda lo scarico, che allarma i cittadini. Abbiamo scoperto, dalle indagini che abbiamo fatto sulle prime denunce che sono arrivate, che è un fatto di manutenzione ordinaria che è insito ed è autorizzato per l'impianto stesso, e l'impianto mensilmente, o giù di lì, comunque con cadenza regolare, fa uno sbuffo e una fiammata molto forte che allarma i cittadini. Abbiamo sulla raffineria una serie di denunce che riguardano gli odori nauseabondi, su cui abbiamo cercato di lavorare, ma senza alcun riscontro probatorio perché, come lei può ben intuire, andare al processo e dimostrare la puzza in un determinato giorno e in un determinato momento non è facilmente dimostrabile. Né la puzza stessa né soprattutto il superamento dei valori.

Abbiamo provato con l'ARPA, ma devo dire che lo facciamo anche con una certa attenzione, soprattutto per dare una risposta al territorio. Devo dire che sul territorio c'è anche un conflitto interno tra la raffineria, chi ci lavora, l'indotto che dà molto al territorio di Milazzo dal punto di vista industriale, e il contrasto con le associazioni ambientali, altri, o i privati cittadini, che vedono nella raffineria, invece, un problema di danno all'aspetto territoriale. Su questo devo dire che – parlo da cittadino e non da magistrato – hanno entrambi ragione [...] basti pensare anche a tutta una serie di episodi delittuosi che noi abbiamo riscontrato dal punto di vista ambientale, che riguardano anche le perdite di petrolio quando le navi si avvicinano per caricare o per scaricare. Abbiamo avuto anche una serie di processi, abbiamo a giudizio una serie di processi che riguardano la raffineria anche per morte legata a incidenti che sono avvenuti nell'impianto [...] ma sono processi che sono in corso e che riguardano sia la raffineria sia l'aspetto ambientale della centrale [...].

Per quanto riguarda le indagini [...], vengo ai serbatoi di carburante. Abbiamo verificato a un certo punto che c'era un serbatoio – ma stiamo parlando di serbatoi di migliaia e migliaia di litri, decine di migliaia di litri, serbatoi molto imponenti, molto importanti – che gocciolava da sotto. Abbiamo fatto delle indagini tecniche, delle indagini strumentali, e abbiamo verificato che il gocciolare non era dovuto a un problema di tenuta. Era un problema proprio di vetustà

dell'impianto, di vetustà del serbatoio stesso. Abbiamo proceduto con un'attività tecnica di sequestro, di verifica prima di tutto, perché questo sversamento andava a finire nel territorio e andava a finire nel terreno e rischiava di inquinare anche le falde acquifere. Anzi, aveva incidenza sulle falde acquifere. Poi attraverso il sequestro abbiamo bloccato. Ovviamente il serbatoio è stato svuotato, è stato messo in sicurezza. La raffineria ci ha chiesto il dissequestro per poterlo adeguare a quelle che sono le norme e verificare, ma il processo è in corso.

Dal documento n. 914/1/2/3 trasmesso dalla Procuratore della Repubblica di Barcellona ed acquisito dalla Commissione in data 12 luglio 2021 si evincono alcuni problemi relativi alla perdita del serbatoio di gasolio e alle emissioni in atmosfera.

In particolar modo sull'evento "Perdita dal serbatoio di gasolio" (N.601/18 RGNR mod 21) la Procura riferisce che il G.I.P. ha respinto la richiesta del P.M. di disastro ambientale e di arresti domiciliari degli imputati perché non sussisterebbero gli elementi del disastro ambientale ipotizzato dall'accusa e così si esprime anche il Tribunale del Riesame di Messina a seguito dell'atto di Appello presentato dalla Procura. In particolare, sia il G.I.P. che il Tribunale del Riesame ritengono che:

- *non ci sia "abusività" nella condotta (uno degli elementi richiesti per il disastro ambientale), in quanto la raffineria avrebbe violato solamente le BAT;*
- *non sussisterebbe dolo da parte della raffineria, poiché (come detto dal G.I.P.), la stessa ha posto in essere opere di manutenzione sui serbatoi e quindi avrebbe dato dimostrazione di buona fede.*
- *il G.I.P. afferma l'insussistenza di disastro ambientale perché non vi sarebbero elementi sufficienti a misurare e dimostrare l'alterazione/compromissione delle matrici ambientali, sia per la matrice marina che per suolo e sottosuolo. Per il suolo e il sottosuolo, in particolare, la presenza di gasolio nei pozzetti piezometrici renderebbe impossibile procedere ad accertamenti sulla significatività del danno, rendendo quindi impossibile la misurabilità della compromissione.*

1.1.5 Depuratore Consortile I.A.S. (ex IRSAP) di Priolo Gargallo - Siracusa

➤ Descrizione dell'impianto

L'impianto di depurazione è stato messo in opera per volontà di diverse realtà pubbliche e aziende private al fine di rispondere alle esigenze degli impianti petroliferi e petrolchimici della zona nonché delle utenze civili dei Comuni di Priolo Gargallo e Melilli.

L'IAS, costituitasi a Siracusa il 10 gennaio 1983 con lo scopo, di effettuare il trattamento chimico/fisico e biologico delle acque di scarico industriali e civili, gestisce dalle prime fasi di avviamento l'Impianto di Priolo.

Le acque reflue industriali vengono convogliate in impianto mediante un collettore, proveniente sia da nord che da sud. Le aziende effettuano alcuni pretrattamenti prima dell'immissione del refluo nel collettore consortile o nella propria tubazione che porta direttamente all'impianto di depurazione. Quasi tutte le utenze industriali sono dotate di capacità di accumulo in modo da avere una maggiore elasticità di gestione in situazioni di emergenza.

Il depuratore è articolato nelle seguenti fasi principali: grigliatura e primo sollevamento; correzione del pH; chiarificazione primaria; equalizzazione/omogeneizzazione; vasca di emergenza; ossidazione biologica; sedimentazione secondaria; accumulo e scarico a mare; e trattamento fanghi.

Completano l'impianto i sistemi di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera di aeriformi (c.d. impianto di deodorizzazione), progettati nel 2001, potenziati nel 2007, ma mai entrati in esercizio definitivo e di fatto fermati nel gennaio 2012⁶⁶⁸.

Il depuratore tratta in media ca. 1.800 m³/h di refluo industriale e civile (dato medio del 2018), a fronte di una capacità complessiva da progetto di 4,200 m³/h, e produce attualmente circa 2,400-3,000 ton/anno di fanghi di risulta che vengono smaltiti in discariche fuori stabilimento. La produzione di fanghi si è ridotta drasticamente dopo la chiusura dell'impianto di Ossido di Propilene da parte della EniChem SpA (oggi Syndial SpA), passando dalle 48,000 tonnellate/anno degli anni fino al 2002 ai valori attuali sopra menzionati.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha inserito nel piano di bonifica nazionale del sito di Priolo anche l'area delle discariche interne IAS, ove erano in giacenza rilevanti quantitativi di fanghi di risulta.

Ad oggi le infrastrutture date in affidamento di gestione alla IAS S.p.a. sono le strutture impiantistiche ed edifici adibiti ad uffici e servizi di proprietà del Consorzio ASI di Siracusa. La gestione della IAS è affidata a un Consiglio di Amministrazione, espressione della compagine sociale; al Presidente del C.d.A. ed al Direttore è affidata l'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A.

Il depuratore consortile IAS di Priolo Gargallo, riceve una portata del 75% di refluo industriale e del 25% di refluo urbano e quindi ha una prevalenza di reflui industriali in ingresso (Versalis spa di Priolo, Sasol Italy spa di Augusta, Priolo Servizi S.C.p.a di Melilli) ed uno scarico che, a tutti gli effetti è uno scarico industriale⁶⁶⁹.

L'impianto consortile IAS è stato posto sotto sequestro con facoltà d'uso dalla Procura di Siracusa, per il problema delle emissioni odorigene. A seguito di ciò l'impianto è impegnato in un progetto di minimizzazione delle emissioni diffuse in atmosfera. Inoltre, i primi dati di un'altra indagine della Procura di Siracusa, stanno mettendo alla luce un sistema di gestione poco efficiente dell'impianto e soprattutto di un sistema autorizzativo molto permissivo.

Alcuni aspetti relativi all'impianto IAS sono stati trattati nella seconda parte della presente relazione ai paragrafi 8.3.4 e 8.5.21 ai quali si rimanda per un approfondimento.

➤ Il sistema autorizzativo dell'impianto IAS

Nel corso del sopralluogo presso l'impianto IAS, nonché in sede di audizioni con ARPA, è emerso che lo stato autorizzatorio dell'impianto è datato, sia in per le emissioni in atmosfera (ultima autorizzazione ferma al 2013) che per le acque reflue (DDG n. 558/2010). Infatti, come già approfondito nel capitolo 8 della seconda parte della presente relazione l'IAS, gestisce lo scarico ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del Decreto Legislativo 152/2006, che stabilisce che fino all'adozione del nuovo provvedimento, lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione allo scarico esistente.

La società IAS ha più volte chiesto alla Regione il rilascio dell'AIA. L'istruttoria è stata avviata ma interrotta dopo la prima seduta della conferenza dei servizi, perché il soggetto deputato al rilascio dell'autorizzazione si riteneva dovesse essere il MATTM e non la Regione.

⁶⁶⁸ Doc. 739/3 Relazione tecnica RINA Consulting 7.P0013946_1_H5

⁶⁶⁹ I valori limiti allo scarico, previsti dall'autorizzazione D.D.G n.558 del 10 agosto 2010 sono quelli di tabella 3 allegato 5 parte III del decreto legislativo n.152/2006. IRSAP, subentrata al Consorzio ASI, ha presentato istanza di rinnovo, con nota prot. N.2459 del 02/08/2013.

Nell'impianto IAS, confluiscono oltre ai reflui civili, anche quelli industriali scaricati in maniera diretta nel collettore IAS che porta al depuratore. Riguardo allo scarico nel collettore, l'autorizzazione rilasciata a suo tempo dalla Regione prevedeva il rispetto del "regolamento di fognatura" in cui sono stabiliti i limiti degli inquinanti presenti nelle acque reflue. I limiti sono espressi in kg/die ed in caso di superamento comportano solamente un maggior costo di trattamento che viene addebitato al soggetto responsabile dello sfioramento. In caso di superamento viene redatto un rapporto di verifica tra l'azienda che scarica e l'IAS che gestisce il depuratore.

Gli enti di controllo hanno più volte evidenziato alle autorità competenti la necessità di effettuare un prelievo fiscale sui singoli scarichi parziali collettati ad IAS e non solo sull'uscita finale complessiva di tutti i reflui trattati. Manca, inoltre, un punto di prelievo sulla linea fanghi. Tale carenza, è stata più volte denunciata all'autorità giudiziaria.

La posizione espressa da Arpa Sicilia sull'autorizzazione dell'impianto depurazione consortile ubicato nel Comune di Priolo Gargallo (SR) Contrada Casale Vecchie Saline si ricava dalla relazione concernente l'impianto di depurazione consortile IAS, acquisito dalla Commissione d'inchiesta il 14 gennaio 2022⁶⁷⁰ e trasmesso dal Direttore Generale di ARPA Sicilia, Vincenzo Infantino: *"Con istanza del 6/08/2021 il Gestore dell'impianto I.A.S. S.p.A. ha presentato la domanda di autorizzazione AIA con allegata la documentazione necessaria alla valutazione e con nota prot. n.58592 del 31/08/2021 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente -Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" è stato dato avvio al procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 7/2019 (artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii). Occorre qui anche ricordare che la comunicazione che ha definito il regime autorizzativo AIA per questo impianto è attualmente in attesa di giudizio a seguito del ricorso presentato dal Gestore dell'impianto presso il TAR Sicilia sez. Catania.*

L'IAS opera in virtù di una convenzione (ASI-IAS) ormai datata e più volte prorogata, il Direttore Generale dell'IAS (Industria Acqua Siracusana), Enrico Monteleone ha confermato che la Convenzione ASI-IAS formalmente scaduta nel mese di dicembre 2015, è stata reiteratamente prorogata e valida fino al 30 giugno 2021. In merito ad eventuali bandi di gara pubblicati da parte dell'Ente proprietario, prosegue IAS a valle del bando Irsap del febbraio 2019, andato deserto, non sono state bandite ulteriori gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione a soggetto diverso da IAS spa. Nell'ultimo rinnovo di Convenzione, comunque, l'Ente proprietario si è riservata la facoltà di affidare il servizio di gestione a nuovo operatore all'esito di gara ad evidenza pubblica⁶⁷¹.

➤ Sintesi di alcuni dati dell'impianto

Di seguito si illustrano le informazioni sulle caratteristiche dell'impianto, sulla tipologia dei reflui in ingresso, sui costi della depurazione, sulla produzione dei fanghi e sul contratto di smaltimento degli stessi. Tali informazioni sono state desunte dalla documentazione trasmessa Direttore Generale dell'IAS, Enrico Monteleone ed acquisita dalla Commissione d'inchiesta il 4 dicembre 2020⁶⁷².

○ Caratteristiche dell'impianto e dei reflui in ingresso

⁶⁷⁰ Doc. n. 998/1/2

⁶⁷¹ Doc. n. 739/2

⁶⁷² Doc. n. 739/3 Allegato 5

Tipologia degli scarichi Industriali: da Raffineria il 75 per cento e da Petrolchimico il 25 per cento.
 Potenzialità impianto di depurazione di progetto 36.800.000 m³/anno
 Carico idraulico Civile: 3.500.000 m³/anno
 Carico idraulico Industriale: 33.300.000 m³/anno
 Portata min/max ingresso impianto (media anni 2015-2019): 1.659-2.221 m³/h
 Reflui annui trattati (media anni 2015-2019): 15.892.076 m³/anno
 Reflui civili (media anni 2015-2019): 4.904.624 m³/anno
 Reflui industriali (media anni 2015-2019): 10.987.452 m³/anno
 Rapporto Reflui Industriali/ Reflui Civili (media anni 2015-2019): 70/30

Tabella 210: Valori di alcuni parametri in ingresso (range min-max, valori medi 2015-2019)

PARAMETRO	Valore medio min/max anni 2015-2019
Portata	1659-2.221 m ³ /anno
COD, chemical oxygen demand	406-488 mg/l
TSS, total suspended solids	< 200 mg/l
Azoto totale	<30 mg/l
Azoto ammoniacale N/NH ₄	20,35-24,80 mg/l
Fosforo totale	1 mg/l
Idrocarburi totali	27,3-37,3 mg/l

Tabella 211: Sistema tariffario: utenti e costi

UTENTE	COSTO
Comune di Priolo	Forfettario pari a 14.300 euro/anno
Comune di Melilli	“
Grandi utenti industriali soci	Come da Regolamento di Fognatura e relativo Manuale Operativo, la tariffa tiene conto della quantità (mc/anno) e del carico inquinante in termini di COD, pH, TSS, secondo una formula che differenzia ogni singolo socio industriale in funzione dei reali costi di gestione per il trattamento delle specifiche tipologie chimico-fisiche dei reflui.
Piccoli utenti civili (non soci)	La tariffa è determinata secondo la Delibera del Consiglio di Amministrazione di IAS del 28 aprile 2009 secondo gli allegati A e B sulla base dei parametri COD e TSS

Tabella 212: Produzione dei fanghi per il biennio 2018-2019

Anno	Tonnellate/anno
2018	1539
2019	2964

Dalla relazione tecnica concernente il sistema di trattamento delle acque reflue urbane ed industriali, trasmessa dal Direttore Generale della IAS, Enrico Monteleone IAS ed acquisita dalla Commissione il 7 maggio 2021⁶⁷³ si legge che: i fanghi sedimentati del chiarificatore secondario vengono in parte riciclati in testa all'ossidazione biologica e in parte vengono inviati al sollevamento fanghi di supero SFS e da questo al pozzetto S7(D-21) in cui sono anche pervenuti i fanghi della chiarificazione primaria tramite sistema di sollevamento (S8). I fanghi del pozzetto S7 sono quindi inviati all'ispessimento fanghi (S 9) costituito da quattro ispessitori a pianta quadrata. I fanghi sono pompati ad una camera di miscelazione per il condizionamento con calce. I fanghi condizionati vengono quindi inviati prima tramite pompe centrifughe e poi, tramite pompe a vite alla sezione di filtrazione (FF) in cui avviene la disidratazione meccanica tramite filtro pressatura. Il fango che si ottiene dopo filtro pressatura ha un contenuto di secco intorno al 50%. Dopo essere stato caricato su cassoni scarrabili, il fango è trasportato agli impianti di smaltimento esterni.

⁶⁷³ Doc. n. 739

In data 10 dicembre 2019 la IAS ha stipulato un contratto d'appalto con il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla società MIDA tecnologie ambientali (Crotone) e Lombafi (Siracusa), per i servizi di carico, trasporto, conferimento presso impianti autorizzati dei fanghi di produzione corrente del depuratore biologico consortile IAS di Priolo aventi il codice EER 190813 (*Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali*) per un ammontare stimato di Euro 2.200.000,00.

➤ I controlli analitici sulle acque reflue ed emissioni

Le acque reflue scaricate nel corpo idrico superficiale dal depuratore IAS, sono risultati sempre nella norma, questo è quanto dichiarato dal Dirigente della struttura territoriale provinciale di Siracusa di ARPA Sicilia, Antonio Sansone Santamaria, nell'audizione del 28 novembre 2019, a fronte di una richiesta di chiarimento del Presidente di Commissione. L'audito ha inoltre aggiunto che, *l'IAS è inserita nella programmazione dei controlli secondo le periodicità previste dalla norma e allo scarico che è stato messo a norma dopo l'attività dell'anno scorso (2018, n.d.r.) [...], sebbene formalmente di fatto il punto fiscale di controllo non era stato manutenzionato e privo di un campionatore efficiente e funzionante (il campionatore automatico n.d.r.), i controlli a monte del punto fiscale avevano sempre dato valori nella norma.*

Per quanto riguarda le emissioni, dal documento acquisito dalla Commissione il 24 settembre 2021⁶⁷⁴ si legge che l'impianto di depurazione IAS ha un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs n.152/06 relativo all'impianto di deodorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata con DRS della Regione Sicilia No. 379 del 13.05.2009 ha una validità di 15 anni e pertanto risulta in vigore fino al 12.05.2024. L'autorizzazione è stata rilasciata con prescrizioni riguardanti:

- (i) il rispetto di limiti emissivi indicati nel decreto,
- (ii) (ii) le emissioni diffuse e
- (iii) (iii) e le analisi periodiche da condurre con riferimento ad un Piano di Monitoraggio e Controllo⁶⁷⁵.

Dunque, l'IAS deve essere in possesso delle analisi previste nell'atto autorizzativo di cui sopra e l'organo di controllo deve effettuare la verifica di tali prescrizioni. Al riguardo dai documenti in possesso della Commissione non risulta che ARPA abbia effettuato controlli sulle emissioni odorigene presso l'impianto IAS.

Ciò che ha portato la Commissione ad interessarsi del problema delle emissioni odorigene del polo industriale di Priolo-Melilli- Augusta di cui il depuratore consortile IAS è parte integrante, è il documento trasmesso dal Generale Riccardo Rapanotti del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza⁶⁷⁶. Il documento trasmesso ad oggetto *"Relazione sulle attività investigative a contrasto degli illeciti scarichi di sostanze pericolose, di acque reflue urbane ed industriali e dei fanghi derivanti dal loro trattamento"*, al punto f, si evince che: *" in data 21 febbraio 2019 il Nucleo di Polizia economico-Finanziaria di SR unitamente ai carabinieri del locale Nucleo Investigativo Provinciale e dei N.O.E. di Catania, oltre al N.I.C.T.A.S. (Nucleo ispettivo Circondariale Tutela Ambientale e Sanitaria) della Procura della repubblica di Siracusa, hanno eseguito un sequestro preventivo, disposto dal Gip presso il Tribunale di SR, sottoponendo a*

⁶⁷⁴ Doc. n. 974/2 - Relazione tecnica- Luglio 2019 p.2.2 Stato autorizzativo dell'impianto

⁶⁷⁵ Doc. n. 739 – Doc. n. 974 del 24 settembre 2021

⁶⁷⁶ Doc. n. 338/1/2 del 27 novembre 2019

vincolo cautelare 4 insediamenti industriali ubicati nel Polo Petrolchimico di quella provincia, ricompresi fra i Comuni di SR, Augusta, Melilli e Priolo Gargallo”.

Nel corso dell’audizione del 24 ottobre 2019, il Generale R.Rapanotti riferisce sull’attività della GF sull’area siracusana ed in particolare espone un’indagine fatta dal Nucleo di Siracusa, che è stato molto importante perché per la prima volta l’autorità giudiziaria, in seguito all’attività di indagine svolta, non ha soltanto sottoposto a sequestro gli impianti di depurazione, ma ha assegnato anche un termine per le aziende coinvolte per portare a termine le opere e gli investimenti volti alla depurazione delle acque: *“ il problema tra l’altro è stato anche risolto brillantemente, perché gli investimenti necessari per poter far funzionare correttamente gli impianti di depurazione delle acque reflue ammontavano a circa 12 milioni di euro, e c’è stato un problema di competenza come centro di costo tra la società privata (IAS s.p.a. uno dei soggetti destinatari dei provvedimenti di sequestro emessi dall’autorità giudiziaria di Siracusa)) che gestiva l’impianto delle acque reflue, che è di competenza pubblica regionale, e la Regione siciliana (proprietaria dell’impianto) che si riteneva non competente all’esborso della somma”⁶⁷⁷. [...] la funzione specifica del Nucleo di Polizia tributaria, di polizia economico-finanziaria di Siracusa è stata anche quella di, identificare, individuare per poter procedere alle attività di sequestro le particelle catastali relative agli impianti industriali, perché devono essere queste descritte sui provvedimenti di sequestro [...] “ un’altra peculiarità di questo servizio è che il sequestro delle aree è stato proattivo e ha condotto la proprietà, quindi le società sottoposte a sequestro a porre in essere tutte quelle attività di investimento relative alla purificazione delle acque reflue. L’investimento è stato piuttosto cospicuo, perché era dell’ordine di circa 12 milioni di euro e non c’era chiarezza su chi dovesse alla fine farsi carico di questo onere: se la proprietà (Regione siciliana) oppure la proprietà privata, peraltro a capitale misto pubblico/privato, che aveva la gestione. Alla fine, l’ausilio è stato dato dalle maggiori imprese dei grossi poli industriali petrolchimici che insistono sulla zona”. Il provvedimento ha comportato un vincolo di investimento da realizzare in un arco temporale preciso (12 mesi) per adeguare gli impianti odorigeni ai limiti normativi.*

In sintesi si può ricapitolare ciò che è emerso sull’impianto IAS sia dalla numerosa documentazione pervenuta alla Commissione, sia dalle diverse audizioni, nonché dal sopralluogo condotto presso il depuratore.

- la depurazione delle reflue urbane dei comuni di Priolo e Melilli presenta delle criticità dovute a carenze strutturali⁶⁷⁸;
- la condotta sottomarina di scarico dei reflui a mare risulta fessurata;
- le vasche dell’impianto sono vetuste e risultano fessurate (costruite circa da 40 anni);
- l’impianto di trattamento acque necessita di operazioni di *revamping*;
- il complessivo sistema di afflusso delle reflue all’impianto IAS e le modalità di depurazione presenta criticità;
- il sistema di abbattimento delle sostanze odorigene del depuratore non è funzionante e comunque sarebbe inadeguato rispetto alla mole di reflui che confluiscono nell’impianto. Su tale aspetto le maggiori criticità dell’area (industriale) permangono in capo all’impianto IAS.;
- la gestione dei fanghi prodotti è carente in termini di *housekeeping*;
- il regolamento di immissione dei reflui industriali nella fognatura consortile necessita di rivisitazione del contratto di servizio IAS-ASI (IRSAP). In particolare, è necessario consentire effettuare all’autorità competente al controllo di effettuare prelievi fiscali sui singoli scarichi parziali e al contempo predisporre un set analitico caratteristico per ogni

⁶⁷⁷ Doc. n. 338/2

⁶⁷⁸ in corso un procedimento coperto da segreto istruttorio

refluo industriale che si immette nel collettore fognario che alimenta l'impianto di trattamento;

- il sistema autorizzatorio è datato sia per le acque di scarico che per le emissioni in atmosfera.

1.2 Regolamenti consortili

Gli impianti di depurazione consortili, operano disponendo di regolamento consortile nel quale vengono indicate le modalità di conferimento dei reflui da parte degli utenti del servizio depurativo, attraverso la condotta fognaria e di gestione da parte di chi conduce il trattamento depurativo stesso. Nel regolamento consortile sono pertanto descritti: gli obblighi del servizio, le caratteristiche del refluo, i controlli e i campionamenti, i recapiti anomali, i limiti di responsabilità, gli obblighi dell'utenza, la contabilizzazione dei reflui trattati, le tariffe, le modalità di fatturazione e pagamento, le cause di forza maggiore, il sistema di comunicazione dei dati.

Alcune criticità dei sopracitati regolamenti sono state riscontrate sia dalla documentazione trasmessa dalla Regione Sicilia – Assessorato Territorio e Ambiente. Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, dirigente responsabile, Salvatore Di Martino, ed acquisita dalla Commissione d'inchiesta in data 4 dicembre 2020⁶⁷⁹, sia dai sopralluoghi effettuati dai parlamentari.

Un esempio delle problematiche degli impianti consortili è rappresentato dal regolamento dell'IAS di Priolo con ASI (ora IRSAP), sottoscritto dalle parti in data 4 novembre 1999. Tale regolamento è datato pertanto necessiterebbe di un aggiornamento. Infatti, in un passaggio della relazione sull'IAS⁶⁸⁰ si evince che riguardo allo scarico nel collettore, l'autorizzazione rilasciata a suo tempo dalla Regione prevedeva il rispetto del “*regolamento di fognatura*” in cui sono stabiliti i limiti degli inquinanti presenti nelle acque reflue, espressi in kg/die. In caso di superamento, comportano un maggior costo di trattamento che viene addebitato al soggetto responsabile dello sfioramento. In caso di superamento viene redatto un rapporto di verifica tra l'azienda che scarica e l'IAS che gestisce il depuratore. Al riguardo gli Enti di controllo hanno più volte evidenziato alle autorità competenti la necessità di poter effettuare un prelievo fiscale sui singoli scarichi parziali collettati ad IAS e non solo sull'uscita finale complessiva di tutti i reflui trattati al fine di evitare fenomeni di diluizione degli inquinanti.

In merito agli oneri e responsabilità in materia di depurazione consortile, il Direttore Generale della società Industria Acqua Siracusana Spa (IAS), Enrico Monteleone, ha fatto pervenire un documento alla Commissione il 4 dicembre 2020⁶⁸¹. Atto nel quale, in merito al soggetto responsabile dello scarico consortile, si legge: *La società IAS in forza della convenzione sottoscritta con il Consorzio A.S.I. con atto datato 4 novembre 1999 e ss.mm. ii, gestisce l'impianto biologico consortile posto a servizio dell'area industriale di competenza del Consorzio A.S.I. di Siracusa.*

— *L'art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006 stabilisce che “qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto”. L'Autorizzazione allo scarico, in coerenza con il quadro normativo*

⁶⁷⁹ Doc. n. 739/3, Allegato n. 6

⁶⁸⁰ Doc. n. 739 Relazione IAS

⁶⁸¹ Doc. n. 739/3 Allegato n.15

sopra delineato, distingue tra proprietario e gestore dell'impianto biologico consortile, specificando che l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata in capo al Consorzio ASI in liquidazione, che ne è dunque il titolare, mentre prevede espressamente delle prescrizioni rivolte al Gestore.

Le prescrizioni in capo al gestore I.A.S, relativamente allo scarico delle acque e in attesa che si concluda l'iter del rilascio dell'AIA, sono quelle previste dal D.D.G n.558 del 10 agosto 2010 tra cui le più rilevanti, sono riportate qui di seguito:

- *Art 4. Il Soggetto Gestore del sistema di depurazione è tenuto all'adozione di un sistema di autocontrolli basato, per quanto concerne la frequenza e le modalità di campionamento, su criteri statistici, tali da rappresentare l'andamento nel tempo della reale concentrazione delle sostanze da misurare analiticamente e da verificare la conformità o meno dei livelli di emissione ai relativi limiti. I risultati degli autocontrolli saranno tenuti a disposizione delle autorità competenti per i quattro anni successivi alla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.*
- *Art.5 Il Soggetto Gestore, al fine di consentire i controlli da parte dei soggetti istituzionalmente preposti, dovrà dotare la parte terminale della rete fognaria degli agglomerati urbani di Priolo, Melilli e Belvedere e quella proveniente dall'area ASI, prima del collegamento al sistema di depurazione, di apposito pozzetto idoneo al prelievo di campioni e alle misure di portata;*
- *Art. 6 Il Soggetto Gestore, in relazione alle potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per i singoli insediamenti produttivi, ammessi al sistema centrale. Tali limiti, dovranno essere sottoposti ad attento e costante esame, al fine di verificare l'eventuale influenza dell'effetto diluizione operato su e da certe immissioni;*
- *Art. 7 In relazione a quanto nel precedente articolo, l'autorità preposta al rilascio delle singole autorizzazioni allo scarico nel sistema centrale, dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 101 commi 4 e 5 e agli artt. 107.108.125 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;*
- *Art. 8 Ai fini del controllo quali-quantitativo dei reflui all'ingresso dell'impianto di depurazione consortile e nelle varie fasi di trattamento, nonché delle acque trattate, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, il laboratorio di analisi annesso al sistema;*
- *Art.10 I risultati degli autocontrolli, sia per quanto attiene i reflui depurati che i fanghi, dovranno essere prodotti in appositi registri giurati, firmati dal responsabile del laboratorio;*
- *Art.11 I fanghi stabilizzati, residuati dalla depurazione, devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 127 del decreto legislativo n.152/2006 152;*
- *Art 12 il Soggetto Gestore è onerato di effettuare periodicamente campionamenti delle acque marine, onde verificare la rispondenza delle stesse ai parametri previsti dalla tabella 7 allegata alla L.R. 27/86. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed all'ARPA competente per territorio.*

1 Sopralluoghi presso le discariche

2.1 Discarica di Bellolampo

La Commissione d'inchiesta ha ritenuto, nel corso delle diverse missioni effettuate nella Regione Sicilia, di recarsi in sopralluogo anche presso la discarica di Bellolampo ubicata nella provincia di Palermo. Tale interesse, nonostante l'oggetto della presente indagine sia rivolto al sistema di depurazione delle acque reflue, nasce dalla evidente interconnessione esistente tra il sistema delle acque e quello dei rifiuti nella Regione siciliana, che la Commissione d'inchiesta ha potuto rilevare.

Si ritiene opportuno evidenziare che durante un sopralluogo della Commissione, presso la discarica di Bellolampo, si è venuti a conoscenza che il percolato e le acque provenienti da quest'ultima, venivano conferite per il loro trattamento al depuratore di Acqua dei Corsari di Palermo, grazie ad una serie di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco di Palermo risalenti al 2013, e reiterate nel 2014 e nel 2018.

Si apprendeva, inoltre, che l'ultimo conferimento risultava essere avvenuto nel 2019.

Riguardo l'impianto "Acqua dei Corsari" di Palermo, come già ampiamente rappresentato nei capitoli dedicati, la Commissione ha avuto contezza di indagini in atto, delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, eseguite congiuntamente al N.I.P.A.A.F. del Centro Anticrimine Natura di Palermo, finalizzate all'accertamento di eventuali alterazioni dell'ecosistema acquatico dovuto all'attività di trattamento del percolato di discarica, nonché allo smaltimento dei

fanghi derivanti dal processo di depurazione nel caso di illecito sversamento in mare di questi ultimi.

Vale la pena di sottolineare che la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalla Regione Siciliana, sin dal 1999 è stata costantemente effettuata attraverso strumenti emergenziali. L'ultimo di essi, risale al maggio 2016, allorquando il Ministero dell'Ambiente vietava il conferimento nelle discariche di rifiuti non stabilizzati.

Per risolvere tale problematica, atteso che non tutte le discariche risultavano essere dotate di adeguati impianti di biostabilizzazione, furono avviate campagne di trattamento a mezzo di impianti mobili che, a valle degli accertamenti a vario titolo eseguiti dal N.O.E. di Palermo, non risultavano in grado di garantire un'adeguata stabilizzazione della frazione organica.

L'emergenza nella provincia di Palermo diventò maggiormente preoccupante, per la mancata realizzazione della 7A vasca presso la discarica di Palermo Bellolampo, per la quale l'attuale Presidente della Regione. On. Sebastiano Musumeci era stato nominato Commissario delegato.

Altro elemento da cui scaturisce l'emergenza rifiuti urbani in Sicilia, è quello relativo all'insufficiente capacità ricettiva delle discariche, gran parte di titolarità di soggetti privati. A ciò si aggiunge l'esigua capacità impiantistica del compostaggio oltre che la mancanza di impianti di termovalorizzazione. Dall'attività istituzionale del N.O.E. di Palermo è emerso dunque, che tutto il rifiuto urbano trattato dagli impianti di trattamento meccanico biologico (sopra vaglio e sotto vaglio) viene smaltito in discarica e non risulta alcun recupero delle diverse frazioni compreso il biostabilizzato.

Riguardo, infine, la produzione di compost di qualità a partire dalla frazione organica selezionata alla fonte da parte degli impianti di compostaggio, da specifiche analisi dei flussi - in ingresso e uscita - effettuate dal N.O.E. di Palermo, è emersa una irrisoria percentuale media del 8,67 %. a fronte di quella prevista dalle B.A.T. "*Best Available Techniques*", ovvero migliori tecnologie disponibili, che si attesta tra il 20% e il 30% come prevede il D.M. 29-1-2007 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo n. 18 febbraio 2005, n.59".

In relazione a quanto appena descritto, si ritiene che tali impianti di compostaggio costituiscano dei meri "stoccaggi intermedi" tra produttore (Comuni) e le discariche, con notevoli danni all'erario ed all'ambiente.

Come noto, la discarica di Bellolampo, in gestione alla Rap SpA, società interamente partecipata dal comune di Palermo, nata dopo il fallimento di Amia SpA è stata oggetto nel corso degli anni di numerose indagini della magistratura, così come riportato compiutamente dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati della XVI legislatura.

In particolare, la precedente Commissione nel corso dell'indagine territoriale sui rifiuti nella Regione Sicilia, aveva affrontato le gravissime problematiche ambientali, legate alle modalità di smaltimento del percolato prodotto dalla discarica nonché alla scellerata gestione e alle assunzioni clientelari effettuate da Amia SpA, allora gestore del sito.

La Commissione aveva potuto appurare, nel corso dell'indagine, così come nella precedente legislatura, quanto la gestione del sito di Bellolampo fosse connotata da un groviglio di condotte illecite in cui emergevano da un lato problematiche connesse ai reati ambientali, dall'altro inefficienze della pubblica amministrazione e da ultimo numerose infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti.

In estrema sintesi, si può affermare che la discarica di Bellolampo, rappresentava un'emergenza assoluta dal punto di vista ambientale. Difatti la grave perdita di percolato dalla discarica, il mancato smaltimento di quest'ultimo secondo adeguate modalità, gli anni di *mala gestio* probabilmente mai interrotta, avevano trasformato il sito in una vera e propria bomba ecologica.

Nella relazione della precedente Commissione le criticità del sito sono elencate compiutamente. L'impianto come noto, è stato oggetto di diversi interventi straordinari realizzati anche dal prefetto pro-tempore di Palermo, nominato commissario straordinario.

Dal luglio del 2016 risultava in esercizio a regime, l'impianto di trattamento meccanico biologico, dotato di una linea per il compostaggio non utilizzata a causa della necessità di sfruttare tutte le celle disponibili per la biostabilizzazione della frazione organica proveniente dai rifiuti solidi urbani indifferenziati.

A seguito di ordinanza contingibile ed urgente emessa dal presidente della Regione siciliana, venivano conferite presso l'impianto 1500 tonnellate/giorno di rifiuti urbani. Le capacità autorizzate superavano la capacità massima tecnicamente possibile, tanto che la Commissione era arrivata alla conclusione che tale incremento di conferimenti avrebbe inevitabilmente condotto al completamento anticipato della sesta vasca della discarica, rispetto a quanto originariamente preventivato. Per evitare la saturazione dell'impianto, era stata prevista la realizzazione della settima vasca della discarica nonché uno studio per la realizzazione di selle di collegamento tra le vasche esistenti, che avrebbe consentito un incremento delle capacità impiantistiche. Quanto alle rimanenti vasche, erano state messe in sicurezza ma risultavano ovviamente compromesse le matrici ambientali prossime all'impianto e le falde acquifere sottostanti, utilizzate per l'approvvigionamento idrico di Palermo. Oltre alla messa in sicurezza della quinta vasca, nella relazione della Commissione veniva riportato che risultava in corso il piano di caratterizzazione dell'intera discarica, composta dalle sei vasche, di cui solo la sesta era attiva e gestita dalla RAP SpA. La VI vasca era stata realizzata dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti come previsto dal decreto AIA di autorizzazione. La stessa è ad oggi utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla città di Palermo in regime di contingibilità ed urgenza ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante ordinanza sindacale, in quanto l'impiantistica a servizio della stessa (impianto TMB e impianto di trattamento del percolato) non è ancora disponibile.

Altro elemento di criticità riscontrato era quello relativo al percolato, ovvero una delle principali criticità ambientali e sanitarie di Bellolampo, visto il decennale conferimento di rifiuti indifferenziati privi di alcun trattamento adeguato ed in totale spregio delle normative vigenti. Oltre all'enorme problema ambientale, v'è da dire che lo smaltimento del percolato ha rappresentato e ad oggi rappresenta una delle principali voci di costo connesso alla gestione della piattaforma di Bellolampo, sia con riferimento alle prime cinque vasche della discarica che alla sesta, attualmente in uso.

La difficilissima situazione del sito, aveva infatti indotto il Ministero dell'Ambiente ad autorizzare il commissario delegato a procedere alle attività di messa in sicurezza della discarica, a tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali. Difatti per risolvere temporaneamente l'emergenza relativa allo smaltimento del percolato, questo, veniva inviato presso il sito di Gioia Tauro, non essendo presenti nella Regione siciliana adeguati siti di smaltimento.

Nel corso della missione in Sicilia Occidentale tenutasi dal 22 al 24 settembre 2020, su esplicita richiesta del Vicepresidente, è stato effettuato un sopralluogo, presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo.

La visita "a sorpresa" del 23 settembre 2020, il cui scopo era verificare lo stato attuale dell'impiantistica a supporto del sito di discarica nonché la gestione del percolato ha confermato, la

drammatica situazione in cui versa a tutt'oggi il sito, nonostante alcuni interventi effettuati nel corso degli anni. Rileva, sottolineare che attualmente non risulta concluso l'iter procedurale per la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della 7A vasca della discarica.

La Commissione ha documentato la drammatica realtà di Bellolampo con un resoconto video-fotografico, che ben rappresenta lo stato dell'arte attuale del polo impiantistico. In questo desolante scenario, ingenti accumuli di rifiuti giacciono all'interno e nelle aree antistanti l'impianto di trattamento meccanico biologico inattivo, le cui biocelle risultano sature ed una moltitudine di rifiuti indifferenziati sono abbandonate nei piazzali e presso la stazione di trasferimento.

I rifiuti, probabilmente ammassati da giorni, a causa dei naturali fenomeni di fermentescibilità, rilasciavano nel piazzale, liquido di percolazione.

Nel corso del sopralluogo, in questa sorta d'inferno dantesco, tra le tante cose, ci si accorgeva della presenza di un unico tritovagliatore al momento della visita non funzionante, destinato al trattamento dei RSU in arrivo giornalmente presso il sito.

Su domanda del Vicepresidente della Commissione in merito al trattamento, veniva poi riferito dai responsabili della RAP, che la frazione secca del rifiuto trattato, era inviata giornalmente, già dall'agosto 2020, alla discarica OIKOS di Motta S. Anastasia in provincia di Catania e che la frazione organica veniva stabilizzata in loco. I responsabili RAP hanno confermato quindi che, in assenza di operatività del TMB presente all'interno dei capannoni, l'unico trattamento effettuato, chiaramente insufficiente per garantire un adeguato trattamento dei rifiuti risulta essere la tritovagliatura⁶⁸² il sopravaglio (frazione secca) viene inviata alla discarica OIKOS di Catania, la frazione umida (sottovaglio) viene stabilizzata in loco. Dopo la stabilizzazione, anche la frazione di sottovaglio viene inviata alla Società Sicula Trasporti per essere destinata al TMB.

Considerata la grave situazione generale del sito e dell'impiantistica a supporto della discarica nonché l'utilizzo di un solo tritovagliatore⁶⁸³ a fronte del gran numero di rifiuti abbandonati nei piazzali, e tenendo altresì presenti le dichiarazioni dei responsabili RAP, la Commissione ha ritenuto doveroso recarsi presso l'impianto di discarica della società OIKOS di Catania. Il sopralluogo si è svolto il 1° ottobre 2020.

⁶⁸²Il classico trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, di fatto è più articolato rispetto a quello della semplice tritovagliatura che si realizza a Bellolampo. Infatti (ne esistono prove e conferme in numerosi siti localizzati sul territorio nazionale). Sinteticamente si può dire che esso consiste di una preliminare riduzione di pezzatura dei rsu e la rottura dei sacchetti tramite un rototrituratore a bassa velocità. I rifiuti primari che ne derivano vengono inviati quindi ad un rotovagliatore primario a tamburo rotante a velocità variabile e regolabile sulla base della tipologia dei rifiuti in ingresso. La vagliatura primaria separa quindi le due frazioni di sopravaglio con pezzature superiori a 120 millimetri che escono dalla parte terminale del rotovaglio e di sottovaglio, detto anche sovravaglio primario, con pezzatura inferiore a 120 millimetri, che viene scaricato su di un nastro trasportatore da opportune tramogge lungo l'intera lunghezza del rotovaglio. Il sopravaglio può essere ulteriormente raffinato per farne combustibile per termovalorizzatori o essere avviato in discarica tal quale con contenuto massimo ammissibile di frazione organica del 15%. Il sottovaglio deve essere sottoposto a processi di stabilizzazione ed eventuale raffinazione per ottenere un biostabilizzato da avviare eventualmente a recuperi ambientali (copertura di discariche).

⁶⁸³L'impianto mobile di tritovagliatura di Bellolampo è la classica apparecchiatura di pretrattamento dei rifiuti a bocca di discarica. Per qualche tempo, anche il tritovagliatore è stato danneggiato e fermato, dicono alla RAP, in quanto nei cassonetti andavano a finire tipologie di rifiuti (rifiuti speciali) poco compatibili con i rifiuti urbani. Tale impianto, a pieno regime, è in grado di trattare non oltre le 600 tonnellate/giorno a fronte delle 850-900 tonnellate/giorno che vengono conferite alla discarica. La RAP è autorizzata dalla Regione ad inviare ad altro impianto di trattamento la quota parte di surplus non trattata nel tritovagliatore.

2.2 Discarica Motta S. Anastasia – Oikos

La Commissione, come rappresentato nel paragrafo precedente, a seguito del desolante scenario del polo impiantistico di Bellolampo e considerate le dichiarazioni rese dai responsabili della RAP SpA, ha svolto un sopralluogo presso l'impianto di discarica della società Oikos SpA.

Lo scopo della visita anche in questo caso, è stato quello di acquisire informazioni sullo smaltimento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla città di Palermo.

Come ampiamente rappresentato dalla precedente Commissione d'inchiesta, la discarica Oikos ubicata nel comune di Motta Santa Anastasia è stata oggetto di numerose vicende giudiziarie che hanno coinvolto il gestore della discarica (famiglia Proto) ed alcuni funzionari del dipartimento regionale ambiente.

Il lotto della discarica situato in contrada Valanghe d'Inverno è attualmente in fase di gestione post operativa.

In data 11 agosto 2014 la prefettura di Catania ha emesso un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della società Oikos SpA e – a seguito dell'arresto di Proto, amministratore di tale società.

Oltre ciò è stato richiesto all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di provvedere alla temporanea gestione della società attraverso la nomina di amministratori.

Viene altresì riferito che la prefettura di Catania aveva adottato due provvedimenti di straordinaria e temporanea gestione della Oikos SpA:

Il primo relativo al: “Commissariamento relativo al contratto di appalto inerente la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio del comune di Catania”.

Con nota n. 240160 del 22 luglio 2014 il competente ufficio del comune di Catania ha chiesto il rilascio dell'informativa antimafia, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nei confronti della Oikos SpA, appaltatore del servizio di igiene urbana ed ambientale nel territorio del comune di Catania in raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di mandante, con la società IPI Srl avente sede legale in Roma. Nelle more della definizione del procedimento di cui sopra il comune, con nota n. 245839 del 28 luglio 2014, inviata per conoscenza anche alla Prefettura, richiedeva all'autorità nazionale anticorruzione per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche di voler considerare la possibilità di esercitare, nei confronti dell'impresa in questione, i poteri di straordinaria e temporanea gestione previsti dall'articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 limitatamente all'appalto di igiene urbana relativo al territorio del capoluogo. Ciò in considerazione di due elementi:

- l'avvenuto arresto del presidente del consiglio di amministrazione dell'Oikos SpA Domenico Proto per i reati di cui agli articoli 81, 319 e 321 del codice penale;
- l'adozione da parte della prefettura di Roma di un'informazione antimafia interdittiva nei confronti della predetta Impresa pulizie industriali IPI Srl.

Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla verifica dell'insussistenza delle condizioni ostative al rilascio della liberatoria antimafia è emerso un quadro di elementi tali da ritenere fondatamente sussistente un concreto pericolo di infiltrazioni mafiose in grado di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa in questione.

Ciò ha determinato l'adozione del provvedimento interdittivo n. 36608 datato 11 agosto 2014, ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del Codice delle leggi antimafia. In data 4 settembre 2014 è pervenuta la nota con la quale la citata Autorità ha fatto conoscere il proprio avviso in ordine alla

opportunità di attivare i poteri previsti dal citato articolo 32, comma 10, proponendo l'applicazione (sia per l'Oikos SPA che per IPI Srl) della misura di cui al comma 1, lettera b), in considerazione della gravità dei fatti contestati e della sussistenza dei presupposti previsti dalla stessa norma, ovvero garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, salvaguardare i livelli occupazionali, tutelare l'integrità dei bilanci pubblici. Infatti, come già rappresentato dal comune di Catania, non sarebbe stato possibile procedere alla celere sostituzione degli aggiudicatari del contratto *de quo*, considerati i tempi stimati per procedere alla conclusione di una nuova procedura di gara per l'assegnazione del servizio (circa 6 -8 mesi). Con provvedimento n. 0042093 del 19 settembre 2014 si è provveduto, nell'esercizio dei poteri previsti dal citato articolo 32, comma 10, all'applicazione delle misure di cui al comma 1, lettera b) che prevede la straordinaria e temporanea gestione dell'Oikos SpA attraverso la nomina di tre amministratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il secondo relativo al: "Commissariamento relativo a tutti i contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la discarica Valanghe d'Inverno, sita nel comune di Motta Sant'Anastasia (CT) da parte delle amministrazioni locali della Regione siciliana".

La società Oikos SpA è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale DRS n. 221 del 29 marzo 2009, per la realizzazione e l'esercizio della discarica sita in contrada Valanghe d'Inverno, nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia (CT). La Regione siciliana, con nota n. 32448 del 21 agosto 2014, tenuto conto di quanto emerso a carico della società Oikos. SpA, ha richiesto all'ANAC e alla Prefettura di valutare la possibilità di applicare le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, previste dall'articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con legge n. 114 dell'11 agosto 2014, al fine di prevenire e scongiurare gravissimi inconvenienti igienico sanitari, atteso che pur avendo già provveduto a negare il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, l'effettiva cessazione del servizio pubblico di gestione della discarica non sarebbe potuto avvenire se non dopo la realizzazione delle opere previste dal progetto di chiusura. Il Presidente dell'autorità nazionale anticorruzione con nota datata 4 settembre 2014, ritenendo che fattispecie in esame rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 32, comma 10, del decreto legge in argomento, ha proposto di adottare la misura prevista dal comma 1, lett b) anche per la gestione transitoria della discarica sita in contrada Valanghe d'Inverno, nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia (CT), al fine di realizzare le opere previste nel progetto di chiusura. Ai fini dell'adozione delle misure proposte dal presidente dell'ANAC è risultato necessario procedere ad una verifica preliminare in ordine alla sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto previste dalla normativa di riferimento. Ciò in considerazione dell'esigenza di valutare la natura pubblicistica dei rapporti intercorrenti tra le amministrazioni locali e/o soggetti pubblici che conferiscono i propri rifiuti presso l'impianto gestito dall'Oikos SpA. In proposito sono state richieste le necessarie informazioni al competente ufficio della Regione siciliana.

A seguito di ispezione eseguita da personale della Regione siciliana è emerso che, alla data del 27 ottobre 2014, conferivano in forma diretta i propri rifiuti solidi urbani presso l'impianto in questione diverse amministrazioni locali (n. 45 appartenenti ad ambiti provinciali differenti) e due soggetti di diritto pubblico (ATO Enna Euno SpA e ATO ME4 in liquidazione) che operano rispettivamente per conto di n. 19 amministrazioni locali della provincia di Enna e di n. 21 comuni della provincia di Messina. Il citato conferimento è stato autorizzato con ordinanza del presidente della Regione siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013 successivamente reiterata con provvedimenti di proroga, con scadenza 15 gennaio 2015. Dalla documentazione acquisita risulta, altresì, che nove dei comuni che conferiscono i propri rifiuti solidi urbani presso l'impianto dell'Oikos SpA, hanno stipulato un apposito contratto di servizio con la citata impresa recependo le indicazioni contenute nei provvedimenti autorizzativi emanati nel tempo dagli enti preposti nonché nelle disposizioni normative in materia.

Il presidente dell'ANAC, cui è stata trasmessa la citata documentazione per le valutazioni del caso, con nota n. 20183 del 26 novembre 2014 ha proposto alla prefettura l'adozione delle misure previste dall'articolo 32, comma 1, lettera b) e cioè la straordinaria e temporanea gestione della società Oikos SpA con riferimento a tutti i contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di smaltimento sito in contrada Valanghe d'Inverno nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia, da parte delle amministrazioni locali o soggetti di diritto pubblico autorizzati dalla Regione siciliana. Tanto in considerazione della necessità di garantire la continuità di un servizio essenziale ed indifferibile, qual è il servizio di gestione dei rifiuti e di scongiurare il grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente. Infine, con provvedimento n. 61502 del 19 dicembre 2014 si è provveduto, con i poteri previsti dal citato articolo 32, comma 10, all'applicazione delle misure di cui al comma 1, lettera b) che prevede la straordinaria e temporanea gestione dell'Oikos SpA, attraverso la nomina di tre amministratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge, limitatamente a tutti i contratti e le convenzioni che abbiano ad oggetto il conferimento di rifiuti non pericolosi presso la citata discarica Valanghe d'Inverno.”

Relativamente alla inadeguata gestione del sito di discarica, vale la pena evidenziare che la popolazione residente nelle aree limitrofe alla Oikos, ha da sempre subito miasmi odorigeni più che rilevanti. Grazie all'attività intensa dei comitati cittadini, l'area della discarica è stata inserita nel programma regionale di monitoraggio denominato NOSE, network of *odour sensitivity*, ovvero di un progetto ARPA/CNR/ISAC (Istituto scienze atmosferiche e climatiche). Il progetto di recente applicazione coinvolge le aree del petrolchimico di Siracusa, di Milazzo, di Gela ed è stato esteso anche alle aree di discarica di Motta S. Anastasia e Misterbianco.

Tale progetto si basa essenzialmente sull'elaborazione di segnalazioni georeferenziate anonime di cittadini che avvertono molestie olfattive, confrontate e validate con le sorgenti effettive di emissione.

Un'ulteriore procedura a carico dei responsabili della società Oikos SpA, evidenziata dalla precedente Commissione, ha ad oggetto le violazioni delle autorizzazioni riscontrate durante la gestione dell'impianto.

Il procedimento in particolare ha riguardato la cattiva tenuta degli impianti e lo sversamento del percolato in torrenti attraverso condutture; l'impianto è stato prima sequestrato e successivamente dissequestrato a seguito dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

Vi è poi un procedimento che deriva da uno stralcio della procura distrettuale di Palermo in merito al funzionario della Regione siciliana (Cannova Gianfranco), che avrebbe agevolato gli iter amministrativi concernenti la Oikos e la discarica di Motta Sant'Anastasia. Si tratta dello stralcio dell'indagine palermitana per corruzione che vedeva implicato un funzionario della Regione siciliana, accusato di avere agevolato in più occasioni gli iter amministrativi concernenti la Oikos SpA e la discarica di Motta Sant'Anastasia.

Visti i notevoli profili d'illecito riscontrati nella gestione del sito di discarica Oikos ci si augura che nella prossima legislatura, l'interesse della futura Commissione sia nuovamente rivolto alla drammatica situazione dei rifiuti nella Regione siciliana.

Quanto al sopralluogo presso il sito di discarica, tenutosi in data 1 ottobre 2020, la Commissione è venuta a conoscenza della dismissione delle operazioni di trattamento meccanico biologico. In sintesi i gestori hanno disposto il conferimento in discarica soltanto di frazioni secche preventivamente trattate con TMB da aziende esterne.

Durante la visita agli impianti, ci si è soffermati sul sistema di raccolta e collettamento del percolato.

La Commissione ha poi assistito al conferimento dei rifiuti da parte dei trasportatori autorizzati come da documentazione fotografica depositata presso il proprio archivio.

Già all'inizio delle operazioni di scarico del rifiuto e per tutta la durata dello svuotamento del camion di trasporto è apparso evidente, che il materiale conferito non sembrava possedere le caratteristiche tipiche della frazione secca, sia per composizione merceologica anomala, sia per dimensioni dei componenti del rifiuto.

La documentazione video- fotografica evidenziava presenza di:

- *-sacchetti di rifiuti tal quali non sottoposti alle macchine frangi sacchi prima della tritovagliatura;*
- *-materiali metallici (padelle, pezzi di biciclette, latte arrugginite, lattine, lamierini);*
- *-camere d'aria, cuscini di divani in poliuretano, pezzi di polistirolo nero tipiche di imballaggi;*
- *cassette di plastica bianca utilizzate per contenere frutta e verdura;*
- *grandi teli di nylon, tubi di plastica, caschi per motociclisti;*
- *-frazioni verdi (una palma, rami da sfalcatura, rami e foglie secchi);*
- *-scarpe, ciabatte e indumenti;*
- *contenitori di plastica dura bleu con tappo rosso il cui contenuto o residuo interno non è dato sapere.*

Da formulari di identificazione dei rifiuti, FIR acquisiti dai NOE presenti nel corso del sopralluogo, emergeva la provenienza del carico dalla discarica di Bellolampo nonché il produttore (Società RAP), il destinatario (discarica Oikos), la quantità trasportata e il codice del rifiuto attribuito dal produttore (codice EER 191212).

Il carico, in tali condizioni, anziché essere conferito in discarica avrebbe dovuto essere rispedito al mittente per i seguenti motivi:

- un rifiuto urbano tal quale, ai sensi della vigente normativa non può essere smaltito in discarica se non è stato assoggettato a trattamento di separazione secco umido.
- la frazione secca ammessa in discarica e deve avere un contenuto massimo di organico del 15%. Da notare che la Oikos alla riapertura della discarica in data 18 settembre 2019, aveva respinto alcuni carichi provenienti da Bellolampo la cui frazione organica residua era del 27% e non del 15% come previsto.
- Il codice EER attribuito al rifiuto dal produttore (EER 191212) indica che il rifiuto urbano tal quale è stato sottoposto a trattamento meccanico (TMB) e ciò nella realtà osservata dalla Commissione non è apparso veritiero, in quanto il materiale scaricato dal cassone del trasportatore, era un rifiuto tal quale che non aveva subito alcun trattamento meccanico⁶⁸⁴.

Nonostante quanto sopra detto, il materiale scaricato, pur non risultando conforme a quanto risultante dal formulario di identificazione del rifiuto FIR e dalla normativa vigente, alle regole di accettazione della discarica è stato comunque effettuato senza esser quindi respinto al mittente.

Si ha ragione di ritenere che questa pratica quotidiana, in assenza di adeguati controlli, possa essere avvenuta altre volte e che possa ancora proseguire.

⁶⁸⁴ La frazione umida proveniente dal TMB segue un altro percorso e dopo un trattamento di biostabilizzazione teso ad ottenere una riduzione della fermentescibilità di almeno il 90%, può essere utilizzata, per recuperi ambientali e paesaggistici o per copertura di discariche in alternativa alla terra.

EER 191212: *“altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;*

EER 191211 *“altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.*

Successivamente al sopralluogo della Commissione d'inchiesta, in data 14 giugno 2022 è stata pubblicata la Sentenza n. 1598/2022 sulla discarica Oikos, della quale si riportano alcuni dettagli di seguito.

L'ordinanza n. 2640/2021 ha inizialmente disposto una verifica al fine di accertare:

“a) se l'originaria particella 131 del foglio 12 del Comune di Motta S. Anastasia, sia ricompresa tra quelle che, in tutto o in parte, hanno subito il mutamento di destinazione urbanistica a seguito del DRS n. 221/2009 e se, quindi, sia in esso, e in qual misura, inclusa;

b) quindi, il confronto, in tal senso, tra l'area impegnata dalla discarica nella originaria consistenza autorizzata dal predetto DRS con quella di progetto relativa al rinnovo per cui è causa” [...].

Dalla relazione finale, depositata il 10 febbraio 2022, è emerso, in sintesi, che *il verificatore ha osservato una serie di criticità della documentazione “ufficiale” allegata al D.R.S. 221/2009 che di certo non aiutano a chiarire se effettivamente la particella 131 sia stata presa in considerazione nel rilascio dell'autorizzazione.*

Nella sentenza n. 1535/2019⁶⁸⁵ si legge che *“sia stata di fatto autorizzata una discarica su area comprendente una porzione destinata a verde agricolo, con tutto ciò che ne consegue in termini di conseguenziale fondatezza anche delle ulteriori censure di violazione dell'art. 29-octies D.lgs. n. 152/2006 in relazione all'impossibilità di procedere al rinnovo di un impianto sostanzialmente diverso da quello autorizzato con l'AIA 2009 e che - come anche accertato in sede di verifica - occupa un'area maggiore e comunque diversa dal punto di vista urbanistico rispetto a quello originariamente autorizzata”.*

Il TAR di Catania con propria sentenza, decisa in camera di consiglio il 27 aprile 2022, accoglie i ricorsi dei comuni di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia e delle associazioni ambientaliste e annulla il D.R.S. n. 981 del 2019 con il quale l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha rinnovato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Oikos per l'esercizio della discarica di Valanghe d'Inverno a Motta Sant'Anastasia.

Il tribunale amministrativo dispone inoltre l'invio della sentenza alla Procura della Repubblica di Palermo e di Catania” per eventuali valutazioni di rispettiva competenza.

Dunque, la contesa su una particella catastale, utilizzata dall'impresa per abbancare i rifiuti, ha finito per trascinare davanti ai giudici la questione autorizzativa della Oikos. Per il funzionario – chiamato ad esprimersi sull'istanza – la particella non avrebbe fatto parte dell'autorizzazione originaria e dunque la discarica non avrebbe mai potuto ricevere l'attestazione al rinnovo. Infatti, il TAR ha disposto la chiusura.

Conclusioni

Gli elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta territoriale sul sistema idrico integrato in Sicilia hanno da subito mostrato le mefitofeliche disfunzioni del ciclo delle acque. Così come avvenuto anche nel settore dei rifiuti, il caos normativo, le inadempienze, le omissioni amministrative, hanno privato i siciliani di efficienti servizi di livello europeo, nonostante le salate tariffe pagate, a fronte di un servizio reso, praticamente inesistente.

Per rendere l'idea di quanto verificato dalla Commissione in quasi due anni d'indagini, si ritiene necessario richiamare alcuni dati:

⁶⁸⁵ https://www.misterbianco.com/sites/default/files/download/202201598_01.pdf

- nella Regione, risultano complessivamente censiti 457 impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- solo il 61 per cento degli abitanti è servito da impianti di depurazione;
- il 16 per cento circa del totale degli impianti esistenti, risulta non attivo;
- meno del 20 per cento degli impianti opera attualmente con autorizzazione allo scarico valida;
- quasi il 50 per cento del totale degli impianti di depurazione siciliani, sono ubicati nelle sole province di Messina (149 impianti) e Palermo (82 impianti);
- circa il 75 per cento degli impianti siciliani scarica in acque interne, il restante 25 per cento in mare;
- ben 14 impianti sversano nell'area sensibile del Golfo di Castellammare;
- il 43 per cento degli impianti controllati da ARPA Sicilia, non ha raggiunto la conformità ai limiti di legge (tabella 1 del decreto legislativo n. 152/06);
- la percentuale dei controlli effettuati dall'Agenzia varia molto da provincia a provincia: 1 per cento dei controlli effettuati nell'ATO9 di Agrigento, 48 per cento di controlli effettuati nell'ATO4 di Ragusa, media regionale dei controlli, circa il 20 per cento.

I dati suesposti indicano chiaramente che la *governance* multilivello del sistema idrico regionale non ha funzionato, fallendo miseramente gli obiettivi da perseguire *ex lege*.

In alcune realtà, infatti, si sono appurate inefficienze croniche e radicate, legate alla concreta funzionalità degli enti d'ambito. Oltretutto il quadro regionale delle gestioni si è da subito presentato disomogeneo e poco corrispondente all'assetto organizzativo definito dalla vigente disciplina nazionale.

Le A.T.I. (Assemblee Territoriali Idriche), ovvero gli organismi composti dai Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale, subentrate alle preesistenti Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, a norma del Codice dell'Ambiente avrebbero dovuto redigere/aggiornare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione del S.I.I. avviare le procedure di affidamento della gestione del S.I.I. e provvedere da ultimo all'individuazione delle gestioni salvaguardate.

Ciò in realtà non è accaduto!

Sebbene le ATI risultino insediate in tutti gli ATO, pur tuttavia, in 7 sulle 9 esistenti, si sono riscontrati problemi di operatività che, in molti casi, hanno comportato l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Siciliana e la nomina di una pluralità di commissari ad acta nel corso degli anni, con un dispendio di danaro pubblico, a dir poco riprovevole!

In 6 Ambiti su 9, ovvero in quelli di Palermo, Catania, Messina, Trapani, Siracusa, Ragusa, corrispondenti a circa l'80 per cento della popolazione siciliana, le ATI non hanno ancora redatto la pianificazione di settore cioè il Piano d'Ambito, né individuato il Gestore unico.

Nei tre Ambiti di Agrigento, Caltanissetta, Enna, dove quest'ultimo fu a suo tempo individuato, permangono importanti anomalie: solo un Gestore, la Girgenti Acque S.p.A., peraltro sottoposta ad interdittiva antimafia, opera in forza di un contratto sottoscritto con l'ATI, ad oggi da quest'ultima rescisso, mentre i due Gestori rimanenti, Acque di Caltanissetta S.p.A. ed AcquaEnna s.c.p.a. svolgono ancora le attività di gestione, in forza di un contratto sottoscritto con la precedente Autorità d'ambito (AATO) in liquidazione!

Per converso è pur giusto rappresentare le motivazioni addotte dalle ATI per giustificare la loro inoperatività: mancanza di risorse economiche e soprattutto deficit di personale.

Vero è altrettanto, lo scarso interesse e partecipazione alle attività, da parte dei Sindaci dei comuni soci. Molti comuni addirittura, hanno preferito lasciare il servizio idrico nello status quo *de facto*, ad esempio di gestione diretta, pur essendo questa, non consentita dalla legge, non volendosi

sobbarcare maggiori costi da riversare sui cittadini. Di contro, altri Comuni pur volendo, non sono riusciti a riscuotere idonee tariffe a copertura dei costi della fornitura idrica e del servizio di depurazione.

È importante sottolineare, che solo le tariffe degli ambiti di Agrigento, Caltanissetta e Enna sono approvate da ARERA sulla base del metodo tariffario idrico adottato nel territorio nazionale, mentre negli altri ambiti, privi di gestore unico, non sono applicate tariffe seguendo la regola nazionale. Sussistono quindi, forti sperequazioni nei costi dell'acqua, bassa capacità di esazione delle bollette o mancata fatturazione da parte di alcuni gestori pubblici, evasione, confusione nelle gestioni (dirette comunali, con società pubbliche e private) e conseguente carenza di risorse per investimenti per la riduzione delle perdite idropotabili e per la depurazione.

I ritardi che si registrano oggi nell'attuazione della riforma del S.I.I. si riverberano negativamente anche sull'azione dell'amministrazione regionale, andando ad interferire con le procedure di finanziamento/realizzazione di interventi di captazione, adduzione e distribuzione idrica, nonché di collettamento e depurazione dei reflui.

La conseguenza delle tante omissioni ed inadempienze stratificate nel tempo ha causato e continua ancora oggi a determinare, enormi disservizi per la cittadinanza e, soprattutto, pregiudizi per l'ambiente.

La *mala gestio* è peraltro evidente anche nella distribuzione della risorsa idrica. Negli ultimi dieci anni la dispersione delle reti idriche in Sicilia è passata infatti dal 36 per cento ad oltre il 45 per cento, con punte (localmente) anche superiori al 80 per cento, a fronte di costi della risorsa che in media sono tra i più alti d'Italia (circa €500_{/anno} per utenza, contro una media nazionale di circa €370_{/anno}) e fenomeni di sperequazione nei costi dell'acqua che, a parità di volumi utilizzati, possono variare anche di un ordine di grandezza in funzione della situazione territoriale.

In Sicilia, infatti, non solo si registra la quota più elevata di famiglie che lamentano irregolarità nel servizio di erogazione dell'acqua (29,0 per cento), comparandola alla media nazionale di scontenti che è invece al 9,4 per cento, ma addirittura, secondo le rilevazioni Istat del 2022, si è avuto anche un sensibile peggioramento rispetto all'anno precedente, di poco più di sette punti percentuali.

Relativamente agli impianti esistenti nella Regione, nel corso dell'indagine, la Commissione ha appurato che quelli maggiormente interessati dal mancato rispetto di uno o più limiti dettati dal Decreto Legislativo n. 152/06, sono risultati essere, i presidi di maggiore importanza in termini di portata e refluo trattato.

Le innumerevoli disfunzioni strutturali e gestionali di gran parte di essi, sia a gestione pubblica che privata, sono derivate sicuramente dalla scarsa frequenza delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, dall'omesso o irregolare svolgimento della necessaria attività di controllo periodico, mancata in molte occasioni.

A ciò bisogna aggiungere:

- l'elevata densità abitativa e delle attività produttive a cui non corrispondono sempre impianti di depurazione correttamente dimensionati;
- la frammentazione della gestione delle infrastrutture. La presenza di molti piccoli impianti gestiti da enti diversi (Comuni, società di depurazione) ha reso più difficoltosa un'organizzazione coerente e soprattutto economicamente vantaggiosa del riutilizzo idrico;

- l'esistenza di "condotte a mare. Storicamente in alcune Regioni, tra cui la Sicilia, si è ritenuto più economico e semplice costruire lunghe condotte a mare con impianti di depurazione spesso limitati al trattamento primario;
- la diffusa mancanza di sistemi di misurazione/caratterizzazione delle portate in ingresso alle linee di trattamento dei reflui;
- il sottodimensionamento di alcuni impianti. Numerosi impianti, infatti, risultano essere in fase di continuo adeguamento poiché sottodimensionati rispetto all'effettiva necessità o perché non dotati di recapiti a norma del Testo Unico Ambientale, ma di scarico diretto nel sottosuolo;
- la gestione approssimativa degli impianti di depurazione. Molti enti comunali hanno gestito gli impianti di depurazione singoli o consortili, avvalendosi di ditte esterne, che pur essendo in possesso di titoli autorizzativi per lo scarico delle acque reflue in corso di validità, si rendono responsabili di illecito smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione ed accumulati con depositi incontrollati in attesa di prelievo da parte di altre aziende. Nei casi di gestione privata degli impianti, si evidenziano spesso situazioni di mancato rispetto delle norme che regolano la gestione di impianti industriali aventi la funzione di depurare reflui di tipo industriale;
- la pluriennale gestione commissariale degli impianti: vi sono ancora Comuni sprovvisti di impianti di depurazione, che sversano i liquami direttamente nei corpi ricettori, fiume o a mare. Gli esiti dei controlli svolti dal NOE relativamente agli impianti di depurazione (molti dei quali sotto sequestro preventivo) confermano l'incompleto collettamento dei reflui, le cui condotte, in molti casi, conferiscono direttamente nei corsi d'acqua che attraversano le città, per poi defluire nel mare.

A tale mesto quadro, bisogna aggiungere le criticità legate alle attività ispettive espletate dall'autorità preposta ai controlli, ovvero ARPA Sicilia, che non consentono di effettuare le verifiche come previsto dalla vigente normativa, ovvero, assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPTA) nonché prevenire al contempo eventuali danni ambientali.

I seppur minimi controlli effettuati dall' Agenzia, presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, mettono in evidenza le gravi criticità oggi rilevabili nell'intero sistema di depurazione regionale e le correlate negative ricadute in termini di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Pur vero è che, le rilevate differenze nelle variegate *performances* di ARPA nei 9 ATO sono dovute anche alle limitatissime disponibilità di risorse umane, strumentali e operative.

Più in particolare, si può affermare che il contesto delineato da ARPA Sicilia con tragica vividezza, attesta - qualora ce ne fosse bisogno - gli innumerevoli casi d'inquinamento dovuti allo sversamento nei corpi recettori di reflui, non correttamente depurati e in taluni casi addirittura privi di qualunque forma di trattamento, in totale spregio di specifiche norme ambientali.

Ciò spiega, perché l'Autorità Giudiziaria in questi anni sia ripetutamente intervenuta, e continui peraltro ad intervenire ancora oggi, per arginare tali illeciti fenomeni.

Diverse Procure dell'isola, infatti, stanno svolgendo indagini i cui provvedimenti giudiziari hanno interessato, e interessano tuttora, l'intero territorio regionale, coinvolgendo talvolta anche funzionari e dirigenti dell'amministrazione regionale e/o in servizio presso altre pubbliche amministrazioni.

Il contesto è dunque caratterizzato da inadempienze, omissioni, sciatteria gestionale.

A titolo d'esempio, basti pensare alla situazione dell'ATO9 di Agrigento e del gestore del S.I.I., Girgenti Acque S.p.A, rappresentata peraltro anche dalla Commissione della precedente legislatura, come ennesima riprova del perdurare di una situazione di assoluta inefficienza sfociata in una generalizzata violazione della normativa penale. In essere vi è un'attività di indagine per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio, nonché per reati contro la pubblica amministrazione, quale corruzione e peculato. I vertici di questa società sono indagati anche per falso in bilancio. Si è trattato quindi, di un prodotto di una lobby politico-amministrativa che ha creato ad hoc e ha operato con sistemi del tutto clientelari in particolare per quanto riguarda il settore della depurazione!

Come segnalato dalla Procura, ciò avviene nella pressoché totale inerzia di tutte le autorità amministrative preposte ai controlli e alle comminazioni delle sanzioni amministrative!

E' dunque realistico confermare quanto già espresso dalla precedente Commissione d'inchiesta nella relazione territoriale sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia, ovvero che il vizioso circolo di inattività non sia riconducibile esclusivamente a mere incapacità gestionali e/o amministrative, ma vada più concretamente ricondotto a quello che può essere definito un intreccio malsano tra cattiva gestione, incapacità politica, sia a livello regionale che a livello degli enti territoriali, connivenze e, in qualche caso, complicità tra pubblica amministrazione e criminalità organizzata.

Significativa è dunque, l'analogia riscontrata nelle problematiche della *governance* del servizio idrico integrato con quella del sistema di gestione integrata dei rifiuti. Parallelismo questo, riconducibile anche alla difficile transizione legata al trasferimento delle funzioni istituzionali rispettivamente dalle ATO alle ATI e dagli ATO alle SRR.

Quanto finora riassunto, ha determinato negli anni ripetuti interventi dell'Unione Europea vista la sistematica violazione di norme comunitarie in materia ambientale. Nei confronti dell'Italia - anche, e soprattutto, a causa della Sicilia - sono state infatti avviate quattro procedure di infrazione per l'inosservanza della Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Nella regione, ben otto agglomerati su dieci sono coinvolti in procedura di infrazione per inadempienze alla Direttiva 91/271/CEE.

A queste, poi dovremmo aggiungere la procedura d'infrazione più recente ovvero la 2018/2249, attualmente in fase di messa in mora complementare e riguardante la mancata conformità del monitoraggio della qualità delle acque, della designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e del contenuto dei relativi Programmi d'azione.

Per quanto attiene l'aspetto economico-sanzionatorio, attualmente l'unica procedura già definita con sentenza di condanna è la 2004/2034 (C-251/17), condanna che si compone di una sanzione forfettaria di 25 milioni, che retroagisce alla data della sentenza di inadempimento, e di una penalità di carattere regressiva pari a oltre 30 milioni per ciascun semestre di ritardo (circa 165 mila euro al giorno).

Relativamente alle attività illecite segnalate dagli organismi di controllo alle Procure, si ritiene corretto evidenziare le differenze intercorse tra quest'ultime. Alcune procure, ad esempio, ritengono l'operato e la disponibilità delle autorità preposte buona, altre invece riferiscono che gli accertamenti, non sono particolarmente efficienti, trattando episodi piuttosto modesti. In definitiva, non sempre gli interventi sono da considerarsi tempestivi. Probabilmente, la causa della scarsità dei controlli è da ricercarsi soprattutto nei territori caratterizzati da un altissimo indice di criminalità

mafiosa. È dunque possibile che ivi, si realizzino condotte ben più gravi di quelle segnalate alle Procure competenti, su cui le autorità preposte non vigilano correttamente o costantemente.

Gli organi di controllo regionali dovrebbero quindi essere più attivi in questo settore. Dovrebbero inoltre, essere sensibilizzati circa la necessità di effettuare accertamenti anche senza segnalazioni da parte dei cittadini. Inoltre, gli accertamenti devono necessariamente riguardare anche gli impianti industriali, imprenditoriali e commerciali di grosso calibro e vanno effettuati anche laddove la presenza mafiosa scoraggia le segnalazioni all'autorità giudiziaria.

La Commissione ritiene che in alcuni territori dove vi è una scarsa consistenza nei procedimenti in materia di danni ambientali, ciò dipenda anche dal numero esiguo delle forze che operano sul territorio. Molte volte, infatti, si tratta di notizie di reato che pervengono da organi di Polizia giudiziaria non specializzati, da organi spesso sollecitati da esposti inoltrati da soggetti privati che si assumono danneggiati e talvolta, anzi, piuttosto spesso, da esposti anonimi che sono affrontati da organi di Polizia che istituzionalmente sono deputati a numerose altre attività, compresa quella di Polizia giudiziaria relativa a crimini comuni o di criminalità organizzata.

In questo desolante contesto, si aggiunge, anche la questione relativa al trattamento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue. Dal 2017, si sono registrate difficoltà obiettive per il conferimento dei fanghi presso i siti di compostaggio, a seguito alla chiusura di taluni siti ed al rifiuto di altri di ricevere i fanghi. Rifiuto questo, nascente dalle determinazioni assunte dall'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria, confermate dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'utilizzo dei fanghi in agricoltura sarebbe praticabile, allorché i fanghi siano inequivocabilmente di natura civile o assimilabile. Ciò ha aggravato la già controversa gestione dei rifiuti prodotti dalla depurazione (EER 191212).

Anche le prefetture si sono interessate, alla problematica della gestione dei fanghi di depurazione, come ad esempio la prefettura di Catania che è intervenuta per la parte di propria competenza, su sollecitazione delle ditte di espurgo dei pozzi neri, che le avevano segnalato il diniego a conferire i bottini presso il depuratore di Catania, unico impianto idoneo a riceverli, gestito dalla SIDRA s.p.a., società in *house* del comune.

Tale situazione era ingenerata, a monte, dal sequestro da parte delle competenti Procure della Repubblica di tutti gli impianti di compostaggio attivi sul territorio regionale, per avere accettato fanghi di depurazione con caratteristiche non conformi ad essere riutilizzati come compost. Di converso, a seguito di tali provvedimenti gli impianti, a titolo precauzionale, avevano cessato di consentire il conferimento di tale tipologia di rifiuto.

La Commissione nel corso dell'inchiesta ha appurato una grande variabilità della produzione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, che non trova alcuna legittimazione, se non quella di ipotizzare comportamenti illeciti, come riferito per l'appunto da molte procure dell'isola.

La scorretta gestione dei fanghi, porta a conferire questo prodotto della depurazione come rifiuto in altre zone del nostro paese. Ciò è del tutto in linea con la politica di smaltimento in Sicilia, che è risultata essere tra le regioni italiane, più inefficienti ed inefficaci in materia.

A titolo di esempio, si ritiene opportuno riportare un episodio accaduto nel depuratore più importante dell'ATO1 di Palermo, ovvero quello di Acqua dei Corsari gestito dalla AMAP S.P.A., azienda municipalizzata del Comune.

Nel corso delle varie attività di indagine, è emerso che la linea dei fanghi era inattiva da diverso tempo, sicché questi fanghi venivano trattenuti allo stato liquido all'interno della linea del trattamento di acque e questo alla lunga causava la fuoriuscita in mare.

Dalle indagini della Procura di Palermo iniziate alla fine del 2018, è emersa una circostanza curiosa e cioè che almeno dal marzo del 2018 non vi era stato alcun conferimento di fanghi. Tra

l'altro nello stesso anno, vi era stato un crollo del quantitativo di fanghi smaltiti rispetto a quello avvenuto negli anni precedenti.

I quantitativi di fango prodotti dal depuratore di Acqua dei Corsari, nel periodo intercorrente dal 2015 al 2017, sono infatti risultati inferiori del 95 per cento rispetto al quantitativo medio annuo di fanghi, che tale impianto avrebbe dovuto produrre. Nel 2018, il dato crolla ulteriormente. È scontato dunque sostenere che il fango sia finito in mare.

A riprova di ciò si reputa opportuno, evidenziare che durante un sopralluogo della Commissione presso la discarica di Bellolampo, si è scoperto che il percolato e le acque provenienti da quest'ultima nonché le acque di colaticcio, erano state conferite al depuratore di Acqua dei Corsari, grazie ad una serie di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco di Palermo risalenti al 2013, e reiterate nel 2014 e nel 2018. Si apprendeva inoltre che l'ultimo conferimento risultava essere avvenuto nel 2019. Tutto ciò, ovviamente, rende ipotizzabile presumere che nelle magnifiche acque del mare siciliano, siano finiti non solo i fanghi, ma anche il percolato, il colaticcio della discarica di Bellolampo e dei mezzi della RAP!

Un altro episodio inquietante che vale la pena citare, si è verificato nel corso della missione svolta dalla Commissione nella Sicilia occidentale. Ci si riferisce in particolare, ad un sopralluogo presso il depuratore di Balestrate (PA), laddove si è rilevato che i fenomeni riscontrati, andavano ben oltre la semplice cattiva gestione. Vista la gravità di quanto appurato, la Commissione ha ritenuto di depositare presso la Procura della Repubblica di Palermo, una relazione informativa, in merito a quando scoperto. Successivamente, gli inquirenti hanno ravvisato nelle condotte segnalate dalla Commissione, rilevanza penale e, ad oggi, è in corso il relativo procedimento.

Le complesse vicende giudiziarie, relative all'argomento dei fanghi da depurazione, hanno creato ulteriori incertezze determinando un'aggiuntiva riduzione dei quantitativi avviati al compostaggio. Ci si riferisce in particolare, alla c.d. operazione Metauros, coordinata dalla D.D.A di Reggio Calabria, in occasione della quale è stato documentato, come gli amministratori e i gestori di un impianto di depurazione ubicato in Calabria, al fine di risparmiare sugli onerosi costi di smaltimento degli ingenti quantitativi di fanghi prodotti, si disfacevano degli stessi mediante il conferimento, a compiacenti impianti per la produzione di *compost* per usi agronomici, ubicati nella parte orientale della Sicilia, che accettavano fanghi privi delle caratteristiche previste ex lege per la produzione di ammendanti per l'agricoltura, in totale spregio della normativa ambientale.

Vi è dunque, come dimostrato, una stretta connessione tra gli interessi criminali e la gestione dei rifiuti, emblematica della permeabilità di questo settore all'ingerenza mafiosa.

Vale la pena evidenziare nel territorio della provincia di Catania e Siracusa, anche l'operazione "Mazzetta Sicula". Questa scaturisce, da attività investigativa conclusa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania e condotta congiuntamente al Servizio centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura distrettuale di Catania. In estrema sintesi, dall'indagine emergevano significative relazioni finanziarie e cointeressenze tra taluni imprenditori ed il clan mafioso dei Nardo, operante nel lentinese. Le molteplici illegalità rilevate, si erano potute realizzare, grazie al determinante contributo fornito da funzionari pubblici corrotti.

Come si può notare, molteplici sono dunque, le indagini condotte dalle diverse procure dell'isola nei differenti ATO.

Nell'ATO3 Messina, gli inquirenti hanno individuato una organizzazione criminale che si è resa responsabile di numerosi reati contro l'ambiente, tra cui il traffico illecito di rifiuti realizzato anche attraverso lo smaltimento illecito di rifiuti (percolato) tramite sversamento nella condotta di un depuratore. Sono emerse numerose irregolarità nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti deputati. Tali irregolarità, verosimilmente porteranno a contestare anche reati contro

la Pubblica Amministrazione a carico di impiegati pubblici. L'indagine ha permesso di comprendere i meccanismi con cui l'azienda operava illegalmente, le interconnessioni con altre aziende e altri soggetti che organizzavano un sistema di mutuo soccorso, di falsificazione di MUD, di documenti di trasporto, di registri di carico e scarico, di codificazione EER addomesticata.

Nell'ATO 8 Siracusa, territorio in cui sono presenti tre aree a "grave rischio di crisi ambientale" ovvero Gela, Milazzo, Siracusa-Augusta, lo stato della depurazione non è differente dal resto dell'isola. Dei 19 agglomerati, solo 4 risultano dotati di servizio di depurazione, nel quale non sono segnalate criticità dall'autorità preposta al controllo. Due soli impianti, hanno avuto il rinnovo dell'autorizzazione (Siracusa e Sortino). Permangono però condizioni di assenza totale di depurazione in alcuni comuni quali Augusta, Portopalo.

Gli esiti delle attività ambientali di monitoraggio e controllo svolta da ARPA Sicilia hanno consentito di mettere in evidenza, forme di inquinamento costiero causato dal sistema fognario/depurativo, da inefficienze nei processi di sollevamento, malfunzionamenti, carenze strutturali e manutentive, irregolarità nella gestione degli impianti, condotte danneggiate o intasate, scarichi di troppo pieno non conformi, zone costiere non collettate alla rete fognaria.

Nel corso dell'attività d'indagine condotta dalla Commissione si sono quindi rilevati, anche casi di inadeguata funzionalità degli impianti di depurazione dei reflui urbani, seppure realizzati e formalmente collaudati.

Il caso, ad esempio, del depuratore di Valguarnera Caropepe nell'omonimo comune, sito nell'ATO5 di Enna, è indicativo. Il depuratore è stato oggetto di sopralluogo della Commissione. L'impianto mai entrato in funzione perché realizzato in modo difforme dalle previsioni normative ed inidoneo all'uso per cui era stato concepito e finanziato, ciò nonostante, risultava formalmente ultimato e collaudato.

I reflui venivano scaricati, senza essere sottoposti al prescritto processo depurativo, nel fiume Dittaino attraverso il torrente Calderai nei torrenti Papananza e Valguarnera o sul suolo in contrada Intemicola.

Anche nell'ATO5 Enna, non difformemente dagli altri ambiti territoriali, la magistratura ha avviato indagini presso gli impianti di depurazione. Il gestore AcquaEnna, allo scopo di non sostenere i costi di smaltimento, gestiva infatti i medesimi impianti con modalità non conformi, in modo da evitare la produzione dei fanghi. Le relative risultanze analitiche facevano, altresì, rilevare che gli scarichi dei predetti impianti di depurazione, risultati al di fuori dei limiti tabellari previsti dalla normativa di settore, costituivano fonte di inquinamento dei rispettivi corpi ricettori (fiumi e torrenti), compromettendone il naturale uso.

Una ulteriore criticità, emersa nell'indagine della Commissione, è costituita dallo scarico di reflui non depurati nelle aree sensibili. Ciò accade, ad esempio, nel territorio dell'ATO7 Trapani, laddove è presente l'area sensibile del Golfo di Castellammare. Nell'area insistono, come noto, parte degli impianti di depurazione della provincia di Palermo e parte della provincia di Trapani. L'impianto di Castellammare del Golfo, non è mai stato costruito, e tutti gli altri impianti che sversano nel suo golfo non risultano conformi (Terrasini, Cinisi, Partinico -fiume Nocella, Castellammare del Golfo, Balestrate e Trappeto e Alcamo).

Altra situazione di aggravante ambientale, è rappresentata dall'inquinamento derivante dagli scarichi illeciti provenienti dalle civili abitazioni, presidi commerciali ed industriali, sul retroterra dell'area marina protetta del Plemmirio, nell'ATO8 Siracusa.

Medesima situazione, nel Comune di Favignana nell'ATO 7 Trapani, laddove non vi è alcun depuratore ma solo un piccolo impianto di pretrattamento, che scarica direttamente nella riserva dell'area marina protetta delle splendide isole Egadi.

Continuando, nella riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco, è situato ai margini un impianto di depurazione consortile che interessa i comuni di Trapani, Erice e Paceco nel quale si verificano molto spesso sversamenti di liquami, e dove le maggiori criticità risiedono nel sistema fognario, inadeguato e assente. In definitiva, giocoforza i Comuni sversano nella fascia costiera, emettendo poi ordinanze di divieto di balneazione!

Come dire, al peggio non c'è mai fine!

In questo fragilissimo e controverso scenario, ci si augura che l'amministrazione regionale, in qualità di ente vigilante e al contempo soggetto finanziatore, e gli stessi comuni, pongano in essere ogni sforzo idoneo a superare le criticità finora descritte, ristabilendo un minimo di legalità e superando i forti ritardi accumulati nel pantagruelico riordino della *governance* di settore.

Le responsabilità delle condotte fin qui descritte, non sono ricollegabili ad un singolo, quanto piuttosto a comportamenti collettivi e diffusi in un lungo arco temporale. A prescindere dall'individuazione delle responsabilità di coloro che hanno concorso in questo processo di aggressione e di danneggiamento, bisogna prendere atto che oggi la consapevolezza di quanto accaduto e delle mefistofeliche criticità da risolvere è chiara, così come l'urgenza di disporre interventi ed impegni di adeguate risorse.